

XVI LEGISLATURA

# BOLLETTINO

## DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

---

### INDICE

---

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO .....	<i>Pag.</i>	3
COMITATO PER LA LEGISLAZIONE .....	»	12
COMMISSIONI RIUNITE (I e II) .....	»	17
COMMISSIONI RIUNITE (V e VI) .....	»	86
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) .....	»	530
GIUSTIZIA (II) .....	»	532
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) .....	»	541
DIFESA (IV) .....	»	552
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) .....	»	567
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) .....	»	579
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) .....	»	592
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) .....	»	599
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) .....	»	603
AFFARI SOCIALI (XII) .....	»	611

AGRICOLTURA (XIII) .....	<i>Pag.</i>	623
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) .....	»	636
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	645
<i>INDICE GENERALE</i> .....	»	656

## GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

### S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente .....	3
------------------------------------	---

*Martedì 8 luglio 2008. — Presidenza del Presidente Gianfranco FINI.*

#### **La seduta comincia alle 13.10.**

#### **Comunicazioni del Presidente.**

Gianfranco FINI, *Presidente*, ricorda che nella riunione del 7 luglio della Conferenza dei Capigruppo è stata avanzata la richiesta di convocazione della Giunta in ordine alla possibilità di escludere il contingentamento, nell'ambito del primo calendario d'iscrizione, per il disegno di legge n. 1442, recante disposizioni in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato, ai sensi dell'articolo 24, comma 12, del Regolamento. A norma di tale articolo l'esclusione del contingentamento per i progetti di legge ordinaria (nell'ambito del primo calendario d'iscrizione e salva verifica dell'unanimità dei consensi dei Capigruppo) può discendere dalla verifica della sussistenza di due soli presupposti:

che il progetto di legge verta prevalentemente su una delle materie indicate al comma 1 dell'articolo 49 e dunque il voto finale possa essere effettuato, se richiesto, mediante scrutinio segreto (articolo 24, comma 12, prima parte);

oppure che l'esclusione sia disposta dal Presidente della Camera su richiesta di un Gruppo per progetti di legge riguar-

danti questioni di eccezionale rilevanza politica, sociale o economica riferite ai diritti previsti dalla prima parte della Costituzione (articolo 24, comma 12, seconda parte).

Poiché dunque il Regolamento collega direttamente la valutazione della possibilità di applicare il contingentamento dei tempi a quella sulla sottoponibilità del provvedimento al voto segreto, e poiché l'articolo 49, comma 1-*sexies*, prevede che, in caso di dubbio sull'oggetto della deliberazione per la quale sia stato richiesto lo scrutinio segreto, decide il Presidente, sentita, qualora lo ritenga necessario, la Giunta per il Regolamento, ha acceduto alla richiesta avanzata in tal senso dai rappresentanti dei tre Gruppi di opposizione.

Richiama il contenuto del disegno di legge, che prevede, in particolare, la sospensione dei processi penali nei confronti dei soggetti che rivestono la qualità di Presidente della Repubblica, Presidente del Senato, Presidente della Camera e di Presidente del Consiglio dei ministri, dalla data di assunzione e fino alla cessazione della carica o della funzione. La sospensione si applica anche ai processi penali per fatti antecedenti l'assunzione della carica o della funzione ed anche ai processi in corso. L'imputato può rinunciare in ogni momento alla sospensione. Quest'ultima opera per l'intera durata della carica o della funzione e non è reiterabile, salvo il caso di nuova nomina nel corso

della stessa legislatura. Il provvedimento disciplina altresì, per la parte civile, gli effetti del trasferimento dell'azione in sede civile; stabilisce che la sospensione non impedisce al giudice di provvedere all'assunzione delle prove non rinviabili; dispone la sospensione del corso della prescrizione.

Nella citata riunione della Conferenza dei Capigruppo è stato chiesto anzitutto di considerare segretabile il disegno di legge – e dunque non contingentabile nel primo calendario – in quanto esso sarebbe da considerare « legge ordinaria relativa agli organi costituzionali dello Stato » nonché da ricomprendere fra le votazioni che incidono sui diritti di difesa e di agire in giudizio di cui all'articolo 24 della Costituzione.

Rileva preliminarmente che il Regolamento consente lo scrutinio segreto solo sulle questioni strettamente attinenti ai casi previsti dall'articolo 49, comma 1, di cui dunque – anche sulla base della costante prassi applicativa – non è possibile un'interpretazione estensiva. La questione della segretabilità del provvedimento in esame va dunque rigorosamente esaminata alla luce del dettato regolamentare e della prassi.

Sul punto, come la Presidenza ha avuto modo di ricordare già nella riunione di ieri della Conferenza dei Capigruppo, vi è un precedente specifico della XIV legislatura in cui fu esplicitamente esclusa dalla Presidenza (nella seduta del 17 giugno 2003) la possibilità di riconoscere il voto segreto su un articolo, contenuto in altro progetto di legge (quello relativo all'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione, di cui alla proposta di legge n. 185-B), avente ad oggetto identica materia. In tale occasione, sono stati specificati gli argomenti alla base della decisione adottata:

anzitutto, conformemente ai precedenti (vedi in particolare la seduta del 25 febbraio 2002 e la Giunta per il Regolamento del 7 marzo 2002), è stato escluso che la norma rientrasse nella categoria delle « leggi ordinarie relative agli organi costituzionali dello Stato ». Al riguardo è stato precisato che l'articolo 49, comma 1,

quanto agli organi costituzionali non monocratici (nel caso di specie si trattava del Parlamento, del Governo e della Corte costituzionale), fa ad essi riferimento considerandoli nel loro complesso. Nel caso in questione, il provvedimento riguardava, invece, unicamente le prerogative delle rispettive cariche di vertice. La Presidenza, nell'occasione, ricordò quanto chiarito nella Giunta per il Regolamento del 7 marzo 2002, ossia che per leggi ordinarie relative agli organi costituzionali dello Stato e delle regioni devono intendersi esclusivamente i complessi normativi che riguardano la posizione dell'organo medesimo nell'ordinamento o ne regolano l'esercizio di poteri costituzionali, non rientrando in tale categoria i provvedimenti che non riguardano le caratteristiche strutturali e funzionali degli organi di Governo, bensì la posizione soggettiva dei titolari delle relative cariche di vertice (seduta del 25 febbraio 2002).

Inoltre, la disposizione è stata ritenuta non direttamente incidente sul diritto di agire in giudizio e sul diritto di difesa di cui all'articolo 24 della Costituzione, con riferimento ai principi generali della legislazione. Si è rilevato, infatti, che la disposizione, così come configurata dal Senato, determinava, sotto il profilo processuale, una situazione temporanea (limitata alla durata del mandato istituzionale dei soggetti interessati) di non sottoponibilità al processo penale, ovvero di sospensione dei processi penali in corso; e che, come tale, essa non incideva di per sé sui diritti sopra richiamati, che rimanevano inalterati, atteso che, venuta meno la sospensione stessa, il processo avrebbe ripreso il suo corso.

Nella stessa occasione, per quanto riguardava la parte relativa alla sospensione del decorso dei termini di prescrizione, conformemente ai precedenti, la Presidenza ne esclude la segretabilità, atteso che essa non rientra in alcuna delle ipotesi richiamate dall'articolo 49, comma 1, del Regolamento, non attenendo la prescrizione alla pena agli elementi costitutivi del reato (come definiti nella seduta

della Giunta per il regolamento del 7 del marzo 2002). Il voto segreto fu inoltre escluso su un emendamento che prevedeva, in caso di sospensione del processo penale, che non si applicasse la norma relativa alla sospensione del processo civile fino alla definizione di quello penale, qualora l'azione sia proposta in sede civile dopo la costituzione di parte civile nel processo penale. Ciò in quanto l'emendamento si riferiva ad una fattispecie già prevista dal codice, limitandosi ad introdurre un'ulteriore ipotesi di esclusione della sospensione del processo civile.

Il precedente richiamato appare assolutamente univoco e ad esso la Presidenza ritiene di doversi attenere. Esso riguarda infatti la stessa materia oggi all'esame della Camera, al di là ovviamente di alcune differenze nelle soluzioni normative proposte.

Sottolinea come la Presidenza sappia bene che, dopo l'approvazione della legge n. 140 del 2003 (sopra richiamata), è intervenuta una sentenza della Corte costituzionale (n. 24/2004), la quale ha dichiarato incostituzionale la norma in questione in quanto lesiva, tra l'altro, del diritto di difesa e del diritto ad agire in giudizio di cui all'articolo 24 della Costituzione, in ragione della previsione di un automatismo generalizzato della sospensione – oggi peraltro venuto meno, nel testo del disegno di legge, con la previsione della rinunciabilità – nonché del sacrificio del diritto della parte civile (per profili attinenti alla sospensione del processo civile, anch'essa venuta meno nel testo proposto). Richiamare tuttavia i principi affermati in tale sentenza ai fini della decisione sull'ammissibilità del voto segreto comporterebbe necessariamente l'esigenza di valutare in quale misura il disegno di legge presentato dal Governo superi le censure di costituzionalità rilevate a suo tempo dalla Corte. Ma ciò non compete evidentemente alla Presidenza della Camera – né alla Giunta in questa sede – cui spetta invece una valutazione del testo ad un fine meramente procedurale. A questo proposito richiama la diversità sostanziale

fra il giudizio di costituzionalità delle leggi – che spetta in via esclusiva alla Corte e che attiene alla conformità di una disposizione legislativa alle norme costituzionali – e la valutazione circa la segretabilità o meno di alcune disposizioni in quanto incidenti, dal punto di vista della materia trattata, e nei termini specificati dalla Giunta per il Regolamento il 7 marzo 2002, sulle norme costituzionali richiamate dall'articolo 49 del Regolamento. Tale diversità è stata espressamente ribadita dalla Presidenza in una precedente occasione allorché ha chiarito che la valutazione sull'ammissibilità dello scrutinio segreto « è volta unicamente a verificare la sussistenza dei presupposti che consentono di procedere a votazioni segrete, così come previsti dal Regolamento ed interpretati alla luce dei precedenti e della prassi applicativa. Esula, invece, dalla competenza della Presidenza la valutazione circa la compatibilità delle disposizioni oggetto della richiesta di voto segreto con norme e principi costituzionali » (seduta del 18 giugno 2003). La decisione su questo punto pare quindi univoca.

Vi è poi la richiesta di riconoscimento dell'eccezionale rilevanza del disegno di legge n. 1442, ai sensi dell'ultima parte del comma 12 dell'articolo 24 del Regolamento. Questo prevede che il Presidente della Camera disponga l'esclusione del contingentamento, su richiesta di un Gruppo, per progetti di legge riguardanti questioni di eccezionale rilevanza politica, sociale o economica riferite ai diritti previsti dalla prima parte della Costituzione (si tratta degli articoli da 13 a 54). Alla luce di quanto esposto nella citata riunione della Conferenza dei Capigruppo, la richiesta avanzata risulta motivata con riferimento ai diritti di difesa e ad agire in giudizio (di cui all'articolo 24 della Costituzione).

Osserva che di questa disposizione è stata sempre data, dal momento della sua introduzione nel Regolamento (nel 1998), un'interpretazione assolutamente restrittiva, tanto che, ad oggi, non è mai stata riconosciuta l'eccezionale rilevanza per nessuno dei progetti di legge per i quali la

richiesta sia stata avanzata. Ciò proprio per il carattere eccezionale di tale previsione, che si desume anche dalle conseguenze procedurali che discendono dalla sua applicazione e che sono suscettibili di ripercuotersi significativamente sull'efficacia degli stessi strumenti della programmazione dei lavori: in particolare, su tali progetti di legge non è possibile procedere al contingentamento delle fasi successive alla discussione generale nell'ambito del primo calendario (articolo 24, comma 12, ultimo periodo), non è ammessa la deliberazione d'urgenza (articolo 69) e non è possibile procedere all'inversione dell'ordine delle votazioni, e cioè a votazioni riassuntive e per principi (articolo 85-bis, comma 4). Tale carattere eccezionale è stato riconosciuto, del resto, anche in sede di lavori preparatori (relazione di accompagnamento al doc. II, n. 26 degli onn. Guerra e Tassone), in cui, con riferimento al nuovo sistema della programmazione e all'esclusione del contingentamento nel primo calendario per tali tipologie di provvedimenti, i relatori ne hanno sottolineato il carattere di strumento di « salvaguardia del "diritto di resistenza" nei confronti di tentativi di violazione dei diritti di libertà e delle regole istituzionali, eventualmente operati dalla maggioranza ». Tutto ciò ha sempre indotto la Presidenza della Camera ad un'interpretazione estremamente rigorosa della norma, pur in presenza di richieste aventi ad oggetto progetti di legge di indiscutibile complessità e rilievo politico: richiama in proposito i precedenti della XIII (proposta di legge n. 5535 e abbinate – Rimborso spese elettorali; disegno di legge 6483 – par condicio; proposta di legge n. 5808 – modifica del testo unico sull'immigrazione), della XIV (disegno di legge 1137 – riforma del diritto societario; disegno di legge n. 1707 – conflitto di interessi; proposta di legge n. 3102 – legittimo sospetto) e della XV legislatura (proposta di legge n. 1318 – conflitto di interessi). Tutti questi precedenti confermano l'interpretazione estremamente restrittiva della norma. Ricorda, a questo riguardo, che, nella seduta del 3 marzo 1999 (previa

riunione della Giunta del giorno precedente), il Presidente della Camera precisò che, ai fini del riconoscimento dell'eccezionale rilevanza politica, sociale o economica in relazione ai diritti previsti dalla prima parte della Costituzione, occorre che il progetto di legge incida direttamente sulla disciplina di tali diritti ovvero, quanto meno, sulle condizioni sostanziali per il loro esercizio, nell'uno e nell'altro caso con modalità che si configurino come del tutto inedite ovvero appaiano assolutamente divergenti rispetto alla regolamentazione vigente. Precisò altresì che, atteso il carattere eccezionale della norma regolamentare, è richiesta la sussistenza « di una diretta incidenza sulla disciplina del diritto medesimo ovvero sulle condizioni sostanziali per il suo esercizio, non risultando a questo fine sufficiente una generica attinenza al contenuto di esso ». Su questo punto – ossia sul rapporto fra il disegno di legge n. 1442 e la norma costituzionale richiamata – valgono a più forte ragione le considerazioni già esposte con riferimento al diniego del voto segreto, in quanto il disegno di legge, alla luce delle disposizioni in esso contenute, non appare rientrare nelle ipotesi sopra indicate. Non ritiene quindi, alla luce del complesso delle considerazioni svolte, di potersi discostare dai precedenti e dalla prassi consolidata, che inducono la Presidenza, anche con riferimento a questa richiesta, a confermare la sua decisione circa il contingentamento dei tempi.

Marina SERENI ringrazia preliminarmente la Presidenza per aver accolto la richiesta di convocazione della Giunta per il Regolamento, organo chiamato a svolgere una funzione di supporto alla stessa Presidenza della Camera nell'assolvimento del suo ruolo di garanzia del Parlamento.

Passando poi allo specifico della questione oggi all'esame, su cui auspica comunque un ripensamento da parte della Presidenza, non ritiene, innanzitutto, che la decisione di considerare il provvedimento noto come « lodo Alfano » vertente prevalentemente su materia non assoggettabile allo scrutinio segreto e quindi sot-

toposto al contingentamento dei tempi fin dal primo calendario di iscrizione, presenti quel carattere di univocità richiamato dal Presidente. In particolare le disposizioni in esso contenute, a suo avviso, incidono sul diritto di difesa di cui all'articolo 24 della Costituzione, come peraltro attestato dalla stessa relazione di accompagnamento al disegno di legge che si riferisce espressamente ad un « equo contemperamento dei valori sottesi agli articoli 24 e 51 della Costituzione ». Del resto la sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2004 con la quale è stato dichiarato incostituzionale l'articolo 1 della legge n. 140 del 2003, noto come « lodo Schifani », individuava uno dei punti cardine a fondamento della declaratoria di incostituzionalità negli effetti delle disposizioni scrutinate sulla ragionevole durata dei processi, contemplata espressamente come valore costituzionale dal nuovo articolo 111 e richiamava la propria giurisprudenza che, ancor prima della modifica costituzionale all'articolo 111, aveva riconosciuto come una stasi del processo per un tempo indefinito e indeterminabile vulneri il diritto di azione e di difesa e come la possibilità di reiterate sospensioni leda il bene costituzionale dell'efficienza del processo. Nel disegno di legge in esame, la non reiterabilità della sospensione, prevista dalla lettera della norma, finisce per essere invece possibile nei fatti.

Quanto poi al riconoscimento dei requisiti previsti dal secondo periodo dell'articolo 24, comma 12, del Regolamento, e cioè che il provvedimento riguardi questioni di eccezionale rilevanza politica, sociale o economica riferite ai diritti previsti dalla prima parte della Costituzione, non dubita che nel caso di specie tali requisiti possano ritenersi sussistenti; il suddetto carattere del provvedimento è infatti testimoniato dalla straordinaria urgenza che ne connota la procedura d'esame adottata; il disegno di legge è stato presentato, infatti, il 2 luglio, assegnato il 3 e, secondo quanto stabilito dal Presidente della Camera a seguito della Conferenza dei presidenti di gruppo di ieri, se ne prevede la conclusione dell'esame da

parte della Camera addirittura per la giornata di giovedì 10: ossia, pur nel dissenso esplicito dell'opposizione, dopo soli 7 giorni dall'assegnazione!

È consapevole che in passato si sono già registrati, per alcuni provvedimenti, tempi di esame particolarmente ristretti, ma si trattava di casi assistiti da un generale consenso; anche il procedimento legislativo relativo alle leggi più controverse della XIV legislatura, cosiddette « leggi vergogna » (si riferisce alle cosiddette leggi Cirami ed ex-Cirielli, al provvedimento sul falso in bilancio e al « lodo Schifani ») ha avuto comunque una durata maggiore di quella che si sta concretizzando sul disegno di legge n. 1442. Tale circostanza rende evidente quindi il carattere di assoluta eccezionalità del provvedimento stesso, carattere che connota, non solo la procedura, ma anche il merito. Esso, infatti, dispone — come riconosciuto da un recente appello sottoscritto da cento costituzionalisti di chiara fama — misure assolutamente straordinarie anche nel panorama del diritto comparato, dal momento che l'immunità temporanea per reati comuni è prevista solo nelle Costituzioni greca, portoghese, israeliana e francese con riferimento però al solo Presidente della Repubblica, mentre analoga immunità non è prevista per il Presidente del Consiglio e per i Ministri in alcun ordinamento di democrazia parlamentare analogo al nostro, tantomeno nell'ordinamento spagnolo più volte evocato, ma sempre inesattamente.

Sottolinea come il riconoscimento della presenza o meno dei requisiti riguardanti l'eccezionale rilevanza di un provvedimento non presenti caratteri di automaticità, ma costituisca il frutto di una valutazione rimessa alla Presidenza della Camera; ribadisce come, a suo avviso, ci si trovi di fronte ad un provvedimento con queste caratteristiche valutate proprio alla stregua dei criteri enunciati dalla Presidenza della Camera nella seduta dell'Assemblea del 3 marzo 1999 e, nello specifico, con riferimento agli articoli 3, 24 e 51 Cost. Quanto poi alla circostanza che la norma in questione non è mai stata ap-

plicata, essa non significa certo che non possa trovare in nessun caso applicazione quando se ne riconoscano i presupposti.

A fondamento delle decisioni adottate nel caso in esame sono stati richiamati una serie di precedenti riguardanti diversi aspetti della procedura che si sta seguendo, ma non ritiene che vi sia mai stato alcun caso che presentasse contemporaneamente tutte le anomalie procedurali che si stanno invece verificando ora e che sono chiaramente evidenziate dalla repentina e consistente modifica della programmazione dei lavori dell'Assemblea che è stata disposta, negando così alla sua parte politica la stessa possibilità di una discussione sul merito.

Conclusivamente auspica che siano pienamente assolte le funzioni di garanzia del Parlamento che risiedono nella Presidenza della Camera, chiamata ad operare a garanzia sia del diritto della maggioranza a decidere, ma anche a tutela delle prerogative dell'opposizione e che, conseguentemente, siano determinate modalità di discussione del disegno di legge in questione che non immettano nel circuito parlamentare elementi di tensione comunque nocivi per il buon funzionamento delle istituzioni.

Luca VOLONTÈ ritiene essenziale che l'oggetto della discussione che si svolge in questa sede si mantenga nei confini propri, senza farvi confluire – ed invita i colleghi a farlo – valutazioni politiche e di merito, condivisibili o meno, e senza che si metta in alcun modo in gioco il ruolo della Presidenza in funzione di garanzia. Non è quindi in discussione, in questa sede, la richiesta del Governo di discutere il provvedimento e la conseguente modifica della programmazione, così come non si può discutere del merito delle misure disposte dall'intervento legislativo in questione.

Passando quindi al nocciolo della questione, non si può che condividere la ricostruzione offerta dalla Presidenza e le conclusioni cui è pervenuta circa la possibilità di disporre il contingentamento del disegno di legge n. 1442, conclusioni fondate sul medesimo ordine di argomenta-

zioni che sostenne le decisioni della Presidenza della Camera nel 2003 e che, a sua volta, rinviava a precedenti decisioni incontrovertibili della Presidenza. Non ritiene quindi che ci siano presupposti per modificare la linea tracciata dalle precedenti decisioni presidenziali, assunte anche nella XIII legislatura, e che conducono la Presidenza a confermare il giudizio circa la non applicabilità del voto segreto e l'assoggettamento al contingentamento dei tempi, senza che essa debba risultare condizionata da considerazioni di segno eminentemente politico.

David FAVIA ringrazia la Presidenza per la dettagliata analisi che ha inteso offrire ai membri della Giunta che, se, per alcuni versi, appare certamente condivisibile, in altri punti invece non può trovare approvazione. Certamente apprezzabile è la puntualità con la quale la Presidenza ha individuato i diversi presupposti che l'articolo 24, comma 12, primo e secondo periodo, del Regolamento prevede ai fini dell'esclusione del contingentamento di un provvedimento nel primo calendario di iscrizione. Il dissenso si appunta invece sull'assunzione di un criterio interpretativo di tipo restrittivo comune alle due fattispecie contemplate dalla norma; se, infatti, un'interpretazione restrittiva appare ammissibile con riferimento al primo periodo della disposizione regolamentare, che rinvia ai casi in cui è ammesso lo scrutinio segreto ai sensi dell'articolo 49 del Regolamento e che, a sua volta, richiama specifiche disposizioni costituzionali, configurandosi, inoltre, espressamente come norma di stretta interpretazione, alle medesime conclusioni non si può pervenire, a suo avviso, con riferimento al secondo periodo dell'articolo 24, comma 12, riguardante i progetti di legge di eccezionale rilevanza. E non vi è dubbio che il disegno di legge riguardante la sospensione dei processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato si configura come un provvedimento di eccezionale rilevanza, attesa l'eco vastissima che esso ha suscitato negli organi di comunicazione, l'ampiezza e la complessità



del dibattito in corso di svolgimento, nonché la radicalità, la « violenza » delle procedure parlamentari adottate per il suo esame, a cominciare dalle stesse modalità con le quali è stato previsto il suo esame nel calendario dei lavori dell'Assemblea. E non vi è quindi alcun dubbio che il disegno di legge incida significativamente sull'articolo 24 della Costituzione, dal momento che condiziona i diritti della parte civile, costringendola a trasferire il processo nella sede civile (pena la mancata tutela). Peraltro espressamente la relazione di accompagnamento al disegno di legge riconosce l'incidenza della normativa sulla disposizione costituzionale in questione. Reputa pertanto il provvedimento assolutamente riconducibile alle fattispecie previste dall'articolo 24, comma 12, del Regolamento.

Quanto al precedente del 2003 citato dalla Presidenza, non può ignorarsi che esso si riferisce a norma successivamente dichiarata incostituzionale dalla Corte, che, nella sentenza n. 24, fa desumere, a suo avviso, come una misura come quella prevista dal cosiddetto lodo Schifani non possa essere che contenuta in una legge costituzionale ed indica, inoltre, espressamente che disposizioni siffatte incidono sull'articolo 24 della Costituzione.

Giudica, inoltre, inopportuno che la Presidenza, nell'esercizio di una facoltà attribuitagli dal Regolamento, in assenza della maggioranza speciale prescritta per l'approvazione del calendario in seno alla Conferenza dei capigruppo, abbia disposto il contingentamento dei tempi di esame di un provvedimento che reca disposizioni che riguardano anche la stessa carica di Presidente della Camera. In ogni caso ritiene che una misura di garanzia minima sarebbe costituita dal fatto di assicurare che i tempi di esame in Commissione del cosiddetto lodo Alfano non siano inferiori a quelli che furono previsti per l'esame del cosiddetto lodo Schifani.

Richiama infine l'attenzione sul pericolo di compressione dei diritti e delle prerogative parlamentari ravvisabile nel caso in questione e che si viene a determinare in relazione alle esigenze ma-

nifestate del Governo. Certamente la democraticità di un confronto parlamentare sul provvedimento ne guadagnerebbe ove si prevedessero tempi più estesi, democraticità che invece certamente ne soffrirebbe qualora si mantenessero quelli vistosamente ridotti che sono attualmente previsti.

Giuseppe CALDERISI giudica assolutamente ineccepibile l'intervento introduttivo della Presidenza, condividendo quindi la valutazione di inapplicabilità al caso in questione sia del primo che del secondo periodo del comma 12 dell'articolo 24. Non vi sono, infatti, i presupposti per il riconoscimento del voto segreto e conseguentemente può essere disposto il contingentamento dei tempi di esame del provvedimento. Condividendo quanto espresso dall'on. Volontè, ritiene che debbano rimanere estranee alla discussione in corso davanti alla Giunta valutazioni attinenti al merito del provvedimento ovvero alla sua programmazione nel calendario dei lavori dell'Assemblea. A parte alcune inesattezze emerse nel corso del dibattito (il provvedimento non prevede un'immunità, ma una sospensione temporanea dei processi penali), desidera richiamare l'attenzione sul fatto che il provvedimento ha accolto tutti i rilievi formulati dalla Corte con riferimento all'articolo 1 della legge n. 140 del 2003 e che avevano condotto alla sua declaratoria di incostituzionalità. Pertanto il nuovo intervento legislativo, in quanto immune dai difetti che ne avevano inficiato la prima versione, risulta a maggior ragione assoggettabile al contingentamento.

Rivolge infine un appello ai colleghi dei Gruppi di opposizione a valutare in che modo si possano riprendere le fila di un dialogo sulle riforme costituzionali e regolamentari, che giudica particolarmente importante per ridefinire l'architettura istituzionale del Paese. Proprio con riferimento alle riforme regolamentari, ricorda che il suo Gruppo ha presentato una complessa proposta di riforma regolamentare, in corso di stampa, che disciplina espressamente il cosiddetto Statuto del-

l'opposizione. Analogamente auspica la ripresa del dialogo anche per quanto riguarda la definizione, anche con un intervento di ordine costituzionale, dei rapporti tra magistratura e politica, che costituiscono da tempo un nodo cruciale del dibattito politico.

Antonio LEONE condivide la pragmaticità mostrata dal collega Volontè nel suo intervento, che si è correttamente attenuto alla questione strettamente procedurale. Osserva infatti che, diversamente, alcuni colleghi hanno sconfinato nel merito del contenuto del disegno di legge, anche fraintendendolo: peraltro, se si vuole restare sul piano del merito, occorre poi essere coerenti e trarne correttamente le conseguenze sul piano regolamentare. In particolare, si riferisce alle considerazioni svolte dal collega Favia in ordine alla questione della asserita ridotta tutela della parte civile: ebbene, non vi è nel disegno di legge alcuna norma che imponga alla parte civile il trasferimento dell'azione dal processo penale alla sede civile, dal momento che il comma 6 si limita a disporre che, in caso di sospensione del processo penale, non si applica la sospensione del processo civile di cui al comma 3 dell'articolo 75 del codice di procedura penale. Peraltro è previsto che la parte civile abbia una facoltà di trasferire l'azione in sede civile, e non certo un obbligo!

Dopo che David FAVIA ha contestato che in realtà il provvedimento impone alla parte civile un onere di attivare l'azione civile, sottostando diversamente alla sospensione inesorabile del processo penale, Gianfranco FINI, *Presidente*, richiama i colleghi a non entrare, in questa sede, nel merito delle disposizioni contenute nel disegno di legge.

Antonio LEONE sottolinea l'univocità dei precedenti richiamati dalla Presidenza; non condivide in alcun modo i giudizi espressi sulla particolare rilevanza del provvedimento, richiamandone invece il contenuto alquanto limitato (tra l'altro consistente di un solo articolo). Semmai

eccezionali risultano essere i toni ed i giudizi espressi su di esso, peraltro a suo avviso riferiti ad altra norma contenuta in altro decreto. Osserva poi, in via generale, che – se si intendono fare raffronti con altre circostanze che hanno visto porsi il problema del contingentamento e del voto segreto – occorre studiare i precedenti avendo riguardo non già ai tempi teorici a disposizione delle Commissioni dal momento dell'assegnazione dei provvedimenti, ma a quelli effettivamente utilizzati. Nel caso di specie, non può, in conclusione, che condividere metodo e merito delle scelte procedurali della Presidenza.

Linda LANZILLOTTA, associandosi alle considerazioni svolte dall'on. Sereni sui tempi previsti per l'esame del provvedimento di cui si discute, rimarca il pericolo di compressione dell'esercizio delle prerogative parlamentari che può profilarsi nelle circostanze che si stanno verificando. Il Presidente della Camera è in effetti tenuto, accanto al ruolo del Governo, a garantire al contempo i diritti dei parlamentari. In particolare segnala come la ristrettezza dei tempi a disposizione del Parlamento pregiudichi la possibilità di approfondire quegli aspetti di legittimità costituzionale posti dalla sentenza n. 24 del 2004 della Corte costituzionale; la valutazione dei profili di legittimità costituzionale, lungi dal poter essere effettuata dalla Giunta per il Regolamento o dalla Presidenza della Camera, come richiamato nello stesso intervento del Presidente, spetta, per espressa disposizione regolamentare, alla Commissione affari costituzionali, la cui competenza è assorbita in questo caso dall'assegnazione in sede referente. Un provvedimento che, secondo la giurisprudenza costituzionale, fa emergere aspetti di costituzionalità così delicati richiederebbe dunque dei tempi di esame parlamentare adeguati a consentirne il dovuto approfondimento, non effettuabile in altra sede parlamentare, e che, in sua assenza, finirebbero, in ultima istanza, per essere scaricati sul Presidente della Re-

pubblica in sede di promulgazione della legge.

Quanto, infine, all'appello al dialogo rivolto dall'on. Calderisi, ricorda di essere stata un'aperta sostenitrice di tale dialogo, ma per poterlo intessere occorre precostituire l'*humus* e le condizioni fondamentali, a cominciare da un essenziale grado di rispetto reciproco.

Roberto COTA apprezza anch'egli – sul piano tecnico-regolamentare – l'impostazione seguita dalla Presidenza nella ricostruzione della disciplina normativa e dei precedenti, condividendone l'interpretazione fornita.

Gianfranco FINI, *Presidente*, ringrazia i colleghi intervenuti per la qualità e la forma del dibattito, che peraltro, pur riguardando una questione procedurale, ha mostrato una forte impronta di merito. Anche per questo la linea più corretta appare quella di attenersi ai precedenti ed alla prassi applicativa del Regolamento, confermando l'orientamento già illustrato

nell'intervento introduttivo. Sottolinea come la Presidenza non possa spingersi oltre nei profili di merito del provvedimento, poiché in tal modo essa entrerebbe in un ambito di valutazioni che le è precluso e che la porterebbe ad interferire con la sfera di attribuzioni proprie di altri organi costituzionali (la Corte costituzionale, la Presidenza della Repubblica).

All'on. Favia desidera inoltre ricordare come nella prassi delle ultime quattro legislature le decisioni sul calendario dei lavori – salvo rarissime eccezioni – siano state assunte, a norma di Regolamento ed in mancanza del consenso della maggioranza qualificata stabilita dall'articolo 24, dal Presidente della Camera.

Quanto comunque all'esigenza prospettata di procedere ad un'ulteriore valutazione dei tempi per l'esame del provvedimento previsti dal calendario modificato ieri, comunica la convocazione della Conferenza dei presidenti di gruppo per le ore 18.30 per procedere ad una verifica.

**La seduta termina alle 14.10.**

## COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

### S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 4, DEL REGOLAMENTO:	
Disposizioni in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato. C. 1442 Governo (Parere alle Commissioni I e II) ( <i>Esame e conclusione – Parere senza condizioni né osservazioni con opinione dissenziente</i> ) .....	12
ERRATA CORRIGE .....	16

#### ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 4, DEL REGOLAMENTO

Martedì 8 luglio 2008. — Presidenza del vicepresidente Lino DUILIO. — Intervengono il relatore per la I Commissione Giuseppe Calderisi, il relatore per la II Commissione Enrico Costa e il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

#### La seduta comincia alle 16.20.

**Disposizioni in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato. C. 1442 Governo.**  
(Parere alle Commissioni I e II).

(*Esame e conclusione – Parere senza condizioni né osservazioni con opinione dissenziente*).

Lino DUILIO, *presidente*, avverte che si rende necessario un breve differimento dell'inizio della seduta del Comitato finalizzato a consentire la presenza del rappresentante del Governo, che ha preannunciato la sua partecipazione.

#### La seduta, sospesa alle 16.20, è ripresa alle 16.35

Lino DUILIO, *presidente*, ricorda che il Comitato è chiamato ad esprimere il proprio parere sul disegno di legge in titolo a seguito della richiesta pervenuta con lettera del Presidente della II Commissione, di cui dà lettura:

« Le scrivo anche a nome dell'onorevole Donato Bruno, Presidente della I Commissione. Avendo ricevuto in data odierna la richiesta, formulata ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 4, del Regolamento, da parte del prescritto numero di componenti della Commissioni riunite I e II. Le trasmetto, ai fini dell'espressione del parere del Comitato per la legislazione, il disegno di legge n. 1442, recante: "Disposizioni in materia di sospensione del processo nei confronti delle altre cariche dello Stato".

Le segnalo che l'esame in sede referente da parte delle Commissioni sarà concluso in tempi utili per consentire l'avvio della discussione del provvedimento in Assemblea, che è previsto a partire dalla seduta pomeridiana di mercoledì 9 luglio, secondo quanto stabilito dal calendario dei lavori dell'Assemblea, ove concluso dalle Commissioni ».

Arturo IANNACCONE, *relatore*, considerato che i tempi disponibili risultano piuttosto contenuti e al fine di lasciare adeguato spazio al dibattito, passa direttamente ad illustrare la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 1442 e rilevato che:

esso è sottoposto all'attenzione del Comitato in virtù della richiesta, proveniente dalle Commissioni competenti per il merito, ai sensi dell'articolo 16-*bis*, comma 4;

reca un contenuto omogeneo, volto a introdurre nell'ordinamento la sospensione dei processi penali nei confronti del Presidente della Repubblica, dei Presidenti del Senato e della Camera, nonché del Presidente del Consiglio dei ministri per il periodo di durata della carica o della funzione, prevedendo la rinunciabilità della suddetta sospensione (comma 2), l'assunzione delle prove non rinviabili (comma 3), la sospensione del decorso della prescrizione per il medesimo periodo (comma 4), la non reiterabilità della sospensione stessa salvo il caso di « nuova nomina intervenuta nel corso della stessa legislatura » (comma 5), la possibilità per la parte civile di trasferire l'azione in sede civile, avvalendosi di termini abbreviati (comma 6) e infine, in via transitoria, l'applicabilità delle disposizioni anche ai processi penali in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento (comma 7);

interviene in una materia già trattata dall'articolo 1 della legge 20 giugno 2003, n. 140, oggetto della sentenza n. 24/2004 della Corte costituzionale, che ne ha dichiarato l'illegittimità; al riguardo, nella relazione di accompagnamento del provvedimento in esame si precisa che « la *ratio legis* risiede ... nei principi di continuità e di regolarità nell'esercizio delle più alte funzioni pubbliche, nel pieno rispetto del principio di eguaglianza, che consente di prevedere un regime differenziato, anche riguardo all'esercizio della

giurisdizione, purché risultino concretamente tutelati anche gli altri concorrenti valori costituzionali, secondo le indicazioni fornite dalla Corte costituzionale, nella citata sentenza n. 24 del 2004 »;

è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN);

è corredato della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-*bis*, non vi sia nulla da osservare ».

Roberto ZACCARIA, osserva che il comma 1 dell'articolo unico del progetto di legge appare accomunare impropriamente fattispecie diverse, in quanto fa salvi, nella sua prima parte, i casi della responsabilità per i reati cosiddetti funzionali, eventualmente commessi dal Presidente della Repubblica e dai membri del Governo di cui agli articoli 90 e 96 della Costituzione, mentre nella seconda parte introduce per tutte le quattro più alte cariche dello Stato un meccanismo di esenzione processuale – sia pur sotto la forma della sospensione – anche per i reati extra-funzionali. Ne consegue che non risulta chiaramente definibile la tipologia di reati coperta dalla misura che il Governo ha proposto.

Inoltre, fa presente che, siccome non esiste in Costituzione – a differenza di quanto previsto per il Presidente della Repubblica, per il Presidente del Consiglio ed i ministri – alcuna disciplina relativa ai Presidenti di Camera e Senato riguardante reati funzionali, è dato presumere che la Costituzione abbia inteso volutamente non prevedere alcun regime derogatorio, sotto il profilo processuale, per i Presidenti dei due rami del Parlamento.

Conseguentemente, gli elementi di novità che si vorrebbero introdurre al regime della responsabilità per le massime cariche dello Stato, riconducibili sia all'ambito oggettivo che soggettivo, non appaiono a suo avviso adeguati, proprio perché veicolati attraverso una fonte di livello ordinario, sotto il profilo della loro rispondenza al corretto impiego delle fonti.

Dopo che Giuseppe CALDERISI, *relatore per la I Commissione*, ha fatto rilevare che il provvedimento non dispone una forma di immunità, ma solo la sospensione temporanea dei processi penali e che per i Presidenti delle Camere non sono previsti reati funzionali, Roberto ZACCARIA propone, per le ragioni sopra esposte, che la proposta di parere illustrata dal relatore sia integrata con una indicazione volta a richiamare l'attenzione delle Commissioni riguardo alla esigenza di valutare, in considerazione del tipo di intervento normativo proposto, l'eventuale necessità di demandare l'intervento medesimo alla fonte costituzionale.

Antonino LO PRESTI, pur ritenendo interessanti nelle loro premesse alcune delle osservazioni svolte dall'onorevole Zaccaria, ritiene di dover dissentire quanto alle conclusioni che egli dalle stesse vorrebbe trarre. Sotto il profilo concreto, va, in primo luogo, tenuto in conto che se la Costituzione nulla ha previsto quanto ad una eventuale responsabilità dei Presidenti delle Camere assimilabile a quella di cui agli articoli 90 e 96, è perché, date le competenze istituzionali ai medesimi assegnate, appare difficile ipotizzare reati di natura funzionale da riservare alla disciplina costituzionale.

Riconosce che per quanto riguarda il merito sussistono taluni aspetti suscettibili di approfondimento, al fine di dirimere ogni possibile dubbio interpretativo, tra i quali è ricompreso quella sull'eventuale onnicomprensività delle fattispecie penali, di qualunque ordine e grado, rientranti nel meccanismo di sospensione processuale. Altro aspetto per il quale sarebbe opportuno un chiarimento è quello, disciplinato al comma 5, concernente la non reiterabilità della sospensione del processo, salvo il caso di nuova nomina nel corso della stessa legislatura. Se da un lato la disposizione si riferisce manifestamente alla posizione della Presidenza del Consiglio, in quanto unica carica soggetta a nomina, non altrettanto chiara appare la posizione processuale di coloro che transitano dal-

l'una all'altra delle cariche previste al comma 1, come peraltro verificatosi più volte nella storia repubblicana.

Non ritiene peraltro che debbano nutrirsi dubbi quanto alla coerenza del provvedimento proposto con il quadro della legislazione vigente una volta che sia valutata la sua *ratio*, che risiede nell'esigenza di tutelare l'interesse al sereno svolgimento delle funzioni che fanno capo alle quattro più alte cariche dello Stato ed in particolar modo al Presidente del Consiglio, anche in vista di un rafforzamento della stabilità dell'Esecutivo. Tale *ratio* si arricchisce di ulteriore valenza, e perciò appare ulteriormente non contestabile, qualora si ponga mente ad una considerazione che è di ordine politico ma soprattutto istituzionale: il progetto di legge all'esame del Comitato rappresenta infatti il tentativo di porre un primo tassello per un riequilibrio complessivo dei rapporti tra la sfera politica e il potere giudiziario, alteratosi a partire dal periodo noto come Tangentopoli, in modo tale da pervenire ad un assetto complessivo dei poteri medesimi rispondente alla originaria impostazione costituzionale delineata dal testo dell'articolo 68 della Costituzione prima delle modifiche approvate nel 1993.

Doris LO MORO invita il Comitato a prendere in considerazione le carenze che il testo manifesta sul piano tecnico, con riguardo cioè alla sua formulazione. In primo luogo, richiamando l'argomentazione addotta dal collega Zaccaria, rileva come sia incongruo il richiamo agli articoli 90 e 96 della Costituzione, effettuato nel primo comma. È di tutta evidenza che questi riferimenti normativi non possano certamente trovare applicazione per tutti i soggetti espressamente citati al comma 1.

Ma l'aspetto più delicato, a suo giudizio, riguarda il fatto che il medesimo comma 1 si riferisca espressamente alla sospensione di processi, ponendosi dunque in insanabile contrasto con la disciplina contenuta nel comma 3 del testo in esame. Quest'ultima disposizione, infatti, ammette l'esperimento dell'incidente probatorio e dunque attiene alla fase delle indagini

preliminari che è antecedente rispetto a quella che, in senso tecnico, costituisce la vera e propria fase del processo. Infine, anche la norma che esclude la reiterabilità della sospensione dei processi « salvo il caso di nuova nomina » non appare di immediata interpretazione, non potendosi affermare in modo assoluto che la nozione di nomina sia esclusivamente riferibile alla sola carica del Presidente del Consiglio dei ministri.

Conclusivamente, a suo giudizio le maggiori perplessità si addensano sul tentativo di disciplinare con legge ordinaria una materia che indiscutibilmente è riservata al legislatore costituzionale; ciò discende in modo univoco dalla scelta originaria dell'Assemblea costituente che, laddove aveva riservato un diverso regime per i membri del Parlamento in deroga al principio di parità di trattamento, aveva ritenuto di poterlo fare solo attraverso una norma di rango sovraordinato.

Enrico COSTA, *relatore per la II Commissione*, desidera precisare che il progetto di legge in esame reca semplicemente una sospensione dei processi per le alte cariche, in virtù dell'esigenza di tutelare il sereno esercizio di una funzione costituzionale e, pertanto, sarebbe stato incongruo operare una distinzione a seconda della tipologia di fattispecie delittuose.

Peraltro, il riferimento all'articolo 96 va inteso secondo il suo contenuto proprio, ovvero come una mera condizione di procedibilità, mentre l'unica forma di immunità è contenuta nell'articolo 90 della Costituzione, con esclusivo riguardo alla figura del Capo dello Stato. Tale premessa consente di comprendere come il provvedimento esaminato si collochi, in modo coerente nel panorama normativo esistente, tra i casi di sospensione processuale che la stessa Corte costituzionale ha elencato. La stessa Corte riconosce, peraltro, carattere aperto al sistema delle sospensioni, ben potendosi anzi riconoscere al legislatore il potere di ampliarne la casistica in presenza di determinati presupposti. Si sofferma, infine, sulla questione sollevata con riguardo al terzo

comma dell'unico articolo del progetto di legge e la sua pretesa incompatibilità con la disciplina del primo comma, che riguarda esclusivamente il « processo ». Richiama, in proposito la pronuncia della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 392 (e 393) del citato codice, nella parte in cui non consente che l'incidente probatorio possa essere richiesto ed eseguito anche nella fase dell'udienza preliminare, e dunque in una fase che attiene al vero e proprio processo.

Carolina LUSSANA dichiara di aderire alla proposta del relatore, non ritenendo che vi siano elementi sostanziali di censura del provvedimento e condividendo parte delle considerazioni precedentemente svolte. Come è stato opportunamente richiamato, la Corte costituzionale, in occasione della citata sentenza n. 24 con cui ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 1 della legge 20 giugno 2003, n. 140, non ha in alcun modo espresso l'esigenza di adottare una siffatta disciplina con legge di rango costituzionale. Tale silenzio della Corte è estremamente significativo se si considera che la citata legge si qualificava espressamente come provvedimento di attuazione dell'articolo 68 della Costituzione. Il provvedimento in esame dunque non solo non contraddice le indicazioni fornite dal giudice delle leggi ma, al contrario, ne segue coerentemente le soluzioni prospettate dalla Corte con riguardo ai principali elementi della fattispecie: la temporaneità della sospensione dei processi, la sua rinunciabilità e finanche la possibilità, esplicitamente prevista, di non pregiudicare il successivo svolgimento dei processi, consentendo l'acquisizione delle prove anche durante il periodo di sospensione, ove tale attività non sia rinviabile.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI osserva che i temi posti all'attenzione dell'organo sono oggetto di esame anche da parte delle Commissioni di merito. In quella sede si è, ad esempio, chiarito in modo inequivocabile

come l'istituto introdotto dal disegno di legge non produce alcuna immunità né tantomeno effetti di impunità delle alte cariche. Si tratta semplicemente di uno strumento volto a favorire il libero e pieno esercizio di funzioni di assoluto rilievo costituzionale da parte dei vertici delle istituzioni democratiche, di diretta investitura popolare, e che il Governo ha formulato nel solco dei principi e delle prescrizioni desumibili dalla pronuncia della Corte costituzionale sul cosiddetto lodo Schifani. Tra queste non si rinviene alcuna preferenza per l'uso di una fonte di diritto superiore alla legge ordinaria, cosa che la Corte avrebbe potuto rilevare. Dichiarata tuttavia la piena disponibilità, da parte del Governo, a sviluppare ogni ulteriore riflessione che consenta di superare eventuali dubbi, quale ad esempio quello sulla disciplina operante per coloro che transitano da una carica all'altra.

Arturo IANNACCONE, *relatore*, ribadisce l'esigenza, da lui già espressa in altra occasione, di evitare impostazioni delle problematiche sottoposte al Comitato caratterizzate da un approccio più di tipo politico che squisitamente tecnico. Relativamente alle considerazioni critiche svolte da alcuni colleghi, fa presente di ritenere corretto il livello della fonte prescelto per realizzare l'intervento normativo proposto. Quanto ad alcune indicazioni di merito emerse dal dibattito, ritiene che esse, proprio perché tali, non possano trovare accoglienza nella sede del Comitato. Per tali ragioni, nonché alla luce del dibattito svolto e delle puntuali precisazioni fornite dal relatore per la Commissione Giustizia e dal Governo, ritiene che non siano emersi nuovi elementi, attinenti alle competenze del Comitato, tali da indurre ad una riformulazione della sua proposta di parere.

Roberto ZACCARIA, preso atto della posizione espressa dal relatore, avanza quindi la richiesta, anche a nome dell'onorevole Lo Moro, ai sensi dell'articolo 16-

*bis*, comma 5, che nel parere sia dato conto del proprio dissenso, relativamente alla mancata presenza di un'osservazione che, sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente, inviti le Commissioni a valutare se, in considerazione della materia disciplinata, non si debba far ricorso alla legge costituzionale in luogo della legge ordinaria.

Lino DUILIO, *presidente*, avverte che del dissenso preannunciato ai sensi dell'articolo 16-*bis*, comma 5, si darà conto espressamente nel parere.

Il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 17.20.**

#### ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 25 del 2 luglio 2008, apportare le seguenti modifiche:

a pagina 10, prima colonna, quarta riga, sostituire il numero: « 93 » con il seguente: « 92 »;

a pagina 13, seconda colonna, dopo la riga trentottesima le parole: « *Esame ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 1, del Regolamento* » sono soppresse;

a pagina 16, prima colonna, dopo la riga diciottesima le parole: « *Esame ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 1, del Regolamento* » sono soppresse;

sempre a pagina 16, prima colonna, dopo la riga ventinovesima, dopo la parola « *dissenziante* ). » aggiungere, in un nuovo capoverso, le seguenti: « Il Comitato riprende l'esame del provvedimento, precedentemente sospeso. »

Conseguentemente, aggiornare l'indice a pag. 3.



## COMMISSIONI RIUNITE

### I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia)

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	17
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato. C. 1442 Governo ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	17
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato. C. 1442 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	32
ALLEGATO ( <i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi</i> ) .....	37

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Martedì 8 luglio 2008.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.15 alle 9.50 e dalle 19.45 alle 20.

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 8 luglio 2008. — Presidenza del presidente della II Commissione Giulia BONGIORNO. — Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo e Elisabetta Alberti Casellati.*

**La seduta comincia alle 10.**

**Disposizioni in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato. C. 1442 Governo.**

*(Esame e rinvio).*

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, all'esito della riunione congiunta degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, appena svoltasi, avverte che è stato stabilito che l'esame preliminare si concluderà nella seduta odierna, che il termine per la presentazione di emendamenti è stato fissato alle ore 16.30 e che questi saranno esaminati nella seduta delle Commissioni convocate al termine delle votazioni della seduta pomeridiana dell'Assemblea per proseguire eventualmente nella seduta di domani, al fine di concludere l'esame in sede referente in tempi utili per iniziare l'esame a partire dalla seduta pomeridiana di mercoledì 9 luglio, secondo quanto stabilito dal calendario dei lavori dell'Assemblea, ove concluso dalle Commissioni.

Giuseppe CALDERISI (PdL), *relatore per la I Commissione*, rileva che il disegno di legge del quale le Commissioni riunite iniziano oggi l'esame è espressamente volto a tutelare un valore di rilevanza costituzionale, quale è l'interesse al sereno svolgimento delle funzioni che fanno capo ai vertici istituzionali: l'interesse, in altre

parole, a che l'esercizio delle più alte funzioni pubbliche possa svolgersi con la necessaria regolarità e la continuità. La rilevanza di tale valore, che, a suo giudizio, è di per sé evidente, è stata esplicitamente confermata dalla stessa Corte costituzionale, la quale, intervenendo sul punto con la nota sentenza n. 24 del 2004, ha ben ritenuto possibile l'introduzione nell'ordinamento di misure finalizzate alla tutela del valore in questione, purché rispettose del necessario temperamento con gli altri, concorrenti valori costituzionali sui quali tali misure possono incidere. A tale principio di ragionevole temperamento di valori costituzionali si ispirano tutte le disposizioni recate dall'unico articolo del disegno di legge oggi in esame.

Passando ad illustrare il contenuto del provvedimento, ricorda che il comma 1 dell'articolo unico dispone la sospensione dei processi penali nei confronti del Presidente della Repubblica, dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nonché nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, fino alla cessazione dalla carica o dalla funzione. Si tratta di un limitatissimo numero di soggetti, accomunati da due caratteristiche: sono titolari di posizioni di vertice in altrettanti organi costituzionali; sono titolari di funzioni istituzionali aventi natura essenzialmente politica e trovano la propria legittimazione, in via diretta o mediata, nella volontà popolare. Un'altra carica istituzionale, anch'essa posta al vertice di un organo costituzionale, non è stata invece inclusa nel novero dei destinatari della disciplina: quella di Presidente della Corte costituzionale. Come precisa la relazione illustrativa del disegno di legge, tale scelta è motivata esclusivamente dalla diversità di tale carica, per investitura e funzioni, rispetto alle quattro summenzionate, che sono omogenee tra loro in quanto la fonte d'investitura promana dalla volontà popolare e le funzioni esercitate hanno impronta eminentemente politica. Va comunque sottolineato che il Presidente della Corte costituzionale, al pari degli altri giudici della Corte, è coperto dall'immunità di cui all'articolo 3

della legge costituzionale n. 1 del 1948, che ha esteso ad essi il godimento dell'immunità accordata nel secondo comma dell'articolo 68 della Costituzione ai membri delle due Camere. Il comma 1 fa inoltre esplicitamente salvi i casi di cui agli articoli 90 e 96 della Costituzione, cioè le ipotesi di responsabilità del Capo dello Stato e del Presidente del Consiglio dei ministri per atti compiuti nell'esercizio delle rispettive funzioni: la cosiddetta « responsabilità funzionale ». Ciò significa che, con riguardo ai titolari di queste due cariche, la sospensione riguarda i soli processi per reati « extrafunzionali ». I cosiddetti « reati funzionali » rientrano nella disciplina prevista dalle citate norme costituzionali, secondo le quali il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione; mentre il Presidente del Consiglio dei ministri può essere sottoposto alla giurisdizione ordinaria per i predetti reati, dopo la decisione di rinvio a giudizio adottata dal tribunale dei ministri e, in ogni caso, previa autorizzazione della Camera di appartenenza. La sospensione concerne anche i processi relativi a fatti antecedenti l'assunzione della carica o della funzione. Infatti, l'esigenza di tutela delle alte cariche dello Stato sussiste in relazione alla pendenza del processo, indipendentemente dal fatto che si proceda per fatti commessi in epoca anteriore all'assunzione della carica o della funzione. Come già detto, la sospensione opera sino alla cessazione dalla carica o dalla funzione.

Ai sensi del comma 2 l'imputato può, in qualsiasi momento, rinunciare alla sospensione, con atto proprio o del difensore munito di procura speciale. La rinunciabilità della sospensione è posta a tutela del diritto di difesa dell'imputato, garantito dall'articolo 24 della Costituzione e, come opportunamente fa notare la relazione illustrativa del disegno di legge, non contrasta con la *ratio* della norma in quanto l'eventuale rinuncia costituirebbe di per sé un indice obiettivo del fatto che lo svolgimento del processo non interferisce, nel

caso concreto, con il «sereno svolgimento» delle funzioni inerenti alla carica. Si realizza così, come afferma ancora la relazione, l'equo contemperamento dei valori sottesi agli articoli 24 e 51 della Costituzione.

Il comma 3, a tutela del diritto alla prova, stabilisce poi che la sospensione non impedisce al giudice, ove ne ricorrano i presupposti, di provvedere all'assunzione delle prove non rinviabili, procedendo, ai sensi degli articoli 392 e 467 del codice di procedura penale, all'incidente probatorio anche in pendenza della sospensione. Escludendo la paralisi assoluta delle attività processuali, si salvaguarda in questo modo il diritto alla prova, impedendo che la sospensione operi in modo generale e indifferenziato sul processo in corso.

Il comma 4 prevede che, all'ipotesi di sospensione del processo sia collegata la contestuale sospensione del decorso del termine di prescrizione, trovando applicazione l'articolo 159 del codice penale.

Il comma 5, nel ribadire che la sospensione opera per l'intera durata della carica o funzione, stabilisce tuttavia che essa non è reiterabile nei confronti del medesimo soggetto. Anche questa disposizione è finalizzata a contemperare l'interesse tutelato dal provvedimento con altri valori anch'essi meritevoli di tutela, tra i quali il principio di ragionevole durata del processo e il già richiamato diritto di difesa. Il comma dispone tuttavia che la sospensione possa reiterarsi in caso di «nuova nomina nel corso della stessa legislatura». Tale eccezione è stata formulata ponendo mente all'ipotesi, non infrequente nella storia dei Governi di questo Paese, in cui a un Presidente del Consiglio dei ministri accada di «succedere a sé stesso» in esito di una crisi di Governo intervenuta e risolta in corso di legislatura.

Il comma 6, derogando esplicitamente a quanto prescritto dall'articolo 75, comma 3, del codice di procedura penale, prevede che, una volta sospeso il processo penale, nel caso di trasferimento dell'azione in sede civile, il processo civile non sia sospeso. Tale deroga costituisce diretta applicazione di un principio sancito nella

citata sentenza n. 24 del 2004, secondo cui la parte civile non deve veder sacrificati i propri diritti in conseguenza della sospensione del processo penale. Allo stesso principio è ispirata la previsione di una «corsia preferenziale» in caso di trasferimento dell'azione in sede civile.

Il comma 7 reca una disposizione transitoria volta a chiarire che la disciplina introdotta si applica anche ai processi penali in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento, fissata dal comma 8 nel giorno successivo a quello di pubblicazione della legge nella *Gazzetta ufficiale*.

Ricorda poi che la disciplina in esame trova un precedente nell'articolo 1 della legge 20 giugno 2003, n. 140, il cosiddetto «lodo Maccanico-Schifani». L'articolo prevedeva che il Presidente della Repubblica, fatta salva la sua responsabilità ex articolo 90 della Costituzione, i Presidenti delle due Camere, il Presidente del Consiglio dei ministri, salva la sua responsabilità per reati ministeriali ex articolo 96 della Costituzione, e il Presidente della Corte costituzionale non potessero essere sottoposti a processo penale per nessun reato, anche relativo a fatti antecedenti l'assunzione delle cariche, fino alla cessazione delle medesime, e sospendeva quindi i processi penali in corso alla data di entrata in vigore della legge. In queste fattispecie trovava applicazione l'articolo 159 del codice penale in materia di sospensione della prescrizione.

Ricorda altresì che la Corte costituzionale, con la menzionata sentenza n. 24 del 2004, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1 per violazione degli articoli 3 e 24 della Costituzione, nei quali trovano fondamento, rispettivamente, il principio di parità di trattamento rispetto alla giurisdizione e il diritto alla difesa, e ha dichiarato assorbito ogni altro profilo di illegittimità costituzionale sollevato. La questione di legittimità costituzionale era stata sollevata dal tribunale di Milano con riferimento all'articolo 3 della Costituzione, che sancisce il principio di uguaglianza; all'articolo 112, che sancisce il principio dell'obbligatorietà dell'azione pe-

nale; agli articoli 68, 90 e 96, in quanto attribuisce alle persone che ricoprono una delle menzionate alte cariche dello Stato una prerogativa non prevista dalle citate disposizioni della Costituzione, che verrebbero quindi ad essere illegittimamente modificate con legge ordinaria, in violazione anche dell'articolo 138; e agli articoli 24, 111 e 117, perché non consente l'esercizio del diritto di difesa da parte dell'imputato e delle parti civili, tra l'altro in contrasto con la Convenzione per la protezione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Nessuno di tali motivi di incostituzionalità è stato fatto proprio dalla Corte, ad eccezione, come detto, di quelli afferenti agli articoli 3 e 24 della Costituzione. La Corte ha infatti rilevato che l'interesse tutelato dalla disposizione, ossia il sereno svolgimento delle rilevanti funzioni inerenti alle più alte cariche dello Stato, appare apprezzabile e tutelabile in armonia con i principi fondamentali dello Stato di diritto, rispetto al cui migliore assetto la protezione è strumentale. La Corte ha rilevato che si tratta di un « modo diverso ma non opposto di concepire i presupposti e gli scopi della norma la tesi secondo la quale il legislatore, considerando che l'interesse pubblico allo svolgimento delle attività connesse alle alte cariche comporti nel contempo un legittimo impedimento a comparire, abbia voluto stabilire una presunzione assoluta di legittimo impedimento. Anche sotto questo aspetto la misura appare diretta alla protezione della funzione ».

La Corte ha osservato, tuttavia, che la sospensione generale, automatica e di durata non determinata crea un regime differenziato riguardo all'esercizio della giurisdizione penale. In particolare, la Corte ha affermato che « la constatazione di tale differenziazione non conduce di per sé all'affermazione del contrasto della norma con l'articolo 3 della Costituzione. Il principio di eguaglianza comporta infatti che, se situazioni eguali esigono eguale disciplina, situazioni diverse possono implicare differenti normative. In tale seconda ipotesi, tuttavia ha decisivo rilievo il livello che l'ordinamento attribuisce ai valori ri-

spetto ai quali la connotazione di diversità può venire in considerazione. Nel caso in esame sono fondamentali i valori ai quali il legislatore ha ritenuto prevalente l'esigenza di protezione della serenità dello svolgimento delle attività connesse alle cariche in questione. Alle origini della formazione dello Stato di diritto sta il principio della parità di trattamento rispetto alla giurisdizione, il cui esercizio, nel nostro ordinamento, sotto più profili è regolato da precetti costituzionali. » L'automatismo generalizzato della sospensione — ha proseguito la Corte — incide, menomandolo sul diritto di difesa dell'imputato, al quale è posta l'alternativa tra continuare a svolgere l'alto incarico rimanendo sotto il peso di un'imputazione in ipotesi anche assai grave, oppure dimettersi dalla carica al fine di ottenere un accertamento giudiziale prefigurato come favorevole, rinunciando con ciò al godimento di un diritto garantito dall'articolo 51 della Costituzione. Risulta, altresì, sacrificato — ha affermato ancora la Corte — il diritto della parte civile, la quale, anche ammessa la possibilità di trasferimento dell'azione in sede civile, deve soggiacere alla sospensione prevista dall'articolo 75, comma 3, del codice di procedura penale.

La Corte ha inoltre ritenuto che la durata della sospensione per un tempo indefinito e indeterminabile potesse ledere il diritto di azione e di difesa, oltre al bene costituzionale dell'efficienza del processo.

La Corte ha ritenuto la norma in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione anche perché accomuna in unica disciplina cariche diverse per investitura e per funzioni, distinguendo per la prima volta, sotto il profilo della parità rispetto ai principi fondamentali della giurisdizione, i Presidenti delle Camere, del Consiglio dei ministri e della Corte costituzionale rispetto agli altri componenti degli organi da loro presieduti. L'ha infine ritenuta viziata da irragionevolezza in quanto, pur facendo salvi gli articoli 90 e 96 della Costituzione, tace sull'articolo 3, secondo comma, della legge costituzionale n. 1 del 1948, che ha esteso a tutti i giudici della Corte il godimento dell'immunità

accordata nel secondo comma dell'articolo 68 della Costituzione ai membri delle due Camere.

Ebbene, la sentenza n. 24 del 2004 ha costituito dichiaratamente la linea-guida del testo in esame, le cui disposizioni sono direttamente riconducibili ai principi affermati in quella sentenza, inclusa la scelta di non includere nel novero dei destinatari della disciplina il Presidente della Corte costituzionale e di limitare pertanto il meccanismo di sospensione alle più alte cariche dello Stato che siano più omogenee tra loro con riguardo sia alla fonte di investitura, che promana dalla volontà popolare, sia alla funzione esercitata, che ha natura eminentemente politica.

Rileva poi che, d'altro canto, non è più solo l'articolo 95 della Costituzione a far spiccare la figura del Presidente del Consiglio rispetto a quella dei ministri: oggi è anche la legge elettorale approvata nel 2005, la quale prevede la formale indicazione preventiva del Capo della coalizione, con conseguente investitura diretta del Presidente del Consiglio da parte degli elettori, a determinare una netta diversità di investitura e di funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri rispetto agli altri componenti del governo. Analogamente, il rilievo politico-istituzionale assunto dai Presidenti dei due rami del Parlamento — con il ruolo arbitrale all'interno delle Camere e di rappresentanza esterna dell'organo, con il potere di nomina delle autorità indipendenti e con il ruolo loro assegnato dall'articolo 88 Costituzione — comporta una netta diversità delle loro funzioni rispetto a quelle svolte dagli altri componenti delle Camere.

Aggiunge che non è irrilevante, tra l'altro, che la Presidenza della Repubblica, nel comunicato del 2 luglio scorso, con il quale è stata data notizia dell'autorizzazione, da parte del Capo dello Stato, alla presentazione del disegno di legge in esame alle Camere, abbia ricordato che « punto di riferimento per la decisione del Capo dello Stato è stata la sentenza n. 24 del 2004 » ed abbia osservato che « a un primo esame, quale compete al Capo dello

Stato in questa fase, il disegno di legge approvato il 27 giugno dal Consiglio dei ministri è risultato corrispondere ai rilievi formulati in quella sentenza », aggiungendo che la Corte non sancì che la norma di sospensione di quei processi dovesse essere adottata con legge costituzionale e considerò inoltre come un « interesse apprezzabile » la tutela del bene costituito dalla « assicurazione del sereno svolgimento delle rilevanti funzioni che ineriscono a quelle cariche », rilevando come tale interesse possa « essere tutelato in armonia con i principi fondamentali dello Stato di diritto, rispetto al cui migliore assetto la protezione è strumentale » e stabilendo a tal fine alcune essenziali condizioni.

Ricorda, infine, un articolo da lui pubblicato sul *Foglio* il 16 gennaio del 2002, prima, quindi, dell'approvazione del « lodo Maccanico-Schifani », nel quale, prendendo le mosse dalla proposta dell'allora vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura, Giovanni Verde, di ristabilire l'autorizzazione a procedere nei confronti dei membri del Parlamento, ricostruiva le ragioni storiche dell'istituto, le ipotesi di riforma e le vicende che avevano portato al suo superamento nel 1993. L'articolo concludeva auspicando il ripristino dell'immunità parlamentare e ricordando una decisione della Corte di cassazione francese, la quale, con riferimento alle inchieste allora in corso sul presidente Chirac per fatti relativi al periodo in cui quegli era stato sindaco di Parigi, aveva chiarito che, per garantire il regolare funzionamento dei pubblici poteri e la continuità dello Stato, i processi ordinari relativi ad atti extrafunzionali del Presidente della Repubblica dovevano intendersi sospesi in pendenza del mandato.

Ricorda altresì come un meccanismo di improcedibilità e una sospensione della prescrizione furono di fatto inventate dal procuratore della Repubblica di Roma, Vittorio Mele, anche per l'allora Presidente della Repubblica Scalfaro, ai tempi del suo « non ci sto »: infatti, nel chiedere al tribunale dei ministri l'autorizzazione alla prosecuzione delle indagini nei confronti

dei ministri Gava e Scotti per l'accusa di peculato, il procuratore di Roma precisava che nei confronti del Presidente della Repubblica non si dava la possibilità di avviare indagini, « per disposizioni costituzionali ». Si discusse molto, allora, su quali fossero le disposizioni costituzionali che impedivano di indagare sul Capo dello Stato, ma quel che qui rileva è che l'ordinanza di Mele segnalava una precisa esigenza: quella di preservare dai procedimenti penali le alte cariche dello Stato. Tale esigenza persiste tuttora, come anche quella del ripristino dell'immunità parlamentare, essendo indispensabile, ai fini dell'ordinato svolgimento della vita istituzionale, stabilire tutele nel conflitto tra politica e magistratura: un conflitto che risale agli albori del parlamentarismo e che tanti problemi ha comportato.

Enrico COSTA, *relatore per la II Commissione*, rileva che il relatore per la I Commissione ha illustrato la *ratio* ed il fondamento costituzionale del provvedimento in esame. In veste di relatore per la II Commissione si soffermerà sul meccanismo in cui si sostanzia la sospensione dei processi penali delle quattro più alte cariche dello Stato.

In primo luogo ribadisce che la disciplina della sospensione è stata delineata tenendo conto della sentenza n. 24 del 2004, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 1 della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato).

Il disegno di legge si compone di un solo articolo suddiviso in otto commi.

Il comma 1, facendo salvi i casi previsti dagli articoli 90 e 96 della Costituzione, esclude l'applicabilità della norma in esame ai cosiddetti « reati funzionali », la cui disciplina è dettata dai predetti articoli della Costituzione. Si tratta di una precisazione che non riguarda i Presidenti delle due Camere, riferendosi tali disposizioni rispettivamente al Presidente della Repubblica ed al Presidente del Consiglio dei

ministri nonché ai ministri. Il primo, non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione, nel qual caso è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune. I secondi, secondo quanto precisato dalla legge costituzionale n. 1 del 1989, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione della Camera di appartenenza e dopo la decisione di rinvio a giudizio adottata dal tribunale dei ministri. Il disegno di legge in esame è, quindi, diretto a incidere sui processi per i reati extrafunzionali del Presidente della Repubblica e del Presidente del Consiglio dei ministri, cioè i reati estranei alle attività inerenti alla carica, nonché sui processi penali, senza distinzione di tipo di reato, per reati addebitati ai Presidenti delle Camere.

Con la precisazione di cui sopra, il comma 1 stabilisce che i processi penali nei confronti delle predette alte quattro cariche dello Stato sono sospesi. Si tratta di una sospensione del processo penale, con la precisazione, prevista dal comma 2, della possibilità di rinunciarvi, che opera dalla data di assunzione e fino alla cessazione della carica o della funzione. La sospensione si applica anche ai processi penali per fatti antecedenti l'assunzione della carica o della funzione. L'irrilevanza del momento in cui il fatto è avvenuto deriva dalla *ratio* del provvedimento, il quale risponde ad una esigenza di tutela delle alte cariche dello Stato – al fine di garantire un sereno svolgimento delle rilevanti funzioni che ineriscono alle cariche stesse – in relazione alla pendenza del processo.

La delimitazione del periodo di sospensione, la cui *ratio* è da rinvenire nella tutela del munus pubblico, è collegata alla durata della carica o funzione. Ai sensi del comma 5, infatti, la sospensione opera per l'intera durata della carica o della funzione e non è reiterabile, salvo il caso di nuova nomina nel corso della stessa legislatura. A differenza del testo dichiarato incostituzionale nel 2004, si sancisce il

principio della non reiterabilità della sospensione del processo nel caso in cui la persona assuma nuovamente la carica che comporta la sospensione del processo. Ciò per contemperare la tutela del munus pubblico con l'esercizio della giurisdizione, la quale non può essere sottoposta ad una sospensione indefinita e potenzialmente prorogabile senza alcun termine finale. Per ciò che riguarda il Presidente del Consiglio dei Ministri, la sospensione opera anche nel caso di nuovo incarico, purché assunto nella stessa legislatura. Infatti, si ritiene che, finché non termini la legislatura, la carica di Presidente del Consiglio dei ministri sia da considerare ricoperta con continuità e, quindi, permangano le medesime esigenze di sospensione del processo senza che ciò determini un *vulnus* per l'esercizio della giurisdizione.

Il comma 1 del provvedimento in esame è quindi volto ad introdurre una nuova ipotesi di sospensione del processo che si aggiunge a quelle già previste dalla normativa vigente. Queste sono state richiamate nella citata sentenza n. 24 evidenziando come « la sospensione, di solito prevista per situazioni oggettive del processo, è funzionale al suo regolare proseguimento ». Nel caso di sospensione dei processi in ragione della carica ricoperta dall'imputato o indagato ci troviamo in una diversa ipotesi, in quanto la sospensione è riconnessa ad un interesse diverso rispetto al regolare proseguimento del processo. Tuttavia, non per questo ci troviamo innanzi ad una violazione di norme costituzionali o ad una lesione dei principi generali dell'ordinamento. È la stessa Corte Costituzionale a prevedere la possibilità di ipotesi di sospensione del processo per ragioni non endoprocedurali. Si legge espressamente nella sentenza n. 24, che « ciò non significa che quello delle sospensioni sia un sistema chiuso e che il legislatore non possa stabilire altre sospensioni finalizzate alla soddisfazione di esigenze extraprocedurali, ma implica la necessità di identificare i presupposti di tali sospensioni e le finalità perseguite, eterogenee rispetto a quelle proprie del pro-

cesso ». Ciò che conta è che il bene protetto dal quale muove la sospensione del processo sia meritevole della tutela alla quale la sospensione mira. Tale bene, individuato dalla Corte « nell'assicurazione del sereno svolgimento delle rilevanti funzioni che ineriscono a quelle cariche », è ritenuto dalla medesima come « un interesse apprezzabile che può essere tutelato in armonia con i principi fondamentali dello Stato di diritto, rispetto al cui migliore assetto la protezione è strumentale ».

I motivi di declaratoria di incostituzionalità sono stati, in particolare: la non rinunciabilità alla sospensione, la lesione di alcuni diritti della parte civile, la reiterabilità all'infinito. Questi punti, come vedremo per i primi due e come abbiamo già visto per il terzo, sono stati affrontati dal disegno di legge in esame (commi 2, 6 e 5).

Il comma 2 prevede che, in ogni momento, l'imputato possa rinunciare alla sospensione, anche attraverso il difensore munito di procura speciale. Si tratta di una novità rispetto al testo dichiarato incostituzionale nel 2004, che trova la propria ragione nella tutela del diritto di rilevanza costituzionale di difesa (articolo 24) dell'imputato. A questi, per non comprimere un diritto costituzionalmente garantito, è data la facoltà di scegliere se affrontare o meno il processo senza doversi dimettere dalla carica ricoperta, come invece comportava il testo del 2003. Nella relazione di accompagnamento al disegno di legge è rilevato che « si realizza, così, l'equo contemperamento dei valori sottesi agli articoli 24 e 51 della Costituzione » e che, sotto il profilo della ragionevolezza, « la disposizione contenuta nel comma 2 è conforme alla *ratio legis*, in quanto la rinuncia alla sospensione assume un valore obiettivo, dimostrando che, nel caso concreto, lo svolgimento del processo non interferisce con il « sereno svolgimento della carica », alla cui esclusiva tutela è preordinato il meccanismo di sospensione ».

Altra differenza di non poco conto rispetto alla disciplina dichiarata costitu-

zionalmente illegittima nel 2004 è la previsione del comma 3. Tale norma consente al giudice – qualora ne ricorrano i presupposti stabiliti nel codice di procedura penale dalle disposizioni sull'incidente probatorio e sugli atti urgenti quali atti preliminari al dibattimento – di acquisire, nel processo sospeso, le prove non rinviabili. In questo modo sono soddisfatte le esigenze giurisdizionali del processo, che potrebbero invece essere pregiudicate da una assoluta paralisi di ciascuna attività processuale a causa della sospensione del processo. È, infatti, salvaguardato il diritto alla prova e si impedisce che la sospensione operi in modo generale e indifferenziato sul processo in corso.

Per quanto attiene alla prescrizione del reato, il comma 4 ne sospende il corso durante il periodo di sospensione del processo, secondo il meccanismo generale previsto dall'articolo 159 del codice penale. La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione.

Il comma 6, alla luce della sentenza n. 24, prevede la possibilità, per la parte civile, di trasferire l'azione in sede civile, in deroga all'articolo 75, comma 3, del codice di procedura penale, secondo cui quando l'azione è proposta in sede civile nei confronti dell'imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado, il processo civile è sospeso fino alla pronuncia della sentenza penale non più soggetta a impugnazione, salve le eccezioni previste dalla legge. Quella che stiamo esaminando è proprio una di quelle eccezioni previste dalla legge. Si tratta di una novità importante rispetto al testo del 2003, in quanto è volta a tutelare un diritto costituzionalmente garantito, quale quello di difesa della controparte. La possibilità di ottenere comunque il risarcimento del danno anche se il processo penale è sospeso evita ciò che la Corte costituzionale nella sentenza n. 24 del 2004 ha evidenziato come un profilo di incostituzionalità: la possibilità che la posizione della parte civile subisca gli effetti della sospensione del processo penale.

Proprio per tutelare appieno il diritto della parte civile è stabilito che, in caso di riproposizione della domanda in sede civile, la causa debba essere trattata con priorità, attraverso la riduzione del termine per comparire.

Il comma 7 contiene una disposizione transitoria, che estende la sospensione anche ai processi penali già in corso, in ogni fase, stato e grado, alla data di entrata in vigore della legge.

Il comma 8 stabilisce, infine, che la legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Pierluigi MANTINI (PD) sottolinea che il contesto in cui si vuole esaminare il provvedimento è di forte compressione dei tempi parlamentari. Ricorda, peraltro, di essere il primo firmatario di una proposta di legge costituzionale che, incidendo sull'articolo 68 della Costituzione, interviene sulla stessa materia. Sottolinea altresì che il Parlamento non si piega né deve essere influenzato dalla piazza. Oggi, tuttavia, non è il giorno più adatto per parlare di pacificazione e intese tra politica e giustizia. Tuttavia è arrivato il momento di applicare a questo tema i parametri della politica, che conducono talvolta a pensare a soluzioni di compromesso e ad optare per il male minore. Ritiene che sia necessario predisporre uno strumento più forte, come quello in esame, per sottolineare l'autonomia tra politica e giustizia, anche se sarebbe preferibile che ciò avvenisse sul piano della maturazione culturale del Paese. Non può peraltro tacersi che quindici anni di conflitto tra i predetti poteri dello Stato hanno arrecato consistenti danni al Paese.

La proposta di legge in esame appare coerente con la sentenza della Corte Costituzionale n. 24 del 2004, la quale sostanzialmente evidenzia i requisiti di costituzionalità di un intervento normativo in questa materia, anche se probabilmente non esaurisce tutte le possibili argomentazioni e considerazioni sulla compatibilità costituzionale. Rileva inoltre che la dottrina costituzionale prevalente ritiene che



esista un bene costituzionale, meritevole di tutela, che ne caso di specie consiste nella protezione della serenità nello svolgimento dell'incarico da parte delle alte cariche dello Stato. Ritiene che si possa intervenire sulla materia anche con leggi ordinarie, indipendentemente dal fatto che un intervento con legge costituzionale possa essere comunque considerato preferibile.

Esprime rammarico per il comportamento di chi, minacciando l'approvazione della norma cosiddetta « blocca processi », contenuta nel decreto-legge sulla sicurezza, stia cercando di far passare l'approvazione del provvedimento in esame come una sorta di concessione all'opposizione. Auspica un maggiore impegno complessivo da parte di tutte le forze politiche sui temi politici fondamentali per il Paese, al di fuori della logica del ricatto.

Sesa AMICI (PD) ricorda, affinché ne resti memoria nei resoconti parlamentari, che nella riunione congiunta degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite, i gruppi di minoranza hanno duramente contestato la forte compressione dei tempi di esame del provvedimento imposta dalla maggioranza, la quale è lesiva delle prerogative dell'opposizione e della stessa maggioranza, che ha il diritto, oltre che il dovere, di approfondire adeguatamente i provvedimenti che approva.

Nel sottolineare come sia la prima volta che su un provvedimento dell'importanza di quello in esame si procede, senza il consenso unanime dei gruppi, ad una così drastica compressione dei tempi di discussione, preannuncia che il suo gruppo si asterrà da ogni intervento in fase di esame preliminare, fermo restando che, ove non intervengano fatti nuovi, ricorrerà ad ogni mezzo lecito in suo possesso per impedire che il provvedimento giunga all'approvazione finale in modo frettoloso e superficiale. Di fronte, infatti ad una imposizione politica, la reazione non può che essere politica.

Donatella FERRANTI (PD), nel ribadire quanto dichiarato dalla collega Amici e

dopo aver precisato che il deputato Mantini è intervenuto a titolo personale, chiarisce che il gruppo intende, attraverso l'astensione dalla discussione, porre in evidenza una questione, quella della compressione dei tempi di discussione, che attiene alla salvaguardia dell'essenza stessa della democrazia. Si tratta infatti di discutere su un provvedimento della massima importanza, che incide su aspetti di rilevanza costituzionale e che esigerebbe pertanto tempi di discussione se non eccezionali quantomeno normali. La maggioranza, invece, impone di esaminare il provvedimento nel giro, addirittura, di poche ore: una strozzatura dei tempi di discussione che costituirebbe un gravissimo precedente di lesione delle prerogative delle minoranze e dunque della stessa democrazia.

Manlio CONTENUTO (Pdl) rileva con soddisfazione come finalmente si stia discutendo della questione più rilevante nei rapporti tra politica e giustizia. La questione è se un ordinamento che prevede la sospensione dei processi penali nei confronti delle cariche dello Stato sia auspicabile o possibile. Di fronte a tale rilevante questione l'onorevole Di Pietro ha ritenuto di dover usare, nei confronti del legittimo comportamento dei colleghi della maggioranza e dei membri del Governo, espressioni colorite quali « metodo mafioso » e « picciotti ». È evidente che simili espressioni sono del tutto fuori luogo poiché qui si intende risolvere un problema serio, indipendente dalla posizione del Presidente del Consiglio, che riguarda la sottrazione delle alte cariche dello Stato ad un confronto con la magistratura che spesso supera i limiti ed i confini delineati dalla Costituzione.

Una parte dell'opposizione, quella con una cultura costituzionale di antica tradizione, ha dimostrato di essere disponibile a discutere, anche perché sa bene che il tema ha una sua primaria importanza, che prescinde dalla posizione del Presidente del Consiglio, e conosce gli esempi di analoghe normative adottate da altri Paesi.

Quanto allo strumento con il quale intervenire, certamente la tesi della legge costituzionale, basata sul bilanciamento degli interessi, è apprezzabile. Anche la strada della legge ordinaria, tuttavia, è praticabile, anche in considerazione di quanto enunciato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 24 del 2004, nella quale si sottolinea che la materia non attiene all'immunità ma alla sospensione del processo.

Evidenzia come il provvedimento in esame sia conforme alla predetta sentenza della Corte Costituzionale: sotto il profilo della durata della sospensione (anche se desta talune perplessità la disciplina della non reiterabilità), sotto quello delle alte cariche coinvolte e della conservazione delle garanzie costituzionali per la parte offesa (che potrebbe essere anche lo Stato).

Poiché è a tutti evidente la necessità di sottrarre le alte cariche dello Stato allo scontro in atto contro una parte della magistratura, auspica che il dibattito, nel Parlamento e più in generale nel Paese, possa proseguire senza le argomentazioni inutili, offensive e strumentali dell'onorevole Di Pietro. Concorda con l'onorevole Mantini sulla necessità che si apra un periodo di confronto politico più aperto con l'opposizione e ritiene che l'approvazione del provvedimento in esame possa contribuire a sgombrare il campo da sterili polemiche e a creare un rapporto di collaborazione tra le forze politiche.

Federico PALOMBA (IdV) dichiara, a nome del suo gruppo, di dissentire radicalmente nel merito e nel metodo dal provvedimento in esame. Appare evidente, anche dall'illustrazione delle relazioni, come sfugga la drammaticità del comportamento di una maggioranza che forza a suo piacimento le regole costituzionali e parlamentari, per tutelare gli interessi individuali del *premier*. Replicando all'onorevole Contento, ricorda che anche queste ultime sono regole e, come tali, devono valere per tutti. Concedere solo sette ore per l'esame di questo provvedimento vuol dire creare un precedente inaudito ed

estremamente pericoloso. Sottolinea quindi anche la responsabilità del Presidente della Camera, che ha consentito che tutto questo accadesse e ricorda altresì il comportamento del suo predecessore, che ha determinato una inopportuna accelerazione dell'*iter* legislativo per l'approvazione della legge sull'indulto. Stigmatizza quindi il comportamento di una maggioranza che continua a bloccare il Paese per l'approvazione di provvedimenti che non si pongono nell'interesse generale, strozzando il dibattito parlamentare.

Rileva con forte rammarico che nemmeno i presidenti delle Commissioni I e II hanno voluto tutelare le prerogative dell'opposizione, garantendo tempi adeguati di discussione. Sottolinea peraltro che una così grave situazione di compressione dei tempi parlamentari deriva anche dai falsi affidamenti creati dall'erronea convinzione che si potesse arrivare ad una sorta di scambio fra la cosiddetta norma « blocca processi », contenuta nel decreto-legge sulla sicurezza, e il cosiddetto « Lodo Alfano » oggi in esame. È evidente, d'altra parte, il collegamento tra i due provvedimenti, entrambi volti a sottrarre il Presidente del Consiglio ad una pesante situazione giudiziaria.

Preannuncia quindi la presentazione di emendamenti ed una forte e serrata opposizione che verrà condotta dal suo gruppo sia all'interno che fuori dal Parlamento. Conclude sottolineando l'estrema gravità di quanto sta accadendo ed auspica un immediato ripensamento da parte del Governo e della sua maggioranza.

Antonio DI PIETRO (IdV) esprime radicale contrarietà nei confronti del provvedimento in esame sia nel merito che nel metodo. Sottolinea come tale provvedimento rappresenti un'urgenza non per il Paese ma solo ed unicamente per il Presidente del Consiglio, evidentemente sottoposto a processi penali che si trovano nella fase finale. Si tratta di un uso indebito e privato del Parlamento che configura un vero e proprio « sequestro » del Parlamento a scopo di voto di scambio.

Il sereno svolgimento delle funzioni, che dovrebbe costituire la *ratio* del provvedimento è valore che deve essere riferito ai cittadini, che hanno diritto di essere amministrati bene e onestamente, e non al soggetto interessato dal provvedimento medesimo. La realtà è che i cittadini non sono affatto sereni se hanno il dubbio che chi li governa non sia onesto. È del tutto incostituzionale, e sostanzialmente ingiusto, che talune persone siano completamente sottratte alla giurisdizione. È altresì abnorme il risultato che si ottiene, sottraendo tali soggetti alla responsabilità per qualsiasi tipo di reati, poiché costoro potrebbero teoricamente commettere qualsiasi efferatezza e ciò non può essere consentito.

Sottolinea inoltre la contraddizione insita nel fatto che tale forma di « scudo » nei confronti delle alte cariche dello Stato operi dal momento dell'esercizio dell'azione penale e non dalla fase delle indagini preliminari. Se infatti si afferma che il bene tutelato è la serenità nell'esercizio delle funzioni, come si può sostenere che tale serenità non verrebbe meno nel caso di provvedimenti restrittivi della libertà personale adottati nel corso delle indagini preliminari? Tale controsenso è facilmente spiegabile e deriva dal fatto che quello in esame è un provvedimento *ad personam*, che serve a bloccare un determinato processo giunto alla sua fase conclusiva. Inoltre sottolinea come non vi sia alcuno scontro tra politica e giustizia, ma semplicemente un magistrato che sta procedendo legittimamente nei confronti di un cittadino. E di fronte a tale esigenza di un solo individuo si violano tutte le regole determinando una compressione del dibattito parlamentare senza precedenti.

Ricorda altresì come la maggioranza tentasse di giustificare la norma « blocca processi », facendola passare per una norma fondamentale per la soluzione dei problemi della giustizia. Si è visto infine che tutto questo era falso e che lo scopo della norma era ben altro. Infatti la norma « blocca processi » viene utilizzata solo quale strumento di ricatto in attesa di approvazione del provvedimento in esame.

Ritiene che un simile comportamento, se non si operasse in un'area di irresponsabilità, avrebbe rilevanza penale.

Mario TASSONE (UdC) dichiara la perplessità del proprio gruppo in ordine, soprattutto, alla questione della fonte da impiegarsi, vale a dire se ordinaria o costituzionale. Premesso che il suo gruppo parteciperà al dibattito senza posizioni preconcepite, esprime l'avviso che occorra impostare il discorso tenendo conto di quale sia la storia del Paese. Sono note a tutti le ragioni per le quali fu riformato l'articolo 68 della Costituzione: nel pieno dell'inchiesta denominata « tangentopoli », la politica abdicò al suo primato consentendo a poteri diversi di occupare il proprio spazio. Dopo la negazione dell'autorizzazione a procedere contro Craxi, la pressione dell'opinione pubblica e dei media spinse ad una frettolosa riforma dell'istituto dell'immunità parlamentare, il quale assolveva tuttavia ad una fondamentale funzione, quella di assicurare l'equilibrio tra i poteri dello Stato. A suo avviso, serve quindi oggi restaurare un sistema di garanzie dell'equilibrio dei poteri.

Esprime poi perplessità sul comma 5 dell'articolo unico, che prevede la sospensione dei processi non sia reiterabile, salvo il caso di nuova nomina nel corso della medesima legislatura: si tratta di una previsione che non appare giustificata, attesa la *ratio* della norma.

Conclude puntualizzando che il suo gruppo è estraneo a logiche di scambio sul provvedimento in esame, e che valuta in piena autonomia di giudizio, riservandosi di esprimere su di esso un giudizio complessivo alla luce di un più approfondito esame.

Il sottosegretario CALIENDO prende atto degli interventi fin qui svolti, rilevando però che essi non hanno per lo più riguardato il merito del provvedimento.

Osserva che, sebbene il Parlamento abbia senza dubbio una posizione centrale nel sistema della democrazia, va tenuto conto della sentenza con cui la Corte costituzionale ha ritenuto che la tutela del

Presidente del Consiglio e dei Presidenti delle Camere costituisca un interesse meritevole di apprezzamento e tale da non poter giustificare un trattamento differenziato delle alte cariche dello Stato rispetto agli altri cittadini; in sostanza la Corte ha ritenuto che la tutela delle alte cariche dello Stato sia un precipuo interesse dello Stato di diritto.

Ricorda che la Corte era investita tra l'altro della questione se fosse corretto disciplinare la materia attraverso la legge ordinaria. Su tale punto la Corte non si è però pronunciata, se non tra le considerazioni preliminari, ritenendolo evidentemente privo di rilievo.

Respinge poi con forza l'accusa di falsità mossa dal deputato Di Pietro, dalla quale si sente toccato in quanto rappresentante del Governo che al Senato ha seguito il lavoro relativo al decreto-legge « sicurezza ». Premesso di essere sempre convinto della necessità di stabilire un programma di politica criminale, ricorda che negli anni '70 fu tra quelli che, nell'ambito del Consiglio superiore della magistratura, allora presieduto da Bachelet, segnalò l'esigenza di una corsia privilegiata per alcuni processi. Il Consiglio superiore della magistratura scelse allora di emanare una circolare per indicare alcune priorità processuali, la quale diede vita ad un acceso dibattito tra i processualpenalisti, per alcuni dei quali la circolare era scorretta in quanto spettava al Parlamento stabilire corsie preferenziali per determinati processi.

Dopo aver poi ricordato la circolare Zagrebelsky, la quale tornò sul punto ben prima della circolare Maddalena più volte evocata in questi giorni, puntualizza che la sua personale posizione sul punto è sempre stata quella che spetta al Parlamento di stabilire quali processi vadano privilegiati, anche perché è essenziale prevedere, come appunto fa l'articolo 2-ter del decreto-legge « sicurezza », la sospensione dei processi ritenuti non prioritari, in quanto in mancanza della sospensione comporta di fatto l'intervento della prescrizione.

Jole SANTELLI (Pdl) prende atto che il gruppo dell'Italia dei valori si è assunto il ruolo di difensore a spada tratta della magistratura e sostiene posizioni che partono in sostanza dall'assunto della superiorità del potere giudiziario sulla politica.

Quanto al merito del provvedimento, ricorda come, mentre quando approvò il cosiddetto lodo Maccanico-Schifani il Parlamento si muoveva su un terreno ancora inesplorato, ora invece può far riferimento ad una precisa sentenza della Corte costituzionale, la quale ha posto alcuni punti fermi, innanzitutto respingendo l'ipotesi di violazione dell'articolo 3 della Costituzione, che del resto, com'è noto, non sancisce un principio di uguaglianza astratta ma di uguale trattamento delle situazioni uguali e diverso trattamento delle situazioni diverse.

Esprime meraviglia per la posizione assunta dal gruppo del Partito democratico, che le appare quasi un espediente per sottrarsi al dibattito sul merito del provvedimento ed esprime l'auspicio che tale atteggiamento possa essere superato e che si ricostituisca quello spirito di collaborazione sulle riforme che ha caratterizzato l'inizio della legislatura. D'altra parte il Partito democratico aveva inizialmente sostenuto la legittimità giuridica, oltre che politica, di un provvedimento che sospendesse i processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato, salvo poi tornare sulla sua posizione per ragioni non ben chiare.

Quanto al fatto che il Governo ha preannunciato emendamenti al decreto-legge « sicurezza » contemporaneamente alla richiesta di un rapido esame del disegno di legge in titolo, afferma che si tratta di una pura coincidenza, e non di uno scambio.

Con riferimento all'intervento del deputato Tassone, ritiene che esso abbia posto le basi per una corretta riflessione.

Conclude evidenziando alcuni punti del provvedimento che suscitano la sua perplessità, in particolare il principio della non reiterabilità della richiesta di sospensione dei processi, che, pur nella consapevolezza che la norma deve conformarsi

alla sentenza della Corte costituzionale, appare poco convincente, attesa la *ratio* della disposizione.

Gaetano PECORELLA (PdL) ritiene che il deputato Contento abbia ben rappresentato il problema di fondo che si tratta di affrontare, quello della mancanza di stabilità politica derivante, a partire dal 1993, dal difficile rapporto della politica con la magistratura. Posto che la stabilità politica, e quindi la serenità di azione delle alte cariche dello Stato, è un valore, sussiste l'esigenza di tutelarla: per assicurare continuità alle legislature è quindi necessario l'intervento legislativo.

Ritiene che, d'altra parte, anche il deputato Di Pietro abbia posto un problema serio: quello del rapporto tra le attività di indagine e la sospensione del processo. Rileva infatti che, nell'attuale formulazione, il testo del Governo risulta contraddittorio, in quanto, al comma 1, stabilisce che i processi penali siano sospesi, ma nei commi successivi fa riferimento non alla sola fase dibattimentale bensì anche a quella delle indagini preliminari: il comma 7, in particolare, fa riferimento ad ogni fase, stato o grado dei processi, non distinguendo quindi tra « processo » in senso stretto e « procedimento ». Si tratta di un punto della massima importanza sul quale il Governo ha il dovere di pronunciarsi, decidendo se intende far riferimento all'intero procedimento ovvero solo alla fase strettamente dibattimentale.

Per quanto attiene alla fonte, rilevato preliminarmente che gli istituti della sospensione processuale e dell'immunità sono diversi, osserva che il primo può essere disciplinato con legge ordinaria, mentre il secondo, in quanto implica l'attribuzione di funzioni alle Camere, non può essere disciplinato se non con legge costituzionale.

Ritiene poi che il deputato Di Pietro abbia posto anche un altro problema concreto: vi sono infatti reati rispetto ai quali sarebbe difficile spiegare per quale ragione non si proceda contro le alte cariche dello Stato. Per questo, a suo avviso, è necessario intervenire anche sull'immunità par-

lamentare, al qual fine occorre però necessariamente procedere con legge costituzionale. In definitiva, una disciplina completa della materia deve, a suo avviso, necessariamente passare anche attraverso un intervento legislativo di rango costituzionale.

Per il resto ritiene che il disegno di legge in esame rispetti le indicazioni della Corte costituzionale. Per quanto riguarda, in particolare, la questione posta dalla Corte costituzionale in relazione all'esigenza di non discriminare tra i Presidenti delle Camere e gli altri membri del Parlamento, ritiene che la Corte sia incorsa in un abbaglio quando ha ritenuto che il lodo Maccanico-Schifani avesse distinto ingiustificatamente tra cariche di analoga natura. Esiste infatti una precisa ragione per accomunare Presidenti delle Camere e Presidente del Consiglio, distinguendoli dagli altri parlamentari, in quanto solo per i primi sussiste l'esigenza di tutelarne, in maniera specifica, la serenità di azione. Inoltre la Corte ha argomentato che i Presidenti delle Camere sarebbero membri del Parlamento al pari degli altri, ancorché aventi specifiche funzioni organizzatorie. In effetti, però, essi hanno un rilievo costituzionale che manca agli altri: basti pensare al ruolo di vicario del Presidente della Repubblica che la Costituzione attribuisce al Presidente del Senato o al potere del Presidente della Camera di convocare il Parlamento in seduta comune per l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica. In definitiva, l'esigenza di tutelare la serenità dei Presidenti delle Camere ed il loro differente rilievo costituzionale rispetto agli altri parlamentari giustificano, a suo avviso, un loro trattamento differenziato rispetto a questi ultimi.

Luciano DUSSIN (LNP) ritiene che l'esame del provvedimento in oggetto debba muovere dalla preliminare considerazione per cui, secondo i sondaggi più accreditati, il gradimento presso l'opinione pubblica del presidente del Consiglio dei ministri è oggi di molto superiore a quello che ottiene la magistratura. Pertanto, quando si offende, anche con l'uso di

termini inopportuni, la figura del presidente del Consiglio, indirettamente si offendono anche gli elettori che lo hanno votato.

Il provvedimento in esame, che dichiara di condividere, rappresenta però solo il punto di partenza di un più articolato percorso riformatore, che deve incentrarsi su una organica riforma della magistratura, a partire dalla posizione e dalle funzioni del Consiglio superiore della magistratura. L'obiettivo da perseguire deve essere quello di costruire un sistema di controllo dell'operato dei magistrati, con la previsione di meccanismi sanzionatori per coloro che non svolgono i compiti ad essi assegnati, preferendo invece perseguire finalità diverse.

Gianni FARINA (PD) si sofferma, in primo luogo, sull'impatto che l'approvazione del provvedimento in esame produrrà sull'opinione pubblica italiana, che difficilmente però ne comprenderà la reale portata, e sull'opinione pubblica internazionale. L'uso della giustizia in Italia è l'unico tema, infatti, in grado di catturare l'interesse dei media stranieri, e questo provvedimento non passerà inosservato.

Il disegno di legge in esame reca norme di rilevanza tale da rendere necessario un esame approfondito, con congrui tempi riservati al dibattito parlamentare, senza le compressioni dei tempi che invece sono state stabilite. Oltretutto sarebbe stato necessario che il Governo proponesse la disciplina in esame mediante una iniziativa legislativa costituzionale, anziché una ordinaria: questa considerazione si giustifica alla luce della materia trattata e delle implicazioni di ordine costituzionale che ne discendono.

La tutela delle più alte cariche dello Stato non è un istituto sconosciuto agli altri ordinamenti stranieri, ma esso è sempre riferito esclusivamente alla carica di Capo dello Stato, e non anche alle altre figure, che invece sono contemplate nel provvedimento in esame.

Antonino LO PRESTI (PdL) sottolinea l'importanza di garantire al Paese stabilità

politica, superando la stagione che contrappone aspramente la politica alla magistratura.

Il provvedimento è volto a riaffermare il primato della politica, consentendo di superare la crisi che essa ha attraversato negli ultimi tempi, a cui ha contribuito anche l'uso distorto fatto del potere giudiziario da parte di singoli magistrati.

Conclude citando il pensiero di Giuseppe Ayala, che ha sostenuto l'accusa nel primo « maxi-processo » alla criminalità organizzata di stampo mafioso, secondo cui i settori della magistratura che più ne pregiudicano l'immagine e l'operato sono rappresentati dagli organismi, quali il Consiglio superiore della magistratura e l'Associazione nazionale magistrati, all'interno dei quali si consumano vendette e ritorsioni personali, e dall'azione poco equilibrata di quei magistrati che sono alla ricerca di una notorietà personale.

Si sofferma, infine, sul merito del provvedimento in esame, dichiarando di condividere le perplessità manifestate, nel corso del dibattito, in ordine alla applicazione temporale della sospensione dei processi, della quale ritiene debba essere specificata la portata.

Carlo COSTANTINI (IdV) fa presente che il proprio gruppo non intende abbandonare i lavori delle Commissioni riunite, ritenendo opportuno partecipare all'esame del provvedimento.

Il provvedimento in esame non si fonda, come pure affermato in numerosi interventi, sulla sentenza n. 24 del 2004 della Corte costituzionale. In questa sentenza, infatti, non c'è alcun riferimento ai cosiddetti reati extrafunzionali nè a quelli commessi prima dell'assunzione della carica, che sono invece espressamente contemplati dal provvedimento. Scopo del proprio gruppo è garantire l'uguaglianza dei cittadini davanti alla legge e non, come affermato dal deputato Santelli, quello di affermare la superiorità dei magistrati.

Il meccanismo della sospensione del processo, come concepito nel provvedimento in oggetto, si differenzia dall'istituto dell'immunità solo sotto il profilo formale,

producendo invece analoghi effetti sotto quello sostanziale. Anzi, la sospensione produce una incidenza ancora maggiore, in quanto opera automaticamente, laddove l'immunità è condizionata da una deliberazione parlamentare.

Questo provvedimento, a proprio avviso, presenta evidenti forzature di principi costituzionali e regolamentari. Si riferisce, sotto quest'ultimo profilo, all'organizzazione dei lavori delle Commissioni riunite, sottolineando l'eccessiva brevità dei tempi riservati allo svolgimento dell'esame preliminare, e la fissazione di un termine per la presentazione degli emendamenti eccessivamente breve. A proprio avviso una simile organizzazione dei lavori in Commissione non trova precedenti nella storia del Parlamento, soprattutto in considerazione della portata del provvedimento. Si tratta di una procedura di urgenza che, lungi dal venire incontro ad una necessità reale, è volta esclusivamente a tutelare le esigenze di una singola persona. Si sofferma quindi sulle forzature dei principi costituzionali, che sono evidenziate dall'uso, fatto dal Governo, di un disegno di legge ordinaria, anziché costituzionale. A conforto di questa opinione richiama, da un lato, i contenuti della sentenza n. 24 del 2004 della Corte, che il Governo dichiara di avere tenuto in considerazione e, dall'altro, la prassi diffusa negli altri ordinamenti europei, dove questa materia è disciplinata con leggi di natura costituzionale. Ancora, sotto il profilo costituzionale, il provvedimento appare lesivo del principio di uguaglianza, contenuto nell'articolo 3 della Costituzione, creando un'evidente situazione di disparità tra diversi soggetti.

Ciò che appare comunque più grave, al di là dei contenuti del provvedimento, è la gravissima compressione dei tempi d'esame riservati alle Commissioni, che impedisce di affrontare i temi più importanti di questo e di altri provvedimenti, al solo fine di agevolare lo svolgimento della manovra governativa. Le decisioni in ordine alla calendarizzazione in Assemblea del provvedimento in esame e del decreto-legge in materia di sicurezza rendono

evidente la connessione che lega i due provvedimenti, di cui si gioverà essenzialmente il capo del Governo. A ciò si aggiunge la dichiarazione, resa dal Ministro Vito nel corso della seduta delle Commissioni svoltasi ieri, con la quale è stata preannunciata una modifica del decreto-legge in materia di sicurezza, evidentemente da riferirsi alla soppressione dal testo dell'articolo 2-ter, in materia di sospensione dei processi. In tal modo la soppressione di questa disposizione potrà avere luogo solo dopo che la Camera avrà approvato il disegno di legge in esame.

Pino PISICCHIO (IdV) osserva preliminarmente che la compressione dei tempi di esame del provvedimento in oggetto limita le prerogative del Parlamento, stravolgendone prassi e procedure. Il dibattito che le Commissioni stanno svolgendo avviene mediante il ricorso a procedure improprie, soprattutto in considerazione della mancanza di ogni tipo di reale necessità. L'approvazione di questo disegno di legge viene negoziata con la modifica di un altro provvedimento, che presenta profili di eccentricità dovuta al suo contenuto disomogeneo. Si riferisce al decreto-legge in materia di sicurezza che, contenendo una disposizione volta alla sospensione dei processi, al pari del provvedimento in esame, è diretto ad un unico « utilizzatore eccellente », il quale ne trarrà un vantaggio personale.

Queste modalità di esame impediscono in radice lo svolgimento di un serio confronto sui contenuti dei provvedimenti e, in particolare, del disegno di legge in oggetto che, oltretutto, alla luce dei suoi risvolti costituzionali, avrebbe dovuto rivestire la forma di disegno di legge costituzionale.

Conclude soffermandosi sulle finalità del provvedimento, che, in considerazione del suo contenuto, non ritiene possano essere raggiunte. Esso infatti accentua i toni del contrasto tra politica e magistratura, che in vero sono già aspri, anche a causa di isolati episodi di protagonismo da parte di singoli magistrati.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL), dopo aver dichiarato di condividere le osservazioni, di natura tecnica e costituzionale, illustrate da parte dei deputati del proprio gruppo, fa presente che svolgerà alcune considerazioni di carattere politico. Rileva che questo provvedimento è effettivamente diretto a tutelare il Presidente del Consiglio dei Ministri quale istituzione della Repubblica. L'analisi delle vicende giudiziarie del presidente Berlusconi evidenziano infatti che l'atteggiamento da parte della magistratura nei suoi confronti assume carattere di accanimento solo quando egli guida la maggioranza politica, a differenza di quanto accade quando invece il presidente Berlusconi si trova all'opposizione. Al riguardo reputa essenziale riconsiderare l'istituto dell'immunità, al fine di garantire adeguata tutela agli organismi parlamentari e governativi, che in alcuni casi sono oggetto di una vera e propria azione persecutoria da parte della magistratura. Sotto questo profilo l'operato di tali magistrati appare inaccettabile: sottolinea l'opportunità che i magistrati inquirenti si limitino a raccogliere le prove, a carico ma anche a favore della parte, evitando di fare un uso distorto delle proprie funzioni.

Dichiara di ritenere necessario che l'organo parlamentare, che gode di una legittimazione popolare, non debba subire, mediante apposite azioni giudiziarie, attacchi volti alla sua delegittimazione, fondati su specifici moventi politici.

Conclude il proprio intervento sottolineando l'opportunità di apportare le idonee modifiche alla Costituzione volte a tutelare adeguatamente la funzione parlamentare.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire dichiara chiuso l'esame preliminare. Ricorda quindi che, secondo quanto stabilito nella riunione congiunta degli Uffici di Presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite svoltasi questa mattina, il termine per la presentazione di emendamenti è stato fissato alle ore 16.30 e che questi sa-

ranno esaminati nella seduta delle Commissioni convocata al termine delle votazioni della seduta pomeridiana dell'Assemblea per proseguire eventualmente nella seduta di domani, al fine di concludere l'esame in sede referente in tempi utili per iniziare l'esame a partire dalla seduta pomeridiana di mercoledì 9 luglio, secondo quanto stabilito dal calendario dei lavori dell'Assemblea.

**La seduta termina alle 13.05.**

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 8 luglio 2008. — Presidenza del presidente della II Commissione Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.*

**La seduta comincia alle 20.05.**

**Disposizioni in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato. C. 1442 Governo.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella odierna seduta antimeridiana.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che sono stati presentati emendamenti e articoli aggiuntivi al provvedimento in esame (*vedi allegato*) e che gli articoli aggiuntivi 1.01 e 1.02 Brigandì sono da considerare inammissibili vertendo rispettivamente sulla materia della competenza riservata ai regolamenti parlamentari e su quella della insindacabilità.

Tali articoli aggiuntivi esulano dalla funzione propria dell'atto legislativo. Ricorda che il Presidente della Camera nella circolare del 10 gennaio 1997 sulla istruttoria legislativa ha precisato, al punto 5.3, che debbono essere dichiarati inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi palesemente incongrui rispetto al con-



testo logico e normativo e quelli – proprio come nel caso in questione – manifestamente lesivi della sfera di competenza riservata ad altre fonti del diritto (leggi costituzionali, regolamenti parlamentari, legislazione regionale, regolamenti comunitari).

Avverte quindi che, secondo quanto stabilito a seguito della riunione congiunta degli Uffici di Presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite I e II, appena terminata, ora si procederà all'esame degli emendamenti.

Sono stati presentati circa trecento emendamenti. Come già stabilito, l'esame in sede referente si concluderà in tempi utili affinché l'esame in Assemblea possa iniziare alle ore 16 di domani, secondo quanto confermato dalla Conferenza dei Presidenti dei gruppi riunitasi alle ore 18.30 di oggi.

Ciò significa che le Commissioni dovranno conferire il mandato al relatore entro le ore 12.30 di domani.

Secondo quanto stabilito, la seduta di questa sera terminerà alle ore 22, mentre la seduta di domani inizierà alle 9.30.

Invita pertanto i relatori ed il rappresentante del Governo ad esprimere i pareri sugli emendamenti presentati.

Enrico COSTA (PdL), *relatore per la II Commissione*, invita tutti i presentatori al ritiro degli emendamenti esprimendo, in difetto, parere contrario. Si riserva tuttavia di compiere in n occasione dell'esame in Assemblea una valutazione più approfondita sull'emendamento 1.293 Costantini, che presenta taluni aspetti condivisibili.

Giuseppe CALDERISI (PdL), *relatore per la I Commissione*, esprime parere conforme a quello dell'onorevole Costa.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO esprime parere conforme a quello dei relatori.

Con riferimento all'articolo 1, comma 7, rispetto al quale era stata sollevata una questione nel corso della precedente seduta, precisa che l'espressione « in ogni fase, stato o grado » è stata utilizzata per

garantire il più ampio ambito di applicazione alla norma, evitando problemi interpretativi e non significa necessariamente un riferimento anche alle indagini preliminari.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che l'emendamento 1.1 Palomba è accantonato su richiesta del presentatore, che in questo momento, insieme ad altri deputati appartenenti al suo gruppo, è impegnato in una manifestazione politica.

Roberto ZACCARIA (PD) intervenendo sull'emendamento 1.2 Amici, volto a sopprimere il comma 1 dell'articolo 1, illustra l'evoluzione della disciplina dell'immunità per le alte cariche dello Stato. Esprime quindi un giudizio fortemente negativo sulla norma in esame, che permette la sospensione del processo per reati, anche comuni, perfino se commessi prima dell'assunzione della funzione, con conseguente violazione dell'articolo 3 della Costituzione. Sottolinea come la disposizione in esame, sovrapponendosi a quella di cui agli articoli 90 e 96 della Costituzione ed estendendo la tutela anche ai Presidenti della Camera e del Senato, crei un sistema del tutto disorganico a tutela delle immunità delle alte cariche dello Stato. Ritiene altresì condivisibile la tesi secondo la quale la materia in esame dovrebbe essere disciplinata con fonte di rango costituzionale, sottolineando come la sentenza della Corte Costituzionale n. 24 del 2004 lasci impregiudicata tale questione e come la norma presenti vizi di incostituzionalità sia materiali che di procedura, ponendosi in contrasto con l'articolo 72 della Costituzione e con le norme del Regolamento della Camera che di tale articolo costituiscono diretta attuazione. Raccomanda quindi l'approvazione dell'emendamento 1.2 Amici.

Michele BORDO (PD) interviene sull'emendamento 1.2 Amici, del quale raccomanda l'approvazione. Ritiene inaccettabile la compressione dei tempi parlamentari per l'esame del provvedimento, del quale non condivide né il metodo né il

merito. È evidente che si tratta di una normativa posta nell'esclusivo interesse del *premier*, e che la stessa si pone in contrasto con gli articoli 3, 112, 111 e 138 della Costituzione. Non vi è dubbio, infatti, che la legge ordinaria non possa disciplinare la materia in questione. Sul piano applicativo evidenzia come i processi si bloccherebbero solo se le alte cariche dello Stato commettessero dei reati comuni, extrafunzionali. Al contrario, i processi per i reati funzionali ai sensi degli articoli 90 e 96 della Costituzione andrebbero avanti. Il che rappresenta un'assurdità giuridica.

Pasquale CIRIELLO (PD), intervenendo sull'emendamento 1.2 Amici, stigmatizza la compressione dei tempi di esame del provvedimento in oggetto.

Ritiene che il Governo avrebbe dovuto più opportunamente fare ricorso al disegno di legge costituzionale, anziché ordinario, per presentare al Parlamento la disciplina in questione.

Con riferimento al contenuto del provvedimento, dichiara di non condividere la previsione volta a tutelare i reati cosiddetti extrafunzionali, che contribuisce a creare un sistema di tutela che non si riscontra in nessun'altra democrazia occidentale.

Cinzia CAPANO (PD) non condivide il ricorso alla fonte legislativa ordinaria per disciplinare la materia contenuta nel provvedimento in oggetto, ritenendo invece necessario il ricorso alla fonte costituzionale.

Il provvedimento in esame è volto ad attribuire, di fatto, veri e propri privilegi a vantaggio di persone fisiche individuate, anche in relazione a reati comuni, cercando di nascondersi dietro la sentenza n. 24 del 2004 della Corte costituzionale, i cui contenuti sono in vero stati ignorati. A nulla valgono i tentativi di mitigare gli effetti negativi del provvedimento, come, ad esempio il tentativo di tutelare la parte civile: a proprio avviso, infatti, il provvedimento è incostituzionale, come si evince dall'analisi della giurisprudenza della Corte costituzionale in materia.

Ritiene, in conclusione, che la maggioranza voglia creare odiosi privilegi a vantaggio della classe politica, che dichiara di non condividere. Si tratta di privilegi che contraddicono i più elementari principi costituzionali che sono a fondamento dello Stato di diritto.

Mario CAVALLARO (PD) ricorda che già la XIV legislatura era iniziata in modo non diverso da questa.

Il provvedimento in esame è un disegno di legge esaminato con procedure di urgenza: esso invece avrebbe dovuto più opportunamente riferirsi alla materia dell'immunità parlamentare, eventualmente modificandone la disciplina. Si tratta di misure di gravità assoluta delle quali l'opinione pubblica non ha compreso la reale portata, che producono danni considerevoli all'ordinamento giuridico e provocano, al tempo stesso, una frattura costituzionale senza precedenti.

Le Commissioni respingono l'emendamento 1.2 Amici.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che le Commissioni ora passeranno all'esame dell'emendamento 1.1 Palomba, precedentemente accantonato, essendo nel frattempo sopraggiunto l'onorevole Costantini, cofirmatario dello stesso.

Carlo COSTANTINI (IdV) illustra l'emendamento 1.1 Palomba. Fa preliminarmente presente che il ministro Calderoli ha da poco rilasciato una dichiarazione alla stampa con cui afferma che questo provvedimento chiude il cerchio della politica governativa in materia di giustizia. In realtà i problemi della giustizia sono ben altri ed il provvedimento in oggetto, esaminato con una programmazione che comprime i tempi dell'esame, reca norme in radice non condivisibili, che in nessun modo possono risolvere i problemi della giustizia.

Si dichiara rammaricato per l'atteggiamento tenuto dalla maggioranza in tema di giustizia e sicurezza: le misure adottate appaiono del tutto inadeguate, e, oltretutto

smentiscono le promesse fatte in campagna elettorale, considerato che paiono limitarsi al solo provvedimento in esame, volto solo a salvaguardare gli interessi del Capo del Governo.

Pietro TIDEI (PD) osserva che la Costituzione già prevede la disciplina in materia di responsabilità del Capo dello Stato e dei ministri, che però non è in grado di tutelare adeguatamente la posizione giudiziaria del capo del Governo. A questo scopo, invece, è volto il provvedimento in esame.

Il Parlamento, in questo momento, è paralizzato dall'esame di provvedimenti che non vanno nell'interesse della collettività, a partire dai temi quali la crescita economica o la sicurezza dei cittadini.

Invita quindi la maggioranza a rinunciare ad approvare questo provvedimento, in modo che il Capo del Governo possa affrontare i processi che lo riguardano e consentendo al Parlamento di esaminare i provvedimenti più importanti.

Doris LO MORO (PD) si sofferma preliminarmente sulla sentenza n. 24 del 2004 della Corte costituzionale, la cui lettura evidenzia non solo l'illegittimità costituzionale del provvedimento in esame, ma anche il modo sbagliato con cui il problema della tutela da offrire alla più alte cariche dello Stato è stato affrontato sotto un profilo metodologico.

La maggioranza non ignora certo che le vere priorità del paese sono altre, come il federalismo fiscale o la sicurezza dei cittadini.

Le ragioni dell'opposizione, che sono state illustrate nel corso dell'esame, sono volte a difendere il prestigio del Parlamento e la storia italiana rispetto ad una vicenda, al cui centro si pone la figura del presidente del Consiglio.

Il provvedimento in esame appare discutibile sotto il profilo della sua formulazione, ma, più di tutto, per la sua finalità intrinseca, vale a dire l'obiettivo di impedire la celebrazione di processi nei confronti del presidente del Consiglio. È un obiettivo che catalizza l'attenzione e con-

tribuisce ad annacquare le altre questioni recate dai provvedimenti che le Commissioni stanno esaminando in questi giorni, a cominciare dalla sicurezza dei cittadini.

Le Commissioni respingono l'emendamento 1.1 Palomba.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che un rilevante numero di proposte emendative, il primo di questi è l'emendamento 1.3 Palomba, è volto a prevedere l'esclusione della sospensione del processo in relazione a specifiche fattispecie di reato. Si tratta in particolare degli emendamenti 1.3 Palomba, limitatamente alla lettera a); 1.4 Costantini, limitatamente alla lettera a); 1.5 Palomba, limitatamente alla lettera a), 1.6 Costantini, 1.7 Costantini, 1.8 Palomba, gli emendamenti da 1.16 Ferranti fino a 1.287 Ferranti.

Ora quindi sarà posto in votazione il principio della esclusione della sospensione del processo in relazione a specifiche fattispecie di reato.

In caso di approvazione del principio saranno poste in votazione le singole proposte emendative riconducibili a tale principio; in caso di reiezione tali proposte emendative si intenderanno respinte.

Carlo COSTANTINI (IdV), con riferimento al principio che viene posto in votazione, fa presente di ritenere inaccettabile che siano sospesi tutti indistintamente i processi penali.

Anna ROSSOMANDO (PD) ritiene inaccettabile prevedere che siano sospesi tutti indistintamente i processi penali all'interno di una norma di rango ordinario, se non configurando la fattispecie quale vero e proprio privilegio. Si sofferma quindi sulla sentenza n. 24 del 2004 della Corte costituzionale, la cui lettura consente di affermare la necessità di far ricorso alla Corte costituzionale per disciplinare la materia in questione. Conclude evidenziando le proprie perplessità sulla formulazione del provvedimento, che svolge l'unica finalità di favorire gli interessi del

capo del Governo, sconvolgendo tutti gli equilibri costituzionali.

Alessandro NACCARATO (PD) ritiene che non sia condivisibile una norma che prevede la sospensione di tutti i processi, senza alcuna distinzione, a carico delle quattro cariche dello Stato contemplate dal provvedimento.

Al riguardo dichiara di non condividere il ricorso alla fonte ordinaria per disciplinare la materia in questione.

Si sofferma poi sulla disciplina vigente negli altri ordinamenti costituzionali sulla stessa materia, che rafforzano le proprie perplessità sulla disciplina assolutamente singolare che si sta approvando. È un provvedimento irragionevole e incomprensibile, che assicura una impunità assoluta alle 4 cariche dello Stato, che non trova termini di confronto in altri ordinamenti stranieri.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, pone pertanto in votazione il principio volto a

prevedere l'esclusione della sospensione del processo in relazione a specifiche fattispecie di reato

Le Commissioni respingono il principio posto in votazione dal Presidente.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che, a seguito della reiezione del principio della esclusione della sospensione del processo in relazione a specifiche fattispecie di reato, si intendono respinte le seguenti proposte emendative: 1.3 Palomba, limitatamente alla lettera a); 1.4 Costantini, limitatamente alla lettera a); 1.5 Palomba, limitatamente alla lettera a), 1.6 Costantini, 1.7 Costantini, 1.8 Palomba. Si intendono altresì respinte le proposte emendative da 1.16 Ferranti fino a 1.287 Ferranti. Dopo aver ricordato che si era stabilito che la seduta odierna si sarebbe conclusa alle ore 22, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani alle ore 9.30.

**La seduta termina alle 22.05.**

ALLEGATO

**Disposizioni in materia di sospensione del processo penale  
nei confronti delle alte cariche dello Stato (C. 1442 Governo).**

**EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI**

ART. 1.

*Sopprimerlo.***1. 1.** Palomba, Costantini.*Sopprimere il comma 1.*

**1. 2.** Amici, Ferranti, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a)* al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « i processi penali » aggiungere le seguenti: « ad esclusione di quelli relativi ai reati di cui al titolo I, titolo II e titolo III libro secondo del codice penale »;

*b)* al comma 1, sopprimere il secondo periodo;

*c)* dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

« 5-bis. Al termine della sospensione, entro trenta giorni l'ufficio giudiziario competente dispone la ripresa del processo fissandone le modalità »;

*d)* sopprimere il comma 7.**1. 3.** Palomba, Costantini.*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*a)* al primo periodo, dopo le parole: « i processi penali » aggiungere le seguenti: « ad esclusione di quelli relativi ai reati di cui al titolo I, titolo II e titolo III libro secondo del codice penale »;

*b)* sopprimere il secondo periodo.**1. 4.** Palomba, Costantini.*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*a)* al primo periodo, dopo le parole: « i processi penali » aggiungere le seguenti: « ad esclusione di quelli relativi ai reati di corruzione, corruzione in atti giudiziari, concussione e reati societari »;

*b)* sopprimere il secondo periodo.**1. 5.** Palomba, Costantini.

*Al comma 1, al primo periodo, dopo le parole:* i processi penali *aggiungere le seguenti:* ad esclusione di quelli relativi ai reati di cui al titolo I, titolo II e titolo III libro secondo del codice penale.

**1. 6.** Palomba, Costantini.

*Al comma 1, al primo periodo, dopo le parole:* i processi penali *aggiungere le seguenti:* ad esclusione di quelli relativi ai reati di corruzione, corruzione in atti giudiziari, concussione e reati societari.

**1. 7.** Palomba, Costantini.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: i processi penali aggiungere le seguenti: ad esclusione di quelli che ai sensi dell'articolo 280 del codice di procedura penale consentono l'applicazione di misure coercitive.*

**1. 8.** Palomba, Costantini.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: dei soggetti fino a: Consiglio dei Ministri con le seguenti: di colui che riveste la qualità di Presidente della Repubblica.*

**1. 9.** Ferranti, Amici, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: , di Presidente del Senato della Repubblica, di Presidente della Camera dei Deputati.*

**1. 10.** Ferranti, Amici, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e di Presidente del Consiglio dei Ministri.*

**1. 11.** Ferranti, Amici, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: dalla data di assunzione e.*

**1. 12.** Lo Moro.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, sopprimere il secondo periodo;

b) dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

« 5-bis. Al termine della sospensione, entro trenta giorni, l'ufficio giudiziario competente dispone la ripresa del processo fissandone le modalità »;

c) sopprimere il comma 7.

**1. 13.** Costantini, Palomba.

*Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

\* **1. 14.** Costantini, Palomba.

*Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

\* **1. 15.** Amici, Ferranti, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi per delitti puniti con l'ergastolo, ai processi per delitti di cui al Libro II, Titolo I, Titolo II, capo I, Titolo III, capo I, del codice penale, ai processi per delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 407, comma 2,

lettera a) del codice di procedura penale nonché ai processi per delitti di criminalità organizzata.

- 1. 16.** Ferranti, Amici, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi per delitti di cui al Libro II, Titolo I del codice penale.

- 1. 17.** Amici, Ferranti, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi per delitti di cui al Libro II, Titolo I, Capo I del codice penale.

- 1. 18.** Ferranti, Amici, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi per delitti di

cui al Libro II, Titolo I, Capo II del codice penale.

- 1. 19.** Amici, Ferranti, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi per delitti di cui al Libro II, Titolo I, Capo IV del codice penale.

- 1. 20.** Amici, Ferranti, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi per delitti di cui al Libro II, Titolo I, Capo V del codice penale.

- 1. 21.** Ferranti, Amici, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi per delitti di cui al Libro II, Titolo II, Capo I del codice penale.

- 1. 22.** Amici, Ferranti, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Fer-

rari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi per delitti di cui al Libro II, Titolo III, Capo I del codice penale.

1. **23.** Ferranti, Amici, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi per delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-*quater*, e 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale.

1. **24.** Amici, Ferranti, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi per delitti di criminalità organizzata.

1. **25.** Ferranti, Amici, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi per delitti puniti con l'ergastolo.

1. **26.** Ferranti, Amici, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai procedimenti da celebrare con giudizio direttissimo e con giudizio immediato.

1. **27.** Amici, Ferranti, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 241 del codice penale.

1. **28.** Ferranti, Amici, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.



*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 243 del codice penale.

- 1. 29.** Amici, Ferranti, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 244 del codice penale.

- 1. 30.** Ferranti, Amici, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 245 del codice penale.

- 1. 31.** Amici, Ferranti, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 247 del codice penale.

- 1. 32.** Ferranti, Amici, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 249 del codice penale.

- 1. 33.** Amici, Ferranti, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 250 del codice penale.

- 1. 34.** Ferranti, Amici, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 251 del codice penale.

- 1. 35.** Amici, Ferranti, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrarri, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 252 del codice penale.

- 1. 36.** Ferranti, Amici, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrarri, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 253 del codice penale.

- 1. 37.** Amici, Ferranti, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrarri, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 255 del codice penale.

- 1. 38.** Ferranti, Amici, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrarri, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 256 del codice penale.

- 1. 39.** Amici, Ferranti, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrarri, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 257 del codice penale.

- 1. 40.** Ferranti, Amici, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrarri, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 258 del codice penale.

- 1. 41.** Amici, Ferranti, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 261 del codice penale.

- 1. 42.** Ferranti, Amici, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 262 del codice penale.

- 1. 43.** Amici, Ferranti, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 263 del codice penale.

- 1. 44.** Ferranti, Amici, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 264 del codice penale.

- 1. 45.** Amici, Ferranti, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 265 del codice penale.

- 1. 46.** Ferranti, Amici, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 266 del codice penale.

1. **47.** Amici, Ferranti, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 267 del codice penale.

1. **48.** Ferranti, Amici, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 270 del codice penale.

1. **49.** Amici, Ferranti, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 270-*bis* del codice penale.

1. **50.** Ferranti, Amici, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 270-*ter* del codice penale.

1. **51.** Amici, Ferranti, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 270-*quater* del codice penale.

1. **52.** Ferranti, Amici, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 270-*quinquies* del codice penale.

1. **53.** Amici, Ferranti, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 270-*sexies* del codice penale.

1. **54.** Ferranti, Amici, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 271 del codice penale.

1. **55.** Ferranti, Amici, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 272 del codice penale.

1. **56.** Amici, Ferranti, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 273 del codice penale.

1. **57.** Ferranti, Amici, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 274 del codice penale.

1. **58.** Amici, Ferranti, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 275 del codice penale.

1. **59.** Ferranti, Amici, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 276 del codice penale.

1. **60.** Amici, Ferranti, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 277 del codice penale.

1. **61.** Ferranti, Amici, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 278 del codice penale.

1. **62.** Amici, Ferranti, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 279 del codice penale.

1. **63.** Ferranti, Amici, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 280 del codice penale.

1. **64.** Amici, Ferranti, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 280-*bis* del codice penale.

1. **65.** Ferranti, Amici, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 283 del codice penale.

1. **66.** Amici, Ferranti, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 284 del codice penale.

1. **67.** Ferranti, Amici, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 285 del codice penale.

1. **68.** Amici, Ferranti, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 286 del codice penale.

1. **69.** Ferranti, Amici, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 288 del codice penale.

1. **70.** Amici, Ferranti, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 289 del codice penale.

1. **71.** Ferranti, Amici, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 289-*bis* del codice penale.

1. **72.** Amici, Ferranti, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 290 del codice penale.

1. **73.** Ferranti, Amici, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 291 del codice penale.

1. **74.** Amici, Ferranti, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 292 del codice penale.

1. **75.** Ferranti, Amici, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 294 del codice penale.

1. **76.** Amici, Ferranti, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.



*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 295 del codice penale.

1. **77.** Ferranti, Amici, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 296 del codice penale.

1. **78.** Amici, Ferranti, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 297 del codice penale.

1. **79.** Ferranti, Amici, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 299 del codice penale.

1. **80.** Amici, Ferranti, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 304 del codice penale.

1. **81.** Ferranti, Amici, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 305 del codice penale.

1. **82.** Amici, Ferranti, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 306 del codice penale.

1. **83.** Ferranti, Amici, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 307 del codice penale.

1. **84.** Amici, Ferranti, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 314 del codice penale.

1. **85.** Ferranti, Amici, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 315 del codice penale.

1. **86.** Amici, Ferranti, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 316 del codice penale.

1. **87.** Ferranti, Amici, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 316-*ter* del codice penale.

1. **88.** Amici, Ferranti, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 317 del codice penale.

1. **89.** Ferranti, Amici, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 318 del codice penale.

1. **90.** Amici, Ferranti, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 319 del codice penale.

1. **91.** Ferranti, Amici, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 319-*ter* del codice penale.

1. **92.** Amici, Ferranti, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 322 del codice penale.

1. **93.** Ferranti, Amici, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 323 del codice penale.

1. **94.** Amici, Ferranti, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 324 del codice penale.

1. **95.** Ferranti, Amici, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 325 del codice penale.

1. **96.** Amici, Ferranti, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 326 del codice penale.

1. **97.** Ferranti, Amici, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 328 del codice penale.

1. **98.** Amici, Ferranti, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 343 del codice penale.

1. **99.** Ferranti, Amici, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 346 del codice penale.

1. **100.** Amici, Ferranti, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 347 del codice penale.

- 1. 101.** Ferranti, Amici, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 348 del codice penale.

- 1. 102.** Amici, Ferranti, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 349 del codice penale.

- 1. 103.** Ferranti, Amici, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 355 del codice penale.

- 1. 104.** Amici, Ferranti, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 361 del codice penale.

- 1. 105.** Ferranti, Amici, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 362 del codice penale.

- 1. 106.** Amici, Ferranti, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 363 del codice penale.

- 1. 107.** Ferranti, Amici, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 368 del codice penale.

- 1. 108.** Amici, Ferranti, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 371 del codice penale.

- 1. 109.** Ferranti, Amici, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 371-*bis* del codice penale.

- 1. 110.** Amici, Ferranti, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 371-*ter* del codice penale.

- 1. 111.** Ferranti, Amici, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 372 del codice penale.

- 1. 112.** Amici, Ferranti, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 374 del codice penale.

- 1. 113.** Amici, Ferranti, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 374-*bis* del codice penale.

- 1. 114.** Ferranti, Amici, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 376 del codice penale.

- 1. 115.** Ferranti, Amici, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 377 del codice penale.

- 1. 116.** Amici, Ferranti, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 377-*bis* del codice penale.

- 1. 117.** Ferranti, Amici, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 378 del codice penale.

- 1. 118.** Amici, Ferranti, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 379 del codice penale.

- 1. 119.** Ferranti, Amici, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 379-*bis* del codice penale.

- 1. 120.** Amici, Ferranti, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 403 del codice penale.

- 1. 121.** Ferranti, Amici, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 404 del codice penale.

- 1. 122.** Amici, Ferranti, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 414 del codice penale.

- 1. 123.** Ferranti, Amici, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 415 del codice penale.

- 1. 124.** Amici, Ferranti, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.



*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 416 del codice penale.

- 1. 125.** Ferranti, Amici, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale.

- 1. 126.** Amici, Ferranti, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 416-*ter* del codice penale.

- 1. 127.** Ferranti, Amici, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 418 del codice penale.

- 1. 128.** Amici, Ferranti, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 419 del codice penale.

- 1. 129.** Ferranti, Amici, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 420 del codice penale.

- 1. 130.** Amici, Ferranti, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 421 del codice penale.

- 1. 131.** Ferranti, Amici, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 422 del codice penale.

- 1. 132.** Amici, Ferranti, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 423 del codice penale.

- 1. 133.** Ferranti, Amici, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 424 del codice penale.

- 1. 134.** Amici, Ferranti, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 426 del codice penale.

- 1. 135.** Ferranti, Amici, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 427 del codice penale.

- 1. 136.** Amici, Ferranti, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 428 del codice penale.

- 1. 137.** Ferranti, Amici, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 429 del codice penale.

- 1. 138.** Amici, Ferranti, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 430 del codice penale.

- 1. 139.** Ferranti, Amici, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 431 del codice penale.

- 1. 140.** Amici, Ferranti, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 432 del codice penale.

- 1. 141.** Ferranti, Amici, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 433 del codice penale.

- 1. 142.** Amici, Ferranti, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 434 del codice penale.

1. **143.** Ferranti, Amici, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 435 del codice penale.

1. **144.** Amici, Ferranti, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 436 del codice penale.

1. **145.** Ferranti, Amici, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 437 del codice penale.

1. **146.** Amici, Ferranti, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 438 del codice penale.

1. **147.** Ferranti, Amici, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 439 del codice penale.

1. **148.** Amici, Ferranti, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 440 del codice penale.

- 1. 149.** Ferranti, Amici, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 441 del codice penale.

- 1. 150.** Amici, Ferranti, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 476 del codice penale.

- 1. 151.** Ferranti, Amici, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 477 del codice penale.

- 1. 152.** Amici, Ferranti, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 478 del codice penale.

- 1. 153.** Ferranti, Amici, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 479 del codice penale.

- 1. 154.** Amici, Ferranti, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 480 del codice penale.

- 1. 155.** Ferranti, Amici, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 481 del codice penale.

- 1. 156.** Amici, Ferranti, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 482 del codice penale.

- 1. 157.** Ferranti, Amici, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 483 del codice penale.

- 1. 158.** Amici, Ferranti, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 485 del codice penale.

- 1. 159.** Ferranti, Amici, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 486 del codice penale.

- 1. 160.** Amici, Ferranti, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 487 del codice penale.

- 1. 161.** Ferranti, Amici, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 488 del codice penale.

- 1. 162.** Amici, Ferranti, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 489 del codice penale.

- 1. 163.** Ferranti, Amici, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 490 del codice penale.

- 1. 164.** Amici, Ferranti, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 494 del codice penale.

- 1. 165.** Ferranti, Amici, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 495 del codice penale.

- 1. 166.** Amici, Ferranti, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 496 del codice penale.

- 1. 167.** Ferranti, Amici, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 497 del codice penale.

- 1. 168.** Amici, Ferranti, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 499 del codice penale.

- 1. 169.** Ferranti, Amici, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 501 del codice penale.

- 1. 170.** Amici, Ferranti, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 501-*bis* del codice penale.

- 1. 171.** Ferranti, Amici, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 502 del codice penale.

- 1. 172.** Amici, Ferranti, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.



*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 503 del codice penale.

- 1. 173.** Ferranti, Amici, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 504 del codice penale.

- 1. 174.** Amici, Ferranti, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 505 del codice penale.

- 1. 175.** Ferranti, Amici, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 507 del codice penale.

- 1. 176.** Amici, Ferranti, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 509 del codice penale.

- 1. 177.** Ferranti, Amici, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 513 del codice penale.

- 1. 178.** Amici, Ferranti, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 513-*bis* del codice penale.

- 1. 179.** Ferranti, Amici, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 515 del codice penale.

- 1. 180.** Amici, Ferranti, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 516 del codice penale.

- 1. 181.** Ferranti, Amici, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 517 del codice penale.

- 1. 182.** Amici, Ferranti, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 527 del codice penale.

- 1. 183.** Amici, Ferranti, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 528 del codice penale.

- 1. 184.** Ferranti, Amici, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 529 del codice penale.

- 1. 185.** Amici, Ferranti, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 537 del codice penale.

- 1. 186.** Ferranti, Amici, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 538 del codice penale.

- 1. 187.** Amici, Ferranti, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 544-*bis* del codice penale.

- 1. 188.** Ferranti, Amici, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 544-*ter* del codice penale.

- 1. 189.** Amici, Ferranti, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 544-*quater* del codice penale.

- 1. 190.** Ferranti, Amici, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 544-*quinquies* del codice penale.

- 1. 191.** Amici, Ferranti, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 556 del codice penale.

- 1. 192.** Ferranti, Amici, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 558 del codice penale.

- 1. 193.** Amici, Ferranti, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 564 del codice penale.

- 1. 194.** Ferranti, Amici, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 565 del codice penale.

- 1. 195.** Amici, Ferranti, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 568 del codice penale.

- 1. 197.** Amici, Ferranti, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 570 del codice penale.

- 1. 196.** Ferranti, Amici, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 571 del codice penale.

- 1. 198.** Ferranti, Amici, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 572 del codice penale.

- 1. 199.** Amici, Ferranti, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 573 del codice penale.

- 1. 200.** Ferranti, Amici, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 574 del codice penale.

- 1. 201.** Amici, Ferranti, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 575 del codice penale.

- 1. 202.** Ferranti, Amici, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 578 del codice penale.

- 1. 203.** Amici, Ferranti, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 579 del codice penale.

- 1. 204.** Ferranti, Amici, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 580 del codice penale.

- 1. 205.** Amici, Ferranti, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 581 del codice penale.

- 1. 206.** Ferranti, Amici, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 582 del codice penale.

- 1. 207.** Amici, Ferranti, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 583-*bis* del codice penale.

- 1. 208.** Ferranti, Amici, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 583-*quater* del codice penale.

**1. 209.** Amici, Ferranti, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 584 del codice penale.

**1. 210.** Ferranti, Amici, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 586 del codice penale.

**1. 211.** Amici, Ferranti, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 588 del codice penale.

**1. 212.** Ferranti, Amici, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 589 del codice penale.

**1. 213.** Amici, Ferranti, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 590 del codice penale.

**1. 214.** Ferranti, Amici, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 591 del codice penale.

**1. 215.** Amici, Ferranti, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 593 del codice penale.

**1. 216.** Ferranti, Amici, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 594 del codice penale.

**1. 217.** Amici, Ferranti, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 595 del codice penale.

**1. 218.** Ferranti, Amici, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 596-*bis* del codice penale.

**1. 219.** Amici, Ferranti, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 600 del codice penale.

**1. 220.** Ferranti, Amici, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.



*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui agli articoli 600-*bis*, 600-*quater*.1, 600-*quinquies* del codice penale.

**1. 221.** Amici, Ferranti, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 601 del codice penale.

**1. 222.** Ferranti, Amici, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 602 del codice penale.

**1. 223.** Amici, Ferranti, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 603 del codice penale.

**1. 224.** Ferranti, Amici, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 604 del codice penale.

**1. 225.** Amici, Ferranti, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 605 del codice penale.

**1. 226.** Ferranti, Amici, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 609 del codice penale.

- 1. 227.** Amici, Ferranti, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 609-*bis* del codice penale.

- 1. 228.** Ferranti, Amici, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 609-*quater* del codice penale.

- 1. 229.** Amici, Ferranti, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 609-*quinquies* del codice penale.

- 1. 230.** Ferranti, Amici, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 609-*octies* del codice penale.

- 1. 231.** Amici, Ferranti, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 610 del codice penale.

- 1. 232.** Ferranti, Amici, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 611 del codice penale.

- 1. 233.** Amici, Ferranti, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 612 del codice penale.

- 1. 234.** Ferranti, Amici, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 613 del codice penale.

- 1. 235.** Amici, Ferranti, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 614 del codice penale.

- 1. 236.** Ferranti, Amici, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 615 del codice penale.

- 1. 237.** Amici, Ferranti, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 615-*bis* del codice penale.

- 1. 238.** Ferranti, Amici, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 615-*ter* del codice penale.

1. **239.** Amici, Ferranti, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 615-*quater* del codice penale.

1. **240.** Ferranti, Amici, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 615-*quinquies* del codice penale.

1. **241.** Amici, Ferranti, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 616 del codice penale.

1. **242.** Ferranti, Amici, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 617 del codice penale.

1. **243.** Amici, Ferranti, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 617-*bis* del codice penale.

1. **244.** Ferranti, Amici, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 617-*ter* del codice penale.

1. **245.** Amici, Ferranti, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 617-*quater* del codice penale.

1. **246.** Ferranti, Amici, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 617-*quinquies* del codice penale.

1. **247.** Amici, Ferranti, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 617-*sexies* del codice penale.

1. **248.** Ferranti, Amici, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 618 del codice penale.

1. **249.** Amici, Ferranti, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 619 del codice penale.

1. **250.** Ferranti, Amici, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 620 del codice penale.

- 1. 251.** Amici, Ferranti, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 621 del codice penale.

- 1. 252.** Ferranti, Amici, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 622 del codice penale.

- 1. 253.** Amici, Ferranti, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 623 del codice penale.

- 1. 254.** Ferranti, Amici, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 623-*bis* del codice penale.

- 1. 255.** Amici, Ferranti, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 624 del codice penale.

- 1. 256.** Ferranti, Amici, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 624-*bis* del codice penale.

- 1. 257.** Amici, Ferranti, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 627 del codice penale.

- 1. 258.** Ferranti, Amici, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 628 del codice penale.

- 1. 259.** Amici, Ferranti, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 629 del codice penale.

- 1. 260.** Ferranti, Amici, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 630 del codice penale.

- 1. 261.** Amici, Ferranti, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 631 del codice penale.

- 1. 262.** Ferranti, Amici, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 632 del codice penale.

- 1. 266.** Amici, Ferranti, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 633 del codice penale.

- 1. 267.** Ferranti, Amici, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 634 del codice penale.

- 1. 268.** Amici, Ferranti, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 635 del codice penale.

- 1. 269.** Ferranti, Amici, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 635-*bis* del codice penale.

- 1. 270.** Amici, Ferranti, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 636 del codice penale.

- 1. 271.** Ferranti, Amici, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.



*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 637 del codice penale.

1. **272.** Amici, Ferranti, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 638 del codice penale.

1. **273.** Ferranti, Amici, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 639 del codice penale.

1. **274.** Amici, Ferranti, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 640 del codice penale.

1. **275.** Ferranti, Amici, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 640-*bis* del codice penale.

1. **276.** Amici, Ferranti, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 640-*ter* del codice penale.

1. **277.** Ferranti, Amici, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 641 del codice penale.

- 1. 278.** Amici, Ferranti, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 642 del codice penale.

- 1. 279.** Ferranti, Amici, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 643 del codice penale.

- 1. 280.** Amici, Ferranti, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 644 del codice penale.

- 1. 281.** Ferranti, Amici, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 645 del codice penale.

- 1. 282.** Amici, Ferranti, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 646 del codice penale.

- 1. 283.** Ferranti, Amici, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 647 del codice penale.

- 1. 284.** Amici, Ferranti, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 648 del codice penale.

- 1. 285.** Ferranti, Amici, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 648-*bis* del codice penale.

- 1. 286.** Amici, Ferranti, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 648-*ter* del codice penale.

- 1. 287.** Ferranti, Amici, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Al comma 5, sopprimere le parole da:* non è reiterabile *fino a:* legislatura.

- 1. 288.** Costantini, Palomba.

*Al comma 5, dopo le parole:* non è reiterabile *aggiungere le seguenti:* in capo alla stessa persona.

- 1. 289.** Mantini.

*Al comma 5, sopprimere le parole da:* salvo il caso *fino a:* legislatura.

- \* **1. 290.** Palomba, Costantini.

*Al comma 5, sopprimere le parole da:* salvo il caso *fino a:* legislatura.

- \* **1. 291.** Amici, Ferranti, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

*Al comma 5, dopo la parola:* nomina *aggiungere le seguenti:* nella stessa carica o funzione.

- 1. 292.** Samperi.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

5-bis. Al termine della sospensione, entro trenta giorni l'ufficio giudiziario competente dispone la ripresa del processo fissandone le modalità.

**1. 293.** Costantini, Palomba.

*Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.*

**1. 294.** Brigandì.

*Al comma 6, secondo periodo, sopprimere le parole da: e il giudice fino a: trasferita.*

**1. 295.** Brigandì.

*Sopprimere il comma 7.*

\* **1. 296.** Ferranti, Amici, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaio.

*Sopprimere il comma 7.*

\* **1. 297.** Costantini, Palomba.

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

7. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai processi che hanno avuto inizio in data antecedente al conferimento del mandato.

**1. 298.** Palomba, Costantini.

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

7. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai processi penali in corso.

**1. 299.** Palomba, Costantini.

*Al comma 7, sostituire le parole da: , in ogni fase fino alla fine del comma con le seguenti: a partire dall'inizio del dibattimento.*

**1. 301.** Mantini.

*Sostituire il comma 8 con il seguente:*

8. La presente legge entra in vigore a decorrere dalla XVII legislatura.

**1. 300.** Amici, Ferranti, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaio.

*Sostituire il comma 8 con il seguente:*

8. La presente legge ha effetto solo per i mandati successivi a quelli attualmente in atto.

**1. 302.** Palomba, Costantini.

*Sostituire il comma 8 con il seguente:*

8. La presente legge entra in vigore 365 giorni dopo la sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

**1. 303.** Palomba, Costantini.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 2.

*(Competenza riservata ai Regolamenti parlamentari).*

1. Il regolamento di ciascuna Camera disciplina il procedimento di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione, con riferimento alla tutela delle prerogative dell'organo di appartenenza, del libero svolgimento delle funzioni del singolo parlamentare e degli interessi di coloro che non appartengano alle Camere.

**1. 01.** Brigandì.

**(Inammissibile)**

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 2.

(Disposizioni in materia di insindacabilità).

1. Spetta esclusivamente alla Camera di appartenenza del parlamentare decidere sulla sussistenza dell'insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, primo periodo, della Costituzione.

2. Qualora la definizione di un procedimento pendente in qualsiasi sede dipenda dalla decisione di cui al comma 1, l'autorità competente sospende il relativo procedimento, in attesa della deliberazione

della Camera di appartenenza del parlamentare adottata entro i termini indicati dal suo regolamento.

3. L'autorità procedente, soltanto quando ritenga che la deliberazione di insindacabilità di una Camera, adottata ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione, sia palesemente priva di presupposti o manifestamente contraddittoria, può ricorrere alla Corte costituzionale per conflitto di attribuzione entro sessanta giorni dalla deliberazione.

1. 02. Brigandi.

**(Inammissibile)**

## COMMISSIONI RIUNITE

### V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VI (Finanze)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

DL 112/08: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1386 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	86
ALLEGATO ( <i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi</i> ) .....	104
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DEI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	103
ERRATA CORRIGE .....	103

##### SEDE REFERENTE

*Martedì 8 luglio 2008. — Presidenza del presidente della V Commissione Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Giuseppe Vegas.*

#### La seduta comincia alle 16.

**DL 112/08: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.**

**C. 1386 Governo.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 luglio 2008.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che risultano presentate 1.578 proposte emendative (*vedi allegato*). Alcune

di esse appaiono inammissibili, in parte sotto il profilo della estraneità di materia e in parte sotto il profilo della carenza ovvero della inidoneità delle compensazioni dei relativi oneri. Quanto al primo aspetto, ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-*bis* del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano riconducibili alle materie oggetto dei decreti-legge cui le stesse si riferiscono. Come già evidenziato in ripetute occasioni, tale criterio rafforza il contenuto delle disposizioni regolamentari in materia di ammissibilità valevole per gli altri progetti di legge, di cui all'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano estranei all'oggetto del provvedimento. Ricorda, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con ri-

ferimento ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo. Ribadisce che, poiché il provvedimento in esame è collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2009, è necessario che le proposte emendative che recano nuovi o maggiori oneri o minori entrate siano corredate di puntuale ed esplicita compensazione. I criteri di omogeneità di materia valgono anche per la parte delle proposte emendative che reca le clausole di copertura. Ovviamente, tale criterio deve intendersi in maniera ragionevole. Ne consegue che le coperture risultano ammissibili se accessorie e strumentali, vale a dire se rispondenti alla funzione propria delle clausole di copertura di garantire la disponibilità finanziaria necessaria a far fronte agli oneri derivanti dalle medesime proposte emendative. Se ne deduce che disposizioni di copertura che rechino una disciplina che ecceda la mera funzione di compensazione non sono state considerate ammissibili. Fa riferimento a disposizioni che modifichino parzialmente o integralmente istituti o tributi o comunque rechino norme di carattere procedurale o ordinamentale non strettamente funzionali alla finalità di copertura. Più in generale, va considerato che il provvedimento reca un complesso assai ampio di interventi, in parte riconducibili all'obiettivo di concorrere al conseguimento degli obiettivi, sinteticamente richiamati all'articolo 1, relativi ai saldi finanziari, ai fini del conseguimento del pareggio, in termini di indebitamento netto, nell'anno 2011, e in parte a contribuire ad una più forte crescita del PIL. Le finalità del provvedimento non si esauriscono, quindi, nell'obiettivo della correzione degli andamenti finanziari ma si estendono anche allo sviluppo economico. Sotto il primo profilo, sono stati considerati ammissibili le proposte emendative che, pur non vertendo specificamente su materia già contenuta nel decreto-legge, siano comunque in grado di assicurare un miglioramento dei saldi quantitativamente apprezzabile. Analoghe considerazioni valgono per le proposte emendative che si

prefiggono di sostenere la crescita dell'economia e che appaiano suscettibili di incidere in misura significativa sulle grandezze macroeconomiche che determinano gli andamenti dell'economia nazionale.

Alla luce di tali criteri, avverte che devono considerarsi inammissibili per estraneità di materia le seguenti proposte emendative:

Gli identici emendamenti Ventucci 2.3 e Ciccanti 2.31, i quali rideterminano gli importi dovuti dalle imprese titolari di autorizzazione per l'installazione e fornitura di reti pubbliche di comunicazioni e per l'offerta del servizio telefonico;

L'emendamento Abrignani 2.61, relativamente ai commi da 2 a 4 recanti delega legislativa;

L'emendamento Lorenzin 2.51, che introduce disposizioni in merito alla realizzazione di attraversamenti in sotterraneo o con strutture sopraelevate;

L'emendamento Fugatti 2.63, relativamente ai commi 1, 3, 4 e 5, recanti delega legislativa;

L'articolo aggiuntivo Ravetto 2.01, che estende alle società a partecipazione pubblica il vincolo di destinazione di una quota della pubblicità alle emittenti televisive e radiofoniche locali;

L'emendamento Nannicini 3.1, relativamente alla parte consequenziale, la quale dispone uno stanziamento per il contrasto delle malattie, della povertà e in favore della salute delle popolazioni migranti;

L'emendamento Ciccanti 3.4, che incrementa la percentuale di deducibilità ai fini dell'imposta sui redditi delle spese relative ai veicoli utilizzati dagli agenti e rappresentanti di commercio;

L'emendamento Ciccanti 3.5, che reca disposizioni in materia di detraibilità delle spese per l'acquisto di mobili da destinare all'arredo di abitazioni;

L'emendamento Ciccanti 3.6, recante disposizioni in materia di determinazione dei coefficienti per la valutazione delle rimanenze per le imprese di commercio operanti nel settore dell'arredo;

L'emendamento Ciccanti 3.7, che estende la detraibilità delle spese per le

ristrutturazioni edilizie anche a quelle relative all'acquisto, al montaggio e all'installazione di mobili fissi;

L'emendamento Ciccanti 3.8, il quale estende le agevolazioni del credito d'imposta per la crescita dimensionale delle aggregazioni professionali anche agli agenti e ai rappresentanti di commercio;

L'emendamento Narducci 3.19, relativamente alla parte consequenziale, in quanto non risulta individuabile il riferimento normativo al quale si riferisce;

L'emendamento Sereni 3.32, il quale autorizza limiti di impegno per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione delle regioni Umbria e Marche colpite dal terremoto del 1997;

L'emendamento De Micheli 3.31, il quale innalza a 50 mila euro la soglia oltre la quale i pagamenti da parte delle amministrazioni pubbliche si attuano solo previa verifica circa l'eventuale inadempimento, da parte del beneficiario, degli obblighi tributari;

L'emendamento Marrocu 3.33, il quale innalza il limite massimo dei crediti d'imposta e dei contributi compensabili con le imposte dovute;

Gli emendamenti Benamati 3.35 e 3.36, Fluvi 82.16 e Fugatti 82.17, i quali innalzano il limite dei ricavi massimi entro il quale si può applicare il regime tributario dei contribuenti minimi e marginali;

L'emendamento Mario Pepe 3.37, che stanziava risorse per il fondo per la ristrutturazione e l'ammodernamento della rete idrica nazionale;

L'emendamento Narducci 3.40, il quale esclude dall'imposta comunale sugli immobili i cittadini italiani residenti dall'estero che posseggano un immobile di abitazione principale in Italia;

L'emendamento Froner 3.41, relativamente alla parte consequenziale, il quale prevede la riduzione dei premi INAIL per il 2008;

L'emendamento Bonavitacola 4.6, il quale istituisce un Fondo per il finanziamento di investimenti nei porti amministrati da autorità portuali nonché dei collegamenti per la mobilità stradale e ferroviaria;

L'articolo aggiuntivo Antonio Pepe 4.01, che modifica in senso estensivo l'ambito di applicazione degli incentivi allo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura;

L'articolo aggiuntivo Antonio Pepe 4.02, il quale consente alla società ISA Spa di destinare una quota delle proprie risorse per la realizzazione di progetti presentati da giovani imprenditori agricoli;

L'emendamento Stradella 5.1, il quale autorizza il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti a disporre con decreto di ridurre i prezzi di alcuni materiali da costruzione;

L'articolo aggiuntivo Cicu 5.01, il quale stanziava risorse a favore della regione Sardegna per l'operatività di zone franche nella medesima regione;

L'articolo aggiuntivo Cicu 5.02, il quale interviene in materia di riduzione dei pedaggi autostradali in materia delle imprese di autotrasporto con sede legale nelle aree interessate dalla continuità territoriale;

L'articolo aggiuntivo Cicu 5.03, che stanziava risorse per il recupero di aiuti a favore del settore dell'agricoltura dichiarati incompatibili con la disciplina comunitaria;

L'articolo aggiuntivo Giudice 5.05, che amplia i casi per i quali è consentito l'utilizzo del Fondo per i debiti di fornitura delle pubbliche amministrazioni;

L'articolo aggiuntivo Giudice 5.06, che disciplina i casi e le condizioni per la compensatività dei crediti vantati nei confronti della Pubblica amministrazione per la fornitura di beni e servizi da soggetti intestatari del conto fiscale;

Gli articoli aggiuntivi Lolli 6.01 e Pelino 6.05, i quali recano disposizioni modificative della disciplina vigente in materia di ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza;

L'articolo aggiuntivo Antonio Pepe 6.04, il quale interviene sulla disciplina relativa al contributo annuale dello Stato in favore della società ISA Spa per gli interventi in favore dello sviluppo in agricoltura;

Gli articoli aggiuntivi Leo 6.06, Antonio Pepe 6.013, Marinello 6.026 e D'Amico 6.028, che recano agevolazioni relativa-



mente agli atti per l'arrotondamento e l'accorpamento della proprietà coltivatrice;

Gli articoli aggiuntivi Carra 6.07, Delfino 6.015 e Fluvi 6.022, che estendono a tutto il territorio nazionale il credito d'imposta in favore degli investimenti in agricoltura di cui alla legge finanziaria per il 2007;

Gli articoli aggiuntivi Servodio 6.08, Delfino 6.018 e Fluvi 6.021, che istituiscono un fondo presso l'ISA per interventi di ristrutturazione per le imprese agricole in difficoltà;

Gli articoli aggiuntivi Dal Moro 6.09, Delfino 6.016 e Fluvi 6.023, che recano disposizioni agevolative a favore dei contratti di filiera nel settore agroalimentare;

Gli articoli aggiuntivi Brandolini 6.010, Delfino 6.017 e Fluvi 6.020, che recano agevolazioni fiscali a favore di imprese agricole cooperative;

Gli articoli aggiuntivi Antonio Pepe 6.012, Marinello 6.027 e Forcolin 6.029, che incrementano le disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale a favore delle imprese agricole contro le calamità atmosferiche;

L'articolo aggiuntivo Corsaro 6.014, che reca disposizioni agevolative per la promozione di artisti emergenti;

L'articolo aggiuntivo Delfino 6.019, che reca una serie di integrazioni e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di contrasto alla contraffazione e all'alterazione all'uso di marchi

L'articolo aggiuntivo Marinello 6.024, recante misure a sostegno delle aziende agricole siciliane colpite dalla peronospera;

L'articolo aggiuntivo Ventura 6.030, recante disposizioni per la costituzione di una Scuola di alta formazione manageriale nel Mezzogiorno;

L'articolo aggiuntivo Simonetti 6.031, che obbliga le imprese ad adottare un sistema di etichettatura obbligatoria dei prodotti tessili, calzaturieri e della pelletteria ai fini della tracciabilità dei prodotti stessi;

Gli emendamenti Ventucci 7.1 e Ciccanti 7.10, recanti agevolazioni fiscali per talune tipologie di prodotti invenduti;

L'emendamento Fugatti 9.3, recante disposizioni per favorire l'estinzione della posizione debitoria dei produttori lattiero-caseari;

L'articolo aggiuntivo Bernardo 9.01, che stabilisce la misura massima della tassazione sul gas naturale impiegato dagli utilizzatori industriali con consumi superiori a 1,2 milioni di metri cubi annui;

Gli articoli aggiuntivi Bragantini 9.02 e Marinello 9.03, che riducono l'aliquota normale di accisa su gasolio in agricoltura e che esenta in parte dall'imposta sui redditi la produzione e cessione di energia elettrica;

L'articolo aggiuntivo Lupi 9.04, il quale modifica la disciplina relativa alla compartecipazione delle regioni di confine alla accisa sulla benzina;

L'articolo aggiuntivo Brugger 9.05, il quale modifica la disciplina in materia di autorizzazione all'acquisto di prodotti fitosanitari;

Gli articoli aggiuntivi Brugger 9.06 e 83.09, i quali intervengono sulla disciplina fiscale agevolativa relativa al trasferimento delle imprese agricole costituite in maso chiuso;

L'articolo aggiuntivo Bragantini 9.07, il quale interviene sulla disciplina relativa all'assegnazione delle quote latte;

L'articolo aggiuntivo Antonio Pepe 10.01, recante disposizioni in materia di certificati verdi con riferimento all'energia prodotta da impianti di teleriscaldamento per le imprese agricole e le serre;

L'articolo aggiuntivo Ravetto 10.02 in materia di pubblicità sui quotidiani locali con riferimento agli atti di espropriazione;

L'articolo aggiuntivo Franzoso 10.03, recante disposizioni di delega per la costituzione della zona franca del porto di Cagliari

L'articolo aggiuntivo Giudice 10.04, che riconosce quale istituzione per l'alta formazione scientifica e culturale la Fondazione « Fulvio Frisone » di Melilli;

L'articolo aggiuntivo Polledri 10.06, che assegna una quota delle accise sulle ben-

zine alle regioni della Lombardia, della Valle d'Aosta, del Piemonte, del Veneto e del Friuli Venezia Giulia;

L'articolo aggiuntivo Saglia 10.09, recante disposizioni in materia di sostituzione di un allegato del contratto servizio energia che non risulta riferibile al testo;

L'articolo aggiuntivo Corsaro 10.012, recante disposizioni per l'introduzione nell'ordinamento tributario del sistema del quoziente familiare;

L'articolo aggiuntivo D'Antoni 10.013, il quale attribuisce carattere prioritario tra le opere infrastrutturali strategiche, alla realizzazione della linea ad alta velocità Napoli - Bari, all'ammodernamento della statale ionica e al potenziamento della rete ferroviaria da Battipaglia a Reggio Calabria e da Catania a Palermo;

Gli articoli aggiuntivi Pelino 11.02 e Ciccanti 11.07, recanti disposizioni in materia di responsabilità solidale del committente nel caso di ritardi nel pagamento da parte degli appaltatori per le forniture di materiale edile;

L'articolo aggiuntivo Abrignani 11.03 e l'emendamento Abrignani 82.47, che modificano la disciplina ICI con riferimento all'individuazione del soggetto passivo nel caso di immobili costruiti su aree demaniali;

Gli articoli aggiuntivi Orsini 11.08 e 84.05, che prevedono il differimento della data di entrata in vigore delle disposizioni relative ai dispositivi acustici passivi degli edifici;

L'articolo aggiuntivo Cota 11.010, recante l'introduzione di un'aliquota IVA ridotta sui prodotti di prima necessità per l'infanzia;

L'articolo aggiuntivo Bitonci 11.011, che introduce il fondo per interventi a sostegno della famiglia e a tutela della vita nascente;

L'articolo aggiuntivo Bitonci 11.012, il quale introduce una tessera elettronica « carta buono famiglia » per l'accesso ai servizi per la prima infanzia;

L'articolo aggiuntivo Antonio Pepe 12.01, che stanziava risorse per l'ammodernamento delle strade di collegamento a rilevanza provinciale;

L'articolo aggiuntivo Nucara 12.02, che autorizza la spesa di 200 milioni di euro a favore del comune di Reggio Calabria;

L'articolo aggiuntivo Messina 12.03, che stanziava risorse per l'ammodernamento e il potenziamento della viabilità secondaria nelle regioni Sicilia e Calabria;

L'emendamento Brugger 13.24, il quale modifica la disciplina tributaria dei finanziamenti erogati dalle regioni e province autonome per l'acquisto di immobili di edilizia residenziale pubblica, concessi agli IACP;

L'articolo aggiuntivo Comaroli 13.01, il quale modifica la disciplina del codice civile relativa all'acquisto di beni in via ereditaria da parte dei comuni e di utilizzo dei relativi proventi;

L'emendamento Giudice 14.4, che stanziava risorse per il sessantesimo anniversario del patto Atlantico;

L'articolo aggiuntivo Giudice 14.01, che autorizza il Ministro delle infrastrutture al pagamento dei conguagli dei contributi previsti dall'articolo 16 della legge n. 166 del 1975, in materia di finanziamenti in favore degli IACP;

L'articolo aggiuntivo Gioacchino Alfano 14.05, il quale concede un contributo al comune di Stintino per prevenire e ridurre il depauperamento dei sistemi dunali;

L'articolo aggiuntivo Delfino 14.03, il quale estende alle popolazioni del Piemonte e della Valle d'Aosta le provvidenze in favore di territori colpiti da eventi calamitosi;

Gli articoli aggiuntivi Delfino 14.02 e 14.04, che stanziavano risorse per l'attuazione di interventi a sostegno di popolazioni e attività produttive colpiti da alluvioni;

L'articolo aggiuntivo Giudice 18.02, il quale disciplina la costituzione di società di progetto che possono partecipare a gare per l'affidamento di contratti e concessioni;

L'emendamento Poli 20.7, recante modifica alla disciplina vigente recante sanzioni in materia di evasione previdenziale e contributiva;

L'emendamento Poli 20.8, che reca disposizioni in materia di liquidazione e

ricostruzione delle prestazioni previdenziali e assistenziali collegate al reddito;

L'emendamento Poli 20.9, in materia di competenza a decidere sui ricorsi avverso i provvedimenti dell'INPS;

Gli emendamenti Antonio Pepe 20.10, Marinello 20.17 e Bragantini 20.21, recanti disposizioni in materia di agevolazioni contributive nei territori montani e nelle zone agricole svantaggiate;

L'emendamento Poli 20.14, che reca disposizioni ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile;

L'emendamento Bragantini 20.20, recante disposizioni per la fruizione da parte di soggetti extracomunitari di assegni sociali;

L'emendamento Armosino 20.22, che determina l'aliquota del contributo per la Cassa integrazione guadagni degli operai del settore edilizio;

L'articolo aggiuntivo Corsaro 20.01, in materia di recesso ai contratti di assicurazione;

L'articolo aggiuntivo Ciccanti 20.03, il quale prevede la riduzione dell'ammontare dei premi dovuti all'INAIL;

L'articolo aggiuntivo Ciccanti 20.04, il quale riduce a 50 per cento l'aliquota contributiva per gli iscritti nella Gestione esercenti attività commerciali, relativamente ai soggetti di età inferiore a 32 anni;

Gli articoli aggiuntivi Ciccanti 20.05 e 20.06, che intervengono sulla disciplina in materia di concessione di indennizzi alle aziende commerciali in crisi nonché in materia di aliquota contributiva per i soggetti iscritti alla Gestione esercenti attività commerciali;

L'articolo aggiuntivo Galletti 20.07, che interviene in materia di transazione fiscale, come disciplinato dalla legge fallimentare;

L'emendamento Damiano 21.21, il quale risulta sostanzialmente privo di contenuto normativo limitandosi a rinviare a eventuali disposizioni di natura legislativa o regolamentare in materia di disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato;

L'articolo aggiuntivo Corsaro 21.01, in quanto reca modifiche alla disciplina in materia di recesso dal contratto di assicurazione;

L'emendamento Damiano 22.7, il quale risulta sostanzialmente privo di contenuto normativo limitandosi a rinviare a eventuali disposizioni di natura legislativa o regolamentare in materia di disciplina del contratto di apprendistato;

L'emendamento Damiano 23.11, il quale risulta sostanzialmente privo di contenuto normativo limitandosi a rinviare a eventuali disposizioni di natura legislativa o regolamentare in materia di disciplina del personale dipendente prossimo al collocamento a riposo;

L'articolo aggiuntivo Orsini 23.04, che dispone la non applicazione per i soggetti di nazionalità non italiana delle disposizioni in merito alle limitazioni relative alle attività per le società costituite o partecipate da amministrazioni pubbliche;

L'articolo aggiuntivo Orsini 23.05, che modifica la disciplina in materia di limitazioni relative alle attività per le società costituite o partecipate da amministrazioni pubbliche;

L'articolo aggiuntivo Lo Presti 23.06, che abroga le disposizioni relative alla prova preselettiva ai fini dell'accesso al notariato;

L'articolo aggiuntivo Abrignani 23.07, che interviene in materia di disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;

L'articolo aggiuntivo Ciccanti 23.08, che proroga la cassa integrazione guadagni per le imprese esercenti attività commerciali e per le agenzie di turismo;

Gli articoli aggiuntivi Franzoso 23.01 e 23.03, che disciplinano l'allaccio alle reti per le utenze e escludono l'applicazione dei costi fissi nel caso in cui le reti siano già esistenti;

L'articolo aggiuntivo Franzoso 23.02, che vieta l'applicazione dei costi fissi relativi all'attivazione e all'utilizzo delle carte di credito;

L'emendamento Zeller 24.10, che dispone in via generale che rimangano in vigore le disposizioni che disciplinano la tutela delle minoranze linguistiche;

L'emendamento Contento 25.1, che dispone in materia di nomina delle commissioni di gara per l'aggiudicazione dei contratti da parte delle società concessionarie autostradali;

L'emendamento Galati 26.7, che interviene in materia di attività svolte dall'ENIT e dalle società da essa controllate per conto dell'amministrazione ministeriale e prevede il riordino delle società partecipate;

L'articolo aggiuntivo Forcolin 26.02, che reca disposizioni per la razionalizzazione degli enti nel settore dell'agricoltura;

L'emendamento Giudice 29.1, che estende al Garante dei diritti dei detenuti le disposizioni in materia di colloqui con detenuti e visite agli istituti penitenziari;

L'emendamento Galletti 29.6, che disciplina l'utilizzo di strumenti di lavoro che permettono il controllo a distanza dell'attività dei lavoratori;

L'emendamento Zeller 32.15, che prevede agevolazioni fiscali per i trasferimenti di diritti immobiliari di consorzi o cooperative;

L'emendamento Corsaro 32.3, il quale modifica il regime tributario relativo alla deducibilità delle spese di rappresentanza;

L'articolo aggiuntivo Poli 32.01, il quale interviene sulla disciplina della legge finanziaria per il 2008 relativa al credito d'imposta per la crescita dimensionale delle aggregazioni professionali

L'articolo aggiuntivo Poli 32.02, in materia di deducibilità per l'acquisto di beni mobili ad uso promiscuo;

Gli emendamenti Leo 33.3, Forcolin 33.40, Del Tenno 33.18, Ceccuzzi 33.23 e Ciccanti 33.34, che intervengono sull'obbligo di evidenziare in fattura il costo della manodopera al fine di fruire delle agevolazioni tributarie per le ristrutturazioni edilizie;

Gli emendamenti Leo 33.4, Vico 33.9, Del Tenno 33.19 e Ciccanti 33.35, recanti

disposizioni in materia di *reverse charge* a fini IVA per i servizi resi nei confronti di un contraente generale;

Gli emendamenti Froner 33.10, Del Tenno 33.17, Ceccuzzi 33.22 e Ciccanti 33.33, che abrogano le disposizioni della legge finanziaria per il 2007 che prevedono l'obbligo di preventiva comunicazione per fruire dell'istituto della compensazione a fini fiscali;

L'emendamento Pagano 33.39, il quale sopprime talune disposizioni, relative al regime IVA delle cessioni all'esportazione, in materia di sanzioni relative alle comunicazioni previste per fruire del predetto regime, nonché relativamente ai connessi controlli;

L'emendamento Ceccuzzi 33.25, il quale interviene sulla disciplina degli accertamenti tributari ulteriori rispetto a quelli basati sugli studi di settore;

L'emendamento Ceccuzzi 33.26, il quale interviene sulla disciplina relativa ai criteri selettivi dei controlli sulle dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA relativamente alle imprese alberghiere operanti nei centri termali;

L'emendamento Volontè 33.29, il quale modifica il testo unico di pubblica sicurezza relativamente agli obblighi di tenuta dei registri da parte degli esercenti pubbliche agenzie;

L'articolo aggiuntivo Poli 33.01, che interviene in materia di ammortamento ai fini dell'imposta sui redditi dei beni mobili strumentali da parte dei professionisti;

L'articolo aggiuntivo Poli 33.02, recante disposizioni in materia di certificazioni a fini IRPEF delle ritenute e delle trattenute contributive effettuate;

L'articolo aggiuntivo Pagano 33.03, in materia di obblighi relativi ai sostituiti di imposta gravanti sui curatori fallimentari e sui commissari liquidatori;

L'articolo aggiuntivo Pagano 33.04, recante disposizioni in materia di compensazione da parte delle associazioni costituite per l'esercizio di arti e professioni;

L'emendamento Marinello 34.13 e l'articolo aggiuntivo Abrignani 35.01, che

estendono l'ambito di applicazione e le disposizioni vigenti in materia di metrologia legale;

L'articolo aggiuntivo La Loggia 37.01, che reca disposizioni volte ad estendere l'ambito di applicazione della normativa in materia di codice dell'amministrazione digitale;

Gli emendamenti Saglia 38.15, Benamati 38.16 e Delfino 38.22 relativi al termine entro il quale le imprese di nuova costituzione devono effettuare la valutazione dei rischi e elaborare il relativo documento.

Gli articoli aggiuntivi Marchignoli 38.01, Baretta 38.04, Baretta 38.05, De Micheli 38.07 e Galletti 38.09, che recano una serie di modifiche alla normativa vigente volte a prevedere semplificazione degli adempimenti poste a carico delle società cooperative;

Gli articoli aggiuntivi Vignali 38.02, Froner 38.03, Del Tenno 38.06 e Ciccanti 38.08, recanti disposizioni in materia di rappresentanza dell'imprenditore nei confronti della pubblica amministrazione;

L'emendamento Corsaro 39.4, che modifica la disciplina vigente in materia di lavoro portuale;

L'emendamento Delfino 40.11, il quale interviene sulla disciplina relativa alla datazione del documento di valutazione dei rischi;

L'articolo aggiuntivo Ceroni 40.01, il quale autorizza il Ministero del lavoro ad assumere un contingente di ispettori del lavoro dichiarati idonei in specifico concorso pubblico;

L'articolo aggiuntivo Saglia 40.02, relativo alla disciplina circa le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro nonché in materia di abilitazione di soggetti pubblici e privati allo svolgimento delle attività di effettuazione delle predette verifiche;

L'emendamento Damiano 41.3 il quale risulta sostanzialmente privo di contenuto normativo limitandosi a rinviare a eventuali disposizioni di natura legislativa o regolamentare in materia di disciplina di orario di lavoro;

L'emendamento Pelino 41.14, che interviene sulla disciplina di verifica sui contratti collettivi che prevedono deroghe ai limiti dell'orario di lavoro a bordo delle navi mercantili;

L'emendamento Gibiino 43.1, che attribuisce ai fondi comuni di investimento immobiliare competenze in materia di gestione dei contratti di programma;

Gli emendamenti Gioacchino Alfano 43.4 e 43.5 che prorogano i termini relativi al completamento degli interventi compresi negli strumenti della programmazione negoziata;

L'emendamento Marsilio 43.9, che ridefinisce la disciplina dei finanziamenti agevolati a favore dei giovani in relazione ad esigenze derivanti dall'attività lavorativa;

L'emendamento Vannucci 44.30, che interviene in materia di disciplina delle agevolazioni tariffarie postali per le spedizioni di prodotti editoriali;

Gli emendamenti De Micheli 44.31 e Ciccanti 44.41 che modificano la disciplina del credito d'imposta per l'acquisto della carta in favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici;

Gli articoli aggiuntivi De Biasi 44.01 e Carlucci 44.02, che disciplinano agevolazioni fiscali per il settore cinematografico;

L'emendamento Fluvi 45.2, che prevede il mantenimento del trattamento economico fino alla scadenza dell'incarico per gli esperti che prestano servizio a favore della pubblica amministrazione;

Gli articoli aggiuntivi Barbato 45.01 e 45.02, che istituiscono il difensore civico nazionale;

L'articolo aggiuntivo Abrignani 45.03, che trasferisce dal Ministero del lavoro al Ministero per lo sviluppo economico posti di organico non ricoperti;

L'articolo aggiuntivo Abrignani 45.04, che istituisce presso il Ministero per lo sviluppo economico le sezioni provinciali per la cooperazione;

L'articolo aggiuntivo Abrignani 45.05, che interviene in materia di disciplina di vigilanza sulle cooperative e istituisce a

carico delle cooperative medesime un contributo per le spese relative all'attività di vigilanza;

L'articolo aggiuntivo Abrignani 45.06, che disciplina l'istituzione di reti di imprese;

L'articolo aggiuntivo Abrignani 45.08, che devolve alla giurisdizione esclusione del TAR del Lazio le controversie concernenti il settore dell'energia;

L'articolo aggiuntivo Abrignani 45.09, che reca disposizioni in materia di individuazione di nuove aree tecnologiche e di disciplina del finanziamento dei progetti di innovazione industriale nelle aree tecnologiche;

L'articolo aggiuntivo Abrignani 45.011, che modifica la disciplina relativa alla tutela della proprietà industriale con riferimento alle domande di deposito di brevetti e invenzioni e ai diritti di fabbricazione, offerta e commercializzazione. La proposta emendativa reca altresì una norma di delega;

L'articolo aggiuntivo Abrignani 45.013, che modifica il codice di procedura penale prevedendo la distruzione della merce contraffatta sottoposta a sequestro salvi i campioni sottoposti a perizia;

L'articolo aggiuntivo Abrignani 45.014, che introduce misure di contrasto alla contraffazione;

L'articolo aggiuntivo Abrignani 45.022, che estende ai notai e agli avvocati la possibilità di deposito in via telematica dei bilanci e altri documenti societari;

L'emendamento Galati 46.1, che disciplina la composizione degli organi di liquidazione dei consorzi agrari;

L'articolo aggiuntivo Borghesi 46.01, il quale reca un norme di carattere organizzativo ed ordinamentale che incidono sulla disciplina degli uffici di diretta collaborazione del Governo, sulla disciplina dei rimborsi elettorali, sul trattamento economico dei ministri, viceministri e dei sottosegretari di Stato, sulle comunità montane, disponendone la soppressione e il trasferimento delle relative funzioni, sulla composizione degli organi dei co-

muni e delle province, e sui consigli di amministrazione delle società partecipate degli enti locali;

Gli articoli aggiuntivi Corsaro 46.02 e Giudice 46.03 che disciplinano il rinnovo dei contratti per le gestioni dei centri di accoglienza e dei centri di permanenza temporanea e assistenza prevedendo un ribasso del costo della misura del cinque per cento;

Gli articoli aggiuntivi Cirielli 49.01, Labocchetta 49.02, Formisano 49.04 e De Poli 49.05 che prevedono l'istituzione del difensore civico nazionale;

L'articolo aggiuntivo Bitonci 49.06, che abroga la disciplina in materia di lavori socialmente utili;

L'articolo aggiuntivo Poli 50.01, che interviene in materia di disciplina degli atti di pignoramento e sequestro nei confronti degli enti pubblici, in materia di ricorsi giudiziari promossi nei confronti degli enti di previdenza e assistenza;

L'articolo aggiuntivo Poli 50.02, che interviene in materia di disciplina del tentativo di conciliazione nei casi di contenzioso nei confronti dell'INPS;

L'articolo aggiuntivo Commercio 52.01, che sopprime la disposizione inserita nella legge finanziaria per il 2007 volta ad escludere i fondi relativi alle spese giudiziarie dai procedimenti di esecuzione forzata;

L'emendamento Contente 53.1, che modifica il codice di procedura civile stabilendo che in taluni casi il giudice può indicare nel dispositivo un termine non superiore a 60 giorni per il deposito della sentenza;

L'emendamento Lulli 54.4, che modifica il termine di esercizio richiesto per l'ammissione degli avvocati al patrocinio davanti alla Cassazione;

L'emendamento Leo 55.1, che modifica la composizione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria;

L'articolo aggiuntivo Giudice 55.01, che abolisce la prova di preselezione informatica nel concorso notarile;

L'articolo aggiuntivo Marinello 55.02, che modifica i termini di prescrizione previsti dal codice civile;

L'articolo aggiuntivo Marinello 55.03, che reca disposizioni in materia di ricorso contro il fermo amministrativo di beni immobili o iscrizione di ipoteca per crediti tributari e previdenziali prevedendo la costituzione di un fondo per il sostegno degli anziani gravati da procedure cautelari ed esecutive;

L'articolo aggiuntivo Borghesi 55.04, che istituisce a Verona una sezione distaccata della Corte d'appello di Venezia;

L'emendamento Bonavitacola 57.4, che esclude le autorità portuali dall'applicazione della disciplina limitativa degli investimenti da parte della pubblica amministrazione;

L'emendamento Abrignani 60.8, che dispone l'iscrizione in bilancio per l'anno 2012 delle risorse stanziare per l'anno 2009 con riferimento al Fondo competitività e sviluppo;

L'emendamento Commercio 60.68, che stanziare risorse per la viabilità secondaria nelle regioni Sicilia e Calabria;

L'emendamento Commercio 60.71, che stanziare risorse per interventi da realizzare nella strada statale 106;

L'emendamento Cambursano 60.75, per la parte consequenziale riferita all'articolo 83 che estende al personale di Equitalia spa trattamenti già previsti per personale dell'amministrazione finanziaria;

L'emendamento Marinello 60.12, il quale integra l'autorizzazione di spesa di cui alla legge finanziaria per il 2008 in materia di interventi in favore delle aziende siciliane colpite dalla peronospera;

L'emendamento Marinello 60.13, il quale integra l'autorizzazione di spesa per opere infrastrutturali nelle regioni Sicilia e Calabria;

L'emendamento Marinello 60.14, il quale integra l'autorizzazione di spesa per la viabilità secondaria nelle regioni Sicilia e Calabria;

L'emendamento Mario Pepe 60.16, che proroga i contratti per la fornitura di beni e servizi alle pubbliche amministrazioni;

Gli emendamenti Corsaro 60.58, Cirielli 63.4 e 63.5 i quali destinano una quota di risorse previste dal comma 8 per le cele-

brazioni del novantesimo anniversario della fine della prima guerra mondiale;

Gli emendamenti Corsaro 60.62, 66.11, 83.16 e l'articolo aggiuntivo 84.06, che introducono l'istituto della programmazione fiscale a favore delle imprese di professionisti cui si applicano gli studi di settore;

Gli emendamenti Cavallaro 61.1, Stracquadanio 61.2, Giudice 61.4, Ciccanti 61.5 e Distaso 61.6, limitatamente ai commi 9, 10, periodi secondo, terzo e quarto, 11 e 12, che riguardano i poteri direttivi del Presidente della Corte dei conti, le funzioni del Consiglio di presidenza del medesimo organo, l'autonomia gestionale della stessa Corte, la determinazione annuale del fondo per il funzionamento, nonché la disciplina della responsabilità del Presidente e dei componenti del medesimo Consiglio di presidenza;

L'emendamento Migliori 62.1, che dispone il rinnovo dei contratti per la gestione dei centri di accoglienza e dei centri di accoglienza temporanea;

L'emendamento Cirielli 63.3 che prevede un regime fiscale agevolato per il lavoro straordinario prestato da personale del comparto sicurezza e difesa;

L'emendamento Pionati 63.2, che consente agli enti locali di utilizzare come stazioni appaltanti le rispettive prefetture o il genio civile;

L'emendamento Sposetti 63.7, che estende la possibilità di dedurre le erogazioni liberali anche a quelle effettuate nei confronti dei partiti e dei movimenti politici presenti in Parlamento alla data del 31 dicembre 2007;

L'emendamento Vannucci 63.8, che assegna risorse per assicurare l'efficienza e la funzionalità del centro sportivo polivalente di Castellaneta Marina;

L'emendamento Sposetti 63.9, il quale istituisce un fondo per interventi conservativi e divulgativi degli archivi storici dei movimenti e partiti politici;

L'emendamento Volontè 63.10, il quale istituisce un fondo per promuovere il patrimonio culturale, architettonico e paesaggistico dislocato lungo la via Francigena;

L'emendamento Marsilio 63.11, il quale dispone uno stanziamento in favore delle ONLUS per interventi umanitari nelle aree di crisi;

Gli emendamenti Cota 63.14 e Cambursano 60.81, che stanziavano risorse per la prosecuzione di interventi a favore dei territori e dei soggetti colpiti da eventi alluvionali;

L'emendamento Fugatti 63.15 che interviene materia di investimenti da parte di Poste italiane Spa in fondi raccolti presso la clientela;

L'emendamento Vannucci 63.19 che reca disposizioni in materia di applicazione delle agevolazioni IRPEF per le ristrutturazioni edilizie;

L'emendamento Ginoble 63.21 che stanziava risorse per la tratta ferroviaria Pescara - Roma;

L'emendamento Trappolino 60.76 che stanziava risorse per il fondo per la forestazione e riforestazione di aree incolte;

L'emendamento Narducci 63.36, il quale esclude dall'imposta comunale sugli immobili i cittadini italiani residenti dall'estero che posseggano un immobile di abitazione principale in Italia;

Gli emendamenti Oliverio 63.26 e Commercio 63.53, i quali rifinanziano l'autorizzazione di spesa per interventi in favore delle aziende siciliane danneggiate dalla peronospera;

L'emendamento Giudice 63.38, il quale stanziava risorse per il completamento delle opere di realizzazione della diga foranea di Molfetta;

L'emendamento Giudice 60.78, il quale autorizza l'attribuzione di risorse per interventi infrastrutturali ed i Campionati Mondiali di nuoto di Roma del 2009;

L'emendamento Giudice 63.40, il quale stanziava risorse per il fondo relativo ai compiti operativi del Corpo delle Capitanerie di porto;

Gli emendamenti Giudice 63.42 e Lolli 63.71, i quali autorizzano lo stanziamento per interventi infrastrutturali per i Giochi del Mediterraneo di Pescara;

L'emendamento Milo 63.52, relativamente alla parte consequenziale, il quale stanziava risorse per opere infrastrutturali nelle regioni Sicilia e Calabria;

L'emendamento Commercio 63.54, il quale incrementa gli stanziamenti per il completamento della tratta autostradale Gioia Tauro - Reggio Calabria;

L'emendamento Cambursano 63.56, che prevede la formazione di società miste tra l'ANAS e le regioni;

L'emendamento Cambursano 63.59, il quale abroga la norma del decreto-legge n. 59 del 2008 che ha rinnovato le concessioni autostradali tra l'ANAS e la società Autostrade;

L'emendamento Ghizzoni 63.66, il quale autorizza uno stanziamento a favore delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale;

L'emendamento Ginefra 63.70, il quale incrementa l'autorizzazione di spesa in favore a contributi ad enti ed istituti culturali;

L'emendamento Miotto 63.74, recante la proroga delle agevolazioni fiscali per gli atti relativi al riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

L'emendamento Corsaro 63.80, il quale prevede l'applicazione di un'imposta sostitutiva sulle somme per prestazioni di lavoro straordinario erogate al personale del comparto sicurezza e difesa;

L'emendamento Zeller 63.82, il quale rifinanzia il contributo statale alla ristrutturazione dell'Ippodromo Maia di Merano;

L'emendamento Binetti 63.77, che riconosce un assegno mensile alle donne in situazione di gravidanza che si trovino in gravi condizioni di disagio sociale;

L'emendamento Mariani 63.78, che incrementa le risorse per l'attività di difesa del suolo e per la realizzazione di interventi in aree a rischio idrogeologico;

L'emendamento Brugger 63.81, che trasferisce alla provincia di Bolzano i servizi ferroviari di interesse locale;

L'articolo aggiuntivo Abrignani 63.01, recante disposizioni in materia di fondi di garanzia per le vittime della caccia e per le vittime della strada;



Gli emendamenti Giudice 64.1, Granata 64.5 e Commercio 64.13, i quali recano modifica alla normativa vigente per quanto concerne l'obbligo di istruzione;

L'emendamento Frassinetti 64.3, il quale modifica la disciplina relativa alla contribuzione studentesca ai finanziamenti in favore delle università;

L'emendamento Zeller 64.40, che consente alla provincia autonoma di Bolzano di adottare una specifica disciplina relativamente all'elevamento dell'obbligo di istruzione;

L'emendamento Ghizzoni 64.44, che consente ai soggetti che conseguono l'abilitazione all'insegnamento per una specifica classe concorsuale di iscriversi nelle graduatorie provinciali ad esaurimento;

L'articolo aggiuntivo Barbieri 64.01, che consente la permanenza in servizio del personale docente e ATA in servizio presso istituti scolastici all'estero;

L'emendamento Giudice 66.5 e l'articolo aggiuntivo Giudice 66.03, i quali intervengono sul riallineamento retributivo dei dipendenti del Corpo dei vigili del fuoco con gli appartenenti ai corpi di polizia;

L'emendamento Giudice 66.6 e l'articolo aggiuntivo 66.02, i quali intervengono sulla disciplina relativa all'accesso alla qualifica di Capo squadra e di Capo reparto nell'ambito del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

L'emendamento Antonio Pepe 66.10, che consente al consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste di assumere personale a tempo indeterminato;

L'emendamento Zeller 66.13, il quale consente la stabilizzazione di personale da impiegare presso gli uffici periferici della pubblica amministrazione nella provincia di Bolzano;

L'emendamento Marinello 66.26, il quale esclude dall'applicazione dell'articolo 66, nonché dell'articolo 67, gli ordini o collegi professionali e le relative federazioni e collegi nazionali;

L'emendamento La Loggia 66.01, il quale interviene sulla disciplina del collocamento fuori ruolo dei professori universitari di prima fascia;

L'emendamento D'Amico 67.9, recante disposizioni per la commisurazione delle retribuzioni dei pubblici dipendenti al costo medio della vita nelle province in cui gli stessi svolgono la propria attività lavorativa;

L'articolo aggiuntivo Cirielli 67.01 e l'emendamento Corsaro 67.13, che sottolineano il riconoscimento della specificità del ruolo delle forze armate e delle forze di polizia relativamente a tutti gli interventi normativi riguardanti la pubblica amministrazione;

L'articolo aggiuntivo Lanzillotta 67.02, che prevede la pubblicazione sui siti web di ciascuna pubblica amministrazione delle retribuzioni dei relativi dirigenti;

Gli emendamenti Giudice 68.1, Giachino Alfano 68.8 e Baretta 68.9, i quali intendono escludere il CNEL dall'ambito di applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 70 del decreto legislativo n. 165 del 2001 per quanto concerne il regime di contrattazione collettiva;

L'emendamento Bosi 69.16, che destina risparmi di spesa relativi alle forze armate e alle forze di polizia all'incremento della indennità di posizione e di valorizzazione dirigenziale;

L'emendamento Damiano 71.7 il quale risulta sostanzialmente privo di contenuto normativo limitandosi a rinviare a eventuali disposizioni di natura legislativa o regolamentare in materia di disciplina di assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni;

L'emendamento Mura 71.17, che prevede l'apertura da lunedì al venerdì degli studi medici nei quali esercitano medici di famiglia dalle ore 13 alle ore 14;

L'emendamento Damiano 72.24, il quale risulta sostanzialmente privo di contenuto normativo limitandosi a rinviare a eventuali disposizioni di natura legislativa o regolamentare in materia di disciplina del personale dipendente prossimo al collocamento a riposo;

L'articolo aggiuntivo Giudice 72.01, che esclude le università private dall'applicazione delle disposizioni contenute nella legge finanziaria per il 2008 in materia di riduzione del periodo di fuori ruolo per i professori universitari;

L'emendamento Damiano 73.3, il quale risulta sostanzialmente privo di contenuto normativo, limitandosi a rinviare a eventuali disposizioni di natura legislativa o regolamentare in materia di disciplina del *part-time* del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni;

L'articolo aggiuntivo Commercio 73.01, che interviene in materia di ricorso al tempo parziale nell'ambito delle misure per il sostegno della paternità e della maternità;

L'emendamento Borghesi 74.13, con riferimento alla parte consequenziale, che interviene in materia di valutazione dei dirigenti delle amministrazioni pubbliche, pubblicazione dei risultati raggiunti e attribuzione dei connessi trattamenti accessori;

L'articolo aggiuntivo Borghesi 74.01, che interviene in materia di corresponsione del trattamento economico accessorio dei dirigenti delle amministrazioni pubbliche;

L'articolo aggiuntivo Comaroli 74.02, che autorizza assunzioni da parte del Ministero delle politiche agricole;

L'articolo aggiuntivo Libé 74.03, che stanziava 30 milioni di euro per il riallineamento retributivo dei dipendenti del Corpo dei Vigili del fuoco;

L'articolo aggiuntivo Libé 74.04, che dispone in materia di accesso alla qualifica di capo squadra e di capo reparto dei Vigili del fuoco;

L'emendamento Abrignani 75.2, relativamente alle lettere b) e c) del comma 1-*bis*, e l'emendamento Maurizio Turco 75.3, limitatamente al secondo periodo, che prevedono incremento della dotazione organica dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e la possibilità per la medesima autorità di avvalersi di personale della Guardia di finanza;

L'emendamento Maurizio Turco 75.4, che esclude l'applicazione alla Autorità

per l'energia elettrica e il gas delle limitazioni relative alla dotazione organica previste dal comma 28 dell'articolo 2 della legge n. 481 del 1995;

L'emendamento Maurizio Turco 75.5, che prevede la possibilità per l'Autorità per l'energia elettrica e il gas di avvalersi di personale della Guardia di finanza;

L'articolo aggiuntivo Borghesi 76.01, che rivede la definizione delle comunità montane;

L'articolo aggiuntivo Gioacchino Alfano 76.02, che disciplina l'assunzione del personale nella provincia autonoma di Bolzano, autorizza ulteriori assunzioni e incrementa la misura dell'indennità speciale di seconda lingua prevista per il personale di magistratura;

L'emendamento Giacomoni 77.1, che modifica la disciplina relativa al sostegno finanziario straordinario per i comuni in dissesto di cui all'articolo 24 del decreto-legge n. 159 del 2007;

Gli emendamenti Ventura 77.5 e Rubinato 77.7 che intervengono in materia di rimborso ai comuni del minor gettito derivante dall'esenzione della prima casa dall'ICI;

L'emendamento Marchi 77.8 che disciplina il rimborso ai comuni della differenza tra il gettito effettivo derivante dalla tassazione dei fabbricati rurali e dei fabbricati di categoria E e la riduzione dei trasferimenti ordinari operata ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 81 del 2007;

L'emendamento Cesaro 77.9 che prevede, per i comuni della regione Campania, la possibilità di variare la tassa o la tariffa relativa allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

L'articolo aggiuntivo Corsaro 77.01 che reca norme di delega al Governo in materia di semplificazione dei tributi locali;

L'emendamento Corsaro 79.2 che prevede un ulteriore finanziamento a vantaggio dell'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà;

L'emendamento Binetti 79.5, che prevede la rideterminazione dei livelli essen-

ziali delle prestazioni assistenziali in favore della gestante, della partoriente e del neonato;

Gli articoli aggiuntivi Cazzola 80.01, Saglia 80.04, Poli 80.07, Fluvi 80.08 e Del tenno 80.09, recanti disposizioni in materia di riduzione dei premi INAIL;

L'articolo aggiuntivo Tabacci 80.02, che stanziava risorse per l'incremento dei trattamenti pensionistici;

L'emendamento Rubinato 80.2, che prevede la concessione di trattamenti più favorevoli agli invalidi civili totali o parziali o ai sordi o ciechi;

L'articolo aggiuntivo Formisano 80.06, che prevede l'istituzione presso ciascuna azienda sanitaria di uno sportello unico per le persone disabili.

L'emendamento Ventucci 81.2, recante disposizioni in materia di tassa automobilistica per i veicoli alimentati a GPL o a metano;

Gli emendamenti Baretta 81.41 e Gioacchino Alfano 81.54, recanti disposizioni in materia di realizzazione di termovalorizzatori nella regione Campania;

L'emendamento Duilio 81.42, che abolisce il canone di abbonamento per gli apparecchi televisivi ubicati nelle residenze dei soggetti di età pari o superiori a 75 anni;

L'emendamento Ciccanti 81.45, che riconosce un credito di imposta ai soggetti esercenti attività di agenzia o rappresentanti di commercio in relazione all'aumento dei prezzi di carburante;

L'articolo aggiuntivo Giudice 81.02, che regola il regime di locazione dei serbatoi installati presso gli utenti di proprietà di aziende distributrici di GPL;

L'articolo aggiuntivo Bernardo 81.03, il quale interviene sulla disciplina fiscale delle operazioni straordinarie;

L'articolo aggiuntivo Commercio 81.04, che esenta dall'imposta sul reddito delle società le nuove imprese che avviano l'attività nelle aree ex obiettivo 1;

L'emendamento Gibiino 82.3, che demanda alla Banca d'Italia il compito di definire la tipologia dei fondi di investimenti immobiliari chiusi costituiti con apporto di immobili;

L'emendamento Cuomo 82.18, che prevede un'aliquota agevolata ai fini IRAP per le imprese agricole e per le cooperative della pesca;

L'emendamento Nicco 82.26, recante disposizioni riferite agli intestatari di carte di circolazione residenti nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e Bolzano;

L'emendamento Brugger 82.27, che reca disposizioni agevolative in materia di imposta di registro con riferimento all'affitto di fondi rustici nelle aree montane e di collina;

Gli emendamenti Poli 83.38 Giudice 83.30 e l'articolo aggiuntivo Di Cagno Abbrescia 83.06, che prevedono la stipula da parte di enti previdenziali e assistenziali con una società pubblica per la gestione delle attività di riscossione dei relativi crediti;

L'emendamento Togni 82.46, che differisce l'applicazione di misure agevolative per le imprese colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994;

L'articolo aggiuntivo Bragantini 82.01, che esclude dalle detrazioni per carichi di famiglia i cittadini extracomunitari che lavorano in Italia ma risiedono all'estero;

L'articolo aggiuntivo Fugatti 82.02, il quale introduce l'obbligo di presentare il documento unico di regolarità contributiva ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'attività di commercio su aree pubbliche;

L'emendamento Leo 83.2, che interviene sulle competenze della Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria;

Gli emendamenti Di Cagno Abbrescia 83.6 e Bernardo 83.9, in materia di violazioni per la mancata emissione dello scontrino fiscale;

L'emendamento Bernardo 83.8, recante disposizioni in materia di imposta sulla pubblicità sulle insegne.

L'emendamento Leo 83.5, che riduce nella misura del 10 per cento rispetto a quella in essere la misura dell'aggio corrisposta dai comuni agli affidatari per la riscossione dell'ICI.

L'emendamento Corsaro 83.11, recante una serie di modifiche alla disciplina vi-

gente per quanto concerne i rapporti tra amministrazione finanziaria e contribuenti con riferimento alle procedure di accertamento.

L'emendamento Bonavitacola 83.17 che esclude dalla determinazione dei redditi di natura fondiaria i canoni corrisposti alle autorità portuali in relazione alla concessione di beni demaniali.

L'emendamento Ciccanti 83.20 che incrementa la misura del limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili.

Gli emendamenti Causi 83.21 e Giudice 83.29, recanti una norma interpretativa relativa alla disciplina sulla riscossione coattiva di somme risultanti da ingiunzioni

L'emendamento Ciccanti 83.22, che riduce l'aliquota IVA sulle prestazioni di confort alberghiero reso a persone ricoverate in istituti sanitari;

L'emendamento Ciccanti 83.23, che abroga le disposizioni limitative dei pagamenti da parte della pubblica amministrazione nei confronti di soggetti che non abbiano adempiuto alle obbligazioni tributarie;

L'emendamento Ciccanti 83.24, che esenta dall'imposta sulla pubblicità i mezzi esposti nei locali delle agenzie di viaggio;

L'emendamento Vannucci 83.36, relativo alla raccolta di scommesse degli ipodromi.

Gli articoli aggiuntivi Giudice 83.01 e Galletti 83.05, che recano un complesso di modifiche in materia di corrispettivo del costo del carburante nei contratti di autotrasporto, dei termini di pagamenti dei corrispettivi dovuti ai vettori.

L'articolo aggiuntivo Bragantini 83.03, recante disposizioni di delega in materia di codice dell'alimentazione

L'articolo aggiuntivo Brugger 83.07, il quale riduce l'aliquota IVA relativa ai contratti di appalto per le costruzioni di fabbricati rurali.

L'articolo aggiuntivo Bragantini 83.012, recante norme di delega per la redazione del codice dell'agricoltura.

L'articolo aggiuntivo Forcolin 83.013, recante norme di delega in materia agricola;

L'articolo aggiuntivo Labocchetta 84.02, recante norme di interpretazione autentica delle disposizioni di cui alla legge finanziaria per il 2007 in materia di rateizzazione delle imposte dovute dai concessionari per la raccolta delle scommesse;

L'articolo aggiuntivo Labocchetta 84.03, recante disposizioni in materia di fondo di dotazione dell'amministrazione dei monopoli di Stato per la corresponsione di compensi ai concessionari;

L'articolo aggiuntivo Labocchetta 84.04, che stabilisce nella misura del 33 per cento i limiti massimi previsti con riferimento all'esercizio di taluni giochi.

Per quanto attiene invece ai profili di carenza o inidoneità della copertura finanziaria, comunica che è stata effettuata la valutazione di ammissibilità relativamente alle proposte emendative riferite agli articoli da 1 a 43. Sulla base di tale valutazione risultano inammissibili per carenza di compensazione i seguenti emendamenti:

2.20 PEZZOTTA SAVINO

2.63 FUGATTI MAURIZIO

3.11 BOCCIA FRANCESCO

3.15 DAMIANO CESARE

3.19 NARDUCCI

3.41 FRONER

5.4 MORONI CHIARA

5.6 PEDOTO LUCIANA

6.0.2 CORSARO MASSIMO ENRICO

6.0.3 PEPE ANTONIO

11.0.1 GIBIINO VINCENZO

11.0.4 CAMBURSANO RENATO

11.0.5 CAMBURSANO RENATO

11.53 MARIANI RAFFAELLA

11.66 MESSINA IGNAZIO

11.67 BORGHESI ANTONIO

11.68 ARMOSINO MARIA TERESA  
 14.10 LUPI MAURIZIO  
 15.0.1 GRANATA BENEDETTO FABIO  
 15.2 BRUGGER SIEGFRIED  
 16.1 CENTEMERO ELENA  
 16.7 GHIZZONI MANUELA  
 16.8 DE BIASI EMILIA GRAZIA  
 16.10 GHIZZONI MANUELA  
 16.11 NICCO ROBERTO ROLANDO  
 16.12 GRANATA BENEDETTO FABIO  
 18.0.1 LANZILLOTTA LINDA  
 19.2 CAZZOLA GIULIANO  
 19.3 CAZZOLA GIULIANO  
 19.4 MARINELLO GIUSEPPE FRANCESCO MARIA  
 19.5 POLI NEDO LORENZO  
 19.6 CAPITANIO SANTOLINI LUISA  
 20.0.2 CORSARO MASSIMO ENRICO  
 20.2 GIUDICE GASPARE  
 20.3 SAGLIA STEFANO  
 20.5 MURER DELIA  
 20.16 GALLETTI GIAN LUCA  
 23.15 GRIMOLDI PAOLO  
 28.10 MESSINA IGNAZIO  
 28.12 MESSINA IGNAZIO  
 28.23 MARINELLO GIUSEPPE FRANCESCO MARIA  
 32.0.3 COMAROLI SILVANA ANDREINA  
 32.9 MESSINA IGNAZIO  
 33.2 LEO MAURIZIO  
 33.5 LEO MAURIZIO  
 33.6 LEO MAURIZIO

33.12 BENAMATI GIANLUCA  
 33.13 FRONER LAURA  
 33.14 DEL TENNO MAURIZIO  
 33.15 DEL TENNO MAURIZIO  
 33.21 CECCUZZI FRANCO  
 33.28 CECCUZZI FRANCO  
 33.30 CICCANTI AMEDEO  
 33.31 CICCANTI AMEDEO  
 33.41 BRAGANTINI MATTEO  
 34.7 VIGNALI RAFFAELLO  
 34.23 CICCANTI AMEDEO  
 35.10 SAGLIA STEFANO

Risultano altresì inammissibili per inidoneità della compensazione i seguenti emendamenti:

7.2 QUARTIANI ERMINIO ANGELO  
 7.3 SAGLIA STEFANO  
 7.11 DELFINO TERESIO  
 26.40 CORSARO MASSIMO ENRICO

Fa presente infine che il Governo ha preannunciato la presentazione di proprie proposte emendative.

Antonio BORGHESI (IdV), nel rilevare come il proprio gruppo non abbia presentato alcun emendamento di natura ostruzionistica, sottolinea la necessità di chiarire fin d'ora quali siano le reali intenzioni del Governo, rispetto alla ventilata ipotesi di presentazione di emendamenti sui quali porre la questione di fiducia. Ritiene infatti che, considerata l'estrema difficoltà nelle quali le Commissioni saranno costrette a procedere nell'esame in sede referente, e vista la notevole mole degli impegni in Assemblea, occorra fare chiarezza sulle prospettive del provvedimento, al fine di evitare dibattiti inutili e defaticanti.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in risposta alle considerazioni del deputato Borghesi, rileva che non si può prospettare in Commissione la presentazione di maxi-emendamenti.

Il Sottosegretario Giuseppe VEGAS, con riferimento alle considerazioni svolte dal deputato Borghesi, rileva come il Governo si accinga a presentare in Commissione taluni emendamenti, i quali sono attualmente in fase di perfezionamento, e come al momento non si preveda il ricorso alla questione di fiducia.

Renzo CARELLA (PD), stante la notevole mole di emendamenti presentati, e la preannunciata intenzione del Governo di presentarne altri, chiede che le Presidenze delle Commissioni indichino fin d'ora con chiarezza quali siano gli effettivi spazi di lavoro delle Commissioni e quali siano i temi sui quali si potrà effettivamente modificare il decreto-legge: ritiene infatti che tale chiarimento sia indispensabile per evitare attività inutili.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, osserva che l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi rappresenta la sede più appropriata per definire modalità e tempi di esame del provvedimento che tengano conto, nei limiti del possibile, di tutte le esigenze manifestate.

Rolando NANNICINI (PD) richiama l'attenzione delle Presidenze sul proprio emendamento 3.1, che è stato dichiarato inammissibile relativamente alla parte consequenziale. Rileva che si tratta di una proposta con la quale si intende ripristinare un finanziamento soppresso dal decreto-legge n. 93.

Bruno TABACCI (UdC) evidenzia in primo luogo come l'ampio numero di emendamenti presentati da deputati della maggioranza segnali come, nonostante la rapidissima approvazione del decreto-legge da parte del Consiglio dei Ministri,

non siano stati evidentemente ancora sciolti tutti i nodi politici relativi. Invita quindi tutti i gruppi di opposizione a concentrare la discussione solo su alcuni emendamenti: in particolare ritiene possibile ridurne drasticamente il numero, limitandolo a 25 per il gruppo PD, a 5 per il gruppo UdC ed a 4 per il gruppo IdV. Sottolinea infatti come solo in tal modo sia possibile rispondere, con intelligenza politica, alla sfida lanciata dal Governo sul terreno parlamentare, che già prefigura il ricorso alla questione di fiducia.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, sospende brevemente la seduta al fine di consentire lo svolgimento della riunione congiunta degli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni.

**La seduta, sospesa alle 16.25, è ripresa alle 16.55.**

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, alla luce delle risultanze emerse nel corso della riunione congiunta degli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni, avverte che il termine per la presentazione dei ricorsi avverso i giudizi di inammissibilità pronunciati nella seduta odierna è fissato alle ore 19.

Invita quindi i gruppi di opposizione a segnalare gli emendamenti sui quali concentrare la discussione, in numero non superiore a quello dei componenti dei gruppi stessi presso le Commissioni riunite, esprimendo altresì l'invito ai deputati di maggioranza di ritirare i propri emendamenti. Informa quindi che gli emendamenti del Governo dovranno essere presentati entro la mattinata di domani.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta di domani.

**La seduta termina alle 17.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DEI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 8 luglio 2008.*

Gli uffici di presidenza si sono riuniti dalle 16.35 alle 16.55.

*ERRATA CORRIGE*

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 20 del 24 giugno 2008, a pagina 4, ultima riga, *sostituire le parole*: « dalle 19.50 alle 20 » con le seguenti: « dalle 20.05 alle 20.20 ».

ALLEGATO

**DL 112/2008: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria (C. 1386 Governo).**

**EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI**

**ART. 1**

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*b-bis)* migliorare le condizioni di reddito da lavoro dipendente per i redditi inferiori a 50 mila euro annui attraverso l'aumento delle detrazioni fiscali di cui all'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni.

*Conseguentemente all'articolo 63 dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:*

*8-bis.* Al fondo di cui all'articolo 1 comma 4 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono destinati 1,2 miliardi di euro per gli anni 2009, 2010, 2011.

*8-ter.* L'aliquota dell'imposta sul reddito delle società di cui all'articolo 75 del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è applicata con una addizionale di 5,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro e che operano nei settori di seguito indicati:

*a)* telecomunicazione e distribuzione radio-televisiva;

*b)* settore immobiliare e intermediazione escluse le imprese di costruzione.

*8-quater.* In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposi-

zione di cui al comma *8-ter* si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

*8-quinques.* È fatto divieto agli operatori economici dei settori richiamati al comma *8-ter* di traslare l'onere della maggiorazione d'imposta sui prezzi al consumo. Il garante della sorveglianza dei prezzi di cui ai commi 198 e 199 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al recedente periodo.

**1. 1.** Nannicini, Fluvi, Misiani, Marchi, Lulli.

**ART. 2.**

*Sostituirlo con il seguente:*

**ART. 2.**

*(Banda larga).*

1. Il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, individua un programma di interventi infrastrutturali nelle aree sottoutilizzate necessari per facilitare l'adeguamento delle reti di comunicazione elettronica pubbliche e private all'evoluzione tecnologica e alla fornitura dei servizi avanzati di informazione e comunicazione del Paese. Nell'individuare le infrastrutture di cui al presente comma il Governo procede secondo finalità di riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale. Il Governo individua nel programma le risorse neces-



sarie che integrano i finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili. Al relativo finanziamento si provvede con una dotazione di 800 milioni di euro per il periodo 2007/2013 a valere sulle risorse del fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

2. Il Governo è delegato ad emanare, secondo le modalità, i criteri ed i principi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nel rispetto delle competenze delle regioni e in coerenza con la normativa comunitaria in materia, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riassetto normativo volti a definire un quadro normativo finalizzato alla celere realizzazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica a banda larga nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* disciplina delle tecniche di finanza di progetto e di accordo fra il settore pubblico e privato per finanziare e realizzare, con il concorso del capitale privato, le infrastrutture di cui al comma 1 nelle aree sottoutilizzate, a condizione che i progetti selezionati nelle soluzioni tecniche e di assetto imprenditoriale contribuiscano allo sviluppo di un sistema di reti aperto alla concorrenza nel rispetto dei principi e delle norme comunitarie;

*b)* fermi restando i compiti spettanti al Ministero dello sviluppo economico e all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi della legislazione vigente, la delega dovrà prevedere la razionalizzazione e semplificazione della disciplina generale della concessione dei diritti di passaggio nel rispetto delle norme comunitarie;

*c)* previsione delle opportune modifiche al codice civile favorendo all'interno dei condomini la posa di cavi ed infrastrutture avanzate di comunicazione; previsione di agevolazioni tributarie volte a favorire gli interventi di innovazione condominiale finalizzati a migliorare ed agevolare l'allacciamento delle abitazioni alle reti avanzate di comunicazione elettronica;

*d)* previsione di un regime agevolato per l'utilizzo del suolo pubblico che non ostacoli gli investimenti in reti a banda larga prevedendo, nelle aree sottoutilizzate, la gratuità per un congruo periodo di tempo dell'utilizzo del suolo pubblico per la posa di cavi infrastrutture a banda larga; previsione di incentivi fiscali alla realizzazione di infrastrutture avanzate di comunicazione nelle nuove costruzioni e urbanizzazioni nonché nei casi di innovazioni finalizzate alla cablatura in fibra ottica dei condomini e degli insediamenti residenziali, a valere sulle risorse disponibili di cui al comma 1;

*e)* previsione di interventi che, nelle aree sottoutilizzate, incentivino la razionalizzazione dell'uso dello spettro radio al fine di favorire l'accesso radio a larghissima banda e la completa digitalizzazione delle reti di diffusione, a tal fine prevedendo il sostegno ad interventi di ristrutturazione dei sistemi di trasmissione e collegamento anche utilizzati dalle amministrazioni civili e militari dello Stato, favorendo altresì la liberazione delle bande di frequenza utili ai sistemi avanzati di comunicazione;

*f)* attribuzione al Ministero dello sviluppo economico del coordinamento dei progetti di cui alla lettera *a)* attraverso la previsione di stipulazione di accordi di programma con le regioni interessate. Il Ministero dello sviluppo economico nella sua funzione di coordinamento si avvale del parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che viene rilasciato avuto riguardo al rispetto degli obiettivi di cui alla lettera *a)* e degli articoli 4 e 13 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;

*g)* affidamento della realizzazione dei progetti di cui alla lettera *a)* mediante gara ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa comunitaria in materia.

3. I decreti legislativi previsti dal comma 2 sono emanati sentito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché quello delle compe-

tenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali il decreto legislativo è emanato anche in assenza del parere.

4. Nei due anni successivi alla loro emanazione possono essere emanate disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi, nel rispetto della medesima procedura e secondo gli stessi principi e criteri direttivi.

5. Ai fini della presente legge, sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome previste dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.

## **2. 61.** Abrignani, Bernardo, Armosino.

*Sostituirlo con il seguente:*

### ART. 2.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentiti l'Autorità Garante per le Comunicazioni e il Ministero dello Sviluppo economico, uno o più decreti legislativi volti a sviluppare e incentivare la diffusione della banda larga sul territorio italiano secondo principi di correttezza, concorrenza e trasparenza, dettando i piani di sviluppo di una nuova rete di telecomunicazioni.

2. Lo stato ha facoltà di utilizzare per la posa della fibra nei cavidotti, quale unico soggetto avente diritto, le infrastrutture civili già esistenti di proprietà a qualsiasi titolo pubblica, in titolarità di concessionari pubblici o privata. Qualora dall'esecuzione dell'opera possa derivare un pregiudizio alle infrastrutture esistenti le parti, senza che ciò possa cagionare ritardo alcuno all'esecuzione dei lavori, concordano un equo indennizzo, che, in caso di dissenso, è determinato dal giudice.

3. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore dei decreti attuativi di cui al comma 1, si procede alla costituzione di una società di diritto privato cui attribuire la

gestione di tali cavidotti, stilando un protocollo operativo in cui si individuano i costi relativi alla installazione, attribuzione, manutenzione, canone d'uso delle linee a carico degli utenti e i costi relativi al trasporto del traffico a carico degli operatori.

4. La nuova società di diritto privato, ha la facoltà di stilare accordi con gli operatori telefonici presenti sul territorio nazionale per la costituzione di una società Newco, per la gestione delle infrastrutture destinate alle telecomunicazioni. Lo Stato si impegna a partecipare nella nuova società Newco, mettendo a disposizione i diritti d'uso dei propri cavidotti.

5. La società Newco ricopre il ruolo di unico gestore delle infrastrutture di rete e ha l'obbligo di mettere a disposizione degli operatori telefonici tali infrastrutture secondo principi di libero di concorrenza e trasparenza.

5. Le infrastrutture destinate all'installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

## **2. 63.** Fugatti.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Gli interventi di installazione di reti ed impianti di comunicazione elettronica destinati a raggiungere gli obiettivi disposti dal Codice dell'Amministrazione Digitale e dal Codice delle Comunicazioni Elettroniche sono realizzabili mediante dichiarazione d'inizio attività e i relativi tempi amministrativi di silenzio assenso non possono superare dalla data di presentazione del progetto al Comune, i 21 giorni entro i quali devono uniformarsi e rilasciare eventuali pareri l'ARPA, le Soprintendenze ed ogni altro istituto di vigilanza.

## **2. 19.** Pezzotta, Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Romano.

*Al comma 1, sostituire le parole:* installazione di reti e impianti di comunicazione

elettronica in fibra ottica *con le seguenti*: realizzazione e integrazione, con qualsiasi tecnologia, di infrastrutture di rete di telecomunicazione a larga banda sul territorio nazionale.

*Conseguentemente, al medesimo articolo apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2, sostituire le parole*: la posa della fibra nei cavidotti *con le seguenti*: gli interventi di cui al comma precedente *e aggiungere alla fine*: Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche agli impianti già realizzati al momento dell'entrata in vigore del presente provvedimento;

b) *al comma 4, sopprimere le parole*: per la posa della fibra;

c) *al comma 5, sostituire le parole*: all'installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica *con le seguenti*: alla realizzazione e integrazione, con qualsiasi tecnologia, di infrastrutture di rete di telecomunicazione a larga banda;

d) *al comma 14, sostituire le parole*: reti e impianti interrati di comunicazione elettronica in fibra ottica *con le seguenti*: infrastrutture di rete di telecomunicazione a larga banda;

e) *al comma 15, sostituire le parole*: degli impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica *con le seguenti*: di infrastrutture di rete di telecomunicazione a larga banda.

\* **2. 10.** Ventucci.

*Al comma 1, sostituire le parole*: installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica *con le seguenti*: realizzazione e integrazione, con qualsiasi tecnologia, di infrastrutture di rete di telecomunicazione a larga banda sul territorio nazionale.

*Conseguentemente, al medesimo articolo apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2, sostituire le parole*: la posa della fibra nei cavidotti *con le seguenti*: gli interventi di cui al comma precedente *e aggiungere alla fine*: Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche agli impianti già realizzati al momento dell'entrata in vigore del presente provvedimento;

b) *al comma 4, sopprimere le parole*: per la posa della fibra;

c) *al comma 5, sostituire le parole*: all'installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica *con le seguenti*: alla realizzazione e integrazione, con qualsiasi tecnologia, di infrastrutture di rete di telecomunicazione a larga banda;

d) *al comma 14, sostituire le parole*: reti e impianti interrati di comunicazione elettronica in fibra ottica *con le seguenti*: infrastrutture di rete di telecomunicazione a larga banda;

e) *al comma 15, sostituire le parole*: degli impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica *con le seguenti*: di infrastrutture di rete di telecomunicazione a larga banda.

\* **2. 13.** Giudice, Fallica.

*Al comma 1, sostituire le parole*: installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica *con le seguenti*: realizzazione e integrazione, con qualsiasi tecnologia, di infrastrutture di rete di telecomunicazione a larga banda sul territorio nazionale.

*Conseguentemente, al medesimo articolo apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2, sostituire le parole*: la posa della fibra nei cavidotti *con le seguenti*: gli interventi di cui al comma precedente *e aggiungere alla fine*: Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche agli impianti già realizzati al momento dell'entrata in vigore del presente provvedimento;

b) al comma 4, sopprimere le parole: per la posa della fibra;

c) al comma 5, sostituire le parole: all'installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica con le seguenti: alla realizzazione e integrazione, con qualsiasi tecnologia, di infrastrutture di rete di telecomunicazione a larga banda;

d) al comma 14, sostituire le parole: reti e impianti interrati di comunicazione elettronica in fibra ottica con le seguenti: infrastrutture di rete di telecomunicazione a larga banda;

e) al comma 15, sostituire le parole: degli impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica con le seguenti: di infrastrutture di rete di telecomunicazione a larga banda.

\* **2. 17.** Losacco, Peluffo.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, dopo le parole: fibra ottica aggiungere le seguenti: , nonché gli interventi descritti all'articolo 87 comma 3 ultimo periodo del decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259, ;

b) al comma 6, dopo le parole: tre anni aggiungere le seguenti: , ovvero un anno nel caso di interventi descritti nell'articolo 87 comma 3 ultimo periodo del decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259, ;

c) al comma 12, dopo la parola: intervento, aggiungere le seguenti: fatti salvi gli interventi descritti nell'articolo 87 comma 3 ultimo periodo del decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259, ;

d) dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

15-bis. Al Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 87, comma 3, ultimo periodo le parole: « installazione di impianti, con tecnologia UMTS o altre, con potenza in singola antenna uguale o infe-

riore ai 20 Watt » sono sostituite dalle seguenti: « modifica di impianti o infrastrutture esistenti per introduzione di tecnologie Umts o altre »;

b) all'articolo 87, comma 9, primo periodo, le parole: « e le denunce di attività » e le parole: « nonché quelle relative alla modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti già esistenti » sono soppresse.

15-ter. Al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 all'articolo 146, comma 2, dopo le parole: « indicati al comma 1, » sono aggiunte le seguenti: « salvo i casi previsti all'articolo 87 comma 3 ultimo periodo del Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259, ».

**2. 60.** Lazzari.

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: o comunque in titolarità di concessionari pubblici aggiungere le seguenti:* In tal caso l'operatore garantirà a chiunque ne faccia richiesta l'accesso a condizioni eque ragionevoli e non discriminatorie alle reti ed impianti di comunicazione elettronica realizzati attraverso il ricorso a tali infrastrutture civili, anche ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera f) del decreto legislativo 259/2003.

\* **2. 9.** Ventucci.

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: o comunque in titolarità di concessionari pubblici aggiungere le seguenti:* In tal caso l'operatore garantirà a chiunque ne faccia richiesta l'accesso a condizioni eque ragionevoli e non discriminatorie alle reti ed impianti di comunicazione elettronica realizzati attraverso il ricorso a tali infrastrutture civili, anche ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera f) del decreto legislativo 259/2003.

\* **2. 15.** Della Vedova.

*Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente:*

L'Operatore della Comunicazione nell'esecuzione dell'opera d'infrastrutturazione banda larga multicanale nelle aree popolate a fallimento di mercato è esentato da ogni onere, tributo ed indennizzo. L'Operatore della Comunicazione nelle aree popolate non a fallimento di mercato, qualora l'esecuzione dell'opera possa derivare un pregiudizio alle infrastrutture civili esistenti, senza che ciò possa cagionare alcun ritardo all'esecuzione dei lavori, concorda con la proprietà un equo indennizzo che in caso di dissenso è determinato dall'UTE, Ufficio Tecnico Ebraiale entro un tempo massimo di 15 giorni dalla semplice richiesta di una delle Parti e da queste accettato. L'Operatore della Comunicazione che realizza mediante la dichiarazione di inizio attività l'opera d'infrastrutturazione banda larga multicanale, qualora riutilizzi infrastrutture esistenti usufruisce della riduzione dei tempi amministrativi di silenzio assenso a quindici giorni.

**2. 20.** Pezzotta, Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Romano.

*Al comma 3, dopo le parole: decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 aggiungere le seguenti:* e le disposizioni di cui all'articolo 95 del medesimo decreto legislativo.

**2. 62.** Abrignani, Bernardo, Armosino.

*Al comma 3, aggiungere il seguente periodo:*

I Comitati Regionali per le Comunicazioni sono tenuti a presentare all'Autorità Garante per le Comunicazioni, entro il 30 ottobre di ogni anno, la relazione di monitoraggio dell'esistenza e della manutenzione delle reti di comunicazione banda larga multicanale utilizzate sul proprio Territorio per la distribuzione al 100 per cento della Popolazione dei servizi pub-

blici disposti dal Codice delle Comunicazioni elettroniche e dal Codice dell'Amministrazione Digitale.

**2. 21.** Pezzotta, Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Romano.

*Sostituire il comma 4, con il seguente:*

4. L'operatore della comunicazione, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello unico dell'Amministrazione territoriale competente la denuncia, accompagnata da una dettagliata relazione, dagli elaborati progettuali e da una dichiarazione del progettista abilitato, che asseveri ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 481 del c.p. la conformità delle opere da realizzare alle norme di sicurezza e a quelle igienico sanitarie, nonché la conformità agli strumenti urbanistici vigenti. Prima dell'inizio dei lavori la D.I.A. dovrà essere integrata con l'indicazione del nominativo del Direttore dei lavori e dell'impresa a cui si intendono affidare i lavori. Con il medesimo atto, trasmesso anche al gestore interessato, indica le infrastrutture civili esistenti di cui intenda avvalersi ai sensi del comma 2 per la posa della fibra.

**2. 52.** Misiani, Causi, Boccia, Marchi, Vannucci, De Micheli.

*Al comma 4, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: ventuno giorni.*

**2. 22.** Pezzotta, Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Romano.

*Al comma 4, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo le parole: dettagliata relazione aggiungere le seguenti:* dagli elaborati progettuali e da una dichiarazione del progettista abilitato.

b) *dopo le parole: che asseveri aggiungere le seguenti:* ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 481 del codice penale.

*c) sostituire le parole:* alla normativa vigente *con le seguenti:* alle norme di sicurezza e a quelle igienico sanitarie, nonché la conformità agli strumenti urbanistici vigenti.

*Conseguentemente, al medesimo comma, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:* Prima dell'inizio dei lavori la D.I.A. dovrà essere integrata con l'indicazione del nominativo del Direttore dei lavori e dell'impresa a cui si intendono affidare i lavori.

**\* 2. 1.** Osvaldo Napoli.

*Al comma 4, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) dopo le parole:* dettagliata relazione *aggiungere le seguenti:* dagli elaborati progettuali e da una dichiarazione del progettista abilitato.

*b) dopo le parole:* che asseveri *aggiungere le seguenti:* ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 481 del codice penale.

*c) sostituire le parole:* alla normativa vigente *con le seguenti:* alle norme di sicurezza e a quelle igienico sanitarie, nonché la conformità agli strumenti urbanistici vigenti.

*Conseguentemente, al medesimo comma, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:* Prima dell'inizio dei lavori la D.I.A. dovrà essere integrata con l'indicazione del nominativo del Direttore dei lavori e dell'impresa a cui si intendono affidare i lavori.

**\* 2. 59.** Cambursano, Barbato, Borghesi, Messina.

*Al comma 4, primo periodo dopo le parole:* dagli elaborati progettuali *aggiungere le seguenti:* da una dichiarazione del progettista abilitato.

**\* 2. 42.** Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Al comma 4, primo periodo dopo le parole:* dagli elaborati progettuali *aggiungere le seguenti:* e da una dichiarazione del progettista abilitato.

**\* 2. 41.** Galletti, Ciccanti.

*Al comma 4, primo periodo, dopo le parole:* che asseveri *aggiungere le parole:* ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 481 del codice penale.

**\*\* 2. 40.** Galletti, Ciccanti.

*Al comma 4, primo periodo, dopo le parole:* che asseveri *aggiungere le parole:* ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 481 del codice penale.

**\*\* 2. 43.** Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole:* alla normativa vigente *con le seguenti:* alle norme di sicurezza e a quelle igienico sanitarie, nonché la conformità agli strumenti urbanistici vigenti.

**\* 2. 39.** Galletti, Ciccanti.

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole:* alla normativa vigente *con le seguenti:* alle norme di sicurezza e a quelle igienico sanitarie, nonché la conformità agli strumenti urbanistici vigenti.

**\* 2. 44.** Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Al comma 4, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:* Prima dell'inizio dei lavori la D.I.A. dovrà essere integrata con l'indicazione del nominativo del Direttore dei lavori e dell'impresa a cui si intendono affidare i lavori.

**\*\* 2. 38.** Galletti, Ciccanti.

Al comma 4, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Prima dell'inizio dei lavori la D.I.A. dovrà essere integrata con l'indicazione del nominativo del Direttore dei lavori e dell'impresa a cui si intendono affidare i lavori.

**\*\* 2. 45.** Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: , per l'aggiornamento ed adeguamento tecnologico del sito, per l'applicazione di nuove tecnologie di comunicazione elettronica.

**2. 23.** Pezzotta, Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Romano.

Al comma 5, dopo le parole: fibra ottica, aggiungere le seguenti parole:

wireless, vimax ed ogni tecnologia utile a realizzare gli obiettivi disposti dal Codice delle Comunicazioni Elettroniche e dal Codice dell'Amministrazione Digitale.

**2. 24.** Pezzotta, Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Romano.

Al comma 6, aggiungere il seguente periodo: L'Amministrazione Provinciale assicura il raccordo, il coordinamento e l'organizzazione e la funzionalità dello Sportello Unico dei Comuni non capoluogo di Regione e di Provincia, per 11 rilascio delle autorizzazioni in materia di comunicazione elettronica.

**2. 25.** Pezzotta, Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Romano.

Sopprimere i commi 7 e 8.

**2. 26.** Pezzotta, Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Romano.

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: del relativo atto di assenso aggiun-

gere le seguenti parole: , ovvero dall'eventuale decorso del termine per l'esercizio dei poteri di annullamento dell'autorizzazione paesaggistica.

**\* 2. 4.** Osvaldo Napoli.

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: del relativo atto di assenso aggiungere le seguenti: , ovvero dall'eventuale decorso del termine per l'esercizio dei poteri di annullamento dell'autorizzazione paesaggistica.

**\* 2. 37.** Galletti, Ciccanti.

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: del relativo atto di assenso aggiungere le seguenti: , ovvero dall'eventuale decorso del termine per l'esercizio dei poteri di annullamento dell'autorizzazione paesaggistica.

**\* 2. 46.** Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: del relativo atto di assenso aggiungere le seguenti: , ovvero dall'eventuale decorso del termine per l'esercizio dei poteri di annullamento dell'autorizzazione paesaggistica.

**\* 2. 53.** Causi, Boccia, Marchi, Vannucci, De Micheli, Misiani.

Al comma 9 dopo le parole: a corredo del progetto, aggiungere le parole: l'attestazione del professionista abilitato.

**\*\* 2. 5.** Osvaldo Napoli.

Al comma 9, dopo le parole: a corredo del progetto, aggiungere le seguenti: l'attestazione del professionista abilitato.

**\*\* 2. 35.** Galletti, Ciccanti.

*Al comma 9, dopo le parole: a corredo del progetto, aggiungere le seguenti: l'attestazione del professionista abilitato.*

**\*\* 2. 47.** Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Al comma 9, dopo le parole: a corredo del progetto, aggiungere le seguenti: l'attestazione del professionista abilitato.*

**\*\* 2. 54.** Boccia, Marchi, Vannucci, De Micheli, Misiani, Causi.

*Al comma 9, aggiungere il seguente periodo: Parimenti è provata la sussistenza del titolo per le dichiarazioni di adeguamento ed aggiornamento tecnologico.*

**2. 27.** Pezzotta, Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Romano.

*Al comma 10, sostituire il primo periodo con i seguenti: Il Dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ove entro il termine indicato al comma 4 sia riscontrata l'incompletezza della documentazione, provvede a chiederne l'integrazione e il termine per l'inizio dei lavori resta sospeso fino al ricevimento degli atti necessari.*

Qualora accerti l'inammissibilità della denuncia, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento.

**\* 2. 6.** Osvaldo Napoli.

*Al comma 10, sostituire il primo periodo con i seguenti: Il Dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ove entro il termine indicato al comma 4 sia riscontrata l'incompletezza della documentazione, provvede a chiederne l'integrazione e il termine per l'inizio dei lavori resta sospeso fino al ricevimento degli atti necessari. Qualora accerti l'inammissibilità della denuncia, notifica all'interessato l'or-*

*dine motivato di non effettuare il previsto intervento.*

**\* 2. 36.** Galletti, Ciccanti.

*Al comma 10, sostituire il primo periodo con i seguenti: "Il Dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ove entro il termine indicato al comma 4 sia riscontrata l'incompletezza della documentazione, provvede a chiederne l'integrazione e il termine per l'inizio dei lavori resta sospeso fino al ricevimento degli atti necessari.*

Qualora accerti l'inammissibilità della denuncia, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento.

**\* 2. 48.** Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Al comma 10, sostituire il primo periodo con i seguenti: Il Dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ove entro il termine indicato al comma 4 sia riscontrata l'incompletezza della documentazione, provvede a chiederne l'integrazione e il termine per l'inizio dei lavori resta sospeso fino al ricevimento degli atti necessari. Qualora accerti l'inammissibilità della denuncia, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento.*

**\* 2. 55.** Marchi, Vannucci, De Micheli, Misiani, Causi, Boccia.

*Al comma 10, dopo le parole: ufficio comunale aggiungere le seguenti: è responsabile dell'efficacia del raccordo e del coordinamento e del rispetto dei tempi,*

**2. 28.** Pezzotta, Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Romano.

*Al comma 10, primo periodo, sopprimere la parola: salute.*

**2. 32.** Delfino, Galletti, Ciccanti.



*Sopprimere il comma 11.*

\* **2. 7.** Osvaldo Napoli.

*Sopprimere il comma 11.*

\* **2. 34.** Galletti, Ciccanti.

*Sopprimere il comma 11.*

\* **2. 49.** Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Sopprimere il comma 11.*

\* **2. 56.** Vannucci, De Micheli, Misiani, Causi, Boccia, Marchi.

*Al comma 13, dopo le parole: decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, aggiungere le seguenti. nonché il regime sanzionatorio previsto dal medesimo decreto.*

\*\* **2. 8.** Osvaldo Napoli.

*Al comma 13 dopo le parole: decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, aggiungere le parole: nonché il regime sanzionatorio previsto dal medesimo decreto.*

\*\* **2. 33.** Galletti, Ciccanti.

*Al comma 13 dopo le parole: decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, aggiungere le parole: nonché il regime sanzionatorio previsto dal medesimo decreto.*

\*\* **2. 50.** Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Al comma 13, dopo le parole: decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, aggiungere le seguenti: nonché il*

regime sanzionatorio previsto dal medesimo decreto.

\*\* **2. 57.** De Micheli, Misiani, Causi, Boccia, Marchi, Vannucci.

*Al comma 13, dopo le parole: decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, aggiungere le seguenti: nonché il regime sanzionatorio previsto dal medesimo decreto.*

**2. 58.** Cambursano, Barbato, Borghesi, Messina.

*Al comma 14 dopo le parole: soggetti pubblici aggiungere le seguenti: e le loro società partecipate, consorzi, fondazioni.*

**2. 29.** Pezzotta, Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Romano.

*Al comma 15, dopo le parole: fibra ottica aggiungere le seguenti: wireless ed ogni nuova tecnologia anche convergente utile alla realizzazione dell'infrastruttura banda larga multicanale.*

**2. 30.** Pezzotta, Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Romano.

*Aggiungere in fine i seguenti commi:*

*15-bis.* Alla fine del terzo comma dell'articolo 66, del decreto del Presidente della Repubblica 16dicembre 1992, n. 495 («Regolamento di attuazione del codice della strada»), è aggiunta la frase «Tale profondità minima può essere ridotta, previo accordo con l'Ente proprietario della strada.».

*15-ter.* Nel terzo comma, dell'articolo 5 del DPCM 3 marzo 1999 («Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici»), l'inciso «previo accordo con l'Ente proprietario della strada» è soppresso.

*15-quater.* All'articolo 231, terzo comma, del decreto legislativo 30 aprile

1992, n. 285 (« Nuovo Codice della Strada ») la frase in deroga a quanto previsto dal capo I del titolo II, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al libro quarto, titolo I, capo VI, del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 » è così modificata « In deroga a quanto previsto dal capo I del titolo II, si applicano le disposizioni di cui al capo V, Disposizioni relative a reti ed impianti, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (« Codice delle comunicazioni elettroniche »).

**2. 51.** Lorenzin.

*Dopo il comma 15 il seguente comma:*

15-bis. Al fine di garantire lo sviluppo della larga banda mobile, anche ai sensi dell'articolo 4 comma 3, lettera a), b), e), t), g) e h) del decreto legislativo n. 259 del 2003, le disposizioni di cui ai commi 1, 5, 6, 7, 8, 9, 12 del presente articolo, si applicano ai collegamenti, agli scavi, all'installazione ed alla modifica degli impianti per fornire servizi di telecomunicazione in banda larga a mezzo cavo e a mezzo onde radio.

**2. 2.** Ventucci.

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente comma:*

15-bis. Al fine di garantire lo sviluppo della larga banda mobile, anche ai sensi dall'articolo 4 comma 3, lettera a), b), e), t), g) e h) del decreto legislativo n. 259 del 2003, le disposizioni di cui ai commi 1, 5, 6, 7, 8, 9, 12 del presente articolo, si applicano ai collegamenti, agli scavi, all'installazione ed alla modifica degli impianti per fornire servizi di telecomunicazione in banda larga a mezzo cavo e a mezzo onde radio.

**2. 14.** Della Vedova.

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

15-bis. Al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, Allegato 10, articolo 1 (diritti amministrativi) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: 111.000,00 euro sono aggiunte le seguenti: ad eccezione di coloro i quali abbiano un parco utenti fino a 50.000.

b) al comma 1, lettera a), dopo il numero 1) è aggiunto il seguente: 1-bis) Le imprese che abbiano un parco utenti fino a 50.000,300 euro ogni mille utenti.

e) al comma 1, lettera b), dopo le parole: 66.500,00 euro sono aggiunte le seguenti: ad eccezione di coloro i quali abbiano un parco utenti fino a 50.000.

d) al comma 1, lettera b), dopo il numero 1) è aggiunto il seguente: 1-bis) Le imprese che abbiano un parco utenti fino a 50.000,100 euro ogni 1000 utenti.

**2. 3.** Messina, Barbato, Borghesi, Cambursano.

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente comma:*

15-bis. Ai sensi della Direttiva Quadro n. 2002/21/CE e nell'ottica del contenimento dei prezzi al cliente, le modalità di regolamentazione delle condizioni economiche per l'accesso e per l'uso delle reti di telecomunicazione a larga banda, realizzate anche con contributi pubblici, devono essere orientate ad un prezzo equo, vicino ai costi sostenuti dall'operatore della comunicazione, al fine di minimizzare le spese di gestione della rete e di evitare discriminazioni fra i diversi operatori del mercato.

**2. 11.** Ventucci.

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente comma:*

15-*bis*. Ai sensi della Direttiva Quadro n. 2002/21/CE e nell'ottica del contenimento dei prezzi al cliente le modalità di regolamentazione delle condizioni economiche per l'accesso e per l'uso delle reti di telecomunicazione a larga banda, realizzate anche con contributi pubblici, devono essere orientate ad un prezzo equo, vicino ai costi sostenuti dall'operatore della comunicazione, al fine di minimizzare le spese di gestione della rete e di evitare discriminazioni fra i diversi operatori del mercato.

**2. 12.** Giudice, Fallica.

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

15-*bis*. Allo scopo di agevolare lo sviluppo della larga banda, anche attraverso la tecnologia radiomobile, ai sensi dell'articolo 4 comma del decreto legislativo n. 259 del 2003, le disposizioni di cui ai commi 1, 5, 6, 7, 8, 9, 12 del presente articolo, si applicano ai collegamenti, agli scavi, all'installazione ed alla modifica degli impianti realizzati per fornire servizi di telecomunicazione in banda larga a mezzo cavo e a mezzo radio.

**2. 16.** Losacco, Peluffo.

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

15-*bis*. Ai sensi della Direttiva Quadro n. 2002/21/CE e nell'ottica del contenimento dei prezzi al cliente, le modalità di regolamentazione delle condizioni economiche per l'accesso e per l'uso delle reti di telecomunicazione a larga banda, realizzate anche con contributi pubblici, devono essere orientate ad un prezzo equo, vicino ai costi sostenuti dall'operatore della comunicazione, al fine di minimizzare le spese di gestione della rete e di evitare discriminazioni fra i diversi operatori del mercato.

**2. 18.** Losacco, Peluffo.

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

15-*bis*. Al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, Allegato 10, articolo 1 (diritti amministrativi) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «11.000,00 euro» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione di coloro i quali abbiano un parco utenti fino a 50.000».

b) al comma 1, lettera a), dopo il numero 1) è aggiunto il seguente:

«1-*bis*) Le imprese che abbiano un parco utenti fino a 50.000,300 euro ogni mille utenti».

e) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «66.500,00 euro» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione di coloro i quali abbiano un parco utenti fino a 50.000».

d) al comma 1, lettera b), dopo il numero 1) è aggiunto il seguente:

«1-*bis*) Le imprese che abbiano un parco utenti fino a 50.000, 100 euro ogni 1000 utenti».

**2. 31.** Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Romano.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-*bis*.

All'articolo 41, commi 1, 3 e 4, del Testo unico della radiotelevisione di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, *le parole:* amministrazioni pubbliche, o gli enti pubblici non economici, *sono sostituite con le seguenti:* amministrazioni pubbliche, o gli enti pubblici non economici, o le società a partecipazione pubblica.

**2. 01.** Ravetto.

## ART. 3.

*Sopprimerlo.*

*Conseguentemente, all'articolo 14 sostituire le parole: 30 milioni con le parole: 73 milioni, le parole: 45 milioni con le parole: 118 milioni e le parole: 59 milioni con le parole: 119 milioni.*

**3. 2.** Peluffo.

*Sopprimerlo.*

*Conseguentemente, all'articolo 19, al comma 1, secondo periodo le parole: da lavoro autonomo e dipendente aggiungere le seguenti: le pensioni di reversibilità e.*

**3. 15.** Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gneccchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

*Sopprimerlo.*

*Conseguentemente, all'articolo 33, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:*

*3-bis.* Alla legge 24 dicembre 2007, n. 244 articolo 1, comma 96, lettera a), punto 1, le parole: « non superiori a 30.000 euro » con le seguenti: « non superiori a 50.000 euro ».

*3-ter.* Le disposizioni per l'attuazione dei commi da 96 a 114 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 e i provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate per stabilire le modalità applicate dei commi medesimi, previste dal comma 115, sono improntati alla massima semplificazione e trasparenza per quanto riguarda gli adempimenti a carico dei contribuenti.

*b) al medesimo articolo, sostituire la rubrica con la seguente: « applicabilità de-*

*gli studi di settore, elenco clienti e fornitori e modifiche al regime dei contribuenti minimi ».*

**3. 36.** Benamati, Lulli, Calero, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa, Vico, Zunino.

*Sopprimerlo.*

*Conseguentemente, all'articolo 33, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

*3-bis.* Alla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008) all'articolo 1, comma 96 lettera a), punto 1, sostituire le parole: « non superiori a 30.000 euro » con le seguenti: « non superiori a 50.000 euro ».

*b) modificare la rubrica come segue: « Applicabilità degli studi di settore, elenco clienti e fornitori e modifiche al regime dei contribuenti minimi ».*

**3. 35.** Benamati, Lulli, Calero, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa, Vico, Zunino.

*Sopprimerlo.*

*Conseguentemente dopo l'articolo 80 aggiungere il seguente:*

## ART. 80-bis.

*(Acconto in riduzione in sede di regolazione dei premi INAIL).*

Dopo il comma 780 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, aggiungere il seguente:

« 780-bis. Le procedure previste dal precedente comma per la quantificazione della riduzione dei premi INAIL sono definite entro il termine dell'autoregolazione dei premi dell'anno di riferimento.

In mancanza e a titolo di acconto, alle imprese iscritte alla gestione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, viene riconosciuta una riduzione in misura pari al 7 per cento dei premi complessivamente dovuti all'INAIL ».

**3. 41.** Froner, Lulli, Benamati, Calearo, Fadda, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa, Vico, Zunino.

*Sopprimerlo.*

*Conseguentemente, all'articolo 81, dopo il comma 16, aggiungere il seguente:*

16-*bis*. All'articolo 5, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) la lettera *c*) dell'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito con modificazioni dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 26 del 2007, è sostituita dalla seguente « *c*) euro 5,40 per mille kWh in favore delle province per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per le utenze fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese; euro 4,60 per mille kWh per consumi compresi tra 200.000 kWh e 1.200.000 kWh; euro 2,80 per mille kWh per consumi superiori a 1.200.000 kWh. »

*b*) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

« 2. Con deliberazione, da adottarsi entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, le province possono incrementare la misura di cui al comma 1, lettera *c*), fino a:

1) euro 6,60 per mille kWh, per consumi fino 200.000 kWh al mese;

2) euro 5,60 per mille kWh per consumi compresi tra 200.000 kWh e 1.200.000 kWh;

3) euro 3,40 per mille kWh per consumi superiori a 1.200.000 kWh.

3. Le deliberazioni di cui al comma 2 sono pubblicate sul sito informatico del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze. Con determinazione del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali sono stabilite le necessarie modalità applicative ».

16-*ter*. All'articolo 52, comma 3, lettera *f*), del decreto legislativo del 26 ottobre 2007 n. 504, dopo le parole « verificato », sono inserite le parole « relativamente all'eccedenza ».

**3. 42.** Vico, Lulli, Benamati, Calearo, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Sanga, Scarpetti, Testa, Zunino.

*Sopprimerlo.*

*Conseguentemente, all'articolo 81, sostituire il comma 26 con il seguente:*

26. Il titolare unico ovvero il contitolare di concessione di coltivazione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, conferisce per il 50 per cento allo Stato e per il 50 per cento alla Regione interessata dalla Concessione di Coltivazione una quota, espressa in barili, pari all'uno per cento delle produzioni annue ottenute a decorrere dal 1° luglio 2008 dalle concessioni di coltivazione. Il conferimento è effettuato, attraverso la conversione in moneta corrente del prodotto da conferire – utilizzando la quotazione media annua del Brent per barile rilevata nel periodo dal 1° luglio dell'anno precedente al 30 giugno dell'anno in corso – annualmente nelle forme del versamento all'Erario e alla competente Tesoreria Regionale, a decorrere dal 2009, entro il 31 luglio.

**3. 43.** Margiotta, Luongo.

Sopprimerlo.

Conseguentemente:

all'articolo 60, sopprimere i commi 3, 4, 5, 6 e 8;

all'articolo 63, comma 6, sostituire le parole: 700 milioni con 450 milioni;

all'articolo 63 apportare le seguenti modificazioni:

a) il comma 8 è soppresso;

b) Sostituire il comma 10 con il seguente: 0. Al fine di garantire le necessarie risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato occorrenti per i rinnovi contrattuali e gli adeguamenti retributivi del personale delle amministrazioni statali, per l'attuazione delle misure di cui all'articolo 78, nonché per l'attuazione delle misure di cui all'articolo 81, commi 38-bis, 38-ter e 38-quater, il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282 convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è integrato dell'importo di 500 milioni di euro per l'anno 2008 e di 3.240 milioni di euro per l'anno 2009 e 2.740 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 ».

all'articolo 81, aggiungere infine i seguenti commi:

38-bis. Per le medesime finalità di cui ai commi precedenti, con particolare riferimento alle condizioni di particolare disagio derivanti dall'incremento dei prezzi dei prodotti di cui al comma 32 per i percettori di reddito di pensione, è istituito, a decorrere dall'anno 2009, presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo per il sostegno dei redditi dei pensionati. La dotazione del fondo è determinata in 1,5 miliardi di euro per l'anno 2009 e di 2 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2010. Per l'esercizio 2009, sono altresì utilizzate, nel limite di 500 milioni di euro per l'anno 2009, le risorse di cui all'articolo

63, comma 10. Le risorse del fondo sono destinate alla riduzione del prelievo fiscale sui redditi di pensione.

38-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, sono stabiliti i criteri e le modalità applicative della riduzione del prelievo di cui al comma 1, da realizzare mediante l'incremento della misura delle detrazioni per i redditi di pensione di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a favore dei soggetti percettori di redditi complessivi non superiori a euro 50.000 annui comunque entro il limite di spesa di cui al comma 38-bis.

38-quater. L'incremento della detrazione si applica a decorrere dall'anno di imposta 2009 e non può in ogni caso essere inferiore a 250 euro su base annuale per le fasce di reddito più basse.

all'articolo 82, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso « 5-bis » sostituire le parole: « 96 per cento » con « 90 per cento »;

b) al comma 2, sostituire le parole: « 97 per cento » con « 91 per cento »;

c) al comma 3 sostituire le parole: « 96 per cento » con « 90 per cento » ovunque ricorrano;

d) al comma 4, sostituire le parole: « 97 per cento » con « 91 per cento »;

e) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: « 0,30 per cento » con « 0,20 per cento ».

**3. 21.** Baretta, Ventura, Fluvi, Misiani, D'Antoni, Agostini, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Marini, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Carella, Causi, Ceccuzzi, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 60, sopprimere i commi 3, 4, 5, 6 e 8;

all'articolo 63, comma 6, sostituire le parole: 700 milioni con 450 milioni;

all'articolo 63 apportare le seguenti modificazioni:

a) il comma 8 è soppresso;

b) sostituire il comma 10 con il seguente: 0. Al fine di garantire le necessarie risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato occorrenti per i rinnovi contrattuali e gli adeguamenti retributivi del personale delle amministrazioni statali, per l'attuazione delle misure di cui all'articolo 78, nonché per l'attuazione delle misure di cui all'articolo 81, commi 38-bis, 38-ter e 38-quater, il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è integrato dell'importo di 500 milioni di euro per l'anno 2008 e di 3.240 milioni di euro per l'anno 2009 e 2.740 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 ».

all'articolo 81, aggiungere infine i seguenti commi:

38-bis. Per le medesime finalità di cui ai commi precedenti, con particolare riferimento alle condizioni di particolare disagio derivanti dall'incremento dei prezzi dei prodotti di cui al comma 32 per i percettori di reddito di lavoro dipendente, è istituito, a decorrere dall'anno 2009, presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo per il sostegno dei redditi dei lavoratori dipendenti. La dotazione del fondo è determinata in 1,5 miliardi per l'anno 2009 e di 2 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2010. Per l'esercizio 2009, sono altresì utilizzate, nel limite di 500 milioni di euro per l'anno 2009, le risorse di cui all'articolo 63,

comma 10. Le risorse del fondo sono destinate alla riduzione del prelievo fiscale sui redditi di lavoro dipendente.

38-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, sono stabiliti i criteri e le modalità applicative della riduzione del prelievo di cui al comma 1, da realizzare mediante l'incremento della misura delle detrazioni per i redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 13, commi 1 e 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a favore dei soggetti percettori di redditi complessivi non superiori a euro 50.000 annui comunque entro il limite di spesa di cui al comma 38-bis.

38-quater. L'incremento della detrazione si applica a decorrere dall'anno di imposta 2009 e non può in ogni caso essere inferiore a 250 euro su base annuale per le fasce di reddito più basse;

all'articolo 82, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso « 5-bis » sostituire le parole: « 96 per cento » con « 90 per cento »;

b) al comma 2, sostituire le parole: « 97 per cento » con « 91 per cento »;

c) al comma 3 sostituire le parole: « 96 per cento » con « 90 per cento » ovunque ricorrano;

d) al comma 4, sostituire le parole: « 97 per cento » con « 91 per cento »;

e) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: « 0,30 per cento » con « 0,20 per cento ».

**3. 20.** Misiani, Fluvi, Baretta, Ventura, D'Antoni, Agostini, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Marini, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Carella,

Causi, Ceccuzzi, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

*Sopprimerlo.*

*Conseguentemente;*

*all'articolo 60, sopprimere i commi 3, 4, 5, 6 e 8;*

*all'articolo 63, comma 6, sostituire le parole: 700 milioni con 450 milioni;*

*all'articolo 63 apportare le seguenti modificazioni:*

a) il comma 8 è soppresso;

b) sostituire il comma 10 con il seguente: 0. Al fine di garantire le necessarie risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato occorrenti per i rinnovi contrattuali e gli adeguamenti retributivi del personale delle amministrazioni statali, per l'attuazione delle misure di cui all'articolo 78, nonché per l'attuazione delle misure di cui all'articolo 81, commi 38-bis, 38-ter e 38-quater, il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, ti. 307, è integrato dell'importo di 500 milioni di euro per l'anno 2008 e di 3.240 milioni di euro per l'anno 2009 e 2.740 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 ».

*all'articolo 81, aggiungere infine i seguenti commi:*

38-bis. Per le medesime finalità di cui ai comuni precedenti, con particolare riferimento alle condizioni di particolare disagio derivanti dall'incremento dei prezzi dei prodotti di cui al comma 32 per i percettori di reddito di lavoro dipendente e di pensione, è istituito, a decorrere dall'anno 2009, presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo per il sostegno dei redditi dei lavoratori dipendenti e per i pensionati. La dotazione del fondo è determinata in 1,5 miliardi di euro

per l'anno 2009 e di 2 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2010. Per l'esercizio 2009, sono altresì utilizzate, nel limite di 500 milioni di euro per l'anno 2009, le risorse di cui all'articolo 63, comma 10. Le risorse del fondo sono destinate alla restituzione del drenaggio fiscale, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni.

38-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, sono stabiliti i criteri e le modalità applicative della riduzione del prelievo di cui al comma 1, comunque entro il limite di spesa di cui al comma 38-bis.

*all'articolo 82, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, capoverso « 5-bis » sostituire le parole: « 96 per cento » con « 90 per cento »;

b) al comma 2, sostituire le parole: « 97 per cento » con « 91 per cento »;

c) al comma 3 sostituire le parole: « 96 per cento » con « 90 per cento » ovunque ricorrano;

d) al comma 4, sostituire le parole: « 97 per cento » con « 91 per cento »;

e) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: « 0,30 per cento » con « 0,20 per cento ».

### **3. 24. Duilio, Misiani.**

*Sopprimerlo.*

*Conseguentemente:*

*all'articolo 60, sopprimere i commi 3, 4, 5, 6 e 8;*

*all'articolo 63, comma 6, sostituire le parole: 700 milioni con 450 milioni;*



*all'articolo 63 apportare le seguenti modificazioni:*

a) il comma 8 è soppresso;

b) sostituire il comma 10 con il seguente: 0. Al fine di garantire le necessarie risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato occorrenti per i rinnovi contrattuali e gli adeguamenti retributivi del personale delle amministrazioni statali, per l'attuazione delle misure di cui all'articolo 78, nonché per l'attuazione delle misure di cui all'articolo 81, commi 38-*bis*, 38-*ter* e 38-*quater*, il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è integrato dell'importo di 500 milioni di euro per l'anno 2008 e di 3.240 milioni di euro per l'anno 2009 e 2.740 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 ».

*all'articolo 81, aggiungere in fine i seguenti commi:*

38-*bis*. Per le medesime finalità di cui ai commi precedenti, con particolare riferimento alle condizioni di particolare disagio derivanti dall'incremento dei prezzi dei prodotti di cui al comma 32 per i percettori di redditi di lavoro e di pensione la cui imposta netta dovuta per l'anno precedente risulti pari a zero, è istituito, a decorrere dall'anno 2009, presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo per il sostegno dei redditi. La dotazione del fondo è determinata in 1,5 miliardi di euro per l'anno 2009 e di 2 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2010. Per l'esercizio 2009, sono altresì utilizzate, nel limite di 500 milioni di euro per l'anno 2009, le risorse di cui all'articolo 63, comma 10.

38-*ter*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, sono stabiliti i criteri e le modalità applicative della misura di sostegno di cui al comma 1, da realizzate mediante una detrazione fiscale corrisposta

come trasferimento. La misura di sostegno di cui al presente comma non spetta a coloro che, nell'anno precedente, sono risultati fiscalmente a carico di altri soggetti.

38-*quater*. La detrazione si applica a decorrere dall'anno di imposta 2009.

*all'articolo 82, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, capoverso « 5-*bis* » sostituire le parole: « 96 per cento » con « 90 per cento »;

b) al comma 2, sostituire le parole: « 97 per cento » con « 91 per cento »;

e) al comma 3 sostituire le parole: « 96 per cento » con « 90 per cento » ovunque ricorrano;

d) al comma 4, sostituire le parole: « 97 per cento » con « 91 per cento »;

e) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: « 0,30 per cento » con « 0,20 per cento ».

**3. 22.** Fluvi, Misiani, Ventura, Baretta, D'Antoni, Agostini, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Marini, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Carella, Causi, Ceccuzzi, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

*Sopprimerlo.*

Conseguentemente:

*all'articolo 63 apportare le seguenti modificazioni:*

a) il comma 8 è soppresso;

b) sostituire il comma 10 con il seguente: 0. Al fine di garantire le necessarie risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato occorrenti per i rinnovi contrattuali e gli adeguamenti retributivi del personale delle amministrazioni statali, per l'attuazione delle misure di cui all'articolo 78, nonché per l'attuazione delle misure di cui all'articolo 81, commi 38-*bis*, 38-*ter* e

38-*quater*, il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è integrato dell'importo di 500 milioni di euro per l'anno 2008 e di 3.240 milioni di euro per l'anno 2009 e 2.740 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 ».

*all'articolo 81, aggiungere infine i seguenti commi:*

38-*bis*. Per le medesime finalità di cui ai commi precedenti, con particolare riferimento alle condizioni di particolare disagio derivanti dall'incremento dei prezzi dei prodotti di cui al comma 32, per le donne titolari di uno o più redditi di cui agli articoli 49, comma 1, 50, comma 1, lettere *a)*, *c-bis)*, e *l)*, 53, 66 e 67, comma 1, lettere *i)* e *l)*, con figli a carico per i quali è riconosciuta la detrazione di cui alla lettera *c)*, è istituito, a decorrere dall'anno 2009, presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo per il sostegno dei redditi delle donne lavoratrici. La dotazione del fondo è determinata in 500 milioni di euro per l'anno 2009 e di 1 miliardo di euro annui a decorrere dall'anno 2010. Per l'esercizio 2009, sono altresì utilizzate, nel limite di 500 milioni di euro per l'anno 2009, le risorse di cui all'articolo 63, comma 10. Le risorse del fondo sono destinate alla riduzione del prelievo fiscale sui redditi delle donne lavoratrici.

38-*ter*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, sono stabiliti i criteri e le modalità applicative della riduzione del prelievo di cui al comma 1, da realizzare mediante il riconoscimento di una detrazione aggiuntiva delle spese sostenute per il pagamento di rette relative alla frequenza degli asili nido e per i servizi di assistenza familiare e cura di figli minori, a favore dei soggetti percettori

di redditi complessivi non superiori a euro 50.000 annui comunque entro il limite di spesa di cui al comma 38-*bis*.

38-*quater*. La detrazione aggiuntiva si applica a decorrere dall'anno di imposta 2009. Qualora la detrazione di cui al comma 38-*ter* sia di ammontare superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni di cui ai commi 1 e 1-*bis)* dell'articolo 12, e di cui agli articoli 13 e 16, è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta fino a concorrenza del valore della detrazione;

*all'articolo 82, apportare le seguenti modificazioni:*

*a)* al comma 1, capoverso « 5-*bis* » sostituire le parole: « 96 per cento » con « 93 per cento »;

*b)* al comma 2, sostituire le parole: « 97 per cento » con « 94 per cento »;

*c)* al comma 3 sostituire le parole: « 96 per cento » con « 93 per cento » ovunque ricorrano;

*d)* al comma 4, sostituire le parole: « 97 per cento » con « 94 per cento »;

*e)* al comma 11, lettera *a)*, sostituire le parole: « 0,30 per cento » con « 0,20 per cento ».

**3. 23.** Damiano, Ventura, D'Antoni, Fluvi, Baretta, Misiani, Mosca, Agostini, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Marini, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Carella, Causi, Ceccuzzi, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti.

*Sopprimerlo.*

*Conseguentemente:*

*all'articolo 63, dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

« 13-*bis*. Per la prosecuzione ed il completamento degli interventi di ricostru-

zione dei territori delle regioni Umbria e Marche colpiti dal sisma del 1997, le medesime regioni sono autorizzate a contrarre mutui a fronte dei quali il Dipartimento della Protezione Civile è autorizzato a concorrere con contributi quindicennali. A tale scopo sono autorizzati limiti di impegno di euro 80 milioni dall'anno 2009, di euro 80 milioni dall'anno 2010 e 80 milioni dall'anno 2011 ».

*all'articolo 82, comma 1, lettera g), sostituire le parole: 0,30 per cento con 0,20 per cento.*

**3. 32.** Sereni, Vannucci, Bocci, Gozi, Verini, Trappolino, Agostini, Cavallaro, De Torre, Giovanelli, Merloni, Pistelli, Vannucci.

*Sopprimerlo.*

*Conseguentemente, all'articolo 63:*

*a) al comma 10 sostituire le parole: « 500 milioni di euro » con le seguenti: « 470 milioni di euro ».*

*b) dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

*13-bis.* Per le finalità del Fondo di cui all'articolo 2, comma 333 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2008 e 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

**3. 37.** Mario Pepe, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Sani, Servodio, Trappolino.

*Sopprimerlo.*

*Conseguentemente, all'articolo 63, dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

*13-bis.* A decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'unità immobiliare dei

soggetti passivi di cui al comma 4-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito con legge n. 75 del 24 marzo 1993, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia e adibita ad abitazione principale, a condizione che non risulti locata.

**3. 40.** Narducci, Bucchino, Fedi, Gianni Farina, Garavini, Porta.

*Sopprimerlo.*

*Conseguentemente:*

*a) all'articolo 64, sopprimere il comma 2 e al comma 6, la parola: 456 è sostituita dalla seguente: 339, la parola: 1.650 è sostituita dalla seguente: 1180, la parola: 2.538 è sostituita dalla seguente: 1874, la parola: 3.188 è sostituita dalla seguente: 2.130.*

*b) all'articolo 82, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, capoverso « 5-bis » sostituire le parole: « 96 per cento » con « 92 per cento »;*

*b) al comma 2, sostituire le parole: « 97 per cento » con « 93 per cento »;*

*c) al comma 3, sostituire le parole: « 96 per cento » con « 92 per cento » ovunque ricorrano;*

*d) al comma 4, sostituire le parole: « 97 per cento » con « 93 per cento »;*

*e) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: « 0,30 per cento » con « 0,20 per cento ».*

**3. 39.** De Pasquale, De Torre, Coscia, Ghizzoni, De Biasi, Levi, Picierno, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Siragusa, Rossa, Russo, Pes, Ginefra, Lolli, Sarubbi.

*Sopprimerlo.*

*Conseguentemente:*

*a) all'articolo 60, sopprimere i commi 3, 4, 5, 6 e 8.*

b) all'articolo 64, sopprimere il comma 1.

c) al comma 6, del medesimo articolo 64, la parola: 456 è sostituita dalla seguente: 118, la parola: 1.650 è sostituita dalla seguente: 471, la parola: 2.538 è sostituita dalla seguente: 823, la parola: 3.188 è sostituita dalla seguente: 1.058.

d) all'articolo 82, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso « 5-bis » sostituire le parole: « 96 per cento » con « 90 per cento »;

b) al comma 2, sostituire le parole: « 97 per cento » con « 91 per cento »;

c) al comma 3, sostituire le parole: « 96 per cento » con « 90 per cento » ovunque ricorrano;

d) al comma 4, sostituire le parole: « 97 per cento » con « 91 per cento »;

e) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: « 0,30 per cento » con « 0,20 per cento ».

**3. 38.** De Torre, De Pasquale, Coscia, Ghizzoni, De Biasi, Levi, Picierno, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Siragusa, Rossa, Russo, Pes, Ginefra, Lolli, Sarubbi.

*Sopprimerlo.*

*Conseguentemente:*

*all'articolo 66, al comma 7, all'ultimo periodo aggiungere le seguenti parole:* sono escluse dalle precedenti disposizioni le università, le quali possono procedere, previo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente;

*al medesimo articolo sopprimere il comma 13;*

*all'articolo 82, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, capoverso 5-bis, sostituire le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 95 per cento »;

b) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: « 96 per cento » con « 95 per cento »;

c) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: « 0,30 per cento » con « 0,20 per cento ».

**3. 13.** Nicolais, Ghizzoni, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Pasquale, De Torre, Coscia, De Biasi, Levi, Siragusa, Rossa, Russo, Pes, Ginefra, Lolli, Sarubbi, Mardia, Melis.

*Sopprimerlo.*

*Conseguentemente:*

*all'articolo 66, sopprimere il comma 13.*

*all'articolo 82, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, capoverso « 5-bis » sostituire le parole: « 96 per cento » con « 95 per cento »;

b) al comma 3 sostituire le parole: « 96 per cento » con « 95 per cento » ovunque ricorrano;

c) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: « 0,30 per cento » con « 0,20 per cento ».

**3. 12.** Mazzarella, Nicolais, Ghizzoni, Bachelet, Picierno, De Pasquale, De Torre, Coscia, De Biasi, Levi, Siragusa, Rossa, Russo, Pes, Ginefra, Lolli, Sarubbi, Mardia, Melis.

*Sopprimerlo.*

*Conseguentemente:*

*all'articolo 66, sostituire il comma 13 con il seguente:*

13. Per il triennio 2009-2011, le università possono procedere, previo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente;

*all'articolo 82, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, capoverso 5-*bis*, sostituire le parole: « 96 per cento » con: « 95 per cento »;

b) al comma 3 sostituire le parole: « 96 per cento » con: « 95 per cento » ovunque ricorrano;

c) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: « 0,30 per cento » con: « 0,20 per cento ».

**3. 14.** Nicolais, Ghizzoni, Mozzarella, Bachelet, Picierno, De Pasquale, De Torre, Coscia, De Biasi, Levi, Siragusa, Rossa, Russo, Pes, Ginefra, Lolli, Sarubbi, Madia, Melis.

*Sopprimerlo.*

*Conseguentemente:*

*all'articolo 67, dopo il comma 1 inserire il seguente:*

1-*bis*. Al fine di valorizzare la specificità delle funzioni svolte dal personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 e per evitare disallineamenti retributivi tra gli operatori del comparto, è istituito un Fondo presso il Ministero della Pubblica amministrazione e l'innovazione, con una dotazione pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

Le risorse di cui al presente comma possono essere annualmente rideterminate d'intesa con le rappresentanze del personale delle Forze Armate e delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare;

*all'articolo 82 al comma 11, lettera a), sostituire le parole: 0,30 per cento con le seguenti: 0,20 per cento.*

**3. 25.** Villecco Calipari, Beltrandi, Gaglione, Garofani, Giacomelli, Fioroni, La Forgia, Laganà Fortugno, Migliavacca, Mogherini, Recchia, Ruggia, Sereni, Tocci, Vico, Rosato.

*Sopprimerlo.*

*Conseguentemente, all'articolo 67, apportare le seguenti modifiche:*

a) al comma 2 dopo le parole: « sono disapplicate » aggiungere le seguenti: « , con esclusione di quanto disposto con l'articolo 4, comma 11, del decreto-legge n. 8 del 2008 »;

b) dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

12-*bis*. Le previsioni di cui al presente articolo non si applicano alle Forze Armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile ed militare e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

**3. 26.** Ruggia, Villecco Calipari, Amici, Minniti, Beltrandi, Gaglione, Garofani, Giacomelli, Fioroni, La Forgia, Laganà Fortugno, Migliavacca, Mogherini, Recchia, Sereni, Tocci, Vico, Rosato.

*Sopprimerlo.*

*Conseguentemente:*

*all'articolo 67, dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

12-*bis*. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle Forze di Polizia;

*all'articolo 82, al comma 11, lettera a), sostituire le parole: 0,30 per cento con le seguenti: 0,20 per cento.*

**3. 28.** Amici, Minniti, Zaccaria, Bressa.

Sopprimerlo.

Conseguentemente:

all'articolo 69, al comma 1, dopo le parole: del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 aggiungere le seguenti: con riferimento al personale con retribuzioni complessivamente superiori a 53.000 euro annui;

all'articolo 82, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso « 5-bis » sostituire le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 95 per cento »;

b) al comma 3 sostituire le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 95 per cento » ovunque ricorrano;

c) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: « 0,30 per cento » con le seguenti: « 0,20 per cento ».

**3. 16.** Benamati, Ghizzoni, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Picierno, De Pasquale, De Torre, Coscia, De Biasi, Levi, Siragusa, Russo, Pes, Ginefra, Sarubbi, Lolli, Rossa, Madia, Melis.

Sopprimerlo.

Conseguentemente:

all'articolo 69, al comma 1, dopo le parole: n. 165 aggiungere le seguenti: ad eccezione del personale delle Forze di Polizia;

all'articolo 82, al comma 11, lettera a), sostituire le parole: « 0,30 per cento con le seguenti: « 0,20 per cento ».

**3. 17.** Amici, Minniti, Lanzillotta, Bressa, Zaccaria, Ventura, Baretta, Fluvi, Misiani.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 70.

**3. 18.** Amici, Minniti, Bressa, Zaccaria, Ventura, Baretta, Fluvi, Misiani.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 71, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 157-sexies, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, al primo periodo sostituire le parole: « 45 giorni » con le seguenti: « 90 giorni ».

**3. 19.** Narducci, Fedi, Bucchino, Gianni Farina.

Sopprimerlo.

Conseguentemente:

all'articolo 63 apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere il comma 8;

b) sostituire il comma 10 con il seguente:

10. Al fine di garantire le necessarie risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato occorrenti per i rinnovi contrattuali e gli adeguamenti retributivi del personale delle amministrazioni statali, per l'attuazione delle misure di cui all'articolo 78, nonché per l'attuazione delle misure di cui all'articolo 81, commi 38-bis, 38-ter e 38-quater, il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è integrato dell'importo di 500 milioni di euro per l'anno 2008 e di 3.240 milioni di euro per l'anno 2009 e 2.740 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010;

all'articolo 77, comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

c) per compensare il minor gettito derivante dall'abolizione dell'Ici sulla prima casa, nello stato di previsione del

Ministero dell'interno l'apposito fondo è integrato di 500 milioni di euro per l'anno 2009 e di 1 miliardo di euro annui a decorrere dall'anno 2010. Per l'esercizio 2009, sono altresì utilizzate, nel limite di 500 milioni di euro per l'anno 2009, le risorse di cui all'articolo 63, comma 10;

*all'articolo 82, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, capoverso « 5-bis » sostituire le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 93 per cento »;

b) al comma 2, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 94 per cento »;

c) al comma 3 sostituire le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 93 per cento » ovunque ricorrono;

d) al comma 4, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 94 per cento »;

e) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: « 0,30 per cento » con le seguenti: « 0,20 per cento ».

### **3. 27.** Misiani, Causi, Boccia, Marchi.

*Sopprimerlo.*

*Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

*3-bis.* Per la prosecuzione degli interventi di prevenzione, cura, formazione e ricerca sanitaria per il contrasto delle malattie della povertà e la promozione della salute delle popolazioni migranti, sono destinati all'Istituto di cui all'articolo 1 comma 827 della Legge 27 dicembre 2006, n. 29640 milioni per gli anni 2009, 2010, 2011.

*3-quater.* L'istituto attraverso protocolli d'intesa, da concordare previo parere della conferenza stato-regioni, avrà il compito di attuare la sua attività attraverso il coinvolgimento di tutte quelle regioni che ne facessero richiesta.

*3-quinques.* Entro il 30 giugno di ogni anno l'Istituto presenta al Parlamento una relazione delle attività svolta nell'anno precedente.

### **3. 1.** Nannicini.

*Sopprimerlo.*

*Conseguentemente, all'articolo 82, al comma 11, lettera a), sostituire le parole: « 0,30 per cento con le seguenti: « 0,20 per cento » e all'articolo 83 sopprimere il comma 18.*

### **3. 11.** Boccia.

*Sopprimerlo.*

*Conseguentemente:*

*all'articolo 82, al comma 11, lettera a), sostituire le parole: « 0,30 per cento » con le seguenti: « 0,20 per cento ».*

*all'articolo 83, sostituire il comma 23 con il seguente:*

23. L'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è sostituito dal seguente:

1. L'agente della riscossione, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di settantadue rate mensili. Salvo diversa valutazione da parte dell'ente creditore in merito all'effettiva necessità di idonea garanzia, l'importo iscritto a ruolo è superiore a cinquantamila euro, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. In alternativa alle predette garanzie, il cre-

dito iscritto a ruolo può essere garantito dall'ipoteca iscritta ai sensi dell'articolo 77; l'ufficio può altresì autorizzare che sia concessa dal contribuente, ovvero da terzo datore, ipoteca volontaria di primo grado su beni immobili di esclusiva proprietà del concedente, per un importo pari al doppio delle somme iscritte a ruolo. A tal fine il valore dell'immobile è determinato ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. 11 valore dell'immobile può essere, in alternativa, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari o dei periti industriali edili. L'ipoteca non è assoggettata all'azione revocatoria di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. Sono a carico del contribuente le spese di perizia, di iscrizione e cancellazione dell'ipoteca;

**3. 34.** Fluvi.

*Sopprimerlo.*

*Conseguentemente, all'articolo 82, al comma 18, alinea, dopo le parole: di cui al comma 17 è dovuta inserire le parole: , ad esclusione degli enti pubblici.*

**3. 29.** Marchi, Vannucci, De Micheli, Misiani, Causi, Boccia.

*Sopprimerlo.*

*Conseguentemente, all'articolo 82, comma 18, lettera a), sopprimere le parole: enti pubblici ed.*

**3. 30.** Vannucci, De Micheli, Misiani, Causi, Boccia, Marchi.

*Sopprimerlo.*

*Conseguentemente, all'articolo 83, dopo il comma 23, inserire il seguente:*

*23-bis.* All'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, al comma 1 le parole: « il pagamento di un importo superiore a diecimila euro » sono sostituite dalle seguenti: « il pagamento di un importo superiore a cinquantamila euro ».

**3. 31.** De Micheli.

*Sopprimerlo.*

*Conseguentemente:*

*all'articolo 82 al comma 11, lettera a), sostituire le parole: « 0,30 per cento » con le seguenti: « 0,20 per cento ».*

*all'articolo 83, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:*

*24-bis.* All'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 al comma I sono aggiunte in fine le seguenti parole: « A decorrere dal 1° gennaio 2009 il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi di cui al periodo precedente è fissato in euro sei milioni per ciascun anno solare »;

**3. 33.** Marrocu, Oliverio, Zucchi, Agostani, Brandolini, Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

*Sostituirlo con seguente:*

ART. 3.

*(Scudo intellettuale).*

1. Per il triennio 2009-2011, per le nuove iniziative imprenditoriali e professionali intraprese da cittadini italiani, residenti all'estero da più di ventiquattro mesi e con età non superiore a 40 anni, è prevista l'attribuzione di un credito d'imposta, per l'esercizio di inizio dell'attività e per i due successivi, a condizione che i suddetti cittadini trasferi-



scano la propria residenza in Italia entro sei mesi dall'inizio dell'attività. Il credito d'imposta è determinato in ragione dell'80 cento dei costi sostenuti e non può eccedere, per il triennio, l'importo complessivo di euro 200.000, nel rispetto delle regole relative agli aiuti «de minimis» di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C 68/06. Le modalità di attuazione dell'agevolazione sono fissate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

*Conseguentemente, all'articolo 82, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, capoverso «5-bis» sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «94 per cento»;

b) al comma 2, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «95 per cento»;

c) al comma 3 sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «94 per cento» ovunque ricorrano;

d) al comma 4, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «95 per cento»;

e) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

**3. 3.** Letta, Vaccaio, Boccia, Baretta, Ventura.

*Al comma 1, capoverso 6-bis, dopo le parole: medesime società, aggiungere le seguenti: solo se piccole o medie imprese secondo la definizione di cui all'allegato della Raccomandazione della Commissione europea del 6 marzo 2003.*

**3. 9.** Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

*Al comma 1, capoverso 6-bis, aggiungere, in fine, le parole: Fornendo idonea documentazione all'amministrazione finanziaria, il soggetto interessato potrà usufruire di un credito d'imposta corrispondente.*

**3. 10.** Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* All'articolo 92 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti commi:

«7-bis. Nel settore del commercio al dettaglio di mobili e complementi di arredo, la valutazione delle rimanenze dei beni acquistati per essere destinati in via permanente all'allestimento di aree espositive può essere effettuata applicando i seguenti coefficienti:

a) primo anno 100 per cento del costo;

b) secondo anno, 80 per cento del costo;

c) terzo anno, 60 per cento del costo;

d) quarto anno 20 per cento del costo;

e) quinto anno e successivi, 10 per cento del costo.

*7-ter.* I contribuenti che intendono avvalersi delle disposizioni di cui al comma 7-bis devono indicare, in apposita sezione dell'inventario redatto ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ovvero del prospetto di cui al 2° comma dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 maggio 1989 n. 2148, le consistenze dei beni destinati ad allestimento di aree espositive, raggruppati in categorie omogenee per natura e valore e suddivisi per anno di formazione, con l'indicazione del costo originario, della

percentuale di valutazione applicata e del valore attribuito in bilancio ».

*Conseguentemente, ridurre in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 fino ad un importo di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.*

**3. 6.** Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Romano.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* All'articolo 15 del testo Unico delle imposte dirette, di cui al decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

*e-bis)* le spese sostenute da famiglie, composte da persone di età non superiore a 36 anni, per l'acquisto di mobili destinati all'arredo dell'unità immobiliare da adibire o adibita ad abitazione principale. Tali spese sono riconosciute in misura massima di euro 2.582,28, purché relative ad acquisti effettuati nei 12 mesi precedenti o nei 36 mesi successivi al matrimonio. La detrazione spetta una sola volta e a condizione che l'indicatore di situazione economica equivalente dell'anno in cui è effettuato l'acquisto stesso non superi, cumulativamente, euro 41.316,55. Il limite di spesa di euro 2.582,28 è elevato a euro 3.873,43 in presenza di un indicatore di situazione economica equivalente che non superi, cumulativamente, euro 20.658,28.

*Conseguentemente, ridurre in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 fino ad un importo di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.*

**3. 5.** Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Romano.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Nel Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 164, al comma 1, nella lettera b) sono apportate le seguenti modificazioni:

il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Tale percentuale è elevata al 100 per cento per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio iscritti negli appositi ruoli tenuti dalle singole Camere di Commercio »;

nel quarto periodo prima delle parole: « Non si tiene conto », sono inserite le seguenti: « Salvo che per gli agenti e rappresentanti di commercio di cui al precedente secondo periodo, non si tiene conto »;

l'ultimo periodo è soppresso.

*Conseguentemente, ridurre in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 fino ad un importo di 110 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.*

**3. 4.** Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Romano.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: « sono comprese quelle » sono aggiunte le seguenti: « relative all'acquisto, montaggio ed installazione di mobili fissi montati su misura, nonché quelle ».

*Conseguentemente, ridurre in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come deter-*

minate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 fino ad un importo di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.

**3. 7.** Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Romano.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Ai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio in forma individuale, iscritti negli appositi ruoli tenuti dalle singole Camere di Commercio, si applicano le disposizioni dell'articolo 1, commi da 70 a 76, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

*Conseguentemente, ridurre in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 fino ad un importo di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.*

**3. 8.** Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Romano.

#### ART. 4

*Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: privati, aggiungere le seguenti: anche costituiti in associazioni temporanee d'impresa appositamente create allo scopo.*

**4. 3.** Contento.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole sviluppo economico aggiungere le seguenti: sentita la conferenza Stato-regioni.*

**4. 4.** Contento.

*Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Tali fondi potranno anche finanziare le piccole e medie imprese, come definite dall'allegato della Raccomandazione della Commissione eu-*

ropea del 6 marzo 2003, per l'avvio o la crescita di attività in settori ad elevato potenziale di sviluppo mediante operazioni di *venture capital*.

**4. 5.** Borghesi, Messina, Gambursano, Barbato.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Per assicurare l'immediata attuazione degli interventi previsti all'articolo 1, comma 842, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a favore dei progetti di innovazione industriale, il Ministero dello sviluppo economico potrà avvalersi delle modalità di gestione già stabilite per gli interventi di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1282, n. 46.

**4. 1.** Giudice.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, la gestione separata della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. è autorizzata ad istituire un apposito fondo, con una dotazione non superiore a sei miliardi di euro, attraverso cui partecipare, sulla base di un regolamento che fissi un adeguato sistema di verifica della sostenibilità economico-finanziaria delle iniziative e di intese da stipularsi con le amministrazioni locali, regionali e centrali per l'implementazione dei programmi settoriali di rispettiva competenza, a fondi per lo sviluppo, compresi quelli di cui all'articolo 44 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 sui fondi strutturali e quelli in cui può intervenire il Fondo Europeo per gli Investimenti.

**4. 2.** Abrignani, Bernardo.

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

2-bis. Al fine del completamento del processo di autonomia finanziaria delle Autorità Portuali e per finanziare investimenti nei porti amministrati dalle Auto-

rità Portuali e nei collegamenti tra i porti suddetti e la viabilità stradale e ferroviaria di connessione, una quota pari al 3 per cento delle riscossioni dell'imposta sul valore aggiunto e delle accise relative alle importazioni ed altre operazioni avvenute nei porti, alimenta uno specifico fondo costituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

*2-ter.* Il fondo di cui al comma *2-bis* è ripartito tra le Autorità Portuali con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e sentita l'Associazione dei Porti Italiani, tenendo conto delle proposte presentate dalle stesse Autorità Portuali nonché delle riscossioni di IVA e accise relative ai singoli porti.

*Conseguentemente,*

*all'articolo 63 apportare le seguenti modificazioni:*

*a)* al comma 8 sostituire le parole: « 500 milioni » con le seguenti: « 400 milioni »

*b)* sostituire il comma 10 con il seguente:

« 10. Ai fine di garantire le necessarie risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato occorrenti per i rinnovi contrattuali e gli adeguamenti retributivi del personale delle amministrazioni statali, per l'attuazione delle misure di cui all'articolo 78, nonché per l'attuazione delle misure di cui all'articolo 4, commi *2-bis* e *2-ter*, il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è integrato dell'importo di 500 milioni di euro per l'anno 2008 e di 2.840 milioni di euro per l'anno 2009 e 2.740 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 ».

*all'articolo 82, apportare le seguenti modificazioni:*

*a)* al comma 1, capoverso *5-bis* sostituire le parole: « 96 per cento » con: « 95 per cento »;

*b)* al comma 2, sostituire le parole: « 97 per cento » con: « 96 per cento »;

*c)* al comma 3 sostituire le parole: « 96 per cento » con: « 95 per cento » ovunque ricorrano;

*d)* al comma 4, sostituire le parole: « 97 per cento » con: « 96 per cento ».

**4. 6.** Bonavitacola, Tullo, Meta, Velo, Lovelli, Boffa.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

**ART. 4-bis.**

*(Sviluppo dell'imprenditoria in agricoltura).*

1. All'articolo 3 del decreto legislativo n. 99 del 2004, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

*5-bis.* Le agevolazioni di cui al Titolo 1, Capo III, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono concedibili su tutto il territorio nazionale nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo, e per quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

*5-ter.* All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono soppresse le parole: « al familiare ».

*5-quater.* All'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, aggiungere il seguente comma:

« *2-bis.* Le società subentranti devono essere amministrate da un giovane imprenditore agricolo e devono essere prevalentemente composte da soggetti di età compresa tra i 18 e i 39 anni che abbiano la maggioranza assoluta numerica e di quote di partecipazione ».

**4. 01.** Antonio Pepe, Leo, Biava.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

ART. 4-bis.

(Interventi in favore delle società di giovani imprenditori agricoli).

1. ISA S.p.A., nel rispetto della normativa che regola la propria attività di intervento a favore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, può destinare, annualmente, una quota delle proprie risorse disponibili, pari ad euro 20.000.000,00, per la realizzazione di progetti presentati da giovani imprenditori organizzati in forma societaria.

4. 02. Antonio Pepe, Leo, Biava.

ART. 5.

Al comma 1, capoverso 198, alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole: e vigila sulla correttezza delle dichiarazioni o comunicazioni rese agli organi di informazione su dati e notizie riguardanti previsioni e andamenti dei prezzi di beni e servizi ».

5. 7. Abrignani, Bernardo, Armosino.

Al comma 1, capoverso 198, secondo periodo, sostituire le parole: analizza le segnalazioni con le seguenti: verifica le segnalazioni delle Associazioni riconosciute dei consumatori ed analizza le ulteriori segnalazioni ».

5. 9. Marinello, Gioacchino Alfano, Pagano.

Al comma 1, capoverso 198, secondo periodo, dopo le parole: di determinati prodotti e servizi inserire le seguenti: , nonché a renderle note anche in forma comparata e telematica, avvalendosi del "Portale delle imprese", gestito in rete, nell'ambito delle proprie risorse dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che svolge servizio unicamente informativo e assume il nome di

"Portale delle imprese, dei consumatori e dei prezzi".

5. 2. Vico, Lulli, Benamati, Calearo, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa, Zunino.

Al comma 1, capoverso 199, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Il Garante per l'esercizio della sua attività può altresì avvalersi di personale messo a disposizione dalle Regioni, previo intesa in sede di Conferenza Stato Regioni.

5. 3. Anna Teresa Formisano, Galletti, Ciccanti.

Al comma 1, capoverso 199, dopo le parole: le imprese, inserire le seguenti: , le associazioni dei consumatori e degli utenti,.

5. 5. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 1, capoverso 199, aggiungere infine il seguente periodo: Nel sito sono altresì tempestivamente pubblicati ed aggiornati quadri di confronto, elaborati a livello provinciale, dei prezzi dei principali beni di consumo e durevoli, con particolare riguardo ai prodotti alimentari ed energetici.

5. 8. Marinello, Gioacchino Alfano, Pagano.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. In ordine al processo di razionalizzazione ed ai fini del miglior processo di trasparenza del settore dei dispositivi medici, il Tavolo tecnico interministeriale costituito presso la Direzione Generale dei farmaci e dei dispositivi medici del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, individua entro il 30 settembre 2008, sentite le Associazioni delle Imprese, misure diverse da quelle previste

dall'articolo 1, comma 796, lettera v), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativa ai dispositivi medici.

**\*5. 4. Moroni.**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*2-bis.* In ordine al processo di razionalizzazione ed ai fini del miglior processo di trasparenza del settore dei dispositivi medici, il Tavolo tecnico interministeriale costituito presso la Direzione Generale dei farmaci e dei dispositivi medici del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, individua entro il 30 settembre 2008, sentite le Associazioni delle Imprese, misure diverse da quelle previste dall'articolo 1, comma 796, lettera v), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativa ai dispositivi medici.

**\*5. 6. Pedoto.**

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

*2-bis.* Al fine di favorire il rilancio del settore dei lavori pubblici e di armonizzare i prezzi di aggiudicazione degli appalti di lavori a quelli di determinate materie prime utilizzate per i lavori di costruzione, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a provvedere, in via eccezionale, all'emanazione di un decreto, ai sensi dell'articolo 133, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, per la immediata definizione delle variazioni percentuali annuali dei singoli prezzi di taluni materiali da costruzione e per l'introduzione di un meccanismo straordinario diretto a fronteggiare, per gli anni 2008 e 2009, l'incremento imprevisto dei prezzi di tali materiali. Il decreto di cui al periodo precedente, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, contiene specifiche misure per garantire una compensazione per i lavori di cui al citato articolo 133, commi da 4 a 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni.

*2-ter.* Agli oneri derivanti dal comma *2-bis*, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2008 e in 15 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dal presente provvedimento.

**5. 1. Stradella.**

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

ART. 5-bis.

*(Avvio delle zone franche previste nella regione Sardegna).*

1. Per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, sono stanziati 80 milioni di euro, quale contributo di cofinanziamento alla Regione Sardegna per la piena attuazione ed operatività delle zone franche previste dal decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 75, adottato in attuazione dell'articolo 12 dello statuto speciale per la regione Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive modificazioni, al fine di favorire lo sviluppo dell'occupazione, delle attività portuali e manifatturiere, nonché l'interscambio economico con Paesi esteri e, in particolare, con i Paesi che si affacciano sul mare Mediterraneo.

2. Le norme di attuazione sono adottate nel rispetto del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, e del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, e successive modificazioni, che stabilisce talune disposizioni di applicazione dello stesso.

3. Agli oneri previsti dal presente articolo, valutati in 80 milioni di euro a decorrere dal 2008 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 546 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

**5. 01. Cicu.**

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

ART. 5-bis.

*(Sviluppo della continuità territoriale per la regione Sardegna).*

1. Nell'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3 è inserito il seguente: *3-bis.* Per la regione Sardegna tra i soggetti di cui alla lettera b) del comma 3 sono compresi i cittadini intracomunitari nati in Sardegna, qualora, per motivi di lavoro o di giustizia, siano stati obbligati a trasferire la propria residenza al di fuori dell'isola »;

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente: *5-bis.* Per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, in materia di riduzione compensata di pedaggi autostradali, il Ministro dei trasporti, limitatamente alle imprese di autotrasporto con sede legale e stabilimento operativo nelle aree interessate dalla continuità territoriale, modifica le direttive ivi previste tenendo conto dei costi marittimi gravanti sulle imprese di autotrasporto, nonché delle distanze chilometriche percorse in mare e per raggiungere i punti d'imbarco. Nelle medesime direttive il Ministro dei trasporti provvede ad introdurre il rimborso parziale dei costi marittimi, secondo criteri che garantiscano la parità di condizioni di esercizio tra tutte le imprese del settore ».

3. Le disposizioni del comma 1 si applicano previa consultazione con gli altri Stati membri dell'Unione Europea interessati ed assenso della Commissione, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento (CEE) 23 luglio 1992, n. 2408/92.

4. Agli oneri previsti dal presente articolo, valutati in 150 milioni di euro a decorrere dal 2008 si provvede mediante corrispondente mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui di cui al comma 546 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

**5. 02.** Cicu.

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

ART. 5-bis.

*(Recupero degli aiuti incompatibili con il mercato europeo nel settore dell'agricoltura).*

1. A valere sulle risorse trasferite alla regione Sardegna ai sensi dei commi da 834 a 840 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono vincolati 50 milioni di euro a decorrere dal 2008 e sino ad esaurimento del debito, destinati al recupero degli aiuti erogati ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale Sardegna 13 dicembre 1988, n. 44, dichiarati incompatibili con il mercato comune con decisione della Commissione Europea con decisione n. 97/612/CE del 16 aprile 1997.

2. A carico dei soggetti beneficiari delle provvidenze dell'articolo 5 della legge regionale Sardegna 13 dicembre 1988, n. 44 il recupero è fissato in quattordici rate annuali, fino alla concorrenza del complessivo ammontare delle somme effettivamente percepite senza ulteriori oneri ed interessi. La regione Sardegna entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce con propri provvedimenti le modalità attuative per la restituzione delle somme.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

**5. 03.** Cicu.

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

ART. 5-bis.

*(Modifica alle norme in materia di rivalutazione dei beni di impresa, di operazioni straordinarie e di rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni).*

1. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « 1° gennaio 2005 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2009 »;

b) al secondo periodo, le parole: « 30 giugno 2006 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2009 »;

c) al terzo periodo, le parole: « 30 giugno 2006 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2009 ».

2. La rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni, di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, può essere eseguita con riferimento a beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2007, nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. All'articolo 176, comma 2-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è apportata la seguente modifica: le parole « in caso di realizzo dei beni anteriormente al quarto periodo d'imposta successivo a quello dell'opzione, il costo fiscale è ridotto dei maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva e dell'eventuale maggior ammortamento dedotto e l'imposta sostitutiva versata è scomputata dall'imposta sui redditi ai sensi degli articoli 22 e 79 » sono soppresse.

**5. 04. Bernardo.**

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

ART. 5-bis.

*(Modifiche alle norme per l'utilizzo del Fondo dei debiti di fornitura).*

1. A decorrere dall'anno 2008 il Fondo per i debiti di fornitura delle Pubbliche amministrazioni, istituito dall'articolo 1, comma 362 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è utilizzato anche a garanzia delle operazioni di sconto e di risconto avviate per il tramite del sistema creditizio dai contribuenti intestatari di conto fiscale di cui al comma 27 dell'articolo 78 della legge 27 dicembre 1991, n. 413 in relazione ai crediti relativi alla fornitura di beni e servizi alle Amministrazioni dello Stato da essi vantati.

2. Le risorse del Fondo sono utilizzate per la riduzione del tasso di sconto praticato dal sistema creditizio e costituiscono garanzia finale delle operazioni di cui al comma 1.

3. I crediti sono scontabili a condizione che:

a) siano scaduti ed esigibili;

b) siano state ottemperati gli obblighi di legge e le obbligazioni derivanti dal contratto di cessione dei beni o di prestazione dei servizi, nei termini e secondo le modalità indicati nel contratto stesso.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge sono emanate disposizioni attuative del presente articolo, con particolare riguardo al riconoscimento automatico dei crediti ceduti, alla semplificazione delle pratiche istruttorie, che potranno essere espletate anche per via telematica, alla individuazione del tasso agevolato di sconto ed alla definizione di tempi certi per la liquidazione ».

6. A decorrere dall'anno 2008 il Fondo di cui all'articolo 1, comma 362 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è incrementato di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Al relativo onere si provvede me-



dianche corrispondente mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui di cui al comma 546 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

#### 5. 05. Giudice.

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

ART. 5-bis.

*(Compensazione dei debiti di fornitura).*

1. I contribuenti intestatari di conto fiscale di cui al comma 27 dell'articolo 78 della legge 27 dicembre 1991, n. 413, possono utilizzarlo per procedere alla compensazione nei termini di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, comprendendo tra i crediti anche quelli relativi alla fornitura di beni e servizi alle Amministrazioni dello Stato, di cui siano titolari, a condizione che:

a) i crediti siano scaduti ed esigibili;

b) siano state ottemperati gli obblighi di legge e le obbligazioni derivanti dal contratto di cessione dei beni o di prestazione dei servizi, nei termini e secondo le modalità indicati nel contratto stesso;

c) il contribuente abbia segnalato all'Amministrazione debitrice la volontà di procedere alla compensazione.

2. I crediti possono essere compensati in tutto o in parte e sino a capienza del dovuto. Il contribuente è tenuto a presentare al gestore del conto la documentazione necessaria a comprovare la titolarità del debito e la sua esigibilità, nonché ad indicare quali poste intenda compensare.

3. Il gestore del conto fiscale segnala separatamente all'Agenzia delle entrate le compensazioni avvenute e tutti gli elementi identificativi necessari. Mensilmente l'Agenzia provvede ad inviare alle Ammi-

nistrazioni debtrici le compensazioni per debiti di fornitura, per gli adempimenti di propria competenza.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge sono emanate disposizioni attuative del presente articolo ».

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse del fondo istituito dall'articolo 1, comma 362 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. A tal fine il suddetto Fondo è incrementato di 100 milioni di euro a decorre dall'anno 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui di cui al comma 546 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

#### 5. 06. Giudice.

ART. 6.

*Al comma 1, dopo le parole:* sui mercati diversi da quelli dell'Unione Europea *inserire le seguenti:* unicamente per il commercio di prodotti realizzati sul territorio italiano.

6. 1. Simonetti, Bragantini, D'Amico, Comaroli.

*Al comma 2, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole:* , dando priorità a quelli realizzati in collaborazione con Università, Parchi scientifici e tecnologici o centri di ricerca italiani;

6. 5. Anna Teresa Formisano, Galletti, Ciccanti.

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

6-bis. Per la promozione del sistema agroalimentare all'estero, all'articolo 1

della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1088 è sostituito dal seguente: « 1088. Alle imprese che producono prodotti di cui all'Allegato I del trattato istitutivo della Comunità Europea e alle piccole e medie imprese, che producono prodotti agroalimentari non ricompresi nel predetto Allegato I, anche se costituite in forma cooperativa, è riconosciuto per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i due periodi di imposta successivi, un credito di imposta nella misura del 50 per cento degli investimenti in attività dirette in altri Stati membri o Paesi Terzi intese ad indurre gli operatori economici o i consumatori all'acquisto di un determinato prodotto agricolo agroalimentare di qualità, ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento CE n. 1698/2005, anche se non compreso nell'Allegato I, purché non rivolto al singolo marchio commerciale o riferito direttamente ad un'impresa, in eccedenza rispetto alla media degli analoghi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti ».

b) il comma 1089 è sostituito dal seguente: « 1089. Alle imprese diverse dalle piccole e medie imprese di cui al comma 1088 che producono prodotti agroalimentari non ricomprese nell'Allegato 1 del Trattato istitutivo della CE, il credito di imposta previsto dal medesimo comma 1088 è riconosciuto nei limiti del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (*de minimis*), pubblicato nella *G.U. U.E.* del 28 dicembre 2006 legge n. 379 ».

c) nel comma 1090 sono apportate le seguenti modificazioni:

1. le parole: « o di lavoro autonomo » sono soppresse;

2. il terzo periodo è soppresso.

\* **6. 4.** Fluvi.

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

« 6-bis. Per la promozione del sistema agroalimentare all'estero, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1088 è sostituito dal seguente: « 1088. Alle imprese che producono prodotti di cui all'Allegato 1 del trattato istitutivo della Comunità Europea e alle piccole e medie imprese, che producono prodotti agroalimentari non ricompresi nel predetto Allegato 1, anche se costituite in forza cooperativa, è riconosciuto per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i due periodi di imposta successivi, un credito di imposta nella misura del 50 per cento degli investimenti in attività dirette in altri Stati membri o Paesi Terzi intese ad indurre gli operatori economici o i consumatori all'acquisto di un determinato prodotto agricolo agroalimentare di qualità, ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento CE n. 1698/2005, anche se non compreso nell'Allegato 1, purché non rivolto al singolo marchio commerciale o riferito direttamente ad un'impresa, in eccedenza rispetto alla media degli analoghi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti »;

b) il comma 1089 è sostituito dal seguente: « 1089. Alle imprese diverse dalle piccole e medie imprese di cui al comma 1088 che producono prodotti agroalimentari non ricomprese nell'Allegato I del Trattato istitutivo della CE, il credito di imposta previsto dal medesimo comma 1088 è riconosciuto nei limiti del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (*de minimis*), pubblicato nella *G.U. U.E.* del 28.12.2006, 1,379;

c) nel comma 1090 sono apportate le seguenti modificazioni:

1. le parole: « o di lavoro autonomo » sono soppresse;

2. il terzo periodo è soppresso.

\* **6. 3.** Agostini, Oliverio, Zucchi, Brandolini, Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino, De Micheli.

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente comma:*

*6-bis.* Per la promozione del sistema agroalimentare all'estero, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1088 è sostituito dal seguente: « 1088. Alle imprese che producono prodotti di cui all'Allegato I del trattato istitutivo della Comunità Europea e alle piccole e medie imprese, che producono prodotti agroalimentari non ricompresi nel predetto Allegato I, anche se costituite in forma cooperativa, è riconosciuto per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i due periodi di imposta successivi, un credito di imposta nella misura del 50 per cento degli investimenti in attività dirette in altri Stati membri o Paesi Terzi intese ad indurre gli operatori economici o i consumatori all'acquisto di un determinato prodotto agricolo agroalimentare di qualità, ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento CE n. 1698/2005, anche se non compreso nell'Allegato I, purché non rivolto al singolo marchio commerciale o riferito direttamente ad un'impresa, in eccedenza rispetto alla media degli analoghi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti ».

b) il comma 1089 è sostituito dal seguente: « 1089. Alle imprese diverse dalle piccole e medie imprese di cui al comma 1088 che producono prodotti agroalimentari non ricomprese nell'Allegato I del Trattato istitutivo della CE, il credito di imposta previsto dal medesimo comma 1088 è riconosciuto nei limiti del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del

trattato agli aiuti di importanza minore (*de minimis*), pubblicato nella G.U. U.E. del 28 dicembre 2006 legge n. 379 ».

c) nel comma 1090 sono apportate le seguenti modificazioni:

1. le parole: « o di lavoro autonomo » sono soppresse;

2. il terzo periodo è soppresso.

\* **6. 6.** Delfino, Ruvolo, Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Romano.

*Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:*

« ART. 6-bis.

*(Etichettatura obbligatoria dei prodotti).*

1. Al fine di consentire un'adeguata informazione ai consumatori finali sul processo lavorativo dei prodotti è fatto obbligo alle imprese di adottare un sistema di etichettatura obbligatoria dei prodotti nel comparto tessile, calzaturiero e pelletteria, che evidenzii il luogo di origine di ciascuna fase di lavorazione e la tracciabilità dei prodotti stessi.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del commercio internazionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le caratteristiche del sistema di etichettatura di cui al commi 1 e le modalità per i relativi controlli.

3. L'utilizzo della denominazione di *Made in Italy* sull'etichetta obbligatoria è concessa all'impresa a valere sui prodotti finiti la cui totalità delle fasi di lavorazione, la cosiddetta tracciabilità, è stata eseguita interamente sul territorio italiano e nel rispetto delle obbligazioni previste dal comma 1. »

**6. 031.** Simonetti, Bragantini, Comaroli, Forcolin, Fugatti.

*Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:*

ART. 6-bis: modifiche alla legge 18 febbraio 2004, n. 39 conversione in legge, con modificazioni del decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza ».

All'articolo 4 del decreto-legge 23 dicembre 2003 n. 347, comma 4-ter è sostituito con il seguente:

4-ter. Nel caso in cui al termine di scadenza il programma risulta eseguito solo in parte in ragione della particolare complessità delle operazioni attinenti alla ristrutturazione o alla cessione a terzi dei complessi aziendali e delle difficoltà connesse alla definizione dei problemi occupazionali, il Ministro dello sviluppo economico, su istanza del Commissario Straordinario, sentito il Comitato di Sorveglianza, può disporre la proroga del termine di esecuzione del programma per un massimo di 12 (dodici) mesi, eventualmente prorogabili per una sola volta per un massimo di altri 12 (dodici) mesi.

\* 6. 01. Lolli.

*Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:*

ART. 61-bis. « Modifiche alla legge 18 febbraio 2004, n. 39 « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza ».

1. All'articolo 4 del decreto-legge 23 dicembre 2003 n. 34,1, convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004 n. 39, il comma 4-ter è sostituito con il seguente:

4-ter. Nel caso in cui al termine di scadenza il programma risulta eseguito solo in parte in ragione della particolare complessità delle operazioni attinenti alla ristrutturazione o alla cessione a terzi dei complessi aziendali e delle difficoltà connesse alla definizione dei problemi occupazionali, il Ministro dello Sviluppo Eco-

nomico, su istanza del Commissario Straordinario, sentito il Comitato di Sorveglianza, può disporre la proroga del termine di esecuzione del programma per un massimo di 12 (dodici) mesi, eventualmente prorogabili per una sola volta per un massimo di altri 12 (dodici) mesi ».

\* 6. 05. Pelino, Gioacchino Alfano.

*Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:*

ART. 6-bis.

*(Alto Commissario per la lotta alla contraffazione).*

1. L'articolo 145 del Codice di proprietà industriale è sostituito dal seguente:

ART. 145. – *(Alto Commissario per la lotta alla contraffazione).* – 1. L'Alto Commissario per la lotta alla contraffazione, istituito dall'articolo 1-quater del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, è l'autorità nazionale di riferimento in materia di tutela della proprietà industriale ed intellettuale.

2. All'Alto Commissario sono attribuite le seguenti funzioni:

a) raccolta dati e monitoraggio delle violazioni dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale, nonché monitoraggio ed indirizzo delle attività di prevenzione e repressione del fenomeno;

b) svolgimento di indagini conoscitive di iniziativa propria e per fatti segnalati in materia di violazioni della proprietà industriale ed intellettuale;

c) studio ed elaborazione delle iniziative e delle misure, anche normative, dirette a contrastare la contraffazione;

d) informazione e sensibilizzazione delle imprese e dei consumatori sul valore e sulla tutela della proprietà intellettuale e industriale;

e) assistenza alle imprese vittime della contraffazione;

f) redazione e presentazione al Parlamento, al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri interessati di una relazione annuale sulla contraffazione, nonché sulla propria attività.

3. Nell'esercizio delle funzioni affidategli l'Alto Commissario opera coinvolgendo le categorie economiche e sociali interessate, nonché in stretto raccordo con le corrispondenti strutture dei Paesi esteri e con le istituzioni comunitarie ed internazionali impegnate nella tutela della proprietà intellettuale e industriale.

4. L'Alto Commissario è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dello sviluppo economico e si avvale di un Vice Alto Commissario, nominato dal Ministro dello sviluppo economico su sua proposta. L'Alto Commissario ed il Vice Alto Commissario durano in carica cinque anni a partire dall'inizio dell'esercizio delle funzioni. I loro compensi sono determinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Non possono in ogni caso essere superiori alla misura prevista dall'articolo 1, comma 593, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

5. L'Alto Commissario si avvale di personale dipendente delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 maggio 2001, n. 165, in posizione di comando o fuori ruolo secondo i rispettivi ordinamenti, nella misura massima di quindici unità, di cui al massimo due dirigenti, incaricati secondo le procedure di cui all'articolo 19 del medesimo decreto. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997. L'Alto Commissario si avvale inoltre di un contingente di personale messo a disposizione dalle Forze di polizia e dall'Agenzia delle Dogane sulla base di specifiche convenzioni.

6. L'Alto Commissario provvede all'autonoma gestione delle spese relative al proprio funzionamento, nei limiti degli stanziamenti previsti dall'articolo 1, comma 235, della legge 23 dicembre 2005

e dall'articolo 4-bis del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito in legge, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81. Il rendiconto di gestione è soggetto al controllo della Corte dei Conti. L'Alto Commissario definisce con proprio regolamento l'organizzazione ed il funzionamento interni, nonché la relativa disciplina contabile.

7. L'Alto Commissario si avvale di un comitato tecnico composto da non più di dieci unità. 1 componente sono nominati dall'Alto Commissario tra esperti di comprovata qualificazione in materia. L'incarico è gratuito cinque anni. »

*Conseguentemente all'articolo 63, comma 10, sostituire le parole: « 500 milioni di euro per l'anno 2008 e di 2.740 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 » con le seguenti: « 499 milioni di euro per l'anno 2008 e di 2.738 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 ».*

*all'articolo 68, comma 6, sopprimere la lettera b).*

#### **6. 011.** Lulli, Fluvi.

*Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:*

**ART. 6-bis.**

*(Alto Commissario per la lotta alla contraffazione).*

1. L'articolo 145 del Codice di proprietà industriale di cui al decreto legislativo n. 30 del 10 febbraio 2005 è sostituito dal seguente:

**ART. 145.** – *(Alto Commissario per la lotta alla contraffazione).*

1. L'Alto Commissario per la lotta alla contraffazione, istituito dall'articolo 1-*quater* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, è l'autorità nazionale di riferimento in materia di tutela della proprietà industriale ed intellettuale.

2. All'Alto Commissario sono attribuite le seguenti funzioni:

a) raccolta dati e monitoraggio delle violazioni dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale, nonché monitoraggio ed indirizzo delle attività di prevenzione e repressione dei fenomeni;

b) svolgimento di indagini conoscitive di iniziativa propria e per fatti segnalati in materia di violazioni della proprietà industriale ed intellettuale;

c) studio ed elaborazione delle iniziative e delle misure, anche normative, dirette a contrastare la contraffazione;

d) informazione e sensibilizzazione delle imprese e dei consumatori sul valore e sulla tutela della proprietà intellettuale e industriale;

e) assistenza alle imprese vittime della contraffazione;

l) redazione e presentazione al Parlamento, al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri interessati di una relazione annuale sulla contraffazione, nonché sulla propria attività.

3. Nell'esercizio delle funzioni affidategli l'Alto Commissario opera coinvolgendo le categorie economiche e sociali interessate, nonché in stretto raccordo con le corrispondenti strutture dei Paesi esteri e con le istituzioni comunitarie ed internazionali impegnate nella tutela della proprietà intellettuale e industriale.

4. L'Alto Commissario è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dello sviluppo economico e si avvale di un Vice Alto Commissario, nominato dal Ministro dello sviluppo economico su sua proposta. L'Alto Commissario ed il Vice Alto Commissario dura in carica cinque anni a partire dall'inizio dell'esercizio delle funzioni. I loro compensi sono determinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Non possono in ogni caso essere superiori alla

misura prevista dall'articolo 1, comma 593, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

5. L'Alto Commissario si avvale di personale dipendente delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 maggio 2001, n. 165, in posizione di comando o fuori ruolo secondo i rispettivi ordinamenti, nella misura massima di quindici unità, di cui al massimo due dirigenti, incaricati secondo le procedure di cui all'articolo 19 del medesimo decreto. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997. L'Alto Commissario si avvale inoltre di un contingente di personale messo a disposizione dalle Forze di polizia e dall'Agenzia delle Dogane sulla base di specifiche convenzioni.

6. L'Alto Commissario provvede all'autonoma gestione delle spese relative al proprio funzionamento, nei limiti degli stanziamenti previsti dall'articolo 1, comma 235, della legge 23 dicembre 2005 e dall'articolo 4-bis del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito in legge, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81. Il rendiconto di gestione è soggetto al controllo della Corte dei Conti. L'Alto Commissario definisce con proprio regolamento l'organizzazione ed il funzionamento interni, nonché la relativa disciplina contabile.

7. L'Alto Commissario si avvale di un comitato tecnico composto da non più di dieci unità. I componenti sono nominati dall'Alto Commissario tra esperti di comprovata qualificazione in materia. L'incarico è gratuito e dura cinque anni.

2. All'articolo 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, comma 6, la lettera b) è soppressa.

#### **6. 02. Corsaro.**

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

**ART. 6-bis.**

*(Tutela del Made in Italy).*

1. Al fine di tutelare la qualità dei prodotti agroalimentari da atti di pirateria

e, più in genere, di violazione dei diritti di proprietà intellettuale, attinenti a indicazioni geografiche, o altri marchi di origine o provenienza, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede, entro il limite del 50 per cento; al rimborso delle spese sostenute dai consorzi di tutela per la registrazione dei marchi di origine dei prodotti agroalimentari presso le competenti strutture dei Paesi terzi e per i controlli e le verifiche, ivi comprese le azioni legali di tutela processuale da pratiche commerciali sleali sui mercati extra-UE.

2. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede, con proprio decreto, a definire le modalità di attuazione del comma 1 e ad individuare le aree geografiche maggiormente a rischio rispetto ai fenomeni di agro-pirateria, nelle quali orientare le azioni di cui al presente articolo.

3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2008 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 10, comma 10, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 ».

**6. 03.** Antonio Pepe, Leo, Biava.

*Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:*

ART. 6-bis.

*(Interventi a favore di ISA S.p.A.).*

1. All'articolo 10-ter della legge 2 dicembre 2005 n. 248 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

6-bis. Il contributo annuale dello Stato relativo al finanziamento bancario contratto ai sensi dell'articolo 2 della legge 2 dicembre 1998, n. 423, di cui al precedente comma 1 lettera e) limitatamente

alla quota capitale costituisce, a tutti gli effetti di legge, versamento in conto futuro aumento di capitale del socio, fin dal momento del trasferimento di cui al precedente comma 1.

2. Al primo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, dopo le parole: « e quelle effettuate ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, » sono inserite le seguenti: « nonché quelle effettuate ai sensi della legge del 19 dicembre 1983 n. 700 e successive modifiche ed integrazioni ».

**6. 04.** Antonio Pepe, Leo, Biava.

*Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:*

ART. 6-bis.

*(Disposizioni in materia fiscale per le imprese agricole).*

1. Gli atti inerenti alla formazione, all'arrotondamento o all'accorpamento della proprietà coltivatrice posti in essere ai sensi della legge 6 agosto 1954, n. 604, e successive modificazioni ed integrazioni, sono esenti dall'imposta di bollo e soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa. Gli onorari notarili sono ridotti alla metà.

2. Al decreto-legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

2-bis. Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, l'aliquota si applica nella misura dell'1,9 per cento. »

b) all'articolo 45, il comma 1 è soppresso.

3. Il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente da accisa. Per le modalità di erogazione del beneficio, si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto 14 dicembre 2001, n. 454.

*Conseguentemente, all'articolo 84, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 6-bis, valutato in euro 300 milioni per l'anno 2009, si provvede, rispettivamente, quanto a euro 150 milioni mediante corrispondente riduzione per l'anno 2009 del Fondo di cui all'articolo 1, comma 428, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e quanto a euro 150 milioni mediante corrispondente riduzione per l'anno 2009 dello stanziamento recato dall'articolo 1, comma 282, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come integrato dall'articolo 63, comma 8, del decreto legge 25 giugno 2008, 112 ».

\* **6. 06.** Leo.

*Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:*

ART. 6-bis.

*(Disposizioni in materia fiscale per le imprese agricole).*

1. Gli atti inerenti alla formazione, all'arrotondamento o all'accorpamento della proprietà coltivatrice posti in essere ai sensi della legge 6 agosto 1954, n. 604, e successive modificazioni ed integrazioni, sono esenti dall'imposta di bollo e soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa. Gli onorari notarili sono ridotti alla metà.

2. Al decreto-legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

2-bis. Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui al-

l'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, l'aliquota si applica nella misura dell' 1,9 per cento. »

b) all'articolo 45, il comma 1 è soppresso.

3. Il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente da accisa. Per le modalità di erogazione del beneficio, si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto 14 dicembre 2001, n. 454.

*Conseguentemente, all'articolo 84, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 6-bis, valutato in euro 300 milioni per l'anno 2009, si provvede, rispettivamente, quanto a euro 150 milioni mediante corrispondente riduzione per l'anno 2009 del Fondo di cui all'articolo 1, comma 428, della legge 24 dicembre 2007, n.244, e quanto a euro 150 milioni mediante corrispondente riduzione per l'anno 2009 dello stanziamento recato dall'articolo 1, comma 282, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come integrato dall'articolo 63, comma 8, del decreto-legge 25 giugno 2008, 112 ».

\* **6. 013.** Antonio Pepe, Leo, Biava.

*Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:*

ART. 6-bis.

*(Disposizioni in materia fiscale per le imprese agricole).*

1. Gli atti inerenti alla formazione, all'arrotondamento o all'accorpamento della proprietà coltivatrice posti in essere ai sensi della legge 6 agosto 1954, n. 604, e successive modificazioni ed integrazioni, sono esenti dall'imposta di bollo e soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa. Gli onorari notarili sono ridotti alla metà.



2. Al decreto-legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

*2-bis.* Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, l'aliquota si applica nella misura dell'1,9 per cento. »

b) all'articolo 45, il comma 1 è soppresso.

3. Il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente da accisa. Per le modalità di erogazione del beneficio, si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto 14 dicembre 2001, n. 454.

*Conseguentemente, all'articolo 84, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 6-bis, valutato in euro 300 milioni per l'anno 2009, si provvede, rispettivamente, quanto a euro 150 milioni mediante corrispondente riduzione per l'anno 2009 del Fondo di cui all'articolo 1, comma 428, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e quanto a euro 150 milioni mediante corrispondente riduzione per l'anno 2009 dello stanziamento recato dall'articolo 1, comma 282, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come integrato dall'articolo 63, comma 8, del decreto legge 25 giugno 2008, 112 ».

\* **6. 026.** Marinello.

*Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:*

ART. 6-bis.

*(Disposizioni in materia fiscale per le imprese agricole).*

1. Gli atti inerenti alla formazione, all'arrotondamento o all'accorpamento

della proprietà coltivatrice posti in essere ai sensi della legge 6 agosto 1954, n. 604, e successive modificazioni ed integrazioni, sono esenti dall'imposta di bollo e soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa. Gli onorari notarili sono ridotti alla metà.

2. Al decreto-legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

*2-bis.* Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, l'aliquota si applica nella misura dell'1,9 per cento. »

b) all'articolo 45, il comma 1 è soppresso.

3. Il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente da accisa. Per le modalità di erogazione del beneficio, si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto 14 dicembre 2001, n. 454.

*Conseguentemente, all'articolo 84, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 6-bis, valutato in euro 300 milioni per l'anno 2009, si provvede, rispettivamente, quanto a euro 150 milioni mediante corrispondente riduzione per l'anno 2009 del Fondo di cui all'articolo 1, comma 428, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e quanto a euro 150 milioni mediante corrispondente riduzione per l'anno 2009 dello stanziamento recato dall'articolo 1, comma 282, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come integrato dall'articolo 63, comma 8, del decreto-legge 25 giugno 2008, 112 ».

\* **6. 028.** D'Amico, Forcolin, Fugatti.

*Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:*

ART. 6-bis.

*(Estensione a tutto il territorio nazionale del credito d'imposta sugli investimenti in agricoltura).*

1. All'articolo 1, comma 1075, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 dopo le parole: « si applica » sono aggiunte le parole: « a tutto il territorio nazionale ».

2. Agli investimenti in agricoltura di cui al comma 1075 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 non si applica la deduzione degli ammortamenti e delle dimissioni dell'anno ».

**\*\* 6. 07.** Mario Carra, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino, De Micheli.

*Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:*

ART. 6-bis.

*(Estensione a tutto il territorio nazionale del credito d'imposta sugli investimenti in agricoltura).*

1. All'articolo 1, comma 1075, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 dopo le parole: « si applica » sono aggiunte le parole: « a tutto il territorio nazionale ».

2. Agli investimenti in agricoltura di cui all'articolo 1, comma 1075, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 non si applica la deduzione degli ammortamenti e delle dimissioni dell'anno ».

**\*\* 6. 022.** Fluvi.

*Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:*

ART. 6-bis.

*(Estensione a tutto il territorio nazionale del credito d'imposta sugli investimenti in agricoltura).*

1. All'articolo 1, comma 1075, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 dopo le

parole: « si applica » sono aggiunte le seguenti: « a tutto il territorio nazionale ».

2. Agli investimenti in agricoltura di cui all'articolo 1 comma 1075 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 non si applica la deduzione degli ammortamenti e delle dimissioni dell'anno.

**\*\* 6. 015.** Delfino, Ruvolo, Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Romano.

*Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:*

ART. 6-bis.

*(Misure per la ristrutturazione delle imprese agricole e agroalimentari in difficoltà).*

1. Al fine di attivare gli interventi di ristrutturazione delle imprese agricole ed agroalimentari in difficoltà, come previsto dagli Orientamenti comunitari in materia, è istituito, separatamente alle dotazioni in essere, un Fondo presso l'Istituto Sviluppo Agricolo (ISA) dotato di 50 milioni di euro per l'anno 2009.

2. Con decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali da emanare entro sessanta giorni dalla data di applicazione della presente legge, sono definite le modalità operative di intervento che comprenderanno quelle del Fondo di cui al decreto legge 14 marzo 2005 n. 35.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo valutato in 50 milioni di euro per l'anno 2009 si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 63, comma 10 del presente decreto.

*Conseguentemente all'articolo 63 apportare le seguenti modifiche:*

a) al comma 8 sostituire le parole: « 500 milioni » con le seguenti: « 450 milioni »;

b) al comma 10 sostituire le parole: « 2.740 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 » con le seguenti: « 2.790 mi-

lioni di euro per l'anno 2009 e 2.740 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 ».

**6. 08.** Servodio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Pepe, Sani, Trappolino.

*Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:*

ART. 6-bis.

*(Misure per la ristrutturazione delle imprese agricole e agroalimentari in difficoltà).*

1. « Al fine di attivare gli interventi di ristrutturazione delle imprese agricole ed agroalimentari in difficoltà, come previsto dagli Orientamenti comunitari in materia, è istituito, separatamente alle dotazioni in essere, un Fondo presso l'Istituto Sviluppo Agricolo (ISA) dotato di 50 milioni di euro per l'anno 2009.

Con Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, sono definite le modalità operative di intervento del presente articolo, nonché quelle relative al Fondo di cui al decreto-legge 14 marzo 2005 n. 35. »

*Conseguentemente, all'articolo 82, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, capoverso « 5-bis » sostituire le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 95 per cento »;

b) al comma 2, sostituire le parole « 97 per cento » con le seguenti: « 96 per cento »;

c) al comma 3 sostituire le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 97 per cento » ovunque ricorrano;

d) al comma 4, sostituire le parole « 97 per cento » con le seguenti: « 96 per cento ».

**6. 021.** Fluvi.

*Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:*

ART. 6-bis.

*(Misure per la ristrutturazione delle imprese agricole e agroalimentari in difficoltà).*

1. « Al fine di attivare gli interventi di ristrutturazione delle imprese agricole ed agroalimentari in difficoltà, come previsto dagli Orientamenti comunitari in materia, è istituito, separatamente alle dotazioni in essere, un Fondo presso l'Istituto Sviluppo Agricolo (ISA) dotato di 50 milioni di euro per l'anno 2009.

Con Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, sono definite le modalità operative di intervento del presente articolo, nonché quelle relative al Fondo di cui al decreto-legge 14 marzo 2005 n. 35. »

*Conseguentemente all'articolo 84, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. Alla Tabella A della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008), voce: Ministero della solidarietà sociale, sono apportate le seguenti variazioni:

2008: — ;  
2009: — 50.000;  
2010: — .

**6. 018.** Delfino, Ruvolo, Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Romano.

*Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:*

ART. 6-bis.

*(Estensione a tutto il territorio nazionale dei contratti di filiera nel settore agroalimentare).*

1. All'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modifica-

zioni, il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. Al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo ed agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel rispetto della programmazione regionale, promuove, nel limite finanziario complessivo fissato con deliberazione CIPE in attuazione degli articoli 60 e 61 della presente legge, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, comma 354, nonché dagli eventuali altri stanziamenti previsti dalla legge, contratti di filiera e di distretto a rilevanza nazionale con gli operatori delle filiere, ivi comprese le forme associate di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2005, finalizzati alla realizzazione di programmi di investimenti aventi carattere interprofessionale, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di stato in agricoltura. »

\* **6. 09.** Dal Moro, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Carra, Cenni, Cuomo, Fiorio, Luseti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino, De Micheli.

*Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:*

ART. 6-bis.

*(Estensione a tutto il territorio nazionale dei contratti di filiera nel settore agroalimentare).*

1. All'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. Al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo ed agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel rispetto della programmazione regionale, promuove, nel limite finanziario complessivo fissato con deliberazione CIPE in attuazione degli articoli 60 e 61 della presente legge, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, comma 354, nonché dagli eventuali altri stanziamenti previsti dalla legge, con-

tratti di filiera e di distretto a rilevanza nazionale con gli operatori delle filiere, ivi comprese le forme associate di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2005, finalizzati alla realizzazione di programmi di investimenti aventi carattere interprofessionale, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di stato in agricoltura. »

\* **6. 023.** Fluvi.

*Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:*

ART. 6-bis.

*(Estensione a tutto il territorio nazionale dei contratti di filiera nel settore agroalimentare).*

1. All'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. Al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo ed agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel rispetto della programmazione regionale, promuove, nel limite finanziario complessivo fissato con deliberazione CIPE in attuazione degli articoli 60 e 61 della presente legge, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, comma 354, nonché dagli eventuali altri stanziamenti previsti dalla legge, contratti di filiera e di distretto a rilevanza nazionale con gli operatori delle filiere, ivi comprese le forme associate di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2005, finalizzati alla realizzazione di programmi di investimenti aventi carattere interprofessionale, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di stato in agricoltura. »

\* **6. 016.** Delfino, Ruvolo, Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Romano.

*Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:*

ART. 6-bis.

*(Misure per favorire la concentrazione delle imprese cooperative in agricoltura).*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 dopo il comma 242 è aggiunto il seguente:

242-bis. Per la realizzazione delle operazioni di cui al comma precedente le imprese agricole cooperative di cui all'articolo 1 decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 228 a mutualità prevalente, possono rivalutare gratuitamente ai fini fiscali i cespiti rientranti nelle operazioni entro i valori di stima giurata e comunque non superando la somma di 5 milioni di euro. In alternativa l'impresa che risulta dall'operazione gode nei successivi tre anni di un credito d'imposta massimo di 1,8 milioni di euro, commisurato al 20 per cento del Patrimonio Netto riportato dal bilancio di fusione. »

*Conseguentemente all'articolo 82 apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, capoverso « 5-bis » sostituire le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 95 per cento »;

b) al comma 2, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 96 per cento »;

e) al comma 3 sostituire ovunque ricorrano le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 95 per cento »;

d) al comma 4, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 96 per cento ».

**\*\* 6. 010.** Brandolini, Oliverio, Zucchi, Agostini, Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Luseti, Marrocu, Pepe, Sani, Servodio, Trappolino, De Micheli.

*Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:*

ART. 6-bis.

*(Misure per favorire la concentrazione delle imprese cooperative in agricoltura).*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 dopo il comma 242 è aggiunto il seguente:

242-bis. Per la realizzazione delle operazioni di cui al comma precedente le imprese agricole cooperative di cui all'articolo 1 decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 228 a mutualità prevalente, possono rivalutare gratuitamente ai fini fiscali i cespiti rientranti nelle operazioni entro i valori di stima giurata e comunque non superando la somma di 5 milioni di euro. In alternativa l'impresa che risulta dall'operazione gode nei successivi tre anni di un credito d'imposta massimo di 1,8 milioni di euro, commisurato al 20 per cento del Patrimonio Netto riportato dal bilancio di fusione. »

*Conseguentemente all'articolo 82 apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, capoverso « 5-bis » sostituire le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 95 per cento »;

b) al comma 2, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 96 per cento »;

e) al comma 3 sostituire ovunque ricorrano le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 95 per cento »;

d) al comma 4, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 96 per cento ».

**\*\* 6. 020.** Fluvi.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

ART. 6-bis.

*(Misure per favorire la concentrazione delle imprese cooperative in agricoltura).*

All'articolo 1, comma 242, della legge 7 dicembre 2006 n. 296 è aggiunto il seguente:

242-bis. Per la realizzazione delle operazioni di cui al comma precedente

imprese agricole cooperative di cui all'articolo 1 decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 228 a mutualità prevalente, possono rivalutare gratuitamente ai fini fiscali i cespiti rientranti nelle operazioni entro i valori di stima giurata e comunque non superando la somma di 5 milioni di euro. In alternativa l'impresa che risulta dall'operazione gode nei successivi tre anni di un credito d'imposta massimo di 1,8 milioni di euro, commisurato al 20 per cento del Patrimonio Netto riportato dal bilancio di fusione. »

**6. 017.** Delfino, Ruvolo, Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Romano.

*Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:*

ART. 6-bis.

*(Sostegno alle imprese agricole contro le calamità atmosferiche).*

1. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 è incrementata, per l'anno 2008, della somma di euro 100 milioni ed è stabilita, per l'anno 2009, nella somma di euro 220 milioni. »

*Conseguentemente, all'articolo 84, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. All'onere di 320 milioni, derivante dall'attuazione dell'articolo 6-bis, si provvede rispettivamente per l'anno 2008, quanto a euro 100 milioni, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 428 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e per l'anno 2009, quanto a euro 220 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento recato dall'articolo 1, comma 282, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. »

\* **6. 012.** Antonio Pepe, Leo, Biavia.

*Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:*

ART. 6-bis.

*(Sostegno alle imprese agricole contro le calamità atmosferiche).*

1. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 è incrementata, per l'anno 2008, della somma di euro 100 milioni ed è stabilita, per l'anno 2009, nella somma di euro 220 milioni. »

*Conseguentemente, all'articolo 84, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. All'onere di 320 milioni, derivante dall'attuazione dell'articolo 6-bis, si provvede rispettivamente per l'anno 2008, quanto a euro 100 milioni, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 428 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e per l'anno 2009, quanto a euro 220 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento recato dall'articolo 1, comma 282, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. »

\* **6. 027.** Marinello.

*Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:*

ART. 6-bis.

*(Sostegno alle imprese agricole contro le calamità atmosferiche).*

1. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 è incrementata, per l'anno 2008, della somma di euro 100 milioni ed è stabilita, per l'anno 2009, nella somma di euro 220 milioni. »

*Conseguentemente, all'articolo 84, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. All'onere di 320 milioni, derivante dall'attuazione dell'articolo 6-bis, si

provvede rispettivamente per l'anno 2008, quanto a euro 100 milioni, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 428 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e per l'anno 2009, quanto a euro 220 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento recato dall'articolo 1, comma 282, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. »

\* **6. 029.** Forcolin, D'Amico, Fugatti.

*Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:*

ART. 6-bis.

*(Sostegno alle aziende agricole siciliane colpite dalla peronospora).*

1. A sostegno delle aziende viticole che hanno subito un calo della produzione di almeno il 30 per cento, a causa degli attacchi della peronospora della vite (*Plasmopara viticola*), avvenuti in Sicilia nel corso del 2007, è previsto un aiuto a compensazione del mancato reddito.

2. Con decreto dell' Assessorato dell'Agricoltura della Regione Siciliana saranno definiti criteri, limiti e modalità per l'erogazione dell'aiuto di cui al comma 1.

3. L'aiuto è erogato ai sensi del regolamento (CE) n. 153512007 della Commissione del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti *de minimis* nel settore della produzione dei prodotti agricoli, pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea legge n. 337 del 21 dicembre 2007.

4. All'onere del presente articolo, valutato in 50 milioni di euro per l'anno 2008 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 131 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. ».

**6. 024.** Marinello, Pagano, Misuraca, Giudice, La Loggia, Fallica, Fontana, Giammanco, Germanà, Grimaldi, Turrisi, Garofano, Gibiino.

*Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:*

ART. 6-bis.

*(Verifica del requisito della mutualità prevalente nelle cooperative).*

1. Al decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: « Gli enti cooperativi » sono inserite le seguenti: « il cui volume di affari è superiore a euro 1.000.000,00;

b) all'articolo 2, comma 2, la parola: « due » è sostituita con la seguente: « quattro ».

c) all'articolo 6, dopo il comma 7, è aggiunto, infine, il seguente: « 7-bis. Per le cooperative non soggette a revisione il possesso dei requisiti mutualistici viene certificato mediante dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente, ».

**6. 025.** Marinello, Gioacchino Alfano.

*Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:*

ART. 6-bis.

*(Misure per la promozione degli artisti emergenti e per l'accesso dei giovani alla musica).*

1. Alle imprese produttrici di fonogrammi e videogrammi musicali è attribuito un credito d'imposta nella misura del 15 per cento discosti sostenuti per attività di ricerca, produzione, sviluppo e promozione di una registrazione musicale, secondo le modalità di cui al comma 3 nel rispetto dei limiti della regola *de minimis*, di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006.

2. Il credito d'imposta è riconosciuto esclusivamente per le opere prime o seconde di artisti emergenti di età inferiore a trentacinque anni, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008 e per i due periodi di

imposta successivi. L'agevolazione che non occorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovute per il periodo d'imposta in cui le spese di cui al comma 1 sono state sostenute. L'agevolazione non è rimborsabile, ma non limita il diritto al rimborso di imposte ad altro titolo spettante; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso.

3. Con decreto del Ministro della gioventù e del Ministro dei beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità di attuazione del credito di imposta e sono stabiliti i criteri di verifica ed accertamento dell'effettività delle spese sostenute.

4. Alle minori entrate valutate in euro 6 milioni per l'anno 2008, euro 8 milioni per il 2010 ed euro 4 milioni per il 2011 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale per i provvedimenti legislativi di parte corrente attingendo allo specifico accantonamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze ».

5. Al fine di favorire la diffusione della cultura musicale fra i giovani e scoraggiare il fenomeno della pirateria audiovisiva.

6. La complessiva dotazione del Fondo di cui al comma 1 è pari a 20 milioni di euro annui.

7. Con decreto del Ministro della gioventù, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro

centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità operative di funzionamento del Fondo di cui al comma 1.

*Conseguentemente, all'articolo 84, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Il fondo speciale di parte corrente del Ministro della salute è ridotto di 6 mln di euro per il 2009, 8 mln di euro per il 2010, 4 mln euro per il 2011.

**6. 014.** Corsaro, Marsilio, Rampelli.

*Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:*

**ART. 6-bis.**

*(Scuola di Alta Formazione manageriale per il Mezzogiorno).*

1. Per favorire la formazione di elevati profili professionali di gestione aziendale nel Mezzogiorno, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentite le Regioni interessate, promuove la costituzione di una Scuola di Alta Formazione manageriale da realizzarsi nelle aree meridionali.

2. A tal fine, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, prevede modalità e tempi di istituzione della Scuola di cui al comma precedente, promuovendo il più alto livello di partenariato pubblico-privato.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo par-



zialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.»

**6. 030.** Ventura, D'Antoni, Fluvi, Baretta, Misiani, Agostini, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Marini, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Carella, Causi, Ceccuzzi, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

*Dopo l'articolo 6 inserire i seguenti:*

**ART. 6-bis.**

1. Al regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1338, recante approvazione del testo definitivo del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 473 è sostituito dal seguente:

**ART. 473.** – (*Contraffazione, alterazione o uso di marchi, segni distintivi. Usurpazione di modelli e disegni*). – Chiunque contraffaccia o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, dei prodotti industriali, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.000 ad euro 6.000.

Alla stessa pena soggiace chi, riproduce prodotti industriali usurpando i diritti di proprietà industriale protetti da brevetti, disegni o modelli, ovvero, senza essere concorso nella usurpazione, ne fa altrimenti uso.

Le disposizioni precedenti si applicano sin dal momento del deposito delle relative domande di registrazione sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, delle direttive comunitarie o delle convenzioni internazionali in materia di proprietà intellettuale o industriale »;

b) l'articolo 474 è sostituito dal seguente:

**ART. 474.** – (*Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi o usurpativi*). – Chiunque, fuori dai casi di concorso nei delitti previsti nell'articolo precedente, introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali, con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati, ovvero prodotti industriali realizzati usurpando le privative industriali protette da brevetti, disegni o modelli industriali, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.000 ad euro 6.000.

Chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione la merce di cui al comma precedente, fuori dai casi di concorso nella contraffazione, alterazione, usurpazione o introduzione nel territorio dello Stato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa fino a euro 3.000.

Si applica la disposizione del terzo comma dell'articolo 473. »;

c) dopo l'articolo 474, sono inseriti i seguenti:

**474-bis.** (*Aggravante specifica*). – La pena è della reclusione da due a otto anni, e della multa da euro 3.000 a euro 15.000, se i fatti previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 473 e comma 1 dell'articolo 474 sono commessi su ingenti quantità di merci, ovvero, fuori dai casi di cui all'articolo 416, attraverso l'allestimento di mezzi nonché di attività continuative ed organizzate »;

**474-ter.** (*Confisca*). – Nei reati previsti dagli articoli 473, primo e secondo comma, e 474, primo comma, è sempre ordinata la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto, il prodotto o il profitto, a chiunque appartenenti.

Quando il provvedimento di cui al comma che precede non è possibile, il giudice ordina la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente al profitto.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del codice penale se si tratta di cose che servirono o furono destinate a commettere il reato appartenenti a persona estranea, qualora questa dimostri di non averne potuto prevedere l'illecito impiego anche occasionale e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza.

Le disposizioni del presente articolo si osservano anche nel caso di applicazione della pena su richiesta a norma del titolo II del libro VI del codice di procedura penale.

d) dopo l'articolo 517-bis è inserito il seguente articolo:

ART. 517-ter. (*Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine*). — Chiunque contraffaccia indicazioni geografiche o denominazioni di origine tutelate ai sensi di leggi speciali, regolamenti comunitari e convenzioni internazionali di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 6.000.

Alla stessa pena soggiace chi al fine di trarne profitto introduce i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte nel territorio fine di trarne profitto dello Stato.

Si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 517-bis.

ART. 6-ter.

1. Al Codice di procedura penale sono apportate le seguenti modifiche:

a) All'articolo 51, comma 3-bis, dopo le parole: « Approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 », comma 3-bis, sono aggiunte le seguenti: « nonché per il delitto di cui all'articolo 474-bis del codice penale ».

b) all'articolo 392, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: « 2-bis. Fuori dai casi previsti dal comma che precede, il pubblico ministero, la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa possono chiedere una perizia sui corpi di reato e sulle cose pertinenti al reato sottoposte a

sequestro nei procedimenti per i reati previsti dagli articoli 473 e 474, qualora l'entità o la natura dei prodotti sequestrati comportino costi rilevanti per la loro custodia ».

ART. 6-quater.

1. All'articolo 12-sexies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, dopo le parole: « 416-bis », sono aggiunte le seguenti: « 474-bis ».

2. I beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria per la repressione di reati di cui agli articoli 473 e 474, primo comma, del Codice penale, sono affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per essere utilizzati per l'impiego in attività di polizia, ovvero possono essere affidati ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale.

3. Gli oneri relativi alla gestione dei beni e all'assicurazione obbligatoria dei veicoli, dei natanti e degli aeromobili sono a carico dell'Ufficio o comando usuario.

4. Nel caso in cui non vi sia alcuna istanza di affidamento in custodia giudiziale ai sensi del comma 1, l'autorità giudiziaria competente ne dispone la vendita o la distruzione secondo le modalità indicate all'articolo 83 delle norme di attuazione del Codice di procedura penale. In caso di distruzione, la cancellazione dei veicoli dai pubblici registri è eseguita in esenzione da qualsiasi tributo o diritto.

5. I beni mobili di cui al comma 1, acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono assegnati, a richiesta, agli organi o enti che ne hanno avuto l'uso. Qualora tali enti od organi non presentino richiesta di assegnazione i beni sono distrutti ai sensi del comma 3.

## ART. 6-quinquies.

1. All'articolo 25-bis del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita con la seguente: « Articolo 25-bis. — (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento);

b) al comma 1, dopo le parole: « e in valori di bollo » sono sostituite dalle seguenti: « in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento »;

c) al comma 1, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente: f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote »;

d) al comma 2, le parole: « e 461 » sono sostituite dalle seguenti: « , 461, 473 e 474 ».

## ART. 6-sexies.

1. All'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005 n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro fino a 7.000 euro l'acquirente finale che acquista a qualsiasi titolo cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di diritti di proprietà industriale. In ogni caso si procede alla confisca amministrativa delle cose di cui al presente comma. Restano ferme le norme di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. Salvo che il fatto non costituisca reato, qualora l'acquisto sia effettuato da un operatore commerciale o importatore o da qualunque altro soggetto diverso dall'acquirente finale, la sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita da un minimo di

20.000 euro fino a un milione di euro. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denuncia, gli organi di polizia amministrativa.

b) dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:

8-bis. Il pubblico ministero, quando sia stato eseguito l'incidente probatorio ai sensi dell'articolo 392, terzo comma, del Codice di procedura penale, provvede immediatamente alla distruzione della merce contraffatta sottoposta a sequestro, ferma restando la conservazione dei campioni sottoposti a perizia. Se la conservazione dei beni in sequestro sia assolutamente necessaria per il prosieguo delle indagini, dispone in tal senso con provvedimento motivato ».

8-ter. Nelle indagini per i reati di cui all'articolo 473 e 474 del Codice penale, l'autorità giudiziaria può, con decreto motivato, ritardare l'emissione o disporre che sia ritardata l'esecuzione dei provvedimenti di cattura, di arresto o di sequestro, quando sia necessario per acquisire maggiori elementi probatori ovvero per l'individuazione o la cattura dei responsabili. L'autorità giudiziaria impartisce agli organi di polizia le disposizioni per il controllo degli sviluppi dell'attività criminosa. Nei casi di urgenza, le disposizioni possono essere richieste od impartite anche oralmente, ma il relativo provvedimento dovrà essere emesso entro le successive ventiquattro ore ».

6-septies. All'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo le parole: « in ordine ai delitti previsti dagli articoli », sono inserite le seguenti: « 474-bis ».

**6. 019.** Delfino, Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Romano.

## ART. 7.

*Al comma 1, alinea, dopo le parole:* Ministro dello sviluppo economico *aggiungere le seguenti:* d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

**7. 15.** Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

*Al comma 1, alinea, dopo le parole:* Ministro dello sviluppo economico, *aggiungere le parole:* nel rispetto degli obiettivi fissati dal Consiglio europeo dell'8 marzo 2007, in materia di politiche energetiche,.

**7. 14.** Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

*Al comma 1, alinea, dopo le parole:* Ministro dello sviluppo economico *inserire le seguenti:* sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari che si pronunciano entro quindici giorni dalla richiesta.

**7. 21.** Polledri, Allasia, Torazzi, Forcolin.

*Al comma 1, lettera e), aggiungere infine le seguenti parole:* prevedendo obiettivi incrementali di percentuale di energia prodotta con tali fonti.

**7. 19.** Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

*Al comma 1, sopprimere la lettera d).*

*Conseguentemente sopprimere i commi 3, 4, 5, 6.*

**7. 13.** Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

*Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:*

« *d-bis*) promozione della ricerca sul nucleare pulito, di quarta generazione o da fusione, per la concezione di impianti di nuova generazione destinati alla produzione di energia a scopi pacifici, ai fini della transizione dagli odierni sistemi energetici basati su combustibili fossili a futuri sistemi sostenibili da un punto di vista ambientale;

**7. 6.** Marsilio, Rampelli, Corsaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:*

« *1-bis.* Il documento di cui al precedente comma, deve essere trasmesso per il parere vincolante, alle competenti Commissioni parlamentari.

**7. 12.** Cambursano, Barbato, Borghesi, Messina.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

« *2-bis.* Sulla proposta di cui al comma 1, il Ministro dello sviluppo economico acquisisce il previo parere delle Competenti commissioni parlamentari.

**7. 16.** Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

« *2-bis.* Sulla proposta di cui al comma 1, il Ministro dello sviluppo economico acquisisce il previo parere della Conferenza permanente per i rapporti con le

regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

**7. 17.** Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

*Sopprimere i commi 3 , 4 e 5.*

**7. 7.** Abrignani, Bernardo, Armosino.

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

« 3-bis. Per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1, lettere c) ed f), è istituito, contestualmente alla definizione della « Strategia energetica nazionale », il Fondo di garanzia per gli investimenti in efficienza energetica e per la produzione di energia da fonte rinnovabile. Il fondo è rivolto agli istituti di credito che effettuano finanziamenti a favore di persone fisiche, piccole e medie imprese ed enti locali per la realizzazione di interventi di micro e piccola generazione di energia da fonte rinnovabile e di sistemi per l'efficienza energetica. »

*Conseguentemente, all'articolo 82, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, capoverso « 5-bis » sostituire le parole: « 96 per cento » con « 95 per cento »;

b) al comma 2, sostituire le parole: « 97 per cento » con « 96 per cento »;

c) al comma 3 sostituire le parole: « 96 per cento » con « 95 per cento » ovunque ricorrano;

d) al comma 4, sostituire le parole: « 97 per cento » con « 96 per cento ».

**7. 8.** Ceccuzzi, Sanga, Peluffo, Nannicini, Sani, Cenni.

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

« 3-bis. Per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1, lettere c) ed f), è istituito, contestualmente alla definizione della « Strategia energetica nazionale », il Fondo di garanzia per gli investimenti in efficienza energetica e per la produzione di energia da fonte rinnovabile. Il fondo è rivolto agli Istituti di credito che effettuano finanziamenti a favore di persone fisiche, piccole e medie imprese ed enti locali per la realizzazione di interventi di micro e piccola generazione di energia da fonte rinnovabile e di sistemi per l'efficienza energetica. »

\* **7. 2.** Quartiani.

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

« 3-bis. Per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1, lettere c) ed f), è istituito, contestualmente alla definizione della « Strategia energetica nazionale », il Fondo di garanzia per gli investimenti in efficienza energetica e per la produzione di energia da fonte rinnovabile. Il fondo è rivolto agli Istituti di credito che effettuano finanziamenti a favore di persone fisiche, piccole e medie imprese ed enti locali per la realizzazione di interventi di micro e piccola generazione di energia da fonte rinnovabile e di sistemi per l'efficienza energetica. »

\* **7. 3.** Saglia.

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

« 3-bis. Per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1, lettere c) ed f), è istituito, contestualmente alla definizione della « Strategia energetica nazionale », il Fondo di garanzia per gli investimenti in efficienza energetica e per la produzione di energia da fonte rinnovabile. Il fondo è rivolto agli Istituti di credito che effettuano finanziamenti a favore di persone fisiche, piccole e medie imprese ed enti locali per la realizzazione di interventi di

micro e piccola generazione di energia da fonte rinnovabile e di sistemi per l'efficienza energetica.»

\* **7. 11.** Delfino, Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Romano.

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, sono adottate disposizioni finalizzate alla semplificazione e al riordino della disciplina in materia di risparmio energetico e uso di fonti alternative, volte a semplificare le procedure autorizzatorie e di riconoscimento degli incentivi, prevedendo il superamento di eventuali difformità applicative e regolamentari di competenza delle amministrazioni centrali e periferiche, a vario titolo coinvolte. Sullo schema di regolamento 8 acquisito il previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e province autonome di Trento e Bolzano.»

**7. 20.** Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

*Sopprimere il comma 4.*

**7. 4.** Benamati, Lulli, Calero, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa, Vico, Zunino.

*Al comma 4 sopprimere le parole: e ristrutturazione.*

**7. 5.** Benamati, Lulli, Calero, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa, Vico, Zunino.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Il Ministro dello sviluppo economico presenta annualmente al Parlamento una relazione dettagliata sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e sui risultati conseguiti.»

**7. 18.** Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

6-bis. Per i prodotti invenduti, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, è concesso un credito d'imposta pari al 50 per cento del valore degli stessi avviati allo smaltimento. All'articolo 84, primo periodo, dopo le parole: «3» sono aggiunte le seguenti: «7».

*Conseguentemente, all'articolo 84, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis dell'articolo 7 si provvede mediante l'utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dal presente provvedimento ai sensi dell'articolo 84 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112.

**7. 1.** Ventucci.

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

6-bis. Per i prodotti invenduti, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, è concesso un credito d'imposta pari al 50 per cento del valore degli stessi avviati allo smaltimento. All'articolo 84, primo periodo, dopo le parole: «3» sono aggiunte le seguenti: «7».

*Conseguentemente, all'articolo 84, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Ridurre in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate

dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 fino ad un importo di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.

**7. 10.** Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Romano.

*Aggiungere in fine il seguente comma:*

6-bis. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas svolge l'attività consultiva e di segnalazione di cui al comma 6, dell'articolo 2, della legge 14 novembre del 1995, n. 481, anche con riferimento alle iniziative assunte ai sensi del comma 1, lettera d) del presente articolo, con particolare riguardo ai profili che attengono ai regimi di concessione, autorizzazione o convenzione per l'avvio della produzione di energia nucleare.

*Conseguentemente, all'articolo 75, aggiungere in fine il seguente comma:*

«2-bis. Allo scopo di concorrere all'obiettivo del contenimento della spesa e della riduzione degli organi collegiali, il numero dei membri dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, di cui al comma 15 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004 n. 239, è rideterminato in tre, oltre al Presidente. I membri in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto decadono entro i successivi 30 giorni e possono essere rinominati. Entro tale data sono nominati i nuovi componenti, tenendo conto anche dell'ampliamento delle competenze dell'Autorità disposto dal comma 4-bis dell'articolo 7 e articolo 81 del presente decreto, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 7 e 8 della citata legge 14 novembre 1995, n. 481.

**7. 9.** Fugatti.

*Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:*

ART. 7-bis.

*(Potenziamento dell'Amministrazione statale sui temi energetici).*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009, una quota delle risorse finanziarie già desti-

nate alla copertura delle spese di funzionamento delle società pubbliche operanti nel settore dei servizi al sistema elettrico (Gestore dei servizi elettrici, Gestore del mercato elettrico, Acquirente Unico) affluisce direttamente in apposito capitolo di entrata istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, destinato alle attività del medesimo Ministero in materia di energia.

2. La quota di cui al comma 1 è pari al 10 per cento delle risorse finanziarie a consuntivo utilizzate nel corso del 2007 per la copertura delle spese di funzionamento degli organismi di cui al medesimo comma 1.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sono stabilite le modalità di trasferimento delle risorse di cui al comma 1.

**7. 01.** Abrignani, Bernardo.

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

ART. 7-bis.

*(Ulteriori disposizioni per il risparmio energetico e la riduzione di emissioni di CO2).*

1. All'Allegato II del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al punto 1, comma 1, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «avente per oggetto la cessione di energia-calore per il riscaldamento, per il condizionamento, per l'illuminazione degli ambienti, nonché la cessione di energia utile per la climatizzazione invernale e/o estiva e/o per la produzione di acqua calda sanitaria e fluidi termici tecnologici dell'edificio e/o degli ambienti»;

b) al punto 2, comma 1, lettera b), dopo le parole «di cui al paragrafo 5» sono aggiunte le seguenti: «avente per oggetto la riduzione dei fabbisogni di ener-

gia primaria per il riscaldamento, per il condizionamento, per l'illuminazione degli ambienti nonché la cessione di energia utile per la climatizzazione invernale e/o estiva e/o per la produzione di acqua calda sanitaria e fluidi termici tecnologici dell'edificio e/o degli ambienti, »;

c) al punto 4, comma 1, lett. a), numero 1), dopo le parole « di acqua calda sanitaria » sono aggiunte le seguenti: « e/o di fluidi termici tecnologici »;

d) al punto 5, comma 1, lett. a), le parole « per la climatizzazione invernale di almeno il 10 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « per la climatizzazione invernale ed estiva, per la produzione di acqua calda sanitaria e/o di fluidi termici tecnologici per l'edificio e per l'illuminazione degli ambienti di almeno il 6 per cento »;

e) al punto 5, comma 1, lett. c), le parole « per la climatizzazione invernale di almeno il 5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « per la climatizzazione invernale ed estiva, per la produzione di acqua calda sanitaria e/o di fluidi termici tecnologici per l'edificio e per l'illuminazione degli ambienti di almeno un terzo ».

2. Il numero 122) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:

« 122) l'erogazione di beni e servizi relativi alla fornitura di energia termica per uso domestico attraverso reti pubbliche di teleriscaldamento o nell'ambito di un contratto di servizio energia, come definito dal comma 4 dell'articolo 16 e dall'Allegato II del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 ».

3. Il comma 384 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si interpreta nel senso che l'aliquota di cui alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica ai contratti di servizio energia conformi ai requisiti previsti dalla risoluzione del Ministero delle

Finanze del 20 agosto 1998, n. 103/E, e dalla circolare del Ministero delle Finanze 23 novembre 1998, n. 273/E. Non si dà comunque luogo a rimborso dei maggiori importi già versati a titolo di imposta sul valore aggiunto.

*Conseguentemente, all'articolo 84, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

« 1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 7-bis, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2008 e in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.

1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 1-bis, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. »

**7. 02.** Lulli, Fluvi, Nannicini.

ART. 8.

*Sopprimerlo.*

\* **8. 3.** Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

*Sopprimerlo.*

\* **8. 2.** Callegari, Forcolin, Munerato, Guido Dussin, Stefani, Bragantini, Dal Lago, Bitonci, Goisis, Montagnoli, Lanzarin, Negro, Dozzo, Luciano Dussin, Gidoni, Fugatti.



*Sopprimerlo.*

- \* **8. 7.** Viola, Realacci, Mariani, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Zamparutti.

*Sopprimere il comma 1.*

- 8. 1.** Giudice.

*Al comma 1, sostituire le parole da:* rischi apprezzabili di subsidenza sulle coste *fino alla fine del comma, con le seguenti:* rischi di subsidenza sulle coste, sulla base di nuovi e aggiornati studi predisposti da una Commissione tecnico-scientifica istituita presso il Ministero dell'ambiente, d'intesa tra lo stesso Ministero, la regione Veneto, la provincia di Venezia. La Commissione è composta da 6 esperti di riconosciuta competenza nel settore, di cui 3 designati dal Ministero dell'ambiente, 2 dalla regione Veneto, e uno designato dalla provincia di Venezia. La medesima Commissione si dovrà esprimere entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

*Conseguentemente, al medesimo articolo comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Per il funzionamento della Commissione di cui al precedente comma, è stanziata la somma di 2 milioni di euro.

*All'articolo 60, comma 8, sostituire le parole:* 100 milioni di euro per l'anno 2009 *con le seguenti:* di 98 milioni di euro per l'anno 2009.

- 8. 5.** Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

*Al comma 1, sostituire le parole:* titolari dei permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazioni *con le seguenti:* dall'Agenzia per la protezione dell'Ambiente e per i servizi tecnici di cui all'articolo 38 del

decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999.

- 8. 8.** Viola, Realacci, Mariani, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Zamparutti.

*Al comma 1, sostituire le parole:* dai titolari dei permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazioni *con le seguenti:* dall'Istituto di ricerca per la protezione ambientale (IRPA), di cui all'articolo 28 del presente decreto.

- 8. 9.** Viola, Realacci, Mariani, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Zamparutti.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Ai fini della suddetta attività di accertamento, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale dell'Agenzia per la protezione dell'Ambiente e per i servizi tecnici di cui all'articolo 38 del Decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999.

- 8. 10.** Viola, Realacci, Mariani, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Zamparutti.

*Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo:* Ai fini della suddetta attività di accertamento, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale dell'Istituto di ricerca per la protezione ambientale (IRPA), di cui all'articolo 28 del presente decreto.

- 8. 6.** Viola, Realacci, Mariani, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Zamparutti.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Qualora sia verificata la non sussistenza di rischi di subsidenza sulle coste, al fine di realizzare idonee iniziative di compensazione ambientale, una quota pari al dieci per cento degli introiti conseguenti alle attività di cui al precedente comma 1, è assegnata ai comuni costieri della provincia di Rovigo. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.

**8. 4.** Borghesi, Cambursano, Barbato, Messina.

#### ART. 9.

*Al comma 2, dopo le parole: risorse proprie, inserire le seguenti:* destinandone una quota minima dell'80 per cento a favore delle stabilizzazioni del costo del combustibile per il settore della pesca.

**9. 1.** Leone, Gioacchino Alfano.

*Al comma 4, sostituire le parole: del presente articolo con le seguenti:* dei commi 2 e 3.

**9. 2.** Abrignani, Armosino.

*Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti:*

4-bis. Al fine di affrontare la grave crisi del settore lattiero-caseario, i produttori interessati possono estinguere la propria posizione debitoria riguardo i prelievi supplementari pregressi non pagati, attraverso il versamento rateale dell'importo corrispondente al 30 per cento dei prelievi medesimi, in un periodo di 40 anni, con applicazione degli interessi previsti dal Regolamento (CE) n. 595/2004, articolo 15, par. 2, a partire dalla domanda di rateizzazione.

4-ter. La domanda di cui al comma 4-bis deve essere presentata entro il termini di:

a) sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per i prelievi supplementari già intimati ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, ed esigibili alla medesima data;

b) tre mesi dal ricevimento da parte dell'interessato dell'intimazione di pagamento ai sensi del citato articolo 1, comma 9, per i prelievi supplementari non esigibili alla data di entrata in vigore del presente decreto e divenuti successivamente tali.

4-quater. L'AGEA, sulla base degli indirizzi del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, definisce con proprio provvedimento le modalità di attuazione dei commi 4-bis e 4-ter. Il predetto provvedimento, in particolare, contiene disposizioni finalizzate a permettere la rateizzazione a rate variabili in caso di comprovata ed obiettiva difficoltà, anche temporanea, dell'Azienda interessata, tale da comprometterne la stabilità e la conduzione.

4-quinquies. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 4-ter, lettera a), sono sospese tutte le procedure di intimazione, riscossione e di recupero del prelievo, comprese quelle in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4-sexies. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 4-bis a 4-quinquies è subordinata al conseguimento di un preventivo atto di assenso da parte dei competenti organi comunitari, per effetto del quale possa escludersi che dall'attuazione delle disposizioni medesime possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**9. 3.** Fugatti.

*Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:*

ART. 9-bis. — (Interventi in materia di consumi di energia ad uso industriale. — A

decorrere dal 1° gennaio 2009 il livello complessivo di tassazione sui consumi di gas naturale è fissato pari al livello minimo previsto dall'articolo 9, comma 1, della Direttiva europea 2003/96/CE per gli utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, con consumi superiori a 1.200.000 metri cubi per anno.

*Conseguentemente, all'articolo 84, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 9-bis pari a 22 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione, delle proiezioni per gli anni 2009 e 2010, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.

#### 9. 01. Bernardo.

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

«ART. 9-bis.

1. Al fine di affrontare la grave crisi del settore lattiero-caseario, l'articolo 10, comma 22, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, nella legge 30 maggio 2003, n. 119, è sostituito dal seguente:

«Gli aumenti da parte dell'Unione europea del quantitativo nazionale garantito sono assegnati dall'Agea alle aziende titolari di una quota per la campagna lattiera 2007-2008 inferiore alla produzione commercializzata nella medesima campagna, che risultano ancora in produzione nella campagna di assegnazione, al netto del quantitativo venduto negli ultimi due periodi. In caso di vendita di azienda con quota con validità successiva alla campagna 2007-2008, la quota è comunque assegnata al nuovo proprietario. In caso di

affitto di azienda con quota l'assegnazione è comunque resa disponibile all'affittuario; alla scadenza del contratto la quota è assegnata al titolare dell'azienda. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti criteri oggettivi per ripartire l'aumento in modo da assicurare il mantenimento diffuso delle strutture produttive esistenti sul territorio con la finalità di riassorbire il fenomeno della sovrapproduzione, rispettando le seguenti priorità:

a) aziende che hanno subito la riduzione della quota "B" ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, nei limiti del quantitativo ridotto che risulta effettivamente prodotto ed al netto dei quantitativi già riassegnati;

b) aziende ubicate in zone di pianura, che abbiano prodotto oltre la propria quota in misura tale da evidenziare uno squilibrio tra produzione realizzata e quota assegnata. I quantitativi assegnati ai sensi del presente comma non possono essere oggetto dei trasferimenti di cui ai commi 10 e 15 ».

2. L'articolo 10, comma 24, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, nella legge 30 maggio 2003, n. 119, è sostituito dal seguente:

«Possono accedere alle misure previste dai commi 20 e 21 i produttori titolari di quota che si pongono in regola con gli obblighi di versamento del prelievo supplementare di cui al regolamento (CEE) n. 3950/92, e successive modificazioni, anche nelle ulteriori forme previste dal presente decreto ».

3. L'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, nella legge 30 maggio 2003, n. 119, è sostituito dal seguente:

«Qualora dette restituzioni non esauriscano le disponibilità dell'importo di cui

al comma 3, il residuo viene ripartito tra i produttori titolari di quota che hanno versato il prelievo mensile, con esclusione di quelli che abbiano superato di oltre il 100 per cento il proprio quantitativo disponibile individuale, secondo i seguenti criteri e nell'ordine:

a) alle aziende il cui superamento del quantitativo disponibile individuale è inferiore al 5 per cento o a 15.000 kg. se questo valore è quello più basso;

b) alle aziende il cui quantitativo disponibile individuale è inferiore al 50 per cento della media nazionale del quantitativo di riferimento individuale;

c) a tutte le restanti aziende con prelievo non restituito, con priorità a quelle che hanno conseguito gli esuberi più contenuti.

4. L'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, nella legge 30 maggio 2003, n. 119, è sostituito dal seguente:

« Il mancato rispetto degli obblighi o dei termini di cui al presente articolo da parte degli acquirenti comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa commisurata al prelievo supplementare eventualmente dovuto, comunque non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 100.000 euro fermo restando l'obbligo del versamento del prelievo supplementare ai sensi dell'articolo 9, commi 5 e 6. Nel caso di ripetute violazioni da parte dell'acquirente le regioni e le province autonome dispongono la revoca del riconoscimento. La revoca non può essere disposta in caso di pagamento della sanzione in misura ridotta ».

**9. 07.** Bragantini, Fugatti, Comaroli.

*Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:*

ART. 9-bis. – (Disposizioni in materia di fiscalità energetica per l'agricoltura). – 1. L'accisa per il gasolio usato come carburante nel settore dell'agricoltura si applica nella misura del 15 per cento dell'aliquota

normale a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e fino al 31 dicembre 2008, fatti salvi i maggiori benefici di cui all'articolo 1, comma 175, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2. La produzione e la cessione di energia elettrica da fonti fotovoltaiche, di cui all'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato dall'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si considerano produttive di reddito agrario esclusivamente per gli impianti aziendali la cui potenza nominale complessiva non sia superiore a 300 kw.

*Conseguentemente, all'articolo 63, comma 4, sostituire le parole:* è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro *con le seguenti:* è autorizzata la spesa di 270,978 milioni di euro.

**\* 9. 02.** Bragantini, Comaroli.

*Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:*

ART. 9-bis. – (Disposizioni in materia di fiscalità energetica per l'agricoltura). – 1. L'accisa per il gasolio usato come carburante nel settore dell'agricoltura si applica nella misura del 15 per cento dell'aliquota normale a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e fino al 31 dicembre 2008, fatti salvi i maggiori benefici di cui all'articolo 1, comma 175, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2. La produzione e la cessione di energia elettrica da fonti fotovoltaiche, di cui all'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato dall'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si considerano produttive di reddito agrario esclusivamente per gli impianti aziendali la cui potenza nominale complessiva non sia superiore a 300 kw.

*Conseguentemente, all'articolo 63, comma 4, sostituire le parole:* è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro *con le*

seguenti: è autorizzata la spesa di 270,978 milioni di euro.

**\* 9. 03.** Marinello.

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

ART. 9-bis. — (Trasferimento del maso chiuso). — Al decreto legislativo 18 maggio 2001 n 228, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 dell'articolo 5-bis è abrogato;

b) dopo l'articolo 5-bis è inserito il seguente:

« ART. 5-ter. — (Trasferimento delle imprese agricole costituite in maso chiuso). — 1. Al fine di favorire la continuità dell'impresa agricola costituita in maso chiuso di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 28 novembre 2001, n. 17, e successive modificazioni, nell'ambito familiare, i trasferimenti a qualsiasi titolo dei beni e diritti costituenti l'azienda, compresi i fabbricati rurali abitativi e strumentali nonché le attività connesse, effettuati tra parenti in linea retta o collaterale entro il terzo grado, sono esenti da qualsiasi imposta e soggetti alla sola imposta ipotecaria in misura fissa, qualora l'assuntore del maso dedichi abitualmente la propria attività manuale alla lavorazione della terra e si obblighi, con contestuale specifica dichiarazione, a condurre il maso con il lavoro proprio e della sua famiglia per almeno dieci anni.

2. A tal fine l'assuntore al momento della registrazione deve essere in possesso di apposita certificazione rilasciato dall'assessorato per l'agricoltura, attestante l'avvenuta richiesta di parere in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui al comma 1; l'assessorato rilascia detto parere entro 18 mesi dalla presentazione della domanda idoneamente documentata.

3. In caso di mancato rilascio del parere di cui al comma 2 entro il termine ivi previsto oppure in caso di violazione dell'impegno assunto, l'assuntore decade dalle agevolazioni fiscali, con recupero

delle imposte in misura ordinaria, degli interessi nonché di una sanzione pecuniaria pari al 30 per cento dell'imposta recuperata. La decadenza delle agevolazioni non si verifica in caso di interruzione involontaria della conduzione oppure in caso di operazioni di ricomposizione agraria nel limite del 20 per cento della superficie colturale trasferita.

4. Eventuali corrispettivi in denaro o in natura o a titolo di rendite vitalizie o alimentare percepiti dal cedente del maso e dal suo coniuge in seguito ai trasferimenti di cui al comma 1, sono esenti dalle imposte dirette ed indirette. Le somme liquidate in denaro dall'assuntore del maso agli altri partecipanti al patto di famiglia sono escluse da ogni imposta. In caso di trasferimento a titolo oneroso non si applica l'articolo 8, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

5. Ai fini delle imposte indirette non è sottoposto a rettifica, il valore o il corrispettivo del maso, dichiarato in misura non inferiore al prezzo di assunzione di cui alla legge provinciale del 28 novembre 2001, n. 17 ».

*Conseguentemente, all'articolo 84, dopo il comma 1 inserire il seguente:*

1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 9-bis pari a 1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma « fondi di riserva e speciali » della missione « fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

**9. 06.** Brugger, Zeller, Nicco.

*Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:*

ART. 9-bis. — (Compartecipazione all'accisa sulla benzina alle regioni di confine). —

1. Il comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 56 del 2000 è sostituito dal seguente:

« Nel caso di incremento delle vendite rispetto ai quantitativi erogati nell'anno precedente a quello di attuazione della normativa regionale, alla regione, dal 1° gennaio 2008, viene corrisposta una somma pari alla quantità differenziale espressa in litri per l'importo unitario pari a quello dell'accisa e dell'Iva sull'accisa vigenti nell'anno di competenza.

Nel caso di decremento delle vendite nel territorio regionale non interessato dal provvedimento di sconto rispetto ai quantitativi erogati nel medesimo territorio nell'anno precedente a quello di attuazione della normativa regionale, i quantitativi erogati di cui al periodo precedente sono aggiornati e ridotti in funzione di tale decremento ».

**9. 04.** Lupi, Palmieri, Colucci, Vignali, Renato Farina, Frassinetti, Bocciardo, Ravetto, Baldelli, Saglia.

*Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:*

**ART. 9-bis.** – (Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, in materia di autorizzazione all'acquisto di prodotti fitosanitari e coadiuvanti). – Il comma 6 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 è sostituito dal seguente:

« 6. Dalla valutazione sono esentati i laureati in scienze agrarie, i periti agrari, gli agratecnici nonché coloro che dispongono di una qualifica professionale nel settore agricolo, riconosciuta dalla competente regione o provincia, oppure coloro che abbiano frequentato un corso di aggiornamento in materia, autorizzato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, d'intesa con l'azienda sanitaria locale ».

**9. 05.** Brugger, Zeller, Nicco.

**ART. 10.**

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

2. Al comma 357 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sostituire le parole: « di natura non regolamentare » con le seguenti: « di natura regolamentare ».

**10. 1.** Froner, Lulli, Benamati, Calero, Fadda, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartini, Sanga, Scarpetti, Testa, Vico, Zumino.

*Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:*

**ART. 10-bis.**

*(Regime di sostegno al teleriscaldamento per ambienti a destinazione agricola e serre).*

1. Ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, lettera e), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, i titoli emessi in attuazione dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dell'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, derivanti da energia prodotta da impianti di teleriscaldamento per ambienti a destinazione agricola e serre, sono equiparati ai certificati verdi di cui all'articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239 nel testo vigente al 31 dicembre 2006. Ai titoli emessi ai sensi del presente comma; si applica un coefficiente di moltiplicazione pari a 25.

2. In caso di eccesso di offerta dei titoli emessi ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dell'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il gestore dei Servizi Elettrici GSE Spa, provvede ad acquistare i titoli in eccesso derivanti da energia prodotta da impianti di teleriscaldamento per ambienti a destinazione agricola e serre.

3. Per i soli impieghi connessi al teleriscaldamento di ambienti a destinazione

agricola e serre, la data di entrata in esercizio prevista dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, è prorogata al 31 dicembre 2012, conseguentemente, la data relativa alla corrispondente autorizzazione è prorogata al 31 dicembre 2008.

4. Per i certificati verdi prodotti da impianti di teleriscaldamento per ambienti a destinazione agricola e serre non si applica la limitazione percentuale del 20 per cento di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20.

5. Il gestore dei Servizi Elettrici GSE Spa, ha l'obbligo di acquistare i certificati verdi in eccesso prodotti da impianti di teleriscaldamento per ambienti a destinazione agricola e serre.

6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**10. 01.** Antonio Pepe, Leo, Biava.

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

ART. 10-bis. – All'articolo 52-ter, comma 1, del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, le parole: « su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale » sono sostituite con le seguenti: « su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e locale ».

**10. 02.** Ravetto.

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

ART. 10-bis. – Al fine di favorire un maggior impulso commerciale, derivante dalla realizzazione della piastra logistica dell'*hub* portuale di Taranto, il Governo è delegato ad emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme volte alla costituzione della zona franca del Porto di Taranto, estesa a

tutta la fascia portuale da Taranto a Massafra inclusa e comprendente il molo polisettoriale, le aree retroportuali interessate dal realizzando Distripark e la stazione ferroviaria « Bellavista » ai sensi dell'articolo 166 e seguenti del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.

**10. 03.** Franzoso.

*Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:*

ART. 10-bis. – 1. La fondazione « Fulvio Frisone », con sede a Melilli (SR), istituita con legge della Regione siciliana 26 marzo 2004, n. 3, in possesso di personalità giuridica, è riconosciuta quale istituzione per l'alta formazione scientifica e culturale e per la ricerca nel settore della fisica nucleare.

**10. 04.** Giudice, Fallica.

*Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:*

ART. 10-bis. – 1. Il regime di sostegno previsto per la cogenerazione ad alto rendimento ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 è riconosciuto per un periodo non inferiore a 10 anni.

2. Il regime di sostegno previsto per la cogenerazione ad alto rendimento ai sensi dell'articolo 6 comma 1, del decreto legislativo 8 febbraio 2007, e riconosciuto sulla base del risparmio di energia primaria e assicurando che il valore economico dello stesso regime di sostegno sia in linea con quello riconosciuto nei principali Paesi Europei al fine di perseguire l'obiettivo dell'armonizzazione ed evitare distorsioni della concorrenza.

**10. 05.** Bernardo.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

« ART. 10-bis. – Alle regioni Lombardia, Valle d'Aosta, Piemonte, Veneto e Friuli Venezia-Giulia, al fine di ridurre la concorrenzialità delle rivendite di carburanti negli Stati confinanti, è assegnata una quota delle accise sulle benzine pari a 0,413 euro e dell'accisa sul gasolio per autotrazione pari a 0,26 euro, per ogni litro venduto sul territorio della regione.

2. I trasferimenti statali a qualsiasi titolo spettanti alle suddette regioni, ivi comprese le devoluzioni erariali in attuazione dello statuto, sono complessivamente ridotti, a piè di lista, dei minori introiti statali in dipendenza della comma 1, calcolati sulla base dei tributi incassati sulle benzine e sul gasolio per autotrazione venduti nell'anno 2007 nel territorio di ciascuna regione.

3. Con decreto del Presidente del consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le regioni di cui al comma 1, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono dettate le disposizioni attuative nel rispetto dei seguenti criteri:

a) il prezzo alla pompa non deve essere inferiore a quello praticato negli Stati confinanti e, comunque, la riduzione del prezzo deve essere differenziata nel territorio regionale in maniera inversamente proporzionale alla distanza dei punti vendita dal confine;

b) devono essere disciplinati precisi controlli sulle cessioni di carburanti e previste le relative sanzioni nei casi di inadempienza o abuso;

c) nel caso si realizzi una perdita di gettito a carico della regione, derivante dall'applicazione del comma 1, questa non può essere compensata con trasferimenti statali;

d) nel caso in cui, in applicazione della comma 1, si realizzino incrementi delle vendite eccedenti quelli che consentono, a ciascuna regione, il raggiungimento

del punto di pareggio con gli esborsi regionali, la somma eccedente, limitatamente a quella calcolata per le quantità espresse in litri eccedenti il predetto punto di pareggio, rimane acquisita all'erario nei limiti dell'importo dell'accisa e della relativa IVA sulle benzine e sul gasolio per autotrazione, al netto della quota di accisa assegnata alla regione e alla relativa IVA.

4. L'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, è subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea ».

**10. 06.** Polledri, Allasia, Torazzi, Forcolin, Comaroli, Simonetti, Fugatti.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

« ART. 10-bis. – All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera t) sopprimere le parole da: "con potenza non superiore a..." fino a: "sullo stesso sito,";

b) alla lettera bb) dopo le parole: "uno dei soggetti di cui alle lettere i)", aggiungere la seguente: "p)" ».

**10. 011.** Rosso.

Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

« ART. 10-bis. – All'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

3-bis. In un sistema efficiente di utenza il trasferimento dell'energia elettrica prodotta alle apparecchiature di consumo del cliente finale, anche nell'ambito della fornitura di un servizio energetico, non si configura come attività di distribuzione ».

**10. 010.** Rosso.



Dopo articolo 10 inserire il seguente:

« ART. 10-*bis*. – 1. L'Allegato II di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 11, è sostituito dal seguente:

« ALLEGATO II

CONTRATTO DI RENDIMENTO  
ENERGETICO

1. *Finalità*

1. Il presente allegato definisce i requisiti e le prestazioni che qualificano il Contratto di Rendimento Energetico di cui all'articolo 16, comma 4.

2. *Definizioni*

1. Valgono le seguenti definizioni:

a) Contratto di Rendimento Energetico è un contratto che nell'osservanza dei requisiti e delle prestazioni di cui al paragrafo 4 disciplina l'erogazione dei servizi necessari al miglioramento del rendimento energetico, il cui pagamento si basa, totalmente o parzialmente, sul miglioramento dell'efficienza energetica conseguito e sul raggiungimento degli altri criteri di rendimento stabiliti; tale servizio non può essere svolto, per il medesimo impianto, dai soggetti di cui alla lettera s) del presente decreto;

b) fornitore del Contratto di *Performance* Energetica: è il fornitore del servizio energetico che all'atto della stipula di un contratto servizio energia risulti in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 3.

3. *Requisiti del Fornitore del Contratto di Rendimento Energetico*

1. Sono abilitate all'esecuzione del contratto servizio energia i fornitori di servizi energetici che dispongono dei seguenti requisiti:

a) abilitazione professionale ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46, e succes-

sive modificazioni, testimoniata da idoneo certificato rilasciato dalle CCIAA competenti, per le seguenti categorie:

- 1) Settore "A" (impianti elettrici);
- 2) Settore "C" (riscaldamento e climatizzazione);
- 3) Settore "E" (impianti gas);

b) Rispondenza ai requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, con particolare riferimento alle prescrizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera o), e di cui all'articolo 11, comma 3, del medesimo decreto.

2. Il fornitore del Contratto di Rendimento Energetico è obbligatoriamente tenuto a dichiarare dalla fase di proposta contrattuale il possesso dei requisiti di cui al presente paragrafo, fornendo esplicita attestazione delle relative informazioni identificative.

4. *Requisiti e prestazioni del Contratto di Rendimento Energetico*

1. Ai fini della qualificazione come Contratto di Rendimento Energetico, un contratto deve fare esplicito e vincolante riferimento al presente atto e prevedere:

a) la presenza di un attestato di certificazione energetica dell'edificio di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni. Qualora si tratti di un edificio residenziale o composto da una pluralità di utenze, la certificazione energetica deve riferirsi anche alle singole unità abitative o utenze. In assenza delle linee guida nazionali per la certificazione energetica, il relativo attestato è sostituito a tutti gli effetti dall'attestato di qualificazione energetica, conformemente all'articolo 11, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni che dovrà comunque comprendere:

1) determinazione dei fabbisogni di energia primaria per la climatizzazione

invernale e/o estiva e/o per la produzione di acqua calda sanitaria dell'edificio, nonché per eventuali altri servizi forniti nell'ambito del contratto alla data del suo avvio, espressi in kWh/m<sup>2</sup> anno o kWh/m<sup>3</sup> anno, conformemente alla vigente normativa locale e, per quanto da questa non previsto, al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successivi decreti attuativi;

2) espressa indicazione degli interventi da effettuare per ridurre i consumi, migliorare la qualità energetica dell'immobile e degli impianti e per introdurre l'uso di fonti rinnovabili di energia anche con riferimento ai passaggi di classe dell'edificio nel sistema di certificazione vigente.

3) le modalità di pagamento dei servizi forniti, collegate, totalmente ovvero in misura prevalente, al miglioramento dell'efficienza energetica conseguito e al raggiungimento degli altri criteri di rendimento stabiliti;

4) Per i contratti su utenze che non rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, dovrà comunque essere prodotta una diagnosi energetica avente le caratteristiche di cui ai numeri 1) e 2).

5) La certificazione energetica deve essere effettuata prima dell'avvio del Contratto di Rendimento Energetico fermo restando la necessità di una valutazione preliminare al momento dell'offerta e la possibilità, nell'ambito della vigenza contrattuale, di concordare ulteriori momenti di verifica;

b) un corrispettivo contrattuale riferito a parametri oggettivi, indipendenti dal consumo corrente di combustibile e di energia elettrica degli impianti gestiti dal Fornitore del Contratto di Rendimento Energetico, da versare tramite un canone periodico comprendente la fornitura degli ulteriori beni e servizi necessari a fornire le prestazioni di cui al presente allegato;

c) l'indicazione preventiva di specifiche grandezze che quantifichino ciascuno dei servizi erogati, da utilizzare come riferimenti in fase di analisi consuntiva;

d) la determinazione dei gradi giorno effettivi della località, come riferimento per destagionalizzare il consumo annuo di energia termica a dimostrare l'effettivo miglioramento dell'efficienza energetica;

e) la misurazione e la contabilizzazione nelle centrali termiche, o la sola misurazione nel caso di impianti individuali, dell'energia termica complessivamente utilizzata da ciascuna delle utenze servite dall'impianto, con idonei apparati conformi alla normativa vigente;

f) l'indicazione dei seguenti elementi:

1) la quantità complessiva totale di energia termica erogabile nel corso dell'esercizio termico;

2) la quantità di cui al numero "1)" distinta e suddivisa per ciascuno dei servizi erogati;

3) la correlazione fra la quantità di energia termica erogata per ciascuno dei servizi e la specifica grandezza di riferimento di cui alle lettere d) ed e);

g) la rendicontazione periodica da parte del fornitore del Contratto di Rendimento Energetico dell'energia termica complessivamente utilizzata dalle utenze servite dall'impianto; tale rendicontazione deve avvenire con criteri e periodicità convenuti con il committente, ma almeno annualmente, in termini di Wattora o multipli;

h) la preventiva indicazione che gli impianti interessati al servizio sono in regola con la legislazione vigente e con l'indicazione degli eventuali interventi obbligatori ed indifferibili da effettuare per la messa a norma degli stessi impianti, con citazione esplicita delle norme non rispettate, valutazione dei costi e dei tempi necessari alla realizzazione delle opere, ed indicazione di quale parte dovrà farsi carico degli oneri conseguenti o di come essi si ripartiscono tra le parti;

i) la successiva esecuzione da parte del Fornitore del Contratto di Rendimento Energetico delle prestazioni necessarie ad

assicurare l'esercizio e la manutenzione degli impianti, nel rispetto delle norme vigenti in materia;

l) la durata contrattuale, al termine della quale gli impianti, eventualmente modificati nel corso del periodo di validità del contratto, saranno riconsegnati al committente in regola con la normativa vigente ed in stato di efficienza, fatto salvo il normale deperimento d'uso;

m) l'indicazione che, al termine del contratto, tutti i beni ed i materiali eventualmente installati per migliorare le prestazioni energetiche dell'edificio e degli impianti, ad eccezione di eventuali sistemi di elaborazione e i trasmissioni dati funzionali alle attività del fornitore del Contratto di Rendimento Energetico, saranno e resteranno di proprietà del committente;

n) l'assunzione da parte del Fornitore del Contratto di Rendimento Energetico della mansione di terzo responsabile, ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, come successivamente modificato;

o) l'indicazione da parte del committente, qualora si tratti di un ente pubblico, di un tecnico di controparte incaricato di monitorare lo stato dei lavori e la corretta esecuzione delle prestazioni previste dal contratto; se il committente è un ente obbligato alla nomina del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia, di cui all'articolo 19 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, quest'ultimo deve essere indicato come tecnico di controparte;

p) la responsabilità del Fornitore del Contratto di Rendimento Energetico nel mantenere la precisione e l'affidabilità di tutte le apparecchiature di misura eventualmente installate;

q) l'annotazione puntuale sul libretto di centrale, o di impianto, degli interventi effettuati sull'impianto termico e della quantità di energia consumata annualmente;

r) la consegna, anche per altri interventi effettuati sull'edificio o su altri impianti, di pertinente e adeguata documentazione tecnica ed amministrativa.

2. Gli interventi realizzati nell'ambito di un Contratto di Rendimento Energetico non possono includere la trasformazione di un impianto di climatizzazione centralizzato in impianti di climatizzazione individuali.

3. Fatto salvo quanto previsto dal punto 2, il Contratto di Rendimento Energetico è applicabile ad unità immobiliari dotate di impianto di riscaldamento autonomo, purché sussista l'autorizzazione del proprietario o del conduttore dell'unità immobiliare verso il Fornitore del Contratto di Rendimento Energetico, ad entrare nell'unità immobiliare nei tempi e nei modi concordati, per la corretta esecuzione del contratto stesso.

**10. 09.** Saglia.

*Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:*

« ART. 10-bis. – (Contratto di rendimento energetico). – 1. Il comma 4, dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 è sostituito dal seguente:

4. Nell'ambito della fornitura di un servizio energetico rientra il Contratto di Rendimento Energetico, definito all'articolo 2, lettera l), del presente decreto, rispondente a quanto previsto all'allegato II del presente decreto, fermo restando il principio di incompatibilità già specificato all'articolo 10 comma 4.

**10. 07.** Saglia.

*Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:*

« ART. 10-bis. – (Abrogazione riferimenti alla vecchia formulazione c.d. Contratto Servizio Energia). – All'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, le parole: a meno che la fornitura sia effettuata nell'ambito di un contratto servizio energia,

con modalità definite con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministero delle finanze, sono soppresse ».

**10. 08.** Saglia.

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

**ART. 10-bis.**

*(Introduzione del quoziente familiare).*

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni dopo l'articolo 11, è inserito il seguente:

**ART. 11-bis.** — *(Determinazione dell'imposta attraverso il sistema del quoziente familiare).* — 1. I contribuenti appartenenti ad un nucleo familiare possono determinare l'imposta sul reddito delle persone fisiche applicando, in alternativa a quanto stabilito dall'articolo 11, comma 1, le disposizioni fissate al comma 2 del presente articolo. Ai fini dell'esercizio di tale facoltà il nucleo familiare è costituito:

- a) dal contribuente;
- b) dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- c) dai figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro;
- d) dagli ascendenti in linea retta di entrambi i coniugi, a condizione che convivano con il contribuente e non possiedano un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili, di ammontare superiore all'importo della pensione minima vigente alla data dell'anno di riferimento.

2. L'imposizione in capo al nucleo familiare si determina dividendo il reddito imponibile complessivo, al netto degli oneri deducibili, per il numero di parti

risultante dall'attribuzione dei coefficienti stabiliti nei modi seguenti:

a) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili senza figli a carico 1;

b) contribuente coniugato senza figli a carico 2;

c) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con un figlio a carico 1,5;

d) contribuente coniugato con un figlio a carico 2,5;

e) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con due figli a carico 2;

f) contribuente coniugato con due figli a carico 3;

g) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con tre figli a carico, 3;

h) contribuente coniugato con tre figli a carico 4;

i) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con quattro figli a carico 4;

l) contribuente coniugato con quattro figli a carico 5;

m) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di

scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con cinque figli a carico 5;

*n)* contribuente coniugato con cinque figli a carico 6;

*o)* contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con sei figli a carico 6.

3. Nel caso convivano soggetti di cui alla lettera *d)* del comma 1 e attribuito un ulteriore coefficiente pari a 1.

4. A ciascuno dei soggetti di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* del comma 1, sono attribuiti i seguenti ulteriori coefficienti:

*a)* 0,2 se affetto da menomazioni fisiche, psichiche e sensoriali comprovate da apposita certificazione rilasciata dalle strutture del Servizio sanitario nazionale;

*b)* 0,3 se il componente del nucleo familiare di cui alla lettera *a)* non sia autosufficiente, a condizione che tale circostanza risulti comprovata dalla certificazione di cui alla medesima lettera *a*.

5. Al reddito imponibile corrispondente ad una parte intera è applicata l'aliquota d'imposta di cui all'articolo 11. L'ammontare dell'imposta lorda del nucleo familiare si determina moltiplicando tale ultimo importo per il numero di parti spettanti.

6. I possessori di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati negli articoli 46 e 47, comma 1, lettere *a)* e *d)* del presente testo unico, che adempiono agli obblighi della dichiarazione dei redditi in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, in materia di disciplina dei centri di assistenza fiscale, possono esercitare la facoltà di cui al comma 1 del presente articolo dandone comunicazione nell'ap-

posita dichiarazione dei redditi, nella quale devono essere indicati i dati identificativi degli altri componenti del nucleo familiare e l'aliquota media di cui al comma 2.

7. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto a decorrere dal periodo di imposta 2008.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale si provvede al coordinamento della normativa relativa alle detrazioni per incarichi di famiglia e delle detrazioni per i redditi di lavoro autonomo, previste dagli articoli 11, 13 e 14, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, prevedendo, in particolare, una proporzionale e corrispondente riduzione degli oneri sostenuti dallo Stato a tale titolo e limitando la loro applicazione ai redditi più bassi o ai nuclei familiari con indicatore di situazione economica (ISE) più basso. I decreti legislativi previsti dal presente comma sono adottati secondo i principi e criteri direttivi desumibili dalla presente legge, nonché alla riforma dell'istituto dell'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e successive modificazioni. Dalla suddetta riforma dovranno derivare risparmi di spesa non inferiori a 3 miliardi di euro in ragione d'anno.

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si fa fronte mediante le risorse rinvenenti ai sensi del comma 12 nonché mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui di cui al comma 546 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 96, non inferiore a 2 miliardi di euro in ragione d'anno.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

*Conseguentemente modificare l'intestazione della rubrica del capo IV come segue: Famiglia, casa, infrastrutture.*

**10. 012.** Corsaro.

*Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:*

ART. 10-bis.

*(Riequilibrio infrastrutturale in favore del Mezzogiorno e finanziamento di infrastrutture urgenti).*

1. All'articolo 11 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

« 1-ter. Per soddisfare le finalità di riequilibrio socio economico fra le aree del territorio nazionale, il programma destina alle regioni del Mezzogiorno non meno del trenta per cento degli investimenti da realizzare per infrastrutture ed insediamenti strategici ».

2. Nell'individuazione delle opere infrastrutturali strategiche di cui al comma 1 è assicurata priorità al finanziamento delle seguenti opere, cui va assicurata, con risorse a valere sui fondi ordinari e sui fondi aggiuntivi a cofinanziamento comunitario, l'intera copertura finanziaria entro dieci anni:

realizzazione dell'AV/AC ferroviaria Napoli-Bari;

ammodernamento della S.S. 106 TA-RC (statale jonica);

realizzazione di interventi connessi all'asse ferroviario Berlino-Palermo, consistenti in particolare nel potenziamento e ammodernamento della rete ferroviaria da Battipaglia a Reggio Calabria e da Catania a Palermo.

**10. 013.** D'Antoni, Ventura, Boccia, Capodicasa, Marini, Baretta, Fluvi, Misiani, Agostini, Calvisi, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Nannicini, Andrea

Orlando, Rubinato, Vannucci, Carella, Causi, Ceccuzzi, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

ART. 11.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 11.

*(Ulteriore finanziamento in favore dell'edilizia residenziale pubblica).*

1. Per le finalità di cui all'articolo 21, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, sono stanziati ulteriori 500 milioni per l'anno 2009.

*Conseguentemente, sopprimere il comma 10 dell'articolo 63.*

**11. 46.** Ventura, Causi, D'Antoni, Fluvi, Baretta, Misiani, Agostini, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Marini, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Carella, Ceccuzzi, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

*Al comma 1, dopo le parole: il CIPE, aggiungere le seguenti: , entro il 31 dicembre 2008.*

**11. 63.** Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

*Al comma 1, sostituire le parole: per le politiche giovanili con le parole: della gioventù.*

**11. 64.** Marsilio, Rampelli, Corsaro.

*Al comma 1 dopo le parole:* con il Ministro delle politiche giovanili *inserire le seguenti:* e il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

**\*11. 44.** Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Al comma 1, dopo la parola:* CIPE *aggiungere le seguenti:* entro il 31 dicembre 2008.

*Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole:* dalla data di entrata in vigore del presente decreto *con le seguenti:* dalla data di conversione in legge del presente decreto, che la approva entro e non oltre il 30 novembre 2008.

*Sostituire la parola:* dalla data di entrata in vigore *con* dalla conversione in legge.

**11. 69.** Armosino, Gioacchino Alfano.

*Al comma 1, dopo la parola:* CIPE *aggiungere le seguenti:* entro il 31 dicembre 2008.

*Conseguentemente, al medesimo comma aggiungere infine le seguenti parole:* che la approva entro e non oltre il termine del 30 novembre 2008.

**11. 1.** Lupi, Toccafondi.

*Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

c) anziani con età superiore ai 65 anni, con un reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27.000 euro;

**11. 27.** Piffari, Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

*Al comma 2, dopo le parole:* di alloggi di edilizia residenziale *aggiungere le seguenti:* in affitto,.

*Conseguentemente, al medesimo comma, lettera g), dopo le parole:* immigrati regolari *aggiungere le seguenti:* in possesso dei requisiti previsti dalla legge 30 luglio 2002, n. 189 e dalle normative regionali di settore.

**\*11. 58.** Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoale, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

*Al comma 2, dopo le parole:* di alloggi di edilizia residenziale *aggiungere le seguenti:* in affitto,.

*Conseguentemente, al medesimo comma, lettera g), dopo le parole:* immigrati regolari *aggiungere le seguenti:* in possesso dei requisiti previsti dalla legge 30 luglio 2002, n. 189 e dalle normative regionali di settore.

**\*11. 8.** Gibiino, Germanà.

*Al comma 2, alinea, dopo le parole:* destinati prioritariamente *inserire le seguenti:* sulla base del reddito familiare.

**11. 74.** Simonetti, Fedriga, Dal Lago, Fuggati, Bitonci, Guido Dussin.

*Al comma 2, dopo le parole:* prima casa *inserire le seguenti:* in locazione a canone sociale e agevolato.

**11. 28.** Cambursano, Messina, Barbato, Borghesi, Piffari.

*Al comma 2, lettera a), sostituire le parole:* a basso reddito, anche monoparentali o monoreddito *con le seguenti:* con un reddito annuo lordo complessivo inferiore a 27.000 euro.

**11. 49.** Mosella, Murer, Livia Turco, Bossa, Sbröllini, Binetti, D'Incecco, Miotto.

*Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: a basso reddito con le seguenti: con un reddito annuo lordo complessivo inferiore a 20.000 euro;*

**11. 50.** Mosella, Murer, Bossa, Grassi, Binetti, Livia Turco, Sbroellini, Miotto.

*Al comma 2, lettera d), dopo la parola: sede, aggiungere le seguenti: iscritti all'università in una regione diversa da quella di residenza;*

**11. 51.** Mosella, Grassi, Lenzi, Murer, Sbroellini, Bossa, Livia Turco, Miotto.

*Al comma 2, lettera e) dopo le parole: procedure esecutive di rilascio inserire le seguenti: e per morosità.*

**11. 55.** Bossa, Livia Turco, Sbroellini, Binetti, Lenzi, Murer, Mosella, Grassi.

*Al comma 2, sopprimere la lettera g).*

**11. 73.** Fedriga, Dal Lago, Simonetti, Fugatti, Bitonci, Guido Dussin, Togni, Fugatti.

*Al comma 2, lettera g), dopo le parole: immigrati regolari inserire le seguenti: residenti da almeno dieci anni nel territorio nazionale.*

**11. 77.** Simonetti, Fedriga, Dal Lago, Togni, Fugatti, Bitonci, Guido Dussin.

*Al comma 2, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:*

*g-bis) lavoratori fuori sede con un reddito non superiore a 25.000 euro lordi annui.*

**11. 61.** Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

*2-bis.* Al fine di consentire il passaggio da casa a casa dei soggetti di cui alle lettere e) ed f) del comma 2, le Regioni e i comuni interessati adottano misure che consentano di graduare le esecuzioni di rilascio in rapporto alle disponibilità alloggiative acquisite.

**11. 52.** Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

*Al comma 3, dopo le parole: la realizzazione di misure di aggiungere le parole: acquisto, di acquisto e recupero,.*

*Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire, la lettera b), con la seguente:*

*b) incremento del patrimonio abitativo pubblico di edilizia sociale con i fondi di cui all'articolo 21 e 21-bis dei decreti-legge 1° ottobre 2007, n. 159 e con risorse regionali oltreché con le risorse derivanti dalla alienazione di alloggi di edilizia pubblica in favore degli occupanti muniti di titolo legittimo;*

**\*11. 59.** Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

*Al comma 3, dopo le parole: la realizzazione di misure di aggiungere le parole: acquisto, di acquisto e recupero,.*

*Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire, la lettera b), con la seguente:*

*b) incremento del patrimonio abitativo pubblico di edilizia sociale con i fondi di cui all'articolo 21 e 21-bis dei decreti-legge 1° ottobre 2007, n. 159 e con risorse regionali oltreché con le risorse derivanti*



dalla alienazione di alloggi di edilizia pubblica in favore degli occupanti muniti di titolo legittimo;

**\*11. 9.** Gibiino, Germanà.

*Al comma 2, dopo le parole: edilizia residenziale inserire le parole: pubblica e sociale e al comma 3, lettera a), dopo le parole: per l'edilizia residenziale aggiungere le seguenti: pubblica e sociale;*

**11. 32.** Barbato, Cambursano, Borghesi, Messina, Piffari.

*Al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

*a-bis)* costituzione, quali strumenti di finanza innovativa, di società di capitali aperte alla partecipazione di privati, aventi ad oggetto le attività di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché, attraverso i proventi delle attività di contrasto dell'evasione determinati al netto degli aggi ed altri compensi destinati ai soci privati, attività inerenti alla realizzazione dei programmi di cui alla lettera e), ovvero altre attività di incremento del patrimonio abitativo residenziale e sociale. Alle predette società possono partecipare, oltre alle imprese iscritte all'albo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che devono comunque svolgere le attività di cui all'articolo 53 dello stesso decreto, anche qualificati operatori idonei ad assicurare il necessario apporto di capacità imprenditoriale e finanziaria per la realizzazione delle attività immobiliari. Le società possono dare vita, con i soci privati, a distinte società controllate per la gestione, rispettivamente, delle attività di gestione e riscossione delle entrate e delle attività immobiliari;

*Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la lettera d) con la seguente:*

*d)* costituzione di fondi immobiliari di cui al comma 3, lettera a), o di società di cui al comma 3, lettera *a-bis*), con

possibilità di prevedere altresì il conferimento ai predetti fondi dei canoni di locazione al netto delle spese di gestione degli immobili.

**11. 20.** Giudice, Gioacchino Alfano.

*Al comma 3, sopprimere le parole b).*

**11. 30.** Barbato, Cambursano, Borghesi, Messina, Piffari.

*Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: sociale con le risorse derivanti dalla alienazione di alloggi di edilizia pubblica in favore degli occupanti muniti di titolo legittimo con la seguente: sovvenzionata;*

**\*11. 36.** Messina, Cambursano, Barbato, Borghesi.

*Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: sociale con le risorse derivanti dalla alienazione di alloggi di edilizia pubblica in favore degli occupanti muniti di titolo legittimo con la seguente: sovvenzionata;*

**\*11. 23.** Galletti, Ciccanti.

*Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: sociale con le risorse derivanti dalla alienazione di alloggi di edilizia pubblica in favore degli occupanti muniti di titolo legittimo con la seguente: sovvenzionata;*

**\*11. 14.** Burtone.

*Al comma 3, lettera b), dopo le parole: edilizia sociale inserire le seguenti: e pubblica.*

**11. 29.** Piffari, Cambursano, Messina, Barbato, Borghesi.

*Al comma 3, sostituire la lettera c), con la seguente:*

c) promozione da parte di privati di interventi anche ai sensi della parte II, titolo III, del Capo III del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163;

**11. 70.** Armosino, Gioacchino Alfano.

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

3-bis. Per incentivare e agevolare gli interventi di cui al presente articolo ai fini delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26/10/1972 n. 633, le imprese, società di investimento immobiliare quotate di cui all'articolo 1, ai commi da 119 a 141 legge 27/12/2006 n. 296, i fondi immobiliari chiusi disciplinati dall'articolo 37 del T.U. delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al Dlgs 24/2/1998 n. 58, e successive modificazioni, e dall'articolo 14-bis della legge 25/1/1994 n. 86, e successive modificazioni, e ogni altro soggetto, che costruiscano o recuperino alloggi in attuazione del piano di cui al presente articolo, sono equiparati alle imprese che svolgono l'attività di costruzione di immobili per la successiva rivendita.

**11. 53.** Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

*Al comma 4, sostituire le parole: di cui alla parte II, titolo III, del Capo IV del con le seguenti: previste dal.*

**11. 62.** Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

*Al comma 5, alinea, primo periodo, sostituire le parole: , anche attraverso la risoluzione dei problemi di mobilità, con le*

*seguenti: , anche attraverso interventi di sostituzione edilizia e la risoluzione dei problemi di mobilità,.*

**11. 15.** Marsilio, Rampelli, Corsaro.

*Al comma 5, alinea, primo periodo sostituire le parole: al 60 per cento con le seguenti: all'80 per cento.*

**11. 33.** Cambursano, Borghesi, Barbato, Messina.

*Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni, all'alinea, secondo periodo dopo la parola: gli interventi sono attuati inserire: anche; alla lettera c) sopprimere le parole: di proprietà pubblica.*

**11. 71.** Armosino, Gioacchino Alfano.

*Al comma 5, alinea secondo periodo, dopo le parole: gli interventi sono attuati inserire la seguente: anche.*

**11. 2.** Lupi, Toccafondi.

*Al comma 5, lettera a) sopprimere le parole: di proprietà pubblica.*

**11. 4.** Lupi, Toccafondi.

*Al comma 5, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: nel rispetto delle aree necessarie per le superfici minime di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.*

**11. 38.** Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

*Al comma 5, lettera c) dopo le parole: e strumenti di incentivazione del mercato della locazione aggiungere le seguenti: an-*

che mediante la previsione di una tassazione sostitutiva dei redditi da locazione.

**\*11. 22.** Galletti, Ciccanti, Occhiuto.

*Al comma 5, lettera c) dopo le parole: e strumenti di incentivazione del mercato della locazione aggiungere le seguenti: anche mediante la previsione di una tassazione sostitutiva dei redditi da locazione.*

**\*11. 17.** Marsilio, Corsaro.

*Al comma 5, lettera c), dopo le parole: e strumenti di incentivazione del mercato della locazione introdurre le seguenti: attraverso l'introduzione della tassazione separata dei redditi da locazione;*

**11. 18.** De Micheli.

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti commi:*

*5-bis.* I programmi integrati di promozione di edilizia sociale di cui al comma 5 sono finalizzati a migliorare e a diversificare, anche tramite interventi di sostituzione edilizia, l'abitabilità nelle zone caratterizzate da un diffuso degrado delle costruzioni e dell'ambiente urbano.

*5-ter.* Gli interventi di sostituzione edilizia sono attuati, prioritariamente, attraverso la graduale costruzione di nuovi alloggi sociali e la successiva demolizione di un numero equivalente di alloggi preesistenti, previa idonea localizzazione di terreni limitrofi non edificati. Essi devono prevedere la consultazione dei cittadini in tutte le fasi del rispettivo processo di realizzazione; a tal fine sono stabilite forme e modalità paritarie di accesso a tutti gli atti e di coinvolgimento nel processo decisionale. Nell'attuazione dei relativi interventi, i soggetti esecutori e le amministrazioni coinvolte provvedono all'organizzazione di un articolato sistema di rete sociale in grado di garantire il migliore supporto possibile alle famiglie interessate, soprattutto nella fase di trasferimento e rialloggiamento.

**11. 16.** Marsilio, Rampelli, Corsaro.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

*5-bis.* Il Ministro delle infrastrutture, con proprio decreto, definisce, entro sessanta giorni dalla approvazione da parte del CIPE della proposta di piano nazionale di cui al comma 1, i criteri per l'attuazione degli interventi di cui al comma 5. I Comuni che decidono di aderire al piano nazionale dovranno avviare le relative procedure di selezione delle proposte entro e non oltre centoottanta giorni dalla pubblicazione del citato decreto.

**11. 3.** Lupi, Toccafondi.

*Sopprimere il comma 6.*

**11. 5.** Lupi, Toccafondi.

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

6. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo l'alloggio sociale, in quanto servizio economico generale, è identificato, ai fini dell'esenzione dell'obbligo della notifica degli aiuti di Stato, di cui agli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità Europea, sulla base della definizione di cui al Decreto Ministeriale 22104/2008 Ministero delle Infrastrutture - Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea. Al fine di facilitare la verifica della compensazione degli oneri di servizio di interesse generale, ogni programma di intervento che fruisca di benefici pubblici di qualsiasi natura dovrà essere accompagnato da un piano finanziario che dimostri l'assenza di utili superiori al 10 per cento dei ricavi ottenuti dalla vendita o dall'affitto degli alloggi.

**\*11. 60.** Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

6. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo l'alloggio sociale, in quanto servizio economico generale, è identificato, ai fini dell'esenzione dell'obbligo della notifica degli aiuti di Stato, di cui agli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità Europea, sulla base della definizione di cui al Decreto Ministeriale 22104/2008 Ministero delle Infrastrutture - Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea. Al fine di facilitare la verifica della compensazione degli oneri di servizio di interesse generale, ogni programma di intervento che fruisca di benefici pubblici di qualsiasi natura dovrà essere accompagnato da un piano finanziario che dimostri l'assenza di utili superiori al 10 per cento dei ricavi ottenuti dalla vendita o dall'affitto degli alloggi.

**\*11. 10.** Gibiino, Germanà.

*Sostituire il comma 6, con il seguente:*

Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo l'alloggio sociale, in quanto servizio economico generale, è identificato ai sensi del DM 22 aprile 2008.

**11. 72.** Armosino, Gioacchino Alfano.

*Al comma 6, dopo le parole: l'alloggio sociale, inserire le seguenti:* di cui al decreto 22 aprile 2008 previsto dall'articolo 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9 che ne definisce le caratteristiche ed i requisiti,.

**\*11. 47.** Misiani, Causi, Boccia, Marchi, Vannucci, De Micheli.

*Al comma 6, dopo le parole: l'alloggio sociale, inserire le seguenti:* di cui al decreto 22 aprile 2008 previsto dall'articolo

5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9 che ne definisce le caratteristiche ed i requisiti,.

**\*11. 43.** Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Al comma 6, dopo le parole: l'alloggio sociale, inserire le seguenti:* di cui al decreto 22 aprile 2008 previsto dall'articolo 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9 che ne definisce le caratteristiche ed i requisiti,.

**\*11. 31.** Piffari, Messina, Cambursano, Barbato, Borghesi.

*Al comma 6, dopo le parole: l'alloggio sociale, inserire le seguenti:* di cui al decreto 22 aprile 2008 previsto dall'articolo 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9 che ne definisce le caratteristiche ed i requisiti,.

**\*11. 24.** Galletti, Ciccanti.

*Al comma 6, dopo le parole: l'alloggio sociale, inserire le seguenti:* di cui al decreto 22 aprile 2008 previsto dall'articolo 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9 che ne definisce le caratteristiche ed i requisiti,.

**\*11. 6.** Osvaldo Napoli.

*Al comma 8, dopo le parole: di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, aggiungere le seguenti:* anche attraverso l'azione coordinata fra regioni ed enti e/o soggetti operanti nell'edilizia pubblica.

**11. 11.** Gibiino, Germanà.

*Sopprimere il comma 9.*

*Conseguentemente, all'articolo 82, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, capoverso 5-bis sostituire le parole « 96 per cento » con « 92 per cento »;

b) al comma 2, sostituire le parole « 97 per cento » con « 93 per cento »;

c) al comma 3 sostituire le parole « 96 per cento » con « 92 per cento » ovunque ricorrano;

d) al comma 4, sostituire le parole « 97 per cento » con « 93 per cento ».

**11. 19.** Rubinato.

*Al comma 9 sostituire le parole da:* nel quale confluiscono *fino alla fine del comma, con le seguenti:* la cui dotazione sarà determinata in sede di approvazione della legge finanziaria.

**11. 34.** Borghesi, Cambursano, Barbato, Messina.

*Al comma 9, sostituire le parole:* nel quale confluiscono *fino alla fine del comma con le seguenti:* l'ammontare del finanziamento del citato Fondo è stabilito in sede di legge finanziaria a partire da quella successiva alla entrata in vigore del presente articolo.

**11. 26.** Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole da:* le risorse *fino alla fine del comma, con le seguenti:* risorse pari a 250 milioni di euro per l'anno 2008 e a 800 milioni di euro per l'anno 2009.

E, di conseguenza:

*all'articolo 60, comma 8, sostituire le parole:* di 100 milioni di euro per l'anno 2009, 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 *con le seguenti:* di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011;

*all'articolo 82, al commi 1 e 3, sostituire le parole:* nei limiti del 96 per cento del loro ammontare *con le seguenti:* nei limiti del 92 per cento del loro ammontare,

*ed ai commi 2 e 4, sostituire le parole:* nei limiti del 97 per cento del loro ammontare *con le seguenti:* nei limiti del 93 per cento del loro ammontare.

**11. 35.** Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

*Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole:* nonché di cui agli articoli 21, 21-bis e 41, *con le seguenti parole:* nonché all'articolo 41 e le risorse finanziarie eventualmente rese disponibili dalla legge finanziaria.

**11. 42.** Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Al comma 9, sostituire le parole:* nonché di cui agli articoli 21, 21-bis e 41 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 *con le seguenti:* nonché di cui all'articolo 41 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159.

*Sostituire le parole:* A tale scopo le risorse di cui agli articoli 21, 21-bis e 41 del citato decreto-legge n. 159 del 2007 *con le seguenti:* A tale scopo le risorse di cui all'articolo 41 del citato decreto-legge n. 159 del 2007.

**\*11. 57.** Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

*Al comma 9, sostituire le parole:* nonché di cui agli articoli 21, 21-bis e 41 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 *con le seguenti:* nonché di cui all'articolo 41 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159.

*Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole:* A tale scopo le risorse di cui agli articoli 21, 21-bis e 41 del citato decreto-legge n. 159 del 2007 *con le seguenti:* A tale scopo le risorse di cui

all'articolo 41 del citato decreto-legge n. 159 del 2007.

**\*11. 12.** Gibiino, Germanà.

*Al comma 9, apportare le seguenti modifiche:*

a) al primo periodo, sostituire le parole « nonché di cui agli articoli 21, 21-bis e 41, » con le seguenti parole: « nonché all'articolo 41 »;

b) al terzo periodo sostituire le parole « A tale scopo le risorse di cui agli articoli 21, 21-bis e 41, del citato decreto-legge n. 159 del 2007, ivi comprese quelle già trasferite alla Cassa depositi e prestiti, » con le seguenti parole: « A tale scopo le risorse di cui all'articolo 41 del citato decreto-legge n. 159 del 2007 ».

**\*\*11. 48.** Causi, Boccia, Marchi, Vanucci, De Micheli, Misiani.

*Al comma 9, apportare le seguenti modifiche:*

a) al primo periodo, sostituire le parole « nonché di cui agli articoli 21, 21-bis e 41, » con le seguenti parole: « nonché all'articolo 41 »;

b) al terzo periodo sostituire le parole « A tale scopo le risorse di cui agli articoli 21, 21-bis e 41, del citato decreto-legge n. 159 del 2007, ivi comprese quelle già trasferite alla Cassa depositi e prestiti, » con le seguenti parole: « A tale scopo le risorse di cui all'articolo 41 del citato decreto-legge n. 159 del 2007 ».

**\*\*11. 21.** Galletti, Ciccantì.

*Al comma 9, apportare le seguenti modifiche:*

a) al primo periodo, sostituire le parole « nonché di cui agli articoli 21, 21-bis e 41, » con le seguenti parole: « nonché all'articolo 41 »;

b) al terzo periodo sostituire le parole « A tale scopo le risorse di cui agli articoli 21, 21-bis e 41, del citato decreto-legge n. 159 del 2007, ivi comprese quelle già trasferite alla Cassa depositi e prestiti, » con le seguenti parole: « A tale scopo le risorse di cui all'articolo 41 del citato decreto-legge n. 159 del 2007 ».

**\*\*11. 7.** Osvaldo Napoli.

*Al comma 9, primo periodo, sopprimere la parola 21;*

*Conseguentemente al terzo periodo, sopprimere la parola 21.*

**11. 56.** Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

*Al comma 9, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al primo periodo, dopo le parole « legge 29 novembre 2007, n. 222 » inserire le seguenti « , fermo restando l'attivazione e il finanziamento degli interventi già definiti a livello di Stato-Regioni ai sensi delle stesse disposizioni »;

b) sopprimere il secondo periodo.

**11. 45.** De Micheli, Marchi.

*Al comma 9, secondo periodo, dopo le parole: incompatibili con il presente articolo aggiungere le parole: , con esclusione del decreto del Ministero delle infrastrutture del 28 dicembre 2007.*

**11. 37.** Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

*Al comma 9, terzo periodo sostituire le parole: A tale scopo le risorse di cui agli articoli 21, 21-bis e 41, del citato decreto-legge n. 159 del 2007, ivi comprese quelle già trasferite alla Cassa depositi e prestiti,*

con le seguenti parole: A tale scopo le risorse di cui all'articolo 41 del citato decreto-legge n. 159 del 2007.

**11. 41.** Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Alla fine, inserire i seguenti commi aggiuntivi:*

*9-bis.* Il reddito derivante dalla locazione di case di civile abitazione di nuova costruzione, o che hanno formato oggetto degli interventi di recupero di cui alle lettere *c)* e *d)* dell'articolo 3; primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, realizzate ai sensi del presente articolo, è soggetto all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, con aliquota del 20 per cento, limitatamente al periodo di effettiva locazione.

*9-ter.* I trasferimenti di aree, fabbricati e volumetrie, diretti all'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo, sono soggetti all'imposta di registro dell'1 per cento ed alle Imposte ipotecarie e catastali in misura fissa.

**11. 68.** Armosino, Gioacchino Alfano.

*Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:*

*9-bis.* I comuni al di sopra dei 15mila abitanti, al fine del rilascio delle concessioni per la costruzione di edilizia abitativa, sono tenuti a verificare l'impegno delle imprese concessionarie a destinare il 10 per cento delle unità abitative da costruire alla destinazione di abitazioni a canone agevolato.

*9-ter.* Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo è istituito, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale che provvede alla sua gestione, un Fondo mutualistico denominato «Prestito per l'accesso all'acquisto della prima casa». Il fondo è istituito per consentire ai lavoratori a progetto, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,

n. 335 e successive modificazioni, di utilizzare una somma per sostenere le spese conseguenti all'acquisto di immobili ad uso abitativo, costituenti «prima casa». Il Fondo è alimentato da versamenti privati e pubblici ed è disciplinato con le modalità stabilite con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il medesimo decreto stabilisce le modalità di rimborso soggettivo del prestito, da eseguire mediante ritenute mensili sui trattamenti pensionistici dei soggetti beneficiari. I lavoratori interessati possono presentare domanda di adesione al fondo; l'accettazione delle richieste di prestito e l'erogazione dei relativi importi è effettuata dall'INPS nei limiti della sostenibilità finanziaria del Fondo, secondo l'ordine cronologico di presentazione, verificata la congruità delle condizioni soggettive necessarie. Il Fondo di è finanziato con uno stanziamento annuale di 50 milioni di euro a carico del bilancio dello stato ed è ripartito in base ad un piano previsionale quinquennale contenuto nel decreto di cui al presente comma. Al Finanziamento del Fondo si provvede altresì: *a)* attraverso la contribuzione diretta, pari all'uno per cento della rata di mutuo, cui sono tenuti gli istituti bancari presso i quali i soggetti di cui al comma 1 abbiano stipulato un contratto di mutuo per l'acquisto della «prima casa»; *b)* attraverso contribuzione diretta, pari all'1 per cento della retribuzione, effettuata da parte dei datori di lavoro presso i quali i soggetti di cui al comma 1 prestano la propria attività lavorativa; *c)* mediante eventuale contribuzione volontaria da parte dell'iscritto, nel limite massimo del 2 per cento della retribuzione. L'adesione al Fondo di cui al presente comma è da intendersi di carattere volontario e costituisce una posizione individuale all'interno del Fondo, cui vanno corrisposti i versamenti ed i prelievi corrispondenti ai soggetti di cui al presente comma. I prelievi non possono eccedere il cinquanta per cento dei versamenti contributivi cumulati, relativi alla posizione

INPS del lavoratore al momento della richiesta, più l'importo della eventuale contribuzione volontaria.

*Conseguentemente, all'articolo 60, comma 8, sostituire le parole:* di 100 milioni di euro per l'anno 2009, 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 *con le seguenti:* di 50 milioni di euro per l'anno 2009, 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.

**11. 67.** Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

*Dopo il comma 9, inserire i seguenti:*

*9-bis.* Al fine di incrementare le risorse da destinarsi al fondo di cui al precedente comma 9 e assicurare la regolarità fiscale dei contratti di locazione il corrispettivo pagato dal conduttore per il canone di locazione e per ogni altro onere e indennità dovuta in relazione a contratti di locazione abitativa stipulati ai sensi della legge 9/12/1998 n. 431 e ai sensi degli articoli 1571 e seguenti del Codice Civile deve essere versato a mezzo bonifico, assegno non trasferibile ovvero altra modalità di versamento bancario o postale ovvero mediante sistemi di versamento elettronici.

*9-ter.* Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è apportata la seguente modificazione: all'articolo 10, comma 1, alla lettera e) dopo le parole «altri atti degli organi giurisdizionali» sono inserite le seguenti: «compresi i provvedimenti di convalida delle intimazioni di licenza e sfratto di cui agli articoli 663 e 665 del Codice di Procedura Civile, trasmettendo d'ufficio all'Agenzia delle entrate i contratti di locazione per i quali risultasse omessa la registrazione,».

**11. 54.** Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

*Dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:*

*9-bis.* Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo è istituito, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale che provvede alla sua gestione, un Fondo mutualistico denominato «Prestito per l'accesso all'acquisto della prima casa». Il fondo è istituito per consentire ai lavoratori a progetto, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni, di utilizzare una somma per sostenere le spese conseguenti all'acquisto di immobili ad uso abitativo, costituenti «prima casa». Il Fondo è alimentato da versamenti privati e pubblici ed è disciplinato con le modalità stabilite con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il medesimo decreto stabilisce le modalità di rimborso soggettivo del prestito, da eseguire mediante ritenute mensili sui trattamenti pensionistici dei soggetti beneficiari. I lavoratori interessati possono presentare domanda di adesione al fondo; l'accettazione delle richieste di prestito e l'erogazione dei relativi importi è effettuata dall'INPS nei limiti della sostenibilità finanziaria del Fondo, secondo l'ordine cronologico di presentazione, verificata la congruità delle condizioni soggettive necessarie. Il Fondo di è finanziato con uno stanziamento annuale di 50 milioni di euro a carico del bilancio dello stato ed è ripartito in base ad un piano previsionale quinquennale contenuto nel decreto di cui al presente comma. Al Finanziamento del Fondo si provvede altresì: a) attraverso la contribuzione diretta, pari all'uno per cento della rata di mutuo, cui sono tenuti gli istituti bancari presso i quali i soggetti di cui al comma 1 abbiano stipulato un contratto di mutuo per l'acquisto della «prima casa»; b) attraverso contribuzione diretta, pari all'1 per cento della retribuzione, effettuata da parte dei datori di lavoro presso i quali i soggetti di cui al comma 1 prestano la propria attività lavorativa; c) mediante eventuale contribuzione volontaria da parte dell'iscritto, nel limite mas-



simo del 2 per cento della retribuzione. L'adesione al Fondo di cui al presente comma è da intendersi di carattere volontario e costituisce una posizione individuale all'interno del Fondo, cui vanno corrisposti i versamenti ed i prelievi corrispondenti ai soggetti di cui al presente comma. I prelievi non possono eccedere il cinquanta per cento dei versamenti contributivi cumulati, relativi alla posizione INPS del lavoratore al momento della richiesta, più l'importo della eventuale contribuzione volontaria.

*Conseguentemente all'articolo 60, comma 8, sostituire le parole:* di 100 milioni di euro per l'anno 2009, 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 *con le seguenti:* di 50 milioni di euro per l'anno 2009, 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.

**11. 66.** Messina, Cambursano, Borghesi, Barbato.

*Aggiungere, in fine il seguente comma:*

*9-bis.* Ai fini dell'assegnazione degli immobili dell'edilizia economica popolare, i requisiti minimi definiti dalle leggi regionali e dai comuni devono prevedere per gli immigrati il possesso del certificato storico di residenza da almeno 10 anni nel territorio nazionale.

**11. 75.** Togni, Montagnoli, Fugatti, Bitonci, Simonetti.

*Aggiungere, in fine il seguente comma:*

*9-bis.* Ai fini del riparto del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi come definiti ai sensi del comma 4 del medesimo articolo devono prevedere per gli immigrati il pos-

sesso del certificato storico di residenza da almeno 10 anni nel territorio nazionale.

**11. 76.** Montagnoli, Togni, Fugatti, Bitonci, Simonetti.

*Dopo il comma 9, inserire il seguente:*

*9-bis.* Le risorse del fondo-casa di cui all'articolo 43, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 714, sono versate su apposita contabilità speciale per il funzionamento della quale si applicano le modalità previste dall'articolo 10 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. Alla stessa contabilità speciale sono riassegnate le somme derivanti dai rimborsi dei mutui concessi.

**11. 65.** Corsaro, Marsilio, Bianconi, Laffranco, Ascierio, Santelli, Bertolini, Nola.

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

*9-bis.* I comuni al di sopra dei 15mila abitanti, al fine del rilascio delle concessioni per la costruzione di edilizia abitativa, sono tenuti a verificare l'impegno delle imprese concessionarie a destinare il 10 per cento delle unità abitative da costruire alla destinazione di abitazioni a canone agevolato.

**11. 39.** Barbato, Messina, Borghesi, Cambursano.

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

*9-bis.* Il Fondo di cui al comma 9 è ripartito sulla base di una aliquota non inferiore al 70 per cento per gli interventi di cui alla lettera *b)* del comma 3 e per una aliquota non inferiore al 30 per cento per gli interventi di cui alle lettere *a)*, *c)*, *d)*, ed *e)* del comma 3.

**\*11. 25.** Galletti, Ciccanti.

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

*9-bis.* Il Fondo di cui al comma 9 è ripartito sulla base di una aliquota non

inferiore al 70 per cento per gli interventi di cui alla lettera b) del comma 3 e per una aliquota non inferiore al 30 per cento per gli interventi di cui alle lettere a), c), d), ed e) del comma 3.

**\*11. 13.** Burtone.

*Dopo l'articolo 11, sono inseriti i seguenti:*

ART. 11-bis.

*(Residenze di interesse generale destinate alla locazione).*

1. Le Residenze di interesse generale destinate alla locazione sono definite dall'articolo 2, commi 285 e 286 della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007. Nella definizione di residenze di interesse generale destinate alla locazione sono ricomprese le residenze universitarie convenzionate con università e/o istituti di istruzione superiore.

2. La cessione dell'intero fabbricato di cui al comma 1, da parte del locatore non estingue il vincolo alla locazione ed i diritti dei conduttori. L'atto di cessione dell'intero fabbricato deve indicare l'esistenza e la durata residua del vincolo. Le singole unità abitative non possono essere cedute nel periodo di durata del vincolo. I relativi atti di cessione sono nulli.

ART. 11-ter.

*(Aree destinate a residenze di interesse generale destinate alla locazione).*

1. Le residenze di cui all'articolo 11-bis, in quanto servizi economici di interesse generale, possono essere localizzate nelle aree destinate dagli strumenti urbanistici locali a standard e servizi, ivi comprese le aree destinate a standard di proprietà privata, asservite all'uso pubblico, ad eccezione di quelle destinate a verde pubblico.

2. Le aree di cui al comma 1, facenti parte del patrimonio degli enti locali, possono essere cedute a terzi mediante pro-

cedure di trasparenza e non discriminazione, sulla base di criteri che tengano conto, oltre che dell'elemento concernente il prezzo, anche di elementi qualitativi da indicare nell'avviso di avvio del procedimento.

3. Gli interventi di realizzazione delle residenze di cui all'articolo 11-bis sono assentiti con permesso di costruire convenzionato. I comuni, in sede di rilascio del permesso di costruire, verificano la compatibilità dell'intervento con l'ambito territoriale circostante anche al fine di stabilire, in relazione agli indici di zona, la superficie lorda di pavimento assentibile. La convenzione deve prevedere la realizzazione delle dotazioni di opere di urbanizzazione e di servizi complementari, ivi comprese le aree a verde pubblico, funzionali all'intervento.

4. Una quota non eccedente il 10 per cento della superficie lorda di pavimento del fabbricato può essere destinata a funzioni compatibili con la residenza, da determinare in sede di permesso di costruire convenzionato.

5. La convenzione con i comuni, di cui al comma 3, determina la durata del vincolo di locazione di cui all'articolo 11-bis, la percentuale di superficie di cui all'articolo 11-quater, nonché i termini entro i quali il fabbricato deve essere ultimato. I comuni concedono le necessarie proroghe qualora il ritardo nell'ultimazione del fabbricato sia giustificato da cause di forza maggiore.

6. È fatta salva la possibilità, in sede di pianificazione, di limitare o escludere la localizzazione delle residenze di cui all'articolo 11-bis in determinate zone del piano urbanistico locale.

7. Ai fini del computo del contributo afferente al permesso di costruire, si applicano le disposizioni dell'articolo 17, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, intendendosi quale canone quello determinato ai sensi dell'articolo 11-quinquies della presente legge. Con riferimento agli oneri

di urbanizzazione, il contributo può essere ridotto dai comuni, in sede di convenzione, fino al 50 per cento.

ART. 11-*quater*.

(*Caratteristiche degli alloggi e requisiti del conduttore*).

1. Una quota non inferiore al 20 per cento e non superiore al 30 per cento della superficie delle residenze di cui all'articolo 11-*bis* è destinata ai soggetti in possesso dei requisiti per accedere agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, regolarmente inseriti nelle graduatorie comunali.

2. Con decreto da emanare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, dal Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili, sentito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate:

a) le categorie di soggetti che possono fruire delle unità abitative di cui all'articolo 11-*bis*, nonché i relativi limiti reddituali;

b) le caratteristiche generali e i requisiti minimi di servizio, anche in relazione alle diverse categorie di destinatari degli alloggi in locazione di cui all'articolo 11-*bis*;

c) le modalità mediante le quali i comuni comunicano al locatore i soggetti destinatari delle abitazioni di cui al comma 1;

d) le modalità con cui le regioni, gli enti per la casa e i comuni esercitano, nell'ambito delle rispettive competenze, le attività di verifica e di controllo dell'osservanza degli obblighi stabiliti dal medesimo decreto ministeriale di cui al presente comma;

e) le modalità con cui i conduttori effettuano i pagamenti del canone.

ART. 11-*quinquies*.

(*Contratti di locazione*).

1. I contratti di locazione delle abitazioni ricomprese nelle residenze di cui all'articolo 11-*bis* sono stipulati nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, e delle relative convenzioni nazionali.

2. I contratti di locazione di cui al comma 1 non possono essere trasferiti a terzi, fatto salvo il trasferimento *mortis causa* al coniuge e ai parenti fino al secondo grado. È vietato il ricorso alla sub-locazione.

ART. 11-*sexies*.

(*Prelazione*).

1. Alla cessazione del vincolo locativo, gli immobili sono offerti in prelazione ai conduttori ad un prezzo concordato tra la proprietà e le associazioni di categoria dei conduttori maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Il diritto di prelazione deve essere esercitato entro sessanta giorni dalla data di cessazione del vincolo locativo.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche agli acquisti collettivi effettuati per il tramite di associazioni, enti o cooperative istituite dai conduttori che possono esercitare il diritto di prelazione ai sensi del medesimo comma 1.

3. Le unità abitative per le quali il conduttore non ha esercitato l'opzione possono essere acquisite dagli Enti per la Casa, Regioni, Province e Comuni al prezzo determinato ai sensi del comma 1. A tal fine i suddetti comunicano alla proprietà la volontà di esercitare la prelazione nel termine di sessanta giorni dalla data di scadenza della prelazione attribuita ai conduttori ai sensi del medesimo comma 1.

## ART. 11-septies.

(Aree e fabbricati facenti parte del patrimonio dello Stato).

1. In sede di dismissione del patrimonio immobiliare dello Stato e degli Enti locali, i fabbricati e le aree sono destinati in via preferenziale alla realizzazione di residenze di cui all'articolo 11-bis.

2. Sulla base di accordi tra il Ministero della difesa, il Ministero delle infrastrutture, l'Agenzia del demanio, le regioni e gli enti locali, una quota pari al 30 per cento del patrimonio immobiliare del demanio militare, costituito da aree ed edifici non più utilizzati a fini militari, può essere destinato alla realizzazione di residenze di cui all'articolo 11-bis. Una quota pari al 15 per cento della superficie dei fabbricati è destinata in via preferenziale ai dipendenti delle Forze armate.

## ART. 11-octies.

(Misure di sostegno a favore dei conduttori degli alloggi di interesse generale destinati alla locazione).

1. I comuni possono contribuire ai canoni di locazione delle abitazioni destinate alle categorie di cui all'articolo 11-quater, comma 2, lettera a), fino ad un ammontare pari al 50 per cento del canone determinato ai sensi dell'articolo 11-quinquies, comma 1.

2. In luogo della riduzione del contributo afferente al permesso di costruire, i comuni possono optare per l'erogazione del contributo di cui al comma 1, in sede di convenzione di cui all'articolo 11-ter.

3. Il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, opera a favore dei comuni per l'erogazione dei contributi destinati ai canoni di locazione di cui al comma 1. A valere sulle maggiori entrate derivanti dal-

l'applicazione della presente legge, al predetto Fondo sono assegnati:

a) 300 milioni di euro per l'anno 2011;

b) 700 milioni di euro per l'anno 2012;

c) 810 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

## ART. 11-nonies.

(Misure fiscali).

1. All'articolo 10, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le locazioni di residenze di interesse generale destinate alla locazione, di cui all'articolo articolo 2, commi 285 e 286 della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 sono esenti a prescindere dalla data di ultimazione della costruzione o dell'effettuazione degli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457 ».

2. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunti, in fine, i seguenti numeri:

127-undevicies) cessione di aree su cui realizzare residenze di interesse generale destinate alla locazione di cui all'articolo 2, commi 285 e 286 della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007; 127-vicies) prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all'articolo 31, primo comma, lettere a) e b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, in residenze di interesse generale destinate alla locazione di cui all'articolo 2, commi 285 e 286 della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 ».

3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le imprese, le società d'investimento immobiliare quotate di cui all'articolo 1, commi da 119 a 141, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed i fondi immobiliari chiusi

disciplinati dall'articolo 37 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e dall'articolo 14-*bis* della legge 25 gennaio 1994, n. 86, e successive modificazioni, che costruiscono, anche mediante appalti, fabbricati di interesse generale destinati alla locazione, di cui all'articolo 2, commi 285 e 286 della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007, sono equiparati alle imprese che svolgono l'attività di costruzione di immobili per la successiva rivendita. Ai medesimi fini di cui al primo periodo, le cessioni delle medesime residenze sono esentate dall'imposta sul valore aggiunto per un periodo di quattro anni dalla data di ultimazione della loro costruzione o degli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere *e*), *d*) ed *e*), della legge 5 agosto 1978, n. 457, qualora al momento della cessione la superficie del fabbricato sia stata prevalentemente locata a fini abitativi secondo i criteri di cui all'articolo 1 della presente legge.

4. Alla Tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportare le seguenti modificazioni:

*a*) all'articolo 1, dopo il quinto capoverso è inserito il seguente: « Se il trasferimento ha per oggetto residenze di interesse generale destinate alla locazione di cui all'articolo 2, commi 285 e 286 della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007, nel corso del vincolo alla locazione ovvero aree o fabbricati destinati alla loro realizzazione: 1 per cento »;

*b*) all'articolo 5, dopo la lettera *a-bis*) è inserita la seguente:

*a-ter*) quando hanno per oggetto abitazioni facenti parte residenze di interesse generale destinate alla locazione di cui all'articolo 2, commi 285 e 286 della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 locate a soggetti in possesso dei requisiti per accedere agli alloggi di edilizia residenziale

pubblica, regolarmente inseriti nelle graduatorie comunali: euro 67.

5. Alla Tariffa allegata al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, dopo l'articolo 1-*bis* è inserito il seguente:

1-*ter*. Trascrizioni di atti e sentenze che importano il trasferimento di residenze di interesse generale destinate alla locazione di cui all'articolo 2, commi 285 e 286 della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007, nel corso del vincolo alla locazione, ovvero aree o fabbricati destinati alla loro realizzazione: euro 168,00 ».

6. Le volture eseguite in dipendenza di atti che comportano il trasferimento a qualsiasi titolo di residenze di interesse generale destinate alla locazione di cui all'articolo 2, commi 285 e 286 della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007, nel corso del vincolo alla locazione, ovvero di aree o fabbricati destinati alla loro realizzazione sono assoggettate ad imposta catastale nella misura di cui all'articolo 10, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e successive modificazioni.

7. In caso di cessioni a titolo oneroso di aree o fabbricati destinati alla realizzazione di residenze di interesse generale destinate alla locazione di cui all'articolo 2, commi 285 e 286 della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007, all'atto della cessione, su richiesta della parte venditrice resa al notaio, in deroga alla disciplina di cui agli articoli 67, comma 1, lettera *b*), e 86 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sulle plusvalenze realizzate si applica un'imposta, sostitutiva dell'imposta sul reddito, del 15 per cento. A seguito della richiesta, il notaio provvede anche all'applicazione e al versamento della predetta imposta sostitutiva, ricevendo la provvista dal cedente. Il notaio comunica altresì all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle cessioni di cui al primo periodo, secondo le modalità stabilite con

provvedimento del direttore della predetta Agenzia. La mancata richiesta della parte venditrice comporta l'applicazione del regime di imposizione ordinario.

8. All'articolo 16, comma 1, alinea, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: « legge 9 dicembre 1998, n. 431, » sono inserite le seguenti: « nonché ai conduttori di abitazioni facenti parte di residenze di interesse generale destinate alla locazione di cui all'articolo 2, commi 285 e 286 della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 in possesso dei requisiti per accedere agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, regolarmente inseriti nelle graduatorie comunali ».

9. Sono escluse dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, le unità di immobili facenti parte di residenze di interesse generale destinate alla locazione di cui all'articolo 2, commi 285 e 286 della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 qualora il conduttore abbia adibito l'unità immobiliare ad abitazione principale.

10. Ai fini dell'esclusione di cui al comma 10, per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del conduttore si intende quella nella quale il conduttore ed i suoi familiari dimorano abitualmente e si identifica, salvo prova contraria, con quella di residenza anagrafica.

11. Ai proprietari di residenze di interesse generale destinate alla locazione di cui all'articolo 2, commi 285 e 286 della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 è attribuito un credito d'imposta nella misura del 20 per cento dell'ammontare delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all'articolo 31, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457 sostenute in relazione a dette residenze, a condizione che dette spese siano effettivamente rimaste a carico.

12. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività pro-

duuttive dovute per il periodo d'imposta in cui le spese di cui al comma 11 sono state sostenute; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso.

13. Il mancato rispetto delle condizioni previste dalle disposizioni in materia di residenze di interesse generale destinate alla locazione, di cui all'articolo 2, commi 285 e 286 della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 ivi compresi i termini di realizzazione del fabbricato, della medesima legge, comporta la decadenza dal regime sostitutivo di cui al comma 7 del presente articolo e l'applicazione del regime ordinario delle imposte sui redditi, nonché la sanzione pari al 100 per cento delle maggiori imposte dovute. La maggiore imposta e la sanzione sono dovute esclusivamente dal soggetto che ha acquisito l'area o il fabbricato.

ART. 11-*decies*.

(*Decorrenza*).

Le disposizioni dall'articolo 11-*bis* all'articolo 11-*nonies* si applicano alle residenze di interesse generale destinate alla locazione la cui realizzazione sia avviata successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

**11. 01.** Gibiino, Germanà.

*Dopo l'articolo 11, aggiungere i seguenti:*

ART. 11-*bis*.

(*Sostegno all'edilizia popolare*).

1. I comuni al di sopra dei 15mila abitanti a condizione del rilascio delle concessioni per la costruzione di edilizia

abitativa sono tenuti a verificare l'impegno delle imprese concessionarie a destinare il 10% delle unità abitative da costruire alla destinazione di abitazioni a canone agevolato.

ART. 11-ter.

*(Prestito per l'accesso dei CO.CO.PRO alla prima casa).*

1. Al fine di consentire ai lavoratori a progetto, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni, di utilizzare una somma per sostenere le spese conseguenti all'acquisto di immobili ad uso abitativo, costituenti « prima casa », è istituito, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale che provvede alla sua gestione, un Fondo mutualistico denominato « Prestito per l'accesso all'acquisto della prima casa ».

2. Il Fondo è alimentato da versamenti privati e pubblici ed è disciplinato con le modalità stabilite con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il medesimo decreto stabilisce le modalità di rimborso soggettivo del prestito, da eseguire mediante ritenute mensili sui trattamenti pensionistici dei soggetti beneficiari.

3. I lavoratori interessati possono presentare domanda di adesione al fondo; l'accettazione delle richieste di prestito e l'erogazione dei relativi importi è effettuata dall'INPS nei limiti della sostenibilità finanziaria del Fondo, secondo l'ordine cronologico di presentazione, verificata la congruità delle condizioni soggettive necessarie.

4. Il Fondo di cui al comma 1 è finanziato con uno stanziamento annuale di 50 milioni di euro a carico del bilancio dello stato ed è ripartito in base ad un piano previsionale quinquennale contenuto nel decreto di cui al comma 2.

5. Al Finanziamento del Fondo di cui al comma 1 si provvede altresì:

a) attraverso la contribuzione diretta, pari all'uno per cento della rata di mutuo, cui sono tenuti gli istituti bancari presso i quali i soggetti di cui al comma 1 abbiano stipulato un contratto di mutuo per l'acquisto della « prima casa »;

b) attraverso contribuzione diretta, pari all'1 per cento della retribuzione, effettuata da parte dei datori di lavoro presso i quali i soggetti di cui al comma 1 prestano la propria attività lavorativa;

c) mediante eventuale contribuzione volontaria da parte dell'iscritto, nel limite massimo del 2 per cento della retribuzione.

6. L'adesione al Fondo di cui al presente articolo è da intendersi di carattere volontario e costituisce una posizione individuale all'interno del Fondo, cui vanno corrisposti i versamenti ed i prelievi corrispondenti ai soggetti di cui al comma 1. I prelievi non possono eccedere il cinquanta per cento dei versamenti contributivi cumulati, relativi alla posizione INPS del lavoratore al momento della richiesta, più l'importo della eventuale contribuzione volontaria.

*Conseguentemente all'articolo 60, comma 8, sostituire le parole:* di 100 milioni di euro per l'anno 2009, 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 *con le seguenti:* di 50 milioni di euro per l'anno 2009, 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.

**11. 05.** Cambursano, Messina, Borghesi, Barbato.

*Dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:*

ART. 11-bis.

*(Prestito per l'accesso dei CO.CO.PRO alla prima casa).*

1. Al fine di consentire ai lavoratori a progetto, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge

8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni, di utilizzare una somma per sostenere le spese conseguenti all'acquisto di immobili ad uso abitativo, costituenti « prima casa », è istituito, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale che provvede alla sua gestione, un Fondo mutualistico denominato « Prestito per l'accesso all'acquisto della prima casa ».

2. Il Fondo è alimentato da versamenti privati e pubblici ed è disciplinato con le modalità stabilite con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il medesimo decreto stabilisce le modalità di rimborso soggettivo del prestito, da eseguire mediante ritenute mensili sui trattamenti pensionistici dei soggetti beneficiari.

3. I lavoratori interessati possono presentare domanda di adesione al fondo; l'accettazione delle richieste di prestito e l'erogazione dei relativi importi è effettuata dall'INPS nei limiti della sostenibilità finanziaria del Fondo, secondo l'ordine cronologico di presentazione, verificata la congruità delle condizioni soggettive necessarie.

4. Il Fondo di cui al comma 1 è finanziato con uno stanziamento annuale di 50 milioni di euro a carico del bilancio dello stato ed è ripartito in base ad un piano previsionale quinquennale contenuto nel decreto di cui al comma 2.

5. Al Finanziamento del Fondo di cui al comma 1 si provvede altresì:

a) attraverso la contribuzione diretta, pari all'uno per cento della rata di mutuo, cui sono tenuti gli istituti bancari presso i quali i soggetti di cui al comma 1 abbiano stipulato un contratto di mutuo per l'acquisto della « prima casa »;

b) attraverso contribuzione diretta, pari all'1 per cento della retribuzione, effettuata da parte dei datori di lavoro presso i quali i soggetti di cui al comma 1 prestano la propria attività lavorativa;

c) mediante eventuale contribuzione volontaria da parte dell'iscritto, nel limite

massimo del 2 per cento della retribuzione.

6. L'adesione al Fondo di cui al presente articolo è da intendersi di carattere volontario e costituisce una posizione individuale all'interno del Fondo, cui vanno corrisposti i versamenti ed i prelievi corrispondenti ai soggetti di cui al comma 1. I prelievi non possono eccedere il cinquanta per cento dei versamenti contributivi cumulati, relativi alla posizione INPS del lavoratore al momento della richiesta, più l'importo della eventuale contribuzione volontaria.

*Conseguentemente all'articolo 60, comma 8, sostituire le parole:* di 100 milioni di euro per l'anno 2009, 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 *con le seguenti:* di 50 milioni di euro per l'anno 2009, 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.

**11. 04.** Cambursano, Messina, Borghesi, Barbato.

*Dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:*

ART. 11-bis.

*(Fondo speciale di garanzia per l'acquisto della prima casa).*

1. Al fine di consentire alle giovani coppie di accedere a finanziamenti agevolati per sostenere le spese connesse all'acquisto della prima casa, a partire dal 1° settembre 2008 è istituito, presso la Presidenza del Consiglio – Dipartimento della gioventù, un fondo speciale di garanzia con gestione autonoma per consentire l'accensione di mutui per l'acquisto della prima casa da parte delle coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, con priorità per quelle i cui componenti non risultano occupati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

2. La complessiva dotazione del Fondo di cui al comma 1 è pari a 20 milioni di euro annui.



3. Con decreto del Ministro della gioventù, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro centoottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità operative di funzionamento del Fondo di cui al comma 1.

*Conseguentemente, un fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'interno è ridotto di 20 mln di euro a decorrere dal 2008.*

**11. 06.** Marsilio, Corsaro, Rampelli.

*Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:*

ART. 11-bis.

*(Requisiti acustici passivi degli edifici).*

1. L'entrata in vigore delle disposizioni relative ai requisiti acustici passivi degli edifici contenute nel D.P.C.M. 5 dicembre 1997, emanato ai sensi dell'articolo 3, lettera e) della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (« Legge quadro sull'inquinamento acustico »), è differita sino alla entrata in vigore del decreto ministeriale previsto all'articolo 3, lettera f), della stessa legge.

2. In attesa della emanazione del decreto di cui all'articolo 3, lettera f), della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (« Legge quadro sull'inquinamento acustico »), la progettazione di edifici di nuova costruzione deve essere corredata, ai fini della tutela dall'inquinamento acustico, da una relazione acustica, sottoscritta dal progettista o da un tecnico abilitato, conforme ai criteri di calcolo di cui al Rapporto tecnico UNI TR 11175:2005 « Acustica in edilizia - Guida alle norme serie UNI EN 12354 per la previsione delle prestazioni acustiche degli edifici - Applicazione alla tipologia costruttiva nazionale ».

3. Ai fini della tutela dall'inquinamento acustico, il Governo darà avvio, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, una fase di sperimentazione, della durata di sei mesi, avvalendosi di una commissione di coordinamento promossa

dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, finalizzata alla emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 3, lettera f), della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (« Legge quadro sull'inquinamento acustico »), con particolare riferimento ai requisiti e criteri necessari per la realizzazione di opere e interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione di edifici, alle modalità di verifica e di collaudo, nonché alla documentazione richiesta per l'autorizzazione alla esecuzione degli interventi stessi.

4. Il Governo darà avvio, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ad una revisione delle disposizioni di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 1997, al fine di tener conto degli esiti della sperimentazione compiuta ai sensi del comma precedente, dei dati raccolti sulla base delle relazioni acustiche presentate a corredo dei progetti, nonché degli esiti delle prove acustiche effettuate su opere compiute.

**11. 08.** Orsini.

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

ART. 11-bis.

*(Ulteriore detrazione per i soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale).*

1. All'articolo 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ai comma 01 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) le parole: « euro 300 » sono sostituite da: « euro 350 »;

b) alla lettera b) le parole: « euro 150 » sono sostituite da: « euro 200 ».

2. Le disposizioni di cui all'articolo 16 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma

1 del presente articolo, producono effetti a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2008.

*E, di conseguenza, all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: « 0,30 per cento » con le seguenti: « 0,20 per cento ».*

**11. 09.** Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

ART. 11-bis.

*(Lotta ai ritardi di pagamento nelle forniture di materiali edili).*

1. Il committente risponde in solido con l'appaltatore o con il prestatore d'opera del pagamento di quanto dovuto a coloro che hanno fornito la materia necessaria a compiere l'opera o a prestare il servizio. La responsabilità solidale viene meno se il committente verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo che i pagamenti sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore o dal prestatore d'opera. Il committente può sospendere il pagamento dei corrispettivo fino all'esibizione da parte dell'appaltatore o del prestatore d'opera della predetta documentazione. Gli importi dovuti per la responsabilità solidale non possono eccedere complessivamente l'ammontare dei corrispettivo dovuto dal committente all'appaltatore o al prestatore d'opera.

**\*11. 07.** Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Romano.

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

ART. 11-bis.

*(Lotta ai ritardi di pagamento nelle forniture di materiali edili).*

1. Il committente risponde in solido con l'appaltatore o con il prestatore d'opera

del pagamento di quanto dovuto a coloro che hanno fornito la materia necessaria a compiere l'opera o a prestare il servizio. La responsabilità solidale viene meno se il committente verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo che i pagamenti sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore o dal prestatore d'opera. Il committente può sospendere il pagamento dei corrispettivo fino all'esibizione da parte dell'appaltatore o del prestatore d'opera della predetta documentazione. Gli importi dovuti per la responsabilità solidale non possono eccedere complessivamente l'ammontare dei corrispettivo dovuto dal committente all'appaltatore o al prestatore d'opera.

**\*11. 02.** Pelino.

*Dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:*

ART. 11-bis.

*(Modifiche in materia di ICI).*

1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è apportata la seguente modifica:

a) l'articolo 3, comma 2, è sostituito dal seguente: 2. Nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto ».

2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano ai contratti di locazione finanziaria stipulati a partire dal 1° gennaio 2008.

**11. 03.** Abrignani, Bernardo.

*Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:*

ART. 11-bis.

*(Carta Buono Famiglia per l'accesso ai servizi per la prima infanzia).*

1. È concessa una tessera elettronica prepagata « Carta Buono Famiglia » dell'importo annuo di euro 1000 da utilizzare presso i servizi per la prima infanzia convenzionati, ivi comprese le prestazioni di baby sitting.

2. La « Carta Buono Famiglia » spetta ai nuclei familiari con almeno due figli di cui almeno uno di età inferiore ai tre anni;

3. La « Carta Buono Famiglia » è corrisposta con decorrenza dalla richiesta fino al raggiungimento del terzo anno di età da parte del figlio minore.

4. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dal Comune di residenza del bambino;

7. Il Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della Salute e il Ministero delle politiche per la famiglia con proprio decreto individuano le categorie merceologiche e le tipologie di servizi oggetto della Carta, le percentuali di agevolazione o riduzione dei costi e delle tariffe, nonché le modalità ed i requisiti per l'accesso al convenzionamento.

8. Gli interventi previsti dal presente articolo sono rivolti ai cittadini italiani o comunitari, appartenenti a nuclei familiari;

9. L'entità dei contributi previsti viene raddoppiata nell'ipotesi in cui il nucleo familiare richiedente comprenda uno o più minori di tre anni diversamente abili ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

*Conseguentemente, all'articolo 63 comma 10 sostituire le parole: 2.740 milioni con 1.800 milioni.*

**11. 012.** Bitonci, Simonetti, Fugatti, Buonanno.

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

ART. 11-bis.

*(IVA ridotta sui prodotti di prima necessità per l'infanzia).*

Alla tabella A, parte II, allegata ai decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 29), è aggiunto il seguente: 29-bis) pannolini, biberon, tettarelle, omogeneizzati, latte in polvere e liquido per neonati, latte speciale o vegetale per allergici o intolleranti, strumenti per l'allattamento, prodotti per l'igiene, carrozzine, passeggini, culle, lettini, seggiolini per automobili, girelli, destinati all'infanzia.

*Conseguentemente, all'articolo 63 al comma 10 sostituire le parole: 2.740 milioni con le seguenti: 2.650 milioni.*

**11. 010.** Cota, Forcolin, Fugatti.

*Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:*

ART. 11-bis.

*(Interventi a sostegno della famiglia e a tutela della vita nascente).*

1. Per l'anno 2009 è istituito un fondo con dotazione pari a 200 milioni di euro e utilizzato per concedere un contributo mensile dell'importo di euro 150 ai nuclei familiari per ogni figlio di età inferiore ai tre anni.

2. Il contributo spetta dal settimo mese di gravidanza fino al compimento del terzo anno di età, salvo l'onere del richiedente di comprovare annualmente la permanenza dei requisiti per la concessione del contributo.

3. Le ragazze madri beneficiano del contributo di cui al comma 1 a partire dal terzo mese di gravidanza.

4. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dal Comune di residenza del bambino.

5. Gli interventi previsti dal presente articolo sono rivolti ai cittadini italiani o comunitari, appartenenti a nuclei familiari.

6. L'entità dei contributi previsti viene raddoppiata nell'ipotesi in cui: il nucleo familiare richiedente comprenda uno o più minori di tre anni diversamente abili ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

*Conseguentemente, all'articolo 63 al comma 6 sostituire le parole: 700 milioni con 500 milioni.*

**11. 011.** Bitonci, Simonetti, Fugatti, Buonanno.

#### ART. 12

*Sopprimerlo.*

\* **12. 4.** Lovelli, Meta, Mariani, Bonavita-cola, Tullo, Meta, Velo, Boffa, Cardinale, Vico.

*Sopprimerlo.*

\* **12. 5.** Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

*Al comma 1, lettera a), primo periodo, dopo le parole: 8-quinquedecies aggiungere le seguenti: sino al pronunciamento della Corte di Giustizia delle Comunità europee.*

**12. 1.** Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

*Al comma 1, lettera a) sostituire il secondo periodo con il seguente: Ed i relativi atti integrativi prevedono la quota di lavori, comunque non inferiore al 60*

per cento, che deve essere affidata dai contraenti generali ai terzi, a pena di revoca della concessione, mediante le procedure di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006.

**12. 3.** Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Maranelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

*Al comma 1, lettera a) secondo periodo, sostituire le parole: conforme alle previsioni delle direttive comunitarie con le seguenti: ad evidenza pubblica.*

**12. 6.** Armosino, Gioacchino Alfano.

*Al comma 1, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: procedura concorsuale, aggiungere le seguenti: ad evidenza pubblica.*

**12. 2.** Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

*Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:*

ART. 12-bis. – 1. Al fine di consentire la realizzazione di una efficiente rete di collegamento viario tra i comuni delle provincie situati nelle aree sottoutilizzate, necessaria per assicurare le condizioni essenziali per il rilancio sociale ed economico dei territori interessati e contrastare i fenomeni di abbandono dei centri minori e depauperamento irreversibile del relativo patrimonio culturale o sociale, a valere sulle risorse di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 21 dicembre 2002, n. 289, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 100 milioni di euro per l'anno 2010 per l'ammodernamento delle strade di collegamento a rilevanza provinciale, identificate con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti su conforme de-

libera delle commissioni parlamentari competenti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**12. 01.** Antonio Pepe.

*Dopo l'articolo 12 inserire il seguente:*

ART. 12-bis. – 1. Al fine di riqualificare il territorio della città di Reggio Calabria, in vista della realizzazione del ponte sullo Stretto, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro a favore del comune capoluogo. Dette somme saranno erogate dal Ministero dell'economia e delle finanze, dopo presentazione ed approvazione dei relativi progetti.

2. Al relativo onere si provvede mediante riduzione degli stanziamenti recati dal « Fondo per interventi strutturali di politica economica » di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**12. 02.** Nucara.

*Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:*

ART. 12-bis. – (*Potenziamento della viabilità meridionale*). – 1. Per l'anno 2009, in attuazione dell'articolo 1, comma 1155, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, viene iscritta la somma di 1.363,5 milioni di euro.

2. Per interventi di ammodernamento e di potenziamento della viabilità secondaria esistente nella Regione siciliana e nella regione Calabria, non compresa nelle strade gestite dalla società ANAS Spa, una quota rispettivamente pari a 350 milioni di euro e a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 è assegnata in sede di riparto delle somme stanziare sul fondo per le aree sottoutilizzate. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, si provvede alla ripartizione di tali risorse tra le province della Regione siciliana e le province della regione Calabria, in proporzione alla viabilità presente in ciascuna

di esse, e sono stabiliti criteri e modalità di gestione per l'utilizzo delle predette risorse.

*Conseguentemente:*

a) all'articolo 82, ai commi 1, capoverso 5-bis, primo periodo, sostituire le parole: « nei limiti del 96 per cento del loro ammontare » con le seguenti: « nei limiti del 92 per cento del loro ammontare »;

b) all'articolo 82, ai commi 2 e 4, sostituire le parole: « nei limiti del 97 per cento del loro ammontare » con le seguenti: « nei limiti del 93 per cento del loro ammontare ».

**12. 03.** Messina, Misiti, Borghesi, Cambursano, Barbato.

ART. 13.

*Sopprimerlo.*

\* **13. 5.** Burtone.

*Sopprimerlo.*

\* **13. 11.** Galletti, Ciccanti.

*Sopprimerlo.*

\* **13. 14.** Piffari, Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

*Sopprimere il comma 1.*

*Conseguentemente, sopprimere i commi 2 e 3.*

\*\* **13. 25.** Gibiino, Germanà.

*Sopprimere il comma 1.*

*Conseguentemente, sopprimere i commi 2 e 3.*

\*\* **13. 18.** Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Mar-

tella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

*Al comma 1, dopo le parole:* Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, *aggiungere le seguenti:* dei Comuni delle Province, delle Regioni e degli altri Enti Pubblici.

\* **13. 26.** Gibiino, Germanà.

*Al comma 1, dopo le parole:* Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, *aggiungere le seguenti:* dei Comuni delle Province, delle Regioni e degli altri Enti Pubblici.

\* **13. 19.** Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

*Al comma 2, sopprimere la lettera a).*

**13. 13.** Cambursano, Messina, Borghesi, Barbato, Piffari.

*Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

*Sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) determinazione del prezzo di vendita delle unità immobiliari in base a valutazioni relative a ricerche di mercato effettuate dagli uffici tecnici degli Enti proprietari e comunque non inferiore alla rendita catastale;

b) alla lettera b) eliminare le parole: « dei figli non conviventi »;

c) dopo la lettera c), aggiungere la seguente lettera:

d) possibilità di vendita in blocco di alloggi anche occupati a soggetti privati o cooperative indivise che si impegnino al mantenimento delle condizioni di loca-

zione praticate all'utenza insediata in vigore all'atto del trasferimento degli alloggi. In tal caso il prezzo di mercato è valutato con i parametri in uso per la cessione della nuda proprietà.

\* **13. 21.** Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

*Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

*Sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) determinazione del prezzo di vendita delle unità immobiliari in base a valutazioni relative a ricerche di mercato effettuate dagli uffici tecnici degli Enti proprietari e comunque non inferiore alla rendita catastale;

b) alla lettera b) eliminare le parole: « dei figli non conviventi »;

c) dopo la lettera c), aggiungere la seguente lettera:

d) possibilità di vendita in blocco di alloggi anche occupati a soggetti privati o cooperative indivise che si impegnino al mantenimento delle condizioni di locazione praticate all'utenza insediata in vigore all'atto del trasferimento degli alloggi. In tal caso il prezzo di mercato è valutato con i parametri in uso per la cessione della nuda proprietà.

\* **13. 3.** Gibiino, Germanà.

*Al comma 2 lettera a), sostituire le parole:* in proporzione al canone di locazione *con le seguenti:* tenendo conto del prezzo di mercato e del canone di locazione.

\* **13. 1.** Osvaldo Napoli.

*Al comma 2 lettera a), sostituire le parole:* in proporzione al canone di loca-

zione con le seguenti: tenendo conto del prezzo di mercato e del canone di locazione.

\* **13. 10.** Galletti, Ciccanti.

*Al comma 2 lettera a), sostituire le parole:* in proporzione al canone di locazione con le seguenti: tenendo conto del prezzo di mercato e del canone di locazione.

\* **13. 17.** Boccia, Marchi, Vannucci, De Micheli, Misiani, Causi.

*Al comma 2, lettera a), sostituire le parole:* in proporzione al canone di locazione con le seguenti: tenendo conto del valore di mercato.

**13. 15.** Cambursano, Barbato, Borghesi, Messina.

*Al comma 2, lettera a) sostituire le parole:* in proporzione al canone di locazione con le seguenti: secondo le modalità previste dalle leggi regionali.

**13. 20.** Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

*Al comma 2, lettera b), dopo le parole:* riconoscimento del diritto di opzione all'acquisto *inserire le seguenti:* , purché non proprietari di un'altra abitazione,.

**13. 6.** Bitonci, Simonetti, Fugatti.

*Al comma 2, lettera b), dopo le parole:* in favore dell'assegnatario *inserire le seguenti:* non moroso nel pagamento del canone di locazione o degli oneri accessori.

**13. 8.** Bitonci, Simonetti, Fugatti.

*Al comma 2, lettera b), dopo le parole:* da almeno cinque anni *inserire le seguenti:* come certificato di residenza storico.

**13. 7.** Simonetti, Fugatti, Bitonci.

*Al comma 2, lettera b), aggiungere in fine il seguente periodo:* Per gli alloggi non opzionati dagli aventi diritto, hanno titolo di priorità nell'acquisto le società cooperative edilizie iscritte all'albo nazionale di cui all'articolo 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che si impegnano, con atto d'obbligo, a concedere gli alloggi in locazione a canone convenzionato per un periodo non inferiore a otto anni.

\* **13. 9.** De Micheli.

*Al comma 2, lettera b), aggiungere in fine il seguente periodo:* Per gli alloggi non opzionati dagli aventi diritto, hanno titolo di priorità nell'acquisto le società cooperative edilizie iscritte all'albo nazionale di cui all'articolo 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che si impegnano, con atto d'obbligo, a concedere gli alloggi in locazione a canone convenzionato per un periodo non inferiore a otto anni.

\* **13. 12.** Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Romano.

*Al comma 2, lettera c) dopo le parole:* delle alienazioni *aggiungere le seguenti:* , che rimarranno nelle disponibilità degli enti proprietari,.

**13. 22.** Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

*Al comma 3, sostituire le parole:* per le amministrazioni regionali e locali con le seguenti: e per gli Enti proprietari.

\* **13. 2.** Gibiino, Germanà.

Al comma 3, sostituire le parole: per le amministrazioni regionali e locali con le seguenti: e per gli Enti proprietari.

\* **13. 23.** Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei medesimi accordi, si prevedono i criteri minimi di valutazione e patrimonio residenziale esistente sulla base di parametri commerciali correnti.

**13. 16.** De Micheli, Marchi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 88, comma 3, lettera b), ultimo periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: « dalle regioni e province autonome per » aggiungere la seguente: « l'acquisto, ».

Conseguentemente, all'articolo 84, dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 13, comma 3-bis, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma « fondi di riserva e speciali » della missione « fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno ».

**13. 24.** Brugger, Zeller, Nicco.

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

ART. 13-bis.

1. Al titolo II del libro II del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 565, primo comma, le parole: « allo Stato » sono sostituite dalle seguenti: « al comune di residenza, secondo quanto stabilito dall'articolo 586 »;

b) il capo III è sostituito dal seguente:

« CAPO III

DELLA SUCCESSIONE DEI COMUNI

ART. 586. – (Acquisto dei beni da parte del comune). – In mancanza di altri successibili, l'eredità è devoluta al comune di residenza. L'acquisto si opera di diritto senza bisogno di accettazione e non può farsi luogo a rinuncia.

Nel caso di residenza all'estero, l'eredità è devoluta al comune di ultima residenza in Italia.

I comuni non rispondono dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati.

ART. 586-bis. – (Utilizzo dei proventi dell'eredità). – Il comune utilizza i proventi dell'eredità acquisita ai sensi dell'articolo 586 per realizzare iniziative di interesse sociale a favore di persone in condizioni di disagio economico, sociale o psico-fisico.

Con gli stessi proventi, il comune può inoltre costituire fondazioni aventi per scopo la realizzazione delle iniziative di cui al primo comma. I componenti dei consigli di amministrazione delle fondazioni sono designati dal sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale.

Il comune può altresì assegnare i proventi dell'eredità a enti privati impegnati nel territorio comunale nella realizzazione delle iniziative di cui al primo comma ».

**13. 01.** Comaroli, Forcolin, Fugatti.



## ART. 14

*Sostituirlo con il seguente:*

## ART. 14.

1. Per la realizzazione delle opere infrastrutturali e delle attività di gestione connesse allo svolgimento del grande evento che coinvolge l'intero territorio, denominato EXPO Milano 2015 in attuazione dell'adempimento degli obblighi internazionali assunti dal governo italiano nei confronti del Bureau International des Expositions (BIE) è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2009, 45 milioni di euro per l'anno 2010, 59 milioni di euro per l'anno 2011, 223 milioni di euro per l'anno 2012, 564 milioni di euro per l'anno 2013, 445 milioni di euro per l'anno 2014 e 120 milioni di euro per l'anno 2015.

2. Ai fini di cui al comma 1 il Sindaco di Milano *pro tempore*, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, è nominato Commissario straordinario del Governo per l'attività preparatoria urgente. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Presidenti delle regioni e i rappresentanti degli enti locali interessati, sono istituiti gli organismi per la gestione delle attività, compresa la previsione di un tavolo istituzionale per il governo complessivo degli interventi regionali e sovra regionali presieduto dal presidente della regione Lombardia *pro tempore* e sono stabiliti i criteri di ripartizione e le modalità di erogazione dei finanziamenti.

**14. 12.** Milo, Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Al fine di assicurare la funzionalità del Comitato atlantico italiano, incluso nella Tabella degli enti a carattere

internazionalistico di cui alla legge 28 dicembre 1982, n. 948, e successive modifiche ed integrazioni, è assegnato un contributo straordinario per le celebrazioni del sessantesimo anniversario del Patto Atlantico a favore dello stesso di 200.000 euro per l'anno 2008 e di 400.000 euro a decorrere dal 2009. Al relativo onere di provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

*Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: Expo Milano 2015 aggiungere le seguenti: e Comitato Atlantico.*

**14. 4.** Giudice.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis Le somme spese dalle amministrazioni pubbliche per le finalità di cui al presente articolo non sono considerate ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno relativo al biennio 2008/2010 e per i tre bienni successivi.

**14. 10.** Lupi, Palmieri, Colucci, Vignali, Farina, Frassinetti, Bocciardo, Ravetto, Baldelli, Saglia.

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito, sono inserite le seguenti: il Ministro dello sviluppo economico,;*

**14. 5.** Abrignani, Bernardo.

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole:* Presidente della Regione Lombardia, *aggiungere le seguenti:* e il Presidente della Provincia di Milano.

\* **14. 6.** Lanzillotta.

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole:* Presidente della regione Lombardia *aggiungere le seguenti:* , il Presidente della Provincia di Milano.

\* **14. 7.** Peluffo, Quartiani, Benamati, Caelevaro, Fadda, Froner, Lulli, Marchioni, Portas, Sanga, Scarpetti, Testa, Vico, Zunino.

*Al comma 2, dopo le parole:* enti locali interessati *aggiungere le seguenti:* e le Commissioni parlamentari competenti.

**14. 8.** Peluffo, Quartiani, Benamati, Caelevaro, Fadda, Froner, Lulli, Marchioni, Portas, Sanga, Scarpetti, Testa, Vico, Zunino.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

3. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dal comma 2 deve:

a) prevedere che al tavolo istituzionale, previsto dal comma 2, vengano attribuite le funzioni di pianificazione, programmazione e monitoraggio attraverso un accordo quadro di sviluppo territoriale applicato attraverso accordi di programmi da stipulare con le istituzioni nel cui comune ricadono le infrastrutture;

b) elencare le opere infrastrutturali previste nel *dossier* di candidatura che saranno programmate, coordinate e monitorate dal tavolo istituzionale;

c) prevedere la costituzione di una società per la gestione di expo 2015 amministrata da organismi collegiali nella quale sia previsto un consiglio d'amministrazione;

d) indicare le modalità di coinvolgimento diretto dei comuni di Rho e di Pero.

**14. 1.** Peluffo, Quartiani.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

3. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dal comma 2 deve:

a) prevedere che al tavolo istituzionale di cui al comma 2, siano attribuite le funzioni di pianificazione, programmazione e monitoraggio attraverso lo strumento dell'Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale (AQST), da attuarsi con accordi di programma da stipulare con le istituzioni nel cui comune ricadono le infrastrutture;

b) elencare le opere infrastrutturali previste nel *dossier* di candidatura che saranno programmate, coordinate e monitorate dal tavolo istituzionale;

c) prevedere la costituzione di una società per la gestione di expo 2015 amministrata da organismi collegiali nella quale sia previsto un consiglio d'amministrazione;

d) indicare le modalità di coinvolgimento diretto dei comuni di Rho e di Pero.

**14. 9.** Peluffo, Quartiani, Benamati, Caelevaro, Fadda, Froner, Lulli, Marchioni, Portas, Sanga, Scarpetti, Testa, Vico, Zunino.

*Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:*

ART. 14-bis.

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a provvedere al pagamento dei conguagli dei contributi di cui all'articolo 16, comma 2, della legge 27 maggio 1975, n. 166, degli articoli 2 e 10 della legge 8 agosto 1977, n. 513, dell'articolo 72 della legge 22 ottobre 1971,

n. 865 e dell'articolo 6 della legge 16 ottobre 1975, n. 492, sulla base della certificazione fornita dalle banche relativa ai singoli interventi agevolativi e delle autocertificazioni dei singoli mutuatari in ordine alla sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalle leggi anzidette.

2. I requisiti oggettivi e soggettivi di cui al comma 1 si considerano sussistenti qualora siano trascorsi dieci anni dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione.

3. La certificazione di cui al comma 1 evidenzia le posizioni debitorie e creditorie della banca, relative alle leggi richiamate al medesimo comma, nei confronti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla data di entrata in vigore della presente legge nonché gli eventuali crediti vantati dai mutuatari derivanti dal minor utilizzo dei contributi agevolativi nel periodo di preammortamento. Ai fini della determinazione delle posizioni anzidette non si tiene conto dei conguagli relativi alle operazioni oggetto di contenzioso sulla sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti per la fruizione del contributo pubblico.

4. Le banche sono autorizzate a compensare le posizioni debitorie e creditorie, risultanti dalla certificazione di cui al comma 1, nei confronti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'ambito del gruppo bancario di appartenenza.

5. Le banche entro il termine di sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge invieranno al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un prospetto riepilogativo dell'ammontare dei contributi relativi alle operazioni ancora in essere per ciascuno dei successivi periodi di ammortamento.

6. Sulla base del prospetto di cui al comma 5 e della certificazione di cui al comma 1, il predetto Ministero con proprio decreto provvederà a definire le modalità di liquidazione del credito delle banche, al netto delle compensazioni tra posizioni creditorie e debitorie di cui al comma 4, nei limiti delle disponibilità annuali degli stanziamenti di bilancio destinati ai predetti fini.

7. Fino alla completa estinzione del proprio credito, le banche utilizzano il 35 per cento di quanto corrisposto annualmente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del comma 6, al fine della progressiva liquidazione dei crediti dei mutuatari di cui al comma 3.

#### **14. 01.** Giudice.

*Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:*

##### **ART. 14-bis.**

1. L'importo per l'attuazione degli interventi a sostegno delle popolazioni e delle attività produttive colpite dagli eventi alluvionati di cui all'Ordinanza n. 3683 del 13 giugno 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2008.

*Conseguentemente, ridurre in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fino ad un importo di 100 milioni di euro per l'anno 2008.*

#### **14. 02.** Delfino, Ciccanti.

*Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:*

##### **ART. 14-bis.**

1. L'importo per l'attuazione degli interventi a sostegno delle popolazioni e delle attività produttive colpite dagli eventi alluvionati di cui all'Ordinanza n. 3683 del 13 giugno 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri è incrementato di 80 milioni di euro per l'anno 2008.

*Conseguentemente, ridurre in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fino ad un importo di 80 milioni di euro per l'anno 2008.*

#### **14. 04.** Delfino, Ciccanti.

*Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:*

ART. 14-bis.

1. Ai fini del riavvio delle attività produttive e per il ristoro dei danni civili sono estese alle popolazioni del Piemonte e della Valle D'Aosta, colpite dagli eventi alluvionali del 29 maggio 2008, le provvidenze previste dall'articolo 1, comma 1014 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la legge finanziaria 2007.

È autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, da erogare in base alle modalità e ai criteri determinati con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

*Conseguentemente, alla Tabella A della legge 24 dicembre 2007, n. 296 (legge finanziaria per 12008), voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2008: – 1.500;  
2009: – 1.500;  
2010: – 1.500.

**14. 03.** Delfino, Ciccanti.

*Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:*

ART. 14-bis.

*(Interventi di salvaguardia ambientale delle aree litoranee).*

1. Al fine di prevenire e ridurre il depauperamento dei sistemi dunali delle aree litoranee di maggior pregio paesaggistico e ambientale al comune di Stintino (Sassari) è concesso un contributo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'unità revisionale di base « Oneri comuni di parte corrente », istituita nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali », dello stato di previsione del Ministero dell'economia e della finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a 3

milioni di euro per l'anno 2008 l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2008 l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale. Il Ministro dell'economia e della finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

**14. 05.** Gioacchino Alfano.

ART. 15.

*Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: grado, aggiungere le seguenti: del sistema nazionale di istruzione.*

**15. 4.** De Pasquale, De Torre, Coscia, De Biasi, Ghizzoni, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Picierno, Levi, Siragusa, Russo, Pes, Ginefra, Sarubbi, Lolli, Rossa, Madia, Melis.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: disponibili, in tutto o in parte, nella rete internet, aggiungere le seguenti: a con azione che i testi presentino garanzie sulla provenienza, sull'integrità dei contenuti e sul rispetto dei diritti di autore.*

**15. 10.** Capitano Santolini, Galletti, Ciccanti.

*Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: scaricabile da internet.*

*Conseguentemente, al secondo periodo, sopprimere le parole: scaricabili da internet.*

**15. 9.** De Biasi, Ghizzoni, Levi, Picierno, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Siragusa, Coscia, Rossa, Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Ginefra, Lolli, Sarubbi.

*Al comma 2, primo e secondo periodo, sostituire le parole: on line scaricabili da Internet con la seguente: informatica.*

**15. 12.** Capitano Santolini, Galletti, Ciccanti.

*Al comma 2, primo e secondo periodo, dopo le parole: on line aggiungere la parola: anche.*

**15. 14.** Rubinato.

*Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: soggetti diversamente abili aggiungere le seguenti: con difficoltà specifiche di apprendimento.*

**15. 8.** De Torre, Ghizzoni, Coscia, De Pasquale, Pes, De Biasi, Levi, Picierno, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Siragusa, Rossa, Russo, Ginefra, Lolli, Sarubbi.

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

*2-bis.* All'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *e*), inserire la seguente:

«*e-bis*) le spese sostenute per l'acquisto di libri di testo per le scuole dell'obbligo e per le scuole secondarie superiori fino all'importo di 500 euro;».

*Conseguentemente, all'articolo 84, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

*1-bis.* Agli oneri derivanti dall'articolo 15, comma *2-bis*, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

**15. 2.** Brugger, Zeller, Nicco.

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: Indicazioni nazionali con le seguenti: indicazioni di curricolo.*

**15. 6.** Coscia, Ghizzoni, De Torre, De Pasquale, Pes, De Biasi, Levi, Picierno, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Siragusa, Rossa, Russo, Ginefra, Lolli, Sarubbi.

*Al comma 3, sostituire le parole: e possono essere realizzati in sezioni tematiche, corrispondenti ad unità di apprendimento con le seguenti: devono essere.*

**15. 3.** Capitanio Santolini, Galletti, Ciccanti.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* Le risorse economiche già assegnate alle scuole dell'obbligo per garantire la gratuità dei libri di testo vengono utilizzate, nel caso di acquisizione *on line* dei testi medesimi, per rimborsare le spese documentate sostenute per l'acquisto dei toner e della carta. Deve essere assicurata la totale gratuità per tutti gli alunni della scuola primaria e il rimborso delle spese, secondo i criteri già in vigore, per gli studenti della scuola secondaria di primo grado e del biennio delle scuole secondarie superiori.

**15. 5.** Coscia, Ghizzoni, De Torre, De Pasquale, Pes, De Biasi, Levi, Picierno, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Siragusa, Rossa, Russo, Ginefra, Lolli, Sarubbi.

*Sopprimere il comma 4.*

**\* 15. 7.** De Biasi, Ghizzoni, Levi, Picierno, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Siragusa, Coscia, Rossa, Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Ginefra, Lolli, Sarubbi.

*Sopprimere il comma 4.*

\* **15. 11.** Capitanio Santolini, Galletti, Ciccanti.

*Al comma 4, sostituire la parola: adottano, con le seguenti: possono adottare.*

**15. 13.** Rubinato.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-bis. Nel rispetto dell'autonomia e delle competenze proprie delle istituzioni scolastiche, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in conformità con gli orientamenti contenuti nella Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2001 sulla collaborazione europea per la valutazione della qualità dell'insegnamento scolastico, promuove iniziative tese a salvaguardare e a migliorare la qualità dell'insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado. A tal fine, a decorrere dall'anno scolastico 2008-2009, i competenti organi favoriscono la libera scelta da parte degli studenti in merito ai libri di testo sui quali intendono formarsi, con ciò contribuendo ad una piena e concreta attuazione del diritto allo studio.

**15. 1.** Marsilio, Rampelli, Corsaro.

*Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:*

ART. 15-bis.

1. Sono deducibili dal reddito imponibile, ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le spese per l'acquisto dei libri, anche scolastici, per un importo annuale compreso tra i 350 e i 750 euro, salvo quanto previsto dal comma 2.

2. La deducibilità di cui al comma 1 è totale per le spese per l'acquisto di libri per ragazzi. Per i fini di cui al presente comma, si considerano libri per ragazzi

quelli aventi i requisiti stabiliti con regolamento, adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Il regolamento di cui al periodo precedente disciplina altresì le modalità attraverso le quali i libri sono resi riconoscibili.

**15. 01.** Granata.

*Dopo l'articolo 15, è inserito il seguente:*

ART. 15-bis.

1. All'articolo 15 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *i-septies-bis*) è aggiunta le seguente:

« *i-septies-ter*) le spese inerenti l'acquisto dei testi scolastici per gli istituti secondari di primo e secondo grado ».

2. All'articolo 84, primo periodo, dopo le parole: « 14 » sono aggiunte le seguenti: « 15-bis ».

*Conseguentemente, ridurre in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 fino ad un importo di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.*

**15. 02.** Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Buttiglione, Capitanio Santolini, Volontè, Romano.

*Dopo l'articolo 15, è aggiunto il seguente:*

ART. 15-bis.

1. La fornitura gratuita dei libri di testo di cui all'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è confermata per gli

alunni che adempiono l'obbligo scolastico ed è estesa anche agli alunni frequentanti gli istituti e le scuole di istruzione secondaria inferiore e superiore. A tal fine è autorizzata una spesa non superiore a 200 mila euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. Per l'individuazione dei beneficiari e la determinazione delle modalità di erogazione del beneficio continua a trovare applicazione il regolamento approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1999, n. 320. Restano altresì ferme le norme in materia di diritto d'autore.

2. All'articolo 84, primo periodo, dopo le parole: « 14 » sono aggiunte le seguenti: « 15-bis ».

*Conseguentemente, ridurre in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 fino ad un importo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.*

**15. 03.** Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Buttiglione, Capitanio Santolini, Volontè, Romano.

#### ART. 16.

*Sopprimerlo.*

\* **16. 3.** Barbato, Cambursano, Messina, Borghesi.

*Sopprimerlo.*

\* **16. 9.** Ghizzoni, De Biasi, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Coscia, De Torre, De Pasquale, Pes, Levi, Picierno, Siragusa, Rossa, Russo, Ginefra, Lolli, Sarubbi, Madia, Melis, Benamati.

*Sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.*

*Conseguentemente, sostituire il comma 5 con il seguente:*

5. In favore degli Atenei, che nei propri statuti hanno introdotto norme che sepa-

rano la responsabilità di bilancio da quella didattica e di ricerca, sono consentiti trasferimenti a titolo di contributo o di liberalità, che godono di esenzione da tasse e imposte indirette deducibili dal reddito del soggetto erogante. Gli onorari notarili relativi agli atti di donazione, dei medesimi Atenei, sono ridotti del 90 per cento.

**16. 7.** Ghizzoni, De Biasi, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Coscia, De Torre, De Pasquale, Pes, Levi, Picierno, Siragusa, Rossa, Russo, Ginefra, Lolli, Sarubbi, Madia, Melis, Benamati.

*Sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.*

*Conseguentemente, al comma 5, sostituire le seguenti parole: alla seconda riga delle fondazioni universitarie con le seguenti: delle università e degli enti di ricerca e al penultimo rigo: a favore delle fondazioni universitarie con le seguenti: a favore delle università e degli enti di ricerca.*

**16. 8.** De Biasi, Ghizzoni, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Coscia, De Torre, De Pasquale, Pes, Levi, Picierno, Siragusa, Rossa, Russo, Ginefra, Lolli, Sarubbi, Madia, Melis, Benamati.

*Al comma 1, sopprimere la parola: pubbliche.*

**16. 1.** Centemero.

*Al comma 1, sostituire la parola: pubbliche con le seguenti: statali e libere.*

**16. 12.** Granata.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire la parola: adottata con la seguente: proposta;*

b) *al comma 1 dopo le parole: è approvata inserire le seguenti: previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti;*

c) *al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: La proprietà dei beni immobili già in uso alle università trasformate rimane esclusiva titolarità dello Stato;*

d) *sopprimere il comma 3;*

e) *al comma 6 dopo le parole: essere approvati inserire le seguenti: previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti.*

**16. 5.** Cambursano, Barbato, Borghesi, Messina.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire la parola: adottata con la seguente: proposta;*

b) *al comma 1, dopo le parole: è approvata inserire le seguenti: previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti;*

c) *al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: La proprietà dei beni immobili già in uso alle università trasformate rimane esclusiva titolarità dello Stato;*

d) *al comma 6, dopo le parole: essere approvati inserire le seguenti: previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti.*

*Conseguentemente, al medesimo articolo 16, al comma 3, sopprimere le parole: di trasferimento degli immobili.*

**16. 4.** Borghesi, Barbato, Cambursano, Messina.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire la parola: adottata con la seguente: proposta;*

b) *al comma 1, dopo le parole: «q1 è approvata inserire le seguenti: previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti;*

c) *al comma 6, dopo le parole: essere approvati inserire le seguenti: previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti.*

**16. 6.** Cambursano, Messina, Borghesi, Barbato.

*Al comma 5, primo e secondo periodo, dopo le parole: delle fondazioni universitarie aggiungere le seguenti: e delle università.*

**16. 10.** Ghizzoni, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Picierno, Levi, Siragusa, Pes, Ginefra, Sarubbi, Lolli, Rossa, Maddia, Melis, De Pasquale, De Torre, Coscia, De Biasi.

*Al comma 9, sostituire le parole: Resta fermo il sistema di finanziamento pubblico con le seguenti: Fermo restando il finanziamento pubblico, è costituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un apposito fondo destinato al finanziamento delle Università trasformate in fondazioni i cui criteri di ripartizione sono determinati con decreto del Ministro dell'università di concerto con il Ministro dell'economia.*

**16. 2.** Granata.

*Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:*

**14-bis.** Le disposizioni del presente articolo si applicano alle Università non statali istituite ai sensi dell'articolo 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127, solo in quanto compatibili con la speciale disciplina prevista dalla legge istitutiva e nel rispetto delle competenze da questa attribuite alla Regione autonoma Valle d'Aosta ed alla Provincia autonoma di Bolzano.

**16. 11.** Nicco, Brugger, Zeller.



*Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:*

ART. 16-bis. – (*Fondo per promuovere la ricerca di base e l'innovazione*). – 1. È istituito, in via sperimentale, per il triennio 2009-2011, un Fondo di 50 milioni di euro per promuovere la ricerca di base. Il Fondo è attivato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Le fondazioni bancarie che impegnano risorse per la ricerca di base possono chiedere, a valere sul Fondo di cui al comma 1 e previa conferma della disponibilità finanziaria, contributi non superiori al 20 per cento delle risorse impiegate, per la durata effettiva del finanziamento e comunque non oltre tre anni.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti gli obiettivi di ricerca di base per i quali i relativi finanziamenti possono essere ammessi ai contributi di cui al comma 2 e le modalità per la presentazione delle richieste delle fondazioni volte a ottenere i contributi medesimi, nonché per la valutazione dei piani di ricerca e per l'assegnazione dei contributi stessi al fine di rispettare i limiti della disponibilità del Fondo di cui al comma 1.

*Conseguentemente, all'articolo 81, comma 21, sostituire le parole:* con l'aliquota del 16 per cento, *con le seguenti:* con l'aliquota del 20 per cento.

**16. 01.** Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

ART. 17.

*Sopprimerlo.*

**17. 3.** Ghizzoni.

*Sostituire i commi 2, 3 e 4, con i seguenti:*

2. Successivamente all'espletamento degli adempimenti previsti dal comma 3 il Ministro dell'Istruzione, Università e della Ricerca provvede con le procedure previste dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 a definire la successione nei rapporti attivi e passivi della Fondazione di enti e istituzioni di ricerca sotto la sua vigilanza. Le risorse economiche residuali sono devolute al Fondo di finanziamento ordinario per gli enti e le istituzioni nazionali di ricerca di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998 n. 204.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sentito il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca è disposta l'attribuzione del patrimonio storico e documentale della Fondazione IRI ad una Società totalitariamente controllata dallo Stato che ne curerà la conservazione. Con il medesimo decreto potrà essere altresì disposta la successione di detta società in eventuali rapporti di lavoro in essere con la Fondazione IRI alla data di decorrenza di cui al comma 1, ovvero altri rapporti giuridici attivi o passivi che dovessero risultare incompatibili con le finalità o l'organizzazione degli enti e le istituzioni pubbliche nazionali di ricerca.

4. Le risorse assegnate al Fondo di cui al comma 2 sono destinate ad aumentare il finanziamento di enti che nei piani di attività abbiano previsto la partecipazione a programmi per la ricerca applicata finalizzati alla realizzazione, sul territorio nazionale, di progetti in settori tecnologici altamente strategici e alla creazione di una rete di infrastrutture di ricerca di alta tecnologia.

*Conseguentemente, sopprimere il comma 5.*

**17. 1.** Capitanio Santolini, Galletti, Cicanti.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Il Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca provvede, secondo le procedure

previste dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, a definire la successione in tutti i rapporti attivi e passivi della Fondazione, assegnando in proporzione agli oneri le dotazioni patrimoniali agli enti e le istituzioni di ricerca interessate. Le risorse economiche residuali saranno devolute al Fondo di finanziamento ordinario per gli enti e le istituzioni nazionali di ricerca di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 204 del 1998.

**17. 2.** Capitanio Santolini, Galletti, Ciccanti.

*Ai commi 2, 3, 4 e 5, sostituire le parole: Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia ovunque ricorrano, con le seguenti: Consiglio Nazionale delle Ricerche.*

**17. 4.** Ghizzoni.

ART. 18.

*Sopprimerlo.*

\* **18. 2.** Giudice.

*Sopprimerlo.*

\* **18. 4.** Baretta.

*Al comma 1, dopo le parole: che gestiscono servizi pubblici locali, aggiungere le parole: in house affidati senza ricorso a procedure competitive e sopprimere la parola: totale.*

*Conseguentemente, al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tutte le informazioni relative al reclutamento del personale, alle assunzioni e effettuate e alle consulenze assegnate sono pubblicate sui siti web delle società e delle amministrazioni locali proprietarie delle società nei quali si da conto delle procedure seguite per la scelta e selezione, dei curricula delle persone prescelte e dei compensi attribuiti. Il mancato rispetto degli*

obblighi di trasparenza da luogo a carico degli amministratori delle società e delle amministrazioni proprietarie a responsabilità amministrativa e contabile. I predetti amministratori rispondono dei compensi erogati senza il rispetto delle norme sulla trasparenza.

**18. 3.** Lanzillotta.

*Al comma 3, aggiungere alla fine le seguenti parole: e a quelle che operano nei settori aperti alla concorrenza.*

**18. 1.** Giudice.

*Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:*

ART. 18-bis.

*(Società di progetto).*

1. Le società iscritte all'albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le quali non rientrano nelle definizioni di microimprese, piccole imprese e medie imprese di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005 avente ad oggetto « adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese », possono costituire società di progetto da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Tali società di progetto non hanno obbligo di iscrizione all'Albo e possono concludere ed eseguire i contratti e le concessioni, relativi ad entrate pubbliche o ad attività strumentali o complementari, che le società controllanti, iscritte all'albo, si sono aggiudicate. Le società di progetto non possono partecipare a gare per l'affidamento di contratti e concessioni ulteriori rispetto a quelli per i quali sono state costituite. Delle obbligazioni assunte dalle società di progetto con i contratti e le concessioni da esse conclusi in seguito a gare alle quali hanno partecipato le società controllanti iscritte all'albo, rispondono anche queste ultime in via solidale.

Le partecipazioni di controllo, nelle società di progetto, possono essere trasferite tra società iscritte all'albo anche nel corso di esecuzione delle concessioni e dei contratti da esse conclusi.

**18. 02.** Giudice, Gioacchino Alfano.

*Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:*

ART. 18-bis.

*(Liberalizzazione dei servizi pubblici locali).*

1. L'erogazione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la prestazione di servizi a favore della collettività locale per realizzare fini sociali e promuovere lo sviluppo economico e civile avviene, con conferimento della gestione del servizio, a imprenditori o società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di appalti pubblici e di servizi pubblici. Gli affidamenti diretti di servizi pubblici locali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge cessano alla scadenza contrattuale o di legge, con esclusione di ogni proroga o rinnovo e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2010.

2. Nel rispetto degli *standard* qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza definiti dalla competente Autorità di settore, gli enti locali definiscono le caratteristiche del servizio, quanto alla qualità, alla sicurezza, alle condizioni economiche e di prestazione del servizio, allo sviluppo e potenziamento delle reti e degli impianti, al loro rinnovo e manutenzione, nonché ai contenuti di innovazione tecnologica e gestionale e definiscono le modalità di vigilanza e controllo della gestione.

3. In esito alla definizione degli elementi indicati al comma 1, gli enti locali indicano una procedura aperta per la selezione del soggetto gestore, sulla base di bandi di gara e di schemi di contratto-tipo per diverse tipologie di servizio predisposti dall'Autorità di vigilanza sui contratti pub-

blici di lavori, servizi e forniture, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

4. La valutazione delle offerte è affidata ad una commissione giudicatrice nominata dall'ente locale affidante e composta da soggetti esperti nella specifica materia, di cui un terzo scelti tra i funzionari o dirigenti dell'ente locale medesimo e due terzi individuati mediante un sorteggio elettronico tra gli iscritti ad un apposito albo istituito presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Con regolamento adottato dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sono stabiliti i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli iscritti, le relative situazioni di incompatibilità, nonché le modalità per le operazioni di sorteggio telematico.

5. Nell'affidamento del servizio, le amministrazioni aggiudicatrici riconoscono preferenza, a parità di punteggio, alle imprese che assicurano il mantenimento dei livelli occupazionali relativi alla gestione precedente.

6. Nei casi in cui l'ente affidante è titolare di una partecipazione, diretta o indiretta, in uno dei soggetti che concorrono alla gara, deve essere acquisito il parere dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che lo esprime nel termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, sulle garanzie di trasparenza e imparzialità che devono essere assicurate dalla commissione giudicatrice.

7. Qualora sia economicamente più vantaggioso, è consentito l'affidamento contestuale con gara di una pluralità di servizi pubblici locali diversi da quelli di trasporto collettivo. In questo caso la durata dell'affidamento, unica per tutti i servizi, non può essere superiore alla media calcolata sulla base della durata degli affidamenti indicata dalle discipline di settore.

8. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 1, comma 28, della legge 24 dicembre

2007, n. 247, alle società che gestiscono servizi pubblici locali si applica l'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

9. Le stazioni appaltanti entro trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione o di affidamento del servizio trasmettono i dati concernenti il contenuto dei bandi e dei contratti di servizio, dei verbali di gara, le offerte presentate, il nominativo e l'offerta dell'affidatario agli Osservatori settoriali delle gare e dei contratti di cui al comma successivo ovvero all'Autorità di settore ove istituita.

10. Per ciascun settore dei servizi pubblici locali è istituito un Osservatorio delle gare e dei contratti di servizio nell'ambito dell'Autorità di regolazione settoriale, ove costituita, o dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Gli Osservatori settoriali, sulla base di protocolli condivisi e coordinandosi tra loro, provvedono alla raccolta dei documenti concernenti gli affidamenti diretti nonché le procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi pubblici di cui al comma 1 su tutto il territorio nazionale e, in particolare, di quelli concernenti i bandi di gara, i capitolati tecnici, i contratti di servizio stipulati alla data di affidamento del servizio e aggiornati successivamente e i verbali di gara. Al fine di acquisire senza indugio i documenti di gara di cui al precedente comma, gli Osservatori stipulano con l'ANCI e l'UPI, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, convenzioni per la realizzazione di un collegamento informatico con le stazioni appaltanti.

11. Gli Osservatori provvedono ad elaborare le informazioni contenute nei documenti di gara, comparando i risultati delle analisi, con particolare riguardo ai contenuti economici, quantitativi e qualitativi dei servizi affidati ed alle caratteristiche dei partecipanti alle gare e dei bacini di gara, e dandone pubblicità; provvedono altresì ad elaborare le informazioni relative agli esiti delle attività di monitoraggio; pubblicano semestralmente rapporti analitici sui risultati delle gare e dei monitoraggi effettuati per regione e

provincia o area metropolitana o bacino di utenza e per società di gestione nel caso di monitoraggi. Gli Osservatori garantiscono l'accesso generalizzato ai dati raccolti ed alle relative elaborazioni in un'apposita sezione del sito *web*.

12. In deroga alle modalità ordinarie di affidamento di cui al comma 1, la gestione del servizio può essere assegnata a società a capitale interamente pubblico, partecipate dall'ente locale, che abbiano i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per la gestione *in house* e, in particolare, a società nei cui confronti l'ente proprietario eserciti un controllo analogo a quello che esercita nei confronti dei propri uffici, limitatamente ai casi in cui, per le peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non consentono un efficace ed utile ricorso al mercato. In tali casi l'ente locale affidante deve dare adeguata pubblicità alla relativa determinazione, motivandola in base ad un'analisi di mercato e ad una valutazione comparativa con l'offerta privata, e trasmettere una relazione, contenente gli esiti delle predette verifiche, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e alle autorità di regolazione del settore, ove costituite, che possono adottare provvedimenti inibitori nel termine di sessanta giorni dalla ricezione della predetta relazione. Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 3, i soggetti titolari della gestione di servizi pubblici locali in Italia e all'estero non affidati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica non possono acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi, né svolgere servizi o attività per altri enti pubblici o privati, né direttamente, né tramite loro controllanti o altre società che siano da essi controllate o partecipate anche in forma indiretta, né partecipando a gare. Il divieto di cui al periodo precedente si applica anche ai soggetti cui è affidata la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti locali, qualora separata dall'attività di erogazione dei servizi. I divieti di cui al presente comma operano

a decorrere da un anno dall'entrata in vigore della presente legge. A decorrere dal 1° gennaio 2010 gli organismi affidatari diretti dei servizi pubblici locali, ivi compresi le società *in house* e le aziende speciali, sono soggetti al patto di stabilità interno. Alle società *in house* si applicano le procedure concorsuali per l'assunzione del personale e quelle ad evidenza pubblica per l'acquisto di beni e servizi.

14. Indipendentemente dalla titolarità della proprietà, le reti, gli impianti e gli altri beni essenziali destinati all'esercizio dei servizi pubblici sono vincolati all'uso pubblico e ne deve essere garantita la disponibilità al fine dell'affidamento della gestione. I bandi-tipo di cui al comma 2, stabiliscono le modalità con le quali viene assicurata la disponibilità dei beni essenziali per l'effettuazione del servizio e di quelli che pur non rivestendo un carattere di essenzialità siano indispensabili per l'espletazione dello stesso servizio, tenendo conto del pregresso regime di finanziamento di tali beni. La dotazione dei beni può essere conseguita, oltre che tramite acquisto, anche con forme di noleggio o di locazione finanziaria. In caso di cessione dei beni indispensabili per l'effettuazione del servizio, i bandi-tipo stabiliscono i criteri di indennizzo del gestore uscente.

15. Nei casi in cui non sia vietato dalle normative di settore, gli enti locali, anche in forma associata, possono conferire la proprietà delle reti, degli impianti, e delle altre dotazioni patrimoniali a società di capitale, di cui detengono una quota non trasferibile superiore al 50 per cento del capitale sociale. Tali società pongono le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali a disposizione dei gestori incaricati della gestione del servizio o, ove prevista la gestione separata della rete, dei gestori di quest'ultima a fronte di un canone stabilito dalla competente Autorità di settore, ove prevista, o dagli enti locali. Alla società suddetta gli enti locali possono anche assegnare, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 7, la gestione delle reti.

15-bis. I proventi derivanti dalla dispersione totale o di quote maggioritarie

di partecipazioni azionarie in società affidatarie di servizi pubblici sulla base delle procedure di cui al comma 1 possono essere utilizzati per finanziare investimenti in infrastrutture di rete, impianti e altri beni indispensabili per l'espletamento di servizi pubblici locali, con detrazione del valore degli investimenti effettuati dai saldi di bilancio calcolati ai fini del Patto di Stabilità Interno relativamente agli anni di effettuazione degli investimenti.

16. I rapporti degli enti locali con le società di erogazione del servizio e con le società di gestione delle reti e degli impianti sono disciplinati da un contratto di servizio, allegato al capitolato di gara e stipulato al momento dell'affidamento, la cui durata è disciplinata nella relativa normativa settoriale. I contratti di servizio assicurano la completa corrispondenza fra oneri per servizi e risorse disponibili, al netto degli eventuali proventi tariffari, e sono stipulati prima dell'inizio del loro periodo di validità. Il contratto, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 117, comma 2, lettera *e*) ed *m*) della Costituzione e dei principi di tutela degli utenti, di cui anche all'articolo 2, comma 461, della legge 24 dicembre 2007, n. 224, contiene previsioni dirette alla regolazione del servizio al pubblico e del rapporto tra Amministrazione e soggetto erogatore del servizio, eventualmente espone in sezioni distinte. Per quanto attiene al servizio erogato al pubblico, nel contratto sono indicati i seguenti elementi:

*a*) il programma d'esercizio e la dimensione d'offerta dei servizi;

*b*) la struttura, i livelli e le modalità di aggiornamento delle tariffe e dei prezzi a carico dell'utenza, per i servizi a domanda individuale, secondo i criteri di determinazione, revisione e trasparenza di cui ai commi 17, 17-bis e 18;

*c*) gli standard qualitativi, ambientali e quantitativi delle prestazioni da erogare, inclusi i servizi di accessibilità commerciale, definiti in termini di livelli specifici e di livelli generali, e i relativi obiettivi di miglioramento;

d) l'indicazione delle modalità e dei tempi per proporre reclamo, nonché per conoscere l'esito dello stesso;

e) le modalità di ristoro dell'utenza, mediante meccanismi di rimborso automatico ovvero in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo, in caso di violazione degli standard qualitativi di servizio e delle condizioni generali di contratto;

f) l'obbligo di provvedere periodicamente, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e avvalendosi di enti indipendenti, alla verifica mediante indagini presso l'utenza, eseguite con la partecipazione delle principali associazioni di consumatori, della qualità e della quantità dei servizi offerti, con previsione di eventuali sanzioni o penali;

g) le modalità di soluzione alternativa delle controversie tra esercenti e utenti;

h) l'obbligo per il soggetto gestore di emanare e di aggiornare periodicamente una «Carta della qualità dei servizi», ai sensi dell'articolo 2, comma 461, della legge 24 dicembre 2007, n. 224.

16-bis. Nei settori nei quali è costituita un'Autorità di settore competente nella fissazione di standard qualitativi e ambientali minimi per il territorio nazionale o per il bacino di utenza di appartenenza, gli standard devono essere almeno pari o superiori ai livelli da questa stabiliti, mentre standard ulteriori dovranno essere formulati in maniera coerente con gli altri standard qualitativi fissati dalle stesse. Per quanto attiene ai rapporti tra amministrazione committente ed esercente, il contratto di servizio contiene le seguenti previsioni:

a) il periodo di validità del contratto;

b) i presupposti per la modificazione del contratto in corso d'esecuzione;

c) gli oneri finanziari a carico delle parti, con la esplicitazione dei criteri di

fissazione dell'eventuale corrispettivo di servizio dovuto dall'ente locale, definiti analiticamente per singola voce;

d) le compensazioni economiche alle aziende esercenti i servizi stessi per gli eventuali obblighi di servizio pubblico ai sensi delle relative normative di settore nazionali e comunitarie, le quali tengano conto dei proventi derivanti dalle tariffe e di quelli derivanti anche dalla eventuale gestione di servizi complementari;

e) i meccanismi per l'incentivazione dell'efficienza e il miglioramento qualitativo delle prestazioni erogate dal gestore secondo linee guida emanate dall'Autorità di settore, ove costituita, o dal Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida sulla regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS);

f) l'obbligo del gestore di introdurre un sistema di contabilità regolatoria secondo schemi/linee guida settoriali emanate dall'Autorità di regolazione, ove costituita, o dal NARS, che consenta di separare le risultanze delle differenti gestioni, avendo riguardo ai singoli servizi e linee di attività, nonché ai diversi ambiti territoriali, assicurandone la relativa reportistica al committente e in base a quanto indicato nelle stesse linee guida;

g) gli strumenti di rilevazione della qualità erogata attraverso monitoraggi in itinere di carattere continuativo dei risultati conseguiti e delle altre obbligazioni contrattuali, anche sulla base di dati forniti al committente per via informatica;

h) le sanzioni e le penalità in caso di mancata osservanza del contratto e le ipotesi di risoluzione del contratto in caso di grave e ripetuta violazione degli obblighi contrattuali;

i) le misure a garanzia della continuità del servizio;

l) le modalità di risoluzione delle controversie;

m) gli obblighi di informazione e di rendicontazione nei confronti dell'Ente Locale, dell'Autorità di regolazione setto-

riale, ove costituita, o del NARS e degli Osservatori dei contratti di servizio, comma 4, e di altri enti preposti al controllo e al monitoraggio delle prestazioni, con riferimento ai risultati economici e gestionali e al raggiungimento degli standard qualitativi e quantitativi, sulla base di formulari predisposti dai soggetti destinatari.

16. Ai sensi dell'articolo 2, comma 461, della legge 24 dicembre 2007, n. 224, il gestore ha l'obbligo di rendere pubblico e di aggiornare periodicamente una carta dei servizi offerti all'utenza. La carta dei servizi deve necessariamente contenere, oltre a quanto già previsto nel contratto di servizio relativamente alle disposizioni che disciplinano i rapporti con l'utenza, le informazioni che consentano all'utente di conoscere le principali voci di costo coperte dalla tariffa, con distinta indicazione delle componenti di costo dipendenti dalle capacità gestionali dell'erogatore e di quelle influenzate da fattori esogeni.

17. Gli enti affidanti approvano le tariffe dei servizi pubblici in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della gestione, in armonia con gli obiettivi di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse, tenendo conto della legislazione nazionale e comunitaria in materia. I criteri per il calcolo della tariffa sono i seguenti:

a) la corrispondenza tra costi e ricavi, in modo da assicurare la integrale copertura dei costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento tecnico-finanziario, tenendo conto degli oneri di servizio pubblico opportunamente definiti e quantificati;

b) l'equilibrato rapporto tra i finanziamenti raccolti ed il capitale investito;

c) l'entità dei costi di gestione delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e della qualità del servizio;

d) l'adeguatezza della remunerazione del capitale investito, coerente con le prevalenti condizioni di mercato.

17-bis. Le normative di settore stabiliscono la misura in cui le tariffe costituiscono il corrispettivo dei servizi pubblici. Gli enti affidanti possono prevedere tariffe agevolate per specifiche categorie di utenti in condizione di disagio economico o sociale o diversamente abili, provvedendo alla relativa compensazione in favore dei gestori. Le regioni e gli enti locali, nei settori di loro competenza e tenendo conto delle rispettive normative settoriali, allo scopo di conseguire il graduale miglioramento della qualità e della quantità dei servizi, fissano le modalità di aggiornamento delle tariffe per periodi di norma triennali secondo il meccanismo del *price cap*, in conformità ad uno schema tipo approvato dall'Autorità di regolazione settoriale, ove costituita, o dal NARS di intesa con la Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Il meccanismo di aggiornamento è applicato al livello medio delle tariffe e tenendo conto, in particolare, dei seguenti parametri: *i*) tasso di inflazione programmata; *ii*) obiettivo prefissato di variazione del tasso annuale di produttività; *iii*) recupero di qualità del servizio rispetto a parametri prefissati; *iv*) variazione dei costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo o degli obblighi relativi al servizio universale.

18. Il gestore dei servizi pubblici locali a domanda individuale, i cui proventi tariffari non coprono integralmente i costi di gestione, deve indicare sui biglietti, sulle fatture o sui bollettini di pagamento, la quota parte, espressa in termini percentuali, del costo totale di erogazione del servizio a carico del bilancio dell'ente locale e finanziata dalla fiscalità locale, utilizzando una formulazione sintetica e chiara. Nel caso del servizio di igiene urbana, la fattura relativa alla tariffa rifiuti, ove applicata, o il bollettino per il pagamento della Tariffa Rifiuti (TaRi) deve, altresì, indicare, con una formulazione chiara, la quota dei rifiuti solidi urbani raccolta in maniera differenziata e le modalità di smaltimento e/o di recupero.

19. Sono abrogati gli articoli 112, 113, 113-bis, 114, 117 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le disposizioni della presente legge, in quanto attuative dei principi comunitari in materia di concorrenza e norme di riforma economico-sociale, si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

**18. 01.** Lanzillotta, Tabacci.

#### ART. 19.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 1° gennaio 2009 con le seguenti: 1° luglio 2009 e, al secondo periodo, sostituire la parola: requisiti con le parole: soli requisiti anagrafici.*

*Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente comma:*

*3-bis.* All'onere derivante dal comma 1, valutato in 100.000 euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**19. 2.** Cazzola.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 1° gennaio 2009 con le seguenti: 1° luglio 2009 .*

**19. 1.** Cazzola.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: requisiti con le parole: soli requisiti anagrafici.*

*Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*3-bis.* All'onere derivante dal comma 1, valutato in 100.000 euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**19. 3.** Cazzola.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: requisiti con le seguenti: soli requisiti anagrafici.*

**19. 5.** Poli, Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Romano.

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

*2-bis.* All'articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il terzo periodo è sostituito dal seguente: « Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario ».

*2-ter.* La tabella F di cui all'articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è abrogata.

*2-quater.* Il regime di cumulo di cui al comma 2-bis si applica a decorrere dall'anno 2009.

*Conseguentemente, ridurre in maniera lineare gli stanziamenti relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 fino ad un importo di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.*

**19. 6.** Capitanio Santolini, Ciccanti.



*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. Gli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dei liberi professionisti pensionati per anzianità con l'ente di appartenenza che intendano rimanere iscritti all'ordine ed esercitare la professione non possono superare il 20 per cento della contribuzione normalmente dovuta.

**19. 4.** Marinello, Pagano.

ART. 20.

*Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:*

« 1. A decorrere dal 1° gennaio 2009, le imprese dello Stato, degli enti pubblici e degli enti locali privatizzate ancorché a totale capitale pubblico sono tenute a versare secondo la normativa vigente per il settore produttivo di appartenenza:

- a) la contribuzione per maternità;
- b) la contribuzione per malattia.

Gli oneri per la contribuzione figurativa sono posti a carico delle rispettive gestioni assicurative di appartenenza secondo le disposizioni vigenti per i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. I trattamenti economici di malattia e maternità sono corrisposti sulla base della normativa vigente.

2. Il secondo comma, dell'articolo 6, della legge 11 gennaio 1943, n. 138, si interpreta nel senso che i datori di lavoro di cui al comma 1 che hanno corrisposto per legge o per contratto collettivo, anche di diritto comune, il trattamento economico di malattia e maternità, con conseguente esonero dell'Istituto nazionale della previdenza sociale dall'erogazione delle predette indennità, non sono tenuti al versamento della relativa contribuzione all'Istituto medesimo. Restano acquisite alla gestione e conservano la loro efficacia le contribuzioni comunque versate per i periodi anteriori alla data del 1° gennaio 2009 ».

*Conseguentemente:*

a) dopo il comma 6 inserire il seguente:

6-bis. In fase di prima applicazione i contributi di cui ai commi precedenti sono dovuti secondo le seguenti percentuali:

-30 per cento dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009;

-70 per cento dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010;

-100 per cento dal 1° gennaio 2011.

b) all'articolo 84, dopo il comma 1, inserire il seguente: « 1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 20 si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 fino ad un importo di 38 milioni di euro per l'anno 2009, ad un importo di 19 milioni di euro per l'anno 2010 e ad un importo di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 ».

**20. 13.** Poli, Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Romano.

*Al comma 2, sostituire le parole: la normativa vigente con le seguenti: la normativa e le aliquote vigenti per il settore dell'industria e del terziario, anche in favore dei dipendenti eventualmente iscritti a regimi pensionistici obbligatori diversi dal Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti,.*

*Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera b) aggiungere la seguente: b-bis) la contribuzione per il finanziamento dell'assegno al nucleo familiare.*

**20. 2.** Giudice.

*Dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

2-bis. All'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La norma di cui al presente comma si applica anche alle istituzioni pubbliche di

assistenza e beneficenza riconosciute in base alla legge 17 luglio 1890, n. 6972 e alle aziende pubbliche di servizi alla persona che derivino dalla loro trasformazione a norma del decreto legislativo 4 maggio 2001, ti. 207 e dalle norme regionali di attuazione ».

2-ter. All'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è inserito, in fine, il seguente periodo:

« L'indennità per il congedo disciplinato dal presente comma è a carico dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per i rapporti di lavoro dei dipendenti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972 e, se trasformate e riordinate, delle aziende pubbliche di servizi alla persona a norma del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 e delle norme regionali di attuazione ».

2-quater. All'articolo 43 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

2-bis. « L'indennità per i riposi e i permessi disciplinati dal presente capo e per tutti i permessi di cui all'articolo 33 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, è a carico dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per i rapporti di lavoro dei dipendenti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972 e, se trasformate e riordinate, delle aziende pubbliche di servizi alla persona a norma del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 e delle norme regionali di attuazione ».

2-quinquies. All'articolo 79 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente « Oneri contributivi nel lavoro subordinato privato, delle I.P.A.B. e delle aziende pubbliche di servizi alla persona »;

b) al comma 1 dopo le parole « Per la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente testo unico

relativi alla lavoratrici e ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato privato » sono aggiunte le seguenti « e con rapporto di lavoro subordinato delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza riconosciute in base alla legge 17 luglio 1890, n. 6972 e delle aziende pubbliche di servizi alla persona che derivino dalla loro trasformazione a norma del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 e delle norme regionali di attuazione »;

c) al comma 1, lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza riconosciute in base alla legge 17 luglio 1890, n. 6972 e delle aziende pubbliche di servizi alla persona che derivino dalla loro trasformazione a norma del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 e delle norme regionali di attuazione ».

*Conseguentemente, all'articolo 82, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, capoverso « 5-bis » sostituire le parole « 96 per cento » con « 95 per cento »;

b) al comma 2, sostituire le parole « 97 per cento » con « 96 per cento »;

c) al comma 3 sostituire le parole « 96 per cento » con « 95 per cento » ovunque ricorrano;

d) al comma 4, sostituire le parole « 97 per cento » con « 96 per cento ».

#### **20. 4. Rubinato.**

*All'articolo 20, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. All'articolo 40, n. 2, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 sono soppresse le parole: « nonché gli impiegati, agenti e operai delle aziende esercenti pubblici servizi e di quelle private ».

b) *Al comma 5 sostituire le parole:* dell'articolo 40, n. 2, del R.decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 *con le seguenti:* dalle aziende esercenti pubblici servizi.

c) *dopo il comma 6 inserire il seguente:*

6-bis. In fase di prima applicazione i contributi di cui ai commi precedenti sono dovuti secondo le seguenti percentuali:

-30 per cento dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009;

-70 per cento dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010;

-100 per cento dal 1° gennaio 2011.

*Conseguentemente all'articolo 84, dopo il comma 1, inserire il seguente:* 1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 20 si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 fino ad un importo di 38 milioni di euro per l'anno 2009, ad un importo di 19 milioni di euro per l'anno 2010 e ad un importo di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.

**20. 16.** Galletti, Ciccanti, Romano, Occhiuto.

*Dopo il comma 6 inserire il seguente:*

6-bis. In fase di prima applicazione i contributi di cui ai commi precedenti sono dovuti secondo le seguenti percentuali:

-30 per cento dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009;

-70 per cento dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010;

-100 per cento dal 1° gennaio 2011.

**20. 3.** Saglia.

*Sostituire il comma 10 con il seguente:*

10. L'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, come modificato dall'articolo 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n.388, è abrogato.

**20. 20.** Bragantini, Bitonci, Simonetti, Fugatti.

*Al comma 10, dopo le parole:* soggiornato legalmente *aggiungere le seguenti:* e lavorato legalmente con un reddito almeno pari all'importo dell'assegno sociale.

**20. 6.** Zeller, Brugger.

*Al comma 10 sopprimere le parole:* per almeno cinque anni.

*Conseguentemente alla fine del comma aggiungere il seguente periodo:*

« Nel caso in cui il titolare del beneficio soggiorni all'estero per un periodo continuativo superiore a 30 giorni, l'Inps provvede alla sospensione dell'assegno, salvo che il soggiorno fuori dal territorio nazionale sia dovuto a gravi motivi sanitari o familiari opportunamente documentati da parte dell'interessato. Decorso un anno dalla sospensione dell'assegno sociale gli uffici dell'Inps, previa verifica del permanere di tale situazione, provvedono a revocare il suddetto beneficio.

L'Inps predispone annualmente gli opportuni controlli sull'effettiva titolarità dei beneficiari dell'assegno sociale specialmente in relazione alle seguenti situazioni:

a) il titolare dell'assegno non lo abbia riscosso personalmente per due mensilità consecutive;

b) per la riscossione dell'assegno il titolare abbia l'accredito bancario o postale.

**20. 5.** Murer, Bossa, D'Incecco, Binetti, Livia Turco.

*Al comma 10, le parole:* per almeno cinque anni *sono sostituite dalle seguenti:* per almeno dieci anni.

\* **20. 19.** Bragantini, Bitonci, Simonetti, Caparini, Fugatti.

*Al comma 10, sostituire le parole:* per almeno cinque anni *con le seguenti:* per almeno dieci anni.

\* **20. 15.** De Poli, Ciccanti, Galletti.

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

11-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2009 sono aboliti i Comitati principali dell'INPS. I compiti loro attribuiti dalla legge n. 88 del 1989 sono assegnati ai Comitati regionali previsti dalla stessa legge.

**20. 1.** Cazzola.

*Dopo il comma 11 inserire il seguente:*

11-bis. Ai commi 1 e 5 dell'articolo 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88, le parole «comitato provinciale» sono sostituite dalle parole «direttore regionale». I commi 2, 3, 4, 7, 9 del medesimo articolo sono soppressi. La presente disposizione si applica anche ai ricorsi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

**20. 9.** Poli, Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Romano.

*Dopo il comma 14 inserire i seguenti:*

14-bis. Gli addebiti di contributi e premi assicurativi evasi, accertati dai funzionari di vigilanza degli enti previdenziali con verbale ispettivo, notificato a far tempo dal 1° gennaio 2009, possono essere definiti, anche su iniziativa dell'ufficio accertatore, con procedimento di accertamento con adesione secondo le modalità definite dagli stessi enti impositori.

14-ter. L'adesione si perfeziona con il versamento, entro 30 giorni dalla sotto-

scrizione dell'atto di adesione, delle intere somme dovute, ovvero, in caso di richiesta di pagamento rateale, fino ad un massimo di 60 rate mensili.

14-quater. Alle inadempienze definite con il procedimento di accertamento con adesione si applicano le sanzioni civili e le somme aggiuntive in misura ridotta ad un quarto di quelle dovute per legge.

14-quinquies. L'integrale pagamento di quanto dovuto estingue le violazioni civili, amministrative e penali connesse alle violazioni previdenziali accertate. In caso di rateazione sono sospesi i termini di prescrizione dei reati di cui al presente comma. L'integrale pagamento di quanto dovuto comporta la definizione dell'obbligazione contributiva che ha formato oggetto del procedimento con preclusione di ulteriori ricorsi giudiziari o amministrativi da parte del debitore, e di ulteriori accertamenti ispettivi relativi alla violazione contestata.

*Conseguentemente all'articolo 84, dopo il comma 1, inserire il seguente:* 1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 20, commi 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 fino ad un importo di 50 milioni di euro per l'anno 2009.

**20. 12.** Poli, Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Romano.

*Dopo il comma 14 inserire i seguenti:*

14-bis. In tutti i casi in cui venga accertata, a seguito di attività ispettiva, sulla base di elementi oggettivi certi, una evidente sproporzione fra numero di lavoratori dichiarati come occupati e caratteristiche dimensionali dell'azienda o del prodotto realizzato e non sia possibile individuare esattamente i lavoratori da assicurare, l'INPS determina induttivamente la contribuzione presuntivamente evasa, invitando il datore di lavoro a

fornire entro trenta giorni dati e notizie rilevanti relative alle contestazioni effettuate.

14-ter. Nei casi di cui al comma precedente, l'INPS può prescindere in tutto o in parte dalle dichiarazioni dei lavoratori occupati e dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili esistenti e avvalersi anche di presunzioni, sulla base di dati e notizie comunque raccolti o venuti a conoscenza relativi all'utilizzo di lavoratori non denunciati e non individuati nominativamente.

14-quater. Nel caso in cui non siano stati individuati i lavoratori da assicurare, decorso il termine di cui al comma precedente, l'INPS procede a indicare l'importo della contribuzione presumibilmente evasa per singolo lavoratore secondo i minimali contributivi applicabili alle posizioni lavorative e al settore di attività dell'azienda oggetto di accertamento. Le somme così riscosse sono destinate quale contributo di solidarietà alle singole gestioni previdenziali.

*Conseguentemente all'articolo 84, dopo il comma 1, inserire il seguente: 1-bis.* Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 20, commi 14-bis, 14-ter, 14-quater si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 fino ad un importo di 80 milioni di euro per l'anno 2009.

**20. 11.** Poli, Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Romano.

*Dopo il comma 14 inserire il seguente:*

14-bis. All'articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al comma 8, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in

essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento; la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi, i soggetti che abbiano assolto gli obblighi di cui all'articolo 44, comma 9, del decreto legge 30 settembre 2003, n.269 convertito, con modificazione, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono tenuti al pagamento di una sanzione civile pari:

1) al tasso ufficiale di riferimento, qualora il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro sessanta giorni dalla denuncia stessa;

2) al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 2 punti, qualora il versamento dei contributi o premi sia effettuato tra il sessantunesimo e il centovesimo giorno dalla denuncia stessa.

3) al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, qualora il versamento dei contributi o premi oltre il centovesimo giorno dalla denuncia stessa. In tal caso la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

*Conseguentemente all'articolo 84, dopo il comma 1, inserire il seguente: 1-bis.* Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 20, comma 14-bis si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 fino ad un importo di 20 milioni di euro per l'anno 2009.

**20. 7.** Poli, Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Romano.

*Dopo il comma 14 aggiungere, in fine, il seguente:*

14-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2009, le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, si applicano, nei territori montani e nelle zone agricole svantaggiate, nelle misure determinate dall'articolo 01, comma 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.

*Conseguentemente all'articolo 84, dopo il comma 1, inserire il seguente: 1-bis.* All'articolo 1, comma 428, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sostituire le parole: « 550 milioni di euro per l'anno 2009 » con le seguenti: « 490 milioni di euro per l'anno 2009 ».

\* **20. 10.** Antonio Pepe, Leo, Biava.

*Dopo il comma 14 aggiungere, in fine, il seguente:*

14-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2009, le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, si applicano, nei territori montani e nelle zone agricole svantaggiate, nelle misure determinate dall'articolo 01, comma 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.

*Conseguentemente all'articolo 84, dopo il comma 1, inserire il seguente: 1-bis.* All'articolo 1, comma 428, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sostituire le parole: « 550 milioni di euro per l'anno 2009 » con le seguenti: « 490 milioni di euro per l'anno 2009 ».

**20. 21.** Bragantini, Fugatti, Comaroli.

*Dopo il comma 14 aggiungere, in fine, il seguente:*

14-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2009, le agevolazioni contributive previste

dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, si applicano, nei territori montani e nelle zone agricole svantaggiate, nelle misure determinate dall'articolo 01, comma 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.

*Conseguentemente all'articolo 84, dopo il comma 1, inserire il seguente: 1-bis.* All'articolo 1, comma 428, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sostituire le parole: « 550 milioni di euro per l'anno 2009 » con le seguenti: « 490 milioni di euro per l'anno 2009 ».

**20. 17.** Marinello.

*Dopo il comma 14 aggiungere i seguenti:*

14-bis. Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal proprio coniuge nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione del relativo trattamento fino al 30 giugno dell'anno successivo. In sede di prima liquidazione di una prestazione il reddito di riferimento è quello dell'anno in corso, dichiarato in via presuntiva.

14-ter. Per i procedimenti di cui all'articolo A, rilevano i redditi da lavoro dipendente, autonomo, professionale o di impresa conseguito in Italia, anche presso organismi internazionali o all'estero al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, conseguiti nello stesso anno di riferimento della prestazione.

14-quater. Per consentire agli enti previdenziali erogatori di rilevare annualmente i redditi, tutti i soggetti percettori di prestazioni collegate al reddito sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali entro il 30 giugno di ciascun anno.

14-quinquies. Ai soggetti che omettono la presentazione della comunicazione dei

dati reddituali nel termine previsto al comma 15, previo avviso da parte degli Enti previdenziali e decorso inutilmente il termine di trenta gironi da ricevimento dello stesso, viene sospesa l'erogazione della prestazione collegata al reddito a partire dal rateo del mese di ottobre.

14-*sexies*. In caso di presentazione della comunicazione dei dati reddituali nel termine previsto per la presentazione della successiva comunicazione, la prestazione sospesa è ripristinata a partire dal mese successivo con erogazione degli arretrati, Qualora la presentazione della comunicazione non avvenga entro il termine di cui al periodo precedente non si dà luogo alla corresponsione di alcun arretrato.

**20. 8.** Poli, Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Romano.

*Dopo il comma 14 inserire il seguente:*

14-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2007, ai fini del calcolo della retribuzione pensionabile, il valore retributivo da attribuire ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore è rappresentato dalla normale retribuzione costituita dalle sole voci ricorrenti e continuative che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l'evento. Nel caso in cui nel mese non risultino retribuzioni effettive il valore retributivo sarà riferito alle retribuzioni del mese immediatamente precedente nel quale risultino percepite retribuzioni in costanza di rapporto di lavoro.

**20. 14.** Poli, Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Romano.

*Dopo il comma 14, inserire il seguente:*

14-*bis*. Con decorrenza dal 1° gennaio 2009, l'aliquota del contributo per la cassa integrazione guadagni ordinaria per gli operai dell'edilizia, dovuto dalle imprese edili ai sensi della legge n. 427 del 6 agosto

1975 e successive modificazioni, è fissato nella misura del 2,20 per cento.

**20. 22.** Armosino, Gioacchino Alfano.

*Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:*

ART. 20-*bis*.

*(Modifica alla disciplina in materia di contratto di assicurazione).*

Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 5 del decreto-legge 31.1.07 n. 7, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007 n. 40, sono abrogate.

**20. 01.** Corsaro, Marsilio.

*Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:*

ART. 20-*bis*.

*(Infrastrutture e materiali militari).*

1. All'articolo 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326:

a) al comma 13-*ter*:

1. le parole « 31 ottobre 2008 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2008 »;

2. le parole « entro il 31 dicembre, nonché altre strutture, per un valore complessivo pari almeno a 2.000 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « ad avvenuto completamento delle procedure di riallocazione concernenti i programmi di cui ai commi 13-*ter* e 13-*ter*.1 ».

b) al comma 13-*ter*.2:

dopo le parole « a procedure negoziate con gli enti territoriali » sono inserite le seguenti « , società a partecipazione pubblica e soggetti privati »;

l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti:

« Per consentire la riallocazione delle predette funzioni, nonché per le più generali esigenze di funzionamento, ammodernamento e manutenzione e supporto dei mezzi, dei sistemi, dei materiali e delle strutture in dotazione alle Forze armate, inclusa l'Arma dei carabinieri, sono istituiti, nello stato di previsione del Ministero della difesa, un fondo in conto capitale ed uno di parte corrente le cui dotazioni sono determinate dalla legge finanziaria in relazione alle esigenze di realizzazione del programma di cui al comma 13-ter.1 e ai quali concorrono anche i proventi derivanti dalle attività di valorizzazione e di dismissione effettuate dall'Agenzia del demanio con riguardo alle infrastrutture militari, agli immobili e alle porzioni di più ampi compendi ancora in uso al Ministero della difesa, oggetto del presente comma. Alla ripartizione dei predetti fondi si provvede mediante uno o più decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e finanze »;

d) dopo il comma 13-ter.2 è inserito il seguente:

« 13-ter.3. Ai proventi di cui al comma 13-ter.2 non si applica l'articolo 2, comma 615 della legge 24 dicembre 2007, n.244, ed essi sono riassegnati allo stato di previsione del Ministero della difesa ».

2. All'articolo 3, comma 15-ter, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole « con gli enti territoriali » sono sostituite con le seguenti: « di beni e servizi con gli Enti territoriali, le società a partecipazione pubblica e i soggetti privati »;

b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Le procedure di permuta sono effettuate dal Ministero della difesa, d'in-

tesa con l'Agenzia del demanio, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico-contabile ».

3. Il Ministero della difesa – Direzione generale dei lavori e del demanio, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze – Agenzia del demanio, individua con apposito decreto gli immobili militari, non ricompresi negli elenchi di cui all'articolo 27, comma 13-ter, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da dismettere secondo le seguenti procedure:

a) le alienazioni, permuta, valorizzazioni e gestioni dei beni, in deroga alla legge 24 dicembre 1908, n. 753, e successive modificazioni, e al regolamento di cui al regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, nonché alle norme della contabilità generale dello Stato, fermi restando i principi generali dell'ordinamento giuridico contabile, sono effettuate direttamente dal Ministero della difesa – Direzione generale dei lavori e del demanio che può avvalersi del supporto tecnico-operativo di soggetto pubblico, a partecipazione pubblica o privata con particolare qualificazione professionale ed esperienza commerciale nel settore immobiliare;

b) la determinazione del valore dei beni da porre a base d'asta è decretata dalla direzione generale dei lavori e del demanio, previo parere di congruità emesso da una commissione composta da cinque membri appositamente nominata dal Ministro della difesa, presieduta da un magistrato amministrativo o contabile oppure da un avvocato dello Stato e composta da esponenti dei Ministeri della difesa e dell'economia e delle finanze, nonché da un esperto in possesso di comprovata professionalità nella materia, Con la stessa determinazione, per i beni valorizzati sono stabiliti i criteri di assegnazione agli enti territoriali interessati dal procedimento di una quota, non inferiore al 5 per cento e non superiore al 15 per cento, del ricavato attribuibile alla vendita degli immobili valorizzati;



c) i contratti di trasferimento di ciascun bene sono approvati dal Ministero della difesa. L'approvazione può essere negata per sopravvenute esigenze di carattere istituzionale dello stesso Ministero;

d) le risorse finanziarie derivanti dalle gestioni degli immobili effettuate ai sensi del presente articolo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere integralmente riassegnate allo stato di previsione del Ministero della difesa, anche in deroga a norme che dispongano limitazioni alla riassegnazione sugli stati di previsione dei ministeri di somme versate all'entrata del bilancio dello Stato;

e) le alienazioni e permutate dei beni individuati possono essere effettuate mediante procedura negoziata, qualora il valore del singolo bene, determinato ai sensi della lettera b), sia inferiore a quattrocencomila euro;

f) ai fini delle permutate e delle alienazioni degli immobili da dismettere, con cessazione del carattere demaniale, il Ministero della difesa comunica, insieme alle schede descrittive di cui all'articolo 12, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'elenco di tali immobili al Ministero per i beni e le attività culturali che si pronuncia, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione, in ordine alla verifica dell'interesse storico-artistico e individua, in caso positivo, le parti degli immobili stessi soggette a tutela, con riguardo agli indirizzi di carattere generale di cui all'articolo 12, comma 2, del citato codice. Per i beni riconosciuti di tale interesse, l'accertamento della relativa condizione costituisce dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 dello stesso codice. Le approvazioni e le autorizzazioni previste dal citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 sono rilasciate o negate entro novanta giorni dalla ricezione della istanza. Le disposizioni del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, parti prima e seconda, si applicano anche dopo la dismissione.

4. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 568, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, i proventi derivanti dalle alienazioni di cui all'articolo 49, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono integralmente riassegnati ai fondi istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia di limitazione delle iscrizioni di stanziamenti negli stati di previsione delle amministrazioni in correlazione a versamenti di somme all'entrata del bilancio dello Stato.

**20. 02.** Corsaro, Marsilio.

*Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:*

ART. 20-bis.

*(Riduzione premi INAIL).*

« 1. Con effetto dal 1° gennaio 2009, nei confronti delle imprese appartenenti alla gestione di cui all'articolo 1, comma 1, lett. c) del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, si procede alla riduzione di 20 punti percentuali dell'ammontare complessivo dei premi dovuti all'INAIL.

2. Con la medesima decorrenza alle imprese di cui al comma precedente viene concessa una ulteriore riduzione pari al 30 per cento dell'ammontare dei premi dovuti all'INAIL per i dipendenti che partecipino a corsi di formazione in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 fino ad un importo di 360 milioni di euro per l'anno 2009 ».

**20. 03.** Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Romano.

*Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:*

ART. 20-bis.

*(Incentivi imprenditoria giovanile).*

1. I soggetti di età inferiore a 32 anni che si iscrivono per la prima volta alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali, nel periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2011, possono essere autorizzati, previa richiesta, a versare per i tre anni successivi all'iscrizione il 50 per cento dell'aliquota contributiva vigente per la gestione predetta.

2. Gli interessati, entro 10 anni dalla data di iscrizione, possono reintegrare la posizione contributiva. A tal fine dovranno versare l'importo dovuto in unica soluzione ovvero in un numero massimo di 20 rate trimestrali, ricomprese nel decennio di cui sopra e gravate dei soli interessi legali.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 fino ad un importo di 50 milioni di euro per l'anno 2008.

**20. 04.** Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Romano.

*Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:*

ART. 20-bis.

*(Indennizzi aziende commerciali in crisi).*

1. L'indennizzo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n.207, e successive modificazioni ed integrazioni è concesso, con le medesime modalità ivi previste, a tutti i soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del predetto decreto legislativo, nel pe-

riodo compreso tra il 1° gennaio 2009 ed il 31 dicembre 2011.

2. L'aliquota contributiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n.207, dovuta dagli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l'INPS, è prorogata, con le medesime modalità, fino al 31 dicembre 2013.

3. Le domande di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n.207, possono essere presentate dai soggetti di cui al comma 1 entro il 31 gennaio 2012.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 fino ad un importo di 80 milioni di euro per l'anno 2008.

**20. 05.** Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Romano.

*Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:*

ART. 20-bis.

*(Indennizzi aziende commerciali in crisi).*

1. L'indennizzo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n.207, e successive modificazioni ed integrazioni è concesso, con le medesime modalità ivi previste, a tutti i soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del predetto decreto legislativo, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 ed il 31 dicembre 2011.

2. L'aliquota contributiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n.207, dovuta dagli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l'INPS, è prorogata, con le medesime modalità, fino al 31 dicembre 2013.

3. Le domande di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207,

possono essere presentate dai soggetti di cui al comma 1 entro il 31 gennaio 2012.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 fino ad un importo di 100 milioni di euro per l'anno 2008.

**20. 06.** Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Romano.

*Dopo l'articolo 20 inserire il seguente:*

ART. 20-bis.

All'articolo 182-ter, comma 1, del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo le parole « articolo 160 » sono inserite le seguenti: « ovvero con la proposta di cui all'articolo 124 » e dopo le parole « anche parziale » sono inserite le seguenti: « dei contributi amministrati dagli enti previdenziali, assistenziali e assicurativi ».

**20. 07.** Galletti, Ciccanti, Romano, Occhiuto.

ART. 21.

*Sopprimerlo.*

\* **21. 17.** Cambursano, Messina, Barbato, Borghesi.

*Sopprimerlo.*

\* **21. 20.** Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gneccchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

*Sostituirlo con il seguente:*

1. Il Governo provvede all'adozione di nuove, eventuali disposizioni di natura legislativa o regolamentare in materia di disciplina del contratto di lavoro a tempo

determinato, previa concertazione con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

**21. 21.** Damiano, Bellanova, Berretta, Baretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Fluvi, Gatti, Gneccchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) sopprimere il comma 1;*

*b) al comma 2, sopprimere le parole: territoriale o aziendale;*

*c) al comma 3, sopprimere le parole: territoriale o aziendale;*

*d) al comma 4, sostituire le parole: Decorsi 24 mesi con le seguenti: decorsi 18 mesi e le parole: entro tre mesi con le seguenti: entro trenta giorni.*

**21. 16.** Messina, Cambursano, Barbato, Borghesi.

*Sopprimere il comma 1.*

*Conseguentemente, al comma 4 sostituire le parole: Decorsi 24 mesi con le parole: decorsi 18 mesi e le parole: entro tre mesi con le parole: entro trenta giorni.*

**21. 18.** Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

*Sopprimere il comma 1.*

**21. 22.** Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gneccchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. L'articolo 1, comma 01, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 è abrogato.

**21. 8.** Corsaro, Marsilio.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:*

*1-bis.* L'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 va inteso nel senso che le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo sono determinate da condizioni oggettive quali il raggiungimento di una certa data, il completamento di un compito specifico o il verificarsi di un evento specifico.

*1-ter.* Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 sono aggiunti i seguenti articoli:

« *ART. 4-bis.* – 1. In caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 4, il datore di lavoro è tenuto ad indennizzare il prestatore di lavoro con un'indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604.

*ART. 4-ter.* – 1. Fatte salve le sentenze passate in giudicato, le disposizioni recate dall'articolo 4-bis del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 si applicano anche ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. »;

*b) dopo il comma 3 inserire il seguente:*

*3-bis.* Le disposizioni recate dall'articolo 5, commi 2, 3, 4 e 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 vanno intese nel senso che la conversione a tempo indeterminato del rapporto ivi prevista si applica esclusivamente alle fattispecie regolate da dette disposizioni, tro-

vando applicazione nei casi di violazione degli articoli 1, 2 e 4, l'articolo 1419, primo comma, del codice civile.

**21. 26.** Forcolin, Fugatti, Comaroli, Bragantini.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

*1-bis.* L'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 va inteso nel senso che le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo sono determinate da condizioni oggettive quali il raggiungimento di una certa data, il completamento di un compito specifico o il verificarsi di un evento specifico.

*1-ter.* Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 sono aggiunti i seguenti articoli:

« *ART. 4-bis.* – 1. In caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 4, il datore di lavoro è tenuto ad indennizzare il prestatore di lavoro con un'indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604.

*ART. 4-ter.* – 1. Fatte salve le sentenze passate in giudicato, le disposizioni recate dall'articolo 4-bis del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 si applicano anche ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. »;

*b) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* Le disposizioni recate dall'articolo 5, commi 2, 3, 4 e 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 vanno intese nel senso che la conversione a tempo indeterminato del rapporto ivi prevista si applica esclusivamente alle fattispecie regolate da dette disposizioni, tro-

vando applicazione, nei casi di violazione degli articoli 1, 2 e 4, l'articolo 1419, primo comma, del codice civile.

**21. 28.** Gioacchino Alfano.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. All'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 non si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dai partiti politici e dalle organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà, dell'assistenza e della riabilitazione ».

**21. 27.** Gioacchino Alfano.

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-bis. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, sostituire le parole: « una volta » con le seguenti: « fino ad un massimo di tre volte ».

**21. 15.** Poli, Ciccanti.

*Sopprimere i commi 2 e 3 e al comma 4 sostituire le parole: Decorsi 24 mesi con le parole: decorsi 18 mesi e le parole: entro trenta giorni con le parole: entro trenta giorni.*

**21. 19.** Barbato, Borghesi, Cambursano, Messina.

*Al comma 2 e 3 sopprimere le seguenti parole: territoriale o aziendale.*

**21. 23.** Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

*Sopprimere il comma 3.*

**21. 24.** Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. L'articolo 5, comma 4-*quater*, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, è sostituito dal seguente:

« 4-*quater*. Fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, aventi ad oggetto le medesime mansioni, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi, ha diritto di precedenza, nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine ».

**21. 2.** Corsaro.

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. L'articolo 5, comma 4-*quater*, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, è sostituito dal seguente:

« 4-*quater*. Fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, aventi ad oggetto le medesime mansioni, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi, ha diritto di precedenza, nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi

12 mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine ».

**21. 9.** Corsaro, Marsilio.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. L'articolo 5, comma 4-*quinq*ues, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, è sostituito dal seguente:

« 4-*quinq*ues. Fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di precedenza, rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per lo medesime attività stagionali e con riferimento alle mansioni espletate in esecuzione dell'ultimo rapporto a termine ».

**21. 10.** Corsaro, Marsilio.

*Al comma 4, sostituire le parole:* il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali *procede con le parole:* il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e il Ministro della gioventù *procedono.*

**21. 25.** Marsilio, Rampelli, Corsaro.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-bis. L'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 va inteso nel senso che le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo sono riferibili all'attività ordinaria del datore di lavoro e sono determinate da condizioni oggettive quali il raggiungimento di una certa data, il completamento di un compito specifico o il verificarsi di un evento specifico.

**21. 4.** Corsaro.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-bis. Le disposizioni recate dall'articolo 5, commi 2, 4 e 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 vanno intese nel senso che la conversione a tempo indeterminato del rapporto ivi prevista si applica esclusivamente alle fattispecie regolate da dette disposizioni, trovando applicazione, nei casi di violazione degli articoli 1, 2 e 4, l'articolo 1419, primo comma, del codice civile.

**21. 13.** Corsaro, Marsilio.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-bis. All'articolo 5 comma 4-*ter* del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 dopo le parole: « non trovano applicazione » sono inserite le seguenti: « nei casi in cui all'articolo 2, comma 1, nonché ».

**21. 14.** Corsaro, Marsilio.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-bis. L'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 va inteso nel senso che le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo sono riferibili all'attività ordinaria del datore di lavoro e sono determinate da condizioni oggettive quali il raggiungimento di un certa data, il completamento di un compito o il verificarsi di un evento specifico.

**21. 11.** Corsaro, Marsilio.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-bis. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, è aggiunto il seguente articolo:

« ART. 4-bis. — 1. In caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 4, il datore di lavoro è tenuto ad indennizzare il prestatore di lavoro con un'indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di sei mensilità

dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604.

2. Fatte salve le sentenze passate in giudicato, le disposizioni recate dal comma 1 si applicano anche ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge ».

**21. 12.** Corsaro, Marsilio.

*Dopo l'articolo 21 del decreto-legge, aggiungere il seguente:*

**ART. 21-bis.** – (Modifica alla disciplina in materia di contratto di assicurazione). –

1. Al primo comma dell'articolo 1899 del codice civile, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « In caso di durata poliennale, l'assicurato ha facoltà di recedere annualmente dal contratto di assicurazione che sia stato in vita per almeno cinque anni, senza oneri e con preavviso di sessanta giorni, ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, sia ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, sia ai contratti stipulati anteriormente, purché ancora in essere e non disdettati alla predetta data.

**21. 01.** Corsaro, Marsilio.

**ART. 22.**

*Sopprimerlo.*

**22. 5.** Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

*Sostituirlo con il seguente:*

« 1. Il Governo provvede all'adozione di nuove, eventuali disposizioni di natura legislativa o regolamentare in materia di disciplina dei contratti occasionali di tipo accessorio, previa concertazione con le

organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. »

**22. 7.** Damiano, Bellanova, Berretta, Barretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Fluvi, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

« 1. L'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 è sostituito dal seguente: « 1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale rese da soggetti a rischio di esclusione lavorative di natura menante occasionale rese da soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne nell'ambito:

a) di piccoli lavori domestici;

b) di piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti;

c) dell'insegnamento privato supplementare;

d) di manifestazioni sportive, culturali o caritatevoli o di lavori di emergenza o di solidarietà;

e) dei periodi di vacanza da parte di giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado;

f) di attività agricole di breve durata e a carattere saltuario, realizzate da imprese agricole con un volume d'affari non superiore a 7.000 euro annui. Tale limitazione non si applica ai giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado, ed ai pensionati. »

**22. 4.** De Micheli, Baretta.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) aggiungere dopo le parole: di natura aggiungere le seguenti: meramente e dopo la parola: rese aggiungere le seguenti: da soggetti non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne;

b) alla lettera b) dopo la parola: di aggiungere la parola: piccoli.

c) alla lettera f) dopo la parola: stagionale aggiungere le seguenti: e di breve durata effettuate da studenti e pensionati.

Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

« 3-bis. possono svolgere attività di lavoro accessorio anche lavoratori extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.

**22. 3.** Messina Barbato, Borghesi, Cambursano.

Al comma 1, lettera f) aggiungere in fine le seguenti parole: connesse alla raccolta e per un periodo non superiore ai trenta giorni nell'anno.

**22. 1.** Fiorio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Luseti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: In attesa del decreto ministeriale il concessionario del servizio è individuato nell'INPS che può utilizzare in funzione di rete di supporto le Agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettera a) e c) e 6, commi 1, 2 e 3 del presente decreto.

Conseguentemente dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

« 4-bis. Ai soli fini della sperimentazione della concreta applicazione del lavoro occasion5accessorio, resta in vigore

quanto disposto dal Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 12 marzo 2008 ».

**22. 2.** Poli, Ciccanti, Galletti, Delfino, Compagnon, Occhiuto.

Sopprimere il comma 4.

**22. 6.** Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

ART. 23.

Sopprimerlo.

**23. 10.** Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sostituirlo con il seguente:

1. Il Governo provvede all'adozione di nuove, eventuali disposizioni di natura legislativa o regolamentare in materia di disciplina dei contratto di apprendistato, previa concertazione con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

**23. 11.** Damiano, Bellanova, Berretta, Barretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Fluvì, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 1.

\* **23. 12.** Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.



*Sopprimere il comma 1.*

\* **23. 8.** Baretta, Boccia.

*Sopprimere il comma 2.*

**23. 13.** Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

*Al comma 2, sostituire le parole: i contratti collettivi e gli enti bilaterali con le seguenti: i contratti collettivi o gli enti bilaterali.*

\* **23. 2.** Corsaro.

*Al comma 2, sostituire le parole: i contratti collettivi e gli enti bilaterali con le seguenti: i contratti collettivi o gli enti bilaterali.*

\* **23. 4.** Corsaro, Marsilio.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* All'articolo 53 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è aggiunto il seguente comma:

« *1-bis.* Per le imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e successive modificazioni, i contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, possono stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale della retribuzione spettante ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle per il conseguimento delle quali è finalizzato il contratto. La retribuzione così determinata dovrà essere graduale anche in rapporto all'anzianità di servizio ».

**23. 3.** Saglia.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* All'articolo 53 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è aggiunto il seguente comma:

« *1-bis.* I contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, possono stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale della retribuzione spettante ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle per il conseguimento delle quali è finalizzato il contratto. La retribuzione così determinata dovrà essere graduale anche in rapporto all'anzianità di servizio ».

\* **23. 1.** Saglia, Cazzola.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* All'articolo 53 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è aggiunto il seguente comma:

« *1-bis.* I contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, possono stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale della retribuzione spettante ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle per il conseguimento delle quali è finalizzato il contratto. La retribuzione così determinata dovrà essere graduale anche in rapporto all'anzianità di servizio ».

\* **23. 5.** Del Tenno.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* All'articolo 53 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è aggiunto il seguente comma:

« *1-bis.* I contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o

aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, possono stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale della retribuzione spettante ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle per il conseguimento delle quali è finalizzato il contratto. La retribuzione così determinata dovrà essere graduale anche in rapporto all'anzianità di servizio».

\* **23. 6.** Poli, Ciccanti, Delfino, Galletti, Ruggeri, Formisano.

*Sopprimere il comma 3.*

**23. 14.** Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gneccchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2009 le aliquote contributive di cui al comma 773 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono ridotte della metà.

*Conseguentemente, all'articolo 63, comma 10, sostituire le parole: 2.740 milioni con le seguenti: 2.640 milioni.*

**23. 15.** Grimoldi, Caparini, Fedriga, Munerato, Fugatti.

*Sopprimere il comma 5.*

\* **23. 7.** Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

*Sopprimere il comma 5.*

\* **23. 9.** Boccia.

*Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:*

ART. 23-bis.

1. Al fine di assicurare ai consumatori finali maggiore trasparenza e migliori condizioni di accesso all'acquisto di prodotti e servizi, è vietata, da parte di tutti i gestori e/o erogatori di servizi quali reti idriche, fognarie, elettriche, telefoniche e/o telematiche, l'applicazione dei costi fissi di allaccio alle suddette reti, laddove le stesse siano già presenti. Tali operatori adeguano la propria offerta commerciale alle predette disposizioni entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

**23. 01.** Franzoso.

*Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:*

ART. 23-bis.

1. Al fine di assicurare ai consumatori migliori condizioni di accessibilità al sistema creditizio, è vietata, da parte delle società erogatrici di tale servizio, l'applicazione dei costi fissi di attivazione ed annui delle carte di credito sia classiche che *revolving*.

**23. 02.** Franzoso.

*Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:*

ART. 23-bis.

1. Per tutte le realtà ricadenti in insediamenti produttivi e industriali, tutti i gestori e/o erogatori di servizi quali reti idriche, fognarie, elettriche, telefoniche e/o telematiche, sono tenuti entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla richiesta dell'interessato a predisporre quanto di competenza e procedere agli allacciamenti alle reti di competenza, previo pagamento degli oneri dovuti.

**23. 03.** Franzoso.

*Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:*

ART. 23-bis.

1. All'articolo 13 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

« 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano per le prestazioni svolte in favore di soggetti pubblici o privati di nazionalità non italiana.

**23. 04.** Orsini, Vignali.

*Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:*

ART. 23-bis.

1. L'articolo 13 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è sostituito dal seguente:

« Art. 13.

1. Al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori, le società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti in funzione della loro attività con esclusione dei servizi pubblici locali, nonché, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, devono operare per almeno l'80 per cento della cifra d'affari media dell'ultimo quinquennio realizzata nell'Unione Europea con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati per la restante quota, in affidamento diretto o con gara, e possono partecipare esclusivamente a società costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche

partecipanti al loro capitale quando l'oggetto sociale riguarda la produzione di beni e servizi strumentali alle attività di tali enti. Le società che svolgono l'attività di intermediazione finanziaria prevista dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono escluse dalla limitazione di partecipazione ad altre società od enti.

2. Le società di cui alla prima parte del precedente comma 1 non possono agire in violazione delle regole ivi stabilite ».

**23. 05.** Orsini.

*Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:*

ART. 23-bis.

1. Sono abrogati gli articoli 5-bis, 5-ter e 5-quater della legge 12 febbraio 1913 n. 89, come modificati dal decreto legislativo n. 166 del 2006.

**23. 06.** Lo Presti.

*Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:*

ART. 23-bis.

*(Servizi pubblici locali di rilevanza economica).*

1. Le disposizioni del presente articolo disciplinano l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di favorire la più ampia diffusione dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di tutti gli operatori economici interessati alla gestione di servizi di interesse generale in ambito locale, nonché di garantire il diritto di tutti gli utenti alla universalità ed accessibilità dei servizi pubblici locali ed al livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) ed m), della Costituzione, assicurando un adeguato livello di tutela degli utenti, secondo i principi di sussidiarietà, proporzionalità e leale cooperazione. Le disposizioni conte-

nute nel presente articolo si applicano a tutti i servizi pubblici locali e prevalgono sulle relative discipline di settore con esse incompatibili.

2. Il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali avviene, in via ordinaria, a imprenditori o società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità. Alla gara possono partecipare società a partecipazione mista pubblica e privata a condizione che abbiano scelto il socio privato mediante procedure competitive.

3. In deroga alle modalità di affidamento ordinario di cui al comma 2, per situazioni eccezionali che a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace ed utile ricorso al mercato, l'affidamento può avvenire a favore di società a capitale interamente pubblico, partecipata dall'ente locale, che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per la gestione *in house*. In questo caso l'ente affidante deve dare adeguata pubblicità alla scelta, motivandola in base ad un'analisi di mercato, e contestualmente trasmettere una relazione, contenente gli esiti della predetta verifica, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e all'autorità di regolazione del settore, ove costituita.

4. È consentito l'affidamento simultaneo con gara di una pluralità di servizi pubblici locali nei casi in cui possa essere dimostrato che tale scelta sia economicamente vantaggiosa. In questo caso la durata dell'affidamento, unica per tutti i servizi, non può essere superiore alla media calcolata sulla base della durata degli affidamenti indicata dalle discipline di settore.

5. Il Governo, su proposta del Ministro per i rapporti con le Regioni ed entro centoventi giorni dall'entrata in vigore

della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché le competenti Commissioni parlamentari, emana uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di:

a) prevedere divieti a carico dei soggetti titolari della gestione di servizi pubblici locali non affidati mediante le procedure competitive di cui al comma 2, nonché dei soggetti cui è affidata la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti locali, qualora separata dall'attività di erogazione dei servizi ed, in particolare, il divieto di acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi, né svolgere servizi o attività per altri enti pubblici o privati, né direttamente, né tramite loro controllanti o altre società che siano da essi controllate o partecipate, né partecipando a gare;

b) prevedere l'assoggettamento dei soggetti affidatari diretti dei servizi pubblici locali al patto di stabilità interno e l'osservanza da parte delle società *in house* di procedure ad evidenza pubblica per l'acquisto di beni e servizi;

c) prevedere, in attuazione dei principi di proporzionalità e di adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione, che i comuni con un limitato numero di residenti debbano svolgere le funzioni relative alla gestione dei servizi pubblici locali in forma associata;

d) prevedere una netta distinzione tra le funzioni di regolazione e le funzioni di gestione dei servizi pubblici locali, anche attraverso la revisione della disciplina sulle incompatibilità;

e) armonizzare la nuova disciplina e quella di settore applicabile ai diversi servizi pubblici locali, individuando le norme applicabili in via generale per l'affidamento di tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica in materia di rifiuti, trasporti, energia elettrica e gas, nonché in materia di acqua;

f) disciplinare la fase transitoria, ai fini del progressivo allineamento delle gestioni in essere alle disposizioni di cui al presente articolo, prevedendo che gli affidamenti diretti in essere debbano cessare alla scadenza, con esclusione di ogni proroga o rinnovo e comunque non oltre il 31 dicembre 2010;

g) prevedere l'applicazione del principio di reciprocità ai fini dell'ammissione alle gare di imprese estere;

h) limitare, secondo criteri di proporzionalità, sussidiarietà orizzontale e razionalità economica, i casi di gestione in regime d'esclusiva dei servizi pubblici locali, liberalizzando le altre attività economiche di prestazione di servizi di interesse generale in ambito locale compatibili con le garanzie di universalità ed accessibilità del servizio pubblico locale;

i) prevedere nella disciplina degli affidamenti idonee forme di ammortamento degli investimenti e una durata degli affidamenti strettamente proporzionale e mai superiore ai tempi di recupero degli investimenti;

l) disciplinare, in ogni caso di subentro, la cessione dei beni, di proprietà del precedente gestore, necessari per la prosecuzione del servizio;

m) prevedere adeguati strumenti di tutela non giurisdizionale anche con riguardo agli utenti dei servizi;

n) disporre l'abrogazione delle norme incompatibili.

7. L'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è abrogato nelle parti incompatibili con le disposizioni di cui al presente articolo. Al regolamento previsto al comma 6 è demandata l'indicazione delle specifiche disposizioni abrogate di cui al citato articolo 113.

**23. 07.** Abrignani, Bernardo, Armosino.

*Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:*

ART. 23-bis.

*(Proroga cassa integrazioni guadagni straordinaria ed indennità di mobilità).*

1. Nei limiti delle risorse indicate a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per l'anno 2009, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2009, sono prorogati i trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità alle imprese esercenti attività commerciali con più di 50 dipendenti, alle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti ed alle imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti.

*Conseguentemente, all'articolo 84, primo periodo, dopo le parole: 22 aggiungere le seguenti: 23-bis.*

*Conseguentemente, ridurre in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 fino ad un importo di 45 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.*

**23. 08.** Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Romano.

*Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:*

ART. 23-bis.

*(Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo parziale).*

1. All'articolo 3, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, dopo le parole « prestazione lavorativa. », aggiungere il seguente periodo: « Non costituisce clausola flessibile ai sensi del presente comma la facoltà dei

datore di lavoro di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa in caso di:

modifica dell'orario di funzionamento dell'attività produttiva;

in occasione di processi di riorganizzazione o ristrutturazione, che comportino il ricorso a procedure di mobilità di cui alla legge 223/91 o alla Cassa integrazione Ordinaria o Straordinaria ».

2. All'articolo 2, comma 2, primo periodo del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, dopo le parole « all'anno », aggiungere le seguenti parole: « per i contratti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, la collocazione temporale dell'orario farà riferimento alla settimana, al mese e all'anno ».

3. All'articolo 1, comma 44 della legge 24 dicembre 2007 il punto *b*) è soppresso.

**23. 09.** Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Romano, Ruggeri, Formisano.

#### ART. 24.

*All'allegato A, aggiungere i seguenti provvedimenti:*

legge 12 maggio 1904, n. 178 – Modifica all'articolo 4 della legge 11 luglio 1889, n. 6216, riguardante gli appalti di lavori pubblici a società cooperative di produzione e lavoro;

legge 19 aprile 1906, n. 126 – Disposizioni per le cooperative di produzione e lavoro che concorrono alle pubbliche gare;

R.D. 23 giugno 1923, n. 1233 – Norme per le licitazioni fra società cooperative e per appalti di opere di bonifica;

R.decreto-legge 1925 n. 1735, convertito in legge n. 1926 n. 562 – Disposizioni concernenti le cooperative di consumo;

legge n. 1737 del 29 dicembre 1930 – Provvedimenti per la costruzione di cantine sociali e di altri stabilimenti cooperativi di produzione agricola;

articoli da 118 a 138, del R.D. 28 aprile 1938, n. 1165 – Approvazione del Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica;

d.Lgs.C.P.S. 25 luglio 1947, n. 1048 – Norme per agevolare la partecipazione delle Società cooperative e loro Consorzi agli appalti di opere pubbliche.

D.Lgs.C.P.S. 6 dicembre 1947, n. 1501 – Nuove disposizioni per la revisione dei prezzi contrattuali degli appalti di opere pubbliche;

D.Lgs. 5 marzo 1948, n. 333 – Restituzione delle ritenute cauzionali a cooperative e consorzi di cooperative;

legge 9 febbraio 1963, n. 59 Norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti;

legge 1964 n. 452 (Rinnovo di delega al Governo per l'emanazione di norme integrative della legge 1962 n. 1643);

articoli da 19 a 30 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655 – Norme concernenti la disciplina delle assegnazioni degli alloggi economici e popolari.

legge 27 luglio 1967, n. 649 – Norme per la partecipazione delle cooperative di produzione e di lavoro e dei loro consorzi agli appalti di opere pubbliche.

**24. 7.** Ciccanti, Galletti, Occhiuto.

*All'allegato A, aggiungere i seguenti provvedimenti:*

legge 12 maggio 1904, n. 178 – Modifica all'articolo 4 della legge 11 luglio 1889, n. 6216, riguardante gli appalti di Lavori pubblici a società cooperative di produzione e lavoro;

legge 19 aprile 1906, n. 126 – Disposizioni per le cooperative di produzione e lavoro che concorrono alle pubbliche gare;

R.D. 23 giugno 1923, n. 1233 – Norme per le licitazioni fra società cooperative e per appalti di opere di bonifica;

R.decreto-legge 1925 n. 1735, convertito in legge 1926 n. 562;

legge n. 1737 del 29 dicembre 1930 – Provvedimenti per la costruzione di cantine sociali e di altri stabilimenti cooperativi di produzione agricola;

d.Lgs.C.P.S. 25 luglio 1947, n. 1048 – Norme per agevolare La partecipazione delle Società cooperative e loro Consorzi agli appalti di opere pubbliche;

d.Lgs.C.P.S. 6 dicembre 1947, n. 1501 – Nuove disposizioni per La revisione dei prezzi contrattuali degli appalti di opere pubbliche;

d.Lgs. 5 marzo 1948, n. 333 – Restituzione delle ritenute cauzionati a cooperative e consorzi di cooperative;

legge 9 febbraio 1963, n. 59 Norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti;

legge 1964 N. 452 (Rinnovo di delega al Governo per l'emanazione di norme integrative della legge 1962 n. 1643);

legge 27 luglio 1967, n. 649 – Norme per la partecipazione delle cooperative di produzione e di lavoro e dei loro consorzi agli appalti di opere pubbliche.

#### **24. 6.** Marchignoli, Marchi.

*Nell'allegato A sopprimere i seguenti numeri:*

a) n. 296 – R.D. 4 novembre 1926, n. 1978 (costituzione di un regio Istituto sperimentale mediante il coordinamento dell' Istituto sperimentale delle Ferrovie dello Stato e dell'Istituto superiore postale, telegrafico, telefonico;

b) n. 630 – legge 4 giugno 1936, n. 1521 (conv in legge del RD-L 3 febbraio

1936XIV, n. 418 contenente norme per l'uso dell'apparecchio di radiodiffusione all'aperto e nei pubblici esercizi);

c) n. 820 – legge 6 maggio 1940, n. 554 (disciplina dell'uso degli aerei esterni per audizioni radiofoniche);

d) n. 824 – legge 30 maggio 1940, n. 581 – nuove norme per la concessione dei certificati abilitazione al servizio radioelettrico a bordo degli aeromobili;

e) n. 895 – legge 6 febbraio 1942 giugno, n. 128 – nuove norme per la concessione dei certificati di abilitazione ai servizi radioelettrici a bordo delle navi mercantili;

f) n. 1111 – legge 23 agosto 1949, n. 681 – disposizioni concernenti la Commissione parlamentare di vigilanza sulle radiodiffusioni.

#### **24. 4.** Brignani, Bernardo, Armosino.

*Nell'Allegato A, di cui all'articolo 24 sopprimere i seguenti numeri:*

a) n. 393 – regio decreto 31 agosto 1928, n. 2126 (Norme per il funzionamento dell'istituto nazionale per le conserve alimentari e della Regia stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari;

b) n. 1486 – legge 16 ottobre 1954, n. 1032 (Istituzione di una Stazione sperimentale per il vetro in Venezia - Murano);

c) n. 3552 – legge 3 agosto 1994, n. 481 – Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano siderurgico;

d) n. 1455 – decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1954, n. 709 – Riconoscimento della personalità giuridica di diritto pubblico dell'Unione Italiana delle camere di Commercio, Industria e Agricoltura con sede in Roma.

e) n. 1339 – decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1952, n. 4434 – Riconoscimento della Personalità giuridica della Cassa Mutua di Previdenza fra

il personale dipendente dal Ministero dell'Industria, Commercio con sede in Roma e approvazione dello Statuto.

**24. 1.** Abrignani, Bernardo.

*All'Allegato A sopprimere i seguenti numeri:*

1012: recante decreto legislativo n. 507 del 12 aprile 1948 « disciplina provvisoria dei rapporti finanziari tra lo Stato e la regione siciliana »;

1043: recante decreto legislativo 655 del 7 maggio 1948 « istituzione di sezioni della Corte dei Conti per la regione siciliana »;

1050: recante decreto legislativo 789 del 7 maggio 1948 « esercizio nella regione siciliana delle attribuzioni del ministero dell'agricoltura e delle foreste »;

1351: recante legge 4437 del 28 dicembre 1952 « ratifica di decreti legislativi concernenti il ministero dell'agricoltura e delle foreste emanati dal governo durante il periodo dell'Assemblea costituente ».

**24. 9.** Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Nell'Allegato A sopprimere il seguente numero:*

489 – legge 21 dicembre 1931, n. 1785: « Istituzione dell'Ente Nazionale Risi ».

**24. 5.** Rosso.

*Nell'Allegato A sopprimere il seguente numero:*

n. 1043: Decreto legislativo del 6 maggio 1948 n. 655 – Istituzione di Sezioni della Corte dei Conti della Regione Siciliana.

**24. 2.** Abrignani, Bernardo.

*Nell'Allegato A, sopprimere il seguente numero:*

n. 1339: 4434 del 15 febbraio 1952 « Riconoscimento della personalità giuridica della Cassa Mutua di previdenza fra il personale dipendente dal ministero dell'industria, commercio, con sede in Roma ed approvazione dello Statuto ».

**24. 3.** Abrignani, Bernardo.

*Nell'Allegato A, sopprimere il seguente numero:*

n. 1766 – legge 2 aprile 1958, n. 364.

**24. 11.** Zeller, Brugger.

*All'Allegato A, sopprimere il seguente numero:*

n. 3530 – legge 12 agosto 1993, n. 317, Norme generali per il completamento dei piani di ricostruzione post-bellica ».

**24. 8.** Mariani, Meta, Vannucci.

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-bis. Rimangono in vigore le disposizioni che disciplinano la tutela delle minoranze linguistiche.

**24. 10.** Zeller, Brugger, Nicco.

ART. 25.

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

7-bis. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi relativi alla realizzazione delle infrastrutture autostradali, all'articolo 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, comma 5, alla lettera f), il primo periodo è sostituito dal seguente: « provvedere alla nomina delle commissioni di gara per l'aggiudicazione dei contratti nei casi di cui alle lettere c) e d) ».

**25. 1.** Contento, Gottardo.



*Dopo l'articolo 25 inserire il seguente:*

ART. 25-bis.

1. A decorrere dalla data fissata con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, le notificazioni e comunicazioni dei provvedimenti adottati dagli enti previdenziali sono effettuate per via telematica all'indirizzo elettronico comunicato, nel rispetto delle normative vigenti, dai soggetti interessati, ovvero dai loro intermediari.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono definite le modalità operative e procedurali nonché le ipotesi di mancata comunicazione dell'indirizzo elettronico.

**25. 01.** Poli, Ciccanti, Galletti, Occhiuto.

ART. 26.

*Al comma 1, premettere il seguente comma:*

1. Sono soppressi tutti gli enti pubblici statali la cui attività prevalente non attiene a materia di competenza esclusiva dello Stato espressamente enumerate dall'articolo 117, comma 2 della Costituzione. Si intende per attività prevalente quella cui sono destinate non meno dell'80 per cento delle risorse umane e finanziarie dell'ente. Agli enti soppressi ai sensi del presente comma si applicano per quanto attiene all'esercizio delle funzioni residue di competenza statale e all'assegnazione del personale le disposizioni dei camini seguenti. Le risorse umane e finanziarie relative a funzioni di competenza concorrente o esclusiva delle regioni sono trasferite alle Regioni stesse con Decreto dei ministri per la pubblica amministrazione e per gli affari regionali, sentita la Conferenza Stato Regioni.

**26. 6.** Lanzillotta.

*Al comma 1, premettere le seguenti parole:*

1. Nel rispetto delle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che attuano la disciplina di cui al presente articolo secondo i rispettivi statuti e le rispettive norme di attuazione.

**26. 23.** Contento.

*Al comma 1, dopo le parole: gli enti pubblici non economici sopprimere la parola: con ed aggiungere le seguenti: che svolgono attività strumentali per un ministero e che hanno.*

**26. 35.** Ghizzoni, Siragusa, Rossa, Russo, De Biasi, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Coscia, De Torre, De Pasquale, Pes, Levi, Picierno, Ginefra, Lolli, Sarubbi.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: organica inferiore con le seguenti: organica media nel biennio 2005-2007 inferiore.*

**26. 21.** Occhiuto, Ciccanti.

*Al comma 1, dopo le parole: 50 unità aggiungere le seguenti: gli enti che operano in materie non attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.*

**26. 19.** Lanzillotta.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire le parole: con una dotazione organica inferiore alle 50 unità con le seguenti: individuati con decreto dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, avendo riguardo tra gli altri criteri alla percentuale di ricavi nei bilanci degli stessi derivanti da entrate proprie, e da emanarsi entro quaranta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari,*

b) *sostituire le parole:* ad eccezione di quelli confermati con decreto dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, da emanarsi entro quaranta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, e di quelli le cui funzioni sono attribuite, con lo stesso decreto, ad organi diversi dal Ministero che riveste competenza primaria nella materia. Le funzioni da questi esercitate sono attribuite all'amministrazione vigilante e le risorse finanziarie ed umane sono trasferite a quest'ultima, che vi succede a titolo universale in ogni rapporto, anche controverso. Nel caso in cui gli enti da sopprimere sono sottoposti alla vigilanza di più Ministeri, le funzioni vengono attribuite al Ministero che riveste competenza primaria nella materia., *con le seguenti:* Con lo stesso decreto sono individuati gli enti le cui funzioni sono attribuite ad organi diversi dal Ministero che riveste competenza primaria nella materia.

**26. 25.** Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole:* con esclusione *aggiungere le seguenti:* delle camere di commercio,.

\* **26. 8.** Galati.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole:* con esclusione *aggiungere le seguenti:* delle camere di commercio,.

\* **26. 10.** Pittelli.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole:* con esclusione *aggiungere le seguenti:* delle camere di commercio,.

\* **26. 18.** Oliverio.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole:* con esclusione *aggiungere le seguenti:* degli enti che non comportino oneri, nemmeno indotti, per la finanza pubblica.

**26. 15.** Rosso.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole:* con esclusione *aggiungere le seguenti:* delle Autorità portuali.

\* **26. 32.** Bonavitacola, Tullo, Meta, Velo, Lovelli, Boffa, Cardinale, Villecco Calipari, Vico.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole:* con esclusione *aggiungere le seguenti:* delle Autorità portuali.

\* **26. 16.** Vannucci.

*Al comma 1, dopo le parole:* degli ordini professionali e loro federazioni, *aggiungere le seguenti:* , del Club alpino italiano.

**26. 5.** Abrignani, Bernardo.

*Al comma 1, dopo le parole:* delle federazioni sportive *aggiungere le seguenti:* , della Cassa Conguaglio G.P.L.

**26. 14.** Abrignani, Bernardo, Armosino.

*Al comma 1, dopo le parole:* e degli enti non inclusi nell'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché, *aggiungere le seguenti:* della cassa Conguaglio per il Settore Elettrico.

**26. 20.** Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

*Al comma 1, dopo le parole:* comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 *aggiungere le seguenti:* ad eccezione degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmis-

sione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alle leggi 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva della *Giornata della Memoria* e 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del *Giorno del ricordo*.

**26. 33.** Verini.

*Al comma 1, dopo la parola: nonché sopprimere le parole: degli enti parco e.*

*Conseguentemente, all'articolo 79, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

b-bis) sono fatti salvi gli effetti di cui all'articolo 5-bis, del decreto-legge 1° ottobre 2007, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.

**26. 39.** Corsaro, Marsilio.

*Al comma 1, dopo la parola: nonché sopprimere le parole: degli enti parco e.*

*Conseguentemente, all'articolo 79, aggiungere il seguente comma:*

6-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli Enti pubblici non economici che abbiano, tra i propri compiti istituzionali, il contenimento della spesa pubblica.

**26. 40.** Corsaro, Marsilio.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: degli enti parco aggiungere le seguenti: , delle autorità portuali.*

*Conseguentemente a decorrere dall'anno 2008 ridurre in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 fino ad un importo di 50 milioni di euro.*

**26. 22.** Tassone, Occhiuto, Ciccanti, Manino, Galletti.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: nonché degli enti parco, aggiungere le seguenti: , delle autorità portuali.*

**\* 26. 3.** Moffa, Landolfi, Iapicca, Biasotti, Nizzi, Foti, Meta, Lovelli, Boffa, Cardinale, Velo, Favia, Barbareschi, Misiti, Tullo.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: nonché degli enti parco, aggiungere le seguenti: , delle autorità portuali.*

**\* 26. 26.** Favia, Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: nonché degli enti parco, aggiungere le seguenti: , delle autorità portuali.*

**\* 26. 13.** Giudice.

*Al comma 1, dopo le parole: enti parco, aggiungere le seguenti: del Club Alpino Italiano*

**26. 29.** Piffari, Di Pietro, Cimadoro, Rota, Monai, Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

*Al comma 1, dopo le parole: enti parco, aggiungere le seguenti: del Museo storico della Liberazione.*

**26. 30.** Evangelisti, Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato, Giulietti.

*Al comma 1, dopo le parole: enti parco, aggiungere le seguenti: il comitato italiano paralimpico.*

**26. 31.** Mura, Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato, Giulietti.

*Al comma 1, dopo le parole: enti parco aggiungere le seguenti: , degli istituti culturali pubblici.*

**26. 34.** Ghizzoni, Siragusa, Rossa, Russo, Ginefra, Lolli, De Biasi, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Coscia, De Torre, De Pasquale, Pes, Levi, Picierno, Sarubbi.

*Al comma 1, dopo le parole: enti di ricerca aggiungere le seguenti: e delle Autorità Portuali.*

**26. 9.** Gioacchino Alfano.

*Al comma 1, dopo le parole: enti di ricerca aggiungere le seguenti: e della Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico.*

**26. 12.** Fugatti, Comaroli, Forcolin.

*Al comma 1, dopo le parole: anche controverso., aggiungere le seguenti: Nel medesimo decreto si prevede a trasferire le funzioni, le risorse finanziarie ed umane delle autorità portuali soppresse al Comune sede delle rispettive autorità.*

**26. 27.** Favia.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Nell'elenco di cui all'allegato A, previsto dall'articolo 2, comma 636, sopprimere il punto 1.

*Conseguentemente, all'articolo 84, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: « 1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 26, comma 1-bis, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-20 10, nell'ambito del programma « fondi di riserva e speciali » della missione « fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantona-*

*mento relativo al Ministero dell'interno.*

**26. 38.** Zeller, Brugger, Nicco.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Il personale in esubero, degli enti soppressi di cui ai commi 1 e 2, può essere trasferito presso Uffici centrali e periferici di Equitalia spa, al fine di incrementare e rendere più efficiente l'attività di riscossione. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disposte le modalità per la formazione del personale.

**26. 24.** Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

*3.* All'allegato A della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono aggiunti, in fine, i seguenti enti:

Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente;

Istituto agronomico per l'oltremare.

**26. 1.** Quartiani, Mondello, Froner, Ventura.

*Al comma 3 dopo le parole: legge 24 dicembre 2007 n. 244 aggiungere le seguenti: è abrogato il punto 4 – Ente irriguo umbro-toscano – e.*

**26. 17.** Cenni, Oliverio, Trappolino, Sani, Sereni.

*Al comma 3, sopprimere le parole: Ente Italiano Montagna;*

**\* 26. 2.** Quartiani, Mondello, Froner, Ventura.

*Al comma 3, sopprimere le parole: Ente Italiano Montagna;*

**\* 26. 4.** Rosso.

*Al comma 3, sopprimere le parole:* Ente Italiano Montagna;

\* **26. 37.** Nico, Brugger, Zeller.

*Al comma 3, sopprimere le parole:* Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente.

\*\* **26. 28.** Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

*Al comma 3, sopprimere le parole:* Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente.

\*\* **26. 36.** Siragusa, Ghizzoni, De Biasi, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Coscia, De Torre, De Pasquale, Pes, Levi, Picerno, Rossa, Russo, Ginefra, Lolli, Sarubbi.

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

3-bis. Il punto 3 di cui all'allegato A) della legge 24/12/2007 n. 244 è soppresso.

**26. 11.** Servodio, Nicodemo.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

5-bis. Al comma 8-bis dell'articolo 12 della legge 14 maggio 2005 n. 80 le parole « Il Ministero delle Attività Produttive si avvale » e « Ministero delle Attività Produttive può » sono sostituite rispettivamente con « le Amministrazioni Pubbliche dello Stato e gli Enti Territoriali si avvalgono » e « le Amministrazioni Pubbliche dello Stato e gli Enti Territoriali possono ». Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Socio Unico, emanano proprie direttive per il riordino delle partecipate in applicazione della Legge di Conversione del Decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

**26. 7.** Galati.

*Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:*

ART. 26-bis.

*(Razionalizzazione dell'organizzazione degli enti nel settore dell'agricoltura).*

1. Al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 3:

1) al secondo periodo, la parola: « sette » è sostituita dalla seguente: « quattro »;

2) il terzo periodo è sostituito dal seguente: « Due dei componenti sono designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. »;

b) all'articolo 14 il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Il consiglio di amministrazione esercita tutte le competenze per l'amministrazione dell'ente che non sono espressamente riservate ad altri organi. Esso, per gli istituti di cui agli articoli 10 e 11, è composto dal presidente e da due membri, nominati con decreto del Ministro, di cui uno designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Del consiglio di amministrazione dell'ENSE fanno parte, oltre al presidente ed i due membri nominati con le procedure suindicate, anche un rappresentante della categoria dei costitutori, un rappresentante per ciascuna delle due associazioni maggiormente rappresentative della categoria dei sementieri e un rappresentante della categoria dei moltiplicatori. Del consiglio di amministrazione del Centro fanno parte, oltre al presidente, tre membri nominati con decreto del Ministro, di cui uno designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e uno designato dall'Università degli studi « Federico II » di Napoli. Il

consiglio di amministrazione può delegare ad uno o più componenti funzioni specifiche. Alle sedute del consiglio di amministrazione partecipa, con funzioni consultive, il direttore generale dell'ente, di cui al comma 6.

2. All'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « sei membri », sono sostituite dalle seguenti: « quattro membri »;

b) le parole: « due designati dalla Conferenza », sono sostituite dalle seguenti: « uno designato dalla Conferenza »;

c) le parole: « e uno esperto in discipline giuridiche ed economiche » sono soppresse.

3. All'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, le parole: « da sette membri », sono sostituite dalle seguenti: « da quattro membri ».

4. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3, gli organi di amministrazione degli enti di cui ai decreti legislativi 29 ottobre 1999, n. 454, 29 ottobre 1999, n. 449 e 27 maggio 1999, n. 165, sono disciolti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono attribuiti ai rispettivi enti i risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del presente articolo, da destinare agli investimenti nei settori di intervento degli enti oggetto di riordino, con particolare riferimento alle emergenze del settore della pesca e del settore agricolo.

**26. 02.** Forcolin, D'Amico, Fugatti.

*Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:*

« ART. 26-bis.  
(Comunità montane).

1. Gli articoli 27, 28 e 29 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti lo-

cali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono abrogati. Le comunità montane, costituite ai sensi dei citati articoli 27, 28 e 29 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni già compresi nell'ambito delle comunità montane soppresse ai sensi del comma 1 del presente articolo, senza alcun onere finanziario per lo Stato o per le regioni, possono costituire unioni di comuni ai sensi dell'articolo 32 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio associato di funzioni proprie o conferite ai medesimi comuni. ».

**26. 01.** Borghesi, Cambursano, Barbato, Messina.

ART. 28.

*Sopprimerlo.*

\* **28. 7.** Barbato, Borghesi, Cambursano, Messina.

*Sopprimerlo.*

\* **28. 16.** Realacci, Mariani, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

*Sopprimere il comma 1.*

**28. 17.** Realacci, Mariani, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

*Sopprimere i commi da 1 a 6.*

**28. 18.** Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

*Sostituire i commi da 1 a 6 con il seguente:*

« 1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, presenta alle Camere un piano di riordino degli enti di supporto tecnico-scientifico dell'attività del Ministero medesimo, con particolare riferimento all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, e dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61. »

**28. 19.** Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

*Al comma 1, dopo le parole: vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare aggiungere le seguenti: e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.*

*Conseguentemente, al comma 3 sostituire le parole da: del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare fino a: competenti in materia di*

*ambiente con le seguenti: adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti.*

**28. 20.** Mariani, Ghizzoni, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

*Al comma 2, sopprimere le parole: dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni e al comma 4 sopprimere le parole: Istituto Nazionale per la fauna selvatica (INFS).*

*Conseguentemente, al medesimo articolo 28, dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

« 6-bis. All'articolo 7, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni, le parole: « è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare » sono sostituite dalle seguenti: « è sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri ».

6-ter. All'articolo 7, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni le parole: « su proposta del » sono sostituite dalle seguenti: « sentiti il » e le parole: « , di concerto con » sono sostituite con le seguenti: « e ».

\* **28. 2.** Beccalossi, Biava.

*Al comma 2, sopprimere le parole: dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni e al comma 4 sopprimere le parole: Istituto Nazionale per la fauna selvatica (INFS).*

*Conseguentemente, al medesimo articolo 28, dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

« 6-bis. All'articolo 7, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive

modificazioni, le parole: « è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare » sono sostituite dalle seguenti: « è sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri ».

6-ter. All'articolo 7, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni le parole: « su proposta del » sono sostituite dalle seguenti: « sentiti il » e le parole: « , di concerto con » sono sostituite con le seguenti: « e ».

\* **28. 4.** Saglia.

*Al comma 2 sopprimere le parole:* dell'Istituto Nazionale per la fauna selvatica di cui alla legge febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni *e, al comma 4, sopprimere le parole:* Istituto Nazionale per la fauna selvatica (INFS).

*Conseguentemente, dopo il comma 12 aggiungere il seguente:*

« 12-bis. All'articolo 7, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare » sono sostituite dalle seguenti: « è sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri ».

**28. 8.** Zucchi, Oliverio, Agostini, Brandolini, Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Luseti, Marrocu, Pepe, Sani, Servodio, Trappolino.

*Al comma 2, sopprimere le parole:* dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica di cui alla Legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni,.

*Conseguentemente, dopo il comma 2, inserire il seguente:*

2-bis. L'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica di cui alla Legge 11 febbraio

1992, n. 157, e successive modificazioni, è sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

*Conseguentemente, al comma 4 sopprimere le parole:* Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (INFS).

**28. 6.** Nola, Corsaro, Marsilio.

*Al comma 3, dopo le parole:* Ministro dell'economia e delle finanze *aggiungere le seguenti:* , d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

**28. 21.** Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

*Al comma 3, dopo le parole:* delle finanze *aggiungere le seguenti:* sentiti il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, nel rispetto delle attuali competenze, *e e dopo la parola:* ambiente *aggiungere le seguenti:* e agricoltura.

**28. 1.** Beccalossi, Biava.

*Al comma 3, dopo le parole:* delle finanze *aggiungere le seguenti:* sentiti il Ministero delle Politiche agricole alimentari e Forestali *e e dopo la parola:* ambiente *sono aggiunte le seguenti:* e agricoltura.

\* **28. 3.** Beccalossi, Biava.

*Al comma 3, dopo le parole:* delle finanze *aggiungere le seguenti:* sentiti il Ministero delle Politiche agricole alimentari e Forestali *e e dopo la parola:* ambiente *sono aggiunte le seguenti:* e agricoltura.

\* **28. 5.** Saglia.



*Al comma 3, dopo le parole:* Ministero dell'economia e delle finanze *aggiungere le parole:* sentito il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, e.

**28. 9.** Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

*Al comma 3, dopo le parole:* Commissioni parlamentari competenti in materia di ambiente *aggiungere le seguenti:* e di università e ricerca scientifica.

**28. 22.** Mariani, Ghizzoni, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* L'IRPA è autorizzato nel triennio 2008-2010 a procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto degli enti di ricerca e della normativa vigente, anche ai sensi del comma 347, articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tale scopo l'IRPA è autorizzato alla spesa di 8 milioni di euro nel 2008, 20 milioni di euro nel 2009 e a regime di 28 milioni di euro. La pianta organica dell'IRPA viene riformulata, tenendo conto delle disposizioni del presente comma, in funzione dei nuovi ingressi.

*Conseguentemente, all'articolo 60, al comma 8, sostituire le parole:* di 100 milioni di euro per l'anno 2009, 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 *con le seguenti:* di 80 milioni di euro per l'anno 2009, 72 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.

**28. 12.** Messina.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* L'IRPA è autorizzato, tenendo conto della specificità delle attività e dei compiti istituzionali ad esso attribuiti, a

bandire concorsi a tempo determinato ai sensi del comma 529, articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Ai fini della riserva di cui alla citata norma, sono valutati i servizi prestati in APAT, ICRAM ed INFS.

*Conseguentemente, all'articolo 60, al comma 8, sostituire le parole:* di 100 milioni di euro per l'anno 2009, 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 *con le seguenti:* di 92 milioni di euro per l'anno 2009, 280 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.

**28. 13.** Messina.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* Il 50 per cento delle risorse finanziarie derivanti dal risparmio di spesa per l'accorpamento e la relativa soppressione di APAT, ICRAM ed INFS sono destinate ad incrementare il fondo per il personale IRPA, specificatamente per le progressioni economiche e di livello di tutto il personale proveniente da APAT, ICRAM ed INFS.

**28. 14.** Messina.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* Al fine di poter garantire l'immediata funzionalità ed efficienza produttiva, anche tenendo conto delle specificità dei compiti istituzionali ad esso attribuiti, l'IRPA continua ad avvalersi del personale APAT, ICRAM ed INFS in servizio con contratti atipici e a tempo determinato fino al 31 dicembre 2010.

**28. 10.** Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

*Sopprimere i commi da 7 a 13.*

**28. 11.** Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

*Sopprimere i commi da 7 a 12.*

**28. 15.** Realacci, Mariani, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

*Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:*

12-bis. Al fine di poter garantire l'immediata funzionalità ed efficienza produttiva, anche tenendo conto della specificità dei compiti istituzionali ad esso attribuiti, l'IRPA continua ad avvalersi del personale APAT, ICRAM ed INFS in servizio con contratti atipici e a tempo determinato fino al 31 dicembre 2010.

12-ter. Il 50 per cento delle risorse finanziarie derivanti dal risparmio di spesa per l'accorpamento e la relativa soppressione di APAT, ICRAM ed INFS sono destinate ad incrementare il fondo per il personale IRPA, specificatamente per le progressioni economiche e di livello di tutto il personale proveniente da APAT, ICRAM ed INFS.

12-quater. Nel limite di quanto previsto dal comma 13 L'IRPA è autorizzato nel triennio 2008-2010 a procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto degli enti di ricerca e della normativa vigente, anche ai sensi del comma 347, articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

**28. 23.** Marinello, Misuraca, Pagano.

#### ART. 29.

*Al comma 1, sostituire il capoverso 1-bis con il seguente:*

1-bis. Per i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e gli unici dati sensibili sono costituiti dallo stato di salute o malattia dei propri dipendenti o dei loro familiari senza indicazione della relativa diagnosi, e dalla

trattenuta sindacale o dai permessi sindacali, l'obbligo di cui alla lettera g) del comma 1 e di cui al punto 19 dell'Allegato B è sostituito dall'autocertificazione, resa dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di trattare soltanto dati personali non sensibili e che gli unici dati sensibili sono costituiti dallo stato di salute o malattia dei propri dipendenti o dei loro familiari senza indicazione della relativa diagnosi, e dalla trattenuta sindacale o dai permessi sindacali, e che il trattamento di tali dati è stato eseguito in osservanza delle misure di sicurezza richieste dal presente codice nonché dall'Allegato B.

\* **29. 2.** Saglia.

*Al comma 1, sostituire il capoverso 1-bis con il seguente:*

1-bis. Per i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e gli unici dati sensibili sono costituiti dallo stato di salute o malattia dei propri dipendenti o dei loro familiari senza indicazione della relativa diagnosi, e dalla trattenuta sindacale o dai permessi sindacali, l'obbligo di cui alla lettera g) del comma 1 e di cui al punto 19 dell'Allegato B è sostituito dall'autocertificazione, resa dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di trattare soltanto dati personali non sensibili e che gli unici dati sensibili sono costituiti dallo stato di salute o malattia dei propri dipendenti o dei loro familiari senza indicazione della relativa diagnosi, e dalla trattenuta sindacale o dai permessi sindacali, e che il trattamento di tali dati è stato eseguito in osservanza delle misure di sicurezza richieste dal presente codice nonché dall'Allegato B.

\* **29. 3.** Quartiani, Lulli, Benamati, Caelearo, Fadda, Froner, Marchioni, Pelluffo, Portas, Sanga, Scarpetti, Testa, Vico, Zunino.

*Al comma 1, sostituire il capoverso 1-bis con il seguente:*

1-bis. Per i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e gli unici dati sensibili sono costituiti dallo stato di salute o malattia dei propri dipendenti o dei loro familiari senza indicazione della relativa diagnosi, e dalla trattenuta sindacale o dai permessi sindacali, l'obbligo di cui alla lettera g) del comma 1 e di cui al punto 19 dell'Allegato B è sostituito dall'autocertificazione, resa dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di trattare soltanto dati personali non sensibili e che gli unici dati sensibili sono costituiti dallo stato di salute o malattia dei propri dipendenti o dei loro familiari senza indicazione della relativa diagnosi, e dalla trattenuta sindacale o dai permessi sindacali, e che il trattamento di tali dati è stato eseguito in osservanza delle misure di sicurezza richieste dal presente codice nonché dall'Allegato B.

\* **29. 5.** Delfino, Ciccanti, Galletti, Occhiuto.

*Al comma 1, sostituire il capoverso 1-bis con il seguente:*

1-bis. Per i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e gli unici dati sensibili sono costituiti dallo stato di salute o malattia dei propri dipendenti o collaboratori senza indicazione della relativa diagnosi, ovvero dall'adesione ad organizzazioni sindacali o a carattere sindacale, l'obbligo di cui alla lettera g) del comma 1 e di cui al punto 19 dell'Allegato B è sostituito dall'autocertificazione, resa dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di trattare soltanto dati personali non sensibili, che gli unici dati sensibili sono costituiti dallo stato di salute o malattia dei propri dipendenti o collaboratori senza indicazione della relativa diagnosi, ovvero dall'adesione ad organiz-

zazioni sindacali o a carattere sindacale e che il trattamento di tali ultimi dati è stato eseguito in osservanza delle misure di sicurezza richieste dal presente codice nonché dall'Allegato B.

**29. 4.** Galletti, Ciccanti, Romano, Occhiuto.

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

5-bis. Gli strumenti di lavoro dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere utilizzati previa comunicazione, effettuata dal datore di lavoro al Garante per la protezione dei dati personali, in sostituzione di ogni ulteriore adempimento di legge.

5-ter. La disposizione di cui al comma 5-bis entra in vigore 120 giorni dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

**29. 6.** Galletti, Ciccanti, Romano, Occhiuto.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

5-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 33, 34, 35 e all'allegato b) del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 non si applicano alle micro imprese ed alle piccole imprese sino a 15 addetti che effettuano esclusivamente trattamenti di dati personali per le finalità elencate all'articolo 24 del medesimo decreto legislativo, purché tali trattamenti siano effettuati nell'ambito della ordinaria gestione amministrativa e contabile dell'azienda.

\* **29. 7.** Volontè, Ciccanti, Galletti.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

5-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 33, 34, 35 e all'allegato b) del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 non si applicano alle micro imprese ed alle piccole imprese sino a 15 addetti

che effettuano esclusivamente trattamenti di dati personali per le finalità elencate all'articolo 24 del medesimo decreto legislativo, purché tali trattamenti siano effettuati nell'ambito della ordinaria gestione amministrativa e contabile dell'azienda.

\* **29. 8.** Lulli, Fluvi.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

5-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 18, primo, secondo e quinto comma, 6 67 della legge 26 luglio 1975, n. 354, si applicano ai Garanti dei diritti dei detenuti istituiti presso le regioni, le province e i comuni.

**29. 1.** Giudice, Fallica.

#### ART. 30.

*Al comma 1, premettere le seguenti parole:* Nel rispetto delle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che attivano la disciplina di cui al presente articolo secondo i rispettivi statuti e le rispettive norme di attuazione.

**30. 2.** Contento.

*Al comma 3, dopo le parole:* sono individuati *aggiungere le seguenti:* , nel rispetto della normativa comunitaria in materia,

**30. 3.** Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. L'Ente di accreditamento è tenuto alla iscrizione nel registro delle imprese delle informazioni relative alle certificazioni volontarie rilasciate alle imprese. Con decreto del Ministero dello

sviluppo economico è approvato il modello per l'iscrizione e sono definite le modalità telematiche di trasmissione delle informazioni. Le informazioni iscritte nel registro delle imprese attestano il possesso dei requisiti da parte dell'impresa.

**30. 1.** Vignali.

*Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:*

#### ART. 30-bis.

*(Certificazione sostitutiva).*

1. Le certificazioni relative a prodotti, processi o impianti rilasciate all'impresa da enti di normalizzazione a ciò autorizzati e da società professionali o da professionisti abilitati sono sostitutive della verifica pubblica.

2. Le certificazioni di cui al comma 1 possono essere comunicate esclusivamente per via telematica all'ufficio del registro delle imprese che le inserisce nel Repertorio economico amministrativo (REA) delle camere di commercio. In nessun caso le amministrazioni pubbliche possono richiedere la produzione di certificazioni già depositate presso il REA; a tale fine, nei rapporti con l'Amministrazione, l'impresa è tenuta a indicare esclusivamente la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura cui è iscritta e il proprio numero di iscrizione nel registro delle imprese.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 attuano il principio di sussidiarietà orizzontale ed attengono alla tutela della concorrenza per garantire in maniera uniforme sul territorio nazionale i principi fondamentali per l'accesso all'attività d'impresa, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione.

**30. 01.** Vignali.

#### ART. 31.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. All'articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio

decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« La carta di identità ha durata di dieci anni e deve essere munita della fotografia e delle impronte digitali della persona e cui si riferisce ».

**31. 1.** Marsilio, Rampelli, Corsaro.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. La disposizione di cui all'articolo 3, secondo comma, del citato testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applica alle nuove carte d'identità elettroniche rilasciate dal 1° gennaio 2009.

*Conseguentemente, sopprimere il comma 3.*

**31. 2.** Mazzocchi.

*Al comma 3, sostituire le parole: tra il centottantesimo e il novantesimo con le seguenti: tra il centoventesimo e il sessantesimo.*

**31. 3.** Rubinato.

*Al comma 3, dopo le parole: Ai fini del rinnovo, i Comuni... aggiungere le seguenti: e i Consolati informano...*

**31. 4.** Narducci, Bucchino, Fedi, Giovanni Farina, Garavini, Porta.

#### ART. 32.

*Sopprimerlo.*

\* **32. 6.** Borghesi, Messina, Barbato, Cambursano.

*Sopprimerlo*

\* **32. 13.** Fluvi.

*Sopprimere i commi 1 e 2.*

**32. 11.** Boccia.

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

**32. 7.** Cambursano, Messina, Barbato, Borghesi.

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

*a-bis) il primo periodo del comma 10 è abrogato.*

*Conseguentemente, all'articolo 81, comma 16, sostituire le parole: 5,5 punti percentuali con le seguenti: 5,7 punti percentuali.*

**32. 9.** Messina.

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

**32. 8.** Messina, Cambursano, Barbato, Borghesi.

*Sopprimere il comma 3.*

\* **32. 10.** Cambursano, Messina, Barbato, Borghesi.

*Sopprimere il comma 3.*

\* **32. 12.** Boccia.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: ed al comma 22 dell'articolo 35 del medesimo decreto-legge n. 223 del 2006, le parole da: recante l'indicazione fino a: l'obbligo di sono sostituite dalla seguente: e.*

**32. 1.** Antonio Pepe.

*Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:*

*3-bis. Sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di*

massimo scoperto e le clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, salvo che il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme sia predeterminato, unitamente al tasso debitorio per le somme effettivamente utilizzate, con patto scritto non rinnovabile tacitamente, in misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente e sia specificamente evidenziato e rendicontato al cliente con cadenza massima annuale, evidenziando l'effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo, fatta comunque salva la facoltà di recesso del cliente in ogni momento.

*3-ter.* Gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione a favore della banca, dipendente dalla effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 1815 del codice civile, dell'articolo 644 del codice penale e degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108.

*3-quater.* I contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adeguati alle disposizioni dei commi *3-bis* e *3-ter* del presente articolo entro quattro mesi dalla medesima data. Tale obbligo di adeguamento costituisce giustificato motivo ai sensi dell'articolo 118, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

**32. 4.** Gioacchino Alfano.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* All'articolo 35 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma *8-ter* inserire il seguente:

*8-quater.* Alla nota all'articolo 1 della tariffa decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347 è aggiunto il seguente periodo:

«L'imposta si applica nella misura fissa di Lire 250.000 (euro 129,11) per i trasferimenti di proprietà di beni immobili strumentali, di cui all'articolo 10, primo comma, numero *8-ter*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, oppure per la costituzione o per i trasferimenti di diritti immobiliari sugli stessi, soggetti all'imposta sul valore aggiunto, effettuati da consorzi oppure da cooperative che hanno per oggetto principale oppure esclusivo la costruzione di immobili strumentali a favore dei propri consorziati oppure a favore dei propri soci, se il trasferimento oppure la costituzione avvengono a favore dei propri consorziati oppure soci in conformità all'oggetto sociale.».

*Conseguentemente, all'articolo 84, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

*1-bis.* Agli oneri derivanti dall'articolo 32, comma *3-bis*, pari a 18 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.»

**32. 15.** Zeller, Brugger, Nicco.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* All'articolo 37, comma 49, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, con-

vertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è aggiunto infine il seguente periodo:

« Sono escluse da tale obbligo le imprese minori di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e gli esercenti arti e professioni. »

*Conseguentemente, all'articolo 84, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 32, comma 3-bis, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma « fondi di riserva e speciali » della missione « fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. »

**32. 14.** Brugger, Zeller, Nicco.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

4. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 5 del decreto-legge 31 gennaio 2007 n. 7, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007 n. 40, sono abrogate.

*Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* e contratti di assicurazione.

**32. 2.** Corsaro, Marsilio.

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

3-bis. All'articolo 120 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

1-bis. Ai fini del calcolo degli interessi sui versamenti di assegni bancari e circolari diversi da quelli di cui al comma

1, la banca riconosce al cliente la valuta entro il primo giorno lavorativo successivo all'operazione.

**32. 5.** Gioacchino Alfano.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

4. L'articolo 108, comma secondo del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 2007, così come modificato dall'articolo 1, comma 33, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'ultimo capoverso è sostituito dal seguente: Sono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore ad euro 100 ».

**32. 3.** Corsaro, Marsilio.

*Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:*

ART. 32-bis

1. All'articolo 1, comma 70, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la parola: « quattro » è sostituita dalla seguente: « due ».

*Conseguentemente ridurre in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 fino ad un importo di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.*

**32. 0. 1.** Poli, Ciccanti, Galletti.

*Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:*

ART. 32-bis.

1. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre

1986 di approvazione del testo unico delle imposte sui redditi, è sostituito dal seguente: « Le predette spese sono integralmente deducibili e sostenute in occasione di una trasferta e analiticamente addebitate al committente nella fattura.

*Conseguentemente ridurre in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 fino ad un importo di 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.*

**32. 0. 2.** Poli, Ciccanti, Galletti.

*Dopo l'articolo 32, è inserito il seguente:*

**ART. 32-bis.**

*(Semplificazioni in materia fiscale).*

1. Al decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, apportare le seguenti modifiche:

a) all'articolo 35 il comma 7 è abrogato;

b) all'articolo 37 i commi 18, 19 e 20 sono abrogati;

c) all'articolo 37 i commi da 33 a 37-ter sono abrogati.

2. Al comma 2 dell'articolo 12 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, dopo le parole: « compiute in giorni diversi, » sono inserite le seguenti: « per importi dei corrispettivi oggetto di singola contestazione superiori ad euro 30, ».

3. Al comma 1, lettera a), dell'articolo 1 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, le parole: « dell'alcole e delle bevande alcoliche » sono soppresse.

4. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 3 ottobre 2006,

n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è soppressa.

5. I commi da 33 a 37-ter dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono abrogati. »

6. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 il comma 30 è abrogato.

**32. 0. 3.** Comaroli, D'Amico, Forcolin.

**ART. 33.**

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, sostituire le parole: 30 settembre con le seguenti: 30 giugno e dopo le parole: nel quale entrano in vigore. inserire le seguenti: Nei successivi sessanta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei decreti di approvazione degli studi di settore è reso disponibile, nel sito internet dell'Agenzia delle entrate, un programma informatico per il calcolo dei ricavi o compensi;*

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis. Al comma 1 dell'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, e successive modificazioni, le parole: « al massimo, ogni tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « di norma, ogni quattro anni ».*

*Conseguentemente, all'articolo 82, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, capoverso « 5-bis » sostituire le parole: 96 per cento con: 95 per cento;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: 97 per cento con: 96 per cento;*

c) *al comma 3 sostituire le parole: 96 per cento con: 95 per cento ovunque ricorrano;*

d) *al comma 4, sostituire le parole: 97 per cento con: 96 per cento.*

**33. 21.** Ceccuzzi, Sanga, Peluffo, Nannicini, Sani, Cenni.



*Apportare le seguenti modifiche:*

*a) al comma 1:*

1) *sostituire le parole:* 30 settembre *con le seguenti:* 30 giugno;

2) *dopo le parole:* nel quale entrano in vigore. *aggiungere il seguente periodo:* Nei successivi sessanta giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* dei decreti di approvazione degli studi di settore è reso disponibile, nel sito internet dell'Agenzia delle entrate, un programma informatico per il calcolo dei ricavi o compensi;

*b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-bis. Nel primo comma dell'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, e successive modificazioni, le parole: « al massimo, ogni tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « di norma, ogni quattro anni ».

\* **33. 15.** Del Tenno, Bernardo.

*Apportare le seguenti modifiche:*

*a) al comma 1, sostituire le parole:* 30 settembre *con le seguenti:* 30 giugno *e dopo le parole:* nel quale entrano in vigore. *inserire il seguente periodo:* Nei successivi sessanta giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* dei decreti di approvazione degli studi di settore è reso disponibile, nel sito internet dell'Agenzia delle entrate, un programma informatico per il calcolo dei ricavi o compensi;

*b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-bis. Al comma 1 dell'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, e successive modificazioni, le parole: « al massimo, ogni tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « di norma, ogni quattro anni ».

\* **33. 31.** Ciccanti, Galletti.

*Apportare le seguenti modifiche:*

*a) al comma 1 sostituire le parole:* 30 settembre *con le seguenti:* 30 giugno e

*dopo le parole:* nel quale entrano in vigore. *inserire il seguente periodo:* Nei successivi sessanta giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* dei decreti di approvazione degli studi di settore è reso disponibile, nel sito internet dell'Agenzia delle entrate, un programma informatico per il calcolo dei ricavi o compensi;

*b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-bis. Nel primo comma dell'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, e successive modificazioni, le parole: « al massimo, ogni tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « di norma, ogni quattro anni ».

\* **33. 12.** Benamati, Lulli, Calero, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa, Vico, Zunino.

*Apportare le seguenti modifiche:*

*a) sostituire le parole:* 30 settembre *con le seguenti:* 30 giugno *e dopo le parole:* nel quale entrano in vigore. *inserire il seguente periodo:* Nei successivi sessanta giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* dei decreti di approvazione degli studi di settore è reso disponibile, nel sito internet dell'Agenzia delle entrate, un programma informatico per il calcolo dei ricavi o compensi;

*b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-bis. Nel primo comma dell'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, e successive modificazioni, le parole: « al massimo, ogni tre anni » sono sostituite dalle seguenti. « di norma, ogni quattro anni ».

\* **33. 6.** Leo.

*Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti commi:*

2-bis. Al primo comma dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repub-

blica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, dopo le parole: « 90 per cento » sono aggiunte le seguenti: « e dalle imprese ricadenti nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f) della legge 323 del 24 ottobre 2000, con un rapporto posti letto/residenti pari o superiore ad 1,5, e nei quali negli ultimi 15 anni si sia registrato un decremento di presenze termali, documentato dai rimborsi a carico del Servizio Sanitario Nazionale, pari o superiore al 30 per cento ».

2-ter. Al primo comma dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni dopo le parole: « 90 per cento » sono aggiunte le seguenti: « e dalle imprese ricadenti nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f) della legge 323 del 24 ottobre 2000, con un rapporto posti letto/residenti pari o superiore ad 1,5, e nei quali negli ultimi 15 anni si sia registrato un decremento di presenze termali, documentato dai rimborsi a carico del Servizio Sanitario Nazionale, pari o superiore al 30 per cento ».

*Conseguentemente, all'articolo 82, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, capoverso « 5-bis » sostituire le parole: 96 per cento con 95 per cento;

b) al comma 2, sostituire le parole: 97 per cento con 96 per cento;

c) al comma 3 sostituire le parole: 96 per cento con 95 per cento ovunque ricorrano;

d) al comma 4, sostituire le parole: 97 per cento con 96 per cento.

**33. 26.** Ceccuzzi, Peluffo.

*Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:*

2-bis. All'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, dopo il comma 1, come da ultimo modificato dall'articolo 3 della presente legge, sono inseriti i seguenti:

« 1-bis. Nei confronti degli esercenti attività d'impresa in regime di contabilità

ordinaria, anche per effetto di opzione, la disposizione del comma 1 trova applicazione quando emergono significative situazioni di incoerenza rispetto ad indici di natura economica, finanziaria o patrimoniale, individuati con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il parere della commissione di esperti di cui al comma 7.

1-ter. Indipendentemente da quanto previsto dal comma 1-bis, nei confronti dei contribuenti in regime di contabilità ordinaria, anche per effetto di opzione, l'ufficio procede ai sensi del comma 1 quando dal verbale di ispezione, redatto ai sensi dell'articolo 52, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, risulta motivata (inattendibilità della contabilità ordinaria in presenza di gravi contraddizioni o l'irregolarità delle scritture obbligatorie ovvero tra esse e i dati e gli elementi direttamente rilevati in base ai criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 570 ».

2-ter. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto dal comma 1-bis dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

*Conseguentemente, all'articolo 82, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, capoverso « 5-bis » sostituire le parole: 96 per cento con 95 per cento;

b) al comma 2, sostituire le parole: 97 per cento con 96 per cento;

c) al comma 3 sostituire le parole: 96 per cento con 95 per cento ovunque ricorrano;

d) al comma 4, sostituire le parole: 97 per cento con 96 per cento.

**33. 24.** Ceccuzzi, Peluffo.

*Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti commi:*

*2-bis.* Al primo periodo dell'alinea del comma 181 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, dopo le parole: « con riferimento alle medesime » sono inserite le seguenti: « qualora sopravvenga la conoscenza di nuovi elementi, ».

*2-ter.* All'articolo 70 della legge 21 novembre 2000, n. 342, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, dopo le parole: « con riferimento alle medesime » sono inserite le seguenti: « , qualora sopravvenga la conoscenza di nuovi elementi, »;

*b)* al comma 2, le parole: « indipendentemente dalla sopravvenuta conoscenza » sono sostituite dalle seguenti: « qualora sopravvenga la conoscenza » e le parole: « e dai limiti » sono sostituite dalle seguenti: « e nei limiti ».

*Conseguentemente, all'articolo 82, apportare le seguenti modificazioni:*

*a)* al comma 1, capoverso « 5-bis » sostituire le parole: 96 per cento con 95 per cento;

*b)* al comma 2, sostituire le parole: 97 per cento con 96 per cento;

*e)* al comma 3 sostituire le parole: 96 per cento con 95 per cento ovunque ricorrano;

*d)* al comma 4, sostituire le parole: 97 per cento con 96 per cento.

**33. 25.** Ceccuzzi, Peluffo.

*Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:*

*2-bis.* All'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

« 2. In sede di elaborazione o di revisione degli studi di settore sono introdotti indici di normalità economica tesi ad evi-

denziare eventuali anomalie nei dati dichiarati in sede di applicazione degli studi di settore.

2. Gli indici di normalità economica di cui al comma 2-bis sono presi in considerazione esclusivamente ai fini della selezione dei contribuenti da sottoporre ad accertamento in sede di applicazione degli studi di settore e costituiscono delle mere presunzioni semplici prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza di cui agli articoli 39, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. In caso di accertamento, spetta all'ufficio accertatore motivare e fornire elementi di prova a sostegno degli scostamenti riscontrati ».

*Conseguentemente, all'articolo 82, apportare le seguenti modificazioni:*

*a)* al comma 1, capoverso « 5-bis » sostituire le parole: 96 per cento con 95 per cento;

*b)* al comma 2, sostituire le parole: 97 per cento con 96 per cento;

*c)* al comma 3 sostituire le parole: 96 per cento con 95 per cento ovunque ricorrano;

*d)* al comma 4, sostituire le parole: 97 per cento con 96 per cento.

**33. 28.** Ceccuzzi, Peluffo.

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Al comma 1 dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, e successive modificazioni, le parole: « risulta inferiore all'ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base degli studi stessi » sono sostituite dalle seguenti: « risulta inferiore al valore minimo dei ricavi determinato sulla base dell'intervallo di confidenza come individuato in sede di applicazione dei singoli studi di settore; tuttavia, in caso di accertamento, al fine di

determinare i tributi dovuti si fa riferimento al ricavo puntuale emergente dagli studi stessi ».

*Conseguentemente, all'articolo 82, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, capoverso « 5-bis » sostituire le parole: 96 per cento con 95 per cento;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: 97 per cento con 96 per cento;*

c) *al comma 3 sostituire le parole: 96 per cento con 95 per cento ovunque ricorrano;*

d) *al comma 4, sostituire le parole: 97 per cento con 96 per cento.*

**33. 27.** Ceccuzzi, Peluffo.

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

*2-bis.* All'articolo 10-*bis* della legge 8 maggio 1998, n. 146, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

« 2. In sede di elaborazione o di revisione degli studi di settore sono introdotti indicatori di normalità economica tesi ad evidenziare eventuali anomalie nei dati dichiarati in sede di applicazione degli studi di settore.

*2-bis.* I ricavi, compensi o corrispettivi desumibili dall'applicazione degli indicatori di normalità economica di cui al comma precedente costituiscono presunzioni semplici. In caso di accertamento spetta all'ufficio accertatore motivare e fornire elementi di prova a sostegno degli scostamenti riscontrati ».

**\* 33. 30.** Ciccanti, Galletti.

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

*2-bis.* All'articolo 10-*bis* della legge 8 maggio 1998, n. 146, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

« 2. In sede di elaborazione o di revisione degli studi di settore sono introdotti indicatori di normalità economica tesi ad

evidenziare eventuali anomalie nei dati dichiarati in sede di applicazione degli studi di settore.

*2-bis.* I ricavi, compensi o corrispettivi desumibili dall'applicazione degli indicatori di normalità economica di cui al comma precedente costituiscono presunzioni semplici. In caso di accertamento spetta all'ufficio accertatore motivare e fornire elementi di prova a sostegno degli scostamenti riscontrati ».

**\* 33. 5.** Leo.

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

*2-bis.* All'articolo 10-*bis* della legge 8 maggio 1998, n. 146, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

« 2. In sede di elaborazione o di revisione degli studi di settore sono introdotti indicatori di normalità economica tesi ad evidenziare eventuali anomalie nei dati dichiarati in sede di applicazione degli studi di settore.

*2-bis.* I ricavi, compensi o corrispettivi desumibili dall'applicazione degli indicatori di normalità economica di cui al comma precedente costituiscono presunzioni semplici. In caso di accertamento spetta all'ufficio accertatore motivare e fornire elementi di prova a sostegno degli scostamenti riscontrati ».

**\* 33. 13.** Froner, Lulli, Benamati, Caelearo, Fadda, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa, Vico, Zunino.

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

*2-bis.* All'articolo 10-*bis* della legge 8 maggio 1998, n. 146, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

« 2. In sede di elaborazione o di revisione degli studi di settore sono introdotti indicatori di normalità economica tesi ad evidenziare eventuali anomalie nei dati dichiarati in sede di applicazione degli studi di settore.

2-bis. I ricavi, compensi o corrispettivi desumibili dall'applicazione degli indicatori di normalità economica di cui al comma precedente costituiscono presunzioni semplici. In caso di accertamento spetta all'ufficio accertatore motivare e fornire elementi di prova a sostegno degli scostamenti riscontrati ».

\* **33. 41.** Bragantini, Comaroli, Forcolin, Fugatti.

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

2-bis. All'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

« 2. In sede di elaborazione o di revisione degli studi di settore sono introdotti indicatori di normalità economica tesi ad evidenziare eventuali anomalie nei dati dichiarati in sede di applicazione degli studi di settore.

2-bis. I ricavi, compensi o corrispettivi desumibili dall'applicazione degli indicatori di normalità economica di cui al comma precedente costituiscono presunzioni semplici. In caso di accertamento spetta all'ufficio accertatore motivare e fornire elementi di prova a sostegno degli scostamenti riscontrati ».

\* **33. 14.** Del Tenno, Bernardo.

*Sopprimere il comma 3.*

\*\* **33. 36.** Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

*Sopprimere il comma 3.*

\*\* **33. 37.** Boccia.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

3-bis. All'articolo 17, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, la lettera a) del sesto comma è sostituita dalla seguente:

« a) alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese

nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili. La disposizione non si applica alle prestazioni di servizi rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori. Le attività di costruzione o ristrutturazione di immobili sono individuate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate facendo riferimento alla classificazione delle attività economiche ».

3-ter. La disposizione di cui al comma precedente entra in vigore decorsi 60 giorni dall'emanazione del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate indicato nel comma precedente; sono fatti salvi i comportamenti adottati fino all'emanazione del predetto Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Applicabilità degli studi di settore e semplificazioni in materia tributaria.*

\* **33. 35.** Ciccanti, Galletti, Ruggeri, Formisano.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

3-bis. All'articolo 17, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, la lettera a) del sesto comma è sostituita dalla seguente:

« a) alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili. La disposizione non si applica alle prestazioni di servizi rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori. Le attività di costruzione o ristrutturazione di immobili sono indivi-

duate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate facendo riferimento alla classificazione delle attività economiche ».

3-ter. La disposizione di cui al comma precedente entra in vigore decorsi 60 giorni dall'emanazione del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate indicato nel comma precedente; sono fatti salvi i comportamenti adottati fino all'emanazione del predetto Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:* Applicabilità degli studi di settore e semplificazioni in materia tributaria.

\* **33. 4.** Leo.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

3-bis. All'articolo 17, e decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, la lettera a) del sesto comma è sostituita dalla seguente:

« a) alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili. La disposizione non si applica alle prestazioni di servizi rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori. Le attività di costruzione o ristrutturazione di immobili sono individuate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate facendo riferimento alla classificazione delle attività economiche ».

3-ter. La disposizione di cui al comma precedente entra in vigore decorsi 60 giorni dall'emanazione del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate indicato nel comma precedente; sono fatti salvi i comportamenti adottati fino al-

l'emanazione del predetto Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:* Applicabilità degli studi di settore e semplificazioni in materia tributaria.

\* **33. 9.** Vico, Lulli, Benamati, Calero, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa, Zunino.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

3-bis. All'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, la lettera a) del sesto comma è sostituita dalla seguente:

« a) alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili. La disposizione non si applica alle prestazioni di servizi rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori. Le attività di costruzione o ristrutturazione di immobili sono individuate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate facendo riferimento alla classificazione delle attività economiche ».

3-ter. La disposizione di cui al comma precedente entra in vigore decorsi 60 giorni dall'emanazione del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate indicato nel comma precedente; sono fatti salvi i comportamenti adottati fino all'emanazione del predetto Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:* Applicabilità degli studi di settore e semplificazioni in materia tributaria.

\* **33. 19.** Del Tenno.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

3-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, i commi da 30 a 32 sono abrogati.

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:* Applicabilità degli studi di settore e semplificazioni in materia tributaria.

\* **33. 33.** Ciccanti, Galletti, Ruggeri, Anna Teresa Formisano.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

3-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, i commi da 30 a 32 sono abrogati.

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:* Applicabilità degli studi di settore e semplificazioni in materia tributaria.

\* **33. 2.** Leo.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

3-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, i commi da 30 a 32 sono abrogati.

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:* Applicabilità degli studi di settore e semplificazioni in materia tributaria.

\*\* **33. 10.** Froner, Lulli, Benamati, Calearo, Fadda, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa, Vico, Zunino.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

3-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, i commi da 30 a 32 sono abrogati.

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:* Applicabilità degli studi di

settore e semplificazioni in materia tributaria.

\*\* **33. 17.** Del Tenno.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

3-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i commi da 30 a 32 sono abrogati.

*Conseguentemente:*

*al medesimo articolo sostituire la rubrica con la seguente:* Applicabilità degli studi di settore e semplificazioni in materia tributaria;

*all'articolo 82, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, capoverso « 5-bis » sostituire le parole: 96 per cento con 95 per cento;

b) al comma 2, sostituire le parole: 97 per cento con 96 per cento;

c) al comma 3 sostituire le parole: 96 per cento con 95 per cento ovunque ricorrono;

d) al comma 4, sostituire le parole: 97 per cento con 96 per cento.

\*\* **33. 22.** Ceccuzzi, Sanga, Peluffo, Nannicini, Sani, Cenni.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

3-bis. All'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi da 33 a 37-ter sono abrogati.

*Conseguentemente,*

*al medesimo articolo sostituire la rubrica con la seguente:* Applicabilità degli studi di settore e semplificazioni in materia tributaria;

*Conseguentemente, all'articolo 82, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, capoverso « 5-bis » sostituire le parole: 96 per cento con 95 per cento;

b) al comma 2, sostituire le parole: 97 per cento con 96 per cento;

c) al comma 3 sostituire le parole: 96 per cento con 95 per cento ovunque ricorrono;

d) al comma 4, sostituire le parole: 97 per cento con 96 per cento.

\* **33. 20.** Ceccuzzi, Sanga, Peluffo, Nannicini, Sani, Cenni.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

3-bis. All'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, i commi da 33 a 37-ter sono abrogati.

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:* Applicabilità degli studi di settore e semplificazioni in materia tributaria.

\* **33. 32.** Ciccanti, Galletti, Ruggeri, Anna Teresa Formisano.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

3-bis. All'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, i commi da 33 a 37-ter sono abrogati.

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:* Applicabilità degli studi di settore e semplificazioni in materia tributaria.

\* **33. 1.** Leo.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

3-bis. All'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modi-

ficazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, i commi da 33 a 37-ter sono abrogati.

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:* Applicabilità degli studi di settore e semplificazioni in materia tributaria.

\* **33. 11.** Froner, Lulli, Benamati, Caelearo, Fadda, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa, Vico, Zunino.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

3-bis. All'articolo 37 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, i commi da 33 a 37-ter sono abrogati.

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:* Applicabilità degli studi di settore e semplificazioni in materia tributaria.

\* **33. 16.** Del Tenno.

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

3-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il comma 19 è abrogato.

*Conseguentemente,*

*al medesimo articolo sostituire la rubrica con la seguente:* Applicabilità degli studi di settore e semplificazioni in materia tributaria;

*Conseguentemente, all'articolo 82, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, capoverso « 5-bis » sostituire le parole: 96 per cento con 95 per cento;

b) al comma 2, sostituire le parole: 97 per cento con 96 per cento;



c) al comma 3 sostituire le parole: 96 per cento con 95 per cento ovunque ricorrono;

d) al comma 4, sostituire le parole: 97 per cento con 96 per cento.

**33. 23.** Ceccuzzi, Sanga, Peluffo, Nannicini, Sani, Cenni.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

3-bis. All'articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni il comma 19 è abrogato.

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:* Applicabilità degli studi di settore e semplificazioni in materia tributaria.

**\*\* 33. 3.** Leo.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, il comma 19 è abrogato.

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:* Applicabilità degli studi di settore e semplificazioni in materia tributaria.

**\*\* 33. 34.** Ciccanti, Galletti, Ruggeri, Anna Teresa Formisano.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

3-bis. È abrogato il comma 19 all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni.

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:* Applicabilità degli studi di settore e semplificazioni in materia tributaria.

**\*\* 33. 40.** Forcolin, Comaroli, D'Amico, Fugatti.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

3-bis. All'articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, il comma 19 è abrogato.

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:* Applicabilità degli studi di settore e semplificazioni in materia tributaria.

**\*\* 33. 18.** Del Tenno.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

3-bis. All'articolo 120 del regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. I documenti emessi ed i registri vidimati in attuazione di altri adempimenti stabiliti da disposizioni legislative, possono sostituire il registro di cui al comma precedente purché contenenti le indicazioni previste dal citato regolamento e siano conservati per almeno un quinquennio ».

**33. 29.** Volontè, Ciccanti, Galletti.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

3-bis. All'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I maggiori ricavi o compensi desumibili dagli studi di settore non costituiscono, da soli, presunzioni semplici. I contribuenti che dichiarano un ammontare dei ricavi o compensi inferiori rispetto a quelli previsti dagli studi di settore non sono soggetti ad accertamenti automatici e in caso di accertamento spetta all'ufficio accertatore fornire gli, ulteriori elementi di prova che abbiano le caratteristiche delle gravi incongruenze di cui al comma 3 dell'articolo 62-sexies del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, tali da costituire presunzioni gravi, precise e concordanti ».

**33. 38.** Zeller, Brugger, Nicco.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

3-bis. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'ultimo periodo della lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1983 n. 746;

b) il comma 4-bis dell'articolo 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471,

c) i commi 382, 384 e 395 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004 n. 311.

**33. 39.** Pagano, Marinello.

*Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:*

ART. 33-bis. — All'articolo 1, comma 335, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le quote di ammortamento non deducibili relative ai predetti periodi sono deducibili per quote costanti nei tre periodi d'imposta successivi alla conclusione del processo di ammortamento ».

*Conseguentemente, all'articolo 84, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Ridurre in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007 n. 244 fino ad un importo di 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.

**33. 0. 1.** Poli, Ciccanti, Galletti.

*Dopo l'articolo 33 aggiungere il seguente:*

ART. 33-bis.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 dell'articolo 3, dopo le parole « I contribuenti devono conservare,

per il periodo previsto dall'articolo 43, le certificazioni dei sostituti di imposta » sono aggiunte le seguenti: « o in mancanza la documentazione che dimostri il trattenimento dell'imposta e dei contributi »;

b) dopo il primo dell'articolo è aggiunto il seguente: « Se la prestazione è soggetta a ritenuta fiscale o contributiva il contribuente ha l'obbligo di comunicarlo al sostituto prima del pagamento. »;

c) al comma 4 dell'articolo 5, dopo le parole « Le certificazioni dei sostituti d'imposta » sono aggiunte le seguenti: « o, in mancanza la documentazione che dimostri il trattenimento dell'imposta e dei contributi ». Dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Se la prestazione è soggetta a ritenuta fiscale o contributiva il contribuente ha l'obbligo di comunicarlo al sostituto prima del pagamento. »;

d) al comma 5 dell'articolo 6, dopo le parole « I soggetti di cui al comma 1 devono conservare, per il periodo previsto dall'articolo 43, le certificazioni dei sostituti di imposta » sono aggiunte le seguenti: « o in mancanza la documentazione che dimostri il trattenimento dell'imposta e dei contributi ». Dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Se la prestazione è soggetta a ritenuta fiscale o contributiva il contribuente ha l'obbligo di comunicarlo al sostituto prima del pagamento. ».

2. Al decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 1 dell'articolo 10-bis le parole « ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata » sono sostituite dalle seguenti: « ritenute effettuate ».

3. Al decreto legislativo 22 luglio 1998, n. 322 dopo l'articolo 4 è aggiunto il seguente:

ART. 4-bis.

1. I soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo che nel corso del periodo d'imposta hanno subito trattenute fiscali o contributive, se non hanno ricevuto la relativa certificazione da parte del

sostituito entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, presentano entro i tre mesi successivi un'apposita comunicazione telematica all'amministrazione finanziaria con i dati identificativi del sostituto e l'importo delle ritenute e contributi trattenuti e non certificati.

2. L'omissione della comunicazione o l'invio della stessa con dati incompleti o inesatti comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 per la omessa o inesatta comunicazione di dati.

**33. 0. 2.** Poli, Ciccanti, Galletti.

*Dopo l'articolo 33 inserire il seguente:*

ART. 33-bis.

*(Curatori fallimentari e commissari liquidatori).*

1. All'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600 le parole: « il curatore fallimentare, il commissario liquidatore » sono eliminate.

2. All'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600 dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente comma: « 1-ter. Il curatore fallimentare ed il commissario liquidatore, qualora offettuino pagamenti per i quali si renderebbe necessaria l'applicazione della ritenuta alla fonte di cui al comma 1, se fossero eseguiti dai soggetti ivi previsti, presentano in via telematica, entro il 28 febbraio dell'anno successivo, una comunicazione riepilogativa dei pagamenti effettuati nel corso dell'anno solare precedente, contenente i dati identificativi dei percipienti e i rispettivi ammontare erogati, utilizzando il modello la cui approvazione è rimessa ad apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate ».

**33. 0. 3.** Pagano, Marinello.

*Dopo l'articolo 33 inserire il seguente:*

ART. 33-bis.

*(Compensazione delle ritenute IRPEF degli studi associati).*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 17 del D.Lgs 9 luglio 1997 n. 241 è aggiunto il seguente comma: « 1-bis. Le associazioni costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di atti e professioni, di cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, possono utilizzare ai fini della compensazioni di cui al comma 1 anche le ritenute alla fonte subite a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, per le quali l'avente diritto rinuncia eaprossamento all'imputazione per trasparenza, ai sensi del comma 1 dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Al comma 1 dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 è aggiunto in fine il seguente periodo: « Tuttavia, nel caso delle associazioni costituito tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti o professioni, di cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, ciascun singolo associato può rinunciare espressamente all'imputazione della propria quota di ritenuto alla fonte a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al fine di consentire all'associazione l'utilizzo in compensazione della relativa eccedenza, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs 9 luglio 1997 n. 241 ».

**33. 0. 4.** Pagano, Marinello.

ART. 34.

*Sopprimerlo.*

\* **34. 26.** Barbato, Messina, Cambursano, Borghesi, Costantini.

*Sopprimerlo.*

- \* **34. 27.** Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Sopprimerlo.*

- \* **34. 28.** Boccia, Marchi, Vannucci, De Micheli, Misiani, Causi.

*Sopprimerlo.*

- \* **34. 22.** Galletti, Ciccanti, Volontè.

*Sopprimerlo.*

- \* **34. 20.** Rubinato.

*Sopprimerlo.*

- \* **34. 17.** Lulli.

*Sopprimerlo.*

- \* **34. 16.** Lenzi.

*Sopprimerlo.*

- \* **34. 15.** Giudice.

*Sopprimerlo.*

- \* **34. 14.** Comaroli, Fugatti, Forcolin.

*Sopprimerlo.*

- \* **34. 10.** Faenzi.

*Sopprimerlo.*

- \* **34. 4.** Vignali.

*Sopprimerlo.*

- \* **34. 3.** Antonio Pepe.

*Sopprimerlo.*

- \* **34. 2.** Osvaldo Napoli.

*Sopprimerlo.*

- \* **34. 1.** Bianconi.

*Sopprimerlo.*

- \* **34. 5.** Abrignani, Bernardo.

*Sopprimerlo.*

- \* **34. 8.** Giudice, Fallica.

*Sostituirlo con il seguente:*

1. Le verificazioni periodiche di cui al Decreto del Ministro 28 marzo 2000, n. 182 sono soppresse, fatte salve le verifiche necessarie in caso di riparazione o modifica degli strumenti di cui all'articolo 6 dello stesso decreto.

2. Le Camere di commercio svolgono le attività di sorveglianza, vigilanza e controllo e riscuotono le relative sanzioni amministrative.

3. In deroga ai limiti posti dalla legislazione vigente, le Camere di commercio possono assumere personale, per il biennio 2008-2009, nel limite massimo di 100 unità su base nazionale, da destinare alle attività di vigilanza e controllo sul mercato.

4. Sono fatte salve le attività svolte dalle Camere di commercio anche sulla base di intese eventualmente stipulate con i Comuni, dal 25 giugno 2008 fino all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

- \*\* **34. 7.** Vignali.

*Sostituirlo con il seguente:*

1. Le verificazioni periodiche di cui al Decreto del Ministro 28 marzo 2000, n. 182 sono abolite, fatte salve le verifiche

necessarie in caso di riparazione o modifica di cui all'articolo 6 dello stesso decreto.

2. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative relative alle attività di vigilanza e controllo delle Camere di commercio confluiscono in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Il Ministero dello sviluppo economico, ripartisce tra le Camere di commercio le somme necessarie al finanziamento dell'attività di vigilanza e controllo in proporzione al numero dei controlli effettuati nel precedente anno da ciascuna Camera di commercio.

3. Le Camere di commercio possono assumere personale, nel limite massimo di 100 unità su base nazionale, da destinare alle attività di vigilanza e controllo sul mercato.

4. Sono fatte salve le attività svolte dalle Camere di commercio anche sulla base di intese eventualmente stipulate con i Comuni, dal 25 giugno 2008 fino all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

**\*\* 34. 23.** Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Romano.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 34.

*(Tariffe per le funzioni metriche svolte dalle Camere di commercio).*

1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, sono determinati i limiti massimi delle tariffe applicabili sul territorio nazionale alle funzioni metriche svolte dalle Camere di commercio.

**34. 12.** Abrignani, Bernardo, Armosino.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 34.

*(Estensione della metrologia legale a tutti gli strumenti di determinazione di quantità dal quale si ricavano prezzi, tariffe o sanzioni).*

1. L'articolo 22 del regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088 è sostituito dal seguente: « Articolo 22 – 1. I misuratori di gas, dell'acqua, i contatori dell'elettricità e degli scatti telefonici, nonché ogni nuovo strumento di determinazione di quantità dal quale si ricavano prezzi, tariffe o sanzioni – fatto salvo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 798, e successive modificazioni, concernente l'attuazione della direttiva n. 71/316/CEE – sono soggetti alla verifica iniziale e periodica, nonché ogni qual volta siano riparati o rimossi dal luogo ove agiscono.

2. Salvo fatto più grave, i fabbricanti, gli aggiustatori e i fornitori di servizi che si avvalgono dei misuratori o contatori per determinare le tariffe dei servizi medesimi, che non ottemperano alle prescrizioni di cui al comma 1, sono puniti con le sanzioni di cui all'articolo 31.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Comitato centrale metrico, sono stabiliti:

a) la validità temporale dei bolli applicati, a seguito di esito positivo della verifica di cui al comma 1 o di altra equipollente procedura metrologica CEE;

b) le modalità per l'identificazione dell'anno a partire dal quale deve essere calcolato il periodo di validità dei bolli di verifica, per i misuratori installati dopo la data fissata contestualmente con tali modalità;

c) i criteri e le modalità per l'applicazione graduale della prescrizione sul limite temporale di validità dei bolli apposti sui misuratori o contatori già installati alla data di cui alla lettera b), disponendo uno scaglionamento da effettuare in funzione della data di installazione;

d) i criteri e le modalità per la effettuazione delle operazioni di verifica e di legalizzazione dei misuratori o contatori, mediante idonee metodologie avvalentisi, nel caso della verifica, dei principi della garanzia della qualità, analoghi a quelli previsti per le corrispondenti operazioni effettuate nell'ambito del controllo metrologico CEE;

e) ogni altra norma per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, ivi compresa la determinazione dei controlli sugli strumenti prodotti nei paesi appartenenti all'Unione europea e allo Spazio economico europeo e non armonizzati dalla normativa comunitaria, che devono essere conformi alle prescrizioni tecniche adottate in ciascuno dei paesi di provenienza. Nel caso di prodotti importati da un paese membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, la verifica al momento dell'immissione in commercio prevista dal comma 1 non viene effettuata se i risultati delle prove effettuate nel paese membro dell'Unione o dello Spazio economico europeo siano a disposizione delle autorità italiane competenti.

**34. 13.** Marinello, Giacchino Alfano.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 34.

1. L'articolo 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 è abrogato. Sono attribuite ai Comuni e ai laboratori privati accreditati, contemplati dal Decreto Ministeriale 28 marzo 2000, n. 182, con accreditamento rilasciato dai Comuni medesimi o precedentemente dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, le funzioni già esercitate dalle predette camere in materia rispettivamente di verifica prima e verifica periodica degli strumenti metrici. I fabbricanti di strumenti di misura, dotate di sistema qualità approvato metrologicamente ai sensi delle norme metrologiche nazionali o comunitarie, possono eseguire la verifica

periodica dei propri strumenti solo per la prima volta.

2. I comuni individuano un responsabile delle attività finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica con particolare riferimento ai compiti in materia di controllo di conformità dei prodotti e strumenti di misura già svolti dalle camere di cui al precedente comma. Per l'esercizio di detti compiti i comuni potranno avvalersi delle risorse del sistema camerale.

3. Dall'attuazione delle disposizioni del predetto articolo non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le attività delle amministrazioni pubbliche interessate sono svolte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

4. La sorveglianza e l'accertamento delle violazioni sono affidate alla polizia locale così come le sanzioni sono destinate al comune nel cui territorio si è accertata la violazione.

5. Sono abrogate le disposizioni contrarie o incompatibili con quelle del precedente comma 1. Con decreto del ministro dello sviluppo economico sono emanate le disposizioni esecutive del presente articolo.

**34. 19.** Fugatti.

*Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:*

1. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa con uno o più decreti, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 disciplina:

a) il complesso delle funzioni in materia di verifica prima e periodica degli strumenti metrici esercitate dalle camere di commercio, industria ed artigianato previste dall'articolo 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

b) la definizione di un reale sistema di verifiche sugli strumenti di misura il cui uso è disciplinato da leggi e regolamenti;

c) la revisione della disciplina sanzionatoria in caso di violazioni di obblighi stabiliti dai provvedimenti previsti alle precedenti lettere a) e b).

**34. 29.** Corsaro, Marsilio.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. In attuazione dell'articolo 14, comma 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, secondo quanto previsto dal decreto del ministero dello Sviluppo Economico 29 agosto 2007, e successivi provvedimenti applicativi, le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura svolgono le funzioni in materia di esecuzione dei controlli metrologici successivi, secondo i criteri stabiliti dal Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 19, comma 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22.

*Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 2, sostituire le parole: ciascun comune con le seguenti: ciascuna Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura ed eliminare le parole: già svolti dagli uffici.*

\* **34. 18.** Lulli.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. In attuazione dell'articolo 14, comma 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, secondo quanto previsto dal decreto del ministero dello Sviluppo Economico 29 agosto 2007, e successivi provvedimenti applicativi, le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura svolgono le funzioni in materia di esecuzione dei controlli metrologici successivi, secondo i criteri stabiliti dal Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 19, comma 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22.

*Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 2, sostituire le parole: ciascun comune con le seguenti: ciascuna Camera di Commercio, Industria, Artigianato e*

*Agricoltura ed eliminare le parole: già svolti dagli uffici.*

\* **34. 9.** Giudice, Fallica.

*Al comma 1, primo periodo, premettere le seguenti parole: nel rispetto delle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che attuano la disciplina di cui al presente articolo secondo i rispettivi statuti e le rispettive norme di attuazione.*

**34. 25.** Contento.

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: ai comuni aggiungere le seguenti: , unitamente alle risorse necessarie,*

**34. 24.** Aniello Formisano, Galletti, Ciccanti.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Restano in capo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura le funzioni in materia di brevetti.*

**34. 21.** Pezzotta, Ciccanti, Galletti.

*Al comma 3, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: sulla base delle disposizioni comuni sugli strumenti di misura e sui metodi di controllo metrologico contenuti nelle direttive europee e nella legislazione nazionale vigente.*

**34. 11.** Vico, Lulli, Benamati, Calero, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa, Zunino.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis. In attesa del trasferimento di cui al comma 1, da attuare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Camere di Commercio as-*

sicurano le funzioni di verifica prima e di verifica periodica degli strumenti metrici.

**34. 6.** Abrignani, Bernardo.

ART. 35.

*Al comma 1, premettere le seguenti parole:* nel rispetto delle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che attuano la disciplina di cui al presente articolo secondo i rispettivi statuti e le rispettive norme di attuazione.

**35. 7.** Contento.

*Al comma 1, sostituire le parole:* 31 marzo 2009 con le seguenti: 31 dicembre 2008.

*Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Nell'attesa della emanazione dei suddetti decreti, alle fattispecie indicate al comma 1, si applica la specifica normativa previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, che si intende soppresso.

\* **35. 2.** Giudice, Fallica.

*Al comma 1, sostituire le parole:* 31 marzo 2009 con le seguenti: 31 dicembre 2008.

*Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Nell'attesa della emanazione dei suddetti decreti, alle fattispecie indicate al comma 1, si applica la specifica normativa previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, che si intende soppresso.

\* **35. 5.** Lulli.

*Al comma 1, sostituire le parole:* 31 marzo 2009 con le seguenti: 31 dicembre 2008.

**35. 1.** Abrignani, Bernardo.

*Al comma 1, dopo le parole:* Uno o più decreti *aggiungere le seguenti:* interministeriali e *sopprimere la lettera a).*

*Conseguentemente sopprimere il comma 2.*

**35. 3.** Vico, Lulli, Benamati, Calero, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa, Zunino.

*Sopprimere il comma 2.*

**35. 8.** Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Al medesimo decreto, dopo l'articolo 15 è aggiunto il seguente:

« ART. 15-bis. 1. I comuni e le regioni sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti, qualora siano in contrasto con la presente legge.

**35. 11.** Saglia, Corsaro, Marsilio.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, il comma 3 è soppresso, ed al comma 4, dopo la parola: « locazione » sono aggiunte le seguenti: « o di trasferimento a titolo oneroso »;

b) all'articolo 15, il comma 8 è soppresso.

**35. 4.** Antonio Pepe.



*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. L'articolo 284 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di denuncia di installazione o modifica di impianti termici civili, è abrogato.

**35. 6.** Volontè, Ciccanti, Galletti.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, articolo 2, comma 2, allegato A, come sostituito dall'Allegato A all'articolo 8 del decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, al numero 14, le parole: « ; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 kW » sono soppresse.

**35. 9.** Saglia, Corsaro, Marsilio.

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

2-bis. All'articolo 1, comma 20, della Legge 24 Dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: « Le disposizioni di cui al citato comma 347 si applicano », sono aggiunte le seguenti: « anche gli impianti dotati di generatori di calore ad aria a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione ».

**35. 10.** Saglia, Corsaro, Marsilio.

*Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:*

ART. 35-bis.

*(Semplificazioni concernenti la metrologia legale).*

1. La validità temporale dei bolli metrici e della marcatura « CE » apposti sui misuratori volumetrici di gas a pareti deformabili, installati presso le utenze domestiche, è di dieci anni decorrenti dall'anno della loro apposizione, in sede di verifica od accertamento della con-

formità prima della loro immissione in commercio.

2. Per le tipologie di misuratori diverse da quelle di cui al comma 1 installati presso le utenze domestiche la validità dei bolli metrici apposti è di quindici anni.

3. L'anno di apposizione dei bolli metrici e della marcatura « CE » è identificato:

a) nei misuratori volumetrici di gas a pareti deformabili sottoposti alla disciplina di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, di attuazione della direttiva 2004/22/CE, nelle ultime due cifre dell'anno di apposizione della marcatura « CE ». Le cifre sono inscritte in un rettangolo insieme alla marcatura metrologica supplementare « M »;

b) nei misuratori volumetrici di gas a pareti deformabili sottoposti alla verifica prima CEE contemplata dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 857, nell'esagono facente parte della seconda impronta del marchio di verifica finale CEE, di cui punto 3.1.1.1., lettera b), dell'allegato II del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 798, recante attuazione della direttiva 71/316/CEE relativa alle disposizioni comuni degli strumenti di misura e ai metodi di controllo metrologico;

c) nei misuratori volumetrici di gas a pareti deformabili sottoposti alla verifica contemplata dall'articolo 22 del testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, di cui al regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, nell'anno di fabbricazione riportato sul quadrante del contatore.

4. Non può essere apposto un nuovo bollo recante l'anno di verifica o di fabbricazione o di apposizione della marcatura « CE » ai misuratori di gas sottoposti a verifica dopo la loro riparazione o rimozione.

5. Ai fini di una graduale applicazione della prescrizione sul limite temporale dei bolli metrici, l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas stabilisce, con proprio

provvedimento, le modalità e i tempi per procedere alla sostituzione dei misuratori volumetrici di gas a pareti deformabili soggetti a rimozione.

6. Il Comitato centrale metrico di cui all'articolo 7 del regio decreto 9 gennaio 1939, n. 206, così come modificato dall'articolo 5 della legge 11 agosto 1991, n. 273, e dall'articolo 15 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 40, è soppresso.

7. Laddove per disposizione di legge o di regolamento è previsto il parere tecnico del soppresso Comitato centrale metrico, il Ministero dello sviluppo economico può chiedere un parere facoltativo agli istituti metrologici primari di cui all'articolo 2 della legge 11 agosto 1991, n. 273, ovvero a istituti universitari.

8. Al regolamento sul servizio metrico di cui al regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 93 è sostituito dal seguente:

« ART. 93 – *(Del saggio delle monete)*. – 1. Il giudizio sulla emissibilità delle monete d'oro e d'argento coniate dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato è demandato al medesimo Istituto.

2. I metodi di analisi sono quelli di cui all'allegato II del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150.

3. Il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, procede a controlli sulle procedure di produzione delle monete d'oro e d'argento e sul titolo delle monete emesse.

4. Le procedure di analisi sono adeguate al progresso tecnico con uno o più decreti del Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze;

b) gli articoli 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 e 102 sono abrogati. »

**35. 01.** Abrignani, Bernardo, Armosino.

ART. 36.

*Sopprimerlo.*

\* **36. 2.** Barbato, Messina, Borghesi, Cambursano.

*Sopprimerlo.*

\* **36. 4.** Ventura, D'Antoni, Fluvi, Baretta, Misiani, Agostini, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Marini, Nannicini, Orlando, Rubinato, Vannucci, Carella, Causi, Cecuzzi, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 36.

*(Class action).*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 445 a 449, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

2. All'articolo 2, comma 447, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro e non oltre il 1° ottobre 2008».

**36. 3.** Barbato, Borghesi, Messina, Cambursano.

*Al comma 1, sostituire le parole da: decorsi fino alla fine del comma con le seguenti: decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono sostituite dalle seguenti: entro e non oltre il 1° ottobre 2008.*

**36. 1.** Messina, Barbato, Borghesi, Cambursano.

## ART. 37.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Al fine di garantire la riduzione degli adempimenti meramente formali e non necessari alla tutela della salute a carico dei cittadini ed imprese e consentire l'eliminazione di adempimenti formali connessi a pratiche sanitarie obsolete si applicano le disposizioni di cui ai commi da 1-bis a 1-undecies:

1-bis. Fermi restando gli obblighi di certificazione previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria, sono abrogate le disposizioni concernenti l'obbligo dei seguenti certificati attestanti l'idoneità psicofisica al lavoro:

a) certificato di sana e robusta costituzione, di cui:

1) all'articolo 2 del regolamento di cui al regio decreto 4 maggio 1925, n. 653;

2) all'articolo 17, secondo comma, del regolamento di cui al regio decreto 21 novembre 1929, n. 2330;

3) all'articolo 3, secondo comma, lettera f), del regolamento di cui al regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

4) all'articolo 8, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 2000, n. 402;

b) limitatamente alle lavorazioni non a rischio, certificato di idoneità per l'assunzione di cui all'articolo 4 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, all'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1956, n. 1668, e all'articolo 8 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, e successive modificazioni;

c) certificato medico comprovante la sana costituzione fisica per i farmacisti, di cui:

1) all'articolo 4, primo comma, lettera e), del regolamento di cui al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706;

2) all'articolo 31, quinto comma, del regolamento di cui al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706;

3) all'articolo 5, secondo comma, numero 3), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, n. 1275;

d) certificato di idoneità fisica per l'assunzione nel pubblico impiego, di cui:

1) all'articolo 2, primo comma, numero 4), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

2) all'articolo 11, secondo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

3) all'articolo 2, comma 1, numero 3), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;

e) certificato di idoneità psico-fisica all'attività di maestro di sci, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge 8 marzo 1991, n. 81.

1-ter. All'articolo 32 del regolamento di cui al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « ed esibire tanti certificati medici quanti sono i dipendenti medesimi per comprovare che essi siano esenti da difetti ed imperfezioni che impediscano l'esercizio professionale della farmacia e da malattie contagiose in atto che rendano pericoloso l'esercizio stesso » sono soppresse;

b) al terzo comma, le parole: « Le suddette comunicazioni devono essere trascritte » sono sostituite dalle seguenti: « La suddetta comunicazione deve essere trascritta ».

1-quater. Per i lavoratori che rientrano nell'ambito della disciplina di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, non trovano applicazione le disposizioni

concernenti l'obbligo delle seguenti certificazioni attestanti l'idoneità psico-fisica al lavoro:

*a)* idoneità fisica al mestiere di fochino, di cui all'articolo 27, terzo comma, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302;

*b)* idoneità psico-fisica alla conduzione di generatori a vapore, di cui all'articolo 3, quarto comma, lettera *b)*, del decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, 1° marzo 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 16 aprile 1974;

*c)* idoneità all'esecuzione di operazioni relative all'impiego di gas tossici, di cui all'articolo 27, primo comma, numero 4, del regolamento di cui al regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147.

*1-quinquies.* Sono abrogate le disposizioni relative all'obbligatorietà dei seguenti certificati:

*a)* certificato sanitario per ottenere sovvenzioni contro la cessione del quinto della retribuzione, di cui all'articolo 3, primo comma, lettera *f)*, della legge 19 ottobre 1956, n. 1224;

*b)* certificato per la vendita dei generi di monopolio, di cui all'articolo 6, primo comma, numero 5), della legge 22 dicembre 1957, n. 1293;

*c)* certificato di buona salute per la pratica delle attività sportive, di cui all'articolo 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto del Ministro della sanità 28 febbraio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 15 marzo 1983.

*1-sexies.* All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, le parole: « , muniti di idoneità fisica, » sono soppresse.

*1-septies.* La lettera *e)* dell'articolo 5, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, e la lettera *e)* dell'articolo 2, comma 1, della legge 22 luglio 1997, n. 276, sono abrogate.

*1-octies.* All'articolo 7, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, la lettera *c)* è abrogata.

*1-nonies.* La legge 22 giugno 1939, n. 1239, è abrogata.

*1-decies.* L'articolo 4 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e l'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1956, n. 1668, nonché l'articolo 8 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, sono abrogati.

*1-undecies.* L'articolo 117 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è abrogato. I dirigenti scolastici trasmettono gli elenchi degli alunni iscritti alla prima classe della scuola primaria, nonché gli elenchi degli alunni iscritti per la prima volta, al competente servizio dell'azienda sanitaria locale ai fini della certificazione dell'avvenuta esecuzione delle vaccinazioni obbligatorie previste dal predetto articolo 117.

*1-duodecies.* Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* all'articolo 20, comma 1, dopo le parole: « il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato, » sono inserite le seguenti: « ovvero il ginecologo curante di fiducia, anche non convenzionato, »;

*b)* all'articolo 76:

1) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ovvero il ginecologo curante di fiducia, anche non convenzionato »;

2) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

« *1-bis.* Per ginecologo curante di fiducia si intende il medico specialista che assiste la paziente con continuità con riferimento all'intero arco di un processo fisiopatologico, ferma restando la facoltà

per la paziente di modificare la scelta del proprio ginecologo di fiducia in piena libertà e autonomia.

1-ter. In caso di cooperazione tra più professionisti si intende per ginecologo curante di fiducia il medico che svolge l'attività di assistenza e cura con carattere di prevalenza ».

1-terdecies. L'articolo 303 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente:

« ART. 303. — (*Esoneri dalle esercitazioni pratiche*). — 1. L'esonero temporaneo o permanente, parziale o totale, dalle esercitazioni pratiche è rilasciato dal capo dell'istituto scolastico, sentito il parere del docente della disciplina, sulla base della certificazione redatta dal medico curante, adeguatamente motivata. Per l'esonero temporaneo la certificazione ha una validità massima di trenta giorni. In caso di richieste superiori ai trenta giorni la certificazione, la cui quota di partecipazione al costo è a carico del richiedente, è demandata al dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale competente.

2. L'esonero è concesso anche ai candidati privatisti agli esami da sostenere presso l'istituto, sulla base della certificazione redatta dal medico curante ».

1-quaterdecies. Per l'ammissione ai soggiorni di vacanza per i minori non è richiesta in alcun caso la presentazione del certificato sanitario. Ai genitori e agli esercenti la potestà parentale può essere richiesta l'autocertificazione sullo stato di salute dei minori.

1-quinquiesdecies. In considerazione della attuale diversa organizzazione del Servizio sanitario pubblico in materia di prevenzione e assistenza dei soggetti in età scolare e dell'istituzione della figura del pediatra di libera scelta, che vigila sullo stato di salute dei propri assistiti attraverso la periodica esecuzione dei bilanci di salute da eseguirsi almeno una volta all'anno, sono abrogati gli articoli

11, 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264. Qualora entro un mese dalla nascita non sia stata fatta la scelta del pediatra, l'azienda sanitaria locale di residenza procede all'assegnazione al nuovo nato di un pediatra. Sono altresì abrogate le previsioni di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518, in materia di tenuta dei registri di medicina scolastica, e al sesto comma dell'articolo 42 del medesimo regolamento, in materia di certificazione per la riammissione dopo cinque giorni di assenza per malattia. I servizi di prevenzione delle aziende sanitarie locali intervengono comunque in caso di rischi collettivi per la salute dei membri della comunità scolastica.

1-sexiesdecies. Per consentire la sorveglianza ed il controllo delle malattie infettive, il Ministro del lavoro della salute e delle politiche sociali, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad aggiornare l'elenco di cui al decreto del Ministro della sanità 15 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 1991, in conformità alla decisione 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 1998, e alla decisione 2002/253/CE della Commissione, del 19 marzo 2002.

1-septiesdecies. Sono abrogate le disposizioni concernenti:

a) l'obbligo del libretto di idoneità sanitaria, di cui all'articolo 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283, come disciplinato dall'articolo 37 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, per il personale addetto alle attività di produzione, preparazione, somministrazione, deposito, vendita o distribuzione di alimenti;

b) l'obbligo del certificato medico di non contagiosità per la riammissione al lavoro degli alimentaristi dopo l'assenza per malattia oltre i cinque giorni, di cui all'articolo 41, terzo comma, del citato regolamento di cui al decreto del

Presidente della Repubblica n. 327 del 1980.

1-*duodevicies*. Agli operatori addetti alla produzione, preparazione, somministrazione e distribuzione di alimenti sono assicurati, ai sensi del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, e del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626:

a) adeguata preparazione igienico-sanitaria prima dell'inizio dello svolgimento dell'attività lavorativa;

b) aggiornamenti periodici.

1-*undevicies*. Sono abrogate le disposizioni concernenti:

a) l'autorizzazione sanitaria per gli spacci di vendita di carne fresca, congelata o comunque preparata prevista dall'articolo 29 del regolamento di cui al regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, e dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1972, n. 967;

b) le autorizzazioni sanitarie di cui all'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, nonché quelle disciplinate dal relativo regolamento di esecuzione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, e le autorizzazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1997, n. 514, in materia di additivi alimentari.

1-*vicies*. L'individuazione di ulteriori misure in materia di certificazioni sanitarie da sopprimere, nonché il monitoraggio di pratiche sanitarie obsolete, sono effettuati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro della semplificazione normativa, previa intesa in sede di Conferenza unificata.

**37. 5.** Livia Turco, Lenzi, Binetti, Murer, Sbrollini, Bossa, Grassi.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Con lo stesso decreto è individuato un modello univoco di certificazione sanitaria per i portatori di *handicap*, ai fini delle agevolazioni o delle esenzioni di qualunque natura nei settori automobilistico e nautico.

\* **37. 1.** Giudice, Fallica.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Con lo stesso decreto è individuato un modello univoco di certificazione sanitaria per i portatori di *handicap*, ai fini delle agevolazioni o delle esenzioni di qualunque natura nei settori automobilistico e nautico.

\* **37. 4.** Velo, Meta, Lovelli.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* Il decreto è inviato per il parere alle competenti Commissioni parlamentari.

**37. 3.** Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

*Sopprimere il comma 2.*

**37. 6.** Livia Turco, Binetti, Lenzi, Bossa, Murer, D'Incecco, Grassi, Sbrollini, Miotto.

*Sopprimere il comma 2.*

**37. 2.** Amici, Bressa, Zaccaria.

*Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis.

*(Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82).*

1. All'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « di efficacia, » sono inserite le seguenti: « di imparzialità, »;

b) al comma 1-ter, dopo le parole: « il rispetto » sono inserite le seguenti: « dei criteri e ».

2. All'articolo 2 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Tutte le disposizioni previste dal presente codice per le pubbliche amministrazioni si applicano, ove possibile, anche ai soggetti privati proposti all'esercizio di attività amministrative.

**37. 01.** La Loggia.

#### ART. 38.

*Sostituirlo con i seguenti:*

#### ART. 38.

*(Avvio immediato dell'attività o dell'intervento mediante autocertificazione dell'imprenditore e del progettista dell'impianto).*

1. In caso di nuova attività, l'imprenditore presenta al comune competente per territorio la dichiarazione di inizio di attività, attestante la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente, utilizzando la modulistica messa a disposizione in via telematica.

2. In caso di realizzazione o di modifica di un impianto produttivo, sono allegati alla dichiarazione di cui al comma 1 gli elaborati progettuali e la dichiarazione di conformità del progetto alla normativa vigente applicabile, resa sotto la propria responsabilità dalla società professionale o dal professionista autori del progetto, purché muniti di idonea assicurazione per la responsabilità professionale, pari almeno al valore economico dell'opera.

3. Il comune che riceve la dichiarazione e la relativa documentazione rilascia contestualmente la ricevuta, che costituisce titolo per l'avvio immediato dell'attività o dell'intervento dichiarato.

4. Il comune trasmette immediatamente la dichiarazione e la relativa documentazione agli uffici e alle amministrazioni competenti ad effettuare le verifiche e i controlli successivi.

5. In caso di interventi edilizi che alla data di entrata in vigore della presente legge necessitano di denuncia di inizio di attività o di permesso di costruire, la loro realizzazione può essere avviata decorsi trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione ai sensi del presente articolo.

6. Possono in ogni caso essere immediatamente attivati gli interventi e le attività concernenti l'utilizzo dei servizi presenti nelle aree ecologicamente attrezzate istituite dalle regioni, con il concorso degli enti locali interessati, utilizzando prioritariamente le aree o le zone con nuclei industriali già esistenti, anche se parzialmente o totalmente dismessi.

#### ART. 38-bis.

*(Misure per accelerare l'avvio di attività e la realizzazione di insediamenti produttivi previa variante urbanistica).*

1. Qualora l'avvio dell'attività o la realizzazione dell'impianto siano in contrasto con lo strumento urbanistico, l'interessato può chiedere la convocazione di una conferenza di servizi, motivando che lo stesso strumento non individua aree idonee all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti o non utilizzabili in relazione al progetto presentato, e che il medesimo progetto è conforme alle disposizioni ad esso applicabili per i rimanenti profili.

2. Il comune convoca immediatamente la conferenza di servizi di cui al comma 1 in seduta pubblica, previa idonea pubblicità, e in tale sede accerta la sussistenza dei presupposti di cui al medesimo comma 1 e acquisisce e valuta le osservazioni di tutti i soggetti interessati, anche portatori di interessi diffusi o collettivi. Il verbale è trasmesso al consiglio comunale, che delibera nella prima seduta utile sulla variante urbanistica.

3. L'attività o la realizzazione dell'intervento di cui al comma 1 sono avviate dal richiedente entro un anno dall'approvazione della variante urbanistica, che altrimenti decade, e le aree e gli impianti di cui al medesimo comma 1 non possono essere alienati prima di due anni dalla data della variante, pena la nullità dell'atto di compravendita.

ART. 38-ter.

*(Attivazione immediata dei nuovi impianti produttivi).*

1. In caso di realizzazione di nuovi impianti produttivi, l'interessato comunica al comune (ultimazione dei lavori, con apposita dichiarazione corredata da un certificato del direttore dei lavori, con il quale si attestano la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità.

2. Quando le norme vigenti subordinano la messa in opera dell'impianto a collaudo, lo stesso è effettuato da una società professionale o da un professionista indipendenti dall'imprenditore, dal progettista e dai realizzatori dell'opera, munito di idonea assicurazione per la responsabilità professionale, pari almeno al valore economico dell'opera.

3. La comunicazione di cui al comma 1 o il certificato di collaudo positivo di cui al comma 2 consentono l'immediata messa in funzione degli impianti.

4. Il comune trasmette immediatamente la documentazione agli uffici e alle amministrazioni competenti per l'effettuazione delle verifiche e dei controlli successivi.

ART. 38-quater.

*(Procedura rafforzata per casi particolari).*

1. Nei casi particolari di speciale rilievo per la salute e l'incolumità pubblica e per i beni ambientali, alla dichiarazione di inizio di attività è altresì allegata una domanda di autorizzazione relativa ai profili tassativamente indicati con il regolamento di cui al comma successivo.

2. Con regolamento emanato, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentiti l'Agenzia nazionale per l'ambiente e l'Istituto superiore di sanità, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e previo parere, da rendere entro sessanta giorni, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e delle competenti Commissioni parlamentari, sono individuati i casi particolari di cui al comma 1.

3. Nei casi di cui al comma 1 il comune, nel trasmettere la documentazione ivi prevista agli uffici e alle amministrazioni competenti per l'effettuazione delle verifiche e dei controlli successivi, convoca immediatamente una conferenza di servizi, che si svolge in via telematica entro sette giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 1 del presente articolo, e che conclude i propri lavori entro i successivi trenta giorni ai sensi delle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo modificata dall'articolo 38-quinquies.

4. Decorso il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 1 senza che siano intervenuti atti interdettivi o cautelari, le attività o le opere possono comunque essere avviate, fatti salvi gli ulteriori atti dell'amministrazione competente.

ART. 38-quinquies.

*(Misure per rendere più rapido lo svolgimento della conferenza di servizi).*

1. All'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 01 è sostituito dal seguente:

01. La prima riunione della conferenza di servizi si svolge entro sette giorni ovvero, in caso di particolare e motivata



complessità dell'istruttoria, entro quindici giorni dalla data di indizione. La conferenza di servizi si svolge per via telematica »;

b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

2-*bis*. La convocazione della conferenza di servizi è pubblica e ad essa possono partecipare, senza diritto di voto, i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o in comitati che vi abbiano interesse.

Gli stessi soggetti possono proporre osservazioni. Si applica l'articolo 10, comma 1, lettera b).

2-*ter*. Alla conferenza di servizi partecipano anche, senza diritto di voto, i concessionari, i gestori o gli incaricati di pubblici servizi chiamati ad adempimenti nella realizzazione di opere, che sono vincolati alle determinazioni assunte nella conferenza. Alla stessa possono partecipare inoltre, senza diritto di voto, le amministrazioni preposte alla gestione delle eventuali misure pubbliche di agevolazione »;

c) ai commi 3 e 4, le parole: « novanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « trenta giorni »;

d) al comma 9, le parole: « Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva di cui al comma 6-*bis* sostituisce » sono sostituite dalle seguenti: « Il verbale, anche in formato telematico, recante la determinazione conclusiva di cui al comma 6-*bis*, nonché le indicazioni delle dichiarazioni, degli assenti, dei dinieghi e delle eventuali prescrizioni integrative, sostituiscono ».

2. All'articolo 14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. Se il motivato dissenso è espresso da un'amministrazione preposta alla tutela

ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la decisione è rimessa al Consiglio dei ministri ove l'amministrazione dissenziente o quella precedente sia un'amministrazione statale, ovvero ai competenti organi collegiali esecutivi degli enti territoriali nelle altre ipotesi. Il Consiglio dei ministri o gli organi collegiali esecutivi degli enti territoriali deliberano entro trenta giorni, salvo che il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il presidente della giunta regionale ovvero il presidente della provincia o il sindaco, valutata la complessità dell'istruttoria, decidano di prorogare tale termine per un ulteriore periodo non superiore a trenta giorni »;

b) i commi 3-*bis* e 3-*ter* sono abrogati;

c) al comma 3-*quater*, le parole: « i commi 3 e 3-*bis* non si applicano » sono sostituite dalle seguenti: « il comma 3 non si applica ».

#### ART. 38-*sexies*.

(Misure per favorire l'uso della telematica, la trasparenza e la partecipazione amministrativa).

1. Le dichiarazioni, gli atti dell'amministrazione e del privato e i relativi allegati sono predisposti in formato elettronico e trasmessi per via telematica.

2. Ciascuno sportello unico comunale per le attività produttive di cui all'articolo 38-*septies* assicura la tempestiva pubblicità, anche mediante il proprio sito *internet* e il Portale delle imprese, dei consumatori e dei prezzi, di cui all'articolo 2, comma 199, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, delle seguenti informazioni, che sono escluse dal diritto alla riservatezza concernendo l'uso del territorio, fatta salva la tutela degli eventuali profili di privativa industriale:

a) adempimenti e opportunità relativi all'avvio di nuove attività economiche e alla realizzazione di impianti produttivi;

b) domande e dichiarazioni nonché convocazione di conferenze di servizi ai sensi della presente legge e definizione della relativa procedura;

c) atti adottati in sede di controllo, anche successivo.

3. La conferenza di servizi è convocata dal comune, nei casi di cui all'articolo 38, su motivata istanza dei soggetti, anche costituiti in associazioni o comitati, che ritengono lesi i propri interessi, ovvero su motivata istanza dell'imprenditore che vuole verificare l'esattezza di quanto dichiarato o che a seguito della dichiarazione ha subito un provvedimento interdittivo o confermativo. La convocazione della conferenza, a spese del richiedente risultato soccombente, sospende l'efficacia e i termini d'impugnazione dei provvedimenti interdittivi o conformativi esaminati e non sospende le attività già avviate dai privati, fatte salve le eventuali misure cautelari adottate dall'amministrazione competente.

#### ART. 38-septies.

*(Sportello unico comunale per le attività produttive, rete telematica delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e convenzioni con le associazioni imprenditoriali).*

1. La legge regionale individua gli ambiti minimi al di sotto dei quali è obbligatoria la gestione associata da parte dei comuni interessati degli sportelli unici per le attività produttive, ai sensi degli articoli 23 e 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni.

2. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura assicurano, attraverso il sistema informatico della rete camerale, la connessione informatica tra gli sportelli unici per le attività produttive e il registro delle imprese, anche ai fini della comunicazione unica per la nascita di nuove imprese e dell'attuazione degli adempimenti di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, rendendo

disponibile la consultazione pubblica degli sportelli unici per le attività produttive mediante il Portale delle imprese, dei consumatori e dei prezzi di cui all'articolo 2, comma 199, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. I comuni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le associazioni imprenditoriali stipulano convenzioni concernenti le forme di assistenza delle quali gli utenti degli sportelli unici per le attività produttive possono avvalersi e le forme di assistenza gratuita all'utilizzo delle procedure telematiche previste ai sensi del comma 2.

**38. 18.** Bersani, Colaninno, Lulli, Benamati, Calero, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa, Vico, Zunino, De Micheli.

*Sostituire i commi 2, 3, 4, 5 e 6 con i seguenti:*

2. Le disposizioni del seguente articolo attengono alla tutela della concorrenza per garantire in maniera uniforme sul territorio nazionale i principi fondamentali per l'accesso all'attività d'impresa, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione. Le regioni, fatti salvi i termini e i procedimenti previsti dal presente articolo, nell'esercizio delle proprie competenze emanano norme dirette a garantire tempi certi e un'ulteriore semplificazione delle procedure.

3. Ai fini dell'avvio dell'attività d'impresa, l'interessato, anche avvalendosi delle associazioni di categoria, presenta all'ufficio del registro delle imprese presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, esclusivamente per via telematica, la comunicazione unica di avvio dell'attività di cui al presente articolo. Ai predetti fini è onere dell'interessato munirsi della firma digitale e di una casella di posta elettronica certificata che è iscritta nel registro delle imprese con effetti giuridici equivalenti alla sede d'impresa; in alternativa, la domanda può essere presentata per via telematica tra-

mite i centri di servizi delle organizzazioni di categoria che provvedono, se richiesto, a curare la gestione della casella di posta elettronica certificata con effetti giuridici equivalenti alla sede d'impresa.

4. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in accordo con le associazioni di categoria, mettono a disposizione per via telematica le informazioni concernenti i requisiti minimi necessari per l'avvio delle singole tipologie di attività d'impresa. Il modello di comunicazione unica è unico a livello nazionale ed è approvato dall'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere), sentito il Ministero dello sviluppo economico. La comunicazione unica al registro delle imprese sostituisce tutti i provvedimenti autorizzatori, comunque denominati, di competenza dello sportello unico delle attività produttive.

5. Contestualmente al ricevimento della comunicazione unica, l'ufficio del registro delle imprese rilascia la ricevuta telematica dell'avvenuto deposito, che costituisce a tutti gli effetti titolo per l'immediato avvio dell'attività imprenditoriale. È compito del registro delle imprese dare notizia dell'avvenuta presentazione della comunicazione unica esclusivamente per via telematica, con notifica nella casella istituzionale di posta elettronica certificata, agli uffici e alle amministrazioni competenti, anche avvalendosi dello sportello unico delle attività produttive. Le modalità di trasmissione delle informazioni tra l'ufficio del registro delle imprese e gli sportelli unici delle attività produttive sono definite con apposita convenzione stipulata tra l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere) e l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso inutilmente tale termine, la documentazione è comunque inviata utilizzando la casella istituzionale di posta elettronica certificata pubblicata nel sito [www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it).

6. Per le attività d'impresa che comportano il rischio di gravi pregiudizi alla

salute, alla pubblica incolumità e ai beni ambientali, l'avvio dell'attività è subordinato alla richiesta della preventiva autorizzazione all'amministrazione competente. L'amministrazione provvede nel termine perentorio di novanta giorni dalla presentazione della domanda, decorso inutilmente il quale la richiesta si intende approvata. In caso di diniego, l'amministrazione è tenuta a dare adeguata motivazione; in nessun caso possono essere adottati motivi imputabili a inadempienze dell'amministrazione stessa.

6-bis. In caso di realizzazione o di modifica di un impianto produttivo, è allegata alla comunicazione unica la dichiarazione di conformità del progetto alla normativa vigente applicabile, resa dalla società professionale o dal professionista abilitato autore del progetto. Per gli interventi edilizi restano salve le disposizioni vigenti relative alla comunicazione di inizio attività e al permesso di costruire. Le variazioni intervenute successivamente all'avvio dell'attività d'impresa possono essere comunicate esclusivamente per via telematica all'ufficio del registro delle imprese mediante autocertificazione. Le certificazioni rilasciate all'impresa dagli enti di normalizzazione a ciò autorizzati e da società professionali o da professionisti abilitati sono comunicate esclusivamente per via telematica all'ufficio del registro delle imprese che le inserisce nel Repertorio economico amministrativo (REA) delle camere di commercio. In nessun caso le amministrazioni pubbliche possono richiedere la produzione di certificazioni già depositate presso il REA; a tale fine l'impresa è tenuta a indicare esclusivamente la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura cui è iscritta e il proprio numero di iscrizione nel registro delle imprese.

6-ter. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, d'intesa con gli uffici e le amministrazioni competenti, nel termine perentorio di sessanta giorni, provvedono a effettuare la verifica unica sull'esistenza dei requisiti dichiarati. L'esito della verifica unica è annotato nel REA. Le certificazioni rilasciate dagli enti

di normalizzazione autorizzati e da società professionali o da professionisti abilitati sono sostitutive del procedimento di verifica unica. Nelle more dell'attività di verifica, il sistema informativo camerale consente a tutti gli interessati di conoscere la situazione aggiornata della nuova impresa. Qualora siano riscontrate difformità rispetto ai requisiti minimi stabiliti ai sensi del comma 4 del presente articolo, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in nome e per conto degli uffici e delle amministrazioni competenti, indica all'impresa le modifiche da apportare e concorda con la stessa i tempi e le modalità di adeguamento. Nelle more del procedimento di verifica unica e nei termini concordati per l'adeguamento, l'attività non può essere sospesa, fatti salvi i casi di gravi difformità o il mancato rispetto dei requisiti minimi, e le amministrazioni competenti non possono esercitare poteri sanzionatori, fatti salvi i casi in cui è riscontrata una grave difformità rispetto a quanto dichiarato. La verifica unica si considera positivamente conclusa se entro sessanta giorni la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura non presenta richieste di integrazione e di adeguamento. A tale fine l'ufficio del registro delle imprese, attraverso il sistema informativo, provvede alla chiusura della procedura informatica.

*6-quater.* Al fine di favorire il procedimento tramite la comunicazione unica e la riorganizzazione delle funzioni delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle amministrazioni competenti, il Governo, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino delle prescrizioni normative, ivi compresa la normativa tecnica, degli adempimenti procedurali e degli oneri finanziari di competenza dello Stato applicabili agli operatori economici e alle imprese, con le modalità e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della

legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* coordinamento delle disposizioni legislative e regolamentari concernenti gli adempimenti procedurali per la realizzazione di impianti produttivi e per l'esercizio dell'attività d'impresa, ivi comprese le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali relative alla tenuta e alle condizioni per l'iscrizione al registro delle imprese, con le norme della presente legge, con particolare riferimento all'assegnazione al conservatore dei procedimenti di iscrizione e di cancellazione d'ufficio e all'introduzione di modalità, alternative all'intervento notarile necessario al fine dell'iscrizione, per la costituzione, modificazione e cancellazione di società di persone e il trasferimento di quote e di aziende;

*b)* riordino e coordinamento, in uno o più testi unici, delle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano i requisiti tecnici, professionali ed economici oggetto di autocertificazione ai sensi del presente articolo.

*6-quinquies.* Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma *6-quater* del presente articolo, dopo la previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di seguito denominata « Conferenza unificata », e acquisito il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, da rendere entro trenta giorni dalla data della trasmissione, sono inviati alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro trenta giorni dalla data della trasmissione. Il Governo, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, un regolamento che individua le attività di cui al comma 6 del presente articolo, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sentiti l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi

tecnici e l'Istituto superiore di sanità e con il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, da rendere entro trenta giorni dalla data della trasmissione. Lo schema del regolamento è inviato alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro trenta giorni dalla data della trasmissione.

*6-sexies.* Il Governo e le regioni promuovono intese e accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e di Conferenza unificata al fine di:

*a)* garantire l'attuazione della presente legge e uniformare le procedure a livello regionale e locale;

*b)* individuare le modalità operative uniformi relative all'applicazione degli strumenti procedurali, informatici e telematici previsti dalla presente legge, coordinandole con le norme del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai fini dell'adozione delle conseguenti misure organizzative, anche in deroga a vigenti disposizioni di legge o regolamentari nazionali, regionali e locali;

*c)* coordinare le norme della presente legge prevedendo l'abrogazione delle disposizioni nazionali contrastanti.

*6-septies.* La comunicazione unica si applica ai procedimenti avviati a partire dal 1° gennaio.

*6-octies.* Le regioni, gli enti locali e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per quanto di loro competenza, si adeguano ai principi generali contenuti nella presente legge entro il 31 dicembre 2008.

*6-nonies.* Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri o minori entrate per la finanza pubblica.

**38. 3.** Vignali.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Le disposizioni del presente articolo attengono alla tutela della concorrenza per garantire in maniera uniforme sull'intero territorio nazionale i principi fondamentali per l'accesso all'attività di impresa, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *e*), della Costituzione, liberalizzando gli accessi al mercato tramite l'unificazione delle procedure di avvio delle attività economiche e la semplificazione degli adempimenti successivi. Le Regioni, fatti salvi i termini e i procedimenti previsti dalla presente legge e dai regolamenti delegati, nell'esercizio delle proprie competenze emanano norme dirette a perseguire tempi certi e un ulteriore snellimento delle procedure.

**38. 4.** Vignali.

*Al comma 3, dopo le parole: e del Ministro per la semplificazione normativa aggiungere le seguenti:* alinea, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

**38. 17.** Vico, Lulli, Benamati, Calero, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa, Zunino.

*Al comma 3, alinea, dopo le parole: e del Ministro per la semplificazione normativa, aggiungere le seguenti:* previa acquisizione dei pareri della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, quando siano coinvolti procedimenti di competenza regionale e delle autonomie locali, nonché delle competenti Commissioni parlamentari, da rendersi entro 60 giorni dalla richiesta, decorsi i quali il regolamento può comunque essere emanato anche se i pareri non siano stati resi.

\* **38. 2.** Ventucci.

*Al comma 3, alinea, dopo le parole:* e del Ministro per la semplificazione normativa *aggiungere le seguenti:* previa acquisizione dei pareri della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, quando siano coinvolti procedimenti di competenza regionale e delle autonomie locali, nonché delle competenti Commissioni parlamentari, da rendersi entro 60 giorni dalla richiesta, decorsi i quali il regolamento può comunque essere emanato anche se i pareri non siano stati resi,

\* **38. 21.** Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Romano.

*Al comma 3, alinea, primo periodo, dopo le parole:* semplificazione normativa *inserire le seguenti:* sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

\*\* **38. 1.** Osvaldo Napoli.

*Al comma 3, alinea, primo periodo, dopo le parole:* Ministro per la semplificazione normativa *inserire le seguenti:* sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

\*\* **38. 19.** Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Al comma 3, alinea, primo periodo, dopo le parole:* Ministro per la semplificazione normativa *inserire le seguenti:* sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

\*\* **38. 20.** Galletti, Ciccanti.

*Al comma 3, alinea, primo periodo, dopo le parole:* Ministro per la semplificazione normativa *inserire le seguenti:* sentita la

Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

\*\* **38. 25.** Marchi, Vannucci, De Micheli, Misiani, Causi, Boccia.

*Al comma 3, lettera a), dopo le parole:* soggetti privati di cui alla lettera c) *aggiungere le seguenti:* e dall'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.

*Conseguentemente sostituire la lettera d) con la seguente:*

d) i comuni che non hanno istituito lo sportello unico, ovvero il cui sportello unico non risponde ai requisiti di cui alla lettera, esercitano le funzioni relative allo sportello unico delegandole alle camere di commercio, le quali mettono a disposizione il portale « impresa.gov » che assume la denominazione di « impresainunigiorno ».

**38. 12.** Vignali.

*Al comma 3, lettera a) dopo le parole:* di cui alla lettera c) *aggiungere le seguenti:* e dall'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007 n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007 n. 40 ».

**38. 10.** Giudice.

*Al comma 3, lettera a), dopo le parole:* sportello unico *aggiungere le seguenti:* tramite le telecamere di commercio, industria, artigianato e agricoltura anche in via telematica.

*Conseguentemente sopprimere la lettera d).*

**38. 24.** Pezzotta, Ciccanti, Galletti.

*Al comma 3, lettera b), dopo la parola: servizi aggiungere le seguenti:* con esclusione delle attività già disciplinate da legge speciale che ne individua anche l'autorità amministrativa competente.

**\* 38. 13.** Giudice, Fallica.

*Al comma 3, lettera b), dopo la parola: servizi aggiungere le seguenti:* con esclusione delle attività già disciplinate da legge speciale che ne individua anche l'autorità amministrativa competente.

**\* 38. 26.** Velo, Meta, Lovelli.

*Al comma 3, lettera c), dopo il primo periodo inserire il seguente:* Rientrano di diritto tra i soggetti privati accreditati i centri di assistenza tecnica di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 114 del 1998, in possesso del riconoscimento regionale.

**38. 23.** Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Romano.

*Al comma 3, lettera c) sostituire le parole:* Qualora si tratti di procedimenti che comportino attività discrezionale da parte dell'Amministrazione, i soggetti privati accreditati svolgono unicamente attività istruttoria in luogo e a supporto dello sportello unico; *con le seguenti:* Al fine di garantire la certezza del diritto, lo sportello unico in accordo con le associazioni di categoria e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, entro il 31 dicembre 2008 deve rendere disponibile per via telematica le informazioni concernenti i requisiti minimi necessari per l'avvio delle singole tipologie di attività di impresa;

**38. 5.** Vignali.

*Al comma 3, sostituire la lettera d) con la seguente:*

*d) i comuni che non hanno istituito lo sportello unico, ovvero il cui sportello*

*unico non risponde ai requisiti di cui alla lettera a), esercitano le funzioni relative allo sportello unico delegandole alle camere di commercio, le quali mettono a disposizione il portale «impresa.gov» che assume la denominazione di «impresainungiorno».*

**38. 11.** Giudice.

*Al comma 3, lettera d) dopo le parole: sistema camerale aggiungere il seguente periodo:* In tali casi ai fini dell'avvio dell'attività d'impresa, l'interessato, anche avvalendosi delle associazioni di categoria, presenta all'ufficio del registro delle imprese, esclusivamente per via telematica, la comunicazione di avvio dell'attività. Ai predetti fini è onere dell'interessato munirsi della firma digitale e di una casella di posta elettronica certificata che sarà iscritta nel registro delle imprese con effetti giuridici equivalenti alla sede d'impresa; in alternativa la domanda può essere presentata in via telematica tramite le agenzie per le imprese accreditate che provvederanno, se richiesto, a curare la gestione della casella di posta elettronica certificata con effetti giuridici equivalenti alla sede d'impresa;

**38. 6.** Vignali.

*Al comma 3, lettera e) aggiungere, in fine le seguenti parole:* sulla base dei requisiti minimi.

**38. 7.** Vignali.

*Al comma 3, lettera f) dopo le parole: costituisce titolo seguente autorizzatorio aggiungere il seguente periodo:* In tutti i casi in cui l'amministrazione e già in possesso delle dichiarazioni o documenti comprovanti la sussistenza dei requisiti da parte dell'istante è sufficiente menzionare presso quale amministrazione gli stessi sono stati presentati. Per tutte le attività

per cui è richiesta una certificazione sostitutiva resa da professionisti abilitati, da società professionali o enti autorizzati detta certificazione costituisce titolo autorizzatorio ai fini dell'avvio ed esercizio dell'attività.

**38. 8.** Vignali.

*Al comma 3, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:*

*h-bis)* le amministrazioni comunali d'intesa con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura provvedono ad effettuare la verifica sull'esistenza dei requisiti dichiarati attraverso una conferenza dei servizi telematica. Qualora si renda necessaria la verifica sul luogo, questa avviene in un'unica soluzione entro il termine perentorio di trenta giorni. Qualora siano riscontrate difformità rispetto agli standard minimi l'amministrazione competente indica all'impresa le modifiche da apportare e concorda con la stessa i tempi e le modalità di adeguamento. Nelle more del procedimento di verifica e nei termini concordati per l'adeguamento, l'attività non può essere sospesa salvo i casi di gravi difformità o il mancato rispetto dei requisiti minimi, né le amministrazioni competenti potranno esercitare poteri sanzionatori.

**38. 9.** Vignali.

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

*3-bis.* All'articolo 306 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« *2-bis.* Le imprese di nuova costituzione sono tenute ad effettuare la valutazione dei rischi e ad elaborare il relativo documento entro 90 giorni dalla data di inizio effettivo della propria attività ».

**38. 15.** Saglia.

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

*3-bis.* All'articolo 306 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

« *2-bis.* Le imprese di nuova costituzione sono tenute ad effettuare la valutazione dei rischi e ad elaborare il relativo documento entro 90 giorni dalla data di inizio effettivo della propria attività.

**38. 16.** Benamati, Lulli, Calero, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa, Vico, Zunino.

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

*3-bis.* All'articolo 306 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

*2-bis.* Le imprese di nuova costituzione sono tenute ad effettuare la valutazione dei rischi e ad elaborare il relativo documento entro 90 giorni dalla data di inizio effettivo della propria attività.

**38. 22.** Delfino, Ciccanti, Galletti, Occhiuto.

*Dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:*

ART. 38-bis.

*(Misure in materia di rappresentanza dell'imprenditore e di compimento di operazioni telematiche).*

1. Il conferimento da parte dell'imprenditore a un determinato soggetto del potere di rappresentanza, per il compimento di specifici atti nei confronti della pubblica amministrazione, anche mediante operazioni telematiche o su supporto informatico, può essere provato mediante una procura in forma scritta con sottoscrizione non autenticata ed una copia fotostatica di valido documento di identità del rappresentato sottoscritta dal medesimo.

2. Qualora venga prodotta la documentazione di cui al comma 1, è fatto divieto



alla pubblica amministrazione di richiedere di esibire la procura in forme diverse o di sospendere o interrompere i termini del procedimento, fatta salva la facoltà di effettuare i controlli di competenza.

**38. 02.** Vignali.

*Dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:*

ART. 38-bis.

*(Misure in materia di rappresentanza dell'imprenditore e di compimento di operazioni telematiche).*

1. Il conferimento da parte dell'imprenditore a un determinato soggetto del potere di rappresentanza, per il compimento di specifici atti nei confronti della pubblica amministrazione, anche mediante operazioni telematiche o su supporto informatico, può essere provato mediante una procura in forma scritta con sottoscrizione non autenticata ed una copia fotostatica di valido documento di identità del rappresentato sottoscritta dal medesimo.

2. Qualora venga prodotta la documentazione di cui al comma 1, è fatto divieto alla pubblica amministrazione di richiedere di esibire la procura in forme diverse o di sospendere o interrompere i termini del procedimento, fatta salva la facoltà di effettuare i controlli di competenza.

**38. 03.** Froner, Lulli, Benamati, Calearo, Fadda, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartini, Sanga, Scarpetti, Testa, Vico, Zunino.

*Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:*

ART. 38-bis.

*(Misure in materia di rappresentanza dell'imprenditore e di compimento di operazioni telematiche).*

1. Il conferimento da parte dell'imprenditore a un determinato soggetto del po-

tere di rappresentanza, per il compimento di specifici atti nei confronti della pubblica amministrazione, anche mediante operazioni telematiche o su supporto informatico, può essere provato mediante una procura in forma scritta con sottoscrizione non autenticata ed una copia fotostatica di valido documento di identità del rappresentato sottoscritta dal medesimo.

2. Qualora venga prodotta la documentazione di cui al comma 1, è fatto divieto alla pubblica amministrazione di richiedere di esibire la procura in forme diverse o di sospendere o interrompere i termini del procedimento, fatta salva la facoltà di effettuare i controlli di competenza.

**38. 06.** Del Tenno.

*Dopo l'articolo 38, inserire il seguente:*

ART. 38-bis.

*(Misure in materia di rappresentanza dell'imprenditore e di compimento di operazioni telematiche).*

1. Il conferimento da parte dell'imprenditore a un determinato soggetto del potere di rappresentanza, per il compimento di specifici atti nei confronti della pubblica amministrazione, anche mediante operazioni telematiche o su supporto informatico, può essere provato mediante una procura in forma scritta con sottoscrizione non autenticata ed una copia fotostatica di valido documento di identità del rappresentato sottoscritta dal medesimo.

2. Qualora venga prodotta la documentazione di cui al comma 1, è fatto divieto alla pubblica amministrazione di richiedere di esibire la procura in forme diverse o di sospendere o interrompere i termini del procedimento, fatta salva la facoltà di effettuare i controlli di competenza.

**38. 08.** Ciccanti, Galletti, Ruggeri, Formisano.

*Dopo l'articolo 38, inserire il seguente:*

ART. 38-bis.

*(Nullità della clausola di massimo scoperto).*

1. Sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto e le clausole comunque denominate che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente.

2. Gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole comunque denominate che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 1815 del codice civile, dell'articolo 644 del codice penale e degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108. 3. I contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro sessanta giorni dalla medesima data.

**38. 010.** Misiani, Ventura, D'Antoni, Fluvi, Baretta, Agostini, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Marini, Nannicini, Orlando, Rubinato, Vannucci, Carella, Causi, Ceccuzzi, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

*Dopo l'articolo 38, inserire il seguente:*

ART. 38-bis.

*(Posta elettronica certificata).*

1. Le imprese, costituite in forma societaria, indicano il proprio indirizzo di

posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge tutte le imprese, costituite in forma societaria, comunicano al registro delle imprese il proprio indirizzo di posta elettronica certificata. L'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.

2. I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco consultabile in via telematica i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.

3. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, qualora non abbiano provveduto ai sensi dell'articolo 47, comma 3, lettera a), del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, istituiscono una casella di posta certificata per ciascun registro di protocollo e ne danno comunicazione al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, che provvede alla pubblicazione di tali caselle in un elenco consultabile per via telematica.

4. Le comunicazioni tra i soggetti di cui ai commi 1, 2 e 3 che abbiano provveduto agli adempimenti ivi previsti, sono inviate attraverso la posta elettronica certificata, senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilità ad accettarne l'utilizzo,

5. La consultazione per via telematica dei singoli indirizzi di posta elettronica certificata nel registro delle imprese o negli albi od elenchi costituiti ai sensi del presente articolo avviene liberamente e senza oneri. L'estrazione di elenchi di indirizzi è consentita alle sole pubbliche

amministrazioni per le comunicazioni relative agli adempimenti amministrativi di loro competenza.

**38. 011.** Lulli, Benamati, Calearo, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Pelluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa, Vico, Zunino.

*Dopo l'articolo 38, inserire il seguente:*

ART. 38-bis.

1. All'articolo 2511 del codice civile, dopo le parole « con scopo mutualistico » sono aggiunte le seguenti: « iscritte presso l'Albo delle società cooperative istituito presso l'autorità di vigilanza di cui agli articoli 2512 del codice civile e 223-*sexiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile ».

2. La presentazione della comunicazione unica di cui all'articolo 9 del decreto-legge 21 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, all'ufficio del registro delle imprese determina, nel caso di impresa cooperativa, l'automatica iscrizione nell'Albo delle società cooperative, di cui agli articoli 2512, secondo comma, del codice civile e 223-*sexiesdecies* delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, come modificato dal comma 7 del presente articolo.

3. Per i fini di cui al comma 2, l'ufficio del registro delle imprese trasmette immediatamente all'Albo delle società cooperative la comunicazione unica, nonché la comunicazione della cancellazione della società cooperativa dal registro o della sua trasformazione in altra forma societaria per l'immediata cancellazione dal suddetto Albo.

4. Le società cooperative iscritte nel registro delle imprese alla data di entrata in vigore dell'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e non iscritte nell'Albo delle società cooperative devono chiedere entro il 30

giugno 2009 al registro delle imprese di provvedere all'iscrizione nell'Albo medesimo, a pena di decadenza dai benefici previsti in relazione alla loro forma societaria con conseguente devoluzione del patrimonio indivisibile ai sensi dell'articolo 17, della legge n. 388 del 2000.

5. Le società cooperative, ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di cui all'articolo 2513 del codice civile, comunicano annualmente le notizie di bilancio all'amministrazione presso la quale e tenuto l'Albo delle società cooperative con gli strumenti informatici di cui all'articolo 223-*sexiesdecies* delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, come modificato dal comma 7 del presente articolo.

6. Il terzo comma dell'articolo 2515 del codice civile è abrogato.

7. All'articolo 223-*sexiesdecies*, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, le parole: « depositare i bilanci » sono sostituite dalle seguenti: « comunicare annualmente le notizie di bilancio, ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di cui all'articolo 2513 del codice, all'amministrazione presso la quale e tenuto l'Albo ».

8. All'articolo 1 della legge 17 luglio 1975, n. 400, e aggiunto, in fine, il seguente comma:

« La vidimazione del registro di cui all'articolo 38, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, e effettuata senza spese e in forma semplificata dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente ».

9. All'articolo 2545-*octies* del codice civile sono aggiunti, infine, i seguenti commi:

« Qualora la cooperativa abbia perso la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente per il mancato rispetto della condizione di prevalenza di cui all'articolo 2513, l'obbligo di cui al precedente comma

si applica soltanto nel caso in cui la cooperativa medesima modifichi le previsioni statutarie di cui all'articolo 2514 o abbia emesso strumenti finanziari.

In tutti i casi di perdita della citata qualifica, la cooperativa è tenuta a segnalare espressamente tale condizione attraverso gli strumenti di comunicazione informatica previsti dall'articolo 223-*sexiesdecies* delle disposizioni per l'attuazione del codice civile.

Lo stesso obbligo sussiste per la cooperativa nel caso in cui le risultanze contabili relative al primo anno successivo alla perdita della detta qualifica evidenzino il rientro nei parametri della mutualità prevalente.

In seguito alle predette segnalazioni, l'amministrazione presso la quale è tenuto l'Albo delle società cooperative provvede alla variazione della sezione di iscrizione all'Albo medesimo senza alcun ulteriore onere istruttorio.

L'omessa o ritardata comunicazione della perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente è segnalata all'amministrazione finanziaria ».

10. Il comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 220 del 2002, è sostituito dal seguente:

« 3. Gli enti cooperativi che si sottraggono all'attività di vigilanza o non rispettano le finalità mutualistiche sono cancellati, sentita la Commissione centrale per le cooperative, dall'Albo nazionale degli enti cooperativi. La cancellazione dall'Albo determina la perdita delle agevolazioni fiscali e la devoluzione del patrimonio effettivo ai fondi mutualistici ai sensi dell'articolo 17 della legge 38 del 2000. In caso di omessa devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici nel termine di giorni 90 dalla notifica del provvedimento di cancellazione dall'Albo si applica la gestione commissariale di cui all'articolo 2545-*sexiesdecies* del codice civile ai soli fini della devoluzione del patrimonio ai citati Fondi mutualistici. Al rappresentante legale ed agli amministratori dell'ente cooperativo che si sottrae all'attività di vigilanza si applica,

altresì, la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro ».

11. I soci delle cooperative artigiane iscritte all'albo di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, hanno titolo all'iscrizione nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani in conformità alla legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni. Il trattamento economico complessivo previsto dall'articolo 3 della citata legge n. 142 del 2001, per i relativi rapporti di lavoro stabiliti in forma autonoma, costituisce base imponibile per la contribuzione previdenziale nella relativa gestione, fermo restando il minimale contributivo. In ogni caso, ai fini dell'imposta sul reddito si applica l'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

12. Gli eventuali procedimenti amministrativi ed i giudizi di qualunque natura, ancora pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto relativi al contenzioso sulle materie di cui al comma 1, sono dichiarati estinti d'ufficio alla medesima data, con compensazione delle spese tra le parti, ed i provvedimenti giudiziari non passati in giudicato restano privi di effetto.

**38. 04.** Baretta.

*Dopo l'articolo 38, inserire il seguente:*

ART. 38-*bis*.

1. All'articolo 2511 del codice civile, dopo le parole: « con scopo mutualistico » sono aggiunte le seguenti: « iscritte presso l'Albo delle società cooperative istituito presso l'Autorità di vigilanza, di cui agli articoli 2512 del codice civile e 223-*sexiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile ».

2. La presentazione della comunicazione unica di cui all'articolo 9 del decre-

to-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, all'ufficio del registro delle imprese determina, nel caso di impresa cooperativa, l'automatica iscrizione nell'Albo delle società cooperative, di cui agli articoli 2512, secondo comma, del codice civile e 223-*sexiesdecies* delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, come modificato dal comma 7 del presente articolo.

3. Per i fini di cui al comma 2, l'ufficio del registro delle imprese trasmette immediatamente all'Albo delle società cooperative la comunicazione unica, nonché la comunicazione della cancellazione della società cooperativa dal registro o della sua trasformazione in altra forma societaria per l'immediata cancellazione dal suddetto Albo.

4. Le società cooperative iscritte nel registro, delle imprese alla data di entrata in vigore dell'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e non iscritte nell'Albo delle società cooperative devono chiedere entro il 30 giugno 2009 al registro delle imprese di provvedere all'iscrizione nell'Albo medesimo, a pena di decadenza dai benefici previsti in relazione alla loro forma societaria con conseguente devoluzione del patrimonio indivisibile ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 388 del 2000.

5. Le società cooperative, ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di cui all'articolo 2513 del codice civile, comunicano annualmente le notizie di bilancio all'amministrazione presso la quale è tenuto l'Albo delle società cooperative con gli strumenti informatici di cui all'articolo 223-*sexiesdecies* delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, come modificato dal comma 7 del presente articolo.

6. Il terzo comma dell'articolo 2515 del codice civile è abrogato.

7. All'articolo 223-*sexiesdecies*, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942,

n. 318, le parole: « depositare i bilanci » sono sostituite dalle seguenti: « comunicare annualmente le notizie di bilancio, ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di cui all'articolo 2513 del codice, all'amministrazione presso la quale è tenuto l'Albo ».

8. All'articolo 1 della legge 17 luglio 1975, n. 400, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« La vidimazione del registro di cui all'articolo 38, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, e effettuata senza spese e in forma semplificata dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente ».

9. All'articolo 2545-*octies* del codice civile sono aggiunti, infine, i seguenti commi:

« Qualora la cooperativa abbia perso la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente per il mancato rispetto della condizione di prevalenza di cui all'articolo 2513, l'obbligo di cui al precedente comma si applica soltanto nel caso in cui la cooperativa medesima modifichi le previsioni statutarie di cui all'articolo 2514 o abbia emesso strumenti finanziari.

In tutti i casi di perdita della citata qualifica, la cooperativa è tenuta a segnalare espressamente tale condizione attraverso gli strumenti di comunicazione informatica previsti dall'articolo 223-*sexiesdecies* delle disposizioni per l'attuazione del codice civile.

Lo stesso obbligo sussiste per la cooperativa nel caso in cui le risultanze contabili relative al primo anno successivo alla perdita della detta qualifica evidenzino il rientro nei parametri della mutualità prevalente.

In seguito alle predette segnalazioni, l'amministrazione presso la quale è tenuto l'Albo delle società cooperative provvede alla variazione della sezione di iscrizione all'Albo medesimo senza alcun ulteriore onere istruttorio.

L'omessa o ritardata comunicazione della perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente è segnalata all'amministrazione finanziaria ».

10. Il comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 220 del 2002 è sostituito dal seguente:

« 3. Gli enti cooperativi che si sottraggono all'attività di vigilanza o non rispettano le finalità mutualistiche sono cancellati, sentita la Commissione centrale per le cooperative, dall'Albo nazionale degli enti cooperativi. La cancellazione dall'Albo determina la perdita delle agevolazioni fiscali e la devoluzione del patrimonio effettivo ai fondi mutualistici ai sensi dell'articolo 17 della legge 388 del 2000. In caso di omessa devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici nel termine di giorni 90 dalla notifica del provvedimento di cancellazione dall'Albo si applica la gestione commissariale di cui articolo 2545-*sexiesdecies* del codice civile ai soli fini della devoluzione del patrimonio, ai citati Fondi mutualistici. Al rappresentante legale ed agli amministratori dell'ente cooperativo che si sottrae all'attività di vigilanza si applica, altresì, la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro ».

11. I soci delle cooperative artigiane iscritte all'albo di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, hanno titolo all'iscrizione nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani in conformità alla legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni. Il trattamento economico complessivo previsto dall'articolo 3 della citata legge n. 142 del 2001, per i relativi rapporti di lavoro stabiliti in forma autonoma, costituisce base imponibile per la contribuzione previdenziale nella relativa gestione, fermo restando il minimale contributivo. In ogni caso, ai fini dell'imposta sul reddito si applica l'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

12. Gli eventuali procedimenti amministrativi ed i giudizi di qualunque natura, ancora pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto relativi al contenzioso sulle materie di cui al comma 1, sono dichiarati estinti d'ufficio alla medesima data, con compensazione delle spese tra le parti, ed i provvedimenti giudiziari non passati in giudicato restano privi di effetto.

**38. 07.** De Micheli.

*Dopo l'articolo 38, inserire il seguente:*

ART. 38-*bis*.

1. All'articolo 2511 del codice civile, dopo le parole: « con scopo mutualistico » sono aggiunte le seguenti: « iscritte presso l'Albo delle società cooperative istituito presso l'Autorità di vigilanza, di cui agli articoli 2512 del codice civile e 223-*sexiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile ».

2. La presentazione della comunicazione unica di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, all'ufficio del registro delle imprese determina, nel caso di impresa cooperativa, l'automatica iscrizione nell'Albo delle società cooperative, di cui agli articoli 2512, secondo comma, del codice civile e 223-*sexiesdecies* delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, come modificato dal comma 7 del presente articolo.

3. Per i fini di cui al comma 2, l'ufficio del registro delle imprese trasmette immediatamente all'Albo delle società cooperative la comunicazione unica, nonché la comunicazione della cancellazione della società cooperativa dal registro o della sua trasformazione in altra forma societaria per l'immediata cancellazione dal suddetto Albo.

4. Le società cooperative iscritte nel registro delle imprese alla data di entrata in vigore dell'articolo 9 del decreto-legge

31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e non iscritte nell'Albo delle società cooperative devono chiedere entro il 30 giugno 2009 al registro delle imprese di provvedere all'iscrizione nell'Albo medesimo, a pena di decadenza dai benefici previsti in relazione alla loro forma societaria con conseguente devoluzione del patrimonio indivisibile ai sensi dell'articolo 17, della legge n. 388 del 2000.

5. Le società cooperative, ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di cui all'articolo 2513 del codice civile, comunicano annualmente le notizie di bilancio all'amministrazione presso la quale è tenuto l'Albo delle società cooperative con gli strumenti informatici di cui all'articolo 223-*sexiesdecies* delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, come modificato dal comma 7 del presente articolo.

6. Il terzo comma dell'articolo 2515 del codice civile è abrogato.

7. All'articolo 223-*sexiesdecies*, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, le parole: « depositare i bilanci » sono sostituite dalle seguenti: « comunicare annualmente le notizie di bilancio, ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di cui all'articolo 2513 del codice, all'amministrazione presso la quale è tenuto l'Albo ».

8. All'articolo 1 della legge 17 luglio 1975, n. 400, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« La vidimazione del registro di cui all'articolo 38, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, è effettuata senza spese e in forma semplificata dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente ».

9. All'articolo 2545-*octies* del codice civile sono aggiunti, infine, i seguenti commi:

« Qualora la cooperativa abbia perso la qualifica di cooperativa a mutualità pre-

valente per il mancato rispetto della condizione di prevalenza di cui all'articolo 2513, l'obbligo di cui al precedente comma si applica soltanto nel caso in cui la cooperativa medesima modifichi le previsioni statutarie di cui all'articolo 2514 o abbia emesso strumenti finanziari.

In tutti i casi di perdita della citata qualifica, la cooperativa è tenuta a segnalare espressamente tale condizione attraverso gli strumenti di comunicazione informatica previsti dall'articolo 223-*sexiesdecies* delle disposizioni per l'attuazione del codice civile.

Lo stesso obbligo sussiste per la cooperativa nel caso in cui le risultanze contabili relative al primo anno successivo alla perdita della detta qualifica evidenzino il rientro nei parametri della mutualità prevalente.

In tutti i casi alle predette segnalazioni, l'amministrazione presso la quale è tenuto l'Albo delle società cooperative provvede alla variazione della sezione di iscrizione all'Albo medesimo senza alcun ulteriore onere istruttorio.

L'omessa o ritardata comunicazione della perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente è segnalata all'amministrazione finanziaria ».

10. Il comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 220 del 2002 è sostituito dal seguente:

« 3. Gli enti cooperativi che si sottraggono all'attività di vigilanza o non rispettano le finalità mutualistiche sono cancellati, sentita la Commissione centrale per le cooperative, dall'Albo nazionale degli enti cooperativi. La cancellazione dall'Albo determina la perdita delle agevolazioni fiscali e la devoluzione del patrimonio effettivo ai fondi mutualistici ai sensi dell'articolo 17 della legge 388 del 2000. In caso di omessa devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici nel termine di giorni 90 dalla notifica del provvedimento di cancellazione dall'Albo si applica la gestione commissariale di cui all'articolo 2545-*sexiesdecies* del codice civile ai soli fini della devoluzione del patrimonio ai citati Fondi mu-

tualistici. Al rappresentante legale ed agli amministratori dell'ente cooperativo che si sottrae all'attività di vigilanza si applica, altresì, la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.

11. I soci delle cooperative artigiane iscritte all'albo di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, hanno titolo all'iscrizione nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani in conformità alla legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni. Il trattamento economico complessivo previsto dall'articolo 3 della citata legge n. 142 del 2001, per i relativi rapporti di lavoro stabiliti in forma autonoma, costituisce base imponibile per la contribuzione previdenziale nella relativa gestione, fermo restando il minimale contributivo. In ogni caso, ai fini dell'imposta sul reddito si applica l'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

12. Gli eventuali procedimenti amministrativi ed i giudizi di qualunque natura, ancora pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi al contenzioso sulle materie di cui al comma 11, sono dichiarati estinti d'ufficio alla medesima data, con compensazione delle spese tra le parti, ed i provvedimenti giudiziari non passati in giudicato restano privi di effetto.

**38. 09.** Galletti, Ciccanti, Occhiuto.

*Dopo l'articolo 38, inserire il seguente:*

ART. 38-bis.

*(Semplificazioni per le società cooperative).*

1. All'articolo 2511 del codice civile, dopo le parole: « con scopo mutualistico » sono aggiunte le seguenti: « iscritte presso l'Albo delle società cooperative istituito presso l'autorità di vigilanza, di cui agli articoli 2512 del codice civile e 223-*sexies-*

*sdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile ».

2. La presentazione detta comunicazione unica di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, all'ufficio del registro delle imprese determina, nel caso di impresa cooperativa, l'automatica iscrizione nell'Albo delle società cooperative, di cui agli articoli 2512, secondo comma, del codice civile e 223-*sexiesdecies* delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, come modificato dal comma 7 del presente articolo.

3. Per i fini di cui al comma 2, l'ufficio del registro delle imprese trasmette immediatamente all'Albo delle società cooperative la comunicazione unica, nonché la comunicazione della cancellazione detta società cooperativa dal registro o della sua trasformazione in altra forma societaria per l'immediata cancellazione dal suddetto Albo.

4. Le società cooperative iscritte nel registro dette imprese alla data di entrata in vigore dell'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e non iscritte nell'Albo delle società cooperative devono chiedere entro il 30 giugno 2009 al registro dette imprese di provvedere all'iscrizione nell'Albo medesimo, a pena di decadenza dai benefici previsti in relazione alla loro forma societaria con conseguente devoluzione del patrimonio indivisibile ai sensi dell'articolo 17, della legge n. 388 del 2000.

5. Le società cooperative, ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di cui all'articolo 2513 del codice civile, comunicano annualmente le notizie di bilancio all'amministrazione presso la quale è tenuto l'Albo dette società cooperative con gli strumenti informatici di cui all'articolo 223-*sexiesdecies* delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, come modificato dal comma 7 del presente articolo.



6. Il terzo comma dell'articolo 2515 del codice civile è abrogato.

7. All'articolo 223-*sexiesdecies*, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, le parole: « depositare i bilanci » sono sostituite dalle seguenti: « comunicare annualmente le notizie di bilancio, ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di cui all'articolo 2513 del codice, all'amministrazione presso la quale è tenuto l'Albo ».

8. All'articolo 1 della legge 17 luglio 1975, n. 400, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« La vidimazione del registro di cui all'articolo 38, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, è effettuata senza spese e in forma semplificata dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente ».

9. All'articolo 2545-*octies* del codice civile sono aggiunti, infine, i seguenti commi:

« Qualora la cooperativa abbia perso la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente per il mancato rispetto della condizione di prevalenza di cui all'articolo 2513, l'obbligo di cui al precedente comma si applica soltanto nel caso in cui la cooperativa medesima modifichi le previsioni statutarie di cui all'articolo 2514 o abbia emesso strumenti finanziari.

In tutti i casi di perdita detta citata qualifica, la cooperativa è tenuta a segnalare espressamente tale condizione attraverso gli strumenti di comunicazione informatica previsti dall'articolo 223-*sexiesdecies* dette disposizioni per l'attuazione del codice civile.

Lo stesso obbligo sussiste per la cooperativa nel caso in cui le risultanze contabili relative al primo anno successivo alla perdita della detta qualifica evidenzino il rientro nei parametri delta mutualità prevalente.

In seguito alle predette segnalazioni, l'amministrazione presso la quale è tenuto

l'Albo delle società cooperative provvede alta variazione della sezione di iscrizione all'Albo medesimo senza alcun ulteriore onere istruttorio.

L'omessa o ritardata comunicazione della perdita detta qualifica di cooperativa a mutualità prevalente è segnalata all'amministrazione finanziaria ».

10. Il comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 220 del 2002 è sostituito dal seguente:

« 3. Gli enti cooperativi che si sottraggono all'attività di vigilanza o non rispettano le finalità mutualistiche sono cancellati, sentita la Commissione centrale per le cooperative, dall'Albo nazionale degli enti cooperativi. La cancellazione dall'Albo determina la perdita delle agevolazioni fiscali e la devoluzione del patrimonio effettivo ai fondi mutualistici ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 388 del 2000. In caso di omessa devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici nel termine di giorni 90 dalla notifica del provvedimento di cancellazione dall'Albo si applica la gestione commissariale di cui articolo 2545-*sexiesdecies* del codice civile ai soli fini della devoluzione del patrimonio ai citati Fondi mutualistici. Al rappresentante legale ed agli amministratori dell'ente cooperativo che si sottrae all'attività di vigilanza si applica, altresì, la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro ».

**\*\* 38. 01.** Marchignoli.

*Dopo l'articolo 38, inserire il seguente:*

ART. 38-*bis*.

*(Semplificazioni per le società cooperative).*

1. All'articolo 2511 del codice civile, dopo le parole: « con scopo mutualistico » sono aggiunte le seguenti: « iscritte presso l'Albo delle società cooperative istituito presso l'Autorità di vigilanza, di cui agli articoli 2512 del codice civile e 223-*sexiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile ».

2. La presentazione della comunicazione unica di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, all'ufficio del registro dette imprese determina, nel caso di impresa cooperativa, l'automatica iscrizione nell'Albo dette società cooperative, di cui agli articoli 2512, secondo comma, del codice civile e 223-*sexiesdecies* delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, come modificato dal comma 7 del presente articolo.

3. Per i fini di cui al comma 2, l'ufficio del registro delle imprese trasmette immediatamente all'Albo delle società cooperative la comunicazione unica, nonché la comunicazione detta cancellazione detta società cooperativa dal registro o detta sua trasformazione in altra forma societaria per l'immediata cancellazione dal suddetto Albo.

4. Le società cooperative iscritte nel registro dette imprese alla data di entrata in vigore dell'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e non iscritte nell'Albo delle società cooperative devono chiedere entro il 30 giugno 2009 al registro delle imprese di provvedere all'iscrizione nell'Albo medesimo, a pena di decadenza dai benefici previsti in relazione alla loro forma societaria con conseguente devoluzione del patrimonio indivisibile ai sensi dell'articolo 17, detta legge n. 388 del 2000.

5. Le società cooperative, ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di cui all'articolo 2513 del codice civile, comunicano annualmente le notizie di bilancio all'amministrazione presso la quale è tenuto l'Albo delle società cooperative con gli strumenti informatici di cui all'articolo 223-*sexiesdecies* delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, come modificato dal comma 7 del presente articolo.

6. Il terzo comma dell'articolo 2515 del codice civile è abrogato.

7. All'articolo 223-*sexiesdecies*, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, le parole: « depositare i bilanci » sono sostituite dalle seguenti: « comunicare annualmente le notizie di bilancio, al fine della dimostrazione del possesso del requisito di cui all'articolo 2513 del codice, all'amministrazione presso la quale è tenuto l'albo ».

8. All'articolo 1 della legge 17 luglio 1975, n. 400, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« La vidimazione del registro di cui all'articolo 38, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, è effettuata senza spese e in forma semplificata dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente ».

9. All'articolo 2545-*octies* del codice civile sono aggiunti, infine, i seguenti commi:

« Qualora la cooperativa abbia perso la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente per il mancato rispetto della condizione di prevalenza di cui all'articolo 2513, l'obbligo di cui al precedente comma si applica soltanto nel caso in cui la cooperativa medesima modifichi le previsioni statutarie di cui all'articolo 2514 o abbia emesso strumenti finanziari.

In tutti i casi di perdita della citata qualifica, la cooperativa è tenuta a segnalare espressamente tale condizione attraverso gli strumenti di comunicazione informatica previsti dall'articolo 223-*sexiesdecies* delle disposizioni per l'attuazione del codice civile.

Lo stesso obbligo sussiste per la cooperativa nel caso in cui le risultanze contabili relative al primo anno successivo alla perdita della detta qualifica evidenzino il rientro nei parametri della mutualità prevalente.

In seguito alle predette segnalazioni, l'amministrazione presso la quale è tenuto l'Albo delle società cooperative provvede

alla variazione detta sezione di iscrizione all'Albo medesimo senza alcun ulteriore onere istruttorio.

L'omessa o ritardata comunicazione cooperativa finanziaria ».

10. Il comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 220 del 2002 è sostituito dal seguente:

« 3. Gli enti cooperativi che si sottraggono all'attività di vigilanza o non rispettano le finalità mutualistiche sono cancellati, sentita la Commissione centrale per le cooperative, dall'Albo nazionale degli enti cooperativi. La cancellazione dall'Albo determina la perdita delle agevolazioni fiscali e la devoluzione del patrimonio effettivo ai fondi mutualistici ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 388 del 2000. In caso di omessa devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici nel termine di giorni 90 dalla notifica del provvedimento di cancellazione dall'Albo si applica la gestione commissariale di cui all'articolo 2545-sexiesdecies del codice civile ai soli fini della devoluzione del patrimonio ai citati Fondi mutualistici. Al rappresentante legale ed agli amministratori dell'ente cooperativo che si sottrae all'attività di vigilanza si applica, altresì, la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro ».

**38. 05.** Baretta, Marchignoli, Marchi.

#### ART. 39.

*Al comma 1, dopo le parole:* deve istituire e tenere *inserire le seguenti:* anche con sistemi informatizzati.

*Conseguentemente:*

*al comma 4, dopo le parole:* entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalità *inserire le seguenti:* anche con sistemi informatizzati.

*al comma 5, dopo le parole:* Con la consegna *inserire le seguenti:* o l'invio anche con modalità informatizzate.

**39. 2.** Corsaro.

*Al comma 3, sostituire le parole:* entro il giorno 16 del mese successivo *con le seguenti:* entro il periodo di paga del mese successivo.

\* **39. 3.** Corsaro.

*Al comma 3, sostituire le parole:* entro il giorno 16 del mese successivo *con le seguenti:* entro il periodo di paga del mese successivo.

\* **39. 8.** Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Romano.

*Al comma 4, dopo le parole:* politiche sociali *inserire le seguenti:* sentite le Commissioni parlamentari competenti.

**39. 12.** Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

*Al comma 4, dopo le parole:* stabilisce, con decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalità *aggiungere le seguenti:* anche telematiche.

**39. 1.** Lenzi.

*Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* Fino alla emanazione del suddetto decreto continua trovare applicazione la disciplina previgente.

**39. 10.** Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Romano.

*Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole:* da 500 a 2.500 *con le parole:* da 1.500 a 3.000 euro; *al secondo periodo, sostituire le parole:* da 200 a 2.000 euro *con le parole:* da 1.00 a 2.500 euro; *al terzo periodo, sostituire le parole:* da 250 a 2.000 euro *con le parole:* da 1.000 a 2.500 euro; *al quarto periodo, sostituire le parole:* 500

a 3.000 euro con le parole; da 2.500 a 10.000 euro.

**39. 13.** Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

*Sopprimere il comma 8.*

**39. 23.** Brugger, Zeller, Nicco.

*Sopprimere il comma 9.*

**39. 16.** De Micheli, Baretta.

*Al comma 10, sopprimere le lettere l), m) e n).*

**39. 15.** Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

*Al comma 10, sopprimere la lettera l).*

**\* 39. 11.** Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

*Al comma 10, sopprimere la lettera l).*

**\* 39. 17.** Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Turco, Schirru, Villecco Calipari.

*Al comma 10, sopprimere la lettera m).*

*Conseguentemente, sopprimere il comma 1.*

**39. 18.** Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

*Al comma 10, sostituire la lettera m) con la seguente:*

*m) i commi 32, lettera b), 38, 45, 47, 48, 49, 50, 87, 88 e 89 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247.*

**39. 9.** Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Romano.

*Al comma 10, lettera m), dopo i numeri: 49, 50 aggiungere i seguenti: 87, 88, 89.*

**39. 4.** Corsaro.

*Al comma 10, sopprimere la lettera n).*

**\* 39. 14.** Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

*Al comma 10, sopprimere la lettera n).*

**\* 39. 19.** Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

*Sopprimere il comma 11.*

**39. 20.** Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

*Sopprimere il comma 12.*

**39. 21.** Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

*12-bis.* All'articolo 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, capoverso 2, le parole: «entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti» sono sostituite con le

seguenti: « entro i cinque giorni successivi a quello di instaurazione dei relativi rapporti ».

**39. 25.** Zeller, Brugger, Nicco.

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

12-bis. All'articolo 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al capoverso 2, sono soppresse le seguenti parole: « La medesima procedura si applica ai tirocini di formazione e di orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata »

**39. 24.** Brugger, Zeller, Nicco.

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

12-bis. All'articolo 1, comma 1180, capoverso 2, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: per rapporti di lavoro di carattere stagionale la comunicazione di cui al primo periodo può essere effettuata entro cinque giorni dall'instaurazione dei relativi rapporti.

**39. 26.** Zeller, Brugger, Nicco.

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

12-bis. All'articolo 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al capoverso 2-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « entro il giorno antecedente » sono sostituite dalle seguenti: « prima dell'inizio della prestazione lavorativa »;

b) le parole: « comunicazione avente data certa di trasmissione » sono sostituite dalle seguenti: « forme di comunicazione,

anche telematiche e telefoniche, da individuarsi con decreto ministeriale entro il 31 marzo 2009 ».

**39. 22.** Brugger, Zeller, Nicco.

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

12-bis. Le disposizioni contenute all'articolo 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano a decorrere dal 30 giugno 2009.

**39. 27.** Brugger, Zeller, Nicco.

#### ART. 40.

*Al comma 1, dopo le parole:* o degli altri professionisti di cui all'articolo 1, comma 1 *inserire le seguenti:* nonché dei servizi o dei centri di cui al comma 4.

**40. 1.** Corsaro.

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

1-bis. Al comma 1 dell'articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo le parole: « possono delegare lo svolgimento degli adempimenti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12 » sono inserite le seguenti: « nonché ad una società del gruppo appositamente individuata ».

**40. 2.** Corsaro.

*Al comma 3, sopprimere la lettera a).*

**40. 5.** Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) al comma 2, le parole: « se il lavoratore lo richiede » sono soppresse;

**40. 6.** Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gneccchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 4, capoverso 6, sopprimere le seguenti parole: Se rispetto all'ultimo prospetto inviato, non avvengono cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva, il datore di lavoro non è tenuto ad inviare il prospetto.

**40. 7.** Argentin, Bossa, Livia Turco, Murer, D'Incecco, Binetti, Grassi, Sbroolini, Miotto.

*Sopprimere il comma 5.*

\* **40. 8.** Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gneccchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

*Sopprimere il comma 5.*

\* **40. 9.** Livia Turco, Argentin, Grassi, Binetti, Murer, Bossa, Lenzi, Sbroolini, Miotto.

*Sopprimere il comma 5.*

\* **40. 10.** Cambursano, Barbato, Borghesi, Messina.

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

5-bis. All'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: « avere data certa » sono sostituite dalle seguenti: « essere datato ».

**40. 11.** Delfino, Ciccanti, Galletti, Occhiuto.

*Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:*

ART. 40-bis.

1. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali è autorizzato ad assumere, per fare fronte alle immediate esigenze relative alla prevenzione degli infortuni e delle morti sul lavoro, l'ultimo contingente di idonei ispettori del lavoro pari al numero di 290, collocati nelle rispettive graduatorie regionali di partecipazione del concorso pubblico indetto dal Ministero del lavoro e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 23 novembre 2004.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo valutato in euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base parte corrente « Fondo speciale » Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

**40. 01.** Ceroni.

*Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:*

ART. 40-bis.

*(Semplificazione nelle verifiche di sicurezza del lavoro).*

1. All'articolo 71 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 11 è sostituito dal seguente;

« 11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le

attrezzature di lavoro riportate in allegato VII a verifiche periodiche, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. Le verifiche sono effettuate dalle ASL competenti per territorio, sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro »;

b) il comma 13 è sostituito dal seguente:

« 13. I criteri per l'abilitazione dei soggetti pubblici o privati di cui al comma precedente sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro della salute e delle politiche sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'allegato VII sono stabiliti dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali in collaborazione con l'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI), tenendo conto delle normative emanate dal Comitato europeo di normazione, sentite le associazioni di categoria interessate »;

c) dopo il comma 14 è aggiunto il seguente:

« 14-bis. Il regolamento di cui al regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, e successive modificazioni, è abrogato ».

**40. 02.** Saglia, Corsaro, Marsilio.

#### ART. 41.

*Sopprimerlo.*

**41. 2.** Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

*Sostituirlo con il seguente:*

1. Il Governo provvede all'adozione di nuove, eventuali disposizioni di natura legislativa o regolamentare in materia di disciplina di orario di lavoro, previa concertazione con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

**41. 3.** Damiano, Bellanova, Berretta, Barretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Fluvi, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

*Sopprimere il comma 2.*

**41. 4.** Corsaro, Marsilio.

*Sopprimere il comma 4.*

**41. 5.** Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

*Sopprimere il comma 5.*

**41. 6.** Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

*Sopprimere il comma 6.*

**41. 7.** Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

*Dopo il comma 6, sopprimere il seguente:*

6-bis. All'articolo 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n.66, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, dopo la lettera c) inserire la seguente: « c-bis) attività indicate agli articoli 11, 12 e 13 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 »;

b) al comma 3, la lettera g) è sostituita dalla seguente: « g-bis) attività di cui all'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323 ».

**41. 8.** Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Romano.

*Sopprimere il comma 7.*

**41. 9.** Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnacchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

*Al comma 7, sopprimere il secondo periodo.*

**41. 10.** Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

*Sopprimere il comma 8.*

**41. 11.** Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnacchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

*Sopprimere il comma 9.*

**41. 12.** Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnacchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

*Sopprimere il comma 10.*

**41. 13.** Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti,

Gnacchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

*Dopo il comma 10, inserire il seguente:*

10-bis. All'articolo 11, comma 7, del decreto legislativo n. 271 del 1999, come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 108 del 2005, le parole « può autorizzare » sono sostituite dalle parole: « acquisisce attraverso il deposito anche al fine di attivare verifiche di conformità ai principi dettati dalla presente legge ».

**41. 14.** Pelino.

*Sopprimere il comma 11.*

**41. 15.** Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnacchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

*Sopprimere il comma 12.*

**41. 16.** Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnacchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

*Sopprimere il comma 13.*

**41. 17.** Livia Turco, Grassi, Murer, Binetti, D'Incecco, Sbroliini, Bossa, Miotto.

*Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:*

ART. 41-bis.

*(Comunicazioni Imprese di Assicurazione – INPS).*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009, nei casi di infermità comportante incapacità lavorativa, derivante da responsabilità di



terzi il medico curante è tenuto a darne segnalazione nei certificati di malattia di cui all'articolo 1, comma 149 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, al fine di consentire all'ente assicuratore l'esperibilità delle azioni surrogatorie e di rivalsa.

2. In caso di eventi occorsi in danno di soggetti aventi diritto all'indennità di malattia erogata dall'INPS ed imputabili a responsabilità di terzi, l'impresa di assicurazione, prima di procedere all'eventuale risarcimento del danno, è tenuta a darne immediata comunicazione all'INPS.

3. Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, l'INPS trasmette all'impresa di assicurazione un « certificato di indennità corrisposte » (CIR) attestante l'avvenuta liquidazione dell'indennità di malattia ed il relativo importo.

4. L'impresa assicuratrice procede, conseguentemente, ad accantonare e rimborsare preventivamente all'INPS l'importo certificato ai sensi del comma 2.

**41. 01.** Poli, Ciccanti, Galletti, Occhiuto.

ART. 42.

*Sopprimerlo.*

\* **42. 2.** Barbato, Messina, Borghesi, Cambursano.

*Sopprimerlo.*

\* **42. 3.** Boccia.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 42.

*(Accesso agli elenchi dei contribuenti).*

1. La consultazione degli elenchi previsti dagli articoli 66-bis, commi secondo e terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 69, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, può

essere effettuata anche mediante l'utilizzo delle reti di comunicazione elettronica di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica relativamente agli elenchi, anche già pubblicati, concernenti i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004.

**42. 1.** Sposetti.

ART. 43.

*Sopprimerlo.*

**43. 7.** Misiti, Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

*Al comma 1, sostituire le parole da:* con decreto di natura non regolamentare *fino a* , si provvede, in particolare a: *con le seguenti:* con decreto interministeriale dei Ministri dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze e per la semplificazione normativa, adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati e per la realizzazione di interventi ad essi complementari e funzionali, e si provvede, in particolare a

**43. 6.** Froner, Lulli, Benamati, Calero, Fadda, Marchioni, Peluffo, Porta, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa, Vico, Zuminò.

*Al comma 1, alinea dopo le parole:* di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, *aggiungere le seguenti:* , con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, per quanto riguarda le attività della filiera agricola e della pesca e acquacoltura.

**43. 10.** Comaroni, Forcolin, Fugatti.

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: categorie di imprese aggiungere le seguenti:* le modalità di associazione, anche in forma temporanea, tra di esse costituite per lo svolgimento dell'attività e dell'iniziativa.

### 43. 3. Contento.

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole:* in forza di Piani pluriennali di intervento e del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nell'ambito dei programmi previsti dal Quadro strategico nazionale 2007-2013 ed in coerenza con le priorità ivi individuate *con le seguenti e:* ed ancora disponibili per l'attuazione degli interventi di cui al successivo comma 5, nonché quelle che saranno assegnate per l'attuazione del presente articolo in forza di piani pluriennali di intervento, anche originati dal Fondo per le Aree Sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nell'ambito dei programmi previsti dal Quadro strategico nazionale 2007-2013 ed in coerenza con le priorità ivi individuate. Per gli interventi di cui al presente articolo possono, altresì, essere utilizzate le risorse derivanti dai fondi strutturali europei assegnati all'Italia per il periodo di programmazione in corso.

### 43. 2. Abrignani, Bernardo.

*Al comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:*

Peraltro, allo scopo di favorire il completamento delle iniziative comprese negli strumenti di programmazione negoziata già in essere:

a) tutti i termini scaduti o in corso alla data odierna per il completamento

delle opere ammesse al contributo vengono prorogati al 31 dicembre 2009;

b) in via interpretativa del regolamento riguardante l'ammissibilità al contributo delle spese sostenute, si chiarisce che:

1) vengono considerate comunque ammissibili le spese inerenti ad acquisti aventi data certa anteriore ai tre anni, intendendosi acquisti, ai fini della presente normativa, anche contratti preliminari purchè avvenuti per atto pubblico e quand'anche il soggetto definitivo acquirente sia subentrato nella posizione del promittente acquirente per dichiarazione di nomina o per cessione di contratto con atto stipulato anche nei tre anni dalla formalizzazione dell'atto di acquisto ammesso a contributo; e ciò indipendentemente sia dalla partecipazione personale nella società alienante e/o che ha trasferito la posizione soggettiva di promittente acquirente, di soci della società definitiva acquirente, sia anche da eventuali rapporti di collegamento o di controllo fra tutte le società interessate all'operazione.

2) la normativa legislativa e regolamentare relativa alla legge n. 488 man mano succedutasi nel tempo, se più favorevole alla parte, deve intendersi comunque applicabile alle fattispecie iniziate prima dell'entrata in vigore della specifica normativa medesima applicabile al caso concreto;

3) qualora le normative attuali, come sopra, rendano possibili l'ammissione a contributo di opere ricadenti nei contratti d'area che, viceversa, al momento dell'approvazione dell'originario progetto non lo erano, è data facoltà ai competenti enti e organi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie non spese nell'ambito dello specifico strumento di programmazione negoziata, ammettere a contributo tali opere.

### 43. 5. Gioacchino Alfano.

*Al comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:*

Allo scopo di favorire il completamento delle iniziative comprese negli strumenti di programmazione negoziata già in essere:

a) tutti i termini scaduti o in corso alla data odierna per il completamento delle opere ammesse al contributo vengono prorogati al 31 dicembre 2009;

b) in via interpretativa del regolamento riguardante l'ammissibilità al contributo delle spese sostenute, si chiarisce che:

vengono considerate comunque ammissibili le spese inerenti ad acquisti aventi data certa anteriore ai tre anni, intendendosi acquisti, ai fini della presente normativa, anche contratti preliminari purchè avvenuti per atto pubblico e quando anche il soggetto definitivo acquirente sia subentrato nella posizione del promittente acquirente per dichiarazione di nomina o per cessione di contratto con atto stipulato anche nei tre anni dalla formalizzazione dell'atto di acquisto ammesso a contributo; e ciò indipendentemente sia dalla partecipazione personale nella società alienante e/o che ha trasferito la posizione soggettiva di promettente acquirente, di soci della società definitiva acquirente, sia anche da eventuali rapporti di collegamento o di controllo, come definiti dal regolamento di cui sopra, fra tutte le società interessate all'operazione.

le normative legislative e regolamentari relative alla legge n. 488 man mano succedutesi nel tempo, che risultino più favorevole alla parti, deve intendersi comunque applicabile alle fattispecie iniziate prima dell'entrata in vigore della specifica normativa medesima da applicare;

qualora le normative attuali, come sopra, rendano possibili l'ammissione a contributo di opere che, viceversa, al momento dell'approvazione dell'originario progetto non lo erano, è data facoltà ai competenti enti e organi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie non spese

nell'ambito dello specifico strumento di programmazione negoziata, ammettere a contributo tali opere. Tale ammissione non è limitata da quanto previsto al primo comma del presente numero.

**43. 4.** Gioacchino Alfano.

*Dopo il comma 5, inserire i seguenti:*

5-bis). I fondi comuni di investimento immobiliare, istituiti ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, ovvero dell'articolo 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si considerano inclusi tra i soggetti di cui all'articolo 2, comma 203, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

5-ter). Le agevolazioni di cui alla legge 19 dicembre 1992, n. 488, già richieste od ottenute tramite lo strumento del contratto di programma alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero i relativi beni strumentali agevolati possono essere trasferiti, previa comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico, ai soggetti di cui al precedente comma ai fini dell'attuazione dell'investimento oggetto dello stesso contratto di programma.

**43. 1.** Gibiino, Germanà.

*Al comma 6, sopprimere l'ultimo periodo.*

**43. 8.** Barbato, Borghesi, Messina, Cambursano.

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

7-bis). L'articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 è così modificato:

a) Il comma 72 è sostituito dal seguente: Al fine di consentire ai soggetti di età inferiore a 35 anni di accedere a finanziamenti agevolati per sopperire alle esigenze scaturenti dalla attività lavorativa svolta, ovvero per sviluppare attività innovative e imprenditoriali, a decorrere dal 1° gennaio 2008, del Consiglio dei ministri – Dipartimento della gioventù il Fondo

per il sostegno all'attività dei giovani, ai fine di incentivare nuove attività e iniziative imprenditoriali innovative, con priorità per le donne;

b) Il comma 73 è sostituito dal seguente: La complessiva dotazione del Fondo di cui al comma 72, è pari a 150 milioni di euro;

c) Il comma 74 è abrogato.

**43. 9.** Marsilio, Rampelli, Corsaro.

#### ART. 44

*Sopprimere.*

**44. 40.** Capitanio Santolini, Galletti, Ciccanti.

*Al comma 1, dopo le parole:* per la semplificazione amministrativa aggiungere le seguenti: e le Commissioni parlamentari competenti.

**44. 48.** Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

*Al comma 1, dopo le parole:* sentito anche il Ministro per la semplificazione normativa inserire le seguenti: ed acquisito il parere delle competenti Commissioni.

\* **44. 18.** Angelucci, Versace, Proietti, Simeoni, Labocchetta, Abrignani.

*Al comma 1, alinea, dopo le parole:* sentito anche il Ministro per la semplificazione normativa aggiungere le seguenti: ed acquisito il parere delle competenti Commissioni.

\* **44. 16.** Catone.

*Al comma 1, dopo le parole:* sentito anche il Ministro per la semplificazione normativa aggiungere le seguenti: ed ac-

quisito il parere delle competenti Commissioni.

\* **44. 27.** Marchioni, Marchi, Marchignoli, Lulli, Benamati, Calearo, Fadda, Froner, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa, Vico, Zunino.

*Al comma 1, dopo le parole:* sentito anche il Ministro per la semplificazione normativa aggiungere le parole: ed acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

\* **44. 43.** Murgia, Mazzuca.

*Al comma 1, dopo le parole:* sentito anche il Ministro per la semplificazione normativa aggiungere le seguenti: ed acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

\* **44. 54.** Caldoro, Nucara.

*Al comma 1, dopo le parole:* sentito anche il Ministro per la semplificazione normativa aggiungere le parole: ed acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

\* **44. 67.** Renato Farina, Grimoldi, Palmieri.

*Al comma 1, sopprimere le seguenti parole:* senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e tenuto conto delle norme complessivamente stanziati nel bilancio dello Stato per il settore dell'editoria, che costituiscono limite massimo di spesa,.

*Conseguentemente:*

*all'articolo 63, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 8 sostituire le parole « 500 milioni » con « 350 milioni »;

b) al comma 10 sostituire le parole « 2.740 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 » con « 2.890 milioni di euro per l'anno 2009 e 2.740 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 ».

*all'articolo 82, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, capoverso « 5-bis » sostituire le parole « 96 per cento » con « 95 per cento »;

b) al comma 2, sostituire le parole « 97 per cento » con « 96 per cento »;

c) al comma 3 sostituire le parole « 96 per cento » con « 95 per cento » ovunque ricorrano;

d) al comma 4, sostituire le parole « 97 per cento » con « 95 per cento ».

**44. 59.** Levi, Ghizzoni, De Biasi, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Coscia, De Torre, De Pasquale, Pes, Picierno, Siragusa, Rossa, Russo, Ginefra, Lolli, Sarubbi.

*Al comma 1, sopprimere dalle parole: senza oneri aggiuntivi fino alle parole: che costituiscono limite massimo di spesa.*

*Conseguentemente, inserire, in fine, il seguente comma:*

1-bis. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 30 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e il Ministero della solidarietà sociale.

**44. 52.** Comaroli, Caparini, Grimoldi.

*Al comma 1, infine, sostituire le parole da: senza fino a: di spesa con le seguenti: tenuto conto delle somme complessivamente stanziato nel Bilancio dello Stato per il settore dell'editoria.*

*Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

b-bis). Riduzione delle somme complessivamente stanziato nel Bilancio dello Stato per il settore dell'editoria in misura non inferiore al 30 per cento per ciascuno degli anni 2009-2011.

**44. 9.** Contento.

*Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: e tenuto conto delle somme complessivamente stanziato nel bilancio dello Stato per il settore dell'editoria, che costituiscono limite massimo di spesa.*

\* **44. 25.** Corsaro, Marsilio.

*Al comma 1, sopprimere le parole: e tenuto conto delle somme complessivamente stanziato nel bilancio dello Stato per il settore dell'editoria, che costituiscono limite massimo di spesa.*

\* **44. 32.** Beltrandi, Bernardini, Farina, Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

*Al comma 1, sopprimere le parole: e tenuto conto delle somme complessivamente stanziato nel bilancio dello Stato per il settore dell'editoria, che costituiscono limite massimo di spesa.*

\* **44. 39.** Galletti, Ciccanti, Romano, Occhiuto, Vietti.

*Al comma 1, sopprimere le parole: e tenuto conto delle somme complessivamente stanziato nel bilancio dello Stato per il settore dell'editoria, che costituiscono limite massimo di spesa.*

\* **44. 49.** Caldoro, Nucara.

*Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: e tenuto conto delle somme complessivamente stanziato nel bilancio dello Stato per il settore dell'editoria, che costituiscono limite massimo di spesa.*

*Conseguentemente:*

*all'articolo 63, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 8 sostituire le parole « 500 milioni » con « 350 milioni »;

b) al comma 10 sostituire le parole « 2.740 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 » con « 2.890 milioni di euro per l'anno 2009 e 2.740 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 ».

*all'articolo 82, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, capoverso « 5-bis » sostituire le parole « 96 per cento » con « 95 per cento »;

b) al comma 2, sostituire le parole « 97 per cento » con « 96 per cento »;

c) al comma 3 sostituire le parole « 96 per cento » con « 95 per cento » ovunque ricorrano;

d) al comma 4, sostituire le parole « 97 per cento » con « 95 per cento ».

**44. 58.** Levi, Ghizzoni, De Biasi, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Coscia, De Torre, De Pasquale, Pes, Picierno, Siragusa, Rossa, Russo, Ginefra, Lolli, Sarubbi.

*Al comma 1, sopprimere le parole:* che costituiscono limite massimo di spesa,.

**44. 20.** Angelucci, Versace, Proietti Cosimi, Simeoni, Labocetta, Abrignani.

*Al comma 1, alinea, sopprimere le parole:* che costituiscono limite massimo di spesa.

*Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente

iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.

**\* 44. 1.** Angelucci.

*Al comma 1, alinea, sopprimere le parole* che costituiscono limite massimo di spesa.

*Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:* All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.

**\* 44. 46.** Murgia, Mazzuca.

*Al comma 1, alinea, sopprimere le parole:* che costituiscono limite massimo di spesa.

*Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

1-bis All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero

dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.

\* **44. 10.** Catone.

*Al comma 1, alinea, sopprimere le parole che costituiscono limite massimo di spesa.*

*Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.

\* **44. 63.** Renato Farina, Grimoldi, Palmieri.

*Al comma 1, alinea, sopprimere le parole che costituiscono limite massimo di spesa.*

*Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato pari a 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accanto-

namento relativo al Ministero della solidarietà sociale.

**44. 37.** Marchioni, Marchi, Marchignoli, Lulli, Benamati, Calearo, Fadda, Froner, Peluffo, Portas, Quartini, Sanga, Scarpetti, Testa, Vico, Zunino.

*Al comma 1, alinea, dopo le parole nonché di ogni altra disposizione legislativa o regolamentare ad esse connessa inserire le seguenti:* ivi incluse le disposizioni di cui all'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416,.

**44. 36.** Abrignani, Bernardo, Armosino.

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: e dei criteri di calcolo dello stesso.*

\* **44. 12.** Catone.

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: e dei criteri di calcolo dello stesso.*

\* **44. 22.** Angelucci, Versace, Proietti Cosimi, Simeoni, Labocchetta, Abrignani.

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: e dei criteri di calcolo dello stesso.*

\* **44. 29.** Marchioni, Marchi, Marchignoli, Lulli, Benamati, Calearo, Fadda, Froner, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa, Vico, Zunino.

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: e dei criteri di calcolo dello stesso.*

\* **44. 44.** Murgia, Mazzuca.

*Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: e dei criteri di calcolo dello stesso.*

\* **44. 50.** Caldoro, Nucara.

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: e dei criteri di calcolo dello stesso.*

\* **44. 65.** Renato Farina, Grimoldi, Palmieri.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. Il comma 457 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si interpreta nel senso che, fermi restando i limiti previsti dal comma 574 dell'articolo 1 della medesima legge n. 266 del 2005, il cambiamento della periodicità della testata si riferisce esclusivamente all'ipotesi di passaggio da quotidiano a periodico o da periodico a quotidiano.

**44. 13.** Angelucci, Versace, Proietti Cosimi, Simeoni, Labocetta, Abrignani.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. In via di interpretazione autentica del comma 457 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre n. 266, fermi rimanendo i limiti previsti dal comma 574 del medesimo articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il cambio di periodicità si riferisce esclusivamente all'ipotesi di passaggio da quotidiano a periodico o da periodico a quotidiano.

**\* 44. 14.** Catone.

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-*bis*. In via di interpretazione autentica del comma 457 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre n. 266, fermi rimanendo i limiti previsti dal comma 574 del medesimo articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il cambio di periodicità si riferisce esclusivamente all'ipotesi di passaggio da quotidiano a periodico o da periodico a quotidiano.

**\* 44. 28.** Marchioni, Marchi, Marchignoli, Lulli, Benamati, Calero, Fadda, Froner, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa, Vico, Zunino.

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-*bis*. In via di interpretazione autentica del comma 457 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre n. 266, fermi rimanendo i limiti previsti dal comma 574 del

medesimo articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il cambio di periodicità si riferisce esclusivamente all'ipotesi di passaggio da quotidiano a periodico o da periodico a quotidiano.

**\* 44. 53.** Caldoro, Nucara.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. In via di interpretazione autentica del comma 457 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre n. 266, fermi rimanendo i limiti previsti dal comma 574 del medesimo articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il cambio di periodicità si riferisce esclusivamente all'ipotesi di passaggio da quotidiano a periodico o da periodico a quotidiano.

**\* 44. 66.** Renato Farina, Grimoldi, Palmieri.

*Dopo il comma 17 aggiungere i seguenti:*

1-*bis*. Il comma 2-*ter* dell'articolo 3 della legge n. 250, del 7 agosto 1990 è così modificato: *dopo le parole* giornali quotidiani italiani editi e diffusi all'estero *inserire le parole* e pubblicati integralmente in lingua italiana.

1-*ter*. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1-*bis* valutato pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.

**44. 35.** Marchioni, Marchi, Marchignoli, Lulli, Benamati, Calero, Fadda, Froner, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa, Vico, Zunino.



*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-bis. All'articolo 3, comma 2-ter, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 250, dopo le parole: «giornali quotidiani italiani editi e diffusi all'estero» sono inserite le seguenti: «e pubblicati integralmente in lingua italiana».

**44. 15.** Angelucci, Versace, Simeoni, Proietti Cosimi, Labocetta, Abrignani.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Il comma 2-ter dell'articolo 3 della legge n. 250, del 7 agosto 1990 è così modificato: *dopo le parole* giornali quotidiani italiani editi e diffusi all'estero *inserire le parole* e pubblicati integralmente in lingua italiana.

\* **44. 11.** Catone.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis Il comma 2-ter dell'articolo 3 della legge n. 250, del 7 agosto 1990 è così modificato: dopo le parole «giornali quotidiani italiani editi e diffusi all'estero» inserire le parole «e pubblicati integralmente in lingua italiana».

\* **44. 45.** Murgia, Mazzuca.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis Il comma 2-ter dell'articolo 3 della legge n. 250, del 7 agosto 1990 è così modificato: dopo le parole «giornali quotidiani italiani editi e diffusi all'estero» inserire le parole «e pubblicati integralmente in lingua italiana».

\* **44. 51.** Caldoro, Nucara.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Il comma 2-ter dell'articolo 3 della legge n. 250, del 7 agosto 1990 è così modificato: dopo le parole «giornali quo-

tidiani italiani editi e diffusi all'estero» inserire le parole «e pubblicati integralmente in lingua italiana».

\* **44. 64.** Renato Farina, Grimoldi, Palmieri.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. In sede di prima applicazione dell'articolo 10, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, il limite del contributo rispetto ai costi sostenuti relativamente alla produzione, alla distribuzione ed a grafici, poligrafici, giornalisti e praticanti, pubblicisti e collaboratori, viene riferito all'esercizio 2007».

**44. 24.** Angelucci, Versace, Proietti Cosimi, Simeoni, Labocetta, Abrignani.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. in sede di prima applicazione della seconda parte del primo comma dell'articolo 10 del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con la legge del 29 novembre 2007, n. 222, il limite del contributo rispetto ai costi sostenuti relativamente alla produzione, alla distribuzione ed a grafici, poligrafici, giornalisti e praticanti, pubblicisti e collaboratori, viene riferito all'esercizio 2007.

\* **44. 19.** Catone.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. In sede di prima applicazione della seconda parte del primo comma dell'articolo 10 del decreto legge 10 ottobre 2007, n. 159 convertito con la legge del 29 novembre 2007, n. 222, il limite del contributo rispetto ai costi sostenuti relativamente alla produzione, alta distribu-

zione ed a grafici, poligrafici, giornalisti e praticanti, pubblicitari e collaboratori, viene riferito all'esercizio 2007.

\* **44. 26.** Marchioni, Marchi, Marchignoli, Lulli, Benamati, Calearo, Fadda, Froner, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa, Vico, Zunino.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

In sede di prima applicazione della seconda parte del primo comma dell'articolo 10 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, coordinato con la legge di conversione 29 novembre 2007, n. 222, il limite del con tributo rispetto ai costi sostenuti relativamente alla produzione, alla distribuzione ed a grafici, poligrafici, giornalisti e praticanti, pubblicitari e collaboratori, viene riferito all'esercizio 2007.

\* **44. 56.** Caldoro, Nucara.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* In sede di prima applicazione della seconda parte del primo comma dell'articolo 10 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con la legge del 29 novembre 2007, n. 222, il limite del contributo rispetto ai costi sostenuti relativamente alla produzione, alla distribuzione ed a grafici, poligrafici, giornalisti e praticanti, pubblicitari e collaboratori, viene riferito all'esercizio 2007.

\* **44. 69.** Renato Farina, Grimoldi, Palmieri.

*Aggiungere il seguente comma 2:*

In sede di prima applicazione della seconda parte del primo comma dell'articolo 10 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con la legge del 29 novembre 2007, n. 222, il limite del contributo rispetto ai costi sostenuti relativamente alla produzione, alla distribuzione ed a grafici, poligrafici, giornalisti e pra-

ticanti, pubblicitari e collaboratori, viene riferito all'esercizio 2007.

\* **44. 38.** Murgia, Mazzuca.

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

*1-bis.* All'articolo 2, comma 124, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, la parola: « 2006 » è sostituita dalla seguente: « 2002 ».

*1-ter.* Qualora, a seguito dell'applicazione del comma *1-bis*, si venga a determinare una differenza a danno delle imprese beneficiarie dei contributi di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, sia in relazione al diritto che alle somme erogate, non si procede al relativo recupero.

**44. 23.** Angelucci, Versace, Proietti Cosimi, Simboli, Labocchetta, Gianni.

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

*1-bis.* All'articolo 2, comma 124, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, la parola: « 2006 » è sostituita dalla seguente: « 2002 ».

*1-ter.* Qualora, a seguito dell'applicazione del comma *1-bis*, si venga a determinare una differenza a danno delle imprese beneficiarie dei contributi di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, sia in relazione al diritto che alle somme erogate, non si procede al relativo recupero.

*1-quater.* All'onere derivante dall'attuazione dei commi *1-bis* e *1-ter*, valutato in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo par-

zialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.

**44. 7.** Angelucci.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Al comma 124 dell'articolo 2 della legge n. 286 del 24 novembre 2006, le parole « a decorrere dai contributi relativi all'anno 2006 » sono sostituite dalle seguenti « a decorrere dai contributi relativi all'anno 2002. Qualora, a seguito dell'applicazione del precedente comma, si venga a determinare una differenza a danno delle imprese beneficiarie dei contributi di cui all'articolo 3 della legge n. 250 del 7 agosto 1990, sia in relazione al diritto che alle somme erogate, non si procede al relativo recupero ».

« All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive »

**\* 44. 17.** Catone.

*Aggiungere il seguente comma:*

« Al comma 124 dell'articolo 2 della legge n. 286 del 24 novembre 2006, le parole « a decorrere dai contributi relativi all'anno 2006 » sono sostituite dalle seguenti « a decorrere dai contributi relativi all'anno 2002. Qualora, a seguito, dell'applicazione del precedente comma, si venga a determinare una differenza a danno delle imprese beneficiarie dei contributi di cui all'articolo 3 della legge n. 250 del 7

agosto 1990, sia in relazione al diritto che alle somme erogate, non si procede al relativo recupero ».

« All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 44, comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive »

**\* 44. 42.** Murgia, Mazzuca.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

« Al comma 124 dell'articolo 2 della legge n. 286 del 24 novembre 2006, le parole "a decorrere dai contributi relativi all'anno 2006" sono sostituite dalle seguenti "a decorrere dai contributi relativi all'anno 2002. Qualora, a seguito dell'applicazione del precedente comma, si venga a determinare una differenza a danno delle imprese beneficiarie dei contributi di cui all'articolo 3 della legge n. 250 del 7 agosto 1990, sia in relazione al diritto che alle somme erogate, non si procede al relativo recupero ».

« All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive ».

**\* 44. 68.** Renato, Farina, Grimoldi, Palmieri.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Al comma 124 dell'articolo 2 della legge n. 286 del 24 novembre 2006, le parole "a decorrere dai contributi relativi all'anno 2006" sono sostituite dalle seguenti "a decorrere dai contributi relativi all'anno 2002. Qualora, a seguito dell'applicazione del precedente comma, si venga a determinare una differenza a danno delle imprese beneficiarie dei contributi di cui all'articolo 3 della legge n. 250 del 7 agosto 1990, sia in relazione al diritto che alle somme erogate, non si procede al relativo recupero". All'onere derivante dall'applicazione della presente disposizione valutato pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale ».

**44. 34.** Marchioni, Marchi, Marchignoli, Lulli, Benamati, Calero, Fadda, Froner, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa, Vico, Zunino.

*Aggiungere il seguente comma:*

2. Al comma 124 dell'articolo 2 della legge n. 286 del 24 novembre 2006, le parole "a decorrere dai contributi relativi all'anno 2006" sono sostituite dalle seguenti "a decorrere dai contributi relativi all'anno 2002. Qualora, a seguito dell'applicazione del precedente comma, si venga a determinare una differenza a danno delle imprese beneficiarie dei contributi di cui all'articolo 3 della legge n. 250 del 7 agosto 1990, sia in relazione al diritto che alle somme erogate, non si procede al relativo recupero ».

*Conseguentemente, all'articolo 81, comma 21, sostituire le parole:* con l'ali-

quota del 16 per cento, con le seguenti: con l'aliquota del 23 per cento.

**44. 55.** Caldoro, Nucara.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Al comma 124 dell'articolo 2 della legge n. 286 del 24 novembre 2006, le parole "a decorrere dai contributi relativi all'anno 2006" sono sostituite dalle seguenti "a decorrere dai contributi relativi all'anno 2002. Qualora, a seguito dell'applicazione del precedente comma, si venga a determinare una differenza a danno delle imprese beneficiarie dei contributi di cui all'articolo 3 della legge n. 250 del 7 agosto 1990, sia in relazione al diritto che alle somme erogate, non si procede al relativo recupero ».

**44. 60.** Caldoro, Nucara, Giocchino Alfano.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Qualora nella liquidazione dei contributi previsti dall'articolo 3 della legge n. 250, del 7 agosto 1990, relativi all'anno 2006 sia stato disposto, in dipendenza dell'applicazione di diverse modalità di calcolo, il recupero di contributi relativi all'anno 2002 si provvede alla restituzione di quanto recuperato ».

1-ter. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 valutato pari a 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.

**44. 33.** Marchioni, Marchi, Marchignoli, Lulli, Benamati, Calero, Fadda, Froner, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa, Vico, Zunino.

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

1-bis. Qualora nella liquidazione dei contributi relativi all'anno 2006 previsti dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, sia stato disposto, in dipendenza dell'applicazione di diverse modalità di calcolo, il recupero di contributi relativi all'anno 2002, si provvede alla restituzione di quanto recuperato.

1-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-bis, valutato in 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive ».

**44. 8.** Angelucci.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Qualora nella liquidazione dei contributi previsti dall'articolo 3 della legge n. 250, del 7 agosto 1990, relativi all'anno 2006 sia stato disposto, in dipendenza dell'applicazione di diverse modalità di calcolo, il recupero di contributi relativi all'anno 2002 si provvede alla restituzione di quanto recuperato ».

1-ter. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive ».

**\* 44. 21.** Catone.

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

1-bis. Qualora nella liquidazione dei contributi previsti dall'articolo 3 della legge n. 250, del 7 agosto 1990, relativi all'anno 2006 sia stato disposto, in dipendenza dell'applicazione di diverse modalità di calcolo, il recupero di contributi relativi all'anno 2002 si provvede alla restituzione di quanto recuperato ».

1-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-bis, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive ».

**\* 44. 47.** Murgia, Mazzuca.

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

1-bis. Qualora nella liquidazione dei contributi previsti dall'articolo 3 della legge n. 250, del 7 agosto 1990, relativi all'anno 2006 sia stato disposto, in dipendenza dell'applicazione di diverse modalità di calcolo, il recupero di contributi relativi all'anno 2002 si provvede alla restituzione di quanto recuperato ».

1-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-bis, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando

l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive ».

**\* 44. 62.** Renato Farina, Grimoldi, Palmieri.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Al comma 182 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il primo periodo è sostituito dal seguente:

« La spesa per l'acquisto della carta deve risultare dal bilancio certificato delle imprese editrici, ovvero, per imprese editrici prive di certificazione di bilancio, da specifica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal Presidente del collegio sindacale o, in caso di assenza di quest'ultimo, dal legale rappresentante ».

**44. 41.** Ciccanti, Galletti, Occhiuto.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Al comma 182 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il primo periodo è sostituito dal seguente: « La spesa per l'acquisto della carta deve risultare dal bilancio certificato delle imprese editrici, ovvero, per imprese editrici prive di certificazione di bilancio, da specifica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal Presidente del collegio sindacale o, in caso di assenza di quest'ultimo, dal legale rappresentante ».

**44. 31.** De Micheli.

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

*1-bis.* Al decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* all'articolo 1, comma 2, primo periodo, dopo le parole: « organizzazioni senza fini di lucro » sono inserite le seguenti: « i comuni, le province, comunque entro i limiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *i*) »;

*b)* all'articolo 2, comma 1, lettera *i*), dopo le parole: « degli enti pubblici », sono inserite le seguenti: « ad esclusione di comuni e province, limitatamente a non oltre due spedizioni annue »;

*1-ter.* Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono adottate, entro il 31 gennaio 2009, le disposizioni attuative del comma *1-bis*, allo scopo di assicurare che la relativa spesa non superi l'ammontare di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009 ».

*Conseguentemente, all'articolo 84, dopo il comma 1 inserire il seguente:*

*1-bis.* L'accantonamento relativo al ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 ».

**44. 30.** Vannucci.

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

ART. 44-bis.

*(Credito di imposta alle imprese non appartenenti al settore cinematografico, per investimenti nella produzione cinematografica (Tax credit).*

1. Ai soggetti di cui all'articolo 73 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e ai titolari di reddito di impresa ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, non appartenenti al settore cinematografico ed audiovisivo, associati in partecipazione ai sensi dell'articolo 2549 del codice civile; è riconosciuto per gli anni 2008, 2009 e 2010 un credito d'imposta nella misura del 40 per cento, fino all'importo massimo di euro 1.000.000 per ciascun periodo d'imposta, dell'apporto in denaro effettuato per la produzione di opere cinematografiche ricono-

sciute di nazionalità italiana ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28. Il beneficio si applica anche ai contratti di cui all'articolo 2554 del codice civile.

2. Le imprese di produzione cinematografica destinatarie degli apporti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di utilizzare l'80 per cento di dette risorse nel territorio nazionale, impiegando mano d'opera e servizi italiani e privilegiando la formazione e l'apprendistato in tutti i settori tecnici di produzione.

3. Ai fini delle imposte sui redditi è riconosciuto un credito d'imposta:

a) per le imprese di produzione cinematografica, in misura pari al 15 per cento del costo complessivo di produzione di opere cinematografiche, riconosciute di nazionalità italiana ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e, comunque, fino all'ammontare massimo annuo di euro 3.500.000 per ciascun periodo d'imposta, condizionato al sostenimento sul territorio italiano di spese di produzione per un ammontare complessivo non inferiore, per ciascuna produzione, all'80 per cento del credito d'imposta stesso;

b) per le imprese di distribuzione cinematografica, pari:

1) al 15 per cento delle spese complessivamente sostenute per la distribuzione nazionale di opere di nazionalità italiana riconosciute di interesse culturale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, con un limite massimo annuo di euro 1.500.000 per ciascun periodo d'imposta;

2) al 10 per cento delle spese complessivamente sostenute per la distribuzione nazionale di opere di nazionalità italiana, espressione di lingua originale italiana, con un limite massimo annuo di euro 2.000.000 per ciascun periodo d'imposta;

3) al 20 per cento dell'apporto in denaro effettuato mediante i contratti di cui agli articoli 2549 e 2554 del codice

civile, per la produzione di opere filmiche di nazionalità italiana riconosciute di interesse culturale ai sensi dell'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 28 del 2004, con un limite massimo annuo di euro 1.000.000 per ciascun periodo d'imposta;

c) per le imprese di esercizio cinematografico, pari:

1) al 30 per cento delle spese complessivamente sostenute per l'introduzione e acquisizione di impianti e apparecchiature destinate alla proiezione digitale, con un limite massimo annuo non eccedente, per ciascuno schermo, euro 50.000;

2) al 20 per cento dell'apporto in denaro effettuato mediante i contratti di cui agli articoli 2549 e 2554 del codice civile, per la produzione di opere cinematografiche di nazionalità italiana riconosciute di interesse culturale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 28 del 2004, con un limite massimo annuo di euro 1.000.000 per ciascun periodo d'imposta.

4. Con riferimento alla medesima opera filmica, i benefici di cui al comma 3 non sono cumulabili a favore della stessa impresa ovvero di imprese che facciano parte dello stesso gruppo societario nonché di soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione ovvero controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

5. I crediti d'imposta di cui ai commi 1 e 3 spettano per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e per i due periodi d'imposta successivi.

6. Gli apporti di cui ai commi 1 e 3, lettere b), numero 3), e c), numero 2), non possono, in ogni caso, superare complessivamente il limite del 49 per cento del costo di produzione della copia campione dell'opera filmica e la partecipazione complessiva agli utili degli associati non può superare il 70 per cento degli utili derivanti dall'opera filmica.

7. I crediti d'imposta di cui ai commi i e 3, lettere b), numero 3), e c), numero 2), possono essere fruiti a partire dalla data di rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico del film di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161, e previa attestazione rilasciata dall'impresa di produzione cinematografica del rispetto delle condizioni richieste ai sensi dei commi 2 e 6. I suddetti criteri d'imposta non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

8. Gli apporti per la produzione e per la distribuzione di cui ai commi 1 e 3 sono considerati come risorse reperite dal produttore per completare il costo del film ai fini dell'assegnazione dei contributi di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni. In ogni caso, tali contributi non possono essere erogati per una quota percentuale che, cumulata con gli apporti di cui al presente articolo, superi l'80 per cento del costo complessivo rispettivamente afferente alle spese di produzione della copia campione e alle spese di distribuzione nazionale del film.

9. Le disposizioni applicative dei commi da i a 8 sono dettate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il predetto decreto è adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per lo sviluppo economico.

10. L'efficacia dei commi da 1 a 9 è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea. Il Ministero per i beni e le attività culturali provvede a richiedere l'autorizzazione alla Commis-

sione europea. Le agevolazioni possono essere fruiti esclusivamente in relazione agli investimenti realizzati e alle spese sostenute successivamente alla data della decisione di autorizzazione della Commissione europea,

11. L'accantonamento relativo al ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai tini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

*Conseguentemente all'articolo 82, al comma 11, lettera a), sostituire le parole 0,30 per cento con 0,20 per cento.*

**44. 01.** De Biasi, Ghizzoni, Ginefra, Levi, Lolli, Rossa, Picierno, De Pasquale, De Torre, Coscia, Siragusa, Russo, Pes, Sarubbi, Bachelet, Nicolais, Mazzarella.

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

ART. 44-bis.

*(Ripristino delle agevolazioni fiscali e dei contributi per l'ammodernamento tecnologico in favore del cinema italiano).*

1. Ai soggetti di cui all'articolo 73 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e ai titolari di reddito di impresa ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, non appartenenti al settore cinematografico ed audiovisivo, associati in partecipazione ai sensi dell'articolo 2549 del codice civile, è riconosciuto per gli anni 2008, 2009 e 2010 un credito d'imposta nella misura del 40 per cento, fino all'importo massimo di euro 1.000.000 per ciascun periodo d'imposta, dell'apporto in denaro effettuato per la produzione di opere cinematografiche riconosciute di nazionalità italiana ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 22 gen-



naio 2004, n. 28. 11 beneficio si applica anche ai contratti di cui all'articolo 2554 del codice civile.

2. Le imprese di produzione cinematografica destinatarie degli apporti di cui al comma 325 hanno l'obbligo di utilizzare l'80 per cento di dette risorse nel territorio nazionale, impiegando mano d'opera e servizi italiani e privilegiando la formazione e l'apprendistato in tutti i settori tecnici di produzione

3. Ai fini delle imposte sui redditi è riconosciuto un credito d'imposta:

a) per le imprese di produzione cinematografica, in misura pari al 15 per cento del costo complessivo di produzione di opere cinematografiche, riconosciute di nazionalità italiana ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e, comunque, fino all'ammontare massimo annuo di euro 3.500.000 per ciascun periodo d'imposta, condizionato al sostenimento sul territorio italiano di spese di produzione per un ammontare complessivo non inferiore, per ciascuna produzione, all'80 per cento del credito d'imposta stesso;

b) per le imprese di distribuzione cinematografica, pari:

1) al 15 per cento delle spese complessivamente sostenute per la distribuzione nazionale di opere di nazionalità italiana riconosciute di interesse culturale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, con un limite massimo annuo di euro 1.500.000 per ciascun periodo d'imposta;

2) al 10 per cento delle spese complessivamente sostenute per la distribuzione nazionale di opere di nazionalità italiana, espressione di lingua originale italiana, con un limite massimo annuo di euro 2.000.000 per ciascun periodo d'imposta;

3) al 20 per cento dell'apporto in denaro effettuato mediante i contratti di cui agli articoli 2549 e 2554 del codice civile, per la produzione di opere filmiche di nazionalità italiana riconosciute di in-

teresse culturale ai sensi dell'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 28 del 2004, con un limite massimo annuo di euro 1.000.000 per ciascun periodo d'imposta;

c) per le imprese di esercizio cinematografico, pari:

1) al 30 per cento delle spese complessivamente sostenute per l'introduzione e acquisizione di impianti e apparecchiature destinate alla proiezione digitale, con un limite massimo annuo non eccedente, per ciascuno schermo, euro 50.000;

2) al 20 per cento dell'apporto in denaro effettuato mediante i contratti di cui agli articoli 2549 e 2554 del codice civile, per la produzione di opere cinematografiche di nazionalità italiana riconosciute di interesse culturale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 28 del 2004, con un limite massimo annuo di euro 1.000.000 per ciascun periodo d'imposta.

4. Con riferimento alla medesima opera filmica, i benefici di cui al comma 327 non sono cumulabili a favore della stessa impresa ovvero di imprese che facciano parte dello stesso gruppo societario nonché di soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione ovvero controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

5. I crediti d'imposta di cui ai commi 1 e 3 spettano per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e per i due periodi d'imposta successivi.

6. Gli apporti di cui ai commi 1 e 3, lettere b), numero 3), e c), numero 2), non possono, in ogni caso, superare complessivamente il limite del 49 per cento del costo di produzione della copia campione dell'opera filmica e la partecipazione complessiva agli utili degli associati non può superare il 70 per cento degli utili derivanti dall'opera filmica.

7. I crediti d'imposta di cui ai commi 1 e 3, lettere b), numero 3), e c), numero 2), possono essere fruiti a partire dalla data

di rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico del film di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161, e previa attestazione rilasciata dall'impresa di produzione cinematografica del rispetto delle condizioni richieste ai sensi dei commi 326 e 330. I suddetti crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

8. Gli apporti per la produzione e per la distribuzione di cui ai commi I e 3 e 327 sono considerati come risorse reperite dal produttore per completare il costo del film ai fini dell'assegnazione dei contributi di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni. In ogni caso, tali contributi non possono essere erogati per una quota percentuale che, cumulata con gli apporti di cui ai commi da 1 a 9, nonché degli importi di cui ai commi da 335 a 343 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, superi l'80 per cento del costo complessivo rispettivamente afferente alle spese di produzione della copia campione e alle spese di distribuzione nazionale del film.

9. 333. Le disposizioni applicative dei commi da 1 a 8 sono dettate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il predetto decreto è adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico.

10. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 342 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2008, n. 344 è integrata sino al limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2008, 8 milioni per l'anno 2009 e 10 milioni per l'anno 2010.

11. 334. L'efficacia dei commi da 1 a 10 è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea. Il Ministero per i beni e le attività culturali provvede a richiedere l'autorizzazione alla Commissione europea. Le agevolazioni possono essere fruite esclusivamente in relazione agli investimenti realizzati e alle spese sostenute successivamente alla data della decisione di autorizzazione della Commissione europea.

12. All'onere del presente articolo pari a 18,7 milioni di euro per l'anno 2008, 74,8 milioni di euro per l'anno 2009 e 76,8 milioni di euro per l'anno 2010 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 546 dell'articolo I della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

13. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**44. 02.** Carlucci.

ART. 45.

*Sopprimere i commi 1 e 2.*

**45. 1.** Nannicini.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Fino alla scadenza naturale dell'incarico resta fermo, per gli esperti a tempo pieno che non sono dipendenti da pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 né sono in possesso di trattamento pensionistico conseguente a rapporto di lavoro con le stesse, il trattamento economico in godimento.

**45. 2.** Fluvi.

*Dopo l'articolo 45 aggiungere il seguente:*

ART. 45-bis.

*(Difensore civico nazionale).*

1. È istituito il Difensore civico nazionale con il compito di assicurare e pro-

muovere il rispetto dei principi d'imparzialità, legalità, trasparenza, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa.

2. Il Difensore civico nazionale è organo monocratico, autonomo ed indipendente.

3. Il Difensore civico nazionale è scelto tra persone di comprovata competenza ed esperienza in campo giuridico-amministrativo, che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo nel campo della difesa civica per almeno un quinquennio, che assicurino imparzialità ed indipendenza di giudizio, e che siano designate da almeno otto Associazioni nazionali impegnate nel campo della promozione e della salvaguardia dei diritti. Resta in carica per sette anni e non può essere riconfermato.

4. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato, sentite le competenti Commissioni parlamentari, procedono d'intesa alla nomina del Difensore civico nazionale.

5. Il Difensore civico nazionale tutela e garantisce i cittadini contro gli abusi, le carenze, i ritardi e le disfunzioni della Pubblica Amministrazione anche di propria iniziativa. A tal fine può rivolgersi alle amministrazioni statali, agli enti pubblici non territoriali sottoposti alla vigilanza dello Stato, alle aziende statali, ai concessionari di pubblici servizi di ambito territoriale nazionale e ai soggetti pubblici e privati che comunque gestiscono servizi di ambito territoriale nazionale per ottenere l'esibizione di documenti, la trasmissione di notizie ed informazioni scritte e orali, o per formulare altro tipo di richiesta. Tali enti hanno l'obbligo di collaborare e di non ostacolare l'espletamento delle sue funzioni. Qualora, sebbene invitati a provvedere entro congruo termine, ritardino o omettano di compiere atti obbligatori per legge, il Difensore civico nazionale nomina un commissario *ad acta*, che provvede entro 60 giorni.

6. Il Difensore civico nazionale individua i casi di particolare rilevanza nei quali

norme di legge o di regolamento, provvedimenti amministrativi di carattere generale e comportamenti commissivi od omisivi della Pubblica amministrazione, determinano abusi o disfunzioni e ne riferisce al Parlamento, al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Ministri competenti e agli enti locali e territoriali interessati, indicando, se ritenuto opportuno, anche le iniziative reputate necessarie per rimuovere o prevenire le anzidette distorsioni. Le segnalazioni possono essere pubblicate a cura del suo Ufficio nei modi ritenuti più adeguati in relazione alla natura e all'importanza delle situazioni distorsive.

7. Il Difensore civico nazionale si avvale di un proprio Ufficio articolato per settori d'intervento, con sede in Roma; delibera le norme concernenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento, quelle concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese nell'ambito dei principi previsti per le Autorità indipendenti.

8. Il Difensore civico nazionale provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto, con unico capitolo, nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri. Al Difensore Civico nazionale compete un'indennità di funzione non eccedente, nel massimo, la retribuzione spettante al primo Presidente della Corte di cassazione.

9. Per le spese di funzionamento e gli emolumenti relativi alla istituzione del Difensore Civico nazionale di cui al comma 1, è autorizzata la spesa annua di 1 milione di euro a decorrere dal 2009.

*Conseguentemente, all'articolo 81, comma 21, sostituire le parole:* con l'aliquota del 16 per cento, *con le seguenti:* con l'aliquota del 17 per cento.

**45. 01.** Barbato.

Dopo l'articolo 45 aggiungere il seguente:

ART. 45-bis.

(Difensore civico nazionale).

1. È istituito il Difensore civico nazionale con il compito di assicurare e promuovere il rispetto dei principi d'imparzialità, legalità, trasparenza, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa.

2. Il Difensore civico nazionale è organo monocratico, autonomo ed indipendente.

3. Il Difensore civico nazionale è scelto tra persone di comprovata competenza ed esperienza in campo giuridico-amministrativo, che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo nel campo della difesa civica per almeno un quinquennio, che assicurino imparzialità ed indipendenza di giudizio, e che siano designate da almeno otto Associazioni nazionali impegnate nel campo della promozione e della salvaguardia dei diritti. Resta in carica per sette anni e non può essere riconfermato.

4. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato, sentite le competenti Commissioni parlamentari, procedono d'intesa alla nomina del Difensore civico nazionale.

5. Il Difensore civico nazionale tutela e garantisce i cittadini contro gli abusi, le carenze, i ritardi e le disfunzioni della Pubblica Amministrazione anche di propria iniziativa. A tal fine può rivolgersi alle amministrazioni statali, agli enti pubblici non territoriali sottoposti alla vigilanza dello Stato, alle aziende statali, ai concessionari di pubblici servizi di ambito territoriale nazionale e ai soggetti pubblici e privati che comunque gestiscono servizi di ambito territoriale nazionale per ottenere l'esibizione di documenti, la trasmissione di notizie ed informazioni scritte e orali, o per formulare altro tipo di richiesta. Tali enti hanno l'obbligo di collaborare e di non ostacolare l'espletamento delle sue funzioni. Qualora, sebbene invitati a prov-

vedere entro congruo termine, ritardino o omettano di compiere atti obbligatori per legge, il Difensore civico nazionale nomina un commissario *ad acta*, che provvede entro 60 giorni.

6. Il Difensore civico nazionale individua i casi di particolare rilevanza nei quali nonne di legge o di regolamento, provvedimenti amministrativi di carattere generale e comportamenti commissivi od omisivi della Pubblica amministrazione, determinano abusi o disfunzioni e ne riferisce al Parlamento, al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri competenti e agli enti locali e territoriali interessati, indicando, se ritenuto opportuno, anche le iniziative reputate necessarie per rimuovere o prevenire le anzidette distorsioni. Le segnalazioni possono essere pubblicate a cura del suo Ufficio nei modi ritenuti più adeguati in relazione alla natura e all'importanza delle situazioni distorsive.

7. Il Difensore civico nazionale si avvale di un proprio Ufficio articolato per settori d'intervento, con sede in Roma; delibera le nonne concernenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento, quelle concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese nell'ambito dei principi previsti per le Autorità indipendenti.

8. Il Difensore civico nazionale provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto, con unico capitolo, nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Al Difensore civico nazionale compete un'indennità di funzione non eccedente, nel massimo, la retribuzione spettante al primo Presidente della Corte di cassazione.

9. Per le spese di funzionamento e gli emolumenti relativi alla istituzione del Difensore Civico nazionale di cui al comma 1, è autorizzata la spesa annua di 1 milione di euro a decorrere dal 2009.

Conseguentemente all'articolo 82 comma 11, lettera a), sostituire le parole: 0,30 per cento con le seguenti: 0,29 per cento.

**45. 02.** Barbato.

*Dopo l'articolo 45 inserire il seguente:*

ART. 45-bis.

*(Beni contraffatti).*

1. All'articolo 392 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: « 3. Fuori dai casi previsti dal comma che precede, il pubblico ministero, la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa possono chiedere una perizia sui corpi di reato e sulle cose pertinenti al reato sottoposte a sequestro nei procedimenti per i reati previsti dagli articoli 473 e 474, qualora l'entità o la natura dei prodotti sequestrati comportino costi rilevanti per la loro custodia ».

2. All'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005 n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, dopo il comma 8 è inserito il seguente: « 8-bis. Il pubblico ministero, quando sia stato eseguito l'incidente probatorio ai sensi dell'articolo 392, terzo comma, del codice di procedura penale, provvede immediatamente alla distruzione della merce contraffatta sottoposta a sequestro, ferma restando la conservazione dei campioni sottoposti a perizia. Se la conservazione dei beni in sequestro sia assolutamente necessaria per il prosieguo delle indagini, dispone in tal senso con provvedimento motivato ».

**45. 013.** Abrignani, Bernardo, Armosino.

*Dopo l'articolo 45 inserire il seguente:*

ART. 45-bis.

*(Contrasto alla contraffazione).*

1. All'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo le

parole: « in ordine ai delitti previsti dagli articoli », sono inserite le seguenti: « 473 e 474, aggravati ai sensi dell'articolo 474-bis, ».

2. All'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

« 8-ter. Nelle indagini per i reati di cui all'articolo 473, 474 e 517-ter del codice penale, l'autorità giudiziaria può, con decreto motivato, ritardare l'emissione o disporre che sia ritardata l'esecuzione di misure cautelari, personali e reali quando sia necessario per acquisire maggiori elementi probatori ovvero per l'individuazione dei responsabili. L'autorità giudiziaria impartisce agli organi di polizia le disposizioni per il controllo degli sviluppi dell'attività criminosa. Nei casi di urgenza, le disposizioni possono essere richieste od impartite anche oralmente, ma il relativo provvedimento dovrà essere emesso entro le successive ventiquattro ore ».

3. All'articolo 1, comma 7, del decreto legge 14 marzo 2005 n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo:

1. le parole: « Salvo che il fatto costituisca reato » sono soppresse;

2. le parole: « da 500 euro fino a 10.000 euro l'acquisto o l'accettazione, senza averne prima accertata la legittima provenienza, » sono sostituite dalle seguenti: « da 100 euro fino a 7.000 euro l'acquirente finale che acquista »;

3. dopo le parole: « diritti di proprietà », la parola: « intellettuale » è sostituita dalla seguente: « industriale »;

b) nel secondo periodo le parole da: « La sanzione di cui al presente comma » sino a: « legittima provenienza. » sono soppresse;

c) nel quinto periodo, prima delle parole: « Qualora l'acquisto sia effettuato

da un operatore commerciale» sono inserite le seguenti parole: « Salvo che il fatto costituisca reato ».

**45. 014.** Abrignani, Bernardo.

*Dopo l'articolo 45 inserire il seguente:*

ART. 45-bis.

*(Tutela giurisdizionale).*

1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ed attribuite alla competenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma, tutte le controversie, anche in relazione alla fase cautelare e alle eventuali questioni risarcitorie, comunque attinenti alle procedure ed ai provvedimenti dell'amministrazione pubblica o dei soggetti alla stessa equiparati concernenti il settore dell'energia.

2. Le questioni di cui al comma 1 sono rilevate d'ufficio.

3. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche ai processi in corso e l'efficacia delle misure cautelari emanate da una autorità giudiziaria diversa da quella di cui al comma 1 è sospesa fino alla loro conferma, modifica o revoca da parte del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma, cui la parte interessata può riproporre il ricorso e l'istanza cautelare.

4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli adempimenti previsti dalla presente disposizione sono svolte nell'ambito delle risorse umani, strumentali e finanziarie disponibili a disposizione vigente.

**45. 08.** Abrignani, Bernardo, Armosino.

*Dopo l'articolo 45 inserire il seguente:*

ART. 45-bis.

*(Attuazione dell'articolo 27, comma 4 del decreto legislativo n. 300 del 1999).*

1. In attuazione dell'articolo 27, comma 4 del decreto legislativo n. 300 del 1999,

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono trasferiti, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale al Ministero dello sviluppo economico, i posti di organico non ricoperti aventi la specifica qualifica ispettiva prevista a livello periferico dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2001, pubblicato nel S.O. n. 197 alla *Gazzetta Ufficiale* del 23 luglio 2001, n. 169.

2. Per lo svolgimento sul territorio delle funzioni relative alla vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative e alle politiche per la promozione e lo sviluppo della cooperazione e mutualità, il Ministero dello sviluppo economico si avvale del personale delle Direzioni provinciali del Lavoro presso le quali sono individuate specifiche strutture non dirigenziali denominate « Area cooperazione » aventi anche il compito di assistenza i sistema cooperativo provinciale.

3. Il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato per gli esercizi 2009 e 2010, in deroga al blocco delle assunzioni, alla copertura dei posti che eventualmente risulteranno vacanti al termine dei suddetti inquadramenti.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le necessarie compensazioni fra gli stati di previsione dei Ministeri interessati.

**45. 03.** Abrignani, Bernardo, Armosino.

*Dopo l'articolo 45 inserire il seguente:*

ART. 45-bis.

*(Vigilanza sul territorio).*

1. Presso il Ministero dello sviluppo economico, in applicazione dell'articolo 27, comma 4 del decreto legislativo n. 300

del 1999, sono costituite le Sezioni Provinciali per la Cooperazione avente competenza nella circoscrizione provinciale. Le Sezioni Provinciali per la Cooperazione sono poste alle dipendenze della Direzione Generale per la gli Enti Cooperativi di cui costituiscono una struttura non dirigenziale ed hanno sede presso la locale Camera di Commercio, Industria, Artigianato, e Agricoltura.

2. Con il decreto che fissa la misura del contributo di cui all'articolo 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, il Ministro dello sviluppo economico, sentita Unioncamere, stabilisce la percentuale di contributo da destinare, tramite Unioncamere, alle Camere di Commercio per gli oneri di cui al comma 1.

**45. 04.** Abrignani, Bernardo, Armosino.

*Dopo l'articolo 45 inserire il seguente:*

ART. 45-bis.

*(Misure relative al recupero di efficacia ed efficienza della vigilanza sulle cooperative).*

1. Il Ministero dello sviluppo economico, presso cui è costituito l'Albo delle società cooperative previsto dagli articoli 2512, secondo comma del codice civile e 223-sexiedecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, di seguito denominato Albo, sentita l'Agenzia delle entrate, stabilisce le modalità di trasmissione degli elenchi delle cooperative iscritte nell'Albo ai fini dell'accertamento del diritto all'inclusione nei regimi fiscali previsti per tale forma societaria. Il Ministero dello sviluppo economico stipula accordi con altre Amministrazioni pubbliche per l'accesso all'Albo al fine dell'accertamento del diritto al godimento di qualsiasi forma di beneficio spettante alle cooperative ovvero per esigenze di carattere informativo.

2. Con le medesime modalità sono resi disponibili i dati contenuti nell'Albo Nazionale delle società cooperative edilizie di

abitazione e dei loro consorzi, di cui all'articolo 13 delle legge 31 gennaio 1992, n. 59. Le amministrazioni pubbliche accertano i requisiti richiesti per il godimento di qualsiasi forma di beneficio spettante alle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi attraverso la visura ottenuta con il collegamento telematico all'Albo in questione.

3. Nell'articolo 10 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, i commi 6, 7 e 8 sono abrogati.

4. L'articolo 8 del decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, è sostituito dal seguente:

« ART. 8.

*(Contributi e spese di vigilanza).*

Gli enti cooperativi versano, in relazione al numero dei soci, al capitale sottoscritto ed al fatturato, un contributo per le spese relative all'attività di vigilanza nella misura e con le modalità che saranno stabilite dal Ministro dello sviluppo economico con decreto di natura non regolamentare. Per le Banche di credito cooperativo la misura del contributo è determinata con riferimento al numero dei soci ed all'attivo dello stato patrimoniale.

Gli enti cooperativi che sono aderenti alle associazioni nazionali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 versano tale contributo alla rispettiva associazione. Le altre cooperative versano i contributi stessi al Ministero dello sviluppo economico per essere destinati alla copertura delle spese comunque connesse all'attività di vigilanza, comprese quelle per la formazione del personale e di funzionamento.

Con decreto del Ministero dello sviluppo economico di natura non regolamentare sono individuate le tipologie di spese connesse all'attività di vigilanza da finanziare con i contributi versati dalle cooperative e stabiliti eventuali criteri di priorità fra le stesse anche con riferimento ai contenuti delle direttiva annuale ».

5. Alla riassegnazione dei fondi relativi alle somme versate dagli enti cooperativi ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, come modificato dal comma 4 del presente articolo, e dell'articolo 11, comma 6 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, non si applicano le limitazioni di cui all'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006). Le medesime somme, in quanto contributi di scopo, sono riassegnate integralmente allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e sono riassegnabili per tutto l'esercizio successivo a quello del loro versamento. A fine esercizio le somme non utilizzate costituiscono economie di bilancio.

**45. 05.** Abrignani, Bernardo, Armosino.

*Dopo l'articolo 45 inserire il seguente:*

**ART. 45-bis.**

*(Commercio internazionale e incentivi per l'internazionalizzazione delle imprese).*

1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante norme per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di internazionalizzazione delle imprese, secondo le modalità, i criteri ed i principi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 nonché nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* riunire e coordinare tutte le disposizioni legislative in materia di internazionalizzazione delle imprese, considerando, oltre alle esportazioni, anche gli investimenti in grado di promuovere l'internazionalizzazione delle produzioni italiane, prevedendo la delegificazione dei procedimenti in materia;

*b)* coordinare le misure di intervento di competenza dello Stato con quelle delle

regioni e degli altri soggetti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese;

*c)* prevedere accordi tra enti pubblici e il sistema bancario per l'utilizzo dei servizi e delle sedi estere degli istituti di credito.

2. Il Governo è altresì delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi ai fini della ridefinizione, del riordino e della razionalizzazione degli enti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese (ICE, SIMEST, FINEST, INFORMEST) secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* rispetto dei compiti attribuiti al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero degli affari esteri e al Ministero dell'economia e delle finanze dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e adeguamento delle disposizioni legislative che regolano i singoli enti al quadro delle competenze delineato dal medesimo decreto legislativo n. 143 del 1998, nonché all'assetto costituzionale derivante dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

*b)* riassetto organizzativo degli enti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese, secondo principi ispirati alla maggiore funzionalità dei medesimi in relazione alle rinnovate esigenze imposte dall'attuale quadro economico-finanziario, nonché ad obiettivi di coerenza della politica economica e commerciale estera e della promozione del sistema economico italiano in ambito internazionale con le funzioni svolte dall'Amministrazione centrale degli affari esteri, dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari in materia di rappresentanza, di coordinamento e di tutela degli interessi italiani in sede internazionale;

*c)* razionalizzazione delle relative norme di natura finanziaria ed economica, anche al fine di realizzare risparmi di spesa idonei a reperire le risorse neces-



sarie per la copertura degli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento degli sportelli unici all'estero, in particolare ai fini della promozione del made in Italy e della lotta alle contraffazioni;

d) compatibilità con gli obiettivi di riassetto della normativa in materia di internazionalizzazione di cui al comma 1.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, il Governo può emanare disposizioni correttive e integrative, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma medesimo.

**45. 020.** Abrignani, Bernardo, Armosino.

*Dopo l'articolo 45 inserire il seguente:*

ART. 45-bis.

*(Internazionalizzazione delle imprese).*

1. Alla legge 31 marzo 2005, n. 56, recante « Misure per l'internazionalizzazione delle imprese, nonché delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel medesimo settore », sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 4, comma 2, viene così sostituito: « Con decreto del Ministro delle attività produttive, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati priorità e settori di intervento per l'effettuazione degli investimenti di cui al comma 1 e le relative modalità di finanziamento »;

b) all'articolo 5, comma 3, sono eliminate le seguenti parole: « di concerto con il Ministro per gli italiani nel mondo, d'intesa con il Ministro per le politiche

agricole e forestali e con il Ministro per gli affari regionali ».

**45. 018.** Abrignani, Bernardo, Armosino.

*Dopo l'articolo 45 inserire il seguente:*

ART. 45-bis.

*(Riforma degli interventi di reindustrializzazione).*

1. Il Ministero dello sviluppo economico sottoscrive, con le Regioni e gli altri soggetti interessati, specifici Accordi di programma, di cui al successivo comma 4, per la reindustrializzazione, che prevedano interventi di agevolazione, proposti ed attuati dall'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., secondo le direttive emanate dal Ministero medesimo ai sensi del successivo comma 8, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, al fine di:

a) accompagnare le azioni di reindustrializzazione delle aree industriali inquinate, nel quadro degli interventi di all'articolo 252-bis del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006;

b) favorire interventi compensativi per le aree che ospitano o su cui si prevede l'insediamento di grandi impianti industriali o energetici con forte impatto sull'ambiente;

c) promuovere iniziative per la riqualificazione di aree interessate da situazioni complesse di crisi con impatti significativi per la politica industriale nazionale.

2. Gli interventi di reindustrializzazione di cui al comma 1 lettera a) vengono effettuati secondo le procedure previste all'articolo 252-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3. L'individuazione delle aree di cui al comma 1, lettere b) e c) avviene sulla base di criteri definiti dal Cipe con propria deliberazione, su proposta del Ministero dello sviluppo economico e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

4. Gli interventi di reindustrializzazione da realizzare, ai sensi di quanto previsto al comma 1, nel rispetto del principio di invarianza della spesa, potranno riguardare interventi di incentivazione per sostenere il riposizionamento competitivo delle imprese esistenti e la promozione e creazione di nuove iniziative imprenditoriali nonché la realizzazione di interventi di riqualificazione e ristrutturazione strettamente connessi.

5. Gli interventi per la reindustrializzazione possono prevedere anche l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato. Per l'attivazione delle iniziative e degli interventi di reindustrializzazione previsti sono sottoscritti specifici Accordi di Programma con le regioni interessate ai sensi di quanto disposto con la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni. Gli Accordi di Programma costituiscono fonte regolamentare per la definizione delle modalità attuative di competenza dell'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A..

6. Per l'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto ministeriale 3 dicembre 2007 n. 747 recante agevolazioni ai sensi degli articoli 5, 6, 7 e 8 della legge n. 181 del 1989, e successive estensioni. Attuazione in regime di esenzione ai sensi del regolamento (CE) n. 1968/2006, del regolamento (CE) n. 70/2001 come prorogato dal regolamento (CE) n. 1976/2006 (decreto n. 747). Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 gennaio 2008, n. 19, S.O.

7. Le disposizioni di cui al decreto legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181 e successive modificazioni ed integrazioni in contrasto con il presente articolo sono abrogate. Sono fatti salvi gli effetti degli atti e contratti sottoscritti dall'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa prima della data di entrata in vigore della presente legge.

8. Il Ministro per lo sviluppo economico, definisce con proprio decreto da emanare entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, le modalità di attuazione degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo ed impartisce le direttive all'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa.

**45. 019.** Abrignani, Bernardo, Armosino.

*Dopo l'articolo 45 inserire il seguente:*

ART. 45-bis.

*(Distretti produttivi e reti di imprese).*

1. Al fine di promuovere lo sviluppo del sistema delle imprese attraverso azioni di rete che ne rafforzino le misure organizzative, l'integrazione per filiera, lo scambio e la diffusione delle migliori tecnologie, lo sviluppo di servizi di sostegno e forme di collaborazione tra realtà produttive anche appartenenti a regioni diverse, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definite le caratteristiche e le modalità di individuazione delle reti delle imprese.

2. Alle reti, delle imprese, quale libera aggregazione di singoli centri produttivi coesi nello sviluppo unitario di politiche industriali, anche al fine di migliorare la presenza nei mercati internazionali, si applicano le disposizioni inerenti i distretti produttivi previste dall'articolo 1, commi 366 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ad eccezione delle norme inerenti i tributi dovuti agli enti locali.

3. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 366, primo periodo, dopo le parole: «Ministro per l'innovazione e le tecnologie,» sono aggiunte le seguenti: «previa intesa con la Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, e sentite le regioni interessate, »;

b) al comma 368, alla lettera a), i numeri da 1) a 15) sono sostituiti dai seguenti:

1) al fine della razionalizzazione e della riduzione degli oneri legati alle risorse umane e finanziarie conseguenti alla effettuazione dagli adempimenti in materia di imposta sul valore aggiunto, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, e sentite le regioni interessate, sono disciplinate, per le imprese appartenenti ai distretti di cui al comma 1, apposite semplificazioni contabili e procedurali, nel rispetto della disciplina comunitaria, [direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006];

2) rimane ferma la facoltà per le regioni e gli enti locali, secondo i propri ordinamenti, di stabilire procedure amministrative semplificate per l'applicazione di tributi propri ».

c) al comma 368, la lettera b), all'ultimo periodo del numero 1) dopo le parole: « Ministro per la funzione pubblica, » sono aggiunte le seguenti: « previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, e sentite le regioni interessate, »;

d) al comma 368, la lettera b), all'ultimo periodo del numero 2) dopo le parole: « Ministro dell'economia e delle finanze, » sono aggiunte le seguenti: « previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, e sentite le regioni interessate, »;

e) il comma 370 è soppresso.

**45. 06.** Abrignani, Bernardo, Armosino.

*Dopo l'articolo 45 inserire il seguente:*

ART. 45-bis.

*(Progetti di innovazione industriale).*

1. Entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, al fine di promuovere e sostenere la competitività del sistema produttivo, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministro per la semplificazione e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, può individuare nuove aree tecnologiche ovvero aggiornare o modificare quelle già individuate e, a decorrere dall'anno 2009, l'individuazione di nuove aree tecnologiche o l'aggiornamento di quelle individuate potrà intervenire entro il 30 giugno di ogni anno.

2. All'articolo 1, comma 842 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: « di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunità. » sono soppresse.

3. All'articolo 1, comma 844 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole da: « , sentiti i Ministri » fino a: « in cui gli stessi concorrono », sono soppresse.

4. All'articolo 1, comma 844 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, per gli affari regionali e le autonomie locali, » sono soppresse;

b) i periodi successivi al primo, fino alla fine del comma, sono soppresi.

**45. 09.** Abrignani, Bernardo, Armosino.

Dopo l'articolo 45 inserire il seguente:

ART. 45-bis.

*(Promozione dell'innovazione nel settore energetico).*

1. Al fine di promuovere la ricerca nel settore energetico, con particolare riferimento allo sviluppo del nucleare di nuova generazione e delle tecnologie per la cattura e il confinamento dell'anidride carbonica emessa dagli impianti termoelettrici, è stipulata apposita convenzione tra l'Agenzia per l'attrazione degli investimenti ed il Ministero dello sviluppo economico ove sono individuate le risorse della stessa Agenzia disponibili per la realizzazione del Piano di cui al successivo comma, per ciascun anno del triennio. La Convenzione è approvata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. A tali fini il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, provvede alla approvazione di un piano operativo quinquennale che, fermo restando quanto disposto al comma 2, definisce obiettivi specifici, priorità, modalità di utilizzo delle risorse e tipologia dei soggetti esecutori.

2. Il Piano di cui al comma 1 persegue in particolare le seguenti finalità:

a) realizzazione di un progetto dimostrativo sulla cattura e il confinamento dell'anidride carbonica emessa dagli impianti termoelettrici, con il concorso dei principali operatori nazionali industriali e della ricerca, con sostegno finanziario limitato alla copertura dei costi addizionali per lo sviluppo della parte innovativa a maggiore rischio del progetto;

b) partecipazione attiva, con ricostruzione della capacità di ricerca e sviluppo, ai programmi internazionali sul nucleare denominati « Generation Four International Forum » (GIF), « Global Nuclear Energy Partnership » (GNEP), « International Project on Innovative Nuclear Reactors and Fuel Cycles » (INPRO), « Accordo bilaterale Italia-USA di cooperazione ener-

getica », « International Thermonuclear Experimental Reactor » (ITER).

**45. 07.** Abrignani, Bernardo, Armosino.

Dopo l'articolo 45 inserire il seguente:

ART. 45-bis.

*(Proprietà industriale).*

1. All'articolo 47 del decreto legislativo n. 30 del 2005 (Codice della proprietà industriale) è aggiunto il seguente comma 4:

« 4. Per i brevetti di invenzione e modelli di utilità il deposito nazionale in Italia dà luogo al diritto di priorità anche rispetto ad una successiva domanda nazionale depositata in Italia, in relazione ad elementi già contenuti nella domanda di cui si rivendica la priorità ».

2. L'articolo 120, comma 1 del decreto legislativo n. 30 del 2005 (Codice della proprietà industriale) è modificato nel modo seguente:

« 1. Le azioni in materia di proprietà industriale i cui titoli sono concessi o in corso di concessione si propongono avanti l'Autorità giudiziaria dello Stato, qualunque sia la cittadinanza, il domicilio e la residenza delle parti. Se l'azione di nullità o quella di contraffazione sono proposte quando il titolo non è stato ancora concesso, la sentenza può essere pronunciata solo dopo che l'Ufficio italiano brevetti e marchi ha provveduto sulla domanda di concessione, esaminandola con precedenza rispetto a domande presentate in data anteriore. Il Giudice, tenuto conto delle circostanze, dispone la sospensione del processo, per una o più volte, fissando con il medesimo provvedimento l'udienza in cui il processo deve proseguire ».

3. All'articolo 239 del decreto legislativo n. 30 del 2005 (Codice della proprietà industriale), il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. La protezione accordata ai disegni e modelli ai sensi dell'articolo 2, comma 1,

numero 10, della legge 22 aprile 1941, n. 633, non opera nei soli confronti di coloro che, anteriormente alla data del 19 aprile 2001, hanno intrapreso la fabbricazione, l'offerta o la commercializzazione di prodotti realizzati in conformità con disegni o modelli, che erano oppure erano divenuti di pubblico dominio. L'attività in tal caso può proseguire nei limiti del preuso. I diritti di fabbricazione, di offerta e di commercializzazione non possono essere trasferiti separatamente dall'azienda».

4. L'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 ottobre 2007, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 26 ottobre 2007, n. 250 è soppresso.

5. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli adempimenti previsti dalla presente disposizione sono svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a disposizione vigente.

6. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 30 dicembre 2008, secondo le modalità, i criteri ed i principi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e previo parere delle competenti commissioni parlamentari, disposizioni correttive o integrative del decreto legislativo 10 febbraio 2005 n. 30 recante Codice della proprietà industriale, attenendosi, altresì, ai seguenti criteri:

1) correggere gli errori materiali e i difetti di coordinamento presenti nel Codice;

2) armonizzare la normativa alla disciplina comunitaria ed internazionale in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche;

3) introdurre strumenti di semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi;

4) prevedere che in caso di invenzioni realizzate da ricercatori universitari o di altre strutture pubbliche di ricerca

l'università o l'amministrazione attui la procedura di brevettazione, acquisendo il relativo diritto sulla invenzione.

**45. 011.** Abrignani, Bernardo, Armosino.

*Dopo l'articolo 45 inserire il seguente:*

ART. 45-bis.

*(Trasparenza dei flussi finanziari dei Fondi strutturali comunitari e del Fondo per le aree sottoutilizzate).*

1. Per prevenire l'indebito utilizzo delle risorse stanziato nell'ambito della programmazione unitaria della politica regionale per il periodo 2007-2013, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri interessati, sono definite modalità e procedure necessarie a garantire l'effettiva tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'utilizzo, da parte dei soggetti beneficiari delle agevolazioni, delle risorse pubbliche e private impiegate per la realizzazione degli interventi oggetto di finanziamento a valere sui Fondi strutturali comunitari e sul Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono tenute, nell'utilizzo delle risorse dei predetti Fondi loro assegnate, ad applicare le modalità e le procedure definite dal decreto di cui al periodo precedente.

**45. 010.** Abrignani, Bernardo, Armosino.

*Dopo l'articolo 45 inserire il seguente:*

ART. 45-bis.

*(Concentrazione strategica degli interventi del Fondo per le aree sottoutilizzate).*

1. Al fine di rafforzare la concentrazione su interventi di rilevanza strategica nazionale delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61

della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono revocate le relative assegnazioni operate dal CIPE per il periodo 2000-2006 in favore di Amministrazioni centrali con le delibere adottate fino, al 31 dicembre 2006, nel limite dell'ammontare delle risorse che entro la data di entrata in vigore della presente legge non sono state impegnate o programmate nell'ambito di Accordi di programma quadro sottoscritti entro la medesima data, con esclusione delle assegnazioni per progetti di ricerca, anche sanitaria.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, per le analoghe risorse ad esse assegnate, costituiscono norme di principio per le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; lo Stato, le Regioni e le Province autonome, d'intesa in sede di Conferenza permanente, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentite le amministrazioni centrali di volta in volta interessate, definiscono i criteri e le modalità per la riprogrammazione delle risorse disponibili.

3. Le risorse liberate ai sensi del comma 1 che siano già state trasferite ai soggetti assegnatari sono versate in entrata nel bilancio dello Stato per essere riassegnate alla unità previsionale di base in cui è iscritto il Fondo per le aree sottoutilizzate.

**45. 015.** Abrignani, Bernardo, Armosino.

*Dopo l'articolo 45 inserire il seguente:*

ART. 45-bis.

*(Banca del Mezzogiorno).*

1. Al fine di assicurare la presenza nelle regioni meridionali d'Italia di un istituto bancario in grado di sostenerne lo sviluppo economico e di favorirne la crescita, è costituita la società per azioni « Banca del Mezzogiorno ».

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico da

adottarsi, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, entro centoventi giorni successivi all'entrata in vigore del presente decreto legge, è nominato il comitato promotore, con oneri a carico delle risorse di cui al comma 4.

3. Con il decreto di cui al comma 2 sono altresì disciplinati:

a) i criteri per la redazione dello statuto, nel quale è previsto che la Banca abbia necessariamente sede in una regione del Mezzogiorno d'Italia;

b) le modalità di composizione dell'azionariato della Banca, in maggioranza privato e aperto all'azionariato popolare diffuso, e il riconoscimento della funzione di soci fondatori allo Stato e alle regioni, province, comuni, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, altri enti e organismi pubblici, aventi sede nelle regioni meridionali, che conferiscano una quota di capitale sociale;

c) le modalità per provvedere, attraverso trasparenti offerte pubbliche, all'acquisizione di marchi e di denominazioni, entro i limiti delle necessità operative della stessa Banca, di rami di azienda già appartenuti ai banchi meridionali e insulari;

d) le modalità di accesso della Banca ai fondi e ai finanziamenti internazionali, con particolare riferimento alle risorse prestate da organismi sopranazionali per lo sviluppo delle aree geografiche sottutilizzate.

4. È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2008 per l'apporto al capitale della Banca da parte dello Stato, quale soggetto fondatore. Entro cinque anni dall'inizio dell'operatività della Banca tale importo è restituito allo Stato, il quale cede alla Banca stessa tutte le azioni ad esso intestate ad eccezione di una.

**45. 017.** Abrignani, Bernardo, Armosino.

*Dopo l'articolo 45 inserire il seguente:*

**ART. 45-bis.**

*(Fondo per il finanziamento di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale).*

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dal 2009, un fondo per il finanziamento, in via prioritaria, di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale, ivi comprese le reti di telecomunicazione e quelle energetiche, di cui è riconosciuta la valenza strategica ai fini della competitività e della coesione del Paese, nonché finalizzate alla tutela dell'ambiente, al sostegno delle ricerche, ed alla competitività del sistema produttivo. Il fondo è alimentato con gli stanziamenti nazionali assegnati per l'attuazione del Quadro Strategico Nazionale per il periodo 2007-2013 in favore di programmi di interesse strategico nazionale, di progetti speciali e di riserve premiali, fatte salve le risorse che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano state vincolate all'attuazione di programmi già esaminati dal CIPE o destinate al finanziamento del meccanismo premiale disciplinato dalla delibera CIPE 3 agosto 2007, n. 82.

2. Con delibera del CIPE, su proposta del Ministero dello sviluppo economico, si provvede alla ripartizione del Fondo di cui al precedente comma, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Nel rispetto delle procedure previste dal regolamento (CE) n. 1083/2006, del Consiglio e dell'11 luglio 2006, i Programmi operativi nazionali finanziati con risorse comunitarie per l'attuazione del Quadro Strategico Nazionale per il periodo 2007-2013 possono essere ridefiniti in coerenza con i principi di cui al presente articolo.

3. Costituisce un principio fondamentale, ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione, la concentrazione da parte delle Regioni su infrastrutture di

interesse strategico regionale nonché sugli altri interventi di cui al comma 1 delle risorse del Quadro Strategico Nazionale per il periodo 2007-2013 in sede di predisposizione dei programmi finanziati dal Fondo per le aree sottoutilizzate, e di ridefinizione dei programmi finanziati dai Fondi strutturali comunitari.

**45. 016.** Abrignani, Bernardo, Armosino.

*Dopo l'articolo 45 inserire il seguente:*

**ART. 45-bis.**

*(Utilizzo della quota degli utili SIMEST s.p.a. di competenza del Ministero dello sviluppo economico).*

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1 comma 934 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, è istituito presso la Tesoreria dello Stato con apposita contabilità speciale e gestito dalla SIMEST S.p.A., ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, il Fondo rotativo per favorire la fase di avvio (start-up) di progetti di internazionalizzazione di una o di aggregazioni di imprese.

2. Affluiscono al Fondo, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, le disponibilità finanziarie derivanti da utili di spettanza del Ministero stesso in qualità di socio della Simest S.p.A.

3. Gli interventi del fondo hanno per oggetto investimenti transitori e non di controllo nel capitale di rischio di società appositamente costituite da singole PMI, o loro raggruppamenti, per realizzare progetti di internazionalizzazione.

4. Il Ministro dello sviluppo economico, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le condizioni e le modalità operative del Fondo.

**45. 012.** Abrignani, Bernardo, Armosino.

*Dopo l'articolo 45 inserire il seguente:*

ART. 45-*bis*.

(SIMEST s.p.a.).

1. All'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, il comma 6-*bis* è sostituito dal seguente:

« 6-*bis*. Al fine di potenziare l'attività della SIMEST S.p.a. a supporto dell'internazionalizzazione delle imprese, le regioni possono assegnare in gestione alla società stessa propri fondi rotativi con finalità di venture capital, per l'acquisizione di quote aggiuntive di partecipazione fino ad un massimo del quarantanove per cento del capitale o fondo sociale di società o imprese partecipate da imprese operanti nel proprio territorio. Tali fondi sono autonomi e restano distinti dal patrimonio della SIMEST Spa. Laddove i fondi rotativi siano assegnati da regioni del Mezzogiorno le quote di partecipazione complessivamente detenute dalla SIMEST possono raggiungere una percentuale fino al 70 per cento del capitale o fondo sociale. I fondi rotativi regionali con finalità di venture capital previsti al presente comma possono anche confluire, ai fini della gestione, nel fondo unico di cui all'articolo 1 comma 932 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, estendendosi agli stessi la competenza del Comitato di indirizzo e rendicontazione di cui al decreto del Vice Ministro delle attività produttive 26 agosto 2003. Il Ministro dello sviluppo economico potrà provvedere con proprio decreto alla integrazione della composizione del Comitato di indirizzo e rendicontazione con un rappresentante della regione assegnataria del fondo per le specifiche delibere di impiego del medesimo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

**45. 021.** Abrignani, Bernardo, Armosino.

*Dopo l'articolo 45 inserire il seguente:*

ART. 45-*bis*.

(Pubblicità societaria).

1. All'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, il comma 2-*quater* è sostituito dal seguente:

« 2-*quater*. Il deposito dei bilanci e degli altri documenti di cui all'articolo 2435 del codice civile può essere effettuato mediante trasmissione telematica o su supporto informatico degli stessi, da parte degli iscritti negli albi dei notai, degli avvocati, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, muniti della firma digitale e allo scopo incaricati dai legali rappresentanti della società ».

**45. 022.** Abrignani, Bernardo, Armosino.

ART. 46.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-*bis*. Per garantire l'adeguamento della composizione degli organi alle esigenze delle procedure in atto ed al fine di conseguire obiettivi di efficienza ed accelerazione delle stesse, decorsi trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, forestali ed alimentari, provvede alla rimodulazione della composizione degli organi delle liquidazioni dei Consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa o in amministrazione straordinaria, salvo che entro detto termine sia stata autorizzata una proposta di concordato ai sensi dell'articolo 214 del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Sono abrogate le disposizioni di cui al comma 9-*bis* dell'articolo 1 della legge del 17 luglio 2006 n. 233.

**46. 1.** Galati.



*Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:*

ART. 46-bis.

*(Riduzione dei costi impropri della politica).*

1. Entro il 31 dicembre 2009 la spesa per il funzionamento degli uffici di diretta collaborazione del Governo deve essere ridotta del 30 per cento su base annua rispetto a quella sostenuta nell'ultimo esercizio finanziario.

2. All'articolo 1, comma 5, della legge 3 giugno 1999, n. 157 le parole « per l'elezione della Camera dei Deputati » sono sostituite dalle seguenti: « per la relativa elezione che abbiano effettivamente esercitato il loro diritto elettorale attivo in occasione del rinnovo di ciascuno degli organi per cui si richiede il rimborso ».

3. All'articolo 1, comma 6, della legge 3 giugno 1999, n. 157, il quarto periodo è sostituito dal seguente: « In caso di scioglimento anticipato del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati il versamento delle quote annuali dei relativi rimborsi è interrotto; la quota ancora non erogata è corrisposta in proporzione alla frazione di anno trascorsa prima dello scioglimento anticipato » e il quinto periodo è soppresso.

4. Il trattamento economico complessivo dei Ministri, dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato che non sono membri del Parlamento nazionale, previsto dall'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, è ridotto del 30 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai Ministri, ai Vice Ministri e ai Sottosegretari di Stato membri del Parlamento nazionale non è riconosciuto alcun rimborso per spese di trasporto e di viaggio previste per deputati e senatori.

5. Gli articoli 27, 28 e 29 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono abrogati. Le funzioni svolte dalle comunità montane, soppresse ai sensi di quanto disposto dal comma I, sono conferite alle province, ovvero, ove

costituite, alle unioni di comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel cui territorio era collocata totalmente o in misura prevalente la comunità montana soppressa. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e sentite, per la parte relativa ai dipendenti, le associazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, sono determinati, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, criteri, forme e modalità per l'attribuzione ai comuni, già compresi nell'ambito territoriale delle comunità montane soppresse, del patrimonio, delle risorse e del personale delle medesime comunità montane.

6. All'articolo 47 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1, le parole: « un terzo » sono sostituite dalle seguenti: « un quarto, arrotondato per difetto »;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Fino all'adozione delle norme statutarie di cui al comma 1, le giunte comunali e provinciali sono composte da un numero di assessori stabilito rispettivamente nelle seguenti misure:

a) non superiore a 3 nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti; non superiore a 4 nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti; non superiore a 6 nei comuni con popolazione inferiore a 100.000 abitanti; non superiore a 8 nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti e nei capoluoghi di provincia con popolazione inferiore a 100.000 abitanti; non superiore a 9 nei comuni con popolazione compresa tra 250.001 e 500.000 abitanti; non superiore

a 10 nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 e 1.000.000 di abitanti e non superiore a 12 nei comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti;

b) non superiore a 5 per le province a cui sono assegnati 24 consiglieri; non superiore a 6 per le province a cui sono assegnati 30 consiglieri; non superiore a 8 per le province a cui sono assegnati 36 consiglieri; non superiore a 10 per quelle a cui sono assegnati 45 consiglieri ».

6-bis. Il rimborso per le trasferte dei consiglieri comunali e provinciali è per ogni chilometro pari ad un quinto del costo di un litro di benzina. Tali rimborsi non possono complessivamente superare per ogni mese 100 euro per ogni consigliere comunale e 300 euro per ogni consigliere provinciale.

7. All'articolo 108 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovunque ricorrano, le parole « 15.000 abitanti » sono sostituite dalle parole « 250.000 abitanti ».

8. All'articolo 31 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « , senza nuovi o maggiori oneri per la finanza locale e quindi senza prevedere compensi aggiuntivi rispetto alle indennità già percepite dagli stessi »;

b) al comma 5, le parole « consiglio d'amministrazione » sono sostituite dalle seguenti: « un consiglio di amministrazione composto al massimo da cinque membri »; è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I compensi attribuiti ai consiglieri d'amministrazione non possono superare l'importo delle indennità previste per gli as-

essori dell'ente di maggiori dimensioni appartenente al consorzio ».

9. All'articolo 32 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 5, dopo le parole « popolazione complessiva dell'ente », sono aggiunte le seguenti parole: « ; dei consigli delle unioni di comuni fanno parte i consiglieri dei comuni partecipanti, secondo modalità da prevedere all'interno dello statuto, senza oneri aggiuntivi rispetto alle indennità già percepite ».

10. All'articolo 90 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 1 le parole da « ovvero » sino alla fine del periodo sono soppresse, e i commi 2 e 3 sono soppressi.

11. All'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni. Le medesime convenzioni sono invece obbligatorie per due o più comuni contermini, appartenenti alla stessa provincia, con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, limitatamente allo svolgimento delle funzioni e servizi di polizia municipale, protezione civile, territorio, sviluppo economico, servizi sociali, scuola e servizi scolastici, attività ricreative, »;

b) al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

« 3. Tale disposizione è obbligatoria nel caso in cui il servizio o l'opera coinvolga comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ».

**46. 01.** Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

*Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:*

ART. 46-bis.

*(Riduzione degli oneri per i Centri di accoglienza e i Centri di Permanenza temporanea ed assistenza).*

1. I contratti per le gestioni dei Centri di accoglienza e dei Centri di Permanenza temporanea ed assistenza, con scadenza nel 2008, sono rinnovati, a parità di condizioni di assistenza per gli immigrati, con un ribasso di costo di almeno il 5 per cento sul limite *pro die* e *pro capite* stabilito per il biennio 2007-2008 dal decreto del Ministro dell'interno previsto dall'articolo 1, comma 14, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. I contratti in essere che già rispettano tale condizione sono prorogati a parità di oneri per un ulteriore triennio.

\* **46. 02.** Corsaro, Marsilio.

*Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:*

ART. 46-bis.

*(Riduzione degli oneri per i Centri di accoglienza e i Centri di Permanenza temporanea ed assistenza).*

1. I contratti per le gestioni dei Centri di accoglienza e dei Centri di Permanenza temporanea ed assistenza, con scadenza nel 2008, sono rinnovati, a parità di condizioni di assistenza per gli immigrati, con un ribasso di costo di almeno il 5 per cento sul limite *pro die* e *pro capite* stabilito per il biennio 2007-2008 dal decreto del Ministro dell'interno previsto dall'articolo 1, comma 14, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. I contratti in essere che già rispettano tale condizione sono prorogati a parità di oneri per un ulteriore triennio.

**46. 03.** Giudice.

ART. 48.

*Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:*

ART. 48-bis.

*(Appalti online)*

1. All'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n.163 del 12 aprile 2006, « Le informazioni possono essere fornite anche per via telematica » è sostituita « A partire dal 1° gennaio 2010, le informazioni devono essere fornite solo per via telematica ».

2. A partire dalla stessa data la partecipazione agli appalti per contratti pubblici di lavori, servizi, forniture della Pubblica Amministrazione avviene mediante presentazione degli allegati e della documentazione richiesta dall'ente appaltante in formato file. La documentazione è consegnata mediante Posta Elettronica Certificata con marcatura temporale all'indirizzo indicato sul capitolato. La documentazione è firmata dal rappresentante legale del proponente mediante Firma Elettronica certificata.

3. Il mancato rispetto degli adempimenti e degli obblighi previsti dal precedente comma esclude il richiedente dal processo di valutazione. Tale esclusione non dà diritto ad azioni di rivalsa né a ricorsi di alcun tipo nei confronti della Pubblica Amministrazione committente.

4. Le Amministrazioni sono tenute a pubblicare i capitolati, corredati di indicazione di Posta Elettronica Certificata a cui inviare la documentazione. I formati dei file con cui dovrà essere redatta la documentazione dovranno essere indicati nei capitolati. Tutte le Amministrazioni si attrezzano per la gestione telematica degli appalti per contratti pubblici di lavori, servizi, forniture; la mancanza di sistemi informatici e telematici atti agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo non costituisce deroga a tali norme. A partire dal 1° gennaio 2010, cessa l'obbligo di pubblicazione degli estratti.

5. Il presente articolo si applica alle Amministrazioni Regionali e Locali.

**48. 0. 1.** Lanzillotta.

*Dopo l'articolo 48, inserire il seguente:*

ART. 48-bis.

*(Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in cartaceo)*

1. Gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicazione legale si intendono assolti con la pubblicazione da parte delle amministrazioni e dei soggetti obbligati sui propri siti informatici.

2. Gli adempimenti di cui al comma 1 possono essere attuati mediante l'utilizzo di siti informatici di altri soggetti obbligati, ovvero di loro associazioni.

3. Al fine di garantire e facilitare l'accesso alle pubblicazioni di cui al comma 1 il CNIPA realizza e gestisce un Portale di accesso ai suddetti siti.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2011 le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicazione legale.

5. Agli oneri derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al comma 1 si provvede a valere sulle risorse finanziarie assegnate ai sensi dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 con decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie in data 22 luglio 2005 al progetto « PC alle famiglie » non ancora impegnate alla data di entrata in vigore del presente articolo.

**48. 02.** Antonio Leone, Gioacchino Alfano.

ART. 49.

*Sopprimerlo.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 49, inserire il seguente:*

ART. 49.

1. Agli oneri derivanti dalla soppressione dell'articolo 49, pari a 5 milioni per

il 2008, 10 milioni per il 2009, 10 milioni per il 2010 e 10 milioni per il 2011 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 3, che si intende soppresso.

**49. 1.** Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnacchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

*Sostituirlo con il seguente:* L'articolo 3, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è soppresso.

*Conseguentemente, all'articolo 76, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Il comma 4-bis dell'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, come introdotto dalla lettera b) del comma 40 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, non si applica agli enti locali. Agli eventuali maggiori oneri si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui di cui al comma 546 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296.

**49. 4.** Armosino, Gioacchino Alfano.

*Sopprimere il comma 3.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 49, inserire il seguente:*

ART. 49-bis.

1. Agli oneri derivanti dalla soppressione del comma 3, dell'articolo 49, pari a 5 milioni per il 2008, 10 milioni per il 2009, 10 milioni per il 2010 e 10 milioni per il 2011, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 3, che si intende soppresso.

**49. 2.** Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnacchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) Al comma 3, aggiungere, infine, le seguenti parole: «qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra la pubblica amministrazione e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato un ulteriore successivo contratto a termine fra gli stessi soggetti può essere stipulato per una sola volta, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5 comma, 4-bis del decreto legislativo 6 settembre 2001 ».

b) Al comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: «In caso di violazioni di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni ».

**49. 3.** Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

*Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:*

ART. 49-bis.

*(Lavori socialmente utili).*

1. Il decreto legislativo 1° dicembre 1997, n.468, e ed il decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.81 sono abrogati.

2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 1156, della legge n. 296 del 2006, i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2000 e di cui agli articoli 2 e 3, comma 1, del decreto legislativo n. 280 del 1997, possono continuare ad essere impegnati dagli enti utilizzatori fino ad esaurimento dei progetti in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

**49. 06.** Bitonci, Simonetti, Fugatti, Buonanno, Caparini.

*Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:*

ART. 49-bis.

*(Difensore Civico nazionale).*

1. È istituito il Difensore Civico nazionale, con sede in Roma.

2. Il Difensore Civico nazionale opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione. Il Difensore Civico nazionale è organo monocratico, nominato con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica su indicazione delle competenti commissioni parlamentari tra persone che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo nel campo della difesa civica per almeno cinque anni, diano garanzia di comprovata competenza giuridico-amministrativa e di imparzialità ed indipendenza di giudizio e siano proposte entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge da almeno dieci associazioni nazionali impegnate nella tutela dei diritti. Resta in carica per sette anni e non può essere riconfermato.

3. Il Difensore Civico nazionale tutela i cittadini nei confronti degli abusi e delle disfunzioni della Pubblica Amministrazione. A tal fine ha diritto di corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni e con gli enti di diritto pubblico, e di ottenere da essi, oltre a notizie ed informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle funzioni.

4. Allo scopo di contribuire ad una più completa tutela dei cittadini, il Difensore Civico nazionale individua i casi di particolare rilevanza nei quali nonne di legge o di regolamento o provvedimenti amministrativi di carattere generale o comportamenti commissivi ed omissivi della pubblica amministrazione, determinano abusi o disfunzioni e ne riferisce al Parlamento, al Presidente del Consiglio dei Ministri e, negli altri casi, ai Ministri competenti e agli enti locali e territoriali interessati. Ove

ne ravvisi l'opportunità, esprime indicazioni circa le iniziative necessarie per rimuovere o prevenire le distorsioni e può pubblicare le segnalazioni nei modi più congrui in relazione alla natura e all'importanza delle situazioni distorsive.

5. Il Difensore Civico nazionale si avvale di un proprio Ufficio; delibera le norme concernenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento, quelle concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese nell'ambito dei principi previsti per le autorità indipendenti.

6. Il Difensore Civico nazionale provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto, con unico capitolo, nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Al Difensore Civico nazionale compete un'indennità di funzione non eccedente, nel massimo, la retribuzione spettante al primo Presidente della Corte di cassazione.

7. Per le spese di funzionamento e gli emolumenti relativi alla istituzione del Difensore Civico nazionale di cui al comma 1, è autorizzata la spesa annua di 1 milione di euro a decorrere dal 2009.

8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a un milione di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2009 e 2010 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Tondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

9. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

\* 49. 01. Cirielli.

*Dopo l'articolo 49, aggiungere, il seguente:*

ART. 49-bis.

*(Difensore Civico nazionale).*

1. È istituito il Difensore Civico nazionale, con sede in Roma.

2. Il Difensore Civico nazionale opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione. Il Difensore Civico nazionale è organo inonocraffeo, nominato con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti, della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica su indicazione delle competenti commissioni parlamentari tra persone che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo nel campo della difesa civica per almeno, cinque anni, diano garanzia di comprovata competenza giuridico-amministrativa e di imparzialità ed indipendenza di giudizio e siano proposte entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge da almeno dieci associazioni nazionali impegnate nella tutela dei diritti. Resta in carica per sette anni e non può essere riconfermato.

3. Il Difensore Civico nazionale tutela i cittadini nei confronti degli abusi e delle disfunzioni della Pubblica Amministrazione. A tal fine ha diritto di corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni e con gli enti di diritto pubblico, e di ottenere da essi, oltre a notizie ed informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle funzioni.

4. Allo scopo di contribuire ad una più completa tutela dei cittadini, il Difensore Civico nazionale individua i casi di particolare rilevanza nei quali norme di legge o di regolamento o provvedimenti amministrativi di carattere generale o comportamenti commissivi ed omissivi della pubblica amministrazione, determinano abusi o disfunzioni e ne riferisce al Parlamento, al Presidente del Consiglio dei Ministri e, negli altri casi, ai Ministri competenti e agli enti locali e territoriali interessati. Ove

ne ravvisi l'opportunità, esprime indicazioni circa le iniziative necessarie per rimuovere o prevenire le distorsioni e può pubblicare le segnalazioni nei modi più congrui in relazione alla natura e all'importanza delle situazioni discorsive.

5. Il Difensore Civico nazionale si avvale di un proprio Ufficio; delibera le norme concernenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento, quelle concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese nell'ambito dei principi previsti per le autorità indipendenti.

6. Il Difensore Civico nazionale provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto, con unico capitolo, nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Al Difensore Civico nazionale compete un'indennità di funzione non eccedente, nel massimo, la retribuzione spettante al primo Presidente della Corte di cassazione.

7. Per le spese di funzionamento e gli emolumenti relativi alla istituzione del Difensore Civico nazionale di cui al comma 1, è autorizzata la spesa annua di 1 milione di euro a decorrere dal 2009.

8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsione di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.

9. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

\* 49. 02. Labocchetta, Savino.

*Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:*

ART. 49-bis.

*(Difensore Civico nazionale).*

1. È istituito il Difensore Civico nazionale, con sede in Roma.

2. Il Difensore Civico nazionale opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione. Il Difensore Civico nazionale è organo monocratico, nominato con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica su indicazione delle competenti commissioni parlamentari tra persone che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo nel campo della difesa civica per almeno cinque anni, diano garanzia di comprovata competenza giuridico-amministrativa e di imparzialità ed indipendenza di giudizio e siano proposte entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge da almeno dieci associazioni nazionali impegnate nella tutela dei diritti. Resta in carica per sette anni e non può essere riconfermato.

3. Il Difensore Civico nazionale tutela i cittadini nei confronti degli abusi e delle disfunzioni della Pubblica Amministrazione. A tal fine ha diritto di corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni e con gli enti di diritto pubblico, e di ottenere da essi, oltre a notizie ed informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle funzioni.

4. Allo scopo di contribuire ad una più completa tutela dei cittadini, il Difensore Civico nazionale individua i casi di particolare rilevanza nei quali nonne di legge o di regolamento o provvedimenti amministrativi di carattere generale o comportamenti commissivi ed omissivi della pubblica amministrazione, determinano abusi o disfunzioni e ne riferisce al Parlamento, al Presidente del Consiglio dei Ministri e, negli altri casi, ai Ministri competenti e agli enti locali e territoriali interessati. Ove ne ravvisi l'opportunità, esprime indica-

zioni circa le iniziative necessarie per rimuovere o prevenire le distorsioni e può pubblicare le segnalazioni nei modi più congrui in relazione alla natura e all'importanza delle situazioni distorsive.

5. Il Difensore Civico nazionale si avvale di un proprio Ufficio; delibera le norme concernenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento, quelle concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese nell'ambito dei principi previsti per le autorità indipendenti.

6. Il Difensore Civico nazionale provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto, con unico capitolo, nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Al Difensore Civico nazionale compete un'indennità di funzione non eccedente, nel massimo, la retribuzione spettante al primo Presidente della Corte di cassazione.

7. Per le spese di funzionamento e gli emolumenti relativi alla istituzione del Difensore Civico nazionale di cui al comma 1, è autorizzata la spesa annua di 1 milione di euro a decorrere dal 2009.

*Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: 0,30 per cento, con le seguenti: 0,29 per cento.*

**49. 04.** Aniello Formisano.

*Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:*

ART. 49-bis.

*(Difensore Civico nazionale).*

1. È istituito il Difensore Civico nazionale, con sede in Roma.

2. Il Difensore Civico nazionale opera in piena autonomia e con indipendenza di

giudizio e di valutazione. Il Difensore Civico nazionale è organo monocratico, nominato con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica su indicazione delle competenti commissioni parlamentari tra persone che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo nel campo della difesa civica per almeno cinque anni, diano garanzia di comprovata competenza giuridico-amministrativa e di imparzialità ed indipendenza di giudizio e siano proposte entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge da almeno dieci associazioni nazionali impegnate nella tutela dei diritti. Resta in carica per sette anni e non può essere riconfermato.

3. Il Difensore Civico nazionale tutela i cittadini nei confronti degli abusi e delle disfunzioni della Pubblica Amministrazione. A tal fine ha diritto di corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni e con gli enti di diritto pubblico, e di ottenere da essi, oltre a notizie ed informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle funzioni.

4. Allo scopo di contribuire ad una più completa tutela dei cittadini, il Difensore Civico nazionale individua i casi di particolare rilevanza nei quali norme di legge o di regolamento o provvedimenti amministrativi di carattere generale o comportamenti commissivi ed omissivi della pubblica amministrazione, determinano abusi o disfunzioni e ne riferisce al Parlamento, al Presidente del Consiglio dei Ministri e, negli altri casi, ai Ministri competenti e agli enti locali e territoriali interessati. Ove ne ravvisi l'opportunità, esprime indicazioni circa le iniziative necessarie per rimuovere o prevenire le distorsioni e può pubblicare le segnalazioni nei modi più congrui in relazione alla natura e all'importanza delle situazioni distorsive.

5. Il Difensore Civico nazionale si avvale di un proprio Ufficio; delibera le norme concernenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento, quelle concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere, nonché quelle dirette a



disciplinare la gestione delle spese nell'ambito dei principi previsti per le autorità indipendenti.

6. Il Difensore Civico nazionale provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto, con unico capitolo, nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Al Difensore Civico nazionale compete un'indennità di funzione non eccedente, nel massimo, la retribuzione spettante al primo Presidente della Corte di cassazione.

7. Per le spese di funzionamento e gli emolumenti relativi alla istituzione del Difensore Civico nazionale di cui al comma 1, è autorizzata la spesa annua di 1 milione di euro a decorrere dal 2009. Conseguentemente, alla Tabella A della legge 24 dicembre 2007, n. 296 (legge finanziaria per il 2008), voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: – 1.000;  
2009: – 1.000;  
2010: – 1.000.

**49. 05.** De Poli, Ciccanti, Galletti, Occhiuto.

ART. 50.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. All'articolo 307 del codice di procedura civile, al comma 1, dopo le parole: « il disposto del » sono aggiunte le seguenti: « primo e ».

**50. 1.** Contento, Costa.

*Dopo l'articolo 50, inserire il seguente:*

ART. 50-bis.

*(Razionalizzazione delle spese di giustizia del contenzioso previdenziale).*

1. Gli atti di pignoramento e di sequestro nei confronti degli Enti pubblici e

degli Istituti esercenti forme di previdenza e assistenza obbligatorie organizzati su base territoriale debbono essere eseguiti, a pena di improcedibilità rilevabile d'ufficio, ricercando le « cose da pignorare o da sottoporre a sequestro, esclusivamente nell'ambito della circoscrizione del Tribunale presso cui il titolo esecutivo si è formato ovvero in cui è posta la sede territoriale dell'ente debitore. La norma di cui al presente comma si applica anche agli atti di intervento di cui agli articoli 525 e seguenti c.p.c.

2. All'articolo 443 del c.p.c. è aggiunto in fine il seguente comma:

« Ai ricorsi giudiziari promossi nei confronti degli enti di previdenza e di assistenza aventi ad oggetto la domanda di accessori del credito ovvero di differenze nel calcolo delle prestazioni previdenziali o assistenziali già liquidate si applicano gli articoli 410-bis, 411, 412, 412-bis del c.p.c. Per tali controversie il termine per esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'articolo 410-bis del c.p.c. è elevato a 120 giorni dalla presentazione della richiesta ».

**50. 01.** Poli, Ciccanti, Galletti.

*Dopo l'articolo 50, inserire il seguente:*

ART. 50-bis.

*(Razionalizzazione delle spese di giustizia del contenzioso previdenziale).*

1. Dopo l'articolo 443 del c.p.c. è aggiunto il seguente articolo:

« 443-bis. Tentativo obbligatorio di conciliazione: Per tutte le altre controversie, promosse nei confronti degli enti previdenziali per le quali le leggi speciali non prevedono a titolo di improcedibilità la previa composizione in sede amministrativa, si applicano le norme di cui agli articoli 410-bis, 411, 412, 412-bis del c.p.c.

Per tali controversie il termine per l'espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'articolo 410-bis del c.p.c. è elevato a 120 giorni dalla presentazione della richiesta ».

2. Al fine di migliorare la gestione del contenzioso legale in materia previdenziale ed assistenziale e di ridurre gli oneri a carico della finanza pubblica, l'Istituto Nazionale della previdenza Sociale è autorizzato, anche in deroga alle disposizioni vigenti, ad avvalersi, in via straordinaria, per un periodo massimo di tre anni e per le sole aree geografiche con alta intensità di contenzioso, di avvocati professionisti esterni, per il rafforzamento delle attività di difesa, rappresentanza e assistenza in giudizio ».

*Conseguentemente, ridurre in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinante della tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 fino ad un importo di 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.*

**50. 02.** Poli, Ciccanti, Galletti, Occhiuto.

ART. 51.

*Al comma 5, sopprimere la lettera a).*

**51. 1.** Contento, Costa.

ART. 52

*Al comma 1, capoverso: « CAPO I – articolo 227-ter », sostituire le parole: L'ufficio procede con le seguenti: il dirigente cura l'ufficio proceda all'iscrizione a ruolo ».*

**52. 1.** Contento, Costa.

*Al comma 3, dopo la parola: rate aggiungere le seguenti: e con riferimento ad ogni singola scadenza.*

**52. 2.** Contento, Costa.

*Dopo l'articolo 52 inserire il seguente:*

ART. 52-bis

1. Il comma 1348 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è soppresso.

2. L'onere finanziario della presente disposizione è pari a 100 milioni di euro per l'anno 2008 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

*Conseguentemente, all'articolo 63, sostituire il comma 9 con il seguente:*

« 9. All'articolo 1, comma 282 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, secondo periodo, le parole: « 450 milioni annui » sono sostituite dalle seguenti: « 450 milioni annui per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 e 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010 e 2011 ».

**52. 01.** Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannacone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

ART. 53.

*Sostituirlo con il seguente:*

1. All'articolo 430 del codice di procedura civile, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 2. In caso di particolare complessità della controversia, il giudice può indicare nel dispositivo un termine, non superiore a sessanta giorni, per il deposito della sentenza ».

*Conseguentemente, all'articolo 56, sostituire la parola: 429 con la seguente: 430.*

**53. 1.** Contento, Costa.

## ART. 54

*Al comma 1, dopo le parole: cinque anni sono aggiunte le seguenti: e al comma 3 parola: ultradecennali è soppressa.*

**54. 1.** Contento, Costa.

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

2. La domanda di equa riparazione non è proponibile se nel giudizio dinanzi al giudice amministrativo o contabile in cui si assume essersi verificata la violazione di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 24 marzo 2001, n. 89, non è stata presentata un'istanza rispettivamente, ai sensi del secondo comma dell'articolo 51 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642 e del terzo comma dell'articolo 17 del regolamento di procedura per i giudici innanzi alla Corte dei conti, approvato con regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, nei sei mesi antecedenti alla scadenza dei termini di durata di cui all'articolo 4, comma 1-ter lettera b).

**54. 2.** Abrignani, Bernardo, Armosino.

*Sopprimere il comma 3.*

**54. 3.** Rao, Galletti, Ciccanti.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. Al regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, all'articolo 33, il comma 2 è soppresso e al comma 3 la parola: « tre » è sostituita dalla seguente: « due ».

**54. 4.** Lulli.

## ART. 55.

*Sopprimerlo.*

**55. 2.** Fluvi.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

3. All'articolo 30, primo comma, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, *primo le parole:* un primo dirigente

*sono scadute con le seguenti:* un dirigente generale di 1° fascia, con funzioni di Segretario Generale, due dirigenti di seconda fascia.

4. Conseguentemente è reso indisponibile un numero equivalente di posizioni dirigenziali, di prima e seconda fascia, effettivamente coperte nell'ambito del dipartimento delle finanze.

**55. 1.** Leo.

*Dopo l'articolo 55, inserire il seguente:*

## ART. 55-bis.

*(Abolizione prova di preselezione informatica nel concorso notarile).*

1. Gli articoli 5-bis, 5-ter e 5-quater della legge 16 febbraio 1913, n. 89 sono abrogati.

**55. 01.** Giudice.

*Dopo l'articolo 55, inserire il seguente:*

## ART. 55-bis.

*(Riallineamento e rideterminazione dei termini di prescrizione).*

1. All'articolo 2957 del codice civile al comma 1 la parola: cinque è sostituita con la parola: tre. Al comma 2 la parola: due è sostituita dalla parola: tre.

2. All'articolo 2948 del codice civile al comma 1 la parola: cinque è sostituita con la parola: tre.

3. All'articolo 2949 del codice civile al comma 1 la parola: cinque è sostituita con la parola: tre.

4. All'articolo 2903 del codice civile al comma 1 la parola: cinque è sostituita con la parola: tre.

5. Per i procedimenti in corso i nuovi termini maturano decorsi tre anni dalla data del loro avvio.

**55. 02.** Marinello, Gioacchino Alfano, Paganò, Misuraca.

*Dopo l'articolo 55 aggiungere il seguente:*

ART. 55-bis.

*(Norme di garanzie in materia di recupero di crediti tributari, previdenziali, tariffari o sanzionatori).*

1. In ogni caso di applicazione di procedure cautelari od esecutive previste dalla normativa vigente in relazione a pretese tributarie, previdenziali, tariffarie o sanzionatorie, l'individuazione dei beni oggetto di iscrizione di ipoteca, di pignoramento o di fermo amministrativo deve essere rigidamente commisurata e contenuta nei limiti dei crediti vantati per capitale, interessi e spese.

2. Avverso il fermo amministrativo dei beni mobili di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, è ammesso ricorso al giudice di pace del luogo ove ha sede o residenza il destinatario del provvedimento entro sessanta giorni dalla data della notifica del provvedimento medesimo.

3. Nel caso in cui i beni mobili o immobili gravati dalle misure di cui al comma 1 siano necessari e inscindibili dall'attività lavorativa del debitore, è consentito al debitore stesso l'uso proprio, esclusivo a tali fini, di essi.

4. Nel caso di violazione della disposizione di cui al comma 3 del presente articolo, si applicano al trasgressore le sanzioni e le procedure previste dall'articolo 2 i3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

5. È fatto obbligo, a pena di nullità della procedura cautelare o espropriativa, di notificare previamente al debitore l'avviso di mancato pagamento, con espressa indicazione atta ad identificare con chiarezza il fatto originario, la natura del debito, nonchè le conseguenti procedure attivabili a suo carico in caso di mancato pagamento.

6. Il debitore, entro venti giorni dalla data di notifica dell'avviso di cui al comma

1, può provvedere al pagamento di quanto dovuto. In mancanza si procede all'applicazione delle procedure cautelari o esecutive.

7. Il debitore, nei venti giorni di cui al comma 6, può dimostrare di avere provveduto alla regolarizzazione del debito, ovvero di avere richiesto una rateizzazione, ovvero di avere ottenuto uno sgravio, ovvero che è già in corso un contenzioso con il creditore in merito al debito di cui è richiesto il pagamento. Nel caso di rateizzazione del debito, l'applicazione della misura cautelare o esecutiva è sospesa sino all'intervenuta definitiva estinzione del debito e salvo il rispetto delle scadenze del pagamento.

8. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è costituito un Fondò di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, destinato al sostegno degli anziani ultra settantacinquenni, delle famiglie disagiate con reddito inferiore ai 15 mila euro annui o con componente affetto da handicap grave, gravati da procedure cautelari od esecutive previste dalla normativa vigente in relazione a pretese tributarie, contributive, tariffarie o sanzionatorie. Il Fondo è utilizzato per misure di sostegno e per la parziale copertura delle pretese risarcitorie. Con decreto del Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro dell'interno ed il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanate le disposizioni attuative del presente articolo.

9. All'onere del presente articolo, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 si provvede mediante l'autorizzazione di spesa di cui al comma 546 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

**55. 03.** Marinello, Gioacchino Alfano, Pagano, Misuraca.

*Dopo l'articolo 55 aggiungere il seguente:*

ART. 55-bis.

1. Sono istituite nella città di Verona una sezione distaccata della corte d'appello di Venezia, in funzione di corte d'assise d'appello. Le sezioni distaccate di cui al comma 1 hanno giurisdizione sui circondari dei tribunali di Verona e Vicenza.

2. Il Ministro della giustizia è autorizzato a determinare, con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nell'ambito delle dotazioni dei ruoli organici del Ministero, gli organici delle sezioni di cui al comma 1 sulla base dei carichi di lavoro sopravvenuti nell'ultimo quinquennio nei territori compresi nelle circoscrizioni di cui al precedente comma.

3. Il Ministro della giustizia è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le modificazioni alle tabelle A e B annesse all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e successive modificazioni, conseguenti all'istituzione delle sezioni di cui al comma 1.

4. Il ministro della giustizia, entro sei mesi dalla data in vigore del presente decreto, stabilisce la data di inizio del funzionamento delle sezioni di cui al comma 1, fissandola comunque entro l'anno successivo.

5. Alla data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari previsti dal comma 1, gli affari civili e penali pendenti dinanzi alla corte d'appello e alla corte di assise d'appello di Venezia e rientranti, ai sensi del presente articolo, nella competenza territoriale rispettivamente della sezione distaccata della corte di assise d'appello di Venezia con sede in Verona sono devoluti alla competenza di questi ultimi uffici, ad eccezione delle cause civili già passate in decisione e dei procedimenti penali per i quali è stato già dichiarato aperto il dibattito.

6. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2008 ed a li milioni a

decorrere dall'anno 2009, si provvede con quota parte del maggior gettito derivante dalle disposizioni di cui di cui all'articolo 82, comma 11, lettera a).

*Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: 0,30 per cento con le seguenti: 0,29 per cento.*

**55. 04.** Borghesi, Cambursano, Barbato, Messina.

ART. 57.

*Sopprimerlo.*

**57. 1.** Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:*

Sono altresì trasferiti a titolo gratuito il complesso dei beni, delle attività e delle risorse umane utilizzati dalle medesime società e viene garantita la continuità del rapporto di lavoro del personale dipendente alle medesime regioni nonché a quelle indicate nel presente articolo che abbiano fatto richiesta viene corrisposto dallo Stato un contributo annuo per lo svolgimento dei servizi in misura pari a quello erogato nell'anno precedente a Tirrenia Spa per lo svolgimento dei medesimi collegamenti.

**57. 3.** Meta, Bonavitacola, Tullo, Lovelli, Vico.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole : ferma, restando la salvaguardia del patrimonio professionale, occupazionale nonché delle valenze economiche che le società ricoprono nel sistema dei collegamenti marittimi regionali.*

**57. 2.** Baretta.

*Dopo il comma 5 inserire il seguente:*

5-bis. In relazione alla specialità dell'ordinamento portuale ed alle funzioni da esso demandate alle autorità portuali per la promozione e lo sviluppo delle capacità competitive del sistema portuale nazionale e del suo adeguamento infrastrutturale non si applicano alle Autorità Portuali, salvo che nei casi in cui ciò sia espressamente previsto, le disposizioni in materia di finanza pubblica volte a limitare ovvero condizionare o sottoporre a particolari procedure il funzionamento e le procedure d'investimento delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici.

**57. 4.** Bonavitacola, Tullo, Meta, Velo, Lovelli, Boffa, Cardinale, Vico.

#### ART. 58.

*Al comma 1, premettere le seguenti parole:* nel rispetto delle competenze delle ragioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che attuano la disciplina di cui al presente articolo secondo i rispettivi statuti e le rispettive norme di attuazione.

**58. 8.** Contento.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole:* funzioni istituzionali *aggiungere le seguenti:* e non destinati ad attività di rilevante interesse sociale e culturale.

**58. 21.** Bocci, Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole:* piano delle alienazioni *con le*

*seguenti* piano delle alienazioni e valorizzazioni.

**58. 11.** Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole* piano delle alienazioni *con le seguenti parole* piano delle alienazioni e valorizzazioni.

*Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole* piano delle alienazioni *con le seguenti parole* piano delle alienazioni e valorizzazioni.

**\* 58. 1.** Osvaldo Napoli.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole* piano delle alienazioni *con le seguenti parole* piano delle alienazioni e valorizzazioni.

*Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole* piano delle alienazioni *con le seguenti parole* piano delle alienazioni e valorizzazioni.

**\* 58. 4.** Galletti, Ciccanti.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole* piano delle alienazioni *con le seguenti parole* piano delle alienazioni e valorizzazioni.

*Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole* piano delle alienazioni *con le seguenti parole* piano delle alienazioni e valorizzazioni.

**\* 58. 5.** Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole* piano delle alienazioni *con le seguenti parole* piano delle alienazioni e valorizzazioni.

*Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole* piano delle alienazioni *con*

le seguenti parole piano delle alienazioni e valorizzazioni.

\* **58. 13.** Vannucci, De Micheli, Misiani, Causi, Boccia, Marchi.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis.. Il Piano delle alienazioni immobiliari di cui al comma 1, viene inviato per un parere motivato alla Soprintendenza per i Beni Architettonici competente, che si pronuncia entro 60 giorni. In caso di parere negativo relativamente a singoli beni immobili, questi devono considerarsi espunti dal suddetto Piano.

**58. 7.** Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

*Al comma 2, dopo la parola piano aggiungere le seguenti, ove adottato per le finalità e condizioni previste dall'articolo 11, comma 2 del presente decreto.*

**58. 20.** Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole ne determina aggiungere le seguenti, con esclusione dei beni immobili di particolare valore artistico, architettonico e storico.*

**58. 6.** Cambursano, Barbato, Borghesi, Messina.

*Al comma 2, dopo le parole destinazione urbanistica aggiungere le seguenti: nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e dell'integrità urbanistica e ambientale.*

**58. 22.** Bocci, Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

*Al comma 2, sopprimere dalle parole da deliberazione, fino alla fine del comma.*

**58. 9.** Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

*Al comma 2, sostituire le parole piano delle alienazioni con le seguenti piano delle alienazioni e valorizzazioni.*

**58. 12.** Commercio, Lo Monte, Belcastro, Innaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Al comma 2 sopprimere il secondo periodo.*

**58. 23.** Bocci, Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: La verifica di conformità è comunque richiesta e deve essere effettuata entro un termine perentorio di 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, nei casi di varianti relative a terreni classificati come agricoli dallo strumento urbanistico generale vigente, ovvero nei casi che comportano variazioni volumetriche superiori al 10 per cento dei volumi previsti dal medesimo strumento urbanistico vigente.*

**58. 2.** Fugatti, Simonetti, D'Amico, Bragantini.

*Al comma 6 sostituire le parole La procedura prevista dall'articolo con la seguente L'articolo.*

**58. 15.** Causi, Boccia, Marchi, Vannucci, De Micheli, Misiani.

*Dopo il comma 6 inserire i seguenti:*

6-bis. L'articolo 195, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, è

sostituito dal seguente: « 4. Gli enti locali che hanno deliberato alienazioni del patrimonio ai sensi dell'articolo 193 possono, nelle more del perfezionamento di tali atti, utilizzare in termini di cassa le somme a specifica destinazione, fatta eccezione per i trasferimenti di enti del settore pubblico allargato e del ricavato dei mutui e dei prestiti, con obbligo di reintegrare le somme vincolate con il ricavato delle alienazioni, con la facoltà di fare ricorso ad anticipazioni nel limite del 60 per cento del presunto valore di vendita da attivare direttamente con il tesoriere comunale, ovvero con istituti bancari o società autorizzate all'attività d'intermediazione del credito ».

**6-ter.** Gli importi derivanti dall'alienazione del patrimonio immobiliare, devono essere prioritariamente destinati all'estinzione dei prodotti derivati di cui all'articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

**6-quater.** Gli interventi di spesa di cui al comma **6-ter** non rientrano nei limiti posti dalla normativa in materia di patto di stabilità.

**58. 10.** Milo, Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

*Al comma 7, dopo le parole interesse pubblico aggiungere le seguenti:* e dell'integrità urbanistica e ambientale.

**58. 24.** Bocci, Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Gino-ble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

*Al comma 8, dopo le parole promuovere la costituzione inserire le seguenti,* anche in partenariato con lo Stato,.

**58. 18.** Causi, Boccia, Marchi, Vannucci, De Micheli, Misiani.

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

**9-bis.** I proventi derivanti dall'attività di valorizzazione di cui al presente articolo,

ivi incluso dal collocamento delle quote dei fondi di cui al comma 8, nonché dalle dismissioni, possono essere utilizzati a copertura delle spese rilevanti ai fini del rispetto del patto di stabilità interno.

**58. 16.** Boccia, Marchi, Vannucci, De Micheli, Misiani, Causi.

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

**9-bis.** Ai conferimenti o dismissioni di beni di cui al comma 1 del presente articolo a favore di enti pubblici o società ad intero capitale pubblico si applica il trattamento tributario di cui all'articolo 9 comma 2 della legge 23 novembre 2001 n. 410.

**58. 3.** Comaroli, Forcolin, Fugatti.

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

**9-bis.** La percentuale del 40 per cento di cui all'articolo 3, comma **1-bis**, del decreto-legge 31 ottobre 1990 n. 310, è elevata al 100 per cento.

**58. 17.** Marchi, Vannucci, De Micheli, Misiani, Causi, Boccia.

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

**9-bis.** L'utilizzo integrale dei proventi di cui al comma 1 per l'abbattimento dello *stock* di debito comporta una riduzione dell'obiettivo del Patto di stabilità, per ciascun anno e per un periodo pari a 3 anni, pari al 30 per cento della riduzione del debito conseguita.

**58. 19.** Vannucci, De Micheli, Misiani, Causi, Boccia, Marchi.

*Alla rubrica, sopprimere la parola immobiliare.*

**58. 14.** Misiani, Causi, Vannucci, Boccia, Marchi, De Micheli.



## ART. 59.

*Sopprimerlo.*

**59. 1.** Misiti.

## ART. 60.

*Al comma 1, sostituire le parole: di ciascun Ministero, con le seguenti: di ciascun Ministero, ad esclusione del Ministero della difesa.*

*Conseguentemente, all'elenco 1, sopprimere le riduzioni delle dotazioni finanziarie del Ministero della difesa e incrementare proporzionalmente le riduzioni relative agli altri Ministeri.*

**60. 2.** Cirielli, Paglia.

*Al comma 1, elenco 1, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) incrementare le riduzioni previste nella voce « 013 Diritto alla mobilità » per un importo pari a euro 80.138, per l'anno 2009;*

*b) sopprimere la voce « 015 Comunicazioni ».*

**60. 83.** Caldoro, Nucara, Gioacchino Alfano.

*All'elenco n. 1, di cui al comma 1, all'interno della tabella denominata « Riduzione delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun ministero – Triennio 2009 – 2011 – Ministero degli Affari Esteri », operare le seguenti modifiche:*

Missione 004 - L'Italia in Europa e nel mondo:

2009: 80.000;

2010: 100.000;

2011: 100.000.

*e sopprimere le voci:*

Missione 032 – Servizi istituzionali e generali amministrazioni pubbliche.

Missione 033 – Fondi da ripartire.

*Conseguentemente al comma 8, sostituire le parole da: 300 milioni fino a 2011 con le seguenti: 185 milioni di euro per l'anno 2010 e 22 milioni di euro per l'anno 2011.*

*Conseguentemente all'articolo 63 apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 8 sostituire le parole « 500 milioni » con le seguenti: « 385 milioni »;*

*b) sostituire il comma 10 con il seguente:*

10. Al fine di garantire le necessarie risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato occorrenti per i rinnovi contrattuali e gli adeguamenti retributivi del personale delle amministrazioni statali, per l'attuazione delle misure di cui all'articolo 78, nonché per le esigenze del Ministero degli Affari esteri, il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è integrato dell'importo di 500 milioni di euro per l'anno 2008 e di 2.855 milioni di euro per l'anno 2009 e 2.740 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 ».

**60. 18.** Maran, Narducci.

*All'elenco n. 1 di cui al comma 1 modificare gli importi come segue:*

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Missione 007 Ordine pubblico e Sicurezza

2009: – 13.512;

2010: – 13.997;

2011: – 24.770.

Ministero dell'Interno  
Missione 007 Ordine pubblico e Sicurezza

2009: - 254.125;

2010: - 270.408;

2011: - 480.101.

Ministero delle Infrastrutture e Trasporti

Missione 007 Ordine pubblico e Sicurezza

2009: - 13.110;

2010: - 15.749;

2011: - 27.844.

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

Missione 007 Ordine pubblico e Sicurezza

2009: - 3.215;

2010: - 3.886;

2011: - 6.879.

*Conseguentemente all'articolo 82, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, capoverso « 5-bis » sostituire le parole « 96 per cento » con « 94 per cento »;

b) al comma 2, sostituire le parole « 97 per cento » con « 95 per cento »;

c) al comma 3 sostituire le parole « 96 per cento » con « 94 per cento » ovunque ricorrono;

d) al comma 4, sostituire le parole « 97 per cento » con « 95 per cento »

**60. 20.** Minniti, Amici, Lanzillotta, Zaccaria, Bressa, Ventura, Baretta, Fluvi, Misiani.

*All'elenco n. 1 di cui al comma 1 sopprimere la Missione 007 Ordine pubblico e Sicurezza ovunque ricorra.*

*Conseguentemente all'articolo 82, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, capoverso « 5-bis » sostituire le parole « 96 per cento » con « 94 per cento »;

b) al comma 2, sostituire le parole « 97 per cento » con « 95 per cento »;

c) al comma 3 sostituire le parole « 96 per cento » con « 94 per cento » ovunque ricorrono;

d) al comma 4, sostituire le parole « 97 per cento » con « 95 per cento »

**60. 21.** Minniti, Amici, Lanzillotta, Zaccaria, Bressa, Ventura, Baretta, Fluvi, Misiani.

*All'elenco n. 1 di cui al comma 1 modificare gli importi come segue:*

Ministero della Giustizia  
Missione 006 Giustizia

2009: - 174.890

2010: - 212.530

2011: - 375.505

*Conseguentemente all'articolo 82, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, capoverso « 5-bis » sostituire le parole « 96 per cento » con « 94 per cento »;

b) al comma 2, sostituire le parole « 97 per cento » con « 95 per cento »;

c) al comma 3 sostituire le parole « 96 per cento » con « 94 per cento » ovunque ricorrono;

d) al comma 4, sostituire le parole « 97 per cento » con « 95 per cento »

**60. 22.** Ferranti, Tenaglia, Samperi, Ventura, Baretta, Fluvi, Misiani.

*All'elenco n. 1 di cui al comma 1 alla voce Ministero della Giustizia sopprimere la Missione 006 Giustizia.*

*Conseguentemente all'articolo 82, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, capoverso « 5-bis » sostituire le parole « 96 per cento » con « 94 per cento »;

b) al comma 2, sostituire le parole « 97 per cento » con « 95 per cento »;

c) al comma 3 sostituire le parole « 96 per cento » con « 94 per cento » ovunque ricorrano;

d) al comma 4, sostituire le parole « 97 per cento » con « 95 per cento »

**60. 23.** Ferranti, Tanaglia, Samperi, Ventura, Baretta, Fluvi, Misiani.

*Al comma 1 dopo le parole: « di ciascun Ministero, » aggiungere le parole: « escluso il Ministero della Difesa, »*

*Conseguentemente nell'elenco 1 sopprimere la Tabella relativa al Ministero della Difesa.*

*Conseguentemente all'articolo 82, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, capoverso « 5-bis » sostituire le parole « 96 per cento » con « 92 per cento »;

b) al comma 2, sostituire le parole « 97 per cento » con « 93 per cento »;

c) al comma 3 sostituire le parole « 96 per cento » con « 92 per cento » ovunque ricorrano;

d) al comma 4, sostituire le parole « 97 per cento » con « 93 per cento »

**60. 24.** Villecco Calipari, Garofani, Beltrandi, Gaglione, Giacomelli, Fioroni, La Forgia, Laganà Fortugno, Migliavacca, Mogherini, Recchia, Rosato, Ruggia, Sereni, Tocci, Vico.

*Al comma 1, elenco 1, voce « Ministero dello sviluppo economico » alla Missione « 017 - Ricerca e innovazione sostituire le*

*somme relative alle riduzioni ivi indicate per l'anno 2009 con « 0 ».*

*Conseguentemente al comma 8, sostituire le parole: di 100 milioni di euro per l'anno 2009, 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 con le seguenti: di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.*

**60. 50.** Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

*Al comma 1, elenco 1, voce « Ministero della giustizia » alla Missione « 006 – Giustizia » sostituire le somme relative alle riduzioni ivi indicate con « 0 ».*

*Conseguentemente all'articolo 82, ai commi 1 e 3, sostituire le parole: nei limiti del 96 per cento del loro ammontare con le seguenti: nei limiti del 94 per cento del loro ammontare, ed ai commi 2 e 4, sostituire le parole: nei limiti del 97 per cento del loro ammontare » con le seguenti: nei limiti del 95 per cento del loro ammontare.*

**60. 51.** Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

*Al comma 1, elenco 1, voce Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca alla Missione 022 – Istruzione scolastica sostituire le somme relative alle riduzioni ivi indicate con 0.*

*Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: 0,30 per cento con le seguenti: 0,20 per cento.*

**60. 52.** Barbato, Borghesi, Messina, Cambursano.

*Al comma 1, elenco 1, voce Ministero dell'Istruzione, dell'Università, e della Ricerca alla Missione 023 – Istruzione università sostituire le somme relative alle riduzioni ivi indicate con 0.*

Conseguentemente, all'articolo 82, ai commi 1 e 3 sostituire le parole: nei limiti del 96 per cento del loro ammontare con le seguenti: nei limiti del 95 per cento del loro ammontare, ed ai commi 2 e 4, sostituire le parole: nei limiti del 97 per cento del loro ammontare con le seguenti: nei limiti del 96 per cento del loro ammontare.

**60. 53.** Borghesi, Barbato, Messina, Cambursano.

Al comma 1, elenco 1, voce Ministero dell'Interno alla Missione 007 – Ordine pubblico e sicurezza sostituire le somme relative alle riduzioni ivi indicate con 0.

Conseguentemente, all'articolo 82, ai commi 1 e 3 sostituire le parole: nei limiti del 96 per cento del loro ammontare con le seguenti: nei limiti del 95 per cento del loro ammontare, ed ai commi 2 e 4, sostituire le parole: nei limiti del 97 per cento del loro ammontare con le seguenti: nei limiti del 96 per cento del loro ammontare.

**60. 54.** Borghesi, Barbato, Messina, Cambursano.

All'elenco 1 di cui al comma 1, voce Ministero dell'interno, sopprimere la missione 007 – Ordine pubblico e sicurezza.

Conseguente alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, variare le riduzioni delle dotazioni finanziarie della missione 013 – Diritto alla mobilità come segue:

2009: 1.268.357;

2010: 995.481;

2011: 2.104.841.

**60. 27.** Galletti, Tabacci, Ciccanti, Romano, Occhiuto, Vietti, Bosi, Poli, Delfino, Volontè, Tassone, Rao, Compagnon.

All'elenco 1 di cui al comma 1, Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero voce Ministero dell'economia e delle finanze, sopprimere la missione 007 – Ordine pubblico e sicurezza.

Conseguentemente al medesimo Ministero, variare le riduzioni delle dotazioni finanziarie della missione 013 – Diritto alla mobilità come segue:

2009: 1.027.744;

2010: 739.070;

2011: 1.649.510.

**60. 38.** Galletti, Tabacci, Ciccanti, Romano, Occhiuto, Vietti, Bosi, Poli, Delfino, Volontè, Tassone, Rao, Compagnon.

All'elenco 1 di cui al comma 1, Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sopprimere la missione 007 – Ordine pubblico e sicurezza.

Conseguentemente al medesimo Ministero, variare le riduzioni delle dotazioni finanziarie della missione 013 – Diritto alla mobilità come segue:

2009: 305.797;

2010: 265.097;

2011: 450.502.

**60. 28.** Galletti, Tabacci, Ciccanti, Romano, Occhiuto, Vietti, Bosi, Poli, Delfino, Volontè, Tassone, Rao, Compagnon.

All'elenco 1 di cui al comma 1, Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero voce Ministero dell'economia e delle finanze, sopprimere la missione 015 – Comunicazioni.

*Conseguentemente al medesimo Ministero, variare le riduzioni delle dotazioni finanziarie della missione 013 – Diritto alla mobilità come segue:*

2009: 1.094.370;

2010: 821.018;

2011: 1.794.092.

**60. 29.** Galletti, Ciccanti, Romano, Occhiuto, Vietti.

*All'elenco 1 di cui al comma 1, Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero voce Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, sopprimere la missione 007 – Ordine pubblico e sicurezza.*

*Conseguentemente al medesimo Ministero, variare le riduzioni delle dotazioni finanziarie della missione 013 – Diritto alla mobilità come segue:*

2009: 1.017.447;

2010: 728.959;

2011: 1.631.619.

**60. 30.** Galletti, Tabacci, Ciccanti, Romano, Occhiuto, Vietti, Bosi, Poli, Delfino, Volontè, Tassone, Rao, Compagnon.

*Al comma 1, voce Ministero dell'economia e delle finanze, sopprimere la missione 015 – Comunicazioni e incrementare le riduzioni previste per la missione 013 – Diritto alla mobilità di:*

2009: 79.993;

2010: 95.747;

2011: 169.004.

**60. 59.** Corsaro, Marsilio.

*All'elenco 1 di cui al comma 1, Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero sopprimere la voce Ministero della giustizia:*

*Conseguentemente alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, variare le riduzioni delle dotazioni finanziarie della missione 013 – Diritto alla mobilità come segue:*

2009: 1.225.042;

2010: 975.450;

2011: 2.067.302.

**60. 31.** Ciccanti, Vietti, Galletti.

*Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce 030 Giovani e Sport.*

*Conseguentemente all'articolo 82, appor-  
tare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, capoverso « 5-bis » sostituire le parole « 96 per cento » con « 95 per cento »;

b) al comma 3 sostituire le parole « 96 per cento » con « 95 per cento » ovunque ricorrano;

**60. 56.** Picierno, Rossa, Ghizzoni, De Biasi, Bachelet, Nicolais, Mozzarella, Coscia, De Torre, Levi, De Pasquale, Pes, Siracusa, Russo, Ginefra, Lolli, Sarubbi.

*Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce 015 Comunicazioni.*

*Conseguentemente all'articolo 82, appor-  
tare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, capoverso « 5-bis » sostituire le parole « 96 per cento » con « 95 per cento »;

b) al comma 3 sostituire le parole « 96 per cento » con « 95 per cento » ovunque ricorrano;

**60. 57.** Levi, Ghizzoni, De Biasi, Bachelet, Nicolais, Mozzarella, Coscia, De Torre, De Pasquale, Pes, Siracusa, Rossa, Russo, Ginefra, Lolli, Sarubbi.

*Al comma 2, dopo le parole: natura obbligatoria, inserire le seguenti:* dei Fondi per la rassegnazione e i residui passivi perenti di parte corrente e di parte capitale, del Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, del Fondo di riserva per le spese imprevedute di cui rispettivamente agli articoli 7, 8 e 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

**60. 32.** Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

*Al comma 2, dopo le parole: natura obbligatoria, inserire le seguenti:* dei trasferimenti a favore della protezione civile.

**60. 33.** Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

*Al comma 2, dopo le parole: natura obbligatoria, aggiungere le seguenti:* delle erogazioni alle confessioni religiose i cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni.

**60. 34.** Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:*

*2-bis.* Dalle riduzioni di cui al comma 1 sono altresì escluse le risorse assegnate al Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le cui autorizzazioni di spesa per il periodo di programmazione 2007-2013, già indicate nell'articolo 2, comma 537, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a partire dall'anno 2009, sono, tuttavia, così rideterminate: 2.655.709 migliaia di euro per l'anno 2009, 7.058.253 migliaia di euro per l'anno 2010, 5.644.119 migliaia di euro per l'anno 2011, 11.000.000 migliaia di euro per l'anno 2012, 12.450.000 migliaia di euro per l'anno 2013, 13.253.960 migliaia di euro per l'anno 2014 e 12.566.960 migliaia di euro per l'anno 2015.

*Conseguentemente: alla voce Ministero dello sviluppo economico - Missione 028: Sviluppo e riequilibrio territoriale» dell'elenco 1, gli importi indicati sono sostituiti dai seguenti importi: « anno 2009: riduzioni: 3.167 migliaia di euro; anno 2010: riduzioni; 3.523 migliaia di euro; anno 2011: riduzioni: 6.227 migliaia di euro », di cui nessuna riduzione disposta in riferimento a stanziamenti predeterminati per legge.*

**60. 7.** Abrignani, Berardo.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:*

*2-bis.* Per assicurare la piena realizzazione dei progetti d'innovazione industriale l'autorizzazione di spesa di 98.852.000 euro per l'anno 2009, di cui all'articolo 1, comma 841, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è iscritta per pari importo in bilancio nell'anno 2012.

**60. 8.** Abrignani, Berardo.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:*

*2-bis.* Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai corpi di polizia ad ordinamento civile e militare.

**60. 3.** Ascierio, Raisi.

*Sopprimere i commi da 3 a 6.*

**60. 55.** Duilio, Ventura, D'Antoni, Fluvi, Baretta, Misiani, Agostini, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesano, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Carella, Causi, Ceccuzzi, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

*Sostituire i commi da 3 a 6 con i seguenti:*

3. Fermo restando quanto previsto in materia di flessibilità con legge annuale di bilancio, in via sperimentale, fino alla riforma della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, e comunque limitatamente al triennio 2009-2011, in sede di predisposizione del disegno di bilancio e del disegno di legge di assestamento e degli altri provvedimenti adottabili ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 468 del 1978, nel rispetto dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica e dell'obiettivo di pervenire ad un consolidamento per missioni e per programmi di ciascuno stata di previsione, possono essere rimodulate tra i programmi le dotazioni finanziarie di ciascuna missione di spesa, nel rispetto delle finalità stabilite dalle disposizioni legislative relative ai medesimi programmi, fatta eccezione per le spese di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito. Le rimodulazioni tra spese di funzionamento e spese per interventi sono consentite nel limite del 10 per cento delle risorse stanziare per gli interventi stessi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti.

4. Ai fini della predisposizione del progetto di bilancio annuale e pluriennale dello Stato, del disegno di legge di assestamento e degli altri provvedimenti adottabili al senso dell'articolo 17 della legge n. 468 del 1978, i ministri interessati, entro la prima decade di settembre, di luglio o di ottobre, a seconda che siano riferiti al disegno di legge di bilancio, al disegno di legge di assestamento o ai predetti provvedimenti, inviano, per il tramite degli uffici centrali del bilancio, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le proposte di rimodulazione tra i vari programmi, per i quali potranno essere effettuate proposte di revisione, in considerazione di quelli ritenuti prioritari nel rispetto di quanto stabilito al comma 3.

5. In apposito allegato a ciascuno stato di previsione della spesa sono esposte le autorizzazioni legislative ed i relativi importi da utilizzare per ciascun programma. L'allegato è introdotto da una relazione che illustra sinteticamente le ragioni delle rimodulazioni proposte. Qualora si riveli necessario al fine di non compromettere la realizzazione dei programmi, le rimodulazioni proposte nel disegno di legge di assestamento e negli altri provvedimenti di cui all'articolo 17 della legge n. 468 del 1978 possono ricevere in ogni caso attuazione in via provvisoria decorsi trenta giorni dalla presentazione degli stessi al Parlamento. Nel corso dell'esame parlamentare, le rimodulazioni proposte nei disegni di legge e negli provvedimenti di cui all'articolo 17 della legge n. 468 del 1978 possono essere oggetto di variazioni nei limiti di cui al comma 3.

6. Ciascun Ministro fornisce un quadro organica delle rimodulazioni tra i programmi delle dotazioni finanziaria delle missioni di spesa di propria competenza, indicando i responsabili del coordinamento di ciascun programma, i criteri per il miglioramento della economicità e dell'efficienza e per l'individuazione di indicatori di risultato relativamente alla gestione di ciascun programma nelle relazioni al Parlamento di cui al comma 68 dell'articolo 3 della legge 3 dicembre 2007, n. 244. Il termine di cui al citato comma 68 dell'articolo 3 della legge n. 244 del 2007 è differito, per l'anno 2008, al 30 settembre 2008.

**60. 9.** Tabacci, Galletti, Ciccanti, Occhiuto.

*Sopprimere il comma 6.*

**\* 60. 37.** Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

*Sopprimere il comma 6.*

**\* 60. 11.** Lanzillotta.

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, su proposta dei Ministri competenti, entro il 31 marzo di ciascun anno del triennio 2009-2011, possono essere rimodulate tra le unità previsionale di base le dotazioni finanziarie di ciascun programma di spesa, anche interessando unità previsionali relative a diverse categorie con invarianza degli effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento netto della pubblica amministrazione, restando preclusa la possibilità di utilizzo di risorse di conto capitale per finanziare spese di parte corrente. Lo schema di decreto è trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per le conseguenze di carattere finanziario.

**60. 35.** Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

*Al comma 6, dopo le parole: n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, inserire le seguenti: e comunque non oltre 31 dicembre 2009.*

**60. 40.** Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

*Al comma 6, dopo le parole: e integrazioni' aggiungere le seguenti: e comunque non oltre l'anno 2011.*

**60. 39.** Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

*Al comma 6, sopprimere le parole: o nei provvedimenti di cui all'articolo 17 della citata legge n. 468 del 1978.*

**60. 41.** Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

*Al comma 6, sopprimere le parole: ovvero, quando si evidenzi l'esigenza di interventi più tempestivi, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su*

proposta del Ministro competente, da inviare alla Corte dei conti per la registrazione,.

**60. 47.** Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

*Al comma 6, sostituire le parole da: possono essere rimodulate tra i programmi le dotazioni finanziarie di ciascuna missione di spesa con le seguenti: possono essere rimodulate tra le unità previsionali di base del medesimo programma le dotazioni finanziarie di ciascuna autorizzazione di spesa e, sostituire, le parole: nell'ambito del programma interessato con le seguenti: nell'ambito dell'unità previsionale di base interessata.*

**60. 44.** Messina, Cambursano, Barbato, Borghesi.

*Al comma 6, sostituire le parole: il limite massimo del 10 per cento, con le seguenti: il limita massimo del 5 per cento.*

**60. 45.** Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

*Al comma 6, sostituire le parole: I pareri devono essere espressi entro quindici giorni con le seguenti: I pareri devono essere espressi entro trenta giorni.*

**60. 42.** Barbato, Borghesi, Messina, Cambursano.

*Al comma 6, sopprimere le parole: Decorso inutilmente il termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti possono essere adottati.*

**60. 43.** Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

*Al comma 6, sopprimere le parole da: Il Governo, ove non intenda conformarsi fino a disposizioni di legge, e sopprimere le*



*parole:* per i profili di carattere finanziario.

**60. 46.** Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

*Al comma 6, sostituire le parole:* dieci giorni con venti giorni.

**60. 36.** Barbato, Borghesi, Messina, Cambursano.

*Al comma 8, sostituire le parole:* è integrato di 100 milioni di euro, con le seguenti: è diminuito di 83 milioni di euro.

*Conseguentemente, sopprimere il comma 12.*

**60. 1.** Paglia.

*Al comma 8, sopprimere le parole:* 100 milioni di euro per l'anno 2009.

*Conseguentemente, dopo il comma 13, all'articolo 63, aggiungere il seguente:*

*13-bis.* Il Fondo per la non autosufficienza di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge n. 296 del 2006 è incrementato per l'anno 2009 di 100 milioni di euro.

**60. 69.** Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Al comma 8, sopprimere le parole:* 100 milioni di euro per l'anno 2009,.

*Conseguentemente, all'articolo 63 dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

*13-bis.* Il Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19 comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006 convertito con modificazioni dalla legge 4 luglio 2006

n. 248 è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2009.

**60. 70.** Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Al comma 8, sostituire le parole:* di 100 milioni di euro per l'anno 2009, 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 con le seguenti: di 200 milioni di euro per l'anno 2010 e di 300 milioni di euro per ciascuno per l'anno 2011.

*Conseguentemente all'articolo 63 dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

*4-bis.* Per l'attuazione dei primi interventi di ricostruzione, messa in sicurezza e sostegno alle popolazioni a seguito degli eventi alluvionali che hanno colpito i comuni della Regione Piemonte nel maggio 2008, e in particolare i comuni delle province di Torino e Cuneo individuati con Ordinanza del 25 giugno scorso del Presidente della Regione Piemonte nonché Commissario per l'emergenza post-alluvione, è autorizzato un contributo straordinario di 100 milioni di euro per l'anno 2009 e 100 milioni per l'anno 2010.

**60. 81.** Cambursano, Borghesi, Barbato, Messina.

*Al comma 8, sostituire le parole:* di 100 milioni di euro per l'anno 2009, 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 con le seguenti: di 70 milioni di euro per l'anno 2009, 270 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.

*Conseguentemente all'articolo 64, dopo il comma 3 dell'articolo 64 aggiungere il seguente:*

*3-bis.* Dagli interventi di riduzione e/o razionalizzazione delle risorse umane di cui ai precedenti commi, sono esclusi gli insegnanti di sostegno e le figure professionali idonee a supporto degli stessi.

**60. 77.** Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato Zazzera, Giulietti.

Al comma 8, sostituire le parole di 100 milioni di euro per l'anno 2009, 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 con le seguenti: di 25 milioni di euro per l'anno 2009, 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.

Conseguentemente, all'articolo 67 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, infine le seguenti parole: «le norme di cui all'allegato B continuano ad applicarsi esclusivamente alle amministrazioni pubbliche la cui contrattazione integrativa preveda parametri e specifici obiettivi certificabili ai quali sia espressamente vincolata l'erogazione delle quote relative alla produttività».

b) al comma 3, dopo le parole: «ri-dotte del 20 per cento» aggiungere le seguenti: «ad eccezione di quelli destinati alle amministrazioni pubbliche di cui all'ultimo periodo del comma 1 del presente articolo.».

e) al comma 5, dopo le parole 89.A decorrere dall'anno 2009», aggiungere le seguenti: «ad eccezione degli enti non inclusi nell'elenco Istat pubblicato in attuazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311,».

**60. 72.** Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 8, sostituire le parole di 100 milioni di euro per l'anno 2009, 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 con le seguenti: di 50 milioni di euro per l'anno 2009, 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011:

all'articolo 81, comma 16, sostituire le parole: «5,5 punti percentuali» con le seguenti: «6,5 punti percentuali».

all'articolo 82, ai commi 1 e 3, sostituire le parole: «nei limiti del 96 per cento del loro ammontare» con le seguenti: «nei limiti del 94 per cento del loro ammontare», ed ai commi 2 e 4, sostituire le parole: «nei limiti del 97 per

cento del loro ammontare» con le seguenti: «nei limiti del 95 per cento del loro ammontare».

**60. 73.** Borghesi, Barbato, Messina, Cambursano.

Al comma 8, sostituire la parola: 100 con la seguente: 50, e la parola: 300 con la seguente: 250.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1152, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è assegnato alle province della Regione siciliana e alle province della regione Calabria un contributo finanziario pari 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

Conseguentemente sopprimere il comma 9.

**60. 68.** Commercio, Belcastro, Lo Monte, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 8, sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2009, 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 con le seguenti: 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011;

Conseguentemente all'articolo 77, dopo il comma 1, aggiungere i commi seguenti:

1-bis. Per l'anno 2009, in attesa del riassetto organico del sistema di finanziamento delle amministrazioni locali in attuazione del federalismo fiscale di cui al titolo V della parte seconda della Costituzione, le compartecipazioni dei comuni e delle province al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui, rispettivamente, all'articolo 1, comma 189, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono incrementate di una somma pari a 1.340 milioni di euro per i comuni ed a 310 milioni di euro per le province.

1-ter. In attuazione di quanto disposto dal comma precedente, tali incrementi del gettito compartecipato è ripartito fra i singoli comuni e le singole province secondo criteri definiti con decreto emanato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. I criteri di riparto devono tenere conto del gettito Irpef relativo alle persone fisiche residenti nei diversi territori comunali e provinciali e di finalità perequative. La ripartizione dell'incremento del gettito compartecipato sarà comunque effettuata nel 2009 esclusivamente a favore dei comuni e delle province che hanno rispettato nel 2007 il patto di stabilità interno.

*all'articolo 81, comma 21, sostituire le parole: con l'aliquota del 16 per cento, con le seguenti: con l'aliquota del 23 per cento;*

*all'articolo 81, comma 16, sostituire le parole: 5,5 punti percentuali con le seguenti: 6,5 punti percentuali;*

*all'articolo 82, ai commi 1 e 3, sostituire le parole: nei limiti del 96 per cento del loro ammontare con le seguenti: nei limiti del 92 per cento del loro ammontare, ed ai commi 2 e 4, sostituire le parole: nei limiti del 97 per cento del loro ammontare con le seguenti: nei limiti del 93 per cento del loro ammontare;*

*all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: 0,30 per cento con le seguenti: 0,20 per cento.*

**60. 74.** Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

*Al comma 8, sostituire le parole: di 100 milioni di euro per l'anno 2009, 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 con le seguenti: di 99 milioni di euro per l'anno 2009, 290 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.*

*Conseguentemente, all'articolo 83, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* Le disposizioni di cui all'articolo 12, del decreto legge 28 marzo 1997 n. 79, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e sue successive modificazioni e integrazioni, sono estese al personale di Equitalia S.p.A., adibito alle attività di contrasto dell'evasione fiscale.

**60. 75.** Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

*Al comma 8, sostituire la parola: 100 con la seguente: 90, e la parola: 300 con la seguente: 290.*

*Dopo il comma 5 inserire il seguente:*

*5-bis.* Al fine di consentire l'avvio degli interventi necessari a fronteggiare i problemi di sicurezza derivanti dai lavori di ammodernamento ed ampliamento di carreggiata del tratto calabrese della Strada Statale 06 », tra i quali semaforizzazione, attraversamenti pedonali, pannelli informatizzati, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per il triennio 2009-2011.

**60. 71.** Commercio, Belcastro, Lo Monte, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Al comma 8, sostituire le parole da: 500 milioni fino a: 2011 con le seguenti: 50 milioni di euro per l'anno 2009, 250 milioni di euro per l'anno 2010 e 300 milioni di euro per l'anno 2011.*

*Conseguentemente, all'articolo 63, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) all'articolo 63, al comma 10 sostituire le parole da: 500 milioni con le seguenti: 450 milioni.*

b) dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

13-bis. Per le finalità del Fondo di cui all'articolo 2, comma 335 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

**60. 76.** Trappolino, Oliverio, Zucchi, Agostani, Brandolini, Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Pepe, Sani, Servodio.

*Al comma 8, sostituire le parole:* di 100 milioni di euro per l'anno 2009, 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 *con le seguenti:* di 75 milioni di euro per l'anno 2009, 200 milioni di euro per l'anno 2010 e 150 milioni di euro per l'anno 2011.

**60. 65.** Barbato, Messina, Cambursano, Borghesi.

*Al comma 8, sostituire le parole:* 100 milioni *con le seguenti:* 47 milioni.

*Conseguentemente all'articolo 65 comma 1 sopprimere le parole:* del 7 per cento per l'anno 2009 e

**60. 64.** Villecco Calipari, Vico, Bertrandi, Gaglione, Garofani, Giacomelli, Fioroni, La Forgia, Laganà Fortunato, Migliavacca, Mogherini, Recchia, Rosato, Ruggia, Sereni, Tocci.

*Al comma 8, sostituire la parola:* 100 *con la seguente:* 50.

*Conseguentemente, all'articolo 66, comma 3, dopo le parole:* Le amministrazioni di cui all'articolo 1 comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 *inserire le seguenti:* con esclusione dei Corpi di Po-

lizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

**60. 66.** Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Al comma 8, sostituire la parola:* 100 milioni *con la seguente:* 50.

*Conseguentemente, all'articolo 66, comma 3, dopo le parole:* Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 *inserire le seguenti:* con esclusione dei Corpi di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

**60. 67.** Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Al comma 8, sostituire le parole:* 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 *con le seguenti:* 298 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.

*Conseguentemente, all'articolo 64, comma 9, dopo le parole:* di cui al comma 6, è destinata *aggiungere le seguenti:* nella misura dello 0,1 per cento al finanziamento di un piano per il contrasto alla dispersione scolastica, e

**60. 82.** Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato, Zazzera, Giulietti.

*Al comma 8, sostituire le parole:* 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 *con le seguenti:* 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011;

*Conseguentemente all'articolo 79, comma 1, sostituire le lettere a) e b), con le seguenti:*

a) il finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato è confermato in 102.683 milioni di euro per l'anno 2009, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 796, lettera a) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'articolo 3, comma 139 della

legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed è determinato in 104.845 milioni di euro per l'anno 2010 e in 107.165 milioni di euro per l'anno 2011, comprensivi dell'importo di 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni indicati, a titolo di ulteriore finanziamento a carico dello Stato per l'ospedale Bambino Gesù. Restano fermi gli adempimenti regionali previsti dalla legislazione vigente, nonché quelli derivanti dagli accordi e dalle intese intervenute fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

b) Per gli anni successivi, il finanziamento del Servizio nazionale cui concorre lo Stato è riprogrammato sulla base di una intesa fra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e definito secondo criteri che tengano conto delle Regioni maggiormente virtuose rispetto alla capacità di controllo della relativa spesa sanitaria, nonché di finalità perequative.

*all'articolo 81, comma 21, sostituire le parole:* con l'aliquota del 16 per cento, *con le seguenti:* con l'aliquota del 23 per cento;

*all'articolo 81, comma 16, sostituire le parole:* 5,5 punti percentuali *con le seguenti:* 6,5 punti percentuali;

*all'articolo 82, ai commi 1 e 3, sostituire le parole:* nei limiti del 96 per cento del loro ammontare *con le seguenti:* nei limiti del 92 per cento del loro ammontare, *ed ai commi 2 e 4, sostituire le parole:* nei limiti del 97 per cento del loro ammontare *con le seguenti:* nei limiti del 93 per cento del loro ammontare;

*all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole:* 0,30 per cento *con le seguenti:* 0,20 per cento.

**60. 63.** Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

*Al comma 8, aggiungere in fine il seguente periodo:* A valere sulle dotazioni del fondo per l'anno 2008, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per le celebra-

zioni del novantesimo anniversario della fine della Prima guerra mondiale.

**60. 58.** Corsaro, Marsillo, Rampelli, Nola, Santelli, Bianconi, Bertolini, Sbai, Ascierio.

*Al comma 10, aggiungere in fine le seguenti parole:* , con esclusione del comparto sicurezza e difesa, per il quale la citata quota è resa disponibile all'impiego.

*È conseguentemente modificato l'elenco n. 1 di cui al comma 1, con esclusione delle voci Ministero della difesa e Ministero dell'interno.*

*Consequentemente, dopo l'articolo 84 aggiungere il seguente:*

ART. 84-bis.

1. È introdotto a regime, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2008, l'istituto della programmazione fiscale alla quale possono accedere i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni cui si applicano gli studi di settore o i parametri per il periodo di imposta in corso al 10 gennaio 2006. L'accettazione della programmazione fiscale determina preventivamente, per un triennio, o fino alla chiusura della liquidazione, se di durata inferiore, per le società in liquidazione, la base imponibile caratteristica dell'attività svolta:

a) da assumere ai fini delle imposte sui redditi con una riduzione della imposizione fiscale e contributiva per la base imponibile eccedente quella programmata;

b) da assumere ai fini della imposta regionale sulle attività produttive.

2. Non sono ammessi alla programmazione fiscale i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni:

a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2006;

b) che svolgono dal 10 gennaio 2007 una attività diversa da quella esercitata nell'anno 2006;

c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nel periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2006 o che hanno presentato per tale periodo d'imposta una dichiarazione dei redditi o LRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;

d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per il periodo d'imposta 2006 o che hanno presentato per tale annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;

e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2006.

3. La proposta individuale di programmazione fiscale è formulata sulla base di elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria, tenendo conto delle risultanze dell'applicazione degli studi di settore e dei parametri, dei dati sull'andamento dell'economia nazionale per distinti settori economici di attività, della coerenza dei componenti negativi di reddito e di ogni altra informazione disponibile riferibile al contribuente.

4. La programmazione fiscale si perfeziona, ferma restando la congruità dei ricavi o dei compensi alle risultanze degli studi di settore o dei parametri per ciascun periodo d'imposta, con l'accettazione di importi, proposti ai contribuenti dall'Agenzia delle entrate, che individuano per un triennio la base imponibile caratteristica dell'attività svolta, esclusi gli eventuali componenti positivi o negativi di reddito di carattere straordinario. La notifica effettuata entro il 31 dicembre 2007 di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli

33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto o dell'IRAP, relativi al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2006, comporta che la proposta di cui al comma 3 sia formulata dall'ufficio, su iniziativa del contribuente.

5. L'accettazione della proposta di programmazione fiscale è comunicata dal contribuente entro il 16 ottobre 2008; nel medesimo termine la proposta può essere altresì definita in contraddittorio con il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, anche con l'assistenza degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-*bis* e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, esclusivamente nel caso in cui il contribuente sia in grado di documentare la non correttezza dei dati contabili e strutturali presi a base per la formulazione della proposta.

6. Per i periodi d'imposta oggetto di programmazione, relativamente alla base imponibile caratteristica d'impresa o di arti o professioni:

a) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;

b) per la parte dichiarata eccedente quella programmata, ferma restando l'aliquota del 23 per cento, quelle marginali applicabili al reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito, nonché quella applicabile ai fini dell'imposta sul reddito delle società, sono ridotte di 4 punti percentuali;

c) i contributi previdenziali si applicano esclusivamente per la parte programmata, fatto salvo il minimale reddituale previsto ai fini contributivi; restano salve

le prerogative degli enti previdenziali di diritto privato, nonché la facoltà di effettuare i versamenti su base volontaria;

d) l'imposta regionale sulle attività produttive si applica esclusivamente per la parte programmata.

7. Per gli stessi periodi d'imposta di cui al comma 6, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto:

a) il contribuente assolve ordinariamente a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e dalle altre disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto;

b) all'ammontare degli eventuali maggiori ricavi o compensi da dichiarare rispetto a quelli risultanti dalle scritture contabili si applica, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato;

c) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria in base alle disposizioni di cui agli articoli 54, secondo comma, secondo periodo, e 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

8. In caso di divergenza tra gli importi risultanti dalle dichiarazioni e quelli oggetto di programmazione, da comunicare nella dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi, l'Agenzia delle entrate procede ad accertamento parziale in ragione del reddito oggetto della programmazione nonché, per l'imposta sul valore aggiunto, in ragione del volume d'affari corrispondente ai ricavi o compensi caratteristici a base della stessa, salve le ipotesi di documentati accadimenti straordinari e imprevedibili; in tale ultima ipotesi trova applicazione il procedimento di accerta-

mento con adesione previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. La disposizione di cui al presente comma si applica anche nel caso di mancato adeguamento alle risultanze degli studi di settore o dei parametri.

9. L'inibizione dei poteri di cui all'articolo 39, primo comma, lettere a), b), c) e d), primo periodo, e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), e) e c), non operano, qualora il reddito dichiarato differisca da quanto effettivamente conseguito, non siano adempiuti gli obblighi sostanziali di cui al comma 7, lettera a), ovvero il contribuente non abbia tenuto regolarmente le scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi; operano comunque le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), *qualora il reddito effettivamente conseguito non ecceda di oltre il 10 per cento quello dichiarato*. L'inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera a), e 7, lettera e), e le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), non operano qualora siano constatate condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

10. Salva l'applicazione del comma 5, nei casi in cui a seguito di controlli e segnalazioni, anche di fonte esterna all'amministrazione finanziaria, emergano dati ed elementi difformi da quelli comunicati dal contribuente, qualora presi a base per la formulazione della proposta, o siano constatate, per il periodo di imposta 2005, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nei suoi confronti non operano l'inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera a), e 7, lettera c), nonché le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), e) e d). Le disposizioni di cui al presente comma non operano qualora la difformità dei dati ed elementi sia di scarsa entità tale da de-

terminare una variazione degli importi proposti nei limiti del 5 per cento degli stessi, fermi restando la maggiore imposta comunque dovuta nonché i relativi interessi.

11. Nel caso in cui l'attività effettivamente esercitata vari nel corso del triennio, l'istituto della programmazione fiscale cessa di avere effetto dal periodo d'imposta nel corso del quale si è verificata la variazione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, è possibile individuare le singole categorie di contribuenti nei cui riguardi progressivamente, nel corso del triennio, decorre l'applicazione della programmazione fiscale e, conseguentemente, rideterminare i periodi d'imposta di cui al comma 2, per i contribuenti nei cui confronti la programmazione fiscale opera a decorrere da periodi d'imposta diversi da quello indicato al comma 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sono approvate le note metodologiche per la formulazione della proposta di cui al comma 3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di invio delle proposte, anche in via telematica, direttamente al contribuente ovvero per il tramite degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-*bis* e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché le modalità di adesione.

12. Ai contribuenti destinatari delle proposte di programmazione di cui al comma 1, l'Agenzia delle entrate formula altresì una proposta di adeguamento dei redditi di impresa e di lavoro autonomo, nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi di imposta in corso ai 31 dicembre 2005 ed al 31 dicembre 2006, per i quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2007, sulla base di maggiori ricavi o compensi determinati a seguito di elaborazioni effettuate dall'anagrafe tributaria con i criteri previsti dal comma 3.

13. Agli importi di cui al comma 12 si applica, per le società di capitali che non

hanno optato per la trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, del 28 per cento e per le altre tipologie di soggetti del 23 per cento.

14. L'accettazione delle proposte di cui al comma 12 comporta il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto determinata applicando all'ammontare dei maggiori ricavi o compensi, tenuto conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato.

15. L'adeguamento di cui al comma 12, consentito ai contribuenti che si avvalgono della programmazione fiscale di cui al comma 1, si perfeziona con il versamento, entro il 16 ottobre del primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, degli importi di cui ai commi 13 e 14. Per ciascun periodo d'imposta, gli importi calcolati a titolo di maggiore ricavo o compenso non possono essere inferiori a 3.000 euro per le società di capitali e 1.500 euro per gli altri soggetti. Sulle maggiori imposte non si applicano sanzioni ed interessi.

16. Qualora gli importi da versare complessivamente per l'adeguamento di cui al comma 12 eccedano la somma di 10.000 euro per le società di capitali e 5.000 euro per gli altri soggetti, il 50 per cento dell'importo eccedente può essere versato entro il successivo 16 dicembre, maggiorato degli interessi legali a decorrere dal giorno successivo alla data di cui al comma 15. L'omesso versamento nei termini indicati nel periodo precedente non determina l'inefficacia della definizione; per il recupero delle somme non corrisposte alle predette scadenze si procede all'iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, nonché alla notifica delle relative cartelle entro il 31 dicembre del secondo anno



successivo al termine del versamento, ed è dovuta una sanzione pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alle rispettive scadenze, e gli interessi legali. Non è applicabile l'istituto del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

17. Il perfezionamento dell'adeguamento di cui al comma 12 rende applicabili le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

18. L'accettazione della proposta di adeguamento di cui al comma 12 esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. È pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. È altresì escluso il riporto al periodo d'imposta successivo del credito d'imposta sul valore aggiunto risultante dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta oggetto di definizione, nonché il rimborso risultante dalle medesime dichiarazioni.

19. La notifica effettuata entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi d'imposta di cui al comma 2, comporta l'integrale applicabilità delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 218 del 1997.

20. Sono esclusi dall'istituto di cui al comma 2 i soggetti:

a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 12;

b) che non erano in attività in uno dei periodi di imposta di cui al comma 12;

c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nei periodi d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali periodi d'imposta una dichiarazione dei redditi ed IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 12;

d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le annualità d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 12;

e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 12;

f) nei cui confronti sono state constatate, entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, per i periodi di imposta di cui al comma 12 e per le annualità di imposta 2005 e 2006 ai fini IVA, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

21. I contribuenti che si avvalgono dell'istituto della programmazione fiscale effettuano i versamenti in acconto ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP in base alle imposte dovute per il medesimo periodo d'imposta tenendo conto della maggiore base imponibile derivante dalla programmazione medesima.

**60. 62.** Corsaro, Marsilio.

*Al comma 10, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* con esclusione del Ministero della Difesa e dell'interno per i quali la suddetta quota è disaccantonata.

*Conseguentemente, all'elenco 1 incrementare, proporzionalmente, le riduzioni relative ai singoli Ministeri, con esclusione dei Ministeri della difesa e dell'interno.*

**60. 4.** Cirielli, Paglia.

*Sopprimere il comma 11.*

*Conseguentemente a decorrere dall'anno 2009 ridurre in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 fino ad un importo di 170 milioni di euro.*

**60. 26.** Pezzotta, Ciccanti, Galletti.

*Sopprimere il comma 11.*

*Conseguentemente, all'articolo 82, ai commi 1 e 3, sostituire le parole: nei limiti del 96 per cento del loro ammontare con le seguenti: nei limiti del 95 per cento del loro ammontare, ed ai commi 2 e 4, sostituire le parole: nei limiti del 97 per cento del loro ammontare con le seguenti: nei limiti del 96 per cento del loro ammontare.*

**60. 49.** Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

*Sopprimere il comma 11.*

*Conseguentemente all'articolo 63 apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 8 sostituire le parole « 500 milioni » con le seguenti: « 330 milioni »;

b) sostituire il comma 10 con il seguente: 0. Al fine di garantire le necessarie risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato occorrenti per i rinnovi contrattuali e gli adeguamenti retributivi del personale delle amministrazioni statali, per l'attuazione delle misure di cui all'articolo 78, nonché per l'attuazione delle misure di cui alla legge 3 gennaio 1981, n. 7 e alla legge 26 febbraio 1987, n. 49,

il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è integrato dell'importo di 500 milioni di euro per l'anno 2008 e di 2.910 milioni di euro per l'anno 2009 e 2.740 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 ».

**60. 19.** Maran, Duilio, Narducci.

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

1-bis. All'articolo 2, comma 271, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è infine aggiunto il seguente periodo: « Per l'anno 2008 è altresì autorizzata, per le medesime finalità di cui al periodo precedente, la spesa di euro 10 milioni ».

*Conseguentemente l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 comma 4 del decreto-legge 27 maggio 2008 n. 93, come rideterminata dall'articolo 60, comma 8, dal presente decreto è ridotta di 10 milioni di euro per l'anno 2008.*

**60. 78.** Giudice, Gioacchino Alfano.

*Sopprimere il comma 12.*

*Conseguentemente all'articolo 84, comma 1, sostituire la cifra: 5.569,1 con la seguente: 5.752,1 e aggiungere infine le seguenti parole: , nonché mediante riduzione pari a 183 milioni di euro per l'anno 2009 dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 546 dell' articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.*

**60. 61.** Corsaro, Ascierio, Marsilio, Laffranco, Santelli, Bianconi, Bartolini, Sbai, Nola, Beccalossi.

*Sopprimere il comma 12.*

*Conseguentemente all'articolo 63 apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 8 sostituire le parole « 500 milioni » con le seguenti: « 317 milioni »;

b) sostituire il comma 10 con il seguente: 0. Al fine di garantire le necessarie risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato occorrenti per i rinnovi contrattuali e gli adeguamenti retributivi del personale delle amministrazioni statali, per l'attuazione delle misure di cui all'articolo 78, nonché per l'incremento del Fondo di sostegno del Programma industria difesa nazionale, il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è integrato dell'importo di 500 milioni di euro per l'anno 2008 e di 2.923 milioni di euro per l'anno 2009 e 2.740 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 ».

**60. 25.** Rosato, Villecco Calipari, Beltrandi, Gaglione, Garofani, Giacomelli, Fioroni, La Loggia, Laganà Fortugno, Migliavacca, Mogherini, Recchia, Ruggia, Sereni, Tocci, Vico.

*Sopprimere il comma 12.*

*Conseguentemente all'articolo 84, comma 1, sostituire la cifra: 5.569,1 con la seguente: 5752,1 e aggiungere infine le seguenti parole: , nonché mediante riduzione pari a 183 milioni di euro per l'anno 2009 dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 546 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.*

**60. 6.** Corsaro.

*Sostituire il comma 12 con il seguente:*

12. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 546 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è ridotta di 183 milioni di euro per l'anno 2009.

**60. 17.** Ascierio.

*Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:*

12-bis. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 135 dell'articolo 2 della legge 24

dicembre 2007, n. 244 è integrata con 50 milioni di euro per l'anno 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 131 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

**60. 12.** Marinello, Pagano, Misuraca, Giudice, Fallica, La Loggia, Fontana, Gianmanco, Germanà, Grimaldi, Minardo, Garofalo, Gibiino, Foti.

*Dopo il comma 12 aggiungere i seguenti:*

12-bis. L'autorizzazione di spesa per il programma di opere infrastrutturali nelle regioni Sicilia e Calabria di cui ai commi 92 e 93 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, come modificati dal comma 1155 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è integrata con 1.363,5 milioni di euro per l'anno 2008. Restano validi gli atti applicativi già adottati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

12-ter. All'onere previsto dal comma 12-bis pari a 1.363,5 milioni di euro per l'anno 2008 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 546 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

**60. 13.** Marinello, Pagano, Misuraca, Giudice, Fallica, La Loggia, Fontana, Gianmanco, Germanà, Grimaldi, Minardo, Garofalo, Gibiino, Foti.

*Dopo il comma 12 aggiungere i seguenti:*

12-ter. Nell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 al comma 538, il capoverso 1152-bis è sostituito dal se-

guente: «L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 è integrata di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009». Restano validi gli atti applicativi già adottati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

12-ter. All'onere previsto dal comma 12-bis pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 546 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

**60. 14.** Marinello, Pagano, Misuraca, Giudice, Fallica, La Loggia, Fontana, Giamanco, Germanà, Grimaldi, Minardo, Garofalo, Gibiino, Foti.

*Dopo il comma 12 aggiungere i seguenti:*

12-bis. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 552 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è integrata con i milione di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. Al relativo onere si provvede corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 546 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

**60. 15.** Marinello.

*Al comma 13, sostituire le parole: ai singoli programmi con le seguenti: alle singole unità previsionali di base.*

**60. 48.** Barbato, Borghesi, Messina, Cambursano.

*Sopprimere il comma 5.*

**60. 10.** Lanzillotta.

*Al comma 15, dopo le parole: escluso il comparto aggiungere le seguenti: della difesa.*

**\* 60. 5.** Cirielli, Paglia.

*Al comma 15, dopo le parole: escluso il comparto aggiungere le seguenti: della difesa.*

**60. 60.** Corsaro, Marsilio, Nola, Bianconi, Santelli, Bertolini, Sbai, Rampelli.

*Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:*

15-bis. I contratti per la fornitura di beni e servizi alle Pubbliche amministrazioni di importo non superiore a 300.000 euro all'anno sono automaticamente prorogati per egual periodo qualora il fornitore assicuri al rinnovo uno sconto fino al 10 per cento sul costo complessivo.

**60. 16.** Mario Pepe (PdL).

ART. 61.

*Sopprimerlo.*

**61. 10.** Zeller, Brugger, Nicco.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 61.

*(Potenziamento delle funzioni della Corte dei conti a tutela del sistema di finanza pubblica).*

1. La Corte dei conti, anche a richiesta delle competenti commissioni parlamentari, può effettuare controlli su gestioni pubbliche in corso di svolgimento. Ove accerti gravi irregolarità o deviazioni da obiettivi, procedure o tempi di attuazione stabiliti da norme o da direttive del Governo la Corte, con decreto motivato del Presidente, su proposta della competente sezione, può intimare agli organi ammini-

strativi competenti per la gestione controllata l'immediata sospensione sia dell'impegno di somme già stanziato sui pertinenti capitoli di spesa, sia del pagamento di somme impegnate. Il decreto presidenziale diviene efficace mediante comunicazione all'amministrazione, anche con strumenti telematici idonei allo scopo, ed è contestualmente trasmesso in copia al Ministro dell'economia e delle finanze ove trattasi di gestione a carico, totale o parziale, del bilancio dello Stato. 11 Ministro, sulla base delle proprie valutazioni, anche di ordine economico-finanziario, può disporre che le somme destinate alla gestione controllata siano invece destinate ad altro capitolo del bilancio dello Stato, provvedendo, con proprio decreto alle necessarie variazioni di bilancio, ovvero, con proprio atto da comunicare al Parlamento e alla presidenza della Corte dei conti, può consentire la prosecuzione sia degli impegni, sia dei pagamenti.

2. Qualora nel corso di un controllo concomitante emergano rilevanti ritardi – rispetto a quanto previsto da norme, nazionali o comunitarie, o da direttive degli organi del Governo competenti – nella realizzazione di piani o programmi o nell'assunzione di impegni o erogazione di spese, contributi o trasferimenti di fondi, la Corte dei conti ne accerta, in contraddittorio con l'amministrazione, le cause d'ordine finanziario, procedurale o organizzativo e ne dà notifica all'amministrazione competente ed al Ministro dell'economia e delle finanze. L'amministrazione competente ha obbligo di conformarsi all'accertamento della Corte, adottando i provvedimenti idonei a rimuovere gli impedimenti. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto da comunicare al Parlamento ed alla presidenza della Corte, può sospendere l'obbligo di cui al periodo precedente per il tempo da esso stesso determinato.

3. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di cui all'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, di concerto con il Presidente della Corte, possono fare applicazione delle disposizioni del presente articolo, al fine di

garantire l'efficace svolgimento dell'attività amministrativa e la puntuale applicazione delle leggi nazionali e regionali nonché delle direttive dei competenti organi di Governo della Regione. In tal caso la facoltà attribuita dal presente articolo al Ministro dell'economia e delle finanze si intende attribuita al Presidente della Giunta regionale e l'obbligo di riferire al Parlamento è da esercitare nei confronti del Consiglio regionale.

4. Fermo restando il parere obbligatorio di cui al regio decreto legge 9 febbraio 1939, n. 273, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739, il Presidente del Consiglio dei Ministri può avvalersi della facoltà prevista per i Presidenti delle Camere dall'articolo 16, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e può altresì chiedere alla Corte dei conti pareri su questioni relative alla finanza pubblica, ivi inclusa l'attuazione annuale dell'obbligo di cui all'articolo 1, comma 171, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Il Presidente della Corte dei conti stabilisce se sottoporre le richieste di parere di cui al comma precedente alle sezioni riunite in sede consultiva ovvero, per ragioni di urgenza, ad un collegio di sette magistrati da esso nominato.

5. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può invitare il Presidente della Corte dei conti, o un magistrato da lui delegato, ad assistere a riunioni tecniche del Governo per essere sentito su questioni relative alla finanza pubblica.

6. Al fine di assicurare la trasparenza e l'affidabilità dei conti pubblici il Presidente del Consiglio dei Ministri o le competenti commissioni parlamentari possono chiedere alla Corte dei conti la verifica e la certificazione delle risultanze dei conti pubblici. La Corte vi procede di concerto con il dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze.

7. La Corte dei conti, per l'esercizio delle proprie funzioni di controllo, ha accesso diretto in via telematica alle banche dati di ogni pubblica amministrazione.

8. Avverso le deliberazioni conclusive di controlli su gestioni che abbiano accertato

il mancato raggiungimento degli obiettivi stabiliti o l'inefficienza dell'attività amministrativa svolta, l'amministrazione competente, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla formale comunicazione, può, anche mediante strumenti telematici idonei allo scopo, proporre ricorso ad un apposito collegio delle sezioni riunite della Corte dei conti, composto da undici magistrati con qualifica non inferiore a consigliere e presieduto dal Presidente della Corte, che giudica in via esclusiva, con sentenza di mero accertamento, sulla fondatezza degli esiti istruttori e delle risultanze del controllo. Analogamente è dato ricorso ad ogni ente, istituto o amministrazione che avrebbe tratto diretto beneficio dalla gestione sottoposta a controllo, nonché ad ogni contribuente che dimostri, quale ulteriore condizione di procedibilità, di avere adempiuto negli ultimi tre anni ai propri obblighi fiscali. La sentenza che accerti anche violazione di norme o regole comunitarie inerenti ai bilanci può essere altresì comunicata, su proposta del Presidente, ai competenti organi dell'Unione europea.

9. Per garantire l'azione della Corte dei conti più efficace, efficiente ed economica il Presidente della Corte medesima, nell'esercizio delle sue funzioni di indirizzo politico-istituzionale, emana le necessarie direttive e svolge ogni altra funzione non espressamente attribuita da norme di legge ad altri organi collegiali o monocratici della Corte. Ha la rappresentanza esterna dell'Istituto e potere di esternazione in via esclusiva. Per straordinarie esigenze di servizio della Corte e per non più di due anni può disporre l'assegnazione di funzioni aggiuntive a magistrati che vi prestino il proprio consenso, ferma restando la competenza del Consiglio di presidenza a disporre tali assegnazioni anche senza consenso degli interessati. Provvede ad autorizzare, nei casi consentiti dalle norme, incarichi extra-istituzionali, con o senza collocamento in posizione di fuori ruolo o aspettativa. Revoca gli incarichi extra-istituzionali in corso di svolgimento, per sopravvenute esigenze di servizio della

Corte. Può esercitare la facoltà di cui all'articolo 41, ultimo comma, del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.

10. Il Consiglio di presidenza esercita le funzioni ad esso espressamente attribuite da norme di legge. È composto dal Presidente della Corte, che lo presiede, dal Presidente aggiunto, dal Procuratore generale, da quattro rappresentanti del Parlamento, nominati ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera *d*), della legge 13 aprile 1988, n. 117, nonché, a decorrere dal rinnovo del Consiglio attualmente in carica, da quattro magistrati, eletti da un collegio unico composto da tutti i magistrati della Corte. Alle sedute del Consiglio partecipano il Segretario generale della Corte ed il Magistrato addetto alla Presidenza con funzioni di Capo di Gabinetto, con diritto di voto solo qualora siano, per specifiche questioni, designati relatori. Il Presidente della Corte ha funzioni di iniziativa nel sottoporre al Consiglio di presidenza gli affari da trattare e può disporre che le questioni siano previamente istruite dalle commissioni ovvero sottoposte direttamente al *plenum*. Gli atti ed i provvedimenti di competenza del Consiglio di presidenza sono da questo adottati previa verifica della coerenza con gli obiettivi e i programmi definiti negli atti di indirizzo politico-istituzionale.

11. A garanzia dell'indipendenza della Corte, sancita dall'articolo 100 della Costituzione, ferma restando l'autonomia gestionale di cui all'articolo 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, il fondo occorrente per il funzionamento della Corte stessa è annualmente stabilito con determinazione congiunta del Presidente del Senato della Repubblica e del Presidente della Camera dei deputati, ai quali il Presidente della Corte, entro il 30 aprile di ogni anno, rappresenta le esigenze finanziarie dell'Istituto, tenendosi conto anche delle attività di controllo richieste dalle commissioni parlamentari ai sensi dell'articolo 1, comma 473, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Al termine di ogni esercizio finanziario il Presidente della Corte dei conti

presenta il rendiconto al Parlamento. Il controllo sulla Corte dei conti è esercitato dal Parlamento in via esclusiva.

12. Il Presidente della Corte dei conti ed i componenti del Consiglio di presidenza rispondono, per i danni causati nell'esercizio delle loro funzioni, soltanto per i casi di dolo o colpa grave. Nei giudizi di cui al comma precedente si applicano, innanzi ad ogni giudice, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1, 1-ter e 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificati dall'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639. Le disposizioni di cui alla legge 13 aprile 1988, n. 117, si applicano anche ai magistrati della Corte dei conti che svolgono funzioni di controllo.

13. Sono abrogate le norme contrarie o incompatibili con le disposizioni di cui al presente articolo. Dall'applicazione delle stesse disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

\* **61. 1.** Cavallaro, Lusetti.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 61.

*(Potenziamento delle funzioni della Corte dei conti a tutela del sistema di finanza pubblica).*

1. La Corte dei conti, anche a richiesta delle competenti commissioni parlamentari, può effettuare controlli su gestioni pubbliche in corso di svolgimento. Ove accerti gravi irregolarità o deviazioni da obiettivi, procedure o tempi di attuazione stabiliti da norme o da direttive del Governo la Corte, con decreto motivato del Presidente, su proposta della competente sezione, può intimare agli organi amministrativi competenti per la gestione controllata l'immediata sospensione sia dell'impegno di somme già stanziare sui pertinenti capitoli di spesa, sia del pagamento di somme impegnate. Il decreto presidenziale diviene efficace mediante comunicazione all'amministrazione, anche con stru-

menti telematici idonei allo scopo, ed è contestualmente trasmesso in copia al Ministro dell'economia e delle finanze ove trattisi di gestione a carico, totale o parziale, del bilancio dello Stato. Il Ministro, sulla base delle proprie valutazioni, anche di ordine economico-finanziario, può disporre che le somme destinate alla gestione controllata siano invece destinate ad altro capitolo del bilancio dello Stato, provvedendo, con proprio decreto alle necessarie variazioni di bilancio, ovvero, con proprio atto da comunicare al Parlamento e alla presidenza della Corte dei conti, può consentire la prosecuzione sia degli impegni, sia dei pagamenti.

2. Qualora nel corso di un controllo concomitante emergano rilevanti ritardi – rispetto a quanto previsto da norme, nazionali o comunitarie, o da direttive degli organi del Governo competenti – nella realizzazione di piani o programmi o nell'assunzione di impegni o erogazione di spese, contributi o trasferimenti di fondi, la Corte dei conti ne accerta, in contraddittorio con l'amministrazione, le cause d'ordine finanziario, procedurale o organizzativo e ne dà notifica all'amministrazione competente ed al Ministro dell'economia e delle finanze. L'amministrazione competente ha obbligo di conformarsi all'accertamento della Corte, adottando i provvedimenti idonei a rimuovere gli impedimenti. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto da comunicare al Parlamento ed alla presidenza della Corte, può sospendere l'obbligo di cui al periodo precedente per il tempo da esso stesso determinato.

3. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di cui all'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, di concerto con il Presidente della Corte, possono fare applicazione delle disposizioni del presente articolo, al fine di garantire l'efficace svolgimento dell'attività amministrativa e la puntuale applicazione delle leggi nazionali e regionali nonché delle direttive dei competenti organi di Governo della Regione. In tal caso la facoltà attribuita dal presente articolo al Ministro dell'economia e delle finanze si

intende attribuita al Presidente della Giunta regionale e l'obbligo di riferire al Parlamento è da esercitare nei confronti del Consiglio regionale.

4. Fermo restando il parere obbligatorio di cui al regio decreto legge 9 febbraio 1939, n. 273, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739, il Presidente del Consiglio dei Ministri può avvalersi della facoltà prevista per i Presidenti delle Camere dall'articolo 16, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e può altresì chiedere alla Corte dei conti pareri su questioni relative alla finanza pubblica, ivi inclusa l'attuazione annuale dell'obbligo di cui all'articolo 1, comma 171, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Il Presidente della Corte dei conti stabilisce se sottoporre le richieste di parere di cui al comma precedente alle sezioni riunite in sede consultiva ovvero, per ragioni di urgenza, ad un collegio di sette magistrati da esso nominato.

5. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può invitare il Presidente della Corte dei conti, o un magistrato da lui delegato, ad assistere a riunioni tecniche del Governo per essere sentito su questioni relative alla finanza pubblica.

6. Al fine di assicurare la trasparenza e l'affidabilità dei conti pubblici il Presidente del Consiglio dei Ministri o le competenti commissioni parlamentari possono chiedere alla Corte dei conti la verifica e la certificazione delle risultanze dei conti pubblici. La Corte vi procede di concerto con il dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze.

7. La Corte dei conti, per l'esercizio delle proprie funzioni di controllo, ha accesso diretto in via telematica alle banche dati di ogni pubblica amministrazione.

8. Avverso le deliberazioni conclusive di controlli su gestioni che abbiano accertato il mancato raggiungimento degli obiettivi stabiliti o l'inefficienza dell'attività amministrativa svolta, l'amministrazione competente, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla formale comunicazione, può, anche mediante strumenti telematici idonei allo scopo, proporre ricorso ad un

apposito collegio delle sezioni riunite della Corte dei conti, composto da undici magistrati con qualifica non inferiore a consigliere e presieduto dal Presidente della Corte, che giudica in via esclusiva, con sentenza di mero accertamento, sulla fondatezza degli esiti istruttori e delle risultanze del controllo. Analogamente è dato ricorso ad ogni ente, istituto o amministrazione che avrebbe tratto beneficio dalla gestione sottoposta a controllo, nonché ad ogni contribuente che dimostri, quale ulteriore condizione di procedibilità, di avere adempiuto negli ultimi tre anni ai propri obblighi fiscali. La sentenza che accerti anche violazione di norme o regole comunitarie inerenti ai bilanci può essere altresì comunicata, su proposta del Presidente, ai competenti organi dell'Unione europea.

9. Per garantire l'azione della Corte dei conti più efficace, efficiente ed economica il Presidente della Corte medesima, nell'esercizio delle sue funzioni di indirizzo politico-istituzionale, emana le necessarie direttive e svolge ogni altra funzione non espressamente attribuita da norme di legge ad altri organi collegiali o monocratici della Corte. Ha la rappresentanza esterna dell'Istituto e potere di esternazione in via esclusiva. Per straordinarie esigenze di servizio della Corte e per non più di due anni può disporre l'assegnazione di funzioni aggiuntive a magistrati che vi prestino il proprio consenso, ferma restando la competenza del Consiglio di presidenza a disporre tali assegnazioni anche senza consenso degli interessati. Provvede ad autorizzare, nei casi consentiti dalle nonne, incarichi extra-istituzionali, con o senza collocamento in posizione di fuori ruolo o aspettativa. Revoca gli incarichi extra-istituzionali in corso di svolgimento, per sopravvenute esigenze di servizio della Corte. Può esercitare la facoltà di cui all'articolo 41, ultimo comma, del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.

10. Il Consiglio di presidenza esercita le funzioni ad esso espressamente attribuite da nonne di legge. È composto dal Presidente della Corte, che lo presiede, dal Presidente aggiunto, dal Procuratore gene-



rale, da quattro rappresentanti del Parlamento, nominati ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera *d*), della legge 13 aprile 1988, n. 117, nonché, a decorrere dal rinnovo del Consiglio attualmente in carica, da quattro magistrati, eletti da un collegio unico composto da tutti i magistrati della Corte. Alle sedute del Consiglio partecipano il Segretario generale della Corte ed il Magistrato addetto alla Presidenza con funzioni di Capo di Gabinetto, con diritto di voto solo qualora siano, per specifiche questioni, designati relatori. Il Presidente della Corte ha funzioni di iniziativa nel sottoporre al Consiglio di presidenza gli affari da trattare e può disporre che le questioni siano previamente istruite dalle commissioni ovvero sottoposte direttamente al *plenum*. Gli atti ed i provvedimenti di competenza del Consiglio di presidenza sono da questo adottati previa verifica della coerenza con gli obiettivi e i programmi definiti negli atti di indirizzo politico-istituzionale.

11. A garanzia dell'indipendenza della Corte, sancita dall'articolo 100 della Costituzione, ferma restando l'autonomia gestionale di cui all'articolo 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, il fondo occorrente per il funzionamento della Corte stessa è annualmente stabilito con determinazione congiunta del Presidente del Senato della Repubblica e del Presidente della Camera dei deputati, ai quali il Presidente della Corte, entro il 30 aprile di ogni anno, rappresenta le esigenze finanziarie dell'Istituto, tenendosi conto anche delle attività di controllo richieste dalle commissioni parlamentari ai sensi dell'articolo 1, comma 473, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Al termine di ogni esercizio finanziario il Presidente della Corte dei conti presenta il rendiconto al Parlamento. Il controllo sulla Corte dei conti è esercitato dal Parlamento in via esclusiva.

12. Il Presidente della Corte dei conti ed i componenti del Consiglio di presidenza rispondono, per i danni causati nell'esercizio delle loro funzioni, soltanto per i casi di dolo o colpa grave. Nei giudizi di cui al comma precedente si applicano, innanzi ad ogni giudice, le disposizioni di

cui all'articolo 1, commi 1, 1-*ter* e 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificati dall'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639. Le disposizioni di cui alla legge 13 aprile 1988, n. 117, si applicano anche ai magistrati della Corte dei conti che svolgono funzioni di controllo.

13. Sono abrogate le norme contrarie o incompatibili con le disposizioni di cui al presente articolo. Dall'applicazione delle stesse disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

\* **61. 2.** Stracquadanio.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 61.

*(Potenziamento delle funzioni della Corte dei conti a tutela del sistema di finanza pubblica).*

1. La Corte dei conti, anche a richiesta delle competenti commissioni parlamentari, può effettuare controlli su gestioni pubbliche in corso di svolgimento. Ove accerti gravi irregolarità o deviazioni da obiettivi, procedure o tempi di attuazione stabiliti da norme o da direttive del Governo la Corte, con decreto motivato del Presidente, su proposta della competente sezione, può intimare agli organi amministrativi competenti per la gestione controllata l'immediata sospensione sia dell'impegno di somme già stanziato sui pertinenti capitoli di spesa, sia del pagamento di somme impegnate. Il decreto presidenziale diviene efficace mediante comunicazione all'amministrazione, anche con strumenti telematici idonei allo scopo, ed è contestualmente trasmesso in copia al Ministro dell'economia e delle finanze ove trattasi di gestione a carico, totale o parziale, del bilancio dello Stato. Il Ministro, sulla base delle proprie valutazioni, anche di ordine economico-finanziario, può disporre che le somme destinate alla gestione controllata siano invece destinate ad altro capitolo del bilancio dello Stato,

provvedendo, con proprio decreto alle necessarie variazioni di bilancio, ovvero, con proprio atto da comunicare al Parlamento e alla presidenza della Corte dei conti, può consentire la prosecuzione sia degli impegni, sia dei pagamenti.

2. Qualora nel corso di un controllo concomitante emergano rilevanti ritardi – rispetto a quanto previsto da norme, nazionali o comunitarie, o da direttive degli organi del Governo competenti – nella realizzazione di piani o programmi o nell'assunzione di impegni o erogazione di spese, contributi o trasferimenti di fondi, la Corte dei conti ne accerta, in contraddittorio con l'amministrazione, le cause d'ordine finanziario, procedurale o organizzativo e ne dà notifica all'amministrazione competente ed al Ministro dell'economia e delle finanze. L'amministrazione competente ha obbligo di conformarsi all'accertamento della Corte, adottando i provvedimenti idonei a rimuovere gli impedimenti. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto da comunicare al Parlamento ed alla presidenza della Corte, può sospendere l'obbligo di cui al periodo precedente per il tempo da esso stesso determinato.

3. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di cui all'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, di concerto con il Presidente della Corte, possono fare applicazione delle disposizioni del presente articolo, al fine di garantire l'efficace svolgimento dell'attività amministrativa e la puntuale applicazione delle leggi nazionali e regionali nonché delle direttive dei competenti organi di Governo della Regione. In tal caso la facoltà attribuita dal presente articolo al Ministro dell'economia e delle finanze si intende attribuita al Presidente della Giunta regionale e l'obbligo di riferire al Parlamento è da esercitare nei confronti del Consiglio regionale.

4. Fermo restando il parere obbligatorio di cui al regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739, il Presidente del Consiglio dei Ministri può avvalersi della facoltà prevista per i Presidenti delle Camere

dall'articolo 16, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e può altresì chiedere alla Corte dei conti pareri su questioni relative alla finanza pubblica, ivi inclusa l'attuazione annuale dell'obbligo di cui all'articolo 1, comma 171, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Il Presidente della Corte dei conti stabilisce se sottoporre le richieste di parere di cui al comma precedente alle sezioni riunite in sede consultiva ovvero, per ragioni di urgenza, ad un collegio di sette magistrati da esso nominato.

5. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può invitare il Presidente della Corte dei conti, o un magistrato da lui delegato, ad assistere a riunioni tecniche del Governo per essere sentito su questioni relative alla finanza pubblica.

6. Al fine di assicurare la trasparenza e l'affidabilità dei conti pubblici il Presidente del Consiglio dei Ministri o le competenti commissioni parlamentari possono chiedere alla Corte dei conti la verifica e la certificazione delle risultanze dei conti pubblici. La Corte vi procede di concerto con il dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze.

7. La Corte dei conti, per l'esercizio delle proprie funzioni di controllo, ha accesso diretto in via telematica alle banche dati di ogni pubblica amministrazione.

8. Avverso le deliberazioni conclusive di controlli su gestioni che abbiano accertato il mancato raggiungimento degli obiettivi stabiliti o l'inefficienza dell'attività amministrativa svolta, l'amministrazione competente, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla formale comunicazione, può, anche mediante strumenti telematici idonei allo scopo, proporre ricorso ad un apposito collegio delle sezioni riunite della Corte dei conti, composto da undici magistrati con qualifica non inferiore a consigliere e presieduto dal Presidente della Corte, che giudica in via esclusiva, con sentenza di mero accertamento, sulla fondatezza degli esiti istruttori e delle risultanze del controllo. Analogamente è dato ricorso ad ogni ente, istituto o amministrazione che avrebbe tratto diretto bene-

ficio dalla gestione sottoposta a controllo, nonché ad ogni contribuente che dimostri, quale ulteriore condizione di procedibilità, di avere adempiuto negli ultimi tre anni ai propri obblighi fiscali. La sentenza che accerti anche violazione di norme o regole comunitarie inerenti ai bilanci può essere altresì comunicata, su proposta del Presidente, ai competenti organi dell'Unione europea.

9. Per garantire l'azione della Corte dei conti più efficace, efficiente ed economica il Presidente della Corte medesima, nell'esercizio delle sue funzioni di indirizzo politico-istituzionale, emana le necessarie direttive e svolge ogni altra funzione non espressamente attribuita da norme di legge ad altri organi collegiali o monocratici della Corte. Ha la rappresentanza esterna dell'Istituto e potere di esternazione in via esclusiva. Per straordinarie esigenze di servizio della Corte e per non più di due anni può disporre l'assegnazione di funzioni aggiuntive a magistrati che vi prestino il proprio consenso, ferma restando la competenza del Consiglio di presidenza a disporre tali assegnazioni anche senza consenso degli interessati. Provvede ad autorizzare, nei casi consentiti dalle norme, incarichi extra-istituzionali, con o senza collocamento in posizione di fuori ruolo o aspettativa. Revoca gli incarichi extra-istituzionali in corso di svolgimento, per sopravvenute esigenze di servizio della Corte. Può esercitare la facoltà di cui all'articolo 41, ultimo comma, del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.

10. Il Consiglio di presidenza esercita le funzioni ad esso espressamente attribuite da norme di legge. È composto dal Presidente della Corte, che lo presiede, dal Presidente aggiunto, dal Procuratore generale, da quattro rappresentanti del Parlamento, nominati ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera *d*), della legge 13 aprile 1988, n. 117, nonché, a decorrere dal rinnovo del Consiglio attualmente in carica, da quattro magistrati, eletti da un collegio unico composto da tutti i magistrati della Corte. Alle sedute del Consiglio partecipano il Segretario generale della Corte ed il Magistrato addetto alla Presi-

denza con funzioni di Capo di Gabinetto, con diritto di voto solo qualora siano, per specifiche questioni, designati relatori. Il Presidente della Corte ha funzioni di iniziativa nel sottoporre al Consiglio di presidenza gli affari da trattare e può disporre che le questioni siano previamente istruite dalle commissioni ovvero sottoposte direttamente al *plenum*. Gli atti ed i provvedimenti di competenza del Consiglio di presidenza sono da questo adottati previa verifica della coerenza con gli obiettivi e i programmi definiti negli atti di indirizzo politico-istituzionale.

11. A garanzia dell'indipendenza della Corte, sancita dall'articolo 100 della Costituzione, ferma restando l'autonomia gestionale di cui all'articolo 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, il fondo occorrente per il funzionamento della Corte stessa è annualmente stabilito con determinazione congiunta del Presidente del Senato della Repubblica e del Presidente della Camera dei deputati, ai quali il Presidente della Corte, entro il 30 aprile di ogni anno, rappresenta le esigenze finanziarie dell'Istituto, tenendosi conto anche delle attività di controllo richieste dalle commissioni parlamentari ai sensi dell'articolo 1, comma 473, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Al termine di ogni esercizio finanziario il Presidente della Corte dei conti presenta il rendiconto al Parlamento. Il controllo sulla Corte dei conti è esercitato dal Parlamento in via esclusiva.

12. Il Presidente della Corte dei conti ed i componenti del Consiglio di presidenza rispondono, per i danni causati nell'esercizio delle loro funzioni, soltanto per i casi di dolo o colpa grave. Nei giudizi di cui al comma precedente si applicano, innanzi ad ogni giudice, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1, 1-*ter* e 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificati dall'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639. Le disposizioni di cui alla legge 13 aprile 1988, n. 117, si applicano anche ai magistrati della Corte dei conti che svolgono funzioni di controllo.

13. Sono abrogate le nonne contrarie o incompatibili con le disposizioni di cui al presente articolo. Dall'applicazione delle stesse disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

\* **61. 4.** Giudice, Gioacchino Alfano.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 61.

*(Potenziamento delle funzioni della Corte dei conti a tutela del sistema di finanza pubblica).*

1. La Corte dei conti, anche a richiesta delle competenti commissioni parlamentari, può effettuare controlli su gestioni pubbliche in corso di svolgimento. Ove accerti gravi irregolarità o deviazioni da obiettivi, procedure o tempi di attuazione stabiliti da norme o da direttive del Governo la Corte, con decreto motivato del Presidente, su proposta della competente sezione, può intimare agli organi amministrativi competenti per la gestione controllata l'immediata sospensione sia dell'impegno di somme già stanziati sui pertinenti capitoli di spesa, sia del pagamento di somme impegnate. Il decreto presidenziale diviene efficace mediante comunicazione all'amministrazione, anche con strumenti telematici idonei allo scopo, ed è contestualmente trasmesso in copia al Ministro dell'economia e delle finanze ove trattasi di gestione a carico, totale o parziale, del bilancio dello Stato. Il Ministro, sulla base delle proprie valutazioni, anche di ordine economico-finanziario, può disporre che le somme destinate alla gestione controllata siano invece destinate ad altro capitolo del bilancio dello Stato, provvedendo, con proprio decreto alle necessarie variazioni di bilancio, ovvero, con proprio atto da comunicare al Parlamento e alla presidenza della Corte dei conti, può consentire la prosecuzione sia degli impegni, sia dei pagamenti.

2. Qualora nel corso di un controllo concomitante emergano rilevanti ritardi – rispetto a quanto previsto da norme, na-

zionali o comunitarie, o da direttive degli organi del Governo competenti – nella realizzazione di piani o programmi o nell'assunzione di impegni o erogazione di spese, contributi o trasferimenti di fondi, la Corte dei conti ne accerta, in contraddittorio con l'amministrazione, le cause d'ordine finanziario, procedurale o organizzativo e ne dà notifica all'amministrazione competente ed al Ministro dell'economia e delle finanze. L'amministrazione competente ha obbligo di conformarsi all'accertamento della Corte, adottando i provvedimenti idonei a rimuovere gli impedimenti. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto da comunicare al Parlamento ed alla presidenza della Corte, può sospendere l'obbligo di cui al periodo precedente per il tempo da esso stesso determinato.

3. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di cui all'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, di concerto con il Presidente della Corte, possono fare applicazione delle disposizioni del presente articolo, al fine di garantire l'efficace svolgimento dell'attività amministrativa e la puntuale applicazione delle leggi nazionali e regionali nonché delle direttive dei competenti organi di Governo della Regione. In tal caso la facoltà attribuita dal presente articolo al Ministro dell'economia e delle finanze si intende attribuita al Presidente della Giunta regionale e l'obbligo di riferire al Parlamento è da esercitare nei confronti del Consiglio regionale.

4. Fermo restando il parere obbligatorio di cui al regio decreto legge 9 febbraio 1939, n. 273, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739, il Presidente del Consiglio dei Ministri può avvalersi della facoltà prevista per i Presidenti delle Camere dall'articolo 16, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e può altresì chiedere alla Corte dei conti pareri su questioni relative alla finanza pubblica, ivi inclusa l'attuazione annuale dell'obbligo di cui all'articolo 1, comma 171, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Il Presidente della Corte dei conti stabilisce se sottoporre le richieste di parere di cui al comma pre-

cedente alle sezioni riunite in sede consultiva ovvero, per ragioni di urgenza, ad un collegio di sette magistrati da esso nominato.

5. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può invitare il Presidente della Corte dei conti, o un magistrato da lui delegato, ad assistere a riunioni tecniche del Governo per essere sentito su questioni relative alla finanza pubblica.

6. Al fine di assicurare la trasparenza e l'affidabilità dei conti pubblici il Presidente del Consiglio dei Ministri o le competenti commissioni parlamentari possono chiedere alla Corte dei conti la verifica e la certificazione delle risultanze dei conti pubblici. La Corte vi procede di concerto con il dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze.

7. La Corte dei conti, per l'esercizio delle proprie funzioni di controllo, ha accesso diretto in via telematica alle banche dati di ogni pubblica amministrazione.

8. Avverso le deliberazioni conclusive di controlli su gestioni che abbiano accertato il mancato raggiungimento degli obiettivi stabiliti o l'inefficienza dell'attività amministrativa svolta, l'amministrazione competente, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla formale comunicazione, può, anche mediante strumenti telematici idonei allo scopo, proporre ricorso ad un apposito collegio delle sezioni riunite della Corte dei conti, composto da undici magistrati con qualifica non inferiore a consigliere e presieduto dal Presidente della Corte, che giudica in via esclusiva, con sentenza di mero accertamento, sulla fondatezza degli esiti istruttori e delle risultanze del controllo. Analogamente è dato ricorso ad ogni ente, istituto o amministrazione che avrebbe tratto diretto beneficio dalla gestione sottoposta a controllo, nonché ad ogni contribuente che dimostri, quale ulteriore condizione di procedibilità, di avere adempiuto negli ultimi tre anni ai propri obblighi fiscali. La sentenza che accerti anche violazione di norme o regole comunitarie inerenti ai bilanci può essere

altresì comunicata, su proposta del Presidente, ai competenti organi dell'Unione europea.

9. Per garantire l'azione della Corte dei conti più efficace, efficiente ed economica il Presidente della Corte medesima, nell'esercizio delle sue funzioni di indirizzo politico-istituzionale, emana le necessarie direttive e svolge ogni altra funzione non espressamente attribuita da norme di legge ad altri organi collegiali o monocratici della Corte. Ha la rappresentanza esterna dell'Istituto e potere di esternazione in via esclusiva. Per straordinarie esigenze di servizio della Corte e per non più di due anni può disporre l'assegnazione di funzioni aggiuntive a magistrati che vi prestino il proprio consenso, ferma restando la competenza del Consiglio di presidenza a disporre tali assegnazioni anche senza consenso degli interessati. Provvede ad autorizzare, nei casi consentiti dalle norme, incarichi extra-istituzionali, con o senza collocamento in posizione di fuori ruolo o aspettativa. Revoca gli incarichi extra-istituzionali in corso di svolgimento, per sopravvenute esigenze di servizio della Corte. Può esercitare la facoltà di cui all'articolo 41, ultimo comma, del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.

10. Il Consiglio di presidenza esercita le funzioni ad esso espressamente attribuite da norme di legge. È composto dal Presidente della Corte, che lo presiede, dal Presidente aggiunto, dal Procuratore generale, da quattro rappresentanti del Parlamento, nominati ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera *d*), della legge 13 aprile 1988, n. 117, nonché, a decorrere dal rinnovo del Consiglio attualmente in carica, da quattro magistrati, eletti da un collegio unico composto da tutti i magistrati della Corte. Alle sedute del Consiglio partecipano il Segretario generale della Corte ed il Magistrato addetto alla Presidenza con funzioni di Capo di Gabinetto, con diritto di voto solo qualora siano, per specifiche questioni, designati relatori. Il Presidente della Corte ha funzioni di iniziativa nel sottoporre al Consiglio di presidenza gli affari da trattare e può disporre che le questioni siano previamente

istruite dalle commissioni ovvero sottoposte direttamente al *plenum*. Gli atti ed i provvedimenti di competenza del Consiglio di presidenza sono da questo adottati previa verifica della coerenza con gli obiettivi e i programmi definiti negli atti di indirizzo politico-istituzionale.

11. A garanzia dell'indipendenza della Corte, sancita dall'articolo 100 della Costituzione, ferma restando l'autonomia gestionale di cui all'articolo 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, il fondo occorrente per il funzionamento della Corte stessa è annualmente stabilito con determinazione congiunta del Presidente del Senato della Repubblica e del Presidente della Camera dei deputati, ai quali il Presidente della Corte, entro il 30 aprile di ogni anno, rappresenta le esigenze finanziarie dell'Istituto, tenendosi conto anche delle attività di controllo richieste dalle commissioni parlamentari ai sensi dell'articolo 1, comma 473, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Al termine di ogni esercizio finanziario il Presidente della Corte dei conti presenta il rendiconto al Parlamento. Il controllo sulla Corte dei conti è esercitato dal Parlamento in via esclusiva.

12. Il Presidente della Corte dei conti ed i componenti del Consiglio di presidenza rispondono, per i danni causati nell'esercizio delle loro funzioni, soltanto per i casi di dolo o colpa grave. Nei giudizi di cui al comma precedente si applicano, innanzi ad ogni giudice, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1, 1-ter e 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificati dall'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639. Le disposizioni di cui alla legge 13 aprile 1988, n. 117, si applicano anche ai magistrati della Corte dei conti che svolgono funzioni di controllo.

13. Sono abrogate le norme contrarie o incompatibili con le disposizioni di cui al presente articolo. Dall'applicazione delle stesse disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 61.

*(Potenziamento delle funzioni della Corte dei conti a tutela del sistema di finanza pubblica).*

1. La Corte dei conti, anche a richiesta delle competenti commissioni parlamentari, può effettuare controlli su gestioni pubbliche in corso di svolgimento. Ove accerti gravi irregolarità o deviazioni da obiettivi, procedure o tempi di attuazione stabiliti da norme o da direttive del Governo la Corte, con decreto motivato del Presidente, su proposta della competente sezione, può intimare agli organi amministrativi competenti per la gestione controllata l'immediata sospensione sia dell'impegno di somme già stanziare sui pertinenti capitoli di spesa, sia del pagamento di somme impegnate. Il decreto presidenziale diviene efficace mediante comunicazione all'amministrazione, anche con strumenti telematici idonei allo scopo, ed è contestualmente trasmesso in copia al Ministro dell'economia e delle finanze ove trattasi di gestione a carico, totale o parziale, del bilancio dello Stato. Il Ministro, sulla base delle proprie valutazioni, anche di ordine economico-finanziario, può disporre che le somme destinate alla gestione controllata siano invece destinate ad altro capitolo del bilancio dello Stato, provvedendo, con proprio decreto alle necessarie variazioni di bilancio, ovvero, con proprio atto da comunicare al Parlamento e alla presidenza della Corte dei conti, può consentire la prosecuzione sia degli impegni, sia dei pagamenti.

2. Qualora nel corso di un controllo concomitante emergano rilevanti ritardi – rispetto a quanto previsto da norme, nazionali o comunitarie, o da direttive degli organi del Governo competenti – nella realizzazione di piani o programmi o nell'assunzione di impegni o erogazione di spese, contributi o trasferimenti di fondi, la Corte dei conti ne accerta, in contraddittorio con l'amministrazione, le cause d'ordine finanziario, procedurale o organizzativo e ne dà notifica all'amministrazione competente ed al Ministro dell'eco-

\* 61. 5. Ciccanti, Galletti.

nomia e delle finanze. L'amministrazione competente ha obbligo di conformarsi all'accertamento della Corte, adottando i provvedimenti idonei a rimuovere gli impedimenti. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto da comunicare al Parlamento ed alla presidenza della Corte, può sospendere l'obbligo di cui al periodo precedente per il tempo da esso stesso determinato.

3. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di cui all'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, di concerto con il Presidente della Corte, possono fare applicazione delle disposizioni del presente articolo, al fine di garantire l'efficace svolgimento dell'attività amministrativa e la puntuale applicazione delle leggi nazionali e regionali nonché delle direttive dei competenti organi di Governo della Regione. In tal caso la facoltà attribuita dal presente articolo al Ministro dell'economia e delle finanze si intende attribuita al Presidente della Giunta regionale e l'obbligo di riferire al Parlamento è da esercitare nei confronti del Consiglio regionale.

4. Fermo restando il parere obbligatorio di cui al regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739, il Presidente del Consiglio dei Ministri può avvalersi della facoltà prevista per i Presidenti delle Camere dall'articolo 16, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e può altresì chiedere alla Corte dei conti pareri su questioni relative alla finanza pubblica, ivi inclusa l'attuazione annuale dell'obbligo di cui all'articolo 1, comma 171, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Il Presidente della Corte dei conti stabilisce se sottoporre le richieste di parere di cui al comma precedente alle sezioni riunite in sede consultiva ovvero, per ragioni di urgenza, ad un collegio di sette magistrati da esso nominato.

5. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può invitare il Presidente della Corte dei conti, o un magistrato da lui delegato, ad assistere a riunioni tecniche del Governo per essere sentito su questioni relative alla finanza pubblica.

6. Al fine di assicurare la trasparenza e l'affidabilità dei conti pubblici il Presidente del Consiglio dei Ministri o le competenti commissioni parlamentari possono chiedere alla Corte dei conti la verifica e la certificazione delle risultanze dei conti pubblici. La Corte vi procede di concerto con il dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze.

7. La Corte dei conti, per l'esercizio delle proprie funzioni di controllo, ha accesso diretto in via telematica alle banche dati di ogni pubblica amministrazione.

8. Avverso le deliberazioni conclusive di controlli su gestioni che abbiano accertato il mancato raggiungimento degli obiettivi stabiliti o l'inefficienza dell'attività amministrativa svolta, l'amministrazione competente, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla formale comunicazione, può, anche mediante strumenti telematici idonei allo scopo, proporre ricorso ad un apposito collegio delle sezioni riunite della Corte dei conti, composto da undici magistrati con qualifica non inferiore a consigliere e presieduto dal Presidente della Corte, che giudica in via esclusiva, con sentenza di mero accertamento, sulla fondatezza degli esiti istruttori e delle risultanze del controllo. Analogamente è dato ricorso ad ogni ente, istituto o amministrazione che avrebbe tratto diretto beneficio dalla gestione sottoposta a controllo, nonché ad ogni contribuente che dimostri, quale ulteriore condizione di procedibilità, di avere adempiuto negli ultimi tre anni ai propri obblighi fiscali. La sentenza che accerti anche violazione di norme o regole comunitarie inerenti ai bilanci può essere altresì comunicata, su proposta del Presidente, ai competenti organi dell'Unione europea.

9. Per garantire l'azione della Corte dei conti più efficace, efficiente ed economica il Presidente della Corte medesima, nell'esercizio delle sue funzioni di indirizzo politico-istituzionale, emana le necessarie direttive e svolge ogni altra funzione non espressamente attribuita da norme di legge ad altri organi collegiali o monocratici della Corte. Ha la rappresentanza esterna

dell'Istituto e potere di esternazione in via esclusiva. Per straordinarie esigenze di servizio della Corte e per non più di due anni può disporre l'assegnazione di funzioni aggiuntive a magistrati che vi prestino il proprio consenso, ferma restando la competenza del Consiglio di presidenza a disporre tali assegnazioni anche senza consenso degli interessati. Provvede ad autorizzare, nei casi consentiti dalle norme, incarichi extra-istituzionali, con o senza collocamento in posizione di fuori ruolo o aspettativa. Revoca gli incarichi extra-istituzionali in corso di svolgimento, per sopravvenute esigenze di servizio della Corte. Può esercitare la facoltà di cui all'articolo 41, ultimo comma, del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.

10. Il Consiglio di presidenza esercita le funzioni ad esso espressamente attribuite da norme di legge. È composto dal Presidente della Corte, che lo presiede, dal Presidente aggiunto, dal Procuratore generale, da quattro rappresentanti del Parlamento, nominati ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera *d*), della legge 13 aprile 1988, n. 117, nonché, a decorrere dal rinnovo del Consiglio attualmente in carica, da quattro magistrati, eletti da un collegio unico composto da tutti i magistrati della Corte. Alle sedute del Consiglio partecipano il Segretario generale della Corte ed il Magistrato addetto alla Presidenza con funzioni di Capo di Gabinetto, con diritto di voto solo qualora siano, per specifiche questioni, designati relatori. Il Presidente della Corte ha funzioni di iniziativa nel sottoporre al Consiglio di presidenza gli affari da trattare e può disporre che le questioni siano previamente istruite dalle commissioni ovvero sottoposte direttamente al *plenum*. Gli atti ed i provvedimenti di competenza del Consiglio di presidenza sono da questo adottati previa verifica della coerenza con gli obiettivi e i programmi definiti negli atti di indirizzo politico-istituzionale.

11. A garanzia dell'indipendenza della Corte, sancita dall'articolo 100 della Costituzione, ferma restando l'autonomia gestionale di cui all'articolo 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, il fondo occorrente

per il funzionamento della Corte stessa è annualmente stabilito con determinazione congiunta del Presidente del Senato della Repubblica e del Presidente della Camera dei deputati, ai quali il Presidente della Corte, entro il 30 aprile di ogni anno, rappresenta le esigenze finanziarie dell'Istituto, tenendosi conto anche delle attività di controllo richieste dalle commissioni parlamentari ai sensi dell'articolo 1, comma 473, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Al termine di ogni esercizio finanziario il Presidente della Corte dei conti presenta il rendiconto al Parlamento. Il controllo sulla Corte dei conti è esercitato dal Parlamento in via esclusiva.

12. Il Presidente della Corte dei conti ed i componenti del Consiglio di presidenza rispondono, per i danni causati nell'esercizio delle loro funzioni, soltanto per i casi di dolo o colpa grave. Nei giudizi di cui al comma precedente si applicano, innanzi ad ogni giudice, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1, 1-*ter* e 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificati dall'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639. Le disposizioni di cui alla legge 13 aprile 1988, n. 117, si applicano anche ai magistrati della Corte dei conti che svolgono funzioni di controllo.

13. Sono abrogate le norme contrarie o incompatibili con le disposizioni di cui al presente articolo. Dall'applicazione delle stesse disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

\* **61. 6.** Distaso.

*Sostituire i commi 1 e 2, con i seguenti:*

1. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di concerto con il Presidente della Corte, anche a richiesta dei competenti Consigli regionali, possono effettuare controlli su gestioni in corso di svolgimento presso le amministrazioni pubbliche.

2. Ove accerti gravi irregolarità o deviazioni da obiettivi, procedure o tempi di attuazione stabiliti da norme o da direttive



dell'organo esecutivo competente, la sezione regionale di controllo, con decreto motivato, può intimare agli organi amministrativi competenti per la gestione, l'immediata sospensione sia dell'impegno di somme già stanziato sui pertinenti capitoli di spesa, sia del pagamento di somme impegnate.

**61. 11.** Zeller, Brugger, Nicco.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Ove accertati gravi irregolarità o deviazioni da obiettivi, procedure o tempi di attuazione stabiliti da norme o da direttive dell'organo esecutivo regionale, la sezione regionale di controllo con decreto motivato, adottato sentite le Commissioni dei Consigli regionali, può intimare agli organi amministrativi competenti la cessazione delle irregolarità accertate. In caso di mancato intervento di detti organi la sezione regionale di controllo può chiedere l'immediata sospensione sia dell'impegno di somme già stanziato sui pertinenti capitoli di spesa, sia del pagamento di somme impegnate.

**61. 8.** Zeller, Brugger, Nicco.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Ove accertati gravi irregolarità o deviazioni da obiettivi, procedure o tempi di attuazione stabiliti da norme o da direttive dell'organo esecutivo regionale, la sezione regionale di controllo con decreto motivato, previo parere vincolante delle Commissioni dei Consigli regionali, può intimare agli organi amministrativi competenti la cessazione delle irregolarità accertate. In caso di mancato intervento di detti organi la sezione regionale di controllo può chiedere l'immediata sospensione sia dell'impegno di somme già stanziato sui pertinenti capitoli di spesa, sia del pagamento di somme impegnate.

**61. 12.** Zeller, Brugger, Nicco.

*Al comma 2 dopo le parole:* con decreto motivato, *inserire le seguenti:* , adottato sentite le Commissioni dei Consigli regionali.

**61. 7.** Zeller, Brugger, Nicco.

*Al comma 2, dopo le parole:* con decreto motivato, *aggiungere le seguenti:* previo parere vincolante delle Commissioni dei Consigli regionali.

**61. 9.** Zeller, Brugger, Nicco.

*Aggiungere, infine, il seguente comma:*

Le risultanze definitive del controllo su gestioni, svolto nel rispetto di formale contraddittorio ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, fanno stato in ogni grado di giudizio instaurato davanti alla Corte dei conti. L'azione di responsabilità per danno erariale e il conseguente procedimento rimangono sospesi ove consti che per gli stessi fatti siano in corso accertamenti istruttori di controllo su gestioni, fino al completamento dell'indagine di controllo stessa. In tal caso il giudice, su motivata istanza di parte e sentito il pubblico ministero, conferma, modifica o revoca le misure cautelari eventualmente già adottate. Il giudice compie la propria valutazione anche avvalendosi delle risultanze istruttorie del controllo. Durante la sospensione non decorre il termine per la prescrizione dell'azione di responsabilità per danno erariale.

**61. 3.** Giudice, Gioacchino Alfano.

*Dopo l'articolo 61, aggiungere il seguente:*

ART. 61-bis.

*(Disciplina di riduzione delle collaborazioni).*

1. Il comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal decreto legge 4 luglio 2006,

n. 233, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e da ultimo dall'articolo 3, comma 76, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è così sostituito:

« 6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione ».

2. Le amministrazioni pubbliche sono, altresì, tenute ad allegare ai conti consuntivi annuali l'elenco nominativo delle consulenze e degli incarichi professionali conferiti nel corso dell'esercizio al quale i suddetti conti consuntivi si riferiscono, con la specificazione dei relativi compensi.

3. Gli elenchi dei consulenti e dei titolari di incarichi professionali possono essere consultati, a richiesta di chiunque ne abbia interesse, con le forme e le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

4. Gli amministratori che non adempiono alle disposizioni dei commi 1 e 2 sono puniti con le pene previste dall'articolo 323 del codice penale.

5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle società di capitali a prevalente partecipazione pubblica.

**61. 01.** Borghesi, Messina, Barbato, Cambrusano.

#### ART. 62.

*Al comma 1, premettere le seguenti parole:* Nel rispetto delle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che attuano la disciplina di cui al presente articolo secondo i rispettivi statuti e le rispettive norme di attuazione.

**62. 2.** Contento.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica previsti agli articoli 119 e 120 della Costituzione, alle regioni, alle province autonome di Trento e Bolzano e agli enti locali è fatto divieto di stipulare fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, contratti aventi ad oggetto gli strumenti finanziari derivati previsti all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché di ricorrere all'indebitamento attraverso contratti che non prevedano modalità di rimborso mediante rate di ammortamento comprensive di capitale e interessi. La durata dei piani di ammortamento, anche di eventuali operazioni di rifinanziamento o rinegoziazione ammesse dalla legge, non può essere superiore a trent'anni.

**62. 9.** Misiani, Causi, Boccia, Marchi, Vannucci, De Micheli.

*Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:*

1. Alle regioni alle province autonome di Trento e Bolzano e agli altri enti locali è fatto divieto di emettere titoli obbligazionari con rimborso del capitale in un'unica soluzione a scadenza nonché di ricorrere all'indebitamento attraverso contatti che prevedano modalità di rimborso mediante rate di ammortamento comprensive di capitale ed interessi. Per le passività a tasso variabile si dovranno rimborsare quote di capitale costante e per l'indebitamento a tasso fisso quote costanti di capitale ed interessi.

2. In parziale deroga a quanto previsto dall'articolo 19 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, l'affidamento di contratti aventi per oggetto operazioni in strumenti derivati da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e degli altri enti locali deve essere preceduto da invio di almeno tre concorrenti in contemporanea, nel rispetto di principi di economicità, efficacia, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità. I soggetti sollecitati in gara dovranno corrispondere ai requisiti minimi previsti dalle leggi e dai regolamenti applicabili.

*2-bis.* Alle regioni, alle province autonome di Trento e Bolzano ed agli altri enti locali sono consentite le operazioni derivate finalizzate alla ristrutturazione del debito solamente ove i flussi con esse ricevute dagli enti interessati siano uguali a quelli pagati nella sottostante passività e non implicino, al momento del loro perfezionamento, un profilo crescente dei valori di singoli flussi di pagamento. È dunque fatto espresso divieto alle regioni, alle province autonome di Trento e Bolzano ed agli enti locali di effettuare operazioni in strumenti derivati che prevedano un eventuale sconto o premio da regolare al momento del perfezionamento delle operazioni.

*2-ter.* Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e agli altri enti locali che fanno ricorso a strumenti finanziari di tipo derivato hanno l'obbligo di prevedere contrattualmente al momento dell'affidamento di contratti aventi ad oggetto operazioni in strumenti derivati, un impegno

della controparte a fornire loro – con cadenza per lo meno mensile e comunque al momento della sottoscrizione – una riduzione del prezzo unitario del derivato, o mark to market, inteso come il valore effettivo al quale la controparte è disposta, nelle condizioni di mercato al momento della valutazione, a chiudere l'operazione.

**62. 3.** Cambursano, Barbato, Borghesi, Messina.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Gli enti di cui ad comma 1 che risolvono anticipatamente le operazioni in strumenti finanziari derivati concluse precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto limitano entro 10 anni il periodo entro il quale possono essere concordati i termini di pagamento, anche in più soluzioni, degli eventuali importi dovuti per effetto della risoluzione del contratto, anche tenuto conto del profilo temporale dei pagamenti.

**62. 7.** Causi, Boccia, Vannucci, De Micheli, Misiani.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* In caso di rifinanziamento o rinegoziazione dell'indebitamento ammessi dalla legge, gli strumenti derivati eventualmente connessi a tale indebitamento sono rinegoziati per conformarsi alla passività sottostante.

**62. 6.** Boccia, Marchi, Vannucci, De Micheli, Misiani, Causi.

*Al comma 3, dopo le parole: in contrasto con le disposizioni del, aggiungere: comma 1 del.*

**62. 5.** Marchi, Vannucci, De Micheli, Misiani, Causi, Boccia.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* I contratti per le gestioni dei Centri di accoglienza e dei Centri di per-

manenza temporanea ed assistenza, come ridefiniti ai sensi del comma 1, con scadenza nel 2008, sono rinnovati, a parità di condizioni di assistenza per gli immigrati, con un ribasso di costo di almeno il 5 per cento sul limite *pro die* e *pro capite* stabilito per il biennio 2007-2008 dal decreto del Ministro dell'interno previsto dall'articolo 1, comma 14, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. I contratti in essere che già rispettano tale condizione sono prorogati a parità di oneri per un ulteriore triennio.

**62. 1.** Migliori.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* Le disposizioni di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602 si intendono come non applicabili ai pagamenti effettuati in relazione all'indebitamento ed alle operazioni in strumenti finanziari derivati.

**62. 4.** Vannucci, De Micheli, Misiani, Causi, Boccia, Marchi.

*Alla rubrica, dopo la parola: contenimento, aggiungere le seguenti: dell'uso dei derivati e.*

**62. 8.** De Micheli, Misiani, Causi, Boccia, Marchi, Vannucci.

*Dopo l'articolo 62, inserire il seguente:*

ART. 62-bis.

*(Disposizioni in materia di tesoreria unica).*

1. A decorrere dal 1° ottobre 2008, le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, si estendono a tutti gli enti assoggettati al sistema di tesoreria unica di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

**62. 01.** Giudice.

ART. 63

*Al comma 1, aggiungere in fine, il seguente periodo: « Il Ministro della Difesa, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, riferisce alle Commissioni parlamentari competenti sull'impiego e la ripartizione di tali fondi ».*

**63. 37.** Mogherini, Villecco Calipari, Beltrandi, Gaglione, Garofani, Giacomelli, Fioroni, La Forgia, Laganà Fortugno, Migliavacca, Recchia, Rosato, Ruggia, Sereni, Tocci, Vico.

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

*1-bis.* Per la celebrazione del novantesimo anniversario della fine della prima guerra mondiale è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2008.

*1-ter.* Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.

**63. 5.** Cirielli, Paglia.

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

*1-bis.* Per la celebrazione del novantesimo anniversario della fine della prima guerra mondiale è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2008.

*1-ter.* Agli oneri derivanti dal comma 1-bis si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93.

**63. 4.** Cirielli, Paglia.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Nel periodo dal 1° luglio 2008 al 31 dicembre 2008, sono soggette a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi, le somme per prestazioni di lavoro straordinario erogate al personale del comparto sicurezza e difesa, titolare di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2007, a 30.000 euro. All'onere derivante dal presente comma, valutato in 40 milioni euro per l'anno 2008, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244.

**63. 3.** Cirielli, Paglia.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Nel periodo dal 1° luglio 2008 al 31 dicembre 2008, in via sperimentale, sono soggette a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi, le somme per prestazioni di lavoro straordinario erogate al personale del comparto sicurezza e difesa, titolare di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2007, a 30.000 euro. All'onere derivante dal presente comma, valutato in 40 milioni euro per l'anno 2008, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244.

**63. 80.** Corsaro, Marsilio, Rampelli, Nova, Santelli, Bianconi, Bertolini, Sbai, Ascierto.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* È autorizzata l'ulteriore spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 a favore di associazioni di volontariato, cooperative sociali, orga-

nizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) e associazioni di promozione sociale per la realizzazione degli interventi umanitari e di ricostruzione del tessuto socio-economico nelle aree di crisi previsti nell'ambito della cooperazione civile-militare (CIMIC).

*Conseguentemente ridurre il fondo speciale di parte corrente del Ministero della Salute per 1 milione di euro negli anni 2008, 2009, 2010.*

**63. 11.** Marsilio, Rampelli.

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

*1-bis.* Per il triennio 2008-2010, è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2008 e di 10 milioni di euro per gli anni 2009-2010 a favore delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, e successive modificazioni, *3-ter.* L'accantonamento relativo al ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 7 milioni di euro per l'anno 2008 e di 10 milioni per gli anni 2009-2010.

**63. 66.** Ghizzoni, De Biasi, Sereni, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Picierno, De Pasquale, De Torre, Coscia, Levi, Siragusa, Russo, Pes, Ginefra, Sarubbi, Lolli, Rossa.

*Al comma 4 sostituire le parole 300 milioni con le seguenti: 244 milioni:*

*Conseguentemente:*

*a) dopo il comma 4 inserire il seguente:*

*4-bis.* È istituito presso il Ministero dei trasporti un fondo per l'ammodernamento dei collegamenti ferroviari tra Pescara e Roma, al fine di determinare la migliore efficacia ed efficienza delle comunicazioni

ferroviarie tra l'Abruzzo e la città di Roma, per il quale è autorizzata la spesa di 56 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, con vincolo di destinazione per la tratta Avezzano-Roma ».

*b) all'articolo 60, al comma 8 sostituire le parole da « 100 milioni » fino a « 2011 » con le seguenti: « 44 milioni di euro per l'anno 2009, 244 milioni di euro per l'anno 2010 e 300 milioni di euro per l'anno 2011,*

**63. 21.** Ginoble, Lolli, D'Incecco, Tena-glia, Livia Turco.

*Al comma 4 sostituire le parole 300 milioni con le seguenti: « 270 milioni ».*

*« 8-bis. All'articolo 1, comma 17, lettera b) della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le parole « dal 1° gennaio 2008 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 10 gennaio 2007 ».*

*« 8-ter. Le agevolazioni fiscali di cui al comma 8-bis, esclusivamente con riferimento a quelle relative agli interventi eseguiti dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007, competono nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro e nelle modalità indicate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro trenta giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto. »*

**63. 19.** Vannucci.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

*« 4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2008 i servizi ferroviari di interesse locale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e successive modificazioni, svolti nella provincia autonoma di Bolzano sono attribuiti, in attesa dell'adozione delle norme di attuazione degli statuti di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 422 del 1997, alla competenza della provincia. A tal fine il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al trasferimento delle*

*risorse, in conformità all'ordinamento finanziario della provincia autonoma e nei limiti degli stanziamenti di bilancio già previsti a legislazione vigente, e in particolare ai sensi dell'articolo 1, comma, 904 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. »*

**63. 81.** Brugger, Zeller, Nicco.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

*5-bis. Per far fronte alla prosecuzione di interventi infrastrutturali, si promuove la formazione di Società miste ANAS Spa e Regioni, con l'obiettivo che i proventi derivanti dal pedaggio, restino alla finanza locale vincolati per le infrastrutture.*

*Le spese di costituzione e di capitale sociale devono essere trovate nei rispettivi bilanci di ANAS Spa e Regioni.*

**63. 56.** Cambursano, Barbato, Borghesi, Messina, Piffari, Monai.

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

*5. Per far fronte ad una migliore razionalizzazione della spesa degli enti locali, nei comuni ad alto rischio di infiltrazione criminale, le amministrazioni locali possono per i lavori superiori a 200.000 euro utilizzare, come stazione appaltante, le rispettive prefetture o il genio civile, come già avviene in alcune regioni.*

**63. 2.** Pionati, Testa.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

*5-bis. L'articolo 8-duodecies, del decreto legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, nella legge 6 giugno 2008, n. 101, è abrogato.*

**63. 59.** Cambursano, Barbato, Borghesi, Messina, Piffari, Monai.

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

5-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire il comma 1097 con il seguente:

1097. I fondi provenienti da raccolta effettuata da Poste Italiane Spa per attività di bancoposta ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, sia presso la clientela privata che presso la clientela pubblica – così come definite all'articolo 3 della convenzione 23 dicembre 2005 approvata con decreto ministeriale del 1° febbraio 2006 – sono investiti in titoli governativi dell'area euro a cura di Poste Italiane Spa; »

b) Al comma 1098 sopprimere le parole « limitatamente ai fondi di cui al comma 1097 del presente articolo »;

c) al comma 1099 sostituire la parola « 2007 » con la seguente « 2009 ».

**63. 15.** Fugatti, Comaroli, Forcolin.

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

6-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 550, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementata di 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.

*Conseguentemente, all'articolo 84, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

6-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 63, comma 6-bis, pari a 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma « fondi di riserva e speciali » della missione « fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 5 mi-

lioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, quanto a 20 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e, quanto a 10 milioni l'accantonamento relativo al ministero della salute e quanto a 20 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale. »

**63. 6.** Giudice, Fallica.

*Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché degli stanziamenti previsti all'articolo 81, comma 30.*

*Conseguentemente, all'articolo 81, sopprimere i commi da 29 a 38.*

**63. 63.** Miotto, Bossa, Murer, D'Incecco, Sbrillini, Mosella.

*All'articolo 63 apportare le seguenti modificazioni:*

a) sopprimere il comma 8;

b) dopo il comma 11, inserire il seguente:

11-bis. Nel rispetto del limite del 7 per cento dei fondi disponibili, l'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) è autorizzato a procedere, in forma diretta, alla realizzazione di investimenti per il completamento del Nuovo Ospedale Carlo Besta e per l'Istituto Nazionale per lo studio e la cura dei tumori di Milano nel limite di 500 milioni di euro per l'anno 2009. »

**63. 73.** Duilio, Misiani.

*All'articolo 63 apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 8 sostituire le parole « 500 milioni » con « 444,9 »

b) al comma 10 sostituire le parole « 2.740 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 » con « 2.795,1 milioni di euro per l'anno 2009 e 2,740 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 ».

**63. 65.** Fluvi.

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

*8-bis.* Per il triennio 2009-2011 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo per le esigenze di funzionamento della sicurezza e del soccorso pubblico, per il rinnovo e l'ammmodernamento degli automezzi e degli aeromobili delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, per lo svolgimento delle funzioni delle polizie municipali, nonché per il concorso delle Forze armate nel controllo del territorio, ad esclusione delle spese per il personale e di quelle destinate al ripianamento delle posizioni debitorie. Il fondo ha una dotazione di 1.000 milioni di euro da ripartire con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministero dell'interno, sentiti i Ministri interessati, da comunicare alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei Conti. Per far fronte alla copertura finanziaria del citato Fondo si provvede alla corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze per il triennio 2009-2011. Detto fondo è altresì alimentato con quota dei proventi derivanti dall'alienazione dei beni confiscati ai sensi dell'articolo 2-undecies, comma 2, lettera a), b) e c) della legge 31 maggio 1965, n. 575, non già finalizzati ad altri scopi.

**63. 50.** Cota, Fugatti.

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

*8-bis.* Per il triennio 2009-2011 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo per le esigenze di funzionamento della sicurezza e del soccorso pubblico, per il rinnovo e l'ammmodernamento degli automezzi e degli aeromobili delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, per lo svolgimento delle funzioni delle polizie municipali, nonché per il concorso delle Forze armate nel controllo del territorio,

ad esclusione delle spese per il personale e di quelle destinate al ripianamento delle posizioni debitorie. Il fondo ha una dotazione di 400 milioni di euro da ripartire con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri interessati, da comunicare alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei Conti. Per far fronte alla copertura finanziaria del citato Fondo si provvede alla corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze per il triennio 2009-2011. Detto fondo è altresì alimentato con quota dei proventi derivanti dall'alienazione dei beni confiscati ai sensi dell'articolo 2-undecies, comma 2, lettera a), b) e e) della legge 31 maggio 1965, n. 575, non già finalizzati ad altri scopi.

**63. 49.** Cota, Fugatti.

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

*8-bis* Per il triennio 2009-2011 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo per le esigenze di funzionamento della sicurezza e del soccorso pubblico, per il rinnovo e l'ammmodernamento degli automezzi e degli aeromobili delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, per lo svolgimento delle Funzioni delle polizie municipali, nonché per il concorso delle Forze armate nel controllo del territorio, ad esclusione delle spese per il personale e di quelle destinate al ripianamento delle posizioni debitorie. Il fondo ha una dotazione di 1.000 milioni di euro da ripartire con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministero dell'interno, sentiti i Ministri interessati, da comunicare alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei Conti. Detto Fondo è alimentato con quota dei proventi derivanti dall'alienazione dei beni confiscati ai sensi dell'articolo 2-un-



decies, comma 2, lettera *a)*, *b)* e *c)* della legge 31 maggio 1965, n. 575, non già finalizzati ad altri scopi.

**63. 44.** Cota, Fugatti.

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

*8-bis.* Per il triennio 2009-2011 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo per le esigenze di funzionamento della sicurezza e del soccorso pubblico, per il rinnovo e l'ammmodernamento degli automezzi e degli aeromobili delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, per lo svolgimento delle funzioni delle polizie municipali, nonché per il concorso delle Forze armate nel controllo del territorio, ad esclusione delle spese per il personale e di quelle destinate al ripianamento delle posizioni debitorie. Il fondo ha una dotazione di 400 milioni di euro da ripartire con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle Finanze, su proposta del Ministero dell'interno, sentiti i Ministri interessati, da comunicare alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei Conti. Detto Fondo è alimentato con quota dei proventi derivanti dall'alienazione dei beni confiscati ai sensi dell'articolo 2-*undecies*, comma 2, lettera *a)*, *b)* e *c)* della legge 31 maggio 1965, n. 575, non già finalizzati ad altri scopi.

**63. 45.** Cota, Fugatti.

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

*8-bis.* Per il triennio 2009-2011 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo per le esigenze di funzionamento della sicurezza e del soccorso pubblico, per il rinnovo e l'ammmodernamento degli automezzi e degli aeromobili delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, per lo svolgimento delle funzioni delle polizie municipali, nonché per il concorso delle Forze armate nel controllo del territorio, ad esclusione delle spese per il personale e di quelle destinate al ripianamento delle

posizioni debitorie. Il fondo ha una dotazione di 1.000 milioni di euro da ripartire con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministero dell'interno, sentiti i Ministri interessati, da comunicare alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei Conti. Per far fronte alla copertura finanziaria del citato Fondo si provvede alla corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) iscritto nello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il triennio 2009-2011.

**63. 47.** Cota, Fugatti.

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

*8-bis.* Per il triennio 2009-2011 è istituito nello Stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo per le esigenze di funzionamento della sicurezza e del soccorso pubblico, per il rinnovo e l'ammmodernamento degli automezzi e degli aeromobili delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, per lo svolgimento delle funzioni delle polizie municipali, nonché per il concorso delle Forze armate nel controllo del territorio, ad esclusione delle spese per il personale e di quelle destinate al ripianamento delle posizioni debitorie. Il fondo ha una dotazione di 400 milioni di euro da ripartire con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministero dell'interno, sentiti i Ministri interessati, da comunicare alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei Conti. Per far fronte alla copertura finanziaria del citato Fondo si provvede alla corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) iscritto nello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il triennio 2009-2011.

**63. 46.** Cota, Fugatti.

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

8-bis. A decorrere dal periodo di imposta 2008, le disposizioni di cui al comma 1-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917 si applicano ai partiti e ai movimenti politici presenti in parlamento alla data del 31 dicembre 2007.

**63. 7.** Sposetti.

*Sostituire il comma 9, con il seguente:*

9. All'articolo 1, comma 282 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, secondo periodo, le parole « 450 milioni annui » sono sostituite dalle seguenti: « 450 milioni annui per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, 400 milioni per l'anno 2008 e 450 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 ».

13-bis. All'articolo 2, comma 135, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: « la spesa di 100 milioni di euro a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, che viene ridotto per un importo di 200 milioni di euro al fine di compensare gli effetti, da trasferire entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente disposizione alla Regione siciliana, che utilizza tale importo in favore delle aziende danneggiate dagli attacchi della « peronospora ».

13-ter. L'onere finanziario del comma 13-bis è pari a 50 milioni di euro per l'anno 2008.

**63. 53.** Commercio, Lo Monte Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Sostituire il comma 9 con il seguente:*

9. All'articolo 1, comma 282, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004,

n. 311, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole « quadriennio 2005-2008 » sono sostituite dalle seguenti: « periodo 2005-2011 »;

b) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Una quota non inferiore al 20 per cento delle risorse è destinata alla costruzione e riqualificazione di palestre e impianti sportivi nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado. ».

**63. 75.** Boccia.

*Sostituire il comma 9 con il seguente:*

9. All'articolo 1, comma 282 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, secondo periodo, le parole « 450 milioni annui » sono sostituite dalle seguenti: « 450 milioni annui per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, 400 milioni per l'anno 2008 e 450 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 ».

*Conseguentemente, dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

13-bis. All'articolo 2, comma 299, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: « 50 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 00 milioni ».

**63. 55.** Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Sostituire il comma 9 con il seguente:*

9. All'articolo 1, comma 282 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, secondo periodo, le parole « 450 milioni annui » sono sostituite dalle seguenti: « 450 milioni annui per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, 430 milioni per l'anno 2008 e 425 milioni di euro per l'anno 2009, 435 milioni per l'anno 2010 e 450 milioni di euro per l'anno 2011 ».

*Conseguentemente, dopo il comma 13 inserire il seguente:*

13-bis. All'articolo 2, comma 234, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: « è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2008, di 22 milioni di euro per l'anno 2009 e di 7 milioni di euro per l'anno 2010 » sono sostituite dalle seguenti: « è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2008 di 44 milioni di euro per l'anno 2009 e di 14 milioni di euro per l'anno 2010 ».

**63. 54.** Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:*

9-bis Al fine di assicurare l'efficienza e la funzionalità del Centro Sportivo polivalente di Castellaneta Marina, ed ai fini del completamento dello stesso è assegnato al Consorzio volontario per la valorizzazione turistica del litorale tarantino occidentale la somma di sette milioni di euro annui per il triennio 2009-2011.

9-ter. Ai fini della copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 9-bis, all'articolo 2 comma 1 del decreto legge, 24 dicembre 2003, n. 353, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

a) i quotidiani e i periodici che abbiano un fatturato derivante da inserzioni pubblicitarie superiori al 30 per cento su base annua.

**63. 8.** Vannucci.

*Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:*

9-bis In aggiunta agli stanziamenti previsti dall'articolo 11-*quaterdecies*, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è autorizzata la

spesa annua di 2 milioni di euro per quindici anni a decorrere dal 2009, per l'organizzazione, l'impiantistica sportiva e gli interventi infrastrutturali dei Giochi del Mediterraneo che si terranno a Pescara nel 2009.

9-ter. L'accantonamento relativo al ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.

**63. 71.** Lolli, D'Incecco, Ginoble, Tena-glia, Livia Turco, Rossi.

*Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:*

9-bis. L'autorizzazione di spesa, di cui all'articolo 2, comma 568, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementata per l'anno 2008 di 2 milioni di euro e di 1 milione di euro per gli anni 2009 e 2010.

9-ter. L'accantonamento relativo al ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 1 milione di euro per l'anno 2008 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

**63. 69.** Lolli, Rossa, Ghizzoni, Picierno, De Pasquale, De Torre, Coscia, De Biasi, Levi, Siracusa, Russo, Pes, Ginefra, Sarubbi, Bachelet, Nicolais, Maz-zarella.

*Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:*

9-bis. L'autorizzazione di spesa, di cui all'articolo 2, comma 397, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementata per l'anno 2008 di 3, 4 milioni di euro.

9-ter. L'accantonamento relativo al ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 3,4 milioni di euro per l'anno 2008.

**63. 70.** Ginefra, Ghizzoni, De Biasi, Picierno, De Pasquale, De Torre, Coscia, Levi, Siracusa, Russo, Pes, Sarubbi, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Lolli, Rossa.

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

9-bis. Il fondo per lo sport di cittadinanza, di cui all'articolo 2, comma 564, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementato per il 2008 di 20 milioni di euro, per il 2009 di 35 milioni di euro e per il 2010 di 40 milioni di euro.

*Conseguentemente, all'articolo 84, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 20 milioni di euro per l'anno 2008, di 35 milioni di euro per l'anno 2009 e di 40 milioni di euro per l'anno 2010.

**63. 67.** Lolli, Rossa, Ghizzoni, Picierno, De Pasquale, De Torre, Coscia, De Biasi, Levi, Siragusa, Russo, Pes, Ginefra, Sarubbi, Bachelet, Nicolais, Mazzarella.

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

9-bis. Il fondo eventi sportivi, di cui all'articolo 2, comma 566, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementato per il 2008 di 10 milioni di euro.

*Conseguentemente, all'articolo 84, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2008.

**63. 68.** Rossa, Lolli, Ghizzoni, Picierno, De Pasquale, De Torre, Coscia, De Biasi, Levi, Siragusa, Russo, Pes, Ginefra, Sarubbi, Bachelet, Nicolais, Mazzarella.

*Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:*

9-bis. Il contributo al Comitato italiano paralimpico (CIP) di cui all'articolo 1, comma 580, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementato di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

*Conseguentemente, all'articolo 84, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 63, comma 9-bis, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» delta missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.

**63. 84.** Gioacchino Alfano.

*Sostituire il comma 10 con il seguente:*

10. Al fine di garantire le necessarie risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato occorrenti per i rinnovi con-

trattuali e gli adeguamenti retributivi del personale delle amministrazioni statali nonché per l'attuazione delle misure di cui all'articolo 78, il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è integrato dell'importo di 500 milioni di euro per l'anno 2008 e di 1.376,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

*Conseguentemente, dopo il comma 10, aggiungere il seguente.*

10-bis. È stanziata la somma nel bilancio dello Stato per l'anno 2009, nell'ambito della missione « Infrastrutture pubbliche e logistica », programma « Sistemi stradali e autostradali », in attuazione dell'articolo 1, comma 1155, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in ragione di euro di 1.363,5 milioni di euro.

**63. 52.** Milo, Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

*Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

a) Al comma 10 sostituire le parole « 500 milioni di euro per l'anno 2008 e di 2.740 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 » con le seguenti: « 499 milioni di euro per l'anno 2008, 2.738 per l'anno 2009 e 2.740 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

b) dopo il comma 13, aggiungere il seguente: 13-bis. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, e successive modificazioni, le parole: « 30 giugno 2008 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° dicembre 2009 ».

**63. 74.** Miotto, Bossa, Sbröllini, Murer, Livia Turco, D'Incecco.

*Al comma 10 sostituire le parole: 500 milioni con le seguenti: 450 milioni.*

*Conseguentemente, dopo il comma 13 aggiungere il seguente:*

13-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1-bis della legge 1 luglio 1997, n. 206 è finanziata per 500 milioni di euro per l'anno 2008.

**63. 26.** Oliverio, Zucchi, Agostani, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

*Al comma 10, sostituire le parole: e di 2740 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 con le seguenti: di 2.736 milioni di euro per l'anno 2009, di 2.728 milioni di euro per l'anno 2010, di 2.728 milioni di euro per l'anno 2011 e di 2740 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.*

*Conseguentemente, all'articolo 69, comma 1, dopo le parole: decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, aggiungere le seguenti: con l'esclusione del personale militare e delle forze di polizia ad ordinamento civile e militare.*

**63. 85.** Recchia, Villecco Calidari, Beltrandi, Gaglione, Garofani, Giacomelli, Fioroni, La Forgia, Laganà Fortugno, Migliavacca, Mogherini, Ruggia, Sereni, Tocci, Vico, Rosato.

*Al comma 10, sostituire le parole: e di 2740 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 con le seguenti: , di 2.733 milioni di euro per l'anno 2009, di 2.700 milioni di euro per l'anno 2010, di 2.608 milioni di euro per l'anno 2011 e di 2740 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.*

*Conseguentemente, all'articolo 66, dopo il comma 14 aggiungere il seguente:*

14-bis. Le previsioni di cui al presente articolo non si applicano alle Forze di polizia a ordinamento civile e militare e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

**63. 64.** Rosato, Villecco Calipari, Minniti, Amici, Beltrandi, Gaglione, Garofani,

Giacomelli, Fioroni, La Forgia, Laganà Fortugno, Migliavacca, Mogherini, Recchia, Ruggia, Sereni, Tocci, Vico.

*Al comma 10, sostituire le parole: e di 2740 milioni con le seguenti: e di 2.732 milioni.*

*Conseguentemente, all'articolo 70, dopo le parole: delle amministrazioni pubbliche inserire le seguenti: con l'esclusione del personale militare e delle forze di polizia ad ordinamento civile e militare.*

**63. 35.** Beltrandi, Villecco Calipari, Gaglione, Garofani, Giacomelli, Fioroni, La Forgia, Laganà Fortugno, Migliavacca, Mogherini, Recchia, Ruggia, Sereni, Tocci, Vico, Rosato.

*Al comma 10, sostituire le parole: e di 2740 milioni con le seguenti: e di 2.727 milioni.*

*Conseguentemente, all'articolo 71, al comma 1, dopo le parole: decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, inserire le seguenti: escluso il personale delle Forze Armate e delle Forze di polizia ad ordinamento civile ed militare nonché il personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.*

**63. 30.** Mogherini, Villecco Calipari, Beltrandi, Gaglione, Garofani, Giacomelli, Fioroni, La Forgia, Laganà Fortugno, Migliavacca, Mogherini, Recchia, Ruggia, Sereni, Tocci, Vico, Rosato.

*Al comma 10, sostituire le parole: e di 2740 milioni con le seguenti: e di 2 736 milioni.*

*Conseguentemente, all'articolo 71, al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Per il personale delle Forze Armate e delle Forze di polizia ad ordinamento civile ed militare nonché per il personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco la decurtazione giornaliera non*

può superare il valore medio di quella applicata all'insieme dei pubblici dipendenti.

**63. 31.** Recchia, Villecco Calipari, Beltrandi, Gaglione, Garofani, Giacomelli, Fioroni, La Forgia, Laganà Fortugno, Migliavacca, Mogherini, Ruggia, Sereni, Tocci, Vico, Rosato.

*Al comma 10, sostituire le parole: e di 2740 milioni con le seguenti: e di 2.727 milioni.*

*Conseguentemente, all'articolo 72, comma 1, dopo le parole: decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, inserire le parole: escluso il personale delle Forze Armate e delle Forze di polizia ad ordinamento civile ed militare nonché il personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.*

**63. 12.** Villecco Calipari, Beltrandi, Gaglione, Garofani, Giacomelli, Fioroni, La Forgia, Laganà Fortugno, Migliavacca, Mogherini, Recchia, Ruggia, Sereni, Tocci, Vico, Rosato.

*Al comma 10 le parole 2.340 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 sostituite con le seguenti 2.640 per l'anno 2009, 2010 e 2011 e 2.740 a decorrere dal 2012.*

*Conseguentemente sopprimere l'articolo 80.*

**63. 76.** Miotto, Bossa, Murer, Sbroliini, Binetti.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*al comma 10 le parole 2.740 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 sostituite con le seguenti 2.000 per l'anno 2009, 2010 e 2011 e 2.200 a decorrere dal 2012.*

*dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

13-bis. Al fine di garantire il diritto alla procreazione cosciente e responsabile e di

promuovere il valore sociale della maternità e la tutela della vita umana sin dal suo inizio, in conformità con quanto disposto dalla legge 194, dal 1° gennaio 2009, è concesso, a partire dal 6 mese di gravidanza e sino ai 12 mesi successivi alla data del parto, un assegno mensile pari a 300 euro in favore delle donne cittadine italiane, comunitarie ed extracomunitarie, in possesso di regolare permesso di soggiorno che si trovino in gravi condizioni di disagio sociale

2. Per le modalità di riconoscimento dei requisiti e di erogazione dell'assegno di cui al comma 1 Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia, sentita la conferenza Stato, regioni e autonomie locali, emana entro 60 giorni dalla approvazione della presente legge uno o più decreti attuativi.

*Conseguentemente, all'articolo 82, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, capoverso « 5-bis » sostituire le parole « 96 per cento » con « 92 per cento »;

b) al comma 2, sostituire le parole « 97 per cento » con « 93 per cento »;

c) al comma 3 sostituire le parole « 96 per cento » con « 92 per cento » ovunque ricorrano;

d) al comma 4, sostituire le parole « 97 per cento » con « 93 per cento ».

**63. 77.** Binetti, Murer, Bossa, Sbroliini, D'Incecco, Livia Turco, Miotto, Mosella.

*Sostituire il comma 11 con il seguente:*

11. All'articolo 2, comma 488, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel rispetto del limite del 7 per cento dei fondi disponibili, l'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) è autorizzato a procedere, in forma diretta, alla realizzazione di investimenti per infrastrutture di interesse regionale per le quali si siano già con-

giuntamente verificate le condizioni della consegna dei lavori ai sensi dell'articolo 130 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e della positiva conclusione del procedimento di valutazione di congruità tecnico-economica con riferimento all'investimento immobiliare da realizzare da parte degli organismi deputati.

**63. 23.** Franceschini, Brotti, Boccio, Barretta.

*Al comma 11 sostituire le parole per l'anno 2008 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2008.*

*Conseguentemente, dopo il comma 11 è inserito il seguente:*

11-bis. All'onere derivante dal comma 11, valutato in 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, del « Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi in conto capitale, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa » (capitolo 7496), nell'ambito della Missione « Fondi da ripartire », Programma « Fondi da assegnare » nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

**63. 51.** Lupi, Palmieri, Colucci, Vignali, Renato Farina, Frassinetti, Bocciardo, Ravetto, Baldelli, Saglia.

*Dopo il comma 11, aggiungere, il seguente:*

11-bis. Per le opere previste dal comma 20 dell'articolo 11-*quaterdecies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005 n. 248, è autorizzato un contributo di 8 milioni annui per il triennio 2008-2010. All'onere derivante dal presente comma si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 comma 4 del decreto legge 27

maggio 2008 n. 93, come rideterminata dall'articolo 60, comma 8, del presente decreto.

**63. 38.** Giudice, Gioacchino Alfano.

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

11-bis. All'articolo 2, comma 263, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per l'anno 2008 è altresì autorizzata, per le medesime finalità di cui al periodo precedente, la spesa di euro 10 milioni ».

*Conseguentemente ridurre in maniera corrispondente l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008 n. 93, come rideterminata dall'articolo 60, comma 8, dal presente decreto.*

**63. 42.** Giudice, Gioacchino Alfano.

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

11-bis. La dotazione finanziaria del fondo di cui all'articolo 2, comma 98, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è stabilita in 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011. Per l'anno 2008 la medesima dotazione è incrementata di 10 milioni di euro. All'onere derivante del presente comma si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 comma 4 del decreto legge 27 maggio 2008 n. 93, come rideterminata dall'articolo 60, comma 8, del presente decreto.

**63. 40.** Giudice, Gioacchino Alfano.

*Al comma 12, primo periodo, le parole 113 milioni di euro per l'anno 2008, di 130 milioni di euro per l'anno 2009 sono sostituite con le parole: 98 milioni di euro per l'anno 2008, di 115 milioni di euro per l'anno 2009.*

*Conseguentemente, dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

14. L'articolo 1, della legge 27 febbraio 2006, n. 105 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, aggiungere, in fine, « e 15 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009 »; b) al comma 3, aggiungere, in fine, le parole « per il 2008 e il 2009 tali risorse per un importo pari a 5 milioni di euro annui ciascuna, sono destinate alla realizzazione di infrastrutture al servizio delle fiere di Roma e di Milano ».

**63. 18.** Marsilio, Corsaro.

*Al comma 12, sostituire le parole: di 113 milioni di euro per l'anno 2008, di 130 milioni di euro per l'anno 2009 e di 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, con: di 263 milioni di euro per l'anno 2008, di 280 milioni di euro per l'anno 2009 e di 410 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.*

*Conseguentemente, all'articolo 82, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, capoverso « 5-bis » sostituire le parole « 96 per cento » con « 95 per cento »;

b) al comma 2, sostituire le parole « 97 per cento » con « 96 per cento »;

c) al comma 3 sostituire le parole « 96 per cento » con « 95 per cento » ovunque ricorrano;

d) al comma 4, sostituire le parole « 97 per cento » con « 96 per cento ».

**63. 79.** Mariani, Meta, Lovelli, Velo, Bonavitacola, Tullo, Boffa, Cardinale.

*Dopo il comma 12, inserire i seguenti:*

12-bis. Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è destinata una quota pari a 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 per la riattivazione in via d'urgenza, dei lavori di realizzazione di sistemi in-



novativi di trasporto in ambito urbano, interrotti in relazione all'apertura di procedimenti tesi a riesaminare le procedure contrattuali da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee.

12-ter. All'onere derivante dall'applicazione del comma 12-bis, valutato pari a 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

**63. 20.** Lolli, D'Incecco, Ginoble, Tena-glia, Livia Turco.

*Dopo il comma 12, inserire il seguente:*

12-bis. Per le attività di difesa del suolo, della pianificazione di bacino e per la realizzazione degli interventi nelle aree a rischio idrogeologico di cui al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, le risorse di cui all'articolo I, comma 321, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono incrementate di 150 milioni di euro per l'anno 2008, di 150 milioni di euro per l'anno 2009 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.

*Conseguentemente, all'articolo 82, ap-portare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, capoverso «5-bis» sostituire le parole «96 per cento» con «95 per cento»;

b) al comma 2, sostituire le parole «97 per cento» con «96 per cento»;

c) al comma 3 sostituire le parole «96 per cento» con «95 per cento» ovunque ricorrano;

d) al comma 4, sostituire le parole «97 per cento» con «96 per cento».

**63. 78.** Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

*Al comma 13, sostituire le parole Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con le seguenti: Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.*

\* **63. 62.** Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Lattieri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Al comma 13, sostituire le parole: Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con le seguenti: Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.*

\* **63. 72.** De Micheli, Misiani, Causi, Boccia, Marchi, Vannucci.

*Al comma 13, sostituire le parole: Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con le seguenti: Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.*

\* **63. 57.** Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato, Pifferi, Monan.

*Al comma 13, sostituire le parole: Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con le seguenti: Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.*

\* **63. 1.** Osvaldo Napoli.

*Al comma 13, sostituire le parole:* Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano *con le seguenti:* Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

\* **63. 43.** Galletti, Ciccanti.

*Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:*

*13-bis.* A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto è istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali un Fondo di 30 milioni di euro per l'avvio di un programma di interventi conservativi e divulgativi degli archivi storici dei movimenti e dei partiti politici.

*13-ter.* Con regolamento da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione della presente articolo.

*13-quater.* Il ministro per i beni e le attività culturali presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione del Fondo.

*13-quinquies.* Ai fini della copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 14, all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

*a)* i quotidiani e i periodici che abbiano un fatturato derivante da inserzioni pubblicitarie superiori al 3 per cento su base annua.

**63. 9.** Sposetti.

*Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:*

*13-bis.* Al fine di sviluppare e promuovere un sistema di coordinamento tra il patrimonio culturale, architettonico e pae-

saggistico dislocato lungo la Via Francigena, ed il sistema dell'offerta turistica nell'ambito di uno sviluppo economico sostenibile è istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un fondo di 30 milioni di euro.

*13-ter.* I criteri e le modalità di utilizzazione del Fondo sono determinati con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

*13-quater.* Ai fini della copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 14, all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

*a)* i quotidiani e i periodici che abbiano un fatturato derivante da inserzioni pubblicitarie superiori al 30 per cento su base annua.

**63. 10.** Volontè, Sposetti.

*Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:*

*13-bis.* A decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'unità immobiliare dei soggetti passivi di cui al comma *4-ter* dell'articolo 1 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito con legge n. 75 del 24 marzo 1993, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia e adibita ad abitazione principale, a condizione che non risulti locata.

*13-ter.* All'onere derivante dall'applicazione del comma *13-bis* valutato pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»

nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

**63. 36.** Narducci.

*Dopo il comma 13, inserire il seguente:*

13-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 43, della legge n. 549 del 1995, come rideterminata dalla tabella C allegata alla legge n. 244 del 2007, è incrementata di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

*Conseguentemente, all'articolo 84, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 63, comma 13-bis, pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

**63. 82.** Zeller, Brugger, Nicco.

*Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

13-bis. È autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, per la prosecuzione degli interventi a favore dei territori e dei soggetti colpiti dagli eventi alluvionali per i quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2008, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 127 del 31 maggio 2008. Le

risorse sono assegnate al Dipartimento della protezione civile, per essere trasferite, previa ripartizione tra le regioni interessate, ai commissari delegati nominati per il superamento dell'emergenza. Le risorse di cui al presente comma sono utilizzate, ad integrazione delle somme stanziata a carico del Fondo della protezione civile, anche al fine di incrementare, nei limiti delle risorse assegnate, i contributi da erogare per le unità abitative o per aziende distrutte o danneggiate dagli eventi alluvionali, qualora conformi alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica ed edilizia vigente, fino alla totale copertura dei danni subiti. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 50.000.000 euro annui per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.

**63. 14.** Cota, Togni, Fugatti.

*Dopo il comma 13, inserire il seguente:*

13-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 125, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementata di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

*Conseguentemente, all'articolo 84, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 63, comma 13-bis, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero

dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.

**63. 16.** Fugatti, Comaroli, D'Amico.

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

ART. 63-bis.

*(Contribuzione ai Fondi di garanzia per le vittime della caccia e per le vittime della strada).*

1. All'articolo 303, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le parole: « la misura del contributo, nel limite massimo del cinque per cento del premio imponibile » sono sostituite dalle seguenti: « le modalità di fissazione annuale della misura del contributo, nel limite massimo del quindici per cento del premio imponibile ».

2. All'articolo 285, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le parole: « la misura del contributo » sono sostituite dalle seguenti: « le modalità di fissazione annuale della misura del contributo ».

**63. 01.** Abrignani, Bernardo.

*Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

ART. 63-bis.

*(Bilancio del settore apistico).*

1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, è autorizzata l'ulteriore spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 1, comma 1084, della legge 27 dicembre 2006, n. 269.

**63. 17.** Comaroli, Forcolin, Fugatti.

*Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

13-bis. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

*Conseguentemente all'articolo 84 dopo il comma 1 inserire il seguente:*

1-bis. L'accantonamento relativo al ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008~2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 2 milioni di euro per l'anno 2008 e di 2 milioni di euro per l'anno 2009.

**63. 24.** Sani, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Servodio, Trapolino.

ART. 64.

*Sopprimerlo.*

**64. 14.** De Pasquale, De Torre, Coscia, Ghizzoni, De Biasi, Levi, Picierno, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Siragusa, Rossa, Antonino Russo, Pes, Ginefra, Lolli, Sarubbi.

*Sopprimere i commi 1 e 2.*

*Conseguentemente:*

*al comma 3 sostituire le parole:* Per la realizzazione delle finalità previste dal presente articolo » *con le seguenti:* Ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e della valorizzazione sia del personale docente sia di quello amministrativo tecnico ed ausiliario.

al comma 4, primo periodo, dopo le parole: attuazione del piano di cui al comma 3 aggiungere le seguenti: e mantenendo la dotazione organica del personale docente determinata per l'anno scolastico 2007/2008.

al comma 4, dopo la lettera f) aggiungere la seguente: f-bis) definizione di uno specifico piano per il contenimento dell'abbandono scolastico.

**64. 27.** Barbato, Messina, Cambursano, Borghesi.

*Sopprimere il comma 1.*

*Conseguentemente:*

al comma 2, sopprimere la parola: altresì;

al comma 4, primo periodo, dopo le parole: attuazione del piano di cui al comma 3 aggiungere le seguenti: e mantenendo la dotazione organica del personale docente determinata per l'anno scolastico 2007/2008;

al comma 4, dopo la lettera f) aggiungere la seguente: f-bis) definizione di uno specifico piano per il contenimento dell'abbandono scolastico.

**64. 28.** Messina, Cambursano, Borghesi, Barbato.

Al comma 1 aggiungere infine le seguenti parole: escludendo in ogni caso dal rapporto gli insegnanti di sostegno e gli insegnanti che operano in sedi particolari come piccoli comuni o zone di montagna.

Conseguentemente, ridurre in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 fino ad un importo di 100 milioni di euro per l'anno 2009, di

200 milioni per l'anno 2010 e di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.

**64. 10.** Capitano Santolini, Galletti, Ciccanti.

Al comma 1, aggiungere in fine, il seguente periodo: Sono esclusi dalle precedenti disposizioni, i Comuni con un numero di abitanti inferiore a tremila.

**64. 20.** Vannucci.

Al comma 2, dopo le parole: in modo da conseguire, aggiungere le seguenti: ad eccezione delle Regioni che hanno concluso il processo di razionalizzazione.

**64. 21.** De Pasquale, De Torre, Coscia, Ghizzoni, De Biasi, Levi, Picierno, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Siragusa, Rossa, Antonino Russo, Pes, Ginefra, Lolli, Sarubbi.

Al comma 2 dopo le parole: per l'anno scolastico 2007/2008 inserire le seguenti: a gravare per almeno 40.000 unità sui posti dell'area A.

**64. 4.** Granata.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e deve comunque garantire, in ogni plesso scolastico e per l'intero orario di funzionamento, la vigilanza degli alunni, l'assistenza degli alunni con disabilità e la funzionalità dei servizi amministrativi e tecnici.

**64. 22.** Coscia, De Pasquale, De Torre, Ghizzoni, De Biasi, Levi, Picierno, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Siragusa, Rossa, Antonino Russo, Pes, Ginefra, Lolli, Sarubbi.

*Sopprimere i comma 3 e 4.*

Conseguentemente, sopprimere il comma 6.

**64. 17.** Coscia, De Pasquale, De Torre, Ghizzoni, De Biasi, Levi, Picierno, Ba-

chelet, Nicolais, Mazzarella, Siragusa, Rossa, Antonino Russo, Pes, Ginefra, Lolli, Sarubbi.

*Al comma 3, sostituire le parole: sentita la con le seguenti: d'intesa con la.*

**64. 24.** De Torre, De Pasquale, Coscia, Ghizzoni, De Biasi, Levi, Picierno, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Siragusa, Rossa, Antonino Russo, Pes, Ginefra, Lolli, Sarubbi.

*Al comma 3, dopo le parole: previo parere aggiungere la seguente: obbligatorio.*

**64. 26.** De Pasquale, De Torre, Coscia, Ghizzoni, De Biasi, Levi, Picierno, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Siragusa, Rossa, Antonino Russo, Pes, Ginefra, Lolli, Sarubbi.

*Al comma 3, sostituire le parole: entro quarantacinque giorni con le seguenti: entro centoventi giorni.*

**64. 23.** Coscia, De Pasquale, De Torre, Ghizzoni, De Biasi, Levi, Picierno, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Siragusa, Rossa, Antonino Russo, Pes, Ginefra, Lolli, Sarubbi.

*Al comma 3, sostituire le parole: entro quarantacinque giorni con le seguenti: entro novanta giorni.*

**64. 25.** De Torre, De Pasquale, Coscia, De Torre, Ghizzoni, De Biasi, Levi, Picierno, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Siragusa, Rossa, Antonino Russo, Pes, Ginefra, Lolli, Sarubbi.

*Al comma 4, sopprimere le parole: con uno o più regolamenti fino a si provvede con le seguenti: Il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle*

competenti Commissioni parlamentari, finalizzati.

**64. 12.** Capitanio Santolini, Galletti, Ciccanti.

*Al comma 4, sostituire le parole: sentita la con le seguenti: d'intesa con la.*

**64. 34.** De Pasquale, De Torre, Coscia, Ghizzoni, De Biasi, Levi, Picierno, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Siragusa, Rossa, Antonino Russo, Pes, Ginefra, Lolli, Sarubbi.

*Al comma 4 aggiungere dopo le parole: n. 281 le seguenti: e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.*

**64. 35.** De Torre, De Pasquale, Coscia, De Torre, Ghizzoni, De Biasi, Levi, Picierno, Bachelet, Nicolais, Mozzarella, Siragusa, Rossa, Antonino Russo, Pes, Ginefra, Lolli, Sarubbi.

*Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: anche modificando le disposizioni legislative vigenti.*

**64. 33.** Coscia, De Pasquale, De Torre, Ghizzoni, De Biasi, Levi, Picierno, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Siragusa, Rossa, Antonino Russo, Pes, Ginefra, Lolli, Sarubbi.

*Al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) verifica e razionalizzazione delle classi di concorso, corrispondenti ai corsi di laurea, al fine di garantire effettiva competenza e maggiore efficacia nell'impiego dei docenti.

**64. 36.** De Torre, De Pasquale, Coscia, De Torre, Ghizzoni, De Biasi, Levi, Picierno, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Siragusa, Rossa, Antonino Russo, Pes, Ginefra, Lolli, Sarubbi.

*Al comma 4, lettera c) aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , nel rispetto dell'attuazione del decreto ministeriale 3 giugno 1999, n. 141, del decreto ministeriale 26 agosto del 1992 e del decreto ministeriale del 18 dicembre del 1975.

**64. 37.** De Pasquale, De Torre, Coscia, Ghizzoni, De Biasi, Levi, Picierno, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Siragusa, Rossa, Antonino Russo, Pes, Ginefra, Lolli, Sarubbi.

*Al comma 4, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* fatta salva la disposizione dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 147 del 2007, convertito con modificazioni dalla legge n. 176 del 2007.

**64. 38.** De Pasquale, De Torre, Coscia, Ghizzoni, De Biasi, Levi, Picierno, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Siragusa, Rossa, Antonino Russo, Pes, Ginefra, Lolli, Sarubbi.

*Al comma 4, lettera f) sostituire le parole:* previsto dalla vigente normativa *con le seguenti:* fermo restando quanto disposto dal decreto ministeriale 25 ottobre 2007.

**64. 39.** Coscia, De Pasquale, De Torre, Ghizzoni, De Biasi, Levi, Picierno, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Siragusa, Rossa, Antonino Russo, Pes, Ginefra, Lolli, Sarubbi.

*Al comma 4, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:* *f-bis)* definizione di uno specifico piano per il contenimento dell'abbandono scolastico.

*Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:* *4-bis* Il personale di cui al comma 1, risultato eventualmente in esubero rispetto all'incremento di un punto del rapporto alunni/docente è uti-

lizzato ai fini di cui alla lettera g) del comma 4.

**64. 30.** Barbato, Messina, Cambursano, Borghesi.

*Al comma 4, dopo la lettera f), inserire la seguente lettera:* *f-bis)* Nel caso di chiusura o accorpamento degli istituti scolastici aventi sede nei piccoli comuni, lo Stato, le Regioni e gli enti locali prevedono specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio degli utenti.

**64. 2.** Comaroli, Fugatti, Forcolin.

*Al comma 4, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

*f-bis)* previsione di specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio degli utenti nel caso di chiusura o accorpamento degli istituti scolastici aventi sede nei piccoli comuni.

**64. 11.** Delfino, Galletti, Ciccanti.

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

*4-bis.* Ai fini di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione dell'attuale assetto ordinamentale di cui al comma 4, nell'ambito del secondo ciclo di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005 n. 226, anche con l'obiettivo di ottimizzare le risorse disponibili, all'articolo 1, comma 622, della legge n. 296 del 2006, il quinto, il sesto e il settimo periodo sono sostituiti dal seguente: « L'obbligo di istruzione si assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo n. 226 del 2005, sino alla completa messa a regime delle disposizioni ivi contenute, anche nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui al comma 624.

\* **64. 5.** Granata.

*Dopo il comma 4, inserire il seguente comma:* *4-bis.* Ai fini di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di raziona-

lizzazione dell'attuale assetto ordinamentale di cui al comma 4, nell'ambito del secondo ciclo di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, anche con l'obiettivo di ottimizzare le risorse disponibili, all'articolo 1, comma 622, della legge n. 296 del 2006 il quinto, il sesto e il settimo periodo sostituiti dal seguente: «L'obbligo di istruzione si assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo n. 226 del 2005, e, sino alla completa messa regime delle disposizioni ivi contenute, anche nei percorsi sperimentali di istruzione formazione professionale di cui al comma 624.

\* **64. 1.** Giudice, Fallica.

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

4-bis. All'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i periodi quinto, sesto e settimo sono sostituiti dal seguente:

«L'obbligo di istruzione si assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo n. 226 del 2005, e, sino alla completa messa a regime delle disposizioni ivi contenute, anche nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui al successivo comma 624.

**64. 13.** Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannacone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-bis. La provincia autonoma di Bolzano disciplina l'elevamento dell'obbligo di istruzione di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, e il diritto dovere di istruzione e formazione di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53, adottando soluzioni coerenti con la normativa statale e con i propri ordinamenti vigenti, finalizzati al conseguimento di qualifiche e diplomi pro-

fessionali nonché, attraverso l'istituzione di un quinto anno integrativo, alla preparazione all'esame di stato.

**64. 40.** Zeller, Brugger.

*Sopprimere il comma 5.*

**64. 18.** De Torre, De Pasquale, Coscia, De Torre, Ghizzoni, De Biasi, Levi, Picierno, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Siragusa, Rossa, Antonino Russo, Pes, Ginefra, Lolli, Sarubbi.

*Sopprimere il comma 6.*

**64. 19.** De Pasquale, De Torre, Coscia, Ghizzoni, De Biasi, Levi, Picierno, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Siragusa, Rossa, Antonino Russo, Pes, Ginefra, Lolli, Sarubbi.

*Sopprimere il comma 7.*

**64. 41.** De Pasquale, De Torre, Coscia, Ghizzoni, De Biasi, Levi, Picierno, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Siragusa, Rossa, Antonino Russo, Pes, Ginefra, Lolli, Sarubbi.

*Sopprimere il comma 8.*

**64. 42.** De Torre, De Pasquale, Coscia, De Torre, Ghizzoni, De Biasi, Levi, Picierno, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Siragusa, Rossa, Antonino Russo, Pes, Ginefra, Lolli, Sarubbi.

*Al comma 9, sostituire le parole:* una quota parte delle economie di spesa di cui al comma 6 è destinata, nella misura del 30 per cento, *con le seguenti:* le economie di spesa di cui la comma 6 sono destinate alla formazione dei docenti in servizio, all'implementazione del sistema di valutazione della scuola e.

**64. 43.** Coscia, De Pasquale, De Torre, Ghizzoni, De Biasi, Levi, Picierno, Ba-



chelet, Nicolais, Mazzarella, Siragusa, Rossa, Antonino Russo, Pes, Ginefra, Lolli, Sarubbi.

*Al comma 9, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:* Una ulteriore quota parte, pari al 60 per cento delle stesse economie di spesa, è destinata alla qualità dei servizi scolastici ed al miglior funzionamento delle scuole e i finanziamenti destinati alle scuole paritarie, incrementando sia le spese di parte corrente sia le spese in conto capitale, secondo un piano di ripartizione individuato da un decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca.

**64. 7.** Granata.

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

*9-bis.* In deroga alla previsione di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, coloro che conseguono l'abilitazione all'insegnamento per la classe 77/A – strumento musicale nella scuola media, presso le scuole di didattica della musica nel primo corso accademico biennale di secondo livello, istituito per il biennio accademico 2007-2009, possono iscriversi nell'ultimo scaglione delle graduatorie provinciali ad esaurimento di strumento musicale nella scuola media previsto dall'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333.

**64. 44.** Ghizzoni, De Pasquale, De Torre, Coscia, De Biasi, Levi, Picierno, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Siragusa, Rossa, Antonino Russo, Pes, Ginefra, Lolli, Sarubbi.

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente.*

Il Ministero della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca scientifica,

con propri provvedimenti modifica le norme per l'accesso agli atenei statali secondo le seguenti direttive:

*a)* limitare le facoltà a numero chiuso allo stretto necessario;

*b)* modificare ed ampliando i Questionari nel senso di consentire che questi possano misurare la reale preparazione dello studente nelle materie che dovrà approfondire;

*c)* introdurre una graduatoria nazionale degli aventi diritto all'accesso alle facoltà in modo da evitare discriminazioni e difformità di giudizio a parità di valore degli elaborati;

*d)* ampliare il numero degli aventi diritto sulla base non solo delle capacità di assorbimento delle facoltà, ma anche valutando il numero dei professionisti necessari;

*e)* introdurre un meccanismo nel quale si preveda che, per l'accesso al primo bi-triennio universitario statale, siano valutati il rendimento e le capacità del singolo sulla base dei risultati del quinquennio delle scuole superiori.

**64. 9.** Mario Pepe (PdL).

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

All'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306 sostituire le parole: « dell'importo del finanziamento ordinario annuale dello Stato, a valere sul fondo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) e comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 » con « delle entrate correnti al netto delle partite di giro ».

\* **64. 3.** Frassinetti.

*Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:*

*9-bis.* All'articolo 5, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306 le parole: « dell'importo del finanziamento ordinario annuale dello

Stato a valere sul fondo di cui all'articolo 5, lettera a) e comma 3, della legge 24 dicembre 1993 n. 537» sono sostituite dalle seguenti: «delle entrate correnti al netto delle partite di giro».

\* **64. 6.** Granata.

*Dopo l'articolo 64 aggiungere il seguente:*

**ART. 64-bis.**

*(Personale in servizio all'estero presso talune istituzioni scolastiche).*

1. Al personale docente e al personale ausiliario, tecnico e amministrativo (ATA) di ruolo in servizio all'estero presso le istituzioni scolastiche diverse dalle scuole europee e presso i lettori di italiano che, alla data dell'entrata in vigore della presente legge abbia compiuto il periodo di almeno tredici anni di servizio all'estero e non abbia raggiunto il numero di anni richiesto dalle norme vigenti per accedere al trattamento di pensione, è consentito di rimanere, su sua richiesta, in servizio all'estero senza soluzione di continuità fino al raggiungimento dei requisiti di servizio utili al trattamento di pensione e, comunque, non oltre cinque anni dalla scadenza giuridica del proprio mandato.

2. La domanda di mantenimento in servizio all'estero, di cui al comma 1, deve includere la richiesta di collocamento a riposo al termine del predetto periodo. Ai fini del computo complessivo dei periodi di servizio all'estero si considera la decorrenza giuridica della nomina o delle nomine.

3. Ai fini del calcolo degli anni utili al raggiungimento del trattamento di pensione, possono venire conteggiati, a richiesta, anche i periodi riscattati o riscattabili a qualsiasi titolo, compresa la sopravvalutazione per il servizio all'estero.

4. Le disposizioni della presente legge si applicano alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con il presente articolo.

**64. 01.** Barbieri.

*Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:*

**ART. 64-bis.**

1. Il trattamento economico accessorio del personale con qualifica di dirigente è corrisposto solo dopo la verifica dei risultati conseguiti nell'attività amministrativa e di gestione dei medesimi, da parte del Dipartimento della funzione pubblica, sentito parere della Corte dei Conti.

2. La violazione della disposizione di cui al comma precedente costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

**64. 02.** Borghesi, Barbato, Messina, Cambursano.

**ART. 65.**

*Sopprimerlo.*

*Conseguentemente all'articolo 82 apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, capoverso: «5-bis» sostituire le parole: «96 per cento» con: «95 per cento»;

b) al comma 2, sostituire le parole: «97 per cento» con: «96 per cento»;

c) al comma 3 sostituire le parole: «96 per cento» con: «95 per cento» ovunque ricorrano;

d) al comma 4, sostituire le parole: «97 per cento» con: «96 per cento».

**65. 6.** Villecco, Calipari, Vico, Beltrandi, Gaglione, Garofani, Giacomelli, Fioroni, La Forgia, Laganà Fortugno, Migliavacca, Mogherini, Recchia, Rosato, Ruggia, Sereni, Tocci.

*Sopprimerlo.*

*Conseguentemente all'articolo 84, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa, come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 fino a concorrenza dell'onere di 52,24 milioni di euro, per l'anno 2009, e di 304 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2010.

**65. 1.** Cirielli.

*Sopprimerlo.*

*Conseguentemente, all'articolo 84, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Ai maggiori oneri, pari a 52 milioni di euro nel 2009, 304, nel 2010, 296 nel 2011, 296 nel 2012, 300 nel 2014 e 298 a decorrere dal 2014 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 546 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

\* **65. 9.** Ascierro, Corsaro, Santelli, Bianconi, Bertolini, Sbai, Nola, Beccalossi, Laffranco, Marsillo, Rampelli.

*Sopprimerlo.*

*Conseguentemente, all'articolo 84, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Ai maggiori oneri pari a 52 milioni di euro nel 2009, 304 nel 2010, 296 nel 2011, 296 nel 2012, 300 nel 2014 e 298 a decorrere dal 2014 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al 1 comma 546 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

\* **65. 3.** Ascierro, Raisi.

*Sopprimerlo.*

*Conseguentemente, all'articolo 84, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Ai maggiori oneri, pari a 52 milioni di euro nel 2009, 304 nel 2010, 296 nel 2011, 296 nel 2012, 300 nel 2014 e 298 a decorrere dal 2014 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 546 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

\* **65. 5.** Ascierro.

*Sopprimerlo.*

**65. 2.** Ascierro, Raisi.

*Al comma 1, dopo le parole: così come rideterminati inserire le seguenti: dall'articolo 39-vicies semel, comma 42 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 2006, n. 51.*

*Conseguentemente, al medesimo articolo, sopprimere il comma 3.*

**65. 10.** Corsaro, Marsillo, Nola, Bianconi, Santelli, Sbai, Rampelli, Bertolini.

*Al comma 1, dopo le parole: così come rideterminati aggiungere le seguenti: dall'articolo 39-vicies semel, comma 42 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 2006, n. 51.*

*Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 3, sostituire le parole: Dall'attuazione del comma 1 fino a: di cui al presente comma con le seguenti: Al fine di garantire l'effettivo conseguimento gli obiettivi di risparmio di cui al presente articolo,.*

**65. 4.** Paglia.

*Al comma 1 sopprimere le parole: del 7 per cento per l'anno 2009.*

*Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 2, sopprimere le parole:* per la parte eccedente il 7 per cento.

*All'articolo 84, dopo il comma 1, aggiunge il seguente:*

1-bis. Ridurre in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 lino ad un importo di 52 milioni di euro per l'anno 2009.

**65. 7.** Bosi, Ciccanti.

*Al comma 1, dopo le parole:* e del 40 per cento a decorrere dall'anno 2010 *aggiungere le seguenti:* In analogia a quanto disposto dall'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i risparmi di spesa di cui al presente comma debbono essere destinati alla stabilizzazione del personale del ruolo ufficiali e ruolo volontari precario delle forze armate, che abbiano maturato nel quinquennio antecedente allo data di entrata in vigore della presente legge, o che maturino nel triennio 2008-2010, almeno 36 mesi di servizio, anche non continuativo.

**65. 8.** Bosi, Galletti, Ciccanti.

#### ART. 66.

*Sopprimere il comma 1.*

*Conseguentemente:* all'articolo 82, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso « 5-bis sostituire le parole « 96 per cento » con « 93 per cento »;

b) al comma 2, sostituire le parole « 97 per cento » con « 94 per cento »;

c) al comma 3 sostituire le parole « 96 per cento » con « 93 per cento » ovunque ricorrano;

d) al comma 4, sostituire le parole « 97 per cento » con « 94 per cento »;

e) al comma 11, lettera a), sostituire le parole « 0,30 per cento » con « 0,20 per cento ».

**66. 18.** Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, gatti, Gnocchi, letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

*Sopprimere il comma 2 e 3.*

*Conseguentemente:* all'articolo 82, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso « 5-bis sostituire le parole « 96 per cento » con « 93 per cento »;

b) al comma 2, sostituire le parole « 97 per cento » con « 94 per cento »;

c) al comma 3 sostituire le parole « 96 per cento » con « 93 per cento » ovunque ricorrano;

d) al comma 4, sostituire le parole « 97 per cento » con « 94 per cento »;

e) al comma 11, lettera a), sostituire le parole « 0,30 per cento » con « 0,20 per cento ».

**66. 17.** Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, gatti, Gnocchi, letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

*Al comma 3 primo periodo, dopo le parole le amministrazioni aggiungere le seguenti ad esclusione degli EPR.*

*Conseguentemente, al medesimo articolo:*

al comma 5 aggiungere in fine le parole « per gli EPR resta confermato quanto previsto dall'articolo 1, comma 643, legge finanziaria 296 del 2006.

Al comma 14 sopprimere l'ultimo periodo.

**66. 24.** Benamati.

Al comma 3, secondo periodo, aggiungere in fine il seguente periodo: il limite è elevato al 50 per cento per il personale militare e delle Forze di polizia.

Conseguentemente, al medesimo articolo:

Al comma 7 aggiungere in fine il seguente periodo: « il limite è elevato al 70 per cento per il personale militare e delle Forze di polizia ».

Al comma 9 aggiungere in fine il seguente periodo: « il limite è elevato al 90 per cento per il personale militare e delle Forze di polizia ».

All'articolo 84, dopo il comma 1 aggiungere il seguente: 1-bis. Ridurre in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 fino ad un importo di 10 milioni di euro per l'anno 2009, di 50 milioni di euro per l'anno 2010, 150 milioni di euro per l'anno 2011, 250 milioni a decorrere dall'anno 2012.

**66. 21.** Galletti, Tabacci, Ciccanti, Roamno, Occhiutto, Vietti, Bosi, Poli, Delfino, Volontà, Tassone, Rao, Compagnon, Tabacci.

Al comma 3, secondo periodo, aggiungere in fine il seguente periodo:

Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai magistrati.

Conseguente, all'articolo 84, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. La Tabella A della legge 24 dicembre 2007, n. 296 (legge finanziaria per il 2008), voce: Ministero della solidarietà sociale, apportare le seguenti variazioni:

2008: — ;

2009: — 1.260;

2010: — 7.460;

1-ter Ridurre in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 fino ad un importo di 36 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.

**66. 19.** Ciccanti, Vietti, Galletti, Rao.

Sopprimere i commi 4 e 5.

Conseguentemente: all'articolo 82, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso « 5-bis sostituire le parole « 96 per cento » con « 93 per cento »;

b) al comma 2, sostituire le parole « 97 per cento » con « 94 per cento »;

c) al comma 3 sostituire le parole « 96 per cento » con « 93 per cento » ovunque ricorrano;

d) al comma 4, sostituire le parole « 97 per cento » con « 94 per cento »;

e) al comma 11, lettera a), sostituire le parole « 0,30 per cento » con « 0,20 per cento ».

**66. 16.** Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnocchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere i commi 6, 7 e 8.

Conseguentemente: all'articolo 82, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso « 5-bis sostituire le parole « 96 per cento » con « 93 per cento »;

b) al comma 2, sostituire le parole « 97 per cento » con « 94 per cento »;

c) al comma 3 sostituire le parole « 96 per cento » con « 93 per cento » ovunque ricorrano;

d) al comma 4, sostituire le parole « 97 per cento » con « 94 per cento »;

e) al comma 11, lettera a), sostituire le parole « 0,30 per cento » con « 0,20 per cento ».

**66. 15.** Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, gatti, Gnocchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

*Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

*Conseguentemente, all'articolo 84, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 66, comma 6, pari 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma « fondi di riserva e speciali » della missione « fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 10 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e quanto a 20 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno ».

**66. 13.** Zeller, Brugger.

*Sopprimere i commi 9, 10, 11 e 12.*

*Conseguentemente:* all'articolo 82, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso « 5-bis sostituire le parole « 96 per cento » con « 93 per cento »;

b) al comma 2, sostituire le parole « 97 per cento » con « 94 per cento »;

c) al comma 3 sostituire le parole « 96 per cento » con « 93 per cento » ovunque ricorrano;

d) al comma 4, sostituire le parole « 97 per cento » con « 94 per cento »;

e) al comma 11, lettera a), sostituire le parole « 0,30 per cento » con « 0,20 per cento ».

**66. 14.** Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, gatti, Gnocchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

*Al comma 11 aggiungere il seguente periodo:*

Le assunzioni di cui ai commi 3, 7 e 9 del presente articolo devono prevedere prioritamente il completo assorbimento di tutto il personale volontario di truppa, nonché degli ufficiali di complemento e in ferma prefissata, proveniente dalla professionalizzazione delle Forze Armate.

**66. 20.** Bosi, Galletti, Ciccantì.

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

12-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al personale appartenente alle Forze di polizia.

*Conseguentemente, all'articolo 84 dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa, come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fino a concorrenza dell'onere di euro 6.693.000 di euro, per l'anno 2009, e di 277.945.000 di euro, a decorrere dall'anno 2010.

**66. 1.** Cirielli, Paglia.

*Sopprimere il comma 13.*

*Conseguentemente, al medesimo articolo.*

*Al comma 14 primo periodo dopo le parole «enti di ricerca», aggiungere le seguenti: «e le università».*

**66. 8.** Nicolais, Ghizzoni, Bachelet, Mazarella, Picierino, Levi, Siragusa, Russo, Pes, Ginefra, Sarubbi, Lolli, Rossa, Madia, Melis, De Pasquale, De Torre, Coscia, De Biasi.

*Alla comma 13 primo periodo, aggiungere infine le seguenti parole:* per il quale si applica il solo limite di spesa del 20 per cento elevato al 30 per cento nel caso di assunzione di ricercatore ai fini di elevare la qualità del sistema universitario e il livello di efficienza degli Atenei i predetti stanziamenti detratti dal fondo di finanziamento ordinario sono destinati al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2, comma 428 della legge 244 del 2007 e posti in incremento delle somme ivi indicate;

**66. 33.** Frassinetti.

*Al comma 13 primo periodo aggiunge infine le seguenti parole:* per il quale si applica il solo limite di spesa del 20 per cento elevato al 40 per cento nel caso in cui almeno metà della quota di risorse destinate alle assunzioni di personale docente venga utilizzata per il reclutamento.

**66. 32.** Granata.

*Al comma 9, aggiungere i seguenti periodi:*

Al fine di elevare la qualità del sistema universitario e il livello di efficienza degli Atenei gli stanziamenti di cui al comma 13 detratti dal Fondo di finanziamento ordinario sono destinati al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2, comma 428, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Al relativo onere si provvede mediante aumento dell'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28 comma 1 del decreto-legge 30 agosto 1993 n. 331 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993 n. 427, determinato con provvedimento direttoriale del Ministero dell'Economia e

delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965 n. 825 e successive modificazioni.

**66. 34.** Granata.

*Al comma 13, primo periodo dopo le parole:* nei confronti del personale delle Università *aggiungere le seguenti:* con esclusione delle istituzioni di cui all'articolo 1 punto d) del decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 30 aprile 2008, nonché dell'istituzione di cui al Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca dell'8 luglio 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto 2005 e dell'istituzione di cui al Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca del 18 novembre 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 280 1° dicembre 2005.

**66. 25.** Granata.

*Al comma 13, ultimo periodo, sopprimere le parole:* di 63,5 milioni di euro per l'anno 2009.

**66. 31.** Granata.

*Dopo il comma 13, inserire il seguente:*

**13-bis.** Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano al personale dei comparti sicurezza e difesa, per il quale continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

*Conseguentemente dopo l'articolo 84 aggiungere il seguente 84-bis.*

**ART. 4-bis.** – 1. È introdotto a regime, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2008, (istituto della program-

mazione fiscale alla quale possono accedere i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni cui si applicano gli studi di settore o i parametri per il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2006. L'accettazione della programmazione fiscale determina preventivamente, per un triennio, o fino alla chiusura della liquidazione, se di durata inferiore, per le società in liquidazione, la base imponibile caratteristica dell'attività svolta:

a) da assumere ai fini delle imposte sui redditi con una riduzione della imposizione fiscale e contributiva per la base imponibile eccedente quella programmata;

b) da assumere ai fini della imposta regionale sulle attività produttive.

2. Non sono ammessi alla programmazione fiscale i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni:

a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2006;

b) che svolgono dal 1° gennaio 2007 una attività diversa da quella esercitata nell'anno 2006;

c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nel periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2006 o che hanno presentato per tale periodo d'imposta una dichiarazione dei redditi o hanno con dati insufficienti per (elaborazione della proposta di cui al comma 3);

d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per il periodo d'imposta 2006 o che hanno presentato per tale annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;

e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2006.

3. La proposta individuale di programmazione fiscale è formulata sulla base di elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria, tenendo conto delle risultanze dell'applicazione degli studi di settore e dei parametri, dei dati sull'andamento dell'economia nazionale per distinti settori economici di attività, della coerenza dei componenti negativi di reddito e di ogni altra informazione disponibile riferibile al contribuente.

4. La programmazione fiscale si perfeziona, ferma restando la congruità dei ricavi o dei compensi alle risultanze degli studi di settore o dei parametri per ciascun periodo d'imposta, con l'accettazione di importi, proposti al contribuente dall'Agenzia delle entrate, che individuano per un triennio la base imponibile caratteristica dell'attività svolta, esclusi gli eventuali componenti positivi o negativi di reddito di carattere straordinario. La notifica effettuata entro il 31 dicembre 2007 di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai 51 delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto o dell'ERAP, relativi al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2006, comporta che la proposta di cui al comma 3 sia formulata dall'ufficio, su iniziativa del contribuente.

5. L'accettazione della proposta di programmazione fiscale è comunicata dal contribuente entro il 16 ottobre 2008; nel medesimo termine la proposta può essere altresì definita in contraddittorio con il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, anche con l'assistenza degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, esclusivamente nel caso in cui il contribuente sia in grado di documentare



la non correttezza dei dati contabili e strutturali presi a base per la formulazione della proposta.

6. Per i periodi d'imposta oggetto di programmazione, relativamente alla base imponibile caratteristica d'impresa o di arti o professioni:

*a)* sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;

*b)* per la parte dichiarata eccedente quella programmata, ferma restando l'aliquota del 23 per cento, quelle marginali applicabili al reddito complessivo ai fini dell'imposta, sul reddito, nonché quella applicabile ai fini dell'imposta sul reddito delle società, sono ridotte di 4 punti percentuali;

*c)* i contributi previdenziali si applicano esclusivamente per la parte programmata, fatto salvo il minimale reddituale previsto ai fini contributivi; restano salve le prerogative degli enti previdenziali di diritto privato, nonché la facoltà di effettuare i versamenti su base volontaria;

*d)* l'imposta regionale sulle attività produttive si applica esclusivamente per la parte programmata.

7. Per gli stessi periodi d'imposta di cui al comma 6, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto:

*a)* il contribuente assolve ordinariamente a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e dalle altre disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto;

*b)* all'ammontare degli eventuali maggiori ricavi o compensi da dichiarare rispetto a quelli risultanti dalle scritture contabili si applica, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto

tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato;

*c)* sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria in base alle disposizioni di cui agli articoli 54, secondo comma, secondo periodo, e 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

8. In caso di divergenza tra gli importi risultanti dalle dichiarazioni e quelli oggetto di programmazione, da comunicare nella dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi, l'Agenzia delle entrate procede ad accertamento parziale in ragione del reddito oggetto della programmazione nonché, per (imposta sul valore aggiunto, in ragione del volume d'affari corrispondente ai ricavi o compensi caratteristici a base della stessa, salve le ipotesi di documentati accadimenti straordinari e imprevedibili; in tale ultima ipotesi trova applicazione il procedimento di accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, in. 218. La disposizione di cui al presente comma si applica anche nel caso di mancato adeguamento alle risultanze degli studi di settore o dei parametri.

9. L'inibizione dei poteri di cui all'articolo 39, primo comma, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, primo periodo, e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e le disposizioni di cui al comma 6, lettere *b)*, *c)* e *d)*, non operano qualora il reddito dichiarato differisca da quanto effettivamente conseguito, non siano adempiuti gli obblighi sostanziali di cui al comma 7, lettera *a)*, ovvero il contribuente non abbia tenuto regolarmente le scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi; operano comunque le disposizioni di cui al comma 6, lettere *b)*, *c)* e *d)*, qualora il reddito

effettivamente conseguito non ecceda di oltre il 10 per cento quello dichiarato. L'inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera *a*), e 7, lettera *c*), e le disposizioni di cui al comma 6, lettere *b*), *c*) e *d*), non operano qualora siano constatate condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

10. Salva l'applicazione del comma 5, nei casi in cui a seguito di controlli e segnalazioni, anche di fonte esterna all'amministrazione finanziaria, emergano dati ed elementi difformi da quelli comunicati dal contribuente, qualora presi a base per la formulazione della proposta, o siano constatate, per il periodo di imposta 2005, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nei suoi confronti non operano (inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera *a*), e 7, lettera *c*), nonché le disposizioni di cui al comma 6, lettere *b*), *c*) e *d*). Le disposizioni di cui al presente comma non operano qualora la difformità dei dati ed elementi sia di scarsa entità tale da determinare una variazione degli importi proposti nei limiti del 5 per cento degli stessi, fermi restando la maggiore imposta comunque dovuta nonché i relativi interessi.

11. Nel caso in cui l'attività effettivamente esercitata vari nel corso del triennio, l'istituto della programmazione fiscale cessa di avere effetto dal periodo d'imposta nel corso del quale si è verificata la variazione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, è possibile individuare le singole categorie di contribuenti nei cui riguardi progressivamente, nel corso del triennio, decorre l'applicazione della programmazione fiscale e, conseguentemente, rideterminare i periodi d'imposta di cui al comma 2, per i contribuenti nei cui confronti la programmazione fiscale opera a decorrere da periodi d'imposta diversi da quello indicato al comma 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sono approvate le note metodologiche per la formu-

lazione della proposta di cui al comma 3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di invio delle proposte, anche in via telematica, direttamente al contribuente ovvero per il tramite degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché le modalità di adesione.

12. Ai contribuenti destinatari delle proposte di programmazione di cui al comma 1, l'Agenzia delle entrate formula altresì una proposta di adeguamento dei redditi di impresa e di lavoro autonomo, nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2005 ed al 31 dicembre 2006, per i quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2007, sulla base di maggiori ricavi o compensi determinati a seguito di elaborazioni effettuate dall'anagrafe tributaria con i criteri previsti dal comma 3.

13. Agli importi di cui al comma 12 si applica, per le società di capitali che non hanno optato per la trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, del 28 per cento e per le altre tipologie di soggetti del 23 per cento.

14. L'accettazione delle proposte di cui al comma 12 comporta il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto determinata applicando all'ammontare dei maggiori ricavi o compensi, tenuto conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato.

15. L'adeguamento di cui al comma 12, consentito ai contribuenti che si avvalgono della programmazione fiscale di cui al comma 1, si perfeziona con il versamento,

entro il 16 ottobre del primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, degli importi di cui ai commi 13 e 14. Per ciascun periodo d'imposta, gli importi calcolati a titolo di maggiore ricavo o compenso non possono essere inferiori a 3.000 euro per le società di capitali e 1.500 euro per gli altri soggetti. Sulle maggiori imposte non si applicano sanzioni ed interessi.

16. Qualora gli importi da versare complessivamente per l'adeguamento di cui al comma 12 eccedano la somma di 10.000 euro per le società di capitali e 5.000 euro per gli altri soggetti, il 50 per cento dell'importo eccedente può essere versato entro il successivo 16 dicembre, maggiorato degli interessi legali a decorrere dal giorno successivo alla data di cui al comma 15. L'omesso versamento nei termini indicati nel periodo precedente non determina l'inefficacia della definizione; per il recupero delle somme non corrisposte alle predette scadenze si procede all'iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, nonché alla notifica delle relative cartelle entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine del versamento, ed è dovuta una sanzione pari al 130 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alle rispettive scadenze, e gli interessi legali. Non è applicabile l'istituto del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

17. Il perfezionamento dell'adeguamento di cui al comma 12 rende applicabili le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

18. L'accettazione della proposta di adeguamento di cui al comma 12 esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. ha pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. E altresì escluso il riporto al periodo d'imposta successivo del credito d'imposta sul valore aggiunto risultante dalle dichiarazioni relative ai periodi d'im-

posta oggetto di definizione, nonché il rimborso risultante dalle medesime dichiarazioni.

19. La notifica effettuata entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi d'imposta di cui al comma 2, comporta (integrale applicabilità delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 218 del 1997.

20. Sono esclusi dall'istituto di cui al comma 2 i soggetti:

a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 12;

b) che non erano in attività in uno dei periodi di imposta di cui al comma 12;

c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nei periodi d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali periodi d'imposta una dichiarazione dei redditi ed IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 12;

d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le annualità d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 12;

e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 12;

f) nei cui confronti sono state constatate, entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, per i periodi di imposta di cui al comma 12 e per le annualità di imposta 2005 e 2006 ai fini IVA, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

21. I contribuenti che si avvalgono dell'istituto della programmazione fiscale effettuano i versamenti in acconto ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'ERAP in base alle imposte dovute per il medesimo periodo d'imposta tenendo conto della maggiore base imponibile derivante dalla programmazione medesima.

*Stima degli effetti*

2008: – 1.335;

2009: – 735;

2010: – 735;

**66. 11.** Corsaro, Marsilio, Bianconi, Rampelli, Laffranco, Nola, Santelli, Bertolini, Sbai.

*Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:*

13-bis. Compatibilmente con le condizioni della finanza pubblica, le risorse derivanti dalle previste riduzioni del fondo per il finanziamento ordinario delle università potranno essere rassegnate in tutto o in parte dalla legge finanziaria per l'anno successivo o da altro provvedimento al sistema universitario al fine di elevare la qualità e l'efficienza degli Atenei, con particolare riguardo agli obiettivi di cui all'articolo 2, commi 428 e 429 della legge 244 del 2007 e poste in incremento delle somme indicate al comma 428.

**66. 29.** Granata.

*Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:*

13-bis. È costituita una apposita Commissione MIUR-MEF incaricata di predi-

sporre entro 180 giorni dalla data di emanazione della presente legge, sentita la CRUI, il CUN e il CNVSU, un'ipotesi di suddivisione tra le università degli effetti delle disposizioni di cui sopra secondo criteri che tengano conto della diversa consistenza degli organici e dei relativi costi, delle esigenze di tonalità scientifica e didattica e di verifica dei raggiunti livelli di efficacia, degli obiettivi di rilancio del sistema universitario e della ricerca, con particolare riferimento ai giovani e tenuto conto dei criteri enunciati dalla Commissione per la finanza pubblica del MEF e trasferiti nel cosiddetto Patto per l'Università.

**66. 30.** Granata.

*Al comma 14, primo periodo dopo le parole: enti di ricerca aggiungere le seguenti: nonché le Università in relazione ai vincitori dei concorsi espletati entro il 2008.*

**66. 27.** Mario Pepe (PdL).

*Al comma 14, sopprimere l'ultimo periodo.*

**66. 9.** Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierino, De Pasquale, De Torre, Coscia, De Biasi Levi, Siragusa, Rossa, Russo, Pes, Ginefra, Sarubbi, Lolli, Madia, Melis, Beniamat.

*Al comma 14, aggiungere in fine, il seguente periodo:*

12-bis. Il Consorzio per l'Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste può, assumere personale a tempo indeterminato, nelle forme e secondo le modalità previste dalle leggi vigenti in materia di assunzioni di personale. L'Ente è autorizzato a ridefinire la propria dotazione organica, senza oneri aggiuntivi per lo Stato, entro il limite del 50 per cento dei trasferimenti correnti dello Stato all'Ente

e purché almeno il 40 per cento delle attività dell'ente siano stabilmente finanziate a valere sulle entrate proprie. La percentuale di entrate proprie è calcolata come rapporto tra le entrate correnti diverse dall'ammontare e complessivo dei trasferimenti ordinari dello Stato e il totale delle entrate correnti.

**66. 10.** Antonio Pepe.

*Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:*

14-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli Ordini o Collegi professionali ed alle relative Federazioni e Consigli nazionali,

*Conseguentemente all'articolo 67 dopo il comma 12 aggiungere il seguente:*

12-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli Ordini o Collegi professionali ed alle relative Federazioni e Consigli nazionali.

all'articolo 74 dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli Ordini o Collegi professionali ed alle relative Federazioni e Consigli nazionali.

**66. 26.** Marinello.

*Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:*

14-bis. Le previsioni di cui al presente articolo non si applicano alle Forze di polizia a ordinamento civile e militare e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

*Conseguentemente all'articolo 82, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, capoverso 5-bis sostituire le parole « 96 per cento » con « 95 per cento »;

b) al comma 2, sostituire le parole « 97 per cento » con « 96 per cento »;

c) al comma 3 sostituire le parole « 96 per cento » con « 95 per cento » ovunque ricorrano;

d) al comma 4, sostituire le parole « 97 per cento » con « 96 per cento ».

**66. 23.** Amici, Minniti, Zaccaria, Bressa, Ventura, Beretta, Fluvi, Misiani.

*Dopo il comma 14, inserire il seguente:*

14-bis. Al fine di continuare il progressivo riallineamento retributivo del dipendente del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco con gli appartenenti al Corpo di Polizia e anche attraverso le modifiche e le integrazioni al decreto legislativo 217 del 2005 da effettuarsi entro il 30 giugno 2009 sono stanziati 30 milioni di euro.

*Conseguentemente, all'articolo 84, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo comma 14-bis, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma « fondi di riserva e speciali » della missione « fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 10 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e quanto a 20 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.

**66. 5.** Giudice.

*Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:*

14-bis. Al comma 3 dell'articolo 12 del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 le seguenti parole: « A decorrere dallo stesso anno, le

disposizioni di cui all'articolo 1, comma 536, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n.296, si applicano anche alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 643, della medesima legge» sono soppresse.

**66. 22.** Capitanio Santolini, Galletti, Ciccanti.

*Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:*

14-bis. All'articolo 51 comma 4 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 le parole « 90 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 85 per cento ».

**66. 28.** Granata.

*Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:*

14-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai Corpi di polizia ad ordinamento civile e militare di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.195.

**66. 2.** Ascierio, Raisi.

*Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:*

14-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai Corpi di polizia ad ordinamento civile e militare di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.195. Ai maggiori oneri, valutati in 7 milioni di euro nel 2009, 40 nel 2010, 132 nel 2011, 238 nel 2012 e 278 a decorrere dal 2013 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 546 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

\* **66. 12.** Ascierio, Corsaro, Santelli, Bianconi, Bertolini, Sbai, Nola, Beccalossi, Laffranco, Marsilio, Rampelli.

*Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:*

14-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai Corpi di polizia ad ordinamento civile e militare di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.195. Ai maggiori oneri, valutati in 7 milioni di euro nel 2009, 40 nel 2010, 132 nel 2011, 238 nel 2012 e 278 a decorrere dal 2013 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 546 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296.

\* **66. 3.** Ascierio, Raisi.

*Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:*

14-bis. Nel quadriennio successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 217 del 2005 l'accesso alla qualifica di Capo Squadra e di Capo Reparto per la copertura dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, avviene esclusivamente con le modalità di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 12 del decreto legislativo 217 del 2005

**66. 6.** Giudice.

*Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:*

14-bis. All'articolo 1, comma 643 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 le parole: « entro il limite dell'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio dell'anno precedente » sono soppresse.

**66. 7.** Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, de Pasquale, De Torre, Coscia, De Biasi, Levi, Siragusa, Rossa, Russo, Pes, Ginefra, Lolli, Sarubbi, Madaia, Melis, Beniamat.

*Dopo l'articolo 66 aggiungere il seguente:*

ART. 66-bis.

4. È abrogato il comma 434 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. I professori universitari di prima fascia di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, dopo il raggiungimento del 721 anno di età, possono chiedere, prima della data di pensionamento, di continuare a prestare servizio, dopo il pensionamento, in posizione di fuori ruolo per ulteriori tre anni; essi conservano le prerogative accademiche che, ai sensi delle vigenti disposizioni, sono inerenti allo stato di professore di ruolo. Agli stessi viene erogato il trattamento economico pensionistico ordinariamente spettante, senza trattenute contributive e previdenziali. Agli stessi professori che prestano servizio nelle libere università private riconosciute dallo Stato il trattamento economico pensionistico ordinariamente spettante, senza trattenute contributive e previdenziali, è erogato, per tutta la durata del periodo del collocamento in posizione di fuori ruolo, dalle rispettive università.

**66. 01.** La Loggia.

*Dopo l'articolo 66 inserire il seguente:*

ART. 66-bis.

1. Nel quadriennio legislativo successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 217 del 2005 l'accesso alla qualifica di Capo Squadra e di Capo Reparto per la copertura dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, avviene esclusivamente con le modalità di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 12 del decreto legislativo 217 del 2005.

**66. 02.** Giudice.

*Dopo l'articolo 66 inserire il seguente:*

ART. 66-bis.

1. Al fine di continuare il progressivo riallineamento retributivo dei dipendenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco con gli appartenenti ai Corpi di Polizia e anche attraverso le modifiche e le integrazioni al del decreto legislativo 217 del 2005 da effettuarsi entro il 30 giugno 2009 sono stanziati 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010.

*Conseguentemente dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:*

ART. 84-bis. Per il finanziamento dei provvedimenti legislativi in corso di parte corrente all'unità previsionale di base dello stato di previsione per il 2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze sono apportate le seguenti modifiche:

TABELLA A (in migliaia di euro)

2008: Ministero della Salute: -10.000;  
Ministero della Solidarietà Sociale -20.000;  
2009: Ministero della Solidarietà Sociale: -30.000;  
2010: Ministero della Solidarietà Sociale: -30.000.

**66. 03.** Giudice.

ART. 67.

*Sopprimere i commi 1, 2, 3, 4 e 5.*

*Conseguentemente, all'articolo 82, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, capoverso 5-bis sostituire le parole: « 96 per cento », con: « 94 per cento »;

b) al comma 2, sostituire le parole: « 97 per cento », con, « 95 per cento »;

c) al comma 3 sostituire le parole: « 96 per cento », con, « 94 per cento », ovunque ricorrano;

d) al comma 4, sostituire le parole: « 97 per cento », con: « 95 per cento »;

e) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: « 0,30 per cento », con: « 0,20 per cento ».

**67. 12.** Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gneccchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Le risorse determinate per l'anno 2007, ai sensi dell'articolo 12, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, e successive modificazioni, sono ridotte del 10 per cento e un importo pari a 40 milioni di giuro è destinato, per finalità assistenziali, al fondo di cui alla legge 20 ottobre 1960, n. 1265.

b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di giuro, si provvede mediante una corrispondente riduzione delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, come integrato ai sensi dell'articolo 60, comma 8, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112.

c) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, nelle successive annualità in cui si provvede alla ripartizione delle somme per attività a tutela delle entrate e delle uscite del bilancio pubblico, ivi incluse quelle di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, e successive modificazioni, la quota di pertinenza del Corpo della Guardia di finanza, da determinarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è attribuita al fondo di cui alla legge 20 ottobre 1960, n. 1265.

**67. 2.** Speciale.

*Al comma 2, sostituire le parole da:* Per l'anno 2009, a: rivolta definire, con le seguenti: A decorrere dall'anno 2009, il trattamento, economico accessorio sarà disciplinato, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 165 del 2001, in direzione di.

**67. 6.** Granata.

*Al comma 2, all'allegato B, sopprimere le seguenti parole:* e relative contrattazioni collettive, fino alla fine del periodo dell'articolo 7, comma 1, della legge 14 ottobre 1999, n. 362.

**67. 11.** Livia Turco.

*Al comma 2, allegato B, sopprimere le seguenti parole:* articolo 4 comma 11 dei decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45.

*Conseguentemente, all'articolo 82, comma 28, capoverso b-bis), sostituire le parole:* per una quota pari al 55 per cento degli utili netti, con le seguenti: per una quota pari al 80 per cento degli utili netti.

**67. 1.** Cirielli.

*Al comma 2, dopo le parole:* sono disapplicate., aggiungere le seguenti: Le norme di cui all'allegato 13, continuano ad applicarsi alle amministrazioni pubbliche la cui contrattazione integrativa preveda parametri ed obiettivi certificabili a cui sia espressamente sottoposta l'erogazione delle quote relative alla produttività,.

**67. 3.** Merloni.

*Al comma 3, sostituire le parole:* del 20 per cento, con le seguenti: in proporzione alla effettiva diminuzione delle dotazioni organiche del personale, di cui all'articolo 74 del presente decreto.

**67. 7.** Granata.



*Al comma 3, dopo le parole: sono ridotte del 20 per cento, inserire le seguenti: ad eccezione di quelli destinati alle amministrazioni pubbliche previste nell'ultimo capoverso del comma 1 del presente articolo,.*

**67. 4.** Merloni.

*Sopprimere il comma 5.*

**67. 8.** Frassinetti.

*Al comma 5, dopo le parole: A decorrere dall'anno 2009, inserire le seguenti: ad eccezione degli enti non inclusi nell'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311,.*

**67. 5.** Merloni.

*Dopo il comma, 6 aggiungere il seguente:*

*6-bis.* Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai fondi di efficienza e per il finanziamento della contrattazione collettiva del personale delle Forze Armate e delle Forze di polizia e ordinamento militare e civile.

*Conseguentemente, all'articolo 84, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

*1-bis.* Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 67, comma 6, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 fino ad un importo di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

**67. 10.** Bosi, Ciccanti, Galletti.

*Dopo il comma 6, inserire i seguenti:*

*6-bis.* A decorrere dall'anno 2009, in sede di contrattazione integrativa delle Amministrazioni statale, le retribuzioni dei pubblici dipendenti sono commisurate

anche al costo medio della vita nelle Province in cui i dipendenti svolgono la loro attività lavorativa.

*6-ter.* Entro il 30 novembre di ciascun anno l'Istat elabora e fornisce al Ministero dell'economia e delle finanze l'indice del costo medio della vita su base nazionale con la relativa suddivisione su base provinciale.

*6-quater.* La perequazione delle retribuzioni dei pubblici dipendenti, per tener conto del costo medio della vita, è calcolata il primo di gennaio di ogni anno con le seguenti modalità:

*a.* nessuna variazione in aumento ovvero in diminuzione della retribuzione per i pubblici dipendenti che svolgono la loro attività lavorativa nelle province il cui costo medio della vita è pari a quello nazionale;

*b.* adeguamento proporzionale in rialzo delle retribuzioni dei pubblici dipendenti che svolgono la loro attività lavorativa nelle province il cui indice del costo medio della vita è superiore all'indice medio nazionale;

*c.* adeguamento proporzionale in diminuzione delle retribuzioni dei pubblici dipendenti che svolgono la loro attività lavorativa nelle province il cui indice del costo medio della vita è inferiore all'indice medio nazionale.

**67. 9.** D'Amico, Fugatti, Caparini, Fedriga.

*All'articolo 67, dopo il comma 12, inserire il seguente:*

*12-bis.* Ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto d'impiego e della tutela economica, pensionistica e previdenziale, è riconosciuta la specificità del ruolo delle Forze armate e delle Forze di polizia, nonché della condizione di sentore giuridico del personale ad esse appartenente, in dipendenza della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali previsti da leggi e regolamenti, per le

funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti. Tale condizione è oggetto di specifica tutela sul piano normativo, economico, pensionistico e previdenziale nel contesto degli interventi ordinamentali del settore pubblico. Agli effetti di cui ai precedenti periodi, oltre all'impiego di tutte le risorse destinate ai periodici rinnovi contrattuali del comparto sicurezza e della difesa, sono concertati con gli organismi di rappresentanza del personale di ergi al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in ragione della citata specificità, l'individuazione delle risorse aggiuntive e la definizione delle norme connesse ai profili giuridici, economici, pensionistici e previdenziali dello stesso personale.

**67. 13.** Corsaro, Marsilio, Nola, Bianconi, Santelli, Sbai, Rampelli, Bertolini.

*Dopo l'articolo 67, inserire il seguente:*

ART. 67-bis.

*(Specificità delle Forze Armate e delle Forze di Polizia).*

1. Ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere, dei contenuti del rapporto d'impiego e della tutela pensionistica e previdenziale, è riconosciuta la specificità del ruolo delle Forze Armate e delle Forze di Polizia e del relativo personale, in funzione della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni loro attribuiti da apposite disposizioni di legge, per la tutela delle istituzioni democratiche e la difesa dell'ordine, della pace e della sicurezza interna ed esterna, nonché alla luce dei particolari requisiti di efficienza operativa richiesti e del logorio imposto dalle forme e dai contesti d'impiego. Tutti gli interventi normativi riguardanti la Pubblica Amministrazione dovranno tenere conto di tale riconoscimento.

2. Tenuto conto del riconoscimento di cui al comma 1, saranno concertati con gli Organismi di cui al decreto legislativo n. 195 1111995, oltre l'impiego di tutte le risorse destinate ai periodici rinnovi contrattuali del comparto sicurezza e difesa, l'individuazione delle norme e delle risorse aggiuntive volte a dare concretezza sotto gli aspetti economici, normativi e previdenziali alla suddetta specificità.

**67. 01.** Paglia.

*Dopo l'articolo 67 aggiungere il seguente articolo:*

ART. 67-bis.

*(Trasparenza delle retribuzioni dei dirigenti pubblici).*

1. Sui siti web di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto legislativo n. 165 del 2000 sono pubblicate le retribuzioni dei dirigenti appartenenti alle diverse fasce nonché tutti i compensi a qualsiasi titolo percepiti da ciascun dirigente. Il Ministro per la pubblica amministrazione vigila sulla applicazione della presente disposizione. In caso di mancata applicazione della presente norma e per tutto il periodo della mancata applicazione viene sospesa nei confronti dei dirigenti, ad opera degli uffici di ragioneria di ciascuna amministrazione, l'erogazione delle retribuzioni di posizione e di risultato nonché di ogni altro compenso diverso dal trattamento fondamentale.

**67. 02.** Lanzillotta.

ART. 68

*Sopprimere i commi 5 e 6.*

**68. 2.** Miotto.

*Sopprimere il comma 6.*

**68. 3.** Miotto.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

« 6-bis. Le funzioni delle strutture di cui al comma 6 lettere a) e b) sono trasferite al Ministro competente che può delegare ad un sottosegretario di stato. »

**68. 7.** Cota, Bragantini, Forcolin, D'Amico, Fugatti.

*Al comma 6, sopprimere le lettere a) e b).*

**68. 4.** Miotto.

*Al comma 6, sopprimere le lettere a) e b).*

**68. 5.** Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

*Al comma 6 sopprimere la lettera b).*

*Conseguentemente, alla Tabella A della legge 24 dicembre 2007, n. 296 (legge finanziaria per il 2008), voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2008: - 1.000;

2009: - 2.000;

2010: - 2.000.

**68. 6.** Pezzotta, Galletti, Ciccanti, Romano, Occhiuto, Delfino, Formisano.

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

8-bis. Al comma 4 dell'articolo 70 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 *sopprimere le parole:* « Legge 30 dicembre 1986 n. 936 ».

**68. 1.** Giudice, Fallica.

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

8-bis. Al comma 4 dell'articolo 70 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165

le parole: « Legge 30 dicembre 1986 n. 936 » *sono soppresse.*

**68. 8.** Gioacchino Alfano.

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

Al comma 4 dell'articolo 70 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 *le parole:* Legge 30 dicembre 1986 n. 963 *sono soppresse.*

**68. 9.** Baretta.

ART. 69.

*Sopprimerlo.*

*Conseguentemente, all'articolo 82, ai commi 1 e 3, sostituire le parole:* nei limiti del 96 per cento del loro ammontare *con le seguenti:* nei limiti del 95,5 per cento del loro ammontare, *ed ai commi 2 e 4, sostituire le parole:* nei limiti del 97 per cento del loro ammontare *con le seguenti:* nei limiti del 96,5 per cento del loro ammontare.

**69. 3.** Barbato, Cambursano, Borghesi, Messina.

*Sopprimerlo.*

*Conseguentemente all'articolo 82, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, capoverso 5-bis sostituire le parole:* 96 per cento *con le seguenti:* 95 per cento;

b) *al comma 2, sostituire le parole:* 97 per cento *con le seguenti:* 96 per cento;

c) *al comma 3, sostituire le parole:* 96 per cento *con le seguenti:* 95 per cento *ovunque ricorrono;*

d) *al comma 4, sostituire le parole:* 97 per cento *con le seguenti:* 96 per cento.

**69. 6.** Ferranti, Amici, Zaccaria, Saperi, Ventura, Baretta, Fluvi, Misiani.

*Sopprimerlo.*

*Conseguentemente ridurre in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 fino ad un importo di 30 milioni di euro per l'anno 2009, di 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.*

**69. 4.** Capitano Santolini, Galletti, Ciccanti.

*Sopprimerlo.*

**69. 5.** Frassinetti.

*Sostituirlo con il seguente:*

**ART. 69.**

*(Progressione economica del ruolo dei professori e ricercatori universitari).*

1. Il comma 4, articolo 35, decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 è sostituito dal seguente:

« L'ulteriore progressione economica si sviluppa in sei classi biennali di stipendio pari ciascuna all'8 per cento della classe attribuita ai medesimi all'atto della nomina ad ordinario ovvero del giudizio di conferma. Successivi scatti biennali del 4,00 per cento calcolati sulla classe di stipendio finale sono disposti, su domanda dell'interessato, e sulla base di una positiva valutazione dell'attività didattica e scientifica svolta nel biennio di riferimento ».

2. Il comma 1, articolo 37, decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 è sostituito dal seguente:

« La progressione economica dei ricercatori universitari confermati si sviluppa in sette classi biennali di stipendio pari ciascuna all'8 per cento del parametro iniziale 330. Successivi scatti biennali del 4,00 per cento calcolati sulla classe di stipendio finale sono disposti, su domanda

dell'interessato, e sulla base di una positiva valutazione dell'attività didattica e scientifica svolta nel biennio di riferimento ».

3. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca, con proprio decreto, emana un regolamento che disciplina le procedure di valutazione di cui ai commi precedenti garantendone trasparenza, equità, riservatezza e congruenza con le migliori prassi internazionali.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1) e 2) del presente articolo si applicano a far data dal 1° gennaio successivo all'entrata in vigore del presente articolo.

**69. 7.** Granata.

*Al comma 1, dopo le parole: 30 marzo 2001, n. 165, aggiungere le seguenti parole: ad eccezione del personale appartenente alle Forze armate e di polizia.*

*Conseguentemente, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa, come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fino a concorrenza dell'onere di euro 50 milioni di euro per l'anno 2009 e di 120 milioni a decorrere dall'anno 2010.*

**69. 1.** Cirielli, Paglia.

*Al comma 1, dopo le parole: decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, aggiungere le seguenti: escluso il personale delle Forze armate e di polizia,.*

*Conseguentemente dopo comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Alle minori economie di spesa derivanti dal comma 1 si provvede:

a) quanto a 10 milioni di euro, per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 2

7 maggio 2008, n. 93, come integrato ai sensi dell'articolo 60, comma 8, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112;

b) quanto a 20 milioni di euro, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, conto integrato ai sensi dell'articolo 60, comma 8, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112;

c) quanto a 40 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2011, mediante corrispondente riduzione lineare delle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

#### 69. 2. Speciale.

*Al comma 1, dopo le parole:* decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, *aggiungere le seguenti:* ad esclusione del personale del comparto sicurezza e difesa.

*Conseguentemente all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole:* 0,30 per cento *con le seguenti:* 0,28 per cento.

#### 69. 12. Paladini, Cambursano, Barbato, Borghesi, Messina.

*Al comma 1, dopo le parole:* 30 marzo 2001, n. 165 *aggiungere le seguenti:* ad eccezione del personale militare e delle Forze di Polizia.

*Conseguentemente ridurre in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 fino ad un importo di 10 milioni di euro per l'anno 2009 e ad un importo di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.*

#### 69. 13. Galletti, Ciccanti, Occhiuto, Vietti, Bosi, Poli, Delfino, Volontè, Tassone, Rao, Compagnon, Tabacci, Romano.

*Al comma 1, dopo le parole:* decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 *aggiungere le seguenti:* esclusa la categoria dei professori e dei ricercatori universitari,.

*Conseguentemente sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. La progressione economica degli stipendi dei professori e dei ricercatori universitari, esclusi dalle disposizioni di cui al comma 1. continua a svilupparsi in classi ed aumenti periodici biennali, ma perde l'automatismo: a decorrere dal 1° gennaio 2009 essa viene subordinata a valutazione biennale di merito scientifico e didattico attraverso la metodologia della valutazione tra pari (*peer review*), promossa e regolata dalle singole università, che beneficiano integralmente dei risparmi di spesa realizzati.

#### 69. 8. Bachelet, Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Picierno, De Pasquale, De Torre, Coscia, De Biasi, Levi, Siragusa, Rossa, Antonio Russo, Pes, Ginefra, Lolli, Sarubbi, Madia, Melis, Benamati.

*Al comma 1, dopo le parole:* decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, *aggiungere le seguenti:* con esclusione dei ricercatori e professori universitari.

*Conseguentemente:*

a) *sopprimere il comma 2;*

b) *dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal presente emendamento, si provvede proporzionalmente mediante corrispondente riduzione dell'aliquota dell'accisa sui tabacchi nella misura del 10 per cento.

#### 69. 9. Frassinetti.

*Al comma 1, dopo le parole:* decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 *aggiungere le seguenti:* con esclusione dei ricercatori e professori universitari.

#### 69. 10. Granata.

*Al comma 1, sostituire la parola: triennali con la seguente: biennali.*

*Conseguentemente ridurre in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 fino ad un importo di 10 milioni di euro per l'anno 2009 e ad un importo di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.*

**69. 17.** Galletti, Ciccanti, Occhiuto, Vietti, Bosi, Poli, Delfino, Volontè, Tassone, Rao, Compagnon, Tabacci, Romano.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. In relazione ai risparmi relativi al sistema universitario, valutati in 40 milioni di euro per l'anno 2009, in 80 milioni di euro per l'anno 2010, in 80 milioni di euro per l'anno 2011, in 120 milioni di euro per l'anno 2012 e in 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tenuto conto dell'articolazione del sistema universitario e della distribuzione del personale interessato, definisce, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze le modalità di versamento, da parte delle singole università delle relative risorse con imputazione al capo X, capitolo 2368 dello stato di previsione delle entrate del Bilancio dello Stato, assicurando le necessarie attività di monitoraggio.

**69. 14.** Ghizzoni, Bachelet, Nicolais, Mazzearella, Picierno, De Pasquale, De Torre, Coscia, De Biasi, Levi, Siragusa, Antonio Russo, Pes, Ginefra, Sarubbi, Lolli, Rossa, Madia, Melis, Benamati.

*Al comma 2, dopo le parole: a decorrere dall'anno 2013 aggiungere le seguenti: essi rimarranno agli atenei interessati che avranno l'obbligo di ridistribuirli al proprio interno entro i 12 mesi successivi alla*

loro effettiva disponibilità nel bilancio. Gli atenei dovranno utilizzare queste risorse per incentivi retributivi premiali del personale (ricercatori e professori) basati sulla valutazione delle loro attività. I criteri di allocazione delle risorse di cui al comma 1 saranno oggetto di valutazione da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui la valutazione abbia esito negativo, a partire dall'anno successivo, per la durata di 24 mesi, le somme risparmiate di cui al comma 1 verranno versate allo Stato. Il.

**69. 15.** Ghizzoni, Bachelet, Nicolais, Mazzearella, Picierno, De Pasquale, De Torre, Coscia, De Biasi, Levi, Siragusa, Antonio Russo, Pes, Ginefra, Sarubbi, Lolli, Rossa, Madia, Melis, Benamati.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* In relazione ai risparmi relativi alle Forze Armate e Forze di Polizia e fino alla data di completa contrattualizzazione della dirigenza, le risorse dovranno essere destinate per incrementare i valori dell'indennità di posizione e di valorizzazione dirigenziale di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2001, 23 dicembre 2003 e successive modificazioni.

**69. 16.** Bosi, Galletti, Ciccanti.

ART. 70.

*Sopprimerlo.*

*Conseguentemente all'articolo 84, dopo il comma 1, inserire il seguente: 1-bis.* Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotti in maniera lineare fino ad un importo di 9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

**70. 6.** Galletti, Ciccanti, Occhiuto, Vietti, Bosi, Poli, Delfino, Volontè, Tassone, Rao, Compagnon, Tabacci.

*Sostituirlo con il seguente:*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche ai quali sia stata riconosciuta un'infermità dipendente da causa di servizio ed ascritta alle categorie comprese tra la quinta e l'ottava della tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, fermo restando comunque il diritto all'equo indennizzo, non si applica il trattamento economico aggiuntivo previsto dagli articoli 43 e 44 del regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290 e dagli articoli 117 e 120 del regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458 e successive modificazioni.

**70. 7.** Corsaro, Marsilio, Nola, Bianconi, Santelli, Sbai, Rampelli, Bertolini.

*Sostituirlo con il seguente:*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche ai quali sia stata riconosciuta un'infermità dipendente da causa di servizio ed ascritta alle categorie della tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, fermo restando comunque il diritto all'equo indennizzo, non si applica il trattamento economico aggiuntivo previsto dagli articoli 43 e 44 del regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290 e dagli articoli 117 e 120 del regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458 e successive modificazioni, che sono conseguentemente abrogati.

**70. 8.** Corsaro, Marsilio, Bianconi, Laffranco, Ascierio, Santelli, Bertolini, Nola, Rampelli.

*All'articolo 70 apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, dopo le parole: « amministrazioni pubbliche » sono inserite le seguenti: « esclusi gli appartenenti alle Forze armate e di polizia, »;

b) sostituire il comma 2 con il seguente:

« Con la decorrenza di cui al comma 1 sono conseguentemente abrogati gli articoli 43 e 44 del regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290 e successive modificazioni ed integrazioni, fatta eccezione per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile. »;

c) dopo il comma 2 inserire il seguente:

*2-bis.* Alle minori economie di spesa derivanti dal comma 1, pari a 17,11 milioni di euro, si provvede mediante una corrispondente riduzione:

a) per gli anni 2009 e 2010, delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, come integrato ai sensi dell'articolo 60, comma 8, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112;

b) a decorrere dall'anno 2011, delle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ».

**70. 1.** Speciale.

*Al comma 1 dopo le parole:* amministrazione pubblica *aggiungere le seguenti:* escluso il personale militare e delle Forze di polizia.

*Conseguentemente all'articolo 84, dopo il comma 1, inserire il seguente:* 1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 70, comma 1, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 fino ad un importo di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

**70. 9.** Galletti, Ciccanti, Occhiuto, Vietti, Bosi, Poli, Delfino, Volontè, Tassone, Rao, Compagnon, Tabacci.

Al comma 1, dopo le parole: decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, aggiungere le seguenti: ad esclusione del personale del comparto sicurezza e difesa.

Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: 0,30 per cento con le seguenti: 0,28 per cento.

**70. 10.** Paladini, Cambursano, Barbato, Borghesi, Messina.

Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: La disposizione di cui al presente articolo non si applica agli appartenenti alle forze armate ed alle forze dell'ordine.

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 16, sostituire le parole: 5,5 punti percentuali con le seguenti: 5,6 punti percentuali.

**70. 11.** Messina, Barbato, Cambursano, Borghesi.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Le disposizioni del comma 1 non si applicano al personale in servizio ed in quiescenza delle Forze Armate e delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare, in relazione all'aumento non riasorbibile del 2,5 per cento e dell'1,25 per cento della retribuzione e del trattamento di pensione, anche privilegiata, a seconda che le menomazioni siano ascritte alle prime sei categorie od alle altre categorie della predetta tabella. Agli eventuali maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 546 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

**70. 12.** Ascierio, Raisi, Santelli, Bianconi, Sbai, Bertolini, Nola, Beccalossi, Laffranco, Marsilio, Rampelli.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Le disposizioni del comma 1 non si applicano al personale in servizio ed in

quiescenza delle Forze Armate e delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare, in relazione all'aumento non riasorbibile del 2,5 per cento e dell'1,25 per cento della retribuzione e del trattamento di pensione, anche privilegiata, a seconda che le menomazioni siano ascritte alle prime sei categorie od alle altre categorie della predetta tabella.

**70. 3.** Ascierio, Raisi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al personale appartenente alle Forze armate di polizia.

Conseguentemente, all'articolo 82, comma 28, capoverso b-bis), sostituire le parole: per una quota pari al 55 per cento degli utili netti con le seguenti: per una quota pari all'80 per cento degli utili netti.

**70. 2.** Cirielli, Paglia.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il ministro della sanità, sentiti i ministri dell'interno e della difesa, sentite le organizzazioni sindacali di polizia e gli organi di rappresentanza militare, sono definite le patologie per le quali non si applicano le disposizioni ai cui al commi 1 e 2.

**70. 14.** Bosi, Galletti, Ciccantini.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al personale del comparto sicurezza e difesa.

**70. 13.** Corsaro, Marsilio, Nola, Bianconi, Santelli, Sbai, Rampelli, Bertolini.



## ART. 71.

*Sostituirlo con il seguente:*

1. Il Governo provvede all'adozione di nuove, eventuali disposizioni di natura legislativa o regolamentare in materia di disciplina di assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, previa concertazione con le organizzazioni sindacali dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

**71. 7.** Damiano, Bellanova, Berretta, Barretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, De Micheli, Fluvi, Gatti, Gneccchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

*Al comma 1, dopo le parole:* 30 marzo 2001, n. 165 *aggiungere le seguenti:* , con esclusione del personale delle Forze armate e di polizia.

*Conseguentemente, all'articolo 82, comma 28, capoverso b-bis), sostituire le parole:* per una quota pari al 55 per cento degli utili netti *con le seguenti:* per una quota pari al 70 per cento degli utili netti.

**71. 1.** Cirielli, Paglia.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole:* 30 marzo 2001, n. 165 *aggiungere le seguenti:* ad eccezione del personale militare e delle Forze di Polizia.

*Conseguentemente ridurre in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 fino ad un importo di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.*

**71. 10.** Galletti, Ciccanti, Occhiuto, Vietti, Bosi, Poli, Delfino, Volontè, Tassone, Rao, Compagnon, Tabacci, Romano.

*Al comma 1, dopo le parole:* decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, *aggiungere le seguenti:* ad esclusione del personale del comparto sicurezza e difesa.

*Conseguentemente all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole:* « 0,30 per cento *con le seguenti:* « 0,28 per cento.

**71. 11.** Paladini, Cambursano, Barbato, Borghesi, Messina.

*Apportare le modificazioni:*

*a) Al comma 1, dopo le parole:* terapie salvavita *aggiungere le seguenti:* ad eccezione delle amministrazioni pubbliche ove la contrattazione integrativa preveda espressamente *budget* di sede e/o direzione in cui le quote derivanti dall'applicazione del presente articolo ritornino a beneficio della produttività dei lavoratori che risultino più presenti e ad eccezione degli enti non inclusi nell'elenco Istat pubblicato in attuazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

*b) Al comma 2, dopo le parole:* certificazione medica rilasciata *aggiungere le seguenti:* personale medico appartenente ad una.

*c) Al comma 3, sostituire le parole:* dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 20.00 *con le seguenti:* dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15 alle ore 19.00.

**71. 9.** Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

*Al comma 1, dopo le parole:* che richiedano terapie salvavita *aggiungere le seguenti:* Ad eccezione delle Amministrazioni Pubbliche ove la contrattazione integrativa preveda espressamente *budget* di Sede c/o Direzione in cui le quote derivanti dall'applicazione del presente articolo ritornino a beneficio della produttività dei lavoratori che risultino più presenti al lavoro o ad eccezione degli enti

non inclusi nell'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311,.

**71. 2.** Merloni.

*Al comma 1 sostituire le parole da: costituiscono economie di bilancio fino alla fine del comma, con le seguenti: sono utilizzati per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.*

*Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: 0,30 per cento con le seguenti: 0,29 per cento.*

**71. 8.** Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le Forze di Polizia la riduzione del trattamento economico previsto dal presente comma incide esclusivamente sull'indennità di presenza.*

*Conseguentemente ridurre in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 fino ad un importo di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.*

**71. 12.** Galletti, Ciccanti, Occhiuto, Vietti, Bosi, Poli, Delfino, Volontè, Tassone, Rao, Compagnon, Tabacci, Romano.

*Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti:*

Per il personale del comparto Difesa-Sicurezza viene corrisposto in tali casi, in aggiunta il trattamento economico fondamentale anche quello eventuale ed accessorio purché non legato a criteri di produttività o derivante da indennità di presenza. Inoltre per tale personale è rimessa

alla valutazione del competente organo Sanitario dell'Amministrazione di appartenenza del dipendente la riconducibilità della patologia di cui all'assenza per malattia, a fatti inerenti al servizio.

Sono, altresì, escluse, sempre previa valutazione del competente organo Sanitario dell'Amministrazione, le assenze per malattia e/o patologia riconducibili agli standard di idoneità al servizio richiesti dal particolare *status* di appartenente alle Forze di Polizia e Forze Armate.

**71. 13.** Bosi, Galletti, Ciccanti.

*Sopprimere il comma 2.*

**71. 14.** Poli, Delfino, Galletti, Ciccanti.

*Sopprimere il comma 2.*

**71. 15.** Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru, Villeco Calipari.

*Al comma 2, dopo le parole: di certificazione medica rilasciata aggiungere le seguenti: da personale medico appartenente ad una.*

**71. 3.** Merloni.

*Al comma 2, dopo le parole: certificazione medica rilasciata aggiungere le seguenti: personale medico appartenente ad una.*

**71. 16.** Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

*Al comma 3 sopprimere il secondo periodo.*

**71. 28.** Poli, Delfino, Galletti, Ciccanti.

*Al comma 3, sostituire le parole:* 8.00 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 20 *con le seguenti:* 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15 alle ore 19.00.

\* **71. 4.** Merloni.

*Al comma 3, sostituire le parole:* dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 20.00 *con le seguenti:* dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15 alle ore 19.00.

\* **71. 18.** Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

*Al comma 3, aggiungere, in fine il seguente periodo:* Dal lunedì al venerdì gli studi medici nei quali esercitano i medici di famiglia sono obbligatoriamente aperti al pubblico nella fascia oraria dalle ore 13 alle ore 14.

**71. 17.** Mura.

*Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole:* con l'obbligo di stabilire una quantificazione esclusivamente ad ore delle tipologie di permesso retribuite.

**71. 19.** Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

*Al comma 4, dopo le parole:* alternativa in ore o in giorni *aggiungere le seguenti parole:* con esclusione di coloro che usufruiscono, dei permessi di cui all'articolo 33 della legge n. 104 del 1992 a tutela delle persone con grave disabilità.

**71. 20.** Argentin, Livia Turco, Binetti, Bossa, Murer, Sbröllini, D'Incesco, Grassi, Miotto.

*Al comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.*

**71. 22.** Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

*Al comma 5, dopo le parole:* Fanno eccezione le assenze *aggiungere le seguenti:* per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio,.

**71. 5.** Amici, Zaccaria, Bressa.

*Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole:* le assenze *aggiungere le seguenti:* per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio,.

**71. 23.** Galletti, Ciccanti, Occhiuto, Vietti, Bosi, Poli, Delfino, Volontè, Tassone, Rao, Compagnon, Tabacci, Romano.

*Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole:* delle funzioni di giudice popolare *aggiungere le seguenti:* i permessi sindacali previsti dai contratti nazionali di lavoro.

**71. 21.** Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

*Sopprimere il comma 6.*

\* **71. 24.** Borghesi, Barbato, Messina, Cambursano.

*Sopprimere il comma 6.*

\* **71. 25.** Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

*Sostituire il comma 6, con il seguente:*  
Sono fatte salve diverse determinazioni statuite da contratti o accordi collettivi.

**71. 26.** Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

*Al comma 6, dopo le parole: del presente articolo aggiungere le seguenti: , che non si applicano al personale del comparto sicurezza e difesa,.*

*Conseguentemente, apportare la riduzione lineare di 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, agli stanziamenti di parte corrente previsti alla tabella C, annessa alla legge 24 dicembre 2007, n. 244.*

**71. 27.** Corsaro, Marsilio, Santelli, Rampelli, Bianconi, Bertolini, Laffranco.

#### ART. 72.

*Sostituirlo con il seguente:*

1. Il Governo provvede all'adozione di nuove, eventuali disposizioni di natura legislativa o regolamentate in materia di disciplina personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo, previa concertazione con le organizzazioni sindacali dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

**72. 24.** Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, De Micheli, Fluvi, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

*Sostituire il comma 1:*

1. Per gli anni 2009, 2010 e 2011 il personale in servizio presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordina-

mento autonomo, le Agenzie fiscali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli Istituti ed Enti pubblici economici e non, le Università, le Istituzioni ed Enti di ricerca nonché gli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, può chiedere di essere esonerato dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione della anzianità massima contributiva di 40 anni. La richiesta di esonero dal servizio deve essere presentata dai soggetti interessati, improrogabilmente, entro il 10 marzo di ciascun anno a condizione che entro l'anno solare raggiungano il requisito minimo di anzianità contributivo richiesto e non è revocabile. La disposizione non si applica al personale della Scuola.

**72. 3.** Barani.

*Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* Le disposizioni del presente articolo non si applicano al personale della scuola.

**72. 6.** Granata.

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. Durante il periodo di esonero dal servizio al dipendente spett. un trattamento temporaneo pari al quaranta per cento di quello complessivamente goduto, per competenze fisse ed accessorie, al momento del collocamento nella nuova posizione. Ove durante tale periodo il dipendente svolga in modo continuativo ed esclusivo attività di volontariato, opportunamente documentata e certificata, presso organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni di promozione sociale, organizzazioni non governative che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, ed altri soggetti da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, la misura del predetto trattamento economico temporaneo

è elevata dal quaranta al ottanta per cento. Fino al collocamento a riposo del personale in posizione di esonero gli importi del trattamento economico posti a carico dei fondi unici di amministrazione non possono essere utilizzati per nuove finalità.

**72. 2.** Barani.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

6-bis. Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 503 sono aggiunti in fine i seguenti periodi: È inoltre data facoltà ai dirigenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni, di richiedere i trattenimenti in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età, i periodi di lavoro derivanti dall'esercizio della facoltà di cui al secondo, terzo e quarto periodo del presente comma non danno luogo alla corresponsione di alcuna ulteriore tipologia di incentivi al posticipo del pensionamento né al pagamento dei contributi pensionistici e non rilevano ai fini della misura del trattamento pensionistico.

**72. 21.** Cambursano, Barbato, Favia, Messina, Borghesi.

*Al comma 7, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente:* Le università accolgono la richiesta nel rispetto dei limiti e delle procedure di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e successive modificazioni e all'articolo 1, comma 105 della legge 30 dicembre 2004 n. 311.

**72. 7.** Granata.

*Al comma 8, sostituire le parole:* e quelli già disposti con decorrenza anteriore al 31 dicembre 2008 *con le seguenti:* e quelli disposti con riferimento alle domande di trattenimento presentate nei sei mesi suc-

cessivi alla data di entrata in vigore del presente decreto legge.

**72. 13.** Giudice, Gioacchino Alfano.

*Sopprimere il comma 11.*

*Conseguentemente ridurre in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 fino ad un importo di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.*

**72. 18.** Galletti, Ciccanti, Occhiuto, Vietti, Bosi, Poli Delfino, Volontà, Tassone, Rao, Compagnon, Tabacci, Romano.

*Sopprimere il comma 11.*

\* **72. 19.** Messina, Favia, Borghesi, Cambursano, Barbato.

*Sopprimere il comma 11:*

\* **72. 25.** Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

*Al comma 11 dopo le parole:* personale dipendente *aggiungere le seguenti:* ad eccezione dei ricercatori, tecnologi e personale impiegato in attività di ricerca.

**72. 11.** Benamati.

*Al comma 11, dopo le parole:* sei mesi *aggiungere le seguenti:*

previo nulla osta vincolante di un nucleo di valutazione dell'eventuale indispensabilità per la pubblica amministrazione della professionalità del candidato alla quiescenza. Il nucleo predetto, senza oneri aggiuntivi per le pubbliche amministrazioni, sarà composto da professori univer-

sitari esperti in gestione delle risorse umane nella pubblica amministrazione.

**72. 22.** Favia, Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

*Al comma 11, sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente:* Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano a magistrati, professori universitari e appartenenti alle Forze armate e di polizia.

**72. 1.** Speciale.

*Al comma 11, sopprimere il secondo periodo.*

*Conseguentemente:*

a) al medesimo comma, al terzo periodo, sostituire le parole: e professori universitari con le seguenti: professori universitari, e alle Forze armate e di polizia.

b) all'articolo 82, comma 28, capoverso *b-bis*), *sostituire le parole:* per una quota pari al 55 per cento degli utili netti con le seguenti: per una quota pari al 80 per cento degli utili netti.

**72. 4.** Cirielli, Paglia.

*Al comma 11, apportare le seguenti modificazioni :*

a) sopprimere il secondo periodo.

b) Al terzo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: e al personale militare e delle Forze dell'Ordine.

*Coseguentemente ridurre in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 fino ad un importo di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno.*

**72. 17.** Bosi, Ciccanti.

*Al comma 11, apportare le seguenti modificazioni:*

a) sopprimere il secondo periodo;

b) al terzo periodo dopo le parole: non si applicano *aggiungere le seguenti:* al personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri.

**72. 26.** Corsaro, Marsilio, Nola, Bianconi, Santelli, Sbai, Rampelli, Bortolini.

*Al comma 11, sopprimere le parole da:* Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri *fino a:* tenendo conto delle rispettive peculiarità compartimentali.

**72. 20.** Paladini, Cambursano, Barbato, Borghesi, Messina.

*Al comma 11, le parole:* sentiti i Ministeri dell'Interno e della Difesa *con le seguenti:* sentiti il Ministero dell'interno, il Ministro della Difesa, il Ministro degli Affari Esteri e il Ministro dell' Economia;

**72. 23.** Milo, Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

*Al comma 11, secondo periodo dopo le parole:* sentiti i Ministri dell'interno e della difesa *aggiungere le seguenti:* e le organizzazioni sindacali di polizia e gli organi di rappresentanza militare.

**72. 15.** Bosi, Galletti, Ciccanti.

*Al comma 11, secondo periodo dopo le parole:* al personale dei comparti sicurezza e difesa, *aggiungere le seguenti parole:* nei confronti dei quali trovano applicazione esclusivamente a domanda dell'interessato che ove collocato in quiescenza ai sensi del presente comma è equiparato a tutti gli effetti al personale collocato in quiescenza ai sensi dell'articolo 6 dei decreti legislativo 8 maggio 2001, n. 215 come sostituito

dall'articolo 12-*bis* della legge 17 agosto 2005, n. 168 e successive modificazioni.

**72. 9.** Ruggia, Villecco, Calipari, Beltrandi, Gaglione, Garofani, Giacomelli, Fioroni, La Loggia, Laganà Fortugno, Migliavacca, Mogherini, Recchia, Sereni, Tocci, Vico, Rosato.

*Al comma 11, secondo periodo, dopo le parole: al personale dei comparti sicurezza e difesa, aggiungere le seguenti: nei confronti dei quali trovano applicazione esclusivamente a domanda dell'interessato e riconoscendo gli istituti previsti per il pensionamento per limiti di età.*

**72. 10.** Ruggia, Villecco Calipari, Beltrandi, Gaglione, Garofani, Giacomelli, Fioroni, La Forgia, Laganà Fortugno, Migliavacca, Mogherini, Recchia, Sereni, Tocci, Vico Rosato.

*Al comma 11, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: prevedendo la risoluzione del rapporto di lavoro prioritariamente per il personale con maggiore anzianità anagrafica.*

**72. 16.** Galletti, Ciccanti, Occhiuto, Vietti, Poli, Delfino, Volontà, Tassone, Rao, Compagnon, Tabacci, Romano.

*Al comma 11, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Le disposizioni del presente comma non si applicano dirigenti, magistrati e professori universitari.*

**72. 8.** Granata.

*Al comma 11, aggiungere in fine il seguente periodo:*

Il personale militare collocato in quiescenza ai sensi del presente comma è equiparato a tutti gli effetti al personale collocato in quiescenza ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 come sostituito dall'articolo 12-*bis* della legge 17 agosto 2005, n. 168 e successive modificazioni.

**72. 14.** Bosi, Galletti, Ciccanti.

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

11-*bis*. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai corpi polizia ad ordinamento civile e militare.

**72. 5.** Ascierto, Raisi.

*Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:*

« ART. 72-*bis*.

(Docenti universitari fuori ruolo).

1. Al comma 434 dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2007, n. 244, è aggiunto infine il seguente periodo: La presente norma non si applica alle Università private.

**72. 01.** Giudice.

ART. 73.

*Sostituirlo con il seguente:*

« 1. Il Governo provvede all'adozione di nuove, eventuali disposizioni di natura legislativa o regolamentare in materia di disciplina *part time* del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, previa concertazione con le organizzazioni sindacali dei prestatori di lavori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ».

**73. 3.** Damiano, Bellanova, Berretta, Barretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, De Micheli, Fluvi, Gatti, Gneccchi, Letta, Madia, Mattesini, Migliori, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

*Sopprimere il comma 1.*

**73. 4.** Daminano, Bellanova, Berretta, Barretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, De Micheli, Fluvi, Gatti, Gneccchi, Letta, Madia, Mattesini, Migliori, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

« 1-bis. Le modifiche, di cui al comma precedente, all'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non si applicano ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni qualora facciano parte del loro nucleo familiare un minore di anni 5, un portatore di handicap od un anziano non autosufficiente. Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione definisce con proprio decreto le modalità dell'esenzione di cui al presente comma entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

**73. 2.** Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

2-bis. L'articolo 1 della legge 25 novembre 2003, n. 339 non si applica ai pubblici dipendenti che hanno ottenuto l'iscrizione all'albo degli avvocati ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, e che risultavano iscritti al medesimo albo alla data del 1° dicembre 2006.

2-ter. Il dipendente pubblico part time che ha optato per il mantenimento del rapporto di impegno ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 25 novembre 2003, n. 339, può entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, chiedere la reinscrizione all'albo degli avvocati alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662 mantenendo il rapporto di pubblico impiego.

2-quater. Il dipendente pubblico part time che è stato cancellato d'ufficio dall'albo degli avvocati cui era iscritto in applicazione dell'articolo 2, comma 1, ultimo periodo, della legge 25 novembre 2003, n. 339, abrogato dall'articolo 1 della presente legge, può entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, chiedere la reinscrizione all'albo degli avvocati alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662 e purché non in

soprannumero, nella qualifica ricoperta al momento dell'opzione presso l'Amministrazione di appartenenza, mantenendo l'iscrizione all'albo degli avvocati.

2-sexies. Ai dipendenti pubblici iscritti ad albi professionali e che esercitano attività professionale non possono essere conferiti incarichi professionali da parte dell'amministrazione di appartenenza o dove gli stessi prestino servizio; gli stessi dipendenti non possono assumere il patrocinio in controversie nelle quali sia parte l'ufficio della pubblica amministrazione ove svolgono attività lavorativa.

**73. 1.** Nucara.

*Dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:*

ART. 73-bis.

*(Misure di incentivazione e sostegno della flessibilità oraria e del part-time).*

1. Al fine di promuovere il ricorso al lavoro a tempo parziale su base volontaria, in funzione di sostegno alla compatibilità dei tempi di vita e di lavoro, all'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53, al comma 1, dopo la lettera a), è inserita la seguente:

a-bis) trasformazione, reversibile e su base volontaria, del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, dietro richiesta delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri, anche adottivi o affidatari, con figli fino a dodici anni di età ovvero fino a quindici anni in caso di affidamento o di adozione. Tale reversibilità del rapporto, costituisce solo una prerogativa del lavoratore alla quale il datore di lavoro non può opporre diniego.

**73. 01.** Commercio, La Morte, Belcastro, Iannoccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

ART. 74.

*Al comma 1, alinea, dopo le parole: successive modificazioni ed integrazioni,*



aggiungere le seguenti: con esclusione delle Forze armate e delle Forze di polizia.

**74. 14.** Corsaro, Marsilio, Santelli, Rampelli, Bianconi, Bertolini, Laffranco.

*Al comma 1, alinea, dopo le parole:* n. 165, e successive modificazioni integrazioni, *inserire le seguenti:* ad eccezione degli enti noli inclusi nell'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311,.

**74. 2.** Merloni.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole;* in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e al 15 per cento *con le seguenti:* in misura non inferiore, rispettivamente, al 25 e al 20 per cento.

*Conseguentemente, sostituire le parole:* l'aliquota del 16 per cento *con le seguenti:* l'aliquota del 12,5 per cento.

**74. 19.** Corsaro, Marsilio.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole:* in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e al 15 per cento *con le seguenti:* in misura non inferiore, rispettivamente, al 25 e al 20 per cento.

*Conseguentemente, all'articolo 81, dopo il comma 32, aggiungere il seguente:*

*32-bis.* Al fine di far fronte ai rincari delle forniture energetiche ad uso domestico, agli utenti che al 30 giugno 2008 abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno d'età ed abbiano un reddito annuo inferiore ad euro 30.000,00 globalmente riferito al nucleo familiare convivente, per le sole forniture di energia elettrica « prima casa » si applica una aliquota agevolata pari al 4 per cento.

**74. 18.** Castellani, Marsilio.

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*a-bis)* a corrispondere il trattamento economico accessorio di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al personale con qualifica di dirigente solo dopo la puntuale verifica dei risultati conseguiti e degli obiettivi effettivamente raggiunti nell'attività amministrativa e di gestione del proprio incarico. La verifica è effettuata, secondo i principi ed i criteri direttivi di cui all'articolo 17 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, da parte del Dipartimento della funzione pubblica, sentito parere della Corte dei conti. La violazione della presente disposizione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:*

ART. 84-bis.

1. All'articolo 17 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* dopo la lettera *c)* è aggiunta la seguente:

« *c-bis)* Prevedere che ciascuna amministrazione provveda annualmente alla pubblicazione, e pubblicizzazione su apposito sito internet degli obiettivi posti, dei costi sostenuti e dei risultati raggiunti. »;

*b)* alla lettera *d)* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « con particolare riferimento alla corresponsione del trattamento economico accessorio al personale con qualifica di dirigente.

2. All'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, penultimo periodo, le parole: « condizioni di mercato relative alle » sono soppresse.

3. All'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: « ed agli obiettivi effettivamente raggiunti ».

**74. 13.** Borghesi, Barbato, Messina, Cambursano.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: dalla quale sono esclusi gli Enti di ricerca.

**74. 8. Benamati.**

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

1-bis. Per adeguare le presenze in servizio di personale con qualifica dirigenziale alle riduzioni di organico contemplate dal comma precedente, lettera a), le Amministrazioni ivi previste possono risolvere il rapporto di lavoro ad un numero di dirigente corrispondente all'esubero, individuando i soggetti destinatari della risoluzione sulla base dei seguenti criteri, in ordine di priorità:

a) con sensibilità nella scelta di risoluzione del rapporto;

b) maggiore età anagrafica ed anzianità contributiva;

c) minore rispondenza delle caratteristiche professionali possedute rispetto a quelle richieste dai posti funzione del nuovo assetto organizzativo.

L'applicazione di tali criteri alle singole Amministrazioni ed Enti è definitiva attraverso le procedure di concertazione previste dai rispettivi CCNL di Area, all'entrata in vigore dei provvedimenti di riassetto organizzativo di cui al comma precedente. In ogni caso, ai dirigenti collocati a riposo per effetto della presente disposizione si applicano i benefici previsti per la risoluzione consensuale dei rispettivi CCNL di Area.

**74. 3. Granata.**

*Dopo il comma 4 inserire i seguenti:*

4-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

4-ter. All'onere derivante dall'applicazione del comma 4-bis valutato pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2009, 2,5 milioni di euro per l'anno 2010 e 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

**74. 6. Rosato, Villecco Calipari.**

*Dopo il comma 4, inserite il seguente:*

4-bis. Analogamente a quanto disposto per la Presidenza del Consiglio dei ministri al comma 4 del presente articolo, le Amministrazioni dell'Interno, della Difesa e degli Affari Esteri, definiscono, coerentemente con i principi di cui al presente articolo, processi di riorganizzazione funzionale delle strutture centrali, che assicurino il conseguimento di corrispondenti economie, attraverso l'adozione di appositi provvedimenti, che tengano conto delle rispettive peculiarità ordinamentali.

**74. 17. Milo, Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.**

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

4-bis. In relazione ai compiti istituzionali in materia di soccorso pubblico e di sicurezza della collettività, le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

*Conseguentemente, all'articolo 84, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4-bis dell'articolo 74 si provvede mediante riduzione in maniera

lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fino ad un importo di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

**74. 10.** Libè, Galletti, Ciccanti, Occhiuto.

*Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: dotazioni organiche aggiungere le seguenti: , ad eccezione di quelle del Ministero della giustizia,.*

*Conseguentemente, all'articolo 84, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 5 dell'articolo 74 si provvede mediante riduzione in maniera lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fino ad un importo di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

**74. 9.** Occhiuto, Vietti, Rao, Ciccanti, Galletti.

*Al comma 5, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: e quelle di cui alla lettera e) del comma 346 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.*

**74. 12.** Occhiuto, Galletti, Ciccanti.

*Al comma 6, aggiungere il seguente periodo: È fatto salvo quanto disposto dall'articolo 1, comma 346, lettera e), della legge 24 dicembre 2007, n. 244.*

\* **74. 1.** Foti.

*Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 346, lettera e) della legge 24 dicembre 2007, n. 244.*

\* **74. 15.** Causi.

*Al comma 6 aggiungere, in fine, il seguente periodo: È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 346, lettera e) della legge 24 dicembre 2007, n. 244.*

\* **74. 16.** Marsilio, Rampelli, Corsaro.

*Dopo il comma 6 inserire i seguenti:*

6-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle amministrazioni dello Stato cui sono affidate responsabilità in materia di sicurezza della collettività, soccorso pubblico, nonché di rappresentanza generale, interna ed esterna, dello Stato.

6-ter. All'onere derivante dall'applicazione del comma 6-bis valutato pari a 3 milioni di euro per l'anno 2009, 5 milioni di euro per l'anno 2010 e 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

**74. 7.** Rosato, Villecco Calipari.

*Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:*

6-bis. Il presente articolo non si applica agli enti e alle istituzioni di ricerca finanziati con il fondo ordinario di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, purché la spesa complessiva relativa al personale sia mantenuta entro il limite dell'80 per cento del trasferimento dal fondo ordinario sommato al 50 per cento delle altre entrate correnti diverse dal fondo ordinario, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente.

*Conseguentemente, all'articolo 84, dopo il comma 1, aggiungere il seguente;*

6-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 6-bis dell'articolo 74 si provvede mediante riduzione in maniera lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fino ad un importo di 5 milioni di euro per l'anno 2009, di 10 milioni di euro per l'anno 2010 e di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.

**74. 11.** Capitanio Santolini, Galletti, Ciccanti.

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

6-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle Forze di Polizia ed ai Vigili del Fuoco.

**74. 4.** Santelli, Corsaro, Bertolini, Calderisi, Lorenzin, Biancofiore.

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

6-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al Ministero degli interni ed agli organismi e strutture da esso dipendenti.

**74. 5.** Santelli, Corsaro, Bertolini, Calderisi, Lorenzin, Biancofiore.

*Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:*

ART. 74-bis.

1. Il trattamento economico accessorio del personale con qualifica di dirigente è corrisposto solo dopo la verifica dei risultati conseguiti nell'attività amministrativa e di gestione dei medesimi, da parte del Dipartimento della funzione pubblica, sentito parere della Corte dei conti.

2. La violazione della disposizione di cui al comma precedente costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

**74. 01.** Borghesi, Barbato, Messina, Cambursano.

*Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:*

ART. 74-bis.

*(Potenziamento dell'amministrazione agricola).*

1. Al fine di potenziare l'azione di tutela e valorizzazione del sistema agroalimentare italiano, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato ad assumere i vincitori e gli idonei dei concorsi conclusi alla data del 31 dicembre 2006, nei limiti di un importo massimo a regime di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

**74. 02.** Comaroli, Fugatti, Bragantini.

*Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:*

ART. 74-bis.

Al fine di continuare il progressivo riallineamento retributivo dei dipendenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco con gli appartenenti ai Corpi di Polizia e anche attraverso le modifiche e le integrazioni al decreto legislativo n. 217/05 da effettuarsi entro il 30 giugno 2009 sono

stanziati 30 milioni di euro per il triennio 2008-2010.

*Conseguentemente, all'articolo 74, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 74-bis si provvede mediante le seguenti variazioni:

*alla Tabella A della legge 24 dicembre 2007, n. 296 (legge finanziaria per il 2008), voce: Ministero della solidarietà sociale:*

2008: — 30.000;

2009: — 30.000;

2010: — 30.000-

**74. 03.** Libè, Galletti, Ciccanti, Occhiuto.

*Dopo l'articolo 74 aggiungere il seguente:*

ART. 74-bis.

Nel quadriennio successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 217/05 l'accesso alla qualifica di Capo squadra e di Capo reparto dei Vigili del Fuoco per la copertura dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno avviene esclusivamente con le modalità di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 217/05.

**74. 04.** Libè, Galletti, Ciccanti.

ART. 75.

*Al comma 1, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole:* con esclusione delle assunzioni per procedure concorsuali avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

**75. 1.** Ciccanti, Galletti.

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

9-bis. Al fine di consentire all'Autorità per l'energia elettrica e il gas l'esecuzione delle attività di vigilanza previste dall'ar-

ticolo 81, comma 18 della presente legge con i poteri di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, essa:

a) è esclusa dal divieto di cui al comma precedente;

b) può dotarsi di ulteriori adeguate risorse umane e professionali anche aumentando di 20 unità la dotazione organica, a valere su risorse finanziarie proprie e senza oneri a carico del bilancio dello Stato.

c) Può avvalersi per lo svolgimento di attività ispettive di personale della Guardia di finanza, eventualmente collocato in posizione di fuori ruolo, fino ad un massimo di 50 unità.

*Conseguentemente al comma 2, sostituire le parole:* Presso le stesse Autorità, *con le seguenti:* Presso le Autorità di cui al presente articolo.

*Conseguentemente, inserire, infine, il seguente articolo:*

1. All'articolo 1, comma 118, della legge 23 agosto 2004, n. 239, la parola: «centoventi» è sostituita dalla parola: «centosessanta» e la parola: «sessanta» è sostituita dalla parola: «quaranta».

**75. 2.** Abrignani, Bernardo, Armosino.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Al fine di consentire all'Autorità per l'energia elettrica e il gas l'esecuzione delle attività di vigilanza previste dall'articolo 81 comma 18 della presente legge con i poteri di cui alla legge 14 novembre 1995 n. 481, ad essa non si applica il divieto di cui al comma precedente. Conseguentemente, la dotazione organica complessiva dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas è fissata nel numero di 200 unità di personale assunto con contratto a tempo determinato ed indeterminato.

**75. 3.** Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-bis. Per gli effetti di cui al comma precedente, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni, non si applicano all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, limitatamente alla dotazione numerica del personale di ruolo.

**75. 4.** Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-bis. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con apposita convenzione, per lo svolgimento di attività ispettive si avvale di personale della Guardia di Finanza, eventualmente collocato A posizione fuori ruolo.

**75. 5.** Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

*Al comma 2, dopo le parole: Presso le, sopprimere la parola: stesse.*

**75. 6.** Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

*Al comma 2, dopo la parola: Autorità, aggiungere le seguenti: di cui al presente articolo.*

**75. 7.** Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

#### ART. 76.

*Sopprimere il comma 2.*

*Conseguentemente, all'articolo 82, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, capoverso « 5-bis » sostituire le parole: « 96 per cento » con « 92 per cento »;

b) al comma 2, sostituire le parole: « 97 per cento » con « 93 per cento »;

c) al comma 3 sostituire le parole: « 96 per cento » con « 92 per cento » ovunque ricorrano;

d) al comma 4, sostituire le parole: « 97 per cento » con « 93 per cento ».

**76. 8.** Rubinato.

*Sopprimere il comma 2.*

\* **76. 1.** Osvaldo Napoli.

*Sopprimere il comma 2.*

\* **76. 11.** Delfino, Galletti, Ciccanti.

*Sopprimere il comma 2.*

\* **76. 19.** Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Sopprimere il comma 2.*

\* **76. 20.** Misiani, Causi, Boccia, Marchi, Vannucci, De Micheli.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. In attesa dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 6 le deroghe previste dall'articolo 3, comma 121, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono sospese ad eccezione dei comuni con un numero massimo di dipendenti a tempo pieno non superiore a cinque.

**76. 12.** Delfino, Galletti, Ciccanti.

*Sopprimere il comma 3.*

**76. 23.** Marsilio, Rampelli, Corsaro.

*Sopprimere il comma 4.*

**76. 7.** Vannucci, Marchi, Misiani.

*Sostituire il comma 4, con il seguente:*

4. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione, fatti salvi i conferimenti di servizi a società di capitale interamente pubbliche, i cui contratti non comportano incrementi di spesa a carico degli stessi enti, allo scopo di procedere alla razionalizzare dei servizi conferiti direttamente. Corrispondentemente viene rideterminata la dotazione organica tenuto conto della diminuzione dei posti esistenti alla data del 31 dicembre 2007.

**76. 14.** Milo, Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

*Al comma 4, premettere le seguenti parole:* A decorrere dal 1° gennaio 2009.

**76. 6.** Vannucci, Marchi, Misiani.

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:*

I divieti di cui al presente comma non si applicano agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale sulle spese correnti è pari o inferiore al 30 per cento, nonché agli enti che adottano un piano, di durata non superiore a tre anni, di recupero degli scostamenti rilevati rispetto al patto di stabilità dell'anno precedente, a condizione che gli obiettivi del piano vengano rispettati.

*Conseguentemente, all'articolo 82, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, capoverso « 5-bis », sostituire le parole: « 96 per cento » con « 95 per cento »;

b) al comma 2, sostituire le parole: « 97 per cento » con « 96 per cento »;

c) al comma 3 sostituire le parole: « 96 per cento » con « 95 per cento » ovunque ricorrano;

d) al comma 4, sostituire le parole « 97 per cento » con « 96 per cento ».

**76. 5.** Brandolini.

*Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* sono fatte salve le procedure concorsuali avviate alla data dell'entrata in vigore della presente legge le cui relative assunzioni si concludano entro il 31 dicembre 2008.

\* **76. 2.** Osvaldo Napoli.

*Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* sono fatte salve le procedure concorsuali avviate alla data dell'entrata in vigore della presente legge le cui relative assunzioni si concludano entro il 31 dicembre 2008.

\* **76. 9.** Galletti, Ciccanti.

*Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* sono fatte salve le procedure concorsuali avviate alla data dell'entrata in vigore della presente legge le cui relative assunzioni si concludano entro il 31 dicembre 2008.

\* **76. 18.** Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* sono fatte salve le procedure concorsuali avviate alla data dell'entrata in vigore della presente legge le cui

relative assunzioni si concludano entro il 31 dicembre 2008.

\* **76. 21.** Causi, Boccia, Marchi, Vannucci, De Micheli, Misiani.

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

4-bis. Le misure adottate dagli enti locali agli effetti dell'articolo 1 comma 692 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 entro la data del 4 maggio 2008, in termini di automatismo fiscale, per effetto del mancato rispetto del patto di stabilità per l'anno 2007, risultano sufficienti per il riassorbimento degli scostamenti rilevati alla data del 31 dicembre 2007, senza ulteriori aggravii a carico degli enti locali per l'anno 2008.

**76. 15.** Milo, Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

*Sopprimere il comma 5.*

*Conseguentemente, al comma 6, dopo parole:* con correlati obiettivi differenziati di risparmio, *aggiungere le seguenti:* e di riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, con particolare riferimento alle dinamiche di crescita della spesa per la contrattazione integrativa.

\* **76. 3.** Osvaldo Napoli.

*Sopprimere il comma 5.*

*Conseguentemente, al comma 6 dopo le parole:* con correlati obiettivi differenziati di risparmio, *aggiungere le seguenti:* e di riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, con particolare riferimento alle dinamiche di crescita della spesa per la contrattazione integrativa.

\* **76. 10.** Galletti, Ciccanti.

*Sopprimere il comma 5.*

*Conseguentemente, al comma 6 dopo le parole:* con correlati obiettivi differenziati di risparmio, *aggiungere le seguenti:* e di riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, con particolare riferimento alle dinamiche di crescita della spesa per la contrattazione integrativa.

\* **76. 17.** Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Sopprimere il comma 5.*

*Conseguentemente, al comma 6 dopo le parole:* con correlati obiettivi differenziati di risparmio, *aggiungere le seguenti:* e di riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, con particolare riferimento alle dinamiche di crescita della spesa per la contrattazione integrativa.

\* **76. 22.** Boccia, Marchi, Vannucci, De Micheli, Misiani, Causi.

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

5. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano nel triennio 2008/2010 la riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, calcolate con particolare riferimento alle dinamiche di crescita della spesa per la contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

**76. 16.** Milo, Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.



*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

8-bis. La disciplina di cui al presente articolo si applica, nel rispetto delle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i rispettivi statuti e le rispettive norme di attuazione.

**76. 13.** Contento.

*Dopo l'articolo 76 aggiungere il seguente:*

ART. 76-bis.

1. Le comunità montane sono l'ente di coordinamento dei comuni che ne fanno parte, costituite per il raccordo delle funzioni esercitate dagli stessi comuni all'interno del territorio di riferimento. Le comunità montane non dispongono della gestione diretta né delle funzioni e dell'erogazione di beni e servizi, né delle relative risorse finanziarie.

**76. 01.** Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

*Dopo l'articolo 76 aggiungere il seguente:*

ART. 76-bis.

1. All'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto in fine il seguente periodo: « Al fine di assicurare il rispetto della disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva proporzionale di posti nel pubblico impiego, nell'ambito delle procedure e nei limiti dell'autorizzazione alle assunzioni di cui al presente comma, è prioritariamente considerata l'immissione in servizio del personale risultato vincitore o idoneo a seguito di procedure concorsuali pubbliche da destinare agli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato e degli enti previdenziali situati sul territorio della provincia autonoma di Bolzano ».

368. All'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Al fine di assicurare il rispetto della disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva proporzionale di posti nel pubblico impiego, gli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato, inclusi gli enti previdenziali situati sul territorio della provincia autonoma di Bolzano, sono autorizzati per gli anni 2008 e 2009 ad assumere personale risultato vincitore o idoneo a seguito di procedure concorsuali pubbliche nel limite di spesa pari a 2 milioni di euro a valere sul fondo di cui al presente articolo ».

369. Al fine di riconoscere i particolari oneri connessi allo svolgimento bilingue del servizio, la misura mensile dell'indennità speciale di seconda lingua prevista per il personale di magistratura ordinaria, amministrativa e contabile ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 agosto 1980, n. 454, è rideterminata in 400 euro, fino a un limite massimo di spesa pari a 150.000 euro annui.

**76. 02.** Gioacchino Alfano, Biancofiore, Bertolini.

ART. 77.

*Al comma 1, dopo le parole:* per il triennio 2009/2011 aggiungere le seguenti: con esclusione delle spese sociali di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 194 del 31 gennaio 1996.

**77. 12.** Miotto, Lenzi, Bossa, Murer, D'Incecco, Turco Livia, Sbroolini, Grassi.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Le nuove disposizioni legislative del patto di stabilità interno per il triennio 2009-2011 devono essere adottate nel rispetto dei seguenti criteri:

a) una maggiore rigidità dei vincoli del patto per i comuni che presentano un

grado di rigidità strutturale superiore alla media dell'indicatore calcolato sul territorio nazionale;

b) una maggiore rigidità dei vincoli del patto per i comuni che hanno l'indice di autonomia finanziaria inferiore al 60 per cento;

c) possibilità per i comuni, che hanno rispettato il patto di stabilità e che presentano un saldo finanziario in termini di competenza mista positivo nell'anno 2007, di poter peggiorare il medesimo saldo di una percentuale annuale da stabilirsi fino ad un limite massimo del 20 per cento;

d) esclusione delle spese finalizzate all'incremento di risorse umane per finalità di sicurezza pubblica e contrasto alla criminalità per i comuni la cui spesa per il personale nell'anno 2007 risulta inferiore al 35 per cento della spesa corrente;

e) esclusione delle spese correlate all'acquisto di strumenti e dispositivi di video-sorveglianza per finalità di sicurezza pubblica e contrasto alla criminalità i comuni che hanno rispettato il patto di stabilità;

f) previsione, come sanzione al mancato rispetto del patto di stabilità da parte dei comuni e delle province, della riduzione dei trasferimenti erariali al fine di recuperare il *deficit* dell'ente.

**77. 4.** Bitonci, Fugatti, Simonetti, Buonanno.

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

1-*bis*. In attesa del riassetto organico del sistema di finanziamento dei comuni in attuazione del federalismo fiscale che definisca le modalità della compartecipazione dei comuni al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la minore imposta derivante dall'applicazione dell'articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, pari a 1.700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, è rimborsata ai singoli

comuni, in aggiunta a quella prevista dal comma 2-*bis* dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 504 del 1992, introdotto dall'articolo 1, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tal fine, nello stato di previsione del Ministero dell'interno l'apposito fondo è integrato di un importo equivalente alle somme da rimborsare a decorrere dall'anno 2008, a valere su quota parte del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, allo scopo opportunamente innalzando l'aliquota di compartecipazione... dinamica dei comuni, di cui all'articolo 1, comma 189, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

1-*ter*. Al fine di assicurare la tempestività necessaria nell'erogazione ai comuni del rimborso relativo al mancato gettito dell'acconto dell'ICI 2008, il trasferimento compensativo è erogato a ciascun comune, entro e non oltre il 16 dicembre 2008, per una quota pari al 55 per cento dell'importo dell'ICI relativa all'abitazione principale risultante dalla certificazione resa in base al decreto ministeriale 15 febbraio 2008 del Ministero dell'interno quale gettito riscosso per l'anno 2007. Entro il 31 luglio 2008 il Ministero dell'interno definisce il modello per la certificazione, da parte dei comuni, del mancato gettito previsto. I comuni trasmettono al Ministero dell'interno il modello compilato entro la data del 30 settembre 2008. Entro e non oltre il 16 dicembre 2008 è erogata a ciascun comune la differenza tra quanto certificato come mancato gettito in applicazione del presente articolo e quanto già erogato a titolo di acconto. Gli eventuali conguagli sono effettuati entro il 31 maggio dell'anno successivo. A decorrere dall'anno 2009, la Conferenza Stato-Città e autonomie locali stabilisce i criteri per la valutazione dell'effettivo ammontare del mancato gettito, tenendo conto, tra l'altro, della dinamica delle rendite e dei valori catastali registrati dalle statistiche dell'Agenzia del Territorio al 31 dicembre di ciascun anno precedente. Relativamente alle regioni a statuto speciale, ad eccezione delle regioni Sardegna e Sicilia, ed alle province autonome di Trento e di Bolzano,

i rimborsi sono in ogni caso disposti a favore dei citati enti, che provvedono all'attribuzione delle quote dovute ai comuni compresi nei loro territori nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

*Conseguentemente, all'articolo 82, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, capoverso: 5-bis sostituire le parole: 96 per cento con 92 per cento;

b) al comma 2, sostituire le parole: 97 per cento con 93 per cento;

c) al comma 3 sostituire le parole: 96 per cento con 92 per cento ovunque ricorrano;

d) al comma 4, sostituire le parole: 97 per cento con 93 per cento.

**77. 5.** Ventura, Fluvi, Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Carella, Causi, Cecuzzi, Cesario, De Micheli, Duilio, Fognari, Gasbarra, Genovesi, Graziano, Losacco, Marchi, Marchignoli, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Pizzetti, Ria, Ruminato, Sposetti, Strizzalo, Vannuci.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Entro il 28 febbraio 2009, il ministro dell'Interno, con proprio decreto, provvede al rimborso ai Comuni della differenza tra il gettito effettivo derivante dalla tassazione dei fabbricati rurali e dei fabbricati di categoria catastale E, disposta ai sensi dell'articolo 2, commi 39 e 46, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e la riduzione lineare dei trasferimenti ordinari operata a norma dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127. Il gettito effettivo è accertato sulla base di apposite certificazioni attestanti il maggior gettito ICI presentate,

entro il 31 dicembre 2008, dai Comuni medesimi.

*Conseguentemente, all'articolo 82, apportare le seguenti modificazioni:*

*Conseguentemente, all'articolo 82, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, capoverso: 5-bis sostituire le parole: 96 per cento con 92 per cento;

b) al comma 2, sostituire le parole: 97 per cento con 93 per cento;

c) al comma 3 sostituire le parole: 96 per cento con 92 per cento ovunque ricorrano;

d) al comma 4, sostituire le parole: 97 per cento con 93 per cento.

\* **77. 8.** Marchi, Rubinato.

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

1-bis. « Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93 la legge finanziaria per l'anno 2009 e in via ordinaria provvede a stanziare le eventuali risorse da trasferire ai Comuni in misura sufficiente ai rimborsi di cui al comma 1-ter.

1-ter. Qualora la riduzione del gettito dell'imposta comunale sugli immobili, derivante dall'applicazione dell'articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 27 maggio 2008, n.93, sia superiore all'importo indicato al comma 4 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n.93, l'ulteriore minore imposta determinata a decorrere dal 2008, è rimborsata ai singoli comuni. A tal fine, entro il 30 aprile 2009, i comuni trasmettono al Ministero dell'Interno la certificazione del mancato gettito accertato. L'eventuale minore imposta è rimborsata, con oneri a carico del bilancio dello Stato, ai singoli comuni, mediante trasferimento compensativo erogato entro e non oltre il 30 giugno 2009.

**77. 7.** Rubinato.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

Tale disposizione non si applica agli stanziamenti relativi ai comuni ed alle province che hanno rispettato nel 2007 il patto di stabilità interno.”

**77. 10.** Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

*Al comma 2, sostituire l'elenco 3 con il seguente:*

2000 Accantonamento:

- 1) R.S.O. 900 su cap. MEF 2856;
- 2) R.S.S. 240 su cap. MEF 2797;
- 3) Regione siciliana 230 su cap. MEF 2700;
- 4) Regione Friuli-Venezia Giulia 130 su capitoli MEF 2856 (per 83 milioni 9 e 2702 (per 47 milioni);
- 5) Enti locali 1650 su cap. Ministero interno 1316.

**77. 13.** Zeller, Brugger, Nicco.

*Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:*

*2-bis.* All'articolo 24, del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, *dopo le parole:* alla data del 31 dicembre 2006 *aggiungere le seguenti:* o alla data del 31 dicembre 2007, nel caso di comuni che abbiano deliberato il dissesto per effetto di sentenze civili o amministrative a seguito di controversie con enti, istituzioni o amministrazioni pubbliche;

*b)* al comma 2 *le parole:* 31 dicembre 2007 *sono sostituite dalle parole:* 31 luglio 2008.

*2-ter.* All'onere di cui al comma 1-*bis*, valutato in 50 milioni di euro per l'anno 2008 si provvede mediante corrispondente

riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 131, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, con propri decreti, ad apportare le corrispondenti variazioni di bilancio.

**77. 1.** Giacomoni.

*Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:*

3. Le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome concorrono al perseguimento dei complessivi obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-2011 in misura proporzionale alla dimensione della rispettiva finanza di ciascuna regione e provincia autonoma rispetto alla corrispondente dimensione della finanza regionale complessiva, sulla base di specifica intesa da definire da ciascuna di esse entro il 31 dicembre 2008 con il Ministero dell'economia e delle finanze. A tal fine ciascuna Regione a Statuto speciale e Provincia autonoma presenta, entro il 30 novembre 2008, al Ministero dell'Economia e delle Finanze una proposta di intesa; per tali fini il Ministero, entro il 30 settembre 2008 e sentite le Regioni a statuto speciale e le Province autonome, trasmette alle medesime i dati finanziari occorrenti per la quantificazione del concorso all'obiettivo di finanza pubblica spettante a ciascuna. In caso di mancata presentazione della proposta entro il termine si applicano le disposizioni previste per le regioni a statuto ordinario. In caso di ritardata comunicazione ministeriale dei dati predetti, i termini per la presentazione della proposta e per la definizione dell'intesa sono differiti in misura pari al ritardo stesso. Le intese riguardanti la Regione Siciliana e la Regione Sardegna sono definite in rapporto alla situazione economica delle relative realtà regionali e ai livelli di reddito *pro capite*. Le intese riguardanti tutte le Regioni a statuto speciale e le Province autonome devono prevedere espressamente:

*a)* l'obiettivo da perseguire per ciascun anno, relativo al livello complessivo

delle spese nonché dei relativi pagamenti, ovvero, ai saldi finanziari; a tale fine le sperimentazioni di cui al comma 385 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2007, n. 244, in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono concluse entro il 30 settembre 2008;

b) le misure necessarie per il raggiungimento di quanto previsto dalla lettera a); tali misure possono essere costituite da una o più delle seguenti azioni: risparmi da conseguire nei bilanci rispetto al quadro tendenziale di spesa, trasferimento o delega di ulteriori funzioni statali aventi effetto di risparmio sul bilancio dello Stato, assunzione a carico del bilancio della Regione a Statuto Speciale o Provincia Autonoma di spese di competenza dello Stato anche relative al finanziamento di enti ed organismi ad ordinamento statale operanti sul rispettivo territorio, ovvero altre misure idonee. Ove necessario in relazione alle caratteristiche dei contenuti della proposta, anche per le finalità di cui al comma 662 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'attuazione delle predette misure saranno adottate le relative norme di attuazione statutaria secondo le modalità previste dallo Statuto di ciascuna Regione a Statuto Speciale o Provincia Autonoma. In tal caso, la proposta prevista dal presente comma deve contenere anche il progetto di norme di attuazione statutaria nonché gli effetti finanziari previsti nel periodo di riferimento ai fini del raggiungimento dell'obiettivo assegnato. Le predette misure previste per la Regione Siciliana e la Regione Sardegna, da adottare mediante norme di attuazione, sono definite in rapporto alla situazione economica delle relative realtà regionali e ai rispettivi livelli di reddito *pro capite*.

2-ter. Per gli enti locali del rispettivo territorio, alle finalità correlate al patto di stabilità interno provvedono le Regioni a Statuto Speciale e le Province Autonome di Trento e di Bolzano ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora le pre-

dette Regioni a Statuto Speciale e Province Autonome non vi provvedano entro il 31 marzo di ciascun anno, si applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori le disposizioni previste, in materia di patto di stabilità interno, per gli altri enti locali.

\* 77. 14. Zeller, Brugger, Nicco.

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti commi:*

2-bis. Le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome concorrono al perseguimento dei complessivi obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-2011 in misura proporzionale alla dimensione della rispettiva finanza di ciascuna regione e provincia autonoma rispetto alla corrispondente dimensione della finanza regionale complessiva, sulla base di specifica intesa da definire da ciascuna di esse entro il 31 dicembre 2008 con il Ministero dell'economia e delle finanze. A tale fine ciascuna Regione a Statuto speciale e Provincia autonoma presenta, entro il 30 novembre 2008, al Ministero dell'Economia e delle Finanze una proposta di intesa; per tali fini il Ministero, entro il 30 settembre 2008 e sentite le Regioni a statuto speciale e le Province autonome, trasmette alle medesime i dati finanziari occorrenti per la quantificazione del concorso all'obiettivo di finanza pubblica spettante a ciascuna. In caso di mancata presentazione della proposta entro il termine si applicano le disposizioni previste per le regioni a statuto ordinario. In caso di ritardata comunicazione ministeriale dei dati predetti, i termini per la presentazione della proposta e per la definizione dell'intesa sono differiti in misura pari al ritardo stesso. Le intese riguardanti la Regione Siciliana e la Regione Sardegna sono definite in rapporto alla situazione economica delle relative realtà regionali e ai livelli di reddito *pro capite*. Le intese riguardanti tutte le Regioni a statuto speciale e le Province autonome devono prevedere espressamente:

a) l'obiettivo da perseguire per ciascun anno, relativo al livello complessivo

delle spese nonché dei relativi pagamenti, ovvero, ai saldi finanziari; a tale fine le sperimentazioni di cui al comma 385 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2007, n. 244, in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono concluse entro il 30 settembre 2008;

b) le misure necessarie per il raggiungimento di quanto previsto dalla lettera a); tali misure possono essere costituite da una o più delle seguenti azioni: risparmi da conseguire nei bilanci rispetto al quadro tendenziale di spesa, trasferimento o delega di ulteriori funzioni statali aventi effetto di risparmio sul bilancio dello Stato, assunzione a carico del bilancio della Regione a Statuto Speciale o Provincia Autonoma di spese di competenza dello Stato anche relative al finanziamento di enti ed organismi ad ordinamento statale operanti sul rispettivo territorio, ovvero altre misure idonee. Ove necessario in relazione alle caratteristiche dei contenuti della proposta, anche per le finalità di cui al comma 662 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'attuazione delle predette misure saranno adottate le relative norme di attuazione statutaria secondo le modalità previste da presente dallo Statuto di ciascuna Regione a Statuto Speciale o Provincia Autonoma. In tal caso, la proposta prevista da presente comma deve contenere anche il progetto di norme di attuazione statutaria nonché gli effetti finanziari previsti nel periodo di riferimento ai fini del raggiungimento dell'obiettivo assegnato. Le predette misure previste per la Regione Siciliana e la Regione Sardegna, da adottare mediante norme di attuazione, sono definite in rapporto alla situazione economica delle relative realtà regionali e ai rispettivi livelli di reddito *pro capite*.

2-ter. Per gli enti locali del rispettivo territorio, alle finalità correlate al patto di stabilità interno provvedono le Regioni a Statuto Speciale e le Province Autonome di Trento e di Bolzano ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora le pre-

dette Regioni a Statuto Speciale e Province Autonome non vi provvedano entro 1131 marzo di ciascun anno, si applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le disposizioni previste, in materia di patto di stabilità interno, per gli altri enti locali.

\* **77. 3.** Froner.

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

2-bis. Le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome concorrono al perseguimento dei complessivi obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-2011 in misura proporzionale alla dimensione della rispettiva finanza di ciascuna regione e provincia autonoma rispetto alla corrispondente dimensione della finanza regionale complessiva, sulla base di specifica intesa da definire da ciascuna di esse entro il 31 dicembre 2008 con il Ministero dell'economia e delle finanze. A tal fine ciascuna Regione a Statuto speciale e Provincia autonoma presenta, entro il 30 novembre 2008, al Ministero dell'Economia e delle Finanze una proposta di intesa; per tali fini il Ministero, entro il 30 settembre 2008 e sentite le Regioni a statuto speciale e le Province autonome, trasmette alle medesime i dati finanziari occorrenti per la quantificazione del concorso all'obiettivo della finanza pubblica spettante a ciascuna. In caso di mancata presentazione della proposta entro il termine si applicano le disposizioni previste per le regioni a statuto ordinario; in caso di ritardata comunicazione ministeriale dei dati predetti, i termini per la presentazione della proposta e per la definizione dell'intesa sono differiti in misura pari al ritardo stesso. Le intese riguardanti la Regione Siciliana e la Regione Sardegna sono definite in rapporto alla situazione economica delle relative realtà regionali e ai livelli di reddito *pro capite*. Le intese riguardanti tutte le Regioni a statuto speciale e le Province autonome devono prevedere espressamente:

a) l'obiettivo da perseguire per ciascun anno, relativo al livello complessivo

delle spese nonché dei relativi pagamenti, ovvero, ai saldi finanziari; a tale fine le sperimentazioni di cui al comma 385 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2007, n. 244, in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono concluse entro il 30 settembre 2008;

b) le misure necessarie per il raggiungimento di quanto previsto dalla lettera a); tali misure possono essere costituite da una o più delle seguenti azioni: risparmi da conseguire nei bilanci rispetto al quadro tendenziale di spesa, trasferimento o delega di ulteriori funzioni statali aventi effetto di risparmio sul bilancio dello Stato, assunzione a carico del bilancio della Regione a Statuto Speciale o Provincia Autonoma di spese di competenza dello Stato anche relative al finanziamento di enti ed organismi ad ordinamento statale operanti sul rispettivo territorio, ovvero altre misure idonee. Ove necessario in relazione alle caratteristiche dei contenuti della proposta, per l'attuazione delle predette misure saranno adottate le relative norme di attuazione statutaria secondo le modalità previste dallo Statuto di ciascuna Regione a Statuto Speciale o Provincia Autonoma. In tal caso la proposta prevista da questo comma deve contenere anche il progetto di norme di attuazione statutaria nonché gli effetti finanziari previsti nel periodo di riferimento ai fini del raggiungimento dell'obiettivo assegnato. Le norme di attuazione eventualmente proposte dalla Regione Siciliana e dalla Regione Sardegna sono definite in rapporto alla situazione economica delle relative realtà regionali e ai rispettivi livelli di reddito *pro capite*.

2-ter. Per gli enti locali del rispettivo territorio, alle finalità correlate al patto di stabilità interno, provvedono le Regioni a Statuto Speciale e le Province Autonome di Trento e di Bolzano ai sensi delle competenze alle Stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalla relative norme di attuazione. Qualora le predette Regioni a Statuto Speciale e Province Autonome non vi provvedano entro il 31 marzo di ciascun anno, si applicano, per

gli enti locali dei rispettivi territori, le disposizioni previste, in materia di patto di stabilità interno, per gli altri enti locali.

\* 77. 11. Contento, Gottardo.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. Al fine di contenere i fenomeni connessi all'emergenza ambientale nella regione Campania, i comuni della regione possono deliberare variazioni della tassa o della tariffa relativa alla raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani per l'anno 2008 anche dopo il 30 maggio 2008.

77. 9. Corsaro.

*Dopo l'articolo 77 aggiungere i seguenti:*

ART. 77-bis.

*(Delega al Governo in materia di semplificazione di tributi locali).*

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo diretto alla revisione, armonizzazione e semplificazione, con effetto dal 10 gennaio 2009, dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche del canone sostitutivo dell'imposta comunale sulla pubblicità e del canone sostitutivo della tassa occupazioni spazi ed aree pubbliche, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) soppressione dell'imposta sulla pubblicità, della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, del canone sostitutivo dell'imposta comunale sulla pubblicità e del canone sostitutivo della tassa occupazione spazi ed. aree pubbliche e destinazione esclusiva del servizio pubbliche affissioni ai manifesti di enti pubblici territoriali, associazioni, enti o altri soggetti privi di scopo di lucro nei comuni superiori ai 100.000 abitanti;

b) concentrazione in un'unica obbligazione fiscale ed in un'unica modalità di prelievo delle fattispecie attualmente costituenti presupposto impositivo di più tributi e canoni;

c) eliminazione di duplicazioni amministrative e snellimento delle procedure gestionali dei prelievi con conseguente revisione ed armonizzazione della disciplina autorizzatoria o concessoria contenuta nella normativa vigente, atta a consentire, regolare, e attuare l'esercizio dell'attività di pubblicità esterna e di occupazione di suolo pubblico con attività produttive;

d) previsione dell'assoggettamento al nuovo tributo di aree aperte al pubblico con impianti destinati all'effettuazione della pubblicità esterna, tenuto conto della natura non comunale o provinciale di dette aree nella determinazione delle tariffe;

e) mantenimento del regime delle attuali esenzioni vigenti per i canoni e i tributi soppressi;

f) esenzione dal prelievo per le insegne che non comportano occupazione di spazi ed aree pubbliche;

g) soggettività passiva solidale al pagamento della nuova tassa per quanto concerne gli impianti pubblicitari, da parte di chi dispone dell'impianto e di chi lo utilizza per diffondere il messaggio pubblicitario;

h) revisione ed armonizzazione del procedimento di accertamento e riscossione finalizzata alla maggiore efficienza, efficacia e semplificazione delle procedure;

i) accelerazione delle fasi contenziose relative ai prelievi, ai rimborsi e omogeneizzazione dei giudizi;

l) ridefinizione delle tariffe nel principio della salvaguardia del prelievo attualmente realizzato dalle amministrazioni locali con i tributi soppressi dalla presente norma;

m) determinazione forfetaria della tassa per l'occupazione del suolo, del sot-

tosuolo e del soprasuolo comunale con linee elettriche, cavi, condutture e simili;

n) previsione di una tariffa massima, anche forfetaria, per la concessione all'utilizzazione degli spazi comunali, commisurata alla superficie dell'occupazione ed alla sua durata, con articolazione delle tariffe secondo il beneficio economico ritraibile, coerente con i vigenti livelli tariffari stabiliti dalle norme in materia di occupazione spazi ed aree pubbliche, imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, prevedendo differenziazioni in relazione al numero degli abitanti dei comuni e maggiorazione in ragione della differente importanza economica delle zone del territorio comunale, razionalizzando le attuali fattispecie imponibili;

« n-bis) determinazione delle sanzioni e delle modalità di repressione di occupazioni abusive di suolo pubblico o di collocazione di strutture, impianti ed altro privi di autorizzazione o concessione;

o) revisione ed armonizzazione della normativa in tema di pubbliche affissioni;

p) abrogazione espressa delle norme incompatibili con le disposizioni di attuazione della presente delega.

q) previsione di una disciplina transitoria che regoli i contratti in corso tra i comuni e i soggetti iscritti all'albo di cui al decreto legislativo 15 novembre 1997 n. 446.

2. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare oneri per il bilancio dello Stato. I risparmi e le maggiori entrate derivanti dalla razionalizzazione dei tributi di cui al presente articolo restano attribuiti ai bilanci degli enti locali.

3. Per i due anni successivi alla data di scadenza dell'esercizio della delega di cui al comma 1, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative e correttive, non-



ché tutte le modificazioni legislative necessarie per il migliore coordinamento delle disposizioni vigenti.

**77. 01.** Corsaro, Marsillo

ART. 78.

*Sopprimerlo.*

**78. 4.** Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

*Al comma 1, sostituire le parole da: senza oneri aggiuntivi fino a: indebitamento pregresso con le seguenti: predispone entro il 30 settembre 2008 un piano per i servizi e gli investimenti necessari alla città capitale, da sottoporre al Governo che lo approva entro i successivi trenta giorni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, individuando le coperture finanziarie necessarie per la relativa attuazione nei limiti delle risorse allo scopo destinate a legislazione vigente. Le previsioni di spesa contenute in tale piano saranno per almeno il 50 per cento destinate al finanziamento delle infrastrutture prioritarie per la Capitale, con particolare attenzione alla realizzazione delle linee della metropolitana e agli interventi per il superamento dell'emergenza traffico e mobilità.*

*Conseguentemente, sopprimere i commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7.*

*Conseguentemente, al comma 8, sopprimere le parole: di rientro.*

**78. 7.** Causi, Gasbarra, Argentin, Bachellet, Carella, Coscia, Gentiloni, Giachetti, Madia, Meta, Morassut, Pompili, Recchia, Ruggia, Tidei, Tocci.

*Al comma 4, alla fine, aggiungere il seguente periodo:*

« Il piano di rientro deve altresì contenere un progetto di dismissione triennale

di immobili comunali, ovvero la vendita di quote azionarie di società partecipate quotate nei mercati regolamentati, al fine di garantire la completa restituzione dell'anticipazione di cui al comma 8.

**78. 1.** Bragantini, Forcolin, Comaroli, Fugatti.

*Sopprimere il comma 8.*

**78. 5.** Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

*Al comma 8, dopo le parole: una anticipazione aggiungere le seguenti: una tantum.*

**78. 3.** Bitonci, Simonetti, Fugatti, Buonanno.

*All'articolo 78, comma 8, sostituire le parole da: sui primi fino alla fine del comma, con le seguenti: sui trasferimenti statali del triennio 2009-2011.*

**78. 6.** Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

*Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « All'anticipazione una tantum si provvede a carico del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, che per l'anno 2008 è appositamente integrato dell'importo di 500 milioni di euro ».*

*Conseguentemente, apportare le conseguenti modifiche al comma 10 dell'articolo 63.*

**78. 2.** Bitonci, Fugatti, Forcolin, Bragantini.

## ART. 79.

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole:* ed è determinato in 103.945 milioni di euro per l'anno 2010 e in 106.265 milioni di euro per l'anno 2011.

*Conseguentemente, sostituire la lettera b) del medesimo comma 1 con la seguente:*

b) Il finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato per gli anni 2010 e 2011 è definito attraverso un'intesa in sede di conferenza stato regioni e province autonome di Trento e Bolzano, tra le parti interessate partendo dalla verifica dei risultati raggiunti in attuazione del protocollo recepito dall'articolo 1, comma 796, della legge n. 296 del 2006.

**79. 4.** Livia Turco, Mosella.

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole:* per l'ospedale Bambino Gesù *inserire le seguenti:* preventivamente accantonati ed erogati direttamente allo stesso ospedale dallo Stato.

\* **79. 1.** Abrignani, Bernardo.

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole:* per l'ospedale Bambino Gesù *inserire le seguenti:* preventivamente accantonati ed erogati direttamente allo stesso ospedale dallo Stato.

\* **79. 8.** Castellani, Marsilio.

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

**79. 6.** Grassi, Livia Turco, Binetti, Bossa, Murer, D'Incecco, Sbroliini.

*Sopprimere il comma 3.*

\* **79. 3.** Barbato, Borghesi, Cambursano, Messina.

*Sopprimere il comma 3.*

\* **79. 7.** Binetti, Livia Turco, Murer, Lenzi, Sbroliini, Grassi, Bossa, D'Incecco.

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

*3-bis.* Per la prosecuzione degli interventi di prevenzione, cura, formazione e ricerca sanitaria per il contrasto delle malattie della povertà e la promozione della salute delle popolazioni migranti, sono destinati all'istituto di cui all'articolo 1 comma 827 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, 10 milioni per gli anni 2009, 2010, 2011.

*3-ter.* L'istituto attraverso protocolli d'intesa, da concordare previo parere della conferenza stato-regioni, avrà il compito di attuare la sua attività attraverso il coinvolgimento di tutte quelle regioni che ne facessero richiesta.

*3-quater.* Entro il 30 giugno di ogni anno l'istituto presenta al Parlamento una relazione delle attività svolta nell'anno precedente.

*Conseguentemente all'articolo 26, comma 1, dopo la parola: nonché espungere le parole:* degli enti parco e.

**79. 2.** Corsaro, Marsilio.

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

*3-bis.* Con la procedura prevista dall'articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si provvede alla rimodulazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali in favore della gestante, della partoriente e del neonato, in base alle seguenti priorità:

a) l'aggiornamento e la verifica delle prestazioni previste per l'assistenza preventiva per la salute preconcezionale e in gravidanza;

b) la garanzia di un'adeguata rete di emergenza per il neonato e per la gestante, prevedendo che gli ospedali pubblici e privati accreditati dotati di punto nascita,

dispongano di posti letto per cure minime ed intermedie, nell'ambito di unità operative di pediatria o di neonatologia;

c) la garanzia che gli ospedali pubblici e privati accreditati in cui esistano possibilità di far fronte a gravidanze a rischio vi sia un numero adeguato di letti di terapia intensiva neonatale per bambini gravemente immaturi, o nel caso di parti gemellari o plurigemellari, o affetti da qualsivoglia patologia grave;

d) la presenza nell'ambito della sala parto, o in un locale direttamente comunicante con essa, di una zona per le prime cure e l'eventuale intervento intensivo sul neonato, il cui responsabile sia un medico neonatologo o un medico pediatra con competenze neonatologiche.

*Conseguentemente, all'articolo 82, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, capoverso 5-bis sostituire le parole: 96 per cento con le seguenti: 92 per cento;

b) al comma 2, sostituire le parole: 97 per cento con le seguenti: 93 per cento;

c) al comma 3 sostituire le parole: 96 per cento con le seguenti: 92 per cento ovunque ricorrano;

d) al comma 4, sostituire le parole: 97 per cento con le seguenti: 93 per cento.

**79. 5.** Binetti, Grassi, Lenzi, Bossa, Murer, Livia Turco, Sbrollini, D'Incecco.

#### ART. 80.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:* L'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale INPS attua per gli anni 2009-2011 un piano annuale di 200.000 accertamenti annuali di verifica nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidità civile.

**80. 1.** Bitonci, Simonetti, Fugatti, Buonanno.

*Al comma 3, ultimo periodo sopprimere le parole da:* per i quali, in luogo della automatica sospensione, *fino alla fine del comma.*

**\* 80. 4.** Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

*Al comma 3, ultimo periodo, sopprimere le parole da:* per i quali, in luogo della automatica sospensione dei pagamenti, *fino alla fine del comma.*

**\* 80. 5.** Livia Turco, Lenzi, Bossa, Sbrollini, Grassi, D'Incecco, Murer.

*Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

*7-bis.* All'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il comma 4 è sostituito dal seguente: « 4. I benefici incrementativi di cui al comma 1 sono altresì concessi ai soggetti che risultino invalidi civili totali o parziali o sordi o ciechi assoluti titolari di pensione o assegno o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222 ».

*7-ter.* Entro il 30 giugno 2009, il Ministro del Lavoro, della salute e delle politiche sociali, con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alla definizione dei criteri per l'attribuzione dei benefici di cui al comma 7-bis, tenuto conto del grado di invalidità e delle condizioni reddituali e patrimoniali del beneficiario.

*Conseguentemente, all'articolo 82, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, capoverso 5-bis sostituire le parole: « 96 per cento », con « 92 per cento »;

b) al comma 2, sostituire le parole: « 97 per cento » con « 93 per cento »;

c) al comma 3 sostituire le parole: « 96 per cento » con « 92 per cento » ovunque ricorrano;

d) al comma Ai sostituire le parole: « 97 per cento » con « 93 per cento ».

**80. 2.** Rubinato.

*Dopo il comma 7, inserire il seguente:*

7-bis. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 l'Inps è autorizzato a stipulare convenzioni con medici esterni in possesso della specializzazione in medicina legale, o in altre specializzazioni di interesse istituzionale, per un numero massimo di 300 unità.

Alla copertura degli oneri derivanti da tale disposizione, si provvede con la quota parte dei risparmi conseguenti all'applicazione del presente articolo.

**80. 3.** Poli, Ciccanti, Galletti, Occhiuto.

*Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

7-bis: il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali predispone entro tre mesi dalla conclusione del Piano straordinario di cui al presente articolo, sulla base dei dati ricevuti dall'INPS una relazione al parlamento sui risultati ottenuti dal Piano straordinario di verifica.

**80. 6.** Murer, Bossa, D'Incecco, Sbroliini, Lenzi, Binetti, Grassi, Livia Turco.

*Dopo l'articolo 80 aggiungere il seguente:*

ART. 80-bis.

1. Le risorse destinate agli interventi pensionistici di cui all'articolo 5 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, con venuto, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, sono incrementate di lire 1,3 miliardi a decorrere U 2009 da destinare all'aumento dei relativi trattamenti pensionistici. Con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di con-

certo con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di attuazione di quanto preadato dal presente articolo.

*Conseguentemente, all'articolo 84, dopo il comma 1, inserire il seguente: 1-bis* All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sostituire i commi 1117 e 1118 con il seguente:

1117. I finanziamenti e gli incentivi pubblici di competenza statale finalizzati alla promozione delle fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica sono concedibili esclusivamente per la produzione di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili, così come definite dall'articolo 2 della direttiva 2001/77/CE del parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili. Ogni forma di finanziamento e di incentivo pubblico alle fonti assimilate alle fonti rinnovabili, come definite dal provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi, n. 6/1992, è soppressa.

**80. 0. 2.** Tabacci, Galletti, Ciccanti, Occhiuto.

*Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:*

80-bis. Gli introiti della componente tariffaria A3 sul prezzo dell'energia elettrica destinati all'incentivazione delle fonti assimilate alle rinnovabili che usufruiscono del regime di convenzione ai sensi del provvedimento del Comitato interministeriale prezzi n. 6 del 1992 sono destinati esclusivamente all'istituzione di tariffe agevolate a favore dei soli clienti economicamente svantaggiati di cui all'articolo 1, comma 3 del decreto-legge n. 73 del 18 giugno 2007, con particolare riferimento ai pensionati a basso reddito e alle famiglie con figli.

Fatto salvo quanto previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007, entro novanta giorni dalla data di entrata

in vigore della legge di conversione del Presente decreto, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro, salute e politiche sociali, sono definiti i criteri per l'applicazione delle tariffe agevolate.

*Conseguentemente, all'articolo 84, dopo il comma 1, inserire il seguente: 1-bis.* All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sostituire i commi 1117 e 1118 con il seguente:

1117. I finanziamenti e gli incentivi pubblici di competenza statale finalizzati alla Promozione delle fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica sono concedibili esclusivamente per la produzione di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili, così come definite dall'articolo 2 della direttiva, 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, suda promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili. Ogni forma di finanziamento e di incentivo pubblico alle fonti assimilate alle fonti rinnovabili, come definite dal provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 6/1992, è soppressa.

**80. 0. 3.** Tabacci, Galletti, Ciccanti, Occhiuto.

*Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:*

ART. 80-bis.

*(Riduzione del tasso dei premi assicurativi INAIL).*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009, fermo restando l'obbligo di equilibrio finanziario della gestione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, al momento dell'approvazione del bilancio consuntivo di ciascun anno, viene accertato l'andamento della gestione separata dell'artigianato presso l'INAIL. A tale ri-

guardo, in presenza di un avanzo di gestione superiore a 300 milioni di euro è prevista la riduzione dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, per un importo pari al cinquanta per cento delle risorse a disposizione.

2. Alla riduzione dei premi di cui al comma 1 si provvederà con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL.

3. La riduzione dei premi di cui al comma 2 è prioritariamente riconosciuta alle imprese in regola con tutti gli obblighi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, e dalle specifiche normative di settore, le quali:

*a)* abbiano adottato piani pluriennali di prevenzione per l'eliminazione delle fonti di rischio e per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, concordati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e territoriale, anche all'interno di enti bilaterali, e trasmessi agli Ispettorati dei lavoro;

*b)* non abbiano registrato infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta di ammissione al beneficio.

4. Fermo restando la previsione di cui al comma 1 al fine di realizzare specifici percorsi di formazione, informazione e promozione in materia di salute e sicurezza nelle imprese artigiane, sono stanziati, con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, che ne definisce anche le modalità di utilizzo, risorse per un ammontare massimo pari al 5 per cento dell'avanzo della gestione artigiani presso l'INAIL e comunque non superiore a 52 milioni di euro, a favore degli enti bilaterali di cui all'articolo 2, lettera *h*), decreto

legislativo n. 276 del 2003 e successive modificazioni.

5. Per consentire la realizzazione delle attività di cui al comma 4 e conseguire un efficace coordinamento, i singoli enti bilaterali o, in alternativa, gli enti bilaterali regionali, stipulano apposite convenzioni con le competenti articolazioni territoriali INAIL. Le convenzioni in oggetto recano un programma dettagliato in relazione alle azioni che si intendono intraprendere. In particolare, gli enti bilaterali informano, attraverso tempi e modalità individuati nella convenzione, le sedi INAIL competenti circa l'andamento e i risultati dell'attività implementata.

6. All'articolo 1, comma 779, della legge n. 296 del 2006, dopo le parole: «nel limite complessivo di un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2007» sono aggiunte le seguenti: «e di 300 milioni di euro per l'anno 2008».

*Conseguentemente, all'articolo 84, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 80-bis, pari a 52 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2009 e 2010, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.

**80. 04.** Saglia.

*Dopo l'articolo 80 aggiungere il seguente:*

ART. 80-bis.

*(Istituzione dello sportello unico per le persone disabili).*

1. Presso ciascuna azienda sanitaria locale è istituito uno sportello unico per le

persone disabili, di seguito denominato «sportello, unico», al fine di offrire ai soggetti interessati servizi più efficaci e tempestivi, nonché di semplificare e di agevolare il loro accesso alle prestazioni sanitarie, mediante (attribuzione allo stesso sportello della responsabilità dello svolgimento delle diverse procedure.

2. Ai fini dell'erogazione dei servizi di cui al comma 3, gli sportelli unici possono avvalersi della collaborazione di associazioni, patronati e altri enti operanti nel campo dell'assistenza sanitaria alle persone disabili.

3. Ciascuno sportello unico assicura in maniera uniforme l'erogazione dei seguenti servizi:

a) iscrizione al Servizio sanitario nazionale;

b) scelta e revoca del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta;

c) prenotazione di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale;

d) pagamento del contributo per le prestazioni sanitarie;

e) riconoscimento dell'esenzione dal contributo per le prestazioni sanitarie in relazione alla situazione economica o al grado di invalidità;

f) assistenza integrativa;

g) assistenza sanitaria all'estero per ricoveri e cure in caso di temporaneo soggiorno per motivi di turismo, lavoro o studio.

4. In relazione all'erogazione dei servizi di cui al comma 3, lo sportello unico provvede in modo autonomo all'accettazione, all'istruttoria e alla gestione delle richieste, nonché al rilascio dei certificati.

5. Ogni sportello unico provvede, altresì, a fornire informazioni e consulenza generale:

a) sui servizi di cui al comma 1 e sulle modalità di presentazione delle richieste relative ai medesimi servizi;

b) sulle sedi e sugli orari di apertura al pubblico degli uffici del Servizio sanitario nazionale;

c) sugli adempimenti necessari per l'accesso alle prestazioni sanitarie erogate dal Servizio sanitario nazionale;

d) sullo stato delle procedure relative all'erogazione dei servizi di cui al comma 3;

e) su qualsiasi altra materia concernente i servizi sanitari di interesse per le persone disabili;

f) sulla normativa legislativa e regolamentare vigente in materia di servizi sanitari per le persone disabili.

6. Lo sportello unico, previa predisposizione di un archivio informatico, assicura a chiunque vi abbia interesse l'accesso gratuito, anche in via telematica, alle informazioni di cui al comma 5.

7. Le nonne concernenti l'organizzazione e il funzionamento dello sportello unico, nonché l'individuazione del personale tecnico e amministrativo responsabile dei servizi di cui alla presente legge, sono adottate con decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti.

**80. 06.** Formisano, Galletti, Ciccanti.

*Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:*

ART. 80-bis.

*Dopo il comma 780 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto il seguente:*

780-bis. Le procedure previste dal precedente comma 780 per la quantificazione della riduzione dei premi INAIL devono essere definite entro il termine dell'autoregolazione dei premi dell'anno di riferimento. In mancanza e a titolo di acconto, alle imprese iscritte alla gestione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, viene riconosciuta una riduzione in misura pari al 7 per cento dei premi complessivamente dovuti all'INAIL.

**\* 80. 07.** Poli, Ciccanti, Delfino, Galletti, Ruggeri, Formisano.

*Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:*

ART. 80-bis.

*Dopo il comma 780 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto il seguente:*

780-bis. Le procedure previste dal precedente comma 780 per la quantificazione della riduzione dei premi INAIL devono esserne definite entro il termine dell'autoregolazione dei premi dell'anno di riferimento. In mancanza e a titolo di acconto, alle imprese iscritte alla gestione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, viene riconosciuta una riduzione in misura pari al 7 per cento dei premi complessivamente dovuti all'INAIL.

**\* 80. 08.** Fluvi, Baretta, Boccia, Misiani.

*Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:*

ART. 80-bis.

*Dopo il comma 780 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto il seguente:*

780-bis. Le procedure previste dal precedente comma 780 per la quantificazione della riduzione dei premi INAIL devono essere definite entro il termine dell'auto-regolazione dei premi dell'anno di riferimento. In mancanza e a titolo di acconto, alle imprese iscritte alla gestione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, viene riconosciuta una riduzione in misura pari al 7 per cento dei premi complessivamente dovuti all'INAIL.

\* 80. 01. Cazzola.

*Dopo l'articolo 80 aggiungere il seguente:*

ART. 80-bis.

*Dopo il comma 780 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto il seguente:*

780-bis. Le procedure previste dal precedente comma 780 per la quantificazione della riduzione dei premi INAIL devono essere definite entro il termine dell'auto-regolazione dei premi dell'anno di riferimento. In mancanza e a titolo di acconto, alle imprese iscritte alla gestione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, viene riconosciuta una riduzione in misura pari al 7 per cento dei premi complessivamente dovuti all'INAIL.

\* 80. 09. Del Tenno.

ART. 81.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Per le produzioni ottenute a decorrere dal 1° gennaio 2008 dalle concessioni

di coltivazione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, al verificarsi delle condizioni previste nel comma 2, il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione è tenuto a corrispondere per il 50 per cento allo Stato e per il 50 per cento alla Regione interessata dalle infrastrutture di estrazione il valore di un'aliquota del prodotto della coltivazione ulteriore rispetto a quella già prevista dall'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, determinata secondo quanto previsto dal comma 4. Le Regioni interessate destinano tali somme alla riduzione dei costi del costo dei carburanti per autotrazione a favore dei cittadini residenti e delle imprese con sede legale e operativa nei loro territori. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze da emanarsi inderogabilmente entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono dettate le disposizioni attuative finalizzate a stabilire le modalità per la riduzione del costo dei carburanti per autotrazione tramite la predisposizione di carte acquisti a favore di tutti i residenti, finalizzate all'acquisto di tali beni, con onere a carico della Regione beneficiaria delle aliquote addizionali. La misura ditale riduzione variabile a seconda della Regione interessata è determinata sulla base delle risorse che in ciascuna Regione si renderanno disponibili, in conseguenza della corresponsione delle ulteriori aliquote di cui alla presente legge.

*Conseguentemente all'articolo 82 apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, capoverso 5-bis sostituire le parole: 96 per cento con le seguenti: 94 per cento;

b) al comma 2, sostituire le parole: 97 per cento con le seguenti: 95 per cento;

c) al comma 3 sostituire le parole: 96 per cento con le seguenti: 94 per cento ovunque ricorrano;



d) al comma 4, sostituire le parole: 97 per cento con le seguenti: 95 per cento.

**81. 35.** Margiotta, Luongo.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Per le produzioni ottenute a decorrere dal 1° gennaio 2008 dalle concessioni di coltivazione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, al verificarsi delle condizioni previste nel comma 2, il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione è tenuto a corrispondere per il 50 per cento allo Stato e per il 50 per cento alla Regione interessata dalle infrastrutture di estrazione il valore di un'aliquota del prodotto della coltivazione ulteriore rispetto a quella già prevista dall'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, determinata secondo quanto previsto dal comma 4. Le Regioni interessate destinano tali somme risorse allo sviluppo dell'occupazione e delle attività economiche, nonché ad interventi per la promozione del risparmio energetico.

*Conseguentemente all'articolo 82 apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, capoverso 5-bis sostituire le parole: 96 per cento con le seguenti: 94 per cento;

b) al comma 2, sostituire le parole: 97 per cento con le seguenti: 95 per cento;

c) al comma 3 sostituire le parole: 96 per cento con le seguenti: 94 per cento ovunque ricorrano;

d) al comma 4, sostituire le parole: 97 per cento con le seguenti: 95 per cento.

**81. 36.** Margiotta, Luongo.

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

1-bis. Fermi restando i vincoli derivanti dagli accordi internazionali e dalle normative dell'Unione europea, nonché dalle norme ad essi connesse, in attuazione dell'articolo 3, comma 15, della legge 28

dicembre 1995, n. 549, dal maggior gettito derivante dall'attuazione del comma 1, una quota è destinata per la riduzione del prezzo alla pompa della benzina, del gasolio e del gas di petrolio liquefatto (GPL) per i soli cittadini residenti e per le imprese che abbiano la sede legale nel territorio della regione Basilicata, nonché che svolgano la propria attività prevalentemente nella regione medesima.

1-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per la riduzione del prezzo alla pompa di cui al comma 1-bis.

**81. 8.** Taddei, Lamorte, Moles.

*Dopo il comma 7, inserire il seguente:*

7-bis. È disposta l'esenzione totale o parziale delle accise sulle benzine, sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto, utilizzati dai cittadini residenti e dalle imprese con sede legale ed operativa nelle regioni interessate dalle concessioni di coltivazione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996 n. 625. Il valore dell'ulteriore aliquota di prodotto in aggiunta a quella già prevista dall'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 è destinato a compensare le minori entrate derivanti da tali disposizioni. Il valore globale della riduzione delle accise non potrà eccedere quello derivante dal gettito aggiuntivo di cui al comma 1.

*Conseguentemente all'articolo 82 apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, capoverso 5-bis sostituire le parole: 96 per cento con le seguenti: 94 per cento;

b) al comma 2, sostituire le parole: 97 per cento con le seguenti: 95 per cento;

c) al comma 3 sostituire le parole: 96 per cento con le seguenti: 94 per cento ovunque ricorrano;

d) al comma 4, sostituire le parole: 97 per cento con le seguenti: 95 per cento.

**81. 34.** Margiotta, Luongo.

*Sopprimere i commi 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, i commi 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 e 38.*

**81. 18.** Tabacci, Galletti, Ciccanti, Occhiuto.

*Al comma 9, dopo il primo periodo, inserire il seguente:* Le aliquote di prodotto della coltivazione corrisposte allo Stato e alle Regioni sono comprensive di ogni altro onere per compensazioni ambientali e territoriali.

**81. 13.** Abrignani, Bernardo.

*Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:*

15-bis. Il comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 625 del 1996 è sostituito dal seguente: « Ciascun titolare, entro il 15 luglio di ogni anno, trasmette al Ministero delle finanze, all'UNMIG, alle sue Sezioni e alla Regione, nel cui territorio è ubicata la concessione, copia del prospetto di cui al comma 8, corredato di copia delle ricevute dei versamenti effettuati. L'UNMIG senza ulteriori oneri per il bilancio dello Stato con propria determinazione rendiconta alle regioni interessate l'attività di misurazione e controllo effettuata e le quantità di idrocarburi estratte dai titolari delle concessioni ».

**81. 37.** Margiotta, Luongo.

*Al comma 16, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) all'alinea le parole: 5,5 punti percentuali » sono sostituite dalle parole: 5,75 punti percentuali;

b) alla lettera b) sopprimere la parola: commercializzazione;

c) dopo la lettera b) aggiungere la seguente lettera:

« b-bis) commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto e gas naturale ad esclusione dei commercianti di prodotti petroliferi che li acquistano dai soggetti di cui ai precedenti punti a) e b) del presente comma o da soggetti importatori. Tale esclusione è subordinata alla presentazione, entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, all'Agenzia delle Entrate competente di una autocertificazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ed in cui si attesta la sussistenza del requisito di esclusione; ».

\* **81. 1.** Ventucci.

*Al comma 16, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) all'alinea le parole: 5,5 punti percentuali » sono sostituite dalle parole: 5,75 punti percentuali;

b) alla lettera b) sopprimere la parola: commercializzazione;

c) dopo la lettera b) aggiungere la seguente lettera:

« b-bis) commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto e gas naturale ad esclusione dei commercianti di prodotti petroliferi che li acquistano dai soggetti di cui ai precedenti punti a) e b) del presente comma o da soggetti importatori. Tale esclusione è subordinata alla presentazione, entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, all'Agenzia delle Entrate competente di una autocertificazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ed in cui si attesta la sussistenza del requisito di esclusione; ».

\* **81. 53.** Giocchino Alfano.

*Al comma 16, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) all'alinea le parole: 5,5 punti percentuali sono sostituite dalle parole: 5,75 punti percentuali;*

*b) alla lettera b) sopprimere la parola: commercializzazione;*

*c) dopo la lettera b) aggiungere la seguente lettera:*

« *b-bis*) commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto e gas naturale ad esclusione dei commercianti di prodotti petroliferi che li acquistano dai soggetti di cui ai precedenti punti *a)* e *b)* del presente comma o da soggetti importatori. Tale esclusione è subordinata alla presentazione, entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, all'Agenzia delle Entrate competente di una autocertificazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ed in cui si attesta la sussistenza del requisito di esclusione; ».

\* **81. 6.** Bernardo.

*Al comma 16, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) all'alinea le parole: 5,5 punti percentuali sono sostituite dalle parole: 5,75 punti percentuali;*

*b) alla lettera b) sopprimere la parola: commercializzazione;*

*c) dopo la lettera b) aggiungere la seguente lettera:*

« *b-bis*) commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto e gas naturale ad esclusione dei commercianti di prodotti petroliferi che li acquistano dai soggetti di cui ai precedenti punti *a)* e *b)* del presente comma o da soggetti importatori. Tale esclusione è subordinata alla presentazione, entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente

decreto, all'Agenzia delle Entrate competente di una autocertificazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ed in cui si attesta la sussistenza del requisito di esclusione; ».

\* **81. 21.** Corsaro, Marsilio.

*Al comma 16 sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) all'alinea le parole: addizionale di 5,5 punti sono sostituite dalle parole: addizionale di 5,75 punti;*

*b) alla lettera b) le parole: o commercializzazione sono soppresse;*

*c) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:*

« *b-bis*) commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto e gas naturale ad esclusione dei commercianti di quella effettuata da soggetti esercenti il commercio di prodotti petroliferi, acquistati dai soggetti che svolgono le attività di cui alle lettere precedenti. Il requisito della esclusione è subordinato alla presentazione, entro centoventi giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, alla Agenzia delle entrate di un'istanza ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212;.

\*\* **81. 19.** Bernardo.

*Al comma 16 sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) all'alinea le parole: addizionale di 5,5 punti sono sostituite dalle parole: addizionale di 5,75 punti;*

*b) alla lettera b) le parole: o commercializzazione sono soppresse;*

*c) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:*

« *b-bis*) commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio lique-

fatto e gas naturale ad esclusione dei commercianti di quella effettuata da soggetti esercenti il commercio di prodotti petroliferi, acquistati dai soggetti che svolgono le attività di cui alle lettere precedenti. Il requisito della esclusione è subordinato alla presentazione, entro centoventi giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, alla Agenzia delle entrate di un'istanza ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212;

**\*\* 81. 11.** Di Cagno Abbrescia, Di Staso, Sisto.

*Al comma 16 apportare le seguenti modificazioni:*

*a) all'alinea le parole: 5,5 punti percentuali » sono sostituite dalle parole: 5,75 punti percentuali;*

*b) alla lettera b) sopprimere la parola: commercializzazione;*

**81. 5.** Bernardo.

*Al comma 16, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) all'alinea sostituire le parole: 5,5 punti con le parole: 5,61 punti;*

*b) alla lettera b) sopprimere le parole: o commercializzazione;*

*c) alla lettera c) sostituire le parole: produzione o commercializzazione di energia elettrica con le seguenti: c) commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto e gas naturale ad esclusione dei commercianti di prodotti petroliferi che acquistano i prodotti stessi dei soggetti di cui ai precedenti punti a) e b) del presente comma. Tale esclusione è subordinata alla presentazione, entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, all'Agenzia delle Entrate competente, di una istanza preventiva ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, al fine di dimostrare la sussistenza del requisito di esclusione;*

*d) dopo la lettera c), inserire la seguente:*

*c-bis) produzione o commercializzazione di energia elettrica.*

**81. 3.** Marchi.

*Al comma 16 apportare le seguenti modificazioni:*

*a) all'alinea sostituire le parole: 5,5 punti percentuali con le seguenti: 5,6 punti percentuali;*

*b) sostituire la lettera b) con la seguente: b) raffinazione petrolio, produzione e commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto e gas naturale in un sistema operativo integrato. L'addizionale non si applica ai soggetti che operano nel solo settore della commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati e gas di petrolio liquefatto.*

**81. 32.** Capodicasa.

*Al comma 16 apportare le seguenti modificazioni:*

*a) all'alinea sostituire le parole: 5,5 punti percentuali con le seguenti: 5,6 punti percentuali;*

*b) alla lettera b) inserire in fine le seguenti parole: in un sistema operativo integrato. L'addizionale non si applica ai soggetti che operano nel solo settore della commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati e gas di petrolio liquefatto.*

**81. 30.** Vannucci.

*Al comma 16, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) all'alinea le parole: 5,5 punti percentuali sono sostituite dalle seguenti: 5,55 punti percentuali;*

*b) alla lettera b), sostituire le parole: oli lubrificanti, con le seguenti: oli lubrificanti di base, non provenienti da processi di rigenerazione.*

**81. 7.** Bernardo.

*Al comma 16, alinea, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) sostituire le parole: per i con le seguenti: ai redditi d'impresa prodotti da;*

*b) sostituire le parole: e che operano nei settori di seguito indicati con le seguenti: derivanti dalle seguenti attività.*

**81. 4.** Marchi.

*Al comma 16 lettera b) sopprimere la parola: commercializzazione.*

**81. 43.** Giudice, Gioacchino Alfano.

*Alla lettera b), sopprimere le parole: o commercializzazione.*

*Dopo il comma 16 inserire il seguente:*

*16-bis. L'addizionale di cui al comma 16 non è applicata ai soggetti operanti solo ed esclusivamente nel settore della commercializzazione dei prodotti di cui al comma 16, lettera b).*

**81. 20.** Cassinelli.

*Al comma 16 sopprimere la lettera c).*

**81. 40.** Giudice, Gioacchino Alfano, Fallica.

*Al comma 16 sostituire la lettera c) con la seguente:*

*c) commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto e gas naturale ad esclusione dei commercianti di*

*prodotti petroliferi che acquistano i prodotti stessi dai soggetti di cui ai precedenti punti a) e b) del presente comma.*

*Tale esclusione è subordinata alla presentazione, entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, all'Agenzia delle Entrate competente di una istanza preventiva ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000 n. 212, al fine di dimostrare la sussistenza del requisito di esclusione.*

**81. 55.** Gioacchino Alfano.

*Al comma 16, lettera c), sopprimere la parola: commercializzazione.*

**81. 39.** Giudice, Gioacchino Alfano.

*Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:*

*16-bis. Per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto è riconosciuto ai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio iscritti negli appositi ruoli tenuti dalle singole Camere di commercio un credito di imposta nella misura di 500 euro a parziale recupero degli anomali aumenti di prezzo dei carburanti verificatisi nello stesso periodo. Il credito di imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale delle attività produttive.*

*Conseguentemente all'articolo 84, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

*1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 81, comma 16-bis si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 fino ad un importo di 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.*

**81. 45.** Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Romano.

*Dopo il comma 16 aggiungere i seguenti:*

16-bis. All'articolo 5, del decreto legislativo del 2 febbraio 2007, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

« a) la lettera c) dell'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito con modificazioni dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 26 del 2007, è sostituita con la seguente:

“ c) euro 5,40 per mille kWh in favore delle province per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per le utenze fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese; euro 4,60 per mille kWh per consumi compresi tra 200.000 kWh e 1.200.000 kWh; euro 2,80 per mille kWh per consumi superiori a 1.200.000 kWh. ”;

b) il comma 2 è sostituito con il seguente:

“2. Con deliberazione, da adottarsi entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, le province possono incrementare la misura di cui al comma 1, lettera c), fino a:

a) euro 6,60 per mille kWh, per consumi fino 200.000 kWh al mese;

b) euro 5,60 per mille kWh per consumi compresi tra 200.000 kWh e 1.200.000 kWh;

c) euro 3,40 per mille kWh per consumi superiori a 1.200000 kWh.

Le deliberazioni sono pubblicate sul sito informatico del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze. Con determinazione del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali sono stabilite le necessarie modalità applicative.”.

16-ter. All'articolo 52, comma 3, lettera f), del decreto legislativo del 26 ottobre 2007 n. 504, dopo la parola « verificato »

sono inserite le parole: « relativamente all'eccedenza ».

**81. 9.** Vignali.

*Dopo il comma 16 aggiungere i seguenti:*

16-bis. All'articolo 5, del decreto legislativo del 2 febbraio 2007, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

« a) al capoverso “articolo 6” del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito con modificazioni dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“ c) euro 5,40 per mille kWh in favore delle province per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per le utenze fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese; euro 4,60 per mille kWh per consumi compresi tra 200.000 kWh e 1.200.000 kWh; euro 2,80 per mille kWh per consumi superiori a 1.200.000 kWh. ”;

b) il comma 2 è sostituito con il seguente:

“ 2. Con deliberazione, da adottarsi entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, le province possono incrementare la misura di cui al comma 1, lettera c), fino a:

euro 6,60 per mille kWh, per consumi fino 200.000 kWh al mese;

euro 5,60 per mille kWh per consumi compresi tra 200.000 kWh e 1.200.000 kWh;

euro 3,40 per mille kWh per consumi superiori a 1.200000 kWh.

Le deliberazioni sono pubblicate sul sito informatico del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze. Con determinazione del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali sono stabilite le necessarie modalità applicative.”.

16-ter. All'articolo 52, comma 3, lettera f), del decreto legislativo del 26 ottobre

2007 n. 504, dopo le parola « verificato » sono inserite le parole: « relativamente all'eccedenza ».

**81. 46.** Ciccanti, Galletti, Ruggeri, Formisano.

*Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:*

16-bis. I redditi derivanti dalle attività dei consorzi agrari, diverse da quelle di cui alla lettera b) del comma precedente, sono esclusi dall'addizionale prevista dal comma 6 del presente decreto.

*Conseguentemente, all'articolo 84, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 81, comma 16-bis, pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma « fondi di riserva e speciali » della missione « fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

**81. 52.** Zeller, Brugger, Nicco.

*Dopo il comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge è aggiunto il seguente comma:*

16-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l'articolo 102-bis, è aggiunto il seguente:

« ART. 102-ter.

*(Ammortamento anticipato dei beni materiali di alcune categorie di imprese).*

1. Per i soggetti di cui all'articolo 81, comma 16, del decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008 la misura massima indicata nel comma 2 dell'articolo 102, può essere

elevata fino a due volte per ammortamento anticipato nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione e nei due successivi; nell'ipotesi di beni già utilizzati da parte di altri soggetti, l'ammortamento anticipato può essere eseguito dal nuovo utilizzatore soltanto nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione ».

*Conseguentemente all'articolo 84, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

1-bis. All'allegato 1 del decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, alla voce « alcole e bevande alcoliche » sostituire « euro 68,51 per ettolitro » con « euro 69 per ettolitro ».

**81. 50.** Corsaro, Marsilio.

*Dopo il comma 16, è inserito il seguente:*

16-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l'articolo 102-bis, è aggiunto il seguente:

« ART. 102-ter.

*(Ammortamento anticipato dei beni materiali di alcune categorie di imprese).*

1. Per i soggetti di cui all'articolo 81, comma 16, del decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008 la misura massima indicata nel comma 2 dell'articolo 102, può essere elevata fino a due volte per ammortamento anticipato nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione e nei due successivi; nell'ipotesi di beni già utilizzati da parte di altri soggetti, l'ammortamento anticipato può essere eseguito dal nuovo utilizzatore soltanto nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione. ».

**81. 12.** Abrignani, Bernardo.

*Al comma 18 sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* Il Ministro dello sviluppo economico vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al precedente

periodo anche utilizzando il Garante per la sorveglianza dei prezzi.

**81. 23.** Benamati, Lulli, Calearo Ciman, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa, Vico, Zunino.

*Al comma 18, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* L'autorità per l'energia elettrica e il gas presenta, entro il 31 dicembre 2008, una relazione al Parlamento relativa agli effetti delle disposizioni di cui al comma 16.

**81. 31.** Fluvi.

*Dopo il comma 18, inserire il seguente:*

*18-bis.* Fatta salva la disposizione di cui all'articolo 33, comma 1-*octies*, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2008, n. 31, nella concessione di finanziamenti e incentivi inerenti la realizzazione in Campania dei termovalorizzatori di cui al decreto-legge n. 90 del 2008, non operano limitazioni in ragione delle caratteristiche merceologiche delle frazioni di rifiuti, ove riguardanti impianti le cui procedure di gara siano già avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

\* **81. 41.** Baretta, Iannuzzi, Bonavitacola.

*Dopo il comma 18, inserire il seguente:*

*18-bis.* Fatta salva la disposizione di cui all'articolo 33, comma 1-*octies*, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2008, n. 31, nella concessione di finanziamenti e incentivi inerenti la realizzazione in Campania dei termovalorizzatori di cui al decreto-legge n. 90 del 2008, non operano limitazioni in ragione delle caratteristiche merceologiche delle frazioni di rifiuti, ove riguardanti impianti

le cui procedure di gara siano già avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

\* **81. 54.** Gioacchino Alfano.

*Al comma 21, dopo le parole:* il maggior valore delle rimanenze finali, *sono inserite le seguenti:* escluse le scorte d'obbligo previste a carico dei soggetti che immettono in consumo prodotti petroliferi ai sensi della legge 23 agosto 2004, n. 239.

*Conseguentemente, all'articolo 84, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

*1-bis.* L'articolo 28 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993 n. 427, alla lettera *a)* sostituire « 58,5 per cento » con « 59 per cento »; alla lettera *b)* sostituire *3 per cento* con *4 per cento* ».

**81. 51.** Corsaro, Marsilio.

*Al comma 21, dopo le parole:* il maggior valore delle rimanenze finali, *sono inserite le seguenti:* , escluse le scorte d'obbligo previste a carico dei soggetti che immettono in consumo prodotti petroliferi ai sensi della legge 23 agosto 2004, n. 239,.

**81. 16.** Abrignani, Bernardo.

*All'articolo 81, comma 21, le parole:* l'aliquota del 16 per cento, *sono sostituite dalle seguenti:* l'aliquota del 12,5 per cento.

**81. 15.** Abrignani, Bernardo.

*Al comma 22, le parole:* in tre rate di eguale importo, *sono sostituite con le seguenti:* in cinque rate di eguale importo.

*Conseguentemente, all'articolo 84, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

*1-bis.* All'allegato 1 del Decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, alla voce « alcole e bevande alcoliche » sostituire



« euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato » con « euro 3 per ettolitro e per grado-Plato »

**81. 24.** Corsaro, Marsilio.

*All'articolo 81, comma 22, le parole: in tre rate di eguale importo, sono sostituite dalle seguenti: in cinque rate di eguale importo.*

**81. 14.** Abrignani, Bernardo.

*Dopo il comma 24, inserire i seguenti:*

*24-bis.* Salvo quanto previsto dai commi 23 e 24, l'aliquota delle imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria e delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi, al fine della loro unificazione, è fissata al 20 per cento dal 1° gennaio 2009.

*24-ter.* Le persone fisiche detentrici di buoni del Tesoro di qualunque tipo possono dichiarare, con le modalità indicate con decreto dal Ministro dell'economia e delle finanze, i titoli in loro possesso al 31 dicembre 2008 ai soli fini della presente norma, ed escludendo ogni altra conseguenza o possibilità. Ai possessori di tali buoni del Tesoro viene riconosciuto, contestualmente alla scadenza prevista per il prelievo tributario, un credito d'imposta pari al 7,5 per cento dei redditi di cui al comma precedente.

*24-quater.* Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni dei due commi precedenti confluiscono in un apposito Fondo dello stato di previsione delle entrate e vanno integralmente a finanziare incrementi delle detrazioni per spese per produzione del reddito dei lavoratori dipendenti e dei pensionati di cui all'articolo 13, commi da 1 a 4, del Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, da emanare entro il 31 gennaio di ogni anno, determina gli incrementi annuali delle detrazioni per spese per produzione del reddito dei lavoratori dipendenti valevoli per il

periodo d'imposta in vigore al 31 dicembre precedente. Gli incrementi di cui al presente comma si applicano ai soggetti il cui imponibile Irpef, per il periodo d'imposta anteriore a quello in vigore alla data del 31 dicembre già citata, sia inferiore a 50 mila euro.

*24-quinquies.* Il Fondo di cui al comma precedente è altresì alimentato:

a) dalle somme riscosse in eccesso dagli agenti della riscossione ai sensi dell'articolo 27 del presente decreto;

b) dalle somme dovute allo Stato a titolo di acconto delle aliquote di prodotto della coltivazione di idrocarburi ai sensi del comma 9, secondo periodo, dell'articolo 81 del presente decreto;

c) dalle somme versate dalle cooperative a mutualità prevalente di cui all'articolo 2, commi 25 e 26.

*Conseguentemente, sopprimere i commi da 29 a 38.*

**81. 47.** Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

*Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:*

*31-bis.* Il Fondo per le Non Autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è incrementato a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

*Conseguentemente all'articolo 84, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

*1-bis.* Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 81, comma 31-bis si provvede mediante riordino lineare agli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 fino ad un importo di 300 milioni di euro per gli anni 2008, 2009 e 2010.

**81. 44.** De Poli, Ciccanti, Galletti.

*Al comma 32, dopo le parole: e il costo delle bollette energetiche, inserire le seguenti: nonché il costo per la fornitura di gas da privati.*

**81. 27.** Polledri, Allasia, Torazzi, Forcolin, Comaroli, Simonetti, Fugatti.

*Al comma 32, le parole: ai cittadini residenti, sono sostituite con le seguenti: ai residenti di cittadinanza italiana.*

**81. 28.** Comaroli, Fugatti, Bragantini, D'Amico, Forcolin.

*Dopo il comma 32, inserire il seguente:*

*32-bis.* Al fine di far fronte ai rincari delle forniture energetiche ad uso domestico, agli utenti che al 30 giugno 2008 abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno d'età ed abbiano un reddito annuo inferiore ad euro 30.000,00 globalmente riferito al nucleo familiare convivente, per le sole forniture di energia elettrica « prima casa » si applica una aliquota agevolata pari al 4 per cento.

**81. 25.** Castellani, Corsaro, Marsilio.

*Dopo il comma 32, inserire il seguente:*

*32-bis.* Le agevolazioni tariffarie previste dall'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, così come definite dal Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle politiche per la famiglia e con il Ministro della solidarietà sociale, pubblicato nella gazzetta ufficiale 18 febbraio 2008, n. 41, sono estese anche alla fornitura del gas, a valere sulle disponibilità finanziarie ivi previste.

**81. 26.** Polledri, Allasia, Torazzi, Forcolin, Comaroli, Simonetti, Fugatti.

*All'articolo 81, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 34, sostituire le parole: « può avvalersi di altre amministrazioni,

enti pubblici o di Sogei S.p.a. », con le altre: « si avvale dei Comuni »;

b) sopprimere i commi 35 e 36;

c) dopo il comma 38 aggiungere il seguente:

*38-bis.* Entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro del Lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alla ripartizione tra le Regioni delle risorse del Fondo di cui ai commi da 29 a 31 sulla base di indicatori demografici e socio-economici, nel pieno rispetto della potestà regolamentare delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle Città metropolitane in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite in materia di servizi socio-assistenziali. Entro il 30 settembre di ogni anno, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla ripartizione delle medesime risorse tra i Comuni del territorio regionale, sulla base della percentuale di cittadini meno abbienti sul totale della popolazione e, in particolare, della percentuale di cittadini con un reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27.000 euro, tenuto conto della presenza, nel nucleo familiare, di figli fiscalmente a carico, di persone ultrasessantacinquenni, di malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66 per cento.

*38-ter.* La dotazione del Fondo, a decorrere dall'anno 2009, è determinata annualmente dalla legge finanziaria, con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche ed integrazioni.

**81. 33.** Rubinato.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 34, sostituire, le parole: « può avvalersi di altre amministrazioni, enti pubblici o di Sogei S.p.a. » con le seguenti: « si avvale dei Comuni »;

b) sopprimere i commi 35 e 36;

c) dopo il comma 38 aggiungere il seguente:

38-bis. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro del Lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alla ripartizione tra le Regioni delle risorse del Fondo di cui ai commi da 29 a 31 sulla base di indicatori demografici e socio-economici, nel pieno rispetto della potestà regolamentare delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle Città metropolitane in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite in materia di servizi socio-assistenziali. Entro il 30 settembre di ogni anno, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla ripartizione delle medesime risorse tra i Comuni del territorio regionale, sulla base della percentuale di cittadini meno abbienti sul totale della popolazione e, in particolare, sulla base dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e a norma del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tenuto conto della presenza, nel nucleo familiare, di figli fiscalmente a carico, di persone ultrasessantacinquenni, di malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66 per cento.

38-ter. La dotazione del Fondo, a decorrere dall'anno 2009, è determinata annualmente dalla legge finanziaria, con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche ed integrazioni.

**81. 29.** Rubinato.

All'articolo 81, comma 35, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) uno o più gestori del servizio integrato di gestione delle carte acquisti e

dei relativi rapporti amministrativi, tenendo conto, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza cui deve ispirarsi l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici; servizi e forniture, nonché nel rispetto dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità che tale affidamento deve garantire, della disponibilità di una rete distributiva diffusa in maniera capillare sul territorio della Repubblica, che possa fornire funzioni di sportello relative all'attivazione della carta e alla gestione dei rapporti amministrativi, al fine di minimizzare gli oneri, anche di spostamento, dei titolari del beneficio, e tenendo conto altresì di precedenti esperienze in iniziative di erogazione di contributi pubblici.

**81. 10.** Giudice.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente comma:

37-bis. All'articolo 2, comma 61, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, le parole: « immatricolati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, conformi alla direttiva n. 94/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994 » sono sostituite dalle seguenti: « di categoria euro 2, euro 3, euro 4 o euro 5 ».

**81. 2.** Ventucci.

Aggiungere infine i seguenti commi:

38-bis. Per le medesime finalità di cui ai commi precedenti, con particolare riferimento alle condizioni di particolare disagio derivanti dall'incremento dei prezzi dei prodotti di cui al comma 32 per i percettori di reddito di lavoro dipendente, è istituito, a decorrere dall'anno 2009, presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo per il sostegno dei

redditi dei lavoratori dipendenti. La dotazione del fondo è determinata in 1,5 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2009. Le risorse del fondo sono destinate alla riduzione del prelievo fiscale sui redditi di lavoro dipendente.

**38-ter.** Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, sono stabiliti i criteri e le modalità applicative della riduzione del prelievo di cui al comma 1, da realizzare mediante l'incremento della misura delle detrazioni per i redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 13, commi 1 e 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a favore dei soggetti percettori di redditi complessivi non superiori a euro 50.000 annui comunque entro il limite di spesa di cui al comma **38-bis**.

**38-quater.** L'incremento della detrazione si applica a decorrere dall'anno di imposta 2009.

*Conseguentemente, all'articolo 84, aggiungere, infine, il seguente comma:*

**2-bis.** A decorrere dal 10 gennaio 2009, gli incarichi di consulenza, ad eccezione delle figure assimilate a lavoro dipendente, conferiti dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono ridotti fino al conseguimento di una minore spesa di 1,5 miliardi di euro annui. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentiti i ministri interessati, previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, sono stabiliti i criteri e le modalità applicative della riduzione.

**81. 48.** Baretta, Fluvi.

*Dopo il comma 38 inserire il seguente:*

**38-bis.** A decorrere dall'anno 2009, per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni i cui requisiti reddituali corrispondano a quelli di cui all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 è abolito il pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni esclusivamente per l'apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza. Per l'abuso è irrogata una sanzione amministrativa, in aggiunta al canone dovuto e agli interessi di mora, d'importo compreso tra euro 500 e euro 2000 per ciascuna annualità evasa.

*Conseguentemente all'articolo 82 apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, capoverso **5-bis** sostituire le parole: « 96 per cento » con « 95 per cento »;

b) al comma 2, sostituire le parole « 97 per cento » con « 96 per cento »;

c) al comma 3 sostituire le parole « 96 per cento » con « 95 per cento » ovunque ricorrano;

d) al comma 4, sostituire le parole « 97 per cento » con « 96 per cento ».

**81. 42.** Duilio.

*Dopo il comma 38 aggiungere il seguente comma:*

**38-bis.** Entro sei mesi dall'approvazione del decreto di cui al comma 31 e successivamente entro il 31 dicembre di ogni anno, il governo predispone una relazione al Parlamento sull'attuazione della carta acquisti di cui al comma 32.

**81. 49.** Bossa, Murer, Sbrollini, D'Incecco, Lenzi, Grassi, Livia Turco.

*Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:*

ART. 81-bis.

*(Modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504).*

1. All'Allegato I del Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, la voce: gas di

petrolio liquefatti, è sostituita dalla seguente: Gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti per autotrazione e come combustibile per riscaldamento: Euro 201,00 per mille chilogrammi.

**81. 01.** Giudice.

*Dopo l'articolo 81 aggiungere il seguente:*

ART. 81-bis

*(Misure per la distribuzione del GPL).*

1. Dopo l'articolo 16 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128, è inserito il seguente: Articolo 16-bis. — *(Locazione dei serbatoi di GPL installati presso gli utenti).* — 1. Le aziende distributrici di GPL, proprietarie dei serbatoi installati presso gli utenti, devono concederli in locazione. Il locatario ha facoltà di acquistare il gas in regime di libera concorrenza e il proprietario non ha alcun diritto di esclusiva per quanto concerne i rifornimenti. I serbatoi possono essere rimossi a richiesta del locatario, decorsi cinque anni dalla loro installazione, a cura e a spese del locatore. Alla scadenza, il contratto di locazione è rinnovato automaticamente per altri cinque anni, salva disdetta comunicata dal locatario mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno sei mesi prima della scadenza. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas vigila affinché il canone per la locazione sia tale da far conseguire un ragionevole utile al locatario, in relazione all'investimento effettuato, con l'esclusione di possibili rendite di posizione. Agli adempimenti amministrativi relativi all'installazione e alla gestione del serbatoio e alla relativa assicurazione provvede l'azienda che ne ha la proprietà.

2. Le regioni e i comuni adeguano le proprie norme alle disposizioni del presente articolo entro il termine di sei mesi dalla data della sua entrata in vigore.

3. Le clausole contrattuali in contrasto con il presente articolo sono nulle ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile, fatta salva la facoltà delle parti di adeguare i rapporti contrattuali in essere alla data dell'entrata in vigore del presente articolo entro il termine di sei mesi dalla stessa data.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma precedente, sono abrogati i commi 7 e 8 dell'articolo 18 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128, nonché ogni norma vigente in contrasto con le disposizioni di cui al presente articolo.

**81. 02.** Giudice.

*Dopo l'articolo 81 aggiungere il seguente:*

ART. 81-bis

*(Esenzione dall'imposta sul reddito delle società per le imprese che avviano una nuova attività nei territori ricadenti in aree « Obiettivo 1 » di cui al Regolamento CE n. 1260 del 1999).*

1. Non sono soggetti all'imposta sul reddito delle società le nuove imprese di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che costituiscono nuovi impianti produttivi nei territori ricadenti in aree « Obiettivo 1 » di cui al Regolamento CE n. 1260 del 1999.

2. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis è subordinata all'autorizzazione della Commissione delle Comunità europee ai sensi della normativa in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo delle Comunità europee.

3. L'esenzione di cui al comma I si applica alle imprese che nascono nell'esercizio 2009 per tre periodi di imposta a decorrere da quello di costituzione.

4. Per le finalità di cui ai commi precedenti, è introdotto a regime, a de-

correre dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2009, l'istituto della programmazione fiscale alla quale possono accedere i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni cui si applicano gli studi di settore o i parametri per il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2007. L'accettazione della programmazione fiscale determina preventivamente, per un triennio, o fino alla chiusura della liquidazione, se di durata inferiore, per le società in liquidazione, la base imponibile caratteristica dell'attività svolta:

a) da assumere ai fini delle imposte sui redditi con una riduzione della imposizione fiscale e contributiva per la base imponibile eccedente quella programmata;

b) da assumere ai fini della imposta regionale sulle attività produttive.

5. Non sono ammessi alla programmazione fiscale i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni:

a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 10 gennaio 2007;

b) che svolgono dal 10 gennaio 2008 una attività diversa da quella esercitata nell'anno 2007;

c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nel periodo d'imposta in corso al 10 gennaio 2007 o che hanno presentato per tale periodo d'imposta una dichiarazione dei redditi o IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;

d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per il periodo d'imposta 2007 o che hanno presentato per tale annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;

e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli

studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2007.

6. La proposta individuale di programmazione fiscale è formulata sulla base di elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria, tenendo conto delle risultanze dell'applicazione degli studi di settore e dei parametri, dei dati sull'andamento dell'economia nazionale per distinti settori economici di attività, della coerenza dei componenti negativi di reddito e di ogni altra informazione disponibile riferibile al contribuente.

7. La programmazione fiscale si perfeziona, ferma restando la congruità dei ricavi o dei compensi alle risultanze degli studi di settore o dei parametri per ciascun periodo d'imposta, con l'accettazione di importi, proposti al contribuente dall'Agenzia delle entrate, che individuano per un triennio la base imponibile caratteristica dell'attività svolta, esclusi gli eventuali componenti positivi o negativi di reddito di carattere straordinario. La notifica effettuata entro il 31 dicembre 2008 di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto o dell'IRAP, relativi al periodo d'imposta in corso al 10 gennaio 2007, comporta che la proposta di cui al comma 3 sia formulata dall'ufficio, su iniziativa del contribuente.

8. L'accettazione della proposta di programmazione fiscale è comunicata dal contribuente entro il 16 ottobre 2009; nel medesimo termine la proposta può essere altresì definita in contraddittorio con il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, anche con l'assistenza degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, esclusivamente nel caso in cui il contribuente sia in grado di documentare la non correttezza dei dati contabili e strutturali presi a base per la formulazione della proposta.

9. Per i periodi d'imposta oggetto di programmazione, relativamente alla base imponibile caratteristica d'impresa o di arti o professioni:

a) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;

b) per la parte dichiarata eccedente quella programmata, ferma restando l'aliquota del 23 per cento, quelle marginali applicabili al reddito complessivo ai tini dell'imposta sul reddito, nonché quella applicabile ai tini dell'imposta sul reddito delle società, sono ridotte di 4 punti percentuali;

c) i contributi previdenziali si applicano esclusivamente per la parte programmata, fatto salvo il minimale reddituale previsto ai tini contributivi; restano salve le prerogative degli enti previdenziali di diritto privato, nonché la facoltà di effettuare i versamenti su base volontaria;

d) l'imposta regionale sulle attività produttive si applica esclusivamente per la parte programmata.

10. Per gli stessi periodi d'imposta di cui al comma 6, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto:

a) il contribuente assolve ordinariamente a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e dalle altre disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto;

b) all'ammontare degli eventuali maggiori ricavi o compensi da dichiarare rispetto a quelli risultanti dalle scritture contabili si applica, tenendo conto della

esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato;

c) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria in base alle disposizioni di cui agli articoli 54, secondo comma, secondo periodo, e 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

11. In caso di divergenza tra gli importi risultanti dalle dichiarazioni e quelli oggetto di programmazione, da comunicare nella dichiarazione presentata ai tini delle imposte sui redditi, l'Agenzia delle entrate procede ad accertamento parziale in ragione del reddito oggetto della programmazione nonché, per l'imposta sul valore aggiunto, in ragione del volume d'affari corrispondente ai ricavi o compensi caratteristici a base della stessa, salve le ipotesi di documentati accadimenti straordinari e imprevedibili; in tale ultima ipotesi trova applicazione il procedimento di accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. La disposizione di cui al presente comma si applica anche nel caso di mancato adeguamento alle risultanze degli studi di settore o dei parametri.

12. L'inibizione dei poteri di cui all'articolo 39, primo comma, lettere a), b), c) e d), primo periodo, e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), non operano qualora il reddito dichiarato differisca da quanto effettivamente conseguito, non siano adempiuti gli obblighi sostanziali di cui al comma 7, lettera a), ovvero il contribuente non abbia tenuto regolarmente le scritture contabili ai fini

delle imposte sui redditi; operano comunque le disposizioni di cui al comma 6, lettere *b)*, *c)* e *d)*, qualora il reddito effettivamente conseguito non ecceda di oltre il 10 per cento quello dichiarato. L'inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera *a)*, e 7, lettera *c)*, e le disposizioni di cui al comma 6, lettere *b)*, *c)* e *d)*, non operano qualora siano constatate condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

13. Salva l'applicazione del comma 5, nei casi in cui a seguito di controlli e segnalazioni, anche di fonte esterna all'amministrazione finanziaria, emergano dati ed elementi difformi da quelli comunicati dal contribuente, qualora presi a base per la formulazione della proposta, o siano constatate, per il periodo di imposta 2006, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nei suoi confronti non operano l'inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera *a)*, e 7, lettera *c)*, nonché le disposizioni di cui al comma 6, lettere *b)*, *c)* e *d)*. Le disposizioni di cui al presente comma non operano qualora la difformità dei dati ed elementi sia di scarsa entità tale da determinare una variazione degli importi proposti nei limiti del 5 per cento degli stessi, fermi restando la maggiore imposta comunque dovuta nonché i relativi interessi.

14. Nel caso in cui l'attività effettivamente esercitata vari nel corso del triennio, l'istituto della programmazione fiscale cessa di avere effetto dal periodo d'imposta nel corso del quale si è verificata la variazione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, è possibile individuare le singole categorie di contribuenti nei cui riguardi progressivamente, nel corso del triennio, decorre l'applicazione della programmazione fiscale e, conseguentemente, rideterminare i periodi d'imposta di cui al comma 2, per i contribuenti nei cui confronti la programmazione fiscale opera a decorrere da periodi d'imposta diversi da quello indicato al comma 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,

di natura non regolamentare, sono approvate le note metodologiche per la formulazione della proposta di cui al comma 3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di invio delle proposte, anche in via telematica, direttamente al contribuente ovvero per il tramite degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-*bis* e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché le modalità di adesione.

15. Ai contribuenti destinatari delle proposte di programmazione di cui al comma 1, l'Agenzia delle entrate formula altresì una proposta di adeguamento dei redditi di impresa e di lavoro autonomo, nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2006 ed al 31 dicembre 2007, per i quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2008, sulla base di maggiori ricavi o compensi determinati a seguito di elaborazioni effettuate dall'anagrafe tributaria con i criteri previsti dal comma 3. 16. Agli importi di cui al comma 12 si applica, per le società di capitali che non hanno optato per la trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, del 28 per cento e per le altre tipologie di soggetti del 23 per cento.

17. L'accettazione delle proposte di cui al comma 12 comporta il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto determinata applicando all'ammontare dei maggiori ricavi o compensi, tenuto conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato. 18. L'adeguamento di cui al comma 12, consentito ai contribuenti che si avvalgono della programmazione fiscale di cui al comma 1, si



perfeziona con il versamento, entro il 16 ottobre del primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, degli importi di cui ai commi 13 e 14. Per ciascun periodo d'imposta, gli importi calcolati a titolo di maggiore ricavo o compenso non possono essere inferiori a 3.000 euro per le società di capitali e 1.500 euro per gli altri soggetti. Sulle maggiori imposte non si applicano sanzioni ed interessi.

19. Qualora gli importi da versare complessivamente per l'adeguamento di cui al comma 12 eccedano la somma di 10.000 euro per le società di capitali e 5.000 euro per gli altri soggetti, il 50 per cento dell'importo eccedente può essere versato entro il successivo 16 dicembre, maggiorato degli interessi legali a decorrere dal giorno successivo alla data di cui al comma 15. L'omesso versamento nei termini indicati nel periodo precedente non determina l'inefficacia della definizione; per il recupero delle somme non corrisposte alle predette scadenze si procede all'iscrizione a molo, a titolo definitivo, nonché alla notifica delle relative cartelle entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine del versamento, ed è dovuta una sanzione pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alle rispettive scadenze, e gli interessi legali. Non è applicabile l'istituto del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

20. Il perfezionamento dell'adeguamento di cui al comma 12 rende applicabili le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

21. L'accettazione della proposta di adeguamento di cui al comma 12 esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. E pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. E altresì escluso il riporto al periodo d'imposta successivo del credito d'imposta sul valore aggiunto risultante dalle dichiara-

zioni relative ai periodi d'imposta oggetto di definizione, nonché il rimborso risultante dalle medesime dichiarazioni.

22. La notifica effettuata entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi d'imposta di cui al comma 2, comporta l'integrale applicabilità delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 218 del 1997.

23. Sono esclusi dall'istituto di cui al comma 2 i soggetti:

a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 12;

b) che non erano in attività in uno dei periodi di imposta di cui al comma 12;

c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nei periodi d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali periodi d'imposta una dichiarazione dei redditi ed IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 12;

d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai tini dell'imposta sul valore aggiunto per le annualità d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 12;

e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai tini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 12;

f) nei cui confronti sono state constatate, entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, per i periodi di imposta di cui al comma 12 e per le annualità di imposta 2004 e 2005 ai fini IVA, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

24. I contribuenti che si avvalgono dell'istituto della programmazione fiscale effettuano i versamenti in acconto ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP in base alle imposte dovute per il medesimo periodo d'imposta tenendo conto della maggiore base imponibile derivante dalla programmazione medesima.

**81. 04.** Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*All'articolo 176, comma 2-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è apportata la seguente modifica: le parole in caso di realizzo dei beni anteriormente al quarto periodo d'imposta successivo a quello dell'opzione, 11 costo fiscale è ridotto dei maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva e dell'eventuale maggior ammortamento dedotto e l'imposta sostitutiva versata è scomputata dall'imposta sui redditi ai sensi degli articoli 22 e 79 sono soppresse.*

**81. 03.** Bernardo.

#### ART. 82.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, capoverso « 5-bis » sostituire le parole: « 96 per cento » con: « 95 per cento »;

b) al comma 2, sostituire le parole: « 97 per cento » con: « 96 per cento »;

c) al comma 3 sostituire le parole: « 96 per cento » con: « 97 per cento » ovunque ricorrano;

d) al comma 4, sostituire le parole: « 97 per cento » con: « 96 per cento ».

*Conseguentemente al medesimo articolo, al comma 27, dopo le parole: nella misura del 20 per cento aggiungere le altre: La disposizione non si applica alle società cooperative e loro consorzi rientranti nella nozione comunitaria di piccole e medie imprese.*

**82. 21.** Baretta.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, capoverso: « 5-bis » sostituire le parole: « 96 per cento » con: « 95 per cento »;

b) al comma 2, sostituire le parole: « 97 per cento » con: « 96 per cento »;

c) al comma 3 sostituire le parole: « 96 per cento » con: « 97 per cento » ovunque ricorrano;

d) al comma 4, sostituire le parole: « 97 per cento » con: « 96 per cento ».

*Conseguentemente dopo il comma 27 aggiungere il seguente:*

27-bis. La disposizione di cui al comma 27 si applica agli interessi maturati a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**82. 20.** Marchignoli, Marchi.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, capoverso: « 5-bis » sostituire le parole: « 96 per cento » con: « 95 per cento »;

b) al comma 2, sostituire le parole: « 97 per cento » con: « 96 per cento »;

c) al comma 3 sostituire le parole: « 96 per cento » con: « 97 per cento » ovunque ricorrano;

d) al comma 4, sostituire le parole: « 97 per cento » con: « 96 per cento ».

*Conseguentemente, al medesimo articolo, al comma 28, sostituire le parole: per la quota del 55 per cento con le altre: per la quota del 40 per cento.*

**82. 19.** Marchignoli, Marchi.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, capoverso « 5-bis » sostituire le parole: « 96 per cento » con: « 95 per cento »;

b) al comma 2, sostituire le parole: « 97 per cento » con: « 96 per cento »;

c) al comma 3 sostituire le parole: « 96 per cento » con: « 97 per cento » ovunque ricorrano;

d) al comma 4, sostituire le parole: « 97 per cento » con: « 96 per cento ».

*Conseguentemente, al medesimo articolo, sopprimere i commi 28 e 29.*

**82. 22.** Marchignoli, Marchi.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, capoverso « 5-bis » sostituire le parole: « 96 per cento » con: « 94 per cento »;

b) al comma 2, sostituire le parole: « 97 per cento » con: « 95 per cento »;

c) al comma 3 sostituire le parole: « 96 per cento » con: « 94 per cento » ovunque ricorrano;

d) al comma 4, sostituire le parole: « 97 per cento » con: « 95 per cento ».

*Conseguentemente, al medesimo articolo dopo il comma 29, aggiungere i seguenti:*

29-bis. All'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il comma 1 è sostituito dal seguente: « Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro

consorzi, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 per cento.

29-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 si applicano a decorrere dall'anno 2008.

29-quater. Gli atti inerenti alla formazione, all'arrotondamento o all'accorpamento della proprietà coltivatrice posti in essere ai sensi della legge 6 agosto 1954, n. 604 e successive modificazioni ed integrazioni, sono esenti dall'imposta di bollo e soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa. Gli onorari notarili sono ridotti alla metà.

29-quinquies. Il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente da accisa. Per le modalità di erogazione del beneficio, si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto 14 dicembre 2001, n. 454.

29-sexies. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 29-bis, 29-ter, 29-quater e 29-quinquies, valutato pari a 392 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'articolo 82, commi da 1 a 4.

**82. 18.** Cuomo, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Carra, Cenni, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Pepe, Sani, Servodio, Trappolino.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1 dell'articolo 82, le parole: « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite con le seguenti: « nei limiti del 90 per cento »;

b) al comma 2 e al comma 4 dell'articolo 82, le parole: « nei limiti del 97 per cento » sono sostituite con le seguenti: « nei limiti del 95 per cento »;

c) al comma 3 dell'articolo 82, ove ricorrono, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite con le seguenti: « nella misura del 90 per cento ».

*Conseguentemente dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:*

ART. 82-bis.

*(Redditi da locazione).*

I redditi derivanti dalla locazione di uno o più immobili, per una superficie commerciale complessiva inferiore a 300 mq per singolo proprietario, sono soggetti ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con un'aliquota pari al 20 per cento.

**82. 15.** Fugatti, Comaroli, Simonetti.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, capoverso « 5-bis » sostituire le parole: « 96 per cento » con: « 94 per cento »;

b) al comma 2, sostituire le parole: « 97 per cento » con: « 95 per cento »;

c) al comma 3 sostituire le parole: « 96 per cento » con: « 94 per cento » ovunque ricorrano;

d) al comma 4, sostituire le parole: « 97 per cento » con: « 95 per cento ».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 82 aggiungere il seguente:*

ART. 82-bis.

*(Modifiche del regime dei « minimi »).*

1. All'articolo 1, comma 96, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), il numero 1) è sostituito dal seguente: « 1) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 30.000 euro, elevati a 50.000 euro se svolgenti in via esclusiva attività di fabbricazione o di cessione di beni »;

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente: « nel triennio solare precedente: non hanno effettuato acquisti di beni strumentali diversi dai beni immobili, anche

mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria, per un ammontare complessivo superiore a 15.000 euro; non hanno effettuato acquisti di beni immobili strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione, per un ammontare complessivo superiore a 45.000 euro ».

3. All'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, primo comma, dopo il primo periodo è inserito il seguente « La predetta ritenuta è ridotta al 10 per cento nel caso di prestazioni di lavoro autonomo da parte di contribuenti minimi di cui all'articolo 1, comma 96 e seguenti della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per i soli periodi di imposta in cui non abbia efficacia l'opzione di cui al comma 110 della medesima legge ».

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009.

**82. 16.** Fluvi, Lulli, Baretta, Ventura, D'Antoni, Misiani, Agostini, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Marini, Nannicini, Orlando, Rubinato, Vannucci, Carella, Causi, Ceccuzzi, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Trizzolo.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1 dell'articolo 82, le parole: « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite con le seguenti: « nei limiti del 90 per cento »;

b) al comma 2 e al comma 4 dell'articolo 82, le parole: « nei limiti del 97 per cento » sono sostituite con le seguenti: « nei limiti del 95 per cento »;

c) al comma 3 dell'articolo 82, ove ricorrono, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite con le seguenti: « nella misura del 90 per cento ».

*Conseguentemente dopo l'articolo 82 aggiungere il seguente:*

ART. 82-bis.

*(Contribuenti minimi e marginali).*

1. Dopo il comma 29, è inserito il seguente:

29-bis. Al comma 96 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: « non superiori a 30.000 euro » sono sostituite con le seguenti: « non superiori a 50.000 euro ».

**82. 17.** Fugatti, Brigantini.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, capoverso « 5-bis » sostituire le parole: « 96 per cento » con: « 95 per cento »;

b) al comma 2, sostituire le parole: « 97 per cento » con: « 96 per cento »;

c) al comma 3 sostituire le parole: « 96 per cento » con: « 95 per cento » ovunque ricorrano;

d) al comma 4, sostituire le parole: « 97 per cento » con: « 96 per cento ».

*Conseguentemente, dopo il comma 20 dell'articolo 83 aggiungere il seguente:*

20-bis. Le attività di cui si applicano gli studi di settore, di cui all'articolo 62- bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993 n. 427, sono esenti dall'applicazione dell'articolo 1 della legge 26 gennaio 1983 n. 18.

**82. 38.** Ceccuzzi, Sanga, Peluffo, Nannicini, Sani, Cenni.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, capoverso « 5-bis » sostituire le parole: « 96 per cento » con: « 92 per cento »;

b) al comma 2, sostituire le parole: « 97 per cento » con: « 93 per cento »;

c) al comma 3 sostituire le parole: « 96 per cento » con: « 92 per cento » ovunque ricorrano;

d) al comma 4, sostituire le parole: « 97 per cento » con: « 93 per cento ».

*Conseguentemente al comma 11, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* L'attività dei comuni è anche in questo caso incentivata con il riconoscimento della quota pari al 30 per cento delle maggiori somme relative ai tributi statali riscosse a titolo definitivo previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

**82. 49.** Rubinato.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, capoverso « 5-bis » sostituire le parole: « 96 per cento » con: « 95 per cento »;

b) al comma 2, sostituire le parole: « 97 per cento » con: « 96 per cento »;

c) al comma, 3 sostituire le parole: « 96 per cento » con: « 97 per cento » ovunque ricorrano;

d) al comma 4, sostituire le parole: « 97 per cento » con: « 96 per cento ».

*Conseguentemente all'articolo 83, dopo il comma 24 aggiungere il seguente comma:*

24-bis. All'articolo 34, comma 1 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 le parole: « lire 1 miliardo » sono sostituite dalle seguenti: « euro 6 milioni ».

**82. 48.** Fluvi.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

5-bis. Sono nulle le clausole di massimo scoperto e le clausole comunque denominate che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo preleva-

mento della somma ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dalla effettiva durata del prelevamento della somma.

**82. 23.** Cambursano, Barbato, Borghesi, Messina.

*Al comma 6, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

*c-bis)* è aggiunto in fine il seguente periodo: « In ciascuno dei diciotto esercizi successivi, ove il risultato di esercizio sia in perdita, alle imprese è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari a un diciottesimo dell'imposta corrispondente alla predetta eccedenza. Il credito d'imposta è proporzionalmente ridotto nel caso in cui la perdita sia inferiore alla quota di eccedenza deducibile nell'esercizio stesso e la perdita non è riportabile fino a concorrenza di tale eccedenza. Detto credito può essere chiesto a rimborso, riportato a nuovo, computato, in tutto o in parte, in compensazione delle imposte e dei contributi ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, anche oltre il limite previsto dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero ceduto a società o enti appartenenti al gruppo con le modalità previste dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 ».

**82. 24.** Girlanda.

*Al comma 6, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

*c-bis)* è aggiunto in fine il seguente periodo: « In ciascuno dei diciotto esercizi successivi, ove il risultato di esercizio sia in perdita, alle imprese è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari a un diciottesimo dell'imposta corrispondente alla predetta eccedenza. Il credito d'imposta è proporzionalmente ridotto nel caso in cui la perdita sia inferiore alla quota di eccedenza deducibile nell'esercizio stesso e la perdita non è riportabile

fino a concorrenza di tale eccedenza. Detto credito può essere chiesto a rimborso, riportato a nuovo, computato, in tutto o in parte, in compensazione delle imposte e dei contributi ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, anche oltre il limite previsto dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero ceduto a società o enti appartenenti al gruppo con le modalità previste dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 ».

**82. 25.** Corsaro, Marsilio.

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

*10-bis.* Il contributo di cui all'articolo 334 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, relativamente agli intestatari delle carte di circolazione residenti nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, è attribuito alla rispettiva regione o provincia. Gli assicuratori sono tenuti a scorporare dal totale dei contributi di cui al citato articolo 334 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 le somme attribuite alla Regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano e ad effettuare distinti versamenti a favore della regione Valle d'Aosta e di ogni singola provincia autonoma con le stesse modalità previste dal decreto 14 dicembre 1998, n. 457, del Ministro delle finanze, per il versamento dell'imposta sulle assicurazioni per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.

**82. 26.** Nicco, Brugger, Zeller.

*Al comma 11, lettera a), sostituire le parole: 0,30 per cento con: 0,20 per cento.*

*Conseguentemente, al medesimo articolo, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 17, secondo periodo, sostituire le parole: « 1 per cento » con: « 2 per cento »;

b) sopprimere il comma 21.

**82. 28.** Fluvi.

*Al comma 11, lettera a) sostituire le parole: 0,30 per cento con le seguenti: 0,29 per cento.*

*Conseguentemente, al medesimo articolo, al comma 21, aggiungere in fine le seguenti parole:* Sui proventi derivanti dalla partecipazione a fondi immobiliari che investano oltre il 60 per cento in patrimoni costituiti da alloggi destinati alla locazione a canone convenzionato ai sensi articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998 n. 431 seguita ad applicarsi l'aliquota nella misura dei 12,5 per cento.

**82. 34.** Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

*Al comma 14, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*b-bis) nella tariffa, parte II, è inserito il seguente:*

**ART. 2-ter.**

« 2-ter. Affitto di fondi rustici situati in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 984 del 27 dicembre 1977, non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata, quando il corrispettivo annuo non supera duecento euro ».

*Conseguentemente, all'articolo 84, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

« 1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 82, comma 14, lettera c) pari a 2,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo spe-

ciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma "fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno ».

**82. 27.** Brugger, Zeller, Nicco.

*Sostituire il comma 17 con il seguente:*

« 17. A partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, ai fondi di investimento immobiliare chiusi di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che presentano i requisiti indicati nel successivo comma 18 e un valore netto di ammontare non superiore a 300 milioni di euro alla data di riferimento dell'ultimo rendiconto periodico redatto ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), n. 3, del Testo Unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, si applica un'imposta patrimoniale sull'ammontare del valore netto dei fondi. La società di gestione preleva un ammontare pari all'1 per cento a titolo di imposta patrimoniale. Il valore netto del fondo deve essere calcolato come media annua dei valori risultanti dai prospetti redatti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), n. 3 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Nel caso di fondi comuni avviati o cessati in corso d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio dell'anno si assume il patrimonio alla data di avvio del fondo ovvero in luogo del patrimonio alla fine dell'anno si assume il patrimonio alla data di cessazione del fondo. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione non concorre a formare il valore del patrimonio netto l'ammontare dell'imposta patrimoniale dovuta per il periodo di imposta e accantonata nel passivo. L'imposta è corrisposta entro il 16 febbraio dell'anno successivo. Per l'accertamento, la riscos-

sione e le sanzioni dell'imposta non dichiarata o non versata si applicano le disposizioni stabilite in materia di imposte sui redditi ».

**82. 11.** Leo.

*Sostituire il comma 18, con il seguente:*

18. La Banca d'Italia individua con proprio regolamento la tipologia dei fondi d'investimento immobiliare chiusi di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, costituiti con apporto di immobili, diritti reali immobiliari o partecipazioni in società immobiliari per almeno l'80 per cento del loro patrimonio netto, soggetti all'imposta di cui al comma 17, tenendo conto, tra l'altro, dei seguenti criteri:

a) numero dei soci;

b) legame di parentela tra i soci;

c) sistema di *governance* previsto dal regolamento del fondo.

Tale disciplina si applica esclusivamente ai fondi d'investimento immobiliare chiusi di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il cui regolamento sia stato approvato successivamente all'emanazione del predetto provvedimento da parte di Banca d'Italia.

**82. 3.** Gibiino, Germanà.

*Al comma 18, alinea, dopo le parole: di cui al comma 17 è dovuta inserire le seguenti: , ad esclusione degli enti pubblici.*

*Conseguentemente, al medesimo comma, lettera a), sopprimere le parole: enti pubblici ed.*

*Conseguentemente ridurre in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24*

*dicembre 2007, n. 244 fino ad un importo di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.*

**82. 31.** Galletti, Ciccanti.

*Al comma 18 alinea dopo le parole: di cui al comma 17 è dovuta inserire le seguenti: , ad esclusione degli enti pubblici.*

*Conseguentemente, al medesimo comma, alla lettera a), sopprimere le parole: enti pubblici ed.*

**82. 30.** Barbato, Borghesi, Cambursano, Messina.

*Al comma 18 alinea dopo le parole: di cui al comma 17 è dovuta inserire le seguenti: , ad esclusione degli enti pubblici.*

**82. 1.** Osvaldo Napoli.

*Al comma 18 alinea, dopo le parole: di cui al comma 17 è dovuta inserire le seguenti: , ad esclusione degli enti pubblici.*

**82. 29.** Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Al comma 18, lettera a), sopprimere le parole: enti pubblici ed.*

**82. 32.** Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Al comma 18, lettera a), sostituire le parole: nonché da enti pubblici ed enti di previdenza obbligatoria con le seguenti: nonché da enti pubblici, enti di previdenza obbligatoria ed enti non commerciali di cui alla lettera c) dell'articolo 73, comma 1, del Testo Unico delle Imposte sui redditi il cui controllo non sia detenuto da persone fisiche.*

**82. 6.** Leo.



*Al comma 18, sostituire la lettera a) sopprimere le parole: enti pubblici ed.*

**82. 2.** Osvaldo Napoli.

*Al comma 18, sostituire la lettera b) con la seguente:*

b) e, in ogni caso, se il fondo è istituito ai sensi degli articoli 15 e 16 del regolamento del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica 24 maggio 1999, n. 228, e più dei tre quarti delle quote siano detenute complessivamente, nel corso del periodo d'imposta, al di fuori dell'esercizio d'impresa, da una persona fisica e dai suoi stretti familiari, nonché da società ed enti di cui le persone fisiche medesime detengano il controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, ovvero il diritto di partecipazione agli utili superiore al 50 per cento e da trust di cui siano disponenti o beneficiari. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, per stretti familiari si intende il coniuge non legalmente separato, i parenti e gli affini entro il secondo grado.

**82. 10.** Leo.

*Al comma 18, sostituire la lettera b) con la seguente:*

b) e, in ogni caso, se il fondo è istituito ai sensi degli articoli 15 e 16 del regolamento del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica 24 maggio 1999, n. 228, e più dei tre quarti delle quote siano detenute complessivamente, nel corso del periodo di imposta, al di fuori dell'esercizio di impresa, da persone fisiche legate fra loro da rapporti di parentela o affinità ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché da società ed enti di cui le persone fisiche medesime detengano il controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, ovvero il diritto di parteci-

pazione agli utili superiore al 50 per cento e da trust di cui siano disponenti o beneficiari.

**82. 12.** Leo.

*Al comma 18, lettera b) sopprimere le parole: al di fuori dell'esercizio di impresa e sostituire le parole: e da trust di cui siano disponenti o beneficiari, con le seguenti: e da trust di cui siano disponenti è salvo che ad imprese commerciali esercitate da soggetti ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.*

**82. 7.** Leo.

*Sostituire il comma 21 con il seguente:*

21. Nell'articolo 7, comma 1, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, *le parole:* una ritenuta del 12,50 per cento, *sono sostituite dalle seguenti:* una ritenuta del 15 per cento.

*Conseguentemente, al medesimo articolo:*

a) *Dopo il comma 21, aggiungere il seguente comma:*

21-bis. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, come modificato dal comma 21, non si applicano ai fondi comuni d'investimento immobiliare istituiti ai sensi dell'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dall'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, le cui quote sono negoziate in mercati regolamentati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

b) *Dopo il comma 22, seguenti commi:*

22-bis. Nell'articolo 1, comma 134, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, *le*

*parole:* una ritenuta del 20 per cento sugli utili in qualunque forma corrisposti a soggetti diversi da altre SIIQ, derivanti dall'attività di locazione immobiliare nonché dal possesso delle partecipazioni indicate nel comma 121. La misura della ritenuta è ridotta al 15 per cento in relazione alla parte dell'utile di esercizio riferibile a contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, *sono sostituite dalle seguenti:* una ritenuta del 15 per cento sugli utili in qualunque forma corrisposti a soggetti diversi da altre SIIQ, derivanti dall'attività di locazione immobiliare ivi incluse le plusvalenze da cessione degli immobili o dei diritti reali sugli immobili destinati alla locazione, nonché i dividendi percepiti, provenienti dalle società indicate nel comma 121, formati con utili derivanti dall'attività di locazione immobiliare svolta da tali società ovvero dalla cessione degli immobili o dei diritti reali sugli immobili destinati alla locazione.

*22-ter.* Il comma 121 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente: L'attività di locazione immobiliare si considera svolta in via prevalente se gli immobili posseduti a titolo di proprietà o di altro diritto reale ad essa destinati rappresentano almeno l'80 per cento dell'attivo patrimoniale e se, in ciascun esercizio, i ricavi da essa provenienti rappresentano almeno l'80 per cento dei componenti positivi del conto economico e sempre che, in un arco temporale di cinque anni, la società non realizzi componenti positivi dalla cessione di immobili o di diritti reali su immobili per un importo superiore al 50 per cento della consistenza media del proprio attivo patrimoniale nel medesimo orizzonte temporale. Agli effetti della verifica di detti parametri, assumono rilevanza anche le partecipazioni costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, detenute in altre SIIQ nonché quelle detenute nelle società che esercitino l'opzione di cui al comma 125 e i relativi dividendi formati, a loro volta,

con utili derivanti dall'attività di locazione immobiliare svolta da tali società. La società che abbia optato per il regime speciale deve tenere contabilità separate per rilevare i fatti di gestione dell'attività di locazione immobiliare e delle altre attività, dando indicazione, tra le informazioni integrative al bilancio, dei criteri adottati per la ripartizione dei costi e degli altri componenti comuni.

*22-quater.* All'articolo 1, comma 122, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, *le parole:* una delle condizioni di prevalenza indicate nel comma 121 *sono sostituite dalle seguenti:* una delle condizioni indicate nel primo periodo del comma 121.

*22-quinquies.* Il comma 123, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è *sostituito dal seguente:* L'opzione per il regime speciale comporta l'obbligo, in ciascun esercizio, di distribuire ai soci almeno l'80 per cento dell'utile netto derivante dall'attività di locazione immobiliare ivi incluse le plusvalenze da cessione degli immobili o dei diritti reali sugli immobili destinati alla locazione, nella misura in cui le stesse non sono reinvestite ai sensi del comma 131, nonché gli utili derivanti dal possesso delle partecipazioni indicate al comma 121; se l'utile complessivo di esercizio disponibile per la distribuzione è di importo inferiore a quello derivante dall'attività di locazione immobiliare, ivi incluse le plusvalenze da cessione degli immobili o dei diritti reali sugli immobili destinati alla locazione, e dal possesso di dette partecipazioni, la percentuale suddetta si applica su tale minore importo.

*22-sexies.* All'articolo 1, comma 127, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, *il secondo periodo è sostituito dal seguente:* In caso di alienazione degli immobili o dei diritti reali anteriormente a tale termine, è assoggettata ad imposizione ordinaria la differenza tra il valore normale degli immobili o diritti reali determinato all'ingresso nel regime speciale e il costo fiscale riconosciuto prima dell'ingresso in tale regime, al netto delle quote di ammortamento calcolate su tale costo, e l'imposta

sostitutiva proporzionalmente imputabile agli immobili o ai diritti reali alienati costituisce credito d'imposta.

*22-septies.* Nell'articolo 1, comma 131, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: Si comprendono nel reddito derivante dall'attività di locazione immobiliare anche le plusvalenze da cessione degli immobili o dei diritti reali sugli immobili destinati alla locazione, nonché i dividendi percepiti, provenienti dalle società indicate nel comma 121, formati con utili derivanti dall'attività di locazione immobiliare svolta da tali società ovvero dalla cessione degli immobili o dei diritti reali sugli immobili destinati alla locazione. Tuttavia, l'inclusione delle predette plusvalenze nel reddito esente è condizionata al reinvestimento di una quota non inferiore al cinquanta per cento delle stesse nell'acquisto di partecipazioni costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dei principi contabili internazionali in altre SIIQ e SINQ o in immobili e in diritti reali su immobili destinati alla locazione entro la fine del secondo periodo d'imposta successivo a quello del realizzo.

*22-octies.* All'articolo 1, comma 140, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: entro la data di chiusura del periodo d'imposta del conferimento e sempre che, entro la stessa data, le medesime società optino per il regime speciale sono sostituite dalle seguenti: entro la data di chiusura del terzo periodo d'imposta del conferente successivo a quello nel corso del quale è effettuato il conferimento e sempre che, entro la data di chiusura del periodo d'imposta del conferente nel corso del quale è effettuato il conferimento, le medesime società optino per il regime speciale. In caso di mancata ammissione alla negoziazione dei titoli della società conferitaria entro la data di chiusura del terzo periodo d'imposta del conferente successivo a quello nel corso del quale è effettuato il conferimento, il reddito del conferente, nonché il valore della produzione di questi, se soggetto all'imposta regionale sulle attività

produttive, relativi a tale periodo d'imposta sono incrementati in misura pari alla plusvalenza realizzata dal conferente all'atto del conferimento e l'imposta sostitutiva assolta ai sensi del comma 137 costituisce per il conferente credito d'imposta scomputabile dall'imposta sul reddito delle società, ai sensi dell'articolo 79 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

*22-nonies.* In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 140, secondo periodo della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dal comma 22-septies, si applicano ai conferimenti effettuati a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

#### **82. 4.** Gibiino, Germanà.

*Al comma 21, aggiungere in fine il seguente periodo:*

Sui i proventi derivanti dalla partecipazione a fondi immobiliari che investano oltre il 60 per cento in patrimoni costituiti da alloggi destinati alla locazione a canone convenzionato ai sensi articolo 2 comma 3 della legge 9 dicembre 1998 n. 431 seguita ad applicarsi l'aliquota nella misura del 12,5 per cento.

**82. 33.** Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

*Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:*

*21-bis.* Nel caso di rimborso delle quote di partecipazione dei fondi comuni di investimento immobiliare, la ritenuta prevista dal comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge richiamato nel precedente comma 21 è operata sui proventi percepiti con l'aliquota dei 12,50 per cento fino a concorrenza della differenza positiva tra il

valore risultante dall'ultimo rendiconto periodico redatto ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), numero 3), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 prima dell'entrata in vigore del presente decreto-legge e il valore risultante dall'ultimo rendiconto redatto prima della data di sottoscrizione o acquisto.

**82. 5.** Leo.

*Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:*

23-bis. Il reddito da lavoro dipendente derivante dall'esercizio di piani di stock options rileva ai soli fini fiscali.

**82. 14.** Nannicini.

*Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:*

24-bis. Salvo quanto previsto dai commi 23 e 24, l'aliquota delle imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria e delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi, al fine della loro unificazione, è fissata al 20 per cento dal 1° gennaio 2009.

24-ter. Le persone fisiche detentrici di buoni del Tesoro di qualunque tipo possono dichiarare, con le modalità indicate con decreto dal Ministro dell'economia e delle finanze, i titoli in loro possesso al 31 dicembre 2008 ai soli fini della presente norma, ed escludendo ogni altra conseguenza o possibilità. Ai possessori di tali buoni del Tesoro viene riconosciuto, contestualmente alla scadenza prevista per il prelievo tributario, un credito d'imposta pari al 7,5 per cento dei redditi di cui al comma precedente.

24-quater. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni dei due commi precedenti confluiscono in un apposito Fondo dello stato di previsione delle entrate e vanno integralmente a finanziare incrementi delle detrazioni per spese per produzione del reddito dei lavoratori dipen-

denti e dei pensionati di cui all'articolo 13, commi da 1 a 4, del Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, da emanare entro il 31 gennaio di ogni anno, determina gli incrementi annuali delle detrazioni per spese per produzione del reddito dei lavoratori dipendenti valevoli per il periodo d'imposta in vigore al 31 dicembre precedente. Gli incrementi di cui al presente comma si applicano ai soggetti il cui imponibile Irpef, per il periodo d'imposta anteriore a quello in vigore alla data del 31 dicembre già citata, sia inferiore a 50 mila euro.

**82. 35.** Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

*Dopo il comma 24 aggiungere i seguenti:*

24-bis. Al comma dell'articolo 127 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 è aggiunta la seguente lettera:

h) redditi da lavoro dipendente derivanti dall'esercizio di piani di stock options.

24-ter. L'esclusione dalla base imponibile contributiva di cui al comma precedente, opera in relazione alle azioni assegnate ai dipendenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

**82. 37.** Poli, Ciccanti, Galletti, Occhiuto.

*Al comma 27, capoverso 3 dopo le parole: delle società cooperative e loro consorzi aggiungere le seguenti: che non soddisfano i requisiti della definizione di piccole e medie imprese della raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003.*

*Conseguentemente all'articolo 84, dopo il comma inserire il seguente:*

1-bis. Ai maggiori oneri derivanti dall'articolo 82, comma 27, valutati pari a 1,5

milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.

**82. 40.** De Micheli.

*Al comma 27 capoverso 3, dopo le parole:* delle società cooperative e loro consorzi, *aggiungere le seguenti:* che non soddisfano i requisiti della definizione di piccole e medie imprese della raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio.

*Conseguentemente, alla Tabella A della legge 24 dicembre 2007, n.296 (legge finanziaria per il 2008), voce:* Ministero della solidarietà sociale, *apportare le seguenti variazioni:*

2008: – 2.000;  
2009: – 2.000;  
2010: – 2.000.

a decorrere dal:

2011: – 2.000.

**82. 41.** Galletti, Ciccanti, Romano, Occhiuto, Delfino.

*Al comma 27 capoverso 3, dopo le parole:* delle società cooperative e loro consorzi *aggiungere le seguenti:* che non soddisfano i requisiti della definizione di piccole e micro imprese di cui alla raccomandazione della Commissione 2003/361 /CE del 6 maggio 2003.

*Conseguentemente ridurre in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come*

*determinate dalla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 1, 4 milioni di euro milioni per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.*

**82. 39.** Del Tenno.

*Al comma 27, dopo le parole:* nella misura del 20 per cento *aggiungere le seguenti:* La disposizione non si applica alle società cooperative e consorzi rientranti nella nozione comunitaria di piccole medie imprese.

*Conseguentemente a decorrere dall'anno 2008 ridurre in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 fino ad un importo di 10 milioni di euro.*

**82. 42.** Galletti, Ciccanti, Romano, Occhiuto.

*Al comma 27 capoverso 3, dopo le parole:* nella misura del 20 per cento *aggiungere le seguenti parole:* La disposizione non si applica alle società cooperative e loro consorzi rientranti nella nozione comunitaria di piccole e medie imprese.

*Conseguentemente, all'articolo 84, sostituire il comma 1, con il seguente:* ART. 84. Agli oneri derivanti dagli articoli 3, 14, 19, 22, 60, comma 7, 63, commi 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 12, 72, commi da 7 a 11, 81, 82 del presente decreto-legge, pari a 1.543,5 milioni di euro per l'anno 2008, a 5.592,1 milioni di euro per l'anno 2009, a 4.226,2 milioni di euro per l'anno 2010 e a 4.509,3 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede, pari a 1.520,5 milioni di euro per l'anno 2008, a 5.569,1 milioni di euro per l'anno 2009, a 4.203,2 milioni di euro per l'anno 2010 e a 4.486,3 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dal presente provvedimento e quanto a 23

milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, mediante corrispondente riduzione, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 13 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e quanto a 10 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.

#### 82. 9. Froner.

*Al comma 28 capoverso b-bis), dopo le parole: e loro consorzi aggiungere le seguenti parole:* La disposizione non si applica alle società cooperative e loro consorzi rientranti nella nozione comunitaria di piccole e medie imprese.

*Conseguentemente, all'articolo 84, sostituire il comma 1, con il seguente:* ART. 84. Agli oneri derivanti dagli articoli 3, 14, 19, 22, 60, comma 7, 63, commi 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 12, 72, commi da 7 a 11, 81, 82 del presente decreto-legge, pari a 1.543,5 milioni di euro per l'anno 2008, a 5.592,1 milioni di euro per l'anno 2009, a 4.226,2 milioni di euro per l'anno 2010 e a 4.509,3 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede, pari a 1.520,5 milioni di euro per l'anno 2008, a 5.569,1 milioni di euro per l'anno 2009, a 4.203,2 milioni di euro per l'anno 2010 e a 4.486,3 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dal presente provvedimento e quanto a 23 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, mediante corrispondente riduzione, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 13 mi-

lioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e quanto a 10 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.

#### 82. 8. Froner.

*Al comma 27 capoverso 3, dopo le parole:* nella misura del 20 per cento *aggiungere le seguenti:* La disposizione non si applica alle società cooperative e loro consorzi rientranti nella nozione comunitaria di piccole e medie imprese.

#### 82. 13. Saglia.

*Al comma 28, capoverso b-bis, dopo le parole:* delle società cooperative di consumo e loro consorzi *aggiungere le seguenti:* che non soddisfano i requisiti della definizione di piccole e micro imprese di cui alla raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003.

*Conseguentemente ridurre in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 800 mila euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.*

#### 82. 43. Del Tenno.

*Al comma 28, capoverso b-bis, aggiungere in fine le seguenti parole:* che non soddisfano i requisiti della definizione di piccole e medie imprese della raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003.

*Conseguentemente all'articolo 84, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Ai maggiori oneri derivanti dall'articolo 82, comma 28, valutati pari a 800.000 euro a decorrere dall'anno 2008 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del

bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.

**82. 44.** De Micheli.

*Al comma 28, capoverso b-bis aggiungere in fine le seguenti parole che non soddisfano i requisiti della definizione di piccole e medie imprese della raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003.*

*Conseguentemente, alla Tabella A della legge 24 dicembre 2007, n. 296 (legge finanziaria per il 2008), voce: Ministero della solidarietà sociale, apportare le seguenti variazioni:*

2008: -1.000;

2009: -1.000;

2010: -1.000;

a decorrere dal 2011: -1.000.

**82. 45.** Galletti, Ciccanti, Romano, Occhiuto, Delfino.

*Dopo il comma 29 aggiungere il seguente:*

*29-bis.* Per i contributi previdenziali, premi assicurativi e tributi riguardanti le imprese, colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994, destinatarie dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi, contributi previdenziali e premi assicurativi di cui all'articolo 6, commi 2, 3, 7-bis e all'articolo 7 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, i termini di presentazione delle domande di cui all'articolo 4, comma 90, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2008. Entro tale ter-

mine le imprese di cui al primo periodo possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1995, 1996 e 1997 versando l'intero ammontare dovuto per ciascun tributo, contributo o premio a titolo di capitale diminuito al 10 per cento al netto dei versamenti già eseguiti per capitale e interessi, ovvero secondo le modalità di rateizzazione previste dal citato comma 17 dell'articolo 4 della legge n. 289 del 2002. La presente disposizione si applica entro i limiti delle risorse assegnate ai sensi del medesimo articolo 4, comma 90 della legge n. 350 del 2003 e dell'articolo 3-quater del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, nonché delle ulteriori risorse, pari a un milione di euro annui a decorrere dal 2008, assegnate ai sensi del presente comma. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Tondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 1.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2009, l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.

**82. 46.** Togni, Bigonci, Fugatti, Simonetti.

*Dopo il comma 29 aggiungere il seguente:*

*29-bis.* Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'articolo 3, comma 2, è sostituito dal seguente: U. Nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

*29-ter.* Le disposizioni di cui al comma 30 si applicano ai contratti di locazione finanziaria stipulati dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

**82. 47.** Abrignani, Bernardo, Armosino.

*Dopo l'articolo 82 aggiungere il seguente:*

ART. 82-bis

*(Detrazioni per carichi di famiglia).*

1. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

*2-bis.* Le detrazione di cui ai commi 1 e *1-bis* non spettano ai cittadini extracomunitari che, pur lavorando in Italia, sono residenti all'estero ed hanno i familiari a carico residenti all'estero.

**82. 01.** Bragantini, D'Amico, Comaroli, Fugatti.

*Dopo l'articolo 82 aggiungere il seguente:*

ART. 82-bis

*(Modifiche del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114).*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è inserito il seguente:

*2-bis.* L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è, in ogni caso, soggetta alla presentazione da parte del richiedente del Documento Unico di Regolarità Contributiva. Tale presentazione dovrà poi essere rinnovata al comune che ha rilasciato l'autorizzazione ogni 12 mesi dalla data di rilascio della prima autorizzazione.

2. Al comma 4 dell'articolo 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è aggiunta la seguente lettera:

*d)* nel caso di mancata presentazione del DURC, come previsto dal comma *2-bis* dell'articolo 28.

**82. 02.** Fugatti, Comaroli, Forcolin.

ART. 83.

*Al comma 1 aggiungere il seguente periodo:*

L'INPS e l'Agenzia delle entrate attivano altresì uno scambio telematico mensile delle posizioni relative ai titolari di partita IVA e dei dati annuali riferiti ai soggetti che percepiscono utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione, quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro.

**\* 83. 31.** Giudice, Gioacchino Alfano.

*Al comma 1 aggiungere il seguente periodo:*

L'INPS e l'Agenzia delle Entrate attivano altresì uno scambio telematico mensile delle posizioni relative ai titolari di partita IVA e dei dati annuali riferiti ai soggetti che percepiscono utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione, quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro.

**\* 83. 25.** Poli, Ciccanti, Galletti, Occhiuto.

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

3. Per il miglioramento dell'azione di contrasto ai fenomeni di evasione ed elusione fiscale e previdenziale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia delle Entrate e l'Istituto nazionale della previdenza sociale stipulano una convenzione finalizzata allo scambio telematico mensile delle posizioni relative ai titolari di partita IVA, nonché dei dati annuali riferiti ai soggetti che percepiscono utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione, quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro.

**83. 32.** Giudice, Gioacchino Alfano.



Al comma 5, lettera d) aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Anche attraverso la programmazione dei controlli in base al numero delle partite IVA da presenti sul totale degli abitanti di ciascuna regione.

**83. 14.** Zeller, Brugger.

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

8-bis. Al fine di garantire maggiore efficacia all'attività di riscossione e migliorare le funzioni di controllo e monitoraggio dei dati fiscali e finanziari, la Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria: a) effettua indagini e ricerche, anche tramite consultazioni e audizioni dei responsabili, sulle forme e le modalità di gestione dei servizi di accertamento e riscossione dei tributi locali; b) individua possibili forme di raccordo tra le informazioni in possesso dei soggetti incaricati della riscossione e quelli in possesso nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria.

**83. 2.** Leo.

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

8-bis. All'articolo 33, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:

Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate le modalità di esecuzione degli accessi con particolare riferimento al numero delle partite IVA totali da verificare sul totale degli abitanti di ciascuna regione; al rilascio e alle caratteristiche dei documenti di riconoscimento e di autorizzazione; alle condizioni di tempo, che non devono coincidere con gli orari di sportello aperto al pubblico, in cui gli accessi possono essere espletati e alla redazione dei processi verbali.

**83. 13.** Zeller, Brugger.

*Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:*

11-bis. In attuazione del Protocollo d'intesa sulla sicurezza e la conformità dei prodotti industriali, sottoscritto il 24 febbraio 2005 tra il Ministero delle attività produttive ed il Corpo della Guardia di finanza, il Nucleo speciale tutela mercati costituito presso il Comando tutela dell'economia del Corpo, avvia un programma speciale di verifica del rispetto delle disposizioni della Direttiva 2006/42/CE del 17 maggio 2006 e degli articoli 102-113 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2006/42/CE. Il programma dovrà prevedere non meno di 10.000 verifiche annue concentrate nei punti d'ingresso dei prodotti industriali extracomunitari sul territorio nazionale e presso la distribuzione commerciale.

11-ter. Ai fini del comma 11-bis, il Nucleo è potenziato di 20 unità di personale ed il Ministero dello sviluppo economico svolge corsi di aggiornamento professionale relativi alla conformità alle direttive comunitarie macchine. Per il completamento dell'organico è autorizzato il ricorso ad arruolamenti straordinari, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, utilizzando le risorse di cui al comma 516 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, sino a concorrenza della maggiore spesa, del comma 513 dell'articolo 1 della medesima legge n. 296 del 2006.

11-quater. Il Nucleo opera in collaborazione e anche su segnalazione dell'Alto Commissario per la lotta alla contraffazione, dell'INDICAM, dell'Agenzia delle dogane, delle associazioni industriali, commerciali ed artigianali, di imprenditori nonché di cittadini. A tal fine il Nucleo gestisce un numero telefonico gratuito (numero verde) al fine di segnalare l'esistenza di prodotti non conformi, merci contraffatte o usurpative, o di violazione della proprietà industriale. I dati ricavati dall'attività di verifica alimentano la Banca dati multimediale per la raccolta

dei dati caratteristici ed idonei a contraddistinguere i prodotti autentici, istituita presso l'Agenzia delle dogane ai sensi dell'articolo 4 comma 55 della legge 30 dicembre 2003, n. 350.

*Conseguentemente dopo l'articolo 84 aggiungere il seguente:*

ART. 84-bis.

1. È introdotto a regime, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2008, l'istituto della programmazione fiscale alla quale possono accedere i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni cui si applicano gli studi di settore o i parametri per il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2006. L'accettazione della programmazione fiscale determina preventivamente, per un triennio, o fino alla chiusura della liquidazione, se di durata inferiore, per le società in liquidazione, la base imponibile caratteristica dell'attività svolta:

*a)* da assumere ai fini delle imposte sui redditi con una riduzione della imposizione fiscale e contributiva per la base imponibile eccedente quella programmata;

*b)* da assumere ai fini della imposta regionale sulle attività produttive.

2. Non sono ammessi alla programmazione fiscale i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni:

*a)* per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2006;

*b)* che svolgono dal 1° gennaio 2007 una attività diversa da quella esercitata nell'anno 2006;

*c)* che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nel periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2006 o che hanno presentato per tale periodo d'imposta una dichiarazione dei

redditi o IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;

*d)* che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per il periodo d'imposta 2006 o che hanno presentato per tale annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;

*e)* che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2006.

3. La proposta individuale di programmazione fiscale è formulata sulla base di elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria, tenendo conto delle risultanze dell'applicazione degli studi di settore e dei parametri, dei dati sull'andamento dell'economia nazionale per distinti settori economici di attività, della coerenza dei componenti negativi di reddito e di ogni altra informazione disponibile riferibile al contribuente.

4. La programmazione fiscale si perfeziona, ferma restando la congruità dei ricavi o dei compensi alle risultanze degli studi di settore o dei parametri per ciascun periodo d'imposta, con l'accettazione di importi, proposti al contribuente dall'Agenzia delle entrate, che individuano per un triennio la base imponibile caratteristica dell'attività svolta, esclusi gli eventuali componenti positivi o negativi di reddito di carattere straordinario. La notifica effettuata entro il 31 dicembre 2007 di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore ag-

giunto o dell'IRAP, relativi al periodo d'imposta in corso allo gennaio 2006, comporta che la proposta di cui al comma 3 sia formulata dall'ufficio, su iniziativa del contribuente.

5. L'accettazione della proposta di programmazione fiscale è comunicata dal contribuente entro il 16 ottobre 2008; nel medesimo termine la proposta può essere altresì definita in contraddittorio con il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, anche con l'assistenza degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-*bis* e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, esclusivamente nel caso in cui il contribuente sia in grado di documentare la non correttezza dei dati contabili e strutturali presi a base per la formulazione della proposta.

6. Per i periodi d'imposta oggetto di programmazione, relativamente alla base imponibile caratteristica d'impresa o di arti o professioni:

*a)* sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;

*b)* per la parte dichiarata eccedente quella programmata, ferma restando l'aliquota del 23 per cento, quelle marginali applicabili al reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito, nonché quella applicabile ai fini dell'imposta sul reddito delle società, sono ridotte di 4 punti percentuali;

*c)* i contributi previdenziali si applicano esclusivamente per la parte programmata, fatto salvo il minimale reddituale previsto ai fini contributivi; restano salve le prerogative degli enti previdenziali di diritto privato, nonché la facoltà di effettuare i versamenti su base volontaria;

*d)* l'imposta regionale sulle attività produttive si applica esclusivamente per la parte programmata.

7. Per gli stessi periodi d'imposta di cui al comma 6, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto:

*a)* il contribuente assolve ordinariamente a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e dalle altre disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto;

*b)* all'ammontare degli eventuali maggiori ricavi o compensi da dichiarare rispetto a quelli risultanti dalle scritture contabili si applica, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato;

*c)* sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria in base alle disposizioni di cui agli articoli 54, secondo comma, secondo periodo, e 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

8. In caso di divergenza tra gli importi risultanti dalle dichiarazioni e quelli oggetto di programmazione, da comunicare nella dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi, l'Agenzia delle entrate procede ad accertamento parziale in ragione del reddito oggetto della programmazione nonché, per l'imposta sul valore aggiunto, in ragione del volume d'affari corrispondente ai ricavi o compensi caratteristici a base della stessa, salve le ipotesi di documentati accadimenti straordinari e imprevedibili; in tale ultima ipotesi trova applicazione il procedimento di accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. La disposizione di cui al presente comma si applica anche nel caso di mancato adeguamento alle risultanze degli studi di settore o dei parametri.

9. L'inibizione dei poteri di cui all'articolo 39, primo comma, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, primo periodo, e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e le disposizioni di cui al comma 6, lettere *b)*, *c)* e *d)*, non operano qualora il reddito dichiarato differisca da quanto effettivamente conseguito, non siano adempiuti gli obblighi sostanziali di cui al comma 7, lettera *a)*, ovvero il contribuente non abbia tenuto regolarmente le scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi; operano comunque le disposizioni di cui al comma 6, lettere *b)*, *c)* e *d)*, qualora il reddito effettivamente conseguito non ecceda di oltre il 10 per cento quello dichiarato. L'inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera *a)*, e 7, lettera *c)*, e le disposizioni di cui al comma 6, lettere *b)*, *c)* e *d)*, non operano qualora siano constatate condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

10. Salva l'applicazione del comma 5, nei casi in cui a seguito di controlli e segnalazioni, anche di fonte esterna all'amministrazione finanziaria, emergano dati ed elementi difformi da quelli comunicati dal contribuente, qualora presi a base per la formulazione della proposta, o siano constatate, per il periodo di imposta 2005, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e il del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nei suoi confronti non operano l'inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera *a)*, e 7, lettera *c)*, nonché le disposizioni di cui al comma 6, lettere *b)*, *c)* e *d)*. Le disposizioni di cui al presente comma non operano qualora la difformità dei dati ed elementi sia di scarsa entità tale da determinare una variazione degli importi proposti nei limiti del 5 per cento degli stessi, fermi restando la maggiore imposta comunque dovuta nonché i relativi interessi.

11. Nel caso in cui l'attività effettivamente esercitata vari nel corso del triennio, l'istituto della programmazione fiscale cessa di avere effetto dal periodo d'imposta nel corso del quale si è verificata la variazione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, è possibile individuare le singole categorie di contribuenti nei cui riguardi progressivamente, nel corso del triennio, decorre l'applicazione della programmazione fiscale e, conseguentemente, rideterminare i periodi d'imposta di cui al comma 2, per i contribuenti nei cui confronti la programmazione fiscale opera a decorrere da periodi d'imposta diversi da quello indicato al comma 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sono approvate le note metodologiche per la formulazione della proposta di cui al comma 3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di invio delle proposte, anche in via telematica, direttamente al contribuente ovvero per il tramite degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-*bis* e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché le modalità di adesione.

12. Ai contribuenti destinatari delle proposte di programmazione di cui al comma 1, l'Agenzia delle entrate formula altresì una proposta di adeguamento dei redditi di impresa e di lavoro autonomo, nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2005 ed al 31 dicembre 2006, per i quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2007, sulla base di maggiori ricavi o compensi determinati a seguito di elaborazioni effettuate dall'anagrafe tributaria con i criteri previsti dal comma 3.

13. Agli importi di cui al comma 12 si applica, per le società di capitali che non hanno optato per la trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, una imposta sostitutiva delle imposte sui red-

diti, delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, del 28 per cento e per le altre tipologie di soggetti del 23 per cento.

14. L'accettazione delle proposte di cui al comma 12 comporta il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto determinata applicando all'ammontare dei maggiori ricavi o compensi, tenuto conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato.

15. L'adeguamento di cui al comma 12, consentito ai contribuenti che si avvalgono della programmazione fiscale di cui al comma 1, si perfeziona con il versamento, entro il 16 ottobre del primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma I, degli importi di cui ai commi 13 e 14. Per ciascun periodo d'imposta, gli importi calcolati a titolo di maggiore ricavo o compenso non possono essere inferiori a 3.000 euro per le società di capitali e 1.500 euro per gli altri soggetti. Sulle maggiori imposte non si applicano sanzioni ed interessi.

16. Qualora gli importi da versare complessivamente per l'adeguamento di cui al comma 12 eccedano la somma di 10.000 euro per le società di capitali e 5.000 euro per gli altri soggetti, il 50 per cento dell'importo eccedente può essere versato entro il successivo 16 dicembre, maggiorato degli interessi legali a decorrere dal giorno successivo alla data di cui al comma 15. L'omesso versamento nei termini indicati nel periodo precedente non determina l'inefficacia della definizione; per il recupero delle somme non corrisposte alle predette scadenze si procede all'iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, nonché alla notifica delle relative cartelle entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine del versamento, ed è dovuta una sanzione pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alle rispettive sca-

denze, e gli interessi legali. Non è applicabile l'istituto del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

17. Il perfezionamento dell'adeguamento di cui al comma 12 rende applicabili le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

18. L'accettazione della proposta di adeguamento di cui al comma 12 esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. È pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. È altresì escluso il riporto al periodo d'imposta successivo del credito d'imposta sul valore aggiunto risultante dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta oggetto di definizione, nonché il rimborso risultante dalle medesime dichiarazioni.

19. La notifica effettuata entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi d'imposta di cui al comma 2, comporta l'integrale applicabilità delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 218 del 1997.

20. Sono esclusi dall'istituto di cui al comma 2 i soggetti:

a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 12;

b) che non erano in attività in uno dei periodi di imposta di cui al comma 12;

c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nei

periodi d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali periodi d'imposta una dichiarazione dei redditi ed IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 12;

d) che hanno ommesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le annualità d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 12;

e) che hanno ommesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 12;

f) nei cui confronti sono state constatate, entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, per i periodi di imposta di cui al comma 12 e per le annualità di imposta 2005 e 2006 ai fini IVA, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

21. I contribuenti che si avvalgono dell'istituto della programmazione fiscale effettuano i versamenti in acconto ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRA in base alle imposte dovute per il medesimo periodo d'imposta tenendo conto della maggiore base imponibile derivante dalla programmazione medesima.

**83. 16.** Corsaro, Marsilio.

*Sopprimere il comma 12.*

**83. 34.** Fluvi.

*Sopprimere il comma 15.*

**83. 33.** Fluvi.

*Al comma 15, dopo le parole: composto di cinque componenti aggiungere le seguenti:* di cui uno designato dal Ministro per la Pubblica amministrazione e l'inno-

vazione tecnologica e uno dalla Conferenza Stato-Città.

**83. 10.** Lanzillotta.

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

15-bis. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 1997, dopo le parole « e di acconto delle imposte », inserire le seguenti: « e dovute a seguito dell'adeguamento alle risultanze degli studi di settore ».

**83. 28.** Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

15-bis. All'articolo 32, comma 1, n. 2), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 dopo la parola « ricavi » le parole « o compensi » sono eliminate.

**83. 3.** Leo.

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

15-bis. Al decreto legislativo 19 giugno 1997 n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:

All'articolo 2, comma 5, dopo le parole « si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge », sono aggiunte le seguenti « ovvero ad un ottavo del minimo previsto dalla legge nei casi di cui all'articolo 5, comma 1 ».

All'articolo 8, comma 2, le parole da « e per il versamento di tali somme » fino alla fine sono soppresse.

All'articolo 8, comma 3, le parole « e la documentazione relativa alla prestazione della garanzia » sono soppresse.

All'articolo 8, il comma 3-bis è sostituito dal seguente: 3-bis. In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate successive, il competente ufficio del-

l'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle predette somme a carico del contribuente.

All'articolo 9, le parole « e con la prestazione della garanzia, previsti » sono sostituite dalla seguente « prevista ».

**83. 26.** Leo.

*Sopprimere il comma 18.*

**83. 1.** Nannicini.

*Al comma 18, capoverso « ART. 5-bis », sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. In presenza dell'adesione di cui al comma 1 la misura delle sanzioni applicabili indicata nell'articolo 2, comma 5, è ridotta a un quinto della sanzione edittale e le somme dovute possono essere versate ratealmente ai sensi dell'articolo 8 comma 2.

**83. 19.** Fluvi, Baretta, Misiani, Ventura, D'Antoni, Agostini, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Marini, Nannicini, Orlando, Rubinato, Vannucci, Carella, Causi, Ceccuzzi, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

*Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:*

18-bis. All'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600 il punto 2), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, il punto 2) è sostituito dal seguente:

2) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti, anche relativamente ai rapporti ed alle operazioni, i cui dati, notizie e documenti siano stati acquisiti a norma del numero 7), ovvero rilevati a

norma dell'articolo 33, secondo e terzo comma, o acquisiti ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. I dati ed elementi attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti e rilevati rispettivamente a norma del numero 7) e dell'articolo 33, secondo e terzo comma, o acquisiti ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli articoli 38, 39, 40 e 41 se, in presenza delle condizioni di cui all'articolo 39 secondo comma per redditi determinati in base alle scritture contabili, l'Ufficio non dimostra che sono palesemente incompatibili con il reddito dichiarato e se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per: la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine. Le richieste fatte e le risposte ricevute devono risultare a pena di nullità rilevabile d'ufficio da verbale sottoscritto anche dal contribuente o dal suo rappresentante; in mancanza deve essere indicato il motivo della mancata sottoscrizione. Il contribuente ha diritto ad avere copia del verbale;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

Gli inviti e le richieste di cui al presente articolo devono essere notificati ai sensi dell'articolo 60. Dalla data di notifica decorre il termine fissato dall'ufficio per l'adempimento, che deve essere congruente alla richiesta e comunque non può essere inferiore a quindici giorni ovvero per il caso di cui al n. 2) a novanta giorni e per il caso di cui al n. 7) a trenta giorni. Il termine può essere prorogato per un periodo di venti giorni su istanza dell'operatore finanziario, per giustificati motivi, dal competente direttore centrale o direttore regionale per l'Agenzia delle entrate, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, dal comandante regionale;

c) il quarto e il quinto comma sono sostituiti dal seguente:

L'Ufficio e il giudice potranno trarre argomenti di prova ai sensi dell'articolo

116 del codice di procedura civile dalla ingiustificata mancata risposta del contribuente agli inviti dell'ufficio e dalla ingiustificata mancata produzione di libri, registri e documenti.

18-ter. All'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, il punto 2) è sostituito dal seguente:

2) invitare i soggetti che esercitano imprese, arti o professioni, indicandone il motivo, a comparire di persona o a mezzo di rappresentanti per esibire documenti e scritture, ad esclusione dei libri e dei registri in corso di scritturazione, o per fornire dati, notizie e chiarimenti rilevanti ai fini degli accertamenti nei loro confronti anche relativamente ai rapporti ed alle operazioni, i cui dati, notizie e documenti siano stati acquisiti a norma del numero 7) del presente comma, ovvero rilevati a norma dell'articolo 52, ultimo comma, o dell'articolo 63, primo comma, o acquisiti ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. I dati ed elementi attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti e rilevati rispettivamente a norma del numero 7) e dell'articolo 52, ultimo comma, o dell'articolo 63, primo comma, o acquisiti ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli articoli 54 e 55 se ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 55, l'Ufficio non dimostra che sono palesemente incompatibili con l'ammontare delle operazioni attive e passive dichiarate e se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto nelle dichiarazioni o che non si riferiscono ad operazioni imponibili; sia le operazioni imponibili sia gli acquisti si considerano effettuati all'aliquota in prevalenza rispettivamente applicata o che avrebbe dovuto essere applicata. Le richieste fatte e le risposte ricevute devono

essere verbalizzate a norma del sesto comma dell'articolo 52 a pena di nullità rilevabile d'ufficio;

b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

Gli inviti e le richieste di cui al precedente comma devono essere fatti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento fissando per l'adempimento che deve essere congruente alla richiesta e comunque non può essere inferiore a quindici giorni ovvero per il caso di cui al n. 2) non inferiore a novanta giorni e, per il caso di cui al n. 7), non inferiore a trenta giorni. Il termine può essere prorogato per un periodo di venti giorni su istanza dell'operatore finanziario, per giustificati motivi, dal competente direttore centrale o direttore regionale per l'Agenzia delle entrate, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, dal comandante regionale. Si applicano le disposizioni dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;

c) al terzo comma, le parole « le disposizioni di cui ai commi terzo e quarto » sono sostituite dalle seguenti: « le disposizioni di cui al comma terzo ».

18-quater. All'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, le disposizioni tributarie anche in materia di presunzioni e di oneri probatori non hanno effetto retroattivo in pregiudizio del contribuente, mentre hanno effetto retroattivo le disposizioni tributarie anche in materia di presunzioni e di oneri probatori a lui favorevoli. Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte in pregiudizio del contribuente anche in materia di presunzioni e di oneri probatori si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono, mentre si applicano con effetto retroattivo, salvo che sia diversamente previsto espressamente, le disposizioni tributarie anche



in materia di presunzioni e di oneri probatori a lui favorevoli.

*18-quinquies.* Le modifiche apportate con la presente legge all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, all'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e all'articolo 3 legge 27 luglio 2000, n. 212 hanno natura interpretativa, valore retroattivo e sono applicabili anche ai processi pendenti.

**83. 11.** Corsaro, Marsilio.

*Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:*

*18-bis.* All'articolo 54, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 il periodo «Le predette spese sono integralmente deducibili se sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate nella fattura». È sostituito dal seguente «Le predette spese non sono imponibili se sostenute dal committente per conto del professionista».

**83. 4.** Leo.

*Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:*

*18-bis.* All'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 i commi 33, 34, 35, 36 e 37 sono soppressi.

**83. 15.** Brugger, Zeller, Nicco.

*Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:*

*18-bis.* All'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471, le parole: «contestate ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472», sono sostituite

dalle seguenti: «definitivamente accertate».

**83. 6.** Di Cagno, Abbrescia, Di Staso, Sisto.

*Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:*

*18-bis.* All'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, al comma 2, le parole: «contestate ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472» sono sostituite dalle seguenti: «definitivamente accertate».

**83. 9.** Bernardo.

*Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:*

*18-bis.* Fermo restando quanto previsto nell'articolo 1, comma 993, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i canoni corrisposti alle autorità portuali a fronte della concessione di beni demaniali, in ragione della indisponibilità di detti beni da parte delle autorità medesime a titolo di proprietà o di altro diritto reale, non costituiscono redditi di natura fondiaria ed, in quanto tali, non costituiscono corrispettivi imponibili ai fini delle imposte dirette.

**83. 17.** Bonavitacola, Tullo, Meta, Velo, Lovelli, Boffa, Cardinale, Vico.

*Sostituire il comma 19 con il seguente:*

19. Successivamente all'attuazione del federalismo fiscale, si prevederà che gli studi di settore di cui all'articolo 62-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, vengano elaborati anche su base regionale o comunale, ove ciò sia compatibile con la metodologia prevista dal primo comma, secondo periodo, dello stesso articolo 62-*bis*.

*Conseguentemente al medesimo articolo sopprimere il comma 20.*

**83. 37.** Bitonci, Forcolin, Fugatti.

*Al comma 19 dopo le parole vengono elaborati aggiungere le seguenti: sentite le associazioni professionali e di categoria.*

*Conseguentemente al comma 20 dopo le parole 31 dicembre 2013 e aggiungere le seguenti: con l'esclusivo scopo di allargare la base imponibile,.*

**83. 12.** Vico, Lulli, Benamati, Calearo, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa, Zunino.

*Al comma 19, sostituire la parola comunale con provinciale.*

**83. 35.** Fluvi.

*Dopo il comma 20 aggiungere i seguenti:*

*20-bis.* Nel decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, all'articolo 17, nel comma 1-bis il primo e secondo periodo sono sostituiti dal seguente:

« Per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi, che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, l'imposta è dovuta per la sola superficie complessiva eccedente 5 metri quadrati. »;

*20-ter.* Le minori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 17, comma 1-bis, ragguagliate per ciascun comune all'entità riscossa nell'esercizio 2008, sono integralmente rimborsate al comune dallo Stato secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno.

*Conseguentemente, all'articolo 84, dopo il comma 1, inserire il seguente: -bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 83, commi 20-bis e 20-ter, pari a 10 milioni di euro*

a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fin del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma « fondi di riserva e speciali » della missione « fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.

**83. 8.** Bernardo.

*Dopo il comma 20 aggiungere i seguenti:*

*20-bis.* Alla tabella A, parte seconda, allegata al decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 aggiungere il seguente punto: 42) prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e successive modificazioni nonché prestazioni di maggiore comfort alberghiero rese a persone ricoverate in istituti sanitari.;

*20-ter.* Nella tabella A, parte terza, allegata al decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il punto 120) è soppresso.

*Conseguentemente ridurre in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 fino ad un importo di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.*

**83. 22.** Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Romano.

*Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:*

*20-bis.* All'articolo 17, comma 1, dopo la lettera i) del decreto legislativo del 15 novembre 1993, n. 507 e successive mo-

dificazioni ed integrazioni, è aggiunta la seguente:

lettera 1-*bis*) i mezzi pubblicitari esposti all'interno o sulle facciate esterne dei locali delle agenzie di viaggi e turismo.

*Conseguentemente, alla Tabella A della legge 24 dicembre 2007, n. 296 (legge finanziaria per il 2008), voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2009: - 1.500;

2010: - 1.500.

**83. 24.** Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Romano.

*Dopo il comma 23 aggiungere il seguente:*

23-*bis*. L'articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 è abrogato.

**83. 23.** Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Romano.

*Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:*

24-*bis*. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge gli enti previdenziali e assistenziali stipulano con una società interamente posseduta dalla società di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, una o più convenzioni finalizzate alla gestione delle attività relative alla riscossione dei crediti di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, nella fase precedente alla procedura di discarico per insigibilità, in base alle quali la società stipulante provvede alla gestione del credito mediante:

attività finalizzate alla reperibilità del debitore e accertamenti di carattere patrimoniale in ordine alla sua solvibilità;

notificazione al debitore di un invito al pagamento entro 30 giorni;

reiscrizione a ruolo del credito, scaduto inutilmente il termine per adempimento spontaneo.

24-*ter*. Per assicurare lo svolgimento delle attività affidate, la società di cui al comma 1 può acquisire finanziamenti, compiere operazioni finanziarie, rilasciare garanzie, costituire, fermo il rispetto delle procedure di evidenza pubblica, società con la partecipazione di privati, nonché stipulare accordi, contratti e convenzioni con società a prevalente partecipazione pubblica, ovvero con società private iscritte nell'albo di cui agli articoli 52 e 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, compiere altre attività strumentali alla realizzazione del proprio scopo sociale previa autorizzazione dell'ente creditore. Le convenzioni di cui al comma 1 individuano le linee guida delle predette operazioni finanziarie.

**83. 38.** Poli, Ciccanti, Galletti, Occhiuto.

*Dopo il comma 24 aggiungere il seguente:*

24-*bis*. L'articolo 4 comma 2-*sexies* del decreto legge 24 settembre 2002 n. 209, convertito con modificazioni nella legge 22 novembre 2002 n. 265, e l'articolo 36 comma 2 lettera a) del decreto legge 31 dicembre 2007 n. 248, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 2008 n. 31, si interpretano nel senso che l'ingiunzione di cui all'articolo 2 del regio decreto 14 aprile 1910 n. 639 costituisce titolo per:

a) iscrivere l'ipoteca ed il fermo amministrativo sui beni del debitore e dei coobbligati e per trascrivere i pignoramenti nei pubblici registri, mobiliari ed immobiliari, in esenzione da ogni tributo o diritto;

b) richiedere ed ottenere, in forma libera e gratuita, anche per via telematica, il rilascio di visure ipotecarie e catastali;

c) procedere al pignoramento dei crediti verso terzi di cui all'articolo 72 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602;

d) richiedere la dichiarazione stragiudiziale del terzo ai sensi dell'articolo 75-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602;

e) adottare tutte le altre misure previste dal titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602 in quanto compatibili.

**83. 21.** Causi, Misiani, Boccia, Marchi, Vannucchi, De Micheli.

*Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:*

*24-bis.* L'articolo 4 comma 2-sexies del decreto legge 24 settembre 2002 n. 209, convertito con modificazioni nella legge 22 novembre 2002 n. 265, e l'articolo 36 comma 2 lettera a) del decreto legge 31 dicembre 2007 n. 248, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 2008 n. 31, si interpretano nel senso che l'ingiunzione di cui all'articolo 2 del regio decreto 14 aprile 1910 n. 639 costituisce titolo per:

a) iscrivere l'ipoteca ed il fermo amministrativo sui beni del debitore e dei coobbligati e per trascrivere i pignoramenti nei pubblici registri, mobiliari ed immobiliari, in esenzione da ogni tributo o diritto;

b) richiedere ed ottenere, in forma libera e gratuita, anche per via telematica, il rilascio di visure ipotecarie e catastali;

c) procedere al pignoramento dei crediti verso terzi di cui all'articolo 72-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602;

d) richiedere la dichiarazione stragiudiziale del terzo ai sensi dell'articolo 75-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602;

e) adottare tutte le altre misure previste dal titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602 in quanto compatibili.

**83. 29.** Giudice, Gioacchino Alfano.

*Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:*

*24-bis.* Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge gli enti previdenziali e assistenziali stipulano con una società interamente posseduta dalla società di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, una o più convenzioni finalizzate alla gestione delle attività relative alla riscossione dei crediti di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, nella fase precedente alla procedura di discarico per insigibilità, in base alle quali la società stipulante provvede alla gestione del credito mediante:

attività finalizzate alla reperibilità del debitore e accertamenti di carattere patrimoniale in ordine alla sua mobilità;

notificazione al debitore di un invito al pagamento entro 30 giorni;

reiscrizione a ruolo del credito, scaduto inutilmente il termine per l'adempimento spontaneo.

*24-ter.* Per assicurare lo svolgimento delle attività affidate, la società di cui al comma 1 può acquisire finanziamenti, compiere operazioni finanziarie, rilasciare garanzie, costituire, fermo il rispetto delle procedure di evidenza pubblica, società con la partecipazione di privati, nonché stipulare accordi, contratti e convenzioni con società a prevalente partecipazione pubblica, ovvero con società private iscritte nell'albo di cui agli articoli 52 e 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, compiere altre attività strumentali alla realizzazione del proprio scopo sociale previa autorizzazione dell'ente cre-

ditore. Le convenzioni di cui al comma 1 individuano le linee guida delle predette operazioni finanziarie.

**83. 30.** Giudice, Gioacchino Alfano.

*Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:*

24-bis. All'articolo 34, comma 1 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 le parole « lire i miliardo » sono sostituite dalle seguenti: « euro 6 milioni ».

**83. 20.** Ciccanti, Galletti, Occhiuto.

*Sopprimere il comma 25.*

**83. 27.** Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

*Sopprimere i commi da 25 a 28.*

\* **83. 7.** Abrignani, Bernardo.

*Sopprimere i commi da 25 a 28.*

\* **83. 18.** Lulli, Fluvi.

*Dopo il comma 28 aggiungere il seguente:*

29. Al fine di garantire l'efficienza nella gestione ICI, garantire l'attuale livello occupazionale, evitare l'insorgere del contenzioso tra Comuni e soggetti affidatari dei contratti di gestione ICI e rendere più snella la procedura di riequilibrio delle condizioni contrattuali, i Comuni che abbiano in corso di esecuzione rapporti contrattuali aventi ad oggetto servizi di gestione, accertamento e/o riscossione dell'imposta comunale sugli immobili, remunerati ad aggio sulle somme globalmente riscosse, corrispondono ai soggetti affidatari dei suddetti contratti gli aggi ridotti del 10 per cento rispetto a quelli contrattualmente pattuiti da applicarsi a tutte le somme effettivamente incassate, incluse le

somme rimborsate ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 del Decreto Legge 27 maggio 2008, n. 93.

**83. 5.** Leo.

*Dopo il comma 28 aggiungere il seguente:*

28-bis. All'articolo 6, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169 sono soppresse le seguenti parole: « limitatamente alle scommesse relative alle corse che ivi si svolgono ».

**83. 36.** Vannucci.

*Dopo l'articolo 83 aggiungere i seguenti:*

ART. 83-bis.

*(Tutela della sicurezza stradale e della regolarità del mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi).*

L'Osservatorio sulle attività di autotrasporto di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, sulla base di una adeguata indagine a campione, e tenuto conto delle rilevazioni effettuate mensilmente dal Ministero dello Sviluppo Economico sul prezzo medio del carburante (gasolio per autotrazione), determina mensilmente il costo medio del carburante per chilometro di percorrenza, con riferimento alle diverse tipologie di veicoli e ne calcola l'indice di variazione.

Lo stesso Osservatorio, con riferimento alle tipologie dei veicoli, determina, il quindicesimo giorno dei mesi di giugno e dicembre, la quota, espressa in percentuale, dei costi di esercizio dell'impresa di autotrasporto per conto di terzi rappresentata dai costi del carburante.

ART. 83-ter.

*(Disciplina transitoria per l'adeguamento del corrispettivo per costo del carburante nei contratti di trasporto).*

Le disposizioni del presente articolo si applicano nelle more di un accordo qua-

dro delle associazioni maggiormente rappresentative delle imprese della committenza con il tavolo delle associazioni maggiormente rappresentative delle imprese di autotrasporto, volto a disciplinare i meccanismi di adeguamento dei corrispettivi dovuti dal committente per i costi del carburante sostenuti dal vettore. Qualora il contratto di trasporto sia stipulato in forma scritta, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, lo stesso contratto, ovvero la fattura emessa dal vettore per le prestazioni ivi previste, evidenzia, ai soli fini civilistici ed amministrativi, la parte del corrispettivo dovuto dal mittente, corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Nel caso il contratto abbia ad oggetto prestazioni di trasporti da effettuarsi in un arco temporale eccedente i trenta giorni, la parte del corrispettivo corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per la esecuzione delle prestazioni contrattuali così come già individuata nel contratto o nelle fatture emesse con riferimento alle prestazioni effettuate dal vettore nel primo mese di vigenza dello stesso, è adeguata sulla base delle variazioni intervenute nel prezzo del gasolio da autotrazione accertato ai sensi dell'articolo precedente, comma 1, laddove dette variazioni superino del 2 per cento il valore preso a riferimento al momento della sottoscrizione del contratto stesso. Qualora il contratto di trasporto non sia stipulato in forma scritta, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, la fattura emessa dal vettore evidenzia, ai soli fini civilistici ed amministrativi, la parte del corrispettivo dovuto dal mittente, corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per la esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente, laddove la parte del corrispettivo corrispondente al costo del carburante non venga adeguata secondo quanto previsto al comma precedente il vettore può chiedere al mittente il pagamento della differenza.

L'azione del vettore si prescrive con il decorso di cinque anni dal giorno del completamento della prestazione di trasporto. Se il committente non provvede al pagamento entro i quindici giorni successivi, il vettore può proporre, entro i successivi quindici giorni, a pena di decadenza, domanda d'ingiunzione di pagamento mediante ricorso al giudice competente, ai sensi dell'articolo 638 del codice di procedura civile, producendo la documentazione relativa alla propria iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, la carta di circolazione del veicolo utilizzato per l'esecuzione del trasporto, la fattura per i corrispettivi inerenti la prestazione del trasporto, la documentazione relativa all'avvenuto pagamento dell'importo ivi indicato ed i calcoli con cui viene determinato l'ulteriore corrispettivo dovuto al vettore ai sensi del comma precedente. Il giudice, verificata la regolarità della documentazione e la correttezza dei calcoli prodotti, ingiunge con decreto motivato, ai sensi dell'articolo 641 del codice di procedura civile, al committente di pagare l'importo dovuto al vettore senza dilazione, autorizzando l'esecuzione provvisoria del decreto ai sensi dell'articolo 642 del codice di procedura civile, e fissando il termine entro cui può essere fatta opposizione, ai sensi delle disposizioni di cui al libro IV, titolo I, capo I, del codice di procedura civile.

ART. 83-*quater*.

(*Norma transitoria*).

Fino a quando non saranno disponibili le determinazioni di cui all'articolo 83-*bis*, l'indice dell'adeguamento automatico del corrispettivo è calcolato sulla base delle rilevazioni mensili del Ministero per lo Sviluppo economico e si applica ai corrispettivi per le prestazioni di trasporto pattuite nei mesi precedenti, qualora le variazioni intervenute nel prezzo del gasolio superino del 2 per cento il valore preso a riferimento al momento della conclusione del contratto. Tale indice è pari al 30 per cento della variazione

percentuale del prezzo del gasolio rilevato nel periodo di riferimento per i veicoli di massa complessiva pari o superiore alle 20 tonnellate, al 20 per cento ditale variazione per i veicoli di massa complessiva inferiore alle 20 tonnellate e superiore alle 3,5 tonnellate, ed al 10 per cento della variazione stessa per i veicoli di massa complessiva non superiore alle 3,5 tonnellate.

Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione con riferimento agli aumenti intervenuti nel costo del gasolio a far data dal 10 luglio 2008.

ART. 83-quinquies.

*(Termini di pagamento dei corrispettivi dovuti al vettore).*

Il termine di pagamento del corrispettivo relativo ai contratti di trasporto di merci su strada, nei quali siano parte i soggetti che svolgono professionalmente operazioni di trasporto, è fissato tassativamente in trenta giorni dalla data di emissione della fattura da parte del creditore, nel rispetto dell'articolo 7 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, recante « Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali ».

In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 1, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori al saggio legale di cui all'articolo 1284 del codice civile, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

La decorrenza degli interessi moratori di cui al comma 2 è determinata secondo quanto previsto dall'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

ART. 83-sexies.

*(Regolarità di tutti i soggetti della filiera).*

Le disposizioni di cui agli articoli 83 bis, 83-ter, 83-quater e 83-quinquies si

applicano nei confronti di tutti i soggetti della filiera logistica che svolgano o organizzino professionalmente prestazioni di trasporto.

ART. 83-septies.

*(Razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti).*

Al fine di garantire il pieno rispetto delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e di assicurare il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, l'installazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti non possono essere subordinati alla chiusura di impianti esistenti né al rispetto di vincoli, con finalità commerciali, relativi a contingentamenti numerici, distanze minime tra impianti e tra impianti e esercizi o superfici minime commerciali o che pongono restrizioni o obblighi circa la possibilità di offrire, nel medesimo impianto o nella stessa area, attività e servizi integrativi.

Le disposizioni di cui al comma 1 costituiscono principi generali in materia di tutela della concorrenza e livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 le parole: « e a fronte della chiusura di almeno settemila impianti nel periodo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo » sono abrogate.

All'articolo 1, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 le parole « iscritto al relativo albo professionale » sono sostituite dalle seguenti « abilitato ai sensi delle specifiche normative vigenti nei paesi dell'Unione europea ».

Le regioni e le province autonome, nell'ambito dei poteri di programmazione del territorio, promuovono il miglioramento della rete distributiva dei carburanti e la diffusione dei carburanti eco-compatibili, secondo criteri di efficienza, adeguatezza e qualità del servizio per i cittadini, nel rispetto dei principi di non

discriminazione previsti al comma 1 e della disciplina in materia ambientale, urbanistica e di sicurezza.

Il Ministro dello Sviluppo Economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, determina entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i criteri di vettoriamiento del gas metano per autotrazione attraverso le reti di trasporto e distribuzione del gas naturale. »

\* **83. 01.** Giudice.

*Dopo l'articolo 83, aggiungere i seguenti:*

**ART. 83-bis.**

*(Tutela della sicurezza stradale e della regolarità del mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi).*

1. L'Osservatorio sulle attività di autotrasporto di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, sulla base di una adeguata indagine a campione, e tenuto conto delle rilevazioni effettuate mensilmente dal Ministero dello Sviluppo Economico sul prezzo medio del carburante (gasolio per autotrazione), determina mensilmente il costo medio del carburante per chilometro di percorrenza, con riferimento alle diverse tipologie di veicoli e ne calcola l'indice di variazione.

2. Lo stesso Osservatorio, con riferimento alle tipologie dei veicoli, determina, il quindicesimo giorno dei mesi di giugno e dicembre, la quota, espressa in percentuale, dei costi di esercizio dell'impresa di autotrasporto per conto di terzi rappresentata dai costi del carburante.

**ART. 83-ter.**

*(Disciplina transitoria per l'adeguamento del corrispettivo per costo del carburante nei contratti di trasporto).*

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano nelle more di un accordo quadro delle associazioni maggiormente rappresentative delle imprese della committenza con il tavolo delle associazioni

maggiormente rappresentative delle imprese di autotrasporto, volto a disciplinare i meccanismi di adeguamento dei corrispettivi dovuti dal committente per i costi del carburante sostenuti dal vettore.

2. Qualora il contratto di trasporto sia stipulato in forma scritta, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, lo stesso contratto, ovvero la fattura emessa dal vettore per le prestazioni ivi previste, evidenzia, ai soli fini civilistici ed amministrativi, la parte del corrispettivo dovuto dal mittente, corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

3. Nel caso il contratto abbia ad oggetto prestazioni di trasporti da effettuarsi in un arco temporale eccedente i trenta giorni, la parte del corrispettivo corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per la esecuzione delle prestazioni contrattuali così come già individuata nel contratto o nelle fatture emesse con riferimento alle prestazioni effettuate dal vettore nel primo mese di vigenza dello stesso, è adeguata sulla base delle variazioni intervenute nel prezzo del gasolio da autotrazione accertato ai sensi dell'articolo precedente, comma 1, laddove dette variazioni superino del 2 per cento il valore preso a riferimento al momento della sottoscrizione del contratto stesso.

4. Qualora il contratto di trasporto non sia stipulato in forma scritta, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, la fattura emessa dal vettore evidenzia, ai soli fini civilistici ed amministrativi, la parte del corrispettivo dovuto dal mittente, corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per la esecuzione delle prestazioni contrattuali.

5. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, laddove la parte del corrispettivo corrispondente al costo del carburante non venga adeguata secondo quanto previsto al comma precedente il vettore può chiedere al mittente il pagamento della differenza. L'azione del vettore si prescrive con il decorso di cinque anni dal giorno del completamento della prestazione di



trasporto. Se il committente non provvede al pagamento entro i quindici giorni successivi, il vettore può proporre, entro i successivi quindici giorni, a pena di decadenza, domanda d'ingiunzione di pagamento mediante ricorso al giudice competente, ai sensi dell'articolo 638 del codice di procedura civile, producendo la documentazione relativa alla propria iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, la carta di circolazione del veicolo utilizzato per l'esecuzione del trasporto, la fattura per i corrispettivi inerenti la prestazione del trasporto, la documentazione relativa all'avvenuto pagamento dell'importo ivi indicato ed i calcoli con cui viene determinato l'ulteriore corrispettivo dovuto al vettore ai sensi del comma precedente. Il giudice, verificata la regolarità della documentazione e la correttezza dei calcoli prodotti, ingiunge con decreto motivato, ai sensi dell'articolo 641 del codice di procedura civile, al committente di pagare l'importo dovuto al vettore senza dilazione, autorizzando l'esecuzione provvisoria del decreto ai sensi dell'articolo 642 del codice di procedura civile, e fissando il termine entro cui può essere fatta opposizione, ai sensi delle disposizioni di cui al libro IV, titolo I, capo I, del codice di procedura civile.

ART. 83-*quater*

(*Norma transitoria*).

1. Fino a quando non saranno disponibili le determinazioni di cui all'articolo 83-*bis*, l'indice dell'adeguamento automatico del corrispettivo è calcolato sulla base delle rilevazioni mensili del Ministero per lo sviluppo economico e si applica ai corrispettivi per le prestazioni di trasporto pattuite nei mesi precedenti, qualora le variazioni intervenute nel prezzo del gasolio superino del 2 per cento il valore preso a riferimento al momento della conclusione del contratto. Tale indice è pari al 30 per cento della variazione percentuale del prezzo del gasolio rilevato nel periodo di riferimento per i veicoli di

massa complessiva pari o superiore alle 20 tonnellate, al 20 per cento di tale variazione per i veicoli di massa complessiva inferiore alle 20 tonnellate e superiore alle 3,5 tonnellate, ed al 10 per cento della variazione stessa per i veicoli di massa complessiva non superiore alle 3,5 tonnellate.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione con riferimento agli aumenti intervenuti nel costo del gasolio a far data dal 1° luglio 2008.

ART. 83-*quinquies*.

(*Termini di pagamento dei corrispettivi dovuti al vettore*).

1. Il termine di pagamento del corrispettivo relativo ai contratti di trasporto di merci su strada, nei quali siano parte i soggetti che svolgono professionalmente operazioni di trasporto, è fissato tassativamente in trenta giorni dalla data di emissione della fattura da parte del creditore, nel rispetto dell'articolo 7 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, recante « Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali ».

2. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 1, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori al saggio legale di cui all'articolo 1284 del codice civile, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

3. La decorrenza degli interessi moratori di cui al comma 2 è determinata secondo quanto previsto dall'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

ART. 83-*sexies*.

(*Regolarità di tutti i soggetti della filiera*).

1. Le disposizioni di cui agli articoli 83-*bis*, 83-*ter*, 83-*quater* e 83-*quinquies* si

applicano nei confronti di tutti i soggetti della filiera logistica che svolgano o organizzino professionalmente prestazioni di trasporto.

ART. 83-septies.

*(Razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti).*

1. Al fine di garantire il pieno rispetto delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e di assicurare il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, l'installazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti non possono essere subordinati alla chiusura di impianti esistenti né al rispetto di vincoli, con finalità commerciali, relativi a contingenti numerici, distanze minime tra impianti e tra impianti e esercizi o superfici minime commerciali o che pongono restrizioni o obblighi circa la possibilità di offrire, nel medesimo impianto o nella stessa area, attività e servizi integrativi.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 costituiscono principi generali in materia di tutela della concorrenza e livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

3. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 le parole: « e a fronte della chiusura di almeno settemila impianti nel periodo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo » sono abrogate.

4. All'articolo 1, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 le parole « iscritto al relativo albo professionale » sono sostituite dalle seguenti « abilitato ai sensi delle specifiche normative vigenti nei paesi dell'Unione europea ».

5. Le regioni e le province autonome, nell'ambito dei poteri di programmazione del territorio, promuovono il miglioramento della rete distributiva dei carburanti e la diffusione dei carburanti eco-compatibili, secondo criteri di efficienza, adeguatezza e qualità del servizio per i

cittadini, nel rispetto dei principi di non discriminazione previsti al comma 1 e della disciplina in materia ambientale, urbanistica e di sicurezza.

6. Il Ministro dello Sviluppo Economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, determina entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i criteri di vettoriamento del gas metano per autotrazione attraverso le reti di trasporto e distribuzione del gas naturale.

\* **83. 05.** Galletti, Ciccanti, Compagnon.

*Dopo l'articolo 83, inserire i seguenti:*

ART. 83-bis.

*(Tutela della sicurezza stradale e della regolarità del mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi).*

1. L'Osservatorio sulle attività di autotrasporto di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2008, n. 286, sulla base di una adeguata Indagine a campione, e tenuto conto delle rilevazioni effettuate mensilmente dal Ministero dello Sviluppo Economico sul prezzo medio del carburante (gasolio per autotrazione), determina mensilmente il costo medio del carburante per chilometro di percorrenza, con riferimento alle diverse tipologie di veicoli e ne calcola l'indice di variazione.

2. Lo stesso Osservatorio, con riferimento alle tipologie dei veicoli, determina, il quindicesimo giorno dei mesi di giugno e dicembre, la quota, espressa in percentuale, dei costi di esercizio dell'impresa di autotrasporto per conto di terzi rappresentata dai costi del carburante.

ART. 83-ter.

*(Disciplina transitoria per l'adeguamento del corrispettivo per costo del carburante nei contratti di trasporto).*

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano nelle more di un accordo quadro delle associazioni maggiormente

rappresentative delle imprese della committente con il tavolo delle associazioni maggiormente rappresentative delle imprese di autotrasporto, volto a disciplinare i meccanismi di adeguamento dei corrispettivi dovuti dal committente per i costi del carburante sostenuti dal vettore.

2. Qualora il contratto di trasporto sia stipulato in forma scritta, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, lo stesso contratto, ovvero la fattura emessa dal vettore per le prestazioni ivi previste, evidenzia, ai soli fini civilistici ed amministrativi, la parte del corrispettivo dovuto dal mittente, corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

3. Nel caso il contratto abbia ad oggetto prestazioni di trasporti da effettuarsi in un arco temporale eccedente i trenta giorni, la parte del corrispettivo corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per la esecuzione delle prestazioni contrattuali così come già individuata nel contratto o nelle fatture emesse con riferimento alle prestazioni effettuate dal vettore nel primo mese di vigenza dello stesso, è adeguata sulla base delle variazioni intervenute nel prezzo del gasolio da autotrazione accertato ai sensi dell'articolo precedente, comma 1, laddove dette variazioni superino del 2 per cento il valore preso a riferimento al momento della sottoscrizione del contratto stesso.

4. Qualora il contratto di trasporto non sia stipulato in forma scritta, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, la fattura emessa dal vettore evidenzia, ai soli fini civilistici ed amministrativi, la parte del corrispettivo dovuto dal mittente, corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per la esecuzione delle prestazioni contrattuali.

5. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, laddove la parte del corrispettivo corrispondente al costo del carburante non venga adeguata secondo quanto previsto al comma precedente il vettore può chiedere al mittente il pagamento della differenza. L'azione del vettore si prescrive

con il decorso di cinque anni dal giorno del completamento della prestazione di trasporto. Se il committente non provvede al pagamento entro i quindici giorni successivi, il vettore può proporre, entro i successivi quindici giorni, a pena di decadenza, domanda d'ingiunzione di pagamento mediante ricorso al giudice competente, ai sensi dell'articolo 638 del codice di procedura civile, producendo la documentazione relativa alla propria iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, la carta di circolazione del veicolo utilizzato per l'esecuzione del trasporto, la fattura per i corrispettivi inerenti la prestazione di trasporto, la documentazione relativa all'avvenuto pagamento dell'importo ivi indicato ed i calcoli con cui viene determinato l'ulteriore corrispettivo dovuto al vettore ai sensi del comma precedente. Il giudice, verificata la regolarità della documentazione e la correttezza dei calcoli prodotti, ingiunge con decreto motivato, ai sensi dell'articolo 641 del codice di procedura civile, al committente di pagare l'importo dovuto al vettore senza dilazione, autorizzando l'esecuzione provvisoria del decreto ai sensi dell'articolo 642 del codice di procedura civile, e fissando il termine entro cui può essere fatta opposizione, ai sensi delle disposizioni di cui al libro IV, titolo I, capo I, del codice di procedura civile.

#### ART. 83-*quater*

(*Norma transitoria*).

1. Fino a quando non saranno disponibili le determinazioni di cui all'articolo 83-*bis*, l'indice dell'adeguamento automatico del corrispettivo è calcolato sulla base delle rilevazioni mensili del Ministero per lo Sviluppo economico e si applica ai corrispettivi per le prestazioni di trasporto pattuite nei mesi precedenti, qualora le variazioni intervenute nel prezzo del gasolio superino del 2 per cento il valore preso a riferimento al momento della conclusione del contratto. Tale indice è pari al 30 per cento della variazione

percentuale del prezzo del gasolio rilevato nel periodo di riferimento per i veicoli di massa complessiva pari o superiore alle 20 tonnellate, al 20 per cento di tale variazione per i veicoli di massa complessiva inferiore alle 20 tonnellate e superiore alle 3,9 tonnellate, ed al 10 per cento della variazione stessa per i veicoli di massa complessiva non superiore alle 3,5 tonnellate.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione con riferimento agli aumenti intervenuti nel costo del gasolio a far data dal 1° luglio 2008.

ART. 83-quinquies.

*(Termini di pagamento dei corrispettivi dovuti al vettore).*

1. Il termine di pagamento del corrispettivo relativo ai contratti di trasporto di merci su strada, nei quali siano parte i soggetti che svolgono professionalmente operazioni di trasporto, è fissato tassativamente in trenta giorni dalla data di emissione della fattura da parte del creditore, nel rispetto dell'articolo 7 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, recante « Attuazione della direttiva 2000/135/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali ».

2. In caso di mancato rispetto dei termini di cui al comma 1, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori ai sensi della legge di cui all'articolo 1284 del codice civile, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

3. La decorrenza degli interessi moratori di cui al comma 2 è determinata secondo quanto previsto dall'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

ART. 83-sexies.

*(Regolarità di tutti i soggetti della filiera).*

Le disposizioni di cui agli articoli 83-bis, 83-ter, 83-quater e 83-quinquies si

applicano nei confronti di tutti i soggetti della filiera logistica che svolgano o organizzino professionalmente prestazioni di trasporto.

ART. 83-septies.

*(Razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti).*

1. Ai fini di garantire il pieno rispetto delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e di assicurare il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, l'installazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti non possono essere subordinati alla chiusura di impianti esistenti né al rispetto di vincoli, con finalità commerciali, relativi a contingenti numerici, distanze minime tra impianti e tra impianti e esercizi a superfici minime commerciali o che pongono restrizioni o obblighi circa la possibilità di offrire, nel medesimo impianto o nella stessa area, attività e servizi integrativi.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 costituiscono principi generali in materia di tutela della concorrenza e livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

3. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 *le parole:* e a fronte della chiusura di almeno settemila impianti nel periodo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo *sono abrogate.*

4. All'articolo 1, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 *le parole:* iscritto al relativo albo professionale *sono sostituite dalle seguenti:* abilitato ai sensi delle specifiche normative vigenti nei paesi dell'Unione europea.

5. Le regioni e le province autonome, nell'ambito dei poteri di programmazione del territorio, promuovono il miglioramento della rete distributiva dei carburanti e la diffusione dei carburanti eco-

compatibili, secondo criteri di efficienza, adeguatezza e qualità del servizio per i cittadini, nel rispetto dei principi di non discriminazione previsti al comma 1 e della disciplina in materia ambientale, urbanistica e di sicurezza.

6. Il Ministro dello Sviluppo Economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, determina entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i criteri di vettoriamento dei gas metano per autotrazione attraverso le reti di trasporto e distribuzione del gas naturale.

\* **83. 08.** Pagano, Marinello, Gioacchino Alfano.

*Dopo l'articolo 83, aggiungere il seguente:*

ART. 83-bis.

*(Attuazione dell'articolo 1, comma 225, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007).*

1. Nelle more dell'adozione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze previsto dall'articolo 1, comma 225, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007, gli enti locali ed i soggetti di cui alla lettera b) del quinto comma dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 accedono ai dati ed alle informazioni disponibili presso il sistema informativo dell'agenzia delle entrate, ivi compresi quelli di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 16 novembre 2000, avente ad oggetto « accesso dei concessionari agli uffici pubblici in via telematica al fine di visionare ed estrarre copia degli atti riguardanti i beni dei debitori iscritti a ruolo, da adottare ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 112 del 1999 ». Le facoltà ivi previste possono essere esercitate solo dopo la notifica, dell'ingiunzione di cui al r. d. 10 aprile 1910, n. 639. Il riferimento al numero del ruolo, contenuto nell'articolo 2 del decreto ministeriale 16 novembre

2000, è sostituito con il riferimento alla data di notifica dell'ingiunzione ed alla relativa causale. Il dirigente o responsabile dell'Ufficio, nel caso degli Enti locali, ed il legale rappresentante o direttore generale, nel caso dei soggetti di cui alla lettera b) del quinto comma dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, autorizzano preventivamente l'accesso in forma scritta ed individuano in via generale i dipendenti destinati a provvedervi, scegliendoli tra quelli con rapporto di lavoro a tempo indeterminato da almeno due anni. I nominativi ditali dipendenti sono comunicati all'Agenzia delle Entrate. A decorrere dal 2009 l'elenco ditali nominativi è trasmesso entro il 31 marzo di ogni anno. È esclusa, quanto all'accesso, ogni discriminazione tra i soggetti di cui alla lettera b) del quinto comma dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e gli agenti della riscossione.

**83. 02.** Giudice, Gioacchino Alfano.

*Dopo l'articolo 83, aggiungere il seguente:*

ART. 83-bis.

*(Delega per la redazione del Codice dell'Alimentazione).*

1. Il Governo è delegato ad adottare senza nuovi o maggiori oneri per la Finanza pubblica entro il 31 dicembre 2009, un decreto legislativo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di prodotti alimentari, ai sensi e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) armonizzazione della disciplina della produzione e della commercializzazione dei prodotti alimentari ai principi e alle norme di diritto comunitario, con particolare riferimento alla libera circolazione, allo scopo di assicurare competitività alle imprese;

b) tutela degli interessi relativi alla salute, all'ambiente, alla protezione del consumatore e alla qualità dei prodotti, alla salute degli animali e vegetali;

c) abrogazione o modificazione delle norme rese inapplicabili o superate dallo sviluppo tecnologico e non più adeguate all'evoluzione produttiva e commerciale delle imprese, fermo restando il diritto dei consumatori all'informazione;

d) fissazione di regole uniformi per ciò che concerne il sistema sanzionatorio e le modalità di controllo e di vigilanza, salvo per i prodotti oggetto di specifica normativa comunitaria, e in particolare per il prelevamento dei campioni;

e) semplificazione delle procedure esistenti, eliminando quelle che pongono a carico delle aziende oneri non prescritti, per gli stessi prodotti, in altri Stati membri dell'Unione europea;

f) distinzione tra norme di produzione e di commercializzazione, con particolare riferimento agli aspetti tecnici e merceologici, norme concernenti il controllo dei prodotti, norme concernenti la istituzione di un unico sistema sanzionatorio.

2. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1, a seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri e dopo avere acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è trasmesso al Parlamento affinché sia espresso il parere da parte delle Commissioni competenti per materia entro il termine di quaranta giorni; decorso tale termine, il decreto è emanato anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere parlamentare scada nei trenta giorni antecedenti la scadenza del termine di cui al comma 1, o successivamente ad essi, quest'ultima è prorogata di sessanta giorni.

**83. 03.** Bragantini, Fugatti, Forcolin.

*Dopo l'articolo 83 aggiungere il seguente:*

ART. 83-bis.

*(Attuazione dell'articolo 1, comma 225, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007).*

1. Nelle more dell'adozione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze previsto dall'articolo 1, comma 225, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007, gli enti locali ed i soggetti di cui alla lettera b) del quinto comma dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 accedono ai dati ed alle informazioni disponibili presso il sistema informativo dell'agenzia delle entrate, ivi compresi quelli di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 16 novembre 2000, avente ad oggetto «accesso dei concessionari agli uffici pubblici in via telematica al fine di visionare ed estrarre copia degli atti riguardanti i beni dei debitori iscritti a ruolo, da adottare ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 112 del 1999». Le facoltà ivi previste possono essere esercitate solo dopo la notifica dell'ingiunzione di cui al regio-decreto 10 aprile 1910, n. 639. Il riferimento al numero del ruolo, contenuto nell'articolo 2 del decreto ministeriale 16 novembre 2000, è sostituito con il riferimento alla data di notifica dell'ingiunzione ed alla relativa causale. Il dirigente o responsabile dell'Ufficio, nel caso degli Enti locali, ed il legale rappresentante o direttore generale, nel caso dei soggetti di cui alla lettera b) del quinto comma dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, autorizzano preventivamente l'accesso in forma scritta ed individuano in via generale i dipendenti destinati a provvedervi, scegliendoli tra quelli con rapporto di lavoro a tempo indeterminato da almeno due anni. I nominativi di tali dipendenti sono comunicati all'Agenzia delle Entrate. A decorrere dal 2009 l'elenco di tali nominativi è trasmesso entro il 31 marzo di ogni anno. È

esclusa, quanto all'accesso, ogni discriminazione tra i soggetti di cui alla lettera *b*) del quinto comma dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e gli agenti della riscossione.

**83. 04.** Causi, Misiani, Boccia, Marchi, Vannucci, De Micheli.

*Dopo l'articolo 83, aggiungere il seguente:*

ART. 83-bis.

*(Recupero crediti).*

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, gli enti di previdenza e di assistenza stipulano, con una società interamente posseduta dalla società, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre n. 248, una o più convenzioni finalizzate alla gestione delle attività relative alla riscossione dei crediti di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 nella fase precedente alla procedura di discarico per inesigibilità, in base alle quali la società stipulante provvede alla gestione del credito mediante:

*a)* attività finalizzate alla reperibilità del debitore e accertamenti di carattere patrimoniale in ordine alla sua solvibilità;

*b)* notificazione al debitore di un invito al pagamento entro trenta giorni;

*c)* reinscrizione a ruolo del credito, scaduto inutilmente il termine per l'adempimento spontaneo.

2. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività affidate, la società di cui al precedente comma, può acquisire finanziamenti, compiere operazioni finanziarie, rilasciare garanzie, costituire, fermo il rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, società attraverso la partecipazione di privati, nonché stipulare accordi, con-

tratti e convenzioni con società private iscritte nell'albo di cui agli articoli 52 e 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, compiere altre attività strumentali alla realizzazione del proprio scopo sociale previa autorizzazione dell'ente creditore. Le convenzioni di cui al comma 1, individuano le linee guida delle predette operazioni finanziarie.

**83. 06.** Di Cagno Abbrescia, Di Stato, Sisto.

*Dopo l'articolo 83 aggiungere il seguente:*

ART. 83-bis

*(Modifica alla Tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633).*

1. Nella Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è aggiunto un nuovo numero 128):

128) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di fabbricati, per i quali più della metà della superficie totale dei piani sopra terra è destinata a costruzioni rurali di cui al numero 21 bis) della Tabella A II, ovvero ad unità immobiliari non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969 e classificati o classificabili tra le categorie da A12 ad A17 ovvero ad unità immobiliari destinate ad attività agrituristiche.

**83. 07.** Brugger, Zeller, Nicco.

*Dopo l'articolo 83 aggiungere il seguente:*

ART. 83-bis

*(Trasferimento del maso chiuso).*

1. Al decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* il comma 3 dell'articolo 5-bis è abrogato;

b) dopo l'articolo 5-bis è inserito il seguente:

Articolo 5-ter. — (*Trasferimento delle imprese agricole costituite in maso chiuso*).

— 1. Al fine di favorire la continuità dell'impresa agricola costituita in maso chiuso di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 28 novembre 2001, n. 17, e successive modificazioni, nell'ambito familiare, i trasferimenti a qualsiasi titolo dei beni e diritti costituenti l'azienda, compresi i fabbricati rurali abitativi e strumentali nonché le attività connesse, effettuati tra parenti in linea retta o collaterale entro il terzo grado, sono esenti da qualsiasi imposta e soggetti alla sola imposta ipotecaria in misura fissa, qualora l'assuntore del maso dedichi abitualmente la propria attività manuale alla lavorazione della terra e si obblighi, con contestuale specifica dichiarazione, a condurre il maso con il lavoro proprio e della sua famiglia per almeno dieci anni.

2. A tal fine l'assuntore al momento della registrazione deve essere in possesso di apposita certificazione rilasciato dall'assessorato per l'agricoltura, attestante l'avvenuta richiesta di parere in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui al comma 1; l'assessorato rilascia detto parere entro 18 mesi dalla presentazione della domanda idoneamente documentata.

3. In caso di mancato rilascio del parere di cui al comma 2 entro il termine ivi previsto oppure in caso di violazione dell'impegno assunto, l'assuntore decade dalle agevolazioni fiscali, con recupero delle imposte in misura ordinaria, degli interessi nonché di una sanzione pecuniaria pari al 30 per cento dell'imposta recuperata. La decadenza delle agevolazioni non si verifica in caso di interruzione involontaria della conduzione oppure in caso di operazioni di ricomposizione agraria nel limite del 20 per cento della superficie colturale trasferita.

4. Eventuali corrispettivi in denaro o in natura o a titolo di rendite vitalizie o alimentare percepiti dal cedente del maso e dal suo coniuge in seguito ai trasferimenti di cui al comma 1, sono esenti dalle

imposte dirette ed indirette. Le somme liquidate in denaro dall'assuntore del maso agli altri partecipanti al patto di famiglia sono escluse da ogni imposta. In caso di trasferimento a titolo oneroso non si applica l'articolo 38, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

5. Ai fini delle imposte indirette non è sottoposto a rettifica, il valore o il corrispettivo del maso, dichiarato in misura non inferiore al prezzo di assunzione di cui alla legge provinciale del 28 novembre 2001, n. 17.

*Conseguentemente, all'articolo 84, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 83-bis pari a i milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e della finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

**83. 09.** Brugger, Zeller, Nicco.

*Dopo l'articolo 83 aggiungere il seguente:*

ART. 83-bis. È istituito un Fondo di garanzia per le esigenze di funzionamento delle Forze di Polizia presso il ministero dell'interno con una dotazione di un miliardo di euro nel triennio 2009-2011 a disposizione delle Forze di Polizia per le spese inerenti al loro funzionamento. A tale Fondo confluiscono i proventi derivanti dai beni mobili e dalla vendita dei beni immobili e dalle somme di denaro confiscati ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni.

**83. 014.** Santelli, Corsaro, Bertolini, Calderisi, Lorenzin, Biancofiore.



*Dopo l'articolo 83 aggiungere il seguente:*

ART. 83-bis

*(Incentivazione della contrattazione di secondo livello).*

1. I commi 67 e 68 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247 sono sostituiti dai seguenti:

67. A decorrere dal 1° gennaio 2008 è concesso, in relazione alle retribuzioni per lavoro dipendente erogate da datori di lavoro privati, uno sgravio contributivo della retribuzione imponibile di cui all'articolo 12, terzo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità e altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati. I contratti aziendali e territoriali di cui al precedente periodo devono essere depositati presso la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente.

68. Lo sgravio di cui al comma 67 si applica nei limiti del 5 per cento della retribuzione contrattuale percepita ed è pari al 25 per cento per la quota a carico del datore di lavoro ed all'intera quota a carico del lavoratore.

*Conseguentemente:*

all'articolo 82, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso 5-bis sostituire le parole « 96 per cento » con « 92 per cento »;

b) al comma 2, sostituire le parole « 97 per cento » con « 94 per cento »;

c) al comma 3 sostituire le parole « 96 per cento » con « 92 per cento » ovunque ricorrano;

d) al comma 4, sostituire le parole « 97 per cento » con « 94 per cento »;

e) al comma 11, lettera a), sostituire le parole « 0,30 per cento » con « 0,20 per cento ».

**83. 011.** Letta, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

*Dopo l'articolo 83 aggiungere il seguente:*

ART. 83-bis

*(Delega per la redazione del Codice dell'Agricoltura).*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2009 senza nuovi oneri maggiori per la finanza pubblica o più decreti legislativi per il riassetto, anche in un codice agricolo, delle disposizioni legislative vigenti in materia di agricoltura, pesca e acquacoltura, e foreste, ai sensi e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e comunque con il compito di eliminare duplicazioni e chiarire il significato di norme controverse. Tali decreti legislativi sono strutturati in modo da evidenziare le norme rientranti nella competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, le norme costituenti principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, e le altre norme statali vigenti sino all'eventuale modifica da parte delle regioni.

2. Gli schemi di decreto legislativo di cui al comma 1, a seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri e dopo avere acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome

di Trento e di Bolzano; sono trasmessi al Parlamento affinché sia espresso il parere da parte delle Commissioni competenti per materia entro il termine di quaranta giorni; decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere parlamentare scada nei trenta giorni antecedenti la scadenza del termine di cui al comma 1, o successivamente ad essi, quest'ultima è prorogata di sessanta giorni.

**83. 012.** Bragantini, Comaroli, Fugatti.

*Dopo l'articolo 83 aggiungere il seguente:*

**ART. 83-bis**

*(Delega per l'emanazione dei decreti legislativi correttivi, e integrativi dei decreti legislativi emanati in attuazione delle leggi delega n. 57 del 2001 e n. 38 del 2003, per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e acquacoltura, dell'alimentazione e dell'agroalimentare).*

1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro per le politiche europee nei casi di cui all'articolo 10, commi 4 e 5, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, e successive modificazioni, uno o più decreti legislativi correttivi e integrativi dei decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe di cui agli articoli 17 e 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57, e di cui all'articolo 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38, e successive modificazioni, nel rispetto dei principi e criteri di delega indicati dalle predette leggi e con le stesse procedure.

**83. 013.** Forcolin, D'Amico, Fugatti.

**ART. 84.**

*Dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:*

**ART. 84-bis.**

*(Interpretazione autentica articolo 1/82 lettera f) legge n. 296 del 2007).*

L'articolo 1 comma 82 lettera f) della legge numero 296 del 27 dicembre 2006 va interpretato nel senso che il beneficio della rateizzazione va accordato anche in relazione al debito Preu arretrato maturato dai concessionari alla data del 31 dicembre 2006.

La rateizzazione mira a prevenire ed evitare l'iscrizione a ruolo del debito Preu arretrato e mira ad impedire l'applicazione di sanzioni tributarie, per tutti i soggetti che riterranno di avvalersi della rateizzazione.

La rateizzazione prevista dall'articolo 1 comma 82 lettera f) della legge numero 296 del 27 dicembre 2006 ha natura diversa e va tenuta distinta dalla rateizzazione fiscale prevista dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 numero 602 (nel testo vigente come modificato prima dai commi 126 e 145 dell'articolo 1, legge 24 dicembre 2007, n. 244 e poi dall'articolo 36, decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, e come modificato dalla relativa legge di conversione).

La rateizzazione prevista all'articolo 1 comma 82 lettera f) della legge numero 296 del 27 dicembre 2006, in quanto inerente a debiti insorti in relazione ad un rapporto concessorio già garantito da fideiussione, non richiede l'approntamento di ulteriori garanzie, a meno che prima della scadenza ed estinzione del debito Preu rateizzato cessi per qualsiasi ragione la validità e copertura della garanzia già approntata dai concessionari a copertura degli obblighi scaturenti dalla convenzione di concessione.

**84. 02.** Labocchetta.

*Dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:*

ART. 84-bis.

*(Interpretazione autentica articolo unico/530 legge n. 266 del 2005).*

1. L'articolo unico/530 legge n. 266 del 2005 va interpretato nel senso che il fondo di dotazione da cui AAMS attinge le somme da destinare al compenso da erogare ai concessionari previsto dalla lettera *c)*, è interamente alimentato con i proventi derivanti dall'aumento del canone di concessione – passato dallo 0,3 per cento allo 0,8 per cento della raccolta del gioco – di cui alla lettera *b)* del medesimo articolo.

L'applicazione dell'articolo unico/530 lettera *b)* e *c)* risulta quindi inscindibilmente connessa e fa sì che dall'attribuzione del compenso di cui alla predetta lettera *c)* non derivi alcun onere finanziario aggiuntivo a carico dello Stato, non risultando impiegate risorse statali. Il credito esigibile dal Concessionario ai sensi dell'articolo unico/530 lettera *c)* della legge n. 266 del 2005, può esser compensato col debito inerente al canone di concessione spettante ad AAMS ai sensi dell'articolo unico/530 lettera *b)* legge n. 266 del 2005.

**84. 03.** Labocchetta.

*Dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:*

ART. 84-bis.

*(Disposizioni a tutela del gioco lecito, del consumatore e del mercato).*

1. Al fine di incrementare la tutela del gioco lecito e del consumatore e di contrastare il gioco irregolare attraverso lo sviluppo di condizioni di concorrenzialità del mercato, sono fissati nella misura del 33 per cento i limiti massimi previsti:

*a)* all'articolo 6, comma 1, della convenzione per l'affidamento in concessione dell'esercizio dei giochi pubblici di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge

4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

*b)* all'articolo 6, comma 1, della convenzione per l'affidamento in concessione dell'esercizio dei giochi pubblici di cui all'articolo 38, comma 4, del richiamato decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223;

*c)* all'articolo 4, comma 2, lettera *c)*, della convenzione per l'affidamento dell'attivazione e della conduzione operativa della rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni.

**84. 04.** Labocchetta.

*Dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:*

ART. 84-bis.

1. L'entrata in vigore delle disposizioni relative ai requisiti acustici passivi degli edifici contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997, emanato ai sensi dell'articolo 3, lettera *e)* della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (« Legge quadro sull'inquinamento acustico »), è differita sino alla entrata in vigore del decreto ministeriale previsto all'articolo 3, lettera *f)*, della stessa legge.

2. In attesa della emanazione del decreto di cui all'articolo 3, lettera *f)*, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (« Legge quadro sull'inquinamento acustico »), la progettazione di edifici di nuova costruzione deve essere corredata, ai fini della tutela dall'inquinamento acustico, da una relazione acustica, sottoscritta dal progettista o da un tecnico abilitato, conforme ai criteri di calcolo di cui al Rapporto tecnico UNI TR 11175:2005 « Acustica in edilizia – Guida alle norme serie UNI EN 12354 per la previsione delle prestazioni acustiche degli edifici – Applicazione alla tipologia costruttiva nazionale ».

3. Ai fini della tutela dall'inquinamento acustico, il Governo si impegna ad avviare,

entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, una fase di sperimentazione, della durata di sei mesi, avvalendosi di una commissione di coordinamento promossa dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, finalizzata alla emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 3, lettera f), della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (« Legge quadro sull'inquinamento acustico »), con particolare riferimento ai requisiti e criteri necessari per la realizzazione di opere e interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione di edifici, alle modalità di verifica e di collaudo, nonché alla documentazione richiesta per l'autorizzazione alla esecuzione degli interventi stessi.

4. Il Governo si impegna ad avviare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, una revisione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997, al fine di tener conto degli esiti della sperimentazione compiuta ai sensi del comma precedente, dei dati raccolti sulla base delle relazioni acustiche presentate a corredo dei progetti, nonché degli esiti delle prove acustiche effettuate su opere compiute.

**84. 05.** Orsini.

*Dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:*

ART. 84-bis.

*(Programmazione fiscale e concordato fiscale).*

1. È introdotto a regime, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2008, l'istituto della programmazione fiscale alla quale possono accedere i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni cui si applicano gli studi di settore o i parametri per il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2006. L'accettazione della programmazione fiscale determina preventivamente, per un triennio, o fino alla chiusura della liquidazione, se di durata inferiore, per le

società in liquidazione, la base imponibile caratteristica dell'attività svolta:

a) da assumere ai fini delle imposte sui redditi con una riduzione della imposizione fiscale e contributiva per la base imponibile eccedente quella programmata;

b) da assumere ai fini della imposta regionale sulle attività produttive.

2. Non sono ammessi alla programmazione fiscale i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni:

a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2006;

b) che svolgono dal 1° gennaio 2007 una attività diversa da quella esercitata nell'anno 2006;

c) che hanno ommesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nel periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2006 o che hanno presentato per tale periodo d'imposta una dichiarazione dei redditi o IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;

d) che hanno ommesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per il periodo d'imposta 2006 o che hanno presentato per tale annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;

e) che hanno ommesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2006.

3. La proposta individuale di programmazione fiscale è formulata sulla base di elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria, tenendo conto delle risultanze dell'ap-

plicazione degli studi di settore e dei parametri, dei dati sull'andamento dell'economia nazionale per distinti settori economici di attività, della coerenza dei componenti negativi di reddito e di ogni altra informazione disponibile riferibile al contribuente.

4. La programmazione fiscale si perfeziona, ferma restando la congruità dei ricavi o dei compensi alle risultanze degli studi di settore o dei parametri per ciascun periodo d'imposta, con l'accettazione di importi, proposti al contribuente dall'Agenzia delle entrate, che individuano per un triennio la base imponibile caratteristica dell'attività svolta, esclusi gli eventuali componenti positivi o negativi di reddito di carattere straordinario. La notifica effettuata entro il 31 dicembre 2007 di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto o dell'IRAP, relativi al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2006, comporta che la proposta di cui al comma 3 sia formulata dall'ufficio, su iniziativa del contribuente.

5. L'accettazione della proposta di programmazione fiscale è comunicata dal contribuente entro il 16 ottobre 2008; nel medesimo termine la proposta può essere altresì definita in contraddittorio con il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, anche con l'assistenza degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, esclusivamente nel caso in cui il contribuente sia in grado di documentare la non correttezza dei dati contabili e strutturali presi a base per la formulazione della proposta.

6. Per i periodi d'imposta oggetto di programmazione, relativamente alla base imponibile caratteristica d'impresa o di arti o professioni:

a) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;

b) per la parte dichiarata eccedente quella programmata, ferma restando l'aliquota del 23 per cento, quelle marginali applicabili al reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito, nonché quella applicabile ai fini dell'imposta sul reddito delle società, sono ridotte di 4 punti percentuali;

c) i contributi previdenziali si applicano esclusivamente per la parte programmata, fatto salvo il minimale reddituale previsto ai fini contributivi; restano salve le prerogative degli enti previdenziali di diritto privato, nonché la facoltà di effettuare i versamenti su base volontaria;

d) l'imposta regionale sulle attività produttive si applica esclusivamente per la parte programmata.

7. Per gli stessi periodi d'imposta di cui al comma 6, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto:

a) il contribuente assolve ordinariamente a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e dalle altre disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto;

b) all'ammontare degli eventuali maggiori ricavi o compensi da dichiarare rispetto a quelli risultanti dalle scritture contabili si applica, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad

imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato;

c) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria in base alle disposizioni di cui agli articoli 54, secondo comma, secondo periodo, e 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

8. In caso di divergenza tra gli importi risultanti dalle dichiarazioni e quelli oggetto di programmazione, da comunicare nella dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi, l'Agenzia delle entrate procede ad accertamento parziale in ragione del reddito oggetto della programmazione nonché, per l'imposta sul valore aggiunto, in ragione del volume d'affari corrispondente ai ricavi o compensi caratteristici a base della stessa, salve le ipotesi di documentati accadimenti straordinari e imprevedibili; in tale ultima ipotesi trova applicazione il procedimento di accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. La disposizione di cui al presente comma si applica anche nel caso di mancato adeguamento alle risultanze degli studi di settore o dei parametri.

9. L'inibizione dei poteri di cui all'articolo 39, primo comma, lettere a), b), c) e d), primo periodo, e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), non operano qualora il reddito dichiarato differisca da quanto effettivamente conseguito, non siano adempiuti gli obblighi sostanziali di cui al comma 7, lettera a), ovvero il contribuente non abbia tenuto regolarmente le scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi; operano comun-

que le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), qualora il reddito effettivamente conseguito non ecceda di oltre il 10 per cento quello dichiarato. L'inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera a), e 7, lettera c), e le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), non operano qualora siano constatate condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

10. Salva l'applicazione del comma 5, nei casi in cui a seguito di controlli e segnalazioni, anche di fonte esterna all'amministrazione finanziaria, emergano dati ed elementi difformi da quelli comunicati dal contribuente, qualora presi a base per la formulazione della proposta, o siano constatate, per il periodo di imposta 2005, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nei suoi confronti non operano l'inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera a), e 7, lettera c), nonché le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d). Le disposizioni di cui al presente comma non operano qualora la difformità dei dati ed elementi sia di scarsa entità tale da determinare una variazione degli importi proposti nei limiti del 5 per cento degli stessi, fermi restando la maggiore imposta comunque dovuta nonché i relativi interessi.

11. Nel caso in cui l'attività effettivamente esercitata vari nel corso del triennio, l'istituto della programmazione fiscale cessa di avere effetto dal periodo d'imposta nel corso del quale si è verificata la variazione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, è possibile individuare le singole categorie di contribuenti nei cui riguardi progressivamente, nel corso del triennio, decorre l'applicazione della programmazione fiscale e, conseguentemente, rideterminare i periodi d'imposta di cui al comma 2, per i contribuenti nei cui confronti la programmazione fiscale opera a decorrere da periodi d'imposta diversi da quello indicato al comma 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,

di natura non regolamentare, sono approvate le note metodologiche per la formulazione della proposta di cui al comma 3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di invio delle proposte, anche in via telematica, direttamente al contribuente ovvero per il tramite degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché le modalità di adesione.

12. Ai contribuenti destinatari delle proposte di programmazione di cui al comma 1, l'Agenzia delle entrate formula altresì una proposta di adeguamento dei redditi di impresa e di lavoro autonomo, nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2005 ed al 31 dicembre 2006, per i quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2007, sulla base di maggiori ricavi o compensi determinati a seguito di elaborazioni effettuate dall'anagrafe tributaria con i criteri previsti dal comma 3.

13. Agli importi di cui al comma 12 si applica, per le società di capitali che non hanno optato per la trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, del 28 per cento e per le altre tipologie di soggetti del 23 per cento.

14. L'accettazione delle proposte di cui al comma 12 comporta il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto determinata applicando all'ammontare dei maggiori ricavi o compensi, tenuto conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato.

15. L'adeguamento di cui al comma 12, consentito ai contribuenti che si avvalgono

della programmazione fiscale di cui al comma 1, si perfeziona con il versamento, entro il 16 ottobre del primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, degli importi di cui ai commi 13 e 14. Per ciascun periodo d'imposta, gli importi calcolati a titolo di maggiore ricavo o compenso non possono essere inferiori a 3.000 euro per le società di capitali e 1.500 euro per gli altri soggetti. Sulle maggiori imposte non si applicano sanzioni ed interessi.

16. Qualora gli importi da versare complessivamente per l'adeguamento di cui al comma 12 eccedano la somma di 10.000 euro per le società di capitali e 5.000 euro per gli altri soggetti, il 50 per cento dell'importo eccedente può essere versato entro il successivo 16 dicembre, maggiorato degli interessi legali a decorrere dal giorno successivo alla data di cui al comma 15. L'omesso versamento nei termini indicati nel periodo precedente non determina l'inefficacia della definizione; per il recupero delle somme non corrisposte alle predette scadenze si procede all'iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, nonché alla notifica delle relative cartelle entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine del versamento, ed è dovuta una sanzione pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alle rispettive scadenze, e gli interessi legali. Non è applicabile l'istituto del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

17. Il perfezionamento dell'adeguamento di cui al comma 12 rende applicabili le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

18. L'accettazione della proposta di adeguamento di cui al comma 12 esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. È pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. È altresì escluso il riporto al periodo d'imposta successivo del credito d'imposta sul valore aggiunto risultante dalle dichiara-

zioni relative ai periodi d'imposta oggetto di definizione, nonché il rimborso risultante dalle medesime dichiarazioni.

19. La notifica effettuata entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi d'imposta di cui al comma 2, comporta l'integrale applicabilità delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 218 del 1997.

20. Sono esclusi dall'istituto di cui al comma 2 i soggetti:

a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 12;

b) che non erano in attività in uno dei periodi di imposta di cui al comma 12;

c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nei periodi d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali periodi d'imposta una dichiarazione dei redditi ed IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 12;

d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le annualità d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 12;

e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli

studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 12;

f) nei cui confronti sono state constatate, entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, per i periodi di imposta di cui al comma 12 e per le annualità di imposta 2005 e 2006 ai fini IVA, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

21. I contribuenti che si avvalgono dell'istituto della programmazione fiscale effettuano i versamenti in acconto ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP in base alle imposte dovute per il medesimo periodo d'imposta tenendo conto della maggiore base imponibile derivante dalla programmazione medesima.

**84. 06.** Corsaro, Marsilio, Bianconi, Nola, Santelli, Bertolini, Sbai, Beccalossi, Laffranco.

*Dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:*

ART. 84-bis.

*(Norma di salvaguardia).*

1. Le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai principi contenuti nella presente legge nell'esercizio delle potestà loro attribuite dallo Statuto di autonomia e dalle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

**84. 01.** Zeller, Brugger, Nicco.

ART. 1.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis. — *(Accorpamento delle Autorità indipendenti).* — 1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica per il funzionamento delle Autorità indipendenti, il Governo è autorizzato a predisporre, entro centoventi giorni dalla data di entrata in



vigore della presente legge, un decreto legislativo di riorganizzazione interna delle Autorità indipendenti, finalizzato alla riduzione dei costi e all'armonizzazione delle loro funzioni, che preveda la realizzazione di un piano di accorpamento delle Autorità stesse in base alle loro funzioni prevalenti.

2. Lo schema di decreto legislativo è presentato alle competenti Commissioni parlamentari per l'acquisizione del parere, da esprimersi entro trenta giorni dalla presentazione.

**Dis. 1. 01.** Polledri, Allasia, Torazzi, Forcolin.

## I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	530
SEDE REFERENTE:	
Sull'ordine dei lavori .....	530
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere. C. 528 Vitali, C. 639 Burtone, C. 820 Angela Napoli e C. 1406, approvato, in un testo unificato, dalla 1 <sup>a</sup> Commissione permanente del Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	530
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante modificazioni ed integrazioni al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, attuativo della direttiva 2005/85/CE, in materia di riconoscimento dello status di rifugiato. Atto n. 4 ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	531

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Martedì 8 luglio 2008.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.35.

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 8 luglio 2008. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Alfredo Mantovano.*

**La seduta comincia alle 14.35.**

#### Sull'ordine dei lavori.

Donato BRUNO, *presidente*, propone di invertire l'ordine dei lavori nel senso di passare ora all'esame in sede referente della proposta di legge istitutiva della

Commissione « antimafia », per poi proseguire con l'esame dello schema di decreto legislativo recante modificazioni ed integrazioni al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, attuativo della direttiva 2005/85/CE, in materia di riconoscimento dello status di rifugiato.

La Commissione consente.

**Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere.**

**C. 528 Vitali, C. 639 Burtone, C. 820 Angela Napoli e C. 1406, approvato, in un testo unificato, dalla 1<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, nella seduta del 3 luglio 2008.

Mario TASSONE (UdC) dichiara l'orientamento favorevole del suo gruppo al-

l'esame del provvedimento in sede legislativa. Rileva che il provvedimento ricostituisce ancora una volta la Commissione « antimafia », che esiste ormai da numerose legislature. Al riguardo ritiene necessario stabilire il principio che ricostituire la Commissione « antimafia » ha senso solo a condizione che i suoi lavori e le sue relazioni siano poi tenute nella debita considerazione e che vengano utilizzate come punto di riferimento per le necessarie riforme legislative, diversamente la ricostituzione della Commissione sarebbe del tutto inutile. Tra l'altro, pensa alla necessità di una riforma della legge n. 121 del 1981. Non si può infatti pensare di avere un adeguato controllo del territorio con l'attuale organizzazione delle forze dell'ordine, le quali svolgono una funzione fondamentale, ma sono, a suo avviso, male impiegate.

Quanto al merito del provvedimento, rileva come il testo trasmesso dal Senato sia stato approvato al di sopra delle logiche di schieramento: si tratta di un testo che punta ad allargare l'ambito dell'inchiesta parlamentare anche alla criminalità organizzata straniera, legando inoltre strettamente la questione della lotta alla mafia con quella della promozione dello sviluppo del Paese, sul presupposto che la presenza delle organizzazioni criminali sia uno dei principali fattori di ostacolo alla crescita.

Osserva poi che 50 componenti sono troppi e che potrebbero bastarne 40. Per quanto riguarda poi il riferimento al codice di autoregolamentazione, esprime perplessità sull'opportunità di farvi riferimento in un testo di legge, considerato che si tratta di un testo che era stato concepito per l'organizzazione interna dei partiti e quindi per la individuazione delle candi-

dature. A suo avviso, rientra nella responsabilità dei gruppi e delle Presidenze delle Camere effettuare scelte, nella nomina dei componenti della Commissione, che non provochino situazioni imbarazzanti.

Conclude segnalando l'opportunità di aumentare lo stanziamento per le spese di funzionamento della Commissione, che al momento non appare adeguato.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.50.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 8 luglio 2008. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Alfredo Mantovano.*

**La seduta comincia alle 14.50.**

**Schema di decreto legislativo recante modificazioni ed integrazioni al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, attuativo della direttiva 2005/85/CE, in materia di riconoscimento dello status di rifugiato. Atto n. 4.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 giugno 2008.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.55.**

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1386 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (*Esame e rinvio*) ..... 532

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 8 luglio 2008. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Elisabetta Alberti Casellati.*

#### La seduta comincia alle 13.15.

**Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1386 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maurizio SCCELLI (PdL), *relatore*, rileva che la Commissione è chiamata ad esprimere alle Commissioni riunite V e VI il parere di competenza sul disegno di legge n. 1386, recante conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112: « Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria ».

Illustra quindi le disposizioni che rientrano negli ambiti di competenza della Commissione Giustizia.

L'articolo 29 interviene sul Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) apportando talune semplificazioni.

Il comma 1 semplifica gli adempimenti per i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e l'unico dato sensibile è costituito dallo stato di salute o malattia dei propri dipendenti, senza indicazione della relativa diagnosi. In questi casi si prevede che la tenuta del « documento programmatico sulla sicurezza » sia sostituita da un'autocertificazione che attesti il trattamento di soli dati sensibili costituiti da informazioni sullo stato di salute o malattia dei propri dipendenti, senza indicazione della diagnosi.

Il comma 2 stabilisce che, entro due mesi dalla vigenza della legge di conversione del decreto-legge in esame, un decreto del Ministro della giustizia (da adottare di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e dell'innovazione e con quello della semplificazione normativa), stabilisca modalità semplificate di redazione del documento programmatico sulla sicurezza per le correnti finalità amministrativo-contabili. Alla mancata adozione del decreto ministeriale

nel termine indicato consegue, per i tutti i soggetti obbligati alla tenuta del documento programmatico per la sicurezza, l'applicazione delle norme sull'autocertificazione (comma 3).

Un'ulteriore modifica concerne la notificazione obbligatoria al Garante della *privacy*, del trattamento dei dati personali. Attualmente la notificazione è possibile solo per via telematica e con sottoscrizione con firma digitale, seguendo la procedura indicata nel sito Internet del Garante. Il comma 4, segnatamente, semplifica l'apposito modello informatico presente sul predetto sito del Garante.

L'articolo 36 proroga di sei mesi (fino al 1° gennaio 2009) l'entrata in vigore della disciplina dell'azione collettiva risarcitoria a tutela degli interessi dei consumatori, prevista dall'articolo 140-*bis* del Codice del consumo, introdotto dall'articolo 2, commi 445-449, della legge finanziaria per il 2008. Si ricorda, infatti che l'entrata in vigore della nuova disciplina sulla *class action* era stata fissata decorsi 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria e dunque a partire dal 30 giugno 2008.

La finalità della proroga è motivata nella relazione allegata al provvedimento con la necessità dell'individuazione e messa a punto di strumenti normativi adatti ad estendere la tutela risarcitoria (anche in forma specifica) offerta dall'azione collettiva anche nei confronti della pubblica amministrazione.

L'articolo 39 introduce alcune misure di semplificazione relative agli adempimenti obbligatori di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro. A tal fine si prevede l'istituzione del libro unico del lavoro, il quale sostituisce i libri che il datore di lavoro doveva obbligatoriamente tenere ai sensi della normativa precedente e, in particolare, il libro matricola e il libro paga.

Per quanto concerne gli ambiti di competenza della Commissione Giustizia, segnala i commi 6 e 7, che prevedono sanzioni amministrative.

Il comma 6 stabilisce le sanzioni pecuniarie amministrative da applicare in caso di omissioni nella istituzione, tenuta

ed esibizione del libro unico del lavoro: da 500 a 2.500 euro in caso di mancata istituzione e tenuta; 200 a 2.000 euro nei casi di omessa esibizione agli organi di vigilanza; da 250 a 2.000 euro per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, della legge n. 12 del 1979 (servizi o i centri di assistenza fiscale istituiti dalle rispettive associazioni di categoria cui le imprese artigiane, nonché le altre piccole imprese, anche in forma cooperativa, possono affidare l'esecuzione degli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti) che, senza giustificato motivo, non ottemperino entro quindici giorni alla richiesta degli organi di vigilanza di esibire la documentazione in loro possesso (in caso di recidiva, la sanzione varia da 500 a 3.000 euro).

Il comma 7 prevede sanzioni pecuniarie amministrative per irregolarità nella tenuta del libro unico del lavoro: da 150 a 1.500 euro nei casi di omessa o infedele registrazione dei dati relativi ai nominativi dei lavoratori impiegati, alle retribuzioni e alle dazioni in danaro o in natura, nonché quelle relative alle presenze, qualora tali violazioni determinano differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali (la sanzione è da 500 a 3.000 euro se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori); da 100 a 600 euro se la violazione si riferisce all'obbligo di riportare i dati per ciascun mese di riferimento (la sanzione è da 150 a 1.500 euro se tale violazione si riferisce a più di dieci lavoratori); da 100 a 600 euro nel caso di mancata conservazione del libro unico del lavoro per il periodo temporale stabilito in apposito decreto del Ministero del lavoro.

Infine, precisa che alla contestazione delle sanzioni amministrative esaminate provvedono gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro e previdenza e che l'autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 689 del 1981 è la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente.

L'articolo 40 reca disposizioni in materia di tenuta dei libri ed altri documenti relativi al personale nonché di altri adempimenti formali.

In particolare, il comma 1 è volto a modificare la disciplina di cui all'articolo 5 della legge n. 12 del 1979, relativa alla tenuta dei libri e dei documenti relativi al personale dipendente. Si prevede che per lo svolgimento, da parte dei professionisti a ciò abilitati, dell'attività relativa all'amministrazione del personale dipendente per conto dei datori di lavoro, i relativi libri e documenti dei datori di lavoro possono essere tenuti presso lo studio dei consulenti del lavoro o degli altri professionisti di cui all'articolo 1, comma 1, della menzionata legge n. 12 del 1979 (avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali). Rispetto alla normativa prevalente, viene eliminato, a fini di semplificazione, l'obbligo di tenere sul luogo di lavoro, a disposizione degli incaricati alla vigilanza, una copia del libro di matricola ed un registro sul quale effettuare le scritturazioni relative al libro paga.

Quanto agli ambiti di competenza della Commissione Giustizia, si prevede una sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 1.000 euro a carico del consulente del lavoro e degli altri professionisti precedentemente citati che, senza giustificato motivo, non ottemperino entro 15 giorni alla richiesta degli organi di vigilanza di esibire la documentazione in loro possesso. In caso di recidiva della violazione è data informazione tempestiva al Consiglio provinciale dell'Ordine professionale di appartenenza del trasgressore per eventuali provvedimenti disciplinari.

L'articolo 41 reca numerose modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro.

In primo luogo si provvede a novellare varie disposizioni del decreto legislativo n. 66 del 2003, recante la disciplina generale in materia di orario di lavoro. In particolare, si modificano le definizioni di lavoratore notturno e di lavoratore mobile.

Si prevede, in particolare, che il riposo giornaliero non debba necessariamente essere fruito in modo consecutivo nel caso di

attività caratterizzate da regimi di reperibilità; che il previsto periodo di riposo consecutivo settimanale (almeno ventiquattro ore consecutive ogni sette giorni) è calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni; che, in assenza di specifiche previsioni nella contrattazione collettiva, le disposizioni di cui agli articoli 7 (riposo giornaliero), 8 (pause), 12 (modalità di organizzazione del lavoro notturno) e 13 (durata del lavoro notturno) del decreto legislativo n. 66 del 2003 possono essere derogate ad opera dei contratti collettivi di secondo livello (territoriali o aziendali) stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Rientrano negli ambiti di competenza della Commissione Giustizia i commi 8, 9 e 10, volti a novellare l'articolo 18-*bis* del decreto legislativo n. 66 del 2003, che reca le disposizioni sanzionatorie per la violazione delle norme del decreto legislativo medesimo in materia di orario di lavoro.

In particolare, il comma 8 prevede l'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa da 130 euro a 780 euro (per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisca la violazione) all'ipotesi di violazione della norma secondo la quale il riposo di ventiquattro ore consecutive può essere fissato in un giorno diverso dalla domenica e può essere attuato mediante turni per il personale interessato a modelli tecnico-organizzativi di turnazione particolare ovvero addetto alle attività aventi determinate caratteristiche.

Il comma 9 prevede che la violazione delle disposizioni sul riposo giornaliero comportano la sanzione amministrativa da 25 a 100 euro in relazione ad ogni lavoratore e ad ogni periodo di 24 ore.

Il comma 10 prevede che la violazione di talune disposizioni relative al lavoro straordinario, è soggetta alla sanzione amministrativa da 25 a 154 euro, e che, qualora la violazione riguardi più di cinque lavoratori ovvero si è verificata durante l'anno solare per più di cinquanta giornate di lavoro, si applica la sanzione

amministrativa da 154 a 1.032 euro e non è possibile effettuare il pagamento della sanzione in misura ridotta.

L'articolo 42 interviene in tema di accesso agli elenchi dei contribuenti, novellando ed integrando l'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 (Imposte sui redditi) e l'articolo 66-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (IVA), recanti, entrambi, la disciplina della pubblicazione degli elenchi dei contribuenti.

Tale disposizione, in una sorta di preambolo alle novelle introdotte, fa riferimento al decreto legislativo n. 196 del 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), nonché al principio di trasparenza nell'ambito dei rapporti fiscali in coerenza con la disciplina prevalente negli altri Stati comunitari.

Si conferma il deposito degli elenchi per la durata di un anno sia presso l'Agenzia delle entrate, sia presso i comuni interessati. Nel predetto periodo, tuttavia, è ammessa la visione e l'estrazione di copia degli elenchi nei modi e con i limiti stabiliti dalla disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, dalla relativa normativa di attuazione, nonché da specifiche disposizioni di legge.

Si prevede inoltre che, fuori dai casi sopra descritti, la comunicazione o diffusione, totale o parziale, con qualsiasi mezzo, degli elenchi o di dati personali ivi contenuti, ove il fatto non costituisca reato, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 euro a 30.000 euro. La somma può essere aumentata sino al triplo quando risulta inefficace in ragione delle condizioni economiche del contravventore.

Vengono infine disposte due modifiche all'articolo 66-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, limitando l'attività degli uffici alla « formazione » degli elenchi ed eliminando il riferimento alla « pubblicazione » dei medesimi.

L'articolo 50 novella l'articolo 181, primo comma, del codice processuale ci-

vile relativo agli affetti della mancata comparizione delle parti alla prima udienza.

Il predetto articolo 181 prevedeva che alla mancata comparizione delle parti ad una seconda udienza, dopo che la prima fosse andata deserta, conseguisse la sola cancellazione della causa dal ruolo, disposta dal giudice con ordinanza non impugnabile. Sono state quindi introdotte due novità: si è eliminato il riferimento all'ordinanza del giudice sulla cancellazione della causa dal ruolo; viene quindi precisato che alla mancata comparizione alla nuova udienza consegue l'obbligo del giudice, oltre che di ordinare la cancellazione della causa dal ruolo, di dichiarare anche l'estinzione del processo. Pertanto, la mancata comparizione, sia dell'attore che del convenuto, alla seconda udienza costituisce già autonoma causa di estinzione del processo: conseguentemente, risulta ora esclusa possibilità di riassunzione del processo entro il termine di un anno.

Come precisato dall'articolo 56 del provvedimento in esame, le nuove disposizioni si applicano ai giudizi istaurati dopo l'entrata in vigore del decreto-legge.

L'articolo 51 dispone che, nell'ambito del processo civile, le notificazioni e le comunicazioni debbano essere effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo *e-mail* fornito dal procuratore della parte processuale.

Il comma 1 prevede che il Ministro della giustizia adotti uno o più decreti ministeriali con i quali determinare la data a decorrere dalla quale le seguenti notificazioni e comunicazioni dovranno essere effettuate per via telematica, ad un indirizzo elettronico (*e-mail*): notificazioni e comunicazioni, dopo la costituzione in giudizio, al procuratore costituito (articolo 170, comma 1, del codice di procedura civile; notificazione dell'ordinanza di nomina, con invito a comparire all'udienza fissata, e ogni ulteriore comunicazione, al consulente tecnico (articolo 192, comma 1, del codice di procedura civile).

L'indirizzo elettronico cui si fa riferimento è quello comunicato dal procuratore al Consiglio dell'ordine e dal consulente al proprio ordine professionale o

all'albo dei consulenti presso il tribunale (ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 123 del 2001). La disposizione chiarisce altresì che le notificazioni e comunicazioni dovranno essere effettuate per via telematica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, relativa al processo telematico, soprattutto per quanto riguarda la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti.

Il comma 2 prevede che il Ministro della giustizia adotti il decreto (o i decreti) di cui al comma 1 dopo aver sentito l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense e i Consigli dell'ordine degli avvocati interessati, individuando i circondari di tribunale ai quali si applica quanto disposto dal comma 1. L'individuazione di tali circondari dovrà essere effettuata tenuto conto della funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici degli uffici giudiziari.

Il comma 3 precisa che le notificazioni e le comunicazioni nel corso del procedimento, ai difensori e consulenti che non abbiano comunicato l'indirizzo elettronico, sono effettuate in cancelleria.

Il comma 4 estende l'applicazione delle disposizioni previste dal comma 1 al rito societario. A decorrere dalla data fissata con il citato decreto del Ministro della giustizia, infatti, si prevede che le notificazioni e le comunicazioni previste dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 5 del 2003 (notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento alle parti costituite) siano effettuate ai sensi dell'articolo 170 del codice di procedura civile.

Il comma 5 novella il regio decreto Legge n. 1578 del 1933, che disciplina la professione di avvocato. In particolare, si prevede che all'interno dell'albo degli avvocati debba essere indicato, per ogni professionista, il relativo indirizzo di posta elettronica e che, a decorrere dalla data fissata da un apposito decreto del Ministro della giustizia, gli albi – rivisti e integrati dell'informazione di cui sopra – debbano essere comunicati per via telematica al Ministero della giustizia.

L'articolo 52 del provvedimento novella il decreto del presidente della Repubblica n. 115 del 2002, recante il testo unico in materia di spese di giustizia, per introdurre due nuove disposizioni volte a disciplinare, nell'ambito della riscossione delle spese di giustizia, le fasi della quantificazione dell'importo dovuto e della riscossione a mezzo ruolo.

La procedura per la riscossione è disciplinata in particolare dagli articoli 211, 212 e 213 del predetto testo unico. Su questa disciplina è intervenuta la legge finanziaria per il 2008 che, ha previsto che entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima (e dunque entro il 30 aprile 2008) il Ministero della giustizia provvedesse alla stipula di una o più convenzioni con una società interamente posseduta da Equitalia s.p.a. (ex Riscossione s.p.a.) per la gestione e la riscossione dei crediti derivanti da spese di giustizia previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002. Si è inoltre disposta, dalla data di stipula delle convenzioni, l'abrogazione dei citati articoli 211, 212 e 213 del citato Testo unico. Pertanto, ad oggi, non essendo state stipulate le previste convenzioni, i predetti articoli del testo unico sono in vigore.

L'articolo 52 del provvedimento in esame incide su questo contesto normativo, inserendo nel testo unico un capo recante due nuovi articoli (Capo I – Riscossione mediante ruolo).

L'articolo 227-*bis* stabilisce che per la quantificazione dell'importo dovuto si applica la disposizione dell'articolo 211. Tale disposizione prevede che il funzionario quantifichi l'importo dovuto per spese sulla base degli atti, dei registri e delle norme che individuano la somma da recuperare e prenda atto degli importi stabiliti nei provvedimenti giurisdizionali per le pene pecuniarie, per le sanzioni amministrative pecuniarie e per le sanzioni pecuniarie processuali, specificando le varie voci dell'importo complessivo.

L'articolo 227-*ter* disciplina la riscossione a mezzo ruolo, attualmente già disciplinata dagli articoli 213-216 del testo unico.



Il decreto-legge elimina la fase del cosiddetto adempimento spontaneo per prevedere che, dopo la quantificazione dell'importo dovuto si proceda – entro un mese dal passaggio in giudicato o dalla definitività del provvedimento da cui sorge l'obbligo – con l'adempimento coattivo mediante iscrizione a ruolo. L'agente della riscossione dovrà notificare al debitore una comunicazione con l'intimazione a pagare l'importo dovuto nel termine di un mese e contestuale cartella di pagamento contenente l'intimazione ad adempiere entro 20 giorni, con l'avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata. La disposizione precisa che se il ruolo è ripartito in più rate, l'intimazione ad adempiere contenuta nella cartella di pagamento produce effetti relativamente a tutte le rate.

L'articolo 53 novella gli articoli 421, secondo comma, e 429 del codice di procedura civile, relativi, rispettivamente, ai poteri istruttori del giudice ed alla pronuncia della sentenza nell'ambito della disciplina del processo del lavoro.

La prima modifica ha finalità di coordinamento normativo: la novella, segnatamente, si è resa necessaria, al fine di chiarire che il rinvio al sesto comma « dell'articolo precedente » di cui al citato secondo comma dell'articolo 421 si intende all'articolo 420.

Con la seconda modifica il legislatore interviene sulla sentenza del processo del lavoro.

Il previgente articolo 429, primo comma, del codice di procedura civile stabiliva che il giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, pronunciasse sentenza la con cui veniva definito il giudizio dando lettura del dispositivo.

Per finalità di « maggiore trasparenza » e per garantire « tempi certi per la decisione » (secondo quanto riportato dalla relazione governativa) si prevede che, in sede di pronuncia della sentenza, il giudice debba dare lettura anche della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Si stabilisce inoltre un termine

massimo di 60 giorni per il deposito della sentenza nei casi di particolare complessità della controversia.

Le nuove disposizioni si applicano ai giudizi istaurati dopo l'entrata in vigore del decreto legge (in virtù dell'articolo 56 del provvedimento in esame).

L'articolo 54 contiene disposizioni volte ad accelerare il processo amministrativo.

Il comma 1 interviene sull'articolo 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205, (Disposizioni in materia di giustizia amministrativa), relativo all'istituto della perenzione, per ridurre da 10 a 5 gli anni che devono trascorrere prima che si possa attivare la procedura volta a verificare il persistente interesse delle parti alla pronuncia del giudice ed eventualmente a dichiarare la perenzione del ricorso.

Il comma 2 subordina la domanda di equa riparazione per il danno derivante dall'eccessiva durata del processo amministrativo alla presentazione al giudice amministrativo di un'istanza volta a far dichiarare il ricorso urgente.

Il comma 3 interviene sulla legge n. 186 del 1982, in tema di ordinamento della giurisdizione amministrativa e del relativo personale addetto.

La disposizione è volta a modificare la struttura del Consiglio di Stato, eliminando la previsione che voleva le 6 sezioni del Consiglio ripartite rigidamente in 3 sezioni con funzioni consultive e 3 con funzioni giurisdizionali. Spetterà al Presidente del Consiglio di Stato indicare all'inizio di ogni anno quante e quali sezioni svolgeranno funzioni consultive e quante e quali funzioni giurisdizionali oltre a designare i componenti dell'Adunanza plenaria.

L'articolo 55 reca disposizioni in materia di accelerazione del processo tributario ed organizzazione della Commissione tributaria centrale.

Il comma 1 disciplina uno specifico meccanismo di estinzione automatica dei processi pendenti innanzi alla Commissione tributaria centrale. Si ricorda che la riforma del 1992 ha soppresso la predetta Commissione e ne ha disposto la cessazione del funzionamento, tenuto conto dei

ricorsi pendenti e, dunque, con prosecuzione della sua attività fino all'esaurimento del contenzioso in corso di definizione. Nell'ottica di razionalizzazione e riordino degli organi di giustizia tributaria, la legge finanziaria per il 2008 (legge 24 dicembre 2007 n. 244) ha introdotto disposizioni organizzative della suddetta Commissione centrale. In particolare, il comma 351 ha – tra l'altro – ridotto a 21 le sezioni della Commissione tributaria centrale a decorrere dal 1° maggio 2008, disponendone l'incardinazione presso ciascuna commissione tributaria regionale avente sede nei capoluoghi regionali, nonché presso le commissioni tributarie di secondo grado di Trento e Bolzano.

L'estinzione opera con riguardo ai processi pendenti innanzi alla Commissione Tributaria Centrale alla data del 1° gennaio 2008 (ovvero la data di entrata in vigore dell'articolo 1, comma 351, della legge finanziaria per il 2008), promossi dagli uffici dell'Amministrazione finanziaria, per i quali non sia stata ancora fissata l'udienza di trattazione al momento dell'entrata in vigore della norma in commento (*Il Sole 24 Ore* ha rilevato che, alla data del 1° febbraio 2008 i ricorsi pendenti presso la Commissione tributaria centrale erano 301.677, a fronte di 20.653 ricorsi definiti dalla Commissione medesima tra il 1° gennaio 2007 ed il 1° febbraio 2008).

Per evitare l'estinzione del processo, gli uffici sono tenuti a depositare presso la competente segreteria, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame, apposita dichiarazione di persistenza dell'interesse alla definizione del giudizio. La mancata presentazione di tale dichiarazione comporta l'estinzione di diritto del processo e la permanenza delle spese di giudizio a carico della parte che le ha sopportate sino al momento dell'estinzione medesima.

Il comma 2 dispone il blocco della nomina di nuovi giudici della Commissione tributaria centrale.

L'articolo 60 (Missioni di spesa e monitoraggio della finanza pubblica) prevede la riduzione delle dotazioni delle missioni

di spesa di ciascun Ministero, per ciascun anno del triennio 2009-2011, negli importi indicati nell'Elenco n. 1 (allegato al provvedimento), con separata indicazione della componente relativa a competenze predefinite per legge.

Sono escluse dalle riduzioni le dotazioni di spesa di ciascuna missione relative alle determinate voci. A titolo esemplificativo: stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; risorse destinate alla ricerca; risorse dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali.

Secondo quanto riportato nella Relazione tecnica, le riduzioni di spesa delle dotazioni finanziarie a legislazione vigente delle missioni di spesa sono state effettuate secondo una percentuale lineare del 21,9 per cento nel 2009, al 22,9 per cento nel 2010 e al 40,5 per cento nel 2011 su talune categorie di spesa, elencate nella relazione stessa (consumi intermedi, trasferimenti ad enti pubblici, famiglie e imprese, trasferimenti ad estero, e altre partite correnti, per quanto riguarda la parte corrente; investimenti fissi lordi, contributi ad enti pubblici, famiglie e imprese e estero e altre partite di conto capitale).

L'Elenco 1 (allegato al provvedimento in esame) mostra come tali riduzioni risultino distribuite, in valori assoluti, per ciascun Ministero.

Per il Ministero della giustizia sono previste le seguenti riduzioni di spesa: per il 2009: 210,8 milioni di euro (di cui 1,6 milioni predeterminate per legge); per il 2010: 250,4 milioni di euro (di cui 3 milioni predeterminate per legge); per il 2011: 442,6 milioni di euro (di cui 5,4 milioni predeterminate per legge).

Con specifico riferimento agli ambiti di competenza della Commissione giustizia, si segnala anche il comma 14, che introduce disposizioni sanzionatorie nei confronti dei funzionari responsabili in relazione al controllo e al monitoraggio della spesa pubblica.

In particolare, la mancata segnalazione da parte del funzionario responsabile dell'andamento della spesa che sia tale da

non garantire il rispetto delle originarie previsioni di spesa, costituisce un elemento valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.

Inoltre, sotto il profilo della responsabilità contabile, il funzionario responsabile è chiamato a rispondere dell'eventuale danno che deriva: dal mancato rispetto dei limiti di spesa originariamente previsti, anche per la non tempestiva adozione dei provvedimenti necessari a rispettare tali limiti; dall'adozione delle misure idonee a ricondurre la spesa entro i limiti originariamente previsti, una volta che questi siano stati superati per responsabilità del funzionario.

L'articolo 66 reca disposizioni inerenti alle assunzioni di personale e alla stabilizzazione del personale precario di pubbliche amministrazioni, volte a contenere ulteriormente il *turn over* presso le pubbliche amministrazioni.

Sono interessate dall'intervento normativo anzitutto le amministrazioni dello Stato. Viene altresì specificato che le disposizioni riguardano anche il personale in regime di diritto pubblico e che il limite è connesso sia al costo delle assunzioni rispetto alle economie dei cessati sia al numero delle unità da assumere rispetto alle unità cessate nell'anno precedente. Il comma 11, precisamente, prevede che i limiti previsti dalle disposizioni contenute nei commi 3, 7 e 9, si applicano alle assunzioni del personale in regime di diritto pubblico, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001: anche la magistratura onoraria, amministrativa e contabile sono quindi interessate dall'intervento normativo in esame.

Gli interventi sulle assunzioni di personale si sostanziano in un complessivo ridimensionamento delle possibilità di assumere per le amministrazioni interessate. In particolare si stabilisce, da un lato, l'obbligo, per le medesime amministrazioni, di rideterminare, entro il 31 dicembre 2008 la programmazione triennale del fabbisogno di personale e, dall'altro, un forte contenimento delle assunzioni di personale a tempo indeterminato per gli anni 2009-2012.

Per quanto attiene alla stabilizzazione del personale precario delle amministrazioni interessate, l'articolo in esame prevede la diminuzione della possibilità di procedere, per il 2009, alla stabilizzazione del rapporto di lavoro del personale a tempo determinato in possesso di specifici requisiti.

La relazione tecnica allegata al provvedimento stima in un'apposita tabella le complessive economie lorde derivanti dagli interventi sul *turn over* e sulle stabilizzazioni. Con riferimento alla voce « Magistratura », si segnalano le seguenti previsioni di economie (in migliaia di euro): 1.260 per l'anno 2009, 7.460 per l'anno 2010, 21.320 per l'anno 2011, 35.715 per l'anno 2012, 41.190 per l'anno 2013.

L'articolo 69 al comma 1 dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2009, la progressione economica automatica degli stipendi prevista dagli ordinamenti di appartenenza per le categorie di personale in regime di diritto pubblico, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001 (compresi quindi i magistrati ordinari, amministrativi e contabili) si sviluppi in classi ed aumenti periodici triennali con effetto sugli automatismi di anzianità biennali in corso di maturazione al 1° gennaio 2009, ferme restando le misure percentuali in vigore. L'intervento, pertanto, incide anche sul trattamento economico

Secondo quanto affermato nella relazione illustrativa che accompagna il provvedimento, l'intervento comporta « la riduzione di un terzo del valore della progressione economica degli stipendi per classi ed aumenti periodici biennali delle categorie di personale » in regime di diritto pubblico, cioè delle « uniche categorie che mantengono, insieme alla scuola, un meccanismo retributivo con sviluppi automatici in ragione dell'anzianità di servizio ». La stessa relazione sottolinea, inoltre, che « il meccanismo di crescita, ancorché ridotto, appare sufficiente a garantire lo sviluppo economico delle retribuzioni ».

Inoltre, in base alla relazione tecnica allegata, l'ipotesi di intervento, considerato strutturale, comporterebbe una minore

spesa stimata sulla base dei trattamenti economici medi nonché dell'entità delle categorie di personale complessivamente interessate, quantificata nei seguenti importi (in milioni di euro): 60 per l'anno 2009, 120 per il 2010, 120 per il 2011, 180 per il 2012, 240 per il 2013, 240 per il 2014.

Si riserva quindi di presentare una compiuta proposta di parere all'esito del dibattito.

Il sottosegretario Elisabetta ALBERTI CASELLATI richiama l'attenzione della Commissione sull'importanza del provvedimento in esame, anche per la giustizia

civile che, come noto, è fortemente connessa alla competitività del sistema produttivo del Paese. Per quanto concerne il processo civile, evidenzia quindi la previsione di vari interventi di semplificazione volti a ridurre i tempi processuali. Fa presente che saranno presentati presso le Commissioni di merito emendamenti che apporteranno ulteriori misure migliorative.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.25.**

## III COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari esteri e comunitari)

#### S O M M A R I O

#### RISOLUZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO:

Sulla situazione in Birmania. Doc. XII, nn. 60 e 85 (*Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 125 del regolamento, e conclusione*) ..... 541

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 112/08: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1386 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (*Esame e rinvio*) ..... 544

#### RISOLUZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO

*Martedì 8 luglio 2008. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI, indi del vicepresidente Fiamma NIRENSTEIN. — Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Vincenzo Scotti.*

#### La seduta comincia alle 14.05.

#### Sulla situazione in Birmania.

**Doc. XII, nn. 60 e 85.**

(*Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 125 del regolamento, e conclusione*).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei documenti in titolo.

Stefano STEFANI, *presidente*, nel richiamare il particolare ruolo ricoperto dall'onorevole Fassino che è stato nominato Inviato Speciale dell'Unione europea per la Birmania, sottolinea che tale incarico, conferito ad un autorevole membro della Commissione, costituisce un ulteriore motivo di impegno per il ripristino della democrazia in Birmania.

Segnala quindi che il Parlamento europeo, oltre alle due risoluzioni in oggetto, votate rispettivamente il 24 aprile e il 22 maggio 2008, ne ha votata una terza lo scorso 19 giugno, per denunciare il protrarsi della detenzione di prigionieri politici in Birmania, che non risulta all'ordine del giorno perché non ancora trasmessa al Parlamento. Ricorda inoltre che, ai sensi della citata norma regolamentare, dopo la relazione del collega Fassino, avrà luogo un dibattito limitato ad un oratore per gruppo, cui potrà seguire l'eventuale intervento del rappresentante del Governo e la replica del relatore.

Piero FASSINO (PD), *relatore*, riepiloga le vicende della crisi birmana a partire dalle manifestazioni dell'agosto-settembre 2007, che hanno dato voce al diffuso malcontento della popolazione e la cui repressione ha colpito l'opinione pubblica mondiale ed ha suscitato la netta reazione della comunità internazionale, comportando un inasprimento delle sanzioni già previste verso quel regime. A tale reazione ha fatto seguito la missione a Rangoon del Rappresentante speciale del Segretario generale dell'ONU, Gambari, che ha susci-

tato alcune speranze in virtù del rilascio di molti degli arrestati e dell'avvio di colloqui con l'opposizione. L'inizio dell'anno ha invece deluso le aspettative, obbligando la signora Aung San Suu Kyi – cui sono peraltro stati rinnovati gli arresti domiciliari – a prendere atto del puro formalismo del dialogo avviato, mentre la giunta militare accelerava la definizione della nuova costituzione che sarebbe stata sottoposta poi a referendum nel mese di maggio. In un simile contesto involutivo, si è risolta in un nulla di fatto anche la seconda missione del Rappresentante ONU, le cui richieste sono state respinte sia con riferimento all'emendabilità del testo costituzionale che al monitoraggio internazionale della procedura referendaria. Sottolinea, quindi, l'impatto nella crisi politica della catastrofe naturale del ciclone Nargis che ha provocato circa 100mila vittime ed un milione di sfollati, elogiando la coraggiosa scelta del Segretario generale delle Nazioni Unite, Ban Ki-Moon, di recarsi personalmente a Rangoon per ottenere dal regime birmano l'apertura del paese agli aiuti internazionali, il coordinamento umanitario dell'ASEAN e la tenuta di una conferenza di donatori. La rinuncia da parte sua a trattare della questione politica è stata peraltro soltanto tattica ed imposta dalle tragiche circostanze, come dimostrano le recenti dichiarazioni da lui rese a margine dei lavori del G8 giapponese. Ricorda comunque l'aiuto conferito dall'UE ammontante a circa 100 milioni di euro.

Osserva come si ponga oggi l'esigenza di consolidare l'azione umanitaria e al tempo stesso di riaprire il dossier politico, favorendo il dialogo con tutti i settori della società birmana, per la riconciliazione nazionale e la ricostruzione della democrazia, affinché le elezioni fissate per il 2010 non siano una farsa. Invita a tenere conto dei caratteri di riferimento della cultura politica asiatica in cui fa premio il valore della stabilità ed in cui il principio di non interferenza, a tutela della sovranità nazionale, è molto più sentito che non in Europa. Il passaggio decisivo sta pertanto nel coinvolgere nel processo democratico

tutte le componenti del paese. Nel ricordare come le stesse Nazioni Unite, in seno al Consiglio di sicurezza, abbiano sempre trattato della Birmania in termini informativi e non deliberativi, evidenzia l'importanza della collaborazione dei paesi asiatici ed in particolare dell'ASEAN, facendo riferimento non solo alla Cina e all'India, ma anche alla Thailandia e all'Indonesia. Al riguardo, precisa di esercitare le sue funzioni di inviato speciale dell'UE proprio accentuando il confronto con tali paesi, pur mantenendo stretti rapporti anche con gli Stati Uniti e la Russia.

Passa, quindi, alla valutazione dello strumento sanzionatorio, di indubbio valore politico e morale, ma insufficiente alla costruzione del dialogo, anche per il fatto che è limitato all'Unione europea, agli Stati Uniti, all'Australia e al Canada, mentre l'80 per cento dei traffici della Birmania, ricca di gas, acqua, legno e pietre preziose, avviene con l'Asia, senza contare la possibilità di eluderlo ricorrendo all'intermediazione di un paese terzo a prezzo rincarato. Fermo restando che non vi è tuttavia alcuna ipotesi di sospensione o mitigamento delle sanzioni, in assenza di qualsivoglia segnale positivo da parte militare, resta da allargare comunque la sfera dell'intervento della comunità internazionale, ed in particolare dell'UE, prevedendo altre forme di cooperazione e soprattutto incentivando la presenza delle agenzie internazionali (ILO, CRI, UNICEF, eccetera).

Ribadisce l'obiettivo finale dell'interlocuzione politica con il regime, esprimendo particolare apprezzamento per le qualità dell'opposizione birmana che cerca di acquisire anche i più modesti spazi politici disponibili, tanto che non ha boicottato nemmeno l'ultimo referendum costituzionale e si sta preparando alle elezioni del 2010. Non altrettanto prudenti né costruttive risultano, invece, a suo avviso, talune dichiarazioni critiche assolutamente inadeguate alla promozione del necessario dialogo. Decisiva al riguardo appare la rottura dell'isolamento del paese, che negli

ultimi 45 anni ha soltanto rafforzato la dittatura militare, che ha fatto leva sull'orgoglio nazionale.

Coglie, infine, l'occasione per ringraziare il Governo italiano per il pieno sostegno accordatogli nell'esercizio del suo mandato di inviato dell'UE.

Stefano STEFANI, *presidente*, ringrazia il collega Fassino per l'esauriente relazione, che testimonia la profondità del suo impegno per la causa birmana.

Gianni VERNETTI (PD), apprezzando l'ampia relazione svolta ed il delicato lavoro diplomatico che vi sta alle spalle, sottolinea come nella vicenda birmana l'emergenza umanitaria abbia fatto irruzione nella crisi politica. Stanti i noti limiti dell'azione dell'ONU, sollecita il Governo d'intervenire anche sul piano bilaterale, promuovendo il raccordo con i paesi dell'area, nonché tra UE e ASEAN. Ritiene in particolare opportuna una maggiore pressione sull'India, in quanto grande democrazia. Suggerisce poi di aiutare concretamente l'opposizione birmana in esilio, sia nei campi profughi sia favorendo la formazione di una classe dirigente anche ricorrendo ai fondi specifici per la promozione della democrazia dell'UE e dell'ONU. A tale proposito, invita il Governo a confermare il sostegno finanziario all'*United Nations Democracy Fund*.

Marco ZACCHERA (Pdl), ringraziando il collega Fassino, stigmatizza le responsabilità del regime militare birmano ed auspica che il meccanismo sanzionatorio possa essere più mirato per essere più efficace come richiesto dal Parlamento europeo. Chiede al deputato relatore la sua valutazione sull'eventualità dell'adozione di una risoluzione in Commissione e dell'invio di una missione parlamentare. Chiede altresì se sono ravvisabili diverse posizioni in seno al potere militare, come si articola l'opposizione, quali reali pressioni possano realmente esercitarsi sui paesi vicini e se la popolazione sia o meno in grado di percepire la provenienza degli aiuti umanitari.

Leoluca ORLANDO (IdV), nell'apprezzare la relazione svolta, si chiede se ci si debba rassegnare a non aprire il versante politico della crisi birmana, dal momento che la via umanitaria sembra averne comportato l'accantonamento. Concorda con il collega Zacchera sull'opportunità di valutare cosa possa fare la Commissione.

Giampaolo DOZZO (LNP), ringraziando il relatore per la dettagliata esposizione ricca di spunti di riflessione, concorda sull'effetto contrario che spesso conseguono le dichiarazioni eccessivamente critiche, anche perché non è facile scalfire un potere ultraquarantennale. Ritiene che ci sia quindi molto da lavorare per iniziare a rompere l'isolamento di cui la Birmania è vittima e per sostenere l'opposizione. Al riguardo, considera molto significativa l'accentuazione del fattore stabilità nella visione politica asiatica.

Il sottosegretario Vincenzo SCOTTI sottolinea preliminarmente la difficoltà per la cultura liberaldemocratica occidentale di muoversi in ambiti totalmente diversi. Condivide l'esigenza prioritaria di far uscire la Birmania dall'isolamento. Ricorda come l'Italia sia stato il primo paese ad intervenire in occasione della recente catastrofe naturale. Unendosi all'apprezzamento rivolto al Segretario generale dell'ONU, ritiene prioritaria la prosecuzione del canale umanitario, tentandone tuttavia l'allargamento ad altri settori di cooperazione. Nell'evidenziare il ruolo regionale dell'ASEAN, non si nasconde i limiti delle sanzioni che, se meglio mirate, potrebbero però risultare più efficaci. Nel sostenere pienamente l'azione dell'inviato speciale dell'UE, rileva come l'azione comunitaria sia assai più incisiva di quella dei singoli governi nazionali. Nel ribadire l'esigenza del dialogo con la società birmana nel suo complesso, riepiloga la posizione del Governo nel segno della continuità con l'impostazione perseguita dall'ONU dall'ASEAN al fine di rompere l'isolamento del paese, favorire l'apertura internazionale temuta dai militari e sviluppare i rapporti tra l'opposizione interna e il mondo esterno.

Piero FASSINO (PD), *relatore*, replicando agli intervenuti, esclude ogni forma di rassegnazione o pessimismo, richiamandosi piuttosto alla lettura di una realtà complessa come quella birmana in cui le forze armate sono da sempre un pilastro della società. La difficoltà della situazione non significa affatto impossibilità di risolverla. Sono in programma un'ulteriore missione di Gambari in estate ed una di Ban Ki-Moon in autunno. Molte altre iniziative e visite sono in cantiere da parte dell'ASEAN e dell'UE. Con riferimento alle questioni poste, ritiene che non sia riscontrabile in seno al regime una dialettica di posizioni, salvo un diverso orientamento generazionale; anche il potere economico risulta molto concentrato ed allineato anche se qualche segnale nuovo si è avuto dopo il tragico evento atmosferico. Chiarisce poi la composizione interna ed esterna delle forze di opposizione, che riuniscono sindacati, studenti, monaci. Ricorda come il partito della Lega nazionale per la democrazia sia comunque ancora costituito e ribadisce l'esigenza di sviluppare la presenza internazionale nel paese. Circa l'ipotesi di una missione parlamentare, la considererebbe un importante segnale politico destinato però ad essere bloccato dal mancato rilascio del visto di ingresso. Ribadisce poi anche l'opportunità di una strategia più ampia rispetto al ricorso alle sanzioni. Ricorda peraltro al complessità della realtà birmana, fatta anche di molte minoranze spesso in lotta con il potere centrale. Insiste sul coinvolgimento dei paesi asiatici, osservando come il contesto regionale sia ormai decisivo per qualunque crisi. Conclude evidenziando la necessità che l'Europa si abitui a pensare che il mondo è più ampio dei suoi confini soprattutto culturali e che pertanto occorre umiltà nel confronto pur nella saldezza dei valori di riferimento. Si dichiara, infine, favorevole all'eventuale adozione di una risoluzione da parte della Commissione.

Stefano STEFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara

concluso l'esame dei provvedimento in titolo.

**La seduta termina alle 15.55.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 8 luglio 2008. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Vincenzo Scotti.*

**La seduta comincia alle 15.55.**

**DL 112/08: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.**

**C. 1386 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Enrico PIANETTA (Pdl), *relatore*, segnala che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere sulle parti di propria competenza contenute nel disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. Al riguardo fa presente che il decreto-legge, assegnato in sede referente alle Commissioni congiunte Bilancio e Finanze e in scadenza al 25 agosto 2008, è già stato oggetto di un approfondito esame presso le Commissioni di merito e su di esso sono state sollevate, ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 3, del regolamento, questioni pregiudiziali che l'Assemblea, nella seduta dello scorso 2 luglio, ha respinto.

Segnala che la III Commissione svolge, a partire dalla seduta odierna, l'esame in sede consultiva riferita al testo del disegno di legge così come presentato alla Camera.



Alla luce dell'esito dell'esame degli emendamenti, che avrà luogo a partire da oggi presso le Commissioni Bilancio e Finanze, sarà possibile valutare l'opportunità di esprimere nel prosieguo un ulteriore parere sulle nuove norme di nostra competenza che potranno essere interessate dalle modifiche.

Prima di passare ad un'analisi dei contenuti del provvedimento, ritiene opportuno svolgere alcune osservazioni di metodo richiamando il dibattito svolto nel corso dell'esame del DPEF così come del decreto-legge n. 93, recante disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie, nei cui confronti il decreto-legge oggi in esame si colloca in una linea di coerenza e di logica consequenzialità quanto agli obiettivi dell'azione di governo: la riduzione della spesa pubblica, l'efficacia della Pubblica Amministrazione e la promozione dello sviluppo economico. Sul piano metodologico il decreto-legge costituisce una rilevante novità che può utilmente concorrere a risolvere un problema annoso, vale a dire l'eccessivo carico normativo affidato ogni anno alla legge finanziaria. Il decreto-legge, al quale è stata affidata una parte assai rilevante della complessiva manovra di finanza pubblica, contribuisce in modo evidente al ridimensionamento della componente normativa della legge finanziaria. Inoltre, la decisione di definire l'arco temporale della manovra non solo con riferimento al primo anno del triennio 2009-2011 ma per tutto il triennio costituisce la concreta dimostrazione della serietà della intenzione del nuovo Governo di rispettare gli impegni assunti in sede europea per il conseguimento del pareggio di bilancio nell'anno 2011 e di evitare quella discontinuità e precarietà delle decisioni, assunte di anno in anno su temi e questioni di estrema importanza, che pregiudicano l'affidabilità del Paese ed lo espongono al rischio di sanzioni in sede comunitaria ma soprattutto da parte dei mercati internazionali.

Indubbiamente il raggiungimento dell'obiettivo dell'equilibrio di bilancio nel 2011 comporta uno sforzo aggiuntivo e

impone al Paese ulteriori sacrifici. Questo obiettivo richiama tutte le istituzioni e tutti i livelli di governo alla massima responsabilità, posto che il saldo dell'indebitamento netto della Pubblica Amministrazione non è riferito esclusivamente alle amministrazioni statali ma coinvolge tutta la sfera del conto consolidato della pubblica amministrazione, a partire dalle regioni e dagli enti locali.

Peraltro, proprio per quanto riguarda il Ministero degli affari esteri, è da rilevare che tale Amministrazione ha provveduto con largo anticipo sul provvedimento in esame all'adozione di consistenti misure di riorganizzazione delle sue strutture, con particolare riferimento alla rete diplomatico-consolare, e di semplificazione delle procedure. Al riguardo, è da segnalare, quale elemento che qualifica positivamente il rapporto tra il Ministero degli affari esteri e il Parlamento, la trasmissione in data 12 giugno 2008, ai sensi dell'articolo 3, comma 68, della legge n. 244 del 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), della prima Relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dal Ministero degli affari esteri, relativa all'anno 2007 e al primo quadrimestre 2008. Si tratta di un documento molto utile ai fini della conoscenza piena da parte del Parlamento di tutta la attività e soprattutto della spesa imputabile a tale Amministrazione dello Stato. È altresì da sottolineare che il Ministero degli affari esteri è stato il primo ministero ad adempiere a quel mandato, voluto dal Parlamento proprio per migliorare il controllo e la trasparenza della spesa pubblica.

Si tratta di un aspetto qualificante del dibattito odierno, che deve essere richiamato nel momento in cui le diverse Amministrazioni dello Stato sono sollecitate ad uno sforzo ulteriore e ad una collaborazione responsabile. Il Ministero degli affari esteri ha già provveduto in modo assai consistente e con profondo senso di responsabilità all'azione finalizzata alla contrazione della spesa pubblica. Ulteriori impegni in questa direzione possono, a suo

avviso, essere assunti a condizione di preservare la funzionalità specifica della professionalità diplomatica rispetto agli altri settori dell'Amministrazione dello Stato, altrettanto strategici ma più omogenei tra di loro quanto alle funzioni del personale ivi impiegato, e di salvaguardare il funzionamento della rete diplomatico-consolare all'estero, peraltro già interessata da un profondo processo di riorganizzazione di cui è in atto la terza fase.

Passando ai contenuti del provvedimento, fa presente che esso reca un insieme organico di misure necessarie e urgenti per ridurre, a decorrere dalla seconda metà dell'esercizio finanziario in corso, l'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche quale preconditione necessaria ad assicurare la crescita del tasso di incremento del prodotto interno lordo rispetto ad andamenti tendenziali che – come è noto – non sono favorevoli. Questi andamenti tendenziali, da un lato scontano gli effetti di una crisi di dimensioni internazionali che vede nell'economia europea l'aggregato che subisce maggiormente – in questa fase storica – gli effetti delle profonde trasformazioni in atto nell'intero sistema economico internazionale. Ma gli andamenti tendenziali – già analiticamente rilevati dal DPEF – mettono in evidenza anche debolezze strutturali del sistema economico e produttivo del nostro paese – che fra tutti i paesi europei – è quello che oggi denuncia una minore propensione alla crescita, oltre che preoccupanti rischi inflazionistici, in una combinazione di fattori che suscita allarme nel nostro Governo, ma anche – certamente – nel Parlamento. Questo allarme è un dato largamente condiviso. Pertanto, ritiene che – pur nelle giuste e scontate differenze sul piano delle proposte – le motivazioni di fondo di misure drastiche, quali quelle recate dal decreto-legge in esame, possano trovare una condivisione che va al di là della maggioranza. Un intervento generale che assicuri all'Italia un rapido recupero di rigore è stato richiesto sia in sede europea – dove le linee della manovra

italiana per il prossimo triennio sono state accolte con favore – sia, ripetutamente, dal Governatore della Banca d'Italia.

Sottolinea che il decreto-legge non reca solo tagli di spesa, ma anche importanti misure di semplificazione e razionalizzazione, sia di spesa che normativa e ordinamentale, nonché misure innovative di promozione dello sviluppo e della crescita. Per quanto riguarda le singole disposizioni di competenza della III Commissione, è innanzitutto da segnalare l'articolo 14, che reca autorizzazioni di spesa per un totale di circa 1,5 miliardi di euro in un arco temporale di sette anni, per la realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015 in attuazione dell'adempimento degli obblighi internazionali assunti dal Governo italiano nei confronti del *Bureau International des Expositions* (BIE). L'Esposizione, intitolata « Nutrire il pianeta: energia per la vita » in programma a Milano dal 1° maggio al 31 ottobre 2015, rappresenta un appuntamento cruciale per il « sistema Italia », del quale dovrà riuscire a mettere in luce le componenti più originali inquadrando negli scenari globali al cui centro c'è il tema del diritto ad un'alimentazione sana, sicura e sufficiente per tutto il Pianeta.

Quanto al successivo articolo 24, noto come norma « taglia-leggi », sarebbe opportuno potere conoscere l'eventuale impatto della disposizione sui settori di competenza della Commissione come pure potere meglio comprendere le ragioni che hanno indotto il Governo, all'articolo 26, comma 1, in materia di taglio degli enti, a sopprimere *ipso iure* l'Istituto Italiano per l'Africa e l'Oriente (Is.I.A.O.) e l'Istituto Agronomico per l'Oltremare (IAO), già interessati dall'ultima legge finanziaria. Al riguardo è da segnalare che il Ministero degli affari esteri ha trasmesso in questi giorni la relazione sull'attività svolta dall'Istituto Italiano per l'Africa e l'Oriente, riferita al 2007, dalla quale si evince un contesto culturalmente assai vitale e unico nel suo genere, ricco di iniziative di indiscutibile valore sul piano politico, economico e culturale con corsi di lingue, nu-

merosi incontri di studio, mostre, pubblicazioni e iniziative nel settore archivistico e del restauro bibliografico.

Per quanto concerne l'articolo 46, relativo alla riduzione delle collaborazioni e consulenze nella Pubblica Amministrazione, risulta che l'Amministrazione del Ministero degli affari esteri abbia già provveduto ad una restrizione degli incarichi di consulenza. Anche su tale questione ritiene auspicabile potere ricevere elementi di maggior approfondimento.

Il successivo articolo 60 reca una misura di carattere generale e trasversale su tutte le dotazioni di bilancio, disponendo la riduzione delle dotazioni finanziarie di ciascun Ministero, per ciascun anno del triennio 2009-2011. Per quanto riguarda il Ministero degli affari esteri, il taglio ammonta a 195,2 milioni per l'anno 2009, 215,2 milioni per il 2010 e 378 milioni per il 2011, pari a circa il 2,5 per cento delle riduzioni complessive. Considerato che il dato complessivo della riduzione viene articolato in base alla missione di spesa, la missione maggiormente interessata dai tagli è quella (invero assai ampia e quasi onnicomprensiva, date le funzioni del Ministero degli Affari esteri) denominata « L'Italia in Europa e nel mondo ». Tagli di entità molto più limitati vengono effettuati anche sulle due missioni « Servizi istituzionali e generali » e « Fondi da ripartire ».

Inoltre, il comma 1 dell'articolo 60 specifica che i tagli operano anche su spese predeterminate per legge, segnalate in una parte separata dell'elenco 1, allegato al decreto-legge. Da questa specificazione si ricava che l'intervento riduttivo incide in modo preponderante sulle dotazioni da fattore legislativo. Ai fini di un pieno rispetto delle prerogative parlamentari in materia di spesa, è da valutare la predisposizione di un elenco più analitico dei tagli di cui sono oggetto le singole autorizzazioni di spesa per poterne valutare l'impatto sulla legislazione sostanziale.

Passando al comma 11 dello stesso articolo 60 del decreto-legge, esso reca una riduzione di circa 170 milioni di euro dello stanziamento a favore degli interventi di

cooperazione allo sviluppo. Si tratta di una misura assai discutibile che allontana il nostro Paese dagli obiettivi concordati a livello internazionale e pregiudica in modo quasi definitivo la possibilità per il nostro Paese di allinearsi, in un settore importantissimo della politica estera, agli altri *partner* occidentali ed europei (*in primis* gli USA) che possono rivendicare – sulla scena internazionale – una presenza molto più attiva e generosa dell'Italia. Indubbiamente, la norma si pone nel solco di una tradizione quasi ventennale che vede il nostro Paese fanalino di coda tra tutti i Paesi occidentali quanto a percentuale del PIL destinata agli interventi di cooperazione allo sviluppo e che solo di recente si è cercato di interrompere con interventi che non hanno comunque permesso di mantenere gli impegni assunti nelle sedi internazionali in tale settore.

Ritiene che uno dei motivi profondi per cui la cooperazione gode in Italia di così poca popolarità – presso i governi, ma anche presso i cittadini – sia la carenza di un quadro strategico e normativo adeguato. Non è un caso che ormai legislatura dopo legislatura, nell'alternanza di governi e maggioranze, si tenti senza successo una riforma della legge n. 49. È dell'avviso che anche questa nuova legislatura debba affrontare con urgenza questo nodo e auspica che questa volta il Parlamento riesca ad approdare ad una riforma incisiva, profonda e condivisa della legge n. 49, partendo dal lavoro svolto nel corso della XV Legislatura dal comitato istituito *ad hoc* presso il Senato.

È inoltre da segnalare la norma recata all'articolo 63, comma 1, per l'incremento dell'autorizzazione di spesa, di cui alla legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007), pari a 90 milioni di euro per l'anno 2008 per il finanziamento fino al dicembre 2008 della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace mediante integrazione dell'apposito fondo istituito nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze. Si tratta di una questione sulla quale la III Commissione condivide la competenza con la IV Com-

missione Difesa e che riguarda in modo particolare le missioni il cui mandato conferito dalle Nazioni Unite è in scadenza entro il prossimo mese di agosto ma per le quali il rifinanziamento opera allo stato fino al 30 settembre prossimo, ovvero le missioni UNIFIL in Libano, Althea in Bosnia Erzegovina, EUFOR Chad/Repubblica Centrafricana, MINUSTAH ad Haiti e la missione in Libia, che è ancora da avviare, per il contrasto all'immigrazione clandestina e alla tratta degli esseri umani.

Sono da richiamare altresì gli specifici effetti sul personale dell'Amministrazione degli affari esteri prodotti dalle norme contenute negli articoli 71 e 72 del decreto-legge, relativi alle assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e al personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo: si tratta di norme che richiedono una considerazione particolare delle esigenze e condizioni in cui versa il personale dipendente all'estero, al pari di come avviene in settori altrettanto atipici dell'Amministrazione dello Stato, come quello della difesa.

Infine, segnala che il decreto-legge in esame contiene una norma di grande importanza sul piano delle prospettive e degli effetti, sia economici, sia sulle relazioni internazionali, ovvero l'articolo 83, commi 25-28, che istituisce e definisce i compiti del Comitato strategico per lo sviluppo e la tutela all'estero degli interessi nazionali in economia, che non prevede oneri di spesa. Ad esso sono attribuiti compiti di indirizzo, consulenza e coordinamento informativo nei confronti delle più rilevanti imprese italiane — in special modo quelle a partecipazione pubblica. La norma individua altresì i settori di attività di dette imprese prioritari ai fini dell'intervento legislativo in esame, ossia quelli dell'energia, dei trasporti, della difesa e delle telecomunicazioni. La norma intende fornire una risposta ad una esigenza di internazionalizzazione del nostro sistema produttivo e del « sistema-Italia » nel suo complesso che è oggi molto avvertita e che è stata fatta presente in Commissione in

occasione del dibattito sul DPEF come, in precedenza, sul già citato decreto-legge n. 93. La norma, che certo da sola non può risolvere il problema, tocca un punto decisivo di innovazione per la proiezione strategica della nostra economia. L'istituzione di questo Comitato indica infatti la consapevolezza del Governo di quanto — nel mondo verso il quale andiamo — politica estera, strategie internazionali e sistema economico sono collegati. Ed indica la volontà di adeguare a queste sfide l'azione delle nostre imprese e dei nostri organi di governo. Si tratta peraltro di una filosofia di fondo che emerge in un'altra disposizione contenuta nel decreto-legge, recata al comma 3 dell'articolo 6, che, in materia di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese, prevede il concerto tra Ministero dell'economia e delle finanze e Ministero degli affari esteri per la determinazione degli interventi prioritari e per la composizione e i compiti del Comitato per l'amministrazione dell'apposito fondo rotativo, previsto al successivo comma 4.

In conclusione, in considerazione della portata complessiva del decreto-legge in titolo, che attiene a questioni salienti per la III Commissione, si riserva di predisporre una proposta di parere prevedibilmente favorevole sulla base di quanto emergerà dal dibattito e delle eventuali integrazioni che il rappresentante del Governo vorrà fornire sulle questioni sollevate.

Il sottosegretario Vincenzo SCOTTI, ringraziando il relatore per la puntuale illustrazione del provvedimento, che condivide sia sul piano generale che per le considerazioni di dettaglio, segnala alcune questioni connesse ai temi toccati dal provvedimento.

In particolare, rileva che per quanto concerne il piano del funzionamento della rete all'estero, appare necessario introdurre una deroga al frazionamento della spesa in dodicesimi, di cui all'articolo 60, comma 15, per consentire finanziamenti alle sedi all'estero in grado di garantirne il corretto funzionamento, e, più in prospet-

tiva, assicurare l'effettiva e compiuta realizzazione della loro autonomia finanziaria e gestionale, avviata dal Ministero degli affari esteri, ed altresì per assicurare le misure di emergenza a tutela dei cittadini italiani all'estero.

Inoltre, la disposizione in materia di ulteriori limitazioni delle assunzioni presso le pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 66, rende necessaria la previsione di ulteriori specifiche deroghe per il Ministero degli affari esteri, in difetto delle quali occorrerà considerare un'ulteriore, approfondita quanto incisiva revisione dell'articolazione della rete all'estero. Al riguardo sottolinea infatti che ogni anno il Ministero procede all'assunzione di nuovi dipendenti, selezionati mediante il concorso per personale diplomatico, per i quali è previsto un percorso di carriera ben definito e che sono chiamati a ricoprire ruoli che non possono essere altrimenti affidati a personale già assunto e con un più avanzato livello di carriera. In tal senso il Ministero si caratterizza in modo particolare rispetto agli altri settori dell'Amministrazione dello Stato per cui il cosiddetto blocco del *turn over* in questo ambito particolare rischia di determinare gravi carenze di personale nelle diverse sedi diplomatiche, cui non è possibile porre rimedio con gli strumenti ai quali si è ricorso negli altri settori dell'Amministrazione statale.

Per quanto riguarda le disposizioni relative al Fondo Unico d'Amministrazione (FUA), previste all'articolo 67, la norma prevede che per il 2009, nelle more di un riordino generale della materia, siano disapplicate tutte le disposizioni speciali che stanziavano risorse aggiuntive a favore dei fondi per la contrattazione integrativa. Questo comporta una riduzione delle disponibilità per il 2009 di complessivi 9 milioni di euro. Dal 2010 le risorse in questione vengono ridotte del 20 per cento ed utilizzate sulla base dei criteri che verranno introdotti dalla nuova normativa. Tali criteri saranno mirati ad una più stretta correlazione alle maggiori prestazioni lavorative e allo svolgimento di attività di maggiore rilevanza e che richie-

dano particolare impegno e responsabilità. Sottolinea che il Ministero degli affari esteri, peraltro, si è già mosso in tale direzione, attraverso meccanismi che privilegiano la produttività, evitando quindi una assegnazione delle risorse « a pioggia ». Si tratta di una misura che, pur nelle more di un riordino della materia, riduce la portata di uno strumento di grande importanza. È comprensibile quindi la preoccupazione da parte delle organizzazioni sindacali ma fa presente che tagli anche maggiori sono stati apportati alle risorse relative al FUA di altri ministeri (fra tutti, ad esempio, i Ministeri dell'economia e finanze, dell'interno e della difesa). Si tratta di un ambito nel quale si auspica che vi sia sin da ora la possibilità di intervenire.

In tema di assenze per malattia, affrontato all'articolo 71, la norma prevede attualmente la sospensione di tutte le indennità accessorie nei primi 10 giorni di malattia, fatti salvi i casi di ricovero ospedaliero o di gravi patologie. La disposizione non dovrebbe applicarsi al personale il servizio all'estero che percepisce un'indennità che risponde a finalità diverse dalle indennità percepite in territorio nazionale. Ciò anche in considerazione del fatto che nell'ordinamento del Ministero degli affari esteri sono già stabilite specifiche disposizioni in tema di malattia durante il servizio all'estero ancora più restrittive e che comportano la conseguente sospensione dell'ISE, che come già detto risponde a precise finalità, quali il pagamento della casa, della scuola e così via.

Una menzione particolare merita il tema del collocamento a riposo, di cui all'articolo 72, comma 11. La facoltà per l'Amministrazione di risolvere il rapporto di lavoro al compimento dei 40 anni di anzianità contributiva, introdotta dal decreto-legge, necessita, a suo avviso, di ulteriori precisazioni e qualificazioni che, da un lato, consentano una corretta ed ordinata programmazione dei periodi di servizio all'estero, e, dall'altro, assicurino che l'azione dell'Amministrazione in questo delicatissimo ambito non possa essere arbitraria, ma che invece risponda

a criteri precisi e trasparenti, individuati sulla base delle specificità del contesto operativo del Ministero. Preannuncia la proposta di un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in analogia a quanto già previsto per il personale dei comparti sicurezza e difesa per definire le specifiche modalità applicative della norma per quanto riguarda il personale del Ministero degli affari esteri ovvero le modalità di valutazione del tempo trascorso all'estero.

Quanto infine alla cosiddetta norma «taglia-enti», recata all'articolo 26, si tratta di due enti di specifica ed autonoma rilevanza, rispettivamente, nel settore degli studi sull'Africa e il Medio ed Estremo Oriente, per quanto riguarda l'Is.I.A.O., e in quello dei programmi di aiuto allo sviluppo, nel caso dell'Istituto Agronomico d'Oltremare, dei quali il Ministero si avvale per la sua azione e dei quali riconosce la necessità di una loro ristrutturazione. In particolare per quanto riguarda l'impegno del Ministero rispetto all'area geografica del Medio Oriente appare sempre più significativo il contributo assicurato dall'Is.I.A.O..

La riduzione delle dotazioni organiche, prevista all'articolo 74, è associata ad una previsione di rimodulazione degli assetti organizzativi, con una riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale, da attuarsi entro il prossimo mese di ottobre, tenendo comunque conto di quanto è già stato fatto in ottemperanza alla legge finanziaria per il 2007. Occorre approfondire quali siano le modalità più adeguate per procedere con interventi a tutela della funzionalità di questo ramo dell'Amministrazione, che tuttavia non potrà sottrarsi, come le altre Amministrazioni a cominciare dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dai Ministeri dell'interno e della difesa, a questa normativa. Si intende al riguardo opportuno poter modulare tale riorganizzazione — pur nel rispetto del risultato indicato dalla norma e dei criteri generali — secondo le modalità attuative più adeguate alle peculiarità del Ministero.

Per quanto riguarda i tagli di bilancio, sottolinea che il decreto-legge riduce in

maniera significativa le dotazioni finanziarie di tutti i dicasteri. Per gli esteri sono previsti 195 milioni in meno nel 2009 e fino a 378 milioni in meno nel 2010. A ciò si aggiungerebbe, come negli ultimi esercizi, la decurtazione prevista dal comma 507 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2007, per l'anno in corso pari al 12,5 per cento. A parziale compensazione, si conferisce una maggiore flessibilità in tema di modulazione della spesa tra i capitoli stessi. Non sono peraltro ancora stati resi noti i capitoli che formeranno oggetto del provvedimento, ad eccezione della riduzione di 170 milioni di euro a valere sui fondi di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, relativa all'aiuto pubblico allo sviluppo, di cui all'articolo 60, comma 11. Risulta, quindi, impossibile allo stato fornire maggiori e più puntuali elementi di valutazione. Permane l'auspicio, già espresso dal relatore, per quanto riguarda la novella della legge n. 49 considerati gli impegni dell'Italia in tale settore.

In termini più generali, sottolinea come il Ministero degli affari esteri abbia già avviato un'azione di razionalizzazione, modernizzazione e semplificazione, di cui il relatore ha dato conto, che si inserisce perfettamente nello spirito che informa le disposizioni oggi all'esame. Tale azione comprende, da un lato, una riorganizzazione e razionalizzazione della rete all'estero che meglio risponda agli interessi dell'Italia nelle nuove realtà mondiali e alle nuove esigenze delle nostre collettività e delle imprese. Il piano, la cui attuazione è stata prevista nel biennio 2007-2008, prevede la chiusura di alcune sedi allo scopo di consentire un risparmio per rientrare negli obiettivi di contenimento della spesa fissati dalla legge finanziaria per il 2007; per recuperare le risorse, sia umane che finanziarie, necessarie a potenziare, laddove necessario sulla base delle aggiornate esigenze di presenza italiana, la rete diplomatico-consolare con l'istituzione di nuove sedi; per affermare altresì l'obiettivo di unificare i servizi contabili degli uffici aventi sede nella stessa città estera. Il rafforzamento del Ministero degli affari esteri presuppone tale attività di raziona-

lizzazione e di innovazione sul piano delle strutture, degli assetti organizzativi e delle procedure.

Per utilizzare al meglio questa rete al servizio del Paese, è stato parallelamente intrapreso un processo di riassetto delle strutture, dei processi organizzativi e dei metodi di lavoro, in coerenza con quanto previsto dal Piano industriale per la Pubblica Amministrazione, lungo due principi-guida: la riorganizzazione dei processi e dei moduli organizzativi e la semplificazione delle procedure. Si intende in tal modo dare un contributo concreto al secondo ed al terzo degli obiettivi fissati dal DPEF, ovvero l'efficienza e la semplificazione.

Per incrementare l'efficienza e la trasparenza della spesa, mentre stanno nascendo in ambasciate e consolati i primi «fondi speciali» sui quali potranno confluire fondi di sponsorizzazioni e liberalità, è in via di elaborazione, nell'ambito di un apposito gruppo di lavoro interministeriale, il regolamento che attribuisce ad ambasciate e consolati, al pari degli istituti di cultura, l'autonomia gestionale e finanziaria sancita da recenti disposizioni di legge. Molti progetti già avviati con il ricorso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione sono inoltre volti a modernizzare ed a rendere più efficiente l'Amministrazione con particolare riferimento al «progetto @Doc» per la dematerializzazione documentale presso l'Amministrazione centrale e la rete estera, all'uso della firma digitale, al «progetto SIFC» (Sistema Integrato delle Funzioni Consolari) e al «progetto Servizi Consolari On Line» (Sportello al Cittadino).

Sottolinea quindi l'azione svolta dal Ministero degli affari esteri in tema di sviluppo e, infine, l'azione di uno «*Steering Group* Sistema Paese» appositamente istituito al Ministero degli affari esteri, assieme all'«Unità per il Sistema Paese»,

creata presso la Segreteria Generale per favorire il coordinamento interno ed esterno dell'azione della diplomazia economica. Si tratta di due esempi dei segnali che il Ministero – nel processo di trasformazione che sta attraversando – rivolge al mondo imprenditoriale, mettendo a disposizione del sistema Italia non solo la propria rete all'estero, ma soprattutto la capacità di gestirla dal centro per promuovere gli interessi italiani nel mondo.

Oltre a sviluppare ed incoraggiare l'attività dello «*Steering Group* Sistema Paese», si intende altresì proseguire i periodici contatti diretti con i vertici delle grandi aziende e, infine, operare per assicurare la regolare partecipazione del Ministero alle missioni di sistema.

In conclusione – e con riserva di esaminare più a fondo, quando saranno disponibili le relative informazioni, le conseguenze delle riduzioni di bilancio sul funzionamento dell'Amministrazione ed in particolare della rete all'estero – ritiene opportuno che l'applicazione al Ministero degli affari esteri delle nuove disposizioni tenga adeguatamente conto non solo delle sue peculiarità operative e delle speciali esigenze che ne derivano, ma anche dell'azione virtuosa che la Farnesina, come sottolineato dal relatore, ha già concretamente avviato, orientata a conseguire risultati concreti in termini sia di riduzioni di costo che di incrementi di efficienza e semplificazione dei processi. Si tratta di un'indicazione rilevante per l'applicazione delle norme contenute nel decreto-legge, anche tenendo conto di possibili modifiche che allo stesso potranno essere apportato nel corso dell'*iter* di esame.

Stefano STEFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 16.35.**

## IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	552
SEDE CONSULTIVA:	
DL 112/2008: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1386 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i> ) .....	552
ALLEGATO 1 (Documentazione consegnata dal rappresentante del Governo) .....	559
ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione) .....	561
ALLEGATO 3 (Proposta alternativa di parere del deputato Villecco Calipari) .....	564

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 8 luglio 2008.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.10 alle 13.15.

#### SEDE CONSULTIVA

Martedì 8 luglio 2008. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Guido Corsetto.

**La seduta comincia alle 13.15.**

**DL 112/2008: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.**

**C. 1386 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 2 luglio 2008.

Riccardo MAZZONI (PdL) ritiene che, per dare un giudizio sulla manovra di finanza pubblica, non si possa non tener conto dell'eredità lasciata dal Governo Prodi e, soprattutto, della scelta di destinare le maggiori entrate fiscali realizzate nel 2007 (oltre 10 miliardi di euro) ad obiettivi diversi da quelli del risanamento, previsti peraltro dall'articolo 1, comma 4, della finanziaria 2007.

Bisogna dunque tenere conto del fatto che il dato tendenziale sul rapporto *deficit*-PIL è stato corretto al rialzo e che per restituire slancio al processo di risanamento della finanza pubblica non si può, né si deve operare di nuovo, sulla leva fiscale – leva di cui il precedente Governo ha abusato – e quindi l'azione correttiva deve concentrarsi esclusivamente sulla spesa pubblica in ragione del 3 per cento del totale, così da assicurare 35 miliardi di euro da destinare alla riduzione del *deficit* e dello *stock* di debito pubblico.



Fatta questa indispensabile premessa, non si può però che concordare con le preoccupate valutazioni del relatore quando sostiene che una parte delle misure adottate da questo provvedimento si pongono in controtendenza rispetto al principio guida secondo cui uno degli impegni prioritari assunti dal Governo è quello di garantire la sicurezza dei cittadini. Voglio ricordare che il 30 agosto 2007, meno di un anno fa, il COCER dell'Esercito espresse tutta la sua preoccupazione per i drastici tagli al bilancio della Difesa attuati dal Governo Prodi, tagli che portarono quel bilancio al di sotto della soglia minima di sopravvivenza.

Undici mesi dopo quel grido d'allarme, il COCER è stato costretto a diramare un comunicato dello stesso tenore, avvertendo in modo molto chiaro che con i tagli annunciati sono a rischio non solo le missioni all'estero, ma anche lo stesso sistema Difesa-Sicurezza, compreso il progetto di pattugliare le città anche con l'ausilio delle Forze armate.

Le misure assunte, inoltre, impediranno l'entrata in servizio permanente effettivo di circa cinquemila volontari, e tra cui ci sono anche i ragazzi oggi al lavoro per l'emergenza rifiuti in Campania, che rischiano dunque un'autentica beffa. Il Ministro della difesa, La Russa, ha manifestato l'intenzione di incrementare il bilancio della Difesa fino a raggiungere l'1,25 per cento del PIL. Ma ora, purtroppo, le rappresentanze militari paventano il rischio di un « collasso funzionale » che i tagli previsti produrrebbero ai diversi sistemi operativi delle Forze di polizia e delle Forze armate.

Auspica quindi che l'incontro previsto questa settimana fra Governo, Organizzazioni sindacali e rappresentanze militari del comparto Difesa e Sicurezza porti a significativi cambiamenti della manovra economica nel settore della Difesa, come è accaduto ieri per il settore cinema.

Filippo ASCIERTO (PdL), pur condividendo l'impostazione generale della manovra finanziaria che provvede al riequilibrio dei conti pubblici attraverso inter-

venti di contenimento della spesa senza mettere le mani « nelle tasche dei cittadini », osserva come tali interventi non possano essere realizzati a scapito del personale delle Forze armate e di polizia. In proposito, esorta quindi il Governo a non commettere gli errori compiuti dai Governi precedenti, penalizzando il comparto Difesa e Sicurezza, con misure particolarmente inique, soprattutto per il personale, quali ad esempio il rallentamento delle progressioni economiche e la soppressione dei trattamenti di pensione privilegiata corrisposti per malattie o per invalidità contratte in servizio. A suo avviso, infatti, l'emergenza sicurezza che sta vivendo il Paese non può essere affrontata attraverso i tagli di bilancio al comparto Difesa e Sicurezza o mediante il blocco del *turn over* del personale delle Forze di polizia, ma deve essere fronteggiata attraverso un incremento delle risorse destinate al comparto stesso, reperibili da altri settori di spesa ovvero mediante un apposito programma di dismissioni immobiliari. In conclusione, pur condividendo il profilo generale della manovra, ritiene che su di essa si proietti un'ombra molto pesante, riguardante appunto il comparto Difesa e Sicurezza, che deve essere dipanata.

Antonio RUGGHIA (PD) ricorda di aver svolto nella passata legislatura il ruolo di relatore in Commissione Difesa sui principali provvedimenti di finanza pubblica adottati dal Governo Prodi e di essersi trovato a dover fare i conti con le obiezioni dell'attuale maggioranza che lamentava la scarsità di risorse destinate al comparto Difesa e Sicurezza. Si sarebbe quindi aspettato che, con l'avvio della legislatura, la nuova maggioranza avesse adottato interventi in controtendenza rispetto a quelli del precedente Governo, anche in considerazione delle numerose dichiarazioni rese dalla maggioranza stessa, nel corso della campagna elettorale e, prima ancora, nelle sedi istituzionali, in favore del comparto. Manifesta quindi sorpresa per il fatto che l'attuale provvedimento abbia previsto interventi peggiorativi nei confronti del comparto rispetto

alle misure disposte nella precedente legislatura. In particolare, ricorda i pesantissimi tagli, adottati dall'articolo 60 del presente provvedimento, agli stanziamenti del Ministero della difesa, che ammontano complessivamente a circa un miliardo e settecento milioni di euro per il triennio 2009-2011, nonché le misure limitative del *turn over* nelle Forze di polizia, che toglieranno la possibilità di un lavoro a tempo determinato a tanti ragazzi e ragazze che, dopo un lungo periodo di precariato come volontari nelle Forze armate, non troveranno uno sbocco nelle Forze di polizia. Ritiene inoltre che un passo indietro rispetto ai risultati conseguiti dal Governo Prodi sia stato compiuto anche in relazione al tema della specificità del comparto Difesa e Sicurezza, non solo a causa delle misure estremamente penalizzanti relative al trattamento retributivo del personale, ma anche in considerazione del fatto che nella scorsa legislatura, quanto meno in sede negoziale, questa specificità era stata riconosciuta, mentre nel provvedimento in esame non ve ne è alcuna traccia. Nell'auspicare pertanto che su questo punto la Commissione, analogamente a quanto avvenne nella scorsa legislatura, assuma un orientamento unanime, preannuncia la presentazione da parte del suo gruppo di appositi emendamenti presso le Commissioni di merito.

Marco BELTRANDI (PD) ricorda che, in una delle ultime sedute la Commissione Difesa ha approvato un parere favorevole in ordine al DPEF 2009-2013, nel quale con una apposita osservazione, si chiedeva alla Commissione di merito di inserire nel citato documento una prescrizione tendente a portare il rapporto Difesa/PIL al di sopra dell'1 per cento e di salvaguardare gli stanziamenti del comparto Difesa e Sicurezza già a partire dall'esercizio 2009. Tali indicazioni, tuttavia, sono state clamorosamente smentite dal presente provvedimento che, non solo prevede l'applicazione di ingenti tagli lineari agli stanziamenti del comparto, ma, come ha evidenziato lo stesso relatore nella sua relazione introduttiva, non indica neppure

attraverso quale processo di riorganizzazione interna possano essere realizzati i notevoli risparmi di spesa previsti. Ritiene pertanto che la Commissione, nell'esprimere il proprio parere, debba segnalare con forza che l'applicazione dei citati tagli potrebbe implicare una revisione del modello di difesa e un conseguente ridimensionamento dell'impegno internazionale del nostro Paese.

In conclusione, sottolinea che qualora il Governo ritenesse comunque necessario applicare i tagli alla Difesa, al tempo stesso dovrebbe indicare con precisione un conseguente piano di riordino nelle Forze armate.

Ettore ROSATO (PD) si dichiara stupito per le misure adottate dal presente provvedimento nei riguardi del comparto Difesa e Sicurezza, in considerazione della grande attenzione che l'attuale maggioranza aveva mostrato nei confronti del comparto stesso nel corso della scorsa legislatura. Ritiene che, di fronte ai tagli indiscriminati adottati, abbiano poco senso le valutazioni in ordine alla situazione dei conti pubblici lasciata in eredità dal precedente Governo, posto che tali valutazioni si ripropongano puntualmente all'inizio di ogni legislatura. La vera questione è che il Governo, nella sua collegialità, con il presente provvedimento, di fatto, non attribuisce alcuna priorità alla sicurezza e alla difesa del Paese, nonostante gli impegni assunti nel corso della campagna elettorale. I tagli infatti avranno conseguenze sulla organizzazione delle Forze armate ed imporranno la soppressione di organismi e di programmi di armamento, senza che di ciò si faccia menzione né nel provvedimento, né nei documenti che lo corredano. Esprime quindi l'auspicio che la Commissione possa far valere le sue indicazioni su alcuni punti specifici particolarmente penalizzanti per il personale delle Forze armate e di polizia, come ad esempio sulle disposizioni che disciplinano il regime delle assenze per malattia, che incide sensibilmente sul trattamento economico, ovvero sulle limitazioni al *turn over* che,

risultando molto più stringenti rispetto a quelle vigenti, dovrebbero essere valutate molto attentamente per coglierne tutti i possibili effetti. Infine, replicando all'intervento del deputato Mazzoni, sottolinea come le misure adottate per il riequilibrio dei conti non possano portare l'amministrazione fino al punto di non ritorno, incidendo peraltro sulle legittime aspettative di coloro che, avendo prestato servizio come volontari nelle Forze armate, aspiravano a transitare nelle Forze di polizia.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD), ribadendo le perplessità già espresse in sede di esame del DPEF 2009-2013, sottolinea come il Governo, antepoendo l'adozione del decreto-legge sulla manovra di finanza pubblica all'approvazione parlamentare del citato documento, abbia adottato una procedura di dubbia costituzionalità, rispetto alla quale ogni parlamentare dovrebbe manifestare assoluta contrarietà, a prescindere dallo schieramento politico di appartenenza, a tutela delle prerogative parlamentari. Ciò premesso, evidenzia come il presente provvedimento inverta il *trend* di crescita delle risorse destinate al comparto Difesa e Sicurezza che si era manifestato nel corso del Governo Prodi, riportando la situazione del comparto a quella gravissima che si era registrata nel corso della XIV legislatura sotto il precedente Governo Berlusconi.

Ricorda, in particolare, come durante il Governo Prodi, ferme restando le spese di esercizio, furono privilegiate le spese di investimento a causa dei pesanti tagli che queste ultime avevano subito nella precedente legislatura, che avevano determinato gravi ritardi nei pagamenti relativi a programmi di investimento effettuati in collaborazione con altri paesi, con il rischio dell'applicazione di pesanti penali.

Nel concordare con le osservazioni del deputato Ascierio in merito alla specificità del comparto Difesa e Sicurezza, rileva come proprio sulla base di questa specificità il citato comparto dovrebbe essere escluso dalle misure restrittive adottate dal presente provvedimento.

Infine, per quanto riguarda il taglio ai reclutamenti e le limitazioni al *turn over* osserva come i maggiori problemi si produrranno soprattutto nelle regioni del Sud, condizionando la vita di numerosi giovani che aspiravano ad un impiego nelle Forze armate e di polizia.

Ribadisce pertanto la sua valutazione negativa sul provvedimento in oggetto.

Americo PORFIDIA (IdV) nel complimentarsi con il deputato Paglia per la sua relazione, obiettiva e sincera, rileva come anche negli ambienti governativi ci siano state posizioni critiche rispetto alle misure adottate nei confronti del comparto Difesa e Sicurezza, anche in considerazione dei maggiori compiti assegnati alle Forze armate. Ricorda come tra le misure più penalizzanti adottate nei riguardi della Difesa vi sia la riduzione delle risorse destinate ai reclutamenti che, nell'anno 2010, sarà pari addirittura al 40 per cento delle risorse stanziare a legislazione vigente, con l'ulteriore prescrizione di conseguire comunque i risparmi di spesa, intervenendo eventualmente anche su altri settori di spesa del Ministero della difesa. Auspica, in conclusione, che la Commissione possa esprimere un parere unanime che rappresenti una sorta di appello politico a porre rimedio alle misure più penalizzanti adottate nei confronti del comparto Difesa e Sicurezza.

Federica MOGHERINI REBESANI (PD) sottolinea come il relatore abbia evidenziato due punti cruciali del provvedimento: il fatto che i tagli siano stati disposti in modo casuale, mettendo a rischio la funzionalità delle Forze armate, e la contraddizione tra mezzi ed obiettivi che emerge dal raffronto tra i contenuti della manovra di finanza pubblica e la necessaria tutela dell'ordine e della sicurezza, enfatizzata nelle premesse del DPEF. Sulla base di queste considerazioni ritiene quindi evidente che le soluzioni che si pongono dinnanzi alla Commissione a conclusione dell'esame in sede consultiva consistano nell'esprimere un parere contrario sul testo del provvedimento ovvero

nel fornire alle Commissioni di merito delle indicazioni per apportare le opportune modifiche al testo stesso. Infine, ritiene altresì necessario che il Governo chiarisca se le dichiarazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri, divulgate da alcune agenzie di stampa nei giorni scorsi, secondo cui i contenuti del DPEF sono stati condivisi da tutti i ministri, quindi anche dal Ministro della Difesa, corrispondano al vero.

Il sottosegretario Guido CROSETTO sottolinea preliminarmente come il presente provvedimento si inserisca in un quadro di compatibilità finanziarie concordate in sede Europea che condizionano qualsiasi Governo a prescindere dalle Forze politiche di cui sia espressione. Ritiene che il Governo avrebbe potuto disporre di un maggiore spazio di manovra ove nella scorsa legislatura si fosse deciso di impiegare il cosiddetto tesoretto, non per sostenere maggiori spese, ma per preconstituire spazi di copertura finanziaria per i periodi di minore crescita come quello attuale.

Ciò premesso sottolinea che nel Ministero della difesa, come in ogni altro dicastero, vi sia un eccesso di spesa che bisognerebbe eliminare con interventi mirati. Purtroppo a causa della rigidità della spesa si finisce invece per adottare la tecnica più semplice, ossia quella dei tagli orizzontali che colpiscono alcune tipologie di spesa, come i consumi intermedi, che spesso volte rappresentano la parte più produttiva del bilancio. Peraltro, poiché tutte queste preoccupazioni sono state espresse dal dicastero della difesa all'interno dell'esecutivo, ritiene che vi sia la possibilità, nel corso dell'esame parlamentare, di apportare adeguate correzioni al provvedimento, salva restando l'esigenza di prevedere le opportune compensazioni a salvaguardia dei saldi di finanza pubblica.

Per quanto riguarda, infine, le richieste di chiarimento formulate dal relatore osserva che:

all'articolo 60, comma 1, il Servizio bilancio della Camera ha richiesto al Mi-

nistero dell'economia e delle finanze, in occasione della verifica e del provvedimento, di indicare l'elenco delle leggi interessate dal taglio lineare sugli stati di previsione dei singoli ministeri e di precisare per ciascuna legge gli stanziamenti previsti a legislazione vigente. Ciò premesso, fa presente che, allo stato, non essendo ancora pervenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze l'elenco dettagliato delle risorse disponibili sullo stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 2009, non risulta ancora possibile determinare quali siano i capitoli oggetto del citato taglio e l'entità dello stesso;

all'articolo 60, comma 12, il defianziamento di 183 milioni di euro per l'anno 2009 del Fondo per la realizzazione di programmi di investimento pluriennale, incide per il 4,11 per cento sugli stanziamenti complessivi apprestati per il triennio 2007-2009 e che esso risulta compatibile con il concreto stato di realizzazione dei programmi di investimento. In questo senso, il taglio di 183 milioni di euro può essere considerato una rimodulazione delle risorse da recuperare in sede di rifinanziamento del fondo in questione a decorrere dall'anno 2010;

all'articolo 63, comma 1, l'incremento di 90 milioni di euro per l'anno 2008 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge n. 296 del 2006, è destinato a finanziare le missioni prorogate fino al 30 settembre dal decreto legge n. 8 del 2008, per consentirne la prosecuzione nell'ultimo trimestre. Al riguardo, precisa che la citata somma aggiuntiva non è necessariamente destinata alle sole missioni delle Forze armate, ma presumibilmente anche ad esigenze di altri dicasteri coinvolti nelle missioni internazionali;

all'articolo 66, le disposizioni in materia di *turn over* limitano ulteriormente le assunzioni nel pubblico impiego che non potranno superare il 10 per cento degli esodi dell'anno precedente nel 2009, il 20 per cento nel 2010-2011 ed il 50 per cento nel 2012. La possibilità di ripristinare il

*turn over* è rinviata dal 2011 al 2013. Si tratta, quindi, di una norma che incide fortemente sul già ridotto regime delle assunzioni dell'Arma dei carabinieri. Al riguardo, occorre premettere che l'Arma, oggi, è carente di bene 7.371 unità, rispetto alla dotazione organica, per effetto degli interventi di limitazione delle assunzioni contenuti nelle precedenti leggi finanziarie. Il provvedimento, in tale contesto, è destinato ad aggravare ulteriormente il *deficit* di forza, che arriverebbe a superare le 11.000 unità nel 2012, pregiudicando l'effettiva operatività dell'Arma, fermando la contestuale forte penalizzazione dell'arruolamento dei volontari delle Forze armate, i quali vedrebbero limitate in modo significativo le possibilità di accesso nelle carriere dei ruoli iniziali delle Forze di polizia.

È quindi indispensabile l'esclusione delle Forze di polizia da tali nuove limitazioni (commi 1-3, 6-12), al fine di mantenere l'applicazione delle disposizioni previdenti. Occorrerà, inoltre, quanto prima, prevedere uno stanziamento per reclutamenti straordinari nelle Forze di polizia, in analogia a quanto già previsto dalla legge finanziaria del 2008, allo scopo di ripianare integralmente gli esodi e avviare il parziale ripianamento delle gravi carenze sinora accumulate;

all'articolo 72, comma 11, la quantificazione del personale militare che può risultare destinatario della norma relativa alla possibilità di risoluzione del rapporto di lavoro su iniziativa dell'Amministrazione del personale dipendente che abbia raggiunto l'anzianità contributiva massima di 40 anni, può essere effettuata solamente in via di larga approssimazione, in base all'età anagrafica posseduta. Ciò in ragione del fatto che il personale con maggiore anzianità di servizio è stato interessato soltanto in parte dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165 che ha posto il limite massimo dei cinque anni complessivi degli aumenti del periodo di servizio computabili ai fini pensionistici, per specifici servizi operativi prestati, talché questo può aver maturato un periodo contributivo « figurativo » maggiore (8-9 anni) rispetto

al citato tetto massimo di cinque anni. Ciò premesso, ritiene che il personale destinatario della norma possa oscillare tra le 10.000 e le 15.000 unità complessive (Ufficiali e Marescialli).

In conclusione, nel ritenere che non ci si debba soltanto difendere l'esistente, ma si debbano sfruttare le ampie possibilità di razionalizzazione che la situazione attuale consente, consegna una documentazione ad integrazione del suo intervento (*vedi allegato 1*).

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, dichiara di aver consegnato presso le Commissioni di merito alcuni emendamenti, firmati da lui stesso e dal relatore, che tendono ad apportare al testo del provvedimento in esame quelle modificazioni che consentirebbero di superare i profili problematici nel corso della discussione.

Roberto SPECIALE (PdL), ritiene opportuno chiarire che le pensioni privilegiate dei militari sono cosa diversa dai trattamenti economici aggiuntivi per infermità dipendente da causa di servizio.

Gianfranco PAGLIA (PdL), *relatore*, sulla base degli elementi emersi nel corso della discussione e dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, formula una proposta di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato 2*).

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD), manifesta rammarico per il fatto che, nonostante i rilievi unanimemente formulati dai componenti della Commissione nel corso del dibattito, il relatore abbia presentato una proposta di parere favorevole, ancorché corredata da numerose condizioni, anziché una proposta di parere contrario. Pertanto, nel preannunciare, anche a nome del suo gruppo, voto contrario sulla proposta di parere del relatore, presenta una proposta alternativa di parere (*vedi allegato 3*).

Americo PORFIDIA (IdV), pur riconoscendo i notevoli sforzi fatti dal relatore

nella sua proposta di parere per tener conto di tutti gli elementi emersi nel corso della discussione, preannuncia il suo voto contrario, in quanto ritiene che i medesimi sforzi non siano stati compiuti dal Governo.

Ettore ROSATO (PD), nel ringraziare il relatore per la grande attenzione dimostrata su tutti i profili problematici emersi nel corso del dibattito, evidenzia come non possano non esservi conseguenze politiche in seguito all'approvazione di un parere corredato da così tante condizioni come quello proposto dal relatore. Auspica, quindi, che vi sia una forte iniziativa da

parte della maggioranza per tradurre le indicazioni che emergono dal parere in modifiche al testo del provvedimento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, in conseguenza dell'approvazione della proposta di parere presentata dal relatore, dichiara preclusa la proposta alternativa di parere della deputata Villecco Calipari.

**La seduta termina alle 14.45.**

## ALLEGATO 1

**DL 112/2008: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. (C. 1386 Governo).****DOCUMENTAZIONE CONSEGNATA  
DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO**

Il Gabinetto ha segnalato alla Presidenza del Consiglio dei ministri (e al Ministero dell'economia) le esigenze di modificazione del Capo I e II del Titolo III, tese a garantire gli indispensabili livelli di funzionalità e di efficienza dello strumento militare, in coerenza con gli ulteriori impegni operativi assegnati sul piano della sicurezza pubblica alle Forze armate e con la riconosciuta specificità, sul piano normativo ed economico, del comparto sicurezza e difesa.

In particolare, è stato richiesto di intervenire sui seguenti articoli:

articolo 60, per:

per garantire la disponibilità di 3 milioni di euro per le celebrazioni del 90° anniversario della fine della prima guerra mondiale (comma 8 – all. 1 c/p);

escludere dai tagli lineari dell'elenco 1 (comma 1) il comparto sicurezza e difesa, o, in alternativa, riassegnare al citato comparto, per l'utilizzo, le disponibilità finanziarie accantonate per l'anno 2009 (quantificate in 456 milioni di euro) ai sensi dell'articolo 1, comma 507 della legge finanziaria per il 2007 (comma 10);

garantire anche alla Difesa la medesima flessibilità di bilancio accordata al comparto sicurezza e soccorso (esclusione del vincolo degli impegni in dodicesimi);

articolo 63, per estendere al comparto sicurezza e difesa la detassazione parziale del compenso per lavoro straor-

dinario accordato, in via sperimentale, nel settore privato dall'articolo 2, comma 5, del decreto legge n. 93 del 2008;

articolo 65, per inserire anche l'articolo 39-*vicies semel*, comma 42, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, tra le norme che hanno ridotto le risorse inizialmente destinate alla « professionalizzazione » delle Forze armate dalle leggi n. 331 del 2000 e n. 226 del 2004, nonché per sopprimere il comma 3, poiché – come rilevato dal Servizio bilancio della Camera dei deputati sulle quantificazioni del provvedimento in questione (all. 2) – non coerente con il comma 1, laddove si prevede una riduzione percentuale di autorizzazioni di spesa temporanee e decrescenti (vedasi scheda in allegato 3), mentre il risparmio indicato al comma 3 è costituito da un valore (304 milioni di euro);

articolo 66, esclusione del comparto sicurezza e difesa dall'applicazione delle più stringenti disposizioni introdotte dalla norma sul meccanismo del *turn over*;

articolo 67, per introdurre una norma volta a valorizzare la specificità del comparto sicurezza e difesa;

articolo 70, per escludere il comparto sicurezza e difesa dall'applicazione della norma, concernente l'esclusione dei trattamenti economici aggiuntivi all'equo indennizzo per le infermità dipendenti da causa di servizio, ovvero per:

fugare dubbi interpretativi sull'effettiva portata della norma, che altrimenti

potrebbe essere intesa come riferita anche ai benefici di carattere pensionistico;

mantenere i previsti incrementi stipendiali per le sole patologie più gravi, ascritte alle prime quattro categorie della tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica n. 834 del 1981;

articolo 72, comma 11, per inserire anche il personale del comparto sicurezza e difesa, oltre ai magistrati e ai professori universitari, tra le esclusioni dall'applicazione della norma. Qualora ciò non risultasse possibile, è stata segnalata l'assoluta necessità di prevedere il «concerto» dei Ministri dell'interno e della difesa, ai fini dell'adozione del previsto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in luogo dell'attuale «sentito»;

articolo 11, per inserire prevedere l'istituzione di una speciale contabilità per la gestione del fondo-casa, di cui all'articolo 43, comma 4, della legge n. 724 del 1994. Ciò per evitare che a chiusura di ciascun esercizio finanziario le risorse di

pertinenza dello stesso fondo siano impropriamente tramutate in economie di bilancio, non più utilizzabili.

Pur senza formulare specifici emendamenti, è stata richiamata l'attenzione sui seguenti ulteriori aspetti:

l'insufficienza dello stanziamento aggiuntivo per il finanziamento delle missioni internazionali nell'ultimo trimestre 2008 (articolo 63, comma 1);

l'esigenza di escludere le Forze armate dall'applicazione dell'articolo 69 che tramuta la progressione economica biennale in triennale;

la necessità di modificare l'articolo 67, nel senso di prevedere che le risorse aggiuntive a favore dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa dei civili (FUA) siano regolarmente attribuite per l'anno 2009, secondo le vigenti procedure, per assegnarle secondo le nuove modalità a partire dall'anno 2010 o, in alternativa, che anche per l'anno 2009 siano attribuite con le nuove modalità.



## ALLEGATO 2

**DL 112/2008: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. (C. 1386 Governo).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La IV Commissione Difesa,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

premesso che:

come emerge dal documento di programmazione economico-finanziaria relativo agli anni 2009-2013, il Governo è impegnato ad assicurare tanto la sicurezza dell'ordine pubblico nella legalità quanto la sicurezza nell'ordine e nella forza dei fattori sociali ed economici privati e pubblici che compongono il Paese;

in questa prospettiva, il presente provvedimento, collegato alla manovra di finanza pubblica prefigurata dal citato documento, dovrebbe quindi prevedere misure che, da un lato, assicurino il riequilibrio dei conti pubblici e la crescita del tasso di incremento del prodotto interno lordo rispetto agli andamenti tendenziali e, dall'altro, valorizzino adeguatamente il comparto Difesa e Sicurezza,

tuttavia, il citato provvedimento, ai fini del riequilibrio dei conti, disponendo il prelievo di consistenti risorse proprio dal predetto comparto, già sensibilmente penalizzato dalle manovre finanziarie degli scorsi anni, rischia di comprometterne la funzionalità sotto il profilo tecnico-operativo;

rilevata pertanto la necessità, conformemente all'avviso manifestato dal rappresentante del Governo, di prevedere l'esclusione del comparto Difesa e Sicurezza dall'applicazione delle disposizioni che più sensibilmente incidono sulle risorse e sul trattamento del personale del comparto stesso, in quanto non coerenti con gli impegni operativi assegnati alle Forze armate sul piano della sicurezza pubblica e con l'esigenza di riconoscere al comparto medesimo una propria specificità, sul piano economico-normativo;

preso atto dei chiarimenti del Governo in merito:

all'esigenza di estendere al predetto comparto specifiche misure previste per altri settori, quali la detassazione parziale del compenso per lavoro straordinario – già prevista, in via sperimentale, per il lavoro privato dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 93 del 2008 – nonché l'esclusione dal vincolo di assumere gli impegni di spesa in dodicesimi – già disposta per il comparto Sicurezza e Soccorso;

al fatto che la riduzione di 183 milioni di euro per l'anno 2009 del fondo per la realizzazione di programmi di investimento pluriennale, disposta dall'articolo 60, comma 12, risulta compatibile con il concreto stato di realizzazione dei programmi di investimento, in quanto può essere considerata una rimodulazione di risorse da recuperare in sede di rifinanziamento del fondo a decorrere dall'anno 2010;

alla necessità di prevedere, tra le esigenze prioritarie di cui all'articolo 63, anche un finanziamento di 3 milioni di euro per l'anno 2008 per le celebrazioni del novantesimo anniversario della fine della prima guerra mondiale;

all'insufficienza del rifinanziamento di 90 milioni di euro del fondo missioni internazionali previsto dall'articolo 63, comma 1;

all'applicazione delle norme sul *turn over*, di cui all'articolo 66, che incidono fortemente sul già ridotto regime delle assunzioni dell'Arma dei carabinieri e comporta una forte penalizzazione dell'arruolamento dei volontari delle Forze armate, i quali vedono limitate significativamente le possibilità di accesso nelle carriere dei ruoli iniziali delle Forze di polizia;

all'esigenza di introdurre all'articolo 67, in materia di contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali e integrativi, una norma volta a valorizzare la specificità del comparto Difesa e Sicurezza;

ferma restando comunque l'esigenza di assicurare la salvaguardia dei saldi di finanza pubblica, anche attraverso la corrispondente riduzione delle missioni di spesa relative all'esercizio di funzioni di Governo non afferenti alla Difesa e alla Sicurezza;

esprime:

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni:*

all'articolo 60, comma 1, sia escluso il comparto Difesa e Sicurezza dall'applicazione delle riduzioni degli stanziamenti di bilancio per il triennio 2009-2011;

all'articolo 63, comma 1, sia incrementato ulteriormente, per l'anno 2008, il

rifinanziamento di 90 milioni di euro del fondo missioni internazionali;

al medesimo articolo 63, sia estesa al comparto Difesa e Sicurezza la detassazione parziale del compenso per lavoro straordinario;

al citato articolo 63 sia previsto, in fine, tra le esigenze prioritarie, il finanziamento di 3 milioni di euro per l'anno 2008 per le celebrazioni del novantesimo anniversario della fine della prima guerra mondiale;

sia soppresso l'articolo 65 recante la riduzione degli stanziamenti relativi alla progressiva trasformazione dello strumento militare di cui alla tabella A allegata alla legge 14 novembre 2000, n. 331 nonché alla tabella C allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 226, come rideterminati ai sensi della legislazione vigente;

all'articolo 66, sia escluso il comparto Difesa e Sicurezza dall'applicazione delle disposizioni sul *turn over*;

all'articolo 67, comma 2, allegato B, sia espunta l'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge n. 8 del 2008 destinata all'incentivazione della produttività del personale civile del Ministero della difesa;

al predetto articolo 67, sia prevista l'introduzione di apposite disposizioni volte a valorizzare la specificità del personale del comparto Difesa e Sicurezza, anche in relazione al riordino dei ruoli e delle carriere;

all'articolo 69, sia escluso il comparto Difesa e Sicurezza dall'applicazione delle disposizioni che trasformano la progressione economica da biennale in triennale;

all'articolo 70, sia escluso il comparto Difesa e Sicurezza dalle disposizioni che prevedono l'eliminazione dei trattamenti economici aggiuntivi all'equo indennizzo;

all'articolo 71, sia escluso il personale delle Forze armate e di polizia dall'applicazione delle disposizioni concernenti le assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni;

all'articolo 72, comma 11, sia escluso anche il personale del comparto Difesa e Sicurezza dall'applicazione della disposizione che consente la risoluzione del rapporto di lavoro al compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni.

ALLEGATO 3

**DL 112/2008: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. (C. 1386 Governo).**

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE  
DEL DEPUTATO VILLECCO CALIPARI**

La IV Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

rilevato che l'articolo 65:

riduce le risorse destinate alla professionalizzazione delle Forze armate del 7 per cento per l'anno 2009 e del 40 per cento a decorrere dall'anno 2010 e che da tale disposizione dovranno conseguire economie di spesa per un importo non inferiore a 304 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010;

la citata disposizione, ove confermata, apporterà un taglio medio annuo di circa 380 milioni di euro di cui 75 sul finanziamento specifico, riportando la riduzione al 18 per cento e più di 300 milioni di euro sul bilancio ordinario della Difesa;

la predetta riduzione rimetterà in discussione tutto il quadro di alimentazione, sia in termini di nuove assunzioni, sia in termini di transito in servizio permanente degli attuali volontari in rafferma da 5/7 anni (VFB) e di quelli di cui ne era pianificata la stabilizzazione a partire dal 2012 (VFP4);

osservato che:

l'articolo 66, pone una serie di limitazioni e blocchi alle assunzioni nelle forze di polizia ad ordinamento militare e civile che costituiscono la naturale destinazione del personale « precario » delle Forze armate (VFP1 e VFP4);

l'articolo 67 sopprime alcune fonti di alimentazione degli istituti retributivi tipici della contrattazione/concertazione integrativa (fondi di efficienza e assimilati) e riduce le risorse destinate dalle procedure negoziali già concluse all'incentivazione della produttività del personale, mentre l'assegnazione di 20 milioni di euro per il solo personale della Guardia di finanza altera gli equilibri retributivi tra il personale del Comparto Sicurezza e Difesa;

l'articolo 69 riduce la progressione economica (da biennale a triennale) del personale in regime di diritto pubblico « non contrattualizzato », inclusa la dirigenza delle Forze armate e delle Forze di polizia;

l'articolo 70, fermo restando il diritto all'equo indennizzo, esclude l'attribuzione ai dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche ai quali sia stata riconosciuta un'infermità dipendente da causa di servizio di qualsiasi trattamento economico aggiuntivo previsto da norme di legge o pattizie, comportando conseguentemente, da un lato, la soppressione delle maggiori ragioni stipendiali, pari al 1,7 per cento e

al 2,5 per cento, a seconda della gravità della patologia riconosciuta – mettendo così a rischio, in prospettiva, quegli istituti come la pensione privilegiata che, per il Comparto Difesa e Sicurezza, costituiscono una forma di tutela per il personale che nell'esercizio delle specifiche funzioni riporta ferite e/o lesioni permanenti tali da renderlo non più idoneo al servizio – dall'altro, una ridotta tutela risarcitoria a causa della soppressione degli articoli 117 e 120 del Regio Decreto 3458 del 1928, che prevedono una maggiorazione stipendiale (sebbene esigua) al personale affetto da infermità o lesione riconosciuta dipendente da causa di servizio;

considerato che:

l'articolo 71 prevede, per i primi dieci giorni di malattia in un anno solare, l'attribuzione del solo trattamento economico fondamentale con esclusione degli accessori benché fissi e continuativi;

la retribuzione del personale del Comparto Difesa e Sicurezza rispetto a quella del pubblico impiego è formata per oltre il 60 per cento da indennità specifiche di impiego, di funzione e d'istituto;

la citata disposizione avrà quindi effetti ridotti per il pubblico impiego (ove potrà al massimo generare la non attribuzione di alcune indennità), mentre per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia produrrà una riduzione concreta dello stipendio riducendolo al 40 per cento;

inoltre, l'applicazione della penalizzazione, anche nei confronti di coloro che non si sono mai ammalati in precedenza, pur sopportando condizioni d'impiego più gravose rispetto al rimanente pubblico impiego, appare ulteriormente penalizzante, anche in considerazione dell'applicazione delle fasce di reperibilità 08:00-13:00 e 14:00-20:00 (tutti i giorni compresi festivi e pre-festivi);

considerato altresì che l'articolo 72:

prevede la possibilità, per il personale che si trovi a cinque anni dal limite

di età, di presentare domanda di esonero totale dal servizio con o senza disponibilità a svolgere mansioni di volontariato (i trattamenti economici sono conseguentemente ridefiniti in ragione del 50 per cento nel primo caso e del 70 per cento nel secondo);

prevede altresì la possibilità per le amministrazioni di risolvere il rapporto di lavoro dei dipendenti che abbiano raggiunto i 40 anni di contribuzione, indipendentemente dal limite di età;

dispone, tuttavia, in considerazione della specificità del comparto, l'adozione di un apposito DPCM, da emanarsi entro 90 giorni, con cui saranno stabiliti specifici criteri e modalità applicative per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia;

nel caso in cui il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri riportasse i criteri generali applicati per la Pubblica Amministrazione, l'applicazione della disposizione si potrebbe tradurre in un pensionamento anticipato per più di 11.000 soldati, 6.000 carabinieri e ulteriori 20.000 tra finanziari, poliziotti, penitenziari e forestali, dando luogo a forme di prepensionamento che consentiranno di accedere a trattamenti di quiescenza penalizzati, che non risulteranno utili a politiche di riduzione di eventuali esuberi di organico, il cui costo andrebbe comunque a carico del sistema previdenziale;

considerato altresì che l'articolo 60, comma 1, all'elenco 1, riduce gli stanziamenti per la Difesa, per importi complessivamente paria a euro 485.819 per l'anno 2009, a euro 456.682 per l'anno 2010 e a euro 813.125 per l'anno 2011, con conseguenti effetti negativi sui fondi destinati all'esercizio e, quindi, sulle attività addestrative del personale e sulla manutenzione dei mezzi;

rilevato che all'articolo 60: il comma 10, sopprime definitivamente dalle dotazioni di bilancio temporaneamente accantonate, pari, per la Difesa, a circa 300 milioni di euro; il comma 12 riduce di un

importo di 183 milioni di euro i fondi assegnati per gli investimenti industriali della Difesa per l'anno 2009 e il comma 15, dal cui ambito di applicazione sono state escluse le amministrazioni della Sicurezza e del Soccorso, ma non la Difesa, limita le possibilità di spesa dell'amministrazione a un dodicesimo dello stanziamento assegnato per ciascun mese di esercizio, impedendo sostanzialmente la stipulazione di contratti per forniture di beni e servizi di lungo periodo;

rilevato altresì che l'articolo 67, al comma 2 sopprime le risorse destinate da

precedenti provvedimenti a compensare il maggiore impegno del personale civile della Difesa per le attività connesse alle missioni internazionali;

ritenuto pertanto che tutte le citate disposizioni dovrebbero essere soppresse a causa degli effetti negativi che ne deriverebbero per il personale militare e per l'Amministrazione della Difesa;

esprime:

**PARERE CONTRARIO.**

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Cultura, scienza e istruzione)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 112/08: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1386 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 567

##### ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del dottor Giuseppe Ferrazza a presidente dell'Ente teatrale italiano (ETI). Nomina n. 3 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) ..... 577

AVVERTENZA ..... 578

##### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 8 luglio 2008. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Intervengono il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Mariastella Gelmini ed il sottosegretario di Stato per il medesimo dicastero Giuseppe Pizza.*

##### La seduta comincia alle 11.

**DL 112/08: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.**

**C. 1386 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato il 3 luglio 2008.

Valentina APREA, *presidente*, avverte che il deputato Granata ha rappresentato

la propria indisponibilità a partecipare ai lavori della Commissione, per motivi di salute, rassegnando le proprie dimissioni da relatore sul provvedimento in esame. Dà quindi la parola al collega Caldoro, in qualità di relatore sul disegno di legge in discussione. Ringrazia quindi il Ministro Gelmini per aver voluto partecipare alla seduta odierna al fine di fornire alla Commissione tutti gli elementi e le informazioni utili a chiarire le questioni applicative relative all'articolo 16. Coglie inoltre l'occasione per dare il benvenuto alla deputata Di Centa, rivolgendole i migliori complimenti a nome di tutta la Commissione per aver egregiamente rappresentato l'Italia in una missione europea sul Monte bianco.

Stefano CALDORO (PdL), *relatore*, ad integrazione della relazione già svolta nella seduta precedente dal collega Granata che condivide sostanzialmente, si sofferma brevemente su due articoli per le parti di competenza della Commissione, rispondendo così ad alcune richieste di spiegazione espresse da taluni colleghi. Si

tratta innanzitutto dell'articolo 23, che interviene sulla disciplina del contratto di apprendistato e in particolare sulle disposizioni in materia contenute nel Titolo VI, Capo I, del decreto legislativo n. 276 del 2003, articoli da 47 a 53. Osserva, in particolare, che il comma 1 di tale articolo stabilisce che la durata del contratto di apprendistato professionalizzante, stabilita nei contratti collettivi stipulati dalle associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o regionale, non possa essere superiore a sei anni. Viene pertanto eliminato il limite minimo di durata, pari a due anni, previsto dalla disciplina previgente. Pertanto, le parti sociali sono ora libere di determinare una durata anche inferiore, se funzionale alle esigenze del settore o alle caratteristiche del percorso formativo. Aggiunge inoltre che, con il successivo comma 2, viene introdotto nell'articolo 49 un nuovo comma 5-ter il quale prevede che in caso di formazione esclusivamente aziendale non si applica il precedente comma 5. Il menzionato comma 5 attribuisce alle regioni la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante, d'intesa con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale. Pertanto, nel caso di formazione esclusivamente aziendale, i profili formativi dell'apprendistato professionalizzante vengono rimessi integralmente ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero agli enti bilaterali. I contratti collettivi e gli enti bilaterali definiscono la nozione di formazione aziendale e determinano, per ciascun profilo formativo, la durata e le modalità di erogazione della formazione, le modalità di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e la registrazione nel libretto formativo. La relazione illustrativa evidenzia che la norma si pone in linea con le indicazioni provenienti dalla Corte costituzionale, che ha affermato come rientri nella compe-

tenza delle regioni unicamente l'offerta formativa pubblica. Ciò premesso precisa in particolare che il comma 3 dell'articolo 23 è volto a novellare l'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo n. 276 del 2003, riguardante l'apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione. In particolare, a seguito di tale modifica, si dispone che possono essere assunti con contratto di apprendistato per conseguimento di un titolo di studio di livello secondario, per il conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, nonché per la specializzazione tecnica superiore, i soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni. Ricorda quindi che, al contrario, il comma 4 dell'articolo 23 novella il comma 3 del medesimo articolo 50, il quale prevede che la regolamentazione e la durata dell'apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione è rimessa alle regioni, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro, le università e le altre istituzioni formative.

Con la modifica introdotta, al fine di evitare che l'applicazione dell'istituto sia impedita nelle more della disciplina regionale, si prevede che, in assenza di regolamentazioni regionali, l'attivazione dell'apprendistato di alta formazione è rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai datori di lavoro con le università e le altre istituzioni formative. Si dispone inoltre che trovano applicazione, in quanto compatibili, l'articolo 49, comma 4 del decreto legislativo n. 276 del 2003, contenente i principi per la disciplina dell'apprendistato professionalizzante, nonché le disposizioni dell'articolo 53 dello stesso decreto, riguardanti gli incentivi economici e normativi e i profili previdenziali del contratto di apprendistato. Ricorda, infine, che il comma 5 dell'articolo in questione dispone che, dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, vengono abrogate una serie di disposizioni.

Aggiunge, inoltre, che il comma 1 dell'articolo 60 dispone la riduzione delle



dotazioni finanziarie delle missioni di spesa a legislazione vigente per il triennio 2009-2011 per gli importi fissati nell'elenco 1, con separata indicazione della componente relativa alle spese predeterminate per legge. Per quel che riguarda le competenze della Commissione, rileva che vengono ridotti, tra gli altri, gli stanziamenti delle missioni relative a giovani e sport nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze; ricerca e innovazione nell'ambito del Ministero dello sviluppo economico; ricerca e innovazione; istruzione scolastica e istruzione universitaria nell'ambito del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; ricerca e innovazione e tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali. Il comma 2 esclude peraltro dalle riduzioni le dotazioni di spesa di ciascuna missione relative ad una serie di voci, tra le quali rientrano i trasferimenti a favore del fondo ordinario delle università e le risorse destinate alla ricerca.

Si riserva quindi di presentare una proposta di parere nel prosieguo dell'esame.

Ricardo Franco LEVI (PD) riterrebbe opportuno che il Ministro fornisse alcuni chiarimenti in riferimento alla disciplina dettata dal provvedimento in esame in materia di libri *on line* e di contributi all'editoria.

Maria COSCIA (PD) rileva che esiste una contraddizione tra le disposizioni contenute nell'articolo 64 del provvedimento in esame e le linee programmatiche delineate dal Ministro durante la sua audizione. Ricorda in particolare che in quella audizione sulle linee programmatiche del suo dicastero il Ministro aveva fatto riferimento alla necessità del contenimento delle spese, ma che i tagli previsti dal decreto n. 112 in materia di scuola sono molto più ampi rispetto a quelli che ci si poteva aspettare. Sottolinea peraltro che i tagli relativi al numero dei docenti e al contingente del personale ATA erano stati

già effettuati dal Governo Prodi in misura rilevante e che non era quindi necessario porre mano a ulteriori tagli. Esprime inoltre il convincimento che sia importante sostenere l'autonomia delle scuole e che in particolare il governo del settore scolastico debba essere sempre ispirato al merito, in modo da garantire livelli minimi essenziali e la possibilità per tutti gli alunni di potersi integrare nella società. Considera peraltro impossibile mantenere *standard* di qualità elevati se si procede con riduzioni così consistenti. Aggiunge inoltre che appare troppo risicato il termine di quarantacinque giorni previsto dall'articolo 64 per l'attuazione delle politiche in materia di scuola, ritenendo molto grave che sia su tale materia che sulla quella delle università il Parlamento non venga coinvolto nelle scelte da effettuare. Auspica quindi che sia prevista l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti su argomenti rilevanti come quelli indicati. In riferimento invece alla trasformazione delle università in fondazioni ritiene indispensabile che la materia non sia sottratta all'esame del Parlamento attraverso l'espressione di un semplice parere da parte della Commissione competente.

Eugenio MAZZARELLA (PD) considera non giustificati i tagli previsti in materia di scuola, ricordando che essi influiranno in modo molto negativo sulla qualità del sistema pubblico dell'istruzione; non appare opportuno poi compiere scelte così importanti attraverso un decreto-legge. Per quel che riguarda la riforma delle università, sottolinea che il documento presentato dalla CRUI e inviato per conoscenza a tutti i deputati della Commissione e al Governo, rileva una serie di punti critici, che sostanzialmente confluiscono nella preoccupazione che attraverso le norme del decreto-legge in esame si proceda ad un vero e proprio smantellamento del sistema pubblico universitario. In esso si evidenzia in particolare che i problemi dell'università possono essere risolti senza privatizzare il settore ad ogni costo e soprattutto evitando di sottrarre risorse al settore per 1,5 miliardi di euro. Ritiene

che i problemi veri dell'università siano legati piuttosto alla proliferazione delle sedi e alla scarsa efficienza dell'uso delle risorse pubbliche, puntando alla risoluzione di tali problemi specifici, visto che non tutte le università italiane costituiscono esempi negativi del modo di fare ricerca e accademia. La riforma universitaria prevista dal Governo Berlusconi comporterà invece un deciso aumento delle tasse universitarie, andando quindi a gravare in modo deciso sul potere di acquisto delle famiglie, in piena contraddizione con l'obiettivo di sostegno del potere di acquisto delle famiglie che il provvedimento in esame intende perseguire. Stigmatizza d'altra parte il processo di proletarizzazione della figura dei docenti, legata alla scarsa qualificazione economica ma non certo all'elevata preparazione scientifica, che rappresenta un danno consistente per tutta l'università. Non condivide inoltre i blocchi degli scatti automatici previsti a carico dei docenti, ai sensi dell'articolo 69, precisando che essi penalizzeranno sicuramente lo sviluppo di una politica universitaria che premi il merito e il valore dei suoi operatori.

Giovanni Battista BACHELET (PD) ricorda che meno di un mese fa nell'audizione del 17 giugno il Ministro aveva ricordato l'importanza di aumentare le risorse a disposizione, rilevando che sarebbe stato suicida mantenere una arretratezza così evidente nell'investimento più utile per la crescita di una nazione e per la promozione sociale. Aveva il Ministro inoltre specificamente segnalato il pauroso invecchiamento del personale docente universitario (solo l'1 per cento degli ordinari e l'8 per cento degli associati ha meno di quarant'anni) e la previsione che il 47 per cento dei docenti andrà in pensione nei prossimi quattro o cinque anni. In occasione dell'esame del decreto sull'abolizione dell'ICI, ricorda inoltre di avere segnalato in Commissione e in Assemblea che il taglio previsto per i settori dell'università e della ricerca era incompatibile tanto con l'affermazione generale del Ministro quanto con la sua preoccupazione specifica

riguardo all'invecchiamento del personale docente universitario. Ricorda che aveva anche segnalato che era meglio non domandarsi quali risultati avrebbe potuto avere il taglio del Fondo del finanziamento ordinario richiesto dalla prossima finanziaria, taglio che allora sulla base del documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Governo, aveva stimato da dieci a cento volte maggiore. Sottolinea quindi che la stima si è rivelata purtroppo azzeccata e che la qualità e quantità dei tagli previsti dal decreto del quale si discute oggi è tale da far dichiarare in data 3 luglio al presidente della CRUI che se la manovra non verrà modificata il destino dell'università è segnato. Ricorda in particolare che il Partito democratico ha proposto una serie di emendamenti volti a modificare alcune misure che impattano in maniera decisamente drammatica sull'università: il taglio delle risorse previste nel FFO, il blocco del *turn over* e la pesante e indiscriminata riduzione degli stipendi attraverso la triennializzazione degli scatti biennali. Per quel che riguarda l'articolo 16, in particolare, riterrebbe opportuno che lo stesso venisse stralciato e discusso nella Commissione di merito. Sottolinea in particolare che il medesimo articolo 16 costituisce il modo per attribuire un patrimonio immobiliare immenso a soggetti privati, senza la previsione di alcun pagamento di tasse, pur riconoscendo che il limite del *no profit* fornisce in ogni caso qualche garanzia. Per quel che riguarda poi le erogazioni liberali alle fondazioni, ricorda che esistono già fondazioni che hanno il compito di reperire fondi per l'università. Ritiene inoltre che il sistema prefigurato potrebbe non invogliare i privati, in quanto vi è comunque la previsione della vigilanza del Ministero e del controllo di gestione previsto dalla Corte dei conti. Aggiunge quindi la necessità di specificare se si applicheranno o meno i contratti collettivi al personale in questione, nonché quali siano le disposizioni vigenti che continueranno ad applicarsi, in quanto compatibili, con riferimento al reclutamento, ai requisiti minimi e alla necessità di prevedere comunque

che per una parte vengano bloccate le assunzioni. Ribadisce infine la convinzione che a fronte di un limitato consenso che il provvedimento suscita in alcune parti, rimane il convincimento prevalente che si tratta di un documento letteralmente devastante che rischia di portare le università italiane nella stessa condizione fallimentare dell'Alitalia.

Paola FRASSINETTI (PdL) non vorrebbe che la Commissione dimenticasse le « lenzuolate » presentate dal Ministro Bersani con i decreti-legge, sui quali il Parlamento nella passata legislatura, più che in ogni altra, è stato chiamato dal Governo Prodi a votare la fiducia. È quindi inaccettabile una critica sul metodo seguito ora dal Governo Berlusconi. Ricorda inoltre che i tagli adottati in materia di scuola continuano l'opera di razionalizzazione della spesa pubblica che era stata iniziata dal precedente Esecutivo. Ritiene inoltre che tale intervento di contenimento dei conti sia fondamentale al fine di dare una nuova organizzazione alla scuola, che versa da cinquanta anni in una crisi strutturale, evitando che si proceda semplicemente sulla base delle vecchie logiche burocratiche. Si tratta di una ristrutturazione organica dolorosa ma necessaria, per consentire al settore dell'istruzione di uscire dalla palude in cui versa da decenni.

Paolo GRIMOLDI (LNP) ricorda che i tagli in materia di istruzione sono conseguenza diretta dei tagli attuati dal precedente Governo e che in ogni caso l'importo delle tasse universitarie non è in tutte le Regioni eguale, essendo più alto al nord rispetto al sud del Paese. Rileva inoltre che la riforma delle università può finalmente creare un sistema all'avanguardia dal punto di vista europeo, facendo sì che ci sia vera competizione tra le università italiane. Prende a modello per esempio l'università Bocconi che costituisce un esempio importante di ateneo all'avanguardia in tutta Europa, al quale anche altre università dovrebbero adeguarsi. Per quel che riguarda i tagli alla scuola, ricorda inoltre che le risorse vanno meglio

gestite in particolare nel sud del Paese. Considera, infine, fondamentale eliminare il valore legale del titolo di studio per mettere gli studenti in competizione fra loro. Ritiene inoltre che il patrimonio immobiliare cospicuo delle università conferito alle fondazioni non debba intorpidire: si consentirà a chi è più capace di far fruttare meglio eventualmente tali risorse.

Valentina APREA, *presidente*, ricorda che vi sono in tutta Italia prestigiose università oltre quella segnalata dal collega Grimoldi, come l'Università cattolica di Milano o la Luiss di Roma, solo per citarne alcune.

Eugenio MAZZARELLA (PD), intervenendo per una precisazione, ricorda che l'importo delle tasse universitarie oscilla comunque in una percentuale molto bassa tra le diverse regioni del Paese. L'attuazione della riforma prevista dal provvedimento in esame comporterà invece sì un aumento notevole degli importi richiesti alle famiglie per accedere agli atenei.

Ricardo Franco LEVI (PD) rileva che l'articolo 15, pur perseguendo un obiettivo lodevole, presenta una serie di aspetti negativi, quali innanzitutto il fatto della obbligatorietà dell'applicazione di tecnologie di cui non tutti sono in possesso. In secondo luogo, vi sono riflessi negativi dal punto di vista dell'economia domestica, dato che è più costoso stampare un libro che comprarlo. Sarebbero inoltre in sofferenza anche le imprese del settore, oltre ad essere non tutelate a sufficienza le prerogative a difesa del diritto d'autore. Ricorda quindi che ha presentato un emendamento in Commissione di merito volto a sopprimere le parole « liberamente scaricabile » dal testo dell'articolo indicato.

Il Ministro Mariastella GELMINI sottolinea che non c'è contraddizione tra le affermazioni fatte nel corso dell'audizione programmatica e il provvedimento in esame, in quanto i tagli previsti mirano a far sì che ci si possa concentrare maggiormente su una riorganizzazione delle

strutture della scuola, che non sono soddisfacenti né per i docenti, né per gli alunni, come dimostra il fatto che il livello di apprendimento è molto basso e serpeggia una grossa insoddisfazione sia presso gli studenti che tra i docenti, sia nel settore della scuola che della università. Non deve sorprendere allora che all'interno della manovra si adottino interventi incisivi per risolvere proprio questo tipo di problemi. Ricorda peraltro che si tratta di scelte non facili operate anche dallo scorso Governo che aveva tagliato per il 70 per cento le spese di funzionamento della scuola; si è trattato di un intervento che considera eccessivo tanto da pensare ad un incremento del capitolo relativo per 200 milioni di euro. Rileva inoltre che vi sono delle anomalie notevoli nella struttura della scuola, anomalie che traggono ispirazione dal fatto che sono ancora in piedi strutture burocratiche create negli anni '70. Occorre quindi assolutamente elevare la qualità e monitorarla continuamente, soprattutto in riferimento alla valutazione dei docenti, anche attraverso la convergenza delle competenze di istituti esistenti che si occupano della materia, quale ad esempio l'INDIRE e l'INVALSI. Questo ultimo Istituto va infatti valorizzato creando anche un sistema informativo in grado di unificare le banche dati esistenti con quelle del Ministero.

Ritiene però che sia ridicolo invocare un conflitto tra il Ministro dell'economia e delle finanze e quello dell'istruzione, università e ricerca, anche in considerazione del fatto che occorre sicuramente garantire una direzione e una programmazione delle risorse, migliore di quelle attuate in passato. La difesa dello *status quo* infatti ha determinato una prevalenza dell'attenzione ai profili economici rispetto a quelli di contenuto. Ritiene pertanto che l'azione del Governo sia assolutamente ispirata alla necessità di garantire una collaborazione quanto più proficua possibile tra il Ministero dell'economia e quello dell'istruzione, senza alcuna forma di *commissariamento* del primo rispetto al secondo, come è stato detto in passato. Questo tipo di coordinamento invece, era stato previsto

anche dal Ministro Fioroni, salvo poi all'ultimo momento essere stato superato solo per esigenze di coalizione. Si tratta infatti di una forma di collaborazione necessaria a consentire che il Ministro dell'istruzione sia in grado di rispettare gli impegni assunti. Sottolinea quindi che indubbiamente le scelte effettuate con il provvedimento in esame sono dolorose ma necessarie e che proprio per questo devono essere condivise con la partecipazione di tutte le parti sociali. Ricorda per esempio che sta svolgendo una serie di studi con i diversi responsabili dei dipartimenti del ministero sotto forma di simulazioni di coordinamento tra qualità del servizio ed esigenze di razionalizzazione dei costi. Proprio in merito alla necessità di razionalizzare meglio la struttura della scuola, esprime il proprio apprezzamento per la proposta di legge C. 953 del presidente Aprea, che va sicuramente nella direzione indicata.

Per quel che riguarda la riforma dell'università, ricorda che si tratta in ogni caso non di un obbligo ma di una facoltà riconosciuta alle università, una sperimentazione che può comunque effettivamente contribuire ad elevare la qualità del sistema universitario. È necessario confrontarsi con gli operatori del settore, in particolare la CRUI, il CUN e il CSU, cosa che sta facendo; ma al contempo non bisogna dimenticare, per le esigenze di corporazione, il mandato ricevuto dai cittadini. Rileva peraltro che l'indicazione del deputato Bachelet in merito alla contrattazione collettiva è sicuramente da prendere in considerazione. Ricorda però che il blocco del *turn over* è previsto per tutto il settore pubblico e non si applica solo alle università; sono state sbloccate invece ingenti risorse per l'assunzione dei ricercatori, oltre a quanto già fatto anche in generale per riavviare la ricerca. In tal senso ricorda che sono stati sbloccati 40 milioni di euro per la ricerca e 60 milioni saranno destinati per un bando riservato a ricercatori sotto i quaranta anni. Aggiunge poi che il Fondo ordinario per il finanziamento delle università non è stato tagliato, se non negli stessi termini fatti in

passato, rilevando peraltro che costituisce un'anomalia il fatto che il 97 per cento delle risorse di tale Fondo sia destinato al personale. Sottolinea inoltre che un dato estremamente positivo è legato al fatto che il 30 per cento dei risparmi derivanti dai tagli è comunque investito nella premialità nella scuola.

Rileva quindi che la riforma Moratti ha già contribuito a modificare in modo positivo la struttura della scuola e che occorre proseguire su quella strada. Per quel che riguarda le norme in materia di libri di testo, ricorda che obiettivamente potrebbero esserci alcuni problemi legati all'uso delle tecnologie per la diffusione dei libri. Si è confrontata con gli operatori del settore, anche allo scopo di verificare la possibilità di sostituire il termine « scaricabile », con « fruibile ». Ritiene peraltro che tale riforma sia fondamentale accanto a quella che prevede che gli editori debbano tenere bassi i prezzi dei libri, come già peraltro è previsto da una esplicita norma, senza procedere a riedizioni non necessarie del testo quando non vi siano modifiche significative.

Dario GINEFRA (PD) ribadisce quanto già evidenziato da alcuni colleghi: non è possibile affrontare temi come quelli posti dal provvedimento in esame nell'ambito dell'esame di un decreto-legge, poiché essi andrebbero affrontati con uno specifico provvedimento da discutere autonomamente in Commissione. Per quel che riguarda in particolare la questione delle università, sottolinea che seppure la stessa configura una facoltà per le università, una sperimentazione come ha detto il Ministro, non si comprende il meccanismo attraverso il quale sarebbe possibile tornare indietro, una volta che i beni siano stati assegnati ai privati. Ritiene inoltre che il problema non sia quello di eliminare l'assegnazione di denaro pubblico alle università, ma quello di utilizzare meglio le risorse stanziare. Non è esclusa poi dalla legislazione vigente la possibilità dei privati di contribuire con delle risorse all'attività delle università. Ricorda, infine, che da notizie di stampa si apprende che il

Governo dovrebbe introdurre nel maxiemendamento sul quale porrà la fiducia una norma che recupererà il *tax credit* nell'ambito delle attività cinematografiche. Sarebbe opportuno che anche su tali aspetti la Commissione fosse debitamente informata dal Governo, allo scopo di poter esprimere compiutamente la propria posizione.

Valentina APREA, *presidente*, ricorda che sul punto indicato dal collega Ginefra è in corso una valutazione da parte del Governo ancora in corso di definizione.

Giovanni LOLLI (PD) esprime la propria delusione per quanto detto dal Ministro, ricordando che i tagli effettuati sono troppi ingenti in materia di scuola. Nessuno ha detto che quello che aveva fatto il Governo Prodi era perfetto, ma si pretende che siano fornite però risposte alle domande legittime poste da alcuni colleghi. I tagli operati dai decreti-legge n. 93 e n. 112 di quest'anno appaiono in questo senso del tutto irragionevoli. In particolare per la scuola si tagliano 8,5 miliardi di euro in tre anni, un'assurdità. Per quel che riguarda in particolare il tema dell'università, ricorda che la possibilità di effettuare erogazioni liberali a favore delle università è già prevista e che non sembra pertanto opportuno introdurre una riforma così ampia come quella prospettata dal provvedimento in esame, soprattutto perché non ne sussiste l'urgenza. Ribadisce quindi l'esigenza che il Ministro fornisca risposte più dettagliate nel merito.

Emerenzio BARBIERI (PdL) rileva che esiste un problema fondamentale che è quello di trovare un dialogo con l'opposizione per individuare le strategie da seguire in alcune materie, tra le quali quella relativa ai libri di testo. Ricorda in ogni caso che il ricorso alla questione di fiducia è stata una prassi molto diffusa nei passati governi, primo fra tutti il Governo Prodi. Condivide inoltre le osservazioni del collega Levi in merito ai libri di testo, ricordando altresì che occorre coordinare la disciplina prevista dal provvedimento in

esame con le norme in materia di comodato e noleggio dei libri. Rileva inoltre che il comma 4 dell'articolo 15 esclude l'applicazione delle norme contenute nell'articolo 15 ai testi universitari, senza un'apparente ragione; a suo giudizio va invece estesa la norma anche a questo tipo di testi. Rileva inoltre che andrebbero meglio specificate le norme a cui fa riferimento l'articolo 16 per quel che riguarda il sistema universitario, poiché la clausola « in quanto compatibili » è troppo ambigua. Ritiene inoltre necessario esplicitare all'articolo 63, comma 3, quali criteri debbano essere seguiti per il riparto del Fondo. L'articolo 64 contiene infine un riferimento normativo non esatto in materia di personale ATA che andrebbe corretto in coerenza con quanto disposto dalla legge finanziaria per il 2008.

Ricardo Franco LEVI (PD) sottolinea che le norme in materia di contributi all'editoria di cui all'articolo 44 riguardano la riduzione dei contributi diretti, che ammontano a circa 60-70 milioni di euro all'anno. Rileva in particolare che le norme in questione fanno riferimento a un limite massimo delle risorse previsto dal bilancio dello Stato che può portare notevoli difficoltà per le imprese assegnatarie di tali contributi. Queste nel corso degli anni hanno sempre ottenuto anticipazioni delle somme date come contributi, proprio sulla base del fatto che tali risorse venivano considerate veri e propri diritti soggettivi. Ritiene quindi opportuno correggere la norma in questione considerando che i contributi all'editoria nel corso degli anni sono stati già ridotti in modo consistente.

Paola GOISIS (LNP) rileva, per quanto riguarda i libri di testo, che occorrerebbe tenere in considerazione che non tutti gli studenti hanno la possibilità di collegarsi ad *internet*. Rileva peraltro che sarebbe opportuno che le case editrici non cambino in continuazione l'edizione dei libri di testo; occorrerebbe inoltre incentivare maggiormente la lettura da parte dei ragazzi. Per quel che riguarda la scuola,

ritiene che il problema vero da affrontare riguardi la scuola media, intervenendo su tale settore. Rileva peraltro che la scuola deve essere sempre un luogo nell'ambito del quale deve essere assicurato il pluralismo più efficiente. Ricorda inoltre che occorre ancora riformare le università, ricordando peraltro che occorre utilizzare meglio il patrimonio pubblico compreso quello delle università e che una soluzione a tale tipo di problema è configurata sicuramente dal federalismo.

Manuela GHIZZONI (PD) rileva che l'elenco 1 allegato al provvedimento in esame prevede definisce tagli molto consistenti, in parte relativi a leggi finanziate, a tutte le materie di competenza della Commissione e in particolare nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali e del Ministero dell'istruzione e dell'università. A tale proposito ricorda che l'on. Zorzato, relatore al decreto sulla manovra per la Commissione Bilancio, ha definito come impressionante la portata dei tagli ai ministeri decisi dal Governo. Chiede pertanto che a suddetti tagli anche il relatore on. Caldoro faccia riferimento nella propria relazione. Rileva inoltre che il Servizio Bilancio di Montecitorio, ha espresso profili problematici circa le coperture del provvedimento, così come non ha mancato di sottolineare che il livello di debito-Pil è inferiore ai valori indicati nel DPEF, che del resto non ascrive alla manovra alcun effetto di incremento della crescita. I tecnici rilevano inoltre che mancano i calcoli per il fabbisogno e l'indebitamento netto. Si tratta, insomma, di una manovra dal carattere restrittivo e dagli effetti depressivi, che non permetterà di sostenere la crescita. Essa non contiene il tanto evocato abbassamento della tasse; al tempo è priva di interventi di redistribuzione, al contrario delle manovre precedenti che, senza dimenticare l'equità, seppero garantire un forte risanamento dei conti pubblici, tanto da far ritirare all'EU la procedura di infrazione per eccesso di debito pubblico. Si compiace, inoltre, delle recenti considerazioni espresse da voci autorevoli, non ultimo il

Governatore della Banca d'Italia, sulle conseguenze della *Robin tax* che scaricherà i propri effetti negativi sulle famiglie. Stigmatizza quindi l'uso dello strumento del decreto-legge per approvare norme che incideranno pesantemente sui settori della scuola e dell'università, cioè il volano della crescita del Paese.

Ribadisce la necessità, già espressa nella precedente seduta, di stralciare dal decreto le norme in materia di trasformazione delle università in fondazioni, in quanto generiche, prive di un solidità giuridica e tese a spezzare l'unitarietà del sistema universitario. Sempre per quanto riguarda il tema dell'università, rileva che la riforma proposta non va assolutamente nel senso di attuare i principi di autonomia, responsabilità e valutazione. Rileva infatti che l'intervento sugli scatti biennali non contribuisce sicuramente ad attuare tali principi, poiché penalizza i giovani ricercatori e quanti svolgono con passione e professionalità il proprio lavoro. Anche il blocco del *turn over* è ovviamente la risposta sbagliata al problema dell'invecchiamento del corpo accademico. Per non parlare poi degli enti di ricerca per i quali non vi alcun provvedimento. Contesta inoltre che sia previsto un aumento del Fondo ordinario per l'università, come invece sostenuto dal ministro, considerando troppo basso il rapporto di investimenti nel settore universitario rispetto al PIL rispetto a quanto richiesto in sede europea. Riterrebbe necessaria non questa riforma, ma un confronto serio sui temi dell'autonomia responsabile e della valutazione. Rileva inoltre che non ha senso trasformare in fondazioni le università se poi le si sottopone al controllo della Corte dei conti; le università italiane d'altra parte non sono tutte scadenti, come è dimostrato anche dal fatto che i ricercatori italiani sono molto apprezzati in tutto il mondo. Sottolinea quindi che la riforma dell'università prevista dal Governo comporterebbe anche enormi problemi in particolare per le facoltà di medicina, e in generale per tutto il personale attualmente impiegato nel comparto universi-

tario in riferimento al quale non viene indicato alcunché. Per quanto riguarda infine il problema della scuola, già affrontato dalla collega Coscia, sottolinea che i tagli previsti sono assolutamente insostenibili, a meno di non voler affossare la scuola pubblica. Rileva inoltre che le norme in materia di libri di testo non sono concretamente applicabili perché solo il 50 per cento delle famiglie possiede una connessione *internet*. Ribadisce infine che non è possibile fare delle politiche serie in materia di scuola e università senza investimenti appropriati e senza strategia, come peraltro aveva evidenziato anche l'attuale presidente della Commissione nel corso dell'esame della prima manovra finanziaria presentata dal Governo Prodi.

Fabio GARAGNANI (Pdl) ritiene che sia indispensabile effettuare tagli mirati sul personale della scuola, anche perché esso è effettivamente in soprannumero. Occorre inoltre rafforzare il pluralismo educativo, favorendo la parità scolastica, consentendo quindi anche alle scuole private di concorrere all'offerta formativa con l'assorbimento del personale eventualmente eccedente presente nelle scuole pubbliche. Tali ultime scuole dovrebbero poi garantire solo delle ore obbligatorie. Ritiene peraltro che la riforma dei libri di testi non sia applicabile, in considerazione del fatto che è alquanto poco diffuso l'uso di *internet* presso le famiglie italiane. Per quel che riguarda le università giudica molto favorevolmente la trasformazione delle stesse in fondazioni, rilevando che tale trasformazione potrebbe favorire un'effettiva competizione tra le varie università e porre fine a tutti i problemi che esistono nel mondo universitario, non ultimo quello relativo alla corruzione e ad altre vicende penali che hanno recentemente interessato ad esempio l'università di Bologna. Aggiunge che a suo giudizio se un limite la manovra posta dal Governo ha, è quello di essere arrivata tardi. Le misure di razionalizzazione del personale scolastico sono infatti arrivate dopo anni di sprechi di risorse umane ed economi-

che. Pur a costo di apparire impopolare, ritiene necessario espellere dalle scuole che non opera secondo criteri obiettivi di professionalità, se necessario arrivando a smantellare la scuola statale. È comunque ottimista perché il provvedimento in esame porta ad una maggiore responsabilizzazione dei docenti.

Valentina APREA, *presidente*, pur apprezzando le considerazioni dei colleghi Bachelet e Mazzarella, rileva che la possibilità di trasformare le università in fondazioni è una opportunità di riforma importante, in quanto permette di risolvere diversi problemi finora rimasti irrisolti. Si tratta di una proposta qualificante il programma di Forza Italia prima e ora del Partito della libertà. Riconosce peraltro che si potrebbe legare la facoltà di trasformazione in fondazione a una serie di criteri che definiscono meglio le norme, ricordando peraltro che sarebbe stato sicuramente opportuno discutere della materia direttamente nella Commissione di merito. Rileva quindi l'opportunità di estendere i benefici fiscali previsti dalla normativa in questione anche ad università private. Per quel che riguarda più in generale le politiche universitarie, aggiunge che sarebbe opportuno destinare una parte del Fondo ordinario per le università alla realizzazione di politiche che attuino criteri premiali, con la previsione, in generale, più che di scatti di anzianità, di forme di incentivazione del merito per i docenti.

Sull'articolo 15, rileva che esistono effettivamente dei problemi di accessibilità ad *internet* e di tutela del diritto d'autore. In merito alle politiche della scuola, ritiene invece che i tagli previsti siano necessari considerata la situazione di grave crisi economica in cui versa il Paese, ricordando peraltro che il precedente Governo Berlusconi aveva attuato riforme molto importanti nel campo della scuola e non solo tagliato risorse. È vero che aveva sollevato il richiamo a maggiori investimenti nel corso della manovra presentata dal Governo Prodi, come ricordato dalla collega Ghizzoni, ma in un

momento economico certo più favorevole rispetto all'attuale e dopo che il precedente Governo Berlusconi, pur in situazioni di crisi, aveva stanziato per il settore ben più di quanto fissato dall'allora Ministro Padoa Schioppa. Sottolinea peraltro l'opportunità che il piano previsto dall'articolo 64 sia adottato in un termine di 90 giorni invece che di 45, al fine anche di dare indicazioni concrete al Governo per la fase in cui predisporrà il maxi emendamento sul quale porre la fiducia. L'obiettivo della manovra, per quanto dolorosa, è quello di dare alla scuola la « carta dell'autonomia », mettendo lo Stato in condizione di fare un passo indietro, trasferendo tutte le responsabilità alle singole scuole. Il segno della necessità di un intervento è dato dal fatto che il sistema educativo appare incapace di dare risposte adeguate sia sul piano economico che degli studenti. Se il 50 per cento di questi non raggiunge l'obiettivo finale della promozione, in un modo o nell'altro, è il segno che le cose vanno cambiate. Per quel che riguarda la riduzione del personale della scuola, infine, ritiene che si tratti ormai di una necessità, in quanto le risorse sono ormai scarsissime. Appare inoltre fondamentale modificare l'articolo 72, comma 11, escludendo che lo stesso si applichi al personale della scuola, dato che ciò comporterebbe una situazione per la quale la scuola si ritroverebbe di fatto senza dirigenti scolastici.

Auspica quindi che i rilievi formulati possano essere recepiti dal relatore con specifiche condizioni da inserire nella proposta di parere che presenterà all'esame della Commissione.

Maria COSCIA (PD), intervenendo per una precisazione, rileva che il comma 4 dell'articolo 74 prevede l'adozione di regolamenti che considera inadatti a disciplinare una materia così delicata come quella della riduzione del numero dei docenti e del personale ATA.

Rosa DE PASQUALE (PD) ritiene che sia fondamentale tutelare a sufficienza il



personale ATA, evitando così di ridurre drasticamente il numero degli addetti del settore. Rileva inoltre che andrebbe modificata la norma che fa riferimento al rapporto alunni/docenti, senza incidere eccessivamente sul numero dei primi rispetto ai secondi.

Stefano CALDORO (Pdl), *relatore*, ringrazia i colleghi per tutti i suggerimenti forniti, ricordando che elaborerà una proposta di parere che cercherà di tenere conto della maggior parte di essi, evitando però di forzare delle situazioni che devono essere in definitiva comunque decise dal Governo. La proposta di parere cercherà in particolare di indicare alle Commissioni di merito le esigenze reali e concrete da seguire. Per quel che riguarda in particolare il problema delle erogazioni liberali alle università, ricorda che la norma inserita nel provvedimento in esame al riguardo appare opportuna in considerazione del fatto che la normativa vigente prevede un tetto alle erogazioni medesime. Rileva inoltre che il tema della riduzione dei contributi all'editoria deve essere tenuto in debita considerazione, in quanto da ciò potrebbe derivare il licenziamento di moltissime persone. Si riserva infine di svolgere un approfondimento ulteriore sul tema del blocco degli scatti stipendiali, valutandone la previsione nella proposta di parere che predisporrà.

Valentina APREA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.30.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 8 luglio 2008. — Presidenza del presidente Valentina APREA.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

**Proposta di nomina del dottor Giuseppe Ferrazza a presidente dell'Ente teatrale italiano (ETI).**

**Nomina n. 3.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina all'ordine del giorno.

Gabriella CARLUCCI (Pdl), *relatore*, ricorda la lunga e radicata tradizione da cui proviene l'ETI, la cui funzione strategica svolta per la promozione culturale in Italia e all'estero e per lo sviluppo e la diffusione delle attività teatrali nel Paese si concretizza attraverso: la gestione diretta di quattro teatri, due di proprietà, Valle di Roma e Pergola di Firenze, e due in affitto, Quirino di Roma e Duse di Bologna; la presenza nelle aree teatrali meno servite; la tutela delle tradizioni, il rinnovamento dei linguaggi artistici, la valorizzazione del repertorio contemporaneo italiano; la promozione di scambi culturali con l'estero; il rapporto con il mondo della scuola e dell'università; la formazione, promozione ed informazione del pubblico; la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori teatrali. Di tutto questo si fa carico e portavoce l'Ente Teatrale Italiano. Osserva che a queste funzioni ha dato attuazione il Presidente Giuseppe Ferrazza, nominato durante la XIV legislatura nel luglio 2005 e di cui oggi si chiede la riconferma. Rileva che, nel triennio appena conclusosi della gestione ad opera dello stesso Ferrazza dell'Ente Teatrale Italiano, sono state rispettate ed ampliate quelle competenze e qualità proprie dell'ETI, grazie alla professionalità del dottor Ferrazza, il cui *curriculum vitae* è prova di quanto detto. Ricorda, infatti, che il dottor Ferrazza ha svolto attività di studio e ricerca nell'ambito delle competenze del Dipartimento dello spettacolo del Ministero per i beni e le attività culturali, nonché ha coordinato svariati gruppi di lavoro che hanno proceduto all'elaborazione di testi o provvedimenti normativi, tra i quali vale la pena di ricordare il nuovo « Statuto dell'ente Teatrale Ita-

liano ». Ritiene quindi che la designazione governativa in esame abbia un profilo particolarmente attento alle esigenze gestionali e di bilancio, essenziali perché l'ente possa continuare a produrre e a promuovere teatro di qualità, rispondendo alle ineludibili caratteristiche di efficienza e di competenza, da questo punto di vista questa maggioranza sostiene la nomina del dottor Ferrazza alla presidenza dell'ETI.

Premesso ciò, osserva che l'ETI dovrebbe aggiornare le sue funzioni, soprattutto in considerazione del fatto che le sue attività di distribuzione assorbono per il 75 per cento i finanziamenti che l'ente riceve dallo Stato. Ciò sarà possibile grazie alla dismissione dei teatri gestiti e del relativo personale agli enti locali di riferimento o ad imprenditori privati, dirottando le risorse verso l'ampliamento del mercato teatrale e la promozione del pubblico, il sostegno all'innovazione, al teatro per l'infanzia ed alla nuova drammaturgia, ma anche ridefinendo l'ente quale luogo di concertazione fra Stato, regioni, province e comuni per la definizione di progetti e l'individuazione di specifiche priorità di intervento, di definizione di intese istituzionali con il mondo della scuola, dell'uni-

versità e dell'informazione. Ritiene, in questo senso, che l'esperienza e le provate capacità intellettuali, nonché organizzative del dottor Ferrazza siano garanzia di un impulso innovativo concreto e rapido, in grado di portare l'ETI verso un solido rinnovamento. Preannuncia, quindi, un parere favorevole alla nomina del dottor Ferrazza alla Presidenza dell'Ente Teatrale Italiano.

Valentina APREA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.40.**

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

#### SEDE REFERENTE

*Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche e la libertà di scelta educativa delle famiglie, nonché per la riforma dello stato giuridico dei docenti.*

*C. 808 Angela Napoli, C. 953 Aprea, C. 1199 Frassinetti e C. 1262 De Torre.*

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 112/08: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1386 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	579
ALLEGATO ( <i>Proposta di parere del relatore</i> ) .....	590

##### SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse. C. 152 Tommaso Foti, C. 1182 Stradella e C. 1239 Di Pietro ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	586
---	-----

##### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 8 luglio 2008. — Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI. — Intervengono i sottosegretari di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Mario Mantovani, e per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Roberto Menia.*

##### La seduta comincia alle 12.10.

**DL 112/08: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.**

**C. 1386 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame.

Tommaso FOTI (PdL), *relatore*, avverte che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 112 del

2008, recante misure urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. Prima di esaminare nel dettaglio gli articoli che riguardano le competenze specifiche della VIII Commissione, intende soffermarsi su alcune considerazioni di carattere generale: segnala, infatti, che — come già visto in occasione del dibattito sul DPEF — la strategia dell'azione di governo tende a raggiungere quattro obiettivi essenziali: ridurre il costo complessivo dello Stato, rendere più efficace l'azione della pubblica amministrazione, ridurre il peso della burocrazia sui cittadini e spingere l'apparato economico verso lo sviluppo. Alcune di queste azioni, quali l'azzeramento dell'ICI sulla prima casa e la detassazione delle remunerazioni di produttività, sono già state poste in essere con il decreto-legge n. 93, mentre molte altre importanti iniziative sono ora contenute nel decreto-legge 112. In particolare, osserva che il decreto-legge si pone l'obiettivo di offrire misure di stimolo per la crescita della produttività e della compe-

titività dell'economia nazionale, sia attraverso misure di liberalizzazione e semplificazione amministrativa « a costo zero » sia attraverso importanti iniziative di incentivazione del sistema produttivo e di investimento per il potenziamento della dotazione infrastrutturale del Paese. In tal senso, l'articolo 1, che definisce le finalità e l'ambito di intervento del decreto-legge, chiarisce come quest'ultimo, unitamente ad altri provvedimenti normativi indicati nel DPEF 2009-2013, sia volto a realizzare, con effetti a far data dalla seconda metà dell'esercizio finanziario in corso, un intervento organico diretto a conseguire gli obiettivi, in termini di indebitamento netto e di rapporto debito pubblico/Pil, definiti dallo stesso DPEF, nonché a determinare una crescita del tasso di incremento del Pil attraverso una serie di interventi sinteticamente richiamati, idonei a promuovere lo sviluppo economico e sociale del Paese.

Passando alle materie di più specifica competenza della VIII Commissione, segnala che l'articolo 11 prevede, al fine di contrastare il tema dell'emergenza abitativa, l'avvio di un piano nazionale di edilizia abitativa, che dovrà essere approvato dal CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Tale piano è rivolto ad un'ampia platea di categorie sociali svantaggiate, tra le quali compaiono, per la prima volta, gli studenti fuori sede e gli immigrati regolari. Il piano prevede anche l'attuazione di programmi integrati di edilizia sociale per la costruzione di alloggi da destinare alla locazione a canone agevolato, nel contesto di interventi di riqualificazione urbana da realizzarsi, prevalentemente, con l'intervento finanziario privato, in cambio della cessione di diritti edificatori o agevolazioni fiscali.

Rileva che, sempre con riferimento all'emergenza abitativa, l'articolo 13 – al fine della valorizzazione degli immobili residenziali costituenti il patrimonio degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati – prevede che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, il Ministro delle infrastrutture ed il Ministro per i rapporti con

le regioni promuovano, in sede di Conferenza unificata, la conclusione di accordi con regioni ed enti locali, inerenti alla semplificazione delle procedure di alienazione degli immobili di proprietà dei predetti Istituti. Il comma 2 del medesimo articolo individua i criteri da considerare ai fini della conclusione degli accordi, ed in particolare che il prezzo di vendita delle unità immobiliari sia determinato in proporzione al canone di locazione; il comma 3 prevede, quindi, che negli accordi stessi possa essere prevista la facoltà per le amministrazioni regionali e locali di stipulare convenzioni con società di settore per lo svolgimento delle attività strumentali alla vendita dei singoli beni immobili. Al riguardo, osserva che occorrerà valutare, nel corso del dibattito, l'opportunità di segnalare alle Commissioni di merito l'esigenza di prevedere che la gestione di tali alienazioni e i relativi prezzi di cessione non fuoriescano dal solco tracciato dalla legge n. 560 del 1993, considerati anche i rilevanti profili di competenza regionale sulla materia e la necessità di garantire il perseguimento degli obiettivi di solidarietà sociale sottesi agli interventi di edilizia residenziale pubblica.

Sottolinea, poi, che il successivo articolo 14 reca autorizzazioni di spesa per complessivi 1.486 milioni di euro nel periodo 2009-2015 per la realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015. Il comma 2 del medesimo articolo dispone che il Sindaco di Milano *pro tempore*, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, è nominato Commissario straordinario del Governo per l'attività preparatoria urgente. Viene altresì prevista l'emanazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Presidente della Regione Lombardia e i rappresentanti degli enti locali interessati, volto all'istituzione degli organismi per la gestione delle attività e alla fissazione dei criteri di ripartizione e delle modalità di erogazione dei finanziamenti.

Passa, quindi, all'articolo 28, che prevede l'istituzione, sotto la vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Istituto di ricerca per la protezione ambientale (IRPA), cui sono trasferite le funzioni e le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) e dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM). Segnala che esso ripropone il testo di un emendamento del Governo approvato nel corso dell'esame istruttorio del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 90 del 2008, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania. Le norme proposte, già introdotte nel decreto-legge, ne sono state espunte a seguito del rinvio del testo alla Commissione da parte dell'Assemblea della Camera, per l'esame degli emendamenti del Governo riproducenti le disposizioni del decreto-legge 17 giugno 2008, n. 107. Rileva, dunque, che lo scopo della disposizione è quello di promuovere la riorganizzazione di una serie di strutture e organismi tecnici del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che consenta di razionalizzare le risorse umane e finanziarie attualmente destinate a tali organismi, anche allo scopo di assicurare un percorso rapido ed efficace alle attività di controllo e monitoraggio effettuate da tali organismi in materia ambientale. In proposito, ritiene utile sottolineare l'esigenza che la disposizione in esame, pienamente condivisibile, mantenga una impostazione diretta a garantire il rafforzamento del sistema dei controlli in campo ambientale, secondo principi di efficienza e terzietà degli apparati tecnici preposti.

Fa presente, inoltre, che con detto articolo è ridotto da 25 a 23 il numero dei componenti della Commissione istruttoria per l'IPPC, prevista dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2007, e modificata la composi-

zione della Commissione di valutazione degli investimenti e di supporto alla programmazione e gestione degli interventi ambientali, di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, con una riduzione di dieci unità (da 33 a 23). Illustra, poi, l'articolo 30, che semplifica i controlli amministrativi in materia ambientale rivolti alle imprese dotate di certificazione ambientale o di qualità, sostituendoli con i controlli periodici svolti dagli enti certificatori, anche ai fini dell'eventuale rinnovo o aggiornamento delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività. Viene altresì disposto che le verifiche dei competenti organi amministrativi abbiano ad oggetto esclusivamente l'attualità e la completezza della certificazione, restando ferma la potestà delle regioni e degli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, di intervenire in materia al fine di garantire livelli ulteriori di tutela. Da ultimo, rileva che il comma 5 dell'articolo 63 reca una disposizione volta a consentire ad Anas S.p.A. di far fronte alle obbligazioni già assunte per la realizzazione di interventi previsti nel contratto di programma 2003-2005 e in accordi pregressi.

Osserva, infine, che il provvedimento contiene ulteriori disposizioni di interesse della Commissione, anche se non di sua strettissima competenza: si tratta, in particolare, dell'articolo 7, che individua interventi di strategia energetica nazionale, in particolare al fine di ridurre le emissioni di gas ad effetto serra. Al riguardo, giudica piuttosto incomprensibile la ragione dell'accentramento delle proposte operative all'interno del solo Ministero dello sviluppo economico, considerato anche che il comma 2 dell'articolo citato prevede la positiva e condivisibile convocazione di una Conferenza nazionale dell'energia e dell'ambiente, d'intesa tra i due Ministri competenti. Segnala, inoltre, l'articolo 10, che inserisce le infrastrutture relative al settore energetico e delle reti di telecomunicazione, individuate sulla base di programmi predisposti dal Ministero dello sviluppo economico, tra i progetti di investimento considerati prioritari ai fini

dell'individuazione degli interventi ammessi al finanziamento a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca.

Illustra, poi, l'articolo 8, volto a riaprire, nel caso in cui si accerti la non sussistenza di rischi apprezzabili di subsidenza sulle coste, la possibilità di sfruttamento dei giacimenti di gas naturale dell'alto Adriatico, nonché ad agevolare lo sfruttamento dei giacimenti marginali. Si tratta, a suo avviso, di un intervento su cui occorre la massima prudenza e in ordine al quale si rimette al dibattito in Commissione per comprendere come valutarlo ai fini della predisposizione della proposta di parere.

Si sofferma, quindi, sull'articolo 12, che apporta modifiche all'articolo 13 del decreto-legge n. 7 del 2007, in materia di progetti di alta velocità ferroviaria, disponendo che le convenzioni stipulate il 15 ottobre 1991 e il 16 marzo 1992 da TAV S.p.A. con i contraenti generali, in relazione ai progetti concernenti le linee Milano-Verona, Verona-Padova, Milano-Genova, Terzo Valico dei Giovi, proseguono, senza soluzione di continuità, con Rete Ferroviaria Italiana. Rileva che tale disposizione è la sostanziale riproposizione delle vecchie concessioni interrotte dal precedente Governo e che essa va inquadrata nell'ambito delle procedure di recupero dei contraenti generali, anche tenendo conto degli sviluppi in ambito comunitario. Segnala, infine, i commi 12 e 13 dell'articolo 63, che ricostituiscono la dotazione finanziaria del Fondo per la promozione e il sostegno dello sviluppo del trasporto pubblico locale, istituito dalla legge finanziaria per il 2008 e destinato all'acquisto di veicoli adibiti al trasporto pubblico e allo sviluppo dei sistemi di trasporto pubblico nelle aree urbane.

In conclusione, nel ribadire il proprio convincimento circa la rilevanza fondamentale del provvedimento nel suo complesso, si riserva di presentare – eventualmente anche al termine della seduta odierna – una proposta di parere alla luce del dibattito che si svolgerà sulle singole disposizioni (talune delle quali già enun-

ciate nella sua relazione introduttiva), preannunciando sin d'ora un orientamento di massima favorevole al decreto-legge.

Margherita Angela MASTROMAURO (PD) esprime alcune valutazioni critiche su un provvedimento che, a suo avviso, a fronte degli ambiziosi obiettivi annunciati, non salvaguarda né rafforza gli investimenti in infrastrutture e non affronta i veri problemi del Paese, a partire da quello dello sviluppo del Mezzogiorno. Illustra, quindi, quelli che a suo giudizio costituiscono i punti di maggiore criticità e debolezza del decreto-legge in esame, soffermandosi in particolare: sulla inaccettabile riduzione delle risorse per l'ammodernamento e il rafforzamento della rete infrastrutturale del Paese – da ultimo criticata anche da Confindustria –, che è testimoniata dalla diminuzione sia degli investimenti fissi sia delle spese in conto capitale (passate, queste ultime, dal 4,5 per cento al 3,3 per cento del PIL); sull'assenza di una coerente azione politica per lo sviluppo del Mezzogiorno e su una pesantissima riduzione dei fondi ad esso destinati (i circa 7,7 miliardi di euro sottratti alla spesa per lo sviluppo del Mezzogiorno, di cui al FAS, equivalgono, da soli, ad oltre un quarto delle economie complessivamente previste dalla manovra finanziaria); sulla genericità e incongruenza delle misure relative all'annunciato « piano casa », che – se non viene modificato profondamente – rischia di rimanere soltanto una dichiarazione d'intenti.

Sull'ultimo punto evidenziato, anche per testimoniare la concreta volontà del suo gruppo di evitare diatribe più dialettiche che di sostanza e di operare, invece, per garantire, attraverso opportune modifiche al testo, operatività ed efficacia al « piano casa » in questione, indica alcuni punti chiave. Si sofferma, in particolare, sull'esigenza di fissare tempi certi per la formazione e l'attuazione del « piano casa », nonché sulla necessità di prevedere un esplicito potere sostitutivo in caso di inadempimenti e un'indicazione precisa di strumenti di

prevenzione e composizione delle eventuali controversie, che certamente insorgeranno ad opera degli enti locali.

Sottolinea, poi, la negativa impostazione centralistica dell'articolo 11, che non tiene nella dovuta considerazione il ruolo e le competenze costituzionalmente garantite alle istituzioni regionali e locali. Si richiama, inoltre, al riequilibrio delle scelte relative al finanziamento del « piano casa », che – se restano così sbilanciate sul ruolo dei capitali privati (attraverso il ricorso alla finanza di progetto, alle misure della cosiddetta premialità o all'istituzione di specifici fondi immobiliari) – rischiano di provocare una pericolosa « finanziarizzazione » di un settore delicato e fondamentale per il successo delle politiche di coesione sociale nel Paese.

Rodolfo Giuliano VIOLA (PD) osserva che le misure recate dal provvedimento in esame, talune delle quali anche ambiziose, restano comunque ferme ad un livello superficiale. In tal senso, manifesta le proprie perplessità su talune disposizioni che presentano particolari elementi di criticità, sui quali peraltro – anche a causa del difficile contesto in cui si svolge in questi giorni il dibattito parlamentare – si fatica ad intervenire con coerenza di analisi. Si sofferma, quindi, sulle norme relative al settore dell'energia, evidenziando come l'articolo 7 del provvedimento inquadri in una dimensione del tutto nuova il tema del « ritorno al nucleare », omettendo di considerare che su tale tema occorre costruire un percorso di condivisione, considerato anche che l'opzione nucleare è stata formalmente esclusa dal popolo italiano con lo svolgimento di un apposito *referendum*. In tal senso, afferma che il suo gruppo non è pregiudizialmente contrario a riflettere su questo tema, ma esprime forti perplessità sulle modalità con le quali il Governo intende giungere all'obiettivo finale di pesare meno sulla « bolletta energetica » del Paese, indicando peraltro scelte che si concretizzeranno in un futuro non certo immediato. Ritiene, altresì, inaccettabile che il Ministero dell'ambiente, come in parte rilevato dallo

stesso relatore, sia tenuto ai margini di scelte di politica energetica così rilevanti per il futuro del Paese, anche sotto il profilo della qualità ambientale del proprio sviluppo.

Rileva, inoltre, che il relatore ha intelligentemente colto il problema sotteso all'articolo 8, che coinvolge diverse sensibilità nell'ambito dei territori interessati dell'alto Adriatico, considerato anche che la formulazione dell'articolo è molto ambigua, poiché sembra che la stessa società che svolgerà le attività di prospezione sia incaricata di effettuare le verifiche ambientali preventive. In questo settore, suggerisce di usare la massima prudenza, evitando di abbassare il livello di guardia in una materia delicata come quella della coltivazione di idrocarburi in zone sensibili; a tal fine, peraltro, ritiene che nell'attività di monitoraggio potrebbe anche essere coinvolto il nuovo istituto preposto ai controlli ambientali, creato con lo stesso articolo 28 del provvedimento in esame.

Rileva, infine, che l'articolo 12 riaffida la realizzazione di talune linee di alta velocità ferroviaria ai vecchi contraenti generali, che hanno in passato evidenziato enormi problemi gestionali e non sono riusciti ad entrare in rapporto con i territori interessati dagli interventi. A riguardo, invita il Governo ad evitare gli errori compiuti in passato, lavorando sulla concertazione e sulla capacità di dialogo, in modo da recuperare il rapporto con le popolazioni e con i territori.

Mauro LIBÈ (UdC) manifesta il disaccordo del suo gruppo, più che sugli obiettivi del decreto-legge in esame, sulla mancanza di chiarezza e sulla fragilità della copertura finanziaria del provvedimento medesimo. A suo giudizio, ad esempio, mentre appare del tutto condivisibile l'obiettivo della riduzione del debito pubblico, non lo è affatto la scomparsa di ogni riferimento all'impegno, assunto in campagna elettorale, di una riduzione della pressione fiscale al di sotto del 40 per cento del PIL. Inoltre, a differenza di quanto sostenuto dai deputati del gruppo del Partito Democratico, per il suo gruppo

le critiche più severe trovano fondamento – ad esempio sul tema del nucleare – non in una presunta volontà accentratrice del Governo o in una sua indisponibilità al dialogo, ma nell'assoluta genericità degli impegni annunciati e nella mancanza di coraggio rispetto a scelte che sono necessarie per garantire il futuro del Paese. Così, sul nucleare, le misure contenute nel provvedimento, troppo generiche, non consentiranno affatto un ritorno dell'Italia a tale forma di energia; allo stesso modo, a fronte di una gravissima dipendenza dai combustibili fossili, la genericità delle disposizioni contenute nell'articolo 8 non consentirà di riprendere – anche in assenza, che a lui appare praticamente certa, di rischi di subsidenza delle coste – le ricerche e la coltivazione degli idrocarburi nell'alto Adriatico.

Infine, osserva che alle annunciate misure meritocratiche nei ministeri fanno seguito tagli indiscriminati e indifferenziati a tutte le amministrazioni, con gravissime ripercussioni anche su quelle efficienti e su quelle che rendono servizi essenziali alla cittadinanza, a partire dalle forze di pubblica sicurezza. Al contempo, osserva che, nel settore delle infrastrutture, la manovra si risolve in un elenco di opere certamente utili ma senza certezza di risorse per la loro realizzazione, mentre il ricorso alla finanza di progetto e ai pedaggi per attrarre capitali privati viene smentito dalle stesse associazioni degli imprenditori, che richiamano lo Stato al dovere di approntare adeguate risorse pubbliche per l'ammodernamento delle rete infrastrutturale del Paese.

Chiara BRAGA (PD) preannuncia l'intenzione di concentrare il suo intervento sul cosiddetto « piano casa » e sulle misure a questo connesse. In particolare, osserva che il contenuto dell'articolo 11, pur guidato da una importante attenzione ai temi sociali, finisce per smantellare il sistema di interventi programmati nella precedente legislatura, a partire dalla legge n. 9 del 2007, che aveva assicurato, attraverso un piano straordinario di edilizia residenziale pubblica, il coinvolgimento di tutti i sog-

getti interessati, i quali avevano lavorato nell'ambito di un proficuo tavolo di concertazione. Allo stesso tempo, osserva che sono stati vanificati gli sforzi compiuti dal precedente Governo con l'ultima manovra finanziaria, che aveva stanziato importanti dotazioni finanziarie, ora utilizzate dal Governo per la copertura dei nuovi interventi, nonché con il programma « Contratti di quartiere », che viene rimesso in discussione sia sotto il profilo del merito sia sotto quello degli stanziamenti. In sostanza, lamenta l'assenza di risorse aggiuntive per il « piano casa », al di fuori di quelle sottratte ai programmi precedenti.

Si sofferma, quindi, sul programma di alienazioni di cui all'articolo 13, che non offre soluzioni convincenti e utilizza, anche in questo caso, fondi regionali, rinunciando ad un impegno pubblico forte per fronteggiare le necessità esistenti. Al contempo, ricorda l'esistenza di importanti pronunce giurisprudenziali recenti, che hanno ribadito l'esigenza di tutelare le competenze regionali in materia e hanno posto in guardia lo Stato rispetto al rischio di una impropria ingerenza nelle procedure di spettanza regionale.

Esprime, infine, le proprie perplessità sull'impostazione che il provvedimento segue in tema di « prima casa », la cui nozione sembra essere indicata in termini di priorità, anziché di esclusività; al riguardo, pertanto, sottolinea la necessità di coprire i bisogni delle fasce più svantaggiate e di ampliare l'ambito di applicazione delle misure di sostegno, in particolare di quelle previste all'articolo 11, per le quali occorre effettuare i necessari chiarimenti e le opportune specificazioni, andando ben al di là delle limitate previsioni recate dal provvedimento in titolo.

Alessandro BRATTI (PD), pur ritenendo per certi aspetti frustrante dover intervenire in una discussione dall'esito quasi certamente scontato, sottolinea i punti del provvedimento che a suo avviso sono particolarmente negativi, a partire dalla genericità delle misure di politica energetica, che producono una sensazione di annunci privi di sostanza e di strategia.



Richiamate, ad esempio, le scelte e le misure che negli anni recenti hanno consentito – pur in un quadro problematico – di raggiungere adeguati livelli di efficienza degli impianti di produzione di energia da gas metano, si chiede se, nell'annunciato ritorno al nucleare, si debbano ricomprendere anche gli elevatissimi costi che deriverebbero inevitabilmente dall'abbandono di tali scelte e dalla chiusura – in tutto o in parte – degli indicati impianti. Al tempo stesso, esprime il proprio rammarico per l'abbandono di ogni azione di consolidamento e rafforzamento delle misure adottate, con discreto successo, nella passata legislatura – da quelle per il risparmio energetico in edilizia, a quelle per l'ammodernamento del « parco elettrodomestici » – per l'efficiente uso delle risorse energetiche. Sempre sul tema dell'energia, sottolinea criticamente la marginalità del ruolo assegnato al Ministero dell'ambiente all'interno delle politiche complessive del Governo sia sul versante delle misure per la riduzione delle emissioni di gas serra che su quello del coordinamento delle politiche per lo sviluppo economico.

Quanto alle misure per una ripresa delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nell'alto Adriatico, ritiene inaccettabile che si affidi alla società concessionaria dei relativi diritti il compito di procedere all'accertamento della non sussistenza di rischi apprezzabili di subsidenza sulle coste.

Sull'istituzione, prevista dall'articolo 28, dell'Istituto di ricerca per la protezione ambientale (IRPA), cui sono trasferite le funzioni e le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM, nel ribadire l'esigenza di un serio approfondimento di tutti i temi, segnala la delicatezza e la gravità della situazione in cui verrebbero a trovarsi diverse centinaia di lavoratori precari, quotidianamente impegnati ad assicurare il corretto svolgimento dei compiti di tali istituti, nonché l'esigenza insopprimibile di garantire un efficace e proficuo rapporto e coordinamento di attività fra il

nuovo Istituto nazionale e le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente.

Quanto alle disposizioni contenute nell'articolo 30, sottolinea la diversità strutturale fra le attività relative all'espletamento dei controlli pubblici ambientali e la predisposizione delle certificazioni volontarie da parte dei soggetti imprenditoriali e richiama la Commissione ad una attenta considerazione di norme che rischiano di andare molto al di là del, pur condivisibile, obiettivo della semplificazione amministrativa. Infine, sulle misure contenute negli articoli 11 e 13 in tema di politiche abitative, denuncia il rischio che le ingenti risorse già stanziare dal precedente Governo e già impegnate, in parte, da molti enti locali, possano essere sottratte loro, con gravissimo danno per i cittadini e le famiglie più bisognose; d'altra parte, rimarca la delicatezza della situazione nella quale potrebbero venire a trovarsi, in caso di vendita degli alloggi ex IACP, tutte quelle famiglie che non possono acquistare l'alloggio né sobbarcarsi per il futuro l'onere della manutenzione degli edifici.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) esprime, anzitutto, la propria preoccupazione per le misure contenute nell'articolo 26, che includono il Club Alpino Italiano (CAI) tra gli enti pubblici non economici da sopprimere. Giudica tale disposizione molto preoccupante, considerato l'enorme lavoro, anche di natura infrastrutturale, svolto dal CAI lungo tutto l'arco alpino, che non sembra fornire alcuna giustificazione all'intervento soppressivo del Governo.

Dopo avere segnalato l'esigenza di incrementare le misure di semplificazione delle procedure relative alle imprese agricole, in particolare di quelle poste nelle zone di montagna, si sofferma sull'articolo 12, che riguarda il rinnovo delle convenzioni per l'alta velocità ferroviaria. Al riguardo, ritiene che si sia ripristinata una forma di concessione sostanzialmente « eterna », a fronte di un quadro di innovazione tecnologica profondamente cambiato, con ciò causando pesanti disecono-

mie di spesa sulle tratte ferroviarie interessate, che saranno ancor più evidenti in assenza della necessaria concertazione con i territori interessati.

Quanto alle disposizioni relative al « piano casa », pur riconoscendo la buona volontà del Governo, ritiene, tuttavia, che esse configurino una evidente lesione di competenze regionali, che peraltro finisce per riflettersi, in ultima istanza, sugli inquilini e sugli utenti finali. Rileva, altresì, che le misure per la valorizzazione del patrimonio edilizio da parte dei privati non prefigurano alcun incremento di opportunità, poiché lo Stato non investe nessuna risorsa nell'intera operazione e, peraltro, parametrizza il prezzo di cessione al canone di locazione, in tal modo penalizzando gli istituti più virtuosi del settore. In proposito, riterrebbe preferibile l'introduzione di un principio di co-finanziamento, sperimentando il canale dell'investimento misto pubblico/privato.

Il sottosegretario Mario MANTOVANI, preso atto delle considerazioni svolte nel corso del dibattito, con particolare riferimento alle questioni relative al « piano casa », alla presunta soppressione del CAI e alle convenzioni TAV, si riserva di fornire eventuali precisazioni nel corso della seduta di domani.

Tommaso FOTI (PdL), *relatore*, considerato l'andamento del dibattito odierno, presenta una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato*), anche al fine di consentire ai gruppi i necessari approfondimenti e l'eventuale prospettazione, anche in via informale, di possibili richieste di modifica o di integrazione, che si riserva di verificare con il massimo scrupolo per la seduta di domani.

Roberto TORTOLI, *presidente*, avverte che, a seguito di intese informali intercorse tra i gruppi e considerato il nuovo calendario dei lavori dell'Assemblea, si è convenuto che il seguito dell'esame in sede consultiva del provvedimento in titolo, già fissato per la seduta pomeridiana di domani, sia anticipato alla seduta antimeri-

diana, anche al fine di garantire un più ampio arco di tempo per il dibattito sulla proposta di parere presentata dal relatore.

La Commissione prende atto.

Roberto TORTOLI, *presidente*, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.25.**

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 8 luglio 2008. — Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Roberto Menia.*

**La seduta comincia alle 13.25.**

**Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse.**

**C. 152 Tommaso Foti, C. 1182 Stradella e C. 1239 Di Pietro.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame.

Alessio BONCIANI (PdL), *relatore*, osserva che le proposte di legge in esame sono volte ad istituire, anche nella XVI legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse. Ricorda che una Commissione di inchiesta su tale materia era già stata istituita con la legge 10 aprile 1997, n. 97. I suoi compiti principali sono stati quelli di verificare l'attuazione delle normative vigenti in materia di rifiuti, nonché i comportamenti della pubblica amministrazione e le modalità di gestione dei servizi di smaltimento dei rifiuti da parte degli enti locali, di indagare sul rapporto tra le organizzazioni criminali e la gestione del ciclo dei rifiuti, e, più in generale, sulle attività illecite collegate al settore dei rifiuti. Anche nelle legislature successive, attesa l'enorme im-

portanza di una attività di controllo e di indagine sulle pericolose conseguenze – in termini sanitari e ambientali – di una illecita gestione dell'attività di raccolta, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti, il Parlamento ha ritenuto opportuno attivare una commissione di inchiesta in materia.

Segnala che, da ultimo, nel corso della XV legislatura è stata approvata la legge 20 ottobre 2006, n. 271, istitutiva della Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse, facendo presente che l'attività della Commissione è stata, ancora una volta, di grande utilità ed ha prodotto una documentazione significativa e di supporto alle iniziative intraprese per risolvere la delicata questione dei rifiuti.

Osserva, quindi, che le proposte in esame riprendono, sostanzialmente, i contenuti della citata legge del 2006. In particolare, per quanto riguarda i compiti specificamente attribuiti alla Commissione, in base all'articolo 1, comma 1 delle tre proposte di legge, tali compiti consistono: nello svolgere indagini sul ciclo dei rifiuti e sulle organizzazioni che lo gestiscono; nell'individuare le connessioni tra le attività illecite nel settore dei rifiuti ed altre attività economiche, con particolare riguardo al traffico dei rifiuti tra le diverse regioni del Paese e verso altre nazioni; nel verificare l'attuazione delle normative vigenti e le eventuali inadempienze da parte dei soggetti pubblici e privati destinatari delle stesse; nel verificare i comportamenti della pubblica amministrazione centrale e periferica, al fine di accertare la congruità degli atti e la coerenza con la normativa vigente; nel verificare le modalità di gestione dei servizi di smaltimento dei rifiuti da parte degli enti locali e i relativi sistemi di affidamento nonché – per la sola proposta di legge n. 1182 – verificare l'attuazione dei programmi di bonifica dei siti inquinati sul territorio nazionale; nel proporre – per le sole proposte di legge nn. 152 e 1239 – soluzioni legislative ed amministrative ritenute necessarie per rendere più coordinata e incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali e per rimuovere le disfunzioni accertate, anche – per la sola

proposta di legge n. 152 – attraverso la sollecitazione al recepimento di normative previste in direttive comunitarie non introdotte nell'ordinamento e in trattati o accordi internazionali non ancora ratificati dall'Italia.

Segnala, poi, che la proposta di legge n. 1239 reca un ordine diverso delle disposizioni di seguito commentate, peraltro identiche nei contenuti. Con riferimento alla durata dell'inchiesta, osserva che le proposte di legge nn. 152 e 1182 prevedono che essa coincida con la durata della XVI legislatura, mentre la proposta di legge n. 1239, pur prevedendo all'articolo 1, comma 1, che essa coincida con la durata della XVI legislatura, stabilisce, al comma 2, che la Commissione concluda i propri lavori entro due anni dalla data della sua costituzione e presenti al Parlamento entro i successivi due mesi la relazione finale. Con generale riferimento ai poteri della Commissione, rileva che le proposte di legge prevedono che la Commissione proceda alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e limitazioni dell'autorità giudiziaria: ricorda, in proposito, che tale formulazione riproduce il contenuto dell'articolo 82, secondo comma, secondo periodo, della Costituzione, ripreso anche dall'articolo 141, comma 2, del Regolamento della Camera. Intende, altresì, segnalare che la possibilità dell'esercizio di poteri coercitivi rende l'inchiesta parlamentare lo strumento più incisivo del quale le Camere possono avvalersi per acquisire conoscenze; diversamente, l'indagine conoscitiva, pur essendo anch'essa finalizzata all'approfondimento di temi di ampia portata, non prevede poteri coercitivi di acquisizione delle informazioni.

Segnala che la sola proposta di legge n. 152 – riprendendo il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 1 della legge n. 271 del 2006 – chiarisce che la Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di

procedura penale. Le proposte disciplinano, poi, la composizione della Commissione con norme identiche (tutte contenute nell'articolo 2), che riproducono i commi 1 e 2 dell'articolo 2 della legge 271 del 2006. La sola proposta di legge n. 152 prevede (in analogia con il comma 3 dell'articolo 2 della legge 271) disposizioni specifiche sull'elezione del presidente, per la quale è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione. Con riferimento al profilo delle testimonianze davanti alla Commissione, le proposte di legge in titolo, con norme di identico tenore (articolo 3) che riproducono le corrispondenti disposizioni della legge 271, dispongono l'applicazione delle disposizioni del codice penale relative ai delitti contro l'attività giudiziaria.

Fa presente che, all'articolo 4, tutte le proposte di legge prevedono esplicitamente la possibilità per la Commissione di acquisire di copie di atti e documenti relativi a procedimenti in corso presso l'autorità giudiziaria e altri organismi inquirenti ovvero di atti e documenti in merito a inchieste e indagini parlamentari (anche se coperti dal segreto), prevedendo contestualmente il mantenimento del regime di segretezza. Le proposte di legge nn. 152 e 1182 disciplinano inoltre (con una disposizione di identico tenore che riproduce la corrispondente disposizione della legge n. 271) l'ipotesi che l'autorità giudiziaria emetta decreto motivato di rigetto qualora, per ragioni di natura istruttoria, ritenga di non poter derogare al segreto; al venimento delle indicate ragioni istruttorie consegue però l'obbligo della magistratura di trasmettere « senza ritardo » gli atti richiesti. L'articolo 5 reca, quindi, disposizioni in merito all'obbligo del segreto, mentre l'articolo 6 reca disposizioni in materia di organizzazione interna, che riproducono le corrispondenti norme della legge n. 271 del 2006. In particolare, rispetto alla norma finanziaria, che reca un limite di spesa pari a 75.000 euro per l'anno 2008 e di 150.000 euro per ciascuno degli anni successivi, la sola proposta di legge

n. 1182 prevede un incremento pari al 30 per cento su autorizzazione dei Presidenti di Camera e Senato.

Considerato, quindi, il lavoro egregio prestato nel corso di queste ultime legislature dalle Commissioni parlamentari di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse, giudica opportuno consentire al nuovo Parlamento di proseguire la propria attività di inchiesta, avendo particolare riferimento alle vicende ultime che hanno interessato la regione Campania; a tal fine, anche in considerazione del fatto che le proposte in esame contengono disposizioni pressoché identiche, si riserva di valutare, alla fine del dibattito in Commissione, se proporre l'adozione di una delle tre proposte come testo base ovvero procedere alla loro unificazione, eventualmente nell'ambito di un Comitato ristretto, come sembrerebbe astrattamente preferibile.

Il sottosegretario Roberto MENIA fa presente che il Governo non può che concordare con l'obiettivo delle tre proposte di legge in esame, auspicando un lavoro rapido e proficuo, anche nella prospettiva della loro unificazione. Ricorda, peraltro, che la prima Commissione d'inchiesta parlamentare sulla materia risale a circa undici anni fa e che, pertanto, il Parlamento è sempre stato molto attento a portare alla luce le rilevanti questioni legate al ciclo dei rifiuti, attesa anche l'esigenza – che ritiene pienamente condivisibile – di lanciare all'opinione pubblica un forte messaggio di richiamo alla legalità e alla coscienza ambientale.

In conclusione, rilevata l'opportunità che nella gestione dei rifiuti si comincino a rafforzare gli elementi positivi, anche mediante la valorizzazione dei processi di trasformazione, ribadisce che il Governo guarda con attenzione alle iniziative parlamentari in esame, rimettendosi al giudizio dello stesso Parlamento circa le modalità più adeguate per dare corso alle proposte di legge in questione.

Mauro LIBÈ (UdC), nel ricordare che nella passata legislatura aveva sottoscritto

una lettera che proponeva, di fatto, lo scioglimento della precedente Commissione d'inchiesta e che ciò non gli ha impedito, comunque, di apporre la propria firma ad una delle proposte di legge in esame, giudica molto importante l'attività di una Commissione parlamentare sul ciclo dei rifiuti, a condizione che essa non operi — come accaduto nelle ultime legislature — alla stregua di un organismo di studio. Ritiene, pertanto, che l'eventuale

istituzione di una nuova Commissione in materia debba essere effettuata in modo molto serio, dotando tale Commissione di poteri di inchiesta che essa stessa sappia effettivamente esercitare.

Roberto TORTOLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.45.**

ALLEGATO

**DL 112/08: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria (C. 1386 Governo).**

**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La VIII Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 1386, recante « Conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria »;

considerato che il decreto-legge si pone il condivisibile obiettivo di offrire misure di stimolo per la crescita della produttività e della competitività dell'economia nazionale, sia attraverso interventi di liberalizzazione e semplificazione amministrativa « a costo zero » sia attraverso importanti iniziative di incentivazione del sistema produttivo e di investimento per il potenziamento della dotazione infrastrutturale del Paese;

rilevato che il provvedimento contiene una serie di significative e condivisibili misure in materia ambientale, edilizia e infrastrutturale, in ordine alle quali appare utile suggerire taluni interventi integrativi e migliorativi,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti osservazioni:*

1) all'articolo 7, che individua interventi di strategia energetica nazionale, in particolare al fine di ridurre le emissioni di gas ad effetto serra, si segnala la necessità di prevedere forme di intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che evitino un irra-

gionevole accentramento delle proposte operative all'interno del solo Ministero dello sviluppo economico, considerato anche che il comma 2 dell'articolo citato prevede la positiva e condivisibile convocazione di una Conferenza nazionale dell'energia e dell'ambiente, d'intesa tra i due Ministri competenti;

2) si valuti l'opportunità di circoscrivere con maggiore cautela – anche mediante l'introduzione di eventuali misure preventive di verifica e monitoraggio ambientale – la portata applicativa dell'articolo 8, volto a riaprire, nel caso in cui si accerti la non sussistenza di rischi apprezzabili di subsidenza sulle coste, la possibilità di sfruttamento dei giacimenti di gas naturale dell'Alto Adriatico, nonché ad agevolare lo sfruttamento dei giacimenti marginali;

3) all'articolo 11, all'alinea del comma 3, occorre chiarire la tipologia degli interventi da realizzare per il recupero del patrimonio abitativo esistente, introducendo, a tal fine, un esplicito richiamo agli interventi edilizi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

4) al medesimo articolo 11, al comma 5, si valuti l'opportunità di modificare la lettera c), nel senso di inserire, dopo le parole: « e strumenti di incentivazione del mercato della locazione », le seguenti parole: « e previsione, anche in via graduale e progressiva, di una imposizione sostitutiva sui redditi derivanti da locazione », anche in modo da rispondere, da un lato,

all'esigenza di un forte rilancio dell'affitto e coniugare, dall'altro, l'emersione di contratti illegali di locazione e il ripristino di una nozione di redditività degli stessi;

5) all'articolo 13, che propone misure per la valorizzazione degli immobili residenziali costituenti il patrimonio degli Istituti autonomi per le case popolari, inerenti la semplificazione delle procedure di alienazione degli immobili di proprietà dei predetti Istituti, si raccomanda di assicurare che la gestione di tali alienazioni e i relativi prezzi di cessione non fuoriescano dal solco tracciato dalla legge n. 560 del 1993, considerati anche i rilevanti profili di competenza regionale sulla materia e la

necessità di garantire il perseguimento degli obiettivi di solidarietà sociale nella soluzione dell'emergenza abitativa, tradizionalmente sottesi agli interventi di edilizia residenziale pubblica;

6) all'articolo 28, che prevede l'istituzione, sotto la vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Istituto di ricerca per la protezione ambientale (IRPA), valutino le Commissioni di merito l'opportunità di esplicitare un richiamo alla specifica finalità di garantire il rafforzamento del sistema dei controlli in campo ambientale, secondo principi di efficienza e funzionalità degli apparati tecnici preposti.

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 112/08: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1386 Governo (Parere alla V e VI Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	592
Sui lavori della Commissione .....	598

##### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 8 luglio 2008. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Mario Mantovani.*

##### La seduta comincia alle 13.45.

**DL 112/08: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.**

**C. 1386 Governo.**

(Parere alla V e VI Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giorgio SIMEONI (PdL), *relatore*, ricorda che la IX Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere sul decreto-legge n. 112 del 2008, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. La manovra economica e finanziaria per il 2009 si articola in

una serie di quattro provvedimenti: il decreto-legge in esame ed un ulteriore disegno di legge sono volti alla realizzazione degli obiettivi indicati dal Documento di programmazione economica e finanziaria 2009-2013; a questi si aggiungeranno due disegni di legge concernenti rispettivamente l'attuazione del federalismo fiscale e norme volte alla costituzione di un codice delle autonomie nonché alla realizzazione di interventi per Roma capitale. Il decreto-legge n. 112 reca le misure necessarie ed urgenti per attuare, a decorrere dalla seconda metà dell'esercizio finanziario in corso, diverse finalità, tra le quali il raggiungimento di un obiettivo di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche pari al 2,2 per cento del PIL nel 2008, all'1,5 per cento del PIL nel 2009, allo 0,7 per cento del PIL nel 2010, fino a giungere ad un saldo positivo pari allo 0,1 per cento del PIL nel 2011. In secondo luogo, si punta ad una crescita del PIL rispetto agli andamenti tendenziali per l'esercizio in corso e per il successivo triennio, attraverso maggiori investimenti in una serie di settori (innovazione e ricerca, sviluppo dell'attività imprenditoriale, efficientamento e diversificazione delle fonti di energia e potenziamento della pubblica amministrazione), inter-



venti per semplificare ed accelerare le procedure amministrative e giurisdizionali incidenti sul potere d'acquisto e sul costo della vita, interventi per la semplificazione dei rapporti di lavoro volti a promuovere la crescita economica e sociale. Le norme di specifico interesse della IX Commissione sono contenute agli articoli 2 (banda larga), 12 (Alta velocità), 57 (Tirrenia S.p.a.), 63 comma 4 (contributi a FS) e commi 12 e 13 (trasporto pubblico locale). L'articolo 2 introduce norme volte ad agevolare i lavori di infrastrutturazione nel settore delle comunicazioni elettroniche. A tal fine, si prevede che l'installazione di reti e impianti in fibra ottica sono realizzabili con la procedura della denuncia di inizio attività (DIA). L'operatore della comunicazione può utilizzare senza oneri le infrastrutture civili esistenti, ove di proprietà pubblica o in regime di concessione pubblica. Se dalla esecuzione dell'opera possano derivare pregiudizi alle infrastrutture interessate, le parti concordano un equo indennizzo, senza determinare ritardi nella prosecuzione dei lavori. L'operatore deve presentare la denuncia, almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori, allo sportello unico dell'amministrazione competente per territorio, corredandola con una relazione ed elaborati che attestino la conformità del progetto alla normativa vigente. Si stabilisce inoltre il principio in base al quale i soggetti pubblici non possano opporsi alla installazione nelle loro proprietà di reti e impianti per la comunicazione elettronica in fibra ottica, a meno che si tratti di beni appartenenti al patrimonio indisponibile di Stato, province o comuni, ovvero che l'attività possa arrecare turbamento al pubblico servizio. L'articolo 12 interviene in materia di alta velocità ferroviaria, modificando la normativa recentemente adottata con l'articolo 13 del decreto-legge n. 7 del 2007, il quale ha disposto – al comma 8-*quingiesdecies* – la revoca di alcune concessioni rilasciate dall'Ente ferrovie dello Stato alla società TAV S.p.a. e, in particolare, della concessione dell'Ente Ferrovie alla TAV s.p.a. del 7 agosto 1991 limitatamente alle tratte Milano-Verona e Verona-Padova, comprese le relative interconnessioni, nonché della concessione dell'Ente Ferrovie alla TAV s.p.a. del 16 marzo 1992 relativo alla linea Milano-Genova, comprese le relative interconnessioni. Lo stesso articolo ha inoltre revocato l'autorizzazione rilasciata a Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., nella parte in cui consente di proseguire il rapporto convenzionale con TAV S.p.a. relativamente alla progettazione e costruzione della linea Terzo Valico dei Giovi/Milano-Genova, della tratta Milano-Verona e della tratta Verona-Padova. Il comma 8-*sexiedecies* del medesimo articolo prevede inoltre che gli effetti di tali revoche si estendono a tutti i rapporti convenzionali derivanti o collegati, stipulati dalla società TAV S.p.a. con i « contraenti generali » in data 15 ottobre 1991 e in data 16 marzo 1992. L'articolo 12 in esame, lettera a), sostituisce tale comma 8-*sexiedecies*, prevedendo che, per effetto delle revoche delle concessioni stabilite dal comma 8-*quingiesdecies*, i rapporti convenzionali stipulati da TAV S.p.a. in data 15 ottobre 1991 e in data 16 marzo 1992, continuano con RFI (Rete Ferroviaria Italiana) S.p.a. Gli atti integrativi di tali convenzioni individueranno la quota di lavori che i contraenti generali affideranno a terzi, mediante procedura concorsuale. La lettera b) dello stesso articolo 12 prevede ad abrogare i commi 8-*septiesdecies*, 8-*duodevicies* e 8-*undevicies* del medesimo articolo 13 del citato decreto-legge n. 7/2007. Tali articoli riguardavano le procedure per i rimborsi dovuti dalla Società Ferrovie dello Stato, l'indennizzo dovuto dalla pubblica amministrazione, e la relazione che Governo doveva presentare al Parlamento in merito all'attuazione delle norme relative ai progetti Alta velocità. L'articolo 57 dispone, al comma 1, che le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione relative ai servizi di cabotaggio marittimo di servizio pubblico che si svolgono all'interno di una Regione siano esercitati dalla Regione interessata. Per le Regioni a statuto speciale il conferimento delle funzioni e dei compiti avviene nel rispetto degli statuti speciali. La gestione dei servizi di cabotaggio è regolata

da contratti di servizio secondo quanto previsto dagli articoli 17 e 19 del decreto legislativo n. 422 del 1997 in quanto applicabili al settore. Il comma 2 dispone che le risorse statali destinate al finanziamento del servizio pubblico di cabotaggio marittimo siano altresì destinate ad integrare la compartecipazione dello Stato alla spesa sostenuta dalle Regioni per l'erogazione del servizio. Il comma 3 prevede che, su richiesta delle Regioni interessate, da effettuarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in oggetto, l'intera partecipazione detenuta dalla Società Tirrenia di Navigazione Spa nelle società Caremar – Campania Regionale Marittima S.p.a., Saremar – Sardegna Regionale Marittima S.p.a., Toremar – Toscana Regionale Marittima S.p.a., Siremar – Sicilia Regionale Marittima S.p.a. è trasferita, a titolo gratuito, rispettivamente alle Regioni Campania, Sardegna, Toscana, Sicilia. Entro il medesimo termine, la Regione Puglia e la Regione Lazio possono richiedere il trasferimento gratuito, a società da loro interamente partecipate, del complesso dei beni, delle attività e delle risorse umane utilizzate rispettivamente dalla Tirrenia di Navigazione S.p.a. e dalla Caremar S.p.a. per l'esercizio dei collegamenti con le Isole Tremiti e con l'arcipelago Pontino. Secondo la relazione illustrativa al disegno di legge di conversione del decreto-legge, il trasferimento delle azioni detenute dalla Tirrenia Spa nelle società svolgenti i servizi di cabotaggio di interesse regionale è diretto ad agevolare la privatizzazione della Tirrenia stessa. Ricorda quindi che Tirrenia di Navigazione S.p.a. è una società soggetta alla attività di direzione e coordinamento di Fintecna S.p.a. Roma e per suo tramite del Ministero dell'economia e delle finanze, unico azionista. Il gruppo Tirrenia effettua servizi marittimi di continuità territoriale tra l'Italia continentale e le sue principali isole, nonché cabotaggio merci sulle dorsali adriatica e tirrenica. Il comma 5 dello stesso articolo 57 dispone infine la soppressione del secondo periodo del comma 192, dell'articolo 2, della legge n. 662/1996 (provvedimento collegato alla legge finanziaria per

il 1997). Tale disposizione prevedeva l'obbligo del Governo di trasmettere un piano industriale relativo agli effetti della cessione di quote azionarie che comportassero la perdita della maggioranza del capitale sociale in società di trasporto aereo ovvero di servizi marittimi nazionali e internazionali, nonché in società di trasporto di queste ultime, partecipate da IRI Spa e FINMARE Spa. Il comma 4 dell'articolo 63 autorizza la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2008 per far fronte alle esigenze del gruppo Ferrovie dello Stato Spa. La destinazione del contributo sarà definita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame (ovvero entro il 25 luglio 2008). Il comma 12 dell'articolo 63 ricostituisce la dotazione finanziaria del Fondo per la promozione e il sostegno dello sviluppo del trasporto pubblico locale, soppressa dall'articolo 5 del decreto-legge n. 93 del 2008 (Disposizioni per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie), in corso di conversione. Il Fondo è stato istituito dall'articolo 1, comma 304, della legge n. 244 del 2007, nello stato di previsione del Ministero dei trasporti (ora Ministero delle infrastrutture e trasporti). Il comma 13 dell'articolo 63, infine, demanda la ripartizione delle risorse del Fondo tra le finalità cui esso è destinato a un decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano; nella ripartizione si dovrà tenere conto dei principi di premialità che incentivino l'efficienza, l'efficacia e la qualità nell'erogazione dei servizi, la mobilità pubblica e la tutela ambientale. Segnala infine la disposizione di cui all'articolo 26, che dispone la soppressione degli enti pubblici non economici aventi una dotazione organica inferiore alle 50 unità. A tale proposito, si riserva di inserire nella proposta di parere una osservazione, volta a prevedere che tale disposizione non si applichi alle autorità portuali, in linea, del

resto, con un emendamento presentato nelle Commissioni di merito e firmato dai rappresentanti di tutti i gruppi presenti nella IX Commissione.

Aurelio Salvatore MISITI (IdV) ritiene preliminarmente che la scelta compiuta dal Governo e, in particolare, dal Ministro dell'economia e delle finanze, di sottoporre contestualmente all'esame del Parlamento il DPEF per gli anni 2009-2011, il decreto-legge in titolo, che di fatto anticipa di alcuni mesi la legge finanziaria 2009, e un successivo disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica non sia stata felice, in quanto ha creato confusione circa le disposizioni presenti nei tre diversi provvedimenti, in una fase dei lavori parlamentari caratterizzata da un affollamento di progetti di legge. Passando al merito del provvedimento, evidenzia come l'articolo 2, relativo alla posa delle fibre ottiche per la diffusione della banda larga, sottintenda, erroneamente, che in tutte le parti del Paese vi sia una situazione uniforme di diffusione delle tecnologie e delle reti di comunicazione elettronica. Denuncia invece che in diverse aree meridionali non arriva ancora neppure l'ADSL e vi è spesso assenza di copertura per i telefonini portatili. La vera priorità sarebbe pertanto consistita in iniziative governative volte al superamento di questo *digital divide*, laddove invece la disposizione in esame consente l'effettuazione di scavi ed allacciamenti senza individuare appositi organi di controllo. Tale superficialità è frutto della decisione di introdurre tale disposizione, al pari di altre, nel contenitore rappresentato dal decreto-legge in esame, laddove sarebbe stato meglio farne oggetto di un apposito disegno di legge, del cui approfondimento si sarebbe potuta interessare la Commissione competente per materia, anche per evitare una *diminutio* del Parlamento. Non può peraltro non segnalare come l'eccessivo dettaglio della norma la rende assimilabile ad un regolamento più che ad un atto di natura primaria. Quanto all'articolo 12, che di fatto ripristina le concessioni alla TAV spa revocate a norma dell'articolo 13 del de-

creto-legge n. 7 del 2007, ritiene che entrambe le operazioni siano state effettuate con eccessiva fretta, senza tenere conto che, nell'interesse generale, si dovrebbe necessariamente procedere ad un aggiornamento degli strumenti previsti per la realizzazione delle tre tratte ferroviarie di alta velocità. Occorrerebbe fare ricorso alla legge obiettivo e, soprattutto, al *project financing*, che, ove ci fosse chiarezza sui tempi di esecuzione delle opere, potrebbe contribuire ad attrarre importanti investimenti privati. Auspica quindi che su tali questioni siano adottate scelte lungimiranti, volte soprattutto a favorire l'effettiva realizzazione delle infrastrutture e a ridurre i costi per chilometro che, attualmente, risultano troppo superiori rispetto a quelli riferiti ad altri paesi europei. Sull'articolo 26, non può che concordare con quanto preannunciato dal relatore in ordine alla previsione di un'osservazione volta ad escludere dall'ambito di applicazione del cosiddetto « taglia-enti » le autorità portuali, facendo più in generale presente che la disposizione in oggetto reca un parametro discutibile, atteso che, sicuramente vi saranno enti pubblici molto efficienti e dotati di un numero di addetti inferiore alle cinquanta unità, unitamente a realtà della pubblica amministrazione in cui la maggiore numerosità degli addetti non si accompagna certamente al loro efficiente operare. Con riferimento invece all'articolo 57, si chiede come possa essere portata concretamente avanti, una volta proceduto all'eventuale cessione, a titolo gratuito, delle partecipazioni nelle quattro società di cabotaggio, la prevista privatizzazione di Tirrenia. Passa quindi all'articolo 63, il cui comma 4 dispone l'erogazione a Ferrovie dello Stato di 300 milioni di euro per il 2008. In proposito, ritiene che debba essere fatta chiarezza sui rapporti tra tale azienda, che è una *holding*, cui fanno capo due altre società per azioni, Trenitalia e RFI, alle quali sono a loro volta collegate molte altre società minori, e lo Stato, soprattutto sotto il profilo dell'assegnazione di risorse finanziarie, atteso che, nel triennio, queste dovrebbero ammontare a ben 11 miliardi

di euro. Il vero problema è che il soggetto destinatario di tali emolumenti può utilizzarli senza doverne rendere conto in alcun modo, e ciò favorisce il loro eventuale impiego a copertura di perdite di bilancio di Trenitalia piuttosto che in investimenti sulla rete infrastrutturale. Preannuncia in proposito la presentazione di una sua proposta di legge che è volta a delineare un nuovo e più funzionale assetto delle FS nel nostro paese.

Michele Pompeo META (PD) fa presente che la sua parte politica, come già evidenziato nel corso dell'esame del DPEF 2009-2011, ritiene il quadro di programmazione economico-finanziaria predisposto dal Governo in carica assolutamente insoddisfacente, soprattutto rispetto agli impegni assunti, a inizio legislatura, dal Ministro dell'economia e delle finanze. Le lacune sono finanziarie, in quanto per diversi degli interventi previsti non è certa la reale copertura nel triennio, ma soprattutto politico-programmatiche, atteso che non vengono per nulla affrontati i veri problemi del paese, sia sotto il profilo della perdita del potere di acquisto di salari e pensioni che sul piano del ritardo infrastrutturale. L'ingolfamento dei lavori parlamentari rende peraltro assolutamente incongrui i tempi a disposizione delle Commissioni per procedere ad un esame approfondito di documenti così importanti per il futuro del Paese. In questo quadro generale, il provvedimento in esame non produce alcun passo in avanti, perché, a prescindere da una limitata riassegnazione dei fondi recentemente ridotti dal cosiddetto « decreto ICI », non si dà neppure seguito alle promesse elettorali, con particolare riferimento al riequilibrio territoriale tra nord e sud, alla ripartizione tra le regioni dei fondi previsti per i contratti di servizio con FS, all'*ecobonus* e ad un vero sviluppo della logistica. È evidente che, all'atto dell'approvazione di questo come di altri provvedimenti, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti non sia stato messo in condizione di svolgere un ruolo determinante, come peraltro dimostra l'affermazione del Mini-

stro dell'economia, a detta del quale il Consiglio dei Ministri ha proceduto all'approvazione della manovra finanziaria in circa 9 minuti. Per questo la riunificazione dei due dicasteri in un'unica struttura, che appare senz'altro adeguata, risulta poi di fatto inutile se a tale iniziativa organizzativa non si accompagna la destinazione di adeguate risorse ai comparti delle infrastrutture e dei trasporti. Quanto alla retromarcia sulla revoca di talune concessioni alla TAV spa, ricorda che l'esperienza della realizzazione della tratta ad alta velocità Roma-Napoli ha fatto comprendere come la soluzione del *general contractor* non favorisce l'afflusso di investimenti privati e, nello stesso tempo, fa incrementare i costi per chilometro delle opere. Quanto al sistema aeroportuale, manca qualsiasi riferimento alla questione dello sviluppo di Malpensa e all'esigenza di procedere ad una riorganizzazione dell'eccessivamente frastagliato sistema aeroportuale italiano. Sul versante delle comunicazioni, pur esprimendo apprezzamento per la proposta formulata dal presidente della Commissione di avviare un'indagine conoscitiva in materia di telecomunicazioni e reti di comunicazione elettronica, pone l'accento sull'esigenza che tale attività venga svolta nella consapevolezza che si tratta di infrastrutture immateriali indispensabili per lo sviluppo del paese, sia in termini di accesso alle nuove tecnologie che sotto il profilo del diritto all'informazione. Ribadisce, infine, la contrarietà della sua parte politica al provvedimento in esame, precisando che comunque tale orientamento sarà manifestato nelle aule parlamentari e non con iniziative « di piazza », ove, naturalmente, non vengano compressi ulteriormente gli spazi di agibilità politica per l'opposizione. Da ultimo segnala il favore della sua parte politica per l'iniziativa emendativa volta ad escludere le autorità portuali dall'ambito di applicazione del cosiddetto « taglia-enti », che il relatore ha preannunciato di volere riproporre anche nell'ambito della proposta di parere che si è riservato di presentare.

Emanuele FIANO (PD) intende in particolare soffermarsi sull'articolo 14, relativo alle iniziative per l'Expo 2015 che si terrà a Milano, argomento non approfondito dal relatore e che invece, a suo avviso, appare comunque riconducibile alle competenze della Commissione, se non altro perché nell'allegato infrastrutture sono elencati diversi interventi collegati all'evento. In proposito, si tratta di opere per le quali non sono allo stato disponibili tutte le risorse necessarie e, su tale questione, preannuncia la presentazione di un apposito ordine del giorno in Assemblea che sottoporrà alla sottoscrizione anche dei deputati della maggioranza. Nel lamentare che il comma 2 dell'articolo in esame delinea, con eccessiva vaghezza, il quadro dei soggetti istituzionali che saranno chiamati a farsi carico della preparazione e dell'organizzazione dell'Expo, invita il Presidente della Commissione a farsi carico dell'esigenza di assicurare che la IX Commissione svolga un ruolo da protagonista nel corso della fase preparatoria dell'evento, suggerendo in proposito di procedere alle audizioni del sindaco di Milano, del presidente della provincia di Milano e del presidente della regione Lombardia. Ritenendo poi insufficiente, al comma 12 dell'articolo 63, la ricostituzione della dotazione finanziaria del Fondo per la promozione e il sostegno dello sviluppo del trasporto pubblico locale, soppressa dall'articolo 5 del decreto-legge n. 93 del 2008, non può non evidenziare che quest'alternanza di decisioni denota mancanza di chiarezza nella strategia e negli obiettivi perseguiti da parte del Governo. In conclusione, ravvisa una grave lacuna nel provvedimento, in quanto quest'ultimo nulla dice circa il delicato problema che sta vivendo l'aeroporto di Malpensa nell'ultimo periodo.

Mario LOVELLI (PD) ritiene che la manovra finanziaria, la cui prima parte è stata portata all'esame del Parlamento, appaia discutibile sia sotto il profilo del merito che sul piano delle procedure seguite. Evidenzia peraltro come l'attuale discussione della Commissione possa con-

siderarsi di fatto superflua, atteso che, come riportato da organi di stampa, la maggioranza e il Governo avrebbero in animo di predisporre un maxi-emendamento volto ad introdurre nel provvedimento in esame buona parte del contenuto del disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica che è in corso di assegnazione. Un tale modo di legiferare umilia il Parlamento, e le Commissioni permanenti in particolare, proprio nella misura in cui esclude la possibilità stessa di svolgere un dibattito approfondito sulle questioni di competenza. Intende poi evidenziare un aspetto non sottolineato nella relazione introduttiva del deputato Simeoni, ovvero le riduzioni di spesa che l'articolo 60 dispone con riguardo alle missioni dei diversi dicasteri. Per quanto di competenza della Commissione è sufficiente fare riferimento all'elenco 1 per rendersi conto che, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, i fondi relativi alle missioni « diritto alla mobilità » e « infrastrutture pubbliche e logistica » subiscono un drastico ridimensionamento, e questo a legislazione vigente. A fronte di tali tagli, appare allora contraddittorio, ma soprattutto irrealistico, il riferimento, nell'ambito del DPEF 2009-2013, ad investimenti infrastrutturali per 46 miliardi di euro. Così si pone fine anche alla leggenda in forza della quale il Governo in carica, attraverso tali interventi, avrebbe riavviato la realizzazione delle grandi opere, bloccata per un biennio dal precedente esecutivo. La verità è che le stesse opere elencate oggi nel DPEF erano di fatto ricomprese anche negli allegati infrastrutture dei due anni scorsi, in una situazione, come quella attuale, caratterizzata dalla mancanza cronica di risorse pubbliche all'uopo utilizzabili. Peraltro, l'articolo 57, nel fare rivivere i contratti con la TAV spa non tiene conto che si fa riferimento a strumenti riferiti ad opere ormai completamente modificate rispetto agli originari progetti, dei quali non si è ancora avviata la realizzazione e per i quali non sono state ancora reperite le necessarie risorse. Rivendica in proposito la decisione del precedente Governo di

revocare le concessioni al fine di procedere ad una loro assegnazione a seguito di una regolare gara pubblica. Fa poi riferimento al comma 5 dell'articolo 63, denunciando che, analogamente a quanto già segnalato con riferimento a Ferrovie dello Stato, anche ANAS viene a beneficiare, in forza di tale provvedimento, di ulteriori risorse pubbliche. In proposito, ritiene che, anche in accordo tra maggioranza e opposizione, dovrebbe essere superata la logica dei cosiddetti « interventi tampone » in favore di tali aziende, attraverso il recupero di un effettivo ruolo di regia infrastrutturale da parte del Ministro competente in materia. Quanto infine alla questione della non applicabilità dell'articolo 26 alle autorità portuali, ritiene che si tratti di una questione condivisibile.

Mario VALDUCCI, *presidente*, rispondendo ad alcune sollecitazioni emerse nel dibattito, assicura il deputato Meta che, in occasione della riunione dell'ufficio di presidenza, prevista per giovedì il 10 luglio 2008, sottoporrà una proposta di programma per l'indagine conoscitiva sull'assetto delle telecomunicazioni e sulle prospettive delle nuove reti per le comunicazioni elettroniche, auspicando che possa essere l'occasione per far assumere al Parlamento un ruolo più strategico ai fini della normazione nel settore. Quanto poi alla questione dell'Expo 2015, sollevata dal deputato Fiano, riconosce che, quanto ai temi della mobilità e del trasporto, si tratta di un evento che merita attenzione

da parte della Commissione. Ritiene poi che il relatore potrà fare cenno, eventualmente nella premessa della sua proposta di parere, alle considerazioni espresse dai deputati Misiti e Lovelli circa le modalità con le quali lo Stato provvede, periodicamente, alle esigenze finanziarie di ANAS e Ferrovie dello Stato. Da ultimo propone allo stesso relatore di segnalare alle Commissioni di merito, sempre nell'ambito della preannunciata proposta di parere, l'opportunità, all'articolo 40, comma 6, di prevedere che le comunicazioni cui sono tenuti gli armatori e le società di armamento agli uffici di collocamento della gente di mare possano avere luogo via *internet*, con finalità di snellimento procedurale e velocizzazione delle comunicazioni.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

#### **Sui lavori della Commissione.**

Mario VALDUCCI, *presidente*, poiché nel corso della seduta antimeridiana di domani, mercoledì 9 luglio 2008, non avranno luogo votazioni in Assemblea, propone che la Commissione sia convocata a partire dalle ore 12 invece che a partire dalle ore 14.15.

La Commissione concorda.

**La seduta termina alle 15.30.**

## X COMMISSIONE PERMANENTE

### (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 112/08 recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1386 Governo (Parere alle Commissioni V e VI) (*Seguito esame e rinvio*) ..... 599

##### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 8 luglio 2008. — Presidenza del presidente Andrea GIBELLI.*

##### La seduta comincia alle 11.10.

**DL 112/08 recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.**

**C. 1386 Governo.**

(Parere alle Commissioni V e VI).

(*Seguito esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 3 luglio 2008.

Andrea LULLI (PD), parlando sull'ordine dei lavori, fa presente che da notizie informali si apprende che il Governo avrebbe presentato numerosi emendamenti che introducono nel decreto-legge in esame disposizioni recate dal disegno di legge C. 1441, che interessano in maniera prioritaria le competenze della X Commissione. Sottolinea che, ove queste informazioni fossero confermate, ciò rappresenterebbe un fatto molto grave per il

confronto democratico tra forze di maggioranza e di opposizione e che sarebbe opportuno sospendere l'esame del provvedimento in titolo.

Andrea GIBELLI, *presidente*, ricorda di aver inviato, nelle scorse settimane, una lettera al Presidente della Camera in cui sottolineava che, anche nel testo ancora non ufficiale del disegno di legge governativo in materia di sviluppo economico, erano contenute numerose disposizioni inerenti le competenze della X Commissione. Ricorda altresì che le tematiche energetiche – come emerso nel corso dell'incontro svolto dalla Commissione venerdì 4 luglio con una delegazione di deputati francesi – sono trasversali ai diversi schieramenti politici richiedendo investimenti di durata pluridecennale.

Assicura che sarà sua premura informare la Commissione di eventuali proposte emendative del Governo al testo del decreto-legge in esame che riproducano disposizioni recate dal disegno di legge C. 1441. Ritiene, infine, che si possa comunque procedere all'esame del provvedimento in titolo.

Andrea LULLI (PD), per rispetto della presidenza, manifesta disponibilità a proseguire nell'esame del provvedimento, no-

nostante l'esigua presenza dei deputati della maggioranza. Ribadisce, tuttavia, che se il testo del decreto-legge n. 112 del 2008 dovesse essere modificato in seguito all'approvazione di emendamenti governativi che riproducono disposizioni recate dal disegno di legge C. 1441, ciò rappresenterebbe una grave lesione dei più elementari principi democratici.

Massimo ZUNINO (PD) sottolinea preliminarmente che nel suo intervento intende svolgere una riflessione di carattere generale, non limitata alle competenze della X Commissione. Il decreto-legge in esame si inserisce, infatti, in una manovra economica complessa che, di fatto, anticipa i contenuti della legge finanziaria. Ricorda che negli ultimi anni sono state espresse da tutte le forze politiche critiche giustificate sulle procedure della sessione di bilancio, la cui riforma è stata più volte sollecitata. Sottolinea, tuttavia, che la modifica delle norme regolamentari sulla sessione di bilancio spetta al Parlamento, mentre la manovra economica messa a punto dall'attuale Governo ha comportato una sovrapposizione temporale dei diversi passaggi, pur non essendo state modificate le procedure parlamentari. In questo modo, si svuota la funzione del Parlamento e l'opposizione viene privata della possibilità di intervenire sulla manovra economica.

Entrando nel merito del provvedimento d'urgenza, esprime perplessità sulla cosiddetta Robin tax, confermate anche da dichiarazioni di autorevoli esponenti della maggioranza come il presidente della Commissione finanze della Camera, Gianfranco Conte.

Alla luce delle dichiarazioni rese dal ministro Tremonti nel corso dell'audizione sulle linee programmatiche del suo dicastero in merito alla stabilizzazione dei conti pubblici, alla perequazione e allo sviluppo, ritiene che la manovra proposta dall'Esecutivo sia assolutamente inadeguata e deludente, poiché non affronta la questione prioritaria della perdita del potere d'acquisto dei redditi da lavoro e da pensione. Non si prevede, inoltre, alcuna

misura di sostegno della domanda interna indispensabile per la crescita del PIL. Ritiene inoltre che il tasso d'inflazione programmata al 1,7 per cento nell'anno in corso e all'1,5 per cento a partire dal 2009 costituirà un elemento di ostacolo per lo sviluppo della contrattazione e avrà effetti negativi sui consumi. Ritiene che il Fondo di solidarietà per i cittadini meno abbienti e la carta acquisti previsti dall'articolo 81 del decreto-legge rappresentino misure del tutto insufficienti per il sostegno dei consumi. Al riguardo, ricorda che l'ultima legge finanziaria del Governo Prodi ha previsto interventi assai più significativi, stanziando oltre 1 miliardo e 100 milioni di euro a favore dei pensionati ultrasessantatrenni con redditi bassi. Grazie a tali misure, proprio in questi giorni, oltre 3 milioni di persone hanno ricevuto circa 400 euro in più nella loro pensione.

Ritiene altresì del tutto effimera la misura preannunciata dall'amministratore delegato dell'ENI, Paolo Scaroni, di procedere ad un versamento volontario *una tantum* di 200 milioni di euro da parte del gruppo al Fondo di solidarietà previsto nell'ambito della legge finanziaria.

Osserva che nella manovra economica presentata dal Governo non si prevede una riduzione della pressione fiscale, contrariamente a quanto preannunciato dalla maggioranza durante la campagna elettorale, né una riduzione della spesa corrente primaria. Evidenzia altresì che il Governo Prodi ha cercato di ricondurre i dati relativi all'evasione e all'elusione fiscale a livelli europei e che tra il 2006 e il 2007 essi sono diminuiti da 114 a 100 miliardi di euro. Rileva invece come alcune disposizioni recate dal provvedimento d'urgenza in esame, quali l'innalzamento a 12 mila e 500 euro per gli assegni non trasferibili, favoriscano fenomeni di corruzione e di evasione.

Gianluca BENAMATI (PD), nel condividere l'intervento di carattere generale svolto dal deputato Zunino, sottolinea che il suo intervento si svolgerà su questioni di competenza della X Commissione e, in particolare, sull'articolo 7 del decreto-



legge, volta ad introdurre uno strumento di indirizzo e programmazione a carattere generale della politica energetica nazionale, cui pervenire a seguito di una Conferenza nazionale dell'energia e dell'ambiente, contemplando anche la possibilità di realizzare sul territorio nazionale impianti di produzione di energia nucleare. Sottolinea, al riguardo, la necessità di un confronto parlamentare sulla strategia energetica nazionale dal momento che il comma 1 dell'articolo 7 sembra prefigurare un provvedimento di delega al Governo. Giudica particolarmente problematiche le disposizioni recate dal comma 2 (*rectius* 4) dell'articolo 7 che stabilisce che gli Accordi stipulati con gli Stati membri dell'Unione europea o Paesi terzi per lo sviluppo del settore dell'energia nucleare possono prevedere modelli contrattuali volti all'ottenimento di forniture di energia nucleare a lungo termine da rendere, con eventuali interessi, a conclusione del processo di costruzione e ristrutturazione delle centrali presenti sul territorio nazionale. Rileva che la parola « ristrutturazione » rievoca vicende quali quelle della centrale di Caorso e che dovrebbe essere meglio definito che cosa si intenda per ristrutturazione di una centrale nucleare. Esprime una valutazione nettamente contraria al comma 3 (*rectius* 5) dell'articolo 7 che stabilisce che gli Accordi potranno definire tutti gli aspetti connessi alla normativa, compresi l'assetto e le competenze dei soggetti pubblici operanti nei sistemi dell'energia nucleare. Esprime perplessità sul comma 2 dell'articolo 9 che reca disposizioni volte a fronteggiare la crisi nel settore dell'agricoltura, della pesca e dell'autotrasporto conseguente all'aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi. Osserva che, dal testo del comma 2, non appare chiaro quali saranno gli strumenti utilizzati a sostegno dei settori in crisi richiamati.

Concorda, infine, con le osservazioni testé svolte dal presidente Gibelli in merito alle politiche energetiche che necessitano di investimenti a lungo termine e non possono essere prerogativa del Governo in carica.

Ludovico VICO (PD) osserva che la manovra economica in esame ha sostanzialmente anticipato i contenuti del Documento economico-finanziaria, introducendo un'anomalia nelle procedure parlamentari. Esprime perplessità sui commi 2 e 3 dell'articolo 9 che, come rilevato anche dal collega Benamati, recano disposizioni poco chiare in merito agli strumenti per fronteggiare l'attuale crisi nei settori dell'agricoltura, della pesca professionale e dall'autotrasporto. Ritiene altresì poco chiaro il richiamo all'ambito dei compiti istituzionali dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e per lo sviluppo d'impresa SpA.

Ricorda che, all'inizio della precedente legislatura, il Governo aveva individuato interventi per lo sviluppo economico e per contrastare la crisi energetica e alimentare. Esprime perplessità sulla proposta del ministro Tremonti di contrastare la speculazione derivante dall'aumento dei prezzi del petrolio, che contribuisce anche ai rincari dei generi alimentari, ricorrendo all'articolo 81 del Trattato dell'Unione europea contro chi specula sul mercato, anche al di fuori dei confini dell'Unione. Ritiene che la grave crisi congiunturale non possa essere affrontata unicamente nella speranza della fine della bolla speculativa, ma che sia necessario mettere in campo azioni positive per superare la crisi di produttività e la perdita del potere di acquisto dei salari. In questi casi, una delle leve più potenti è rappresentata dal recupero del *fiscal drag*, nonché dalla lotta all'evasione e all'elusione fiscale. Si stima che negli ultimi 7 anni il *fiscal drag* abbia reso lavoratori e pensionati italiani creditori di circa 2 mila euro a testa. Si tratta di dati importanti di cui è necessario tenere conto soprattutto in prossimità dei rinnovi contrattuali. Espresso infine un orientamento complessivamente contrario sul decreto-legge in esame, auspica che, durante l'esame in Assemblea, il Governo non proceda alla posizione della questione di fiducia.

Alberto TORAZZI (LNP) osserva che il Governo del centrosinistra non è stato in

grado di risanare i conti pubblici nel 1996, quando il Paese attraversava una congiuntura favorevole e che nel 2006 ha aumentato la pressione fiscale su tutti i lavoratori dipendenti e non solo sugli imprenditori. Ritiene che i 30 miliardi recuperati negli ultimi 2 anni dal Governo Prodi siano stati utilizzati per fini di « bassa politica », mentre per rilanciare il Paese è necessario tagliare i costi dello Stato. Al riguardo, ricorda che la Repubblica federale tedesca ha 4 milioni di dipendenti pubblici a fronte di 80 milioni di abitanti, mentre l'Italia ha 6 milioni di dipendenti pubblici su circa 60 milioni di abitanti. Esprime, quindi, un giudizio complessivamente positivo sul provvedimento d'urgenza in esame che non aumenta le tasse, ma taglia la spesa pubblica ed è orientato ad una seria applicazione del federalismo fiscale. Ciò appare tanto più necessario, se si considerano le differenze territoriali che permangono nel Paese: il servizio sanitario, ad esempio, si attesta su un livello di eccellenza in Lombardia e il suo costo è la metà rispetto a quello di altre regioni che presentano standard decisamente inferiori.

Monica FAENZI (Pdl), nell'esprimere un giudizio complessivamente positivo sul provvedimento d'urgenza in esame, sottolinea che il turismo appare una delle voci più rilevanti dell'intero sistema economico italiano. Ritiene, pertanto, necessario attuare politiche di sostegno del settore e prevedere una minore pressione tributaria e fiscale, considerato soprattutto il difficile andamento economico del Paese. Rilevato, in particolare che la legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 2006) ha introdotto al capoverso 2.1 dell'articolo 251 un aumento esponenziale del canone che grava sulle pertinenze destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di pro-

duzioni di beni e servizi, riterrebbe opportuno prevedere, all'interno della manovra economico-finanziaria, iniziative normative per giungere alla sospensione dei pagamenti dovuti e soddisfare le legittime aspettative degli imprenditori del settore turistico.

Con riferimento all'articolo 34 del decreto-legge, che trasferisce ai comuni le funzioni attualmente esercitate dalle Camere di commercio in materia di verifica prima e periodica degli strumenti metrici, ritiene preferibile non modificare la situazione esistente, in considerazione delle numerose competenze già attribuite agli enti locali.

Santo Domenico VERSACE (Pdl) ritiene che per la crescita del Paese sia necessario attuare un'incessante lotta all'evasione fiscale e alla corruzione. A tal fine, appare opportuno diminuire la circolazione di denaro contante e prevedere la non trasferibilità degli assegni indipendentemente dalla somma indicata, per consentirne la tracciabilità. La soglia di 12 mila 500 euro prevista dall'articolo 32 del decreto-legge in esame appare, peraltro, troppo elevata per impedire fenomeni di corruzione.

Ricorda, inoltre, che la Banca mondiale ha evidenziato che il carico della pressione fiscale sulle imprese in Italia raggiunge, in alcuni casi, il 76 per cento. Ritiene, infine, che debbano essere eliminati tutti i trasferimenti dello Stato ai privati in quanto non è trasparente l'utilizzo di queste risorse.

Andrea GIBELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 12.30.**

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Decreto-legge 112/08, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1386 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 603

##### SEDE REFERENTE:

Norme in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili. C. 82 Stucchi, C. 322 Barbieri, C. 331 Schirru, C. 527 Osvaldo Napoli, C. 870 Ciocchetti (*Esame e rinvio*) ..... 607

##### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 8 luglio 2008. — Presidenza del presidente Stefano SAGLIA.*

#### La seduta comincia alle 12.15.

**Decreto-legge 112/08, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.**

**C. 1386 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 luglio 2008.

Amalia SCHIRRU (PD) fa presente che il provvedimento in esame, pur caratterizzandosi come atto dettato da necessità e urgenza, non presenta tali caratteri se si considera che per alcune disposizioni ivi introdotte non è prevista l'immediata operatività.

Entrando nel merito del decreto legge, dichiara di non comprendere la finalità della disposizione relativa all'esonero per i datori di lavoro che abbiano corrisposto per legge o per contratto collettivo il trattamento economico di malattia dal versamento all'INPS della relativa contribuzione, trattandosi di una prassi attualmente già prevista. Esprime perplessità sul contenuto dell'articolo 71 relativo alle assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Considerato che il medico di base è un funzionario che ha una responsabilità pubblica, ritiene che costituisca un ulteriore aggravio per il lavoratore la previsione secondo cui il certificato di malattia deve essere rilasciato da una struttura sanitaria pubblica. Al fine di combattere il fenomeno delle assenze ingiustificate per malattia andrebbe, a suo avviso, intensificato l'utilizzo dello strumento della visita fiscale già prevista nell'ambito del servizio sanitario nazionale. Invita poi il relatore ad un approfondimento circa le disposizioni dello stesso articolo 71 relative ai permessi retribuiti per assistenza a familiare disabile, non

condividendo l'articolazione del permesso in ore e non più in giorni che, a suo avviso, risulta vessatoria nei confronti di soggetti già deboli. Dichiarò poi di non comprendere le motivazioni che abbiano indotto ad escludere dagli incentivi previsti dalla contrattazione persone che già versano in situazioni di difficoltà dovendo assistere familiari con disabilità gravi. A tale riguardo fa notare che ben potrebbe accadere che i dipendenti che usufruiscono dei permessi per assistenza a familiari disabili decidano di recuperare l'assenza in altre ore: non comprende quindi il motivo dell'esclusione dall'erogazione dei benefici. Aggiunge che la disposizione in questione, penalizzando i lavoratori con familiari disabili, possa vanificare i numerosi progressi che sono stati compiuti anche sul piano culturale con riferimento alla disabilità.

Circa l'articolo 80 relativo al piano straordinario di verifica delle invalidità civili, osserva che tale piano, a suo avviso, non produrrà i risultati attesi. Precisa che ormai da decenni gli invalidi civili vengono sottoposti a visite periodiche, nell'ambito delle quali si procede alla verifica dell'invalidità civile: richiama a tale proposito le visite nell'ambito del contesto lavorativo, le visite per le patenti di guida le quali, in alcuni casi, producono anche umiliazioni per la persona affetta da invalidità. Ritiene comunque che, ai fini della verifica delle invalidità civili, sarebbe preferibile procedere dando attuazione a norme già esistenti anziché introdurre altre disposizioni comunque prive di alcuna efficacia innovativa.

Giuseppe BERRETTA (PD), rinviando alle considerazioni generali che svolgerà il rappresentante di gruppo in Commissione, fa presente come nel nostro Paese non vi sia un unico mercato del lavoro e come in Italia non si tenga conto delle indicazioni provenienti dall'Unione Europea relative alla necessità di un ampliamento della base occupazionale. Ritiene che le disposizioni recate dal decreto-legge in esame siano infatti finalizzate ad accentuare una flessibilità nel mercato del lavoro che è

stata già sperimentata e che non ha prodotto gli esiti auspicati.

Entrando nel merito del provvedimento, fa notare, con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 21 sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato, che la previsione, in base alla quale il contratto a tempo determinato potrà essere stipulato per ragioni anche riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro, finisce per costituire una deroga al principio generale, introdotto dal decreto legislativo n. 368 del 2001 in attuazione delle indicazioni europee, secondo cui il contratto di lavoro a tempo indeterminato costituisce comunque la regola. Per quanto riguarda invece la disposizione relativa al diritto di precedenza, osserva che la salvezza delle diverse disposizioni previste dai contratti collettivi finisce per consentire solo una deroga *in peius* alla normativa generale prevista dal citato decreto legislativo n. 368.

Circa poi le modifiche alla disciplina del contratto di apprendistato di cui all'articolo 23, ritiene non marginale l'introduzione dell'elemento della stagionalità, che appare poi in contrasto con la previsione che inserisce i dottorati di ricerca tra gli obiettivi del contratto di apprendistato per i soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni. Dichiarò di non condividere la scelta di abrogare la disposizione sulla tenuta del libretto di lavoro per il lavoratore a domicilio, che era finalizzata a consentire la possibilità di verifiche da parte degli ispettori: ritiene infatti che tale disposizione costituisca espressione di una forte *deregulation*.

Dichiarò poi la propria contrarietà alla reintroduzione del lavoro a chiamata con la quale ritiene che si voglia colpire solamente l'operato del Governo precedente, attesa la scarsa applicazione che tale tipologia di contratto di lavoro ha sempre avuto. Dopo aver espresso perplessità sulla novità ritenuta più significativa in materia di orario di lavoro, e precisamente sulla previsione relativa al riposo consecutivo calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni, rileva che la disposizione sulla razionalizzazione del pro-

cesso del lavoro recata dall'articolo 53 finirà per produrre solo eccessivi rinvii per le decisioni delle cause di lavoro, in contrasto pertanto con l'esigenza di una maggiore celerità nell'amministrazione della giustizia.

Aggiunge, relativamente all'abrogazione della legge n. 188 del 2007 relativa alle cosiddette « dimissioni in bianco », che non comprende la posizione di alcuni esponenti delle forze di maggioranza sulla inopportunità del disposto di quella legge considerato il diverso orientamento espresso da quelle forze politiche in sede di approvazione della legge. Aggiunge poi che non può ritenersi rispondente ad una esigenza di semplificazione l'abrogazione totale della legge n. 188.

Conclude dichiarando di non comprendere, in primo luogo, la assimilazione del lavoro pubblico al lavoro privato, stanti le peculiarità del primo, e, in secondo luogo, la penalizzazione conseguente all'equiparazione all'assenza dal lavoro dell'assenza di dipendenti sindacalisti ai fini dello svolgimento di funzioni legate alla qualifica di rappresentanti sindacali.

Maria Grazia GATTI (PD), dopo aver sottolineato come la contemporanea discussione in Parlamento sia del Documento di programmazione economico – finanziaria sia del decreto legge, considerato collegato alla manovra dallo stesso DPEF, costituisca una procedura poco rispettosa delle prerogative del Parlamento. Evidenzia poi come numerose disposizioni recate dal decreto legge in esame mettano in discussione una legge, quale la legge n. 247 del 2007, frutto di uno specifico accordo fra le parti sociali votato da circa cinque milioni di lavoratori. Ritiene che ciò costituisca una peculiarità del provvedimento da cui derivi nella sostanza una svalutazione dell'istituto della concertazione sociale.

Circa il merito del provvedimento in cui ravvisa numerosi elementi di deregolazione, fa presente, relativamente alla disciplina del contratto a tempo determinato, che le modifiche in ordine alle causali di tale tipologia di lavoro mettono

in discussione il principio cardine della normativa introdotta dal decreto legislativo n. 368 del 2001, secondo cui il contratto di lavoro a tempo indeterminato costituisce comunque la regola. Quanto poi alla previsione di una deroga alla normativa sulla durata del contratto a tempo determinato da parte della contrattazione collettiva aziendale, rileva che ciò potrebbe dare spazio a forme ricattatorie all'interno dell'ambiente di lavoro. Ritiene infatti che non sussistano ragioni di opportunità che inducano a consentire una deroga da parte di quei soggetti che operano nel contesto in cui è destinata ad intervenire la deroga medesima. Esprime poi perplessità sulla eliminazione della disposizione relativa al tesserino di riconoscimento dei lavoratori nei cantieri edili, ritenendo che tale abrogazione finisca per determinare conseguenze sotto il profilo della sicurezza nei lunghi di lavoro nonché in relazione al fenomeno del lavoro irregolare.

Circa poi le modifiche alla disciplina nei contratti occasionali di tipo accessorio, introdotte dall'articolo 22 del decreto legge, mentre dichiara di comprendere l'inserimento dei periodi di vacanza dei giovani con meno di 25 anni di età nell'elenco delle attività lavorative di natura occasionale, fa presente l'opportunità della soppressione del comma 4 che dispone l'abrogazione dell'articolo 71 del decreto legislativo n. 276 del 2003 che conteneva una tassativa elencazione delle categorie di soggetti che potevano rendere prestazioni di lavoro accessorio. Ritiene infatti che il mantenimento del comma 4 finisca per produrre l'eliminazione di qualsiasi rapporto di lavoro dipendente nel settore agricolo.

Quanto poi alla disciplina in materia di orario di lavoro ritiene incongruo il recepimento di una direttiva che non è ancora stata definita e votata a livello di Unione Europea.

Conclude precisando che il decreto legge non affronta la tematica dei salari bassi. Annuncia a tale proposito la presentazione presso le Commissioni competenti in sede referente di un emendamento

teso a valorizzare la contrattazione di secondo livello ai fini di un maggiore aumento del reddito. Inoltre fa presente che il decreto legge elimina tutte le stabilizzazioni previste o comunque avviate nel pubblico impiego con evidente penalizzazione per l'occupazione giovanile.

Lucia CODURELLI (PD) stigmatizza la decisione del Governo di affrontare mediante un decreto-legge una problematica tanto delicata e complessa. Ritiene infatti che tale scelta vada ad aggravare un generale contesto di deterioramento delle relazioni sindacali su tutto il territorio nazionale. A suo avviso, la ragione di fondo del provvedimento in esame risiede in una volontà di deregolamentazione del mercato del lavoro. Viene inoltre ostacolata la stabilizzazione dei lavoratori precari negli enti locali, con conseguenze negative anche per i comuni più virtuosi delle regioni settentrionali, le quali, secondo il Governo, dovrebbero trarre i maggiori benefici dal provvedimento in titolo. Si opera inoltre una serie di indiscriminate riduzioni delle risorse pubbliche e si adottano, nei confronti dei pubblici dipendenti, misure ispirate al presupposto che questi siano, nella generalità dei casi, « fannulloni ». Rileva inoltre che le disposizioni in materia di certificazione della malattia in caso di assenza dal lavoro dei dipendenti pubblici vanno in senso del tutto opposto all'asserita semplificazione e rischiano di aggravare il carico di lavoro delle strutture sanitarie. Sottolinea altresì che il provvedimento interviene sulla disciplina del *part-time*, anche se non considera le note difficoltà che si oppongono alla fruizione dell'istituto da parte dei lavoratori dipendenti, e in special modo delle donne, nel settore privato. Tale fenomeno raggiunge spesso una misura tale da costringere molte lavoratrici a dimettersi dall'impiego. Stigmatizza quindi la norma di cui all'articolo 39, comma 10, che abroga la legge n. 188 del 2007, approvata a larga maggioranza nella scorsa legislatura al fine di contrastare il fenomeno delle cosiddette « dimissioni in bianco ». Ritiene particolarmente grave

che tale norma sia una delle poche, nel presente decreto-legge, ad essere dotata di efficacia immediata, tanto da far ritenere che in essa risieda uno degli obiettivi fondamentali del provvedimento.

Elisabetta RAMPI (PD) fa presente che il provvedimento in esame non risponde ai bisogni del Paese, non fornendo risposte ai problemi delle imprese e dei lavoratori, quali quelli dei livelli dei salari e delle pensioni. Nonostante le enunciazioni, il decreto legge non reca disposizioni finalizzate allo sviluppo e all'equità, ma piuttosto norme di semplificazione e di deregolazione.

Ritiene preoccupante l'intervento di revisione del Protocollo sul *welfare* che aveva trovato un forte consenso nel Paese, se si considera che era stata approvata da circa 5 milioni di lavoratori, ed era stato oggetto di concertazione tra le parti sociali. Analogamente esprime preoccupazione per l'abrogazione della legge che cercava di eliminare la piaga delle « dimissioni in bianco », che era stata approvata in Parlamento anche da forze politiche appartenenti all'allora schieramento di opposizione.

Rileva che sarebbe preferibile partire dalle esigenze vere del Paese dando attuazione alle norme che già esistono senza introdurre ulteriori disposizioni. Fa notare che il decreto legge reca norme, a suo avviso, palesemente inique, le quali non favoriscono la piena occupazione e non aiutano lo sviluppo.

Circa poi la semplificazione introdotta in diversi aspetti dal decreto legge, ritiene che essa non dovrebbe produrre comunque penalizzazione, soprattutto per le categorie più deboli quali le donne, che risultano non sufficientemente tutelate dalle nuove disposizioni in materia di permessi.

Dopo aver precisato l'importanza di un lavoro fondato sull'etica della responsabilità, esprime perplessità sulla nuova definizione di lavoratore notturno, auspicando che dietro tale modifica non si nasconda la volontà di rivedere la normativa sui lavoratori usuranti.

Conclude ritenendo che il provvedimento in esame sia un provvedimento ideologico, che mortifica il ruolo del sindacato di cui sottolinea invece l'importanza. Aggiunge che in un Paese come l'Italia a crescita zero siano necessari provvedimenti diversi da quello in esame, nonché un patto per lo sviluppo che veda il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati ai fini del rilancio della competitività.

Stefano SAGLIA, *presidente*, nessuno altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.30.**

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 8 luglio 2008. — Presidenza del presidente Stefano SAGLIA.*

**La seduta comincia alle 13.30.**

**Norme in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili.**

**C. 82 Stucchi, C. 322 Barbieri, C. 331 Schirru, C. 527 Osvaldo Napoli, C. 870 Ciocchetti.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Teresio DELFINO (UdC), *relatore*, esprime apprezzamento per il fatto che il primo provvedimento incardinato in sede referente nella legislatura in corso riguardi un tema di grande rilevanza sociale quale quello dei lavoratori con familiari disabili. Fa presente che la legge 5 febbraio 1992 n. 104 è stata una grande conquista in materia di diritti di integrazione sociale e di assistenza della persona diversamente abile. Dopo avere ricordato che la centralità della famiglia nella assistenza nei soggetti diversamente abili si è consolidata nella legislazione con le leggi n. 53 del 2000, n. 388 del 2000 e con il decreto

legislativo n. 151 del 2000, fa presente l'opportunità di sostenere tale indirizzo culturale, dando priorità alla piena applicazione dei principi della legge n. 104 del 1992. Sottolinea poi l'esigenza di aiutare tutte le famiglie impegnate nell'assistenza e nella cura quotidiana di un familiare con disabilità gravi che si trova nella impossibilità di compiere gli atti quotidiani, dipendendo completamente quindi dal familiare che presta assistenza. La famiglia costituisce quindi il perno intorno al quale ruotano l'assistenza e la cura delle persone diversamente abili: ciò rappresenta il segno di una profonda condivisione umana ma, in diverse occasioni, anche il segno di una necessità economica. Ritiene che debba comunque essere degno di riconoscimento il logoramento fisico e psichico delle persone a cui è affidata la cura del soggetto diversamente abile.

Con riferimento specifico alle proposte di legge in esame, fa notare che esse recano disposizioni in materia di pensionamento anticipato e di altri benefici per coloro che assistono familiari gravemente disabili, aventi una invalidità del 100 per cento, con necessità di assistenza continua poiché non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. Solamente la proposta di legge C. 82 (Stucchi) ha un ambito soggettivo di applicazione più ampio, riguardando tutti coloro che assistono disabili gravi con invalidità almeno pari al 70 per cento.

Ricorda che già nella precedente legislatura si era cercato di approvare un provvedimento di analogo contenuto, volto riconoscere finalmente con idonei benefici previdenziali l'impegno e la dedizione di coloro che, con grandi sacrifici, si dedicano quotidianamente alla cura e all'assistenza a familiari disabili in aggiunta alla ordinaria attività lavorativa. La XI Commissione (Lavoro), pur avendo avviato l'esame delle proposte di legge A.C. 71 e abb. ed essendo giunta all'adozione di un testo unificato, non ha però terminato l'esame del provvedimento, che quindi non è giunto all'esame dell'Assemblea.

Passando a considerare il contenuto delle proposte di legge in esame, evidenzia

che le analoghe proposte di legge C. 322 (Barbieri ed altri) e C. 331 (Schirru) prevedono, all'articolo 1, a favore dei lavoratori che prestano cura e assistenza a familiari disabili gravi, il diritto di accedere anticipatamente, su richiesta, al pensionamento di anzianità, a prescindere dall'età anagrafica, a seguito del versamento di 25 anni di contributi previdenziali, di cui almeno 15 versati in costanza di assistenza al familiare convivente gravemente disabile.

Agli stessi lavoratori – di cui viene effettuata una puntuale definizione ed individuazione – viene inoltre riconosciuta, ai fini dell'importo del trattamento pensionistico, una contribuzione figurativa di 2 mesi per ogni anno di contribuzione (fino ad un massimo di 5 anni), purché versata in costanza di assistenza al familiare disabile grave. Aggiunge che l'articolo 2 contiene una previsione specifica al riguardo per il genitore che assiste un figlio disabile grave, a cui viene riconosciuta una contribuzione figurativa di 1 anno ogni 5 di contribuzione, versata in costanza di assistenza al figlio disabile grave. Viene poi precisato che può usufruire dei menzionati benefici pensionistici un solo familiare convivente per ciascuna persona gravemente disabile, purché all'interno del nucleo familiare non vi siano altri componenti maggiorenni che, seppur abili al lavoro, non svolgano alcuna attività lavorativa.

L'articolo 3 prevede, nei confronti di coloro che non hanno mai svolto attività lavorativa per potersi dedicare appieno alla cura di persone disabili gravi, la possibilità di contribuzione volontaria fino al raggiungimento di 25 anni di contributi. Analoga disposizione è prevista per i lavoratori che hanno dovuto lasciare la propria attività lavorativa per potersi dedicare alla cura di un familiare gravemente disabile, per i quali si riconosce altresì il diritto ad una contribuzione figurativa di 2 mesi per ogni anno di contribuzione versata in costanza di assistenza al familiare disabile grave, per un massimo di 5 anni.

L'articolo 4 della sola proposta di legge C. 322 affida ad un decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia, l'individuazione delle modalità per il riconoscimento e l'erogazione dei benefici di cui al provvedimento in esame. Infine l'articolo 5 della proposta di legge C. 322 e l'articolo 4 della proposte di legge C. 331 recano la clausola di copertura finanziaria.

Quanto poi alla proposta di legge C. 380 (Volontè), all'articolo 1, provvede ad istituire un apposito Fondo per i lavoratori con familiari gravemente disabili destinato al finanziamento degli interventi previsti dal medesimo provvedimento, con una dotazione di 80 milioni di euro per il 2009 e 70 milioni di euro a decorrere dal 2010. L'articolo 2 reca una puntuale definizione ed individuazione dei lavoratori che possono usufruire dei benefici previsti dal provvedimento. L'articolo 3 dispone che a tali soggetti, nei limiti delle risorse del menzionato Fondo, può essere riconosciuto il diritto all'anticipazione del pensionamento di vecchiaia, purché siano state versati a favore del lavoratore almeno 15 anni di contributi previdenziali, di cui almeno 5 versati in costanza di assistenza al familiare convivente gravemente disabile. L'anticipazione del pensionamento non può comunque superare il periodo di 5 anni.

Ai medesimi soggetti, nel caso di applicazione, anche *pro quota*, del sistema retributivo di calcolo della pensione, può essere riconosciuto, per ogni anno di attività lavorativa svolta in costanza di assistenza al familiare convivente, un periodo di contribuzione figurativa non superiore a 3 mesi. Invece, nel caso di applicazione, anche *pro quota*, del sistema contributivo di calcolo della pensione, può essere riconosciuta, ai fini dell'importo del trattamento pensionistico finale, una maggiorazione della contribuzione versata nel periodo di assistenza al familiare convivente; tale maggiorazione non può comunque superare la misura di un quarto della contribuzione utile. Viene precisato che i menzionati benefici pensionistici sono riconosciuti ad un solo lavoratore per cia-



scun familiare convivente gravemente disabile. L'articolo 4 dispone che, in via alternativa rispetto ai benefici pensionistici di cui all'articolo 3, i medesimi lavoratori, sempre nei limiti delle risorse del menzionato Fondo, possono richiedere, al fine di prestare assistenza ai familiari disabili gravi, un periodo di congedo non superiore a 6 anni, frazionabili non più di 3 volte nel corso della vita lavorativa. Tale periodo di congedo vale ai fini dell'anzianità di servizio ed è coperto da contribuzione figurativa. L'articolo 5 dispone che, per poter ottenere i benefici previsti dal provvedimento, i lavoratori in questione sono tenuti ad inviare apposita domanda al Ministero del lavoro, specificando la tipologia del beneficio richiesta. Con decreto del Ministro del lavoro è approvato il modulo della domanda e stabilite le relative modalità di trasmissione. Inoltre, si affida ad un decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia, la determinazione dei criteri e delle modalità di riconoscimento dei benefici previsti dal provvedimento, nei limiti delle risorse del citato Fondo, sulla base della consistenza numerica dei soggetti che potrebbero maturare i requisiti per fruire dei medesimi benefici. Infine l'articolo 6 reca la clausola di copertura finanziaria.

Circa invece la proposta di legge C. 870 (Ciocchetti), che consta di un unico articolo, estende ai lavoratori che prestano assistenza a familiari gravemente disabili, al fine di permettere a tali lavoratori il pensionamento anticipato, i benefici previdenziali previsti per i lavoratori che svolgono attività usuranti, di cui al decreto legislativo n. 374/1993.

La proposta di legge, al fine di permettere il pensionamento anticipato, intende attribuire ai lavoratori che svolgono anche un compito di assistenza e cura di disabili gravi, la possibilità di usufruire, indipendentemente dall'attività lavorativa retribuita svolta in concreto come professione abituale, dei benefici pensionistici previsti per i lavoratori che svolgono attività usuranti. La proposta di legge, quindi, sembra riguardare le stesse categorie di lavoratori interessati dalla disciplina delle attività

usuranti di cui al decreto legislativo 374/1993, cioè sia i lavoratori dipendenti (pubblici e privati) sia i lavoratori autonomi iscritti all'INPS. Il provvedimento in esame non richiede uno specifico grado di parentela che deve legare il lavoratore al familiare assistito ai fini del riconoscimento del beneficio previdenziale, per cui tale beneficio è legato esclusivamente alla tipologia di invalidità ed alla sussistenza della cura nell'ambito familiare, a prescindere dal grado di parentela.

Con riferimento poi alla proposta di legge C. 527 (Osvaldo Napoli), pur vertendo sulla medesima materia delle proposte di legge precedentemente esaminate, presenta un ambito soggettivo di applicazione più ristretto, riferendosi esclusivamente ai genitori lavoratori che assistono figli gravemente disabili.

Essa prevede che tali lavoratori, a prescindere dall'età anagrafica, hanno diritto di usufruire del pensionamento anticipato al raggiungimento di 24 anni di contributi versati, beneficiando ai fini della misura del trattamento pensionistico di una contribuzione figurativa di un anno per ogni quattro di contribuzione effettiva purché versata in costanza di assistenza ai figli riconosciuti portatori di *handicap* grave.

La proposta di legge in esame, novellando l'articolo 42 del decreto legislativo 151/2001, sembrerebbe attribuire gli indicati benefici pensionistici ai medesimi soggetti a cui è diretto tale articolo, cioè esclusivamente ai lavoratori dipendenti (nonché ai soci lavoratori di cooperative), come si desume dalla definizione di « lavoratrice » o « lavoratore » di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 151/2001.

Infine, precisa che la proposta di legge C. 82 (Stucchi) prevede, all'articolo 1, il diritto, per i soggetti che assistono portatori di *handicap* con una percentuale di invalidità uguale o superiore al 70 per cento, che fanno o meno parte del loro nucleo familiare, all'erogazione della pensione di anzianità, indipendentemente dall'età anagrafica, purché siano stati versati almeno 30 anni di contributi previdenziali. Viene precisato che, nel caso in cui il

disabile faccia parte di un nucleo familiare composto da più soggetti, può fruire dei benefici previsti dal provvedimento un solo componente del medesimo nucleo.

L'articolo 2 prevede espressamente che può fruire dei benefici in questione anche il coniuge di un disabile e che, nel caso in cui entrambi i coniugi sono disabili, gli stessi benefici spettano a ciascuno di essi. L'articolo 3 dispone inoltre che i menzionati soggetti possono fruire anche di un periodo di aspettativa retribuita, per un periodo compreso tra 3 e 8 anni. La domanda di aspettativa retribuita deve essere presentata alla competente azienda sanitaria locale. L'articolo 4 stabilisce che i benefici previsti dal provvedimento spettano a condizione che il reddito del nucleo

familiare non sia superiore a 50 mila euro annui. Infine, l'articolo 5 reca la clausola di copertura finanziaria.

Conclude sottoponendo alla valutazione dei membri della commissione l'opportunità di una restrizione dell'ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni in favore dei lavoratori con familiari disabili. A tale proposito ritiene che potrebbe essere opportuno prendere come riferimento l'ambito soggettivo indicato nella proposta di legge n. 527 di iniziativa del deputato Osvaldo Napoli.

Stefano SAGLIA, *presidente*, nessun'altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.50.**

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

#### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla programmazione dei lavori della Commissione per i mesi luglio-settembre 2008 .... 611

#### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1386 Governo. (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 612

#### AUDIZIONI:

Audizione del ministro della gioventù, Giorgia Meloni, sugli orientamenti programmatici del Governo in materia di politiche giovanili (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio*) ..... 613

#### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1386 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*) ..... 614

ALLEGATO 1 (*Parere approvato dalla Commissione*) ..... 618

ALLEGATO 2 (*Proposta di parere alternativa presentata dal deputato Livia Turco*) ..... 619

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/121/CE che modifica la direttiva 67/548/CEE per adattarla al regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche. Atto n. 2 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*) ..... 617

ALLEGATO 3 (*Parere approvato dalla Commissione*) ..... 622

#### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

*Martedì 8 luglio 2008. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.*

#### La seduta comincia alle 11.30.

**Sulla programmazione dei lavori della Commissione per i mesi luglio-settembre 2008.**

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, comunica che, a seguito della riunione del 2 luglio dell'ufficio di presidenza, integrato

dai rappresentanti dei gruppi, è stato predisposto il seguente programma dei lavori della Commissione:

#### PROGRAMMA DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE PER IL PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2008

*Luglio*

*Sede referente:*

Disposizioni concernenti l'impiego di farmaci psicotropi per la cura dei bambini e degli adolescenti (C. 126 Bocciardo).

*Audizioni:*

Seguito delle audizioni sulle linee programmatiche del Governo nelle materie di competenza della Commissione.

*Interrogazioni, question-time e risoluzioni.**Agosto**Sede referente:*

Seguito dei provvedimenti già iniziati.

*Interrogazioni, question-time e risoluzioni.**Settembre**Sede referente:*

Seguito dei provvedimenti già iniziati.

*Provvedimenti nuovi:*

Istituzione di speciali unità di accoglienza permanente per l'assistenza dei pazienti cerebrolesi cronici (C. 412 Di Virgilio);

Disposizioni per garantire l'accesso alle terapie del dolore e alle cure palliative (C. 1141 Livia Turco) (da assegnare);

Legge quadro sulla famiglia e per la tutela della vita nascente (C. 664 Lussana);

Interventi per la qualità e la sicurezza del Servizio sanitario nazionale. Deleghe al Governo in materia di assistenza primaria e di emergenza sanitaria territoriale, di riorganizzazione degli enti vigilati, di farmacie e per il coordinamento della disciplina legislativa in materia sanitaria (C. 977 Livia Turco).

*Interrogazioni, question-time e risoluzioni.*

Saranno inoltre iscritti all'ordine del giorno: i progetti di legge assegnati in sede consultiva, gli atti del Governo sui quali la Commissione sia chiamata ad esprimere un parere, i disegni di legge di conversione

dei decreti-legge e i provvedimenti trasmessi dal Senato.

La Commissione prende atto.

**La seduta termina alle 11.35.**

**SEDE CONSULTIVA**

*Martedì 8 luglio 2008. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali Ferruccio Fazio.*

**La seduta comincia alle 11.35.**

**Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1386 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 3 luglio 2008.

Livia TURCO (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, stigmatizza il ritardo nell'inizio dei lavori, dovuto all'assenza del relatore, che solo ora è giunto in Commissione. Passando al merito del provvedimento in esame, sottolinea la riduzione delle risorse per la sanità decisa dall'attuale Governo, già oggetto di forti critiche in sede di parere sul documento di programmazione economico-finanziaria da parte della Conferenza delle regioni e delle province autonome. Tale riduzione di risorse stravolge, a suo avviso, la logica di collaborazione che ha ispirato nella precedente legislatura il Patto per la salute e rischia di far venire meno le condizioni per un governo della sanità condiviso tra lo Stato e le regioni. Ritiene pertanto che sarebbe opportuno stralciare dal provvedimento in esame le disposizioni relative alla programmazione delle risorse per la

spesa sanitaria, per inserirle successivamente nel disegno di legge finanziaria, sulla base di un previo accordo con le regioni. Invita inoltre il Governo ad abolire definitivamente il *ticket* sulle prestazioni ambulatoriali specialistiche, già sospeso nella precedente legislatura fino al 31 dicembre 2008, dopo che, nella medesima legislatura, era stato introdotto, con una decisione che, in diverse occasioni, ha già riconosciuto essere sbagliata. Ritiene altresì che il Governo dovrebbe cogliere l'occasione dell'abolizione del *ticket* per rivedere i criteri dell'esenzione, nell'ambito di una revisione complessiva della compartecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria. Sottolinea quindi l'insufficiente finanziamento del Fondo per le politiche sociali, nonché la riduzione delle tutele a favore dei lavoratori disabili contenute nella legge n. 68 del 1999, operata dai commi 4 e 5 dell'articolo 40 del provvedimento in titolo. Sottolinea quindi l'importanza di escludere le disabilità irreversibili dall'ambito di applicazione del piano straordinario di verifica delle invalidità civili, di cui all'articolo 80. Auspica quindi che il personale medico delle aree dirigenziali sia escluso dall'ambito di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 41, comma 13, del decreto-legge, in ragione delle peculiari esigenze di tutela della salute dei pazienti e di prevenzione degli errori medici, ritenendo che il fabbisogno orario delle strutture sanitarie debba essere garantito da politiche del personale adeguate e che, comunque, la materia dell'orario di lavoro dei dirigenti medici debba essere rimessa alla contrattazione. Auspica altresì che sia soppressa, all'Allegato B del provvedimento in esame, la norma che abroga parzialmente l'articolo 7, comma 1, della legge 14 ottobre 1999, n. 362, in materia di trattamento economico accessorio del personale non sanitario dipendente dal ministero della salute (ora ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali).

Domenico DI VIRGILIO (PdL), dopo aver ribadito quanto detto nella precedente seduta, dichiara di condividere al-

cune valutazioni espresse dalla collega Livia Turco. Segnala altresì il possibile aggravamento del carico di lavoro delle strutture sanitarie, derivante dalle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 71. Ritiene infine che le disposizioni di cui all'articolo 72 in tanto possano essere condivise in quanto si interpretino nel senso di includere il personale medico.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta prevista per le ore 13.30.

**La seduta termina alle 12.**

#### AUDIZIONI

*Martedì 8 luglio 2008. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il ministro della gioventù Giorgia Meloni.*

**La seduta comincia alle 12.**

**Audizione del ministro della gioventù, Giorgia Meloni, sugli orientamenti programmatici del Governo in materia di politiche giovanili.**

*(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio).*

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Introduce quindi l'audizione.

Il ministro Giorgia MELONI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni il presidente Giuseppe PALUMBO e i deputati Luisa BOSSA (PD), Umberto SCAPAGNINI (PdL), Paola BINETTI (PD), Donato Renato MOSELLA (PD), Alessandra MUSSOLINI (PdL) e Paolo GRIMOLDI (LNP).

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ringrazia il ministro per l'esauriente relazione svolta e rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.25.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**SEDE CONSULTIVA**

*Martedì 8 luglio 2008. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali Ferruccio Fazio.*

**La seduta comincia alle 13.30.**

**Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1386 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta antimeridiana odierna.

Il sottosegretario Ferruccio FAZIO, in relazione ai rilievi fatti dall'onorevole Lenzi sull'articolo 81 del decreto-legge in esame, circa la pretesa incongruità dell'adozione da parte del Governo di un decreto-legge che anticipi sostanzialmente la legge finanziaria prima dell'approvazione del documento di programmazione economico-finanziaria che ne dovrebbe costituire la base programmatica, in quanto ciò lederebbe la disciplina vigente in materia di approvazione della legislazione di bilancio, osserva che la cosiddetta sessione di bilancio, alla stregua di quanto previsto dall'articolo 82 della Costituzione, è un procedimento complesso (già oggetto

di numerosi interventi di riforma legislativa da parte delle leggi n. 468 del 1978, n. 362 del 1988, n. 99 del 1997 e n. 208 del 1999) è scandito dalle seguenti tappe: l'approvazione del DPEF, la redazione del bilancio in termini di competenza e di cassa, l'approvazione del bilancio pluriennale e della legge finanziaria; ognuna di esse rappresenta un atto essenziale attraverso cui il Governo formula la manovra di bilancio, da sottoporre all'approvazione del Parlamento. Alla luce di tale procedura e della particolare natura della stessa, si giustifica la qualificazione delle previsioni contenute nel DPEF – prima ancora che nella legge finanziaria – come norme di sistema, in quanto funzionali a delineare il quadro della politica economica del Governo – in tal senso sottoposta all'approvazione (della maggioranza) parlamentare – nonché a rispecchiare gli obiettivi del Governo già indicati nel programma, sui quali lo stesso abbia ottenuto la fiducia del Parlamento. Le previsioni contenute nel citato articolo 81 del decreto-legge in titolo, invece, in piena armonia con il titolo del provvedimento d'urgenza, sono finalizzate a realizzare la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria; non sono qualificabili, *stricto sensu*, come norme di sistema quanto, piuttosto, come norme funzionali a corrispondere alla attuale esigenza di razionalizzazione di alcuni settori economici (gas e petrolio) e di tempestiva acquisizione di gettito fiscale. In virtù della particolare urgenza che connota la materia in esame, peraltro, si può ritenere il tenore di tali norme altresì compatibile con la loro traduzione in un provvedimento organico – come appunto la legge finanziaria – laddove integrate con ulteriori disposizioni sistematiche. Laddove si contesti la sottrazione della relativa disciplina normativa al controllo parlamentare, è appena il caso di notare che l'inserzione di tali norme in un decreto-legge comunque non sottrae queste ultime all'approvazione del Parlamento – attesa l'attuale integrità del potere di emendamento in sede di conversione in legge dell'atto normativo in oggetto – né esautora, dunque,

le attribuzioni dell'Assemblea, alla stregua del controllo tipicamente esperito nella sessione di bilancio. In relazione ai rilievi fatti dall'onorevole Miotto sull'articolo 81 del decreto-legge in esame sulle previsioni di cui al comma 29, ai sensi del quale è istituito un Fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche energetiche dei cittadini meno abbienti, e sul comma 31, ai sensi del quale con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono stabilite le modalità di utilizzo del Fondo per la erogazione di aiuti eccezionali in presenza di effettive situazioni di bisogno. Il comma 29 stato formulato in assenza di qualsiasi coinvolgimento delle regioni e degli enti locali nella realizzazione della predetta carta acquisti, in violazione dei principi posti dall'articolo 117 della Costituzione, che attribuisce significative competenze alle regioni in materia di assistenza sociale; il comma 31 conterrebbe, invece, una sorta di delega in bianco per l'attuazione della norma, mancando la definizione di un profilo degli aventi diritto e dei requisiti necessari per usufruire del beneficio. Non ritiene di poter accogliere il rilievo relativo al mancato coinvolgimento degli enti territoriali nella formulazione di una disciplina normativa in materia di assistenza sociale. Premessa l'indispensabile esigenza di coordinamento fra lo Stato e le regioni per la disciplina di qualunque materia entro i confini della quale ricadano interessi riconducibili alla cura dell'interesse nazionale, non è fondato il riferimento alla pretesa competenza regionale in materia di assistenza sociale. Al contrario, tale settore dell'ordinamento giuridico — peraltro difficilmente collocabile entro alcuno degli ambiti materiali selettivamente conferiti alla potestà legislativa statale o concorrente — si pone al crocevia di materie riservate, in via esclusiva, alla legislazione statale: la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio na-

zionale e la previdenza sociale. Come è noto — per costante ed ormai consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale — nelle materie di potestà legislativa esclusiva dello Stato nessun margine di competenza è lasciato alle regioni. Inoltre, la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale costituisce esempio tipico di materia trasversale, la disciplina degli interessi implicati dalla quale consente, dunque, al legislatore statale di estendere la propria competenza normativa anche nell'alveo di materie che sarebbero riservate, formalmente, al legislatore regionale, in via esclusiva o anche solo concorrente; e ciò proprio in ragione della natura unitaria degli interessi implicati dalla materia stessa. Anche al di là del possibile richiamo a materie quali la tutela della salute e la previdenza complementare e integrativa — attinenti, sebbene solo *lato sensu*, all'assistenza sociale e, comunque, conferite alla potestà legislativa concorrente di Stato e regioni — non si ritiene dunque la previsione di cui all'articolo 81, comma 29, affatto contrastante con il riparto costituzionale di potestà tra lo Stato e le regioni. Non pare inoltre di poter accogliere il rilievo relativo alla pretesa natura di delega in bianco della norma di cui al comma 31: il Governo si è limitato a prevedere, infatti, che il decreto adottato di concerto fra il ministro dell'economia e delle finanze e il ministro del lavoro preveda le sole modalità di utilizzo del Fondo; il che appare in piena sintonia con la natura straordinaria e tempestiva del provvedimento in oggetto, contenente norme di principio eventualmente bisognose di una ulteriore normativa di esecuzione. A tale atto è rimessa, invero, la definizione delle cosiddette « effettive situazioni di bisogno », invece essendo già indicato dal comma 29 l'ambito applicativo — soggettivo ed oggettivo — delle norme in oggetto: esigenze prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche energetiche dei cittadini meno abbienti. Con il che si corrisponde anche alla pretesa laconicità della norma-

tiva stessa. In relazione ai rilievi fatti dall'onorevole Miotto sulle previsioni relative alla soppressione dei fondi destinati alla costruzione di nuovi ospedali e sulla esclusione della spesa sociale dal patto di stabilità, come altresì richiesto da alcune regioni, rileva come il sistema sanitario costituisca ambito soggetto ad un processo regolativo forte, rimesso alla libera negoziazione politica fra lo Stato e le regioni; tale sistema regolativo coinvolge, peraltro, sia la dimensione organizzativa sia quella finanziaria, con esclusivo riferimento alla competenza dei suddetti enti. Diversamente il più ampio ambito dell'assistenza sociale – ivi compreso quello relativo all'impiego della spesa sociale – non è ancora oggetto di un processo regolativo forte e condiviso tra Stato e regioni, bensì – implicando la ricorrenza di interessi allocati a livello territoriale (comunale e provinciale) – di soggetto ad una negoziazione politica allargata anche agli enti locali. In tal senso, ogni determinazione in materia implica ancora – in attesa della definizione della fase di transizione regolativa – la regolamentazione della materia dell'assistenza sociale fra Stato, regioni ed enti locali. Con riferimento, quindi, ai rilievi sollevati dall'onorevole Argentin, ritiene che il Governo possa accogliere l'invito ad affrontare, in futuro, il problema del finanziamento della legge n. 13 del 1989 sull'abbattimento delle barriere architettoniche. Osserva altresì, in ordine ad ulteriori rilievi formulati dall'onorevole Livia Turco sulla riduzione del Fondo sanitario per gli anni 2010 e 2011, che il Governo ha ridotto in maniera significativa i tagli precedentemente decisi. Dichiarando quindi di apprezzare l'ammissione circa l'errore commesso nella passata legislatura con l'introduzione del *ticket* sulle prestazioni ambulatoriali specialistiche e chiarisce che, sulla materia, il Governo cercherà di addivenire ad un accordo con le regioni. In merito alle semplificazioni degli adempimenti per i datori di lavoro e alla fruizione dei benefici di cui alla legge n. 104 del 1992, si limita a rilevare che il provvedimento in esame è ispirato a una logica di semplificazione; si dichiara pe-

raltro consapevole dell'opportunità, una volta adottata tale logica, di intensificare e rendere più incisivi i controlli sulle auto-certificazioni. Ritiene invece di non pronunciarsi sui procedimenti di verifica delle invalidità civili, sull'orario di lavoro dei dirigenti medici, sull'abrogazione parziale dell'articolo 7, comma 1, della legge 14 ottobre 1999, n. 362 (pur segnalando, al riguardo, che è allo studio un piano per la salvaguardia di un principio di equità) e sulle innovazioni in materia di certificazione di malattia in caso di assenza dal lavoro dei dipendenti pubblici.

Lucio BARANI (Pdl), *relatore*, alla luce del dibattito svoltosi, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*).

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che il deputato Livia Turco ha presentato una proposta di parere alternativa (*vedi allegato 2*).

Anna Margherita MIOTTO (PD), dopo aver chiesto se sia possibile avere copia della documentazione letta dal sottosegretario Fazio, dichiara di non aver rinvenuto nel suo intervento particolari elementi di rassicurazione. In particolare, osserva come l'articolo 81, lungi dall'introdurre un nuovo livello essenziale di assistenza sociale, si limiti in sostanza a destinare circa 200 milioni di euro al finanziamento di quella che viene ormai comunemente definita « carta per i poveri ». Tale importo sarà al massimo sufficiente per 500 mila beneficiari, mentre gli aventi titolo potrebbero essere fino a quattro o cinque volte più numerosi. Sottolinea inoltre i problemi connessi all'individuazione dei beneficiari, nonché il rischio che le risorse citate siano in larga parte assorbite dalle strutture che dovranno procedere all'applicazione della norma. Ritiene pertanto che sarebbe stato assai preferibile aumentare la dotazione del Fondo per le politiche sociali e rivedere i livelli essenziali di assistenza sociale. Per tutte queste ragioni, annuncia, anche a nome del suo gruppo, voto contrario sulla proposta di parere del relatore.



Livia TURCO (PD), nell'associarsi alle considerazioni della collega Miotto, dichiara di apprezzare l'equilibrio di cui ha dato prova il sottosegretario Fazio nel decidere di non pronunciarsi su alcuni punti controversi, nonché le osservazioni contenute nella proposta di parere del relatore. Mantiene peraltro un giudizio fortemente critico sul complesso del provvedimento in esame e ribadisce la necessità di tener conto delle osservazioni formulate dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome in sede di parere sul DPEF.

Domenico DI VIRGILIO (Pdl) osserva, rivolto alla collega Livia Turco, che il Governo non procede affatto alla riduzione delle risorse per la sanità ed esprime stupore per l'annuncio di voto contrario sulla proposta di parere del relatore da parte dei colleghi di opposizione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 14.15.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 8 luglio 2008. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali Ferruccio Fazio.*

**La seduta comincia alle 14.15.**

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/121/CE che modifica la direttiva 67/548/CEE per adattarla al regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche.**

**Atto n. 2.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione — Parere favorevole con osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 17 giugno 2008.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ricorda che il 6 luglio scorso è scaduto il termine fissato per l'espressione del parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo in titolo. Informa, al riguardo, che il Governo ha chiesto che la Commissione esprima il prescritto parere, pur in assenza del parere della Conferenza Stato-regioni, essendo decorso inutilmente il termine assegnato alla medesima per l'espressione del suddetto parere. La Commissione può pertanto concludere l'esame del provvedimento all'ordine del giorno.

Carlo CICCIOLO (Pdl), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 14.25.**

## ALLEGATO 1

**Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria (C. 1386 Governo).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XII Commissione,

esaminato per le parti di competenza il disegno di legge n. 1386 Governo, recante « Conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria »;

apprezzata la decisione di recuperare risorse finanziarie attraverso la progressiva eliminazione degli sprechi in ambito sanitario, decisione che dovrà essere mantenuta e rafforzata anche in futuro;

apprezzata altresì la decisione di incrementare i finanziamenti per l'attuazione del Progetto Tessera Sanitaria e, in particolare, per il collegamento telematico in rete dei medici e la ricetta elettronica, di cui al comma 5-*bis* dell'articolo 50 della legge 24 novembre 2003, n. 326;

considerato che il collegamento telematico in rete dei medici e la ricetta elettronica potranno rivelarsi utili anche al fine di ottimizzare e rendere più rapido il rapporto tra laboratori di analisi, medici curanti e pazienti;

valutata l'opportunità di escludere il personale medico delle aree dirigenziali dall'ambito di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 41, comma 13, del decreto-legge in ragione delle peculiari esigenze di tutela della salute dei pazienti e di prevenzione degli errori medici;

ritenuto che le finalità del citato articolo 41, comma 13, possano essere conseguite, relativamente al personale medico, attraverso la contrattazione collettiva,

esprime:

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti osservazioni:*

valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare le disposizioni di cui all'articolo 41, comma 13, del decreto-legge affinché gli articoli 4 e 7 del decreto legislativo n. 66 del 2003 continuino ad applicarsi al personale medico delle aree dirigenziali;

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che l'accertamento dei falsi invalidi sia conforme alle disposizioni del decreto ministeriale 2 agosto 2007, emanato in applicazione della legge 9 marzo 2006, n. 80, volta a tutelare le grandi invalidità;

valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere nell'allegato B le parole da: « e relative contrattazioni collettive » fino alla fine del periodo dell'articolo 7, comma 1, della legge 14 ottobre 1999, n. 362;

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, per quanto riguarda i dipendenti medici del Servizio sanitario nazionale, che le norme per il collocamento a riposo rimangano quelle previgenti.

## ALLEGATO 2

**Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria (C. 1386 Governo).****PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA  
PRESENTATA DAL DEPUTATO LIVIA TURCO**

La XII Commissione,

esaminato per le parti di competenza il disegno di legge n. 1386 Governo, recante « Conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria »;

evidenziato che, all'articolo 79, il provvedimento in esame conferma al Servizio sanitario nazionale solo gli stanziamenti economici previsti per l'anno 2009, mentre subordina quelli per il 2010 e 2011 alla stipula, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, ad una nuova intesa, entro il 31 luglio 2008, fra lo Stato, le Regioni e le Province, mettendo così di fatto in discussione il « Patto per la salute », siglato nel settembre 2006 grazie al quale si era finalmente aperta una nuova stagione di condivisione, collaborazione e responsabilità tra tutti i soggetti interessati per un governo integrato del Servizio sanitario nazionale;

premessi che la rottura unilaterale da parte del Governo Berlusconi del « Patto per la salute » è destinata a porre fine a quella politica di « governo condiviso » che ha consentito di recuperare il controllo sulla spesa sanitaria apertosi negli anni 2000-2006 combinando un adeguamento *ex ante* delle risorse a disposizione del Servizio sanitario nazionale e la loro stabilizzazione in quota di PIL con un insieme di misure di riduzione delle spese

e soprattutto con un rafforzamento dei vincoli di bilancio regionali in termini di copertura di spese non programmate e automatismi fiscali a carico delle regioni;

premessi che sarebbe sicuramente stato più utile per tutti i soggetti interessati, tanto più che per il 2009 il finanziamento non viene modificato, dare corpo ad un lavoro di elaborazione degli indicatori di costo e di performance che consenta di riprogrammare su basi condivise il finanziamento 2010-2012, invece che imporre da parte del Governo la data del 31 luglio 2008 per stipulare una nuova intesa tra Stato, regioni e province;

evidenziato che, all'articolo 37, si predispone la riduzione degli adempimenti meramente formali e non necessari alla tutela della salute a carico dei cittadini e delle imprese attraverso l'adozione di un decreto interministeriale previa intesa in sede di Conferenza unificata, senza peraltro specificare né i tempi di adozione di tale provvedimento né i criteri a cui uniformarsi, se non quello che le disposizioni vigenti in tema di sicurezza sul lavoro permangono, né strumenti *ex post* di controllo da parte del Parlamento, di fatto esautorando questo dalle sue funzioni legislative;

premessi che, all'articolo 41, si introducono una serie di modifiche al decreto legislativo n. 66 del 2003, in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, e al decreto legislativo n. 81 del 2008, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di

lavoro, disponendo che al personale delle aree dirigenziali degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale non si applichino i limiti, previsti dagli articoli 4 e 7 del richiamato decreto legislativo n. 66 del 2003, relativi alla durata massima settimanale dell'orario di lavoro e alla durata minima del riposo giornaliero, ledendo così il diritto di tutti i lavoratori al pieno recupero delle energie psico-fisiche. La necessità di un maggiore fabbisogno orario per garantire i livelli essenziali di assistenza e l'appropriatezza delle prestazioni deve essere affrontata con una adeguata politica occupazionale e non può ricadere solo sulle spalle di chi già ora svolge con impegno e dedizione le proprie funzioni;

premessi che per quanto attiene alle politiche sociali non vi sono misure positive atte a migliorare sia qualitativamente che quantitativamente quelle già esistenti, prediligendo, invece, una politica di meri accertamenti come quella prevista all'articolo 80 che predispose per il 2009 un Piano straordinario di 200.000 accertamenti di verifica nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidità civile, da cui addirittura il Governo, secondo la relazione tecnica, prevede un risparmio di 100 milioni annui, ma nessuno strumento di verifica o di conoscenza *ex post* del Parlamento, esautorandolo anche in questo dalle sue funzioni, oppure peggiorativa come la non possibilità per chi usufruisce dei permessi di cui all'articolo 33 della legge n. 104 del 1992 a tutela delle persone con grave disabilità di poter continuare a fruire di questi alternativamente in giorni o in ore, ma soltanto in ore; ed ancora l'abrogazione del certificato di ottemperanza previsto dalla legge n. 68 del 1999 sul collocamento obbligatorio, per cui da ora in poi il rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili sarà unicamente fondato su un autocertificazione del titolare dell'impresa;

premessi che l'articolo 11 istituisce un « Piano Casa » per l'emergenza abitativa per categorie sociali svantaggiate, senza peraltro stanziare neanche un euro

in più rispetto ai finanziamenti già previsti da provvedimenti legislativi approvati dal precedente governo Prodi, né definendo con precisione chi siano i beneficiari di tale iniziativa e cioè se, ad esempio, nella definizione di « soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio » siano compresi anche i morosi oppure no, chi deve essere compreso tra gli « anziani in condizioni sociali o economiche svantaggiate », né quali siano le modalità con cui si dovrebbe dimostrare la sussistenza dei requisiti richiesti per rientrare tra i beneficiari del provvedimento;

premessi che all'articolo 63, comma 7, si prevede un'integrazione pari a 300 milioni di euro per il solo anno 2009 del Fondo per le politiche sociali, principale misura di finanziamento di tali politiche in Italia nonché strumento per superare la logica delle singole leggi di settore e concepire gli interventi di politica sociale come azioni integrate in un quadro di coerenza con le politiche sanitarie e socio lavorative, laddove la legge n. 244 del 2007 prevede uno stanziamento sempre per il 2009 pari a 1.291.697.000;

premessi che l'articolo 81 istituisce un Fondo speciale destinato alle esigenze di natura alimentare e ed energetica per i cittadini meno abbienti, la cui dotazione per il 2008 ammonta a 260 milioni di euro, mentre per il 2009 e il 2010 a 17,4 milioni di euro, anche se, in realtà, gli unici stanziamenti certi ed iscritti sono 200 milioni per il 2008, cifra irrisoria e puramente demagogica che non affronta né risolve concretamente e seriamente il problema di aiutare le fasce sociali più deboli a vivere in condizioni più dignitose;

premessi che, sempre all'articolo 81, con l'istituzione una carta acquisti, con onere a carico dello Stato, per i cittadini residenti richiedenti che versino in condizione di maggior disagio economico, per l'acquisto esclusivo di genere alimentari e di servizi di carattere energetico, si introduce una misura meramente paternalistica ed invasiva sia rispetto al vincolo delle tipologie merceologiche acquistabili sia ri-

spetto, ad esempio, ad un « semplice » aumento delle pensioni minime per un importo analogo;

premessi che tale carta comporta, inoltre, nel momento in cui il soggetto la usi una sua schedatura ed identificazione come « povero », ledendo così la sua *privacy* e la sua dignità e non risolvendo, nel

contempo, i problemi strutturali e di fondo della nostra società relativamente alla perdita del potere d'acquisto dei redditi fissi e ad una più equa distribuzione del reddito,

esprime:

**PARERE CONTRARIO.**

## ALLEGATO 3

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/121/CE che modifica la direttiva 67/548/CEE per adattarla al regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche (Atto n. 2).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XII Commissione (Affari sociali),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/121/CE che modifica la direttiva 67/548/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose per adattarla al regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche (Atto n. 2),

esprime:

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti osservazioni:*

sia corretto, all'articolo 4, il rinvio all'articolo 29 della direttiva 92/32/CEE, sostituendolo con un riferimento all'articolo 29 della direttiva 67/548/CEE del Consiglio del 27 giugno 1967 e successive modificazioni;

sia valutata l'opportunità di redigere l'articolo 7 in forma diversa dalla novella legislativa e di prevedere, per l'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 1, capoverso 8, del medesimo articolo 7, un termine temporale successivo alla data di entrata in vigore dello schema di decreto;

sia corretta, all'articolo 11, la numerazione dei commi;

sia valutata l'opportunità di escludere, all'articolo 13, la retroattività delle disposizioni contenute nel provvedimento in esame, indicando una diversa data per l'entrata in vigore dello stesso. In particolare, la retroattività deve essere esclusa, ai sensi dell'articolo 25, secondo comma, della Costituzione, per le nuove fattispecie di reato e per l'inasprimento delle sanzioni per fattispecie penali già previste dall'ordinamento, di cui all'articolo 9;

le denominazioni dei ministeri siano adeguate alla riforma prevista dal decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85;

sia valutata l'opportunità di inserire nel provvedimento una clausola di cedevolezza, con riferimento alle competenze normative delle regioni e delle province autonome.

## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

#### INTERROGAZIONI:

Variazione nella composizione della Commissione .....	623
5-00065 Caparini: Interventi per i casi di malattia vescicolare del suino registratasi in provincia di Brescia .....	623
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	631
5-00080 Di Giuseppe: Provvedimenti per il ristoro dei mancati introiti del Consorzio di bonifica integrale larinese, a seguito della sospensione del pagamento delle quote consortili .....	624
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	632
5-00124 Marco Carra: Trattative tra le organizzazioni di categoria sul prezzo del latte ...	624
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	634
Sui lavori della Commissione .....	624

#### RISOLUZIONI:

7-00012 Nola: Iniziative per il reinserimento dello storno nell'elenco delle specie cacciabili ( <i>Discussione e conclusione – Approvazione di un nuovo testo della risoluzione n. 7-00012</i> ) ..	625
<i>ALLEGATO 4 (Nuova formulazione della risoluzione approvata dalla Commissione)</i> .....	635
7-00017 Renato Farina: Iniziative per l'inserimento della gastronomia italiana nella lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell'umanità e per l'istituzione di un riconoscimento speciale per produttori e cuochi ( <i>Discussione e rimessione all'Assemblea</i> ) .	625

#### SEDE CONSULTIVA:

Decreto-legge n. 112 del 2008: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1386 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	628
---	-----

#### INTERROGAZIONI

*Martedì 8 luglio 2008. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole, alimentari e forestali, Antonio Buonfiglio.*

**La seduta comincia alle 12.10.**

#### Variazione nella composizione della Commissione.

Paolo RUSSO, *presidente*, comunica che il deputato Giuseppe Francesco Maria Ma-

rinello entra a far parte della Commissione, in sostituzione del deputato Antonello Iannarilli, che cessa di farne parte.

**5-00065 Caparini: Interventi per i casi di malattia vescicolare del suino registratasi in provincia di Brescia.**

Il sottosegretario Antonio BUONFIGLIO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Davide CAPARINI (LNP), nel ringraziare il Presidente per la solerzia con cui

è stata iscritta l'interrogazione all'ordine del giorno e pur manifestando apprezzamento per il fatto che il Governo abbia centrato il problema posto dalla stessa, deve però far rilevare che la crisi senza precedenti che il settore dell'allevamento dei suini sta attraversando non può risolversi ponendosi nella sola dimensione futura, come si evince dalla risposta del Governo, ma anche con riguardo a ciò che il settore ha subito nel periodo di tempo appena trascorso.

Auspica dunque che il Governo effettui ulteriori approfondimenti per varare i provvedimenti necessari per dare una risposta a molte aziende agricole – tra le quali quelle bresciane – messe in ginocchio nella passata annata 2007-2008, e consentire loro di ripartire nell'attività produttiva.

**5-00080 Di Giuseppe: Provvedimenti per il ristoro dei mancati introiti del Consorzio di bonifica integrale larinese, a seguito della sospensione del pagamento delle quote consortili.**

Il sottosegretario Antonio BUONFIGLIO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Anita DI GIUSEPPE (IdV), nel ringraziare il Governo per la sensibilità dimostrata su una questione che sta preoccupando molto non solo il Consorzio di bonifica di Larino, ma anche il mondo agricolo in generale, che teme la sospensione degli impianti irrigui, ricorda che la questione fu anche specificamente sottoposta al Governo nel 2004 dal Presidente della regione Molise. Auspica dunque che il Governo ribadisca la disponibilità oggi manifestata anche nella prevista riunione dei sindaci del « cratere molisano » prevista per la prossima settimana.

Il sottosegretario Antonio BUONFIGLIO, conferma che il Governo parteciperà alla prevista riunione dei sindaci del

« cratere molisano », nel corso della quale ribadirà la sua posizione.

**5-00124 Marco Carra: Trattative tra le organizzazioni di categoria sul prezzo del latte.**

Il sottosegretario Antonio BUONFIGLIO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Marco CARRA (PD) osserva che in merito alle trattative tra le organizzazioni di categoria sul prezzo del latte la funzione del Ministero e della politica non può che essere quella di stimolare le parti a ricercare un accordo, come auspica avvenga in occasione dell'incontro previsto per domani.

Nell'invitare dunque il Governo a mantenere alta la guardia affinché non solo i produttori ma anche i trasformatori del latte non siano mortificati nel rapporto con la grande distribuzione, auspica che anche la regione Lombardia presti analoga attenzione alla vicenda.

Paolo RUSSO, *presidente*, dichiara pertanto concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**Sui lavori della Commissione.**

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) constata l'assenza del relatore sul disegno di legge C.1386, che la Commissione si accinge ad esaminare in sede consultiva.

Paolo RUSSO, *presidente*, propone che, in attesa dell'arrivo del relatore, la Commissione proceda alla discussione delle risoluzioni all'ordine del giorno.

La Commissione concorda.

**La seduta termina alle 12.20.**



**RISOLUZIONI**

*Martedì 8 luglio 2008. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole, alimentari e forestali, Antonio Buonfiglio.*

**La seduta comincia alle 12.20.****7-00012 Nola: Iniziative per il reinserimento dello storno nell'elenco delle specie cacciabili.**

*(Discussione e conclusione – Approvazione di un nuovo testo della risoluzione n. 7-00012).*

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Carlo NOLA (PdL) ricorda che la questione della reintroduzione dello storno nell'elenco delle specie cacciabili è già stata oggetto di segnalazioni da parte di alcuni Paesi dell'Europa, che hanno ottenuto la possibilità di autorizzare il prelievo venatorio. Lo stato di buona salute della specie nell'Europa meridionale e soprattutto in Italia, a fronte di un lieve calo nell'Europa settentrionale, è ormai ben documentato, tanto che è segnalata una certa necessità di procedere ad un suo sfolgimento, a causa dei danni recati alle colture agricole, oltre che alla pulizia dei centri urbani. In tal senso vi è anche una richiesta della Conferenza delle regioni. Ricorda poi che la procedura per la reintroduzione dello storno tra le specie ammesse al prelievo venatorio è stata avviata molte volte, ma non è mai stata conclusa.

Manifesta dunque disponibilità ad introdurre tutte le modifiche che si rendano necessarie per pervenire ad una deliberazione unitaria.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), nel condividere i rilievi del presentatore della risoluzione, chiede la soppressione del quinto capoverso delle premesse, il cui tenore potrebbe dare luogo ad incertezze nell'interpretazione.

Viviana BECCALOSSI (PdL) concorda sulla modifica proposta dal deputato Oliverio.

Ivan ROTA (IdV) concorda parimenti sull'opportunità della modifica proposta e preannuncia la sottoscrizione della risoluzione da parte del suo gruppo.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) preannuncia la sottoscrizione da parte del suo gruppo della risoluzione, come modificata.

Giuseppe RUVOLO (UdC) annuncia la sua adesione alla risoluzione.

Giuseppina SERVODIO (PD) ritiene opportuno invertire, nelle premesse, la posizione del primo e del terzo capoverso.

Carlo NOLA (PdL) dichiara conclusivamente di riformulare la risoluzione nei termini emersi dal dibattito (*vedi allegato 4*).

Il sottosegretario Antonio BUONFIGLIO esprime parere favorevole sulla risoluzione in esame, ricordando che nel gennaio 2008 la Commissione europea aveva chiesto al Governo di chiarire se la sua posizione sull'argomento fosse unitaria.

La Commissione approva la risoluzione Nola n. 7-00012 (*Nuova formulazione*).

**7-00017 Renato Farina: Iniziative per l'inserimento della gastronomia italiana nella lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell'umanità e per l'istituzione di un riconoscimento speciale per produttori e cuochi.**

*(Discussione e rimessione all'Assemblea).*

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Renato FARINA (PdL) fa presente che la risoluzione di cui è primo firmatario trae spunto dall'iniziativa del Presidente francese Nicolas Sarkozy che ha annun-

ciato che la Francia sarà il primo Paese a depositare, dal 2009, una candidatura presso l'UNESCO per permettere il riconoscimento del patrimonio gastronomico francese quale patrimonio culturale immateriale dell'umanità. Ciò che lo ha colpito maggiormente nell'iniziativa del Presidente Sarkozy, e in particolare nel suo discorso all'inaugurazione del 45° Salone internazionale dell'agricoltura, nel febbraio scorso, è stata la capacità di legare i temi dell'agricoltura e della produzione agroalimentare con quelli dell'identità culturale e della tradizione storica di quel Paese, legando insieme gli aspetti del paesaggio, dell'ambiente, della bellezza e dei sapori della tradizione gastronomica con i problemi concreti del mondo agricolo.

Con la sua risoluzione, egli intende in particolar modo sottolineare la dimensione culturale del patrimonio agroalimentare dell'Italia, piuttosto che partecipare a quella sorta di compiacimento quasi morboso che spesso caratterizza i discorsi sui prodotti d'eccellenza, come ad esempio i vini.

In proposito, sottolinea che le scelte politiche in campo agricolo sono in grado di condizionare anche lo stesso paesaggio e i colori delle campagne, come è avvenuto nel caso del sostegno alla coltura del girasole. Sottolinea altresì che, nel corso della sua esperienza di giornalista, ha potuto registrare come grandi cuochi italiani quasi guardano con invidia all'esperienza francese, che pure gode di un patrimonio gastronomico più uniforme e meno ricco di quello italiano. Il modello francese merita infatti un'attenta riflessione, perché ha dimostrato che si vende un vino non solo perché è buono, ma soprattutto perché è in grado di evocare un'esperienza culturale, un'insieme di valori immateriali che si sostanziano in quel prodotto. Ricorda in proposito l'esperienza della Franciacorta, che pare la più vicina al modello francese, che pure si può riproporre in molti altri territori. Da questo punto di vista, i giacimenti culturali dell'Italia sono costituiti anche dal fascino

suscitato dall'identità storica e culturale incorporata nei prodotti della terra e del lavoro umano.

Per questi motivi, ha ritenuto di sollecitare il Governo italiano a promuovere un'azione analoga a quella francese. Infatti, al di là dell'effettivo riconoscimento da parte dell'UNESCO, un'iniziativa del Governo che veda impegnato il Presidente del Consiglio dei ministri insieme con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, eventualmente in forme solenni, testimonierebbe che la fatica del lavoro agricolo ha riscontro nella solidarietà del Paese, che ritrova identità storica e culturale. Per gli stessi motivi, ritiene opportuno istituire una forma di riconoscimento per i produttori di eccellenze gastronomiche e per i cuochi che abbiano illustrato la cucina italiana, sul modello di analoghe esperienze straniere.

Si sofferma infine sulle enormi difficoltà che incontra chi vuole dedicarsi a produzioni d'eccellenza. Si pensi alla vicenda dell'influenza aviaria, quando i produttori di polli tendevano a dimostrare che i loro allevamenti non erano esposti al rischio virale, in quanto collocati al coperto, creando difficoltà agli allevatori di polli ruspanti, che pure potevano garantire le condizioni per un miglior stato di salute degli animali. La verità è che le produzioni di eccellenza non trovano sostegno, perché non vi è alle loro spalle un Paese che sceglie di valorizzare il suo patrimonio agroalimentare e, grazie ad esso, dare impulso a tutta la filiera produttiva. Eppure, sostenere queste aziende come proposto nella risoluzione, eventualmente con il concorso dei privati, potrebbe produrre effetti molto positivi sul piano dei consumi interni e dell'esportazione sui mercati esteri.

Mario PEPE (PD) osserva che il deputato Farina ha richiamato l'attenzione, in maniera intelligente, su un argomento che anche la sua parte politica ritiene di interesse preminente. In proposito, comunica che i deputati del gruppo PD hanno predisposto una mozione motivata, finalizzata a riconoscere la centralità dell'agri-

coltura, che non per caso è definita come il settore « primario ».

Nel sottolineare il ruolo delle produzioni agroalimentari nella storia della cultura europea, rileva che attraverso l'agricoltura e il ruolo che essa assume in Italia sarà possibile rilanciare il sistema-Paese e dare impulso alle relative attività produttive. Si tratta quindi di un tema che merita di essere affrontato in Assemblea, nella prospettiva della centralità che deve essere riconosciuta alle politiche agricole.

Ivan ROTA (IdV) esprime la condivisione del suo gruppo sulle iniziative in discussione, suscettibili di interessanti approfondimenti. Propone poi al deputato Farina di riformulare la sua risoluzione, eliminando la parola « quasi » dalla sua proposta di istituire un « Oscar » della cucina italiana.

Renato FARINA (PdL) precisa di non aver ritenuto opportuno utilizzare la denominazione specifica di un altro premio.

Giuseppe RUVOLO (UdC), nel ricordare che il Senato ha recentemente approvato analoga mozione per la salvaguardia e la valorizzazione della dieta mediterranea, dichiara di condividere la risoluzione in titolo fa presente di aver sottoscritto la mozione annunciata dal deputato Mario Pepe. Osserva pertanto che sarebbe preferibile pervenire ad un atto di indirizzo unitario, che possa sviluppare ulteriormente gli spunti forniti dal deputato Farina.

Giuseppina SERVODIO (PD), nel ringraziare il collega Farina per la passione dimostrata, preannuncia di aver predisposto un atto di indirizzo che a suo giudizio dovrebbe essere sottoposto all'Assemblea, per il valore politico preminente del tema della centralità dell'agricoltura che ne costituisce oggetto. Conseguentemente, precisando che tale atto è aperto alla firma di tutti i colleghi, invita a non proseguire nella discussione in Commissione della risoluzione all'ordine del giorno.

Paolo RUSSO, *presidente*, auspica che si possa registrare in proposito il consenso dei gruppi.

Viviana BECCALOSSI (PdL) preannuncia che i deputati del suo gruppo aderiranno alla mozione promossa dal deputato Servodio, in considerazione della centralità dell'agricoltura dal punto di vista non solo economico, ma anche culturale, ambientale e per la promozione dell'immagine dell'Italia nel mondo. Auspica pertanto che la successiva discussione in Assemblea possa coinvolgere tutti i deputati, compresi quelli che si occupano prevalentemente delle altre materie prima evidenziate.

Il sottosegretario Antonio BUONFIGLIO, nell'esprimere la valutazione favorevole del Governo sulla risoluzione in titolo, prende atto dell'orientamento della Commissione a sottoporre all'Assemblea la discussione sull'argomento e ricorda che anche il Senato ha recentemente approvato all'unanimità una mozione per il riconoscimento in sede UNESCO e per la valorizzazione della dieta mediterranea. Per questi motivi, ritiene di potersi avvalere della facoltà che il regolamento riconosce al Governo di chiedere che l'Assemblea sia investita anche della risoluzione n. 7-00017.

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che informerà il Presidente della Camera dell'esito della discussione.

**La seduta termina alle 13.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 8 luglio 2008. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole, alimentari e forestali, Antonio Buonfiglio.*

**La seduta comincia alle 13.**

**Decreto-legge n. 112 del 2008: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.**

**C. 1386 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge, rinviato nella seduta del 2 luglio 2008.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta la relatrice De Camillis ha svolto la relazione introduttiva.

Mario PEPE (PD) osserva preliminarmente che, come evidenziato dalle dichiarazioni della stessa relatrice, che ha fatto riferimento all'esigenza di individuare gli obiettivi strategici del quadro economico e finanziario, il decreto-legge vorrebbe affrontare i problemi della stabilizzazione della finanza pubblica e del risanamento del bilancio, ma in realtà non realizza gli obiettivi per raggiungere i quali è stato adottato.

Un intervento valido è invece quello che si riferisce al rafforzamento delle iniziative imprenditoriali, attraverso la semplificazione amministrativa e l'eliminazione degli appesantimenti burocratici che rendono spesso difficile l'esercizio delle attività economiche, anche quelle agricole.

Per altro verso, esprime preoccupazione per gli oneri che graveranno sulla cooperazione e per le conseguenze del provvedimento sulla realizzazione del patto di stabilità, che diventa più oneroso non solo per gli enti locali, ma anche per le regioni, con un evidente rischio di ridimensionamento degli investimenti e quindi delle politiche per lo sviluppo. Altre preoccupazioni si riferiscono a quanto previsto all'articolo 60, che affida al Governo delicate scelte di bilancio a modifica delle decisioni assunte con la legge di approvazione.

Si sofferma quindi sulle misure fiscali, che si risolvono in interventi contingenti e

non strategici, quindi incapaci di rilanciare lo sviluppo del Paese, per il quale si prevede una bassa crescita nel prossimo quinquennio, che renderà assai difficile il perseguimento dell'obiettivo del Governo di riduzione del deficit.

Nel ribadire quanto rilevato nel corso del dibattito sul Documento di programmazione economico-finanziaria circa la mancanza di indicazioni e prospettive per il settore agricolo, auspica che tutte queste carenze possano trovare una risposta forte ed argomentata nella successiva legge finanziaria, al fine di perseguire obiettivi strategici e di sviluppo, evitando al contempo di enunciarli privandosi dei necessari strumenti per concretizzarli.

Preannuncia quindi il voto contrario del suo gruppo, prevedendo peraltro che l'approvazione del corposo provvedimento difficilmente seguirà l'*iter* ordinario.

Angelo ZUCCHI (PD), rimandando per le questioni di carattere generale alle sue considerazioni sul DPEF, ritiene di accogliere l'invito della relatrice a prendere in considerazione solo le misure effettivamente oggetto del provvedimento piuttosto che quelle non previste, con l'unica eccezione tuttavia del tema della fiscalità del settore agricolo, che da troppo tempo si regge su proroghe annuali. L'agricoltura ha infatti diritto ad una fiscalità garantita, che dia elementi di certezza agli imprenditori i quali devono sapere a che cosa vanno incontro quando programmano eventuali interventi in agricoltura, come hanno ricordato con espressioni preoccupate diverse organizzazioni agricole. Auspica che il relatore voglia accogliere questa indicazione, inserendola nella proposta di parere.

Ritiene preoccupante l'estensione del lavoro precario non regolamentato a tutto il lavoro stagionale in agricoltura, peraltro caratterizzato da un esteso ricorso al lavoro « nero », e rammenta che nella scorsa legislatura era stata prevista la possibilità di un *voucher* per il breve periodo della vendemmia, come provvedimento avente carattere sperimentale che doveva essere misurato nei suoi effetti. La previsione

dell'articolo 22, invece, consegna i lavoratori ad una precarietà e ad una flessibilità totali, mentre andrebbe limitata al solo periodo oggi previsto.

Per quanto riguarda il settore della pesca, l'articolo 9 si riferisce al solo costo del gasolio senza incrementare le risorse in dotazione, configurandosi come misura di carattere « ornamentale ».

Per quanto attiene, poi, alla soppressione degli enti cosiddetti inutili, invita ad evitare operazioni semplicistiche che non tengono conto dell'effettiva attività svolta dai singoli enti. Negativa, a suo avviso, è la prevista soppressione dell'Ente nazionale risi, che svolge una importante funzione nel campo della ricerca scientifica su un prodotto importante per il Paese, senza peraltro gravare sulle casse dello Stato. Parimenti, l'incorporazione in un unico ente ambientale dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, di cui all'articolo 28, andrebbe riconsiderata a favore di una sua ricollocazione nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, stante il carattere di necessaria terzietà che occorre assicurare a tale Istituto, per le funzioni da esso svolte.

Infine, per quanto riguarda le misure per la cooperazione, su cui il relatore ha segnalato la necessità di approfondimenti, ricorda che tale settore non comprende solo le imprese della grande distribuzione, ma numerose piccole cooperative agricole che già fanno fatica a tirare avanti e che non meritano un accanimento fiscale e legislativo nei propri confronti.

Chiede infine di precisare come il Governo intenda recuperare le risorse sottratte all'agricoltura con i recenti provvedimenti, sulle quali gli operatori avevano maturato legittime aspettative.

Luciano AGOSTINI (PD) ritiene che il provvedimento in esame non affronti i veri problemi, tra i quali quello della crescita del potere di acquisto dei salari e delle pensioni, che oggi attanagliano l'economia del paese e i cittadini. Infatti, l'affermazione secondo la quale si dovrebbe invertire il ciclo economico puntando alla crescita non trova riscontro nella previsione

di misure adatte a rilanciare lo sviluppo e quindi la crescita.

Osserva quindi con stupore la mancanza nel provvedimento di qualunque corrispondenza con le dichiarazioni del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali rese presso la Commissione Agricoltura in audizione, soprattutto in relazione alle critiche dallo stesso mosse nei confronti della politica agricola dell'Unione europea. Anche le indicazioni del Ministro sulla parcellizzazione in agricoltura, sulla necessità di aumentare la competitività e le dimensioni delle aziende agricole, sulla semplificazione delle filiere e sulla riduzione della burocrazia non hanno trovato posto nel provvedimento in esame. Non condivide in proposito l'interpretazione secondo la quale la manovra del Governo non conterrebbe elementi direttamente riferibili al settore agricolo in quanto le previsioni normative sarebbero riferite in modo trasversale ad una pluralità di settori produttivi tra i quali l'agricoltura. Infatti, l'agricoltura soffre più di altri settori e quindi richiede interventi specifici.

In relazione poi ai tagli finanziari disposti dal provvedimento di esenzione dal pagamento dell'ICI sulla prima casa, chiede di conoscere in quale modo il Governo intenda recuperare le somme distolte dall'agricoltura, ricordando che il rappresentante del Governo fece allora riferimento a risorse della Presidenza del Consiglio.

Rileva infine che, unitamente agli aspetti già descritti, il peggioramento della condizione dei lavoratori in agricoltura a seguito della non auspicabile approvazione dell'articolo 22, la mancanza di politiche di integrazione degli immigrati, che pure producono una quota di PIL pari al 12 o 13 per cento, e la mancanza di veri provvedimenti per la pesca, oggetto di ben due risoluzioni approvate dalla Commissione agricoltura, non possono che produrre delusione per un provvedimento che appare inadeguato ad affrontare i numerosi problemi dell'agricoltura.

Isidoro GOTTARDO (PdL), premesso che da alcuni interventi svolti sembrerebbe quasi che il Paese abbia conosciuto un periodo fortunato negli ultimi due anni, interrotto dall'azione del Governo in carica, ritiene che andrebbe invece risolto il problema di una agricoltura nazionale, oscillante tra il mercato e l'assistenzialismo, che ha invece bisogno di idee e di un'azione di governo forte.

Ritiene che il provvedimento del Governo sia assolutamente positivo, muovendosi in linea con l'impostazione del DPEF che non prende le mosse dai problemi di settore, ma delinea una strategia complessiva per l'economia, con idee chiare e forti. Per quanto riguarda in particolare l'agricoltura, essa è fortemente legata alla politica europea, sia in termini di programmazione che di confronto sul mercato globale, e non può prescindere se non indebolendo la sua posizione. È quindi necessario che in sede europea il Governo riesca a condizionare le politiche agricole, facendo valere gli interessi nazionali. In tal senso, visto l'annuncio indirizzato dalla Presidenza francese dell'Unione, appare decisivo anche un impegno del Governo sullo scacchiere euromediterraneo, rilevante con riferimento alle questioni della pesca, dell'agricoltura e dell'immigrazione.

Ritiene inoltre sia del tutto superfluo concentrare l'attenzione sul reperimento dei fondi dal momento che, specialmente per le regioni dell'obiettivo 1, non mancano i fondi ai quali attingere, ma piuttosto i progetti, la capacità di cofinanziamento, la partecipazione dei privati e un sistema di *governance* nel quale le regioni possano essere dotate di poteri di autonomia e di capacità di mettere in campo progetti.

Con riferimento al tema della cooperazione, invita ad abbandonare un approccio ideologico e ad avere il coraggio di sostenere un processo di aggregazione che in realtà viene rallentato proprio per questioni interne allo stesso mondo cooperativo.

Analoga considerazione può essere fatta con riferimento alla necessità di definire una chiara cornice di competi-

tività economica, affrontando in tal modo i problemi dell'agricoltura con una mentalità nuova. A tal fine invita il Governo a fornire un contributo di idee per l'integrazione del provvedimento in esame in linea con le esigenze del Paese nel momento attuale.

Giuseppe RUVOLO (UdC) lamenta la mancanza di riferimenti all'agricoltura nel provvedimento, ad esclusione dell'articolo 9, come diretta conseguenza dell'assoluta assenza del tema agricolo nel DPEF, ed auspica che si possa trovare rimedio nella successiva legge finanziaria, per costituire i presupposti per un rilancio dell'agricoltura. Nel condividere alcune considerazioni del deputato Gottardo, osserva che se il Governo avesse avuto un'idea forte oggi si poteva discutere di quella. Invece, non hanno trovato spazio tra le misure del Governo nemmeno le indicazioni in tema di stabilizzazione fiscale e previdenziale e in tema di trasparenza del rapporto tra produttori e distribuzione. In tema di taglio dei cosiddetti enti inutili, poi, di cui all'articolo 26 del provvedimento, ritiene che il Governo dovrebbe compiere un approfondimento al fine di evitare di sopprimere enti che svolgono importanti funzioni sul territorio e mantenere in vita quelli inutili, che costituiscono uno spreco di risorse pubbliche. In particolare, chiede al Governo di precisare se ha già provveduto all'individuazione degli enti da sopprimere.

Ritiene infine che le piccole cooperative rappresentino in determinate aree del Paese qualcosa di significativo e importante per l'agricoltura italiana. Non comprende dunque il motivo di un eventuale accanimento nei loro confronti, pur senza voler difendere quelle cooperative che usano lo strumento sociale per lucrare privilegi.

Paolo RUSSO, *presidente*, rinvia infine il seguito dell'esame alla seduta già prevista per domani.

**La seduta termina alle 13.45.**

## ALLEGATO 1

**5-00065 Caparini: Interventi per i casi di malattia vescicolare del suino registratasi in provincia di Brescia.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito alle richieste avanzate dall'On. Caparini riguardanti le problematiche connesse alla malattia vescicolare dei suini che ha interessato alcuni allevamenti in Provincia di Brescia a partire dal mese di novembre 2006, si rappresenta quanto segue.

In primo luogo, occorre premettere che per le infezioni epizootiche, tra cui rientra la vescicolare, i capi abbattuti in esecuzione di Ordinanze dell'Autorità sanitaria vengono risarciti nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria.

Per quanto riguarda, invece, il mancato reddito nel periodo di fermo stalla dopo l'abbattimento dei capi infetti, per la disinfezione delle strutture e degli ambienti di ricovero e per la mancata movimentazione degli allevamenti nelle aree di rispetto e sorveglianza circostanti ai focolai, non è consentito dalla normativa comunitaria nessun aiuto diretto agli allevatori. Sono consentite, invece, tutte quelle azioni volte alla prevenzione e all'eradicazione delle infezioni.

Tutto ciò premesso, per la parte di competenza di questa amministrazione, si fa presente che nel rispetto degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e del Regolamento di esenzione n. 1857/2006, la vigente normativa sul Fondo di solidarietà nazionale – di cui al decreto legislativo n. 102 del 2004, modificato da ultimo dal decreto legislativo n. 82 del 2008 – pur non prevedendo

aiuti diretti agli allevatori per le infezioni epizootiche consente, tuttavia, di coprire con polizze assicurative agevolate i mancati redditi nel periodo di fermo dell'allevamento (fermo stalla) e per la mancata o ridotta movimentazione degli animali nelle aree di rispetto e sorveglianza. Tale normativa consente, inoltre, di coprire sempre con polizze agevolate, l'intera spesa per lo smaltimento degli animali morti anche per cause diverse dalle epizootie. Per la copertura dei relativi rischi questa Amministrazione concorre al pagamento dei premi fino al 50 per cento della spesa sostenuta dagli allevatori.

Occorre tenere presente che l'assicurabilità delle epizootie rientra nella tipologia dei rischi catastrofali, per cui le imprese di assicurazione sono molto caute nella prestazione della copertura. Tuttavia, anche se le agevolazioni per i rischi epizootici sono state introdotte soltanto negli ultimi anni nel Piano assicurativo nazionale, le relative coperture già trovano piena radicazione nelle aree a vocazione zootecnica, soprattutto per la specie bovina.

Relativamente ai suini, si registrano maggiori difficoltà per la variabilità e maggiore complessità delle diverse tipologie di allevamento.

È prevedibile che a partire da quest'anno, con l'ampliamento delle aree di intervento previsto nel piano assicurativo, le compagnie possano trovare maggiore interesse anche in questo settore produttivo.

## ALLEGATO 2

**5-00080 Di Giuseppe: Provvedimenti per il ristoro dei mancati introiti del Consorzio di bonifica integrale larinese, a seguito della sospensione del pagamento delle quote consortili.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito alle richieste avanzate dall'On. Di Giuseppe riguardanti le problematiche connesse alla sospensione del pagamento dei contributi consortili in favore del Consorzio di bonifica integrale Larinese ed alla necessità di un intervento statale, finalizzato a reintegrare le somme corrispondenti al mancato gettito contributivo, si rappresenta quanto segue.

La sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari disposta a favore dei proprietari dei beni immobili agricoli ed extragricoli ricadenti nel comprensorio consortile è stata disposta a seguito degli eventi calamitosi che hanno interessato la Regione Molise nell'anno 2002 e che il Consorzio Integrale Larinese, a causa del notevole importo dei contributi non corrisposti, potrebbe trovarsi nella condizione di sospendere nella stagione irrigua in corso, il funzionamento degli impianti irrigui consortili e, conseguentemente, la fornitura agli agricoltori di un adeguato servizio irriguo, con notevoli ripercussioni per il settore primario.

A tal riguardo, il Consorzio integrale larinese ha precisato che la sospensione dei termini per gli adempimenti tributari è stata disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 novembre 2002, per essere successivamente prorogata più volte da diversi provvedimenti normativi e da ultimo dal decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni della legge 28 febbraio 2008, n. 31.

Inoltre, il Consorzio integrale larinese ha chiarito di non condividere l'applicabilità del decreto ministeriale 15 novembre

2002 al pagamento dei contributi consortili, dal momento che la sospensione disposta dal suddetto provvedimento riguarda esclusivamente i tributi erariali, mentre detti contributi, pur avendo natura tributaria, rappresentano, ai sensi dell'articolo 21 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, degli oneri reali sugli immobili, rientranti nella categoria dei tributi speciali.

Difatti, la sospensione dei contributi di bonifica avrebbe dovuto essere disciplinata da una specifica norma, come avvenuto in passato con i provvedimenti adottati nelle regioni Umbria e Marche ai sensi del comma 2 dell'articolo 1-bis della legge 17 dicembre 1997, n. 434, di conversione del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364.

Tale decreto-legge, recante norme per gli interventi urgenti a favore delle zone colpite da ripetuti eventi sismici nelle regioni Marche e Umbria, ha disposto la sospensione dei versamenti dei contributi consortili di bonifica per gli immobili agricoli ed extragricoli delle suddette regioni, prevedendo, nel contempo, l'erogazione da parte dello Stato, per il tramite delle Regioni interessate, delle somme corrispondenti al mancato gettito contributivo.

D'altra parte, appare opportuno evidenziare che non è possibile disporre la sospensione del pagamento dei contributi consortili, senza assicurare ai Consorzi di bonifica delle entrate sostitutive, dal momento che detti contributi rappresentano le entrate ordinarie del bilancio di tali Enti, con le quali gli stessi riescono a recuperare le spese sostenute annualmente per la gestione e la manutenzione delle



opere irrigue (ovvero impianti di sollevamento, collettori, canali e vasche di accumulo), dalla cui efficienza e funzionalità dipende la sicurezza idraulica dei territori di riferimento.

Pertanto, fatta salva la competenza primaria in materia del Ministero dell'economia e delle finanze, questo Ministero non può che condividere la proposta avan-

zata dall'Onorevole interrogante di fronteggiare la problematica in argomento mediante l'emanazione di un'apposita norma che preveda l'adozione di provvedimenti analoghi a quelli adottati in passato nelle regioni Umbria e Marche per effetto dell'applicazione del comma 2 dell'articolo 1-*bis* della richiamata legge 17 dicembre 1997, n. 434.

## ALLEGATO 3

**5-00124 Marco Carra: Trattative tra le organizzazioni di categoria sul prezzo del latte.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sta seguendo con estrema attenzione l'andamento delle trattative regionali per la fissazione del prezzo del latte.

La trattativa è resa quest'anno particolarmente difficile a causa delle tensioni presenti nella filiera e derivanti sia dal lato dei consumi per l'aumento dei prezzi finali, che da quello dell'allevamento sottoposto ad un forte incremento dei costi di produzione (alimentazione, zootecnica e costi energetici). Fenomeni e tensioni che colpiscono in questi mesi tutti i paesi produttori comunitari.

In tale quadro, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali si è attivato nelle sedi comunitarie per soste-

nere scelte rapide ed efficaci capaci di riequilibrare le condizioni di mercato ed eliminare le distorsioni che penalizzano da anni la produzione italiana.

Per quanto riguarda la filiera nazionale, per il 3 luglio prossimo, il Ministro ha convocato il tavolo di filiera latte. Queste settimane permetteranno di sostenere la riapertura della trattativa in Lombardia con l'auspicio di raggiungere un accordo. L'incontro del 3 luglio sarà, altresì, l'occasione per focalizzare l'attenzione sulle criticità strutturali della filiera e verificare gli interventi da programmare con il fine ultimo di sostenere il giusto reddito degli allevatori ed allo stesso tempo dare risposte adeguate ai consumatori in termini di qualità e prezzi equi.

## ALLEGATO 4

**Risoluzione n. 7-00012 Nola: Iniziative per il reinserimento dello storno nell'elenco delle specie cacciabili.****NUOVA FORMULAZIONE DELLA RISOLUZIONE APPROVATA  
DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione,

premessi che:

la letteratura scientifica ed i monitoraggi sulla popolazione di storni presente sul territorio nazionale evidenziano un buono stato di salute e di conservazione della specie;

lo storno, uccello migratore assai diffuso sul territorio nazionale, è notoriamente una specie che arreca gravi danni alle colture agricole, come ancora recentemente segnalato da molte Amministrazioni provinciali e regionali;

lo storno, pur essendo specie di interesse venatorio, attualmente non è cacciabile in virtù della mancata inclusione nell'allegato II/2 della direttiva n. 409/79/CEE per l'Italia;

l'attuale normativa comunitaria e nazionale sul prelievo in deroga alla citata

direttiva non è idonea a regolamentare un prelievo venatorio finalizzato alla riduzione dei danni alle colture;

la Conferenza delle regioni e delle province autonome, in data 20 dicembre 2007, ha approvato all'unanimità un ordine del giorno in tal senso,

impegna il Governo ad attivarsi al più presto presso la Commissione europea per il reinserimento dello storno (*sturnus vulgaris*) nell'elenco delle specie cacciabili.

7-00012 (nuova formulazione) « Nola, Becalossi, Faenzi, Gottardo, Nastri, Biava, D'Ippolito Vitale, Romele, Taddei, De Camillis, Di Caterina, Dima, Bonciani, Fogliato, Rainieri, Bellotti, Iannarilli, Oliverio, Agostini, Brandolini, Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lu-setti, Marrocu, Mario Pepe (Pd), Sani, Servodio, Trappolino, Zucchi, Di Giuseppe, Rota, Ruvolo ».

## XIV COMMISSIONE PERMANENTE

### (Politiche dell'Unione europea)

#### S O M M A R I O

##### ATTI DEL GOVERNO:

Sui lavori della Commissione .....	636
Sull'ordine dei lavori .....	636
Schema di decreto legislativo recante ulteriori modifiche e integrazioni al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, di attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. Atto n. 5 ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	637
ALLEGATO ( <i>Relazione del Relatore onorevole Pini</i> ) .....	642
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/121/CE che modifica la direttiva 67/548/CEE per adattarla al regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche. Atto n. 2 ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	639
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
DL 112/08: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1386 Governo ( <i>Parere alle Commissioni riunite V e VI</i> ) ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	640

##### ATTI DEL GOVERNO

Martedì 8 luglio 2008. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'Interno, Alfredo Mantovano e il sottosegretario di Stato al Lavoro, Salute e Politiche sociali, Ferruccio Fazio.

##### La seduta comincia alle 14.05.

##### Sui lavori della Commissione.

Mario PESCANTE, *presidente*, ricorda che nella giornata di ieri ha partecipato alla riunione, svoltasi a Parigi presso l'As-

semblea nazionale, dei Presidenti degli organismi specializzati negli affari comunitari ed europei dei Parlamenti dell'Unione europea (COSAC). Riservandosi di fornire alla Commissione un resoconto dettagliato della missione, segnala che dall'incontro è emersa — anche tenuto conto dell'esito negativo del referendum irlandese sul Trattato di Lisbona — la consapevolezza del distacco esistente tra i cittadini europei e le istituzioni comunitarie. Si è sottolineato in tale ambito come tale diffuso atteggiamento non sia direttamente connesso ai contenuti del Trattato di Lisbona, ma debba piuttosto essere ricondotto a fattori quali l'aumento del costo della vita e la sensazione che l'Europa non svolga un'efficace funzione di difesa dei

propri cittadini. L'indirizzo emerso in esito all'incontro è stato quello di procedere ad una riconsiderazione di tali questioni in occasione dell'assemblea plenaria prevista per il prossimo novembre, quando il processo di approvazione del Trattato sarà portato a compimento presso tutti i paesi coinvolti.

Gianluca PINI (LNP), anche alla luce delle considerazioni svolte dal Presidente Pescante, sottolinea la posizione « eurorealista » del gruppo della Lega Nord Padania.

#### Sull'ordine dei lavori.

Mario PESCANTE, *presidente*, tenuto conto della presenza del rappresentante del Governo, propone di passare subito all'esame degli atti del Governo per procedere successivamente all'esame in sede consultiva del decreto-legge n. 112 del 2008.

La Commissione concorda.

**Schema di decreto legislativo recante ulteriori modifiche e integrazioni al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, di attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.**

**Atto n. 5.**

*(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 26 giugno 2008.

Gianluca PINI (LNP), *relatore*, nel richiamare la relazione sul provvedimento (*vedi allegato*) invita il Governo ad alcuni chiarimenti in ordine ai profili di compatibilità comunitaria delle disposizioni recate dalle lettere *f*), *g*) e *m*) del comma 1 dell'articolo 1.

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO si sofferma innanzitutto sulle disposizioni di cui all'articolo 1 comma 1 lettera *f*) in base al quale il decorso dei cinque anni necessari per l'acquisizione del diritto al soggiorno permanente è sospeso nel caso in cui l'interessato abbia subito una condanna per delitti per i quali la legge prevede l'arresto obbligatorio in fragranza, chiarendo come queste non presentino aspetti problematici sotto il profilo della compatibilità comunitaria.

Passando quindi alle norme recate dall'articolo 1, comma 1 lettera *g*) ricorda che queste individuano una nuova fattispecie di motivi imperativi di pubblica sicurezza, che giustifica l'allontanamento immediato dall'Italia dei cittadini europei. Osserva in proposito che mentre si dà per scontato che un cittadino italiano che si rechi all'estero e vi rimanga per un periodo superiore ai tre mesi manifesti spontaneamente la propria presenza, ciò non avviene invece, in numerosissimi casi di cittadini comunitari – si riferisce in particolare ai cittadini rumeni – che risiedono in Italia. Desidera precisare che la norma introdotta non è in alcun modo riconducibile ad una forma di discriminazione di carattere etnico, ma si basa piuttosto su una valutazione fondata su dati statistici oggettivi, che individuano nei cittadini rumeni presenti in Italia la maggiore propensione a delinquere. L'inottemperanza dell'obbligo di comunicazione e di richiesta della carta di soggiorno viene quindi nello schema di decreto in esame qualificato come motivo imperativo di ordine pubblico. Si tratta di una previsione che, ad avviso del Governo, non si configura affatto come una forzatura bensì appare lo sviluppo conseguente dell'articolo 5 della direttiva 2004/38/CE.

Con riferimento infine alla lettera *m*) del comma 1 dell'articolo 1, ai sensi della quale l'istanza di sospensione del provvedimento di allontanamento deve essere decisa entro sessanta giorni dalla sua presentazione, registra le perplessità manifestate, sulle quali si riserva di fornire i chiarimenti richiesti all'esito del dibattito.

Massimo POMPILI (PD) osserva come il provvedimento in esame sia ispirato ad un modo di procedere sbrigativo, che non affronta la complessità dei problemi, in particolare sotto il profilo sociale. Nel merito si sofferma su tre aspetti, richiamando le osservazioni già svolte in tal senso presso la Commissione Affari costituzionali. Il primo riguarda la previsione secondo cui lo straniero comunitario che intende trattenersi in Italia oltre i tre mesi deve dimostrare la liceità della provenienza del suo reddito: al riguardo fa presente che anche il reddito dei cittadini italiani deve essere lecito, ma non è richiesto loro di provarne la liceità, spettando semmai alle autorità competenti accertare e provare l'eventuale illiceità dei proventi di qualcuno. Chiedere allo straniero di provare la liceità del suo reddito appare pertanto discriminatorio. La seconda osservazione riguarda non tanto l'obbligo di iscrizione anagrafica in caso di soggiorno protratto oltre i tre mesi, che la direttiva consente agli Stati di imporre agli stranieri comunitari, quanto la sanzione che lo schema in esame prevede per gli inadempienti, vale a dire l'allontanamento dal territorio nazionale. Si tratta, a suo parere, di una sanzione sproporzionata, anche tenuto conto delle procedure spesso assai lente della nostra pubblica amministrazione. Chiedendo le osservazioni già svolte in tal senso presso la Commissione Affari costituzionali. La terza osservazione riguarda la previsione secondo cui, se lo straniero comunitario è destinatario di un provvedimento di allontanamento e propone ricorso, il giudice competente deve esprimersi entro sessanta giorni, altrimenti il provvedimento viene comunque eseguito: torna qui il tema del funzionamento della pubblica amministrazione, ed osserva che in questo modo si fa irragionevolmente ricadere sul singolo l'inerzia dei pubblici poteri e si tratta pertanto di una norma vessatoria.

Alla luce di tali considerazioni preannuncia l'orientamento contrario del Partito democratico sul provvedimento in esame.

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO osserva come agli italiani, ai cittadini extracomunitari e ai cittadini comunitari si applichino diverse discipline: non si tratta tuttavia di una forma di discriminazione ma piuttosto di una modulazione della normativa che ha un fondamento logico e che risponde a specifiche esigenze.

Gianluca PINI (LNP), *relatore*, richiama preliminarmente l'opportunità che il dibattito sia limitato alle questioni di competenza della XIV Commissione, rilevando come egli stesso abbia richiesto al Governo alcuni chiarimenti in ordine ai profili di compatibilità comunitaria del provvedimento. Alla luce dei chiarimenti incontrovertibili forniti dal Governo e tenuto conto del fatto che non sono state evidenziate da parte dell'opposizione ulteriori questioni in ordine alla compatibilità comunitaria del testo, formula una proposta di parere favorevole.

Roberto GIACHETTI (PD) osserva che i rappresentanti dell'opposizione non debbono veder giudicate le modalità con le quali decidono di argomentare il proprio dissenso, sottolineando come metodo e merito presentino spesso un confine non così evidente.

Enrico FARINONE (PD) sottolinea che il gruppo del PD cercherà di intervenire valutando nel loro complesso gli interventi del Governo, anche andando al di là, ove occorra e nei limiti della correttezza consentita, della stretta competenza della Commissione; ciò anche al fine di offrire un maggiore contributo al dibattito. La XIV Commissione rischia altrimenti di rimanere ghehizzata in una visione eccessivamente rigida e schematica del proprio ruolo.

Massimo POMPILI (PD) evidenzia come le posizioni del Partito democratico siano sempre state espresse con pacatezza, nello sforzo di entrare nel merito dei provvedimenti; rileva peraltro come merito e compatibilità comunitaria delle norme

siano aspetti che spesso vanno di pari passo. Rivendica, comunque, il proprio diritto all'approfondimento delle questioni.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/121/CE che modifica la direttiva 67/548/CEE per adattarla al regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche.**

**Atto n. 2.**

*(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 24 giugno 2008.

Mario PESCANTE, *presidente*, ricorda che il 6 luglio scorso è scaduto il termine fissato per l'espressione del parere, non essendo ancora pervenuto il parere della Conferenza Stato-Regioni. Avverte che il Governo ha chiesto che la Commissione si esprima comunque, essendo decorso inutilmente il termine assegnato alla Conferenza Stato-Regioni per l'espressione del parere di competenza. Nella seduta odierna si potrebbe dunque concludere l'esame del provvedimento all'ordine del giorno.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole.

Sandra ZAMPA (PD) richiamando la richiesta di chiarimenti avanzata dall'onorevole Gozi nella seduta dello scorso 19 giugno, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame reca attuazione della direttiva 2006/121/CE che mira a modifi-

care la direttiva 67/548/CEE, in materia di imballaggio e etichettatura delle sostanze pericolose, proprio al fine di adattarla al regolamento 1907/06 (cosiddetto regolamento REACH), in materia di registrazione autorizzazione e valutazione delle sostanze chimiche. Tale regolamento prevede un obbligo di informazione minima, mediante notifica, circa le sostanze « estremamente preoccupanti », anche nel caso in cui esse non siano destinate ad essere rilasciate. Tale disposizione, essendo contenuta in un regolamento, dovrebbe essere direttamente applicabile. Dal testo dello schema di decreto in esame non appare tuttavia chiaro se, in virtù del coordinamento tra il suddetto regolamento e la direttiva 67/548/CEE, tale obbligo di informazione minima richieda anche una specifica modifica della normativa nazionale di cui al decreto legislativo n. 52 del 1997. Tenuto conto della estrema delicatezza di questo profilo, appare opportuno che il Governo fornisca chiarimenti al riguardo.

Il sottosegretario Ferruccio FAZIO segnala che lo schema di decreto legislativo è stato testé esaminato ed ha ottenuto parere favorevole dalla XII Commissione Affari sociali; circa la questione sollevata dall'onorevole Zampa, l'atto del Governo risulta adeguato. Lo schema di decreto prevede infatti un'informazione dettagliata sulla pericolosità delle merci che appare conforme alla normativa comunitaria. Dichiaro in ogni caso la disponibilità del Governo a fornire una risposta dettagliata alla richiesta avanzata dalla deputata Zampa, che si riserva di trasmettere a seguito degli opportuni approfondimenti.

Gianluca PINI (LNP) evidenzia come la legittima osservazione dell'onorevole Zampa trovi risposta nel fatto che, facendosi riferimento ad un regolamento, questo trova immediata applicazione nell'ordinamento nazionale e non necessita di ulteriori specifiche nello schema di decreto in esame.

Il sottosegretario Ferruccio FAZIO ribadisce la propria disponibilità a fornire

chiarimenti sulla questione sollevata, osservando come quando si interviene su materie che coinvolgono in qualche misura la salute dei cittadini, ogni scrupolo appare giustificato.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 15.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 8 luglio 2008. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.*

**La seduta comincia alle 15.**

**DL 112/08: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.**

**C. 1386 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

*(Seguito esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 2 luglio 2008.

Lucio STANCA (Pdl), *relatore*, ricorda che l'esame del provvedimento in Assemblea è previsto a partire dal prossimo 14 luglio e che pertanto la Commissione è chiamata ad esprimersi entro la seduta di domani.

Massimo POMPILI (PD) si sofferma su una specifica questione riguardante il contributo straordinario di 500 milioni di euro previsto dall'articolo 63 in favore della città di Roma e l'attribuzione al sindaco Alemanno delle funzioni di commissario straordinario, di cui all'articolo 78. Segnala in proposito che quando si sono verificati eventi che hanno spinto il Governo ad interventi di sostegno agli enti locali — cita in proposito le risorse desti-

nate a colmare il *deficit* in ambito sanitario verificatosi nel Lazio, in Calabria ed in Sicilia nella scorsa legislatura — ciò è sempre avvenuto sulla base di uno specifico piano di intervento, prevedendo una destinazione precisa delle risorse e non procedendo, come in questo caso, con un finanziamento a pioggia. Esprime inoltre perplessità sull'attribuzione delle funzioni di commissario straordinario al sindaco di Roma, che verrebbe ad essere commissario di se stesso. Riterrebbe pertanto opportuno che, nel formulare un parere, la XIV Commissione invitasse le Commissioni di merito ad un intervento che preveda, in primo luogo, la presentazione da parte del Sindaco, entro settembre 2008, di un piano per i servizi e gli investimenti necessari alla città capitale e, solo successivamente a tale circostanziata richiesta, l'approvazione del Governo e la destinazione di risorse.

Lucio STANCA (Pdl), *relatore*, ritiene che la XIV Commissione sia chiamata ad esprimersi sui profili di compatibilità comunitaria del provvedimento e che pertanto la materia affrontata dall'onorevole Pompili non possa essere oggetto di un parere della Commissione medesima. Desidera comunque precisare che i 500 milioni di euro destinati al comune di Roma sono stati attribuiti, senza alcuna polemica, sulla base di una oggettiva crisi di liquidità.

Mario PESCANTE, *presidente*, osserva come le risorse destinate al comune di Roma sembrano avere una destinazione precisa: l'articolo 63 stabilisce infatti al comma 10 che l'importo di 500 milioni di euro è volto a garantire le necessarie risorse finanziarie occorrenti « per i rinnovi contrattuali e gli adeguamenti retributivi del personale ».

Gianluca PINI (LNP) concordando con l'osservazione del presidente Pescante, sottolinea a sua volta come i fondi in oggetto sono destinati a specifiche esigenze e non vengono attribuiti a fondo perduto. Tenuto conto delle questioni emerse nel corso del



dibattito, che appaiono chiarite, riterrebbe possibile concludere l'esame del provvedimento già nel corso della seduta odierna.

Mario PESCANTE, *presidente*, considera particolarmente utile la presenza del Governo, che auspica possa essere presente nella seduta di domani, ai fini della

espressione del parere da parte della Commissione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.30.**

ALLEGATO

**Schema di decreto legislativo recante ulteriori modifiche e integrazioni al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, di attuazione della direttiva 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell'unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli stati membri (Atto n. 5)**

**RELAZIONE DEL RELATORE ONOREVOLE PINI**

Lo schema di decreto legislativo in esame reca modifiche ed integrazioni alla disciplina introdotta dal decreto legislativo n. 30 del 2007, che ha recepito la direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

In particolare le modifiche prevedono che il cittadino dell'Unione europea deve poter dimostrare la liceità della provenienza delle risorse economiche necessarie per il soggiorno oltre tre mesi. Può di sua iniziativa iscriversi al Servizio sanitario nazionale.

Deve richiedere l'iscrizione anagrafica entro 10 giorni dal decorso dei 3 mesi dall'ingresso. La mancata richiesta di iscrizione costituisce motivo per l'adozione del provvedimento di allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza; lo stesso termine (e sanzione) è previsto per la richiesta della carta di soggiorno da parte dei familiari non comunitari del cittadino dell'Unione.

Lo stesso cittadino dell'Unione europea è sottoposto alla rilevazione dei dati dattiloscopici (rilevazione delle impronte digitali) nei medesimi casi previsti per i cittadini italiani (ad esempio per il rilascio della carta di identità elettronica).

Inoltre viene ampliato il numero di ipotesi per le quali può essere disposto l'allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza, inserendo tra queste, oltre alla mancata richiesta di iscrizione

anagrafica o della carta di soggiorno (per i familiari non comunitari), i reati contro la moralità pubblica ed il buon costume e i reati per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

In caso di condanne per reati gravi viene sospeso il decorso dei cinque anni necessari per l'acquisizione del diritto al soggiorno permanente. Sono, altresì, aumentate le sanzioni penali previste in caso di violazione del divieto di reingresso. Nel caso in cui insorgano ostacoli tecnici all'esecuzione dell'allontanamento, il cittadino comunitario o il suo familiare può essere trattenuto, per un massimo di 15 giorni, in un centro di identificazione ed espulsione (si tratta dei centri di permanenza temporanea e assistenza, così ridefiniti dal decreto-legge 92/2008). L'istanza di sospensione del provvedimento di allontanamento deve essere decisa dal giudice competente entro 60 giorni dalla sua presentazione. Decorso tale termine, viene meno l'efficacia sospensiva dell'istanza e il provvedimento viene comunque eseguito.

Come si è ricordato, lo schema in esame modifica ed integra la disciplina recata dal decreto legislativo n. 30 del 2007, che ha recepito la direttiva 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

Al riguardo, con riferimento a talune disposizioni dello schema in esame, appare opportuno un approfondimento dei

profili di compatibilità con le previsioni della direttiva oggetto del recepimento. Ci si riferisce in particolare alle lettere *f*), *g*) e *m*) del comma 1 dell'articolo 1.

Per quanto riguarda l'articolo 1, comma 1, lettera *f*), in base al quale il decorso dei 5 anni necessari per l'acquisizione del diritto al soggiorno permanente è sospeso nel caso in cui l'interessato abbia subito una condanna per delitti per i quali la legge prevede l'arresto obbligatorio in flagranza, si segnala che l'articolo 16 della direttiva 2004/38/CE attribuisce e disciplina il diritto al soggiorno permanente senza prevedere espressamente ipotesi di sospensione o di interruzione del termine di cinque anni diverse dai casi di assenze dallo Stato membro ospitante che superino i limiti di durata indicati dal par. 3 del medesimo articolo 16.

Con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera *g*), ove si individua una nuova fattispecie di motivi imperativi di pubblica sicurezza, che giustifica l'allontanamento immediato del cittadino dell'Unione, nella mancata richiesta dell'iscrizione anagrafica o della carta di soggiorno, si ricorda che la direttiva 2004/38/CE, oggetto di recepimento:

all'articolo 8, paragrafi 1 e 2, dà facoltà agli Stati membri ospitanti di richiedere ai cittadini dell'Unione, per soggiorni di durata superiore a tre mesi, l'iscrizione presso le autorità competenti, e dispone che « l'inadempimento dell'obbligo di iscrizione rende l'interessato passibile di sanzioni proporzionate e non discriminatorie »;

all'articolo 9, par. 3, dispone analogamente che l'inadempimento (per i familiari non aventi la cittadinanza dell'Unione) dell'obbligo di richiedere la carta di soggiorno rende l'interessato passibile di sanzioni proporzionate e non discriminatorie;

all'articolo 27, premesso che « gli Stati membri possono limitare la libertà di circolazione di un cittadino dell'Unione o di un suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, per motivi di ordine pub-

blico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica » (paragrafo 1), precisa (paragrafo 2) che i provvedimenti adottati per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza « rispettano il principio di proporzionalità e sono adottati esclusivamente in relazione al comportamento personale » del destinatario, comportamento che deve rappresentare una « minaccia reale, attuale e sufficientemente grave da pregiudicare un interesse fondamentale della società. Giustificazioni estranee al caso individuale o attinenti a ragioni di prevenzione generale non sono prese in considerazione ». Tali criteri sono quasi testualmente ripresi, nel decreto legislativo n. 30 del 2007, dall'articolo 20, comma 4, che lo schema in esame non modifica.

In relazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera *m*), ai sensi del quale l'istanza di sospensione del provvedimento di allontanamento deve essere decisa entro 60 giorni dalla sua presentazione, decorsi i quali, viene meno l'efficacia sospensiva dell'istanza e il provvedimento viene comunque eseguito, si segnala che l'articolo 31, paragrafo 2, della direttiva n. 2004/38/CE prevede che l'effettivo allontanamento dal territorio del cittadino europeo non possa avere luogo fino all'adozione di una decisione sulla sua richiesta di sospensione dell'esecuzione del provvedimento di allontanamento, salvo che:

il provvedimento di allontanamento si basi su una precedente decisione giudiziale;

le persone interessate abbiano precedentemente fruito di una revisione;

il provvedimento sia fondato su motivi imperativi di pubblica sicurezza.

Al riguardo, si ricorda peraltro che il comma 4 dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 30 del 2007 già prevede che l'efficacia dell'allontanamento non sia sospesa quando il provvedimento si basi su una precedente decisione giudiziale ovvero sia fondato su motivi di sicurezza dello

Stato o su motivi imperativi di pubblica sicurezza.

Per quanto riguarda i documenti all'esame delle istituzioni dell'Unione europea, si ricorda che il 15 novembre 2007, il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sull'applicazione della direttiva 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, ribadendo il valore della libertà di circolazione delle persone quale principio fondamentale dell'Unione e ricordando che le espulsioni collettive sono proibite dalla Carta dei diritti fondamentali e dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. La risoluzione ha precisato, inoltre, che la direttiva 2004/38/CE circoscrive la possibilità di espellere un cittadino dell'Unione entro i seguenti limiti:

in base all'articolo 27, gli Stati membri possono limitare la libertà di circolazione e di residenza solo per motivi di ordine pubblico, di sicurezza pubblica o di sanità pubblica, rispettando il principio di proporzionalità;

in base all'articolo 28, ogni espulsione deve essere preceduta da una valutazione della situazione personale dell'interessato;

in base all'articolo 30, il provvedimento di espulsione deve essere notificato per iscritto alla persona interessata secondo modalità che gli consentano di comprenderne il contenuto e le conseguenze;

in base all'articolo 31, la persona interessata deve avere accesso ai mezzi di impugnazione giurisdizionali e amministrativi nello Stato membro ospitante;

in base al punto 16 del preambolo e all'articolo 14, i cittadini possono essere allontanati qualora diventino un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante, elemento che comunque non è di per sé condizione sufficiente a giustificare un'espulsione automatica.

Il tema dell'applicazione della direttiva 2004/38/CE è stato inoltre affrontato nel dibattito svoltosi al Parlamento europeo il 20 maggio 2008 sulla situazione dei rom in Italia e nell'Unione europea.

Il Commissario per l'occupazione, gli affari sociali e le pari opportunità, Vladimir Spidla, nell'ambito del suo intervento nel dibattito a nome della Commissione europea, si è espresso in difesa del principio di libera circolazione alla base della direttiva 2004/38/CE, sottolineando che la valutazione delle risorse economiche del cittadino di uno Stato Ue da parte dello Stato membro ospitante non può essere automatica, ma va effettuata in considerazione del comportamento complessivo del singolo individuo. Analogamente il Commissario ha osservato che, ai sensi della direttiva, non si può in alcun modo procedere ad espulsioni collettive, ma è imperativo ricorrere a valutazioni caso per caso e intervenire solo qualora esista una minaccia reale, attuale e grave agli interessi della società e con tutte le garanzie procedurali previste nella direttiva stessa. Ha osservato infine che l'espulsione immediata deve essere considerata una misura estrema, giustificata da motivazioni di urgenza documentate.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per le questioni regionali

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Decreto-legge n. 112 del 2008, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1386 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI della Camera) ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	645
<i>ALLEGATO 1 (Proposta di parere del Relatore)</i> .....	650
Decreto-legge n. 93 del 2008, recante disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie. S. 866 Governo, approvato dalla Camera (Parere alle Commissioni riunite 5 <sup>a</sup> e 6 <sup>a</sup> del Senato) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	647
<i>ALLEGATO 2 (Proposta di parere del Relatore)</i> .....	654
AVVERTENZA .....	649

##### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 8 luglio 2008. — Presidenza del presidente Davide CAPARINI.*

#### **La seduta comincia alle 13.50.**

**Decreto-legge n. 112 del 2008, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.**

**C. 1386 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite V e VI della Camera).

*(Seguito esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 2 luglio 2008.

Il senatore Walter VITALI (PD) evidenzia che il decreto legge in esame rappresenta di fatto una palese violazione dei

principi fissati dalla legge n. 468 del 1978 che presiedono alla disciplina delle procedure di approvazione dei documenti di bilancio; osserva che la predetta legge prescrive che il Parlamento fornisca, mediante la risoluzione parlamentare di approvazione del documento di programmazione economico-finanziaria, un indirizzo preventivo al Governo rispetto ai contenuti della manovra finanziaria. Fa notare che il documento di programmazione economico-finanziaria presentato dal Governo risulta svuotato dei contenuti programmatici che gli sono propri in quanto la manovra è stata sostanzialmente varata con il provvedimento d'urgenza in esame. Rileva quindi che il decreto-legge in oggetto configura una evidente violazione delle previsioni dell'articolo 81 della Costituzione in quanto consente una variazione delle poste di bilancio in difformità rispetto alle procedure stabilite dalla relativa disciplina. Nel richiamare l'entità della manovra finanziaria, pari a circa 9

miliardi e 200 milioni di euro secondo le stime contenute nel DPEF, osserva che per il comparto delle amministrazioni comunali, per il quale nel 2003 era stato riscontrato un disavanzo pari a 3 miliardi di euro, secondo fonti ISTAT si prevede nel 2007 un avanzo che tende a consolidarsi ma che risulta tuttavia calcolato con modalità puramente aritmetiche, tali da rendere il complessivo sistema degli enti locali un comparto rispetto al quale la manovra intende trarre ingenti risorse per la copertura degli oneri da essa recati; si delinea in tal modo però una tendenza a ledere il buon funzionamento del sistema delle autonomie territoriali. Aggiunge che le minori entrate derivanti dalla misura di esenzione dall'ICI sulla prima casa saranno notevolmente più elevate rispetto a quelle preventivate nei documenti presentati dal governo; si profili quindi per i comuni l'affermarsi di una non lontana condizione di dissesto finanziario. Ritiene necessario evidenziare tali profili nel parere che la Commissione esprimerà alle Commissioni di merito, anche attraverso la presentazione di un apposito ordine del giorno. Valuta negativamente la previsione di un termine fissato al 31 luglio 2008 per la definizione delle nuove regole sul patto di stabilità interno. Al riguardo, fa notare che le regole sul nuovo patto di stabilità interno richiederebbero una più ampia ed approfondita analisi, la definizione di regole condivise, nonché una continuità almeno triennale dello stesso patto di stabilità. Solo sulla base di tali presupposti, rileva, sarebbe possibile evitare la incongrua ed arbitraria previsione della sospensione del potere di regioni ed autonomie locali di aumentare le aliquote di tributi.

Il deputato Mario PEPE (PD), esprimendo apprezzamento per l'intervento del senatore Vitali, sottolinea che il decreto legge in esame, seppur complesso ed articolato, appare inadeguato sul versante delle autonomie regionali. Fa notare che i profili relativi al sistema delle autonomie territoriali ed al regionalismo avrebbero dovuto essere più opportunamente approfonditi ed arricchiti sul piano dei conte-

nuti. Avanza rilievi critici sulla impostazione del provvedimento in esame, la cui *ratio* ispiratrice sembra limitarsi al perseguimento della stabilizzazione della finanza pubblica. Manifesta quindi un giudizio complessivamente negativo sui contenuti del documento di programmazione economico finanziaria, che descrive i contenuti di una manovra finanziaria che entra in vigore con il decreto-legge in oggetto senza una preventiva programmazione in sede parlamentare. Ritiene necessario rilanciare un modello di sviluppo economico e promuovere una seria e compiuta attuazione dei principi del federalismo fiscale. Si sofferma quindi sulle previsioni di cui all'articolo 60 del provvedimento in esame, avente ad oggetto le missioni di spesa ed il monitoraggio della finanza pubblica, su cui esprime ampie riserve, soprattutto in merito ai potenziati compiti del ministro in materia, nonché sull'articolo 79 in tema di sanità; ritiene opportuno al riguardo che siano ascoltati in audizione i rappresentanti delle regioni sui profili di competenza delle autonomie territoriali.

Davide CAPARINI, *presidente*, osserva che la richiesta di ascoltare in audizione i rappresentanti delle regioni sarà rimessa alle determinazioni dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

La senatrice Maria Teresa BERTUZZI (PD) richiama le osservazioni formulate dal senatore Vitali sulla complessità della manovra nei confronti degli enti locali; ravvisa al riguardo la necessità che sia attivato un proficuo confronto tra il Governo ed i rappresentanti delle autonomie locali. Sottolinea le incongruenze che emergono dai contenuti del decreto-legge in oggetto; rileva altresì che mentre il decreto-legge sul pacchetto sicurezza qualifica le amministrazioni locali come destinatarie di funzioni aggiuntive, il decreto-legge che stabilisce l'esenzione dall'ICI rischia di far precipitare i comuni in una condizione di carenza di risorse a causa degli effetti del mancato gettito connesso

all'abolizione della predetta imposta. Ravvisa l'esigenza che sia attribuita una maggiore elasticità ai comuni sul versante della gestione delle risorse in relazione ai principi del patto di stabilità interno, affinché si possa evitare che il decreto-legge in esame determini distonie in relazione ai piani di organizzazione dei servizi comunali. Ravvisa l'utilità di procedere quindi ad un differimento dell'efficacia delle norme sul patto di stabilità interno, affinché inizino a decorrere dal 1° gennaio 2009. Reputa peraltro necessario disancorare dalle norme sul patto di stabilità la disciplina afferente alla gestione del personale delle amministrazioni, al fine di scongiurare il rischio della inevitabile mancata erogazione dei servizi forniti ai cittadini per sopravvenuta carenza di risorse.

La senatrice Mariangela BASTICO (PD) ritiene necessario apportare incisive modifiche al contenuto della manovra sui profili che attengono alle competenze di regioni ed enti locali, che patiscono, evidenza, il peso di una insostenibile riduzione di risorse, anche in relazione alle misure di esenzione dall'ICI. Aggiunge che sul comparto enti locali si riflettono le ampie riduzioni di spesa in materia di sanità, con effetti devastanti verso le categorie meno protette, quali gli anziani, i disabili e i minori. Sostiene che le ingenti decurtazioni di spesa determineranno gravi alterazioni strutturali sul sistema scolastico, soprattutto ne risentiranno le politiche di integrazione degli studenti disabili. Paventa che il provvedimento d'urgenza in esame produrrà un grave danno alla qualità dell'offerta educativa scolastica. In ordine all'articolo 76, fa notare che il sistema delle penalizzazioni agli enti locali connesso al mancato perseguimento degli obiettivi fissati dal patto di stabilità interno è particolarmente oneroso, mentre il quadro delle corrispondenti misure di premialità appare invece incerto e meramente declamatorio. In relazione alle iniziative del Governo sul piano casa, rileva che il decreto-legge rende inutilizzabili i 500 milioni di euro di finanziamenti già programmati, in previsione dell'attuazione

di un fantomatico piano di 100 mila alloggi preannunciato dal Governo ma di cui non vi è alcun serio riscontro nel provvedimento in esame. Ritiene quindi necessario attivare e promuovere un ufficio unico a livello territoriale che possa coordinare tutte le funzioni provinciali. Auspica al riguardo che i compiti riconosciuti agli uffici periferici dello Stato siano potenziati.

Il senatore Paolo TANCREDI (PdL), *relatore*, nel presentare la proposta di parere da lui predisposta (*vedi allegato 1*), dichiara di condividere, in relazione all'articolo 77 del decreto-legge, le valutazioni espresse nel corso del dibattito in merito al termine eccessivamente ridotto per la definizione delle nuove regole del patto di stabilità interno, pur osservando che tale termine non assume tuttavia carattere cogente. Dichiara altresì di concordare sull'opportunità che il nuovo patto di stabilità abbia carattere triennale. In relazione ai rilievi avanzati sulle limitazioni di spesa nel comparto sanità, fa notare che le previsioni fissate nel provvedimento in esame in ordine ai meccanismi di controllo dei disavanzi in tale settore appaiono congrue. Rileva che in merito alle previsioni dell'articolo 13 del testo, le modalità di alienazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica contemplano un apposito accordo del ministero competente con le regioni. Si riserva di valutare ed eventualmente recepire nella proposta di parere da lui predisposta talune delle osservazioni che sono emerse nel corso del dibattito, di cui darà conto nella prossima seduta.

Davide CAPARINI (LNP), *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Decreto-legge n. 93 del 2008, recante disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie.**

**S. 866 Governo, approvato dalla Camera.**

(Parere alle Commissioni riunite 5<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> del Senato).  
(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il deputato Paola PELINO (PdL), *relatore*, illustra il testo del decreto-legge in esame, che dispone la totale esenzione dall'ICI per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ovvero per l'immobile in cui dimorano abitualmente il contribuente ed i suoi familiari, nonché le unità immobiliari assimilate dai regolamenti o dalle delibere comunali all'abitazione principale. Rileva che l'esenzione non opera per gli immobili signorili, le ville ed i castelli, ai quali continua ad applicarsi la detrazione ordinaria. Si sofferma sul comma 4 dell'articolo 1, che quantifica il minor gettito derivante dai benefici introdotti in 1700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, disponendo il rimborso ai comuni della minore imposta. Sottolinea che modalità e criteri per l'erogazione del rimborso sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali. L'attuazione del rimborso è demandata ad un decreto del Ministro dell'interno. Sottolinea che il comma 4-*bis*, inserito dalla Camera, prevede che, per l'anno 2008, il Ministero dell'interno, fatti salvi gli eventuali accordi intervenuti in data precedente in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, debba, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ripartire ed accreditare ai comuni e alle regioni a statuto speciale, a titolo di primo acconto, il 50 per cento del rimborso loro spettante, mentre il comma 4-*ter*, inserito dalla Camera, prevede l'incremento delle anticipazioni di tesoreria spettanti ai comuni per un importo equivalente al credito ICI maturato dalle amministrazioni comunali nei confronti dello Stato. Il comma 6-*bis*, inserito dalla Camera, stabilisce che, in sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti e con esclusivo riguardo alle fattispecie connesse all'individuazione degli immobili assimilati alla « prima casa » ai fini dell'esenzione ICI,

non si faccia luogo all'applicazione di sanzioni nei casi di omissione o insufficienza nel versamento della prima rata dell'ICI relativa al 2008, a condizione che il contribuente provveda ad effettuare il versamento entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Illustra quindi il comma 7, modificato dalla Camera, che dispone la sospensione del potere di regioni ed enti locali di deliberare aumenti di tributi, addizionali, aliquote ovvero maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato. Riferisce quindi sull'articolo 2, in materia di misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro, e sull'articolo 3, recante norme sulla rinegoziazione mutui per la prima casa.

Presenta quindi una proposta di parere con osservazione (*vedi allegato 2*).

Il deputato Mario PEPE (PD) ricorda che la Commissione è tenuta ad esprimere il proprio parere sui profili di stretta competenza relativi al titolo V della parte seconda della Costituzione; sostiene pertanto l'opportunità che nel parere che sarà approvato dalla Commissione emergano con evidenza i suddetti profili.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP) sottolinea che le competenze della Commissione attengono a materie che incidono sovente su un ampio contenuto dei provvedimenti all'esame della Commissione.

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD) ravvisa l'opportunità di evitare che il parere della Commissione possa riproporre le logiche di contrapposizione politica che connotano i lavori delle commissioni di merito. In relazione al contenuto del decreto-legge in esame, evidenzia che il medesimo si ispira ad una impostazione di finanza trasferita e non di finanza propria delle autonomie territoriali, pertanto



sembra divergere rispetto ai principi dell'articolo 119 della Costituzione sul federalismo fiscale.

Davide CAPARINI (LNP), *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.**

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

## ALLEGATO 1

**Decreto-legge n. 112 del 2008, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria (C. 1386 Governo).**

**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, in corso di esame presso le Commissioni riunite V e VI della Camera, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

rilevato che, al fine di conseguire gli obiettivi programmatici dello sviluppo e del risanamento della finanza pubblica, il provvedimento in esame introduce misure volte a ridurre l'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche e ad assicurare la crescita del tasso di incremento del prodotto interno lordo (PIL) rispetto agli andamenti tendenziali per l'esercizio in corso e per il successivo triennio attraverso una serie di interventi mirati;

considerate le previsioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge, in materia di strumenti innovativi di investimento, tese a consentire lo sviluppo di programmi di investimento destinati alla realizzazione di iniziative produttive con elevato contenuto di innovazione in cui si contempla la costituzione di appositi fondi di investimento con la partecipazione di investitori pubblici e privati, articolati in un sistema integrato tra fondi di livello nazionale e rete di fondi locali;

evidenziato che all'articolo 5 del decreto-legge, che apporta modifiche alla

normativa relativa al Garante per la sorveglianza dei prezzi istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 199 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), viene soppressa la previsione secondo cui la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, può disciplinare, d'intesa con l'Unioncamere, l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e i Ministeri competenti, la convenzione tipo e le procedure *standard* per lo svolgimento delle attività di verifica delle dinamiche dei prezzi sottraendo di conseguenza al sistema delle autonomie territoriali, un profilo di competenza di non marginale rilievo;

rilevato che, ai sensi dell'articolo 13 del provvedimento, con cui sono introdotte misure tese a valorizzare il patrimonio residenziale pubblico, si stabilisce che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro per i rapporti con le regioni promuovano la conclusione di accordi con regioni ed enti locali aventi ad oggetto la semplificazione delle procedure di alienazione degli immobili residenziali costituenti il patrimonio degli Istituti autonomi per le case popolari, prescrivendo una serie di criteri da osservare tra cui il vincolo che il prezzo di vendita delle unità immobiliari sia determinato in proporzione al canone di locazione;

constatato al riguardo che tale parametro potrebbe tuttavia risultare non conforme al contenuto di talune leggi regionali sull'edilizia pubblica, con particolare

riferimento alla disciplina delle modalità di dismissione del patrimonio immobiliare ed alla specifica definizione del prezzo degli immobili;

evidenziato il contenuto dell'articolo 14 del testo che introduce specifiche disposizioni finalizzate a consentire la realizzazione delle opere e delle attività relative allo svolgimento dell'EXPO Milano 2015;

valutate le previsioni in materia di liberalizzazioni e di deregolazione, ed in particolare l'articolo 23 del decreto-legge, che, in conformità alla sentenza n. 50 del 2005 della Corte costituzionale, secondo cui rientra nella competenza delle regioni il profilo dell'offerta formativa pubblica, reca norme tese a stabilire che, in caso di formazione aziendale, i profili formativi dell'apprendistato sono integralmente riconducibili ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale dalle associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

considerato l'articolo 38 del decreto-legge sulla costituzione di nuove imprese, che, in conformità ai principi generali che attengono ai livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, rinvia ad uno specifico regolamento il riordino della disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 447 del 1998 fissando i seguenti criteri di semplificazione: l'attestazione dei requisiti previsti dalla normativa per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell'esercizio dell'attività di impresa può essere affidata a soggetti privati accreditati; lo sportello unico è abilitato a rilasciare, in caso di dichiarazione di inizio attività, un titolo autorizzatorio; ai comuni è attribuita la facoltà di esercitare le funzioni inerenti allo sportello unico anche avvalendosi del sistema camerale; l'immediato avvio del-

l'attività di impresa è in taluni casi consentito con la dichiarazione di inizio attività; il termine massimo per il rigetto della richiesta ovvero per l'attivazione della conferenza di servizi è pari a 30 giorni;

rilevato che sulla materia suesposta sussistono profili di competenza delle autonomie territoriali;

evidenziate le disposizioni di cui all'articolo 43 del provvedimento, che, al fine di promuovere gli investimenti e lo sviluppo d'impresa, attribuiscono al Ministro dello sviluppo economico il compito di stabilire con decreto, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione normativa e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati e per la realizzazione di interventi ad essi complementari e funzionali;

considerato altresì quanto statuito dalle disposizioni che introducono il piano industriale della pubblica amministrazione, ed in particolare l'articolo 46 sulla riduzione delle collaborazioni e consulenze nella pubblica amministrazione, nella parte in cui modifica le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e dispone che gli enti locali possano stipulare contratti di collaborazione autonoma solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

segnalata l'esigenza di attivare adeguate modalità di collaborazione e di coordinamento con il sistema delle autonomie territoriali in un settore strategico quale il comparto delle amministrazioni pubbliche;

appreziate le previsioni di cui all'articolo 57 del decreto-legge che appaiono particolarmente rispettose delle competenze regionali in materia di trasporti pubblici di interesse regionale, nella parte in cui si prescrive il conferimento da parte dello Stato alle regioni, di funzioni e compiti di programmazione e amministrazione nel settore dei servizi marittimi di interesse regionale ed in particolar modo il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di servizi di cabotaggio attualmente svolti, sulla base di convenzioni stipulate con lo Stato, dalla Società Tirrenia di navigazione Spa;

preso atto delle previsioni di cui all'articolo 58 del decreto-legge che introduce misure volte ad assicurare il riordino, la gestione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni ed enti locali, ai fine della redazione di un apposito piano delle alienazioni immobiliari in esito alla classificazione del patrimonio immobiliare disponibile con specifica destinazione urbanistica;

considerate le disposizioni in materia di stabilizzazione della finanza pubblica, ed in particolare l'articolo 60 del testo che, in aggiunta alla considerevole riduzione delle dotazioni delle missioni di spesa di ciascun Ministero, per ciascun anno del triennio 2009-2011, prevede altresì la riduzione delle risorse relative ai trasferimenti in favore degli enti territoriali, con effetto esclusivo in termini di saldo netto da finanziare per quanto riguarda le quote considerate strumentali al conseguimento degli obiettivi fissati per il rispetto del Patto di stabilità interno nonché l'articolo 62 del provvedimento che preclude alle autonomie territoriali, nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica previsti agli articoli 119 e 120 della Costituzione, di stipulare contratti relativi agli strumenti finanziari derivati previsti all'articolo 1, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, fino a quando non sia definita la tipologia degli strumenti finanziari derivati che possono essere stipulati;

evidenziata la previsione di cui all'articolo 77 del testo che delinea il contesto finanziario entro cui saranno definite le disposizioni volte a disciplinare il nuovo patto di stabilità interno per regioni ed enti locali relativamente al triennio 2009-2011;

valutate le disposizioni di cui all'articolo 78 che dispongono la nomina del sindaco del comune di Roma quale Commissario straordinario di Governo per la ricognizione della situazione economico-finanziaria del comune e per la predisposizione di un piano di rientro dall'indebitamento pregresso autorizzando altresì la concessione al comune di Roma di un'anticipazione di 500 milioni di euro a valere sui futuri maggiori trasferimenti statali;

preso atto del contenuto dell'articolo 79 in materia di programmazione delle risorse per la spesa sanitaria nella parte in cui prescrive che il differenziale fra la spesa ed il livello del finanziamento è coperto dalle regioni con le maggiori entrate proprie del settore sanitario, le partecipazioni delle regioni a statuto speciale e le coperture di bilancio, ivi comprese quelle derivanti dall'attivazione della leva fiscale; che qualora le regioni non provvedessero alla copertura degli eventuali disavanzi sanitari, resta fermo il meccanismo dell'automatismo fiscale e che per gli anni 2010 e 2011 l'accesso delle regioni al maggiore finanziamento è condizionato alla sottoscrizione di una specifica intesa Stato-regioni;

considerate le previsioni di cui all'articolo 81 del decreto, nella parte in cui introducono una ulteriore aliquota di produzione (royalty) a carico dei titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi, nonché, per i titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi, l'obbligo di versare, a titolo di acconto del valore dell'aliquota (royalty) dovuto per l'anno in corso, un importo pari al 100 per cento di quanto versato l'anno precedente; rilevato altresì, ai commi da 26 a 28, il conferimento allo Stato di una quota, espressa in barili, pari all'1 per cento delle produzioni

annue ottenute a decorrere dal 1° luglio 2008 dalle concessioni di coltivazioni di idrocarburi;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni:*

*a)* valutino le Commissioni di merito l'opportunità di riformulare l'articolo 5 del testo affinché sia fatta salva la competenza della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi delle previsioni di cui all'articolo 2, comma 198, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008);

*b)* valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere, all'articolo 13 del decreto-legge, una clausola di salvaguardia delle prerogative regionali nei casi in cui le regioni abbiano approvato leggi regionali sull'edilizia pubblica che contemplino criteri diversi in ordine al prezzo di vendita delle unità immobiliari che in base al provvedimento in esame deve risultare proporzionato al valore del canone di locazione;

*c)* valutino altresì l'opportunità di precisare che le previsioni di cui all'articolo 38 del provvedimento si applicano compatibilmente al rispetto delle competenze riconosciute alle regioni e agli enti locali ai sensi del Titolo V, Parte II, della Costituzione;

*d)* le Commissioni valutino l'opportunità, in relazione alle disposizioni del decreto-legge che introducono il Piano industriale della pubblica amministrazione, di prevedere misure atte a promuovere, in tale ambito, forme di collaborazione, intese o meccanismi di coordinamento con il sistema delle regioni e delle autonomie locali;

*e)* valutino le Commissioni di merito l'opportunità di definire, in relazione agli articoli 60 e 81 del decreto-legge ove si prefigura la riduzione delle risorse relative ai trasferimenti in favore degli enti territoriali e una modifica della disciplina fiscale sulla coltivazione degli idrocarburi, congrui criteri di calcolo affinché, nel contesto di una progressiva attuazione dei principi dell'articolo 119 della Costituzione in materia di federalismo fiscale, siano consentite politiche fiscali anche territorialmente differenziate e maggiormente conformi alle diverse situazioni socio-economiche delle realtà amministrare.

## ALLEGATO 2

**Decreto-legge n. 93 del 2008, recante disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie (S. 866 Governo, approvato dalla Camera).**

**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, approvato dalla Camera ed in corso di esame presso le Commissioni riunite 5<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> del Senato, recante disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie;

rilevato che il decreto-legge in oggetto contempla disposizioni afferenti a materie riconducibili prevalentemente alla potestà legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, comma 2, della Costituzione in relazione alla lettera e) sul « sistema tributario statale » ed alle lettere e) e l) nelle materie, rispettivamente, della « tutela del risparmio e mercati finanziari » e dell' « ordinamento civile »;

considerate le previsioni di cui all'articolo 1 del provvedimento in materia di esenzione dell'ICI per la prima casa nella parte in cui si dispone che le modalità e i criteri per l'erogazione del rimborso ai comuni della minore imposta sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali ed attuati mediante l'emanazione di un decreto del Ministro dell'interno;

rilevato il contenuto dei commi 4-bis e 4-ter dell'articolo 1 del decreto-legge inseriti nel corso dell'esame alla Camera che per l'anno 2008 prevedono che il Ministero dell'interno, fatti salvi gli eventuali accordi intervenuti in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali,

entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ripartisca ed accrediti ai comuni e alle regioni a statuto speciale, a titolo di primo acconto, il 50 per cento del rimborso loro spettante, nonché l'incremento delle anticipazioni di tesoreria spettanti ai comuni per un importo equivalente al credito ICI maturato dalle amministrazioni comunali nei confronti dello Stato;

valutato il comma 7 del decreto-legge, modificato dalla Camera, che dispone, a decorrere dall'esercizio 2009 e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, la sospensione della facoltà delle regioni ed enti locali di deliberare aumenti di tributi, addizionali, aliquote o maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, facendo salva l'applicazione del meccanismo sanzionatorio comportante l'aumento automatico di determinate aliquote tributarie per le regioni e gli enti locali responsabili di violazioni del patto di stabilità interno;

considerato, al comma 7 dell'articolo 1, che la menzionata sospensione della facoltà di deliberare incrementi delle aliquote di tributi da parte delle regioni e degli enti locali appare conforme agli orientamenti espressi dalla Corte costituzionale in ordine alle previsioni dell'articolo 119 della Costituzione, la cui attuazione esige una compiuta legislazione statale di coordinamento con i principi ivi contemplati, e comunque risulta disposta

in via transitoria fino alla definizione del nuovo patto di stabilità interno, in funzione dell'attuazione del federalismo fiscale;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente osservazione:*

all'articolo 1, comma 7, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di

fissare, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, un congruo termine temporale di scadenza dell'efficacia della previsione recante la sospensione della facoltà delle regioni ed enti locali di deliberare aumenti di tributi, addizionali, aliquote ovvero maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, fermo restando il termine ultimo della definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità.

## INDICE GENERALE

### GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

Comunicazioni del Presidente .....	3
------------------------------------	---

### COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

#### ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 4, DEL REGOLAMENTO:

Disposizioni in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato. C. 1442 Governo (Parere alle Commissioni I e II) ( <i>Esame e conclusione – Parere senza condizioni né osservazioni con opinione dissenziente</i> ) .....	12
--	----

<i>ERRATA CORRIGE</i> .....	16
-----------------------------	----

### COMMISSIONI RIUNITE (I e II)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	17
---	----

#### SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato. C. 1442 Governo ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	17
--	----

#### SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato. C. 1442 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	32
---	----

<i>ALLEGATO (Emendamenti ed articoli aggiuntivi)</i> .....	37
--	----

### COMMISSIONI RIUNITE (V e VI)

#### SEDE REFERENTE:

DL 112/08: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1386 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	86
---	----

<i>ALLEGATO (Emendamenti ed articoli aggiuntivi)</i> .....	104
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DEI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	103
---	-----

<i>ERRATA CORRIGE</i> .....	103
-----------------------------	-----

### I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	530
---	-----

#### SEDE REFERENTE:

Sull'ordine dei lavori .....	530
------------------------------	-----

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere. C. 528 Vitali, C. 639 Burtone, C. 820 Angela Napoli e C. 1406, approvato, in un testo unificato, dalla 1 <sup>a</sup> Commissione permanente del Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	530
---	-----



## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante modificazioni ed integrazioni al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, attuativo della direttiva 2005/85/CE, in materia di riconoscimento dello <i>status</i> di rifugiato. Atto n. 4 ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	531
--	-----

**II Giustizia**

## SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1386 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	532
--	-----

**III Affari esteri e comunitari**

## RISOLUZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO:

Sulla situazione in Birmania. Doc. XII, nn. 60 e 85 ( <i>Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 125 del regolamento, e conclusione</i> ) .....	541
---	-----

## SEDE CONSULTIVA:

DL 112/08: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1386 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	544
---	-----

**IV Difesa**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	552
---	-----

## SEDE CONSULTIVA:

DL 112/2008: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1386 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i> ) .....	552
ALLEGATO 1 ( <i>Documentazione consegnata dal rappresentante del Governo</i> ) .....	559
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	561
ALLEGATO 3 ( <i>Proposta alternativa di parere del deputato Villecco Calipari</i> ) .....	564

**VII Cultura, scienza e istruzione**

## SEDE CONSULTIVA:

DL 112/08: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1386 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	567
--	-----

## ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del dottor Giuseppe Ferrazza a presidente dell'Ente teatrale italiano (ETI). Nomina n. 3 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	577
AVVERTENZA .....	578

**VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici**

## SEDE CONSULTIVA:

DL 112/08: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1386 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	579
ALLEGATO ( <i>Proposta di parere del relatore</i> ) .....	590

## SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse. C. 152 Tommaso Foti, C. 1182 Stradella e C. 1239 Di Pietro ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	586
---	-----

**IX Trasporti, poste e telecomunicazioni**

## SEDE CONSULTIVA:

DL 112/08: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1386 Governo (Parere alla V e VI Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	592
Sui lavori della Commissione .....	598

**X Attività produttive, commercio e turismo**

## SEDE CONSULTIVA:

DL 112/08 recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1386 Governo (Parere alle Commissioni V e VI) ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	599
--	-----

**XI Lavoro pubblico e privato**

## SEDE CONSULTIVA:

Decreto-legge 112/08, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1386 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	603
---	-----

## SEDE REFERENTE:

Norme in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili. C. 82 Stucchi, C. 322 Barbieri, C. 331 Schirru, C. 527 Osvaldo Napoli, C. 870 Ciocchetti ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	607
---	-----

**XII Affari sociali**

## COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla programmazione dei lavori della Commissione per i mesi luglio-settembre 2008 ....	611
---	-----

## SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1386 Governo. (Parere alle Commissioni riunite V e VI) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	612
--	-----

## AUDIZIONI:

Audizione del ministro della gioventù, Giorgia Meloni, sugli orientamenti programmatici del Governo in materia di politiche giovanili ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	613
--	-----

## SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1386 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	614
---	-----

ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	618
--	-----

ALLEGATO 2 ( <i>Proposta di parere alternativa presentata dal deputato Livia Turco</i> ) .....	619
--	-----

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/121/CE che modifica la direttiva 67/548/CEE per adattarla al regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche. Atto n. 2 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	617
--	-----

ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	622
--	-----

**XIII Agricoltura**

## INTERROGAZIONI:

Variazione nella composizione della Commissione .....	623
5-00065 Caparini: Interventi per i casi di malattia vescicolare del suino registratasi in provincia di Brescia .....	623
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	631
5-00080 Di Giuseppe: Provvedimenti per il ristoro dei mancati introiti del Consorzio di bonifica integrale larinese, a seguito della sospensione del pagamento delle quote consortili .....	624
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	632
5-00124 Marco Carra: Trattative tra le organizzazioni di categoria sul prezzo del latte ...	624
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	634
Sui lavori della Commissione .....	624

## RISOLUZIONI:

7-00012 Nola: Iniziative per il reinserimento dello storno nell'elenco delle specie cacciabili ( <i>Discussione e conclusione – Approvazione di un nuovo testo della risoluzione n. 7-00012</i> ) ..	625
<i>ALLEGATO 4 (Nuova formulazione della risoluzione approvata dalla Commissione)</i> .....	635
7-00017 Renato Farina: Iniziative per l'inserimento della gastronomia italiana nella lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell'umanità e per l'istituzione di un riconoscimento speciale per produttori e cuochi ( <i>Discussione e rimessione all'Assemblea</i> ) .	625

## SEDE CONSULTIVA:

Decreto-legge n. 112 del 2008: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1386 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	628
---	-----

**XIV Politiche dell'Unione europea**

## ATTI DEL GOVERNO:

Sui lavori della Commissione .....	636
Sull'ordine dei lavori .....	636
Schema di decreto legislativo recante ulteriori modifiche e integrazioni al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, di attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. Atto n. 5 ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	637
<i>ALLEGATO (Relazione del Relatore onorevole Pini)</i> .....	642
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/121/CE che modifica la direttiva 67/548/CEE per adattarla al regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche. Atto n. 2 ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	639

## SEDE CONSULTIVA:

DL 112/08: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1386 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	640
---	-----

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI**

## SEDE CONSULTIVA:

Decreto-legge n. 112 del 2008, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1386 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI della Camera) ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	645
<i>ALLEGATO 1 (Proposta di parere del Relatore)</i> .....	650

Decreto-legge n. 93 del 2008, recante disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie. S. 866 Governo, approvato dalla Camera (Parere alle Commissioni riunite 5 <sup>a</sup> e 6 <sup>a</sup> del Senato) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	647
ALLEGATO 2 ( <i>Proposta di parere del Relatore</i> ) .....	654
AVVERTENZA .....	649

PAGINA BIANCA

€ 13,26



\*16SMC0000290\*